



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertarti di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da <http://books.google.com>

Ital 86.8




Harvard College Library

FROM THE

MARY OSGOOD FUND

The sum of \$6,000 was bequeathed to the College by Mary Osgood, of Medford, in 1860; in 1883 the fund became available "to purchase such books as shall be most needed for the College Library, so as best to promote the objects of the College."





MANUALE
DI
STORIA DEL DIRITTO ITALIANO

PER
FRANCESCO SCHUPFER

LE FONTI
LEGGI E SCIENZA

3ª ediz. riveduta e notevolmente ampliata




CASA EDITRICE S. LAPPI
CITTÀ DI CASTELLO

E. LOESCHER & C.
ROMA, TORINO, FIRENZE

1904

VI-1138

I 30 8



Mary Legrand fund

PROPRIETÀ LETTERARIA

Si avranno per contraffatti
tutti gli esemplari senza la firma dell'autore.

F. Schupfer

A MIA MOGLIE
AI MIEI FIGLI



INDICE

LIBRO PRIMO. IL MEDIO EVO.

SEZIONE PRIMA.
L'EPOCA GERMANICA.Pag. 3

TITOLO I.

Leggi e consuetudini.

CAPO I. — I tempi barbarici.

1. La personalità del diritto	"	7
2. Le leggi dei tempi barbarici.		
A. Le leggi romane.		
a. Cause che ne determinarono la continuazione	"	24
b. Le leggi romane propriamente dette	"	26
c. Le leggi romane dei barbari.		
aa. Gli editti dei re ostrogoti. L'editto di Teodorico	"	37
bb. La lex romana Wisigothorum	"	43
cc. La lex romana Burgundionum	"	48
B. Le leggi barbariche.		
a. Cause che ne determinarono la compilazione. Diver-		
sità, affinità, gruppi	"	50
b. Singole leggi.		
aa. Leggi del gruppo franco.		
α. La legge salica	"	57
β. La legge Ribuarica	"	64
bb. Leggi del gruppo svevo.		
α. Il pactus e la lex Alamannorum	"	69
β. La lex Baiuvariorum	"	75
cc. Il gruppo gotico.		
α. Le leges Wisigothorum	"	79
β. La lex Burgundionum	"	92

<i>dd. L'edictus langobardorum.</i>	
α. L'edictus nella sua formazione e applicazione	" 101
β. Influenze straniere nell'editto langobardo	" 112
γ. Carattere e importanza dell'editto.	" 124
§ 3. Le Formule	" 143
CAPO II. — I tempi carolingi.	
§ 1. I capitolari franchi	" 150
§ 2. I capitolari italiani.	" 159
§ 3. Scopo e carattere dei capitolari.	" 164
CAPO III. — I tempi feudali.	
§ 1. Le leggi dell'età feudale	" 169
§ 2. Il diritto consuetudinario e l'uso giudiziario.	" 174
§ 3. La legge romana udinese	" 189

TITOLO II.

Le scuole e la scienza del diritto.

CAPO I. — Scuole romane e scienza romana.	
§ 1. Le scuole di diritto romano	" 197
§ 2. La scienza romanistica.	
A. I primi tentativi.	" 202
B. Le <i>Questiones de juris subtilitatibus</i> e la <i>Summa Codicis</i>	" 208
C. Il <i>Brachylogus juris civilis</i>	" 221
D. Le <i>Exceptiones legum Romanorum</i>	" 227
§ 3. Il carattere della scuola	" 234
CAPO II. — Scuola langobarda e scienza langobarda.	
§ 1. La scuola di Pavia	" 242
§ 2. La scuola di Pavia e le collezioni delle leggi langobarde.	" 245
§ 3. La scuola di Pavia e la scienza del diritto langobardo	" 251

SEZIONE SECONDA.

L'EPOCA NEO-LATINA " 260

TITOLO I.

Leggi e consuetudini.

CAPO I. — La territorialità del diritto.	
" 262	
CAPO II. — Leggi d'indole generale.	
§ 1. Il diritto romano	" 279
§ 2. Il diritto ecclesiastico.	
A. Sue fonti.	" 292

	VII
B. Le collezioni	" 298
C. Valore intrinseco della legislazione ecclesiastica. Sua influenza. Lotta col diritto romano	" 306
§ 3. La legislazione imperiale	" 319
CAPO III. — Legislazione provinciale. Costituzione di principi	" 330
§ 1. Leggi del Regno di Sicilia.	
A. Assise e consuetudini normanne. Costituzioni sveve	" 332
B. Capitoli angioini e Prammatiche aragonesi	" 348
C. Capitoli, Prammatiche e ordinazioni dei re di Sicilia	" 354
§ 2. Leggi della monarchia di Savoia. Statuto di Amedeo VIII	" 361
§ 3. Leggi dell'isola di Sardegna. La carta di Logu	" 372
§ 4. Leggi dello Stato della Chiesa. Costituzioni Egidiane	" 375
CAPO IV. — Legislazione locale	" 384
§ 1. Statuti municipali.	
A. Della legislazione statutaria in generale.	
a. Gli elementi degli statuti. Condizioni speciali della bassa Italia	" 385
b. Compilazione, pubblicazione e forma degli statuti	" 407
c. Fonti e contenuto degli statuti	" 418
d. Fondamento ed efficacia degli statuti	" 440
B. La legislazione di alcune città in particolare.	
a. Le leggi della repubblica veneta	" 451
b. I brevi e i costituiti di Pisa	" 465
§ 2. Statuti rurali	" 481
CAPO V. — Legislazione speciale delle classi.	
§ 1. Gli usi e statuti delle arti ✓	" 497
§ 2. Leggi e consuetudini marittime.	
A. Delle consuetudini marittime in generale	" 509
B. Gli Ordinamenti di Trani	" 516
C. La Tavola d'Amalfi	" 526
§ 3. Le consuetudini feudali. Defetari, Assise di Gerusalemme, Libri dei feudi	" 533
§ 4. Gli usi contadineschi	" 550

TITOLO II.

Le scuole e la scienza del diritto.

CAPO I. — Le scuole.	
§ 1. Loro specie. Gli studj generali	" 565
§ 2. Origine dello studio di Bologna	" 585
CAPO II. — La scienza del diritto.	
§ 1. I glossatori.	
A. Fiore e decadenza della scuola. Sua attività	" 590

	B. Carattere della scuola.	605
§ 2.	Gli scolastici.	
	A. L'ambiente in cui sorsero e le loro scuole.	614
	B. Carattere della scuola.	628

LIBRO SECONDO.

L'ETÀ MODERNA. 633

TITOLO I.

Leggi e consuetudini.

CAPO I. — Le leggi.		
§ 1.	Leggi provinciali	637
§ 2.	Leggi e consuetudini locali. Autorità dei tribunali.	653
§ 3.	Carattere della legislazione.	
	A. Le leggi dei secoli XVI e XVII.	661
	B. Le riforme del secolo XVIII	668
CAPO II. — La codificazione. 676		


TITOLO II.

Le scuole e la scienza del diritto.

CAPO I. — Scuole e scienza di diritto romano. Gli umanisti.		
§ 1.	La scuola francese.	
	A. I precursori. Come la scuola si affermasse	690
	B. Attività della scuola	697
	C. La decadenza	702
§ 2.	La scuola olandese	706
§ 3.	Le scuole e la scienza del diritto in Italia nei secoli XVI, XVII e XVIII.	
	A. Le università.	710
	B. La scienza del diritto. Sua decadenza	717
	C. La reazione.	728
CAPO II. — La filosofia della rivoluzione.		
§ 1.	Le idee francesi.	741
§ 2.	Il movimento filosofico italiano.	748

LE FONTI





LIBRO PRIMO.

IL MEDIO EVO

SEZIONE I.

L'EPOCA GERMANICA ¹

La prima epoca della nostra storia comincia con le invasioni barbariche e va fino allo stabilirsi dei comuni: uno spazio di circa cinquecento anni, che, alla sua volta, abbraccia più periodi.

Noi distinguiamo i tempi barbarici propriamente detti, i tempi carolingi e i tempi feudali.

Ciò che tutti hanno di comune è il predominio, che si afferma, tanto negli ordinamenti politici quanto nelle istituzioni private, dell'elemento germanico. E parrà naturale che prevalesse, perchè in esso era la forza.

Però, a ben guardare, si comincia dal caos.

¹ **Bibliografia.** — Citeremo le trattazioni speciali quando se ne presenterà l'occasione: intanto amiamo di ricordare alcuni scrittori di opere generali, che trattano, in modo più o meno ampio, delle fonti. Per la storia del diritto tedesco: EICHORN, *Deutsche Staats- u. Rechtsgeschichte*, 5^a ediz., I; ZÖFFL, *Deutsche Rechtsgesch.*, 4^a ediz., I; WALTER, *Deutsche Rechtsgesch.*, 2^a ediz., I; DANIEL, *Handbuch der d. Rechts- u. Staatenrechtsgesch.*, I; STÖBBE, *Gesch. der d. Rechtsgesellen*, I (Traduz. del BOLLATI col titolo: *Storia delle origini del diritto germanico*, Firenze, 1868); BRUNNER, *Deutsche Rechtsgesch.*, I; SCHRÖDER, *Lehrbuch der d. Rechtsgesch.*, 4^a ediz. Per la storia del diritto francese: SCHÄFFNER, *Gesch. der Rechtsverf. Frankreichs*; WARNKÖNIG e STEIN, *Französische Staats- u. Rechtsgeschichte*; LAFERRIERE, *Histoire du droit civil de Rome et du droit français*, III e IV; VIOLLET, *Histoire du droit civil français*, 2^a ediz., Livre I: *Les sources*; GLASSON, *Histoire du droit et des institutions de la France*, I, II, IV e VIII. Per la storia del diritto italiano: SCLOPIS, *Storia della legislaz. italiana*, 2^a ediz., I; ALBINI, *Storia della legislaz. in Italia*, 2^a ediz.; FORTI F., *Libri due delle istituzioni civili*; PERTILE A., *Storia del diritto italiano*, I e II; LA MANTIA, *Storia della legislaz. italiana*, I. Introduzione; SALVIOLI, *Manuale di storia del diritto italiano*; CALISSE, *Storia del diritto italiano*, I: *Le fonti*; CICCAGLIONE, *Manuale di storia del diritto italiano*. Rimandiamo alle opere italiane anche per le epoche successive.

Il periodo barbarico fu definito appunto il caos di tutti gli elementi, e non c'è dubbio che s'inizî con un'aspra lotta dei fattori del nostro incivilimento. L'idea romana, l'idea germanica, l'idea cristiana si disputano il campo, senza che nessuna riesca ad imporsi pienamente alla società; e nondimeno è appunto il periodo che racchiude il germe di tutti i progressi avvenire.


Noi ne considereremo la lotta nelle fonti legislative, si romane che germaniche, dopo aver studiato il principio, che può dirsi proprio della nuova società, e che informa e regola tutto cotesto movimento: la personalità del diritto, che, oltre ad assicurare a ogni popolo la sua legge, riconosce e vuole ch'essa segua l'individuo dovunque vada.

L'avvenimento dei Carolingi, senza romperla col passato, segna già una nuova fase. L'epoca germanica continua: senonchè dal caos dei vari elementi, che prima si disputavano il campo, si è sprigionata, sotto Carlomagno, un'idea d'ordine. Questi riescì veramente a raffrenare le volontà ricalcitranti e imporsi a tutte: ma la sua opera è stata in gran parte personale, e venne meno con lui. Morto Carlomagno, le divisioni rinacquero; l'ordine e la tranquillità scomparvero, e restò la promessa, cioè un rapporto immediato da persona a persona, unico legame che tenesse ancora unita la società. Intanto era venuta formandosi una grande legislazione, che però trova il suo addentellato nei tempi precedenti. Vogliamo alludere ai *Capitolari*: il *Diritto regio*, che, a differenza dei diritti popolari, può indirizzarsi liberamente a tutti, senza distinzione di origine, e finisce con l'imporsi. La mente poderosa di Carlomagno, che aveva formato il grande fascio e costretto l'antica costituzione a piegarsi, si rivela in questa nuova specie di *gius onorario*, che senza essere legge, ne ha tutta la efficacia, e nudrito di più civili principî, perfeziona il diritto e ne tenta l'unificazione.

Sullo scorcio del secolo IX siamo già nei tempi feudali. Carlomagno, che rappresenta la lotta contro la barbarie, non è riescito nel suo intento: non ha potuto fondare il suo imperio e il suo sistema di governo nemmeno in Italia, dove la civiltà romana, che pur aveva cercato di rialzarsi, non riprese propriamente vigore che in tempi più avanzati. Egli aveva supposto gli uomini molto più progrediti che non fossero: si era studiato di fondare una società più estesa e regolare, che non lo compor-

tassero la distribuzione delle forze e la condizione degli spiriti; e così ogni tentativo di mettere un termine alla barbarie doveva riuscire frustraneo. Nondimeno, sì a settentrione che a mezzogiorno, il movimento d'invasione dei popoli si è arrestato; e anche nell'interno d'Europa la vita errante viene a cessare. I popoli si stabiliscono; e come la vita, così i sentimenti e le idee dell'uomo acquistano qualche stabilità. Dappertutto sorgono piccoli Stati, e a poco a poco vi s'introduce il legame, che esisteva in massima anche nei costumi barbarici, di una confederazione, che non distrugge punto la indipendenza individuale. Non v'ha uomo per poco ragguardevole, che non si fissi nella sua proprietà, tutto solo con la sua famiglia e coi servi; ma insieme vien formandosi una certa gerarchia di servizi e diritti tra tutti questi proprietari sparsi nel territorio. Tale è il regime feudale, che sorse definitivamente dal seno della barbarie.

Quanto alle sorgenti del diritto, è naturale che dovessero rispecchiare i tempi. Alcune leggi generali s'incontrano anche in questo periodo: ma la loro scarsezza contrasta singolarmente con la ricca fioritura del periodo carolingio. Ed è agevole farsene ragione. Da un lato il potere regio indebolito, dall'altro la grande compagine dell'Impero quasi dissolta; come e perchè si sarebbero ancora pubblicate? La maggior parte di quelle, che ancora si trovano, son leggi speciali di ciascun popolo; e neppure in gran numero. Il diritto nuovo, meglio che nella forma legislativa, si elaborava faticosamente in quella della consuetudine e della pratica giudiziaria, in cui i vecchi diritti venivano come fondendosi d'accordo con la nuova nazionalità, che si andava formando. Alle relazioni dei signori coi vassalli provvedevano qua e là le concessioni feudali. In questi medesimi tempi il principio della territorialità si affermava sempre più su quello della personalità; ma il suo completo trionfo appartiene veramente all'epoca successiva.



TITOLO I.
LEGGI E CONSUETUDINI

CAPO I.

I Tempi barbarici.

§ 1. — LA PERSONALITÀ DEL DIRITTO.²

1. — Già sul limitare dell'epoca, di cui stiamo per occuparci, troviamo un grande miscuglio di leggi romane e barbare. Gli stessi barbari ne avevano diverse secondo la nazione a cui appartenevano; e insieme prevalse il principio, che ognuno, anche fuori della sua patria, dovesse vivere con la sua legge di origine. È il così detto principio della *personalità del diritto*, che

² **Bibliografia.** — MURATORI, *Antiq. Italicae*, Mediol., 1739, vol. II, Diss. XXII, *De legibus Italicorum et statutorum origine*. PIERI, *De usu iuris langob. apud ecclesiasticos saeculi aevi*, Flor., 1744. LUPI, *Cod. dipl. berg.*, Bergomi, 1799, I, p. 213 segg. SAVIGNY, *Geschichte des röm. Rechts im M. A.*, 2^a ediz., Heidelberg, 1834, I, p. 145 segg. Traduz. ital. del Bollati, Torino, 1854, I, p. 79 segg. PARDESSUS, *Les saques*, Paris, 1843, p. 437 segg. GAUFF, *German. Ansiedlungen*, Breslau, 1844, p. 241 segg. e anche nella "Zeitschr. für d. R.", XIX, 161 segg. STOBBER, *Personalität u. Territorialität des Rechts* nei "Jahrb. des gem. d. R.", VI, 21 segg. BETHMANN-HOLLWEG, *Der germanisch-romanische Civilprozess*, Bonn, 1863, I, 455 segg., II, 72 segg. NEUMEYER, *Die gemeinrechtliche Entwicklung des internationalen Privatrechts u. Strafrechts bis Bartolus*. I. *Die Geltung der Stammesrechte in Italien*, München, 1901. GIORGETTI e LIVERANI, nell' "Arch. stor. ital.", serie III, vol. XVII, p. 494 segg. e vol. XVIII, p. 254 segg. PADELLETTI, *Delle professioni di legge nelle carte medievali* ("Arch. stor. ital.", serie III, vol. XX, p. 431 segg.). SALVIOLI, *Nuovi studi sulle professioni di legge nelle carte medievali italiane* (negli "Atti e Mem. della deputaz. di storia patria per le provincie modenesi e parmensi", serie III, vol. II, parte II, 1883). SCHUFFER, *Una professione di legge gota del l'anno 769*, Roma, 1896 ("Rivista italiana per le scienze giuridiche", II). TAMASSIA, *Una professione di legge gotica in un documento mantovano del 1045*, Modena, 1902 ("Arch. giuridico", LXVIII, 3). SCHUFFER, *Ancora di una professione di legge gotica dell'età langobarda*, Torino, 1902 ("Rivista ital. per le scienze giuridiche", XXXIV, 2-3). TAMASSIA, *Le professioni di legge gotica in Italia*. Lettera aperta al senatore prof. Schupfer, negli "Atti della r. Accad. di Padova", vol. XIX, 1908. SCHUFFER, *Guargangi e cives*. Lettera in risposta a quella del prof. Tamassia, Torino, 1908 ("Rivista ital. per le scienze giuridiche", XXXV, 1). BEUNER, *Deutsche Rechtsgesch.*, Leipzig, 1887, I, p. 259 segg. STOUFF L., *Étude sur le principe de la personnalité des lois depuis les invasions barbares jusqu'au XII^e siècle*, Paris, 1894 (dalla "Revue bourguignonne de l'enseignement supérieur", IV, 2).

si applicò a tutti i sudditi dello Stato indistintamente, nei loro rapporti: un principio e un sistema, al quale manca assolutamente ogni relazione di spazio, a cui far capo per l'applicazione; ma ciò non toglie che la legge personale potesse anche, a volte, confondersi col territorio; e le fonti stesse lo avvertono. Per es. la legge ribuaria intendeva d'imperare *infra pago ribuario* e lasciava all'*advena* la *lex loci ubi natus fuit*; e così un capitolare franco del 768 determina, *ut omnes homines eorum leges habeant tam Romani quam et Salici, et si de alia provincia advenerit, secundum legem ipsius patriae vivat*; ma non si tratta che di una semplice constatazione di fatto, che non ha la benchè menoma importanza giuridica. Le varie schiatte eransi pur fissate, quale in un luogo quale in un altro, e naturalmente, secondo la prevalenza numerica della schiatta, il rispettivo diritto prevaleva e doveva prevalere; forse anche era il solo: ecco ciò che rilevano le fonti; ma non dicono, nè potevano dire che la legge della schiatta si fosse, già in questi tempi, tramutata in una legge territoriale, come accadrà molto più tardi, e lo vedremo: per il momento il territorio era ancora ben lungi dallo impossessarsi della legge.

Per tal modo il romano viveva con la legge romana, il langobardo con la langobarda, il franco salico con la legge salica, il ribuario con la ribuaria e via dicendo. Si direbbe quasi che i barbari considerassero il diritto come qualcosa d'inerente alla personalità, e oredessero di non poter togliere ad uno la sua legge senza offenderne insieme la persona. Nondimeno ciò è avvenuto un po' alla volta, e non trovò mai applicazione ai forastieri nel senso politico della parola. L'emigrazione dei popoli aveva avuto per effetto che più schiatte si trovassero unite sotto la medesima signoria, e subito si affacciò loro un grosso problema: se si dovesse lasciare a ciascuno il proprio diritto. Prima non ci avevano nè anche pensato: onde, a ben guardare, quel principio fu, più ch'altro, suggerito da una idea politica; il che spiega perchè, conformemente alle sue origini, non valesse pei forastieri, ma solo per quelle schiatte ben determinate, che ne avessero ottenuto il riconoscimento. E insieme spiega un'altra cosa. Pur venendo lasciato il proprio diritto ad una schiatta, non è ancora detto che lo fosse completamente sotto tutti gli aspetti, pubblici e privati. Specialmente quando più persone di legge diversa conchiudevano un negozio o si trovavano impi-

gliate in un processo, non era sempre possibile di applicare contemporaneamente ambedue i diritti, e uno doveva pur cedere. In generale coloro, a cui il principio della personalità trovò da prima applicazione, furono i Romani; e ciò per una vera necessità del momento, dacchè il popolo conquistatore non ebbe la forza o l'animo di assimilarsi il popolo conquistato. Così, i Romani serbarono l'uso della loro legge, e non per semplice tolleranza, come accadde poi con la legge ebraica. Fu davvero un solenne riconoscimento, che s'indirizzava ai giudici, obbligandoli a procedere in base ad essa, ogni qualvolta si trattava di Romani che avessero lite tra loro. Così l'avevano intesa i Burgundi, gli Ostrogoti, i Visigoti, i Franchi e i Langobardi. Solo col tempo il principio si allargò a tutti i sudditi indistintamente; e in questo senso lo conosce già la *Lex Ribuaria*. Forse fu suggerito dal bisogno di assicurare ai Franchi, già diffusi per ogni dove, il godimento della propria legge; ma non si poteva assicurarlo ad essi senza ammetterlo in pari tempo anche per gli altri: onde avvenne che il principio della personalità del diritto diventò, tra le mani dei Franchi, un principio di libertà pubblica, e fu applicato sì largamente, che non era difficile di vedere assieme cinque o più persone, ciascuna delle quali vivesse con una legge diversa. L'osservazione è dell'arcivescovo Agobardo, un illustre prelato che visse al tempo di Lodovico il Pio.

In questi medesimi tempi tutta una folla di barbari si riversò sull'Italia, specialmente Franchi salici e Alamanni, ma anche Ribuari, Bavari, Burgundi e Visigoti, sebbene in minor numero, ognuno dei quali viveva con la propria legge. Già una carta milanese dell'anno 823 ci mostra due coniugi che dispongono dei loro beni *iuxta lege nostra per maneria et fronde seo festuco et cortello*, e così altre; ma lo si può anche rilevare dal *Liber legum*, che il conte Everardo del Friuli lasciò nell'anno 837 in legato al figlio Unroch, e da una raccolta simile compilata nel secolo X in Ivrea. Quello conteneva le leggi dei Franchi (salici) e ribuari, dei Langobardi, degli Alamanni e Bavari, oltre alle leggi romane, questa comprendeva anche la legge dei Burgundi; nè può revocarsi in dubbio che dovessero servire ai giudizi: simili raccolte non si facevano a quel tempo che per scopi pratici.

2. — Stando però le cose in questi termini, doveva impor-

tare sommamente che il diritto di ciascheduno venisse accertato.

A tal uopo servivano le *professiones iuris*, o dichiarazioni con cui gli interessati indicavano la legge secondo la quale vivevano; e potevano farsi in due modi. Talvolta era il governo stesso che domandava agli abitanti di un distretto quale fosse la loro legge, appunto per ottenere una base più sicura in quel grande miscuglio di popoli, viventi ciascuno col proprio diritto. Un capitolare langobardo dell'anno 786 dice: *et per singulos inquirant (missi) quale habeant legem ex nomine*. Più tardi troviamo una simile inchiesta nella città e nel ducato di Roma correndo l'anno 824. Molte persone di origine straniera vi si erano stabilite, ma senza spogliarsi della loro legge nazionale; e così il sistema della personalità del diritto era penetrato anche qui, facendo luogo a grandi incertezze e difficoltà e contrasti, forse più che altrove, perchè la legge romana vi era stata conservata sempre come legge territoriale, e governava non solo i rapporti di diritto privato, ma anche la giustizia penale e la procedura. Altre volte le parti stesse usavano di indicare, sia la nazione sia la legge, all'occasione dei singoli atti giuridici; e il più antico esempio ci è dato forse da una carta beneventana di manomissione dell'anno 752, che il manomittente voleva fatta *iuxta ritus gentis Langobardorum*. Ma subito dopo ne abbiamo alcuni altri in Brescia e altrove. La carta bresciana è dell'anno 761 e riguarda una donazione, in cui il donatario dà il launegildo al donante *secundum legem nostram*. E così in due carte del 767. La prima è una *pagina dotalium*. Certo Galdoino dota la chiesa di S. Salvatore, che aveva fondato in Nobule, e si riserva di disporne in vita: altrimenti ne sarà retto quello de' suoi figli o nepoti che abbraccerà lo stato ecclesiastico, a condizione che *secundum natione sua ibidem proficiscere diveat*: una formula che ricorda alla lettera quella che diverrà poi comune nell'età franca: *Ego NN. qui professus sum ex natione mea lege vivere Romana-Langobardorum-Alamannorum* ecc. L'altra è una carta modenese di donazione, in cui uno degli otto donanti attesta di aver ricevuto il launegildo *iuxta lege sua Langobardorum*, mentre agli altri, che vivevano a legge romana, non fu dato. Lo stesso risulta da un documento del 769: si tratta di un certo Stavila, che, ancora sotto la dominazione langobarda, dichiara di vivere con la legge gota: *constat me Sta-*

vilem... legem vivens Gothorum. Nel 783 abbiamo una carta toscana: un tale dona una terra alla figlia e al genero Austrifunsus, probabilmente un franco a giudicarne dal nome, dichiarando: *et adcepi a te launichildi legibus meis Langobardorum.* E così un documento pavese del 792: certo Walpertus dona delle terre ad Arifusus, *et propter consuetudinem gentis nostre Langobardorum et pro vestra ampliore firmitate accepi a te launichild.* Un altro esempio è dell'anno 807: *accepi a te Verohacheri ex alamannorum genere.* E lo stesso si ripete in una carta toscana dell'823, in cui *Richilda natio Baiarorum* si obbliga col consenso del mundoaldo; lo stesso, infine, in una carta milanese dell'833, in cui Guntzo, un langobardo, dichiara di aver ricevuto il launegildo dal franco Hunger per una donazione, *iuxta lege quas parentibus meis habuerunt Langobardorum.* Ma sulle prime codeste professioni si contano sulle dita, e non deve far meraviglia, dacchè le razze non erano ancora molto mescolate. In seguito, di mano in mano che la popolazione si fa più mista, gli esempi abbondano, specie coi Franchi e Alamanni. Anzi, a giudicarne dalle carte di tradizione del secolo IX, e anche del X, parrebbe quasi che le terre fossero principalmente nelle lor mani; ma ciò non deve trarci in errore. I Romani e i Langobardi si servirono delle professioni con minore frequenza, perchè la loro origine e il loro diritto erano certamente molto noti nei luoghi dove abitavano; e nondimeno a poco a poco se ne generalizzò l'uso anche tra essi. Così, nel periodo langobardo abbiamo negozi, in cui le donne agiscono senza mundoaldo, certamente perchè vivevano con la legge romana, ma non la dichiarano. Nè altri lo fanno. I sette donanti modenesi, ricordati dianzi, che non ricevono il launegildo, sono pure romani, ma non lo dicono. Invece troviamo alcune professioni di legge romana nell'anno 824 a Brescia, nell'884 a Cremona, nell'885 e 888 a Nonantola, nel 900 a Bergamo, nel 926 ad Asti; mentre a Padova e a Genova, dove la popolazione romana era numerosa, non s'incontrano che tardi, solo dal 950 e 965 in poi. Ma lo stesso avveniva con le professioni langobarde. Anch'esse in origine scarseggiano. Le prime che ci si presentano a Milano sono degli anni 888 e 889, e solo più tardi vanno aumentando. In Cremona, che pur contava una maggioranza langobarda, non se ne può provare la esistenza che alla metà del secolo XI.

3. — Resta a sapere se si ammettesse o no la libera scelta della legge.

Noi non esitiamo ad escludere qualunque arbitrio nei tempi antichi; ma ciò abbisogna di una prova, tanto più che alcuni, tra cui il Giorgetti e il Liverani, lo mettono in dubbio. Fortunatamente gli argomenti abbondano.

Abbiamo ricordato dianzi il Capitolare del 786, con cui i *missi dominici* vennero incaricati di porre rimedio alla violazione, lamentata da molti, delle loro leggi personali, ricercando, uno per uno, *qualem habeant legem ex nomine*. Questa parola *nomen* non può certo voler dire il nome proprio di ciascuna persona, chè non avrebbe senso; ma il nome della nazione, a cui essa apparteneva. Inoltre abbiamo veduto che, a designare il diritto di un individuo, talvolta se ne indicava semplicemente l'origine e la nazionalità: *homo Francischo*, oppure *ex genere Francorum*, *ex genere Alamannorum*, ecc.: anzi nei primi tempi, usavano questa a preferenza di altre indicazioni; ma anche siffatta designazione sarebbe inesplicabile, se ognuno avesse potuto cambiare ad arbitrio la propria legge, e i due concetti di professione e nazionalità non avessero veramente combaciato tra loro. Altrove la legge professata si indica addirittura come legge del padre o degli antenati. Di più troviamo detto che, sorgendo qualche controversia circa la sostanza dell'atto, le parti potevano essere ammesse a provare che la *professio* non corrispondeva realmente alla legge secondo la quale il disponente viveva; e anche ciò sarebbe stato impossibile se ognuno avesse potuto mutare la legge a piacimento. Lo stesso modo con cui si ricordavano le eccezioni, che pur erano ammesse, viene in appoggio alla regola: ogni qualvolta si trattava di casi, in cui la legge del disponente non era quella della sua nazione, i notari avevano cura di avvertirlo con tutto il riguardo e, direi quasi, con una certa pedanteria, indicando prima la legge della nazione e poi la causa per cui se ne seguiva un'altra; e certo non avrebbero scritto così, se fosse stato possibile di cambiare la legge.

Le eccezioni stesse trovansi determinate dal legislatore, e non erano molte. La donna, che contraeva matrimonio, prendeva la legge del marito, purchè questi ne avesse comperato il mundio; i figli illegittimi vivevano con la legge che loro piaceva; i servi manomessi potevano riceverla dal padrone al momento della ma-

nomissione, che variava appunto secondo la legge; gli ecclesiastici usavano, se non altro, di abbandonare la propria legge per vivere con quella dei Romani. Già un capitolo di re Liutprando (153) accenna a questo fatto, che diventa in seguito sempre più frequente; ma non ne avevano l'obbligo. Propriamente bisogna scendere fino al secolo X per trovare accettato con qualche larghezza il principio, che gli ecclesiastici *dovessero* vivere col diritto romano *honore sacerdotii* o *per clericalem honorem*. Un'ultima eccezione, avvertita pure da Liutprando (91), concerne la materia delle convenzioni, ma bisognava che ambe le parti acconsentissero; a questo patto, si poteva anche decampare dalla propria legge: *de lege sua subdiscendere*. E non deve far meraviglia, perchè infine le regole dei contratti non sono di quelle che interessino direttamente lo Stato: hanno solo una importanza e una validità sussidiaria. Già i Romani avevano asserito che in materia di contratti la volontà delle parti è legge.

4. — È facile comprendere però come, in questo stato di cose, con tanta mescolanza di popoli, qualche conflitto fosse inevitabile. Poteva accadere non di rado, che due persone di legge diversa, entrassero in qualche rapporto di diritto o anche litigassero tra loro. Non vivevano confusi nello stesso territorio? Le occasioni d'incontrarsi erano molte: da un lato le relazioni quotidiane derivanti dai connubi, dai domini, dai contratti; e dall'altro i litigi, che dovevano pure essere frequenti, specie tra popoli che solo la conquista aveva avvicinato: parrà naturale che si escogitassero dei provvedimenti per sapere qual legge dovesse trovare applicazione. Nondimeno è bene notare fin d'ora, che le notizie, che abbiamo in proposito, son piuttosto frammentarie: forse non vi si è neppur provveduto in maniera che potesse dirsi esauriente; e d'altra parte non era necessario, perchè infine le varie leggi barbariche avevano un fondo comune, come quelle che derivavano dal medesimo ceppo, e le differenze riguardavano cose di non grave momento. Ciò doveva scemarne gli attriti.

L'antagonismo veramente spiccato era tra leggi romane e barbariche, e qui potevano sorgere delle difficoltà; ma parecchi popoli le saltarono a piè pari, non riconoscendo il diritto romano che nei rapporti dei Romani tra loro. È stato un metodo spiccio seguito dai Borgognoni, dai Langobardi, forse anche dai

Visigoti del regno di Tolosa. Nei casi misti era il diritto della persona privilegiata politicamente che doveva prevalere.

Invece sembra che presso altri popoli si applicasse il diritto della parte che dava norma a un dato rapporto; e se nessuno delle due poteva dirsi prevalente, si applicassero entrambi. Il principio è seguito con certa coerenza nelle questioni più svariate di capacità, tradizioni e obbligazioni, matrimonio, tutela e successioni, anche nel diritto penale e nei giudizi.

5. — Per sapere se due persone erano o non erano capaci, si consultava naturalmente la legge di entrambe: ognuno si regolava con la propria; e lo avverte Lotario parlando dell'età: *in aetate... illorum lex propria servetur*. Parimente la donna romana poteva obbligarsi da sé: quella germanica non lo poteva che con l'assistenza del mundoaldo; e se era langobarda doveva per giunta darne avviso ai parenti.

Invece le tradizioni solevano farsi col diritto del tradente, al qual proposito interessa di vedere una formula del Cartolario langobardo, che nota appunto il diverso modo di procedere nelle tradizioni dei Langobardi e in quelle de' Franchi, Goti e Alamanni. Tanto le une quanto le altre si eseguivano *per cartam*, ma quelle langobarde erano più semplici. Il tradente prendeva la carta, dichiarava di trasferir con essa la terra all'acquirente, e la passava al notaro perchè la scrivesse; e invece per diritto franco bisognava prima deporla in terra, mettervi sopra il coltello, la festuca notata, un guanto, una zolla, un ramo d'albero e il calamaio, poi la si raccoglieva e con essa in mano si faceva la tradizione. I documenti italiani offrono parecchi esempi di queste pratiche. Ma c'è di più; perchè anche i testimoni dovevano vivere con la legge del tradente. Un capitolare di Lodovico il Pio degli anni 818-819 dice addirittura che se uno voleva alienare i suoi beni, doveva scegliere i testimoni tra i suoi terrazzani e ad ogni modo tra persone che vivessero con la stessa legge di lui; altrimenti la tradizione non si aveva per legittima. Nè mancano gli esempi. Ne cito uno per tutti. Uberto marchese di Toscana, d'origine salica, vende nel 925 molte case e campi a un Teudinando, e i testimoni che mettono il loro *signum manus* all'atto, sono questi: Atenolfo, Bernardo, Ingelberto, Inghelmo, tutti viventi a legge salica. Qua e là però si ha anche riguardo ad altre leggi. Il codice dei Bur-

gundi ammette un diritto di scelta tra le diverse forme di tradizione; talvolta anche si applicava la legge che richiedeva maggiori solennità, per non dire delle tradizioni fatte secondo varie leggi ad un tempo.

Nei contratti la regola era che ognuno si obbligasse col proprio diritto nazionale. Già Liutprando aveva ordinato agli scribi: *nam contra legem non scribant*; nè altrimenti è detto in una notizia giuridica, che passò poi per un capitolo langobardo di Carlomagno: *similiter ut (Langobardus vel Romanus) omnes conscriptiones iuxta suam legem faciant*. Trattandosi di contratti unilaterali, la forma è stabilita dalla legge del debitore. Ne abbiamo la prova in quelli con la *wadia*: i Franchi salici guardavano nel modo della legge salica, i Langobardi nel modo degli editti langobardi, i Romani in quello della legge romana. Rimandiamo per tutta prova a un diploma dell'anno 829: la Santa Sede e il monastero di Farfa, che viveva a legge langobarda, danno appunto la *guadia* e pongono i fideiussori, ciascuno secondo la propria legge, obbligandosi a comparire in giudizio. Le parole sono queste: *reguadiare eos fecimus et fideiussores ponere, uterque secundum suam legem, ut alia in iudicio ante nos parati essent*. Lo stesso dicasi del *launegildo*. Si trattava di una istituzione barbarica, ed era naturale che ricorresse nelle donazioni dei Germanici e non anche in quelle dei Romani. Ciò risulta dalla donazione dell'anno 767, ricordata anche più su. Certo Gioviano suddiacono, Amanzio figlio di Libero, Martinoro, Stefano figlio di Albino, Beato, Benenato figlio di Stefano, Lupiceno e Martino, donano insieme le peschiere del Frignano alla badessa di S. Salvatore di Brescia; ma soltanto Benenato riceve il *launegildo*. Egli solo, essendo langobardo, viveva a legge barbarica: gli altri erano romani; e d'altronde lo dice egli stesso: *Signa manus Benenati filius Stephani qui hanc cartola donationis fieri rogavit qui iuxta lege sua Langobardorum recepit launechit manente par uno*. Un'altra volta è il marchese Berengario *ex genere Francorum* che, facendo una donazione di beni a certo Riprando, riceve pure il *launechild chrosna da dorsum*. Il documento è del 945; e per contrario potremmo citare più donazioni di persone viventi a legge romana, che non ricordano affatto questa pratica. D'altronde già sappiamo che appunto le obbligazioni tolleravano una certa latitudine, onde

un contraente poteva anche scostarsi da ciò che prescriveva la sua legge per accettare il diritto dell'altro.

6. — Il matrimonio suggerì pure alcune regole. In generale i connubi tra persone di schiatte diverse non erano rari: gli stessi re ne davano l'esempio; e la differenza d'origine poteva veramente far luogo a conflitti, che importava di eliminare. Così si distinse da un lato la forma con cui lo sposo si obbligava, e dall'altro il prezzo che doveva sborsare per avere la donna, secondo le consuetudini germaniche. Per ciò che riguarda la forma, valeva il diritto dello sposo, che da questo momento diventava anche il diritto della donna; e le formule e i documenti ne fanno espressa menzione, tanto che si può dire fosse la pratica costante fino al secolo X. Per ciò stesso il marito langobardo costituiva alla donna la quarta dei beni a titolo di *morgengabe*, e il franco la terza. D'altra parte sappiamo che Rachi re dei Langobardi prese in moglie una romana facendole *donationes cartulae romanae* invece della *morgengabe*; ma ne fu biasimato. Così pure il concilio Triburtino dell'anno 895 accenna all'uso, ch'era andato formandosi, di contrarre il matrimonio col diritto della sposa; senonchè qualcuno di questi matrimoni era poi stato impugnato. Soltanto per ciò che si riferisce al prezzo della donna o del mundio, decideva naturalmente il diritto della donna o del mundoaldo. E già Liutprando ebbe a dire che il romano, che sposava una langobarda, doveva comperarne il mundio. Inoltre abbiamo una formula del Cartulario langobardico, *qualiter vidua Salicha desponsetur*, che fa al caso. Ne rileviamo, che lo sposo prima ancora del matrimonio doveva pagare tre soldi e un denaro a titolo di *reipus*, che è una istituzione tutta salica, al *repario*, e soltanto dopo il pagamento veniva interrogato con qual legge vivesse. Evidentemente, qualunque fosse la sua legge, egli doveva pagare il *reipus*, perchè la donna era salica.

Altre leggi riguardano la costituzione e l'esercizio della tutela. Rileviamo da un capitolare dell'anno 782, che le vedove e gli orfani dovevano avere dei tutori *iuxta illorum legem*, che li difendessero; e se nessuno dei legittimi voleva assumerne l'ufficio, il giudice doveva provvederli di un uomo timorato di Dio *iuxta ut lex ipsorum est*: sicchè la legge a cui si doveva badare era quella del pupillo. Nè le cose stavano diversamente con l'eser-

cizio dell'avvocazia ecclesiastica: ciò che decideva era il diritto delle singole chiese. Il capitolare continua: *et talis sit ipse advocatus... qui sacramenta pro causa ecclesiae deducere possit... sicut lex ipsorum est.*

In fatto di eredità si aveva riguardo al diritto di chi la lasciava. Già Liutprando disse, che tutto ciò che vi si riferiva, andava scritto secondo il diritto del disponente senza che gli fosse lecito di scostarsene: *nam quod ad hereditandum pertinet per legem scribant*, e lo stesso ripete un giurista langobardo, riportandosi alla consuetudine: *sicut consuetudo nostrorum est, ut Langobardus aut Romanus, si evenerit quod causam inter se habeant, observamus ut Romanus populus successiones eorum iuxta suam legem habeant.* E la differenza è importante, perchè, ad es., se un romano voleva, in base ad un atto di ultima volontà, succedere a un langobardo, bastavano due o tre testimoni; ma nel caso contrario ne occorrevano sette o cinque: un capitolare di Carlomagno dice appunto: *quia testamento quod Romani faciunt firmam non posset, nisi per quinque aut per septem confirmatur.* Invece era lecito tra i Burgundi di fare testamenti o donazioni sia con la legge burgundica sia con la legge romana.

7. — Medesimamente il reo emendava il danno e pagava le composizioni giusta la propria legge personale. Quella dei Ribuari, dopo aver detto che i Franchi, i Borgognoni, gli Alamanni ecc. dimoranti tra i Ribuari, dovevano rispondere nel modo prescritto dalla loro legge nazionale, soggiunge: *quod si damnatus fuerit, secundum legem propriam, non secundum Ribuarum damnum sustinet.* E lo stesso valeva per i Romani. La legge continua osservando, che se un Romano avesse commesso un reato, avrebbe dovuto giudicarsi *secundum legem Romanam.* Inoltre può vedersi il Capitolare d'Haristall: la parte che ingiustamente tacciava l'altra di spergiuro, doveva pagare il proprio guidrigildo. E così il Capitolare *de villis*: i Franchi dovevano venir puniti *secundum legem eorum.* Nè il diritto franco-langobardo dispone in modo diverso: il conte, che tralasciava di far giustizia, soggiaceva alla pena portata dalla sua legge; e perciò, se era franco, andava punito con la legge franca, se langobardo, con la langobarda: *sicut ipsorum lex est ita componat.* Così pure, in caso di falsa testimonianza, l'uomo di nazione langobarda dava soddisfazione secondo la sua legge, mentre il romano

veniva fustigato secondo il diritto delle Novelle. Appunto perciò ricorre così di frequente la formula *cum sua lege componat*; e un bell'esempio ci è porto dalle carte del tempo. Un franco aveva sposato una monaca d'origine langobarda, e si trattava di punirli: il franco venne punito con la legge dei Franchi, la donna e il mundoaldo con quella dei Langobardi.

Soltanto si faceva eccezione per il guidrigildo, e in generale per tutte le composizioni, con le quali il malfattore mirava a riscattarsi dalla inimicizia dell'offeso e della sua famiglia. Pipino dice appunto in un suo capitolare dell'anno 790 circa, che ciò doveva verificarsi ogni qual volta si trattava di una *culpa unde faida crescere potest*. Nondimeno, visto il modo con cui la giurisprudenza e la pratica si esprimono, parrebbe quasi che ci fosse la tendenza di applicare sempre la legge dell'offeso, anche fuori dei casi della faida. Per es. il giurista anonimo, che passa per autore della legge lang. Car. M. 143, lasciò scritto: *et quando componunt, iuxta legem ipsius cui malum fecerint, componant*. E anche una formula a Lud. 35 si esprime così: *offensa emendetur secundum legem illius cui malum fecit*. Lo stesso dicono Aripando e Alberto nei loro commenti alle leggi langobarde. Il Brunner pensa, che una uguale tendenza siasi manifestata anche nel diritto franco, e cita un capitolare di Carlomagno, che pel furto con rottura della casa, minaccia il terzo dell'ammenda portata dalla legge dell'offeso. Ma tutto ciò non deve trarci in errore. Perchè intanto la formula a Lud. 35 e i passi citati di Aripando e di Alberto non riguardano che le offese dirette contro la persona, sicchè la composizione poteva servire benissimo a sedare le inimicizie. Nè altrimenti è presumibile che la rottura della casa, fosse un delitto da cui poteva sorgere la faida; e già la legge salica aveva stabilito qualcosa di simile per la rapina. Quanto poi all'anonimo langobardo, non possiamo a meno di osservare che esso procede generalmente alle leste. Anche parlando delle *conscriptioes*, dice che ognuno doveva farle *iuxta suam legem*, e salta a piè pari la licenza che già Liutprando aveva accordato di scostarsene: chi ci garantisce che, accennando alle composizioni da pagarsi secondo la legge dell'offeso, egli non abbia pensato veramente a quelle che si presentavano come un risarcimento della personalità? La stessa frase: *cui malum fecerit*, che è adoperata anche dalla formula a

Lodovico il Pio a proposito delle offese, potrebbe suffragare questa nostra ipotesi: se avesse avuto di mira tutt'altro delitto, che non fosse contro la persona, avrebbe più opportunamente parlato di danno anzichè di un male. Dall'altro canto accadde col tempo che anche le eccezioni, conosciute dall'antico diritto, venissero meno. Le consuetudini milanesi del 1216 dicono che il reo, qualunque fosse il delitto, era punito nella persona o negli averi secondo la legge municipale, che era già legge territoriale, e in difetto di essa secondo la legge langobarda o romana, con cui viveva, nulla importando che quella dell'offeso fosse un'altra.

8. — Nel rimanente valeva la regola che ognuno dovesse difendersi col proprio diritto personale. La legge ribuaria dice in proposito: *sicut lex loci continet ubi natus fuerit sic respondeat*; e anche più Capitolari ripetono lo stesso. Era così che si calcolavano i termini e si regolava la prescrizione, si prestavano i giuramenti e si accettavano le testimonianze; e una prova non avrebbe potuto surrogare l'altra, come osserva Agobardo, non senza mostrarsene indignato. Anzi trattandosi di una questione di stato o di una terra ereditaria, la parte, a cui spettava il giuramento, aveva diritto di darlo nel proprio paese, e l'altra riceveva l'invito di seguirla colà. Nondimeno il giuramento coi sacramentali era stato qua e là esteso anche ai Romani. La legge salica dice: dato che un romano spogli un franco, ma ne manchi la prova certa, l'imputato potrà scolararsi *per vigintiquinque juratores*. E così la legge ribuaria: dopo aver fissato il numero dei congiuratori per il franco ribuario, soggiunge, che anche un liberto romano doveva giurare similmente con quel numero. Infine troviamo nella legge dei Burgundi, che se un ingenuo, non importa se barbaro o romano, era chiamato in colpa, doveva prestare il giuramento insieme con la moglie, coi figliuoli e coi propinqui, in numero di dodici. In un processo di libertà trovava applicazione il diritto di chi sosteneva di essere libero; ma per ciò che riguarda la prescrizione, risulta da un capitolare di Carlomagno per l'Italia, che la legge, che decideva, era quella del padrone. Si tratta di servi fuggitivi, che per qualche tempo eran riusciti a sottrarsi alla rivendicazione: avranno essi potuto opporre la prescrizione di trent'anni? Sì, se il padrone era romano, e anche se era langobardo, perchè l'Editto langobardo

l'aveva accolta; no, se era franco, alamanno o d'altra nazione perchè nessun'altra legge germanica la conosceva.

Per lo stesso motivo, il reo poteva chiedere di essere giudicato da giudici della sua nazione. Infine la legge, che gli si doveva applicare, era la sua legge nazionale: perchè sarebbe stato assoggettato ad altri giudici? Nel caso che litigassero tra loro uomini di diversa origine, il giudizio si componeva parte di connazionali dell'attore e parte di connazionali del reo. Erano i così detti *iudicia de medietate linguae*, che ricorrono abbastanza frequentemente.

Un primo esempio l'offrono gli Ostrogoti: se sorgeva lite tra Romani e Goti, il *comes Gothorum* ne giudicava assistito da un giureconsulto romano. E lo stesso dice la legge dei Burgundi: essendoci lite tra un borgognone e un romano, il giudizio doveva essere composto di giudici d'ambe le schiatte. Altri esempi ricorrono in seguito. Un placito torinese dell'anno 879 ricorda molti scabini, e tra questi due *scabini romani*. Lo stesso risulta da un documento farfense del 998. C'era questione tra i preti della chiesa di Sant'Eustachio di Roma e l'abate Ugo di Farfa pel possesso di due chiese: il giudizio venne formato con due giudici romani e due langobardi. Nel 1010 Farolfo di Castiglione rifiutò alcuni beni a Farfa, e nel placito sedevano il conte Guinizo, e insieme con lui Leone, Pietro e Silvestro *dattiri* e Riberto e Roccio *judices langobardi*. Quattro anni dopo Benedetto VIII sedeva a giudizio in un'altra causa del monastero di Farfa contro Crescenzo *cum legumlatoribus iudicibus tam romanis quam langobardis*. Anzi in questi processi del monastero farfense non solo troviamo l'un diritto e l'altro citato dalle parti, ma gli stessi scabini si fanno una volta a ricercarlo e lo applicano: *collatis Iustinianae et Langobardorum capitulis legis.... dederunt sententiam*.

9. — Ma una nuova fase si è venuta maturando in questi rapporti già nel periodo franco, che merita tanto più la nostra attenzione, in quanto che, se non andiamo grandemente errati, è la prima volta che il principio del territorio ci si fa incontro, sebbene in limiti piuttosto ristretti. Certo non si trattava della territorialità del diritto, come fu intesa in seguito: cioè, non si teneva ancora conto del comune a cui l'individuo apparteneva,

per decidere quale fosse la sua legge; e nondimeno non si badava neppure sempre alla nazionalità sua o de' suoi antenati.

In alcuni rapporti la legge degli avi deve oggimai cedere davanti alla legge della terra, salvo che possono esservi tante leggi quante sono le terre stesse, non altrimenti che potevano esservene tante quante erano le persone. Spieghiamoci meglio: ogni qual volta era in questione un fondo, il diritto della persona ne rimaneva come assorbito e cedeva davanti ad esso. Prevalse cioè, a proposito dei fondi, l'idea che anch'essi dovessero avere il loro diritto e conservarlo, indipendentemente da quello personale del loro attuale possessore; ed è un concetto che poteva essere suggerito da varie considerazioni, sia pubbliche sia private. Perchè in realtà i fondi differivano tra loro per ambedue questi aspetti. Certamente correva una grande diversità tra fondi barbarici e fondi romani, specie nei riguardi della finanza; e anche i titoli d'acquisto e i mezzi di difesa eran diversi: laonde non solo interessava allo Stato, ma si capisce come anche il proprietario potesse avere interesse a difendere il fondo col diritto del suo possessore originario anzichè col proprio. Infine, tutto si riduceva a sostituire la legge del possessore originario a quella del possessore attuale; e quantunque possa parere strano, non può ancora dirsi che il nuovo principio sia addirittura opposto all'antico. Anzi vi trova il suo addentellato e, fino ad un certo punto, può dirsi che campeggi sempre il principio della personalità. Soltanto la persona è cambiata: anticamente era un uomo, e adesso, per certi rapporti, un fondo, che del resto figura anche come una persona. Le fonti stesse considerano la cosa sotto questo aspetto; e come dicono di un uomo, non altrimenti dicono di un fondo, che vive con questa o quella legge. E d'altra parte è la legge dell'uomo che continua nel fondo. Perchè è fuori di dubbio, che, in origine, deve essere stata la persona a comunicare il suo carattere alla terra; ma questa legge, tutta personale, ha finito con lo incorporarsi col fondo e assumere, per così dire, un carattere reale, che seguiva il fondo stesso attraverso tutte le sue trasmigrazioni. È una condizione di cose, che si trova riconosciuta nella legge dei Burgundi e in una sentenza di Carlomagno. Un diploma farfense dell'anno 898 si esprime addirittura così: *nolit Deus ut res nostri monasterii aliquando sub lege romana vixisset, sed sub lege langobarda!*

Così anche i fondi erano venuti in possesso della loro legge; siffattamente, che si potrebbe benissimo distinguere la vita giuridica del medio evo in questi due gruppi: della persona e dei fondi. Certamente anch'essi potevano avere diritti ed obblighi, secondo la legge speciale che li governava, e le carte non mancano di distinguere gli uni dagli altri: fondi romani, langobardi e franchi; più tardi feudi langobardi e feudi franchi. Perché lo stesso principio si trova applicato in seguito anche al diritto feudale; e si trattava di una legge immutabile, che il feudo conserverà anche passando nelle mani di uno che viva con altra legge. Infatti una carta, forse dell'anno 1338, ci presenta un tale venuto dalla Lombardia, che nondimeno possiede il feudo per diritto franco; e Carlo di Tocco fa pure il caso di una medesima persona che viva col diritto franco *de feudo* e col diritto langobardo *de patrimonio*. Così anche altri. L'Afflitto aggiunge che sarebbe stata necessaria l'adesione del re perchè il feudo potesse passare sotto altra legge: *nisi rex consensisset*, tanto essa gli era aderente. Altrimenti si distinguevano i fondi ingenuili, aldionali e servili; e v'erano anche speciali oneri, detti *oneri reali* o dei fondi, sempre sulla base del medesimo concetto, che, essendo il fondo una entità dello spazio, anche i diritti e doveri, che vi erano stati congiunti, avevano acquistato nel fatto una limitazione determinata appunto dallo spazio. Infine, la stessa concezione diventerà importante per la storia del diritto internazionale privato, inquantochè le competenze verranno appunto determinate diversamente secondo che una data disposizione si riferirà piuttosto ad una persona che ad una cosa.

Appunto questo fenomeno spiega perchè a volte si esiga il *launegildo*, che la legge langobarda richiede per la validità delle donazioni, nonostante che il possessore viva a legge romana. Infatti possono vedersi più esempi di persone ecclesiastiche o anche di donne maritate, che, sebbene abbiano lasciato il loro diritto d'origine, quando si tratta di donare una terra non possono a meno di esigere il *launegildo*, se vogliono che la donazione sia valida. Il possessore poteva aver cambiato la sua legge per abbracciare o seguire la legge romana, e nondimeno il fondo manteneva la sua. Così un chierico di nome Felice, nonostante che avesse accettato la legge romana, fa nel 780 una donazione di beni ereditati dalla moglie con le forme del diritto langobardo

e riceve il launegildo, *quamquam romane legibus subiectus*. Parimente Gunzo, diacono e vicedomino della chiesa di Milano, dona nell'833 alcuni fondi ad un suo amico, e soggiunge: *unde et accepi loannechild iuxta lege quas parentibus meis habuerunt langobardorum*; ma egli stesso non la professava più. Altri esempi sono di donne langobarde, maritate a romani, le quali, pur vivendo con la legge del marito, ricevono il launegildo dal donatario secondo la legge langobarda, che continuava ad essere la legge dei loro fondi. Così fa certa Teuza moglie di Gezo romano nel 1019.

Medesimamente non farà meraviglia di vedere altre donne maritate, che, pur avendo abbandonata la propria legge langobarda, quando si tratta di alienare fondi, li alienano col consenso del marito mundoaldo e anche ne danno notizia ai parenti, dichiarando alla loro presenza di non patire violenza da chicchessia, come voleva la legge della loro nazione, a cui espressamente si richiamano. Abbiamo sott'occhio alcune carte degli anni 961, 1003, 1010, 1018, 1019, 1029, 1078. D'altra parte certa Ildegarda di nazione salica, nonostante che fosse maritata a un langobardo, e quindi ne seguisse la legge, vende nel 1028 alcuni beni, senza che i parenti assistano alla vendita. Altre volte poi è la tradizione stessa che si effettua con la legge del fondo, nonostante che il possessore professi una legge diversa. Certa Ildegarda di nazione salica era maritata a Oddone figlio di Gauselmo langobardo e doveva vivere a legge langobarda: nondimeno vende nel 1028 alcuni beni al rettore della chiesa di S. Pietro di Paderna, facendone la tradizione secondo il rito della legge salica: *per cultellum, festucum nodatum, wentonem et vuanonem terre atque ramum arboris*. E così Alrico vescovo d'Asti. Per l'onore del sacerdozio viveva a legge romana; ma era di origine salica, e volendo nel 1029 dotare il monastero di S. Giusto lo fa con le forme del diritto salico, levando la carta di *terracum tramentario* ecc. Infine, vuol essere notata la regola che ogni fondo andava difeso con la sua legge. Ciò risulta luminosamente da un capitolo del codice dei Burgundi, che riguarda il caso di un barbaro che avesse ricevuto dal re un fondo romano. Dice alla lettera: *Si ex eiusdem agri finibus.... fuerit contentio generata, licebit ei, seu pulsatus fuerit, seu ipse pulsaverit, Romano iure contendere*. Se anche la terra era passata in

mano di un borgognone, pure la legge che andava applicata nel caso di una controversia di confini, era la romana. Ma lo stesso risulta da certi *Responsa imperatoris de rebus fiscalibus* dati circa l'anno 820. Si richiamano ad una sentenza anteriore di Carlomagno sulle donazioni fatte alle chiese, e dicono che bisognava difenderle con la legge del donante: il fondo portava con sè le sue difese. Perciò l'abate di Farfa, che nel 998 era stato chiamato a comparire davanti a giudici romani, vi si rifiutò, protestando che voleva averne di langobardi, appunto perchè i beni del monastero vivevano con la legge langobarda.

10. — Ai tempi carolingi appartiene anche un'acerba requisitoria, che appunto le complicazioni e difficoltà prodotte dal sistema delle leggi personali suggerirono ad Agobardo arcivescovo di Lione. Si tratta di conflitti, che dovevano essere tanto maggiori quanto maggiore era nel regno dei Franchi il miscuglio dei popoli, con grave danno della giustizia, e nonostante che il legislatore avesse posto ogni cura a prevenirli. Agobardo considerò le condizioni giuridiche del suo tempo da un punto di vista molto più elevato che non facesse la maggior parte de' contemporanei, e propose, scrivendone a Lodovico il Pio, di abolirle tutte, dichiarando sola legge vigente la *Lex Francorum*. Ciò doveva ridondare ugualmente a concordia della città di Dio e ad equità del popolo. E questa fu una geniale idea! Senonchè il voto di Agobardo doveva rimanere ancora a lungo una lettera morta.

§ 2. — LE LEGGI DEI TEMPI BARBARICI.

A. — *Le leggi romane.*

a. — Cause che ne determinarono la continuazione.¹

1. — Si credette a lungo che il diritto romano fosse venuto meno con l'Impero, per resuscitare nel secolo XII mercè la scoperta di un manoscritto delle Pandette fatta in Amalfi. Ma già

¹ **Bibliografia.** — D'ASTI, *Dell'uso e autorità della ragion civile nelle provincie dell'impero occidentale*, vol. 2, Napoli, 1720-22, 2^a ediz., 1751. Nuova edizione, 1841. BRENCMANN, *Historia Pandectarum seu fatum exemplaris florentini*, Trajecti ad Rhenum, 1722. GRANDI, *Epistola de Pandectis*, Pisis, 1726, editio altera locupletata, Florentiae, 1727. TANUCCI, *Epistola de Pandectis pisanis in Amalphytana direptione inventis*, 1728, 2^a ediz., Florentiae, 1781. GRANDI, *Vindiciae*

nel secolo scorso, e più ai dì nostri, questa opinione fu vittoriosamente combattuta; nè v'ha più dubbio che il diritto romano abbia continuato senza interruzione fino al risorgimento delle lettere e delle scienze.

E già il principio della personalità della legge doveva condurre a ciò. I diritti popolari pochissime volte contemplanò i Romani: se pure li ricordano, è solo per regolare i rapporti che i Germanici potevano avere con essi; ma in tutto il resto lasciano che si governino da sè. Insieme gioverà osservare come tra vincitori e vinti esistesse una differenza troppo spiccata di civiltà: i Romani avevano rapporti giuridici piuttosto complicati, come li richiedevano i bisogni della loro società; mentre quelli dei Germanici erano semplici: certo, sarebbe riescito piuttosto malagevole ai barbari d'intendere quella vita romana tanto diversa e regolarne le relazioni. Si aggiunga la influenza della Chiesa, la quale, fin dai tempi di Costantino, godeva molti privilegi fondati nella legge romana, e appunto su questa aveva foggiato i suoi rapporti di diritto privato: anch'essa era altamente interessata a conservarla.

Così rimase l'uso del *gius romano* pei vinti, e alcune leggi popolari lo riconobbero espressamente. Non dobbiamo però credere che si mantenesse in tutto: durò più ch'altro in quelle parti che riguardavano il diritto privato e anche il diritto penale, sebbene qui con certe restrizioni. Già le leggi barbariche contengono alcune disposizioni penali, che vogliono essere applicate anche ai vinti, o ne hanno di speciali per essi: ad ogni modo c'erano i Capitolari, che rappresentavano una legge obbligatoria per tutti senza distinzione di nazionalità; ma dove le nuove leggi non provvedevano, trovava applicazione la legge romana anche in fatto di penalità. Invece le istituzioni politi-

pro suo epistola de Pandectis, Pisis, 1728. TANUCCI, *Difesa seconda dell'uso antico delle Pandette e del ritrovamento del famoso manoscritto di esse in Analfi*, Firenze, 1729. Versione latina, Florentino, 1731. LUCCABERTI (GRANDI), *Nuova disamina delle storie delle Pandette pisane*, Faenza, 1730. DEL BORGO, *Dissertazione sopra la historia de' codici pisani delle Pandette di Giustiniano*, Lucca, 1764. GUADAGNI, *De florentino codice Pandectarum, disquisitio*, nuova ediz. curata da C. F. Walch, Jena, 1775. SAVIGNY, *Gesch. des röm. Rechts in M. A.*, 2^a ediz., volumi 7, Heidelberg, 1834; Traduz. ital. del Bollati, volumi 3, Torino, 1854. CONRAT, *Geschichte der Quellen u. Literatur des röm. Rechts im früheren M. A.*, vol. I, Leipzig, 1899-90. PATETTA, *Contributi alla storia del diritto romano nel M. E.*, I e II, Roma, 1891 (* *Bullettino di dir. rom.*, anno III, 5-8, IV, 1-2). LO STESSO, *Per la storia del diritto romano nel M. E. a proposito dell'opera di CONRAT* (* *Rivista ital. per le scienze giur.*, XII, 1891).

che s'ispirarono generalmente al concetto barbarico; e se pure l'idea pubblica dei Romani inflù su di esse, certo ciò non avvenne perchè ne fosse in vigore il diritto.

2. — Le fonti stesse erano di più specie. Perchè in primo luogo persistevano tuttavia le antiche collezioni classiche di diritto teodosiano e giustiniano; e dopo caduto l'impero d'Occidente, se ne aggiunsero altre a Bizanzio, le quali hanno esercitato pure una certa influenza sulle condizioni giuridiche dell'Italia. Inoltre si formarono qua e là dei compendî, specie per uso dei Romani. Evidentemente la legislazione romana era troppo estesa anche per essi e parve conveniente di renderla più semplice e maneggevole: così nacquero coteste compilazioni, che si conoscono col nome di *leggi romane dei Barbari*. Ricordiamo: l'Editto di Teodorico, il Breviario di Alarico, la legge romana dei Burgundi.

b. — Le leggi romane propriamente dette. *

1. — Il *diritto teodosiano* aveva avuto in Roma una grande importanza, e non la ebbe minore nel medio evo. Nonostante che la raccolta giustiniana lo abolisse, continuò in parecchi paesi a dominare sovrano e altrove le disputò, se non altro, il campo. Ciò accadde appunto in Italia. Il diritto giustiniano non arrivò ad attecchire subito, se non in quella parte che rimase soggetta a Bizanzio; ma nell'Italia langobarda no: la durata della dominazione bizantina in queste provincie fu troppo breve, perchè il diritto giustiniano potesse aver agio di mettere profonde radici, e già *a priori* potrebbe dirsi che la legislazione teodosiana si mantenesse in molti rapporti. Nel fatto troviamo qualche compendio di diritto teodosiano compilato, o almeno riconosciuto e usato per lungo tempo, in Italia. Inoltre ci sono parecchi documenti italiani, i quali, in luogo di riprodurre il diritto giustiniano, s'ispirano tuttavia a qualche principio di diritto teodosiano. Non mancano neppure alcune disposizioni degli editti langobardi foggiate sur esso. E lo stesso dicasi delle formule.

Appunto una formula del *Cartularium langobardicum* ricorda

* **Bibliografia.** — CALISSE, *Il diritto di Teodosio in Italia*, Macerata, 1889. PATTETTA, *Il Breviario Alariciano in Italia*, Bologna, 1891 ("Arch. giuridico", XLVII).

la manomissione *per vindictam*; altre dichiarano il manomesso *civis romanus*, nonostante che Giustiniano avesse tolto ogni diversità dipendente dai modi di manomissione, uguagliando la condizione di tutti i libertini in faccia allo Stato. Dato il caso che un servo fosse nel dominio di più padroni e uno solo lo manomettesse, *quid iuris?* Il diritto antegiustiniano voleva che la parte di proprietà, a cui il manomettente aveva rinunciato, cedesse a vantaggio degli altri padroni, e una glossa langobarda si ispira appunto a questa idea.

Un punto, su cui la influenza del diritto antegiustiniano è manifesta, concerne la materia della occupazione. Si trattava di sapere da qual momento il cacciatore potesse considerare l'animale come suo: dal momento che l'aveva ferito o dal momento che se n'era impossessato? I Romani avevano disputato a lungo, finchè venne Giustiniano a decidere la questione; ma non è la soluzione giustiniana che gli editti langobardi accettino. Una aggiunta, che un codice parigino dei Capitolari fa all'*Edictum legationis* dell'anno 789, parla del tesoro trovato nella terra di una chiesa. La terza parte ne doveva spettare al Vescovo: che se un langobardo o altri, a cui il padrone avesse dato qualche cosa *in propria sua*, vi scavava spontaneamente, e trovava il tesoro, se ne doveva levare un quarto; il resto cedeva al fisco. È nuovamente un capitolo il quale ricorda il diritto teodosiano. La disposizione, che la quarta parte del tesoro debba cedere al padrone del fondo, si trova appunto nel Codice teodosiano: il diritto giustiniano gliene attribuisce la metà. Anche il modo con cui la legge disciplina la prescrizione ricorda piuttosto il diritto antegiustiniano, che non quello più recente di Giustiniano, specie per ciò che ne riguarda la efficacia. Se non le leggi, certo molti documenti fanno tuttavia cenno della *mancipatio*, come di un modo d'acquisto della proprietà; e questa era una forma dell'antico diritto, che la legislazione giustiniana non conosce più. Lo stesso dicasi della *fiducia*, che ricorre appunto con questo nome sia nelle leggi sia nei documenti.

Anche la conclusione delle obbligazioni si fa molte volte con parole solenni: che se realmente non si pronunciano, si afferma essersi pronunciate; e neppure questo è giustiniano. Giustiniano aveva promulgato una costituzione, colla quale, tolta la solennità delle parole, dichiarava che si dovesse badare sol-

tanto alla volontà delle parti, comunque espressa; ma pare quasi che la costituzione di Giustiniano sia rimasta lettera morta. In realtà molti contratti si concludono tuttavia con parole solenni. E anche la forma letterale si trova largamente usata in questi tempi, proprio nel modo con cui l'aveva disciplinata il diritto anteriormente a Giustiniano. Vogliamo alludere ai chirografi. Speciali reminiscenze dell'antico diritto si hanno negli atti di donazione, che ricordano spesso sia la tradizione, che Teodosio aveva ancora ritenuta necessaria, ma che Giustiniano riguardava come inutile, e sia la registrazione, che il diritto teodosiano aveva richiesto sempre, ma che Giustiniano soppresse in molti casi.

L'editto di Rotari ha pure una disposizione relativa agli sponsali attinta evidentemente al diritto romano, che cioè il ritardo non giustificato nel concludere le nozze per due anni, dà diritto a scioglierli; ma anche qui è il diritto teodosiano che influisce. Altre tracce possono trovarsi nella materia degli impedimenti al matrimonio, in particolare per ciò che riguarda l'unione tra cugini, permessa da Giustiniano, ma ripudiata da Liutprando per eccitamento di papa Gregorio. Anche le pene delle seconde nozze paiono attinte piuttosto al codice teodosiano che al giustiniano. E del pari il diritto dei testamenti può offrire materia ad utili raffronti. Ricordiamo un altro capitolo aggiunto nel codice parigino all'*Edictum legationis*, oltre a quello citato più su. Vi si accenna ai testamenti, che non potevano esser validi se non erano confermati da cinque o sette testimoni, e si allude evidentemente ad una novella di Valentiniano III, in cui è detto: *cui multum roboris erit si vel septem vel quinque testibus muniatur*. L'istituto della *falcidia* conserva ancora l'impronta antegiustiniana.

Non basta. Alcuni principi di diritto teodosiano sono invocati veramente, specie dalla Chiesa, come diritto vigente. Si tratta di concessioni che essa aveva ottenuto dagli imperatori, che tennero il Regno prima di Giustiniano, che questi non riconobbe, ma su cui essa persiste. Il caso si verificò con una legge di Costantino sulla giurisdizione dei vescovi e con un'altra di Marciano sul giuramento dei chierici.

Così il diritto Teodosiano influisce sulle leggi; ma anche la scienza giuridica, per quanto in questi tempi si può parlare di scienza, se n'è giovata. La collezione degli agrimensori contiene

veramente più passi di diritto teodosiano insieme ad altri di diritto giustiniano. E così pure s'incontra qualche principio di diritto teodosiano riprodotto nelle lettere dei papi, in Anselmo da Lucca, nella *collectio Anselmo dedicata*, in altre collezioni di canoni, in uno scritto polemico del cardinale Deusdedit. Altre reminiscenze conservano la *Lex legum*, il *Brachylogus iuris civilis* e le *Exceptiones legum Romanorum*.

Diremo di più: neanche il risorto studio delle collezioni giustiniane balzò il diritto teodosiano affatto di seggio. Certamente Azzone conobbe il codice teodosiano, perchè ne cita un brano, e anche Graziano ha qualcosa presa dal diritto antegiustiniano. Nondimeno un passo della *Summa parisiensis*, scritta in Francia verso il 1170, ricordando il frammento citato da Graziano, che era delle sentenze di Paolo, osserva: *Sed cum Theodosianus non sit in Lombardia, est autem Aurelianus et apud Sanctum Dyonisium, videtur quod Gratianus has leges sumpsisset de canonibus Tronis*. Comunque, la memoria se ne affievoli col tempo: Accursio ricorda ancora il codice teodosiano, ma sembra non conoscerlo.

2. — Veniamo al *diritto giustiniano*.⁵ È una nuova legislazione che entra in Italia con Giustiniano; e invero una grande legislazione.

Durante i 64 anni che gli Ostrogoti dominarono nella penisola, la legislazione romana aveva fatto grandi progressi in Oriente mercò la influenza sempre maggiore della idea evangelica e per un migliore apprezzamento degli interessi sociali. Inoltre Giustiniano aveva raccolto le antiche leggi e il meglio

⁵ **Bibliografia.** — D'ASTI, *Dell'uso e autorità della ragion civile nelle provincie dell'impero occidentale*, vol. 2, Napoli, 1720-22. Nuova edizione, 1841. SAVIGNY, *Geschichte des röm. Rechts in M. A.*, 2^a ediz., vol. I e II, Heidelberg, 1864. MAJNO, *La tradizione romana nel diritto penale* (* Rivista penale », V, 1876). DE CILLIA, *Il diritto romano attraverso la civiltà europea*, Napoli, 1879. DE GASPARIS, *Sull'autorità del diritto romano e langobardo nell'Italia meridionale dal 1016 al 1194*, Napoli, 1888. PERLA, *Il diritto romano giustiniano nelle provincie meridionali d'Italia prima delle assise normanne*, Napoli, 1885. SCHUPFER, *Il diritto romano nell'Italia meridionale durante i secoli di mezzo* (* Rendiconti della r. Accademia dei Lincei », II^o, 1886, p. 261 segg.). TAMASSIA, *Un capitolo di storia longobarda di Paolo Diacono. Osservazioni storiche giuridiche*, Bologna, 1889 (* Arch. giur. », XLIII). PASTANO, *Paolo Diacono e le compilazioni di Giustiniano*, Catania, 1889 (* Antologia giuridica »). COMBAT, *Geschichte der Quellen u. Literatur des röm. Rechts im früheren M. A.*, vol. I, Leipzig, 1889-90. CICCAGLIONE, *Diritto vigente nei ducati napoletani*, nell'opera *Le istituzioni politiche e sociali dei ducati napoletani*, Napoli, 1892, p. 25-81. LO STESSO, *Il diritto romano in Sicilia durante il dominio musulmano* (in * Rivista di st. e fil. del diritto », 1897). ASMUNDO-CARRAZZA, *La prammatica sanzione*, Catania, 1898.

degli scritti degli antichi giureconsulti, salvando così per tutti i secoli avvenire il patrimonio più legittimo della civiltà latina, proprio allora che i barbari ne mettevano in forse l'esistenza.

Naturalmente, quando Giustiniano venne in possesso dell'Italia, pensò di estendere i benefici della nuova legislazione ai nuovi sudditi; e ancora durante la guerra gotica deve, con un suo editto, avervi introdotto le Pandette e il Codice. Vi aggiunse poi tutte le costituzioni emanate alla spicciolata dopo la sua grande compilazione. La stessa sanzione prammatica, che pubblicò il 13 agosto 554, concerne più particolarmente l'Italia, quantunque l'imperatore dica di averla fatta *utilitate omnium qui per occidentis partes habitare noscuntur*. Il suo vero scopo fu di togliere di mezzo i disordini della dominazione ostrogota ed è osservabile come egli la distingua in due periodi: quello di Teodorico e de' suoi successori fino a Totila, che è il periodo della dominazione legale, e quello di Totila e Teia, che considerava come illegale. La distinzione è importante; perchè il diritto romano non attribuiva validità ad alcun atto, che non emanasse da un governo legittimo, e per conseguenza tutti quelli del secondo periodo dovevano aversi per nulli. Insieme si torna ad inculcare che le compilazioni giustiniane avranno validità in tutta Italia.

Non c'è poi dubbio: sebbene la dominazione greca non fosse di lunga durata e finisse col restringersi ad alcuni territori soltanto, pure il diritto giustiniano riuscì veramente a collocarsi accanto al diritto teodosiano, e, se non lo soppiantò subito, gli disputò il campo molto energicamente, e a lungo andare prevalse. Lo abbiamo detto poco fa, che il diritto teodosiano finì quasi col perdersi dalla memoria degli uomini; e già prima la vita gli era divenuta infedele. L'Italia rimase così il paese del diritto giustiniano; ed è dall'Italia che esso procedette alla conquista del mondo.

3. — C'era poi il *diritto greco-romano*.⁶ La legislazione ro-

⁶ **Bibliografia.** — C. G. E. HEIMBACH, *De Basilicorum origine, fontibus, etc.*, Lipsia, 1825. LO STESSO, *Griechenland*, nella "Encykl. di Pauli", sez. I, parte LXXXVI e LXXXVII. LO STESSO, *Prolegomena Basilicorum*, tomo VI, della sua edizione dei Basilici, Lipsia, 170. WITTE, *Ueber einige byzantinische Rechtscompendien des neunten u. zehnten Jahrhunderts*, nel "Rhein. Museum für Jurispr.", II, p. 275 segg.; III, p. 23 segg. LO STESSO, *Die leges restitutae des Codex*, Breslau, 1830. LO STESSO, *Ueber die Novellen der byzant. Kaiser*, nella "Zeitschr. für gesch. R. W.", VIII, p. 158 segg. G. E. HEIMBACH, *Observationes juris graeco-romani*, I, Lipsiae, 1830. ZACHARIAE C. E., *Historiae juris graeco-romani delineatae*

mana non termina con Giustiniano. Dalla morte di Giustiniano a Basilio il Macedone (565-866), da Basilio il Macedone alla presa di Costantinopoli (867-1453), abbiamo nell'impero d'Oriente una lunga serie di costituzioni e di codici e opere giuridiche, che non sono rimaste senza efficacia pel diritto italiano. Veramente nei primi tre secoli fino a Basilio il Macedone, le riforme, che derogarono al diritto di Giustiniano, sono poche e parziali; ma dopo no.

tio, Heidelberg, 1839. Lo stesso, *Geschichte des griechisch-römischen Rechts*, 3ª ediz., Berlin, 1892. Lo stesso: *Beiträge zur Kritik u. Restitution der Basiliken*, 1877 (* Mém. de l'Acc. de St. Pétersbourg, serie VII, tomo 23, n. 6). Lo stesso, *Die griechischen Nomokanones* (ib., n. 7). Lo stesso, *Il diritto romano nella bassa Italia e la scuola giuridica di Bologna*. Nota tradotta da C. Ferrini, Milano, 1875 (* Rendiconti della r. Istituto lombardo, serie III, vol. XVIII). MORTREUIL, *Histoire du droit byzantin*, 3 vol., Paris, 1843-46. BRANDILEONE, *Notizia del Prochiron legum contenuto nel codice vaticano greco 845* (* Rendiconti della r. Accad. dei Lincei, I, 1835, p. 507 segg.). Lo stesso, *Frammenti di legislazione normanna e di giurisprudenza bizantina nell'Italia meridionale*, Roma, 1836 (* Rendiconti della r. Accad. dei Lincei, II, 1836, p. 260 seg.). Lo stesso, *Il diritto bizantino nell'Italia meridionale dall'VIII al XII secolo*, Bologna, 1886 (* Arch. giur., vol. XXXVI). Lo stesso, *Studio sul Prochiron legum*, Roma, 1895 (* Bullettino dell'Istituto stor. italiano, n. 16). DE GASPARIS, *Teoretico ed Ipbolo*, Roma, 1886 (* Documenti di storia e diritto, VII). SCHUPFER, *Il diritto romano nell'Italia meridionale durante i secoli di mezzo* (* Rendiconti della r. Accad. dei Lincei, II, 1883, p. 261 segg.). LA MANTIA, *Cenni storici su le fonti del diritto greco-romano e le assise e le leggi dei re di Sicilia*, Palermo, 1887. Lo stesso, *Su la imitazione bizantina negli scritti dei glossatori*, Roma, 1889 (* Rivista ital. per le scienze giuridiche, VIII). TAMASSIA G., *Bologna e le scuole imperiali di diritto*, Bologna, 1888 (* Arch. giur., vol. XI). SCHUPFER, *Polemica bizantina, a proposito di uno scritto di G. Tamassia sullo studio di Bologna*, Roma, 1888. Lo stesso, *Le origini dell'università di Bologna*, Roma, 1889 (* Atti della r. Accad. dei Lincei, serie IV, Cl. sc. mor., VI, 1). LANDSBERG, *Di una recente pubblicazione di G. Tamassia sullo studio di Bologna*, Roma, 1889. TAMASSIA, *Le 'FOHAI in Occidente*, Pisa, 1896. GIUFFRIDA, *La genesi delle consuetudini giuridiche delle città di Sicilia, I. Il diritto greco-romano nel periodo bizantino-arabo*, Catania, 1901. SICILIANO-VILLANUEVA, *Sul diritto greco-romano (privato) in Sicilia*, Palermo, 1901 (* Rivista di storia e filoa. del diritto, II, 7 seg.). CICCAGLIONE, *Le origini delle consuetudini sicule, con osservazioni del prof. Schupfer*, Torino, 1901 (* Rivista ital. per le scienze giuridiche, XXX, 1-2). Lo stesso, *L'Italia bizantina negli studi di storia del dir. ital.*, Napoli, 1903. — Edizioni. ZACHARIA, *Jus graeco-romanum*, vol. 7, Lipsia, 1856-1888; vol. I, *Practica ex actis Eustathii*; II, *Synopsis minor ad Ecloga legum in epitome expositar.*; III, *Novellae*; IV, *Ecloga aucta. Ecloga ad prochiron mutata ed Epanagoge aucta*; V, *Synopsis Basilicorum*; VI, *Prochiron auctum*; VII, *Epitome legum* (cont.). Lo stesso, *Collectio libr. iuris graeco-romani ineditorum, Ecloga Leonis et Constantini, Epanagoge Basilii, Leonis et Alexandri*, Lipsiae, 1852. Lo stesso, *Imperatorum Basilii Constantini et Leonis Prochiron*, Heidelb., 1837. Altro *Prochiron legum* a cura di Brandileone e Puntoni, Roma, 1895. Il *Nomos georgicus* in LOEWENKLAU, *Jus graeco-rom.*, Francoforti, 1896, II, p. 256 segg. e in HEIMBACH, *Cond. Harmanopoli manuale legum sive Exabiblos cum appendicibus et legibus agrariis*, Lipsiae, 1901. Il *Nomos stratioticus* parimento in LOEWENKLAU, *op. cit.*, II, p. 219 segg. Il *Nomos Rodion nauticos* in LOEWENKLAU, *op. cit.*, II, p. 265 segg. e in PARDESSIO, *Collect. des lois maritimes*, I, pag. 231 segg., poi in HEIMBACH, *Basilicon libri LX*, vol. V, p. 119 e segg. e in ZACHARIA, *Jus graeco-rom.*, IV, p. 162 segg. I Basilici furono pubblicati dal FABROT, Parisii, 1647, in sette volumi, e più recentemente dal HEIMBACH, vol. 6, Lipsia, 1833-70. Un settimo volume vide la luce per cura di Ferrini e Merdati nel 1897. Servono a completarli la *Synopsis Basilicorum* (circa 950) e il così detto *Tipucito* (τι ποικιλια), un compendio alfabetico dei Basilici con passi paralleli e anche alcune leggi nuove del secolo XII). Ricordiamo pure un *Manuale Basilicorum* di HAUBOLD, Lipsia, 1901 e un altro di HEIMBACH, nel sesto volume della sua edizione dei Basilici,

Nei primi tre secoli il diritto giustiniano tiene ancora il campo sì nell'insegnamento che nella pratica: nondimeno anche in quei secoli vogliono essere ricordate, oltre alcune novelle, l'ἐκλογή τῶν νόμων (a. 739) di Leone Isaurico, l'ardito novatore, che per la prima volta avviò il diritto bizantino per una nuova strada, accostandosi qua e là alle consuetudini barbariche; e tre raccolte di leggi, compilate da giureconsulti ignoti nella seconda metà del secolo VIII, su cose agrarie, militari e marittime: il Νόμος γεωργικός, il Νόμος στρατιωτικός e il Νόμος Ῥοδίων ναυτικός.

Meglio provvide il Macedone ad emendare il diritto. Narra l'autore incerto della sua vita, ch'egli aveva trovato delle leggi civili molto oscure e confuse, imperocchè tanto le buone quanto le cattive fossero frammiste assieme nel medesimo corpo: perciò dette opera ad emendarle, come lo richiedevano le mutate condizioni dei tempi, ed anche a farne di nuove, dove ne mancavano di scritte. Non gli riuscì peraltro se non di pubblicare un manuale da sostituirsi alle Istituzioni giustiniane, che si conosce col nome di *πρόχειρος νόμος* (*Lex manualis*); ma che, trovato poi insufficiente, fu riordinato e anche accresciuto e promulgato di nuovo col nome di *Epanagoge*. Esso doveva con maggiore semplicità, che non avesse fatto Giustiniano, offrire le norme della ragion civile più consuete e anche le sanzioni penali dei delitti, omettendo tutto ciò che era oggimai antiquato, insieme ad alquante novità isauriche poco rispondenti ai principi giuridici.

Invece non venne fatto a Basilio di compiere la grande compilazione e ripurgazione generale delle leggi giustiniane, da esso iniziata. Anzi, morto lui, Leone il filosofo (886-911) rifecce in gran parte il lavoro del padre, riordinandolo e introducendovi più cose che erano state omesse. Infine lo pubblicò. Così nacque il grande e vero codice della legislazione greco-romana, che si conosce col nome dei *Basilici*, cioè dire leggi e decreti imperiali.

Con esso termina propriamente l'opera legislativa dell'Oriente; ma non intendiamo di dire che, anche dopo, non siasi fatto qualche cosa. Soltanto si tratta di lavori che si appoggiavano ai precedenti. Sono manuali compilati sul Prochiron e sull'*Epanagoge*, e scoli o annotazioni di giureconsulti greci, anche recenti, sui Basilici, che poi un discepolo di Agioteodorita raccolse, sullo

scorcio del secolo XII o sul principiare del XIII, in una unica glossa.

Tra le novità di questa legislazione ricordiamo principalmente l'ipobolo e il teoretro, le *adiectioes* e la protimesi; ma ce ne sono anche altre. L'Ecloga assimila completamente la madre al padre nei riguardi del diritto domestico, e palesa la tendenza di ridurre la patria podestà alle proporzioni di una tutela dei figli minori, sopprimendola in quelli di età maggiore; nè distingue più tra tutela e cura, e pur nelle successioni si scosta dal diritto giustiniano, che aveva chiamato gli ascendenti a succedere coi fratelli del defunto, dando invece la preferenza ai genitori. Insieme è notevole, che l'uso di provvedere con lasciti alla salute dell'anima diventa un preciso obbligo giuridico per opera di Leone il filosofo e di Costantino Porfirigenito. Lo stesso Leone volle anche riconosciuta la piena efficacia dei patti scritti, purchè lo stromento portasse la invocazione della SS. Trinità o il segno della Croce.

Tutta questa fioritura bizantina non andò nè poteva andare perduta per l'Italia. Anche dopo la conquista langobarda, alcune provincie italiane erano rimaste tuttavia soggette alla dominazione dei Greci. Ricordo nell'alta Italia, Venezia, che s'inclinò a lungo alla sovranità di Bizanzio; nella media, Roma, l'Esarcato e la Pentapoli coi paesi che ne dipendevano; nella bassa, Napoli, Amalfi, Gaeta, coi loro duchi eletti o confermati dal governo greco; e così le provincie di Puglia e di Calabria, coi loro catapani. Rimaste bizantine fino al secolo XI inoltrato, non deve far meraviglia che abbiano subito la influenza di quel diritto; e in realtà i documenti ne conservano tracce. Parimente la Sicilia restò soggetta a Bizanzio per più secoli, dalla conquista di Belisario fino a quella mussulmana, e anche in essa, insieme con la dominazione greca, se ne diffusero le leggi e se ne adopraronò i compendi. Si può anzi dire che fino dal secolo VIII l'ellenismo vi sia in continuo aumento: la popolazione ne venne addirittura ellenizzata a scapito dell'elemento latino, e così anche il diritto. Non già che le leggi giustiniane abbiano ceduto completamente, ma ceduto hanno, finchè poi nel secolo XI l'elemento greco assolutamente prevale, e il diritto, che tiene il campo è il bizantino. I documenti ne offrono di nuovo parecchie applicazioni; e lo stesso diritto non manca d'influire sulla formazione

delle fonti giuridiche dell'isola: certo, le Assise normanne subiscono a volte la influenza di istituzioni bizantine. Ma le stesse relazioni commerciali dovevano favorirne l'introduzione anche là dove la dominazione greca propriamente non si estendeva o non era che di nome. In realtà vedremo penetrare in Italia, e anche diffondersi, più istituti di origine bizantina; e nondimeno restava pur sempre un largo campo al diritto ed alle fonti giustiniane. Perfino nell'Italia meridionale, dove il diritto bizantino attecchì maggiormente, abbiamo positive testimonianze, non solo dell'uso e della notizia del diritto romano in generale, ma anche di libri giustiniani.

4. — Insieme si sono conservate molte pratiche, di cui si cercherebbe invano un accenno qualsiasi nelle leggi, ma che nondimeno hanno l'impronta romana. È quello che si suole chiamare il *diritto volgare romano*, che nessuna mente di legislatore aveva ancora disciplinato, ma che i bisogni pratici avevano fatto sbocciare spontaneamente, e viveva più ch'altro nella coscienza del popolo, completando, e anche modificando, il diritto ufficiale. È un fenomeno che si rivela in molte parti del diritto, e meriterebbe uno studio paziente, che non si è ancora fatto, con la scorta dei documenti romani e anche barbarici che lo rispecchiano.

Per accennare solo a qualche esempio, tra molti, crediamo che la disposizione dell'editto di Teodorico, che permette di vendere le terre senza i coloni, che vi erano addetti, traesse la sua origine appunto da questo diritto volgare. E anche nell'Alvernia s'incontra la medesima deviazione dal codice teodosiano al tempo di Sidonio Apollinare.

Parimente si sa che nel medio evo, la tradizione si faceva molte volte con la consegna della carta, non importa se scritta o non scritta. Si trattava di un simbolo, e la sua funzione come simbolo la compiva ugualmente: se non fosse stata scritta prima, si sarebbe scritta dopo; e qualche documento la presenta addirittura come una pratica romana. Ne citiamo uno del 979: *Lex precepit romana ut quicumque rem suam in alicumque transfundere voluerit potestatem per paginam testamenti eam infundat*. La stessa formula: *post traditam complevi et dedi*, che ricorre comunemente nei documenti sì langobardi che franchi, non può dirsi germanica; gli uni e gli altri non fanno che riprodurne una, che si trova nei diplomi romani dell'ultimo periodo, ma di cui

si cercherebbe invano il riscontro nel diritto ufficiale. Anche la *sollemnis introductio locorum*, che seguiva la tradizione dell'immobile e la compiva, appartiene alla pratica romana e può trovarsi già in taluni documenti ravennati degli anni 489 e 541, mentre altri dicono addirittura che si faceva *secundum legem romanam*.

Un altro esempio. La legge romana dei Burgundi, trattando della vendita, contempla il caso che il venditore avesse già fatta la tradizione corporale della cosa al compratore, e questi dopo alcuni mesi o giorni dacchè la possedeva, l'avesse tornata al venditore a titolo precario. La legge continua: *documenti professio firmitatem precariae possessionis obtineat*; bastava che il venditore se ne fosse fatto rilasciare un documento dal compratore, perchè la precaria potesse aversi per ferma! Anche qui abbiamo a che fare con una pratica del diritto volgare, e con una pratica importante, che doveva trascinare a lungo la sua esistenza nel medio evo. In fondo, si tratta del *precarium*, una concessione dipendente affatto dal beneplacito del concedente, anche se fatta a termine; ma nella pratica, si era convertita già, mercè la scrittura, in un rapporto stabile, e dava veramente diritto al precarista di godere il fondo per un dato tempo, senza che il concedente lo potesse riprendere, prima che il termine non fosse trascorso. Ancora, può vedersi il titolo *de donationibus* della stessa legge dei Burgundi. Vi è sancito il principio, che le donazioni di animali, vesti, gemme, metalli o altra cosa fungibile, fossero valide con la sola tradizione, senza bisogno di insinuazione o di scrittura: ma anche questo principio non figura nel diritto ufficiale. Lo stesso dicasi della *palmata* (*paumée*). È una forma, che ha la sua importanza nel diritto del medio evo, e la conserva in parte anche oggi: ma donde ci è venuta? Certamente le leggi romane non ne parlano: d'altronde essa era nota agli antichi, ai Persiani come ai Greci, e si trova del pari negli usi popolari dei Romani. Nè vogliansi trasandare i titoli all'ordine e al portatore. I secoli di mezzo li conoscono sotto varie forme, e parrebbe quasi che fossero in manifesta opposizione col genio dei Romani; ma non è vero. Una formula di quei titoli trova appunto il suo addentellato in una pratica romana: non diciamo nel diritto ufficiale, ma certo nel diritto volgare. Tali erano i titoli all'ordine con la clausola di

esazione: *tibi aut cui tu hanc cartulam dederis ad exigendum*, che ricorre già nel secolo VI. Una formula visigotica, che pare modellata su qualche tipo romano, si riferisce ad un mutuo di denaro, che il debitore promette di restituire entro un dato tempo: intanto darà al mutuante questo o quello *in beneficium solidorum ipsorum*. Il debitore continua: Se non lo farò e lascerò trascorrere il termine di questa mia *cautio*, dico con giuramento *quia liceat tibi cautionem cui tu ipse volueris tradere et adibito mihi excutere supradicta pecunia una cum beneficio suo duplicata cogar exsolvere*. Non o'è dubbio: l'interposizione del giuramento accenna già ad una pratica romana; ma probabilmente anche il resto è romano, e, sebbene non sia detto, la clausola, che autorizza il creditore a dare la *cautio* a chi vuole, per escutere il debitore, è già una vera e propria clausola *ad exigendum*.

Le due leggi dei Burgundi e la legge Visigota consacrano anche la tutela legittima della madre che non fosse passata a nuove nozze, antepoendola a tutti; ma la legge romana non andava tanto avanti: essa accordava alla madre il diritto di chiedere la tutela e ottenerla dal giudice, e non la chiamava senz'altro ad assumerla, il ché è cosa ben diversa. Pensiamo che si tratti nuovamente di un uso estraneo alla legge ufficiale, onde quei codici barbarici rivelano l'esistenza.

Parimente la *defensa*, cioè l'uso d'invocare il nome del sovrano contro le minacce in danno delle persone o degli averi, è un istituto del diritto volgare romano, il quale non mancherà di essere accolto dalla pratica medievale, specie nella bassa Italia, ma anche altrove. E dicasi lo stesso delle multe, che le parti sollevano apporre a favore del fisco insieme con la penale a vantaggio del creditore, o anche senza di essa, pel caso d'inadempiamento o di evizione, che si trova certamente almeno nei paesi greci ed egiziani, e si riproduce poi, già nel secolo VII, nei documenti italiani.

Le stesse riforme delle nuove leggi bizantine, a cui accennammo più su, sono state forse suggerite da questo medesimo diritto.

In fondo, si è verificato col diritto quello stesso fenomeno che con la lingua latina, che aveva pure il suo strato volgare, naturalmente rozzo, ma a cui era riservato l'avvenire!

c. — Le leggi romane dei barbari.

aa. — Gli editti dei re ostrogoti. L'editto di Teodorico.⁷

1. — Il regno degli Ostrogoti (489-553) mantiene ancora una impronta romana. Teodorico aveva ottenuto l'Italia dallo imperatore Zenone e si era presentato in nome di lui: era naturale che foggiasse i suoi ordinamenti su quelli del governo imperiale. D'altronde la sua dipendenza dall'Oriente non fu che di nome; e se il suo Regno si trovò ancora congiunto all'antico Impero romano, lo fu in base agli accordi ed alla reciproca assistenza.

Tale condizione di cose ha la sua importanza anche per la legislazione. Parliamo della legislazione propriamente detta, considerata come un attributo della autorità imperiale. Perchè sta il fatto che nè Teodorico nè altro re ostrogoto pubblicarono leggi, come già gli ambasciatori goti mandati a trattar di pace con Belisario avevano osservato. Il nome usato comunemente a indicare la potestà legislativa dei re goti, è quello di *Edictum*

⁷ **Bibliografia.** — BRON, *Commentatio ad edictum Theodorici*, Alae, 1816. GASTRUCHEI, *Ad edictum Athalarici succinta commentatio*, Lipsiae, 1828. SAVIGNY, *Gesch.*, II, 172 segg. Traduz. ital. del Bollati, I, 377 segg. VON GLÖDER, *Das röm. Recht in ostgothischen Reiche*, Jena, 1848. WALCH, Recensione della detta opera, nella "Neue Jen. allg. Lit. Zeitung", 1845, p. 50 segg. DAHN, *Könige der Germanen*, IV, Würzburg, 1866. CIAMPLI, *I Cassiodori nel V e nel VI secolo*, Imola, 1-76. GAROLLO, *Teodorico re de' Goti e degli Italiani*, nella "Rivista Europea", Firenze, 1879. DE ROZIERE, *Le gouvernement et la législation de Théodoric* ("Revue critique d'hist.", 1879). LAMANTIA G., *Codici di leggi romane sotto i barbari*, Palermo, 1890. GUERRINI, *Se l'editto di Teodorico fosse personale o territoriale*, Livorno, 1884. GAUDENZI, *Gli editti di Teodorico e di Atalarico e il diritto romano nel regno degli Ostrogoti*, Bologna, 1884. Lo stesso, *Die Entstehungszeit des Edictum Theodorici* ("Zeitschr." der Savigny-Stiftung für R. G., VII, 29). Lo stesso, *L'opera di Cassiodoro a Ravenna* ("Atti e Mem. della deputaz. di storia patria per le provincie di Romagna", serie III, vol. III e IV, 1885-87), MOMMSEN, *Ostgothische Studien* ("Neues Archiv.", XIV). KARLOWA, *Röm. Rechtsgeschichte*, I, Leipzig, 1895, p. 947 segg. SCRUPPER, *Una professione di legge gota dell'anno 769*, Roma, 1886 ("Rivista ital. per le scienze giur.", II) e altri scritti relativi alla medesima questione citati nella nota 2. Lo stesso, *L'editto di Teodorico. Studi sull'anno della sua pubblicazione*, Roma, 1887 ("Atti della R. Accad. dei Lincei", serie IV, Classe di scienze morali, vol. III). HODGKIN F., *Theodoric the Goth, the Barbarian champion of civilisation*, Londra, 1891. PATERA F., *Sull'anno della promulgazione dell'editto di Teodorico*, negli "Atti della R. Accademia delle scienze di Torino", vol. XXVIII, 1898. Lo stesso, *Sui frammenti di diritto germanico della collezione gaudenziana e della Lectio legum* ("Arch. giur.", LIII, 1894). TROMBETTI, *L'editto di Teodorico. Critica storico-legale*, Verona, 1885. DEL GIUDICE, *Due note all'editto di Atalarico*, Torino, 1898 nel "Vol. di studi di storia del diritto ital. dedicati a F. Scupper.", VON HALBAW, *Das röm. Recht in den german. Volkstaaten.*, vol. I, Breslau, 1899. — Edizione migliore, di BLUMKE, nei "Mon. Germ. LL.", V, 145 segg. Dubito forte che i frammenti pubblicati dal GAUDENZI nell'opera *Di un'onica compilaz. di diritto romano e visigoto*, Bologna, 1896, non sieno ostrogoti. Le *Variae* vanno studiate nella nuova edizione del Mommsen.

o di *Edictale programma*; ma il diritto di pubblicare editti non eccedeva i limiti della magistratura: ogni magistrato poteva pubblicarne.

Ammettiamo però che la differenza sia più di forma che di sostanza; perchè anche gli editti ostrogoti non s'indirizzano sempre a casi singoli; ma, al pari delle leggi propriamente dette, contengono spesso disposizioni generali, e qua e là portano veramente il nome di *editti generali*. Nè tampoco presentano alcun divario quanto al tempo della loro validità. La sola circostanza, che li distingue dalle leggi è questa: che non avrebbero potuto modificare gli ordinamenti esistenti tranne che in punti secondari.

Se ne conoscono poi diversi: l'editto di Teodorico, quello di Atalarico, alcuni altri di carattere speciale, conservati nelle *Variae* di Cassiodoro; ma il più importante è l'*Edictum Theodorici*, su cui amiamo di sostare.

2. — Il nome stesso lo dice: fu Teodorico re degli Ostrogoti che ne ordinò la compilazione; ma non si sa bene in quale anno, e anche altre circostanze sono piuttosto incerte.

L'opinione comune attribuisce l'Editto al 500; e non mancano testimonianze degne di molta considerazione. Ricordiamo quella del *Chronicon Paschale*, e l'altra dell'*Anonymus Valesianus*. Il *Chronicon Paschale* dice in sostanza che, essendosi Teodorico recato a Roma, vi pubblicò una *δύταξις περὶ ἐκάστου νόμου*, cioè dire una *costituzione intorno ad ogni maniera di diritti*, lo che corrisponde appunto al carattere generale dell'editto, il quale abbraccia molte parti del giure; e d'altronde sappiamo da Cassiodoro, che Teodorico venne a Roma nel 500 e vi si fermò sei mesi. Nè altrimenti osserva l'Anonimo Valesiano, che egli si recò a Roma *post facta pace in urbe Ecclesiae*, ossia dopo che Simmaco era stato riconosciuto per legittimo papa, ciò che torna al medesimo tempo; e che appunto allora vi pubblicò il *suo editto*. Con le quali parole egli allude manifestamente ad una legge, che doveva distinguersi in modo caratteristico da altre; e che bastava nominare perchè tutti la riconoscessero.

Aggiungiamo che la pubblicazione dell'Editto nell'anno 500 in Roma si attaglia molto bene alle circostanze.

Teodorico, lo dice l'Anonimo Valesiano, aveva in quell'occasione arringato il popolo con promettere, tra le altre, di os-

servare tutte le leggi fatte dai precedenti principi romani, e celebrato i *decennali*, sfoggiando una singolare munificenza. Erano solennità che solevano accompagnare la pubblicazione di qualche legge illustre. Adriano pubblicò l'editto perpetuo nei *quindecennalia* e Teodosio il suo Codice nei *tricennalia*: Teodorico non avrebbe fatto che seguire anche qui il costume romano.

Infine l'Editto accenna ripetutamente al possesso di Roma. Anzi una volta si fa a rimaneggiare una vecchia legge imperiale con riguardo alle condizioni speciali della città; e questo è, per lo meno, un potente indizio, che sia stato fatto in Roma, come lasciò scritto il cronista.

3. — L'Editto stesso si compone di 154 articoli piuttosto brevi ed asciutti disposti uno dopo l'altro senza sistema; ma alcuni vennero evidentemente aggiunti ad opera compiuta, talvolta ampliando ciò che dicono altri o anche applicando un principio, espresso da altri, ad un caso speciale. Tratta del diritto pubblico e privato, penale e processuale, giusta i principi delle leggi romane. In generale è una legge romana, salvo qualche modificazione suggerita dalle speciali condizioni del regno ostrogoto; ed anzi è probabile che un romano per incarico del re lo compilasse: certo, fu attinto a fonti romane. Vi troviamo adoperate le tre collezioni di leggi imperiali: il codice gregoriano, l'ermogeniano e il teodosiano, alcune costituzioni posteriori e le *Receptae Sententiae* di Paolo. Da tutto ciò furono prese le soluzioni legali per i casi più ovvii e adattate grossolanamente alla nuova società. Qualcuno dubitò che sia stato adoperato anche il breviario alariciano; ma non è possibile, se è vero che Teodorico pubblicò il suo editto nel 500, perchè sarebbe anteriore al breviario. Del resto, anche indipendentemente da ciò, è poco probabile che i compilatori sieno ricorsi a questa fonte nata in paese lontano, mentre quelle del gius romano stavano alla portata di tutti. Che se le parole della *Interpretatio* del Breviario e quelle dell'Editto concordano qua e là, la cosa si spiega ammettendo che tanto i compilatori dell'Editto quanto quelli del Breviario abbiano attinto ad una fonte comune.

4. — Un'altra questione verte sull'intendimento, che avrebbe avuto il re nel pubblicare l'editto. Voleva egli procacciare ai Romani una legge più semplice, come han fatto Alarico per i Visigoti e Gundobado per i Borgognoni? o regolare soltanto le

relazioni dei vincitori coi vinti? o quale altro scopo si sarebbe proposto?

Le stesse parole dell'Editto contraddicono alle ipotesi ora accennate; perchè esso fa obbligo a tutti, sì romani che barbari, di osservarlo in ogni caso a cui provvedeva, e minaccia severe pene ai giudici che ne avessero violato il disposto. Piuttosto ci piace di ammettere che Teodorico mirasse a fondere in uno i due popoli. Diremo di più: egli lo fa in modo che non ha riscontro in nessuna delle altre schiatte barbariche.

Altri re, che pure dovettero appigliarsi a simili espedienti, distinsero sempre tra vincitori e vinti con criteri spesso umilianti per questi ultimi, e oltracciò accolsero nelle loro leggi parecchie consuetudini barbariche. Ma Teodorico no. Teodorico non accordò alcun privilegio a' suoi Goti tranne quello delle armi; non ridusse i Romani in nessun'altra inferiorità che potesse umiliarli; proclamò un diritto uguale per tutti, obbligatorio per tutti, per il principe come pei sudditi; e se fece una distinzione tra i maggiorenti e il popolo, non ne fece alcuna tra le due razze: per tal modo si è separato completamente dai re barbarici. Oltracciò, lo abbiamo detto dianzi, il suo editto, tutto romano, solo qua e là ha riguardo ai rapporti sociali originati dalla immigrazione. Teodorico voleva proprio aprire una gran via per avvicinare i due popoli e farne un popolo solo. E questa idea spiega tutto: a conseguire il suo intento, doveva piuttosto romanizzare i Goti che imbarbarire i Romani; e perciò la sorgente dell'Editto non poteva essere che romana. Nè altrimenti era romano l'animo di lui nel comportarlo. Egli comanda per es. che il fisco non abbia maggior diritto dei privati, e soggiunge: così come piacque ai nostri *predecessori*.

5. — Qualcuno suppone, che, nel desiderio di fondere anche maggiormente i due popoli, Teodorico vagheggiasse l'idea che i suoi Ostrogoti dovessero vivere con la legge romana anche in tutti gli altri rapporti; ma, se pure vi pensò, non sembra che riuscisse appieno nel suo intento e che il diritto ostrogoto sia cessato affatto. Nondimeno gioverà esaminare la cosa più attentamente.

Certo, più testimonianze accennano ad un riconoscimento generale delle leggi romane; e possiamo ammettere che queste

abbiano avuto nel Regno del re ostrogoto un'applicazione anche più larga che non parrebbe risultare dalle magre disposizioni dell'editto stesso. Le leggi penali avevano carattere territoriale, se anche non erano state comprese nell'editto, e dovevano trovare applicazione a tutti senza distinzione di razza. I Romani le hanno considerate sempre come diritto territoriale, nè hanno trattato diversamente i barbari, anche se addetti al servizio dell'Impero; e ciò stesso deve essersi verificato cogli Ostrogoti, il cui Stato sorgeva appunto su base romana. Anzi, a questo proposito può vedersi la lettera che Teodorico indirizzò a Sunhivado, quando lo mandò correttore nella provincia del Sannio *ad finienda jurgia*. Egli dice tra le altre: *Si quod negotium Romano cum Gothis est, aut Gotho emergerit aliquod cum Romanis, legum consideratione definies, nec permittimus in discreto iure vivere, quos uno voto volumus vindicare.*

Ciononostante restava sempre una larga parte al diritto personale dei due popoli.

Teodorico stesso dice, nel prologo e nell'epilogo, che le leggi dei due popoli dovevano essere salve; nè l'ordinamento giudiziario introdotto da lui avrebbe senso diversamente. I Romani giudicavano le cause dei Romani tra loro, e il *comes Gothorum* quelle dei Goti. Or, che è codesto? Che cosa può voler dire se non che ognuno, quando litiga con altro uomo della sua schiatta, deve essere giudicato dal suo giudice secondo il suo diritto? E perchè nelle liti tra Goti e Romani il giudice goto era assistito da persona esperta del diritto romano? Infine c'è la testimonianza di Agathias, che i Goti avrebbero esitato a sottomettersi ai Franchi, perchè temevano di perdere il loro diritto, i *πῆρ'α νόμῳ*. E potremmo anche ricordare una professione di legge gota dell'anno 769. Si tratta di quello Stavila *civis brixianus vivens legem Gothorum*, che abbiamo ricordato in altra occasione; ma si disputa se essa riguardi veramente il diritto ostrogoto, o non piuttosto quello dei Visigoti.

Non c'è poi dubbio che qualche consuetudine barbarica si osservasse dagli Ostrogoti. La maggiore età era una istituzione personale e, appunto intorno ad essa, troviamo detto che presso i Goti dipendeva dalla attitudine alle armi, contrariamente ai principi romani. Qui abbiamo una traccia del diritto nazionale goto. Altrove si accenna al prezzo del mundio che si dava

more gentium. Lo stesso dicasi del connubio. Anzi risulta da Procopio che il connubio non esisteva neppure tra tutti i Goti di Teodorico. Procopio osserva ciò a proposito dei Rugi, che erano anche Goti: fino ad antico erano vissuti con le proprie leggi; poi si aggregarono a Teodorico, formando oggimai una sola gente, e nondimeno evitarono del continuo il matrimonio con donne straniere. Altre leggi riguardanti l'eredità e i commerci appartengono pure al diritto personale.

Per concludere: c'era nel regno ostrogoto una legge romana comune sì ai Romani che ai Goti, e questa era l'Editto. Inoltre perduravano le leggi penali romane, che avevano pure carattere territoriale; nel resto ciascuno dei due popoli si regolava col proprio diritto: i Romani con le leggi romane, gli Ostrogoti con le consuetudini gote.

6. — Nondimeno, anche ristretto in questi limiti, il progresso, a cui l'editto di Teodorico spinse gli Ostrogoti, è stato immenso. Esso risulta dalle disposizioni dell'editto stesso, e sì nei diritti patrimoniali come in quelli di famiglia, nel diritto penale come negli ordini processuali.

Le disposizioni di diritto patrimoniale, che s'incontrano nell'Editto, sono parecchie. Basterà ricordare quelle sulla proprietà, che si presenta oggimai con un carattere privato individuale senza traccia della primitiva collettività; e altre sulla prescrizione di trent'anni, che i barbari non conoscevano; altre sulle donazioni e vendite degli immobili, che bisognava iscrivere nei registri municipali perchè fossero valide; altre ancora sui mutui feneratizi, sulle intercessioni, ecc. Insieme si migliorò la condizione della donna e dei figli, giusta i principi del diritto romano. La donna non fu più soggetta ad una tutela inesorabile, come lo era per le consuetudini barbariche, e il divorzio fu ammesso solo in certi casi; ma d'altronde essa doveva rispettare l'anno della vedovanza, e, prima che non fosse trascorso, non le era lecito di passare a nuove nozze. Quanto ai figli, fu proibito al padre di venderli o darli in pegno. Nè gli Ostrogoti, quando entrarono in Italia conoscevano l'uso dei testamenti, e Teodorico permise che testassero nel modo che avessero voluto e potuto, a casa e nel campo.

Ma dove la riforma appare più manifesta, è nel diritto punitivo. Teodorico non ammette la composizione pecuniaria, che formava

il fondo dei codici barbarici. Il suo sistema è quello delle pene affittive, e non risparmia i rigori. La morte è applicata ad un gran numero di casi e qua e là si ricorre ai supplizi. Nè mancano le pene ignominiose della scopa e della frusta. L'ammenda è aggiunta alle pene personali, ma non ne fa le veci.

La stessa vendetta privata cedette il passo alla vendetta pubblica. Ognuno doveva rivolgersi al proprio giudice e aspettarne la sentenza. Chi si farà giustizia da sè sarà punito. Chi si farà delatore di un reato, e non potrà provarlo, sarà condannato a perire tra le fiamme. Chi, abusando della sua alta posizione, si rifiuterà a comparire in giudizio, soccomberà nella lite. Chi cederà le sue azioni a persona più potente, perderà ogni diritto, e il cessionario pagherà la metà della cosa al fisco. Nessuna persona potente poteva intromettersi nelle liti altrui come difensore o suffragatore. Il diritto di asilo non doveva portar ostacolo alla esecuzione della legge. Dall'altro canto era fatto obbligo ai giudici di non rifiutare l'opera propria e di amministrare la giustizia coscienziosamente.

In generale, è osservabile la ferma volontà del legislatore di far prevalere la imparzialità della legge sempre e su tutti, senza badare alla origine o al rango. L'Editto, per quanto grossolano e manchevole, suggellava veramente la coesistenza, inaugurava la fusione dei due popoli.

Così avessero corrisposto i mezzi e la fortuna!

bb. — *La Lex romana Wisigothorum.* *

1. — Questa legge conosciuta comunemente col nome di *Breviarium Alarici*, fu fatta compilare da Alarico II re dei Visigoti.

* **Bibliografia.** — GUIZOT, *Hist. de la civilis. en France*, sixième edit., Paris, 1857, lezioni X e XI. SAVIGNY, *Geschichte*, II, 87 segg. Tradus. ital. del Bollati, I, 207 segg. DE MAUREGUE, *De ratione qua Visigothi Gai Institutiones in epitomen redegerint*, Lipsiae, 1842. KLIMRATH, *Travaux sur l'hist. du droit franc.*, Paris, 1948, I, p. 814 segg. HAENEL, *Prolegomena* alla sua edizione della Legge, Lipsiae, 1849. KARLOWA, *Röm. Rechtsgeschichte*, I, 950 segg., 976 segg. BENOCH, *La Lex rom. Visigothorum dite Bréviaire d'Alaric.*, nei "Mélanges de droit et d'hist.", Paris, 1887, p. 571 segg. DEGERKOLB, nella "Kritische Vierteljahrsschrift für Gesetzgeb. u. Rechtswissenschaft", XIV (1872), p. 520 segg. RINAUDO, *Leggi dei Visigoti*, Torino, 1878. LAMANTIA G., *Codici di leggi romane sotto i barbari*, Palermo, 1890. FITTING, *Über einige Rechtsquellen der vorjustinianischen spätern Kaiserzeit*: "Zeitschr. für R. G.", X, 817 segg., XI, 222 segg.). KRÜGER, *Gesch. der Quellen u. Literatur des röm. R.*, Leipzig, 1888, p. 303 segg. PATETTA, *Il Breviario Alaricano in Italia*, Bologna, 1891 ("Arch. giuridico", XLVII). LO STESSO, *Breviario Alaricano*, in "Digesto italiano". — Edizione di HAENEL, *Lex Romana Visigothorum*, Lipsiae, 1849.

Egli stesso dice che, allo scopo di correggere ciò che nelle leggi romane gli sembrava meno equo e di toglierne le oscurità e ambiguità, aveva messo assieme una commissione di giureperiti, certamente romani, con l'incarico di farne una scelta, riunirle ed interpretarle. Forse anche interessava ad Alarico d'ingraziarsi i Romani nella imminenza di un attacco che temeva da parte dei Franchi. La commissione compì il suo lavoro nell'anno 506, e un'assemblea di vescovi e provinciali vi diede il suo assenso. Quinc'innanzi non si doveva ammettere altra allegazione di leggi o regola di diritto che non fosse contenuta in quel codice, pena la testa o la confisca. Così Alarico II faceva per i suoi sudditi romani ciò che il suo predecessore Eurico aveva, circa quarant'anni prima, fatto per i sudditi goti.

Il codice distingue esattamente le *leges* dal *jus*; e chiama *leges* le costituzioni e novelle degli imperatori, *jus* le opere o compilazioni dei giureconsulti. Le leggi, a cui attinse, sono: il codice teodosiano, le novelle di Teodosio II, Valentiniano III, Marciano, Maioriano e Severo. L'ultima è dell'anno 463; ma non ci sono quelle di Antemio, che, appartenendo ai tempi di Eurico, non potevano prendersi in considerazione, perchè Eurico non riconobbe la sovranità dell'Impero e quindi neppure le sue leggi. I *jura* comprendono le Istituzioni di Gaio, le *Sententiae* di Paolo, i Codici gregoriano ed ermogeniano, che sono pure lavori privati di giureconsulti, e un breve frammento del primo libro dei Responsi di Papiniano.

Tutte queste fonti si trovano distribuite nel modo che abbiamo indicato, e formano ciò che si dice il *Testo*; ma non si attinse a tutte nella stessa misura. Inoltre una specie di glossa continua, conosciuta col nome di *Interpretatio*, accompagna il Testo, lo chiarisce o parafrasa, e qua e là lo modifica: soltanto il *Liber Gaii* non ne ha alcuna; ma del resto corre una notevole differenza tra la Interpretazione delle costituzioni e quella delle sentenze di Paolo.

La prima riduce in sostanza le costituzioni a maggiore semplicità, restringendosi a indicarne il tenore; mentre la interpretazione delle sentenze di Paolo, più diffusa, ha in realtà il carattere di una parafrasi. Comunque, sì l'una che l'altra non sono prive d'importanza, non tanto per la conoscenza del diritto classico romano, quanto per lo studio delle condizioni giuridiche

che fiorirono in occidente tra il V e il VI secolo. L'Interpretazione stessa dice di voler esporre il diritto romano vigente a quel tempo: che se qualche legge pareva abbastanza chiara, oppure era andata in disuso, l'interprete ha tralasciato di occuparsene. Vi s'incontrano più brani, ai quali è aggiunta l'osservazione: *ista lex interpretatione non eget*, e di altri è detto apertamente che non s'interpretano perchè non sono più in vigore.

2. — Il metodo è press' a poco simile a quello che l'imperatore Giustiniano usò alcuni anni più tardi nel mettere assieme il Digesto ed il Codice, salvo che i compilatori riprodussero proprio alla lettera ciò che tralasciarono, senza modificar nulla, cosa che Giustiniano non sempre ha fatto. Ciò vale anzitutto per il *Testo*, e neppure le Istituzioni di Gaio fanno eccezione: perchè è bensì vero che ne danno solamente un sunto, ma questo esisteva già, ed era stato fatto probabilmente a Roma tra il IV e il V secolo. Lo stesso dicasi della *Interpretatio*. Almeno è molto probabile che sia stata composta con scritti compilati già prima, forse dalla scuola di Roma, nello scopo che servissero all'insegnamento, e propriamente di uno o due sommari del codice teodosiano e di una parafrasi delle sentenze di Paolo.

Ma o' è da rilevare anche quest'altro divario tra i compilatori visigoti e quelli giustiniani: che essi non spezzarono le opere di cui si servirono, e non ne distribuirono i frammenti per materie: ciò che scelsero, lo lasciarono com'era, non alterando neppure la distribuzione dei libri o altro. Soltanto sono piuttosto frequenti le omissioni, e ne intravediamo il perchè. L'idea, che li diresse, era di servire ai bisogni della pratica; e appunto perciò molte cose dovevano tralasciarsi come non confacenti alle condizioni della nuova società. Gli avvenimenti, che trassero seco la caduta dell'Impero, aprirono certo più d'una breccia anche nell'antico diritto, e non si poteva a meno di tenerne conto.

Del resto l'opera si risente della fretta con cui venne compilata. Alcune cose sono ripetute due o tre volte e c'è qualche passo contraddittorio. Inoltre è notabile il ricordo, che ricorre in più luoghi: *Hic de iure addendum*, per es. *quid est fiducia*. Si trova perfino indicato il lavoro che doveva consultarsi: sicchè è evidente che i compilatori si riservavano di tornare sull'opera propria e introdurre delle aggiunte; ma non le fecero e nondimeno lasciarono stare quelle note.

3. — Tale è il Breviario; ma già re Chindasvindo (641-652) ne infirmò l'efficacia. Chindasvindo tendeva ad unificare il Regno, e pubblicò molte leggi, che dovevano valere per tutti, senza riguardo a nazionalità. Reccesvindo poi (649-672), ne compì l'opera. Appunto nella idea di fondere insieme Romani e Goti, tolse di mezzo l'ostacolo della nazionalità, che prima aveva impedito le nozze; ma insieme proibì di adoperare nei giudizi le fonti romane, e mise fuor di vigore il Breviario. Era una politica, che si potrebbe dire diametralmente opposta a quella di Teodorico, se il re visigoto non si fosse dato premura di introdurre molte disposizioni del Breviario nella legge comune.

4. — D'altra parte il Breviario non si restrinse al solo regno dei Visigoti! Esso corrispondeva ad un bisogno dei tempi: specie si raccomandava per la ricchezza del materiale e la utilità pratica; e ciò doveva concigliargli favore anche altrove. Infatti — a tacere della influenza che esercitò sulle leggi visigote, sulla legge salica, sui capitolari, sulle formule ecc., come pure del largo uso che se ne fece negli scritti giuridici fino al secolo XII — lo vediamo applicato spesso nel regno dei Franchi. Perfino quelle parti della monarchia, che avevano appartenuto ai Visigoti, dimenticarono presto il divieto di Reccesvindo.

Nè il Breviario rimase estraneo all'Italia. Il Savigny pensa che vi abbia fatto il suo ingresso al tempo della dominazione franca; ma forse vi penetrò anche prima. L'osservazione del dotto tedesco, che nell'Italia langobarda non ci fosse alcuna necessità di ricorrere al Breviario, non regge, se è vero che, anche ai tempi dei Langobardi, il diritto teodosiano vigesse accanto al diritto giustiniano, e lasciasse traccia di sè perfino negli editti. Ammettiamo però, che la conquista franca deve averne allargato l'uso. Comunque, non v'ha dubbio che si conoscesse e si usasse. E già i molti codici, trovati nelle vecchie biblioteche italiane, avevano fatto sospettare che ciò fosse. Ora poi possiamo aggiungere altre notizie.

Una è riferita da un Codice dell'Ambrosiana; che cioè Carlomagno e Pipino abbiano accolto la legge teodosiana, ossia appunto il Breviario, tra le leggi dei Franchi. Ciò prova con tutta evidenza, che essa avevano trovato applicazione anche in Italia: altrimenti non si spiegherebbe quel richiamo a Pipino, il quale non fu re che nella penisola.

L'altra si rileva dal testamento di Everardo principe del Friuli e conte della Rezia. Sappiamo già che lasciò in legato al figlio un libro di leggi franche, langobarde, alamanne e bavarie, che egli stesso aveva messo assieme per uso del Regno italico, e inoltre un *librum de constitutionibus principum et edictis imperatorum*: evidentemente il Breviario.

Non ha guari furono pubblicate due formule sul *modus conscribendi* e sulla *conscriptio legis romane*, d'in su i manoscritti della *collectio Anselmo dedicata*, e ambedue fanno nuovamente fede che il Breviario era usato in Italia. L'una ha la citazione: *tractum ex libro Theodosiano legis romanae*; l'altra, questa: *lex talis edocet* etc., che si riferiscono appunto al Breviario o alle sue Epitomi. Nè si può dubitare che abbiano origine italiana, ammenochè non si voglia ammettere che sieno state rimaneggiate in Italia. Certo, la frase: *rem possidere malo ordine*, che figura in una di esse, fa capo all'editto di Rotari, mentre non se ne trova esempio nelle formule franche; e la stessa parola *intentio*, nel significato di controversia, che sta in principio della formula seconda, era molto familiare ai giuristi langobardi, mentre si trova ben di rado nelle formule franche. Si può anche osservare che la parte soccombente non aveva obbligo di restituire le spese in quadruplo, come appunto parecchie formule franche esigevano.

Altre tracce ricorrono nell'appendice all'*Epitome Iuliani*, quale ci è porta dal ms. italiano della fine del secolo X. Ci sono due frasi tolte di peso dal sunto del Breviario, così detto, di Egidio, cioè le seguenti: *Donatio directa est ubi in presenti res donata traditur*; — *Quod si donator quartam sibi non reserbaverit donatio non valebit*. Un'altra appendice del ms. udinese ne contiene addirittura un capitolo; e anche può vedersene interpolato un passo, sia in alcuni manoscritti italiani, sia in alcune edizioni antiche, del Codice giustiniano, tra la prima e la seconda costituzione del lib. III, tit. XII *de feriis*.

Nè le fonti langobarde ne vanno immuni. Un'altra interpolazione della *Epitome Aegidii* sta nella *Walcausina* tra le leggi di Carlomagno, e anche nel ms. fiorentino del *Liber papiensis* in principio delle leggi di Lotario. Infine esiste un manoscritto milanese dello stesso *Liber papiensis* che riporta alcuni capitoli italici *secundum Lodovici imperatoris*, tolti dal rimaneggiamento udinese o dall'epitome di Egidio.

Omettiamo altre prove meno sicure.

5. — Nondimeno, in processo di tempo, nocque al Breviario la sua soverchia abbondanza, e si tentò più volte di restringerlo, massime nella Interpretazione. Così nacquero appunto le *Epitomae Breviarum*; e ben sette ne sono giunte fino a noi, che, visto il modo con cui riproducono il testo originale, sono una fonte degna di molta considerazione, specie per lo studio del diritto volgare romano. Fra tutte, quella che, dal nome del primo editore, è detta *Epitome Egidii*, ebbe forse la maggior diffusione, e, a quanto pare, fu redatta in Francia verso la metà del secolo VIII. Un altro compendio importante si conosce col nome di *Lex romana utinensis*; ma di esso ci occupiamo a parte in altro luogo.

cc. — *La Lex romana Burgundionum.*⁹

1. — È una legge compilata tra gli anni 501 e 506 per uso dei vinti romani della Borgogna. Già prima, verosimilmente nel 501, Gundobado, re de' Burgundi aveva pubblicato un codice per i suoi barbari, promettendone uno anche ai Romani; e, sebbene non possa dirsi con sicurezza, è assai probabile che abbia tenuto la parola. Il titolo II, 6 *de homicidiis* annovera le composizioni che si dovevano pagare per la uccisione dei servi sulla base di un *praeceptum domini regis*; e siccome il titolo 10 della Gundobada contiene le medesime composizioni, è ovvio il supporre che quel re sia stato appunto Gundobado. Ad ogni modo il codice deve essere anteriore all'anno 506, in cui Alarico re de' Visigoti pubblicò il Breviario, perchè non vi è traccia che i compilatori siensi serviti della legge visigota, mentre conoscono

⁹ **Bibliografia.** — Possono consultarsi le prefazioni del BARKOW, del BLUMME e del SALIS alle loro edizioni. Inoltre il SAVIGNY, *Gesch. des R. R.*, II, 9; VII, 80; il BLUMME, *Ueber den Burgundischen Papianus*, nel "Jahrb. des gem. d. R.", II, 197 segg.; il GIROULHIAC, *Des recueils de droit romain dans la Gaule*, nella "Revue histor. de droit franc. et étr.", II, 1856, p. 589 seg.; DE CROUSAZ, *Études sur le Papien*, 1862; KARLOWA, *Röm. R. G.*, I, 1885, p. 968; KRÜGER, *Gesch. der Quellen u. Literatur des röm. Rechts*, 1887, p. 817; SCHULIN, *Lehrb. der Gesch. des röm. Rechts*, 1889, p. 119. — *La lex romana Burgundionum* vide la luce più volte con diverse denominazioni. La pubblicò il Cuiacio nel 1566, probabilmente su di un manoscritto di P. PITHEOUS, col titolo: *Papiani Liber responsorum*, appendice al Cod. Theod. Un'altra edizione è quella del BARKOW col titolo: *Lex romana Burgundionum*, 1826; ma fu condotta soltanto sulle edizioni più antiche. Le più recenti sono quelle del BLUMME, *Lex romana Burgundionum, Papianus vulgo dictus*, nei "Mon. Germ.", Leges III, 579 seg. e del SALIS, *Lex Romana sive Forma et Expositio legum romanarum*, nei "Mon. Germ. historica", Leges German., II, 1, con largo confronto di manoscritti.

alcuni passi di Paolo ignoti a questa; e dall'altro canto pare che Alarico abbia veramente avuto sott'occhio la compilazione borgognona quando ordinò la sua. Non vorremmo però dire che fosse una costituzione regia, ma piuttosto un corpo di leggi romane trascelte per ordine di Gundobado allo scopo principalmente di dare una guida ai giudici, *ut per ignorantiam se nullus excuset*. Infatti il re, se pure è ricordato, lo è sempre in terza persona: non parla mai in nome proprio; e anche il modo di esprimersi non tiene nulla del comando.

2. — La legge è conosciuta coi nomi di *Lex romana Burgundionum* e *Papianus*; ma questo sembra derivare da un equivoco. In molti manoscritti il codice in questione è riprodotto di seguito a quello dei Visigoti, senza che nulla indichi dove l'uno cominci e l'altro termini; e siccome l'ultimo passo del Breviario è intitolato: *Papiani Lib. I Responsorum*, è verosimile che appunto questo titolo siasi preso per il principio del manoscritto che veniva dopo, e con esso ne passasse il nome alla legge.

La quale è modellata generalmente su quella barbarica dei Burgundi. Doveva regolare per i Romani appunto quei rapporti che l'altra aveva regolato pei barbari; e, per quanto è dato giudicarne, si procedette in modo molto semplice, cercando e mettendo assieme i testi romani paralleli alle disposizioni della legge barbarica. Così avvenne che i due codici si accordassero nella disposizione della materia e perfino nei titoli: alcuni anzi vi richiamano alla legge dei Burgundi o indubbiamente vi si riferiscono, e soltanto pochi trattano di cose estranee, onde furono relegati alla fine. D'altra parte il fondo è prettamente romano; e possiamo anche indicare le fonti a cui si attinse: i codici Gregoriano, Ermogeniano e Teodosiano, le Istituzioni di Gaio, le *Receptae Sententiae* di Paolo e alcune Novelle. I principi, che non derivano da queste fonti, riproducono il diritto volgare romano, come si riscontra per es. nel tit. XXXV, 2 *de venditionibus*, o ripetono qualche costituzione regia, contenuta nella Gundobada, che fin dalle prime era stata pubblicata sì per i Borgognoni che per i Romani.

3. — Chi propriamente ne sia stato il compilatore, non si sa: certo, fu un giureconsulto non oscuro; ma è altrettanto certo che egli non mostrò molto acume, nè molta scienza. Ha ragione il Barkow: nella legge non c'è arte; vi sono tralasciate

più cose, che pur dovevano agitarsi quotidianamente nei giudizi; anche quelle, che vi trovarono posto, sono per lo più manchevoli e mutile, talvolta addirittura svisate, e alcune già erano andate in disuso. Nè mancano le contraddizioni. Nondimeno non vorremmo lesinare un po' di lode al suo autore, tenendo conto del tempo in cui scrisse e della grande corruzione delle arti e delle lettere, e del basso stato in cui era venuta la giurisprudenza. Qua e là vi sono materie esposte bene; anche parecchie sentenze dei vecchi giureconsulti son rese con precisione; perfino lo stile, nonostante che si risenta della corrotta latinità dei tempi, è piano e adatto allo scopo. Ad ogni modo, vi si nota una sufficiente conoscenza sia del diritto romano sia del diritto germanico, anche di quello non ancora consegnato in iscritto; e se talune disposizioni furono mutate, non fu senza ragione.

4. — La legge tratta del diritto civile, del diritto penale e della procedura; ma non si propone affatto di dare una esposizione, come che sia, completa del diritto romano. Il suo scopo è più modesto. Vuol enunciare alcune regole più frequenti e provvedere ai casi ordinari: ad altro non mira. Sicchè, è presumibile che per lungo tempo ancora sia stato necessario di ricorrere alle raccolte delle costituzioni imperiali e agli scritti dei giureconsulti, certamente finchè il Breviario non penetrò nella Borgogna. Il manoscritto più antico, che si conosca, forma parte di una collezione, a cui appartenevano anche il *Codex Theodosianus* e i *Fragmenta Vaticana*; e ciò prova che le antiche fonti tuttavia si consultavano.

B. — Le leggi barbariche.

a. — Cause che ne determinarono la compilazione.

*Diversità, affinità, gruppi.*¹⁰

1. — Ciò che accadde con altri popoli nei primordi della loro civiltà, si verificò anche coi barbari, che invasero il territorio romano. Non avevano leggi scritte; ma semplici consuetudini,

¹⁰ **Bibliografia.** — GAUFF, *Über die Familien der altgerman. Volksrechte*, nell'opera: *Das alte Gesetz der Thüringer*, Breslau, 1834. DAVOUD-OGHLOU, *Histoire de la législation des anciens Germains*, 2 vol., Berlin, 1845. STOBBE, *Gesch. der deutschen Rechtsquellen*, 2 vol., Braunschweig, 1860, I, p. 6-28. Traduz.

di cui alcuni uomini (una specie di codici viventi) serbavano, per così dire, il deposito. E forse in antico furono affidate ai sacerdoti; poi si scelsero le persone più rispettabili del villaggio con quello speciale incarico di custodire e recitare la *ewa*, ossia legge, del popolo. A poco a poco però alcune schiatte fermarono veramente in iscritto i loro vecchi usi per adattarli alla nuova situazione; ma non scrissero tutto: anzi il più rimase, come per l'addietro, affidato alla tradizione orale. Solo si fece eccezione per quelle materie, onde maggiormente urgeva il bisogno, e interessa di vederne le cause.

2. — Si potrebbe dire che anche i Germanici, al pari di altri popoli, abbiano, col tempo, sentito la necessità di ridurre in iscritto la propria consuetudine quando si persuasero che appunto la scrittura, più della memoria, per quanto esercitata, di un certo numero di persone, si prestava a conservare il diritto. E l'osservazione sarebbe giusta; ma insieme crediamo che gli avvenimenti del tempo vi abbiano avuto la loro parte. E del resto anche nel mondo antico la cosa non era proceduta in modo diverso.

Specialmente un fatto grandeggia su tutti: la caduta dell'impero d'Occidente, che permise a quei barbari di godere una più completa autonomia. Il prologo della legge salica vi accenna in modo esplicito. Erano nuovi orizzonti, che si aprivano alla società romano-germanica e che spiegano come si sentisse il bisogno di norme fisse che ne regolassero i rapporti. Le più antiche compilazioni dei Franchi, dei Visigoti, dei Borgognoni

italiana di Bollati, I, Firenze, 1868. GFRÖRER, *Zur Geschichte deutscher Volksgesetze im M. A.*, 2 vol., Schaffhausen, 1865-66. GAUDENZI, *La legge Salica e gli altri diritti germanici* (Bologna, 1884). DE VALROGER, *Le barbares et leurs lois*, Paris 1877 (dalla "Revue crit. de légis. et de jurispr."). SICILIANO, *Diritto barbarico*, in "Digesto italiano". — Edizioni. Ricordiamo alcune vecchie collezioni di leggi barbariche: HEROLD, *Originum ac Germanicarum antiquitatum libri*, Basileae, 1577. LIENDEBROG, *Codex legum antiquarum*, Francofurti, 1613. BALUZIUS, *Capitularia Regum Francorum*, 2 vol., Paris, 1677 (contiene anche la legge Salica e quelle dei Ribuari, Alamanni e Bavari); 2^a ediz. corretta e aumentata da P. de CHILLIAC, Paris, 1790. GEORGISCH, *Corpus iuris germanici antiqui*, Halae Magdeburgicae, 1783. CANCEIANI, *Barbarorum leges antiquae*, vol. 5, Venetiis, 1781-92. WALTER, *Corpus iuris germanici antiqui*, vol. 8, Berolini, 1821. Anche i *Monumenta Germaniae historica* si sono proposti di pubblicare tutte le leggi popolari. Finora videro la luce: la *Lex Alamannorum*, la *Lex Bajuvariorum*, la *Lex Burgundionum*, la *Lex rom. Burgundionum* e la *Lex Frisionum*, nel vol. III delle *Leges*; l'*Edictus Langobardorum* e il *Liber legis Langobardorum* nel IV; la *Lex Saxonum*, la *Lex Angliorum et Werinorum, h. e. Thuringorum*, la *Lex Rhaetorum*, la *Lex Chamavorum* e la *Lex rom. curienis* nel V. Alcune però abbisognano di una nuova revisione; e si è già cominciato con quelle degli Alamanni e dei Burgundi. Recentemente videro la luce le *Leges Visigothorum*.

appartengono appunto al quinto secolo o al principio del sesto; e non vuol essere trasandato che ebbero origine in una stessa provincia, cioè nella Gallia, la quale in quei tempi era come a capo dell'incivilimento romano. Più tardi troviamo le conquiste langobarde; più tardi ancora quelle di Carlomagno e la restaurazione dell'impero d'Occidente, e sempre vi si accompagna qualche opera di codificazione.

Un altro e forte impulso è probabilmente venuto dalle lotte intestine. Fu già osservato dal Sumner Maine che specialmente gli sforzi fatti dalla plebe per sottrarsi al monopolio dell'aristocrazia, avevano suggerito già in antico più codici, che il Mommsen chiamò addirittura una specie di compromesso tra le diverse classi della società. Questo carattere non si smarrisce neppure in seguito. Le nuove codificazioni barbariche hanno su per giù la stessa origine; e non ne mancano indizi. La legge salica è detta *Pactus legis Salicae*; come la legge alamanna *Pactus Alamannorum*, e quella dei Baiuvari *Pactus Baiuvariorum*. Parimente Gundobado accenna a questa idea del patto nella prefazione della sua legge borgognona. Insomma il concetto, che campeggia, è proprio quello del compromesso; e qualche legge avverte anche più esplicitamente, che si trattava di un patto solenne concluso tra le varie classi del popolo, con lo scopo di sedare le discordie intestine, o con riguardo ai poveri, perchè non fossero molestati ed oppressi, e potessero trovare giustizia.

S'intende poi che la classe più conculcata doveva esser quella dei Romani; e urgeva di provvedere specialmente ad essa; perchè non restasse alla balia dei vincitori barbarici. Premeva soprattutto di regolarne le relazioni; ed ecco perchè alcune schiatte barbariche si facessero a compilare il diritto dei Romani; mentre altre accolsero nei propri codici almeno alcune disposizioni che li riguardavano, per determinarne la incorporazione nel nuovo Stato, o assoggettarli ad alcuni principî importanti del diritto barbarico, e insieme provvedere a che i barbari non li opprimessero. Bisognava specialmente stabilire quanto grande ne dovesse essere il guidrigildo; determinare la parte dei possedimenti che dovevano conservare; indicare come si dovesse procedere qualora avessero avuto a litigare coi barbari. La prefazione o prima costituzione della legge borgognona, inculca ai giudici di attenersi alla legge nel giudicare *inter Burgundionem*

et Romanum, e non lasciarsi fuorviare da premi o promesse; anzi, lo abbiamo già detto, i giudizî dovevano essere composti di giudici borgognoni e romani. Nel caso che il diritto barbarico fosse stato dichiarato diritto territoriale nelle relazioni tra vincitori e vinti, importava anche più che questi ne conoscessero le disposizioni; e pensiamo appunto che venisse ridotto in iscritto, più ancora che pei barbari, per i romani, che non lo conoscevano, anche per sottrarli a odiose vessazioni, a cui altrimenti sarebbero stati esposti. La compilazione della legge barbarica, considerata sotto questo aspetto, doveva presentarsi nuovamente come un'opera di pacificazione.

Si può aggiungere l'influenza della nuova religione. Tra' Germanici, anche dopo la loro conversione al Cristianesimo, duravano tuttavia parecchi usi pagani, detti *paganie*, che s'accordavano male con la nuova fede, e che bisognava estirpare, massimamente se avevano relazione col culto. Insieme occorreva determinare i rapporti con la Chiesa, provvedere al guidrigildo degli ecclesiastici, e fissarne il posto nella nuova società. In questo senso furono rimaneggiate o modificate le leggi dei Franchi salici e ribuari e quelle dei Visigoti, Alamanni e Bavari: nè altrimenti, le leggi anglosassoni di Etelberto subirono la influenza ecclesiastica.

Anche un nuovo sistema monetario viene introducendosi qua e là presso i popoli barbarici; e questa è pure una circostanza che può averli indotti a compilare le loro leggi. Lo si vede chiaramente tra i Franchi salici, quando all'antico denaro romano, divenuto troppo raro, sostituirono il soldo di 40 denari d'argento. Bisognava pure adattare le composizioni alla nuova moneta, e si cominciarono a fare dei registri, specie con riguardo ai furti. La legge salica non è quasi altro che un catalogo di ammende; e anche la prima parte della legge ribuaria, il primo patto degli Alamanni, il nucleo originario della legge bavara e, fino ad un certo punto, anche la legge borgognona, presentano lo stesso carattere.

3. — Così nacquero questi codici, che si sogliono indicare col nome di *leggi popolari* o *barbariche* o *codici gentilizî*; ma non si tratta di una legislazione nel senso odierno della parola. Almeno non fu tale finchè il compito si ridusse unicamente a fissare e redigere il diritto consuetudinario del popolo. Piut-

tosto erano i savî, che dettavano la legge; ma talvolta ci troviamo veramente di fronte ad un lavoro legislativo. Si trattava forse di stabilire un principio nuovo, o anche solo di emendare il diritto vigente; e allora era il re che promulgava la legge nell'assemblea, insieme coi maggiorenti del Regno e persino con l'intervento di tutto il popolo.

Comunque, non convien credere che la redazione di una legge fosse definitiva. C'eran forse delle lacune da colmare; ad ogni modo i nuovi bisogni rendevano spesso necessarie delle aggiunte, e qualche legge venne addirittura assoggettata ad una completa revisione. L'ultimo, che se ne occupò, fu Carlomagno. Narrano le storie che, dopo assunto l'Impero, egli credette suo compito di emendare ed aumentare il diritto scritto, perchè i giudici avessero una guida più sicura, e a tal uopo convocò nell'anno 802 i duchi, i conti, tutto il popolo, insieme coi giureperiti in Aquisgrana, e fece dar lettura di tutte le leggi, ed emendarle, dove parve necessario, e consegnarle in iscritto dopo averle emendate.

4. — Le leggi stesse presentano grandi varietà; e prima quanto all'estensione e al tenore, poi anche per ciò che riguarda la forma.

Alcune sono molto diffuse. La legge dei Visigoti, per es., ha tutto l'aspetto di un codice completo in cui il giudice possa trovare la regola per tutti i casi; e parimente gli editti dei Langobardi sono molto ricchi. Invece altre leggi abbracciano meno, e alcune non contengono che poche disposizioni. Generalmente sono leggi penali; ma quelle dei Visigoti, dei Langobardi e dei Burgundi, fanno anche una larga parte al gius privato. Un'altra differenza! Vi sono leggi, le quali contengono i soli principi del diritto consuetudinario del popolo, e alcune disposizioni che lo modificano od aiutano; e ve ne sono di quelle che si appoggiano ad altri diritti popolari, sia nella forma, sia nel contenuto e persino s'inclinano a stranieri elementi di civiltà. Le più indipendenti sono le leggi dei tre popoli stanziati al nord della Germania; non così le leggi dei Ribuari, dei Visigoti, dei Bavari, dei Burgundi, e nemmeno gli editti langobardi.

Dall'altro canto, si riscontra in tutte molta affinità di principi; e ciò s'intende dal momento che i vari popoli, che le hanno redatte, appartenevano al medesimo ceppo. Soltanto si può am-

mettere che l'affinità di alcune sia maggiore; e anzi a tal uopo si sono fatti più gruppi, o famiglie, che vogliamo indicare.

Uno è il *gruppo franco*, che ebbe una influenza decisiva e generale, forse più di qualunque altro. E già Tacito, parlando dei Catti, che posson dirsi il gruppo dei Franchi salici, li dipinge come una razza predestinata, forte ed accorta, disciplinata e valorosa. Non deve far meraviglia che un tal popolo creasse un grande diritto. La fortezza, la disciplina, il valore e la saggezza, sono le virtù a cui si è attribuita la superiorità anche del diritto romano! Questo gruppo comprende: la legge salica, la ribuarica e quella dei Franchi Chamavi. Inoltre vi si può ascrivere la legge degli Angli e Verini; ma solo sotto certi aspetti, perchè sotto altri si accosta piuttosto al diritto dei Frisi.

Segue il *gruppo svevo*, a cui appartengono gli Alamanni e i Bavari, che i figli di Clodoveo incorporarono alla monarchia franca. Si conservano tuttora le leggi di questi due popoli; ed è innegabile che sono molto somiglianti fra loro, specialmente negli ordini degli uomini liberi, nei rapporti del guidrigildo e delle composizioni e nella condizione della donna; per non dire del diritto della Chiesa e del clero, che ambedue trattano estesamente.

Un terzo gruppo è il *gruppo goto*, a cui appartengono i Goti propriamente detti (Ostrogoti e Visigoti) e olttracciò i Vandali e i Burgundi. In generale sono popoli che si stabilirono nell'Impero durante il secolo V, per lo più col consenso dell'imperatore; e appunto questa circostanza spiega perchè trattassero mitemente i Romani. Del resto i loro regni non ebbero lunga durata: nessuno riuscì a formare coi Romani uno Stato compatto ed omogeneo: e d'altra parte il contatto romano li ebbe presto svigoriti. Le leggi barbariche, che rimangono di questi popoli, sono: le leggi visigote e la legge borgognona.

Resta il *gruppo sassone*, che alla sua volta comprende i Sassoni, gli Anglosassoni, i Frisi, i Langobardi, e sotto alcuni aspetti anche gli Angli e Verini. Certo è: le leggi dei Sassoni e quelle dei Frisi si somigliano molto, specie per ciò che concerne le classi del popolo e le loro originarie relazioni; ma anche le leggi dei Langobardi e quelle dei Sassoni s'accordano in alcune linee generali, nonostante la influenza delle nuove sedi e della nuova vita.

5. — Quanto alla forma, alcune hanno un carattere affatto semplice e nudo: quasi si direbbero impacciate nel trovare la frase, che meglio corrisponda all'idea; mentre altre contengono lunghe introduzioni e inutili accessori, e largheggiano nella frase, sull'esempio delle costituzioni imperiali. Le leggi dei Visigoti, alcune parti di quella dei Burgundi, e gli editti degli ultimi re langobardi appartengono a questo secondo gruppo.

È però un fatto sommamente osservabile, che tutti questi popoli, ad eccezione degli Anglosassoni, abbiano redatto le loro leggi in latino: anzi potrebbe parere un fenomeno abbastanza strano, qualora non si pensasse alle circostanze in mezzo alle quali si è verificato, e che lo spiegano. Certamente, per le schiatte, che hanno invaso l'Impero, la cosa non fa meraviglia. Esse non dettarono subito le loro leggi; ma lasciarono correre circa due generazioni prima di accingervisi. Avevano dunque avuto tutto l'agio di intendere e parlare la nuova lingua; tanto più che la popolazione indigena, romana o romanizzata, era assai numerosa. Il numero e la coltura dovevano imporsi anche qui, e i vincitori finire con l'adottare la lingua dei vinti. E poi non si erano redatte queste leggi anche per gli indigeni, perchè servissero loro di norma nelle relazioni coi nuovi padroni? Che se tra gli Anglosassoni la cosa andò diversamente, fu appunto perchè le circostanze, tra cui si effettuò la loro invasione, furono diverse: la popolazione indigena era assai meno numerosa che in Italia, nella Gallia e nella Spagna, e assai meno romanizzata. Invece può parere strano che persino quei popoli della Germania, che rimasero nelle loro sedi, abbiano adoperato la lingua latina. Intendiamo dire degli Alamanni, dei Bavari, dei Sassoni, dei Frisi e dei Turingi. Nondimeno gioverà notare in primo luogo, che la codificazione presso queste genti non fu opera spontanea, ma imposta dai re franchi; in secondo luogo, che si collega con la diffusione che vi ebbe il Cristianesimo. Era naturale che quei re, i quali avevano ordinato la compilazione dei nuovi codici, imponessero l'uso della lingua ufficiale del Regno; e d'altra parte si sa che il latino era la lingua liturgica del Cristianesimo.

Non è a credere però ch'esso si prestasse sempre a riprodurre il vero concetto germanico, e sotto questo aspetto le leggi degli Anglosassoni, appunto perchè scritte nella lingua nazionale, offrono un particolare interesse. Per addurre qualche esempio, la

parola *Actio* non corrisponde a *Klage*, nè *Possessio* è la medesima cosa di *Gewere*; perfino il vocabolo *Proprietas* denota pei Romani alcunchè di diverso che pei Germanici. I quali però s'aiutavano alla meglio, sia introducendo le loro parole tedesche nell'idioma latino, sia spiegandole. Le leggi langobarde ne hanno parecchie: *launegild*, *thinx*, *mundium*, *meta*, *morgincap*, *faderfio*, *widrigild*, *faida* ecc.; e talvolta cercano anche di spiegarle: *faida i. e. inimicitia*, *thinx quod est donatio*, ma non vorremmo dire che proprio raggiungano lo scopo.

6. — Del resto, non tutte queste leggi hanno importanza per noi. Quelle che vanno di gran lunga innanzi a tutte sono gli editti dei Langobardi; ma cominciando dall'età carolingia, anche altre penetrarono in Italia, specie la legge salica, la ribuarica, la bavara e l'alamanna. Abbiamo già avuto occasione di osservare che vi sono frequenti professioni di queste leggi: i formulari stessi vi si riferiscono, e inoltre le troviamo trascritte, insieme con gli editti langobardi, nei libri destinati ai giudizi. Citiamo di nuovo, a mo' d'esempio, il codice di Modena e quello che Everardo duca del Friuli legò al figliuolo Unroch. Parimente, le *Quaestiones et Monita* non contengono soltanto norme di diritto romano e langobardo, ma anche di diritto salico. Altre leggi, se non ebbero vigore in Italia, ad ogni modo non furono prive d'influenza. Basterà ricordare le tracce che il diritto scandinavo e il diritto sassone lasciarono nell'*Edictus Langobardorum*. Quello di Rotari ha eziandio alcune reminiscenze sia delle vecchie leggi visigote, sia di quella dei Burgundi, da non potersi revocare in dubbio che i compilatori le avessero sott'occhio.

b. — Singole leggi.

aa. — Leggi del gruppo franco.

α. — LA LEGGE SALICA.¹¹

1. — È la legge popolare dei Franchi salici: la più antica di tutte, e quella che sotto più aspetti offre maggior interesse

¹¹ **Bibliografia.** — WIARDA, *Geschichte u. Auslegung des Sal. Gesetzes*, Bremen, 1921. H. MÜLLER, *Der lex Salica u. der Lex Angl. et Werin. Alter u. Heimat*, Würzburg, 1840. PARDESSUS, *Loi Salique*, Paris, 1843. WAITZ, *Das alte Recht der sal. Franken*, Kiel, 1846. JUL. GRIMM, *De historia legis Salicae*, Bonn, 1848;

delle altre: ma anche la legge più oscura e più difficile ad intendersi.

E già le origini sono buie. Certamente fu compilata prima della morte di Clodoveo; ma si disputa se sotto questo re o sotto i suoi predecessori; e anche coloro, che la vogliono attribuita a Clodoveo, non si trovano d'accordo. V'ha chi pensa che appartenga al tempo in cui il re franco non aveva ancora abbracciata la religione cristiana (486-496), e altri che sia posteriore alla sua conversione (496-511). Noi crediamo che sia stata redatta sotto Clodoveo prima che si convertisse al Cristianesimo, e lo deduciamo dal prologo e dall'epilogo. Ma abbiamo anche altre notizie contemporanee. Il titolo 47 della legge, dove con tutta verosimiglianza si segnano i confini del paese dei Salici, ricorda la regione tra il *Ligeris* (cioè la Loira) e la Selva Carbonaria, che probabilmente è quella delle Ardenne; ma si sa, che i Salici non occuparono questo territorio che dopo la sconfitta di Siagrio nel 486. E anche il sistema monetario, quale si trova nella legge, la fa posteriore alla fondazione del Regno. Diversamente da tutte le altre, essa determina le composizioni in soldi e an-

Recensione di WAITZ, nei *Gött. Gel. Anz.*, 1850. GUIZOT, *Hist. de la civilisation en France*, six. édit., Paris, 1857, I, lezioni IX e X. HUBÉ, *La loi Salique*, Varsovie, 1867. BEHREND, *Die Textentwicklung der Lex Salica* ("Zeitschr. für R. G.", XIII, 1 segg.). HARTMANN, *Beiträge zur Entstehungsgesch. des Sal. Rechts* ("Forschungen zur d. Gesch.", XVI, 609 segg.). JUNGBOHN CLEMENT, *Forschungen üb. das Recht der Sal. Franken*, Berlin, 1876. SCHRÖDER, *Ueber den Ligeris in der Lex Sal.* ("Forschungen", XIX, 471 segg.). LO STESSO, *Untersuchungen zu den fränk. Volksrechten*, "Festschrift f. Thöl.", Würzburg, 1879 e nella "Monatsschr.", di Pick, VI, p. 468 segg. LO STESSO, *Die Franken u. ihr Recht* ("Zeitschr." für R. G., II, 1 segg.). THONISSEN, *L'organisation judiciaire, le droit pénal et la procédure pénale de la loi Salique*, 2^e édit., Bruxelles-Paris, 1892. FAHLBECK, *La royauté et le droit royal francs*, Lund, 1888, p. 259 segg. BRUNNER, *Deutsche Rechtsgesch.*, I, p. 292 segg. GAUDENZI, *Salica legge* ("Digesto italiano", 1888). BRISSAUD, *La Loi Salique et le droit romain* ("Mémoires de l'Acad. des sciences de Toulouse", 9^e, série T. III, 1891). THUDICHUM, *Sala, Sala-Gau, Lex Salica*, Tübingen, 1895. VON HALBAN, *Das röm. Recht in den germanischen Volkstaaten*, vol. II, Breslau, 1901. — Sulla glossa possono consultarsi: LEO, *Die malbergische Glosse*, Halle, 1842. JAC. GRIMM, Prefaz. alla edizione di Merkel, Berlin, 1850. HOLTZMANN, *Ueber das Verhältnis der malberger Glosse zum Text der Lex Sal.*, Heidelberg, 1852. KERN, *Die Glossen in der lex Sal. u. die Sprache der sal. Franken*, 1869 e le sue *Notes on the frankish words in the lex Sal.*, nella ediz. di Hessel, London, 1880. SOHM, *Fränkische Reichs- u. Gerichtsverf.*, Weimar, 1871, p. 558 segg. THIELE nella "Zeitschr. für d. Philologie", di Höpfner e Zacher, 1873, IV, 350 segg. SCHERER nella "Zeitschr. für R. G.", XIII, 259 segg. LIZERAY, *Explication des gloses malbergiques contenues dans la Loi Salique*, Paris, 1886. CALMETTE, *Observations sur les gloses malbergiques de la Lex salica* ("Biblioth. de l'école des chartes", LX). D'ARBOIS DE JUBAINVILLE, *Les gloses malbergiques* ("Nouv. Revue histor.", 1902). — Edizioni. PARDESSUS, 1843 (8 testi diversi). WAITZ 1846, MERKEL 1850, HUBÉ 1867, BEHREND 1874 2^e ed. 1897, HOLDER 1879-1880 (Publicazione separata di vari manoscritti della legge), HESSEL, *Lex sal. the ten texts with the glosses and the lex emendata*, London, 1880 (Bellissima edizione che presenta, uno di fronte all'altro, ben dieci testi, oltre a quello dell'*Emendata* e le glosse).

che in denari; e niun dubbio che volesse con ciò rilevare la differenza con un altro sistema più antico, che aveva esistito fino a quei giorni e che era ancor vivo nella memoria del popolo. D'altra parte fu appunto Clodoveo ad introdurre quella riforma monetaria, quando nel 486 ebbe conquistato il territorio fino alla Loira e si trovò nella necessità di regolare le composizioni tra' Franchi e Romani. Nè devono trascurarsi le disposizioni che la legge contiene circa le vigne; perchè non possono riferirsi che alle terre conquistate da Clodoveo nel 486. Nel secolo sesto la vite non aveva ancora raggiunto il confine meridionale dell'antico paese dei Salici, mentre sin dal quarto era stata coltivata nel territorio posseduto da Siagrio e presso la Mosella.

Crediamo, dunque, che la legge sia stata compilata sotto Clodoveo dopo il 486: che lo fosse prima della sua conversione alla fede cristiana, lo deduciamo da una notizia della *Decretio Childeberti* dell'anno 550 e dal prologo più lungo della legge. La *Decretio* dice: *Quando illi (Franci) legem composuerunt non erant christiani*; e anche il prologo più lungo non ne discorre diversamente. Si aggiunga, che la più antica recensione della legge non contiene il benchè menomo indizio di influenza cristiana, e d'altra parte presenta qualche traccia di paganesimo. Ricordiamo il *maialis sacrificus* o *votivus*, la *chrenecruda*, curiosa cerimonia, che i testi considerano pure come una costumanza pagana, e il giuramento che si prestava sulle armi, secondo il costume dei pagani.

L'antagonismo molto spiccato dei Franchi e dei Romani è pure un indizio che la legge sia stata redatta non molto dopo l'emigrazione. Vi si trova ricordato a più riprese il *romanus homo*, il *romanus conciva regis*, il *romanus possessor*, il *romanus tributarius*; ma sempre la posizione del romano contrasta con quella del franco salico.

Lo stesso reame, quale ci è presentato dalla legge, non può dirsi una istituzione molto sviluppata, quantunque sia già un elemento essenziale della vita giuridica del popolo. Vi si ricorda tra le altre il *verbum* o *sermo*, cioè la protezione del re, la *dominica ambasia* o *iussio*, il *praeceptum* o *l'ordinatio regis*; le accuse e querele che venivano portate davanti al tribunale regio, il *puer regis* e l'*ancilla regis*; e a tutto ciò che appartiene al re si attribuisce una speciale estimazione: ai servi come agli animali.

E però osservabile, che il re non prende parte alla compilazione della legge: anzi i prologhi ne omettono perfino il nome, sicchè essa si presenta come opera del popolo; e ciò accenna evidentemente ad un tempo in cui la potestà regia non si era ancora gran fatto rinvigorita ed estesa. Inoltre l'assemblea popolare aveva le stesse attribuzioni del re, e certi atti si compivano indifferentemente davanti al re o al popolo.

Senonchè, dopo convertiti i Franchi al Cristianesimo, Clodoveo attese subito a correggere la legge, levandone tutto ciò che poteva parere meno acconcio; e Childeberto e Clotario fecero altrettanto. Si tratta specialmente di un certo numero di Novelle, che si sogliono designare col nome di *Capitolari della legge salica*. E ve ne sono anche di Carlomagno e di Lodovico il Pio. Nondimeno il *Pactus* propriamente detto, cioè il testo originario della legge, rimase pressochè inalterato; e neppur tutte le aggiunte si considerarono come parti integranti di essa: che se alcune passarono nel testo, altre ne rimasero fuori, e solo più tardi vi poterono penetrare.

2. — Per simile, i manoscritti possono distinguersi in due classi o recensioni: la merovingia e la carolingia.

Quelli della prima, presentano la legge in una forma che non può dirsi compiuta; la lingua è del tutto barbara, hanno qua e là delle glosse e, ciò che più importa, sono diversi tra loro sì pel contenuto che per le rubriche. Nondimeno non è difficile di ravvisare i titoli principali: in tutto 65, a cui vennero fatte poi delle aggiunte, le quali contengono già tracce di una influenza cristiana e di una coltura più progredita. Riteniamo tali i capitoli sull'impedimento tra i prossimi parenti ed affini, sulla spogliazione delle chiese e delle tombe cristiane, e sul guidrigildo dei chierici.

Invece i manoscritti della seconda specie, mostrano generalmente una grande uniformità. La lingua è più pura e corretta; non vi sono glosse, e sono omessi qua e là alcuni titoli come interpolati. Quindi si spiega perchè questa recensione sia stata detta *Lex Salica emendata*. Forse fu redatta per iniziativa di Carlomagno; ma non convien credere che abbia un vero carattere ufficiale. Perchè innanzitutto i mutamenti e le aggiunte non sono così essenziali, come sarebbero stati, di certo, se la redazione fosse dovuta a Carlomagno; e poi l'imperatore vi avrebbe inse-

rito le sue nuove disposizioni in luogo di aggiungerle come Capitolari. Neppur l'uso dei vecchi testi venne proibito: anzi è da ritenere che si continuasse a usarli. Anche la più parte dei codici della vecchia recensione sono anteriori ai tempi posteriori. Nondimeno, siccome la *Lex Saxonum emendata* fu aggiunta quella che venne trascritta più di frequente, non acquistò il valore di una *lectio vulgaris*. Anche in Italia prevalse questo testo; e verso la metà del secolo IX si fecero tante perizie delle aggiunte, probabilmente per agevolarne l'applicazione ai Saxon domiciliati nel Regno.

3. — Un fenomeno piuttosto curioso, è la glossa conosciuta col nome di *glossa malbergica*, che si trova in alcuni codici. Qua e là, non dappertutto, c'è la parola *Mall* o *Malb*, da cui la glossa s'intitola, accanto ad una parola latina; e poi ne segue un'altra, in dialetto franco, cioè appunto nella lingua dei Saxon. Riferiamo un esempio tolto dalla *Lex Saxonum* 4, 1: *Si quis agerem lactantem furaverit, et ei fuerit adprobata, Mala. Malb. hoc est VII dinarios, qui faciunt medio tributis, capponis iudicatur.* Ora, per ciò che riguarda la sigla *Mall* o *Malb*, la spiegazione non è difficile, e ci è data dalla legge stessa: *Malb. hoc est in malbergo*. Sappiamo poi, che *Mall* vuol dire il giudizio e *Malberg* il colle o rialzo dove il giudizio si teneva. Così la glossa è una glossa giudiziaria, scritta specialmente per coloro, che non sapendone gran fatto di latino, dovevano pur decidere intorno al diritto; e il suo scopo era di agevolare ai giudici l'intelligenza del testo e dirigerli presto e bene nel determinare la composizione. Certo, quelle glosse ricorrono solo nei passi, che contengono qualche sanzione penale, e precedono la indicazione della pena. Qualcuna avrà anche avuto una importanza processuale, ma non si può dirlo di tutte. Il *Solun* pensa che fosse mestieri adoperare le parole della glossa sotto pena di perdere la lite; ma questa ci pare una ipotesi piuttosto arrischiata, tanto più che il significato di molte glosse non è sicuro, e alcune non tollerano assolutamente cotesta interpretazione. Del resto i codici le scrivono, quale in un modo, quale nell'altro; e ciò mostra che già da molto tempo gli amanuensi non ne comprendevano il significato. Per lo più sono orribilmente svisate: in sostanza, si tratta di antiche parole franche.

4. — La legge, considerata nel suo contenuto è, più che

altro, un codice penale e processuale. Uno dei prologhi dice che fu fatta appunto *ut omnia incrementa veterum rixarum rescare deberet*. E accadde sempre così. Quando sotto una forma religiosa, quando sotto una forma puramente umana, il diritto penale si mostra primo nella carriera legislativa dei popoli; e il processo giudiziario lo segue da vicino. È con queste leggi che essi fanno il loro primo passo visibile fuori della barbarie. In sostanza si le une che le altre corrispondono al bisogno più urgente della convivenza. Se lo Stato doveva affermarsi, bisognava pur trovare il modo di sedare le contese, piuttosto aspre, che nascevano da ogni offesa privata e spegnere le inimicizie: perciò si determinò la misura della soddisfazione dovuta all'offeso, e insieme si stabilì come si potesse ottenerla in giudizio, senza bisogno di ricorrere alle armi.

Aggiungiamo, che la legge salica è una legge molto minuziosa, specie per ciò che riguarda il diritto penale. Passa in rivista i singoli reati contro le persone, contro la proprietà, anche contro il costume: e non si contenta di indicare in generale la composizione; ma qua e là distingue le circostanze in cui il delitto fu commesso, e se il colpevole abbia cercato di nascondarlo, o lo abbia negato e ne sia stato convinto. Inoltre le composizioni sono più o meno elevate secondo la classe delle persone. Più sopra abbiamo accennato alla differenza che la legge aveva stabilito tra Romani e Franchi; ma non era la sola. Ad es. il guidrigildo era maggiore per l'uomo libero e minore per i liti e i coloni; maggiore per gli uomini, che in qualche modo si trovavano addetti alla persona del re, e minore per i privati; maggiore per la donna, ancora atta alla generazione, e minore per l'uomo. Anche le varie figure dei reati vengono distinte con molta cura, direi quasi affannosa, e ognuna ha la sua tariffa. L'omicidio ne ha una; e così le mutilazioni, le ferite, i furti e via dicendo. C'è tutta una scala penale per ciascuna di queste specie. Si distingue la mutilazione portante la perdita della virilità, che si considerava come la più grave, dal taglio di un altro membro essenziale, come la mano, il piede, il naso, o la privazione d'un occhio. Una tariffa speciale avevano le dita; e anche qualche singolo dito aveva la sua; e così ce n'era una poi denti, per la lingua, per gli orecchi. Trattandosi di ferite, faceva differenza se erano inferte con intenzione micidiale

o no, e se n'era rimasto piagato il capo in modo da lasciar vedere il cervello, o l'arma era passata attraverso le costole e aveva bucato il ventre, penetrando nei visceri; e anche se il sangue era sprizzato o non sprizzato in terra. Però il maggior numero delle disposizioni riguarda il furto. Vi si parla del furto dei servi e degli animali agricoli, che formavano la ricchezza principale dei Franchi; e parimente dei furti campestri, del furto di oggetti domestici, perfino del furto di un battello e dell'uso di esso, distinguendo il luogo, dove erano stati commessi, e se con rottura o senza: secondo i casi, dovevano applicarsi ammende diverse. Con molta minuzia sono pure previsti e puniti i danni recati alla proprietà, specie al bestiame, ai seminati, alle vigne, ai prati, ecc.

Anche la procedura della legge è in gran parte penale. Si tratta sempre dello stesso scopo: di impedire, per quanto era possibile, o scemare l'uso della vendetta privata. Ecco perchè la procedura giudiziaria fosse essenzialmente quella che nasce dai delitti privati, giudicati nei tribunali popolari; ma del resto era abbandonata per più riguardi alla volontà delle parti. Perfino la sentenza aveva il carattere di un arbitrato. Si sa che precedeva la prova; e in generale suonava così: *il reo si obblighi a fornire la prova della sua innocenza o a pagare la composizione*; press'a poco come nel processo *in iure* dei Romani. Quanto alle prove, vi si fa particolare menzione di quella della caldaia, che certo era la prova ordinaria; ma le parti potevano anche accordarsi per sostituirvi l'altra dei congiuratori. Se la prova falliva, il reo s'intendeva condannato e doveva pagare.

5. — Nondimeno non vorremmo dire che la legge abbia raggiunto completamente il suo scopo. Certo, essa segna un gran passo sulla via dell'incivilimento; ma dall'altro canto trascura di proibire o frenare le vendette; e questo suo silenzio è eloquente. La stessa procedura giudiziaria è, più che altro, un grande esperimento di conciliazione fatto dal tribunale col consenso dei litiganti. E non sempre vi è riuscita. In sostanza, l'ufficio del giudice era solamente di *dire il diritto* alle parti; e la legge salica chiama appunto *legem dicere*, il giudicare. Il che si spiega molto bene, dal momento che l'antica procedura germanica ha, più che altro, il carattere di un arbitrato dei savì del comune, a cui le parti ricorrono. Neppure la sentenza era

esecutiva, se il reo non *faceva fede*, cioè dire prometteva volontariamente, di obbedirvi. Nè si può affermare che la legge abbia saputo vincerne la contumacia; anzi si è mostrata piuttosto impotente di fronte ad essa. Disperando di far giustizia, è ricorso all'espedito di torre al contumace la protezione del re ed escluderlo dalla comunione del popolo, abbandonandolo alle violenze del primo venuto. Era l'espedito della disperazione! Nelle società bene costituite il malfattore non è mai fuori della legge; anzi vi è soggetto più di altri.

Così la legge rispecchia molto bene i tempi, presentando, nel suo complesso, un carattere piuttosto incerto e transitorio. Ha ragione il Guizot: vi si sente ad ogni tratto il passaggio da un paese all'altro, da una lingua all'altra, da una religione all'altra, da uno stato sociale all'altro; quasi tutte le metamorfosi, che possono verificarsi nella vita di un popolo.

6. — Quanto all'Italia, è certo che la legge fu per più secoli oggetto di studio. Ne fanno fede le aggiunte citate più su; ma inoltre abbiamo la testimonianza di Atto vescovo di Vercelli nel secolo X, il quale vi si riferisce, e anche la scuola di Pavia la conosce a fondo. Però non vorremmo dire che abbia lasciato molte tracce nella vita, specie in fatto di giurisdizione volontaria, dacchè questa era e rimase quasi esclusivamente nelle mani di notari langobardi. Certo, l'applicazione di essa, come di altri diritti non italici, doveva in sulle prime incontrare serie difficoltà; ma neppure in seguito attecchì gran fatto, e nondimeno qualche istituto di diritto franco è penetrato anche fra noi. Già ricordammo la speciale forma di tradizione delle terre, tanto diversa dalla tradizione langobarda, e il *reipus* e la terza dei beni che lo sposo costituiva in *morgengabe* alla sposa, in luogo della quarta. I lavori della scuola di Pavia attestano che anche il diritto ereditario salico ebbe la sua applicazione.

β. - LA LEGGE RIBUARIA.¹²

1. — I Franchi ribuari erano diversi dai salici. Dimoravano questi sulle rive dell'Yssel, quelli sulle rive del Reno e di mano in mano che i Franchi salici avanzarono verso sud-ovest, nel

¹² **Bibliografia.** — ROGGE, *Observationes de peculiari Legis Ripuarie cum Salica nexu*, 1828. СОНН, *Ueber die Entstehung der Lex Ribuarica*, nella "Zeitschr.

Belgio, e nella Gallia, anche i Franchi ribuari si sparpagliarono all'ovest, occupando il paese situato tra il Reno e la Mosa, sino alle foreste delle Ardenne. I primi divennero i Franchi della Neustria, i secondi i Franchi dell'Austrasia: uniti da prima in un solo regno, si divisero poi.

2. — La legge ribuaria appartiene a questa seconda famiglia di Franchi; e nella forma, in cui ci è giunta, pare il risultato di combinazioni diverse: contiene parecchie parti ben distinte, alcune più o meno originali, altre derivate dalla *Lex Salica*.

La prima, tratta specialmente di uccisioni e ferimenti (1-31); e prescindendo da certe analogie con la legge salica, che non si dura fatica a spiegare trattandosi dello stesso popolo, manifesta un carattere piuttosto indipendente. Le cose e anche le parole sono per lo più differenti. Perfino il modo di esprimere i numeri, e il sistema delle composizioni, variano nelle due leggi; nè vi è traccia di influenza straniera. Certo, abbiamo a che fare con la parte più antica, la quale imprime una particolare fisionomia alla legge.

La seconda (32-64) è diversa. Si attiene fedelmente al *Pactus legis salicae*: anzi potrebbe dirsi un rimaneggiamento. Che se talune sanzioni aggiunge, è perchè i titoli derivati dalla legge salica le han suggerite; e se qualche cosa tralascia, è perchè si tratta di istituti estranei ai Ribuari, o antiquati, o perchè se n'era già discusso nella prima parte. Il *reipus* che i Salici usavano nel matrimonio della vedova, e anche il rito con cui rinunciavano alla parentela, non avevano riscontro nelle consuetudini dei Ribuari; e tutta una serie di norme processuali, che pur si trovano nella legge salica, potevano dirsi già smesse anche dai Franchi salici. Lo stesso modo di esprimere le cifre delle composizioni, è in questa seconda parte diverso da quello della prima, e anche della terza. Alcuni titoli poi (57-59; 60 c. 1; 61 e 62), hanno tutto il carattere di una costituzione regia, che crediamo essere di Dagoberto I (628-639); e siccome tengono conto degli interessi ecclesiastici, si potrebbe cercarne

(1) R. G., V, 83) e nella Prefazione alla sua edizione della Legge. E. MAYER, *Zur Entstehung der Lex Ribuariorum*, München, 1886. SCHRODER, nella "Zeitschr. f. R. G.", VII, 22 segg. — Abbiamo edizioni di SICHARD, HEROLD, DU TILLLET e LINDENBACH; la più recente e migliore di SOHN, nei "Mon. Germ. Leg.", V, 1-5 segg. Si aggiungano le rettifiche fatte dal LERMAN sulla scorta di due codici parigini nel N. A., 1855, p. 414 segg.

l'origine in un compromesso tra il re e la Chiesa. Comunque, l'elemento ecclesiastico vi ha già messo salde radici; nè vi mancano tracce di diritto romano.

La terza parte (65-79), si presenta di nuovo con un carattere indipendente. Si occupa di vari argomenti, sopra tutto di diritto pubblico, così trasandato dalle leggi popolari, e contiene taluni principi di diritto giudiziario e penale, senza il benchè menomo accenno alla legge salica, sebbene con una cotale impronta arcaica.

L'ultima parte (80-89), torna alla legge salica, ed è la più recente: talvolta si rifa sugli argomenti già trattati e li modifica.

3. — Così è venuta formandosi questa legge in tempi diversi; ma quando precisamente?

A titolo di curiosità, riportiamo una notizia, che troviamo nel prologo della legge bavarica, senza però rendercene garanti. Vi si dice che Teodorico (511-534) figlio di Clodoveo, avrebbe eletto alcuni uomini sapienti, eruditi nelle antiche legge, con l'incarico di scrivere quelle dei Ribuari, degli Alamanni e dei Bavari, cioè delle genti soggette alla sua podestà, secondo la consuetudine di ciascuna, aggiungendo ciò che v'era da aggiungere, emendando ciò che vi poteva essere d'improvvido e incomposto, mutando le consuetudini pagane per uniformarsi ai dettami del Cristianesimo. Nè vi sarebbe da meravigliare se la parte più antica appartenesse veramente a Teodorico, che i canti popolari tedeschi, fino ai più tardi tempi del medio evo, celebrarono come il fondatore della monarchia Austrasiana. Ma il prologo non si ferma qui. Continua dicendo, che Childeberto e Clotario avrebbero compito i mutamenti non potuti ultimare da Teodorico per l'antichissima consuetudine dei pagani, e che Dagoberto avrebbe rinnovato ogni cosa col mezzo di alcuni uomini illustri, di cui sono indicati i nomi: Claudio, Cadoindo, Magno e Agilolfo. Così tutti quei popoli avrebbero avuto le loro leggi, che duravano ancora quando l'anonimo ne scriveva: *quae usque hodie perseverant*; e probabilmente fu nel secolo VII, o nei primi anni dell'VIII, perchè ignora la redazione della legge alamanna di Lanfrido (709-730), che altrimenti avrebbe dovuto conoscere.

Comunque, è certo che il nucleo più antico della legge risale alla prima età merovingica, e l'ultimo non può essere posteriore alla morte di Dagoberto I (a. 639); ma gioverà precisare meglio tutto ciò.

Noi pensiamo che la prima parte, e anche la seconda, appartengano al secolo VI, sebbene con qualche intervallo tra l'una e l'altra, e lo deduciamo specialmente dai titoli 28-30 della prima e 34 della seconda. I titoli 28-30 lasciano libero il padrone di presentare il servo in giudizio o rispondere per lui; e devono essere anteriori alla costituzione di Childeberto II dell'anno 596, che impose appunto l'obbligo di presentarlo. Nè altrimenti, il titolo 34 contiene una disposizione di diritto assolutamente diversa da quella sancita nella detta costituzione. La legge ribuarica vuole che l'ingenuo, il quale rapisce una ingenua, ne paghi il guidrigildo, *bis centenos solidos*; mentre invece la legge di Childeberto perseguita il ratto d'ufficio e lo punisce con la morte. Non è chi non veda quanto le due sanzioni sieno diverse. Evidentemente, i primi due brani della legge devono essere anteriori all'anno 596; ma quanto tempo sia corso tra l'uno e l'altro, non sapremmo precisare.

Per ciò che concerne le ultime parti, il Sohm ha supposto che la terza appartenesse al secolo VII, la quarta al principio dell'VIII; ma forse neppur questa è posteriore alla morte di Dagoberto. In tale convincimento c'induce la considerazione che il reame vi era tuttavia fortemente costituito e non aveva ancora subito l'azione deleteria dei maggiordomi. Il tit. 88, che è il penultimo e quindi dei più recenti, minaccia addirittura la pena di morte al maggiordomo, del pari che ad altri ufficiali, pel caso che accettassero doni nell'esercizio del loro ufficio.

S'intende però che facciamo astrazione dalle interpolazioni ed aggiunte posteriori, che certo non fanno difetto.

Se è vero che la costituzione regia contenuta nella seconda parte è di Dagoberto I, e non dubitiamo che lo sia, perchè le concessioni, che essa fa alla Chiesa, sono più estese di quelle di Clotario II del 614, è mestieri supporre che essa sia stata aggiunta in seguito, forse nella revisione che egli stesso fece subire alla legge; e non è difficile scorgerne l'appiccicatura. Altre interpolazioni ed aggiunte sono carolingie e possono vedersi nel tit. 36, 4 e 11: anzi non escludiamo che una recensione possa essere stata fatta in quei tempi, come accadde con la *Lex Salica emendata*. Un colice vienne e chiama addirittura la legge: *Pactis legis Ribuarie qui temporibus Karoli renovatus est*; ma se recensione vi fu, non può essere che anteriore all'803. Un Ca-

pitolare di quell'anno, conosciuto sotto il nome di *Capitulare legi Ribuariae additum*, ne mutò e completò alcuni titoli; ma solo qualche raro codice ne riproduce taluna disposizione nel testo della legge.

4. — I manoscritti non presentano una sì grande varietà come quelli della legge salica, e nondimeno abbiamo anche qui una recensioe merovingia e una carolingia, usata nel secolo IX, che si distinguono caratteristicamente tra loro in molti punti, sì di forma che di sostanza. E valga il vero. Nella prima occorrono molte forme barbare, che scompaiono o vengono chiarite nella seconda; e la stessa lingua latina è corrotta nel testo antico, mentre la lezione più nuova cerca di accomodarla possibilmente alle regole grammaticali. Di più, il testo antico usa i numeri distributivi duplicati e triplicati, che sappiamo essere stati in buona parte respinti dall'età posteriore. Un'altra differenza sta nel numero e nelle rubriche dei titoli: anzi alcuni codici, certo i più antichi, non hanno nè indice, nè rubriche, nè alcuna divisione di titoli o capi, e distinguono una legge dall'altra colle sole iniziali maiuscole. Altri poi, premettono l'indice delle rubriche al testo della legge; ma non le ripetono nella legge stessa, accontentandosi di numerare i titoli, al contrario dei codici carolingi, che, pur premettendo l'indice, insieme ripetono i numeri e le rubriche nel testo medesimo e dividono i titoli in capi. Ma ciò che più importa è la differenza della materia, che si riscontra nelle due lezioni. Per es. il testo più antico attribuisce al chierico il guidrigildo del romano ingenuo, mentre l'altro gli assegna quello del franco. E anche il guidrigildo del diacono e suddiacono è minore nei codici più antichi; ma d'altra parte certi animali, con cui soleva pagarsi il guidrigildo, erano valutati anticamente molto più che nol fossero nei tempi posteriori. La vacca costava due terzi di più, il cavallo circa la metà.

5. — La legge, considerata nel suo insieme, era, più che altro, una legge penale al pari di quella salica, e rivela lo stesso stato di coltura e gli stessi costumi.

Nondimeno vi sono anche notevoli differenze tra l'una e l'altra.

Le disposizioni della legge ribuaria sono più precise e più estese: vi è maggior riflessione, vi si rivelano più intendimenti po-

litici, qualche veduta più generale. Nè si tratta oramai di semplici consuetudini, dacchè il legislatore usa in più luoghi la formula: Noi stabiliamo, Noi ordiniamo, *constituimus, iubemus*. La podestà regia e il suo diritto vi sono più sviluppati: il re sa alle volte imporsi; insieme è osservabile come il *fiscus noster* sia ricordato in più luoghi, e come la disobbedienza agli ordini regî, l'infedeltà, il tacciarne di falso i documenti, sieno reati severamente puniti. Anche le influenze forastiere, sì romane che ecclesiastiche, sono maggiori. Lo stesso diritto penale si è qua e là sensibilmente modificato. La grande specificazione della legge salica ha ceduto il posto ad una maggiore semplicità, come può vedersi nel furto, la cui pena ordinaria era il guidrigildo del ladro, graduata diversamente secondo la qualità del reato, salvo in singoli casi affatto eccezionali, che facevano luogo a composizioni minori. Perfino il diritto civile ha una parte più notevole che nella legge salica; e vi si notano dei cambiamenti. Ci limitiamo a ricordarne un solo. Al tempo della legge salica la *dote*, che il marito offriva alla donna secondo le antiche consuetudini germaniche, era sempre una dote mobiliare; al tempo della legge ribuaria poteva già consistere in beni immobili. È un cambiamento, che lascia intravedere una grande evoluzione economica! D'altra parte manca quello speciale procedimento esecutivo, che la legge salica aveva ammesso pei debiti contrattuali; e anche certe disposizioni relative alla procedura contumaciale e alla prova han dovuto cedere davanti alla cresciuta civiltà dei tempi. Il giudizio della caldaja non è più contemplato. Tutto rivela uno stato meno barbaro, un nuovo passo nella via di transizione dalla società barbara alla romana, e da entrambe a quella nuova, che doveva balzar fuori dalla loro fusione.

bb. — *Leggi del gruppo svevo.*

α. - IL PACTUS E LA LEX ALAMANNORUM.¹³

1. — L'antico diritto degli Alamanni ci è giunto in due forme diverse, che sono: il *Pactus Alamannorum* e la *Lex Alamannorum*; e l'una e l'altra han suscitato serie dispute.

¹³ **Bibliografia.** — MEKKEL, *De republica Alamannorum*, Berolini, 1849 e Prefazione alla sua ediz. della Legge, nei "Mon. Germ.", Leg. III; WAITZ, nei

2. — Il *Pactus Alamannorum* non è completo: ne abbiamo appena cinque frammenti, che trattano di delitti e composizioni, di congiuratori e del diritto patrimoniale dei coniugi, in modo breve, direi quasi impacciato; e si discute per sapere se abbia carattere ufficiale o privato, e quando sia stato redatto.

Noi riteniamo per fermo che si tratti di una raccolta ufficiale. Nè importa se anche non vi si fa parola del re o del duca, nè di *fredi* pagati al fisco, e se non ricorrono mai le parole *constituimus, iubemus, praecipimus* (Lehmann): il nome *Pactus* e le parole *Sic convenit*, con cui comincia la legge, bastano a dimostrare che la compilazione fu fatta con la partecipazione del popolo.

Invece più serie difficoltà presenta la questione del tempo; ma non ricorremo, per risolverle, al prologo delle leggi austriane, che abbiamo ricordato più su a proposito di quella dei Ribuari, perchè questa volta nulla c'è assolutamente che ne suffraghi le notizie; e neppure alla testimonianza di Agathias, che vediamo citata da qualcuno, perchè le parole dello storico si adattano meglio al diritto consuetudinario che ad una legislazione vera e propria.

Lasciando stare tali notizie, ed esaminando invece i caratteri intrinseci del *Pactus*, tutto fa credere che appartenga alla fine del secolo VI o alla prima metà del VII. Certamente non può essere più antico, perchè ne risulta che il Cristianesimo, nonostante che si trovasse ancora di fronte a qualche superstizione pagana, aveva messo radici nel popolo, tanto è vero che le manomissioni potevano farsi *in ecclesia* non altrimenti che *in heris generatione*. E d'altra parte non può nemmeno essere più

* Götting. gelehrte Anzeigen, 1850, p. 400 e nelle "Nachrichten der Göttinger Gesellschaft der Wissenschaften", 1869, n. 14; DE ROZIERE, *Recherches sur l'origine et les différentes rédactions de la loi des Allemands*, nella "Revue hist. de droit franc. et étr.", I, 69 segg.; MEYER VON KNONAU, nei "Mittheil. der antiquar. Gesellschaft in Zürich", XIX, p. 58; BORETIUS, nella "Hist. Zeitschr.", XXII, p. 152; BRUNNER, *Ueber das Alter der Lex Alamannorum*, nei "Sitzungsber. der Berliner Akad.", 1885, p. 149 segg.; LEHMANN, *Zur Textkritik u. Entstehungsgesch. des alam. Volksrechts*, nel "N. Archiv.", X, p. 469 segg. e Prefazione alla sua ediz. della legge; ESMEIN, *Etudes nouvelles sur la lex Alamannorum*, nella "Nouvelle Revue", cit. IX, p. 680 seg.; SCHRÖDER, *Zur Kunde der deutschen Volksrechte*, nella "Zeitschr. der Sav. Stiftung", VII, Germ. Abth., p. 17 segg. — Edizioni. Ne abbiamo parecchie antiche del SICHARD, del DU TILLER, del HEROLD, del GOLDAST, del LINDENBRUCH, del BALUZIO, dello SCHULTER. A' di nostri vide la luce per opera del MERKEL nei "Mon. Germ. hist.", Leg. III, (1868). La migliore edizione fu data recentemente dal LEHMANN nei Mon. cit. Legum Sectio prima, V, I, 1888.

recente, perchè rivela una certa influenza franca nell'uso delle parole, che non fa meraviglia in un tempo in cui l'unione dell'Alamannia col regno dei Franchi era ancora intima, ma che non avrebbe più ragione nella seconda metà del secolo VII, quando i vincoli si erano già allentati davanti ad uno spirito più indipendente del popolo. Le stesse parole tedesche sparse qua e là nel testo, alcune delle quali appartengono all'antico dialetto germanico, altre all'antico alto tedesco, mostrano con sicurezza che la compilazione del *Pactus* cade in un periodo in cui si operava quel passaggio da un idioma all'altro, lo che ci riconduce nuovamente alla fine del secolo VI o al principio del VII.

3. — La *Lex*, per dir ora di questa, si differenzia caratteristicamente dal *Pactus*: è molto più ampia e meglio ordinata; e tranne in alcuni titoli, aggiunti dopo, procede indipendentemente da esso.

Ne possiamo distinguere tre parti, che rivelano un certo sistema. La prima, tratta delle *Causae ecclesiae*, entrando in particolari piuttosto minuziosi, quali non si trovano in altra legge popolare; la seconda delle *Causae qui ad duce pertinent*, cioè del diritto pubblico, compreso il processo; la terza, delle *Causae qui saepe solent contingere in populo*, cioè delle materie di diritto privato e penale, il vero diritto popolare basato principalmente sulla consuetudine. E tutto ciò senza che possa dirsi che si attenga al *Pactus* e lo segua.

Già le forme linguistiche sono meno arcaiche, gli atti meno simbolici, le formule meno rigide; ma oltracciò il contenuto è diverso. La manomissione del servo *in heris generatione* è scomparsa; e così la compera della sposa e la sepoltura del morto nelle proprie terre. Ciò che più importa, la *Lex* ci presenta già il Ducato con una certa indipendenza; e si vede chiaro che esso stava per isfuggire ai sovrani dell'Austrasia. Il riconoscimento della podestà regia è piuttosto teorico; mentre il duca è detto *Dominus*, e la sua signoria *Regnum*, e i suoi beni *res dominicae*. Nè ad altri che a lui spetta la giurisdizione: è lui che nomina i giudici, che riscuote i *fredi*, che toglie la pace, che pronuncia la pena di morte. La legge stessa non fu approvata da un'assemblea del Regno sotto la presidenza del re, ma da un'assemblea ducale. E anche la Chiesa si era ve-

nuta rafforzando nel frattempo. Le disposizioni sul maggior guidrigildo dei vescovi e degli altri ecclesiastici, le composizioni per gli atti commessi contro i chierici nell'esercizio delle loro funzioni, il diritto d'asilo, la pace della Chiesa, quella attribuita alla casa del vescovo e del prete, la tutela dei possedimenti ecclesiastici, le regole che ne disciplinano l'alienazione, altre che provvedono ai servi e ai liberti di essa, il divieto di lavorare nelle domeniche, il giuramento prestato sull'altare — tutto ciò significa che ne era cresciuta l'influenza. E potrebbero anche notarsi alcune tracce di diritto romano dovute, più che altro, alla intromissione della Chiesa; quali il divieto delle nozze incestuose e la disposizione, che le carte, per essere valide, debbano indicare l'*annus* e il *dies*.

Ma anche le composizioni hanno qua e là subito un mutamento, dove in più dove in meno; e così l'istituto dei congiuratori: se ne altera il numero, proporzionandolo meglio alla entità della causa; e si fa largo il principio che non solo per metà, ma tutti debbano essere *electi*, o come dice la Legge, *nominati*, cosa che il Patto aveva ammesso solo in danno dei sicari. Insomma, il distacco è grande: ci sono principî diversi da quelli del *Pactus*; e anche dove sono uguali, la *Lex* adopera una forma diversa.

4. — Resta la questione del tempo.

Il Merkel pensava che la Legge si fosse formata un po' alla volta, e ne ha distinto tre redazioni. Una ne avrebbe fatta Clotario II tra il 613 e il 622, col concorso dei maggiorenti e del popolo; un'altra Lanfrido I, figlio di Godofrido, tra il 724 e il 730, e una terza apparterebbe al principio del secolo IX: senonchè uno studio più attento mostrò che esse si riducevano in verità ad una sola, e non presentavano differenze che non potessero mettersi a carico dei manoscritti. Ma tale redazione, quando sarebbe nata?

Certamente la *Lex* è posteriore a Clotario II che regnò dal 613 al 622: anzi non può essere stata redatta prima della fine del seicento; e lo possiamo provare con la scorta della legge stessa.

In primo luogo, il rapporto del re con la podestà ducale si adatta male ai tempi di Clotario II: la legge rivela una certa indipendenza del Ducato, e si sa che esso la conseguì nella se-

conda metà del secolo VII. Neppure si confà con quei tempi ciò che è detto delle cose ecclesiastiche, e dei benefici, e vassalli, e della forma e importanza delle carte. La Chiesa godeva già di una grande autorità, quando la legge fu composta: mentre sul principio del secolo VII aveva ancora a lottare con la superstizione pagana. Nè la parola *beneficium*, usata dal testo, si troverebbe nei contratti di precaria prima della metà del seicento, specie se il precarista pagava un censo al padrone. Nè quella di *vassi* fu applicata agli uomini liberi, come fa la Legge, che li sprona a frequentare il placito, se non in tempi più avanzati. Inoltre ne risulta che l'uso delle carte era piuttosto frequente: la tradizione delle terre si faceva *per cartam*, i servi potevano manomettersi *per cartam*, e non c'era affare della Chiesa che non si confermasse in quel modo; ma appunto sul principio del secolo VIII le carte erano ancora rare: quelle che ci sono rimaste dell'Alamannia non sono più antiche della fine di esso. Soprattutto però giova richiamare l'attenzione sul titolo 38 della Legge. Vi si parla della santificazione delle domeniche; nessuno doveva lavorare in quei giorni sotto pena, se era servo, di venire fustigato, se libero, di perdere la terza parte dei beni dopo tre ammonizioni. Ora, già il Merkel ha avvertito ch'esso combina con un libro penitenziale di Teodoro arcivescovo di Canterbury, scritto tra gli anni 668 e 690, che Cummeano, autore di un altro di questi libri, composto sullo scorcio del secolo VII o sul principio dell' VIII, propagò nella Gallia e nell'Alamannia. La *Lex* deve aver attinto a queste fonti.

5. — Qui giunti, però, non possiamo a meno di tener conto di due notizie del tempo, che possono gettare un po' di luce, tanto sul vero autore del Patto, quanto su quello della *Lex*.

Una è riferita dalla maggior parte dei prologhi della *Lex*, ed è questa: *Incipit lex Alamannorum qui temporibus Hlodarii regis una cum principibus suis, id sunt 33 episcopis et 34 ducibus et 72 comitibus vel cetero populo constituta est*. Essi attribuiscono la legge a Clotario II. Invece due manoscritti portano l'intestazione: *Lex Allamannorum, qui temporibus Lanfrido filio Godofrido renovata est*; e questi medesimi manoscritti fanno cominciare il primo capitolo con le parole: *convenit enim maioribus nato populo Allamannorum una cum duci eorum Lanfrido vel ceterorum populo adunato*. Essi l'attribuiscono a Lanfrido,

che tenne il ducato negli anni 709-730, e così tra le due notizie ci sarebbe di mezzo nientemeno che un secolo. Ma forse si possono conciliare.

Quello che oggimai parrà certo, si è che la notizia del Prologo non può riferirsi alla *Lex*, perchè sappiamo che questa fu opera del duca e non del re, e che fu votata nell'assemblea del ducato svevo, che non contò mai un sì gran numero di maggiori di quella fatta. Volendola riferire a Clotario II, ci sarebbe una difficoltà anche maggiore; perchè la *Lex* è posteriore di un secolo.

Dunque il prologo non ha assolutamente a che fare con la *Lex*; ma non potrebbe appartenere al *Pactus*, ed essere stato attribuito poi alla *Lex*? Appunto un Codice premette questa annotazione al Patto: *Ubi fuerunt 33 duces et 33 episcopi et 45 comites*, che è press'a poco la notizia del prologo.¹⁴ Che se la conghiettura sembrasse accettabile, si avrebbero i seguenti risultati:

1° che il *Pactus* è opera di Clotario II, e per conseguenza sarebbe stato compilato tra gli anni 613 e 622;

2° che fu votato in una delle grandi assemblee del Regno.

Quanto alla Legge, crediamo che sia stata compilata sotto il duca Lanfrido, figlio di Godofrido, giusta la notizia dataci dai due codici citati; e si può anche spiegare perchè altri l'abbiano soppressa, pensando che appunto Lanfrido cadde lottando contro la podestà regia. L'ipotesi molto ingegnosa è del Brunner. Forse ripugnò agli amanuensi di conservare il nome di un ribelle in testa alla legge e lo soppressero: è la solita sorte dei vinti! Ma questa ipotesi serve insieme a spiegare perchè il prologo più lungo, che, secondo noi, apparteneva originariamente al *Pactus*, sia stato adoperato per la Legge. Quegli stessi amanuensi, pur volendo attribuirlo a qualcuno, scelsero Clotario, che dopo tutto non era estraneo al diritto di quel popolo, se è vero che ne avesse fatto compilare il Patto, e fecero uno strappo alla cronologia.

Del resto neppure il diritto alamanno è rimasto stazionario, e ne fan fede alcune modificazioni ed aggiunte contenute nei codici più recenti dei tempi carolingi.

¹⁴ Non teniamo conto della differenza dei numeri, perchè questi variano anche nel prologo secondo i vari manoscritti.

β. - LA LEX BAIUWARIORUM.¹⁵

1. — Anche questa legge è detta indifferentemente *Pactus* e *Lex*. Il nome *Pactus* ricorre nel testo della legge stessa, e anche il sinodo di Aschheim del 756 la ricorda così. Un documento del 772 la dice *Baioariorum lex atque pactus*; ma più comunemente si chiama *Lex*. E anch'essa offre delle incertezze, accresciute dal fatto che, all'infuori del prologo generale delle leggi austrasiane di dubbia fede, ogni altra notizia storica manca. Così non farà meraviglia che le opinioni sieno tuttora discordi circa la sua origine e la sua formazione.

2. — Molti (Roth, Merkel) ne distinguono più redazioni; ed è questa l'opinione che tiene il campo; le cose sarebbero procedute press'a poco nel modo che si era escogitato per la legge degli Alamanni. Ma altri pensano che sia stata redatta in una volta, e già l'Eichhorn era di questo avviso; tra i moderni ricordiamo il Waitz e il Brunner.

In verità la teoria dominante non è suffragata dai codici, nè i suoi argomenti reggono ad un esame un po' attento. Si erano notate due cose:

1° la diversa influenza, che pareva rivelarsi nelle diverse parti della legge;

2° la mancanza di ogni fusione di queste parti tra loro.

Così s'idearono ben tre redazioni diverse.

La prima avrebbe contenuto il diritto nazionale, e insieme larghe tracce di diritto alamanno; ma si disputa sui titoli e anche sul tempo; anzi si fanno tutti i nomi che figurano nel così detto prologo della legge, da Teodorico I a Dagoberto I.

¹⁵ **Bibliografia.** — ROTH, *Ueber die Entstehung der Lex Baiuvariorum*, München, 1848 e *Zur Gesch. des Bayr. Volksrechts*, München, 1870. DE PETIGNY, *De l'origine et de différentes rédactions de la loi des Bavarois*, nella "Revue histor. du droit fr. et étr.", II (1856), p. 305 segg., p. 461 segg. MERKEL, *Das bairische Volksrecht*, nell'Arch. di Pertz, XI (1858), p. 533 segg. MUTZEL, *Die Lex Baiuar. als geschichtl. u. sprachl. Urkunde*, 1859. GFRÖRER, *Zur Geschichte der deutschen Volksrechte*, I (1865), p. 322 e segg. QUITZMANN, *Die älteste Rechtsverfassung der Baiwaren*, Nürnberg, 1866. WAITZ, nelle "Nachr. der Götting. Gesellschaft", 1873, nn. 11 e 14. RIEZLER, *Ueber die Entstehungszeit der Lex Baiuar.*, nelle "Forschungen zur deutschen Gesch.", XVI, p. 409 segg. — Edizioni. La legge fu pubblicata più volte nelle collezioni delle *Leges barbarorum*. Una edizione speciale fu data dal MEDERER, *Leges Baiuvariorum* d'in su un manoscritto della biblioteca d'Ingolstadt con traduzione tedesca, Ingolstadt, 1793. La migliore è del Merkel nei "Mon. Germ. hist., Leg. III; ma lascia molto a desiderare e bisognerà rifarla.

La seconda avrebbe traccie di diritto alamanno e anche di diritto visigoto: anzi principalmente di questo; ma anche qui non si è ben d'accordo sui titoli che vi appartengono, e si disputa nuovamente circa il tempo. Qualcuno la vorrebbe attribuita a Dagoberto I; ma altri la colloca alla fine del seicento o al principio del settecento.

Alla terza redazione, più recente, si ascrivono i titoli sul diritto pubblico, sul diritto ecclesiastico, anche qualche regola processuale; e, a differenza delle altre, sarebbe nata per impulso dei Franchi, al tempo di Pipino o di Carlo Martello. Si tratta dei primi due titoli, ad esclusione del § 20 del secondo, che sarebbero stati collocati in principio, sull'esempio della legge degli Alamanni.

Ma si è esagerato molto, sia per ciò che riguarda la diversità delle influenze, sia per le sconcordanze di alcuni titoli tra loro.

3. — Noi non possiamo ammettere che tra le diverse parti della legge esista una diversità d'influenze così spiccata, come si sostiene dai più. Il vero è, che la legge dei Baiuvari, più che un codice di diritto nazionale bavarico, può dirsi una compilazione di diritto nazionale e forastiero, che ha subito varie influenze; e queste vi hanno lasciato una larga traccia, ma sono, press'a poco, uguali in tutte le parti della legge. Quanto alle diversità, sarebbe da vedere se non fossero da attribuire piuttosto alle materie trattate nelle varie parti; tanto più che le persone, che hanno lavorato a compilarla, non devono essere state le stesse.

Noi possiamo distinguere due gruppi di regole, che, senza dubbio, si devono a mani diverse: le une di diritto pubblico, le altre di diritto penale, civile e processuale. La legge stessa ne contiene qualche indizio. Nei capitoli che riguardano la Chiesa e il duca, troviamo più d'un riferimento alla bibbia e ai canoni; e d'altra parte un capitolo, sul guidrigildo del duca e della nobiltà, è concepito in nome del re: ciò prova che questa parte fu fatta con l'intervento del clero e del governo franco; e parrà naturale, perchè si trattava di cose e interessi che eccedevano i limiti del ducato. Invece le materie di diritto penale, civile e giudiziario erano, più che altro, materie interne, onde potevano essere abbandonate alle persone del paese ed ai giudici. La legge medesima ha un capitolo, che

accenna a questa cooperazione: *sed hic discordant nostri iudices de pacto*. Ora, ci pare molto probabile che cotesta diversità, sia di materie, sia di compilatori, dovesse anche determinare un diverso uso delle fonti. Trattandosi di diritto pubblico, le influenze franche non potevano non prevalere, perchè il ducato bavarico formava parte del reame merovingico; ma nelle altre parti ne dovevano prevalere altre, e dal più al meno sono dappertutto le stesse.

Così, senza alcun dubbio il diritto alamanno fu messo molto a partito, e in più modi: perchè, se talvolta si prende solo occasione da esso, tal'altra se ne accettano i principî, si può dire alla lettera o quasi, non tralasciando neppure le parole dell'antico alto tedesco, con cui la legge degli Alamanni aveva chiarito il testo latino. Al qual proposito merita di essere notato, che l'accordo tra i due popoli continuò anche nel più tardo medio evo, come ne fa prova lo *Specchio svevo*, che è appunto un libro giuridico del secolo XIII comune ad entrambi. D'altra parte l'uso del diritto alamanno è palese in ciascheduno dei gruppi nei quali si è voluta distinguere la legge, e solo a cominciare dal tit. VII è meno frequente e alquanto più libero.

Un'altra influenza, molto spiccata, è quella del diritto visigoto. I compilatori della legge bavarica ne accettarono letteralmente più frammenti nella forma antica, che si conservava tuttavia nei paesi della Gallia già appartenuti al regno visigoto; onde penetrò tra i Bavari qualche principio che poteva dirsi estraneo alla coscienza giuridica del popolo. Ricordiamo la pena della fustigazione, e anche la regola che non si dovesse ammettere il giuramento se non sussidiariamente in mancanza d'altre prove. E col diritto visigoto passarono anche alcuni principî di diritto romano. Persino la rubrica del titolo *de commendatis et commodatis*, e l'altra *de venditionibus*, sono tolte di peso dalla più antica recensione della legge dei Visigoti. Nondimeno dobbiamo soggiungere anche qui, non esservi alcuna ragione per ammettere una speciale redazione della legge. Quella larga influenza si rivela, dal più al meno, in quasi tutti i titoli di essa, e metterebbe veramente conto di ricordare quei pochissimi che ne sono esenti.

Lo stesso diritto langobardo vi ha lasciato tracce; e anche questa è una influenza che si giustifica molto bene, vista la stretta parentela, che esisteva tra i duchi bavarici e la famiglia

dei re langobardi. Diremo di più: se l'esempio degli altri popoli in generale può aver determinato il duca bavarico a compilare la sua legge, molto maggiormente deve avervelo indotto quello dei Langobardi; ma del resto il contingente non è grande. Sono poche particolarità, che possono veramente riannodarsi all'editto langobardo; mentre altre, che pur potrebbero mettersi avanti, si spiegano più facilmente con la influenza alamanna o visigota. Tra le leggi, che paiono suggerite dall'editto, vanno ricordate quelle sull'uccisione del duca, sulle sedizioni, sulle uccisioni perpetrate d'ordine del re o del duca, sull'uccisione delle donne che si difendessero colle armi, sulla rottura delle siepi e sugli animali che vi s'impigliassero: ma anche queste influenze sono comuni a tutte le redazioni.

4. — Nè tampoco possiamo ammettere che esistano le sconcordanze che furono notate. Anzi il Brunner osserva che i redattori della legge adoperarono le loro fonti con una certa misura e intelligenza, cercando di cansare tutto ciò che avrebbe potuto contraddire ad altre disposizioni, sia di diritto nazionale sia di diritto alamanno; e, dopo esaminati i singoli passi incriminati, viene nella conclusione che nessuno presenta una contraddizione vera e propria. O quanto meno, è così insignificante da potersi ammettere anche con la ipotesi di una sola redazione della legge. E lo stesso dicasi delle ripetizioni. Dal canto nostro osserviamo, che molte delle contraddizioni, che si sono volute scorgere, lungi dall'appartenere a parti o gruppi diversi, s'incontrano nella medesima parte e anzi nel medesimo titolo, cioè appunto nella medesima redazione: di guisa che l'argomento, che se n'è voluto trarre per combattere la redazione unica, finirebbe col ritorcersi contro le singole redazioni, e la difficoltà di spiegarle rimarrebbe la stessa. Dopo tutto, se è vero, come non dubitiamo, che più commissioni abbiano lavorato attorno a questa legge, le ripetizioni, e anche qualche piccola contraddizione, si spiegano: vorrà dire che la revisione finale non è riuscita come avrebbe dovuto, e forse non fu nemmeno tentata. E potrebbe anche darsi che qualche capitolo sia stato aggiunto posteriormente. Una legge che minaccia la confisca dei beni a chi uccide un pellegrino è, senza dubbio, una Novella penetrata, non si sa come, nel testo; e se ne potrebbero trovare altre. Anche questo è un fenomeno, che si ripete in quasi tutte le leggi barbariche,

e in grado molto maggiore, senza che siasi mai pensato ad una revisione diversa.

5. — Aggiungiamo una notizia che molti codici premettono alla Legge: *Hoc decretum apud regem et principibus eius et apud cuncto populo christiano qui infra regnum Mervungorum consistunt*. Evidentemente essa fu compilata col consenso del re; e ne possiamo stabilire il tempo con sufficiente precisione.

Certo, è venuta dopo quella degli Alamanni di Lanfrido, perchè ne usa: anzi è posteriore all'anno 739, perchè suppone che vi sieno stati più vescovi in Baviera, mentre fino allora non se n'era avuto che uno; e d'altra parte dev'essere anteriore al duca Tassilone, e quindi al 749, perchè i canoni del sinodo di Aschheim l'attribuiscono ai predecessori di lui.

Ma c'è modo di avvicinare anche più questi due termini.

Notammo già che al tempo, in cui la legge fu compilata, esisteva un re franco, e questa circostanza esclude gli anni 739-743. La redazione deve cadere negli anni successivi; e infatti essa ci presenta il ducato in una stretta dipendenza dal reame franco. Invano Odilone aveva alzato gli scudi contro i figli di Carlo Martello: l'animoso duca fu battuto; e se non lasciò la vita sul campo, come alcuni anni prima il duca degli Alamanni, non potè riavere il Ducato (743 o 744) che a prezzo di una maggior soggezione: così lo tenne fino alla morte (748).

6. — Altre fonti di diritto bavarico appartengono ai tempi di Tassilone III (772, 775) e Carlomagno; ma non furono incorporate nella Legge.

cc. — *Il gruppo gotico.*

α. — LE LEGES WISIGOTHORUM.¹⁶

1. — È una raccolta molto notevole di leggi, dall'anno 419, in cui l'imperatore Onorio lasciò ai Goti l'Aquitania, fino al 710, in cui morì Witica, che fu il penultimo re visigoto prima della invasione dei Mori: sicchè è agevole comprendere quanti cam-

¹⁶ **Bibliografia.** — HANZEL nella prefaz. alla sua *Lex rom. Visigoth.*, 1848 p. xxvi. MENKEL, nella "Gesch. des. R. R.", di Savigny, VII (1851), p. 4 segg. e nella "Zeitschr. für d. R.", XII, 281. GAUFF., *Ueber das älteste geschr. Recht der Westgothen*, nelle sue "German. Abhandlungen", Mannheim, 1853, p. 27 segg. DE PATIGNY, *De l'origine et des différentes rédactions de la loi des Wisigoths*, nella "Revue hist. du droit franç. et étranger" I (1855), p. 209. HELFFERICH, *Entsteh-*

biamenti abbia dovuto subire. Nondimeno ne possiamo distinguere due forme principali: la così detta *Antiqua* e la posteriore *Lex Wisigothorum*, che segnano anche due periodi diversi.

2. — L'*Antiqua* comprende l'opera di più re.

Sidonio Apollinare accenna già alle *leges Theodoricianae* in una sua lettera che dettò prima del 468; ma senza dire se appartengano al primo Teodorico (419-451) o al secondo (453-466). Comunque, la memoria se ne perdette presto nel regno visigoto; e forse non si trattava che di qualche costituzione isolata pubblicata al tempo della fondazione del nuovo regno per regolare la divisione delle terre o altri rapporti tra Goti e Romani. Certo, i posteri fanno cominciare l'opera legislativa un po' più tardi, e ricordano Eurico (466-484), Leovigildo (569-586) e Reccaredo (586-601).

Sant'Isidoro di Siviglia accenna alle leggi dei due primi. Parlando di Eurico si esprime appunto in questi termini: *Sub hoc rege Gothi legum instituta scriptis habere coeperunt, nam antea tantum moribus et consuetudine tenebantur*. La legislazione sarebbe cominciata con lui, e Leovigildo l'avrebbe riveduta. Sant'Isidoro dice inoltre, che il codice di Eurico era confuso, e Leo-

ung u. Geschichte des Westgothenrechts, Berlin, 1858. BLUHME, *Zur Textkritik des Westgothenrechts u. Reccared's leges antiquae*, Halle, 1872. DAHN, *Westgoth. Studien. Zur Geschichte der Gesetzgebung bei den Westgothen*, Würzburg, 1872, in-4°. WAITZ, *Die Redaction der Lex Wisig. von König Chindasuinth*, nelle "Nachr. der Göttinger Gesellschaft der Wissensch.", 1875, n. 15. SCHMELTZER, *Die Redactionen des Westgothenrechts durch die Könige Chindasuinth u. Reccasuinth*, nella "Zeitschr. für R. G.", II, 123 segg. RINAUDO, *Legge dei Visigoti*, Torino, 1878. GAUDENZI, *Un'antica compilaz. di diritto romano e visigoto con alcuni frammenti delle leggi di Eurico*, Bologna, 1886 e *Nuovi frammenti dell'editto di Eurico*, nella "Rivista ital. per le scienze giuridiche", Roma, VI (1888). SCHUFFER, Recensione nella "Nuova Antologia", 1886, fasc. 1° ott. ZEUMER, *Eine neu entdeckte westgoth. Rechtsquelle*, nel "Neues Arch.", XII, p. 889 segg. SCHMIDT, nella "Zeitschr. für R. G.", XI. ESMEIN, nella "Nouvelle Revue de droit franç. et étranger", XIII (1889), p. 423 segg. FICKER, *Ueber nähere Verwandtschaft zwischen gotisch - spanischem u. norwegisch - isländischem Recht*, nelle "Mittheil. des Instituts für oesterr. Geschichte", II, Ergänzungsband, 1887. DE CÁRDENAS, *Noticia de una ley de Teudis*, nel "Boletín de la real acad. de la Historia", XIV (1889), p. 473 segg. FIDEL FITA, *La ley de Teudis y los concilios de Lerida y Valencia*, ib., p. 491 segg. A. TARDIF, *Les leges Wisigothorum*, nella "Nouvelle Revue hist.", XV (1891), p. 5 segg. PATETTA, *Sui frammenti di diritto germanico della collezione gaudenziana e della lectio legum* ("Arch. giuridico", LIII, 1894); VON HALBAN, *Das röm. Recht in den germ. Volksstaaten*, vol. I, Breslau, 1899. — Edizioni. Ne esiste una di importante pubblicata dall'Accad. reale di Storia di Madrid col titolo *Fuero juzgo en latin y castellano*, Madrid, 1815. La stessa edizione fu riprodotta con piccole aggiunte nei "Portugaliae Monum. historica", Leges et Consuetudines, I, 1, 1856. I frammenti antichi furono editi dal Bluhme col titolo: *Reccaredi Wisigothor. regis antiqua legum collectio*, Halle, 1847. Su di essi vedi ANSCHÜTZ, *Der Palimpsest der Lex Wisigoth.*, nel "Arch. di Pertz XI, p. 215 segg. — Migliore ediz. di ZEUMER, *Leges Wisigothorum*, Hannover, 1902.

vigildo lo riordinò, aggiungendovi molte leggi, che Eurico aveva o messo, e togliendone altre, che nel corso di un secolo avevano perduto ogni valore pratico. Infine un cronachista di tempi piuttosto avanzati, Luca Tudensis o De Tuy († 1250), riferisce che Reccaredo figliuolo di Leovigildo, avrebbe nel sesto anno del suo regno riveduto ancora una volta le leggi gotiche, riducendole ad una forma più compendiosa.

3. — Si tratta di un ampio lavoro legislativo di oltre un secolo; ma disgraziatamente non ne abbiamo che pochi frammenti, pubblicati dal Bluhme d'in su un palinsesto parigino, intorno a rapporti piuttosto complicati e di carattere privato, contrariamente all'indole delle antiche leggi popolari, con manifesta influenza delle leggi e delle idee romane. Per giunta non si sa neppur bene a chi sieno dovuti.

E se ne disputò parecchio. Infatti, mentre il Gaupp, l'Haenel e il Brunner li attribuiscono ad Eurico, il Petigny ha pensato ad Alarico II, e altri è sceso anche più giù: il Gaudenzi fino a Leovigildo, il Bluhme e l'Helfferich fino a Reccaredo. Ma Leovigildo vuol essere onninamente escluso, perchè il compilatore stesso si dice figlio di un re visigoto (c. 277), una qualità che si attaglia a tutti gli altri, tranne che a lui. E si deve escludere anche Alarico; perchè questo re è noto per il Breviario, ma non consta che abbia fatto altre leggi. Invece ha maggiore probabilità l'opinione che le vorrebbe attribuire a Reccaredo; ma vedremo subito che anch'essa non regge, sicchè infine non rimane che Eurico.

Il Bluhme osservò a sostegno della sua opinione, che i frammenti devono essere più recenti del Breviario, quindi posteriori all'anno 506, perchè vi si trovano delle disposizioni comuni; e l'Helfferich vi scorge persino qualcosa tolta dal terzo concilio di Toledo del 589. Il c. 306, in cui è detto che nessun vescovo, prete o chierico possa vendere o donare nulla *de rebus ecclesiae* senza il consenso di tutti i chierici, sarebbe appunto derivato dal detto concilio. Senonchè la filiazione dal Breviario non è provata; e qualche principio, che si trova anche nella *Lex romana*, era certamente praticato nelle Gallie, dove i compilatori potrebbero averlo trovato; se pur non hanno attinto alle interpretazioni romane in voga a quei tempi. Ad ogni modo, anche se qualche frammento coincide col Breviario, è solo per ciò

che riguarda il contenuto, ma non per la forma; e ciò non si spiegherebbe se fossero presi da esso. Ma neppure il concilio di Toledo ci ha che fare. La legge fa menzione del consenso dei chierici, che il concilio non ricorda; e d'altronde non conosce i casi in cui il vescovo avrebbe potuto disporre dei beni della Chiesa, che pur sono contemplati dal concilio. Piuttosto pare che la legge riproduca un principio del diritto ariano, che richiedeva veramente il consenso dei chierici nelle alienazioni, e, lungi dal suffragare l'opinione che Reccaredo l'abbia compilata, sarebbe anzi una ragione per non attribuirgliela. Le posteriori revisioni, fatte certamente sotto la influenza del cattolicesimo, hanno già modificato quel frammento.

D'altra parte, ci sono argomenti che dissuadono dal pensare a Reccaredo. E anzitutto il fatto che questo re avrebbe compendiato, abbreviandole, le leggi dei suoi predecessori: la notizia è del De Tuy, mentre i frammenti accennano ad una legislazione molto ampia. L'ultimo capitolo, che ci rimane, porta nientemeno che il numero 336, e abbiamo ragione di credere che ne seguissero anche altri. Nè la forma, con cui sono redatti, permette di ascriverli a Reccaredo. La loro lingua è ancora semplice, e segna un grande distacco dalla nuova legislazione visigota più prossima a Reccaredo. Questa è manierata e minuziosa; e il diritto stesso ha qualcosa di slombato e artifiziato, direi quasi di senile. Eppure dalla morte di Reccaredo all'avvenimento al trono di Chindasvindo o Reccesvindo erano corsi appena quarant'anni! Se i frammenti fossero veramente di Reccaredo sarebbe da fare le meraviglie che lo stile delle leggi e della cancelleria abbia potuto mutarsi così radicalmente in sì breve lasso di tempo.

Neppure la condizione, che la legge fa ai Goti e ai Romani, si concilierebbe con questa opinione, perchè accenna ad un tempo molto vicino alla conquista. Essa ne rispecchia tutte le incertezze. Specie il frammento 277 mostra che la divisione delle terre faceva ancora luogo a reclami; nè i confini eran sicuri, e anche molti schiavi avevano preso la fuga. Tutto ciò si adatterebbe male ai tempi di Reccaredo, perchè dalla conquista fino a lui eran corsi quasi due secoli. Inoltre il legislatore ricorda la legge di un altro re visigoto, padre di lui, che avrebbe regolato appunto questi rapporti e le cause, che, bene o male, si

erano trattate allora e che non dovevano più risuscitarsi. Vorremmo dire che questo re fosse Leovigildo, padre di Reccaredo, o non anzi Teodorico I padre di Eurico? È molto più verosimile che sia stato Teodorico a regolare i confini delle terre al momento della divisione; ed è anche più verosimile, che le cause, a cui accenna la legge, siensi svolte subito, piuttosto che un secolo e mezzo più tardi. Il frammento, a cui alludiamo, è concepito in modo che non può spiegarsi senza un grande rivolgimento abbastanza recente di tutte le condizioni sociali, che aveva lasciato dietro a sé uno strascico d'incertezze, di perturbazioni, di liti, a cui bisognava por termine una volta per sempre. È un frammento che non avrebbe ragione in tempi ordinari. Insieme gioverà fermare l'attenzione sul limite della prescrizione: chi entro cinquant'anni non aveva reclamato la sua *sors gothica* o la *tertia*, se si trattava di un romano, non doveva più ripeterla; e ancora, chi entro cinquant'anni non aveva trovato un servo fuggitivo, non doveva più revocarlo in servitù. Perché, proprio cinquant'anni? Pensiamo che il legislatore abbia fissato quel termine, perchè fosse corso mezzo secolo da che le terre erano state divise. E la sua intenzione è chiara. Si trattava di farla finita con le mille incertezze, che c'erano state fino allora, e inaugurare un'era nuova sulla base dei fatti compiuti.

Il Brunner aggiunge un nuovo argomento desunto dalle relazioni della legge visigota con quella dei Burgundi; ma non ci pare che calzi. Dice che alcune *leges antiquae* devono aver servito di modello alla legge borgognona; e siccome questa non può essere stata compilata dopo il 501, suppone che esistessero già a quel tempo. Ma non potrebbe essere accaduto il contrario, e quelle *leges antiquae*, lungi dall'averne ispirate altre del codice dei Burgundi, averne anzi subito la ispirazione? Potrebbero essere leggi di Leovigildo o di Reccaredo, che vanno pure tra le *antiquae*.

Invece ci paiono più concludenti le relazioni con la legge dei Baiuvari, che nessuno ha ancora spiegate. Sono coincidenze molto spiccate, se non altro quanto alla frase, con l'*Antiqua* del palinsesto parigino; e senza dubbio i Baiuvari hanno attinto direttamente ad essa. Ma ciò non sarebbe stato possibile se non l'avessero trovata nelle Gallie. Infatti essa continuò ad aver vigore nelle provincie della Gallia anche do-

po che andarono perdute pei Visigoti; ed è là che i Baiuvari poterono averne contezza. Sicchè tutta la questione si riduce a sapere quand'è che i Visigoti dovettero abbandonare quel territorio: fu prima o dopo di Reccaredo? Se dopo, l'*Antiqua*, che era già penetrata nelle Gallie, e proprio nella forma dei nostri frammenti, avrà anche potuto essere di Reccaredo: almeno nulla lo esclude; ma se prima, è certo che dovrà attribuirsi ad un altro re. E indubbiamente era anteriore. Già nel 531 i Visigoti avevan dovuto, sotto le mura di Narbona, piegare davanti alla fortuna di Childeberto e valicare i Pirenei; ma le vecchie provincie ne hanno custodito ancora a lungo le leggi come un sacro deposito. Evidentemente i frammenti del palinsesto parigino vanno attribuiti ad Eurico.

4. — Invece non crediamo che si possa tener conto di altri frammenti, che il Gaudenzi pubblicò in questi ultimi anni d'in su due codici, uno della biblioteca di lord Leicester ad Holkham, l'altro della Vallicelliana di Roma. Secondo il dotto scrittore, sarebbero leggi di Eurico; ma se pur sono leggi, come parrebbe risultare dalla forma breve e imperativa, certo non sono di lui, e la più parte non hanno nemmeno a che fare coi Visigoti. Tuttavia gioverà esaminare la cosa più da presso, e ci sarà scusa la novità e la importanza della scoperta, se saremo costretti a dilungarci alquanto.

I frammenti della biblioteca di Holkham sono quattordici, e sia pel codice che, insieme ad altro, li contiene, sia per la loro speciale natura, bisogna cercarne l'origine in Italia. Il codice infatti è una compilazione eseguita appunto in Italia nel secolo IX, che vorrebbe tracciare *le norme, con cui decidere le liti in tutto il mondo secondo una costituzione di Giustiniano*; ma in realtà riesce ad una strana accozzaglia di leggi romane e visigote. I frammenti poi, devono certamente appartenere al gruppo gotico, perchè vi si accenna al *sajo*, che è un funzionario goto; ma non sono leggi visigote. E lo deduciamo dalla loro stessa natura. Perchè, anzitutto, solamente due disposizioni, trovano un esatto riscontro nelle leggi visigote posteriori: quelle cioè che riguardano la denuncia della lite e la manomissione dei servi davanti a testimoni; e d'altra parte possono riscontrarsi anche nell'editto di Teodorico. Invece qua e là si tratta di istituti, che la legge visigota non conosce, come la insinuazione

delle donazioni; o che vi penetrano solo più tardi, come il diritto di rappresentazione; o che vi sono disciplinate molto diversamente, e talvolta in modo da rivelare tutto un diverso ordine di idee. Addurremo solo un esempio. Un capitolo delle nuove leggi, parlando dei giudici, che si lasciano corrompere per denaro, considera il delitto da un punto di vista pubblico, e quindi pubblica ne è la pena; mentre nel concetto della legge visigota questo delitto ha ancora un carattere privato e la pena è privata. Fra una legge e l'altra c'è un abisso; e non pare che l'azione del tempo possa bastare a colmarlo, se pure non si voglia far andare la storia a ritroso. Perchè si può spiegare, ed anzi è naturale, che il diritto punitivo deponga un po' alla volta la sua veste privata, per indossarne una di pubblica; ma non si capirebbe che lo Stato, dopo essere riuscito ad affermarsi, si spogliasse nuovamente della sua prerogativa. Altre leggi sarebbero scomparse dalle compilazioni visigote posteriori, senza che se ne potesse addurre alcuna plausibile ragione; per es. quelle sul colonato e sulla legittimazione e successione dei figli naturali, nonostante che in quei tempi il colonato tuttavia esistesse presso i Visigoti, e la legislazione si mostrasse tutt'altro che rigida verso i figliuoli illegittimi, anche incestuosi e adulterini.

Non crediamo dunque, che sieno leggi visigote: invece ci siamo provati ad avvicinarle all'editto di Teodorico, e il confronto ci ha fatto nascere il dubbio che si tratti di una parziale revisione di esso: certamente presentano un gran numero di concordanze e somiglianze; e anzi solo quattro frammenti contengono disposizioni addirittura nuove. Il diritto di rappresentazione, la legittimazione dei figli nati da una schiava o anche da una ingenua nascostamente, la successione dei naturali e la responsabilità nel caso di un deposito, son cose nuove; e nondimeno completano le antiche, ispirandosi più o meno a idee romane. Quelle sulla legittimazione ricordano troppo da vicino una formula di Cassiodoro per dubitare che non sieno d'origine ostrogota.

Del resto, sebbene i nuovi frammenti ci paiano una revisione dell'editto di Teodorico, non crediamo che sieno di questo re. E ciò per due ragioni. La prima: che non sembra verosimile che Teodorico stesso, a pochi anni di distanza, si sia fatto a rivedere l'opera sua. La seconda: che un frammento, ricor-

dando l'editto, gli dà il nome di *Edictum regis*, espressione che Teodorico non avrebbe usato se si fosse trattato della sua legge. Piuttosto crediamo di doverle attribuire ad Atalarico; e a questo proposito ci risovviene dell'epilogo di altre dello stesso re (Var. IX, 18), dove si allude a leggi, che pubblicò e confermò, ma di cui non abbiamo più precisa notizia. D'altra parte Atalarico poteva ancora occuparsi di legislazione; mentre i suoi successori, frammezzo ai pericoli, che ne minacciarono il trono, e alle battaglie che combatterono per sostenerlo, non ne ebbero l'agio. Molto meno si sarebbero ispirate a idee romane, come fanno queste in gran parte, perchè l'elemento nazionale barbarico aveva, in quei tempi, alzato la testa e reagiva. Nè vogliamo trasandare, come un principio, simile a quello sancito dai frammenti in odio ai giudici che si fossero lasciati corrompere, si trovi appunto nell'editto di Atalarico contro i giudici negligenzi verso gli invasori di beni altrui: l'una legge e l'altra li vogliono puniti con la perdita dell'ufficio e con una ammenda da pagarsi al fisco. Vi spira dentro e vi si sente come un'aria di famiglia, tanto più osservabile in quanto si trova in una disposizione, che fa addirittura ai pugni col vero diritto visigoto.

Quanto agli altri frammenti scoperti nella Vallicelliana, è mestieri avvertire prima di tutto, come il manoscritto che li contiene sia un vero centone di roba, e i frammenti stessi appartengano a leggi diverse. Si comincia con una cattiva e interpolata versione del titolo dell'Ecloga di Leone Isaurico e di Costantino Copronimo; indi segue un capitolo, che, a prescindere dalle glosse già penetrate nel testo, concorda perfettamente con un capitolo dell'editto di Teodorico; poi un altro che ne riproduce alla lettera uno della *Summa perusina*; poi due della legge visigota; poi un capitolo che già nelle parole: *volumus atque iubemus*, e in quelle altre: *quarta sicut in mog(incap) fuit inchoata*, rivela l'origine franco-longobarda; infine un capitolo *de iubilis* d'ignota provenienza.

Naturalmente i soli capitoli che interessano sono i due visigoti, perchè il Gaudenzi, questa volta, ne deduce una dimostrazione diretta per la sua tesi, che si debbano, cioè, attribuire ad Eurico. Ma veramente solo il frammento 3 riproduce di certo la *Lex Wis. VI, 1, 8*, senz'altra differenza che nelle parole *vel amicos*, aggiunte in più, e nel latino più barbaro, proprio dell'età dell'ama-

nuense. Invece il fr. 4 può far luogo a qualche dubbio; perchè, sebbene corrisponda alla *Lex Wis.* V, 5, 1 e anche all'*Antiqua* del Bluhme, presenta una differenza importante. Il frammento fa il caso di chi abbia preso a custodire un animale: se questo muore o si perde, egli ne risponde senza più; e invece tanto l'*Antiqua* quanto la *Lex* distinguono, se il guardiano abbia o no stipulata una mercede per la custodia. Il Gaudenzi dice: "è chiaro che la distinzione del deposito gratuito e non gratuito dovè introdursi nel diritto visigoto tardi, e che quindi la nostra disposizione che non la conosce deve essere più antica di queste dove fu introdotta". E anche l'Esmein, plaudendo e cotesta dimostrazione, ritiene per quasi assodato, che la distinzione sia il prodotto di una giurisprudenza più raffinata e più sviluppata. Ma non si badò ad una cosa d'importanza capitale: che, cioè, il frammento in discorso, più ancora che all'*Antiqua* del Bluhme, si accosta alla *Lex* e ne riproduce in gran parte la lezione, salvo in due o tre parole che sostituisce con altre.¹⁷ Se il frammento fosse di Eurico, come vuole il Gaudenzi, e rappresentasse la lezione originaria, si avrebbe questo singolare risultato: che l'*Antiqua* del Bluhme, di molto posteriore, secondo il Gaudenzi, l'avrebbe completata, distinguendo le due specie di deposito, ma mutandone qua e là le parole, mentre la *Lex*, pur accettando la distinzione dell'*Antiqua*, sarebbe dopo due secoli tornata alla lezione primitiva. Evidentemente l'amanuense ebbe sott'occhio la *Lex*; e, data questa ipotesi che per noi è certa, il frammento non può essere di Eurico. Si aggiunga, che l'argomento desunto dalla maggiore semplicità del frammento, in confronto, sia dell'*Antiqua* del Bluhme, sia della *Lex*, potrebbe anche reggere, se fosse vero che i frammenti del palinsesto parigino appartenano alla legislazione di Leovigildo, come pensa il Gaudenzi, o di Reccaredo, come sospetta il Bluhme, ma non avrebbe il benchè menomo valore, se invece si accetta la dimostrazione, data più su, che sieno da attribuire ad Eurico. Perchè già l'*Antiqua* del Bluhme determina la responsabilità del custode, distinguendo se abbia o no stipulata una mercede pel servizio che presta: essa rappresenta appunto quello stadio che il Gaudenzi considera come il

¹⁷ *In custodiam susceperit* invece di *commendata susceperat*, che del resto si trova anche nell'*Antiqua*; e *animal perdita sit* in luogo di *animal morte consumptum sit*, che ricorre parimente nell'*Antiqua*.

prodotto di una giurisprudenza avanzata. Sicchè bisogna vedere se non vi sia qualche altro modo di spiegare come avvenne che al frammento della Vallicelliana manchi la distinzione tra custodia gratuita e non gratuita; e crediamo che la cosa non presenti difficoltà. Il frammento, pur essendo una riproduzione della *Lex*, ne è una riproduzione mutila: l'amanuense ne saltò qua e là intiere righe; e a persuadersene basterebbe mettere i due testi di fronte. Inoltre c'è una frase: *nec ab illo aliquid requiratur*, la quale, richiamando di necessità un altro *nec*, che sta veramente nella *Lex*,¹⁸ ma che manca nel frammento, prova con tutta certezza che qualche cosa venne omissa. L'amanuense è colto qui come in flagrante.

5. — Non parliamo della legislazione, che segue immediatamente all'*Antiqua*, perchè non presenta caratteri nuovi. Ricordiamo solo di passata alcune leggi di Sisebuto (612-620) contro gli Ebrei, una di Swintila (621-631) sulla tutela e sulla esposizione dei figli, e le deliberazioni del quinto concilio di Toledo (636), accolte poi nel diritto visigoto.

6. — Un'era nuova comincia con Chindasvindo (641-652). Sappiamo già che il suo scopo era di avvicinare sempre più i Goti e i Romani e farne un solo popolo: perciò indirizzò le sue leggi a tutti indistintamente e ne pubblicò molte su argomenti così diversi, che potrebbe quasi dirsi che obbedisse ad un sistema; ma non pare che attendesse anche ad una nuova revisione di tutto il corpo delle leggi, e si contentasse piuttosto di aggiungerle come Novelle alle più antiche. La sua opera fu poi compiuta da Reccesvindo (649-672), il primo re cattolico della Spagna.

Egli regnò quattro anni insieme col padre e venti da solo, e fu davvero un grande legislatore. L'idea che più lo preoccupa, appena rimane padrone del trono, è di condurre a termine la fusione dei due popoli, non esitando neppure davanti ad una revisione di tutto il materiale legislativo esistente. E vi pone mano subito. Il nuovo corpo di leggi, che si conosce col nome di *Lex Wisigothorum Reccessvinthiana*, fu pubblicato nel 654, nel secondo anno dalla morte del padre. Lo dice egli stesso nella patente di pubblicazione: *Leges in hoc libro coscriptas ab anno secundo bonae memoriae domini et genitoris mei Chindasvindi Re-*

¹⁸ Essa dice: *nec ille mercedem accipit, nec ab illo aliquid requiratur*.

gis. . . *consacramus*; e lo conferma anche altrove: ormai le cause già decise secondo le leggi, che vigevano *dal primo anno del suo regno in su*, non dovevano risuscitarsi; per non dire che anche il registro dei re, aggiunto ad un manoscritto della legge visigota, termina col secondo anno di Reccesvindo.

Non si trattava però di una legislazione affatto nuova. Reccesvindo stesso avverte, di aver conservato molte leggi antiche e altre di suo padre; ma alcune ne cassò, che gli erano sembrate non conformi ad equità ed arbitrarie, altre ritoccò, e ne aggiunse anche di sue col consenso dei santi sacerdoti di Dio e degli uffici palatini. Infatti molte vanno sotto il nome di *Antiqua*, e sono di gran lunga più numerose; quelle più recenti, cominciando da Reccaredo, portano il nome del re che le pubblicò, e di queste il maggior numero spetta a Chindasvindo e a Reccesvindo.

La legge è ordinata sistematicamente in dodici libri, che alla lor volta si suddividono in titoli e capitoli (*erae*), forse sull'esempio dei codici degli imperatori romani; e pubblicata che fu, tutte le altre leggi cessarono. Reccesvindo dice che nessuno doveva quinc' innanzi presentare ai giudici altro libro che il suo, sotto pena di trenta lire, ammenochè non fosse a sostegno delle cause passate.

Le stesse leggi romane se ne risentirono. Libero a chiunque di studiarle; ma non doveva usarne *ad negotiorum discussionem*, cioè nei tribunali. Si compiva così la fusione dei due popoli; e perfino la Chiesa, che pur viveva dappertutto con la legge romana, si acconciò a quella dei Visigoti. Cominciando da questi tempi non v'ebbe che un solo codice e un solo popolo; ma non può dirsi che il diritto romano sia stato balzato di seggio. Abolito il Breviario, bisognava pure riempire le lacune lasciate da esso e avere riguardo, più che non si era fatto, ai principj del gius romano. E Reccesvindo vi provvede, prendendoli direttamente dalle leggi romane o dai canoni dei concili spagnuoli, che già prima, e in più occasioni, si erano ispirati a quelle fonti della sapienza antica. Si può dire che non vi sia parte della *Lex Visigothorum*, che non si risenta di questa nuova necessità dei tempi: di 593 leggi, che vi si contengono, circa un sesto è tolto dal Codice teodosiano o dal Breviario di Alarico.

Altre leggi furono pubblicate da Wamba (672-680), Erwige

(680-687), Egicas (687-701) e Witica (701-710); e abbiamo anche due nuove correzioni.

Una è di Erwige, che, al pari di Reccesvindo, la pubblicò nel secondo anno del suo regno (682), ed egli stesso la presenta come tale. In realtà è un completo rimaneggiamento, sia del codice di Reccesvindo, sia delle leggi di Wamba, perchè ne fece togliere qua e là le ridondanze, e d'altra parte v'interpolò una quantità di minuti particolari, e anche vi aggiunse qualche legge propria, per es. contro gli Ebrei, da lui ricordata con speciale predilezione. La cronaca di re Alfonso dice a proposito di questa correzione: *Post Wambanem Ervigius regnum obtinuit, quod tyrannide sumpsit. Multos sinodos egit legesque a decessore suo editas ex parte correxit et alias sub nomine suo adnotare precepit.*

Una seconda correzione è di Egica; ma egli batte un'altra strada e non riconosce l'opera di Ervige. Il corpo delle leggi era stato deturpato da questo re: vi erano state introdotte molte cose superflue e anche leggi non giuste: perciò si rivolse nel 693 al concilio di Toledo perchè rivedesse *cuncta quae in canonibus vel legum edictis depravata consistunt aut ex superfluo vel indebito coniecta fore patescunt*, riducendo tutto a verità. Voleva però rispettate le leggi pubblicate dal tempo di Chindasvindo fino a Wamba; sicchè, in fondo, erano quelle di Ervige, che si trattava di rivedere. Le leggi ingiustamente eliminate, dovevano rimettersi, ed egli stesso ne dà l'esempio, ripristinandone una che proibiva di mutilare i servi. Probabilmente Ervige l'aveva soppressa.

7. — La legislazione visigota si distingue caratteristicamente da tutte le altre considerate finora: e per più riguardi.

Anzitutto, è il primo e più grande tentativo di legislazione generale, che i popoli germanici abbiano fatto. I re visigoti non attesero solo a mettere in iscritto le consuetudini della loro gente: anzi il maggior contingente è fornito da costituzioni promulgate da essi stessi insieme coi loro maggiorenti, ecclesiastici e secolari, o dai canoni dei concili di Toledo. La loro preoccupazione fu di dettar leggi per tutti i casi che potevano presentarsi; e a persuadersene basta gettare uno sguardo, anche fuggevole, all'indice dei libri. Il I tratta del legislatore e della legge; il II dell'ordinamento giudiziario e della procedura; il III del matrimo-

nio; il IV della parentela e delle successioni; il V dei contratti; il VI dei reati contro la persona e delle pene; il VII del furto e della falsificazione delle monete; l'VIII dei reati contro la proprietà; il IX degli schiavi fuggitivi, del rifiuto del servizio militare e del diritto d'asilo; il X delle divisioni, della prescrizione e dei termini; l'XI dei medici, della violazione dei sepolcri e del commercio marittimo; il XII degli eretici e degli ebrei. Nè il giudice doveva avere altra norma nel giudicare. Questa legislazione, che vuole ingerirsi di tutto e regolar tutto, non gli poteva permettere di statuire da sè circa i punti ch'essa non aveva previsto; e lo dice espressamente: nei casi non previsti rimandi le parti al re.

Inoltre essa racchiude tutto un sistema di filosofia. È preceduta e intercalata qua e là da dissertazioni sull'origine della società, sulla natura del potere, sulla organizzazione civile, sulla formazione e pubblicazione delle leggi. Per es. il primo libro, preso in parte dalle *Origines* di Isidoro, si compone di principi dottrinari sulle leggi e sul metodo di legislazione. E insieme vi si trova tutto un emporio di esortazioni morali, di minacce, di consigli, e lunghe considerazioni sulla necessità di reprimere gli abusi, che si spiegano facilmente, per poco si pensi, che la legislazione visigota è in gran parte l'opera del clero e dei concili di Toledo, intorno a cui si rannodavano il principato, l'aristocrazia laicale, il popolo, tutta la società.

Non v'ha dubbio: ciò che per i Franchi i campi di Marzo, erano i concili di Toledo per i Visigoti; e ciò spiega innanzi tutto perchè, mentre le altre leggi popolari accettano tuttavia alcune garanzie proprie dell'antica società germanica, specie la partecipazione degli uomini liberi alla cosa pubblica, invece la legge visigota non le riconosca. La società visigota, sprovvista di garanzie, è abbandonata da un lato al clero e dall'altro al reame; e una vasta amministrazione, parte ecclesiastica, parte imperiale, si stende su di essa. Specie la intolleranza con cui la legge perseguita gli ebrei, è tutta propria dello spirito ecclesiastico: si direbbe quasi una mania di vendetta. E anche la penalità ha un carattere molto rigido. Ma dall'altro lato il fine, che la legge si propone, è più elevato, più complesso di tutte le altre leggi: essa intende meglio gli interessi della società e i doveri del governo.

E anche la lingua ha la sua impronta caratteristica. La bella semplicità, a volte impacciata, che abbiamo scòrto in altri codici, si trova ancora nelle vecchie leggi visigote; ma essa cede un po' alla volta il passo alla retorica. La cancelleria degli ultimi re ebbe la cattiva ispirazione di prendere per modello Giustiniano e il fraseggiare pretenzioso delle sue costituzioni; e riesci ad uno stile tronfio, pieno di frasi e di parole inutili, e anche vaghe, sicchè ci si raccapezza male, e a volte si dura fatica a coglierne o precisarne l'idea. Il Montesquieu, badando appunto più alla forma che alla sostanza, disse trattarsi di leggi puerili, idiote, che non colgono il segno, piene di retorica e vuote di senso, frivole nel fondo e gigantesche nello stile. Ma è un giudizio ingiusto.

8. — La legge stessa comprovò la sua efficacia anche dopo che gli Arabi ebbero distrutto il regno dei Visigoti, sia nelle provincie del Nord, che sfuggirono all'invasione, sia al Sud della Francia, nella Settimania o Gozia. Nel secolo XII essa godeva ancora di tanta importanza, che Ferdinando III, re di Castiglia e di Leon, ne fece fare una traduzione in lingua castigliana per Cordova e la pubblicò col nome di *Fuero de Cordova*. Non vogliamo però dire che essa sia riescita ad imporsi in tutto e per tutto; almeno ci sono dei *Fueros* del secolo XII, che permettono di dubitarne. Quello di Daroca riconosce ancora il combattimento giudiziario, nonostante che il sistema di prove accolto dalla *Lex* fosse ben diverso. Già l'*Antiqua* voleva che prima fossero interrogati i testimoni e poi si esaminassero i documenti: non ammetteva neppure il giuramento che in via eccezionale; ma la vecchia consuetudine ha resistito!

β. - LA LEX BURGUNDIONUM.¹⁹

1. — I re borgognoni, che piantarono la loro signoria nelle Gallie su territorio romano, han pubblicato leggi a più riprese, non solo per i Romani soggetti alla loro dominazione (vedi p. 48), ma anche per i Burgundi. La *Lex Burgundionum* è appunto un codice di diritto barbarico, destinato pei Burgundi, e anche

¹⁹ **Bibliografia.** — ТУАК, *Forschungen auf dem Gebiete der Geschichte*, II, Rostock, 1892, p. 21 segg. SAVIGNY, *Gesch. des R. R. im M.A.*, 2^a ediz., Heidelberg,

pei Romani nelle loro relazioni con essi, donde il nome di *Lex inter Burgundiones et Romanos*. Altrimenti è detta *Liber constitutionum*, *Liber legum Gundobati*, *Liber Gundobati*, *Lex Gundobada*; e non pare nemmeno che sia un lavoro di getto. Ne possiamo distinguere più gruppi, differenti tra loro, specie per ciò che riguarda la forma; il che farebbe supporre che fossero nati in tempi diversi.

Una prima parte va sino al titolo 41, e si distingue per la forma arcaica, piuttosto asciutta, con scarse tracce d'interpolazioni o rimaneggiamenti. I titoli cominciano per lo più con le parole: *Si quis*, *Quicumque* e simili. Invece la lingua dei titoli 42-88 è un po' prolissa: vi si nota una certa tendenza a dare la ragione della legge, e non mancano frequenti richiami o accenni a disposizioni anteriori. Molte leggi sono addirittura mutamenti o rimaneggiamenti di altre più antiche: alcune portano la data. Nei titoli, che seguono, dall'89 al 109, abbiamo più leggi antiche, andate in disuso, mescolate ad altre di Gundobado, di Sigismondo, e alle decisioni di un'assemblea di Ambérieux dei tempi di Godomaro, che fu l'ultimo re dei Burgundi: un centone di roba, che probabilmente non ha mai formato parte della *Lex*, ma che gli amanuensi vi aggiunsero nell'intento di darci più completo il materiale giuridico esistente.

La legge contiene anche due prefazioni.

1684, II, p. 1 segg.; VII (Merkel), p. 80 segg. GAUFF, *Die germ. Ansiedlungen u. Landkolonien*, Breslau, 1844, p. 286 segg. MATILE, *Études sur la loi Gombette*, nelle "Memorie dell'Accad. delle scienze di Torino", serie II, tomo X, 1847. PARRÉ, *Lois de Bourguignons, vulgairement nommées Loi Gombette, traduites*, 1855. BUCHER, *Das westburg. Reich. u. Recht* nel "Jahrb. des gem. d. R.", I, 1857, p. 45 segg.; II, 1858, p. 197 segg. LO STESSO, *Der burgund. Reichstag zu Ambérieux, c. J. 511* nel periodico cit., V, 1862, p. 207 segg. LO STESSO, Prefazione alla sua ediz. della Legge. LO STESSO, *Die neueste Ausgabe der lex Burg.* nella "Hist. Zeitschr. di Sybel", XXI, p. 1 segg. HUBÉ, *Histoire de la formation de la loi bourguignonne*, nella "Revue histor. de droit franç. et étr.", XIII, 1867, p. 20 segg. BINDIG, *Das burgundischromanische Königreich*, Leipzig, 1868. SECRETAN, *Le premier royaume de Bourgogne*, nelle "Mémoires et documents publiés par la société d'hist. de la Suisse Romande", XXIV, 1868, p. 1 segg. BUCHER, *Ueber Gesetze u. Gesch. der Burgunder*, nella "Hist. Zeitschr.", di Sybel XXI, 1868, p. 1 segg. JAHN, *Die Gesch. der Burgundionen bis zum Ende der ersten Dynastie*, 2 vol., Halle. DANKSTE, *La loi Gombette*, nel "Journal des savants", luglio, 1861. BERTH, *Legge Gundobada* ("Digesto italiano", vol. XII). VON HALBAN, *Das rom. Recht in den germ. Vorkaataaten*, vol. I, Breslau, 1860. — Edizioni. Segnaliamo le edizioni vecchie del DU TILLER, del HEROLD, del LINDENBRUCH. A' di nostri fu pubblicata con maggior corredo critico dal BLUMHE nei "Mon. Germ.", Leges III, 1862, dal BINDIG nelle "Fontes rerum Bernensium", I, 1883) e ultimamente dal DR SALIS nei "Mon. Germ. hist.", Legum sectio prima II, I, 1892. Il VALENTIN-SMITH sta attendendo ad una edizione integrale di tutti i codici noti delle costituzioni borgognone col titolo: *La loi Gombette, Reproduction de tous les manuscrits*, Paris, 1883 segg.

La prima è breve e merita di essere riferita: *Vir gloriosissimus Gundobadus rex Burgundionum. Cum de parentum nostrisque constitutionibus pro quiete et utilitate populi nostri impensius cogitemus, quid potissimum de singulis causis et titulis honestati, discipline, rationi et iustitie conveniret, et coram positis obtimatibus nostris universa pensavimus, et tam nostram quam eorum sententiam mansuris in eum legibus, sumpsimus statuta perscribi.*

La seconda è piuttosto lunga, e si chiama appunto prefazione maggiore per distinguerla dall'altra; ma veramente è una prima *Constitutio*. Comincia con le parole: *In dei nomine anno secundo regni domini nostri gloriosissimi Gundobadi* (secondo altri, *Sigismundi*) *regis liber constitutionum de praeteritis et praesentibus atque in perpetuum conservandis legibus, editus sub die IV, (alias III) Kal. April. Lugduni.* Passa poi a stabilire norme per la imparziale amministrazione della giustizia, inculcando ai giudici di attenersi alle leggi composte e corrette di comune accordo nel giudicare tra Burgundioni e Romani, senza sperare o ricevere premi da chicchessia, o lasciarsi corrompere, sotto pena del capo; salvo ad osservare la forma *prioris legis* per le cose giudicate male in addietro. Altre pene mirano a colpire la ignoranza o negligenza; ma nessuno doveva rivolgersi al re prima di aver interpellato il proprio giudice per tre volte. Gli stessi tribunali dovevano essere composti di Burgundioni e Romani e altrimenti non erano validamente costituiti. Il re conchiude dicendo, essergli piaciuto che queste sue *Constitutiones* fossero firmate dai conti, *ut definitio quae ex tractatu nostro et communi omnium voluntate conscripta est, etiam per posteros custodita perpetuae pactionis teneat firmitatem.* Infatti seguono le firme di trentun conti.

2. — Ma quand'è che la legge è stata pubblicata e da chi? La prefazione nota soltanto, che lo fu il 29 o 30 marzo a Lione nel secondo anno di regno di un re, che la maggior parte dei manoscritti dice essere stato Gundobado; ma la cosa non è certa.

Noi crediamo che autore della *Lex*, quale ci è pervenuta, o almeno della maggior parte di essa, sia stato veramente Gundobado, che regnò dal 474 al 499 insieme coi fratelli, e dal 500 al 516 da solo, per uno spazio di oltre quarant'anni. Perciò la legge s'intitola appunto *Lex Gundobadi, Lex Gundobada, Lex Gomba-*

ta; e altrimenti non si saprebbe spiegare perchè ne dovesse portare il nome. Gli stessi Borgognoni, che vivevano con essa, erano detti *Guntbodingi* e *Gundobadi*. Ma non vorremmo affermare che il *Libro delle Costituzioni*, quale noi lo possediamo, non avesse precedenti, e non abbia subito in seguito qualche modificazione.

La prefazione minore dice chiaramente, che esistevano già leggi di Gundobado stesso e de' suoi predecessori, anzi più propriamente un corpo di leggi diviso in titoli, e ricorda che il re vi era tornato su co' suoi ottimati, per la tranquillità e utilità del popolo, esaminando causa per causa e titolo per titolo. In sostanza doveva essere una revisione molto ponderata. Così del pari la prefazione più lunga accenna al fatto, che il nuovo codice fosse, almeno in parte, la revisione di altre leggi, e propriamente di una *Lex prior* che il re emenda col consenso dei maggiori. Anche Gregorio di Tours fa capire che già prima i Burgundi avevano avuto leggi. Ma possiamo andare più in là, e ritenere che parecchi dei primi 41 titoli, così diversi dagli altri, spettino ai predecessori di Gundobado. Certo, le costituzioni, che questo re chiama costituzioni dei suoi *parentes*, avranno avuto una forma più arcaica. Comunque, deve avervi appartenuto il titolo 17, 1, che dichiara abolite tutte le cause tra i Burgundi che non fossero finite *usque ad pugnam Mauriacensem*, cioè fino alla battaglia di Châlons, che si combattè nell'anno 451. Si trattava di metter termine ad uno stato incerto di cose sulla base dei fatti compiuti e inaugurare un'era nuova, precisamente come fece poi Eurico pe' suoi Visigoti.

E potremmo anche ricordare alcune leggi, che pur esistevano, ma che Gundobado tralasciò, certo perchè non si adattavano più alle mutate condizioni dei tempi. La prefazione più lunga lo fa subito intuire: Gundobado esaminò ciò che poteva convenire all'onestà, alla disciplina, alla ragione, alla giustizia, e questo accettò: il resto respinse. E le stesse costituzioni accettate, subirono delle mutilazioni. In generale, non ne accolse che il precetto, omettendone sia la ragione giuridica, sia ciò che poteva aver l'aria di consiglio, e anche la data. Le leggi 90, 92, 97 e 98 sono certamente leggi antiche, ma non trovarono posto nel codice di Gundobado. E non v'è luogo a rammaricarsene. La legge 97 contempla il furto di un veltro o

segugio: il ladro doveva baciarne le parti deretane davanti al popolo nell'assemblea, o pagare cinque soldi al padrone e due a titolo di multa. La legge 98 provvede al furto di uno sparviere: il ladro pagherà sei soldi al padrone, più due di multa, o lascerà che l'animale mangi sei oncie di carne sopra il suo petto.

Ciò che, a nostro avviso, distingue la nuova legge dalle altre si è, che questa, oltre a riveder tutto, vuol provvedere a tutto, con uno studio complesso e più attento; quindi corregge e aggiunge. Ciò risulta dal titolo 42. Già prima si era pensato alle eredità di coloro che morissero senza figli, ma Gundobado vi torna sopra adesso che vuol trattare di tutto più accuratamente: *tamen nunc inpensius universa tractantes iustum esse prospeximus ut aliqua ex his, quae ante praecepta fuerant, corrigantur*. Lo scopo del legislatore, espresso nella prefazione, di voler rivedere le leggi precedenti, ricompare anche qui; ma insieme esso accenna ad una revisione completa dell'intero materiale giuridico: vuole rifarsi con più studio, non già su questa o quella parte, ma su tutto. E lo stesso intendimento rivela la legge 74, 1. Il legislatore ricorda una costituzione, che aveva già provveduto alle vedove; ma la modifica adesso, che voleva rivedere *tutto*, coi suoi ottimati. Ne risulta chiaro che era la prima volta che esso attendeva ad uno studio complesso di tutto il diritto. Nondimeno Gundobado stesso ha preveduto che qualcosa gli sarebbe sfuggita; e già nella prima costituzione ordinò ai giudici di rivolgersi a lui ogni qualvolta si presentasse loro un caso che la legge non contemplasse. La prefazione più lunga, e anche Gregorio di Tours, accennano più specialmente allo scopo, che egli si era proposto, di dar leggi più miti ai Burgundi perchè non opprimessero i Romani.

3. — Un'altra questione è di sapere quando propriamente sarebbe avvenuta la pubblicazione del nuovo codice; ma a questo proposito non possiamo fare che conghietture.

L'unica cosa, che vorremmo asserire con sicurezza sulla fede di Gregorio di Tours, si è che la redazione deve cadere nel tempo in cui Gundobado tenne il regno da solo, cioè dopo il 499. Fu allora che egli diede leggi miti ai Burgundi *ne Romanos obpraemerent*; e il *Liber constitutionum* non fa mistero di costata preoccupazione del re, quando vuole composti i giudizi di Burgundioni e Romani, e inculca ai giudici di attenersi alla

legge nel giudicare tra gli uni e gli altri, *ita ut nullus aliquid de causis et iudiciis praemii aut commodi nomine e qualibet parte speret aut praesumat accipere, sed iustitiam, cuius pars meretur, obtineat et sola sufficiat integritas iudicantis*. Ma quanto tempo poi sarà corso prima che fossero pubblicate? Non possiamo dirlo con certezza; ma forse fu nel secondo anno del Regno, cioè nel 501: e a questo proposito possiamo rimandare alla notizia somministrataci dalla prefazione più lunga e alla legge 42; perchè, mentre la prefazione dice, che il *Liber constitutionum* fu pubblicato *anno secundo regni domini nostri gloriosissimi Gundobadi* (non parliamo della data, oltremodo sospetta), la legge 42 fu pubblicata veramente il 3 settembre 501 nell'assemblea di Amberg-ux.

A nostro avviso questa legge è decisiva; ma non possiamo nascondere che altri ha sollevato dei dubbi, che importa di esaminare. A detta del Brunner, essa si riferirebbe al tit. 24, 1 e 2, come a *prioris leges*, che vorrebbe corrette; e se le cose stessero veramente in questi termini, non potrebbe avere appartenuto alla redazione originaria. Ma noi ne dubitiamo.

La legge 42 parla certamente di *prioris leges*, che intende di correggere; ma tali erano le leggi anteriori, sia dei *parentes* di Gundobado, sia di Gundobado stesso, e non la legge 24, 1 e 2, per la ragione molto semplice che questa si occupa di materia affatto diversa.

La legge 42 comincia col disporre che la vedova, la quale servava fede al marito defunto e non aveva figli, doveva possedere sicuramente la *tertia totius substantiae mariti*, finchè viveva; ma dopo la sua morte tutto tornava agli eredi del marito. E continua (omettiamo per un momento un inciso, su cui torneremo subito): "Perchè se vorrà maritarsi entro l'anno del lutto potrà farlo, ma dovrà lasciare la *tertia substantiae pars*, che già possedesse; e anche se prenderà marito dopo un anno o due, dovrà, come s'è detto, lasciare ogui cosa che tenesse del primo marito, e il prezzo per le sue nozze lo riceverà l'erede stesso „.

Ma la legge 24 non contiene nulla di tutto ciò: invece parla della *donatio nuptialis* e ne dispone nel modo del codice teodosiano. Essa contempla il caso che una donna burgundia, rimasta vedova, passi a seconde o terze nozze, *et filios ex omni coniugio*

habuerit: le spettava l'usufrutto della *donatio nuptialis* finchè viveva; ma dopo morta, tutto tornava ai figli, senza che potesse donare, vendere o alienare nulla delle cose ricevute a titolo di donazione. Se poi non aveva figli, *si forte filios mulier non habuerit*, la *donatio nuptialis* cedeva, alla sua morte, per metà ai parenti di lei e per metà a quelli del marito defunto.

Le differenze non potrebbero essere più spiccate: l'una legge non ha proprio a che fare con l'altra, e possono stare entrambe nello stesso codice senza punto escludersi: l'una parla della *donatio nuptialis*, l'altra di un diritto ereditario della vedova superstita sui beni del marito defunto. Anzi è probabile che nessuno avrebbe neppur pensato a scorgere nella legge 42 una correzione della legge 24, se la prima non contenesse quell'inciso, che abbiamo saltato nel riprodurne il contenuto, ma su cui vogliamo ora soffermarci.

L'inciso è questo: *De morginegiva vero quod priore lege statutum est permanebit*; ma il Brunner, e anche altri, che ne fanno caso per concludere che la legge 42 non può appartenere alla redazione originaria, non posero mente al fatto, che questa famosa legge 42, appunto con quell'inciso, non intese in nessun modo di correggere la legge anteriore, ma di confermarla. La legge 42 non si occupa che della *tertia*; e tutto ciò che nella *prior lex*, cioè nella legge 24, era stato stabilito intorno alla *donatio nuptialis*, che sarebbe appunto la *morginegiva*, doveva restar fermo, *permanebit*. Dopo tutto, quell'inciso somiglia molto ad una glossa introdotta nel testo; ma, pur ammesso che si trovasse nella costituzione originaria, non ha meno il carattere di una parentesi. Gundobado comincia dal parlare della *tertia*, che assicura alla vedova, purchè non passi a nuove nozze, e dopo quel breve inciso, torna sull'argomento, determinando anche meglio che cosa doveva avvenire se la donna aveva già cominciato a possedere quella *tertia* e poi si fosse rimaritata: il possesso non le doveva giovare, e in ogni caso lasciava le cose possedute. L'errore del Brunner è di aver creduto che la legge 42, dopo aver enunciato così solennemente che tutto ciò che si riferiva alla *morgengabe* doveva rimanere com'era nella legge precedente, avesse poi finito col correggerla.

Per parte nostra, non mettiamo dubbio che la legge 42 appartenga alla redazione originaria di Gundobado; per la ra-

gione principale, che essa accenna appunto al proposito formato allora di trattare tutto più accuratamente. La frase: *tamen nunc impensius uniuersa tractantes*, non può riferirsi ad una costituzione isolata, bensì a tutto un corpo di leggi, di cui essa forma parte: altrimenti non avrebbe significato. Inoltre, essa esclude che s'abbia a fare con cosa passata: il proposito di Gundobado, di trattare tutto con più ponderazione, è vivo e attuale, e le sue stesse parole fanno fede di averlo egli concepito in quel momento. Insieme, merita osservazione la circostanza, che la legge è la prima del nuovo gruppo, così diverso dall'altro, di carattere piuttosto arcaico: o vorremmo dire che ciò sia avvenuto per caso?

4. — Invece, non crediamo che altre redazioni dopo quella di Gundobado si siano avute, e contraddiciamo con ciò all'opinione dominante, la quale ammette l'esistenza di una nuova redazione di Sigismondo del 29 marzo 517. In sostanza essa non si fonda che sulle parole della prefazione, la quale, secondo alcuni codici, attribuisce la legge al *secondo anno del regno di Sigismondo*, che sarebbe appunto il 517, *sub die IIII Kal. Apr.* Nondimeno è vero, che la redazione di Gundobado non è arrivata fino a noi quale uscì dalle mani di questo re. Lo stesso Gundobado e Sigismondo pubblicarono poi altre costituzioni. E potremmo anche additarne alcuna, che riuscì perfino a trovar posto nel codice dopo ch'era stato compilato: per es. due di Gundobado del 513 e del 515, e altre di Sigismondo del 517; ma se vi entrarono, fu solo per opera degli amanuensi che le sostituirono ad altre leggi anteriori.

5. — La legge ha un carattere che la distingue da molti altri diritti barbarici. Anch'essa, al pari di quella dei Visigoti, non è più una semplice raccolta di consuetudini, ma un'opera di legislazione, dovuta ad una potestà regolare e ispirata ad uno scopo d'ordine pubblico, con l'intendimento di abbracciare tutto il diritto e dare al giudice una norma per tutti i casi. È riuscita così una legislazione molto ampia. E già degli ordini sociali si occupa a lungo, specie delle relazioni tra vincitori e vinti. La condizione di entrambi è uguale, e vi si scorge una certa cura, che potrebbe dirsi minuziosa, onde mantenere i due popoli al medesimo livello. Altre disposizioni riguardano i reati e le pene; e sono notabili certi caratteri che

le distinguono da quelle dei Franchi. Perchè vi troviamo bensì la composizione; ma accanto ad essa sonvi delle pene afflittive e persino delle pene morali; e i delitti sono più varî: ve n'ha meno contro le persone, mentre ne sorgono altri, che suppongono relazioni sociali più regolari e complicate. Parimente il gius civile e la procedura occupano molto posto, più che in altre leggi: press'a poco una metà degli articoli.

E anche la influenza romana è molta. Ma può spiegarsi, tra pel contatto continuo dei Burgundi coi Romani, viventi in mezzo ad essi, tra pel modo amichevole onde li trattarono: comunque, merita di essere notata, sia perchè era passato appena mezzo secolo dacchè i Burgundi si erano trapiantati nelle Gallie, sia perchè non si rivela solo nella forma dei titoli, che sono detti *leges* e *constitutiones*, e arieggiano lo stile delle leggi romane, ma anche nel contenuto.

Certamente il monarcato ha fatto, così, di grandi progressi. L'insieme della legge, la sua prefazione, il tònò, lo spirito con cui è redatta, ci avvertono ad ogni istante, che il reame è uscito dalla sua condizione barbarica per diventare una podestà pubblica, onde a mala pena si scorgono alcune vestigia delle antiche assemblee; e anche la Chiesa e il clero si eclissano. Invece prevale il monarcato, e si sforza di riprodurre la podestà imperiale, sicchè parve a qualcuno, e forse non a torto, che questi re borgognoni avessero più compiutamente degli altri raccolto l'eredità degli imperatori e regnato a somiglianza di essi. Ma anche il diritto presenta parecchie traccie di vera influenza romana; quali, le cause e le conseguenze del ripudio, il trattamento della donazione nuziale nel caso di vedovanza, i testamenti, che si facevano alla presenza di cinque o sette testimoni, la prescrizione, la grande importanza data ai documenti. E se ne possono indicare le fonti: alcuni passi sono tolti dalle interpretazioni romane del quinto secolo; mentre il modo, onde si vollero disciplinati i documenti, deriva dal diritto volgare romano. L'uso della *inscriptio* delle cause criminali, è pure una istituzione romana passata nella legge. Nè mancano disposizioni di diritto penale romano, che si estendono ai barbari. Quando si dispone, e già dalle leggi antiche, che chi uccide un ingenuo del popolo, di qualunque nazione, o anche un servo del re, ma di nazione barbara, non possa comporre l'omicidio *quam sanguinis*

sui effusione, si stabilisce nuovamente un principio romano, diametralmente opposto alle consuetudini barbariche. E d'altra parte ci sono istituti di diritto germanico, che la legge estende ai Romani, perfino nelle relazioni tra loro; come a dire, il mundio del marito, il pegnoramento per debiti e il sistema dei congiuratori.

6. — Più tardi la Borgogna fu incorporata al regno dei Franchi, e nondimeno la legge non cessò di aver vigore. Sol tanto subì un forte attacco per parte di Agobardo arcivescovo di Lione, che spronò Lodovico il Pio ad abolirla, specialmente perchè abusava del giuramento di purgazione e del duello giudiziario *propter vilissimas res*; ma non se ne fece nulla. Bisognava che mutassero le condizioni del popolo, perchè finisse anch'essa, al pari di altre leggi popolari, col cadere un po' alla volta in disuso; e nondimeno ancora una carta del 1055 porta una professione di legge borgognona: *qui professus sum ex natione mea lege vivere gundobada*.

dd. — *L'Edictus Langobardorum* ²⁰

α - L'EDITTO NELLA SUA FORMAZIONE E APPLICAZIONE.

1. — I Langobardi, anche dopo calati in Italia, continuarono ad essere governati dalle proprie *cawarfede* o consuetudini; e solo più tardi si fecero a scrivere il loro diritto. Ma non tutto; e la consuetudine mantenne tuttavia il suo impero accanto alla legislazione scritta. Lo stesso Liutprando lo attesta in un luogo, accennando alle difficoltà che gli erano state sottoposte, e che non

²⁰ **Bibliografia.** — DE VITA, *Thesaurus antiquitatum Beneventanorum*, Roma, 1764: discorre delle leggi dei principi langobardi in tre capitoli. PECCHIA, *Storia civile e politica del Regno di Napoli*, Napoli, 1778, nuova ediz., Napoli, 1899, vol. I, lib. I. FUMAGALLI, *Antichità longobardiche milanesi*, vol. 4, Milano, 1792. SAVIGNY, *Gesch. des röm. Rechts im M. A.*, II, 209 segg.; traduz. di Bollati, I, 899 segg. TUCK, *Die Langobarden u. ihr Volksrecht bis zum J. 774*, Rostock, 1836. TREVISANI, *Delle leggi longobarde in relazione ai popoli conquistati*, Napoli, 1844. MERKEL, *Geschichte des Langobardenrechts*, Berlin, 1850; traduz. di Bollati con alcune aggiunte del MERKEL, nelle "Memorie e documenti inediti spettanti alla storia del dir. ital. nel M. E.", Torino, 1857, e anche nell' "Arch. stor. ital.", XV, 692 e nel vol. III della sua traduzione del Savigny. DE ROZIERE, *Mémoires sur l'histoire du droit des Lombards*, Paris, 1861 ("Recueil de l'Acad. de législation", XII). BLUHME, Prefazione alla sua ediz. degli Editti nei "Mon. Germ.", Leges IV. BETHMANN-HOLLWEG, *Der Germanisch-romenische Civilprozess im M. A.*, I, 321 segg., Bonn, 1868. NANI, *Studi sul diritto longobardo*, I. *Le fonti del diritto longobardo*, Torino, 1877. PERLA, *Il diritto longob. negli usi e nelle consuetudini delle città del Napoletano*, Caserta, 1882. DE GASPARIS, *Sull'autorità del diritto rom. e longob. nell'Italia meridionale dal 1016*

aveva potuto risolvere, nè con la lettera dell'Editto, nè con la consuetudine. Altre volte ricorda che le donazioni fatte *sine launingild aut sine thingatione* erano nulle, nonostante che l'Editto non lo avesse dichiarato; ma così era stato giudicato costantemente. Del pari i documenti accennano qua e là all'*usus loci*.

Del resto, le prime leggi furono pubblicate solo settantacinque anni dopo la conquista, e altre seguirono appresso, come lo richiedevano il bisogno, la natura del suolo, il clima, le relazioni di vicinato. In generale si tratta di leggi o *Editti*, che si pubblicavano col concorso dei maggiorenti del Regno e del popolo, e di *Notizie*, quali per es. *il memoratorium de mercedibus commacinorum* e la *notitia de actoribus regis*. A differenza degli Editti, le *Notizie* erano ordini o precetti o statuizioni del re, e duravano solo quanto la vita di lui, salvo al successore di riconoscerle, se non altro tacitamente.

2. — Il primo a promulgare una collezione di leggi fu Rotari, correndo l'anno 643, e le dette appunto il nome di *Edictus*. Egli afferma di averlo ordinato cercando e rammentando le antiche leggi de' suoi padri, che non trovavansi scritte, e di essere venuto accrescendole col consiglio, non meno che col consentimento dei primati giudici e di tutto il felicissimo esercito, acciò potessero giovare all'universale di sua gente. Nondimeno si ri-

al 1194, Napoli, 1833. ZANELLI, *Una legazione a Costantinopoli nel secolo X. Contributo alla storia dei rapporti tra l'elemento romano e il germanico del medio evo*, Brescia, 1893. SCHUPFER, *Aldi, Liti e Romani*, Napoli, 1896 ("Enciclopedia giuridica italiana", del Vallardi). DEL GIUDICE, *Le tracce di diritto romano nelle leggi longobarde*, Milano, 1886-87 ("Rendiconti del r. Istituto lombardo", serie III, vol. XVIII e XIX. Anche negli "Studi di storia e diritto", Milano, 1880). LO STESSO, *Sulle aggiunte di Rachi e di Astolfo all'Editto longobardo* ("Rendiconti del r. Istituto lombardo", serie II, vol. XXXV, 1902). CALISSE, *Diritto ecclesiastico e diritto longobardo*, Roma, 1888. TAMASSIA G., *Le fonti dell'Editto di Rotari*, Pisa, 1889. LO STESSO, *Römisches u. westgothisches Recht in Grimowalds u. Liutprands Gesetzgebung* ("Zeitschr. der Sav. Stift. f. RG.", XVIII, 1, 1897). LO STESSO, *Il cap. XIX di re Liutprando e i Digesti*, Padova, 1901. LO STESSO, *La manomissione ante regem*, Padova, 1902. KIER, *Edictus Rotari. Studier verdtoerende Longobardenes Nationalitet*, Aarhus, 1898. FICKER, *Das langob. u. die skandinavische Rechte* ("Mittheil. des Inst. f. oesterr. Geschichtsforschung", XXII, 1901). CONTRA: SOLMI, *Diritto longobardo e diritto nordico* ("Arch. giuridico", nuova serie, II, 1898). VON HALBAN, *Das röm. Recht in den german. Volksstaaten*, vol. II, Breslau, 1901. NEUMEYER, *Die gemeinrechtliche Entwicklung des internationalen Privat- u. Strafrechts bis Bartolus. I. Die Geltung der Stammesrechte in Italien*, München, 1901. BAUDI DI VESME, *L'origine romana del comitato longobardo e franco* (nel "Bollettino storico-bibliografico subalpino",). — Edizioni. *Edicta regum Langobardorum*, ed. Baudi a Vesme, 1855 (nei "Mon. h. p."; il testo ne fu ristampato da Neugebauer, 1885). *Edictus Langobardorum*, ed. Bluhme (nei "Mon. Germ.", Leges IV). Il BLUHME stesso ne ristampò il testo in ottobre 1869, e così il Padelletti nelle "Fontes iuris ital.", insieme con la expositio 1877. Vedi anche ZACHARIAE, *Fragmenta versionis graecae legum Rotharis Langobardorum regis*, Heidelbergae, 1835.

serva di aggiungervi tutto ciò che egli stesso e gli anziani potessero ancora ricordare delle antiche consuetudini langobarde. Insieme inculca — e lo conferma *per gairethinx*, secondo il rito langobardo — che la legge debba essere ferma e stabile, e che tutti i suoi sudditi la debbano osservare fermamente ed inviolabilmente nei felicissimi tempi suoi e nei futuri.

Così Rotari intendeva di dare alla sua gente un codice abbastanza completo: onde non solo fece raccogliere il diritto consuetudinario, ma anche ebbe cura di colmarne le lacune, d'accordo coi maggiorenti e col popolo. E il codice riesci davvero qual era nella mente del legislatore. Contiene 388 capitoli disposti in un certo ordine sistematico, a cominciare dai delitti contro lo Stato e le persone, e venendo giù al diritto ereditario e all'ordine della famiglia, alla proprietà e infine alla procedura. Però i capitoli 376-388 sembrano aggiunti più tardi, perchè non hanno alcuna relazione tra loro, e perchè riguardano oggetti di già trattati.

Altre aggiunte ha fatto Grimoaldo nel 668, riferendosi all'editto di Rotari. Egli ragiona così: "Nella pagina superiore del presente Editto leggesi, che dobbiamo aggiungere ciò, che, permettendolo Iddio, avremo potuto ricordare delle cause che non vi sono comprese. Laonde io Grimoaldo, eccellentissimo re della gente dei Langobardi, nell'anno ecc., per suggestione de' giudici e col consenso di tutti, provvedemmo a che fosse corretto e richiamato a migliore stato e più clemente rimedio ciò che ad essi parve duro ed ingiusto in quell'Editto „. Non si tratta che di nove capitoli; ma essi segnano veramente un progresso, sia nei riguardi del possesso, sia in quelli della responsabilità del padrone, della condizione della moglie e del diritto ereditario dei nepoti.

Molto più ricca è la legislazione di Liutprando. Sono 153 leggi, che pubblicò in quindici assemblee generali tra gli anni 713 e 735.

Le leggi di ogni assemblea formano un volume a parte col suo prologo e con apposita numerazione; ma tutte insieme furono aggiunte all'Editto con altri numeri progressivi. Liutprando prende le mosse dagli editti di Rotari e Grimoaldo: "Sapientemente aver Rotari stabilito nel suo Editto, che ogni Principe dei Langobardi, suo successore, ne togliesse prudentemente il

superfluo e ne riempisse le lacune. Infatti Grimoaldo, re gloriosissimo, tolse ed aggiunse quanto gli sembrò opportuno secondo Dio; e anch'egli, seguendo le norme dei suoi predecessori, provvede ora ad emendare questo Editto, togliendo e aggiungendo quanto gli pare confacente giusta la legge di Dio „. Soggiunge d'esservi indotto dal fatto che “ molte cause erano variamente risolte, conoscendone altri secondo la consuetudine, e altri a norma del proprio arbitrio: perciò era necessaria una legge, che togliesse gli errori e le dubbiezze, e tagliasse corto alle intenzioni dei malvagi, acciò non avessero a derivarne nè spergiuri nè contestazioni tra i suoi fedeli, ed i poveri e tutti i suoi fedeli langobardi potessero vivere tranquilli „. Credeva pure di poter “ meritare la grazia di Dio e farsi degno delle eterne ricompense, se gli fosse riuscito di aggiungere qualche cosa a salvezza della sua gente „. — Le leggi stesse furono compilate insieme con tutti i giudici dell'Austria, della Neustria e de' confini della Tuscia, con gli altri fedeli o nobili Langobardi e con l'assistenza di tutto il popolo.

Del resto non tutti i capitoli contengono diritto nuovo. Talvolta, è vero, Liutprando prende argomento da singoli litigi per regolare i casi avvenire, e così nacquero le leggi del 725: anzi qua e là è ricordato il caso speciale; ma altre volte non fa che fissare qualche vecchia *cavarfeda*. E per quanto già prima si fosse giudicato così, tuttavia per togliere ogni dubbio, egli provvede accchè la consuetudine venga messa in iscritto. Aggiungiamo, che anche queste leggi di Liutprando, non altrimenti di quelle di Rotari, si occupano principalmente di diritto penale e di diritto privato. Il maggior numero concerne l'eredità, la famiglia e i rapporti giuridici degli aldi e servi. Ma anche la procedura giudiziaria vi ha la sua parte, specie pei mezzi di prova. Invece il diritto pubblico vi è quasi completamente trasandato.

Seguono otto leggi di Rachi, pubblicate l'anno 746, col solito concorso dei giudici di sua gente cioè dei Langobardi. Egli aveva trovato qualche cosa da emendare negli editti dei suoi predecessori, “ perchè i malvagi, avidi più dei lucri del secolo che della salute dell'anima, non cessavano dall'opprimere i deboli e i miserabili „.

Le ultime aggiunte sono quelle fatte da Astolfo negli anni 750 e 754. Si tratta di due editti, il primo dei quali contiene

nove capitoli, l'altro tredici; e anche Astolfo convocò a tal uopo tutti i giudici e i Langobardi del Regno, con lo scopo di difendere la gente affidata alle sue cure, acciò fosse retta con equa lance.

Questi due volumi di Astolfo chiudono la legislazione langobarda propriamente detta; ma essa fu ripigliata poi, sia dai re franchi e sia dai principi di Benevento.

3. — Tutte queste leggi hanno una forma che può dirsi addirittura barbara. È il latino che si trova anche nei documenti langobardi del tempo, frammisto a qualche parola tecnica langobarda; ma c'è chiarezza e precisione. Soltanto nelle leggi posteriori di Liutprando l'esposizione si fa talvolta più larga e la ragione della legge è indicata con minor parsimonia. Anch'esse poi, al pari di altre leggi germaniche, sebbene la redazione ne sia posteriore, sono consacrate in gran parte al diritto penale; e dall'altro canto vi si scorgono tracce di una società più progredita. L'autorità regia e gli ordinamenti amministrativi, la polizia, il commercio, i lavori pubblici, vi sono oggetto di molte disposizioni; e anche il diritto civile vi ha il suo posto.

4. — Il carattere è schiettamente germanico; e non poteva non essere tale, dacchè i Langobardi avevano le stesse tradizioni, gli stessi costumi, gli stessi istinti degli altri popoli di razza germanica. Più sotto accenneremo anche ad alcune disposizioni, che serviranno a metterlo in più chiara luce. Considerata nel suo insieme, la legislazione è animata da uno spirito *umano* e *illuminato*, che si riscontra già nell'editto di Rotari. Questo re non si contenta di mettere in iscritto il diritto consuetudinario del suo popolo; ma, dove qualche disposizione gli sembra rozza, crudele o contro ragione, si fa a correggerla. Egli stesso proclama di voler mutare l'antico diritto con la intenzione di ridurlo a stato migliore. Anzi ne indica spesso la ragione. Così la fede nel duello, come mezzo di prova, può dirsi già scossa in Rotari, tanto che egli lo chiama *iniustum* ed *absordum*, e si oppone acchè le cause più gravi sieno decise in tal modo, sostituendovi i congiuratori. Inoltre aumenta le composizioni delle ferite e delle piaghe, e ciò allo scopo di mettere un argine alle private vendette, e talvolta le proibisce affatto. Altrove vieta di uccidere un'alda o una serva per stregherie, e ne dà nuovamente la ragione: perchè il credere alle streghe contraddice ai principi

cristiani, e perchè non è possibile che una donna si mangi un uomo vivo. Medesimamente si scorge in Grimoaldo l'intendimento di allontanare tutto ciò che poteva avervi d'inumano ed empio nell'antico diritto; e lo dichiara egli stesso in un luogo. Nè altra tendenza appare in Liutprando. Anch'egli, pur rispettando le consuetudini e le leggi del suo popolo, cerca di metterle per un'altra via, qualora gli paiano discostarsi dai principî del vero diritto. Anzi la sua mente illuminata lo spingerebbe talvolta più in là di quanto comporterebbero i tempi. Al qual proposito è interessante una sua confessione rispetto al duello: *Quia incerti sumus de iudicio Dei, et multos audivimus per pugnam sine iustitia causam suam perdere; sed propter consuetudinem gentis nostrae langobardorum legem ipsam vetare non possumus*. Egli vorrebbe addirittura abolirlo; ma non lo può, per la consuetudine della sua gente.

Evidentemente, noi assistiamo ad un nuovo e grande passo fatto sulla via dell'incivilimento. È tutto un nuovo spirito che anima questi legislatori langobardi, che li spinge a correggere continuamente il diritto, e talvolta li mette alle prese col loro popolo, coi suoi usi, con le sue credenze, con le sue superstizioni e aberrazioni. L'opera del progresso è irresistibile; il nuovo spirito cerca di farsi largo dovunque: che se non riesce interamente allo scopo, e qualche volta è costretto ad arrestarsi, pure non indietreggia. Siamo pur certi, che se dovrà cedere oggi, tornerà alla carica domani, e finirà col trionfare.

Ma anche la tecnica legislativa merita tutta la nostra considerazione; e già per quel certo sistema, ricordato più su, che appare nell'editto di Rotari. Se vogliamo, è un sistema che nessuna idea superiore ha suggerito, e nondimeno rivela una cotale influenza della coltura italica che manca in tutte le altre leggi dei barbari anche più avanzate, come la visigota e la burgundica. Con Liutprando poi si fa largo qua e là un'altra tendenza, che non ha, neppur essa, riscontro in altri codici: una tendenza a ragionare sulle leggi e rendersene conto; in cui si possono, per così dire, scorgere gli inizi di una giurisprudenza. Per es. il cap. 134 tratta di questo caso: alcuni abitanti di un vico si erano uniti per cacciare a forza uno dalle sue terre, e n'erano seguite piaghe e ferite e uno era anche stato ucciso. *Quid iuris?* certo le ferite e l'uccisione andavano composte; ma la in-

lecita presumptio de ipsa collectionem? Doveva pur avere la sua pena: e Liutprando studia i vari casi già contemplati dall'Editto cercando se possa assimilarvi questa causa: l'*arischild*, il *consilium rusticanorum*, la *seditio rusticanorum*, ma non trova che vi si adattino; piuttosto gli sembra che si avvicini il *consilium malum*, cioè il *consilium mortis*, contemplato da Rotari (11) e si pronuncia per esso e ne adduce la ragione: *quia quando se collequant et super aliis vadunt pro peccatis, ad id ipsum vadunt ut malum faciant, aut si casus evenerit, hominem occidant et plagas aut feritas faciant*. Così li vuole puniti con venti soldi, appunto come il *consilium malum*.

Resta una domanda e un dubbio: per chi erano veramente destinate queste leggi: per i Langobardi soltanto, o anche per altri?

5. — Una cosa è certa, che i popoli discesi insieme con Alboino alla conquista della penisola: i Gepidi, i Bulgari, i Sarmati, i Pannoni, i Norici, gli Svevi, i Sassoni e i Turingi, furono incorporati nella cittadinanza langobarda, e si trovarono così assoggettati tutti ad una legge comune. Ma accadde lo stesso anche coi Romani? Furono anche essi assoggettati all'Editto, e in quale misura?

Si sa che i Langobardi non incorporarono i vinti nella propria cittadinanza, come hanno fatto coi loro compagni d'armi, sicché avrebbero potuto riconoscerne la legge, come effettivamente avvenne; ma il riconoscimento non fu completo.

Sta il fatto che l'Editto s'impone a tutti. Già Rotari avverte che la sua legge doveva provare quanta fosse la sua sollecitudine pel bene dei suoi sudditi, senza eccezioni, non già di alcuni soltanto; e che l'aveva fatta ridurre in un volume perchè ognuno potesse vivere quietamente, salva la giustizia. Infine conchiude, che tutti i suoi sudditi dovessero rispettarla. Nè Liutprando si esprime diversamente. E così Rachi. Se pur questi re hanno una preoccupazione, è per i poveri e per i deboli, un nome che certamente conveniva meglio ai Romani che ai Langobardi: non volevano che si molestassero nè opprimessero, e perciò pubblicano le loro leggi. Infine Liutprando nell'anno 727 chiama la legge langobarda *apertissima pene omnibus nota*; e certo non si sarebbe espresso così, se solo i suoi Langobardi vi fossero stati soggetti. Più tardi un papa, scrivendone alla regina di Francia, vi si richiama come alla *Lex vulgaris*, citandone un passo.

Riteniamo adunque che l'Editto fosse veramente obbligatorio per tutti, per i vincitori come per i vinti; ma con ciò non intendiamo di dire che *tutte le disposizioni* lo fossero ugualmente e *in tutti i rapporti*.

Alcune si riferiscono ai soli Langobardi; e il legislatore stesso lo avverte qua e là, e altre volte lo fa capire. La legge che di ordinario s'indirizza ai sudditi con una formula generale: *Si quis homo liber — Si quis — Si qualiscumque — Nullus praesumat* etc. senza punto distinguere, all'occasione sa anche adoperare una forma più ristretta: *Si quis Langobardus*, specie nelle leggi che concernono il diritto di famiglia e il diritto ereditario; e non mettiamo dubbio, che essa abbia di mira i soli Langobardi, come l'altra: *Si quis Romanus homo*, che si trova pure in un luogo, riguarda certamente i soli Romani.

Per ciò che si riferisce ai rapporti tra i due popoli, possiamo stabilire questa regola: che l'Editto era una legge territoriale in tutto ciò che concerneva la *communis utilitas* della gente langobarda. Lo avverte lo stesso Rotari c. 386; perciò ogni qual volta c'era di mezzo un *interesse pubblico*, anche i vinti dovevano rispettarlo, non altrimenti che nelle *relazioni private coi vincitori*. È un metodo che non è nuovo nella storia delle leggi barbariche, perchè può trovarsi adottato dai Borgognoni. Certo, se l'Editto non avesse avuto, nelle intenzioni di Rotari e dei suoi successori, questo carattere territoriale, quei re avrebbero pur dovuto regolare diversamente le reciproche attinenze dei vincitori e dei vinti; e non lo fecero: che se qualche legge vi accenna, è solo per inculcare che il diritto, da applicarsi in questi casi, è quello della razza dominatrice.

6. — Dall'altra parte crediamo che anche i Langobardi rispettassero il diritto romano nelle relazioni dei Romani tra loro. In generale, essi si sovrapposero militarmente ai vinti, e in tutto ciò che toccava da vicino i loro interessi comandarono da soldati, cui unica legge è la spada: nel resto lasciarono fare. E già l'editto di Rotari rende molto probabile che i Romani abbiano conservato la loro legge; ma ciò che a' giorni di Rotari non è che una probabilità, diventa addirittura certezza sotto Liutprando.

Consideriamo l'editto di Rotari.

Intanto, quando Rotari vuol proibire l'uso di ogni altra leg-

ge, sa formulare il suo comando in modo da non lasciar luogo a dubbio; e se ne può concludere che non lo volle rispetto agli Italiani, ai quali non impose alcun divieto chiaro e preciso. Citiamo a questo proposito la sua legge intorno ai *guargangi* (367), come dicevansi i forastieri venuti di fuori Regno: se pur si fossero messi sotto lo scudo della potestà regia, dovevano vivere con la legge langobarda, quando non avessero impetrato per privilegio di vivere con la propria. Qui la proibizione è precisa e solenne; e d'altra parte lo stesso Rotari s'affretta a porvi una restrizione, che ha la sua importanza anche per la questione che stiamo esaminando. Perchè primamente si vede che ci potevano essere altre leggi nel Regno oltre la langobarda, anche a prescindere dalla professione di legge gota dell'anno 769 citata più su. Inoltre se i *guargangi*, venuti di fuori, potevano nondimeno ottenere l'uso della loro legge, si può supporre con buon fondamento, che tanto più esso sia stato lasciato ai vinti che fin dalle origini formavano parte del civile consorzio e ne godevano i benefici.

Ma l'editto di Rotari offre anche altre indizi.

Esso stabilisce in un luogo (204), che nessuna donna libera del Regno *vivente a legge langobarda*, possa stare *selmundia*, cioè in balia di se stessa, ma debba essere soggetta al *mundio* di qualcheduno. Ora la frase: *legis langobardorum viventem*, suppone di necessità un'altra legge nel Regno, che permettesse alle donne di vivere libere; e questa non può essere stata che la romana, la quale, fin dai tempi di Diocleziano, non ha traccia di tutela muliebre. Invece non è lecito pensare ad altre leggi barbariche, perchè il *mundio* era una istituzione comune a tutti i barbari.

Un altro capitolo dell'Editto rotariano (226) determina, che gli schiavi, manomessi dai padroni langobardi, debbano vivere con la legge dei loro padroni, quali l'avevano ottenuta da essi; e anche qui si accenna evidentemente alla esistenza di più leggi nel Regno. Se non ci fosse stata che la legge langobarda, Rotari avrebbe detto una cosa superflua, ordinando che il liberto di un *padrone langobardo* dovesse vivere con essa. Ma il padrone poteva non essere langobardo; e Rotari stesso suppone che ve ne fossero di altra nazionalità. D'altronde abbiamo un diploma, che illustra assai bene questa legge di Rotari: è una

disposizione di ultima volontà, con cui Grato diacono ordina che certi suoi servi debbano essere appunto *liberi e cittadini romani*.

Di più, se non fosse stata riconosciuta altra legge all'infuori della langobarda, è certo che Rotari avrebbe fatto espressa menzione dei Romani molto frequentemente, e avrebbe adoperato più largamente il loro diritto. Invece, il solo passo, in cui egli nomina i Romani, è il cap. 194, che poi non contiene neppure una disposizione che li riguardi, ma considera solo il caso della fornicazione avvenuta con una ancella romana.

Ad ogni modo sarebbe stato poco probabile, che questi Langobardi avessero riconosciuto più tardi, molto più tardi, l'uso della legge romana, se questa fosse stata per lungo tempo dimenticata; e l'avessero riconosciuta proprio quando i due popoli cominciavano a fondersi tra loro. Perchè, a lungo andare, arriva pure un momento in cui il riconoscimento del diritto dei vinti non può più essere oggetto di dubbio. Noi lo abbiamo detto: ciò, che poteva parere disputabile pel tempo di Rotari, diventa certezza sotto Liutprando e i suoi successori.

Liutprando, correndo l'anno 727, pubblica una legge (91) intesa a stabilire le regole e i modi con cui i notari dovevano procedere nel rogare gli strumenti; e riconosce senza più l'uso pubblico del diritto romano per i vinti.

Egli vuole che gli *scribi* si attengano o alla legge dei Langobardi o a quella dei Romani; e se non conoscono la legge, interroghino altri che ne li istruiscano. Soltanto ammette che le parti possano scostarsi dalla propria legge e fare patti e convenzioni tra loro, purchè vi acconsentano entrambe; ma dovevano rispettare il diritto e l'ordine delle successioni ereditarie. Appunto nell'eredità, lo scriba doveva attenersi sempre alla legge langobarda o alla legge romana, secondo i casi. L'Editto stesso lo dichiara, e qui non ci può esser luogo a incertezze: i Romani vivevano veramente con la legge romana e i Langobardi con la langobarda. Soltanto si potrebbe dubitare se fosse questa una novità di Liutprando; e nondimeno anche tale dubbio svanisce, per poco si pensi che se Liutprando avesse veramente inteso di dare o restituire vigore al diritto romano, lo avrebbe fatto con una legge speciale, non già in via d'incidenza e come di soppiatto, per entro ad un'altra legge. Se poi lo esaminiamo passionatamente, questo celebre capitolo degli

scribi, ci accorgiamo tosto che Liutprando, lungi dall'innovare, suppone anzi di necessità l'uso del diritto romano, che deve aver esistito già prima. La novità della legge sta unicamente in ciò: che un re più generoso, o più amorevole verso i vinti, o più scaltro, non esitò di chiamare col loro nome le cose e le persone degli Italiani: e mirando ad avvicinare sempre più le due schiatte, autentico e regolò l'uso, che già avevano, di abbandonare nei privati negozi la propria legge per seguitare quella dell'altro popolo.

E a questo capitolo ne fa riscontro un altro che concerne i matrimoni misti.

Premettiamo che la donna, quantunque vedova, non poteva contrarre matrimonio se non col consenso dei parenti, e se la legge non era stata rispettata, il marito pagava certa ammenda per l'aggressione (*anagrip*) e per la *faida*. Ciò secondo Rotari; ma esisteva quest'obbligo anche per la donna langobarda vedova di un romano? Ecco un dubbio che si era presentato, e Liutprando lo risolve con una sua legge dell'anno 731. Egli stabilisce (cap. 127): Se un romano ha preso in moglie una langobarda e ne ha comperato il mundio dai parenti e muore, essa può passare a nuove nozze anche senza la volontà degli eredi del primo marito; nè è il caso di chiedere la *faida* e l'*anagrip*, perchè oggimai essa è diventata romana, e anche i figliuoli nati da quel matrimonio, sono diventati romani e vivono con la legge del padre. Ecco dunque nuovamente due popoli liberi e due leggi. E si noti, che anche qui il legislatore non stabilisce, ma presuppone una cosa comunemente accettata, e non fa che trarne le conseguenze.

Un'altra legge di Liutprando (153) merita pure la nostra attenzione. Essa dice: Se un langobardo, che abbia figliuoli, voglia farsi chierico, i figliuoli nati anteriormente devono vivere con la stessa legge con cui viveva il padre quando li generò, e terminare i loro litigi con essa. Evidentemente la legge romana s'insinuava, come scienza e civiltà, perfino nelle menti dei più rigidi Langobardi e negli editti dei loro principi. Il clero specialmente teneva gli occhi rivolti a Roma: oramai viveva a legge romana in tutti gli affari canonici; come non avrebbe subito l'influenza della medesima legge anche in fatto di ragion civile? Che se molti stettero saldi alle *cawarfede* dei

loro padri, molti, supponiamo, avranno assunto col chiericato la nuova legge; e Liutprando accenna appunto a cotesto fatto nel capitolo sui figliuoli dei chierici. Ma in ciò abbiamo ben più che un semplice riconoscimento del diritto dei vinti: abbiamo addirittura una invasione di questo diritto nel campo nemico; e tutto ciò che Liutprando può fare è d'impedire che i figliuoli, nati prima che il padre si facesse chierico, passassero, insieme con lui, alla legge romana.

E lo studio dei documenti conferma pienamente quello delle leggi. Ve n'ha alcuni, dai quali risulta che il diritto penale romano è stato davvero applicato ai vinti; e ne abbiamo anche più, che attestano l'applicazione delle norme di diritto civile. Sicchè ne concludiamo, che se i Romani dovevano rispettare l'Editto (e tutti ne avevano l'obbligo), era solo quanto pareva necessario per mettere in salvo i privilegi della conquista; ma nelle relazioni fra loro si regolavano con le proprie leggi.

β. - INFLUENZE STRANIERE NELL'EDITTO LANGOBARDO.

1. — Abbiamo studiato la legislazione langobarda piuttosto dal suo lato esterno: soltanto per incidenza abbiamo avvertito che è una legislazione schiettamente germanica; ma gioverà considerare la cosa più da vicino, e vedere se obbedisca proprio in tutto a principi germanici, o non abbia subito la influenza di altri elementi e anche di altre civiltà; e se questa sia stata tale da alterarne profondamente il carattere. Poi ci faremo a considerare la importanza che l'Editto ha avuto nella storia delle nostre istituzioni.

2. — Il Tamassia ha il merito di aver richiamato l'attenzione sulle influenze del *diritto visigoto*; ma dubitiamo forte che lo sieno nella misura che il dotto uomo suppone: soltanto potremmo di buon grado consentire in questo, che i compilatori dell'Editto abbiano avute presenti le leggi dei Visigoti, specie le più antiche; la qual cosa, infine, può anche parer naturale per poco si pensi che erano il primo esempio di una larga codificazione tentata da un popolo barbarico in terra romana. Pur indirizzandosi a rapporti diversi, non v'ha dubbio ch'essa doveva riuscire molto istruttiva dal lato della tecnica legislativa germanica; ma non conviene esagerare: non si tratta di principi!

Già il von Halban ha avvertito che una vera conformità di principi vi s'incontra di rado, e anche là dove esiste, si può dire tutt'al più che la forma visigota abbia servito di modello, come del resto avvenne anche presso altri popoli, ma non già che il diritto langobardo sia stato preso di sana pianta dal diritto visigoto. Dubitiamo persino che alcune influenze romanistiche abbiano potuto accogliersi dai Langobardi per quel tramite; perchè, nonostante le analogie, è pur sempre legittimo il dubbio che questa o quella disposizione sia stata suggerita direttamente dal diritto romano. Certamente, alcune sono molto più affini ad esso che alle antiche leggi visigote. Molte volte poi tutto si riduce a qualche frase o vocabolo, anche abbastanza comune, che ricorre, sia nell'una legge e sia nell'altra; e in verità ci pare troppo poco, quantunque non sia nuovo il caso nella storia della nostra scienza che si attribuisca soverchia importanza alle parole, senza badare che poi le cose non corrispondono sempre a quelle reminiscenze stilistiche. E già altri ha osservato che erano un patrimonio comune di tutti i notari, e in generale di tutte le persone che in Italia sapevano scrivere.

3. — Invece vi sono veramente talune leggi dell'Editto che ricordano i principi del diritto scandinavo e del diritto sassone, e sebbene non siano molte, è pur sempre prezzo d'opera di accennarvi.

Certamente la *influenza nordica* si rivela in alcune disposizioni relative al launegildo, al mundio, anche alla successione ereditaria, specialmente dei figli naturali, e alla divisione delle composizioni in parti uguali tra il re e l'offeso; ma soprattutto è osservabile la concordanza di certi principi con quelli del *diritto sassone*. È la conseguenza degli stretti rapporti che sono passati tra' due popoli; quantunque il poco che sappiamo dell'antico diritto sassone non permetta di istituire un largo confronto. Del resto non solo la *Lex Saxonum*, ma anche lo *Specchio Sassone* presenta delle analogie.

Rotari provvede al caso degli omicidi involontari nello stesso modo della *Lex Saxonum*; e anche altre disposizioni corrispondono a quelle della legge. Chi faceva fuoco all'aperto non doveva abbandonarlo, sotto pena di rispondere per ventiquattr'ore di ogni danno; chi faceva un *thinx* con *lidinlaib* non poteva vendere nè dare in pegno la terra ad altri, nè anche in caso di

necessità, senza avvisarne il donatario perchè lo aiutasse; il mondo della vedova non poteva opporsi a che passasse a nuove nozze, e se ricusava di riceverne il prezzo, spettava ai parenti della donna di acconsentire al matrimonio. Più tardi Lidtprando accetta un altro principio della *Lex Saxonum*, quando stabilisce che se un Langobardo muore senza figli maschi legittimi, le figlie debbano succedere in tutta la eredità, mentre prima succedevano insieme coi collaterali o con la corte regia.

Per tutto ciò le disposizioni dell'Editto e quelle della *Lex Saxonum* combinano: che ove si istituisse un confronto con lo *Specchio Sassone*, si troverebbero nuove analogie, sia nel giro delle idee, sia nelle norme giuridiche, anche per rapporti che in altri codici barbarici ordinariamente sono trasandati. Ricordiamo il capitolo sui gradi di parentela ammessi alla eredità, e l'altro sulla comunione dei beni tra fratelli. Anche l'obbligo, che c'era, nel caso di una compera, di risalire all'autore, e la responsabilità di costui in confronto del rivendicante, si trovano disciplinati ugualmente. E così il modo con cui il compratore poteva scolarsi, se ignorava il suo autore; mentre dall'altra parte era minacciata una pena al rivendicante, se ne risultava che avesse rivendicata la cosa *malo ordine*. Il divieto di comperare qualsiasi oggetto da un servo senza il permesso del padrone, ricorre parimente in ambe le leggi; e si nell'una che nell'altra è detto, che colui, il quale per errore prende un animale non suo, può col giuramento esimersi dalla taccia di ladro. Nè sono diverse le disposizioni intorno all'obbligo, che aveva il proprietario, di lasciare l'erba ai passanti. Infine tanto l'Editto quanto lo Specchio contemplano il caso di chi morisse dopo costituito un fideiussore *de sacramento*, obbligando l'erede a prestare egli il giuramento oppure a pagare.

4. — Ma anche più notevoli sono le influenze del *diritto romano* e del *diritto ecclesiastico*, e tanto più in quanto rappresentano due civiltà che non sono quelle dei diritti popolari germanici.

Cominciamo dalla *influenza romana*; e sarà opportuno che vi dedichiamo un più attento esame per fissarne i limiti, se non altro approssimativamente, perchè non sono mancate, e tuttavia durano, le esagerazioni da una parte e dall'altra. Molti dotti tedeschi esagerano per loro conto, immaginando che la ro-

manità siasi addirittura perduta nei territori langobardi ancora sotto la dominazione dei re, o quanto meno sia andata scomparendo, finchè nel secolo XI si sarebbe ridotta a poche specialità: lo stesso diritto romano sarebbe diventato "un nome vano quasi senza contenuto"! È l'opinione espressa dal Bethmann-Hollweg e dal Ficker, anche ultimamente dal Neumeyer, ma contraddetta dai fatti, per non dire che la improvvisa risurrezione del diritto romano, appunto nella seconda metà del secolo XI, avrebbe avuto per lo meno qualcosa di miracoloso, e fu detta tale, come se la storia conoscesse miracoli. E d'altra parte non mancano scrittori italiani, che, animati da un feroce zelo iconoclasta, tendono a demolire una dopo l'altra le vecchie immagini langobarde per ricondurle ad un concetto romano: vedono influenze romane dappertutto, ed è già molto se qualche particolarità langobarda potrà alla fine resistere ai loro colpi. Ancora recentemente ci fu chi espresse, o fece intravedere, l'idea che il diritto langobardo quasi sia un mito; che ad ogni modo si confonda talmente col diritto romano, anzi bizantino, da perdere ogni suo carattere speciale, e la stessa storia del diritto in Italia andrebbe ricostruita di sana pianta sulla base del diritto bizantino; certo, una fantasia che può stare a paro con quella dei tedeschi. E d'altronde comprendiamo tutta la difficoltà di simili ricerche, visto che le carte del tempo, a cui necessariamente dobbiamo attingere, non ci danno che una ben magra idea della vita pratica, derivando il maggior numero dagli archivi dei conventi e delle chiese, che conservavano di regola i soli titoli d'acquisto dei loro possedimenti e quelli con cui li allogavano.

La influenza romana s'incontra già nell'editto di Rotari e cresce via via. Nei quotidiani rapporti tra Romani e Langobardi era naturale che i due diritti si accostassero e finissero con lo influenzarsi a vicenda. Il capitolo 91 di Liutprando, il quale riconosce l'uso, già invalso tra i due popoli, di scostarsi dalla propria legge, se non altro nelle contrattazioni, spiega fino ad un certo punto come alcuni principi di diritto romano abbiano dovuto piegarsi alle esigenze della società barbarica, e come dall'altra parte le leggi langobarde abbiano potuto modificarsi qua e là sotto l'azione del diritto romano.

Così, al contatto con la romanità, si è rafforzato il reame.

La sua potenza è già grande nell'editto di Rotari, e cresce anche più in seguito, mentre il popolo a mano a mano si eclissa. Il fenomeno appare chiaro specialmente nell'esercizio della podestà legislativa. L'antico principio del diritto germanico, che il re solo non potesse fare le leggi, si trova anche tra' Longobardi; ma non si può dire che siasi mantenuto sempre inalterato. L'editto di Rotari ricorda ancora il concorso del *thinx* come essenziale; ma già sotto i successori di lui la legislazione, più che dal popolo, viene esercitata dai grandi del Regno, dinanzi ai quali il popolo quasi si ritira; e di più, alcune leggi di Liutprando, Rachi e Astolfo sono pubblicate sulla base e nella forma di decisioni giudiziarie. Così Liut. 8, Rach. 6 e 9, Aist. 8: niun dubbio che in questi casi ci troviamo di fronte a un diritto di legislazione indipendente. Ma anche senza ciò, i Longobardi conobbero veramente un *diritto regio*, oltre al diritto popolare; e a questo proposito possono vedersi: la *notitia* di Liutprando *de actoribus regis*, il breve di Rachi, che va sotto il num. I del suo Editto (Rach. 1-4), anche le leggi del num. III (Rach. 13-14) e quelle di Astolfo dell'anno primo (Aist. 1-9), le quali, per giunta, riproducono la formula *Principi placuit*, certamente romana. Il *Memoratorium de mercedibus commacinorum*, che alcuni codici attribuiscono a Grimoaldo altri a Liutprando, offre insieme un importante esempio di legislazione statutaria, che si può ritenere pure modellato su qualche stampo romano.

Nè le cose stavano diversamente con gli altri poteri. Il re è irresponsabile giudiziariamente, e cotesta sua irresponsabilità raggiunge una misura che l'avvicina alle condizioni romane, se può bastare un suo ordine o anche solo il *consilium de morte alterius*, perchè colui, che ha perpetrata l'uccisione, vada esente da pena. Certo le idee germaniche devono aver subito un forte strappo, se vediamo un re parlare direttamente dei *suoi* giudici e la giustizia essere esercitata in *suo* nome. Che se negli affari civili la competenza regia è ristretta ai casi, che il re stesso si è riservati, e a quelli di denegata giustizia e agli appelli, invece la suprema podestà punitiva è veramente di diritto regio, e il re la esercita da sè contro i maggiori, mentre, trattandosi di altre persone, ne incarica i suoi ufficiali.

E così il potere di polizia e la finanza. Quello spettava pure al re, certamente sull'esempio delle leggi romane, appunto per-

chè furono esse a dare ai Langobardi il concetto dei fini dello Stato nel senso superiore della parola, allargando così la cerchia delle loro idee politiche. Ma anche la finanza si fondava solo in piccola parte su tradizioni germaniche. Certo, la distinzione tra il patrimonio regio e il fisco è romana, come è romano tutto il sistema demaniale, anche solo a giudicarne dagli *actores dominici*; e altre istituzioni finanziarie passano pure dal diritto romano in quello del Regno.

Ma lasciamo la cosa pubblica: il diritto romano ha influito in più modi sulle istituzioni giuridiche anche private.

E già il diritto servile ha qualche relazione con esso. Rotari vuole che colui, nella cui casa s'è rifugiato un servo, lo restituisca al padrone, sotto pena di dovergliene consegnare un altro insieme col servo fuggiasco; ma poteva obbligare il padrone a riceverlo in grazia: e l'una cosa e l'altra hanno il loro riscontro nelle fonti romane. Lo stesso dicasi della manomissione dello schiavo *in ecclesia circa altare* introdotta da Liutprando, che non è altro che la vecchia manomissione costantiniana. Lo stesso, della manomissione fiduciaria, accolta da Astolfo. Lo stesso, del divieto di far chierico uno schiavo senza che il padrone vi acconsentisse, il che era stato pure oggetto di costituzioni imperiali. Aggiungiamo, sempre in ordine alle persone, talune disposizioni di Liutprando sugli scomparsi e sulla minore età.

Ma una messe anche più ricca offre il campo dei diritti patrimoniali.

Indubitatamente gli elementi romani hanno opposto qui una valida resistenza. Specie, per ciò che riguarda la proprietà, possiamo ammettere che, se non altro, l'ordinamento economico ne sia passato ai Langobardi: da un lato i grandi possessi, dall'altro molti piccoli proprietari; ma anche il modo, con cui venivano sfruttate le terre, era press' a poco lo stesso, e così pure duravano tuttavia i compascui vicinali. I capitoli 115 e 116 di Liutprando relativi alla *possessio malo ordine* paiono pure suggeriti o ispirati da reminiscenze romane. E così qua e là i modi d'acquisto.

Già l'editto di Rotari riproduce qualche principio del diritto romano a proposito della caccia, perchè sancisce che la fiera ferita debba appartenere al cacciatore anche durante l'inseguimento, e persino per ventiquattr'ore dacchè aveva cessato d'in-

seguirla; e questa è press'a poco la sentenza di Trebazio. Nè altrimenti le disposizioni intorno alle api ricordano un noto passo delle Istituzioni giustiniane. Parlando della seminazione, l'Editto distingue se il seminatore è in buona o in mala fede, e la stessa distinzione si faceva per la *inaedificatio*, se non giusta la lettera dell'Editto, certo per il modo con cui l'ha intesa la pratica; ma anche ciò è romano. Giustiniano distingue appunto la buona e la mala fede in ambi i casi; e sebbene i compilatori dell'Editto applichino il principio romano solo limitatamente alla mala fede, devono però, senza alcun dubbio, aver avuto sott'occhio i testi romani se ne riproducono perfino le parole. Altre leggi di Rotari, Grimoaldo e Liutprando riguardano la prescrizione; e la influenza romana appare anche qui, sebbene non si tratti di influenza giustiniana: la efficacia, che le si attribuisce, ricorda piuttosto il diritto anteriore.

Lo stesso dicasi della tradizione *per cartam* e anche delle *carte* o *titoli di credito*, perchè la importanza della scrittura non si spiega se non ricorrendo ad influenze romane. In realtà tanto la tradizione *per cartam* quanto le carte di credito già sotto i Romani eransi diffuse molto; e se non ebbero sempre una importanza giuridica, nel fatto le parti non si sentivano abbastanza sicure se non dopo aver consegnato i loro atti in iscritto. E così anche presso i barbari, i quali non fecero che imitarne l'esempio. Diremo anzi, che la tendenza di assicurare il diritto in quel modo, doveva essere tanto più spiccata per essi che improvvisamente eransi trovati in mezzo a nuovi e complicati rapporti. E non andrà molto che ne faranno dei veri istituti giuridici.

Certamente la tradizione *per cartam* è tale; e si diffuse in modo da parere quasi che nessun'altra ne fosse possibile. Ciò nei riguardi della proprietà e anche dei diritti frazionari di essa; ma un eguale fenomeno s'incontra nelle obbligazioni, e anche qui fu il diritto volgare romano che ha tracciato la via. La pratica romana aveva pur avuto una spiccata tendenza a confondere, se non altro linguisticamente, il titolo con la obbligazione, e la medesima confusione fu accolta di buon grado dalla pratica langobarda anche nei riguardi giuridici, almeno fin dai tempi di Liutprando. Onde la obbligazione si trasfuse veramente nel titolo, e non farà meraviglia se poi si ritenne che potesse bastare la tradizione di esso a trasmettere il

credito; e di progresso in progresso si arriverà anche alla clausola al portatore, la quale, come già avvertimmo, se non in tutte le sue forme, si può nondimeno ritenere anch'essa, una creazione spontanea e popolare dell'ultima età romana. Lo stesso Liutprando stabilì eziandio che i titoli di credito dovessero perdere ogni validità se dopo cinque anni non venivano rinnovati, e senza dubbio egli s'è ispirato ad una legge analoga dell'imperatore Onorio.

Nè la permuta dei beni ecclesiastici è regolata diversamente dal diritto romano, e l'istituto del pegno ha pure qualcosa che ricorda questo diritto, specie nella forma della *fiducia*, che ricorre negli editti appunto con questo nome, e il cui uso deve essersi mantenuto costantemente in Italia, nonostante le novità del diritto giustiniano. Sotto Liutprando ricomparirà anche la ipoteca.

Altre reminiscenze serba il diritto di famiglia.

Un punto, che vuol essere subito e particolarmente notato, è che il consenso della donna al matrimonio si fa largo via via. Vi accenna Rotari per le vedove, e Liutprando anche per le ragazze non soggette alla podestà del padre o del fratello, e certamente codesta grande affermazione della personalità della donna è dovuta a influenze romane. Ma insieme possiamo ricordare altre disposizioni concernenti il matrimonio, che ne seguono l'orme.

Quando Rotari lo vuole contratto entro due anni dagli sponsali, egli certo ha dinanzi a sè una legge di Costantino; e parimente la posizione giuridica ch'egli fa all'*arimanna*, che andasse sposa ad un *aldio*, ricorda il diritto romano: Giustiniano, prevedendo il caso che una donna libera sposasse un ascrittizio, aveva pure dichiarato che dovesse rimanere *in sua libertate* insieme coi figli. E così alcune disposizioni relative ai matrimoni degli schiavi. Rotari ordina eziandio che nessuno debba condurre in moglie la matrigna, la figliastra o la cognata; e il divieto è preso di pianta dal diritto romano, che già in antico aveva escluso gli affini in linea retta, e giunse poi, sotto gl'imperatori cristiani, ad escludere anche gli affini in secondo grado. Non altrimenti Liutprando dichiara illecite le nozze tra cugini, appunto così come le aveva dichiarate Teodosio il giovane; e finisce col proibire anche quelle tra parenti spirituali, che si tro-

vano vietate nel diritto giustiniano. Perfino la sanzione della legge, cioè la confisca dei beni e la separazione, discende dal diritto di Giustiniano. Così del pari un capitolo di Liutprando relativo all'anno del lutto, e uno che riguarda le pene delle seconde nozze. Astolfo vuole che la vedova perda totalmente l'usufrutto lasciatole dal marito defunto; e già prima una costituzione degli imperatori Valentiniano, Teodosio ed Arcadio aveva stabilito ciò.

Così anche il diritto domestico. Troviamo in Rotari, che il marito, il quale uccide l'adultero colto sul fatto, debba andare immune da pena, purchè uccida anche la moglie; e tale disposizione, che ricorre del pari in altre leggi barbariche, trae forse la sua origine dalla erronea interpretazione di un principio romano espresso da Paolo e da Macro, se pure non riproduce il diritto volgare. Più tardi Liutprando si occuperà pure dell'adulterio, e si appoggerà alla Novella 134. Ma anche l'altra sua legge, che accorda al mundoaldo la facoltà di alienare i beni del minore, sembra desunta dal diritto romano. Vi s'incontrano le medesime cautele stabilite nella *Oratio* dell'imperatore Severo e in altre costituzioni; perchè non si permette l'alienazione che in caso di stretto bisogno, cioè per la estinzione di una obbligazione ereditaria, *ut ei maior damnetas propter onorem solidorum non ad crescat*; ed è necessaria anche la licenza del principe; nè la vendita doveva essere esorbitante.

Nel diritto ereditario abbiamo la computazione per *unciae* secondo l'uso romano; la diseredazione per determinate cause, che Rotari trae dalla Novella 115; il diritto di rappresentazione nella successione dei discendenti, che Grimoaldo introduce sull'esempio delle Istituzioni giustiniane, e soprattutto le disposizioni testamentarie. La prima volta che ci abbattiamo in esse è in una legge di Liutprando; nè importa ch'egli le ammetta solo entro certi limiti, perchè questi si allargheranno sempre più in seguito. Parimente le *adoptiones in hereditatem*, pur tanto diverse dalle donazioni dei Romani, hanno nondimeno accolto qualche principio del loro diritto: che, cioè, dovessero andarne rotte se al donante nasceva un figlio legittimo, e che si potessero revocare per certe colpe del donatario. I Romani avevano stabilito lo stesso. Ma anche alcuni principî, che abbiamo creduto di riannodare al diritto sassone, potrebbero del pari ricon-

dursi al diritto romano: intendiamo dire del diritto ereditario delle figlie, come fu regolato da Liutprando, e dell'obbligo fatto ai figli di rispondere almeno dei debiti contratti dal padre con la *wadia* e i fideiussori.

Nè il diritto penale sfuggì a coteste influenze. Perchè si deve indubitatamente ad esse, se si cominciò a distinguere tra dolo e caso già da Rotari; se si mitigò la responsabilità del padrone pei danni cagionati dai suoi schiavi e animali e altre cose sue; se anche il tentativo trovò la sua costruzione astratta; e così l'eccitamento a delinquere, sebbene in maniera molto imperfetta. Ma anche talune pene, come il carcere, il marchio, la vendita fuor del paese, la confisca, più tardi la fustigazione, possono ricondursi a influenze romane. L'editto di Rotari vuole punito chiunque tentasse di fuggire fuori Stato, e lo fa in modo analogo al diritto romano; e anche qualche novità relativa al trattamento dell'omicidio potrebbe trovare il suo riscontro nello stesso diritto. Liutprando in più luoghi ne aumenta la pena; e forse si deve alla medesima influenza se l'antica casistica, così minuziosa e d'altronde così insufficiente, in materia di furti, ha ceduto il campo. Medesimamente potrebbesi rilevare tutta una serie di reati suggeriti da influenze romane, sia pure col tramite delle leggi visigote, che i Langobardi, in un periodo anteriore di coltura, non avevano di certo conosciuto, ma sui quali fu richiamata poi la loro attenzione.

Infine la influenza romana si è fatta largo nel diritto giudiziario. Perchè si potrà anche disputare se i Langobardi siensi affidati a un giudice singolo; ma è certo che il popolo non partecipava regolarmente ai giudizi, non diciamo in massa, ma neppure col mezzo de' suoi rappresentanti: solo vi sono tracce di una partecipazione degli astanti. Insomma era la podestà giudiziaria che imperava; e ciò è dovuto all'influenza romana. La quale si potrebbe riscontrare anche nel dominio delle prove e in quello della esecuzione. Pensiamo, cioè, che Rotari siasi ispirato a leggi romane quando fissò il termine per dare o ricevere il giuramento; e così Liutprando quando regolò la prova testimoniale. Altre leggi vietano al creditore di pignorare greggi di cavalle o porci, e anche cavalli domati o giovenchi, senza permesso del re o dello sculdascio, e anche tale divieto deve essere stato suggerito da leggi romane.

5. — *L'azione della Chiesa* non è meno efficace. Già Rotari riconosce da Dio il possesso dell'Italia; riconosce che il cuore del re è in mano di Dio, come aveva detto Salomone; combatte anche qualche superstizione del suo popolo, perchè contraria alla fede cristiana e fa omaggio con ciò alle idee della Chiesa. Ma veramente l'Editto rotariano non subisce molto coteste influenze, mentre invece esse rivelansi grandissime nelle leggi di Liutprando. Ed è naturale; perchè Liutprando è il primo re cattolico che abbia fatto leggi, e lo si vede fin dai prologhi, in cui si richiama spesso a Dio e cita a più riprese la Bibbia. Liutprando ripete che il cuore del re è nelle mani di Dio, e che non fa le leggi di sua testa, ma per ispirazione divina. Nè altrimenti Rachi proclama che gli è forza di compiere assiduamente i precetti del Divino Salvatore, per la cui provvidenza era stato assunto al trono; e attribuisce a Lui tutti i provvedimenti che sarà per prendere in pro della sua gente. Anche Astolfo dichiara di regnare con l'aiuto di Dio, dal quale deriva ogni bene, e ricorda alcuni versetti sacri. Non basta. Se Dio è l'autore di ogni bene, il demonio è l'istigatore di ogni male; ed ecco un nuovo compito della legge: combattere il male, e più specialmente il peccato e salvare le anime. Lo dice Liutprando, perchè è dal peccato che derivano gli adulteri, i ferimenti, le risse, ecc. Rachi aggiunge, che chi non è fedele a Dio, non lo è alla patria.

Perciò non farà meraviglia di veder tutelati in queste leggi gli interessi religiosi. Liutprando, obbedendo ai canoni dei concili, combatte gli *arioli*, o indovini, ordina che sieno denunziati, e punisce coloro, che vi ricorrono, e i magistrati, che si mostrano negligenti nel rintracciarli. Lo stesso Liutprando, eccitato dal Pontefice, inculca in una sua legge che i suoi sudditi debbano guardarsi dalle eresie, ripetendo quasi testualmente le parole della lettera pontificia. Inoltre veglia sulla osservanza del voto religioso, e anzi se ne occupa a più riprese. Astolfo vuole che i monaci vivano *per regula secundum Deum*.

Altre leggi favoriscono in più guise l'incremento del patrimonio ecclesiastico, anche a scapito delle tradizioni nazionali. Così, mentre le donazioni comuni abbisognano del *thinx* o del *launegildo* per essere valide, Liutprando dichiara che quelle fatte per scopo religioso non richiedono alcuna formalità. Gli stessi

testamenti furono introdotti da prima in omaggio alla Chiesa, o, se più vuoi, *per la salute dell'anima*: la frase è dei tempi. Astolfo intervenne, perchè i parenti rispettassero le ordinazioni dei defunti in favore dei luoghi venerabili; e anche regolò le permutate fatte da istituti religiosi conformemente ai principi del diritto romano: lo abbiamo veduto dianzi; ma non si durerà fatica ad ammettere che l'impulso sia venuto dalla Chiesa. In sostanza si tratta della inalienabilità del patrimonio ecclesiastico.

La Chiesa però conferisce eziandio a mitigare la condizione servile. Una legge di Liutprando fa divieto al padrone di attentare al matrimonio di un servo, sotto pena di perdere ogni diritto sopra di lui; e il motivo, che adduce, indica chiaramente la fonte a cui attinge. Anche il nuovo modo di manomissione in chiesa, che vedemmo introdotto giusta le regole del diritto romano, è dovuto certamente alla influenza ecclesiastica; come è stata una idea religiosa quella, che suggerì ad Astolfo di agevolare l'uso. E d'altra parte il divieto di far chierico un servo senza il consenso del padrone deve essere passato pure dal diritto romano nel langobardo per opera della Chiesa.

Le stesse influenze subisce il matrimonio. La legislazione di Liutprando lo incammina per una via più corrispondente alla dignità umana, e lascia capire a quali influssi obbedisca. Liutprando stesso pone a base de' suoi provvedimenti l'idea che si tratti di una unione voluta ed ordinata da Dio. Specie alcuni impedimenti entrano nel diritto langobardo per opera della Chiesa; e la legge non manca di dirlo: *Quia et canones sic habent — Quia Papa per suam epistolam nos adortavit*. Più tardi Astolfo dichiara addirittura illecito ogni matrimonio che non sia secondo i canoni, e obbliga i magistrati a cercare se nei loro distretti ci sieno persone unite irregolarmente, e a separarle. Parimente si deve ad influenze ecclesiastiche, oltre a quelle delle leggi romane, se il diritto della donna di consentire alle nozze acquista via via importanza. Non basta. Nelle leggi di Grimoaldo e di Liutprando si trova per la prima volta l'idea, che tanto l'uomo quanto la donna hanno un uguale dovere di rispettare la fede coniugale. Era un nuovo principio cristiano che penetrava nel diritto langobardo; ma anche l'altra legge, che vuole punito l'adulterio della donna nonostante che il ma-

rito vi abbia acconsentito, dev'essere stata suggerita a Liutprando dal concetto ecclesiastico della santità del matrimonio.

E l'amministrazione della giustizia si risente pure di cotesse influenze. Il Principe deve scegliere i suoi giudici tra le persone timorate di Dio. L'affermazione è di Liutprando; e Rachi, alla sua volta, inculca ai magistrati di giudicare rettamente *ut in Dei non perveniamus offensa*: chi giudica male offende Dio. Lo stesso ripete Astolfo. Altre leggi dicono che il giudice sarà retribuito da Dio nel bene come nel male. Notiamo anche una disposizione di Liutprando sul giuramento. Egli riconosce che il giurare tocca talmente la coscienza, che non crede di potervi costringere alcuno, il quale, appunto per ragione di coscienza, dichiara di astenersene. E si veda ciò che egli e Rachi dicono degli spergiuri: chi giura il falso pecca contro Dio e rinnega la propria fede e compromette la salute dell'anima. Lo stesso Rachi regola anche alcune questioni di polizia sull'esempio della pratica ecclesiastica.

6. — Così, varie influenze e di vario genere si sono esercitate intorno a queste leggi; ma non vorremmo asserire che le leggi stesse abbiano perciò perduto il loro carattere. Non diciamo delle influenze di altri diritti germanici; ma neppure quelle di diritto romano ed ecclesiastico, che pure mettevano capo ad una civiltà diversa, per quanto numerose, vi riuscirono. Nè la conquista franca muterà molto a coteste condizioni. I Capitolari, lo vedremo poi, si ricollegano al diritto langobardo per la forma e anche per il contenuto, confermandone le disposizioni e completandole, anche mutandole; ma il diritto nel suo complesso è rimasto qual era, e ha conservato la sua fisionomia per secoli.

γ. - CARATTERE E IMPORTANZA DELL'EDITTO.

1. — In realtà il diritto langobardo era un diritto pieno di vita e di resistenza, e lo si può vedere innanzi tutto nello *Stato* e nei *rapporti sociali*, che conservarono sempre l'antica impronta.

Quando i Langobardi calarono in Italia, avevano già un saldo ordinamento politico capace di sviluppo, che poteva sostituirsi benissimo a quello dei Romani; e rimase tale. Perchè intanto, a differenza dei Romani, i quali non conoscevano che

sovrani assoluti, lo Stato langobardo fu sempre uno Stato popolare, destinato a servire agli scopi del popolo più ancora che a quelli del reame, e anche troppo: onde se da un canto questo fu impedito dall'assumere un carattere molto personale e privato, dall'altro le tendenze individualistiche dei duchi, veri ufficiali del popolo, finirono con lo spezzarne la forte compagine in omaggio ad un principio di decentramento, impedendo che raggiungesse lo sviluppo a cui tendeva, nonostante le influenze romane. Di più era uno Stato, che si appoggiava tutto agli ordini militari; e anche questi conservarono a lungo il primitivo carattere. Se pure la podestà civile e militare vi si trovano separate, è solo per la istituzione dei gastaldi, dove certo la influenza romana è stata in gioco; ma i duchi nulla avevano di romano.

E così i *rapporti sociali*: neppur essi subirono direttamente la influenza romana. Gli *arimanni*, cioè i liberi possessori di terre, formavano tuttavia il nerbo della popolazione; e l'origine di questa forte unione della libertà col possesso è tutta germanica, a tal segno che Rotari si credè in obbligo di avvertire che, anche senza possedere terre, si poteva nondimeno essere liberi: *tamen libertas, illi permaneat*. E Liutprando non ha inteso la cosa diversamente; il che spiega perchè egli non attribuisca che una scarsa importanza ai *minimi homines*. Nè vuolsi pensare a modelli romani, imitati dai Langobardi, se, ciononostante, i liberi si trovano raggruppati in classi, essendo ciò dipeso da altre circostanze, segnatamente dallo sviluppo della grande proprietà territoriale, che non poteva a meno di chiamare in vita speciali rapporti di protezione e dipendenza. E ciò a prescindere dagli *aldi*, che costituiscono un antico ordine della società germanica. La stessa *schiaritù*, per quanto siasi venuta mitigando sotto l'azione della Chiesa, appoggiata forse dal costume, si è nondimeno mantenuta qual era, specie nei riguardi del diritto privato e penale. Nè la posizione dei *liberti* corrisponde a quella del diritto romano: si presenta migliore e peggiore secondo i casi. Onde anche la società serba l'antica impronta; ma ciò non toglie che in parecchi punti essa non abbia subito sensibili alterazioni di fronte ai maggiori poteri acquistati dal reame e ai nuovi rapporti economici: difatti tutta una serie di forme intermedie vi si appoggia.

2. — Ma anche il *diritto privato* è ben lungi dall'aver abbandonata la sua base nazionale, nonostante le molte infiltrazioni di diritto romano, che certamente hanno contribuito a modificarlo. Perchè, in verità, esse si perdono nel gran numero, trattandosi più ch'altro di questioni di dettaglio e di esteriorità, che non toccano la sostanza. Persino qualche concetto nuovo, là dove riesci a penetrare, fu poi disciplinato dalla pratica in modo indipendente e acquistò una impronta tutta langobarda.

3. — Il carattere nazionale si rivela già nella *capacità giuridica* e nella *capacità di agire*, regolate entrambe alla maniera germanica. E non spenderemo troppe parole a dimostrarlo. Basterà ricordare le disposizioni dell'editto di Rotari sui lebbrosi e quelle relative all'età e al sesso. A differenza dei Romani, i Langobardi non conoscevano che due età, l'età minore e l'età maggiore, e anche escludevano che un individuo potesse mai per ragione di età essere pienamente incapace. La donna poi, già per l'editto di Rotari, era soggetta al mundio per tutta la vita, così da non poter intraprendere alcun atto da sola, ed aveva poi l'assoluta incapacità di stare in giudizio e di fare testimonianza. Nè può dirsi che le *persone giuridiche* fossero concepite alla maniera dei Romani. In generale i Germanici non ne avevano un chiaro concetto; e sebbene abbiano assai presto intraveduto che si trattava di un elemento reale della vita giuridica, il quale poteva anche sorgere per energia propria senza bisogno di alcuna forza esterna, che lo creasse, nondimeno non hanno compreso il vero significato che pure si avrebbe dovuto attribuire all'unità dell'ente di fronte alle persone che ne facevano parte; e così, confondendo insieme i due concetti, sono necessariamente approdati a conseguenze ben diverse da quelle dei Romani. Il principio romano: *Si quid universitati debetur singulis non debetur, nec quod debet universitas singuli debent*, ha durato molta fatica a farsi largo nella storia, anche di tempi molto più avanzati: il diritto della *totalità* non si concepì a lungo che come un diritto di *tutti*; ma, infine, anche in Roma il trattamento unitario, chiamiamolo così, era proceduto per gradi.

4. — Lo stesso carattere nazionale appare nel *diritto sulle cose*: notiamo specialmente la differenza tra cose mobili e immobili, che non è solamente una differenza di fatto, come presso i Romani, ma una vera e propria differenza giuridica.

Quanto alla *proprietà mobiliare*, merita osservazione ch'essa, tra le mani dei Langobardi, si è quasi confusa col possesso. E forse in antico si trattò veramente e solo di un possesso, per quanto esclusivo: onde non può far meraviglia che anche in seguito, dopo che il possesso si fu trasformato in proprietà, questa abbia nondimeno conservato qualche cosa dell'antica origine.

Per ciò che riguarda la *proprietà immobiliare*, abbiamo riconosciuto di buon grado che i sistemi romani sono continuati su per giù anche sotto i Langobardi. Ma non tutto è romano: è accaduto già qui che i Langobardi, pur adattandosi alle istituzioni, che hanno trovato e che non hanno potuto sradicare, le hanno poi foggiate alla loro maniera. E già nei riguardi economici. Il Leicht, che ha studiato questo argomento della proprietà fondiaria nel medio evo, ha notato come nuovo " il legame delle varie *curtes* fra loro allo scopo di organizzare lavorazioni speciali e lo smercio di certi prodotti ad un *palatium* o *palatiolum* centrale; specie poi i legami fra le diverse parti di un dominio e la pastorizia e il prato largamente annodati, e il mulino e le angarie insieme condotte al dominio, e un certo diritto speciale di commercio fra i vari massari di una stessa *curtis* (Roth. 234) „: tutto un complesso di consuetudini — l'*usus loci*, come le chiama un documento dell'anno 772 — che valevano a limitare il dominio del signore nell'interno della *curtis*, mentre al di fuori tutta la rappresentanza giuridica spettava a lui. La stessa idea del *mundio*, che i Romani non conobbero, doveva dare una fisionomia tutta particolare a codesti organismi, specie nei riguardi della famiglia agricola e dei contratti agrari. Ma anche il concetto giuridico della proprietà privata fu inteso dai Langobardi diversamente che dai Romani. Come tutti i Germanici, anche i Langobardi avevano preso le mosse da una idea collettiva: la proprietà collettiva del villaggio, che più tardi doveva cedere a quella della famiglia, per metter capo infine alla proprietà privata individuale. E quello stadio non poteva dirsi superato nè anche nei tempi di cui trattiamo. Residui dell'antica proprietà del villaggio restavano nei *vicanalia* o terre *de fivadia*, come negli usi che poi furono detti civici; e forse vi si riannoda anche il diritto eminente che lo Stato tuttavia conservava sui beni. Nè la proprietà collettiva della famiglia erasi ritirata completamente davanti alla proprietà individuale. Restava an-

cora una certa comunione di beni tra padre e figli, in cui tutti avevano la loro parte, e persino una comunione più larga, che poneva ostacoli alle alienazioni e, almeno per lungo tempo, aveva resi impossibili i testamenti. Il diritto immobiliare si presenta così tutto pregno di idee germaniche, con carattere limitato, ben diverso dal modo assoluto ed egoistico con cui l'avevano concepito i Romani.

Il solo istituto romano è la tradizione *per cartam*; ma la stessa carta era concepita alquanto diversamente, come un documento dispositivo, e anche i suoi effetti erano passati dal dominio delle obbligazioni in quello dei diritti reali. Pur prendendola a prestito dai Romani, il diritto langobardo le aveva dato una speciale impronta, per modo che Liutprando poteva, ben a ragione, parlare di carte scritte *ad legem Langobardorum*. Tra i Romani stessi non pare che siensi diffuse molto: anzi si ridurranno col tempo quasi ai soli Langobardi, e i Romani finiranno col ripudiarle, contentandosi di fare le loro tradizioni *per vim vocis*.

Per contrario i Langobardi non conoscevano le accessioni, nè quelle fluviali nè altre, neppure la *inaedificatio* o la *plantatio* o la *satio*, che sacrificarono volentieri tutte all'idea del lavoro. Rotari parla della *inaedificatio*; e per quanto il modo con cui il capitolo è redatto sappia di romano, nondimeno il diritto di chi edificava in buona fede era salvo. Risulta dalle parole: *quia omnes scire debent quod suum non alienum est*, che soltanto la mala fede voleva essere considerata e punita in chi edificava sul terreno altrui; e ciò si ripete eziandio nella legge, che riguarda l'aratura e la semina: anch'essa parte dal presupposto, che colui, il quale aveva seminato nel campo di un altro, sapesse che non gli apparteneva: *sciens non suum*.

5. — Nè può dirsi romano il modo con cui i Langobardi hanno inteso e disciplinato le *obbligazioni*. A vero dire, un taglio così netto tra diritti reali e quelli di obbligazione, per essi neppure esisteva, in quanto che li consideravano entrambi come due faccie o aspetti della medesima idea, o come due forme giuridiche, mercè le quali si effettuava l'acquisto e l'uso dei beni necessari alla vita; un concetto che i Romani avevano appena adombrato. Ma le obbligazioni stesse presentano alcuni punti molto caratteristici. E primamente questo: che anch'esse si

rafforzavano in una idea collettiva, che solo molto più tardi doveva cedere il campo all'idea privata individuale: proprio com'era accaduto con la proprietà. Certamente può dirsi ciò delle obbligazioni derivanti da delitto, che occuparono a lungo il primo posto, e tendevano generalmente al conseguimento di una composizione privata, che, oltre al delinquente, colpiva del pari la famiglia e persino il villaggio, se il delinquente rimaneva ignoto. Ma lo si può dire eziandio delle obbligazioni contrattuali, almeno fino a un certo punto, perchè accadeva spesso che i parenti conchiudessero insieme il contratto, o vi acconsentissero: i documenti ne sono pieni; e la stessa garanzia che il debitore soleva prestare, se non consisteva in un pegno, poteva far luogo ad un debito collettivo, che aveva appunto per iscopo di sostituire la obbligazione di più persone a quella individuale di un solo, o almeno di rafforzarla.

Tutto ciò si ricollega alle condizioni della società antica, le quali ne spiegano anche le forme.

In generale si è ripetuto pei Germanici quanto era avvenuto per i Romani: i contratti obligatorî non potevano nascere se non quando il creditore fosse stato abbastanza sicuro della solvibilità del debitore o dei suoi garanti e dell'aiuto dei tribunali. Da prima non ci furono che contratti realizzati: mancava il credito e il creditore voleva essere soddisfatto subito, onde l'obbligazione non prima era nata che estinta; e in seguito, un atto esterno s'è ad ogni modo imposto, che mettesse in evidenza la volontà delle parti e rendesse palese il rapporto. Gli stessi Romani non si erano contentati del consenso che tardi e in via affatto eccezionale, mentre generalmente avevano richiesto una causa civile — la forma o la *res* — perchè la convenzione potesse essere protetta da azione. E così i Langobardi. Anche il loro diritto ha originariamente questo carattere; e d'altra parte le loro cause civili non erano proprio quelle dei Romani: la *sodia* langobarda non è la *stipulatio*, quantunque già Liutprando adoperi i due vocaboli come sinonimi; nè l'*arra* o il *lau-negildo* può scambiarsi con la tradizione effettiva della *res*. Così la forma era diversa, e anche la *res* fu intesa diversamente.

Del resto già nell'età langobarda si è fatta largo un'idea, anche nel dominio delle contrattazioni, che può dirsi molto familiare ai Germanici: l'*idea della fede*, assolutamente indipen-

dente dalla forma o da altro sussidio, per modo che colui, il quale aveva promesso, doveva senza più mantenere la promessa, anche a costo d'esservi coattivamente costretto. Certo, cotesta idea non avrebbe potuto attecchire in una società ancora bambina, irta di diffidenze, e in cui il braccio della giustizia era troppo fiacco per venire in aiuto dei deboli; ma, cambiate le condizioni della vita sociale, essa si è largamente affermata. Vogliamo alludere alla *stantia*, a cui accenna di sfuggita Raohi, come a cosa entrata già nella pratica, e a cui il debitore non avrebbe potuto sottrarsi neppure col giuramento quante volte fosse seguita davanti ad uomini liberi. Era il patto dei Romani; e già Carlo di Tocco e Biagio da Morcone l'hanno chiamata così, pur avvertendo che, mentre per diritto romano non ne sarebbe derivata alcuna azione, la produceva per diritto langobardo anche un semplice patto, appunto *quia Longobardus tenetur de stantia*. In fondo si trattava di una figura giuridica tutta propria dei Langobardi, la quale non poteva aver vigore che tra essi, ed è loro merito di averla creata, emancipandosi dalle forme per badare unicamente a ciò che davvero è sostanziale nelle contrattazioni umane: vogliamo dire, il libero accordo di due volontà in relazione ad una determinata prestazione. Il diritto romano non aveva fatto che passi molto timidi in questo senso, e la scienza romanistica tarderà ancora molto ad adattarvisi.

Nè questo è tutto. Più sopra abbiamo ricordato come la pratica romana, a differenza del diritto ufficiale, non si fosse limitata a considerare l'obbligazione soltanto dal punto di vista di una unione personale di due individui, uno dei quali dovesse dare o fare e l'altro avesse il diritto di ricevere, ma insieme avesse tenuto conto del suo tenore obiettivo, cioè del valore del credito; e come tale concetto avesse fatto breccia anche tra' Langobardi. Però questi sono andati più in là. Vogliamo alludere ai *titoli di credito*, che i Langobardi immedesimarono presto col credito stesso, confondendo la carta con l'obbligazione e facendone una cosa sola *anche giuridicamente*: un'altra idea feconda, che non si doveva perdere più, e che alla sua volta spiega più cose; specie il possesso dei crediti e la grande importanza che i titoli di credito vennero via via acquistando, ben oltre ai limiti del diritto volgare romano. Pe

ché è accaduto nuovamente

con essi ciò che con altri istituti: i Langobardi, pur ispirandosi alla pratica romana, l'hanno mantenuta più tenacemente, infondendovi il soffio di una vita nuova, svolgendola e perfezionandola, a segno che l'istituto stesso ne parve trasformato, e il rinascimento romanistico, rimasto ligio alla lettera del diritto classico, finirà poi nuovamente col ripudiarlo.

Ma anche i principi, che regolavano l'adempimento delle obbligazioni, erano diversi. Perchè, mentre i Romani partivano solo dal punto di vista del danno, i Langobardi, d'accordo in ciò con altri barbari, vi provvedevano con una ammenda, ogni qual volta si trattava di obbligazioni che avessero per oggetto un'omissione, e anche di obbligazioni di fare, se all'indole loro avesse ripugnato l'esecuzione forzata; mentre nei casi del comodato, del deposito e del pegno, il debitore che non restituiva la cosa, si aveva addirittura per ladro. Ma tutto ciò è di origine germanica; come lo è del pari il risarcimento del danno anche non derivato da colpa, nonostante le influenze romane.

6. — Perfino i modi con cui le obbligazioni solevano essere garantite nella loro esecuzione, se pure, quanto al nome, ricordavano quelli dei Romani, sostanzialmente ne differivano.

Così già il *pegno*. È inutile di ricordare quali fossero le forme di cui l'antico diritto romano l'aveva rivestito, forse non diverse da quelle che il diritto barbarico tuttavia usava; ma è certo che il diritto romano aveva finito con l'emanciparsene per far luogo ad una concezione più civile, che da un canto autorizzava il creditore a vendere la cosa e soddisfersi sul prezzo, restituendo il di più, e dall'altro canto resisteva ancora alla tendenza, d'altronde ripetuta, di addossare al creditore stesso i rischi della cosa. Non così nel diritto langobardo. Il pegno, com'esso lo ha concepito, costituiva a volte soltanto un mezzo, con cui il creditore costringeva indirettamente il debitore a pagare; mentre in altri casi stava a rappresentare il credito, e si risolveva in un soddisfacimento immediato, per quanto condizionato di esso, una specie di corrispettivo interinale, che permetteva al creditore di tenere la cosa per sé, ancorchè il suo valore superasse quello del credito, mentre poi ne sopportava i rischi. Il diritto di pegno dei Langobardi si dibatte fra questi due estremi.

Nè la *fideiussione*, come fu intesa, aveva nulla di comune

con l'istituto dei Romani. In generale il fideiussore germanico non si vincolava puramente e semplicemente al pagamento di una determinata somma, come nel diritto romano: si obbligava soltanto a prendere sopra di sè le conseguenze del rifiuto del debitore alla soddisfazione del debito; e ne derivavano due effetti. Primo: che l'obbligazione sua era, come quella di un pegno, subordinata alla costituzione in mora del debitore; e secondo: ch'egli poi ne rispondeva principalmente, per modo da autorizzare il creditore a procedere senza più contro di lui, anche se il debitore non fosse stato preventivamente escusso. In ispecie, per ciò che riguarda i Langobardi, il fideiussore era prima di tutto un esecutore o mediatore, e la sua mediazione consisteva nel pignorare il debitore per conto del creditore; ma pagava del proprio se non riusciva a pignorarlo, salvo a sottrarre poi in tutte le ragioni del credito. Evidentemente il distacco dal diritto romano non avrebbe potuto essere più profondo.

7. — Passiamo a discorrere della *famiglia*. Certamente l'organizzazione della *Sippe* o *Fara*, che voglia dirsi, durò a lungo tra' Langobardi, ad era molto potente. Rileviamo da Paolo Diacono, che le *fare* formavano tuttavia delle unità chiuse e compatte, e lo stesso nome fu anche adoperato a dinotare gli stabilimenti barbarici, formatisi appunto per *fare*. E così attraversano i secoli! Si tratta nuovamente di un ordinamento tutto germanico, che forse salvò i Langobardi dal soggiacere a troppe influenze romane, anche nonostante i matrimoni con le donne dei vinti, che pur si fecero largo col tempo: un ordinamento, il quale conservò a lungo tutta la sua importanza, per più riguardi. E anzitutto come organo penale, perchè i parenti erano a volte incaricati essi delle vendette pei trascorsi di qualche membro della casa, specie delle donne. Ma insieme provvedevano alle difese, correndo alle faide, fungendo nei processi come congiuratori unitamente ai vicini, che in fondo erano anche parenti, e vegliando sulla donna, che fosse andata a marito, per impedire che venisse maltrattata. Sono tutte prove della forte organizzazione familiare; e un'altra ci è fornita da Rotari dove dice che nessuna legittimazione di figli naturali avrebbe potuto farsi, senza che i legittimi acconsentissero. E guai a chi avesse alienato il patrimonio domestico in danno dei parenti!

lo si sarebbe avuto in conto di nemico. Ma tutto ciò rispecchia una condizione di cose, che non ha nulla di comune col diritto romano: lo sfacelo della famiglia romana al tempo del basso impero è cosa pur troppo nota.

Ma anche il *mundio*, un vecchio istituto germanico che rappresenta come il pernio della famiglia, si è mantenuto nelle forme più svariate, e non può dirsi che abbia cambiato carattere, per quanto possa essersi mitigato col tempo.

Sopra di esso è basato il *matrimonio*; cosicchè anche il matrimonio langobardo, nonostante tutte le influenze, che può aver subito per opera della Chiesa, conserva tuttavia l'antica impronta nazionale.

Se ne ha già una prova negli sponsali, che si compiono appunto con la compera del *mundio*, *in die illa quando fabola firmata fuerat*, o che quasi assumono le parvenze di un primo matrimonio, il quale diventerà poi perfetto con la tradizione della sposa da parte del *mundualdo*: tutte particolarità che possono anche trovare il loro riscontro nell'antico diritto dei Romani, ma che oggimai rappresentavano per essi uno stadio superato da lunga pezza. Certo, i matrimoni con la *manus* appartenevano alla storia, mentre il vincolo coniugale d'altro non bisognava per i Romani che del reciproco accordo delle parti: era appunto il consenso che faceva le nozze.

Nè il regime dei beni tra' coniugi può dirsi quale il diritto romano lo aveva ideato: è un regime tutto suo, non dominato affatto dal principio della separazione o da quello della dote. Oggimai la donna aveva bensì i suoi beni distinti dai beni del marito: il *faderfio*, il *mefio*, la *morgengabe*; ma il marito vi estendeva quella medesima podestà che esercitava sulla persona. Era il sistema, che suol dirsi della *comunione amministrativa*, da cui se ne svolgerà poi un altro, che, pur mantenendo l'amministrazione al marito, non distinguerà più le rispettive sostanze, confondendole in una sola massa: una vera e propria comunione dei beni, a cui la donna e il marito saranno insieme chiamati a partecipare, sebbene in proporzioni disuguali, a somiglianza forse dell'altra, che esisteva tra padre e figli. Se pure v'è in tutto ciò qualche cosa che, lontanamente, ricordi la dote, è soltanto il *faderfio* o corredo, che il *mundualdo* soleva dare alla donna nel giorno delle nozze.

Lo stesso *mundio paterno* era intimamente legato al *mundio maritale*: si fondava su di esso, non esistendo affatto all'infuori dei matrimoni col *mundio*, ed era una podestà molto rigida, più che non fosse oggimai la patria podestà dei Romani. L'azione del tempo non aveva giovato gran fatto a mitigarla, e il padre conservava tuttavia dei diritti molto ampi, specie sulla persona dei figli, come quello di esporli e di venderli. La stessa disciplina domestica era ancora molto estesa, e neppure la legge aveva osato d'imbrigliarla. Se pure la personalità dei figli riesci ad affermarsi, fu nei riguardi del patrimonio: non già che l'antica comunione tuttavia non esistesse; ma il figlio, in questi tempi, poteva anche avere qualcosa di suo, salvo che l'amministrazione e il godimento ne spettavano al padre. Nè i modi di emancipazione avevano nulla di comune con quelli dei Romani.

Dicasi lo stesso del *mundio* che i parenti esercitavano sulle persone che, per ragione dell'età o del sesso, non erano in grado di governarsi da sè e di amministrare utilmente i beni. Certo, esso trovava il suo riscontro nella tutela dei Romani; ma del resto l'istituto romano e l'istituto germanico erano ben lungi dal confondersi. Non diciamo delle origini, e neppure dello svolgimento storico considerato nelle sue linee generali. Tanto i Romani quanto i barbari avevano concepito originariamente la tutela come un complemento del diritto di famiglia, allo scopo d'impedire le disgregazioni patrimoniali che altrimenti, sia per un motivo sia per l'altro, avrebbero potuto verificarsi, e ciò nell'interesse della famiglia stessa; ma gli uni e gli altri, hanno finito poi col considerare il tutore più ch'altro dal punto di vista della protezione e vigilanza a favore degli incapaci e in loro vantaggio. I Romani ne avevano fatto addirittura un *onus* o *munus publicum*, più temuto che desiderato; ma qualche cosa di simile si era verificata anche tra' Langobardi nel tempo della loro dominazione. Facciamo astrazione dal *mundio* del fratello sulla sorella, regolato alla stessa maniera del *mundio paterno*; ma trattandosi di altri parenti, la legge aveva già creduto di occuparsene, di guisa che anche il loro *mundio* perdesse quel carattere di signoria, che aveva avuto una volta, per ridursi alle semplici proporzioni della protezione e rappresentanza. Anzi in certi casi interveniva addirittura il giudice, sia per integrare sia per sostituire l'opera dei parenti, finchè poi, sotto Lotario,

risorgerà anche l'idea di una tutela superiore propria dei Romani, cioè l'idea del diritto ed obbligo della pubblica autorità di sorvegliare i tutori. E nondimeno la tutela langobarda non è la tutela romana. Possiamo anche prescindere dal fatto, che quella per ragione di età si applicava ai minori oltre che agli impuberi, cosa che il diritto romano non consentiva; ma le stesse cause di delazione erano diverse, e anche gli uffici del tutore non combinavano; nè la responsabilità era la stessa. La legge langobarda non conosce propriamente che tutori nati: che se nella pratica si è fatta largo l'idea che il padre o il marito potessero, anche con un atto della loro volontà, designare il mundoaldo, dovevano ad ogni modo farlo nella forma della commendazione o del contratto, non anche pel caso della morte, perchè ciò avrebbe contraddetto al principio generale del diritto germanico, secondo cui nessuno poteva prendere disposizioni per dopo la morte con lo intendimento che dovessero avere efficacia solo da quell'istante. Comunque, non si conosceva ancora una tutela dativa, in cui il tutore era nominato per decreto dell'autorità. Nè gli uffici, che concernevano la persona erano ben distinti da quelli che riguardavano le sostanze; e anche questo è un punto che merita tutta la nostra considerazione. Il diritto romano aveva già per tempo ristretto molto le attribuzioni del tutore per ciò che si riferiva alla persona, ma il diritto langobardo non conosceva coteste restrizioni; e non ne conosceva neppure altre concernenti l'amministrazione dei beni. Ma gli stessi modi, con cui il tutore vi provvedeva, erano diversi. La distinzione, tutta romana, dell'*auctoritatis interpositio* e del *consensus* non aveva importanza pei Langobardi dal momento che la persona del mundoaldo non mutava più al giungere della pubertà, e invece trovavano generalmente applicazione i principi di una libera rappresentanza. Infine, se pure il tutore era responsabile della sua gestione, sembra però che rispondesse solo del capitale, mentre i frutti servivano al mantenimento del *mundling*, e quelli che sopravanzavano erano suoi: egli non aveva obbligo di restituire se non ciò che gli era stato consegnato.

8. — Le cose non stavano diversamente col *diritto ereditario*; il quale obbediva pure a idee nazionali, specie quello della famiglia, così fortemente radicato al principio dell'agnazione, oramai abbandonato dai Romani. E lo stesso diritto della

donna, anche se agnata, conservava tuttavia qualche cosa dell'antico. Rotari non l'aveva ammessa alla eredità che in mancanza di figli maschi legittimi, ed anche solamente in parte. Che se in tempi posteriori ciò venne mutato sotto la influenza di altri diritti, nondimeno anche per l'editto di Liutprando la donna era ben lungi dal trovarsi pareggiata ai maschi. I quali erano sempre preferiti; e ad ogni modo neppure Liutprando la chiamò a partecipare al guidrigildo, pel motivo, tutto germanico, che, in vista del sesso, non avrebbe potuto *levare la faida*. Le stesse cause di diseredazione erano concepite piuttosto arbitrariamente quando si trattava di donne, bastando per esse d'aver agito *contra voluntatem patris aut fratris*, mentre occorreva ai maschi una *certa culpa* perchè si potessero diseredare. Se poi corrispondeva al vero, come crediamo, che l'ordine, con cui i Langobardi hanno chiamato gli eredi alla successione, fosse quello delle *parentele*, avremmo un argomento di più per asserire che il diritto ereditario della famiglia si presenta con veste tutta germanica.

Le stesse *adoptiones in hereditatem* non rivelano proprio nulla che ricordi le istituzioni romane dei tempi di cui discorriamo. Hanno assunto la forma di contratti ereditari, che anche il diritto romano può aver conosciuto in età molto remota, ma che di certo non ammetteva nè tollerava più. In questi tempi se ne sarebbe guardato come da una specie di eresia giuridica. Nè la forma della *tingatio* è romana: forma curiosa, che ricorda il modo con cui si facevano le leggi, ma che non deve recar meraviglia per poco si pensi che trattavasi di sostituire un nuovo diritto ereditario a quello già stabilito per legge. La disposizione stessa, perchè proveniente da contratto, acquistava un carattere irrevocabile, ma insieme produceva effetti reali perchè importava la tradizione del patrimonio. Perfino i *testamenti*, che i Langobardi, cedendo alla influenza romana, accettano contrariamente alle vecchie tradizioni germaniche, non sono i testamenti romani. Pur accettandoli, essi li hanno foggiate alla loro maniera, senza molto insistere sulla forma, perfino senza richiedere alcuna istituzione di erede, e a volte anche con carattere addirittura irrevocabile.

Ma le medesime disposizioni, sia tra' vivi sia di ultima volontà, non bastarono ancora ad alterare il carattere dell'antico

diritto, che voleva riservata la eredità alla famiglia. Rotari esclude che il padre possa *tingare* ad altri ciò che per legge doveva ai figli, e insieme riconosce una legittima aspettativa anche degli altri parenti, giudicando che il *tingare* le proprie sostanze ad estranei possa essere un caso di grave inimicizia. Nè i testamenti hanno troppo innovato a cotesta condizione di cose, perchè il testatore non avrebbe, ad ogni modo, potuto disporre che di una parte dei beni, riservando il resto alla famiglia. E la *riserva* non va confusa con la *legittima* romana, nè quanto al punto di partenza, nè quanto al suo valore giuridico, sebbene il pensiero possa facilmente correre ad essa. Siamo di nuovo al cospetto di una trasformazione svoltasi su base tutta germanica.

E così, del pari, l'*acquisto dell'eredità* differiva sostanzialmente dal modo con cui l'avevano concepito i Romani. In generale esso avveniva *ipso iure*: una maniera d'acquisto, che le leggi romane avevano ammesso in via di eccezione solo per certi eredi, ma che i barbari considerarono come regola. E neppure ne collimavano gli effetti. Lungi dal continuare la personalità del defunto, l'erede succedeva solo nel possesso e nell'amministrazione di beni, di cui già prima poteva considerarsi proprietario; e la stessa responsabilità dell'erede pei debiti del defunto ha un carattere tutto suo. A tacere delle obbligazioni *ex delicto*, che avrebbero potuto metter capo alla *faida*, quelle contrattuali si consideravano indissolubilmente legate con la persona che le aveva assunte, e non passavano agli eredi. Che se, obbedendo ad influenze estranee, venne ammessa una eccezione, fu solo per le obbligazioni avvalorate dalla *wadia* e da fideiussori; e nondimeno la coscienza popolare vi si adagiò a malincuore, tanto è vero che, per conseguirne lo scopo, il debitore non mancava di minacciare severe pene, anche spirituali, agli eredi che non ne avessero rispettati gl'impegni. Il fisco poi continuò, come per l'addietro, a non rispondere neppure di coteste obbligazioni, appropriandosi l'eredità *sine debitum aut aliquam repetitionem*.

9. — Un nuovo campo rimasto in gran parte immune è quello del *diritto penale*.

A prima giunta lo si direbbe simile a quello della legge salica; ma in realtà esso segna un progresso, dovuto anche alla infiltrazione del diritto romano, come non abbiamo mancato di aver-

tire a suo luogo, specie nei riguardi della imputabilità. Perchè si teneva pur conto della intenzione; e nondimeno non oseremmo affermare che il punto di vista obiettivo fosse completamente superato, se per es. il proprietario, pur con qualche temperamento, era tuttavia responsabile dei danni derivanti dalla cosa sua. Parimente abbiamo ricordato più su talune pene dovute anche alla influenza romana; ma in generale non erano quelle che avessero il sopravvento. La morte era minacciata più volte per reati, che già nell'antico diritto germanico, a detta di Tacito, erano stati puniti a quel modo; ma il sistema, che veramente predominava, era sempre quello delle *composizioni* graduate secondo la qualità dei reati e secondo le persone, che n'erano colpite, come nella legge salica, anche se in realtà non riuscivano adeguate sempre al valore dell'oggetto. Perchè già ebbimo occasione di avvertire che il legislatore le aveva accresciute con lo scopo di rendere più agevoli le pacificazioni. In ispecie è disposizione prettamente germanica, che per la perdita di un occhio o della mano o del piede si debba pagare metà del guidrigildo, come se il valore della persona ne fosse stato dimezzato. In pari tempo poi ne rileviamo il punto di vista privato, da cui ancora si considerava il delitto; e d'altra parte è degno di nota come il *Palatium regis* reclamasse pure la sua parte, la quale, generalmente, importava la metà della composizione, salvo in alcuni casi, in cui consisteva in una somma fissa, perchè si trattava insieme di un'offesa al re e ai privati, e come di due offese.

10. — Nè il modo, onde si provvedeva alla *tutela dei diritti*, si allontana gran fatto dalle antiche consuetudini. I Longobardi andavano ancora molto in là nei riguardi della *faida*, e parimente permettevano a chicchessia di aiutarsi da sè contro i danni degli uomini e degli animali; ma lo stesso valeva eziandio degli ordini processuali, dove le influenze romane non ebbero tanta presa da cancellarne il carattere originario.

Così restavano tuttavia confusi il processo civile e il penale. L'idea, da cui si partiva, era sempre quella dell'antico diritto germanico, dell'offesa patita, senza badare nè all'origine nè al carattere speciale che poteva presentare. Perfino la rivendicazione degli immobili si fondava sul presupposto di una sottrazione ingiusta del possesso: *quod malo ordine possedeat*; non

diciamo poi quella della proprietà mobiliare, che a rigore non costituiva neppure una rivendicazione, ma un'azione mista *ex delicto*, che il proprietario poteva produrre solo nel caso che l'oggetto fosse uscito dalle sue mani senza il concorso della sua volontà, e che d'altra parte poteva sperimentarsi anche da chi non fosse proprietario, per es. dal comodatario o depositario, sempre sulla base del furto. Già Rotari ne parla a proposito di una compera sospetta, e dispone che il compratore, che non potesse presentare il proprio autore, dovesse senza più restituire l'oggetto, pur liberandosi dalla taccia di furto col giuramento. E così press'a poco anche Liutprando.

Parimente, se pure una rappresentanza era conosciuta, era quella legale, e bisogna scendere fino a Rachi per trovare che un estraneo potesse trattare una causa altrui, *de vidua aut de orfano*, sempre con licenza del giudice. E anche il sistema delle prove è germanico. Ciò risulta già dal loro genere: il duello e i sacramentali, i quali, in sostanza, non sono che un espediente per regolare e trasformare le vendette; ma si rileva eziandio dal fatto che la prova non si considerava come un onere, ma come un diritto, che la legge riservava al convenuto.

Lo stesso procedimento esecutivo, ben lungi dal dipendere dallo Stato, conservava sempre l'antico carattere stragiudiziale. Lo si vede chiaramente in Rotari e in Liutprando, quantunque quest'ultimo vi metta delle restrizioni, che però, pur come tali, sono assai istruttive. Del resto anche la pignorazione giudiziaria offriva un carattere diverso da quello dei Romani: era, più ch'altro, un mezzo per agire sulla volontà del debitore e costringerlo a pagare.

11. — Tale si presenta questo diritto, che influenze straniere possono anche aver modificato in alcuni punti, ma che nel suo complesso conserva l'antica impronta e la natia freschezza, all'unisono con le condizioni sociali del popolo a cui doveva trovare applicazione, e tutt'altro che irrigidito nelle forme. Nei duecento anni che durò la dominazione dei Longobardi in Italia, esso venne via via temperandosi e perfezionandosi; le stesse influenze, che agirono su di esso, ne mostrano la grande adattabilità, ma insieme — giova insistervi — anche la grande resistenza. Avrebbe potuto rimanere addirittura schiacciato o assorbito dopo così gran lasso di tempo, con tanti contatti

e tante tentazioni, di fronte ad una civiltà tanto più progredita, che aveva per sè tutto il fascino che può dare una grande storia, e a cui i barbari volentieri s'inclinavano; e invece non solo ha resistito, ma è riuscito perfino a far breccia e signoreggiare. Non diremo definitivamente, perchè alla sua volta il diritto romano verrà alla riscossa e non gli darà tregua; ma per il momento le cose stanno così, e i momenti storici vogliono dire secoli. La stessa pratica romana ha dovuto piegarsi più volte al concetto barbarico, persino in territori, che ne parevano rimasti immuni. Perchè le idee hanno fatto cammino, anche se le armi non hanno loro dischiusa la via; e si può addirittura asserire, senza tema di andare errati, che non ci sia regione in Italia che, presto o tardi, non ne abbia subita la influenza. Così assistiamo come ad una specie di *rezezione* del diritto langobardo da parte della pratica romana, dovunque: nelle provincie in cui avevano dominato i Langobardi e anche nell'Italia bizantina.

Certo, nulla si opponeva a che le leggi personali vi penetrassero; e una volta superate le frontiere, il cammino fu facile. Così, il Besta ha potuto raccogliere parecchi esempi d'influenza langobarda in Venezia; mentre altri ne offrono i placiti romani degli anni 813, 942, 966, 983 nel regesto di Farfa e in quello di Subiaco. Anzi la influenza langobarda dev'essere stata in Roma molto potente, se la giurisdizione vi veniva esercitata in nome del re langobardo, come rileviamo dal *Libellus de imperatoria potestate in urbe Roma*. E anche le *Questiones de iuris subtilitatibus* vi accennano. Non diciamo poi dell'Esarcato e della Pentapoli; ma qui la cosa appare meno strana, trattandosi di provincie conquistate due volte dai Langobardi negli anni 728 e 752, sebbene poi non le conservassero per molto tempo. Gli stessi libri giuridici usciti dalla scuola di Ravenna non hanno esitato a fare buon viso a molte disposizioni degli Editti; ma fu specialmente nella bassa Italia che il diritto langobardo poté spaziare in lungo ed in largo.

Già nella seconda metà del secolo IX la dominazione langobarda si era estesa in gran parte del continente napoletano: anzi quasi dappertutto, ad eccezione della Calabria al sud, dell'estrema punta delle Puglie al nord, e dei ducati di Napoli, Gaeta ed Amalfi, dominati da signorotti locali sotto la dipen-

denza di Bizanzio. Naturalmente l'elemento langobardo ebbe così agio di diffondersi fino al 1076, in cui Salerno cadde in potere dei Normanni; e senza negare la influenza dei Greci, manifestatasi in varie guise, nella lingua, nell'arte e nella fede, non esitiamo a riconoscere che, in fatto di leggi, il predominio è rimasto ai Langobardi. Appunto in questi tempi fu fatta una traduzione greca dell'Editto, molto fedele, salvo in alcuni punti resi necessari specialmente pel diverso ordinamento giudiziario; ma il codice, che ce la tramandò, contiene insieme ogni sorta di scritti bizantini e anche giustiniani, offrendo, così, nel suo complesso una fedele immagine di codesta condizione di cose. Certo, non dividiamo l'idea del Neumeyer, che, fatta astrazione dai territorî bizantini, negli altri, cioè in quelli schiettamente langobardi, ogni traccia dell'uso del diritto romano sia onninamente scomparsa; ma nondimeno è innegabile che una certa prevalenza del diritto langobardo per alquanti secoli vi si riscontra: si può dire fino alla conquista normanna, dopo la quale le leggi romane riescono nuovamente ad imporsi nella scienza e nella vita. I documenti sono pieni di richiami agli Editto, e ad ogni modo ne riproducono i principi a segno da non esserci quasi istituto, il quale non ne risenta l'influsso: sia che si tratti di domini o di contratti, di pegni o di fideiussioni, di sponsali o di nozze, particolarmente dello speciale regime di beni tra coniugi, e anche della successione della famiglia. Insieme vi sono placiti che si decidono con la scorta e a norma dell'Editto.

Ciò che è più notevole, il diritto langobardo ha continuato perfino nei territorî ritornati bizantini, per es. nelle Puglie, sì che studiandone i documenti sembra quasi di rivivere al tempo della dominazione langobarda. Il tema di Bari era detto appunto *Λογγοβάρδοι*, certo per la prevalenza dell'elemento langobardo, e il catapano e l'*imperialis spatarius* vi compivano veramente atti in conformità dell'Editto, interrogando per es. la donna, che volesse alienare, per sapere se non patisse violenza e dando la loro approvazione *secundum statuta legum*; oppure consentendo a che un minore potesse alienare la sua parte, qualora si verificasse uno dei casi in cui il *vir gloriosissimus ac dulcis memoris Liutprand suo tempore largientiam venundandum tribuit*; o anche ordinando, senza più, al giudice del luogo di decidere *κατὰ τὸν*

νόμον τὸν λογγβαρδικόν. E ciò a tacere di tutta una folla di matrimoni compiuti con la costituzione del *meffo* e del *morgincap*.

Ma neppure i territori, sfuggiti ai Langobardi, hanno potuto sottrarsi alla influenza delle loro leggi. Alludiamo a Napoli, a Gaeta e alla Calabria; il diritto langobardo 'è penetrato anche qui, sebbene in più scarsa misura; e già nella *Consuetudo Leburie* (c. 780) e nelle *Pactiones Gregorii* (933) se ne possono trovar tracce. Ma inoltre lo attestano i documenti. In genere trattasi di Romani o Romane che danno la *wadia* e pongono i fideiusso-ri, o ricevono il *launegildo*, o pretendono la *quarta*, o si fanno assistere dal *mundoaldo*, sempre richiamandosi al diritto romano: *iuxta legem nostram Romanorum — iuxta legem et consuetudo nostre Romanorum*. In realtà si tratta di istituti langobardi, che a mala pena a volte vengono mascherati con nomi romani, com'è accaduto con la *quarta*, che un documento del 932 chiama *falcidia*; ma a volte non si peritano neppure di richiamarsi esplicitamente al diritto langobardo, come appare in un documento dell'anno 1030. Sono due fratelli di Atrani, città amalfitana, che fanno una donazione ad una loro sorella; e mentre dicono di eseguirla *secundum lex et consuetudo nostre romanorum... et pro hoc donum confirmandum iuxta legem et consuetudo nostre romanorum launegilt a te... recepimus*, e danno anche la *wadia* e costituiscono i fideiusso-ri, soggiungono poi: *et si... defensare non potuerimus, tunc sicut in lex langnubardorum donum et launegilt continet, adimpleamus*. Il documento non potrebbe essere più significativo; ma, oltre che nei documenti, ne abbiamo la dimostrazione anche nelle consuetudini delle città e perfino nelle fonti giuridiche bizantine.

Quanto alla Sicilia, alouneh può esservi penetrato appunto col tramite di queste medesime fonti, tutt'altro che chiuse alle influenze barbariche, e anche a mezzo delle popolazioni del continente, come ne abbiamo esempi già nel periodo musulmano. Ad ogni modo, almeno nel secolo XII, vi furono alcune colonie lombarde abbastanza estese, come verosimilmente Caltagirone, e senza dubbio poi Piazza Armerina, le quali saranno rimaste attaccate alla loro legge. Certo le consuetudini di Caltagirone e di Piazza Armerina s'ispirano al diritto langobardo, quando escludono le figlie maritate e dotate dalla successione, volendo che stessero contente alla dote; ma del resto simili disposizioni

si trovano anche nelle consuetudini di Siracusa e in quelle derivate di Noto. Un placito messinese del 1133 si riferisce evidentemente al diritto langobardo, a proposito di certe *legum compositiones*, sulle quali eravi disputa tra il vescovo e gli abitanti *latini* di Patti per sapere a chi appartenessero; e alcuni documenti del 1279 e 1280, riferiti dallo Spata, accennano addirittura a donne soggette al *mundio*.

§ 3. — LE FORMULE. ²¹

1. — Il movimento legislativo, di cui ci siamo occupati finora, trova il suo compimento in altro analogo non meno importante, dovuto soprattutto alla pratica, che rappresenta ciò che veramente v'aveva di vivo nel diritto. Vogliamo alludere alle formule, una nuova e ricca fonte giuridica, che si trova già nel periodo barbarico, ma che continua anche in seguito. Al periodo barbarico appartengono: le formule ostrogote (sec. VI), le visigote (sec. VII), le andegavenses (sec. VII), le pontificie (sec. VII e VIII), le formule di Marcolfo (princ. del sec. VIII), quelle

²¹ **Bibliografia.** — SKIDENSTIKER, *Commentatio de Marculfinis aliisque similibus formulis*, Ienae, 1818; SAVIGNY, *Gesch. de rom. Rechts in M. A.*, II, p. 125 segg. Traduz. del Bollati, I, p. 351 segg. ZEUMER, *Ueber die älteren fränkischen Formelsammlungen* ("Neues Archiv", VII, 475 segg.) Lo stesso, nei "Götting. gelehrte Anzeigen", 1832, nn. 44 e 45. Lo stesso, *Neue Erörterungen über ältere fränk. Formelsammlungen* ("Neues Archiv", XI, 818 segg.). Si vedano anche le introduzioni che egli nella sua edizione premise alle singole raccolte. SCHRODER, *Ueber die fränkischen Formelsammlungen* ("Zeitschr." für R. G., IV, 75 segg.). KRUSCH, nella "Histor. Zeitschr.", nuova serie, XV, 512 segg. TARDIF, nella "Biblioth. de l'école des chartes", XLIV, 852 segg. e nella "Nouvelle Revue hist. de droit", VIII, 557 segg.; IX, 868 segg. BRUNNER, *Die Erbpacht der Formelsammlungen von Angers u. Tours* ("Zeitschr." für R. G., V, 69 segg.). BINDERHOFF, *Commentatio ad formulas Visigothicas*, Berolini, 1856. STOURF, *De formulis secundum legem romanam a VII saeculo ad XII saeculum*, Parisiis, 1890. DE ROZIÈRE, *Le liber diurnus de pontifes romaines* ("Revue histor. du droit franc. et étranger", années 1863-69). SICKEL, *Prolegomena sum Liber diurnus*, Leipzig, I e II, 1889. GIORDI L., *Storia esterna del codice vaticano del Diurnus Romanorum Pontificum*, Roma, 1889 (dall' "Arch. della Società rom. di storia patria", XI). DUCHESNE, *Le liber Diurnus et les elections pontificales au VII siècle*, (nella "Biblioth. de l'école des chartes", LIII, 1-2, 1891). — Edizioni. Lasciando stare le più antiche di BIGNON, LINDENBRUCH, BALUZ, CANCIANI e WALTER, ricordiamo quella sistematica di E. DE ROZIÈRE, *Recueil général des formules usitées dans l'empire des Francs du V au X siècle*, 8 vol., Paris, 1859-71 e specialmente la nuova dello ZEUMER nei "Mon Germ.", Legum sectio, V, *Formulas Merovingici et Carolini Aevi*, Hannover, 1836. Per il *liber diurnus* si vedano le edizioni di ROZIÈRE, *Liber Diurnus ou Recueil de formules, usitées par la chancellerie pontificale du V au XI siècle avec suppl.*, 2 vol., Paris, 1869, e di SICKEL, *Liber Diurnus Romanorum Pontificum*, Vindobonae, 1889. Dopo la pubblicazione del Sichel venne scoperto un nuovo codice del *Liber diurnus* nell'Ambrusiana.

di Tours e di Clermont-Ferrand (ambedue del sec. VIII); e in parte anche le senonenses, le bituricensis, quelle del Bignon e del Merkel (sec. VIII). Tutte le altre furono redatte più tardi: le lindenbrogianae per es. appartengono già al principio del secolo IX.

Generalmente abbiamo a che fare con tipi e modelli di atti giuridici di varia specie, che dovevano servire di scorta nella vita pratica, sia per la compilazione di qualche scrittura privata, sia per la condotta dei processi e anche nei rapporti di diritto pubblico. Sicchè esistono varie maniere di formule, secondo l'oggetto a cui si riferiscono. Quelle del consolato, del patriziato, del prefetto, del pretorio ecc., che si trovano tra le ostrogote, appartengono al diritto pubblico. Dall'altro canto ne abbiamo moltissime di diritto privato; e queste si occupano principalmente dei rapporti delle terre, di vendite, permuta, donazioni alle chiese, precarie e presterie, manomissioni, patti nuziali, disposizioni di ultima volontà, tutela, e simili. Altre sono formule processuali.

2. — Naturalmente era sopra tutto la pratica del diritto, che se ne avvantaggiava. Le formule sono generalmente desunte dalla vita, dai diplomi già esistenti negli archivi regi, o nei *libri traditionum* delle chiese o dei cenobi. Anzi, qua e là vi stanno mescolati documenti genuini; ma solo per eccezione. Il più delle volte le formule sono calcate sur essi; nè ciò deve far meraviglia. Importava di dar loro il carattere e l'utilità di schemi generali, e quindi si omettevano i rapporti concreti, i nomi delle persone, dei luoghi, delle terre, la data e via dicendo, o se ne allargavano i confini, perchè potessero servire anche ad altri casi. Comunque, rispecchiavano la vita giuridica, e ne seguivano passo passo il movimento. Perciò erano di grande aiuto alla pratica, e sì ai privati che ai giudici, secondo i casi. In pari tempo servivano a fissare il diritto, il che costituiva pure un vantaggio, massime in un tempo, in cui gli antichi istituti venivano sempre più modificandosi, e in cui tutto assumeva un carattere mobile, incerto, oscillante. Inoltre giova studiarle, per conoscere alcuni istituti che si cercherebbero invano nelle leggi, perchè queste sono ben lungi dall'esaurire tutto il campo del diritto. Così per citare qualche esempio, si cercherebbe invano nella legge salica la *desponsatio per solidum et denarium*

e il *dotalitium* della terza parte dei beni, o nella legge romana la *traditio per cartam* o la *sollemnis introductio locorum*, che compiva la tradizione dell'immobile alienato; nonostante che appunto la *desponsatio* in discorso e quel dotalizio si attribuiscono alla legge dei Salici, e la tradizione colla carta e l'introduzione nei beni a quella dei Romani. Invece si trovano nei documenti e nelle formule; e proprio con quella indicazione: *secundum legem Salicam, iuxta legem Salicam et consuetudinem, sicut lex Salica commemorat — ut lex precepit Romana, secundum legem Romanam*.

3. — Ma queste formule hanno anche la loro importanza per la scienza: anzi, non esitiamo a dire che furono il primo modo col quale essa si rivelò tra i barbari. E, a questo proposito, potremmo notare una singolare coincidenza di fenomeni. Perché anche i Romani avevano cominciato la loro carriera scientifica con la compilazione di formulari; ed ora, nella barbarie del medio evo, si ripete il medesimo fatto. Che se presso i popoli barbarici non c'era una classe patrizia, la quale avesse il monopolio del diritto, d'altra parte il bisogno di provvedere, coi formulari, alle esigenze pratiche, non era meno sentito.

Non v'ha poi dubbio che le formule contenessero un primo germe di lavoro scientifico. Il concepire un diploma si considerava, a quei tempi, come un'arte, che voleva essere appresa; e non ci stupisce di vederla messa in relazione con la retorica, come fa Mareolfo nella prefazione della sua raccolta; nè vi mancano i fiori della parola e la facondia dell'eloquenza. Quei nostri padri, quantunque rozzi, non si contentavano di esporre nudamente il fatto; ma tenevano assai a colorire la frase, a metterci qualche introduzione più o meno studiata, e intercalare qua e là qualche osservazioncella morale, qualche passo della Bibbia o di altra opera ecclesiastica, perfino qualche regola sul modo di redigere i diplomi. Anzi, talvolta il compilatore non dà che il principio della formula e lascia al notaro di aggiungergli il contenuto.

4. — Le formule stesse hanno una origine romana, e lo deduciamo da più circostanze. Anzitutto, è cosa sommamente notevole che i primi formulari, che si conoscono, sieno nati in terra romana: tra Goti e Franchi. Solo più tardi se ne trovano di simili anche in Germania, ed esclusivamente nelle parti

meridionali di essa: in Baviera e in Alemagna. Si noti poi che il compilatore, pur dettando delle formule ad uso dei Germanici, ve ne aggiunge altre, le quali non potevano aver valore che per i Latini; e molte volte adopera addirittura il gius romano, anche per le formule che riguardano istituti e rapporti di puro diritto germanico. Ad ogni modo ci si vede la mano romana. Per es. uno schiavo viene manomesso in chiesa; e la formula ricorda espressamente la costituzione di Costantino. Un'altra volta si tratta della vendita di uno schiavo; e si assicura che non è *furo, non fugitivo, neque cadivo, sed mente et corpore sano*: la formula che si trova nelle Pandette. In un'altra vendita si promette il doppio del prezzo pel caso di evizione; e anche questa è una pratica romana. Spesso ricorrono le donazioni; e qua e là si richiamano i principj del diritto romano, sia in generale, sia anche nei particolari: come quando si osserva che la morte del donante sana la donazione tra' coniugi, o quando si esige che la donazione debba insinuarsi. Una formula di testamento ricorda la curia davanti a cui è fatto; e anche vi si dice, che i testamenti privati debbono aprirsi nella curia. Un altro testatore provvede alla falcidia, cioè alla legittima degli eredi intestati. E che dire dell'adozione eseguita mediante i *gesta* nella curia? e della prescrizione trentennale ricordata nelle azioni ereditarie e nella *vindicatio in servitute*? In più luoghi si fa menzione del ratto, e si vuole punito con la pena di morte, che è la pena romana, e si ordina che la lite debba farsi entro cinque anni. Chi rimane soccombente in appello, risarcisce il quadruplo delle spese dell'avversario; e anche ciò è romano. Molte altre formule contengono passi tolti di peso dal Breviario.

5. — Del resto non conosciamo gli autori di tutte queste collezioni: per essere più precisi, ne conosciamo pochi, e questi sono ecclesiastici. Ma ciò è anche naturale. Gli ecclesiastici erano certamente più adatti a tal genere di lavori, sia perchè sapevano leggere, cosa molto rara a quei tempi, sia perchè avevano una certa dimestichezza col latino, che è appunto la lingua delle formule, sia perchè, essendo notari dei re, delle chiese, dei monasteri, potevano con tutta facilità esaminare i diplomi conservati nei loro archivi ed elaborarne il materiale.

Nondimeno qualche raccolta va sotto il nome del suo autore.

Tale è quella di Marcolfo; ma ne potremmo ricordare anche altre, per es. le formule d'Isona e di Arnone.

Le collezioni, di cui sono rimasti ignoti gli autori, sogliono indicarsi col nome del luogo, dove furono trovate, o per cui erano destinate, o con quelle degli editori. Le formule di San Gallo, di Strasburgo, di Reichenau, pigliano il nome dal luogo dove si rinvennero. Le formule ostrogote, visigote, langobarliche, le andegavensi (Angers), le arvernensi (Auvergne) e le alsaziane, lo pigliano dal popolo, a cui dovevano servire. Gli editori hanno dato il nome alle bignoniane, baluziane, lindenbrogiane. Anche quelle di Tours furono fino ai dì nostri dette *sirmondicae*, dal nome del loro primo editore.

Aggiungiamo alcune osservazioni nelle raccolte che interessano maggiormente l'Italia.

6. — E prima sulle formule ostrogote. Sono contenute nelle *variae* di Cassiodoro, e riguardano specialmente il diritto pubblico, salvo qualcheduna, che si occupa di diritto privato. Appunto pel diritto pubblico presentano una singolare importanza. Si può dire che non ci sia carica di palazzo od ufficio della amministrazione centrale, provinciale o municipale, che non abbia la sua formula. Sono altrettanti brevetti di nomina dei pubblici ufficiali, che ci permettono di penetrare molto addentro in tutto il complicato meccanismo della amministrazione ostrogota, che in fondo era amministrazione romana, cominciando dal consolato e venendo giù fino all'ultimo dei notari. Appartengono invece al diritto privato la formula *de matrimonio confirmando*, l'altra *qua consobrina legitima fiat uxor* e quella *aetatis veniae*. Lo stile, piuttosto tronfio e fiorito, ricorda una cotale magnificenza barbarica.

7. — Seguono le formule pontificie, contenute nel *Liber diurnus romanorum pontificum*: una raccolta usata dalla cancelleria pontificia nel medio evo, che però, a quanto sembra, non deve essere stata molto divulgata, perchè non se ne rinvennero che tre codici e uno proprio a' dì nostri, che non fu ancora fatto oggetto di studio. E, d'altra parte, non è una compilazione di un solo getto. Il Sickel, appoggiandosi all'ordine delle formule di due di essi, che è in parte uguale e in parte no, è giunto a stabilire che il *Diurnus* ne contiene più gruppi compilati in tempi diversi. Le prime sessantatre si trovano nello stesso or-

dine in ambedue, e appartengono al tempo di Onorio I (625-638). Invece le formule 64-81 del codice Vaticano sarebbero state aggiunte a poco a poco, ancora durante il secolo VII, mentre le formule 82-99 apparterrebbero al tempo di Adriano I (772-795). Il Sickel ritiene eziandio, che il codice Vaticano sia stato scritto sotto questo pontefice e nella curia romana; mentre l'altro lo sarebbe stato dopo la ristaurazione dell'Impero occidentale. Infatti una formula conserva la data dell'elezione di Leone III, e un'altra indica l'anno dell'Impero. Ora, questi risultati sono molto importanti; perchè se è vero, come pare, che il *Liber Diurnus* non si riferisca a condizioni ed avvenimenti di un solo periodo di tempo, ma abbia conservato documenti di vari periodi, esso diventa in realtà una fonte molto più preziosa, come quella che può guidarci per due o tre secoli a conoscere come fosse costituita la podestà pontificia e come il diritto ecclesiastico e pubblico siasi svolto.

Del resto il *Liber Diurnus* ha continuato ad usarsi anche in seguito. I segretari di Leone IX, di Nicolò II, e perfino di Alessandro II, hanno attinto ad esso; ma poi ne fu smesso l'uso. Ciò avvenne quando Gregorio VII inaugurò una nuova èra per il Papato, che oggimai avrebbe dovuto regnar sovrano sulla società religiosa, ed anzi aspirava al governo del mondo. È chiaro che, data questa condizione di cose, tutte le formule, che riconoscevano nell'imperatore o nell'esarca il diritto di approvare il papa, dovevano sembrare addirittura un anacronismo; ma anche altre parvero poco adatte ai tempi. Che se ancora i canonisti del secolo XI e XII ne inseriscono qualche estratto nelle loro compilazioni, in seguito il vecchio formulario cadde nel più profondo oblio, tanto che si finì col disputare perfino della sua esistenza.

8. — Vengono ultime le formule langobarde. Propriamente ve n'ha di due specie: alcune sono formule relative a donazioni, vendite, permutate, livelli, manomissioni, emancipazioni e simili; altre sono formule processuali. Ma le une e le altre, più che vere formule di documenti, lo sono delle parole, che l'oratore, solito a intervenire nell'affare, o le parti dovevanq pronunciare, e anche degli atti che dovevano compiere, sia nella conchiusione di un negozio, sia nella condotta di un processo, e questo loro carattere le distingue da tutte le altre. Ne scegliamo una, la

prima che ci si presenta. Form. a Roth. 2: *Petre te appellat Martinus quod tu consiliatus es de morte sua, aut occidisti patrem suum. — De torto me appellas. — Si dixerit quod consiliatus esset cum rege aut occidisset per iussionem regis, aut approbet aut emendet, secundum quosdam: sed secundum quosdam aliter est; nam iurare debet. Sed melius est secundum antiquos ut dicat, quod non consiliatus sum, neque occidi quod per legem emendare debeam. — Per usum postea det wadia si se recordatus fuerit quod emendabit; si non purificabit se cum suis sacramentalibus.*

Quanto agli autori, siamo completamente all'oscuro; ma pare che esse debbano attribuirsi a mani diverse, e che molte sieno state scritte a Pavia. Tutte, poi, appartengono press'a poco, al medesimo tempo. Certo, le formule della prima specie non possono essere anteriori alle leggi di Ottone I del 967, perchè vi accennano chiaramente; ci manca, però, ogni indizio per asserire che non sieno posteriori. Invece, abbiamo criterî più precisi per le formule processuali. Una di esse (Form. a CM. 22) fa parola del vescovo Rainaldo di Pavia, che resse la chiesa pavese dal 1014 al 1046; e quindi non può essere stata scritta prima del 1014. Inoltre ci sono più formule ai capitoli di Arrigo II, che imperò dal 1002 al 1024; ma d'altra parte, queste sono anche le ultime leggi che l'autore conosca. Già l'editto di Corrado sui feudi non ha formule, nonostante che avesse potuto suggerirne parecchie; e noi non mettiamo dubbio, che la compilazione debba essere anteriore al 1037, che è appunto l'anno di quell'editto.

Naturalmente queste formule concernono il diritto langobardo, pur avendo riguardo anche ad altri diritti usati tuttavia in Italia, come il romano, il salico, il ribuario, il goto, l'alamanno, il bavarico ecc.; ma ciò che più importa è di vedere, come le varie leggi si contrastino il campo, e specialmente come la influenza del diritto romano fosse oggimai cresciuta a dismisura. Crediamo opportuno di ricordare a questo proposito la formula a Roth. 232, che però non è che un esempio, tra molti che si potrebbero citare. Essa concerne l'interziazione, e distingue più casi conformemente ai principi del diritto langobardo. Il primo è questo: *Petre, te appellat Martinus quod tu te sciente vendidisti unum suum caballum, qui valebat solidos 20; — aut si*

dixerit: res litigiosa fuit non potuisti alienare — reddat caput, ita ut legitur in Romana lege. Evidentemente si allude qui alla L. 4 C. de litig. 8, 37. Poi seguono altre formule, e infine si conchiude: *Sed tota haec altercatio pene nihil valet, debet enim esse ut legitur in romana lege.*

CAPO II.

I tempi carolingi.

§ 1. — I CAPITOLARI FRANCHI. ²³

1. — Coi Franchi comincia un nuovo e luminoso periodo, che però non è senza precedenti. Fin da quando i barbari si ressero a monarchia, parve manifesta una tendenza, cresciuta sempre più col tempo, di mano in mano che la potestà regia si veniva rafforzando, di formare il diritto in via veramente legislativa. Il *diritto regio* riusciva così a collocarsi, come una nuova fonte, accanto al *diritto popolare*, e questo carattere hanno già alcuni degli editti, che Grimoaldo, Liutprando, Rachi ed

²³ **Bibliografia.** — GUIZOT, *Hist. de la civilis. en France*, Lezione XXI. BORETIUS, *Die Capitularien im Langobardenreich*, Halle, 1864. Lo stesso, *Beiträge zur Capitularienkritik*, Leipzig, 1874. BESELER, *Ueber die Gesetzskraft der Capitularien* (nei "Festgaben für Homeyer", Berlin, 1871). SOHM, *Fränkische Reichs- u. Gerichtsverfassung*, Weimar, 1871, p. 102 segg. THURNIEN, *Lex et Capitula*, 1878 (dai "Mélanges publiés par l'école des hautes études"). FUSTEL DE COULANGES, *De la confection des lois au temps des Carolingiens* ("Revue histor.", III, 3 segg.). PLATZ, *Die Capitularien der Fränkischen Könige*, 1882-1888 (due Programmi del Ginnasio di Pforzheim). GAUDENI, *Capitolari* ("Digesto italiano", 1887). BRUNNER, *Deutsche Rechtsgesch.*, I, 277 segg.; 374 segg. SEELIGER G., *Die Kapitularien der Karolinger*, München, 1893. RESS, *Des Kaisers Karls des Grossen Capitulare de villis*, Helmstadt, 1794. GUÉARD, *Explication du capitulaire de villis*, Paris, 1853 ("Biblioth. de l'école des chartes", 3^e série, tom. IV). Sullo stesso capitulare abbiamo una dissertazione di C. GARREIS, nelle *German. Abhandlungen zum LXX Geburtstag K. von Maurers*, Göttingen, 1893, e anche *Die Landgüterordnung Kaiser Karls des Grossen (Capitulare de villis seu curtis imperii)*, Berlin, 1895. BOURGEOIS, *Le capitulaire de Kiersy-sur-Oise*, Paris, 1835. FUSTEL DE COULANGES, *Les articles de Kiersy*, nelle "Nouvelles Recherches sur quelques problèmes d'histoire", Paris, 1891, p. 415 segg. NEUMAYER, *Die gemeinrechtl. Entwicklung des internat. Privat- u. Strafrechts bis Bartolus.*, I, München, 1901. — KNUST, *De Benedicti Levitae collectio capitularium*, Francof., 1896 e nei "Mon.", Leges II, 2, p. 19-89. PATETTA, *Sulla introduzione in Italia della collezione di Ansegiso*, nota, Torino, 1890 (dagli "Atti della R. Accad. delle scienze"). Per la collezione Pseudo-isidoriana vedi i lavori di HINSCHINS, WEISÄCKER. BOTH, SIMSON, FOURNIER, LURZ, MÜLLER, ecc. citati più sotto nella nota 37. — Edizioni: BALUZIUS, *Capitularia regum Francorum*, 2 vol., Parigi, 1677, 2^a ediz., 1780; PERTZ nei "Monum. Germaniae", Leges I e II; BORETIUS-KRAUSE parimente nei "Mon. Germ.", Legum sectio, II: *Capitularia regum Francorum*, tomo I, 1886; tomo II, 1897.

Astolfo aggiunsero alla prima compilazione delle leggi longobarde. Ma lo stesso accadde tra i Franchi fin dal tempo dei Merovingi.

Se vogliamo, era un fatto nuovo; ma lo si spiega molto bene, perchè innanzi tutto la costituzione germanica ne porgeva il destro, e poi perchè è venuto svolgendosi sempre più al contatto con la nuova società romana.

Certo, i rapporti di diritto pubblico erano già in antico di esclusiva competenza del re; e ciò s'intende, dal momento che la monarchia era sorta con la missione di provvedere agli interessi generali, e tutelarli in guerra e in pace, di fronte a quelli particolari dei gruppi e degli individui. Appunto perciò la legge salica non si occupa affatto di delitti pubblici, la cui punizione spettava al re. Così pure l'antica dignità sacerdotale, di cui i re barbarici erano stati rivestiti, spiega come si credessero arbitri in fatto di religione e di cose religiose. Era un nuovo campo, e fecondo, che si schiudeva alla loro azione; e non può dirsi che l'autorità di questi re scemasse con la loro conversione al Cristianesimo. Ciò vale specialmente dei Franchi, che soli tra i popoli barbari abbracciarono fin dalle prime la fede ortodossa: anzi la Chiesa stessa non vide di mal occhio cotesta tendenza, e fino ad un certo punto la favorì. Per tal modo i re franchi si fanno spesso a convocare i concili della Gallia, e li presiedono, e ne pubblicano i canoni, o altrimenti prendono importanti disposizioni intorno alla Chiesa. Gli stessi re, diventati signori della popolazione romana, aggiunsero alla potestà, che avevano in confronto di tutti, quella degli antichi imperatori sui nuovi sudditi; e il proconsolato, che Anastasio conferì a Clodoveo, servì forse ad avvalorare una tale pretesa. Comunque, vi sono leggi regie che s'indirizzano ai Romani, per es. quella di Clotario II: il re voleva che le cause tra i medesimi si decidessero col diritto romano.

E forse in origine non si è trattato che di semplici ordinanze, o emanazioni del potere esecutivo, obbligatorie soltanto nella cerchia naturale di questo potere; e quindi inferiori alle leggi propriamente dette: tanto è vero che perfino i maggior-domi potevano farne! In seguito però, vennero sempre più avvicinate alle leggi: diremo meglio, si cercò di dar loro la stessa autorità delle leggi; e specialmente i Carolingi tradiscono questa

tendenza. Ma non deve far meraviglia; perchè un governo, che mira ad estendere i propri poteri, cercherà sempre di parificare la forza obbligatoria delle sue ordinanze a quella delle leggi. È precisamente ciò che trovammo tra i Langobardi, e che si ripete ora sotto i Franchi.

2. — Le leggi, di cui parliamo, portano diversi nomi. Quello che assunsero nel periodo merovingio, rivela l'influenza romana. Si dicevano generalmente: *Constitutiones, Edicta, Decreta, Praecepta*. Invece sotto i Carolingi, il nome che prevale, è quello di *Capitoli e Capitolari*; e lo s'incontra già sotto Pipino. È un nome che accenna alla influenza ecclesiastica; perchè sappiamo che, almeno fin dal secolo VI, i canoni dei concili si chiamavano così; e non parrà strano che i Carolingi lo prendessero dalla Chiesa, per poco si pensi, che i primi capitolari dei maestri di palazzo, e anche di Pipino, quando fu re, furono appunto atti di concili. Del resto *capitula* o *capitulare* non vogliono dire altro che scritte divise in capi.

Aggiungiamo, che la legislazione comincia da piccoli inizi; ma cresce in seguito. I capitolari merovingi non sono molti e, per giunta, appartengono quasi tutti alla fine del secolo VI; più tardi non se ne trova più: i re *faineants*, come non lasciarono tracce nella storia, non ne lasciarono neppure nella legislazione. Invece già con Carlo Martello cominciano i capitolari dei maestri di palazzo; e la nuova dinastia continua a usarne sempre più largamente.

3. — E ve n'ha di più specie.

In primo luogo si distinguevano i capitolari *ecclesiastici* dai *mondani*.

I primi erano costituzioni che interessavano la Chiesa; e quindi si rivolgevano particolarmente ai vescovi e agli ordini ecclesiastici, perchè le osservassero e ne inculcassero l'osservanza ai loro dipendenti. I re poi amavano di atteggiarsi a protettori e difensori della Chiesa. Era un ufficio di cui si erano creduti investiti da Dio, insieme con l'autorità temporale, prima ancora che la corona imperiale venisse a posarsi sul loro capo; e che si trasformò più tardi in una obbligazione formale e solenne, che assumevano al momento di cingere quella corona. Del resto la maggior parte di coteste prescrizioni, che interessavano la Chiesa e le cose ecclesiastiche, non hanno al-

cuna sanzione giuridica. Si trattava, più che altro, di ammonimenti. Quei re credevano di aver adempiuto sufficientemente al loro compito di protettori e difensori della Chiesa, quando avevano raccomandato che se ne osservassero i precetti.

Quanto ai capitolari *mondani*, ne troviamo distinti più gruppi: i *Capitularia legibus addenda*, i *Capitularia per se scribenda* e i *Capitularia missorum*. Si tratta di una distinzione, che forse non è tecnica, e che non esaurisce neppure tutta la serie degli atti, soliti a comprendersi col nome di capitolari; ma ad ogni modo essa ne scolpisce nettamente la diversità, ed ha la sua importanza.

Dei *Capitula legibus addenda*, alcuni s'indirizzavano a singole leggi popolari: le modificavano e completavano e dovevano avere la stessa forza di esse. Ricordiamo alcuni capitolari aggiunti alla *Lex Salica*, alla *Lex Ribuarica*, alla *Lex Baiuvariorum* ecc.; ma ve ne sono anche altri, che, senza riferirsi particolarmente a questa o quella legge popolare, vogliono aver vigore per tutti, e che si dicono pure *Capitula legibus addenda*. Li troviamo specialmente dopo che la ristaurazione dell'Impero ebbe rafforzato il concetto dell'unità: in sostanza corrispondono ad una nuova fase dello Stato barbarico, che era bensì composto di diversi popoli, ma in cui la prevalenza dei Franchi era riconosciuta. E importa tener distinta l'una specie dall'altra: perchè quelli del primo gruppo non venivano aggiunti che ad una legge e non valevano che per un dato popolo: mentre gli altri dovevano aggiungersi a tutte le leggi popolari e avevano come un valore territoriale. Insieme differivano pel modo con cui si formavano ed abrogavano.

A rigore, tutti abbisognavano della partecipazione del popolo, perchè miravano a creare norme giuridiche da osservarsi nei giudizi. Il re — già lo dicemmo — non poteva creare un diritto nuovo che in quanto potesse influire sulla sua osservanza; e se ciò non era, bisognava che il popolo intervenisse. Ora, nel caso della giustizia popolare, gli organi, chiamati ad amministrarla, erano indipendenti dal re; e perciò bisognava che il popolo stesso vi desse la sua approvazione. Il re soltanto non poteva creare il diritto del popolo: e dall'altra parte neppure il popolo poteva più crearlo da sè. Ciò era stato possibile in antico; ma non ora, perchè il placito era oggimai presieduto dal con-

te, cioè dall'ufficiale del re, ed il precetto di questo ufficiale regio integrava, in certa guisa, il giudizio del popolo. Perciò Carlo il Calvo dice nell'*Edictum Pistense* dell'anno 864: *Lex consensu populi fit et constitutione regis*.

Non v'ha poi dubbio che i re franchi abbiano rispettato questo principio. Lo rispettarono perfino in confronto dei Romani; e ciò merita di essere tanto più osservato, in quanto che, sottentrati, com'erano, nei diritti degli imperatori, la potestà legislativa, che avevano in confronto di essi, si poteva dire assoluta. Nondimeno, quando si trattava di *leggi generali* si credeva che il consenso dato dalla folla, radunata nella dieta, potesse far le veci della vera cooperazione del popolo; mentre nelle *leggi speciali* occorreva che il popolo, a cui erano destinate, acconsentisse. In realtà abbiamo parecchie testimonianze di ciò. Alcune disposizioni aggiunte alla *Lex Salica* sono dette *Patti*, al pari della legge stessa, e generalmente vengono presentate con le parole: *convenit*, oppure *placuit atque convenit*, che ne indicano nettamente il carattere. Similmente leggiamo nella introduzione al *Capitulare Saxonicum* dell'anno 797, che esso fu approvato da vescovi, abati e conti riuniti in Aquisgrana, *simulque congregatis Saxonibus de diversis pagis* — ne sono ricordati tre — *omnes unianimiter consenserunt et aptificaverunt*. Un capitulare di Carlomagno dell'anno 803 è anche più esplicito. Dispone, che un altro del medesimo anno, aggiunto alla legge, debba venir presentato al popolo per ottenerne l'approvazione: dopo di che, tutti dovevano firmarlo. E la cosa ebbe veramente seguito.

I *Capitula per se scribenda* erano capitolari promulgati in via amministrativa. Trattavasi di ordinanze regie, o atti del potere esecutivo, e non ne eccedevano i limiti: atti che possono paragonarsi alle *notitiae* dei re langobardi, e in Italia ne portano veramente il nome.

Comunque, si distinguevano dalle leggi. Erano emanati senza che i maggiorenti o il popolo vi partecipassero; ma ciò non toglie che il re si consigliasse alle volte coi suoi ufficiali e fedeli, quantunque non fosse necessario. Non avevano neppure un carattere così durevole, come le leggi; e se non può dirsi, come fu affermato, che perdessero senza più il loro vigore con la morte del re, che li aveva pubblicati, è certo però che non

obbligavano affatto il successore, il quale poteva abrogarli; e talvolta si trattava di veri provvedimenti transitori.

Questi capitoli possono distinguersi in due specie, secondo che erano indirizzati senza più ai sudditi, o invece ai messi, ai conti, ai vescovi, perchè li pubblicassero, o anche perchè servissero loro di presentazione al popolo in vista dei provvedimenti, che dovevano prendere. Anche questi ultimi entravano nella categoria dei *Capitula per se scribenda*, perchè, in sostanza, erano promulgati in via amministrativa per uso del popolo.

Del resto gli uni e gli altri potevano avere un carattere comune e generale, e anche speciale.

Seguono i *Capitula missorum*, cioè i capitolari diretti ai messi. Soltanto non vorremmo dire che tutti i capitoli, che nella raccolta dei capitolari si trovano intestati ai messi, entrino anche in questa categoria. Or ora ne abbiamo ricordato alcuni, diretti bensì ai messi, ma non scritti soltanto per essi; mentre al contrario dovevano comunicarli al popolo. Li abbiamo annoverati tra i *Capitula per se scribenda* senza lasciarci confondere dal nome della persona. Dall'altra parte però esistevano capitolari diretti unicamente a coloro che dovevano curarne l'osservanza, senza che dovessero darne comunicazione a chicchessia; e questi erano i veri *Capitula missorum*. Li chiamiamo così, perchè la maggior parte si trovano veramente intestati ai *missi dominici*; ma ciò non toglie che ve ne fossero altri indirizzati ad altri ufficiali, che entrerebbero pure in questa classe. Ciò che li distingue dai capitolari già mentovati è questo appunto, che sono diretti ai messi, o ad altro ufficiale regio, e non sono destinati che per essi. In parte poi erano vere e proprie istruzioni sul modo con cui avrebbero dovuto regolare la loro condotta e disimpegnare il loro ufficio; e in parte erano risposte che il re dava alle domande dei messi, dei conti, dei vescovi, a proposito delle difficoltà insorte nella loro amministrazione. Noi possiamo assomigliare questi *capitula missorum* sia ai mandati e sia ai rescritti dei Romani.

Altri capitolari hanno il carattere di *Decreti*, e portano anche questo nome. Si trattava di giudizi sopra singoli casi, raccolti e inseriti nei capitolari, perchè servissero di norma nei casi analoghi. Ricordiamo per es. il *Decretum compendiense* dell'anno 757.

Alcuni non sono neanche consegnati nella forma legislativa; ma paiono semplici questioni che Carlomagno proponevasi di presentare, sia ai vescovi, sia ai conti, quando fossero intervenuti all'assemblea generale: egli le faceva redigere anticipatamente per rendersi in certo modo ragione di ciò che doveva sapere e voleva domandare. Altri non sono neppure questioni, ma semplici note, una specie di memorie o appunti, che Carlomagno sembra aver fatto scrivere per suo uso esclusivo, allo scopo di non dimenticare qualche provvedimento che aveva in animo di prendere.

4. — Di questa legislazione, che diciamo dei *capitolari*, nessuna raccolta ufficiale esiste. Tutte le collezioni sono dovute alla iniziativa privata, e ne abbiamo parecchie, fatte con diversi intendimenti; e ciò spiega perchè differiscano tanto, le une dalle altre. A volte i capitolari erano messi assieme secondo l'età; a volte secondo la materia, e allora poteva anche accadere che venissero smembrati per congiungere alcune parti con altre, come lo richiedeva l'omogeneità dell'argomento. Per converso, vi si trovano inserite più cose, che non avrebbero dovuto trovarvi posto. Bastava che avessero l'aria di una disposizione di legge, perchè gli scrittori, che di critica ne sapevano poco, le mettessero subito nelle loro raccolte. Così vi sono penetrati non pochi canoni dei concili, e altri capitoli di diritto canonico e disposizioni della legge salica, ribuaria, bavara, langobarda e anche qualche costituzione d'imperatore romano. Che più? Uno di questi compilatori mise a contributo perfino il *De civitate Dei* di Sant'Agostino! Altre volte poi si tratta di glosse, che scritte originariamente per chiarire la legge, finirono con l'entrare nel testo, accrescendolo e anche mutandolo. Lo stesso dicasi di alcuni giudicati, e perfino di alcune note fatte da privati.

Ci sono però due collezioni, che meritano di essere particolarmente ricordate: quelle, cioè, di Ansegiso e di Benedetto Levita.

Ansegiso, abate di Fontanella della diocesi di Roano, nacque nella seconda metà del secolo VIII e fu in grande onore presso Carlomagno e Lodovico il Pio. Lo scopo, che egli si propose nel raccogliere i capitolari, è indicato da lui stesso nella prefazione: egli non mirò che alla Chiesa e all'interesse della Chiesa. Tanto Carlomagno quanto Lodovico il Pio e Lotario avevano

pubblicato molti capitolari in pro della religione e della Chiesa; ma essi vagavano dispersi, e correvano pericolo di venire dimenticati: perciò li raccolse. Ma ne raccolse anche altri. La sua collezione si divide in quattro libri: il primo contiene le leggi ecclesiastiche di Carlomagno, il secondo le leggi ecclesiastiche di Lodovico il Pio, il terzo le leggi mondane di Carlomagno, il quarto le leggi mondane di Lodovico il Pio. E in ogni libro segue l'ordine cronologico; ma non si può dire con molto scrupolo. Vi aggiunse poi tre appendici, nelle quali fece posto specialmente ai *capitula missorum*, oltre che ad alcuni capitolari, che prima gli erano sfuggiti. La raccolta va dall'anno 789 all'826; ma i capitolari non sono molti; in tutto ventinove: certamente un numero molto esiguo, rispetto a quelli che erano stati emanati; ma d'altra parte il testo di taluno non ci è pervenuto per altra via.

Una cosa, che vuol essere notata, e che ridonda a lode del collettore, si è ch'egli si attenne in generale al testo dei capitolari, che aveva tra mano, e non si permise di alterarne il senso. Soltanto qua e là s'incontra qualche variante richiesta dall'ordine, che si era proposto, di distinguere le materie ecclesiastiche dalle laicali. Inoltre, la collezione è dovuta interamente alla iniziativa di Ansegiso. Almeno non consta, che egli l'abbia fatta per comando di alcuno; e nondimeno corrisponde tanto ad un bisogno dei tempi, che ebbe presto autorità ufficiale. Già nell'829 Lodovico il Pio cita i capitolari di Carlomagno e i suoi, secondo questa raccolta.

L'altra collezione va sotto il nome di Benedetto Levita, ed è posteriore di circa vent'anni a quella di Ansegiso. Diremo meglio: un Benedetto Levita, diacono di Magonza, asserisce di averla fatta in continuazione a quella di Ansegiso, e ne indica le ragioni. Aveva trovato parecchi capitolari sparsi qua e là, massimamente nell'archivio della cattedrale di Magonza, dove l'arcivescovo Riculfo e il suo successore Autcario li avrebbero raccolti, e di alcuni esistevano due e tre esemplari. Soggiunge di averli pubblicati come li trovò, anche a rischio di ripetere le stesse cose, essendogli mancato il tempo di fare una scelta; e d'altronde alcuni capitoli avevano uguale il principio e disuguale la fine, altri uguale la fine ma disuguale il principio; e quali contenevano più, quali meno. Quant'è allo scopo, il raccoglitore asserisce

di esservisi sobbarcato *pro Dei omnipotentis amore et sanctae Dei Ecclesiae ac servorum eius, atque totius populi utilitate*. Ma, oltre che ai capitolari, egli attinse ad alcune compilazioni di diritto romano, barbarico ed ecclesiastico: una strana accozzaglia di roba, che l'autore gabellò per capitolari. Nè i testi sono sempre riprodotti alla lettera, ma raffazzonati alla meglio, o alla peggio, come all'autore piacque. E a volte inventa.

In realtà si tratta di una falsificazione abbastanza smaccata. Lo stesso nome di Benedetto è inventato di sana pianta, e non crediamo neppure che la collezione sia stata fatta a Magonza. Piuttosto sembrerebbe adattarsi alla parte occidentale della Francia: che se nondimeno si è messa avanti la città di Magonza, fu certo per far perdere la traccia del falsificatore. Il quale, del resto, non è neppure sì guardingo da non mostrare talvolta il fianco. Neppure lo scopo è quello ch'egli annuncia nel prologo: cioè di provvedere insieme all'utilità della Chiesa, dei suoi servi, e di tutto il popolo. A ben guardare, il fine che si propone, è a un dipresso quello delle false decretali che un ecclesiastico ignoto compilò poco dopo, anche nella Francia occidentale. Era proprio un fenomeno dei tempi. Gli ecclesiastici ricorrevano volentieri a tali falsificazioni, pur di salvare una posizione, che poteva dirsi, ed era, ogni di più minacciata. L'unità dell'Impero era andata a catafascio; e con lo sfasciarsi dell'Impero era cresciuta l'influenza dell'aristocrazia laicale. La Chiesa, dall'altro lato, veniva ogni di più aumentando le sue pretese: aveva cominciato sotto Lodovico il Pio, e continuava; ma non poteva più fare assegnamento sull'Impero, e di fronte alla nobiltà feudale, che le contrastava il campo, disperava oggimai di potere, quando che fosse, conseguire il suo intento in via legislativa. Ciò spiega quella, che a ragione fu detta *epidemia di falsificazioni*, che invase la società ecclesiastica in quei tempi. E ne spiega anche il carattere. Non si poteva più fare a fidanza col l'Impero e si tentò di alzare, più che fosse possibile, il Papato, e cercare nella cresciuta influenza del papa quell'appoggio, che l'imperatore non poteva più dare: comunque, si cercò di ottenere, col mezzo delle falsificazioni, ciò che, mediante la legge, non era più possibile. Ecco perchè il falso Benedetto compilò una nuova raccolta di capitolari col pretesto di continuare quella di

Ansegiso; ed ecco perchè non molto dopo, un falso Isidoro si fece a compilare le decretali.

Ciò che desta maggiore meraviglia, ma che d'altronde rivela il carattere dei tempi, si è che i libri di Benedetto, uniti a quelli di Ansegiso, finirono per passare per genuini. Lo stesso Carlo il Calvo li cita senza più, e presto ne furono fatti dei compendî; ma non trovarono facile accesso in Italia, ed è già molto se qua e là ne incontriamo qualche capitolo.

§ 2. — I CAPITOLARI ITALICI.

1. — Volendo considerare più particolarmente la legislazione italiana dopo la conquista dei Franchi, non dobbiamo perdere d'occhio un doppio fatto.

Da un lato, il regno langobardo formava parte della vasta monarchia di Carlomagno; ma dall'altro, viveva di una vita propria: sicchè lo stesso Carlomagno si atteggiava a successore dei re langobardi, e contava gli anni della sua dominazione franca insieme a quelli della dominazione langobarda. Anzi non andò guari, e il regno langobardo ebbe perfino i suoi re: Pipino, Bernardo, Lotario, Lodovico II, che, pur riconoscendo la supremazia del re franco, esercitarono indipendentemente tutti i diritti sovrani, come in un *regnum a Deo commissum*.

Questa doppia natura del regno langobardo si rispecchia anche nelle leggi.

I capitolari pubblicati in Francia trovavano applicazione eziandio in Italia, appunto perchè il regno langobardo era una pertinenza del regno franco: vogliamo alludere ai capitolari generali. Ma inoltre c'erano leggi pubblicate per l'Italia soltanto, sia da Carlomagno e sia dai re, a cui egli aveva affidato il governo del Regno. Ogni volta che Carlomagno venne in Italia, tranne le due prime, vi pubblicò leggi; ma, anche stando in Francia, influi sulla legislazione, sia con lettere di tenore legislativo a suo figlio Pipino, sia con ordinanze dirette a tutti gli ufficiali italiani, sia infine con capitolari dati ai suoi messi, parte per loro istruzione e parte perchè li pubblicassero. Ricordiamo per es. il Capitolare italico dell'801.

Un'altra questione è di sapere se il popolo, o almeno i mag-

giorenti, vi partecipassero; ma naturalmente essa non concerne che i capitolari legislativi.

2. — Cominciamo da quelli d'indole *generale*. Certo è: i signori italiani non usavano di visitare le diete dei Franchi, e solo gli ecclesiastici vi si recavano di buon grado. Ciò era naturale. Favorendo questi a tutta possa l'unità dell'Impero, miravano insieme a promuovere la potenza e l'unità della Chiesa; ma l'aristocrazia laicale non ci aveva interesse ad assistervi, e non vi andava, se non quando Carlomagno ve la trascinava in esilio. Laonde, se il popolo o i maggiorenti parteciparono a quelle leggi, certo non vi parteciparono in Francia, ma in Italia; e infine tutta la questione si riduce a sapere, se i capitolari, votati in Francia, venissero presentati poi, per l'approvazione, alle diete italiche.

E qui bisogna distinguere i tempi. Senza dubbio, un forte antagonismo si era, per tal riguardo, stabilito tra il reame franco e il particolarismo langobardo. Carlomagno — lo abbiamo detto — mirava a vincere le resistenze individuali e locali e ricostituire l'unità dello Stato; e dall'altro lato i maggiorenti di Lombardia non si piegavano di buon grado dinanzi alla nuova forza del governo centrale. Carlomagno li avrebbe veduti volontieri nelle sue diete di Francia, insieme con gli ecclesiastici, ed essi vi si rifiutavano: è egli presumibile che sia andato a cercarli in casa loro, per ottenere che accettassero una legge, che la grande assemblea del Regno aveva di già approvato?

Appunto a questo proposito è molto istruttiva una lettera ch'egli scrisse a Pipino re d'Italia, quando ebbe notizia che i Langobardi male si acconciavano a certi suoi capitoli dell'anno 803, che avrebbero dovuto porsi *inter alias leges*. Egli dice: *Audivimus etiam, quod quedam capitula quae in lege scribi iussimus per aliqua loca aliqui ex nostris ac vestris dicunt, quod nos nequaquam illis hanc causam ad notitiam per nosmetipsos condictam habeamus, et ideo nolunt ea obbedire nec consentire neque pro lege tenere*. Fin qui il fatto. Carlomagno continua: *Tu autem nosti, quomodo vel qualiter tecum locuti fuimus de ipsis capitulis, et ideo monemus tuam amabilem dilectionem, ut per universum regnum tibi a Deo commissum ea nota facias et oboedire atque implere praecipias*.

Ciò peraltro si è cambiato sotto i suoi successori. Il parti-

colarismo ha finito col trionfare sul concetto unitario; e infatti il capitolare pavese di Lotario dell'anno 832 porta questa intestazione: *Haec sunt capitula quae domnus Hlotharius rex una cum consensu fidelium suorum excerpsit de capitulis domni Karoli avi sui ac serenissimi imperatoris Hludovici genitoris sui.*

Nè deve far meraviglia che si mostrasse una certa esitanza ad accettare questi capitolari generali deliberati nei convegni dei Franchi. Essi contrastavano in molti punti con gli ordinamenti italici, perchè coloro che li fecero, non pensarono all'Italia; e anche vi troviamo adoperate più parole, che da noi non si usavano, nè si capivano. Ricordiamo le seguenti: *trustio, mitium, fredus, herisliz, ecc.*

Dopo tutto, i capitolari generali, che attecchirono in Italia, non sono molti. Certo, erano stati promulgati con l'intendimento che dovessero valere anche qui: tale fu l'idea di Carlomagno e di Lodovico il Pio nel trasmetterli; e anche gli amanuensi italiani li copiarono per molti secoli, e i maestri li interpretarono nelle scuole, e i giureconsulti ne fecero oggetto delle loro dispute; ma pochissimi rimasero nell'uso. Gli Italiani non vi ricorrevano volentieri nei loro atti; nè i giudici pronunciavano in base ed essi; nè le carte e i documenti anteriori al secolo XI ne fanno menzione: anzi non ne contengono assolutamente alcun vestigio.

3. — La stessa lotta si verificò a proposito dei capitolari speciali.

Carlomagno fu inesorabile. Tra tutte le leggi speciali, che videro la luce sotto di lui, il solo capitolare di Mantova fu reso di pubblica ragione in una dieta generale italiana, ma senza che essa vi prendesse alcuna parte, neppure consultiva. E anche dal contesto della legge si capisce, che ci troviamo di fronte alla ferma volontà di un uomo che non reputa necessario il consenso di alcuno. La frase *bannum nostrum componat*, vi ricorre spesso; e anche vuoi si avvertire, che la correzione corporale, che le antiche leggi langobarde avevano minacciato solo ai servi e alle donne di malo affare, si trova estesa ora, per la prima volta, ai delitti minori. Nè ad altri risultati si arriva consultando le leggi che, nell'anno 801, vennero aggiunte all'Editto. La prefazione mostra di nuovo che il re esercitava la legislazione da solo. Carlomagno dice: *Nos considerantes utilitatem*

nostram et populi a Deo nobis concessi... iuxta rerum et temporis considerationem addere curavimus. E continua: *scilicet ut necessaria quae legibus defuerant supplerentur, et in rebus dubiis non quorumlibet iudicium arbitrium, sed nostrae regiae auctoritatis sanctio praevaleret.* D'altra parte i Langobardi non sempre si acconciavano a quella ferrea volontà del legislatore franco: talvolta anzi li vediamo ricalcitrare e rifiutare la legge; e a lungo andare finiscono con l'imporsi.

I capitolari di Pipino e di Lotario non sono più quelli di Carlomagno. L'approvazione della dieta langobarda pareva oggimai necessaria; ma questa dieta, che dava il suo voto, era diversa da quella di re Desiderio. Oltre ai *judices*, vi assistevano adesso anche i vassalli regi di nazione franca e langobarda, e soprattutto i vescovi e gli abati, i quali non solo erano sorti, d'improvviso, allato ai maggiorenti secolari, ma avevano anzi la precedenza su di essi. Invece la presenza del popolo è appena ricordata, e ad ogni modo esso non partecipava alle deliberazioni. Soltanto pare che, giusta una pratica che abbiamo trovato anche in Francia, se ne ottenesse poi l'approvazione, facendo sottoscrivere i singoli individui nei giudizi.

Ad ogni modo possiamo ammettere per fermo che questi capitolari speciali, a differenza dei generali, furono veramente osservati. E non deve parer strano: perchè, sebbene abbiano mutato in più modi l'antico diritto langobardo, e introdotto in Italia più cose nuove, nondimeno vi si scorgono anche le stesse condizioni della cosa pubblica e privata, gli stessi principî giuridici, e perfino la stessa maniera di concepire e di esprimersi degli editti langobardi. Talvolta sono anche richiamati i capitoli degli editti, sia quanto alla lettera sia quanto al senso. Per es. le parole di Pipino: *Et si forsitan attenderit ad gasindios vel parentes et amicos seu premium, et legem iudicaverit*, sono tolte di peso da un capitolo di Rachi; ma per lo più non vi si riproduce che il senso.

4. — Aggiungiamo qualche notizia circa una speciale collezione di capitolari fatta in Italia, che presenta le leggi di Carlomagno e dei re, che gli succedettero nel regno italico, distribuite cronologicamente in parecchi volumi: un vero corpo del diritto italico, contrapposto all'Editto. Le fonti lo chiamano *Capitularius*.

È una collezione che ricorre in più codici, ma non si sa da chi sia stata messa assieme, nè perchè, nè quando. Il Merkel suppone che ne sia autore qualche maestro pavese, e che abbia servito agli usi della scuola; ma questa non è che un'ipotesi. Nè possediamo alcun dato molto sicuro per determinarne il tempo. Potrebbe darsi che vi si riferisse già una carta dell'anno 954, in cui una donna di nazione langobarda, sposa di un franco, fa una donazione *iuxta legem mea in qua nata sum seu iusta capitulare*, richiamandosi specialmente a una legge di Guido (8); ma potrebbe anche darsi che il *capitulare* non fosse che questa medesima legge. Invece un documento dell'anno 988 ricorda il *Capitulare Langobardorum*, e anche in seguito lo troviamo menzionato più volte con questo nome oppure con quello di *Capitulare legis Longobardicae*. Ciò che si può dire con sufficiente fondamento, si è che tale collezione non è nata tutta ad un tratto; e chi sa? forse non contenne dapprima che i capitoli carolingi; ma anche così ristretta, poteva servire facilmente di base alle altre raccolte. Dopo tutto, il grosso dell'opera era fatto, e non era certo difficile di aggiungervi le nuove leggi, di mano in mano che si pubblicavano. L'antichissimo codice milanese non va oltre il capitolo unico di Ottone III, mentre altri terminano con le leggi di Arrigo II, e molto probabilmente sono stati scritti in quel tempo. Solo più tardi la collezione venne completata coi capitoli di Corrado e di Arrigo III.

Non conviene credere però, che essa si restringa al diritto langobardo: anzi, per la massima parte, contiene il diritto comune di tutti i popoli, sì germanici che romani, dimoranti in Italia; e dall'altro lato vi sono inserite più leggi speciali dei Langobardi, dei Salici, dei Ribuari, dei Romani.

Un'altra cosa merita osservazione: che, cioè, il compilatore non intese di raccogliere soltanto alcuni capitolari, ma tutti, sebbene non corrispondessero più alle mutate condizioni dei tempi, persino quelli che, già nella mente del legislatore, dovevano essere temporanei. Qualche capitolo vi è ripetuto e riprodotto con leggere varianti; e anche ciò fa fede della intenzione sua di raccogliere quanto più poteva. Nondimeno la collezione è tutt'altro che completa. Non pochi capitolari, che certamente ebbero vigore in Italia, mancano o sono mutili; e invece vi si trovano più disposizioni, che non paiono desunte da alcun ca-

pitolare: precetti di diverso genere, mescolati ai capitolari genuini, che forse il raccoglitore aveva rinvenuto in altre collezioni più antiche, e ha preso per capitoli.

Talvolta anche, sono attribuite a un re le leggi di un altro; ma forse più che farne un carico a chi mise assieme la collezione, è da deplorare lo stato delle fonti, a cui ha attinto. Né si può dire che egli osservi sempre scrupolosamente l'ordine cronologico; e d'altra parte è supponibile che l'affinità dell'argomento, o qualche altra considerazione di opportunità, lo abbiano talvolta consigliato a scostarsene. La stessa lezione è scorretta, e non mancano le antinomie.

§ 3. — SCOPO E CARATTERE DEI CAPITOLARI.

1. — Certamente i Capitolari rappresentano uno stadio legislativo molto più completo che non era quello delle leggi barbariche: si tratta della legislazione di una società già rassodata, nella quale l'elemento romano e germanico erano venuti accostandosi e fondendosi, e in cui la nuova religione aveva avuto tutto l'agio di esercitare la sua benefica azione. I Capitolari subiscono principalmente la influenza del Cristianesimo.

Veramente il compito dei re franchi è semplice e modesto. Riconoscono il diritto popolare esistente, e non pensano ad abolire tutte le differenze giuridiche, per surrogarvi un diritto comune: molto meno si prefiggono di codificare tutto il diritto. Vogliono soltanto migliorare e ritoccare qua e là, o anche introdurre qualche riforma, e mettere un termine alla incertezza dei principî vigenti o a ciò che avevano d'inopportuno; ma, anche così, c'era abbastanza materia per le nuove leggi, e le occasioni non facevano difetto.

In realtà è una legislazione ricchissima.

Specialmente abbiamo una folla di leggi e ordinanze, che riguardano la società ecclesiastica e le relazioni dei chierici tra loro, in una parola la materia canonica; e non è difficile di scoprire la ragione di tale fenomeno, per poco si pensi che l'aristocrazia episcopale, già in dissoluzione, era stata ricostituita da Carlomagno. I vescovi erano oggimai i principali consiglieri della corona, e distinguevansi per dignità e per numero

nelle assemblee generali: non faremo loro un carico, se prima d'ogni altra cosa, hanno pensato ai loro interessi. Che se alla legislazione canonica aggiungiamo la legislazione religiosa — e con essa alludiamo alle leggi, che non concernono solo gli ecclesiastici, ma tutto il popolo dei fedeli e le sue relazioni col clero — il numero cresce anche più.

Altri Capitolari hanno un carattere politico, e si ricollegano al diritto e al dovere del re di provvedere agli interessi generali, all'ordine, alle esigenze del commercio, ai deboli e bisognosi; e capiremo, che quanto più ricca era la vita pubblica, tanto maggiore doveva essere l'azione della potestà regia. Infatti anche le leggi politiche sono in gran numero, sì da formare una delle parti più cospicue della legislazione carolingia. Alcune mirano a stabilire nettamente la distinzione tra la potestà secolare e la ecclesiastica e le loro reciproche attinenze. Carlomagno, che pur aveva fatto della Chiesa lo strumento principale del suo governo, non era punto disposto a mettersi al suo servizio. Altre leggi vogliono assicurata l'esecuzione degli ordini imperiali in tutta l'ampia distesa dell'Impero; e sono leggi relative alla nomina dei pubblici ufficiali, alla loro posizione, alla loro condotta, ecc. Altre provvedono alla pace pubblica, all'amministrazione della giustizia, al servizio militare; altre alla moneta e alla dogana; altre ai poveri, ai luoghi pubblici e simili; altre infine all'amministrazione dei benefici e alle relazioni coi beneficiati: una materia importantissima per quei tempi, sulla quale Carlomagno richiama soventi volte l'attenzione de' suoi messi. Tutta questa legislazione è uno sforzo continuo, infaticabile, verso l'ordine e l'unità.

Seguiva la legislazione domestica, che si riferiva ai tenimenti imperiali e alla loro amministrazione. Tale è appunto il famoso *Capitulare de villis*, che contiene parecchie istruzioni dirette agli amministratori delle corti regie con molta ricchezza di particolari. È una ordinanza che potrebbe paragonarsi alla *Notitia de actoribus regis* di Liutprando; ma ha una importanza molto maggiore, specie perchè ci fa toccare con mano come la grande proprietà fondiaria fosse la vera e propria base dell'ordinamento sociale in quei tempi, e come l'amministrazione dei grandi tenimenti della corona si compenetrasse e confondesse con l'ordinamento dei servizi della corte.

Altri capitoli entrano addirittura nel dominio del diritto popolare, civile e penale, ma la legislazione sgorga qui meno copiosa.

2. — Nondimeno, appunto queste leggi concernenti il diritto popolare, per quanto scarse, presentano una importanza anche maggiore delle altre. A ben guardare, era un diritto onorario, che veniva a collocarsi allato all'antico diritto del popolo, determinando così un dualismo, che non è nuovo nella storia. A Roma la cosa non era andata diversamente. E a volte si trattava solo d'integrare il diritto popolare, o anche di creare un istituto che concorresse con esso; ma a volte erano principi o istituti diametralmente opposti che si piantavano in faccia l'uno dell'altro, osteggiandosi.

Nel dominio del diritto civile, continuano ad aver vigore le vecchie leggi; ma la influenza del diritto romano e del diritto canonico guadagna sempre più terreno, sorretta appunto dal potere regio. Certo, il diritto romano vi ha lasciato vestigi; e, a questo proposito, si potrebbero ricordare alcune regole sulla consacrazione dei servi, sulla prescrizione trentennale, sulla permuta dei beni ecclesiastici, sull'impedimento della cognazione, sul diritto di rappresentazione, che vanno, più o meno, sulle orme delle leggi romane. Altre materie subiscono la influenza canonica. Si tratta di rapporti, esistenti nei vecchi codici gentilizii, nocivi alla pubblica moralità, soprattutto quelli tra uomo e donna; e tanto l'interesse della vita civile quanto quello della religione esigevano che vi si provvedesse. Urgeva di raddrizzare i costumi; e Carlomagno, sia di spontaneo impulso, sia per eccitamento degli ecclesiastici, pubblicò un gran numero di disposizioni relative ai connubi, ai gradi di parentela, ai doveri del marito verso la moglie, agli obblighi delle vedove ecc., tolti in gran parte dal diritto della Chiesa.

Lo stesso dicasi della legislazione penale. Anch'essa non è gran fatto originale; nè poteva esserlo, perchè l'oggetto precipuo, quasi unico, delle vecchie leggi barbariche era stato la repressione dei reati, e per tal riguardo rimaneva poco da fare; meno, ad ogni modo, che negli altri rapporti. È però notevole un mutamento nella misura delle pene. In generale, esse vengono mitigate, massimamente quelle contro i servi; ma assumono anche un carattere più severo, quando mirano ad uno scopo politico.

Più radicali riforme offre la procedura. A volte il diritto regio fa *concorrenza* al diritto del popolo; e ne abbiamo un esempio nell'istituto della citazione. Come si procedesse anticamente, lo ricaviamo dalla legge salica. Si trattava di cosa tutta privata: l'attore, in compagnia de' suoi testimoni, si recava alla casa del reo, e vi faceva la sua citazione, come una dichiarazione di guerra, intimandogli di presentarsi in giudizio entro un certo termine. E questo sistema continua a lungo; ma accanto ad esso ed insieme con esso, se ne viene introducendo un altro per opera del re: quello di un ordine scritto, sia del re, sia del giudice, dapprima nel tribunale regio, poi anche nei giudizi popolari. E le due istituzioni durano l'una accanto dell'altra. In generale, l'attore aveva la scelta, o di *mannire* da sé il reo, o di ottenere la *bannitio* del giudice; ma questa, più comoda e meno pericolosa, finì col soppiantare affatto la vecchia forma.

Altre volte, il diritto regio *completa* l'antico diritto popolare, e ce ne somministra una prova la esecuzione giudiziaria. Già lo abbiamo osservato: se il debitore rifiutava di adempiere la sua obbligazione, non c'era altro mezzo che di pignorarne la persona o togli la pace del re; ma il diritto regio completa, per questo riguardo, il vecchio diritto del popolo. Già sotto i Merovingi troviamo introdotta tra i Franchi una esecuzione mobiliare, appunto in forza del diritto regio, ed è il conte, cioè l'ufficiale del re, che deve provvedervi. Poi, al tempo dei Carolingi, si conosce anche una esecuzione degli immobili, e di nuovo per opera del re. Si cominciò a colpirli col *banno regio*, salvo a confiscarli dopo un anno e un giorno, e pagare con essi il creditore; e anche qui è l'ufficiale regio, che interviene in nome del re, in attesa del momento in cui la nuova esecuzione potrà entrare nel diritto popolare.

Da ultimo ci sono casi, in cui il diritto regio fa addirittura *opposizione* al diritto popolare e ne combatte le istituzioni. Citiamo ad esempio la *faida*, che le vecchie leggi tollerano, e che il diritto regio vuole soppressa o almeno ristretta: i Capitolari autorizzano il conte a costringere le parti a pacificarsi. Lo stesso si dica della pignorazione privata. L'abbiamo trovata nel diritto langobardo e nel diritto sassone: i re franchi la proibiscono sotto minaccia di pena.

Il Brunner osservò molto giustamente, che il sorgere di questo contrasto tra il diritto regio e il diritto popolare, e il penetrare, che ha fatto il primo sempre più addentro nel secondo, segna uno dei più grandi progressi dello svolgimento giuridico nel periodo franco. Appunto col mezzo del diritto regio, l'antica norma giuridica si è rinnovata e trasformata per adattarsi alle esigenze di una coltura più progredita. Un tale diritto ha funzionato tra i Franchi, press'a poco come il diritto pretorio tra i Romani.

3. — E non è difficile il dire donde traesse la sua forza, e quale ne fosse la sanzione. Si appoggiava alla fedeltà, che il re aveva diritto di esigere dai suoi sudditi in base al giuramento che avevano prestato; e insieme al diritto del *banno* che competeva sia a lui e sia ai suoi ufficiali. Gli impiegati e vassalli potevano anche rimetterci l'ufficio e il feudo, se non obbedivano.

Qua e là però si trovano articoli sprovveduti di qualunque sanzione: che anzi non hanno nulla di imperativo o proibitivo; nè sono veramente leggi, ma consigli, ammonizioni o precetti meramente morali. Per es.: "l'avarizia sta nel desiderare la roba d'altri, senza dare altrui nulla del proprio, e, secondo l'Apostolo, è la radice d'ogni male „. — "Coloro che, nell'intento di guadagnare e con diversi artifici, attendono ad ammassare cose d'ogni sorta, fanno un guadagno disonesto „. — "Conviene osservare l'ospitalità „. — "Astenetevi dai furti, dai matrimoni illeciti e dalle false testimonianze, come vi abbiamo soventi volte esortato, e come vuole la legge di Dio „. E il legislatore va anche più in là. Sembra quasi che si creda responsabile della condotta di tutti i sudditi, e se ne preoccupa, e si scusa di non potere attendere e provvedere a tutto. "Conviene, dice egli, che ognuno si studi di tenersi da sè, secondo la sua intelligenza e le sue forze, nel servizio santo del Signore e nelle vie dei suoi precetti; perchè l'imperatore non può vegliare su ciascuno individualmente con tutta quella sollecitudine che sarebbe necessaria, e contenere ciascuno nei limiti della disciplina „.

Questa parte della legislazione non è meno interessante delle altre e caratterizza i tempi, segnando un singolare contrasto con le leggi barbariche ed anche con quelle dei nostri. Se

ne togliamo i codici visigoti, le altre leggi barbariche non hanno che disposizioni imperative o proibitive; nè i codici moderni usano indirizzarsi alla libertà umana per consigliarla. Ma tra l'epoca delle leggi primitive, che sono meramente penali, e l'epoca delle leggi dotte, che confidano nella moralità e nella ragione degli individui, ce n'è di mezzo una terza, segnalata già dal Guizot, in cui il legislatore si propone manifestamente di indirizzare gli uomini all'idea del dovere; e, introdotta la morale nella legislazione, ne fa una specie di apostolato e un mezzo d'insegnamento. Appunto in tali condizioni trovavasi la società al tempo di Carlomagno.

CAPO III.

I tempi feudali.

§ 1. — LE LEGGI DELL'ETÀ FEUDALE.¹³

1. — Il periodo feudale si stacca caratteristicamente dal periodo franco. La forte compagine dello Stato vagheggiata da Carlomagno, è spezzata. Nel periodo feudale lo Stato è come decomposto nei suoi atomi, e anche la fonte legislativa, nel senso proprio della parola, sembra quasi disseccata. Le leggi, che si ricordano, sono: i vecchi codici gentilizzi, se pure qualcheduno non si è perduto in quel vasto mare della feudalità, e i capitolari carolingi. Le leggi nuove si possono contare sulle dita; ma ve ne sono di importanti, specie di Carlo il Calvo, e anche leggi e notizie di Guido, di Lamberto, degli imperatori Sassoni,

¹³ **Bibliografia.** — BOEHMER, *Die Reichsgesetze von 900 bis 1400 (Prospectus)*, Francoforti, 1832. BOURGEOIS, *Le capitulaire de Kiersy sur-Oise (877), étude sur l'état et le régime politique de la société carolingienne à la fin du IX siècle*, Paris, 1885. FUSTEL DE COULANGES, *Les articles de Kiersy*, nelle "Nouv. Recherches", cit., Paris, 1891. PATETTA, *Il Capitolare di Lamberto imperatore e gli atti del concilio di Ravenna dell'898*, Catania, 1890 ("Antologia giuridica", IV, 4 e 5). LO STESSO, *Nuove osservazioni sui manoscritti della collezione di canonici Anselmo dedicata e del capitolare di Lamberto*, Roma, 1891 ("Rivista italiana per le scienze giuridiche", XI, 3). TAMANNA, *Un diploma di Ottone II e il diritto romano*, ("Arch. giur.", LXIII, 1, 1884). Vedi anche SCHIAPARELLI, *I diplomi dei Re d'Italia. Ricerche storico-diplomatiche. Parte I: I diplomi di Berengario* ("Bollettino dell'Istituto stor. italiano", n. 23, Roma, 1911), e l'edizione critica, che ne ha dato (1908). — Edizioni. Per le leggi di Carlo il Calvo, di Lamberto ecc. vedi le collezioni dei Capitolari già citate.

di quelli della casa di Franconia, che continuano l'opera carolingia e, in quanto non sono semplici notizie, trovano davvero posto accanto ai capitolari dei Carolingi, e vengono glossate.

2. — Sono leggi, che ritraggono i tempi; e dovevano essere tempi ben fortunosi e tristi. La maestà imperiale poco o nulla rispettata, e i servizi pubblici non sempre forniti. Ciò vale particolarmente della milizia e del placito. L'imperatore aveva un bel chiamare gli arimanni sotto le armi in difesa del paese: essi non rispondevano sempre all'appello, nè sempre prestavano aiuto ai conti in difesa del comitato. Gli stessi uomini imperiali, che si recavano al parlamento od al servizio presso l'imperatore, non si contentavano più dei loro stipendi. Frattanto le violenze erano, si può dire, all'ordine del giorno. Orde di strane genti infestavano il paese; ma, anche senza ciò, v'erano predoni e ruberie dappertutto, nè gli ufficiali pubblici avevano sempre le mani nette. A questo proposito è degno di nota il grido, diciamo così, di disperazione, che la tristizia dei tempi strappò all'anima addolorata di papa Giovanni IX. La pittura, ch'egli fa delle condizioni in cui versavano i luoghi appartenenti alla Chiesa romana, è addirittura orribile. Egli stesso li ha veduti *in tractationibus, depredationibus, incendiis, rapinis*, ed eccita l'imperatore Lamberto a rimediarvi. Perfino coloro che si recavano presso l'imperatore, non erano sicuri di non essere molestati per via. Anche i venefici e le uccisioni proditorie andavano moltiplicandosi nel Regno in proporzioni sempre più spaventevoli, sì da allarmare il legislatore. S'invadevano anche le possessioni altrui *sine lege*, sia che vi si avesse diritto o no, con carta o senza carta; e d'altra parte le carte false abbondavano. A volte si facevano delle tregue, o si scambiava il bacio della pace; ma nè tregue nè paci si mantenevano. Nè i giudici erano sempre sicuri nell'esercizio delle loro funzioni: venivano minacciati e ingiuriati a parole e a fatti, mentre sedevano *in iudicio*, e perfino uccisi.

Quelli che più degli altri avevano sofferto, erano stati gli *arimanni*. Le leggi parlano di conti, locopositi, sculdasci, che esigevano da essi più di quanto era stabilito per legge: volevano albergare per forza nelle loro case, vi tenevano i placiti e si permettevano anche altre violenze. Una legge di Lamberto fa supporre, che i conti usassero perfino di darli in beneficio ai

loro uomini, e li impedissero dall'alienare le proprie terre, vietando agli scribi pubblici di farne la trascrizione per altri. Per converso c'erano arimanni, che, pur di sottrarsi all'esercito o al placito, vendevano i loro possedimenti.

Gli stessi vassalli tolleravano a malincuore di vedersi privati dei loro benefici senza un giudizio di pari; e anche ne volevano regolata la successione; ma poi, dal canto loro, non si peritavano di abbandonare a capriccio i loro signori, e anche di rifiutare il servizio.

Nè la condizione delle chiese era migliore. Le pievi si trovavano spesse volte date in beneficio ai conti, ai vassalli dei vescovi, e in genere ai laici. E i messi, i conti, i giudici, non esitavano di pretendere il placito o l'ospizio nei fabbricati delle chiese, quasi fosse loro dovuto per consuetudine. Le decime, che avrebbero dovuto pagarsi ai vescovi o ai loro sostituti, si erogavano dai privati a vantaggio delle loro cappelle; e d'altra parte i vescovi e gli abati disperdevano le possessioni ecclesiastiche, attribuendole, mediante scrittura, a questo o a quello, e non per vantaggio della Chiesa, ma per denaro, parentela o amicizia. Molti chierici avevano moglie o concubina; e gli stessi vescovi davano il malo esempio.

3. — Le leggi cercano di rimediare a tutto ciò, e sono in gran parte leggi politiche. Era naturale! Il disordine politico, giunto al colmo, richiedeva che vi si provvedesse d'urgenza, riordinando i servizi pubblici, cercando di mettere un argine alle violenze, specie regolando il sistema feudale, che era tanta parte della vita pubblica. Appunto in materia di feudi sono importanti le leggi di Carlo il Calvo. Per es. una fa già obbligo a tutti gli uomini liberi d'avere un seniore. Un'altra ripete il divieto, che Carlomagno e Lodovico il Pio avevano fatto ai vassalli, di lasciare il proprio signore senza una giusta causa, aggiungendo che nessuno dovesse riceverli; ma poi il re sembra ricredersi e inculca che nessun seniore debba fare ostacolo ai suoi uomini, che volessero abbandonarlo per mutare servizio. Altre leggi obbligano i vassalli a seguire il proprio signore sia in guerra sia nelle faide, e anche ad assistersi tra loro, dovunque ve ne fosse bisogno e potessero farlo. Altre ancora assicurano ai vassalli regi il tranquillo possesso dei loro uffici e benefici, purchè si mantengano fedeli e obbedienti, e aiutino il re come

meglio sanno e possono; e, ciò che più importa, ne riconoscono il carattere ereditario. L'editto di Kiersy dell'anno 877 sancisce ciò espressamente. In queste ed altre costituzioni si potrebbe ravvisare come il primo nucleo del diritto feudale, che si svolgerà anche maggiormente in seguito.

4. — Invece le leggi di gius privato scarseggiano. Sono leggi sul diritto di rappresentazione dei nepoti, sulla libera disposizione delle donne maritate, sulla successione del marito nei beni della moglie, su qualche nuovo caso d'indegnità, sugli impedimenti al matrimonio e sui servi delle chiese. I quali avevano trovato il modo di fare acquisti col mezzo di uomini liberi e in nome di essi, defraudando così i padroni; e il legislatore vi mette riparo.

5. — Altre leggi si occupano di diritto giudiziario; ma neppure esse sono numerose. Ne ricordiamo una, che fa obbligo ai giudici di trattare le cause tutti i giorni, salvo le domeniche, le feste principali ed altri tempi destinati a pratiche religiose. E ne è degna di nota la ragione: "accadeva pure che si violassero ogni giorno le leggi, e i malvagi non si peritavano di fare il male ogni giorno: perchè, anche i giudici, non avrebbero dovuto sedere tutti i giorni e dirimere le liti?".

Un'altra legge provvede all'azione d'*interziazione*. Ottone I dispone: che se taluno avesse trovato un proprio cavallo o altro animale o altra cosa presso un terzo, costui, dato che si fosse offerto a presentargli il garante, doveva giurare subito che gliene avrebbe fatta la presentazione, e non doveva andare più in là del terzo garante e della terza contea. Se non avesse voluto far ciò, avrebbe perduto la cosa e anche pagato la composizione portata dalla legge. Un altro capitolo determina, che nessun chierico, o monaco, debba essere costretto a prestare il giuramento di calunnia in nessuna controversia, sia civile sia criminale; ma doveva incaricarne i suoi avvocati. Altre leggi ancora si riferiscono al sistema delle prove. Un guaio dei tempi erano le carte false; e l'imperatore Guido vuole punito il notaro che le avesse rogate, e anche provvede alla prova. In generale il sistema probatorio poggiava ancora sul giuramento della parte e dei sacramentali; ma più tardi le cose cambiano. Vogliamo alludere ad alcuni capitoli molto importanti di Ottone I sul duello, che vediamo ritornare improvvisamente in onore, sorretto dallo spirito dei tempi.

L'imperatore comincia dall'avvertire la pratica antica, invalsa fino ai suoi dì; che, cioè, se una carta relativa a fondi era tacciata di falso, l'estensore potesse provarne l'autenticità, toccando i santi evangeli, e così assicurarsi il fondo. Ottone aggiunge, che la cosa era degenerata in un grave abuso, perchè molti, più solleciti dei beni terreni che della salute dell'anima, non badavano a spergiurare; e molti ne avevano mosso lagnò: più degli altri i maggiorenti. La legge stessa lo dice a più riprese. Infine l'imperatore, assediato da tutte le parti, si risolve a provvedervi nel 967; ma naturalmente, la legge, voluta dai grandi feudatari del Regno, non poteva non avere una impronta feudale. E a questo proposito amiamo di ricordare un verso dei tempi, che esprime tutta la soddisfazione di quei signori:

“ *Nos belli dono ditat Rex Maximus Otto* „

In sostanza, Ottone riabilita la prova del duello, che i re langobardi avevano alquanto screditata: era un regresso in confronto degli editti di Rotari e di Liutprando; ma infine quale altra prova poteva convenire ad un tempo, in cui il predominio era riservato alla forza? E doveva essere di applicazione generale. Suppongasì una contestazione *de praediis*: se una delle parti voleva rivendicare il fondo con una carta o altra scrittura, l'avversario poteva dichiararla falsa *per pugnam*, e la cosa si decideva col duello. Se taluno diceva che una carta gli era stata estorta con violenza, ed era in questione un fondo, si doveva ricorrere alla pugna. Anche la decisione delle cause di semplice investitura doveva farsi *per pugnam*, purchè si trattasse di fondi. Non basta. L'imperatore provvede al caso di un deposito, e vuole che se il depositario, vinto da cupidigia, negava il deposito, e il valore superava i venti soldi, la verità dovesse scoprirsi *per pugnam*. E così nel caso del furto o della rapina: *ut per pugnam veritas inveniatur*. Ma anche altre leggi posteriori esigono il duello. Arrigo II (primo d'Italia) provvede al caso di chi per cupidigia avesse ucciso un parente, e vuole che si discolpi col duello. Lo stesso Arrigo s'interessa a che le tregue e le paci siano rispettate: chi avesse ucciso un uomo durante una tregua, o dopo scambiato il bacio della pace, perdeva la mano e, in caso di diniego, doveva battersi. Arrigo III si

occupa dei venefici e delle uccisioni proditorie: gl'incolpati, che negassero, si difenderanno col duello, se liberi, e col giudizio di Dio, se servi.

Aggiungiamo, che tutti gli abitanti del regno italico, anche se viventi col diritto romano, sottostavano a coteste leggi. Ottone I lo dice espressamente; e insieme prescrive che il duello debba combattersi in persona. Almeno questa era la regola. Soltanto in via di eccezione si ammetteva che le chiese e i conti, quando trattavasi di cose ecclesiastiche, potessero servirsi di un avvocato. Lo stesso doveva valere per le vedove. Oltracciò era provveduto all'età ed all'infermità. Se qualcuno, per causa dell'età giovanile o decrepita, o per causa d'infermità, non poteva combattere da sè, la legge gli permetteva di servirsi di un *pugnator*, o campione, e l'avversario poteva fare altrettanto. Parimente la legge di Arrigo II, sulla successione del marito, s'indirizza a tutti, *quicumque ex quacumque natione legitimam uxorem accepit*.

Tale è la legislazione durante il tempo della feudalità. In generale, le costituzioni, che abbiamo ricordato, salvano ancora il principio di unità in mezzo a quel rapido e fatale sbocconcellarsi dello Stato: fuori di esse, l'elemento che predomina è il particolarismo: e anche la formazione del diritto è abbandonata in gran parte alle forze locali: vogliamo dire alla consuetudine e all'uso giudiziario.

§ 2. — IL DIRITTO CONSUETUDINARIO E L'USO GIUDIZIARIO. ³⁴

1. — Abbiamo trovato la consuetudine anche nell'età barbara; ma allora erano, più ch'altro, le vecchie *cawarfede*, che venivano ridotte in iscritto riuscendo al sistema delle leggi personali; mentre in questi tempi è un nuovo, fecondo, continuo

³⁴ **Bibliografia.** — MOY, nell' "Archiv f. kath. Kirchenr.", I 6. MEIER, *Die Rechtsbildung in Staat u. Recht*, Berlin, 1861. SCHWUHL, nella "Zeitschr. für Kirchenr.", (II, 184 segg.; III, 80 segg., 387 segg.) SHWERING, *Zur Lehre v. canon. Gewohnheitsrecht*, Warendorf, 1888. BAUDUIN, *De consuetudine in iure canonico*, Lovan, 1888. BRIE, *Die Lehre vom Gewohnheitsrecht, I. Geschichtliche Grundlegung (Bis zum Ausgang des Mittelalters)*, Breslau, 1899. Per lo scabinato, come organo del diritto, v. SCHULTZ, *Privatrecht u. Process in ihrer Wechselbeziehung*, Freiburg, 1888. — Edizioni. Le consuetudini di Genova del 958 possono vedersi nel "Lib. jur. resp. genuensis", I, p. 1 e in CIBBARIO, *Storia della monarchia di Savoia*, Torino, I, p. 810 segg.

lavoro della coscienza popolare, che finirà, quando che sia, col metter capo alla territorialità del diritto.

Per vero dire, questa coscienza del popolo non ha riposato mai, e già abbiamo osservato che gli editti langobardi, e anche i documenti, accennano più volte alla consuetudine, specie nei rapporti agrari, come può vedersi in Roselle, secondo una carta dell'anno 772. Così pure leggiamo in un capitolo langobardo di Pipino: *placuit inserere, ubi lex deest praecellat consuetudo, et nulla consuetudo superponatur legi*. Senonchè la coscienza del popolo, a lungo eclissata dalle nuove leggi, ora riprende vigore, e si fa largo dappertutto. Ci sono gli *usus loci* o *terrae* e gli *usus provinciae*; e dalle consuetudini locali e provinciali si sale fino alla *consuetudo regni*. Una carta del 1068 dice espressamente: *Si advenerit quod iam dictus Paganellus secundum usum regni clarire poterit, quod predictum beneficium iuste suum sit, tunc ambo... sint taciti et contenti*. Parimente un giudizio tenuto a Pisa nel 1174, a proposito di certa controversia tra l'arcivescovo e l'abate di S. Salvatore, ricorda la *consuetudo regni*. Inoltre vi si richiama una scrittura di Innocenzo III del 1208 ai baroni napoletani: *Si quispiam ab aliquo fuerit offensus, non statim reoffendat eundem, sed apud predictos comites querelam deponat, qui eam secundum rationem ac regni consuetudinem faciant emendari*. Altrimenti si distinguevano le consuetudini *comuni* o *generali* e le consuetudini *speciali*: una distinzione che compare già nelle scuole prebolognesi, come può vedersi nella *Summa Codicis* 8, 48, § 3: *tam ius commune quam speciale ex consuetudine constitui potest*, e che la glossa, più tardi, farà propria. La distinzione però dipendeva nuovamente dalla diversità della aggregazione da cui la consuetudine traeva origine. Le prime, a detta del giurista, erano le consuetudini del *Populus romanus*, rispettivamente dell'*Urbs*, che dovevano aver vigore dappertutto; consuetudini speciali erano quelle di altri popoli, città, terre o castelli: *cuiusvis oppidi*, come dice la *Summa*.

E anche qualche criterio nuovo si è venuto formando, specie sotto la influenza della Chiesa.

Le fonti distinguono frequentemente i buoni dai cattivi usi: *bonus et pravus usus, bona et mala consuetudo, la consuetudo e l'abusio*, e via discorrendo. Così già il diritto canonico: *Pravum*

usum lex aut ratio vincat. E Radevico: *Duo sunt quibus nostrum regi oportet imperium, leges sancte imperatorum et usus bonus praedecessorum et patrum nostrorum.* Inoltre possono vedersi i Libri feudali: *Porro sive de bona consuetudine sive de mala quaeramus.* Più tardi, Federigo II vorrà riservato il nome di consuetudini a quelle che erano buone, e chiamerà le altre *abusiones*. Naturalmente, come la coscienza morale delle masse, così anche il diritto stabilito dall'uso, poteva, secondo il vario grado di coltura del popolo, trovarsi spesso in uno stato d'abbruttimento e perversimento: ecco perchè si faceva differenza tra le buone consuetudini e le cattive. Del resto, solo le prime dovevano essere tollerate; ma in che consistesse propriamente la buona consuetudine non è detto dappprincipio, e solo più tardi se ne vengono fissando i caratteri.

Specie la rivelazione divina ha opposto un forte ostacolo ad ogni nuova norma di diritto consuetudinario. Già Tertulliano voleva che la consuetudine cedesse alla *veritas*: lo stesso Cristo non si era chiamato *consuetudo* ma *veritas*; e parecchie fonti, accolte nel Decreto di Graziano, ripetono la medesima cosa. E come la verità, così la sacra scrittura o la fede cattolica; onde nessuna consuetudine che contraddicesse ai precetti divini e al diritto ecclesiastico, avrebbe potuto essere consentita. È questo un requisito, su cui la Chiesa ha insistito molto e che si trova già in Gregorio Magno e in Sant'Isidoro. Gregorio Magno dice: *Et nos . . . consuetudinem, quae tamen contra fidem catholicam nihil usurpare dignoscitur, immotam permanere concedimus.* E Sant'Isidoro: *dumtaxat quod religioni congruat, quod disciplinae conveniat, quod saluti proficiat.* D'altronde è un requisito che si spiega facilmente, pensando che era missione riconosciuta della Chiesa di far valere il principio morale in tutto, e quindi anche nel diritto: ciò che la Chiesa ordinava, aveva sempre, nelle sue intenzioni, il carattere di un diritto morale. Altrimenti si dirà che la consuetudine non deve mettersi in opposizione con la *ragione* o col *diritto naturale*; ma erano tutte formule che si equivalevano. Lo stesso dicasi della *ratio*. Cipriano e Agostino l'avevano adoperata come sinonimo di *veritas*, e un canone riprodotto da Sant'Isidoro la confonde con la rivelazione divina. E così il diritto naturale. Più tardi Gregorio IX sosterrà che la consuetudine, per essere buona, non deve dero-

gare alla ragione, nè al diritto naturale: se vi avesse derogato avrebbe meritato piuttosto il nome di *corruptela*.

Distinguevansi per tal modo le buone e lodevoli e ragionevoli consuetudini dalle prave e abusive e irragionevoli, secondo che corrispondevano o no a quei principi superiori; ed era il papa o il concilio che ne decideva, cioè il supremo legislatore della Chiesa. E manco a dirsi: una consuetudine irragionevole, per quanto secolare, non avrebbe mai potuto avere la forza di una norma giuridica: sarebbe stata colpita di nullità, ed il papa avrebbe dovuto estirpare la *mala consuetudo*, non tosto ne avesse avuto contezza. Del resto il diritto canonico si era espresso in modo analogo anche per le leggi; le quali, non altrimenti della consuetudine, avrebbero dovuto essere razionali e non contraddire al gius naturale se non volevano essere nulle.

Nè le scuole più tardi la penseranno diversamente. Odofredo, Alberigo da Rosate e Giasone, per tacere di altri, proclamano ad una voce, che una consuetudine irrazionale non può aver forza giuridica; e si aveva per tale appunto se contraddiceva al *ius divinum* e rispettivamente al *ius naturale*. Baldo identifica addirittura la *consuetudo contra rationem* con la *consuetudo contra ius divinum*. Però Odofredo, Iacopo de Ravanis e Cino negano ogni efficacia alla consuetudine, anche se contraddiceva alla pubblica utilità.

Altrimenti si distinguevano le consuetudini *approve* dalle *non approve*; e anche questa è una distinzione che si deve alla Chiesa. Il diritto romano non conosceva nulla di simile: nè per lungo tempo di poi si trova nulla che accenni ad una conferma della consuetudine per parte della potestà legislativa. Essa esisteva da sè, per virtù propria, come espressione di fatto delle idee giuridiche viventi nella coscienza popolare, e non aveva bisogno del riconoscimento di alcuno. Era la conseguenza della forma democratica, con cui si reggeva la società, dacchè il potere legislativo risiedeva nel popolo, e la volontà di lui bastava da sola a stabilire le norme giuridiche. La cosa però doveva cambiare con altre forme di governo. La Chiesa, in ispecie, non reggendosi a democrazia, nè accettando la massima che il capo della società riconoscesse la sua autorità dal popolo, venne di necessità nella conclusione, che agli atti popolari, anche frequenti, dovesse aggiungersi, in qualche modo, il consenso del legislatore.

Ma neppure nel mondo laico la fonte del potere legislativo era più quella d'una volta: nondimeno si andò qui più a rilento. La *Summa Codicis*, VIII, 48 accetta ancora la teoria repubblicana romana che l'autorità di far leggi, del pari che la podestà di comandare, spettò al *Populus romanus* e a quelli a cui il popolo l'avesse permessa: onde gli stessi principi l'avrebbero ripetuta da esso. E come la legge scritta, così la consuetudine! La fonte era la medesima, e non importava affatto che il popolo avesse dichiarato la sua volontà col suffragio o con l'uso. Come vediamo, sono ancora le teorie antiche, quelle a cui la *Summa* s'ispira, e qualche ricordo se ne potrà trovare anche più tardi, specie in Cino, in Bartolo, in Guglielmo de Cuneo, il quale arrivò ad asserire che il popolo non avrebbe neppur potuto cedere quel suo diritto all'imperatore. Ma non può dirsi che questa fosse l'opinione di tutti. Già Irnerio nella glossa alla L. 32, D. 1, 3 aveva sostenuto che la podestà era passata negli imperatori; e anche altri, glossatori e commentatori, pur senza andare tant'oltre, lo ammettevano nel caso che si trattasse di leggi o consuetudini generali.

In realtà troviamo parecchie consuetudini approvate sia dai re sia dai papi; e forse l'esempio più antico è quello di Berengario e Adalberto re d'Italia, che nel 958 confermano le consuetudini di Genova. Dicono espressamente: *Ut unquam in tempore habeamus licentiam nec potestatem, per ullum vis ingenium nullamque occasionem quod fieri potest agere nec causare nominative de vestra consuetudine, quam vestri priores parentes in hac civitate habuerunt*. Più tardi Ruggero confermerà le consuetudini di Bari (1131), Federigo I quelle di Milano (1186), re Guglielmo quelle di Corneto (1189), papa Innocenzo III quelle di Todi (1198); e anche altre città faranno a gara per ottenerne il riconoscimento: Asti, Mantova, Pisa, Cremona ecc. Anzi gli stessi signori feudali si arrogheranno il diritto di confermare qua e là i buoni usi dei loro dipendenti. Ricordiamo l'abate di Sant'Elena, che nel 1190 confermò quelli dei terrazzani di Montecalvo; l'abate di Montecassino, che nel 1195 riconobbe e confermò in perpetuo i buoni usi e le consuetudini che quei di Atina avevano avuto fino dai tempi di re Ruggero, nominandone parecchie. Nè altrimenti fece coi terrazzani di Teodice: riconobbe e confermò *omnes bonos mores quos antiquitus*

habuistis. Più spesso però è fatta parola di *bonae et adprobatae consuetudines*, di *boni et adprobati usus*, senza più. E d'altra parte si conoscono veramente alcune consuetudini riprovate. Per es. la *desponsatio secundum legem Salicam per solidum et denarium*, che già il concilio triburiense dell'anno 895 proibì, proclamando il principio che il matrimonio si contraeva col solo consenso, e che non dovesse invalidarsi, se anche non veniva rispettata la consuetudine del luogo. Un'altra volta la Chiesa contempla il caso di un franco che sposi una sassone e dichiara nullo il matrimonio se era conchiuso col diritto sassone della donna, anzichè col diritto franco dell'uomo. Perchè? L'Hostiensis pensa che la Chiesa intendesse di riprovare il diritto sassone più per la sostanza che per la forma, perchè il marito avrebbe potuto rimandare senza più la donna dopo la prima notte del matrimonio. Altri canoni poi negano al marito la facoltà di alienare i beni della moglie per pagare i debiti propri; e insieme si oppongono alla facoltà, che aveva la moglie, di esigere la metà di tutti i beni del marito, persino nel caso di adulterio. Particolari leggi di Celestino III, Innocenzo III, Onorio III, stigmatizzano i giudizi di Dio, specie il duello giudiziario. Gli stessi interessi mondani hanno suggerito alla Chiesa qualche riprovazione, che avrebbe fatto meglio a non fare; e ne addurremo un esempio. Essa possedeva dovunque estesissimi tenimenti popolati da servi; ma qua e là vi era invalsa la prescrizione di trent'anni, in luogo di quella di cento, la sola che essa riconoscesse contro di sè; e così i servi fuggitivi avevano trovato il mezzo di sfuggirle definitivamente. Per essa, la prescrizione di trent'anni era una *mala consuetudo* e non mancò di ricorrere all'imperatore. Il vescovo di Coira ottenne appunto da Corrado I il privilegio: *ut nullus servorum ad Curientem ecclesiam pertinentium se per tricennia tempora liberare deinceps audeat, sicuti hactenus . . . mala consuetudine . . . fecerant*. Nel 1153 Federigo I dichiarò *perversa* la consuetudine, che obbligava gli scolari a rispondere dei delitti e dei debiti dei loro compaesani. Nel 1220 Federigo II riprovò gli statuti che avessero pregiudicata la libertà ecclesiastica, e nel 1235 condannò altre consuetudini portate in Italia dai Normanni, quali la prescrizione di un anno e un giorno, l'uso che, di pa-

recchi testimoni, uno solo potesse deporre per tutti, e l'altro che i testimoni potessero venir provocati a duello.

2. — D'altra parte, la consuetudine è venuta estendendo sempre più la sua efficacia. Non diciamo delle consuetudini prave, circa le quali tutti erano d'accordo nel sostenere che non potevano averne alcuna. E già Sant'Isidoro, parafrasando la nota legge di Costantino, lasciò scritto: *usus auctoritati cedit; primum usum lex et ratio vincat*; ma anche la *Summa Codicis* e la glossa ordinaria negano ogni valore ai *mali mores*. Per es. la gl. *male* ad Auth. Coll. IX, tit. 10 (Nov. 134), la quale cita anche il Decreto di Graziano e la costituzione di Federico II *contra statuta ecclesiasticae libertati praeiudicantia*. Ma le consuetudini buone? Certo, avevano efficacia; ma fino a qual punto? Avrebbero potuto valere anche di fronte ad una legge, per abrogarla, o almeno per derogarvi?

La vecchia legislazione imperiale, pur ammettendo l'autorità della consuetudine, aveva escluso che potesse vincere la legge, e la medesima idea può trovarsi ripetuta più volte nelle nostre fonti medievali. Sant'Isidoro non l'aveva ammessa che in mancanza di una legge: *quum deficit lex*; e anche Pipino aveva stabilito lo stesso nel capitolo langobardo, che abbiamo citato più su. Ne riferiamo nuovamente le parole: *Placuit inserere, ubi lex deest praecellat consuetudo, et nulla consuetudo superponatur legi*. Nè altrimenti la pensavano l'autore della *Expositio*, la *Summa legis Langobardorum*, e così Aripando e Alberto: si può dire che tutta la scuola lombardistica abbia tenuto fermo al divieto di Pipino, e bisogna arrivare fino a Carlo di Tocco per vedere un lombardista accogliere la consuetudine locale, anche se derogatoria. Lo stesso Irnerio non era di contrario avviso, ma per una ragione diversa. Nella glossa alla L. 32, D. 1, 3 egli sostiene molto nettamente che la consuetudine non poteva sovrapporsi alla legge; e soggiunge, che ciò avrebbe potuto bensì verificarsi in un tempo, in cui il popolo aveva la podestà di far leggi, le quali, nel modo stesso come erano fatte, si sarebbero anche potute abrogare con tacito consenso di tutti; ma a' suoi giorni? dopo che la podestà era passata negli imperatori? *Nihil faceret desuetudo populi*.

Però non si può asserire che cotesta opinione tenesse il campo. Già prima la *Summa Codicis*, VIII, 48 aveva accolto l'idea che

la consuetudine, oltre che essere un'ottima interprete della legge, avrebbe anche potuto abrogarla: *per consuetudinem leges ipsae abrogantur*; e anche la *Summa* era coerente. Non aveva essa accettato la vecchia teoria romana che il potere legislativo risiedesse nel popolo e che gli stessi principi lo ripetessero dal popolo? Ma, contraddicendo a Irnerio, anche la glossa ordinaria, e più tardi i commentatori sostengono ad una voce che la consuetudine, oltre che riempire le lacune della legge, e regolare rapporti che la legge non regolava, potesse anche servire a interpretarla, e perfino a correggerla e abrogarla. È stata forse l'opinione di Bulgaro; certo, è quella di Giovanni Bassiano, Pillio, Azone, Odofredo e Accursio; ed è per lo meno curioso il modo con cui la scuola si destreggiò di fronte alla costituzione ricordata più su, per cui l'uso non avrebbe dovuto vincere la legge. Pensò di riferirla agli usi *speciali*, onde Costantino avrebbe negato solo ad essi la forza di abrogare, cioè abolire generalmente, una legge *generale* contraria. Per far ciò sarebbe occorsa una consuetudine generale; e nondimeno anche una speciale avrebbe potuto aver forza derogatoria, escludendo la legge appunto nei limiti della consuetudine. Tra i postglossatori ricordiamo Jacopo de Ravanis, Pietro de Bellapertica, Cino, Bartolo, Baldo, Giasone: anch'essi in generale si dichiarano di questo avviso, e solo aggiungono nuovi argomenti e distinzioni.

Ne vogliamo notare due.

Più sopra abbiamo ricordato l'opinione di alcuni, i quali sostenevano che la podestà legislativa fosse passata nell'imperatore, se non altro nei riguardi della *legislazione generale*. Era per es. l'opinione di Giovanni Bassiano, Azone, Accursio; e con tale teoria non si poteva ammettere che *ogni* consuetudine avesse valore senz'altro, perchè aveva il consenso del popolo. Così facevasi eccezione per le consuetudini *contra legem generalem*; e la teoria della glossa è passata poi nei commentatori. Perchè una *consuetudo contra legem generalem* potesse valere, sarebbe stato necessario il consenso del principe.

Un'altra restrizione trova pure il suo fondamento nella glossa. Molti consideravano la consuetudine come una specie di patto tacito dei cittadini. Così la glossa *aut legem ad L. 2, C. 8, 52: merito parificant consuetudinem pacto, cum ipsa sit tacitus con-*

sensus; mentre un'altra glossa a Vacario richiama anche l'attenzione sulle parole di una legge del Digesto (L. 35, D. 1, 3), che definisce la consuetudine una *tacita civium conventio*. Ora, ammessa codesta opinione, era facile arrivare alla conseguenza, che una legge o consuetudine speciale potesse anche affermarsi *contra legem* in tutti i casi in cui un *patto* speciale avrebbe potuto farlo. E ci si arrivò. Le *Dissensiones Dominorum* di Ugolino, e anche la glossa a Vacario, dianzi ricordata, ne attribuiscono la paternità ad Alberico, il quale aveva notato in via d'esempio che, come non si potevano pattuire interessi maggiori di quelli fissati dalla legge, così neppure uno statuto municipale, che ne avesse ammesso di maggiori, avrebbe potuto derogarvi. Comunque, la teoria attecchì presso molti romanisti, e anche Carlo di Tocco si dichiarò per essa, suffragandola con ricca copia di esempi. Dall'altro canto Azone, nel Comment. alla L. 2, C. 8, 52, dimostrò pure, con vari casi pratici, che *ubi pactum non valet quandoque consuetudo valet*; e Accursio vi si dichiarò addirittura contrario.

Ma lasciamo le dispute delle scuole: nel fatto la consuetudine ha seguito la sua via, ed ha finito, col sovrapporsi anche alla legge.

Ciò accadde appunto nei tempi di cui discorriamo: anzi la esistenza di una consuetudine derogatoria è attestata in più luoghi; ma dapprima essa si presenta timidamente e non senza opposizioni. Ancora nell'anno 839 i monaci di Santa Maria di Sano si lagnavano perchè, nel giudicare, non si badasse più che tanto alle leggi, e si seguisse solamente la consuetudine: e ciò nonostante essa finì con avere ragione dappertutto, e dette veramente una nuova impronta al diritto.

Intanto, le leggi popolari, del pari che le leggi romane, ne uscirono modificate. Forse fin dal tempo in cui i vecchi dominatori barbarici fecero redigere le costumanze dei loro popoli, queste si adattavano male al nuovo ordine di cose; e similmente è ovvio il supporre, che quando ordinarono una nuova raccolta di leggi romane ad uso dei vinti, queste fossero già antiquate e in parte inapplicabili. La caduta dell'Impero e l'invasione barbarica dovevano aver mutato aspetto al mondo sociale: le relazioni degli uomini e anche il regime della proprietà non erano più quelli d'una volta; nè le istituzioni politiche romane pote-

vano sussistere; e ogni altro rapporto doveva rinnovarsi su tutta la faccia del territorio. Era impossibile che due leggi vecchie, come le *cavartede* barbariche e l'antico diritto romano, convenissero a questa società nascente e disordinata, ma feconda. L'una e l'altra si dovevano modificare per adattarsi ai nuovi tempi; e in realtà il diritto romano, perpetuandosi, cambiò fisionomia, come le leggi barbariche, dopo consegnate in iscritto, degenerarono. Il diritto romano e il diritto barbarico sono tra gli elementi essenziali della società moderna; ma come elementi, che entrano in una nuova combinazione, la quale doveva nascere da un lungo fermento, e nel cui seno non potevano presentarsi che trasformati. Appunto quest'opera di trasformazione avvenne, più che altro, per mezzo di quella consuetudine, che Pipino aveva riconosciuto bensì, ma che non avrebbe dovuto sovrapporsi alla legge.

E la consuetudine ha ottenuto anche altri risultati. Non contenta di modificare le vecchie leggi, ne ha creato di nuove, corrispondenti alla nuova vita dei popoli, alle nuove idee ed ai nuovi rapporti. Le vecchie leggi non bastavano, e doveva supplirvi la coscienza giuridica popolare: onde, se alcuni secoli prima assistemmo alla redazione delle antiche consuetudini barbariche, adesso, cambiate le cose, in difetto di una legislazione scritta, che provvedesse ai bisogni presenti, vediamo il diritto sgorgare e svolgersi principalmente e direttamente dalla viva coscienza del popolo. Infatti ne uscirono regolati i nuovi rapporti di diritto pubblico, come a dire le attinenze della sovranità coi signori feudali, quelle dei vescovi coi loro ufficiali, più tardi le franchigie dei comuni, le còlte, i fodri, le fortificazioni, la giurisdizione civile e il magistero penale. Lo stesso dicasi dei diritti privati e del modo di farli valere. Nelle campagne si insinua già una maggiore libertà; ma furono soprattutto i commerci, oggimai cresciuti, e i nuovi rapporti creati da essi, che resero necessaria l'opera della consuetudine.

3. — Appunto a questi tempi appartengono le consuetudini di Genova ricordate più su, le quali si erano svolte, parte modificando, parte supplendo il diritto vigente, quando Berengario e Adalberto, re d'Italia, le riconobbero. Esse presentano realmente un grande interesse, sì da meritare che ne diamo una qualche idea, tanto più che durarono a lungo: anzi fu tale la loro

forza di resistenza, che neppure la legislazione di Ottone I, così contraria ad esse, riuscì a sradicarle.

Alcune loro disposizioni s'indirizzano a rapporti di diritto pubblico. I Genovesi non dovevano stare in giudizio fuori di Genova, nè obbedire ad alcun giudicato reso fuori della città; nè i marchesi potevano mettere il bando se non per quindici giorni, quando venivano a tener placito a Genova. I massari, risidenti sui poderi dei padroni, non davano nè il fodro, nè il fodrello, nè l'albergaria, nè dazio, o placito al marchese o visconte o ai loro messi; anche i *pastenatores* e i loro eredi, se volevano risiedere nelle terre dei Genovesi, erano franchi da ogni servizio pubblico. Dall'altra parte, in caso d'invasione di pagani, tutti, anche i forastieri avevano obbligo di far la guardia della città.

Altre sono disposizioni di diritto privato. La donna langobarda poteva oggimai vendere e donare le cose sue senza interrogare i parenti, e senza notizia del principe. Anche i servi e gli aldi delle chiese, e quelli del re e del conte, vendevano e donavano liberamente le cose loro e perfino i fondi che tenevano a livello. D'altronde, se i beni o i servi ecclesiastici erano dati a livello a taluno, niun altro poteva acquistarli a quel titolo. Nè i livellari delle chiese perdevano il fondo, sebbene non pagassero il canone per dieci anni, purchè ci fosse di mezzo una grave necessità, ed entro quel termine lo soddisfacessero per intero. Se un chierico era stato legittimamente investito dei beni ecclesiastici, gli era bensì concesso di cederli, ma nessun altro avrebbe potuto acquistarli durante la vita di lui.

Insieme si è provveduto alle liti che potevano sorgere tra Genovesi e forastieri. Se si trattava della verità o falsità di una carta, e il notaro e i testimoni erano presenti, bastava che l'ostensore giurasse di non averla alterata in niuna parte: altrimenti giurava *se quinto*, cioè con quattro suoi sacramentali, che non era falsa; ma non si ricorreva al duello, neppure se la lite verteva tra Genovesi e forastieri, e fosse in questione un predio. Per simile, la prescrizione poteva dispensare dal duello. Chi avesse posseduto una cosa per trent'anni, non poteva essere obbligato a sottoporsi a questa prova: bastava che giurasse con quattro sacramentali di averla posseduta per quel tempo. Trattandosi di beni ecclesiastici tenuti a livello, il possessore giu-

rava con quattro sacramentali, che da dieci anni egli, o i suoi autori, li possedevano a quel titolo, e più non si richiedeva.

4. — Così operava la consuetudine a Genova; ma ci guarderemo bene dal generalizzare. Certo, non può dirsi che si rivelasse dappertutto nello stesso modo, nè che rimanesse sempre inalterata. Il diritto consuetudinario offre questo di buono in confronto della legge scritta: che è più maneggevole; può piegarsi più facilmente a tutte le esigenze ed a tutti i bisogni, adattarsi ad essi e cambiare secondo le occorrenze. Il che significa, che non può non essere vario e mobile e, se vogliamo, anche incerto: è della natura sua di mostrarsi tale. E con ciò si spiega come si avvisasse a taluni espedienti per accertarlo.

Infatti, ci abbattiamo talvolta in qualche inchiesta pubblica ordinata appunto con tale intento. Più sopra ne troviamo alcune per accertare la legge personale degli abitanti di un distretto: ora ne incontriamo altre per accertare il diritto consuetudinario; ed erano gli uomini stessi del luogo, di solito i più anziani, che venivano interrogati d'ufficio, sotto fede di giuramento. Altrimenti si ricorreva ai *lauda* o *laudamenta curiae*. Il giudice, cioè, interrogava alcuni scabini davanti al popolo radunato, per averne una dichiarazione sul diritto consuetudinario vigente; e appunto tali dichiarazioni si dicevano *lodi*. Nè importava che ci fosse contestazione di parte. Poteva anche mancare; e infatti parecchi lodi fissano la massima di diritto, senza che nessuno abbia sollevato un dubbio, o che sia sorta alcuna contesa, provocati dalla stessa potestà pubblica, o anche dalla persona interessata, la quale intendeva, così, di meglio assicurare il suo diritto, e, soprattutto, impedire la formazione di una consuetudine contraria. L'imperatore Lotario concepì appunto la sua legge sulle colpe feudali, *per laudamentum sapientum l'apiae, Mediolani, atque Mantuae, Veronae et Parmae, Lucae et Syponi, et Marchionum atque ducum vel capitaneorum atque valvasorum maiorum*. È un gran lodo provocato dalla potestà pubblica.

Altre volte si tratta di privati.

Un tale Alberto di Sciano voleva sapere quale sanzione colpisse il creditore, che dopo essere stato pagato, pretendeva il credito una seconda volta; e si rivolse al vescovo di Trento: *Quid iuris esse debeat super eo?* Il vescovo rimise la cosa ad

Adelpreto di Mandruzzo, il quale rispose: che doveva pagare tre volte tanto al convenuto e che anche il vescovo poteva punirlo col bagno a sua volontà. Il lodo fu poi accettato dal vescovo e da tutta la curia dei vassalli, che lo riconobbero giusto, *rectum laudum*.

Se poi gli scabini o il popolo non si accordavano, e non c'era modo di avere un lodo, si deferiva la cosa ad un'altra curia, vivente col medesimo diritto, o al supremo tribunale dell'Impero; e se anche così non risultava possibile di venirne a capo, bisognava ricorrere al giudizio di Dio. Si credeva che, dove gli uomini non erano in caso di giudicare, non ci fosse che Dio il quale potesse parlare con qualche segno; nè altrimenti fu decisa la questione della rappresentanza dei nepoti, su cui c'era stata discordia tra' giudici. La cosa è narrata da Viduchindo. Il tribunale imperiale non aveva saputo mettersi d'accordo, e aveva suggerito di farla esaminare dagli arbitri; l'imperatore preferì che si definisse col duello. Viduchindo continua: *vicit igitur pars qui filios filiorum computabant inter filios, et firmatum est ut aequaliter cum patris hereditatem dividerent pacto sempiterno*.

5. — Ma i giudizi nel medio evo avevano un'importanza ben maggiore di quella, notata testè, di ricordare il diritto e pronunciarsi su esso. Molte volte la norma della legge o quella del diritto consuetudinario mancava; e non si trattava affatto di riconoscerla o di applicarla, perchè non esisteva. E nondimeno il giudizio funzionava. Se la norma non c'era, gli scabini dovevano trovarla: *inveniebant sententiam*; e questo è un compito ben diverso e superiore, che fa dello scabinato un vero e proprio organo della formazione del diritto. E già le fonti langobarde distinguono nettamente le decisioni prese dai giudici, quando sulla base degli editti, quando sulla base della consuetudine, quando sulla base di un libero, ma coscienzioso, *arbitrio*. La parola è delle stesse fonti. Il *Chronicon Gothanum* narra, che nel tempo anteriore all'editto di Rotari le cause erano state decise appunto *per cadarfada et arbitrio seu ritus*. Ma anche Liutprando l'adopera ripetutamente nelle aggiunte che negli anni 14 e 15 del suo regno fece all'editto: *quia alii per consuetudinem alii per arbitrium iudicare aestimabant*; e anche: *alii volebant per usum alii per arbitrium iudicare*. Si trattava

di cose non per anche disciplinate dall'Editto, che alcuni giudici avevano deciso giusta la consuetudine, altri secondo che dettava loro l'arbitrio. Ma del resto si trattava di un prudente arbitrio. Lo stesso Liutprando (28) fa il caso di una sentenza pronunciata *per arbitrium*, che giustamente fosse stata biasimata, e ammette che il giudice potesse scolparsi giurando *quod non iniquo animo aut corruptus a premio causam ipsam non iudicasset, nisi sic ei legem conparuisset*. Non v'ha dubbio: pur giudicando arbitrariamente, avrebbe dovuto giudicare secondo coscienza. E si può anche vedere il Capit. missor. Wormaciense a. 829, che fa obbligo ai messi di far giurare i giudici *ut scienter iniuste iudicare non debeant*, e parimente il Capit. missorum dell'a. 832 c. 5 di Lotario: *scient ut iuxta suam intelligentiam recte iudicent*.

Noi possiamo chiamare questo diritto, trovato dai giudici, il diritto giudiziario; ma in sostanza non è molto diverso da quello consuetudinario. Si tratta sempre della creazione d'una norma giuridica mediante la sua diretta applicazione; salvo che non traeva origine dal popolo, bensì dagli organi speciali incaricati di pronunciare sul diritto. D'altronde questi erano pure organi del popolo; e di più il giudizio serbava tuttavia un carattere popolare. Il popolo vi prendeva parte: assisteva alle sue sedute; e ognuno degli astanti, che ritenesse ingiusta la sentenza, poteva biasimarla, e provocare la decisione di un tribunale superiore. Nè il modo, con cui gli scabini procedevano nel trovare la sentenza, era gran fatto diverso da quello con cui procedeva il popolo nel creare una norma di diritto consuetudinario. Gli scabini giudicavano secondo la loro coscienza giuridica, e forse non si rendevano neppure esatto conto del perchè sentenziassero in una piuttosto che in altra maniera. Certo, non è da ritenere che sentissero il bisogno di riferire o adattare come che sia la regola, che avevano rinvenuto, a quelle già conosciute, o che cercassero di derivarla da principi generali.

Però già la legislazione imperiale franca ha cercato d'impedire che i tribunali popolari giudicassero *per arbitrium*; e questa è una tendenza che va di pari passo con l'altra della redazione ufficiale delle leggi, che stette così a cuore a Carlomagno. I capitolari ripetono frequentemente che i giudici devono giudicare secondo la legge scritta e non secondo il loro arbitrio,

e che nei casi dubbî debba sull'arbitrio dei giudici prevalere la sanzione dell'autorità regia. Una simile disposizione ricorre anche in taluni codici del *Liber papiensis*. Di più si fa obbligo ai giudici di sottoporre il caso al re ogni qualvolta il diritto scritto presenti delle lacune; ma l'aggiunta è di dubbia origine. E dall'altra parte non vorremmo affermare che il divieto imperiale facesse dappertutto breccia, essendogli certamente sfuggiti i territorî bizantini, dove la pratica era press'a poco uguale. Così, ancora in tempi piuttosto avanzati troviamo detto nella promissione di Enrico Dandolo dell'anno 1192: *Ubi usus defecerit, dicemus secundum nostram conscientiam sine fraude*. E lo stesso ripete il prologo I del Tiepolo: *Et si quae aliquando occurrerit, quae praecise non sint per ipsa decisa... si penitus est diversum, vel consuetudo minime reperitur, disponant nostri iudices sicut iustum et aequum eorum providentiae apparebit, habentes Deum ante oculos mentis*. Era proprio la coscienza giuridica che in simili giudicati si rivelava. Anzi non bastava che un principio fosse stato trovato e applicato, perchè si potesse ammettere senza più che rispecchiasse davvero la coscienza giuridica generale. Bisognava che venisse ripetuto, o, se più vuolsi, che fosse sancito dall'uso, onde anche perciò il diritto giudiziario somigliava al consuetudinario. E d'altra parte, appunto mercè il giudizio, esso veniva a fissarsi in una data forma, e presentava maggiore stabilità e sicurezza.

Se non sulle prime, certo col tempo si provvide anche a conservare queste sentenze: anzi la loro conservazione fu qua e là ordinata per legge; e qualche capitolare non è, in fondo, che una raccolta di sentenze.

6. — Una speciale questione riguarda la prova della consuetudine. *Exemplis probatur*, dice una glossa; e la parte stessa, che vi si richiamava, avrebbe dovuto fornire la dimostrazione. Tale era l'opinione della scuola, che può trovarsi ampiamente discussa, anche nei bei tempi della rifiorita del diritto romano, per es. da Azzone e da Accursio, sebbene ciò possa recare un po' di meraviglia. I glossatori aderivano pure all'idea che il giudice dovesse conoscere d'ufficio i principî giuridici e tenerne conto; e parimente, che oggetto di prova dovessero essere soltanto i fatti, ma non anche i principî: nondimeno credevano veramente che il diritto romano, specie la L. 1, C. 8, 52, richiedesse la prova della

parte per il diritto consuetudinario; e cercarono di darne la ragione:

1° perchè solo il diritto scritto era talmente sicuro e determinato, da potersi pretendere che tutti, e specialmente i giudici, lo conoscessero.

2° perchè il diritto non scritto dipendeva da un fatto, e i fatti si dovevano provare. In realtà, non aveva detto Giuliano, che, trattandosi di diritto consuetudinario, il popolo manifesta la sua volontà *rebus ipsis et factis*?

Se pur si faceva eccezione, era per le consuetudini notorie, giusta il principio che *notoria non egent probatione*.

§ 3. — LA LEGGE ROMANA UDINESE.²⁵

1. — Parlando delle leggi romane del periodo barbarico, ci siamo occupati anche del Breviario Alariciano e abbiamo accennato a vari compendi che se n'erano fatti. Uno di questi è la legge romana, che, dal luogo dove fu prima trovata, è detta

²⁵ **Bibliografia.** — SAVIGNY, *Geschichte*, I, 426 segg.; VII, 23 seg. Traduz. ital. del Bollat., I, 241 segg. HAENEL, *Lex rom. Wisigoth. Prolegomena*, p. xxxi, lxxxiii, Lipsiae, 1848. BETHMANN-HOLLWEG, *Urspr. der lomb. Städtefreiheit*, Bonn. 1848, p. 28. HEGEL C., *Gesch. der Städteverfassung v. Italien*, Leipzig, 1847, II, 104 segg. Traduz. italiana, Milano, 1861, p. 412 segg. STROSSER, *De lege Romana Uinensi*, Regimonti Prussorum, 1858. SCHUFFER, *La legge romana udinese*, Roma, 1881 ("Atti della R. Accad. dei Lincei", serie III, Classe di scienze morali, vol. VII). LO STESSO, *Nuovi studi sulla legge romana udinese*, Roma, 1882 (ivi, vol. VIII). LO STESSO, *Della legge romana udinese*, Roma, 1887 (ivi, serie IV, vol. III). LO STESSO, *Il testamento di Tello e la legge romana udinese*, Roma, 1889 (ivi, vol. VI). CANETTA, *I rapporti della Lex romana utinensis con la Lex Alamannorum*, Milano, 1888 (dal "Filangieri"). R. WAGNER, *Zur Frage nach der Entstehung u. dem Geltungsgebiet der Lex Rom. Uin.* ("Zeitschr." für R. G., IV). BRUNNER (ivi, p. 268 segg.). VON SALIS, *Lex romana Curiensis* (ivi, VI). ZEUMER, *Ueber Heimath u. Alter der Lex Romana Raetica Curiensis* (ivi, IV). LO STESSO, nella prefazione alla sua edizione della legge. BEGUELIN E., *Les fondements du régime féodal dans la Lex rom. Curiensis*, Parigi, 1868. FERRINI, *Sulla lex rom. utinensis*, nota, Torino, 1868 (nel vol. di "Studi di storia del diritto italiano dedicati a F. Schupfer"). ZANETTI, *La legge romana relicca coirese o udinese*, Milano, 1901. VON VOLTELINI, *Spuren des rälto-romanischen Rechts in Tirol* ("Mittheilungen des Inst. f. oest. Geschichtsforschung", VI, Erg. Band, p. 145 seg.). BESTA, *Per la determinazione dell'età e della patria della c. d. Lex rom. rhaetica curiensis*, Torino, 1901 ("Riv. ital. per le scienze giur.", XXX, 3; XXXI, 1-2). LO STESSO, *Di alcune pretese allegazioni della lex rom. rhaetica curiensis*, Torino, 1903 ("Riv. ital. per le scienze giur.", XXXV, 2-3). — Edizioni. CANCELANI nelle *Barbarorum leges*, IV, 461 segg. (secondo il codice di Udine, ora nella Biblioteca univers. di Lipsia, Cod. 848), riprodotta da WALTER, *Corpus iur. germ.*, III, 691. I due codici svizzeri sono riprodotti da HAENEL nella *Lex rom. Wisigoth.* di fianco al Breviario e ad altre epitomae di esso, e da PLANZA, *Das alte Kätien*, Berlino, 1872, p. 452 segg. Nuova edizione dello ZEUMER, nei "Mon. Germ.", Leges V, non senza idee preconcepite.

udinese: ma veramente più che un compendio ne è un rimaneggiamento; e se ciononostante vi abbiamo allora appena accennato, si fu perchè non apparteneva a quei tempi. La legge è stata accomodata qua e là agli usi e istituti del paese, pel quale era destinata, e rispecchia molto nettamente il periodo che maturava una nuova nazionalità e un nuovo incivilimento. Anzi, più che una legge, nel vero senso della parola, è un libro giuridico, come ne troveremo anche altri, ossia un lavoro tutto privato, che pur riproducendo le vecchie leggi, sa cogliere la nuova consuetudine, che si era venuta formando, anche in opposizione ad esse.

Del resto, questa raccolta ha fatto luogo ad una larga discussione, che può dirsi ancora aperta.

2. — La prima questione è quella del *tempo*; e crediamo per risolverla, sia mestieri tener conto di due elementi, che sono: l'età dei codici, che esistono tuttavia di questa legge, e l'intima natura di essa. Ora, i codici appartengono tutti al secolo IX; sicchè è certo che la legge non può essere posteriore. Ma sarà anteriore?

Un fatto che contrasta singolarmente con le condizioni del secolo VIII, è la diversa competenza, che si trova stabilita nella legge, tra il conte e i centenari, che certo in detto secolo ancora non esisteva. Nondimeno la ragione precipua, per cui non è assolutamente possibile che sia stata scritta nel secolo VIII, è la sua forte tinta feudale; e questa non può revocarsi in dubbio. Perchè, innanzitutto, la società è feudale. Essa vi è come scolpita con le sue mille usurpazioni, coi suoi vincoli contrattuali e privati, col potere che si sfascia da ogni banda, e con la grande disperazione dell'uomo che, pur di provvedere alla propria sicurezza, si getta in braccio alla servitù. Inoltre molti diritti sovrani si trovavano oggimai nelle mani dei conti, marchesi o duchi, che vogliano dirsi. Lo stesso vincolo, che legava i conti al re, non era più il vincolo dell'ufficio, ma quello del vassallaggio, il quale, appunto nella età carolingia, si presenta come un organo della costituzione del Regno, e il solo legame che tenga ancora uniti i pubblici ufficiali. È l'obbedienza meramente contrattuale, che si sostituisce a quella dovuta in base alla costituzione; e il re cessa di essere re per diventare il supremo signore feudale. E c'è anche altro. C'è la grande estensione

del sistema beneficiario, specie il carattere ereditario dei benefici maggiori; c'è l'immunità, che si allarga; ci sono i servi che vengono immobilizzandosi o radicandosi al suolo, che è pure un gran fatto, che non si riscontrerebbe prima dei tempi feudali. E le stesse disposizioni di diritto privato accennano ad essi. Alludiamo a quelle intorno ai gradi di parentela fra i quali erano proibite le nozze: la nullità del matrimonio tra' parenti del quarto grado fa appena capolino nel secolo IX e si trova già nel codice udinese.

3. — Resta che diciamo della *patria* della legge: e cominciamo dal notare un fatto curioso. Una delle cause, forse la principale, per cui gli scrittori l'hanno attribuita ad uno piuttosto che ad altro paese, è stata la regione dove fu trovata. Per molto tempo non se ne conobbe che un manoscritto, cioè quello di Udine; e la opinione prevalente era che appartenesse all'Italia. Poi se ne scopersero due altri: uno a S. Gallo ed uno a Pfeffers, e se ne cercò la patria altrove, specie nella Rezia Curiense. Noi riteniamo però che il luogo, dove un codice esiste, non possa essere che un indizio, e neppure dei principali, e sommamente pericoloso; perchè i codici viaggiano, e ne abbiamo una prova nello stesso codice udinese, che, lasciato emigrare dall'Italia, si trova ora nella biblioteca universitaria di Lipsia. Inoltre, se la legge fosse stata applicata in più luoghi, come crediamo, non ci sarebbe proprio da meravigliare che ciascuno di essi avesse avuto i suoi codici. Ciò che veramente importa, si è di vedere se le circostanze di fatto, quali sono descritte nella legge, si adattino meglio alle condizioni di un paese piuttosto che dell'altro. La questione è tutta qui; e noi crediamo che un attento esame non possa a meno di farci concludere in favore dell'Italia.

4. — Così le condizioni sociali, che si trovano nella legge, non sono quelle della Rezia. La legge accenna ai *milites* nel senso feudale, per indicare i vassalli, e contrappone ad essi i *patriani privati*, cioè i provinciali non legati ancora da alcun vincolo di vassallaggio. E i primi prevalevano; ma una società così piena di elementi feudali nella Rezia non esisteva. Altrimenti, la legge parla di *boni homines*, o *seniores civitatis*, e di *curiales*; e lascia capire che la libertà dei primi fosse una libertà molto superiore a quella dei secondi: tanto è vero che

per punire un chierico, che avesse atteso a cose secolari, lo voleva messo tra i *curiali* o tra i *collegiati*, secondo che avesse o no beni propri; ma anche ciò non si attaglia alle condizioni della Rezia. Perchè, in generale, se ne togliamo il testamento di Tello di molto dubbia provenienza, i documenti retici non parlano di curiali, e il testamento stesso vi accenna in un senso che non è quello della legge. Sarebbero stati impiegati superiori della corte privata del vescovo, e per conseguenza ben diversi dai curiali della legge.

Nè vi corrispondono le istituzioni politiche. La legge suppone un re, partecipe ancora di tutto il lustro della corona; ma la sua potestà non voleva dire gran cosa: ogni potere effettivo era nelle mani dei *Principi*, cioè duchi, marchesi e conti feudali; e la legge ne conosce molti. Ma il re degli Alamanni, che imperava sulla Rezia, non travolto ancora dall'onda feudale, era rivestito di ben maggiori poteri; e d'altra parte la Rezia curiense non aveva che un conte.

La legge ricorda eziandio i giudici fiscali e gli attori, che ne dipendevano: gli uni e gli altri intimamente legati al patrimonio pubblico; e neppure essi si trovano a Coira. I *Judices* curiensi hanno tutt'altro significato. Perchè non tutti erano giudici superiori; e poi amministravano la giustizia e basta: l'ufficio economico, che competeva ai giudici fiscali, manca affatto. Perfino il modo, con cui erano regolate le competenze giudiziarie ci obbliga a distinguere gli ufficiali della legge da quelli della Rezia, e anzi da quelli di tutto il regno dei Franchi. Il principio, che le cause maggiori possano venir portate tanto davanti al *Princeps* quanto davanti al *Judex*; e che la diversa competenza, anzichè essere determinata dalla diversità delle cause, lo sia dalla diversità delle persone, contraddice addirittura alla costituzione giudiziaria franca. Di più, il diritto franco, che vigeva nella Rezia, provvedeva al fòro ecclesiastico in un modo che non è precisamente quello della legge. Vogliamo alludere specialmente alle cause criminali. La sola autorità competente, secondo la legge, era quella dei giudici dello Stato, anche se si trattava di vescovi e preti; e al contrario il diritto franco distingueva: ne lasciava la cognizione all'autorità ecclesiastica, e non ammetteva nei giudici secolari altro diritto fuorchè quello di applicare la pena. La stessa giurisdizione immunitaria, che

la legge attribuisce generalmente alle chiese, fa ostacolo, sia che si accettino come normali le condizioni, quali esistevano sotto il vescovo Remedio, sia che si ammetta, come crediamo, che cessassero sotto i suoi successori per far luogo ad altri privilegi immunitari. Certo, esse non si attagliano alle condizioni della legge: non quelle del vescovo Remedio, perchè molto più larghe; non quelle dei suoi successori, perchè molto più strette.

Nemmeno vi si trova corrispondenza quanto al diritto privato, e, sebbene si possa ammettere che i Romani della Rezia curiense vivessero con la legge romana, nulla prova che questa fosse la nostra. Diremo di più: qualche istituto giuridico si trova disciplinato nella legge in un modo e nei diritti retici in un altro. Al qual proposito basterà ricordare i principî che regolavano gli impedimenti matrimoniali, il diritto ereditario ed alcuni delitti, come le malle e la calunnia.

La legge udinese conosce già un impedimento nel terzo grado e perfino nel quarto; mentre quella alamanna, che imperava nella Rezia curiense, si restringe al secondo, e anche contiene una sanzione diversa. La legge udinese voleva devoluta l'eredità prima ai figli, indi ai propinqui per parte di padre, infine a quelli per parte di madre; e invece per diritto alamanno succedevano prima i figli maschi, indi le figlie, poi il padre, e possiamo aggiungere, sebbene la legge non lo dica, i parenti paterni; ma non si aveva punto riguardo ai parenti per parte di madre. La materia relativa alle malle e alla calunnia, può vedersi disciplinata dai Capitoli del vescovo Remedio, che è un'altra legge retica, e nuovamente in modo affatto diverso dal codice udinese. A proposito delle malle, la legge udinese dice, che ognuno il quale celebrasse i sacrifici dei demoni o li invocasse cogli incantesimi, e similmente coloro che credessero nelle invocazioni dei demoni o negli indovini o arioli o negli aruspici, qui *auguria clabant*, andavano puniti nel capo; e per contrario, leggiamo nei *Capitula*, che il malefico o sacrilego, era per la prima volta decalvato, e dopo impeciato gli il capo, lo si conduceva attorno su di un asino, battendolo; la seconda, gli si tagliava la lingua e il naso; la terza, veniva abbandonato alla potestà dei giudici e laici. Infine la legge udinese stabiliva, che se taluno in un momento di collera avesse rinfacciato un delitto ad

un altro, e poi se ne fosse pentito, e avesse confessato di averlo fatto nell'ira, doveva andare esente da pena: *pro hoc non teneatur in culpa*; mentre i *Capitula Remedii* volevano che, anche giurando di averlo detto per ira, dovesse venire fustigato; a meno che non se ne riscattasse con sei soldi.

5. — Invece le condizioni sociali, politiche e giuridiche, quali risultano dalla legge, s'accordano pienamente con quelle dell'Italia nel secolo IX.

Certamente gli ordini sociali corrispondono. I *milites* si trovano in Italia come nella legge, e proprio nel significato della legge; nè abbiamo bisogno di scendere molto giù nel tempo: sono ricordati tanto dal vescovo Liutprando quanto da Attone di Vercelli. Inoltre i diplomi italiani distinguono i *boni homines* dai *curiales*, e nuovamente come la legge. Mentre la parola *bonus homo* esprime la libertà piena, la parola *curiale* è adoperata a indicare una libertà ristretta, un ordine che non si ambisce affatto, che si può anzi considerare come un castigo. Si direbbe quasi che i documenti italiani riproducano, a questo proposito, gli articoli della legge. Già il glossatore traduceva la *Curtis regia* con *Curia*; e un decreto del concilio di Pavia dell'anno 1022 ed una costituzione di Arrigo II usano la parola press'a poco nel medesimo significato. Ma anche più importante è il tenore di questi documenti, che paiono continuare la legge udinese. D'altronde si sa che, appunto in Italia, la società germanica era nettamente distinta dalla società romana fino dai tempi della conquista langobarda: da un lato, gli *arimanni* o *boni homines*, come nella legge, cioè i possessori germanici, che non pagavano tributo, e appartenevano alla costituzione comitale; dall'altro, i possessori romani, che per le loro terre dovevano un tributo allo Stato, e, così, appartenevano alla curia o corte regia, sotto la dipendenza del gastaldo. Da un lato, una libertà piena, politica e civile, e dall'altro, una libertà soltanto civile: anzi una condizione, più che altro di sudditi, vincolata per più riguardi allo Stato. La legge udinese non potrebbe rispecchiare meglio le condizioni sociali della penisola.

Nè i re italiani nel secolo IX volevano dire gran cosa. Come i principi della legge, e così i maggiorenti italiani erano venuti via via usurpando sui diritti sovrani; finchè si arriva alla

successione di Carlo il Calvo (an. 875), che si sa essere stata più nominale che reale, e non ebbe infatti altra importanza che di aver ampliata anche più la podestà di que' magnati.

Inoltre la competenza dei principi e dei giudici, come si trova regolata nella legge, ricorda gli ordinamenti langobardi, che certo si sono mantenuti in Italia anche dopo la caduta del Regno. I giudici fiscali della legge esercitavano una estesa giurisdizione, anche criminale, sui provinciali in contrapposizione ai militi; ma già tra' Langobardi era avvenuto press'a poco lo stesso, salvo che allora non si parlava di provinciali e di militi, ma di tributari e arimanni. Infatti è nostra opinione che i giudici dei Romani fossero appunto i gastaldi. Lo stesso fòro degli ecclesiastici, com'era inteso dalla legge, mostra chiaro che si tratta di un codice nato in Italia. Già lo abbiamo osservato: tutti, perfino i vescovi e i preti e diaconi, dovevano rendere ragione davanti al fòro secolare, sebbene si trattasse di cose criminali; e anche il giudizio principale *ad examinandum*, *ad discutendum*, era di sua competenza. Ciò secondo la legge; ma lo stesso può vedersi in un capitolare di Lotario I dell'anno 823. Inoltre abbiamo la testimonianza del vescovo Attone di Vercelli, il quale deplora che si costringessero i sacerdoti a scolarsi, persino coi congiuratori e col duello, davanti al tribunale pubblico.

E anche il diritto dà i medesimi risultati. Non parliamo dei principi di diritto romano, che furono sempre il patrimonio dei vinti, anche nei brutti giorni dell'invasione; ma gli stessi elementi forastieri, che ricorrono qua e là nella legge, accennano all'Italia.

Vi si dice per es. che la patria potestà si estingueva con la commendazione e col matrimonio del figlio; e certo, la forma della commendazione, applicata alla estinzione della patria potestà, è cosa tutta langobarda. Nè altrimenti la emancipazione per matrimonio sembra attinta alla pratica langobarda; perchè la *Expositio* a Liut. 113 accenna a cotesta consuetudine. Lo stesso dicasi del diritto successorio. Già notammo che, morendo taluno intestato, la sua eredità doveva, secondo la legge udinese, cedere prima ai figli, poi ai parenti paterni, da ultimo a quelli per parte di madre; ma tale era appunto il sistema successorio che vigeva in quei tempi in Italia. Le stesse disposizioni sulla legittima (*falcidia*) riscontrano a capello coi documenti italiani;

perchè essa spettava oggimai a tutti gli eredi legittimi, come nella legge e, non altrimenti che in questa, soleva venire localizzata. Infine amiamo di richiamare l'attenzione su di un articolo concernente i beni dei naufraghi. La legge combatte il diritto di naufragio, che entrava certamente nelle costumanze barbariche, e che durò a lungo nel medio evo; ma anche per questo riguardo siamo ricondotti all'Italia. Appunto in questi tempi esiste un trattato di Sicardo principe di Benevento coi Napoletani (an. 836), che s'ispira al medesimo concetto; mentre se ne cercherebbe invano un riscontro fuori d'Italia.

Del resto quegli stessi scrittori, che attribuiscono la legge alla Rezia, non possono negare che essa abbia avuto qualche relazione anche con l'Italia. Specialmente il Conrat ne avvertì una in un codice milanese, citato anche più su, del *Liber Papiensis*, dove sotto la rubrica: *Incipit capitula scdm lodoici imp̄fris filius lothari imp̄rh*, può vedersi una collezione di testi di varia origine, specie di capitolari e concilî. Tra le altre vi sono alcuni passi della nostra *Lex romana* accanto ad uno dell'*Epitome Egidii*, che fanno appunto al caso. Il Conrat sospetta che la collezione possa essere di origine franca o retica, perchè si giova di Ansegiso; ma non ci pare un buon argomento, perchè oramai è dimostrato che i capitolari di Ansegiso furono adoperati anche in Italia. Comunque, si sarebbe trascritta in Lombardia; e lo stesso Conrat lo ammette, aggiungendo, che deve essersi trovata alla mano in ogni sua parte, e quindi anche nei testi presi dalla *Lex*.

6. — Così nulla vi s'incontra che non accenni all'Italia; ma si potrebbe chiedere: che bisogno aveva l'Italia di questa nuova compilazione di diritto romano?

Rispondiamo brevemente, che c'era il bisogno di rinverdirlo e renderlo popolare, dacchè già da un pezzo si era smesso di ricorrere alle fonti nello applicarlo; ma insieme s'impondeva quello, anche più urgente, di adattarlo alle condizioni e istituzioni della nuova società che si veniva formando.

TITOLO II.

LE SCUOLE E LA SCIENZA DEL DIRITTO

CAPO I.

Scuole romane e scienza romana.

§ 1. — LE SCUOLE DI DIRITTO ROMANO.¹⁶

1. — Cominciamo dall'osservare, che, già sotto i Romani, certe nozioni di diritto solevano impartirsi insieme con le materie del *trivium*, specie con la retorica, all'occasione del *genus iudiciale*. Le scuole del medio evo non fecero che continuare, anche per questo riguardo, le tradizioni antiche; e così in quei primi secoli, nel VI come nel XI, il diritto forma oggetto di studio in tutte le scuole laiche superiori, unitamente alla grammatica, alla dialettica ed alla retorica, che erano appunto le

¹⁶ **Bibliografia.** — MURATORI, *De literarum statu neglecto et cultura in Italia post barbaros in eam inductos usque ad annum Chr. M^c.* (*Antiq. Ital.*, Mediolani, 1749, di pag. 43). SAVIGNY, *Geschichte*, I, p. 459 segg. Traduz. di Bollati, I, p. 251 segg. GIERERRECHT, *De literarum studiis apud Italos primis medi aevi saecula*, Berolini, 1845. FICKER, *Forschungen zur Reichs- u. Rechtsgesch. Italiens*, III, p. 110 segg., Innsbruck, 1870. FITTING, *Zur Geschichte der Rechtswissenschaft am Anfange des M. A.*, Halle, 1875. LO STESSO, *Die Anfänge der Rechtsschule zu Bologna*, Berlin, 1888. LO STESSO, *Le scuole di diritto in Francia durante l' XI secolo*, nel "Bullettino dell'Istituto di dir. romano", anno IV, fasc. 3 e 4, 1891. RIVIER, *La science du droit dans la première moitié du moyen âge* ("Nouvelle Revue historique", I, 1877, p. 1 segg.). SALVIOLI, *L' Istruzione pubblica in Italia nei secoli VIII, IX e X* ("Rivista europea", vol. XIV, Firenze, 1879); anche separatamente, Firenze, 1888. LO STESSO, *La scuola nonantolana di diritto e un frammento di un manuale giuridico del secolo XI*, Modona, 1891 ("Atti e memorie della deputaz. di storia patria dell' Emilia", nuova serie, VII, 1). TARLAZZI, *La scuola di diritto romano in Ravenna e in Bologna* ("Atti della deputaz. di storia patria per le provincie di Romagna", anni 1881-82). RICCI C., *Sulle origini dello studio ravennate* (ivi, 1882, e anche nell'opera *I primordi dello studio di Bologna ecc.*, Bologna, 1898, p. 201 segg.). RIVALTA, *Discorso sopra la scuola della legge romana in Ravenna ed il collegio dei giureconsulti ravennati*, Ravenna, 1888. SCHUPFER, *Le Università e il diritto*, Conferenza (nell'opera "Gli Albori della vita italiana", vol. III: Scienza lettere ed arti, Milano, 1891). HEINEMANN, *Prefazione alla Petri Crassi Defensio Henrici IV regis, nei "Libelli de lite imperatorum et pontificum saeculi XI et XII"*, Hannover, 1891. TAMASSIA, *Le opere di Pier Damiano*. Note per la storia giuridica del secolo XI ("Atti dell'Istituto veneto", LXII, 2, 1913).

arti liberali del trivio. Ne fanno testimonianza Venanzio Fortunato pel secolo VI, Alcuino e Teodulfo pei tempi di Carlo magno. Al secolo XI si riferisce una notizia di Milone Crispino sul beato Lanfranco: *ab annis puerilibus eruditus est in scholis liberalium artium et legum secularium ad suae morem patriae*. Medesimamente la *Pugna oratorum* di Anselmo Peripatetico, della metà del secolo XI, mostra che Anselmo, oltre che addestrato nella rettorica e nella dialettica, era anche versato nel diritto, e che lo studio delle leggi romane andava tuttavia congiunto con la rettorica. Anselmo incarica appunto la rettorica di rappresentare la giurisprudenza; e lo stesso risulta da alcune poesie del tempo. Una di esse dice, parlando della rettorica:

“ Ius civile, forum, curules ipsa perornat „

E un'altra:

“ Civiles causas iudicat esse meas „

Nè vogliansi trasandare i versi, che Wipo, un borgognone della diocesi di Losanna, diresse nel 1041 ad Arrigo III. Il cappellano imperiale contrappone il buon uso italico, di istruire per tempo i giovani nelle arti liberali, compresa la giurisprudenza, alla crassa ignoranza dei Tedeschi de' suoi tempi, che mettevano ben poca cura ad apprendere ohechè fosse, se non era per abbracciare la carriera ecclesiastica:

*“ Hoc servant Itali post prima crepundia cuncti
Et sudare scholis mandatur tota iuventus.
Solis Teutonicis vacuum vel turpe videtur;
Ut doceant aliquem, nisi clericus accipiatur „*

Ricordiamo anche quel monaco Vettore di Marsiglia, che venuto in Italia verso il 1070, o, come altri credono, verso il 1130, scrisse da Pisa al suo abate, pregandolo che gli permettesse di studiare diritto in quella città. Dice tra le altre: *Nunc autem quia per totam Italiam scholares et maxime Provinciales, nec non ipsius ordinis de quo sum.... legibus catervatim studium adhibentes incessanter conspicio*. Così non farà meraviglia che gli stessi causidici, e in genere i giuristi, venissero anche indicati col nome di *rhetores*.

Soltanto non conviene credere che tali scuole approfondissero molto lo studio della giurisprudenza. Si tenevano più o meno

sulle generali; e così accadde, che persino i migliori allievi, come Anselmo Peripatetico e Pier Damiani, non potessero reggere coi giuristi di professione.

2. — D'altra parte esistevano anche scuole speciali di diritto romano.

Quella di Roma si mantenne nei secoli barbarici. Certo, esisteva nel secolo VI. Ne fan fede l'editto di Atalarico sullo stipendio dei professori, e un brano della prammatica sanzione del 554, con cui Giustiniano ordina di pagare, come per l'addietro, le *annonae quae grammaticis ac oratoribus vel etiam medicis vel iuris peritis ante dari solitum erat*. Lo stesso Giustiniano la indica chiaramente come una delle tre scuole ufficiali dell'Impero. Pei secoli posteriori abbiamo la testimonianza di Gregorio Magno, della Glossa, e di Odofredo; e anche alcune opere, specie le *Questiones de iuris subtilitatibus* e una *Summa Codicis*. Alcuni diplomi giudiziari paiono dimostrare, che la scuola di diritto vi continuasse tuttavia nel secolo XI.

Senonchè giunse un momento, in cui il posto di Roma fu occupato da altre scuole, che già prima erano venute in fama: e a cotesta decadenza accennano la Glossa, Pilio, Odofredo. Tutti s'accordano nel dire che la scuola di Roma aveva tenuto a lungo il primo posto; ma nel frattempo anche altre ne erano sorte, una specialmente a Ravenna, dove già da lungo esisteva uno studio di grammatica e rettorica; e in breve i vanti di Ravenna dovevano eclissare quelli di Roma, tanto più che le relazioni di Ravenna con l'Impero erano più dirette. Odofredo racconta che lo studio era stato altra volta a Roma, ma che poi era passato insieme coi libri legali nella Pentapoli e a Ravenna, che in Italia aveva tenuto il secondo posto. E cerca anche di precisarne il tempo: *propter bella quae fuerunt in Marchia*; ma non è ben chiaro, nè si sa, quali fossero propriamente queste guerre. A prima giunta parrebbe che alludesse ad una guerra di tempi abbastanza remoti, forse del secolo VIII, perchè subito dopo accenna all'opera di Carlomagno per lo studio di Ravenna, il quale poi, alla sua volta, sarebbe decaduto anch'esso. Ma si può accettare letteralmente cotesto racconto? E non pare piuttosto riallacciarsi alla leggenda, certamente diffusa, della grande influenza esercitata da Carlomagno per la fondazione delle scuole? Invece altri ha pensato alle guerre della seconda metà

del secolo XI, che funestarono Roma negli anni 1062 a 1063, e a quelle che si combatterono appunto fino alle porte di Roma e nella stessa Roma, contro Gregorio VII, dal 1082 al 1084. E in questo medesimo anno Roma sarebbe stata devastata dai Normanni. Ma forse bisogna risalire anche più su del 1062, e cercarne la causa nelle lotte e guerre che si combatterono in Roma stessa e nelle vicinanze; e troppo spesso, perchè gli studî, che in generale amano la quiete, non dovessero risentirsene. Già l'età di Ottone III era stata torbida, e lo fu anche più quella che venne appresso. Il feudalismo aveva ripreso vigore da ambi i lati del Tevere, onde lo Stato antico della Chiesa ne andò in pezzi; e d'altra parte il papa si fè a combattere i feudatari; in Roma stessa i tumulti si succedettero ai tumulti, e le strade della città furono spesso insanguinate: a volte si parla addirittura di carneficine. Comunque, una frase del cardinale Atto (morto nel 1083) mostra che, ai tempi di Gregorio VII, gli studî in Roma erano veramente decaduti; ma il cardinale ne attribuisce la causa alle condizioni poco salubri della città, onde si durava fatica a trovare professori che volessero stabilirvisi. Insieme si vede, che esistevano altri studî i quali avevano offuscato quello di Roma.

Comunque, la scuola di Ravenna era molto frequentata e fiorente già verso la metà del secolo XI; e ne fa fede una notizia, che troviamo in Pier Damiani. Il dotto prelado riferisce una sua disputa che, nell'estate del 1045, avrebbe avuto appunto coi giuristi di quella città intorno all'impedimento della cognazione; e ne risulta che il diritto romano vi era seriamente insegnato, e che gl'insegnanti, al pari di quelli che già professavano a Pavia, e di quelli che sorsero dopo a Bologna, erano giudici e avvocati. Lo stesso Pier Damiani racconta, che i Fiorentini avevano consultato i *sapientes civitatis* sulla questione, ed essi avrebbero risposto in corpo: *sapientes civitatis in unum convenientes, sciscitantibus Florentinorum veredariis in commune rescripserint*. E non mettiamo dubbio che si trattasse di romani: le parole stesse, che avrebbero adoperato, li rivela per tali: *Quapropter ad vestros codices, quaeso, recurrite. — Vester namque Iustinianus etc.* La scuola tendeva a mitigare l'impedimento quale era stato fissato dai canoni; ed è osservabile, che l'opinione dei giuristi ravennati, nonostante la confutazione di

Pier Damiani, si fece largo sempre più, si da costringere il papa a portarla davanti al concilio lateranense del 1063, e combatterla poi in una sua costituzione diretta ai vescovi, ecclesiastici e giudici d'Italia. Ciò mostra il grande ascendente della scuola. Inoltre i capitoli che Arrigo III, correndo l'anno 1047, pubblicò a Rimini, accennano a *nonnullis legisperitis*, nei quali era sorto il dubbio, se i chierici dovessero prestare giuramento, o delegare quest'ufficio ad altri. In pari tempo ricordavano una legge, che Teodosio Augusto aveva indirizzato a Tauro prefetto del pretorio; e la circostanza del luogo, non lontano da Ravenna, dove Arrigo pubblicò la sua, può far credere che la disputa si agitasse colà. E anche un altro documento attesta in favore di questa scuola. È un nuovo segno di vita, che essa dà, ancora nel 1080, col libello che Pietro Crasso, ravennate, mandò ad Arrigo IV, perchè se ne servisse nel sinodo di Bressanone. È una scrittura che mostra molta erudizione in chi l'ha vergata, specie nei riguardi del diritto romano, che cita frequentemente.

3. — Solo più tardi sorse Bologna. Ed ora non farà meraviglia che si parli spesso di uomini versati nelle leggi romane già in questi secoli. Ricordiamo i nomi di Andarchio, di S. Desiderio vescovo di Cahors, di S. Bonito vescovo di Clermont, di Sant'Aicardo, di Adelmo abate di Malmesbury, di S. Bruno ecc., tutta gente venuta su nelle scuole delle arti liberali, che ad ogni modo, insieme con esse, aveva coltivato anche il diritto. Per l'Italia possiamo citare: Paolo Diacono, lo storico dei Longobardi, che, appunto nella sua *Historia*, descrive minutamente la raccolta giustiniana; Romualdo, figliuolo di Arechi Duca di Salerno e Benevento, morto nell'anno 787, il cui epitaffio rileva come fosse molto addentro nella grammatica e nelle leggi mondane e divine; Attone, vescovo di Vercelli, che nelle sue lettere si richiama spesso alle Istituzioni, al Codice, alle Novelle; infine il beato Lanfranco, e Pier Damiani, e Anselmo Peripatetico. Altre persone ricorrono spesso coi titoli di *Iuris magistri*, *Legis doctores* e *Legislatores*.

§ 2. — LA SCIENZA ROMANISTICA.

A. — I primi tentativi.²⁷

1. — Resta che vediamo la produzione scientifica, la quale deve, per così dire, mostrarci queste scuole in azione, rivelandone l'operosità durante i secoli bui, di cui stiamo trattando;

²⁷ **Bibliografia.** — SAVIGNY, *Gesch. des röm. Rechts im M. A.*, II, p. 184 segg.; 251 segg. Traduz. di Bollati, I, 427 segg. STINTZING, *Geschichte der populären Literatur des römisch kanonischen Rechts in Deutschland*, Leipzig, 1867. FICKER, *Forschungen*, III, p. 110 segg., Innsbruck, 1870. FITTING, *Ueber die s. g. Turiner Institutionenglossa u. den s. g. Brachylogus*, Halle, 1870. Lo stesso, *Zur Geschichte der Rechtswissenschaft am Anfange des M. A.*, Halle, 1875. Lo stesso, *Juristische Schriften des früheren Mittelalters*, Halle, 1876. Lo stesso, *Zur Gesch. der Rechtswissenschaft im M. A.* ("Zeitschr." für R. G., VI, p. 94 segg., 275 segg.). Lo stesso, *Die Anfänge der Rechtsschule zu Bologna*, Berlin, 1883. Lo stesso, *Ueber die Stellen des röm. Rechts in einer Streitschrift des Cardinals Deusdedit* ("Zeitschr." für R. G., IX, p. 376 segg.). RIVIER, *La science du droit dans la première moitié du moyen âge* ("Nouvelle Revue histor.", I, 1887, p. 1 segg.). CHIAPPELLI, *La glossa pistoiese al Codice giustiniano con una introduzione*, Torino, 1885 ("Memorie dell'Acc. di Torino", serie III, tomo XXXVII). Lo stesso, *Nuovo esame del mscr. pistoiese del codice giustiniano*, Roma, 1885. ("Studi e documenti di storia e diritto", VI). Lo stesso, *Nuovi studi sopra la storia delle Pandette nel M. E.*, Bologna, 1890 ("Arch. giur.", XLIV). Lo stesso, *Il ms. torinese delle istituzioni* ("Zeitschr." für R. G., XI, p. 308 segg.). CORRAI, *Die epitome exactis regibus, mit Anhängen u. einer Einleitung*, Berlin, 1894. Lo stesso, *Der Pandekten- u. Institutionenauszug der brittischen Decretalensammlung Quelle des Ivo*, Berlin, 1887. Lo stesso, *Geschichte der Quellen u. Literatur des röm. Rechts im früheren M. A.*, I, Leipzig, 1889-91. RIVALTA, *Discorso sopra la scuola di leggi romane in Ravenna ecc.*, Ravenna, 1888. FERRINI, *La glossa torinese e la parafrasi dello Pseudo-Teofilo* ("Rendiconti dell'Istituto lombardo", 1888, serie II, vol. XVII. Vedi anche "Arch. giur.", XXXVII). BRUGI, *Disegno di una storia letteraria del dir. rom. dal medio evo ai tempi nostri*, Padova, 1868. FLACH, *Études critiques sur l'histoire du droit romain au moyen âge*, Paris, 1869. A. TARDIF, *Hist. des sources du droit franç. Origines romaines*, Paris, 1890, p. 190 segg. ZOCCO-ROSA, *Della occasione del secolo XIX alla cultura scientifica del dir. rom.*, Catania, 1890. ZDEKAUER, *Su l'origine del manoscritto pisano delle Pandette giustiniane e la sua fortuna nel M. E.*, Siena, 1890. Lo stesso, *Nota sulle due sottoscrizioni nel manoscritto pisano delle Pandette giustiniane*, Roma, 1891 ("Bullettino di dir. rom.", III, 5, 6). BUONAMICI, *Sulla storia del manoscritto pisano fiorentino delle Pandette*, Bologna, 1890 ("Arch. giuridico", XLVI). PATETTA, *Per la storia del diritto romano nel medio evo*, Roma, 1891 ("Rivista ital. per le scienze giuridiche", XII). Lo stesso, *Contributi alla storia del diritto romano nel M. E.*, I-III (nel "Bullettino di dir. rom.", anno III, fasc. 5-6; anno IV, fasc. 1-2, 5-6). — Edizioni. Le migliori del *Liber Gaii* sono quelle curate dal BÖCKING nel suo *Corp. Iuris antejust.*, I, pars altera e dal HAENEL nella sua *Lex rom. Visigoth.* Gli *Antiqua summaria codicis theodosiani* furono pubblicati dal MANENTI, Siena, 1889. Per la *Glossa di Torino* abbiamo l'ediz. di SAVIGNY nella *Gesch.*, II, p. 427 segg. e l'altra di KRÜGER nella "Zeitschr. für R. G.", VII, p. 44 segg. Per la *Summa perusina* c'è l'ediz. di HEIMBACH negli "Anecdota", II, Lipsia, 1840, ma ne ha pubblicato una molto più accurata il PATETTA col titolo *Adnotationes codicum domini Iustiniani (Summa Perusina)*, Roma, 1900. Quella dell'HEIMBACH è irta di spropositi. La *Glossa pistoiese* al Codice giustiniano fu edita dal CHIAPPELLI nelle "Memorie dell'accademia di Torino", serie III, tomo XXXVII, 1885. Inoltre si vedano i *Juristische Schriften* del FITTING, Halle, 1876.

ma, a questo proposito, non sarà inutile premettere una osservazione.

Per lungo tempo si credette che la scienza giuridica, già decaduta sotto Costantino, siasi sollevata improvvisamente a straordinaria altezza tra la fine del secolo XI e il principio del XII in Bologna per opera dei glossatori. Simile alla principessa della leggenda, sarebbe, per virtù di non so quale arte magica, caduta in un letargo mortale, appunto nel momento del suo massimo rigoglio, per risorgere novecento anni dopo in tutta la sua bellezza e freschezza. Certo, la cosa ha del prodigioso; nondimeno è stata creduta, e ancora ci si crede. Ma la fede è scossa: la grande opera del Savigny si va ogni dì più continuando e completando.

Cominciamo dal dire, non essere vero che la scienza giuridica dei Romani sia decaduta improvvisamente; e non essere neppur vero che le tenebre sieno state di lunga durata. Un barlume di luce le dirada già nella seconda metà del secolo IV e nel V. Allora la letteratura latina migliorò sensibilmente per sollevarsi fino alla elegante e solida filosofia di Boezio ed alla erudizione illuminata di Cassiodoro: come avrebbe la giurisprudenza potuto sfuggire all'impulso delle lettere, della filosofia e della teologia? Che siasi rialzata alquanto, lo dimostrano alcune opere di questi tempi, dovute probabilmente alla scuola di Roma. Ricordiamo i *Summaria* del Codice Teodosiano, l'*Interpretatio* del Breviario, il *Liber Gaii* e la *Glossa torinese*.

I Sommarî del Vaticano si riannodano all'insegnamento del diritto nella scuola di Roma verso la metà del secolo V; e sebbene dal lato scientifico non vogliono dire gran cosa, giovano a far capire il metodo che allora si teneva nell'insegnare. In fondo è quello stesso, che fu poi autorizzato da Giustiniano: il professore seguiva il testo della legge, che riassumeva in brevi termini, e poi indicava gli altri testi concordanti e discordanti.

Nè l'Interpretazione del Breviario è diversa. Probabilmente i giuristi, che lo compilarono, riunirono con quel titolo tre opere: una parafrasi delle sentenze di Paolo e due interpretazioni del Codice Teodosiano destinate all'insegnamento, senza contare le aggiunte tolte dall'antica letteratura giuridica. Certo, le diverse parti presentano delle differenze, che non si possono spiegare che con una diversità d'origine. Il Fitting è d'avviso

che vi sia stata una molto intima relazione tra i Sommarî del Vaticano e la prima Interpretazione del Codice Teodosiano, e la spiega con la scuola di Roma.

Lo stesso carattere presenta il *Liber Gaii*, che trovammo pure inserito nel Breviario alariciano. Si tratta di un compendio piuttosto ammodernato delle Istituzioni gaiane, che omette tutto il quarto libro e restringe i tre primi in due. Deve essere stato scritto tra l'anno 384 e il 428, perchè da un lato dichiara già proibiti i matrimoni dei cugini germani, e dall'altro parla della *dotis dictio* in modo che non si confà con la legge che Teodosio e Valentiniano pubblicarono in quell'anno. E anch'esso, a quanto pare, era destinato alla scuola. Notiamo una frase sfuggita ai compilatori in cui il professore è colto come in flagrante: *Contrahitur obligatio si libertus patrono aut donum aut munus aut operas se daturum esse juravit. Esponendum hic, quid sit donum aut munus vel operae* (II, 9, § 4).

Ora, gli è indubitato che tutte queste opere mancano di originalità e di vera potenza creatrice: infine non miravano che ad agevolare lo studio del diritto; ma d'altra parte l'espressione vi è chiara e precisa, e nel *Liber Gaii* si può anche scorgere un progresso.

Più importante è la *Glossa torinese*: un monumento che appartiene pure alla scuola. Il fatto, che l'autore prese per oggetto de' suoi studi il testo delle Istituzioni, e le definizioni, a cui sembra attribuire una speciale importanza, come anche il contenuto e il corredo delle note, rivelano la mano del professore. Non è però lavoro di un solo. La parte più antica risale certamente ai tempi di Giustiniano; perchè l'autore ricorda una legge di questo imperatore col nome di *constitutio domini nostri*; e, mentre palesa molta conoscenza e una non comune abilità di esposizione finchè si tratta del diritto anteriore a Giustiniano, e talvolta attinge a fonti antiche e genuine, invece è piuttosto incerto quando si fa a maneggiare il diritto giustiniano. Egli considera il diritto anteriore come vigente in più casi in cui non lo era più, e talvolta fraintende le parole del testo che interpreta. Evidentemente il diritto giustiniano era nuovo per lui. Ma la stessa forma della *Glossa* concorda con le *Adnotationes* dei giureconsulti del periodo di Giustiniano. Anzi il *Fitting* crede di poterne precisare anche meglio l'età, tra l'anno

543 e il 546, considerando che da un lato allude alla Novella 118 e dall'altro non conosce la Novella 123. Ad ogni modo rispecchia molto nettamente il passaggio dalla condizione giuridica antegiustiniana a quella di Giustiniano, e ciò le assicura una speciale importanza per la storia del diritto. Come lavoro di scuola, ci dà una idea molto vantaggiosa dell'insegnamento in quel tempo sì per la forma che per la sostanza. Così non fa meraviglia che sia rimasta a lungo nell'uso: nientemeno che per cinque o sei secoli, e ogni secolo vi ha fatto le sue aggiunte, che ne accrescono il valore.

2. — Nondimeno, appunto sotto Giustiniano la scienza corse un serio pericolo. A impedire che la sua opera legislativa potesse venire offuscata e turbata dalla verbosità dei commenti, l'imperatore ordinò e inculcò che nessuno dovesse porsi a commentare il testo. Solo permise di tradurre letteralmente la legge in greco per comodo de' suoi sudditi, e indicarne sommariamente i titoli, e citare le opinioni dei giureconsulti antichi, purchè si accordassero col nuovo diritto: ogni altra riproduzione o illustrazione del testo doveva essere punita con la pena dei falsari. Il divieto di Giustiniano paralizzava l'attività della scuola, proprio nel momento in cui, pei grandi mutamenti introdotti nella legislazione, se ne doveva sentire più forte il bisogno; e la scienza giuridica ne fu gravemente minacciata. D'altra parte la scuola, pur facendo mostra di acconciarsi alla volontà imperiale, reagì come potè, ancora durante il Regno di Giustiniano, e continuò poi sempre. I *Summaria capitum* dell'*Epitome* di Giuliano, la *Summa Perusina*, la *Glossa pistoiese*, le glosse che, nel corso del novecento, furono aggiunte a quella di Torino, appartengono alla prima letteratura giuridica medievale; ma non vorremmo dire che questo primo movimento scientifico dei tempi barbarici, di cui per il momento ci occupiamo, significhi gran cosa ove lo si consideri alla stregua di criteri assoluti. E nondimeno presenta la sua importanza. Appunto quei tempi ne vengono così più chiaramente lumeggiati; ed è precisamente per tal via che riesciamo a spiegare i progressi che incontreremo verso il mille o subito dopo il mille, specie quella grande fioritura di scuole e di scienza dell'epoca del risorgimento, che altrimenti avrebbe qualcosa di enigmatico.

I *Summaria capitum* dell'*Epitome* di Giuliano sono scritte

di scuola. Ciò risulta dal cap. 314: *De legitimis et naturales filios et qui administrant et de novem untias* PRAESENS LECTIO docet: è lo scolaro che scrive mentre il maestro spiega il testo dei capitoli, e non sempre ne afferra il senso! Sono sommarî molto simili a quelli già ricordati del codice Teodosiano, e, a giudicarne dalla lingua, sembra che appartengano all'epoca barbarica, portando tracce di quel sermone latino-italico che era in uso sotto i Langobardi e i Franchi. Basterà ricordare lo scambio, che vi si fa frequentemente, del singolare col plurale, del mascolino col femminile, del congiuntivo con l'indicativo o viceversa, e del falso uso delle preposizioni. Nondimeno non sono privi di valore, e devono anche aver goduto di una certa autorità perchè vennero glossati.

La *Summa Perusina* è un compendio dei primi otto libri del codice giustiniano, che segue esattamente anche nei titoli. Il compilatore non ha avuto altro scopo che di far capire nei più brevi termini la disposizione della legge, e spesso rimanda per maggiori informazioni alla legge stessa. A detta dell'Heimbach, l'opera non rivela molta scienza, e nondimeno si può avvertire qua e là una certa agilità di pensiero e perizia d'interpretazione. Della sua patria non si sa nulla di preciso; ma certo fu compilata in un luogo dove il diritto giustiniano era in vigore, e lo stesso compilatore accenna alla sua applicazione. Per ciò, e anche per riguardo alla lingua, che è quella di tanti altri monumenti italiani dell'età di mezzo, è ovvio il supporre che fosse scritta in Italia. Anzi sospettiamo che lo fosse in una provincia soggetta alla dominazione greca, perchè essa contiene parecchie tracce di diritto pubblico romano, e anche vi ricorrono più particolarità, proprie della lingua greca, ma estranee alla latina e anche alla italiana. L'Heimbach notò la costruzione del neutro plurale col verbo singolare; e d'altra parte le costituzioni greche sono state omesse tutte, fino ad una, nonostante che i vecchi manoscritti del Codice certamente le contenessero e benchè l'autore stesso qua e là vi si richiami; il che non permette di pensare ad una semplice traduzione dal greco. Probabilmente fu redatta tra il secolo VII e il X. Non prima del settimo, per la grande corruzione della lingua; ma neanche dopo il decimo, perchè il manoscritto, che la contiene, risale appunto

a questo secolo, e non è neppure originale. Si aggiunge che è usata già in alcuni placiti romani degli anni 996 e 999.

La *Glossa pistoiese* è una glossa, o meglio una serie di glosse del codice giustiniano conservate in un manoscritto pistoiese del secolo X: sicchè, a giudicare dall'età di esso, sarebbero state scritte per lo meno in quel secolo, ad eccezione di alcune che vi si aggiunsero nel secolo seguente. Del loro valore è prova che la stessa scuola di Bologna ne ha tenuto conto: molte di esse ricompaiono nella *Glossa accursiana*.

3. — Così si arriva al secolo XI; ma allora le cose cambiano. Già sulla fine del novecento gli studi eransi rialzati dappertutto: in Germania, in Francia, in Italia, specialmente a Roma, la cui tenebra spaventosa, a detta del Gregorovius, si squarcia appunto negli ultimi trent'anni del secolo X. In questi tempi Severino Boezio torna in onore dopo cinquecento anni dacchè se n'era perduta la memoria, e con lui la intelligenza della filosofia greca. L'ultima volta era stato al tempo dei Carolingi: egli allora si era trovato per le mani di tutti, e adesso lo si studia di nuovo, e un imperatore e un papa vanno a gara nell'onorarlo: Ottone III, erigendogli un monumento di marmo a Pavia, papa Gerberto dedicandogli una poesia laudatoria. Con lo stesso fervore si applicava la mente alle opere di Terenzio e di Vergilio. E a questi medesimi tempi appartengono due papi, che sono insieme due grandi eruditi: Gregorio V e Silvestro II, che mondarono finalmente il Laterano dalla barbarie accumulativi da tempo. Ma anche nei conventi romani tornarono, sebbene lente, le scienze. Tra le stesse donne di Roma, ve ne avevano di culte, come quella Imiza, a cui Gerberto non isdegnò d'indirizzare le sue lettere. E in Roma e nelle sue vicinanze ebbero origine: la cronaca dei tempi ottoniani di fra Benedetto del Soratte, del resto brutta di pensiero e di lingua; la continuazione, piuttosto magra, del libro pontificale; la biografia di Sant'Adalberto, dettata in lingua non cattiva e ricca di notizie; infine la *graphia aureae urbis Romae*, se non altro nella parte che riguarda le cerimonie di corte, la nomina del patrizio e del giudice e il modo onde si poteva conseguire la cittadinanza romana. Il Gregorovius osserva che anche il titolo del libro corrisponde alla leggenda *Aurea Roma*, che i sigilli imperiali portano già al tempo di Ottone III. Come poteva la scienza

del diritto sfuggire all'impulso della teologia, della filosofia, delle lettere? Si aggiunga che lo stesso imperatore, il quale aveva onorato in Boezio il movimento filosofico, favorì del pari quello giuridico. Appunto per ciò che riguarda più specialmente gli studi giuridici, la *lex romana* aveva per opera di Ottone III conseguito novello splendore, dacchè il Codice giustiniano era con cerimonia solenne affidato al giudice, perchè con esso giudicasse Roma e il mondo. In verità gli studi del diritto si sono improvvisamente rialzati, e gioverà esaminare un po' attentamente le manifestazioni di questa scienza nuova a Roma e a Ravenna, più che non abbiamo fatto con le produzioni giuridiche dell'alto medio evo. Si tratta di una scienza che è già in pieno rigoglio; tanto è vero che alcune produzioni hanno potuto mantenersi ancora per lungo tempo accanto agli scritti della scuola bolognese. Anzi, come istradamento alla scienza, sono di gran lunga superiori ad essi. Vogliamo alludere alle *Questiones de iuris subtilitatibus* ed alla *Summa codicis*, al *Brachylogus* ed alle *Exceptiones legum Romanorum* di Pietro; ma anche altre sarebbero degne di considerazione.

B. — *Le Questiones de iuris subtilitatibus*
e la *Summa Codicis*.²⁸

1. — Nonostante la diversità intrinseca, che divide queste due opere, esiste una relazione così intima tra loro, che ci parve consigliabile di unirle sotto lo stesso titolo.

Le *Questiones* cominciano con una introduzione allegorica.

²⁸ **Bibliografia.** — Tanto le *Questiones* quanto la *Summa* furono edite dal FITTING, le prime col titolo: *Questiones de iuris subtilitatibus des Irnerius*, Berlin, 1894, la seconda col titolo: *Summa Codicis des Irnerius*, Berlin, 1894. Il FITTING le fece anche precedere da due dottissime introduzioni. Per le dispute che ne derivarono si veda lo stesso FITTING, *Die Summa Codicis u. die Questiones des Irnerius. Zur Abwehr* (nella "Zeitschr. der Savigny-Stiftung f. R. G.", XVII, 1896). Inoltre, SCHUPFER, *Le Questiones de iuris subtilitatibus e la Summa Codicis*, nota critica ("Riv. ital. per le scienze giuridiche", XVIII, 1894). Lo stesso, *La scuola di Roma e la questione irneriana* (in "Memorie della r. Accad. dei Lincei", serie V, Classe di scienze morali, vol. V, 1897). BESTA, *L'opera d'Irnerio*. Contributo alla storia del diritto italiano, 2 voll., Torino, 1896. PESCATORE, *Beiträge zur mittelalterlichen Rechtsgeschichte*, Greifswald, 1896. CHIAPPELLI, *Osservazioni sulle Questiones e sulla Summa Codicis attribuite a Irnerio* ("Arch. giur.", LVIII, 1897). PATETTA, *Delle opere recentemente attribuite ad Irnerio e della scuola di Roma* ("Bullettino dell'Istituto di dir. rom.", VII, 1-8). Lo stesso, *Il manoscritto 1317 della biblioteca di Troyes*. Nota ("Atti della r. Accad. delle scienze di Torino", XXXII, 1897).

L'autore, andando a zonzo, arriva, senza saperlo, al tempio della giustizia situato sulla vetta di un monte; e lo descrive. Vi entra non senza esitanza, e gli pare di assistere come ad un convito celeste. La parete di vetro porta scritto a lettere d'oro tutto il testo dei libri della legge, e nell'interno troneggia la giustizia stessa con la ragione nel vertice e l'equità nel grembo, circondata dalle sue figliuole: la *religio*, la *pietas*, la *gratia*, la *vindicatio*, l'*observantia*, la *veritas*. Fuori del tempio siede in cattedra un uomo dall'aspetto venerando, e a' suoi piedi una schiera di giovani. È il *preceptor atque iuris interpres*, e gli altri erano convenuti colà *audiendi descendique studio*. L'autore assiste, così, alle loro dispute, e le riproduce, conservando la forma del dialogo tra uno degli *auditores*, che prende la parola per tutti, e l'*interpres*. L'uditore presenta i suoi dubbj e l'interprete li scioglie. Si tratta di ventotto questioni di diritto privato e di procedura, ma specialmente di diritto privato; mentre l'autore non si occupa della procedura che in quanto aveva attinenza con esso. Alle Questioni poi, tien dietro una seconda parte, alquanto diversa, che si propone di riassumere sistematicamente alcune delle materie più importanti e difficili, cominciando dalla teoria delle obbligazioni ed azioni, e passando alle prove. Ma veramente quest'ultima trattazione è incompleta, e forse l'autore stesso ha troncato a mezzo il lavoro, per riprenderlo poi sotto altra forma.

La *Summa Codicis* non è veramente una somma del Codice nel senso proprio della parola, ma un'opera che abbraccia sommariamente tutto il diritto romano, secondo l'ordine del Codice: salvo che a volte condensa più titoli in uno, o ne omette, e anche, se lo crede più razionale, ne abbandona il sistema per seguire quello del Digesto e delle Istituzioni.

È un nuovo lavoro, che, al pari delle *Questiones*, si occupa principalmente di diritto privato; assai poco invece di delitti e di pene, e la stessa procedura è trattata con qualche ampiezza solo in quanto aveva relazione con quel diritto. Ma lo scopo è diverso: l'autore si propone d'istruire i giovani nello studio delle leggi, onde si tiene sulle generali, risalendo ai principj, evitando le controversie; e lo raggiunge pienamente. Se vogliamo, è un lavoro di mosaico, ma ridotto a tale unità da non lasciar scorgere la benchè menoma commessura; e se qua e là ci sono inesat-

tezze ed errori, ciò non toglie che l'autore domini completamente la materia e ne sappia cogliere le relazioni anche lontane.

Disgraziatamente però l'opera, quale è giunta fino a noi, non è l'opera originaria. Neppure il ms. di Troyes, che è il più antico, ne riproduce la prima forma; e gli altri contengono anche maggiori modificazioni e alterazioni, che non si possono mettere tutte a carico degli amanuensi. A quanto pare, fu adoperata dai giuristi di Bologna come testo di scuola, ed era naturale che il professore aggiungesse o mutasse liberamente. Così, tutto il *tractatus de interesse* (VII, 31) fu aggiunto dopo: tanto è vero, che alcuni manoscritti lo contengono e altri no; e poi vi abbondano le citazioni, che scarseggiano nelle altre parti, e anche il modo di citare è diverso. È appunto il modo della scuola bolognese; e forse ha ragione un ms. di Leiden dell'Inforziato, che lo attribuisce a Martino. Il ms. di Parigi contiene anche le formule degli interdetti, che mancano negli altri. Il ms. bolognese, parlando delle alienazioni delle cose altrui fatte dal principe, dà addirittura di frego all'opinione dell'autore, per sostituirla un'altra meglio conforme alle mutate condizioni dei tempi. Altrove non si tratta di un mutamento del senso; ma di un semplice rimaneggiamento della forma. Nè altrimenti si può spiegare come la così detta *littera bononiensis* del Digesto figuri in qualche manoscritto e in altri no. Quello di Parigi non la riproduce costantemente.

Così le due opere si distinguono l'una dall'altra; ma anche il metodo e lo stile sono diversi, secondo la loro diversa natura; e così il latino: più corretto nelle Questioni, dove si avvicina al latino classico, mentre nella Somma presenta delle ineguaglianze e vi è manifesta l'imitazione giustiniana. Ma, a parte tutto questo, è indubitato, che tra le Questioni e le Somma corre tale affinità, da rendere molto probabile che appartengano allo stesso giureconsulto.

Vi si scorge lo stesso indirizzo; lo stesso modo di citare i testi; e tanto l'una quanto l'altra tengono nettamente distinte le fonti del diritto: i giureconsulti coi loro responsi, i pretori coi loro editti, i principi con le loro costituzioni; e anche distinguono i Digesti, che contengono il *ius vetus*, dal Codice e dalle Novelle, che contengono il *ius novum*. Perfino qualche accenno alle vere Istituzioni di Gaio si riscontra in entrambe. E così, una spe-

ziale predilezione per certe materie. La teoria delle azioni è svolta con molta cura, tanto nell'una quanto nell'altra, e quasi monograficamente. Di più vi ha tale accordo tra le due opere, che il Fitting non esitò ad affermare che la *Summa*, che è la più recente, segue sempre le *Questiones*, e ne riproduce inolto di sovente i concetti, quasi con le stesse parole. L'autore della *Summa*, che certo non era un ingegno volgare, non si sarebbe così strettamente attenuto alle *Questiones*, se queste non fossero state sue. Nè tutti i passi della Somma s'intenderebbero pienamente, senza la scorta delle Questioni. Infine l'autore stesso delle Questioni annuncia in un luogo, che coltivava l'idea di compilare un manuale di diritto romano secondo il sistema del Codice; e, memore del divieto giustiniano, se ne premunisce, osservando che infine Giustiniano aveva permesso la *Titulorum subtilitas*. Nè altrimenti si mostra convinto, nella Somma, di poter fare una esposizione sistematica, che seguisse i titoli dei libri giustiniani, senza urtare contro la proibizione della legge, visto che Giustiniano stesso aveva permesso i *Paratitla*.

2. — Le due opere hanno un grande valore, e non solo nei tempi in cui furono scritte: esse sono delle migliori che vanti il medio evo. L'autore, oltre che il diritto, conosce a fondo le materie del trivio: la grammatica, la rettorica, specialmente la dialettica; e non farà quindi meraviglia che abbia mantenuto a lungo il suo posto nella scienza, persino durante i bei tempi della scuola di Bologna. Basterà dire che parecchie opinioni, che s'incontrano nelle Questioni e nella Somma, ricompaiono nella *Glossa accursiana* come opinioni d'Irnerio; e anche si trovano messe a partito da Martino, Rogerio, Azone ed altri. La *Summa Codicis* di Rogerio non è per lo più che un rimaneggiamento della nostra, e dalla fine del quarto libro in avanti, la riproduce alla lettera. Che poi le *Questiones* si conoscessero e copiassero ancora nei tardi tempi del secolo XII, lo prova il manoscritto di Leiden; ma abbiamo anche manoscritti della Somma della seconda metà del secolo XII, e perfino del principio del XIII.

3. — Sono libri che appartengono alle antiche scuole, e propriamente a quella di Roma. Certamente le *Questiones* furono scritte a Roma, e questa loro origine risulta dall'opera stessa. L'autore accenna in un luogo alla *nostre civitatis auctoritas*, che

si estende a tutti coloro, che sottostanno all'Impero; e dice pure: *hic*, cioè appunto a Roma, dove scrive, *rerum summam, mundi principatum, singulare in omnes gentes imperium . . . constitisse*. La stessa parola *ista urbs*, che adopera nel medesimo passo, indica la città in cui si trova. Ma anche il modo, con cui considera i rapporti con l'Impero, depone in favore dell'origine tutta romana dell'opera: egli non li concepisce che nel senso dei Romani e delle loro idee: "Da Roma era venuta la civiltà, e a Roma e al popolo romano doveva spettare il dominio del mondo; nè alcun altro diritto, che il romano, era degno di questo nome". Le stesse relazioni con le Istituzioni di Gaio accennano ad una tradizione, che aveva la sua sede principale in Roma.

Che poi le Questioni si debbano alla scuola, risulta dal fatto che l'Interprete, di cui l'autore finge di riprodurre le idee, è appunto un insegnante di diritto, e lo si vede circondato da' suoi uditori, che ne ascoltano la parola con deferenza. La *Somma* stessa deve stare in relazione con la scuola; e, visto il modo più negletto con cui è scritta, si potrebbe accettare la conghiettura del Fitting, che l'autore la dettasse ai suoi uditori. Ma, checchè ne sia di ciò, è indubitato che anch'essa è un libro di scuola. L'autore, parlando dell'acquisto del possesso, dice che ne tratterà più diffusamente, sia per le molte differenze di fatto e di diritto, che occorreva di notare, e sia perchè n'era stato pregato, anzi forzato, da' suoi scolari (*socii*), e più volte l'aveva loro promesso.

4. — Una ricerca più difficile è quella che riguarda il tempo. Di certo sappiamo soltanto, che nessuno dei due lavori può essere posteriore al secolo XII, dacchè il ms. di Troyes, che li contiene entrambi, insieme ad una *Summa legis longobardorum*, già nel secolo XII apparteneva al monastero di Clairvaux. Il Fitting lo attribuisce addirittura alla prima metà di esso. Ma devono essere anteriori. Notiamo, cioè, che i glossatori del dugento se ne mostrano ignari: li avevano oramai dimenticati; anzi la *Summa* già nella prima metà del secolo XII era stata interpolata e addirittura rimaneggiata, nè si conosceva che in questa nuova forma. Del resto, appunto per la data di queste opere, è importante la notizia di Odofredo, riferita più su, e anche quella del cardinale Atto, circa il tempo in cui lo studio di Roma sarebbe decaduto. Perchè se ambedue sono uscite da quella

scuola, e, lungi dal rappresentare un periodo di decadenza, ne rappresentano anzi il maggiore rigoglio, è onninamente escluso, che possano appartenere al secolo XI inoltrato, in cui lo studio di Roma contava ben poco. Ciò risulta appunto dalle testimonianze citate; e dall'altro canto non abbiamo alcun indizio per ritenere che i giuristi romani godessero in quel tempo molta considerazione. Nessuno di essi si trova mai ricordato nei tribunali forastieri, nè al seguito dell'imperatore; onde se ne può dedurre anche con maggiore certezza, che un vero centro scientifico a Roma più non esistesse. Invece era la scuola di Ravenna che fioriva nel secolo XI; e già sul principio di esso vedremo uscirne un'opera che gareggerà con le migliori. Vogliamo alludere al Brachilogo.

Ma questo medesimo libro potrebbe aiutarci a sciogliere la non facile questione, se fosse vero ciò che pensa il Fitting, che abbia il suo fondamento nella *Summa*. Perchè, data questa ipotesi, e dato, come crediamo, che il Brachilogo sia stato scritto negli inizi del secolo XI, anche la redazione della *Summa*, e a maggior diritto quella delle *Questiones*, che l'hanno preceduta, devono cadere per lo meno in quel tempo, se pure non appartengono addirittura alla fine del novecento. Sarebbero state l'ultimo guizzo di luce di una scuola, che poi sarebbe venuta via via decadendo.

Il modo stesso con cui l'autore delle Questioni parla di Roma e dell'Impero, conferma la nostra ipotesi. Le sue sono idee che serpeggiavano nella città eterna fin dal secolo X; e infatti, se crediamo al *Libellus de imperatoria potestate*, composto verso il 950, i maggiorenti romani avrebbero appunto eccitato Lodovico II a ristabilire, anche praticamente, la dominazione universale degli antichi Cesari. L'autore delle *Questiones* non è meno preoccupato della trascuranza di quelli, ch'egli chiama i *transalpini reges*, e li sprona, e insieme cerca di renderne accettabile l'autorità, pur restringendola nei dovuti confini. Non crediate, egli dice, che la potestà imperiale possa essere tirannica o ingiusta; e si compiace di richiamare alla memoria: *que Romanorum in victos clementia, in socios fides, in subiectos extiterit equabilitas et iustitia*. Il nuovo Impero non poteva essere diverso, tanto più che Roma rappresentava anche la prima sede della Chiesa, e non era da credere che la legge divina avesse potuto associarsi una pote-

stà tirannica e ingiusta. Ma che più? Non dice essa: date a Cesare ciò ch'è di Cesare, con quel che segue? L'imperatore non può usurpare ciò che non è suo. Nè altrimenti la *Summa* si pronuncia contro l'opinione erronea e contraria a tutti i diritti positivi e naturali, che l'imperatore possa togliere a chicchessia una cosa per darla ad altri. Evidentemente l'autore non sospettava neppure, che potesse arrivare un tempo in cui i nuovi Cesari, lungi dall'aver bisogno di eccitamenti, si sarebbero gettati anche troppo per la china delle rivendicazioni, contrastando da un lato alla Chiesa, dall'altro alle esigenze della nuova vita municipale. Noi dubitiamo forte che l'autore non abbia neppure assistito al fantastico tentativo di Ottone III.

Un'altra volta, egli si occupa del diritto e del suo avvenire di fronte alla colluvie di leggi barbariche, che infestavano ancora l'Italia. La sua idea era: che il solo diritto, degno di questo nome, fosse quello venuto da Roma, e dovesse valere nell'Impero. Quanto agli altri popoli, penetrati nel territorio romano, egli pone questo dilemma: o potevano ancora venirne cacciati, e non c'era ragione di preoccuparsi dei loro *statuta*, come di gente nemica; o si erano già fusi con gli indigeni, dopo cessato il loro regno, e non avevano più diritto di mantenere il proprio nome e le proprie leggi. Uno stato di cose, quale lo tolleravano i *transalpini reges*, che già da qualche tempo (*dudum*) tenevano il dominio di Roma: — che, cioè, persino nell'Impero e in Italia ognuno potesse vivere con la legge della sua nazione, *ut totidem fere leges habeantur quot domus*, — non era assolutamente compatibile con l'unità dell'Impero; e per giunta quelle così dette leggi non meritavano questo nome. Perchè il vero *legislator iurisve conditor* deve essere dotato non solo di forza, ma anche di *prudentia*, cioè di coltura giuridica; la quale faceva difetto alle leggi popolari, e anche a quei *transalpini reges*. D'altronde l'unità dell'Impero esigeva l'unità del diritto: perchè non proclamare addirittura il diritto romano come il solo diritto degno dell'umano consorzio, e giudicare con esso? Un imperatore romano non avrebbe potuto tollerarne altri! Così l'autore; ma con questa pagina egli ci trasporta nuovamente in pieno secolo decimo. Il principio della personalità della legge imperava ancora nel novecento, e l'autore poteva affermare che *quasi c'erano tante leggi quante erano le famiglie*; ma già nel secolo XI le cose stavano diver-

samente: la territorialità del diritto si era andata affermando sempre più; e quella asserzione, forse esagerata anche nei tempi in cui furono dettate le *Questioni*, sarebbe stata addirittura un anacronismo. Delle vecchie leggi barbariche quasi non esisteva più che quella dei Langobardi: le altre si erano ritirate o si andavano a mano a mano ritirando. Nè l'autore avrebbe potuto eccitare quei *transalpini reges* a non tollerare altro diritto che il romano, se avesse conosciuto l'intimazione, che Ottone III aveva fatto appunto in questo senso ai giudici, di giudicare con esso Roma e il mondo; o almeno la costituzione, con cui, nello stesso ordine d'idee Corrado il Salico, un po' più tardi, ordinava, che qualunque fosse l'affare, che si agitasse, sia tra le mura di Roma sia fuori, nelle pertinenze romane, anche se l'attore o il reo fossero Langobardi, si dovessero applicare le leggi romane. Nel secolo XI la politica imperiale non avrebbe avuto bisogno di essere spinta per questa via.

Lo stesso autore si propone la domanda: se i nuovi Cesari avrebbero potuto coi loro statuti abrogare i *jura romana*, perchè imperavano a Roma; e rimanda senza più alla Ragione. Dica essa se potevano farlo: *dicat ipsa Ratio, qua et ipse nituntur auctoritates, dicat, quid hac in re sibi conveniat*. E possiamo indovinare come la Ragione risponda: "Certamente, anche il diritto può subire delle modificazioni in meglio con aggiunte e correzioni; ma come correggere o supplire ciò che non si capisce? Quei re transalpini non lo conoscevano: avevano la potestà, ma non anche la scienza del diritto e delle leggi. Nè potevano possederla, perchè non solo gli studi, ma gli stessi libri della scienza legittima erano quasi periti, per non dire che per loro costume, non avrebbero voluto dar opera alle leggi, se anche ne avessero avuto in pronto „. Il passo, che abbiamo riferito in compendio, sta nelle *Questiones* e torna a conferma di ciò che abbiamo detto. Evidentemente l'autore allude a tempi in cui gli imperatori erano ancora restii nel dettar leggi; ma nel secolo XI si contava già tutta una legislazione imperiale importantissima; e non era più vero ciò che il giurista afferma così recisamente: *quod illi suo more legibus operam dare nollent, etiam si in promptu haberent*. Senza dubbio egli ha scritto in ben altri tempi.

Per ciò che riguarda la *Summa*, si nota questo di speciale, che

l'autore non conosce una legge del 1047 sul giuramento dei chierici, che certamente avrebbe dovuto conoscere se avesse scritto più tardi.

5. — Del resto non si sa chi possa effettivamente essere.

Il Fitting ha sostenuto molto energicamente che sia Irnerio; e per quanto la ipotesi, dopo ciò che abbiamo detto, possa parere strana, non ci meraviglia punto. Rimane così poco dell'illustre giureconsulto bolognese, e quello che ne rimane, giustifica così scarsamente l'altissima fama, in cui è salito, che si capisce facilmente il vivo desiderio di potere, quando che sia, scoprire l'una o l'altra delle sue opere, e la facilità con cui si è disposti ad attribuirgliene qualcuna. Ieri è stato un *Formulario*, oggi sono le *Questioni* e la *Somma*, perfino una *Somma* di diritto longobardo; domani sarà un corso di *Istituzioni*, e già se ne buccina qualche cosa; ma sono tentativi abortiti, e neppure la molta erudizione e la fine sagacia del Fitting riuscirà a salvarli. Noi non crediamo affatto che le *Questiones* e la *Summa Codicis* sieno d'Irnerio, e per più ragioni.

Prima di tutto, se è vero ciò che abbiamo detto circa l'origine di questi libri, vi osterebbe il tempo: Irnerio, anche a detta del Fitting, non può essere nato prima del 1055, ed essi sono anteriori. Ma anche altri argomenti ci persuadono a non attribuirglieli.

Soprattutto questo: che tanto le *Questiones de iuris subtilitatibus* quanto la *Summa* rivelano un *indirizzo* diverso da quello dei glossatori; e perfino il *modo di citare* ne differisce sostanzialmente. Lo vedremo meglio quando ci faremo a considerare il carattere delle vecchie scuole (p. 234 segg.); ma intanto notiamo il fatto, che lo stesso Fitting ammette, e che ci pare di capitale importanza. Inoltre, stando all'opinione del dotto tedesco, Irnerio avrebbe scritto le *Questioni* nella età di venticinque anni o giù di lì, dopo soli quattro di preparazione, dando già prova di conoscere a fondo il diritto romano; e avrebbe insegnato in una scuola di diritto, a Roma, la più celebre che allora ci fosse! A venticinque anni? E meno male, se constasse veramente, ch'egli prima d'insegnare a Bologna avesse insegnato a Roma; ma questo non risulta. Odofredo e gli altri, che ne parlano, non avrebbero mancato di avvertirlo, essendo cosa troppo onorifica, perchè si potesse saltare a piè pari. Soltanto il Tritemio e il Diplovataccio dicono che abbia insegnato anche

a Roma, come altri hanno asserito a Ravenna e a Costantinopoli; ma lo stesso Fitting non può a meno di avvertire che si tratta di notizie poco attendibili di tempi avanzati.

Osserviamo eziandio, che all'autore della *Summa* sono sfuggite molte Novelle, che non lo sarebbero state del pari all'autore delle Autentiche. E dall'altro canto vi si accolgono opinioni così completamente erronee, che si dura per lo meno fatica a credere che Irnerio vi avrebbe messo la propria sigla. Per es. queste: che occorra la cittadinanza per contrarre una stipulazione; — che una donna non possa costituire un procuratore; — che ad uno schiavo liberato per testamento possa venire imposto un fedecommesso ecc. Altre poi sono addirittura contrarie alle irneriane. Una volta si tratta dell'onere della prova, e più specialmente della regola che *negantis factum probatio nulla est*. L'opinione d'Irnerio può vedersi nella glossa *Nulla est* ad L. 10, C. *de non num. pec.* 4, 30 e nella glossa *Cum per rer. naturam* ad L. 23, C. *de probat.* 4, 19; ed è assoluta. Irnerio nega che si possa provare una negativa e ne adduce la ragione: perchè ciò che si nega, non esiste; e così non si può provare, non avendo in sè nè specie nè differenze. Invece tanto le Questioni XX, 1-2 quanto la Somma IV, 32, 3 ne ammettono, se non altro, la prova indiretta; ed è curioso di vedere, come questa opinione abbia fatto breccia. Lo stesso Accursio combatte Irnerio: *Sed certe licet sit verum quod illud, quod non est, non probetur per species vel differentias tamen probatur per alia, ut per medium, ut patet* etc. Più sopra abbiamo anche accennato al modo affatto diverso con cui la Somma e Irnerio hanno intesa la efficacia della consuetudine. E potremmo ricordare molti altri esempi; come potremmo anche citare qualche opinione che la Somma dà per certa e assodata, ma che Irnerio espone solo in modo dubitativo. La Somma VIII, 10, 5 è recisa: *Precaria quidem possessio iusta est, quoad nititur voluntate domini, sin autem contra domini voluntatem rem retineat, statim vitiosa est et iniusta*. Ma Irnerio è meno sicuro. Una sua glossa ad L. 7, § 4, D. *comm. div.* 10, 3 (Cod. Vatic. 1405) dice appunto: *Dubitari potest, quare precaria possessio connumeretur inter vitiosas, cum hic dicatur eam iustam esse, sed michi videtur eam ab initio iustam quidem esse, cum modo denegatur domino reposcenti qui precario concesserat, potest tunc dici recte vitiosam esse*.

Aggiungiamo che non si potrebbero attribuire, non diciamo la *Summa*, ma neppure le *Questiones* a Irnerio senza contraddire a tutte le tradizioni della scuola. Odofredo, che le raccolse, sostiene che Irnerio avrebbe studiato il diritto da sè, senza bisogno di maestri, dopo di che si sarebbe messo a insegnare a Bologna; e invece, attribuendo le *Questiones* e la *Somma* a Irnerio, tutto ciò dovrebbe relegarsi nel regno delle favole. Egli si sarebbe recato a Roma appunto per studiarvi il diritto; poi vi avrebbe tenuto cattedra, e solo più tardi sarebbe passato a Bologna. Inoltre la tradizione vuole, che i libri giustinianeî non siano arrivati in possesso dei Bolognesi che un po' alla volta: Irnerio dapprima non avrebbe avuto completo nè il Digesto nè il Codice, e avrebbe dubitato perfino della esistenza dell'*Authenticum*; ma neppur questo sarebbe più vero. L'autore delle *Questiones* aveva certamente a sua disposizione tutto il Digesto, anche quella parte che i Bolognesi non rintracciarono che tardi, e la cui scoperta avrebbe fatto dire a Irnerio che il diritto n'era rimasto, così, aumentato e rinforzato; come, del resto, possedeva completamente il Codice e anche le *Novelle*, proprio nella forma dell'*Authenticum*.

Nè la ipotesi si potrebbe conciliar bene con quel poco, che pur si conosce, delle opinioni politiche e del carattere di Irnerio. Le *Questiones*, e anche la *Summa*, rivelano un uomo che per lo meno non era partigiano dell'imperatore; e invece Irnerio era addirittura al suo servizio. Lo troviamo assistere più volte ai giudizi imperiali, o altrimenti figurare come giudice nei diplomi dell'imperatore, ben nove volte dal 1116 al 1118. Infine Arrigo V lo prese con sè a Roma nella primavera del 1118 per provare al popolo romano, che la elezione di papa Gelasio, seguita senza l'approvazione imperiale, era nulla, e determinarlo ad eleggere un antipapa. Ciò che realmente si sa è questo: il resto è ignoto; ma per attribuirgli la paternità delle *Questiones* e della *Somma*, bisognerebbe dire, che col tempo avesse mutato opinione. E il Fitting non esita ad asserirlo: sarebbe stato col papa finchè visse la contessa Matilde, che, secondo la tradizione, lo aveva indotto a lasciare le *artes*, per dedicarsi allo studio delle leggi; ma, dopo morta Matilde, si sarebbe dato anima e corpo all'imperatore. Il carattere d'Irnerio si presenterebbe così in una luce piuttosto sinistra, a segno che il Fitting non

si perita di affermare, che " il grande erudito, spinto, senza dubbio, da una ardente ambizione, tendeva in tutti i modi al successo esterno, e seguiva sempre quella corrente che secondo le circostanze era più favorevole a questo scopo: ora seguace del papa contro l'imperatore, ora seguace dell'imperatore contro il papa, ". Il Fitting ammira lo scienziato, ma disprezza l'uomo: e se le cose stessero veramente com'egli le dipinge, non avrebbe torto. Nel fatto ciò non è; e il Fitting, pur di attribuire al giurista bolognese due libri, che non sono suoi, non ha esitato di screditare l'uomo. Ma è lecito tutto ciò? E non sarebbe più giusto il dire: dacchè quei libri contraddicono così enormemente a tutto quanto sappiamo delle opinioni e del carattere d'Irnerio, essi non possono esser suoi?

Un'altra considerazione. L'autore delle *Questiones*, lo abbiamo già veduto, è inesorabile contro le leggi barbariche. A qualunque popolo appartenessero, avrebbero dovuto cedere al diritto romano, e gli stessi Langobardi avrebbero dovuto sacrificargli la loro legge: invece, secondo il Fitting, appunto Irnerio, mentre insegnava a Bologna, avrebbe scritto una *Summa* del diritto langobardo! Ora, non diremo che questa *Somma* langobarda sia veramente d'Irnerio: il Fitting ha cercato di dimostrarlo, senza raggiungere neppure un lontano grado di probabilità; ma nondimeno, ammettendo per un istante che ciò sia, ci pare che l'argomento torni tutto a favore della nostra tesi. Se Irnerio fosse stato animato veramente da tanto odio, quale appare dalle *Questiones*, sì da eccitare un imperatore ad abolire tutte quelle leggi, come si sarebbe fatto poi egli stesso ad illustrarne una, proprio la legge langobarda, la più temibile di tutte, perchè più diffusa? A questo proposito non si potrebbe allegare neppure quella febbre di successo, che, secondo il Fitting, lo aveva indotto a foggiare le sue opinioni politiche secondo l'andazzo del momento. Qui la politica non sarebbe stata affatto in questione, e non resterebbe che tacciare Irnerio d'incoerenza senza neppure la scusante di una ragione o di un interesse superiore. Non c'è che dire: la personalità d'Irnerio riesce smiunita, anzi addirittura demolita, sotto i colpi del Fitting. Noi però pensiamo nuovamente che la logica avrebbe dovuto condurlo a ben altre conclusioni. Chi si è squilibrato contro i diritti barbarici nel modo che ha fatto l'autore delle *Questiones*,

non può assolutamente avere scritto una *Summa* sopra uno di quei diritti; l'autore dev'essere un altro.

E poi, se le opere in discorso fossero state d'Irnerio, come si spiegherebbe che se ne fosse perduta la memoria nello stesso studio di Bologna, che da lui ripeteva tanto lustro, che mirò sempre a lui come ad insigne maestro, e conservò altre cose sue, anche di minor valore? Odofredo, accennando alle *Somme*, uscite dalla scuola, ricorda ripetutamente quella di Rogerio come la prima e più antica, poi quella del Piacentino, poi l'altra di Giovanni Bassiano e finalmente quella di Azone. Evidentemente egli non conobbe la nostra o la confuse con quella di Rogerio; ma è fuori di dubbio che la nostra è più antica e che Rogerio se ne giovò nel compilare la sua. E come Odofredo, così altri. Neppure Azone deve averla conosciuta, perchè attribuisce a Rogerio opinioni che si trovano anche nella *Summa*, e non avrebbe parlato solo di Rogerio, se ne avesse avuto notizia. Appunto la teoria, che la *calumnia* di una delle parti infirmi la transazione, si trova tanto nella *Somma* quanto in Rogerio, ed egli l'attribuisce a quest'ultimo: *Hinc est quod ait Rogerius: 'ubi quis per calumniam insistit vel resistit nil prodest ei si transigit'*. E che dire di Accursio? Se qualcosa delle *Questioni* o della *Somma* ne penetrò nella glossa, fu specialmente pel tramite d'Irnerio e dei più antichi giuristi della scuola, che ne accettarono le teorie.

Del resto gli argomenti, a cui il Fitting appoggia la sua ipotesi, si riducono a ben poco.

Si sa che Irnerio ha scritto delle *Questiones*: vi accenna una carta di donazione del 1262 insieme a quelle di Azone e di Pillio: e il Fitting pensa tosto, che debbano essere le *Questiones de iuris subtilitatibus*, senza badare che le *Questioni*, come le intendeva la scuola dei glossatori, erano ben diverse. Non si trattava di concordanze o discordanze di testi, ma di casi giuridici.

E per la *Summa* c'è di peggio. Risulta implicitamente da Odofredo e da altri, che Irnerio non la scrisse, come già abbiamo avvertito; e nondimeno il Fitting pensa che gli appartenga perchè non può essere degli altri glossatori anteriori a Rogerio, che la rimaneggiò, contraddicendo a talune loro opinioni. Così, per eliminazione, arriva al Maestro: ma perchè l'argomentazione

reggesse, bisognerebbe in primo luogo, che l'opera fosse uscita dalla scuola di Bologna, mentre ciò non avvenne; e poi che non contenesse alcuna teoria irneriana contraria a quelle della Somma, mentre sappiamo che non ne mancano.

Un ultimo argomento è più serio. Il Fitting ha trovato una cotale coincidenza tra alcune opinioni espresse nelle *Questiones*, e anche nella *Summa*, ed altre che passano come opinioni d'Irnerio. Ed è vero; ma non ci pare che basti per arrivare alla conclusione che quelle opere sieno veramente del padre della moderna giurisprudenza. Innanzitutto vi osta sempre il fatto di altre opinioni contrarie; e poi, per arrivarvi, bisognerebbe ammettere che le letute glosse uscite dalla penna d'Irnerio sieno originali, mentre non crediamo che vi possa essere uomo di buon senso il quale riconosca ciò, nè per lui nè per altri; specie poi nel medio evo, con una scienza che non aveva scrupolo di prendere il buono dovunque lo trovava, senza darsi neppur la briga di citare la fonte. Si conoscono per es. i molti plagii di Martino. Ma neppure Irnerio è un ingegno solitario: anch'egli avrà tratto partito dalla scienza che lo precedette; senonchè, vista la grandissima fama, in cui venne, non può far meraviglia, che tutte le teorie da lui sostenute, finissero per passare come cosa sua, anche se le aveva attinte da altri. Il rinviarne le origini non era di quei tempi; e particolarmente Accursio, anche volendo, non lo avrebbe potuto, perchè non conosceva nè le *Questiones* nè la *Somma*. Coteste coincidenze, se pur provano qualcosa, provano soltanto che la scienza dei dottori di Bologna e dello stesso Irnerio, si riannoda, più ancora che non siasi sospettato, alla scienza prebolognese.

C. — *Il Brachylogus iuris civilis.*¹⁹

1. — Il *Brachylogus* è una compilazione destinata, con tutta probabilità, a servire come avviamento in una scuola di diritto romano. È un compendio calcato in gran parte sulle Istituzioni giustiniane; ma il diritto che vi s'insegna, non è sempre

¹⁹ **Bibliografia.** — BUCKING, nella prefazione alla sua edizione del *Brachylogus*, Berlino, 1829. SAVIGNY, *Gesch. des röm. Rechts im M. A.*, II, p. 251 segg.; VII, p. 69 seg. Traduz. di Bollati, I, p. 427 segg. FICKER, *Forschungen*, III (1871).

il diritto romano puro: anzi l'autore si ricorda talvolta de' suoi tempi e del suo paese. E non v'ha dubbio, che appartenga alla vecchia scuola, poichè tutto vi rivela una scienza già matura, fornita di solide tradizioni. Certo, è più vicino ad essa che a quella di Bologna. E già la forma indica un autore, che è nel pieno possesso della materia, e che la tratta con una certa indipendenza. Vi è concisione, precisione, chiarezza e una cotale maestria nelle definizioni. Anche il modo di citare i testi è quello della vecchia scuola, tanto diverso dal modo dei glossatori. Infine c'è come un legame intellettuale che ricongiunge il Brachilogo alla glossa di Torino ed ai lavori antegustiniani; una certa aria di famiglia, che distingue tutte queste opere dalle produzioni della scuola bolognese.

Il Brachilogo, cioè, presenta come viginti alcuni principi e anche talune istituzioni, che si perpetuarono in Occidente, nonostante le disposizioni contrarie di Giustiniano e non si perdettero chè per opera dei glossatori. Per es. esso ammette la vecchia teoria dell'*interdictum utrubi*, che attribuiva la vittoria a colui che aveva posseduto in modo non vizioso *maior parte eius anni*: e considera l'*interdictum unde vi* non altrimenti dell'*Interpretatio* del Breviario e dell'Editto di Teodorico. Sostiene, ch'esso spettava a colui che era stato cacciato a forza dal possesso, a condizione che il possessore espulso non possedesse *ab eo qui expulit, neque vi neque clam neque precario*; mentre il diritto giustiniano obbligava sempre a restituire, *licet is ab eo qui vi detecit vi vel clam vel precario possidebat*. Inoltre le defini-

p. 114 segg. LO STESSO, *Ueber die Zeit u. den Ort der Entstehung des Brachylogus juris civilis*, Wien, 1871. FITTING, *Ueber die s. g. Turiner Institutionenglosse u. den s. g. Brachylogus*, Halle, 1870. LO STESSO *Ueber die Heimat u. das Alter des s. g. Brachylogus*, Berlin, 1880. LO STESSO, *Ueber die vatikanische Glosse des Brachylogus* ("Zeitschr.² für R. G.", V, 1884). RIVIER, *La science du droit dans la première moitié du moyen âge* ("Nouvelle Revue histor.", I, 1877, p. 18 segg., IV, 297). NANI, *Del Brachylogus iuris civilis*, a proposito di una pubblicazione del prof. H. Fitting ("Arch. giur.", XXV, 1880). SALVIOLI, *Die Vaticanischen Glossen zum Brachylogus* ("Zeitschr.² für R. G.", IV, 1883). CHIAPPPELLI, *Note sopra alcuni rapporti fra il Liber juris florentinus e il Brachylogus juris civilis* ("Arch. giur.", XXX, 1886). LO STESSO, *La glossa vaticana del Brachilogo*, a proposito di alcuni studi del SALVIOLI e del FITTING ("Rivista storica italiana", II, 1885). ROCKINGER, *Ueber die Benutzung des s. g. Brachylogus juris romani im Landrechte des Deutschenspiegels u. des s. g. Schwabenspiegels*, 1886. FLACH, *Études critiques sur l'hist. du droit rom. au moyen âge*, Paris, 1889, p. 112 segg. TARDIF A., *Hist. des sources du droit franç. Origines romaines*, Paris, 1890, p. 207 segg. CONRAT, *Gesch. der Quellen u. Literatur des röm. Rechts im früheren M. A.*, I, 1891, p. 550 segg. — Edizione migliore di Böcking col titolo: *Corpus legum sive Brachylogus juris civilis*, Berolini, 1829.

zioni di diritto penale sono tolte generalmente da fonti antegiustiniane. Persino alcune particolarità di stile, certe forme elittiche, avvicinano il Brachilogo a queste fonti, anzichè alla scuola di Bologna. Ma soprattutto il modo della trattazione presenta una grande somiglianza con la glossa di Torino. La influenza dialettica dell'antica scuola è manifesta in ambedue le opere: la tendenza alla precisione e alla brevità, le antitesi, la propensione per le definizioni e l'arte di formularle, proprie della glossa, si riproducono nel Brachilogo. E dall'altra parte, alcune sue teorie contraddicono addirittura a quelle della scuola dei glossatori. Ricordiamo che il Brachilogo tratta della *bonorum possessio*, come di un istituto che non aveva più vigore; ma la scuola di Bologna, avvezza, com'era, a far prevalere il diritto giustiniano in tutto, combattè questa opinione. Azione per es. esolama indignatissimo: *erubescant qui dicunt, hodie non habere locum bonorum possessiones*.

Non si sa però quando sia stato scritto; e anche si disputa sul luogo d'origine.

2. — Per ciò che riguarda l'età, propenderemmo ad attribuirlo piuttosto alla fine del secolo X o al principio dell' XI, anzichè a tempi posteriori; sia, perchè Pietro se n'è valso nel compilare le sue *Exceptiones*, che appartengono certamente alla prima metà del secolo XI, e sia per una citazione, che vi si trova, del *Capitulare legis longobardicae*. Sappiamo cioè che la forma *longobardica*, in luogo di *longobarda*, o *Longobardorum*, è una forma antica, che può trovarsi già in un Capitulare dell'anno 801, ma è affatto estranea al secolo XI; e poi, la legge langobarda citata è una presunta legge di Lodovico il Pio sulla testimonianza dei chierici: una di quelle, che, già nel secolo XI, sono state tolte via dal *Liber Papiensis*, e che la scuola del XII respinse come falsificazioni di Walcauso. D'altronde sappiamo che un documento dell'anno 988 parla già di un *Capitulare Langobardorum*.

3. — Quanto alla patria, o' è questione tra la Francia e l'Italia.¹

Il Fitting, che pur aveva sostenuto l'origine italiana de libro, ha finito con attribuirlo alla Francia, e più specialmente alla scuola giuridica di Orleans: prima di tutto per certe analogie, che esisterebbero, tra alcuni passi del Brachilogo e il Breviario di Alarico; e poi per una glossa del codice vaticano

che accenna a *Carnotum* (Chartres) ed alla Normandia. Noi però non siamo di questo avviso. Il libro non può assolutamente appartenere alla Francia: dapprima, perchè non c'è traccia in Francia di una scuola di diritto anteriore al secolo XII; poi, perchè si tratta di un compendio di diritto giustiniano, e il paese del diritto giustiniano è l'Italia, non la Francia, che, alla sua volta, obbediva ancora al diritto teodosiano. Inoltre anche la citazione del *Capitulare legis longobardicae* fa ostacolo, e per due motivi. Anzitutto, perchè si tratta nuovamente di una compilazione estranea alla Francia; e poi, perchè la speciale disposizione del Capitolare, *quod clericus adversus laicum testis esse non possit vel e contra*, doveva esser nota ad un francese per ben altra fonte, essendo tolta dalla collezione pseudoisidoriana. Non v'ha dubbio: quel passo del Brachilogo, in cui le leggi romane sono contrapposte ad un testo del Capitolare langobardico, accenna a taluno, il quale credeva seriamente che non esistessero altri diritti da considerare, tranne que' due; e ciò ci riconduce all'Italia. D'altra parte, il Breviario non era ignoto alle nostre provincie, e non ci sarebbe da meravigliare se un italiano se ne fosse servito, tanto più ove si consideri l'uso tutto accessorio, che ne fa il Brachilogo; ma in verità il testo, di cui l'autore si è giovato, è una delle *Interpretationes* del Codice Teodosiano, e, dopo tutto, avrebbe potuto attingervi direttamente, anzichè cercarla per entro al Breviario. Resterebbe la glossa: ma perchè potesse far fede della patria del libro, bisognerebbe ammettere che questo e quella formassero una sola cosa; e ciò non è. Dato un testo, le glosse vi si aggiungono posteriormente, e ogni età e ogni paese vi reca il suo contributo; ma il testo non nasce con la glossa. Nel caso speciale la glossa è scritta da mano diversa; e neppure s'accorda nella sostanza. Lo stesso Fitting notò, che essa non cita mai le collezioni di diritto, specie le giustiniane, che pur sono citate nel testo; e questo è un fatto di gran rilievo, per quanto il Fitting cerchi di attenuarlo. È una discrepanza di metodo, che non si saprebbe spiegare, qualora il testo e la glossa fossero veramente il prodotto dell'attività scientifica della medesima scuola. E ci abbattiamo perfino in qualche varietà d'idee. Per esempio, il Brachilogo nota in un luogo, che il diritto *versatur circa res vel personas vel actiones*, e il glossatore corregge: *intelligendae*

sunt exceptiones. Altrove dice, d'accordo col diritto giustiniano: *tutor non rei sed personae datur*; e la glossa vi aggiunge: *principaliter*. D'altro canto, il Brachilogo ebbe una grande diffusione ed influì molto, anche oltre i confini del paese che lo vide nascere: tanto è vero che qualche manoscritto contiene altre glosse, che non si trovano nel codice vaticano. Qual meraviglia, che il giorno, in cui la Francia aperse il varco alle compilazioni giustiniane, anch'esso abbia potuto penetrarvi ed esservi studiato e glossato nelle scuole?

4. — Senonchè si è incerti a qual parte d'Italia attribuirlo. Il Savigny pensò alle scuole di Lombardia. Il Fitting, prima di farlo nascere in Francia, aveva sostenuto molto calorosamente che fosse nato nella scuola di Roma. Il Ficker è d'avviso che se ne debba cercare la origine nella Romagna, e più specialmente a Ravenna.

Per parte nostra, escludiamo che la patria del Brachilogo possa essere la Lombardia: esso sorge su base romana, riproduce il diritto romano, e se ne deve cercare la origine in un paese, dove il diritto romano dominava. Ma tale non era la Lombardia. Nè la maniera di citare le fonti è quella delle scuole lombarde. Si aggiunga, che il Brachilogo adopera la parola *miles* a indicare il soldato, non altrimenti del Digesto; mentre già nel secolo X, si adoperava in Lombardia, a dinotare il vassallo, e nell' XI voleva dire cavaliere. In generale, non contiene il benchè menomo accenno ai feudi; e la cosa sarebbe tanto più osservabile, se il libro fosse stato scritto nel secolo XII, come pensa il Savigny, perchè i *libri feudorum* furono compilati appunto in quel tempo.

Restano Roma e Ravenna; ma tutti i passi del Brachilogo messi innanzi dal Fitting per istabilire la origine romana, avrebbero potuto essere scritti anche altrove colla scorta delle fonti giustiniane; e dall'altro canto non s'attagliano bene allo stato di cose, quale esisteva in Roma nel principio del secolo XI. Certamente la procedura del Brachilogo non era usata nei tribunali romani di quel tempo. I documenti contemporanei non contengono traccia del *libello scritto*, che compare per la prima volta in Roma solo nell'anno 1139, come cosa richiesta dalle costituzioni imperiali e, quindi, sotto la influenza della teoria romanistica. Nè sappiamo che la sentenza definitiva si dovesse

già in quel tempo consegnare *in scriptis*, come vuole il Brachilogo d'accordo col diritto giustiniano; anzi non se ne trova traccia che più tardi, sullo scorcio del secolo XII, quando le regole del processo culto furono meglio osservate nei giudizi. Anche il *dicere de asto*, ricordato da alcuni documenti forensi, è cosa alquanto diversa dal *giuramento di calunnia*, richiesto dal Brachilogo; perchè solo una parte doveva prestare *de asto*, e neppure sul principio del processo, ma immediatamente prima del giuramento principale della parte avversaria. Ciò risulta da quelle carte; e concordava con la legge langobarda. Le parole *asto* o *asto animo* ricorrono spesso negli Editti: e sebbene essi non dicano che il giuramento *de asto* debba precedere il giuramento principale, non v'ha dubbio che almeno in processo di tempo si usò così (L. Pap. Car. 33). Liutprando poi (71, 118) lo esigea anche dalla parte che provocava l'altra al duello; mentre una legge di Guido (6) ne faceva obbligo a ognuno che per aver taciato una carta di falso, costringeva il notaro o la parte avversaria a giurarne l'autenticità. L'istituto langobardo differiva dall'istituto romano. Diremo di più: nonostante che il diritto langobardo si applicasse tuttavia come diritto personale dei Langobardi, mancano argomenti per ritenere che i giuristi romani lo conoscessero, o pur avendone notizia, volessero riconoscerlo. Già un documento dell'anno 988, relativo ad una lite tra la chiesa di Sant' Eustachio e Farfa, potrebbe far sospettare il contrario; ma poi abbiamo la testimonianza dell'autore delle *Questiones de iuris subtilitatibus*. Sappiamo che egli non voleva assolutamente saperne dei vecchi codici gentilizzi, e si sentiva rimescoliar tutto, e come incipriognire la ferita di un antico dolore al solo udir nominare quelle genti e quelle leggi. Come supporre che un giurista romano avrebbe voluto ricordarsi del diritto langobardo e riprodurne un capitolo? Invece quel richiamo al diritto langobardo non stupisce a Ravenna. Ma anche il nesso del Brachilogo con le *Exceptiones Petri*, che si ammette generalmente, suffraga la nostra opinione, perchè le *Exceptiones* sono, con tutta probabilità, un'opera ravennate.

D. — *Le Exceptiones legum Romanorum.*⁸⁰

1. - *Exceptio*, nel modo di parlare del medio evo, significa estratto; e le *Exceptiones legum Romanorum* sono veramente estratti di leggi, per la più parte romane, ordinati sistematicamente in quattro libri. Si ragiona nel primo delle persone, nel secondo dei contratti a titolo gratuito e oneroso, nel terzo dei delitti e quasi-delitti, nel quarto del processo e delle azioni; ma l'ordine non è sempre osservato a rigore, e qua e là c'è qualche interpretazione erronea. Nondimeno trattasi di un'opera che tiene un posto abbastanza elevato nella scienza, sia per la vasta conoscenza delle fonti, sia pel modo originale con cui sono esposte, collegate e messe a profitto. In generale si dà lode all'autore di acume e precisione. Anche le fonti, a cui attinse, sono tutte quelle del diritto giustiniano: le Istituzioni, il Digesto, il Codice, le Novelle; ma non vi è traccia del Codice teodosiano, nè del Breviario, poichè l'unico passo che vi si potrebbe riferire, muove più probabilmente da fonti canoniche.

È però un libro, che offre nuovamente campo a dispute assai vivaci.

Già il testo presenta delle divergenze; poichè abbiamo due

⁸⁰ **Bibliografia.** — SAVIGNY, *Gesch. des röm. Rechts im M. A.*, II, p. 134 segg.; VII, p. 50 segg. Traduz. di Bollati, I, p. 355 segg. SPINZING, *Gesch. der populären Literatur des römisch kanon. Rechts in Deutschland*, Leipzig, 1867, p. 72 segg. FICKER, *Forschungen*, III, 118 segg. 402. LO STESSO, *Ueber die Entstehungsverhältnisse der Exceptiones Legum Romanorum*, Innsbruck, 1886 ("Mittheilungen des Instituts für oesterr. Geschichtsforschung", II, Ergänzungsband, p. 1 segg.). LO STESSO, *Ueber die Usatici Barchinonae u. deren Zusammenhang mit den Exceptiones legum Romanorum*, Innsbruck, 1886 (*ib.*, p. 236 segg.). FITTING, *Glosse zu den Exceptiones legum Romanorum des Petrus*, Halle, 1874. LO STESSO, *Juristische Schriften des früheren M. A.*, Halle, 1876, p. 18-27. LO STESSO, *Zur Gesch. der Rechtswissenschaft im M. A.*, "Zeitschr." für R. G., VI, p. 124 segg.). RIVIER, *La science du droit dans la première moitié du moyen âge* ("Nouvelle Revue histor.", I, 1877, p. 2) segg.). CONRAT, *Die Epitome exactis regibus*, Berlin, 1894, Einleitung. LO STESSO, *Das ashburnhamer Rechtsbuch Quelle der Exceptiones Petri*, Leipzig, 1896. LO STESSO, *Geschichte der Quellen u. Literatur des röm. Rechts im früheren M. A.*, I (1891), p. 42) segg. FLACH, *Etudes critiques sur l'hist. du droit Rom. au moyen âge*, Paris, 1889, p. 187 segg. TARDIF A., *Hist. des sources du droit franç. Origines romaines*, Paris, 1891, p. 214 segg. VIOLLET P., *Il libro di diritto di Tubinga edito da M. Conrat*, nella "Revue crit. d'hist. et littérature", Paris, XXV, 54, 1891. FITTING, *Le formule procedurali nella seconda appendice delle Exceptiones Petri* ("Bullettino dell'Istit. di dir. rom.", anno IX, 1897). — Edizioni. SAVIGNY, *Petri exceptiones legum Romanorum* nella "Gesch. des röm. Rechts", II, p. 821 segg. FITTING, *Petri Exceptiones legum Romanor. Appendices II*, nei "Juristische Schriften", p. 151 segg. LO STESSO, *Glosse zu den Exceptiones legum Romanor. des Petrus*, Halle, 1874. CONRAT, *Il libro di diritto di Tubinga nel "Bullettino dell'Istituto di dir. romano"*, III (1890), p. 88 segg. 381.

serie di manoscritti, che non s'accordano bene tra loro. Negli uni, l'opera ha un titolo e un prologo, ed è veramente ridotta a sistema; mentre gli altri mancano spesso del prologo, nè portano alcuna intestazione, che ne indichi il titolo o il nome dell'autore, e neppure sono distribuiti in libri. Anzi, tutto l'ordine vi si mostra sconvolto, da sembrare quasi che i frammenti sieno messi alla rinfusa; e lo stesso numero dei capitoli è ridotto circa della metà. Un codice contiene l'opera anche più ridotta; e un altro ne dà solo un estratto. Si aggiunge, che questo e quel capitolo potrebbe risalire oltre il secolo X, mentre altri parrebbero accennare al XII. Inoltre si rinnova anche qui la questione della patria. Il Savigny pensava che fosse un'opera francese dei secoli XI o XII, e che avesse conservato il diritto romano, quale si usava allora nel Delfinato; ma talune considerazioni impediscono di attribuirlo alla Francia. Insomma, le difficoltà sono molte; ed è certo che un risultato definitivo non potrà ottenersi, finchè tutti i manoscritti non sieno stati esaminati criticamente e comparati pazientemente tra loro; ma si può fin d'ora asserire con tutta sicurezza trattarsi di un libro che, nel corso del tempo, ha subito parecchie trasformazioni.

Una prima forma embrionale sarebbe contenuta nei manoscritti del secondo gruppo, tra perchè vi regna per entro un grande disordine, tra perchè quelli esaminati finora mostrano che l'autore, qualunque esso sia, a cui si deve la forma definitiva del libro, deve averli avuti sott'occhio. In origine, sarebbero stati semplici estratti, come lo dice il nome, e come se ne trovano tanti nel medio evo: massa informe e impersonale, a cui ciascuno avrebbe potuto attingere senza scrupolo. Anzi non si può neppure dire che si tratti di una massa già fissata. C'è bensì un fondo comune in tutti questi codici; ma insieme ce n'è un altro piuttosto fluttuante ed incerto, che si trova in questo e quello, ma non in tutti. Si vede chiaro, che la collezione ha avuto parecchie aggiunte, prima di venire ridotta alla forma sistematica; e forse ne ebbe anche in seguito. Ecco perchè vi regna la confusione e il disordine. Il Flach, avendo nella collezione sistematica scorto un certo numero di errori di trascrizione, conghiettura che l'autore, nel compiere il suo lavoro, siasi servito dell'opera di un copista, che non avrebbe corrisposto sempre alle sue intenzioni. Gli avrebbe indicato i capitoli che

doveva trascrivere, e l'ordine con cui disporli; e il copista avrebbe errato, trascrivendo un capitolo invece di un altro, o anche più o meno di ciò che realmente doveva.

Ad ogni modo, resta sempre aperta la questione principale, che è di sapere quando la collezione sia stata fatta, e dove, e da chi.

2. — Per ciò che riguarda il tempo, il capitolo *De contentione inter vassallum et dominum* potrebbe offrire, se non altro, un termine a quo, perchè vi si ricorda che il signore non doveva togliere il beneficio al vassallo, se non *per iudicium aliorum hominum suorum*, e parrebbe alludere alla legge di Corrado del 1037; ma è osservabile che esso non figura in tutti i manoscritti: quello di Gratz non lo contiene, e si potrebbe dubitare che già vi fosse nel testo originario.

Dall'altro canto, non sembra che il libro sia di molto posteriore a quell'anno.

Un primo punto d'appoggio ci è offerto da un passo che tratta dello scioglimento del matrimonio per causa di adulterio. Le *Exceptiones* affermano, che la parte innocente può passare a nuove nozze; ma questa pratica ci riconduce al secolo XI. Ancora il sinodo di Bourges del 1031 proibiva le seconde nozze soltanto a coloro che ripudiavano le proprie mogli legittime *sine culpa fornicationis*; ma più tardi non se ne trova più traccia. L'idea che il matrimonio, una volta contratto, sia indissolubile, si fa largo sempre più, appunto nel corso del secolo XI; e nel XII non c'è canonista che ne dubiti.

Inoltre si è osservato che gli *Usatici Barchinonae* hanno attinto alle *Exceptiones*; anzi, a volte, trattasi di interi testi passati quasi letteralmente in essi; e, siccome non v'è luogo a dubbio che gli *Usatici* sieno stati compilati tra gli anni 1053 e 1076 (l'opinione più comune li attribuisce al 1068), neppure le *Exceptiones* possono essere più recenti.

Due passi, che concernono le nozze degli ecclesiastici, ci trasportano addirittura nella prima metà del secolo XI. In sostanza, essi riproducono il diritto giustiniano che proibiva bensì ai preti, diaconi e suddiaconi di contrarre matrimonio, ma non anche ai chierici di grado inferiore, che potevano anzi passare ai gradi superiori, senza che il matrimonio si avesse a sciogliere. E tale era veramente la pratica ancora nel secolo XI; ma si sa che alcuni sinodi, tenuti da papa Leone IX nel 1049,

hanno cercato di mettervi riparo. Come supporre che uno scrittore, il quale, d'altronde, cerca in tutti i modi di ottemperare alle esigenze generali della podestà ecclesiastica, siasi, questa volta, messo addirittura in opposizione con essa? E, d'altra parte, non si può neppur dire che potesse ignorarle, perchè si tratta di disposizioni, che hanno finite col commuovere tutta Europa. Che se nondimeno esso insiste in una pratica contraria, non è egli lecito supporre che l'opera sia stata scritta prima del 1049?

Un altro capitolo, riferendosi al giuramento dei chierici, osserva che quelli di grado superiore non dovevano essere costretti a giurare *pro testimonio dicendo*, gli altri sì, *secundum quod leges praecipiant*. Ma a quali leggi allude? Forse alla Nov. 123 c. 7, che anche l'autore della *Summa Codicis* (IV, 20), prima di lui, aveva interpretato in questo senso. Ad ogni modo, egli non conosce ancora la costituzione di Arrigo III del 1047, che, obbedendo veramente alle *Leges*, proibisce il giuramento a tutti i chierici: e non avrebbe potuto ignorarla, se avesse scritto posteriormente, perchè anche questa è una legge che ha fatto rumore. Notiamo che, oltre ad essere stata aggiunta al corpo delle leggi langobarde, venne accolta nella prima collezione delle Decretali, e anche Onorio II la ripubblicò per intero.

Così tutto induce a far ritenere che il libro, nell'ultima forma che ha ricevuto, appartenga al secolo XI e propriamente alla prima metà di esso.

3. — Quanto al luogo, non esitiamo ad affermare che deve essere stato l'Italia, e probabilmente Ravenna. Le ragioni, che ci hanno dissuaso dal collocare il *Brachilogo* in Francia, devono ugualmente distoglierci dal collocarvi le *Exceptiones*; specie perchè il libro, come fu messo assieme con la scorta delle fonti giustiniane, non avrebbe avuto un gran valore pratico per la Francia; e d'altra parte, le *Exceptiones leg. Rom.* non hanno attinto nulla dal Breviario, che pure fu la sola fonte di diritto romano, sulla cui base si è venuta svolgendo la vita giuridica della Francia. Si aggiunge, che l'autore modifica qua e là il diritto romano per adattarlo agli usi locali, e vi inserisce più disposizioni tolte dalle leggi langobarde: ma anche questo miscuglio non si adatta bene alle condizioni della Francia, specie del Delfinato; mentre manca addirittura ogni traccia di usi provenzali.

Nè può dirsi che gli argomenti, addotti per la origine fran-

cese del libro, reggano alla critica. Il prologo, è vero, s'indirizza a un Odilone *viro splendidissimo Valentinae civitatis magistro magnifico*, e la *Valentina civitas* dovrebbe essere Valenza nel Delfinato; ma soltanto un manoscritto la ricorda. Altri hanno Firenze; e, ammesso pure, che si debba leggere *Valentina civitas*, chi ci assicura che debba essere proprio la Valenza del Delfinato? Perchè non una città italiana? Esiste una Valenza in provincia di Alessandria, che i latini chiamavano *Valentinum*, e la stessa Roma poteva esser detta *Valentina civitas*, giusta la tradizione antica riferita da Giulio Solino. Inoltre è vero: le *Exceptiones* distinguono quei siti, *in quibus iuris legisque prudentia viget*, da altri, *ubi sacratissimae leges incognitae sunt*: e il Savigny pensa che vogliono alludere, da un lato, al *pays de droit écrit*, e dall'altro, al *pays coutumier*; ma nulla giustifica cotesta conghiettura. Un romanista del secolo XI poteva benissimo indicare i paesi di diritto langobardo, come quelli in cui le *leges sacratissimae* erano ignote: che, se pure avesse voluto alludere al diritto consuetudinario, perchè non si potrebbe intendere un diritto consuetudinario romano? E poi, possediamo due manoscritti che tolgono ogni forza alla distinzione, perchè non hanno la forma *iuris legisque prudentia*, ma *legis utriusque prudentia*. Altrove l'autore allude veramente alla Francia come al suo paese: *possessionem quam in Galliae partibus appellamus honorem*, e anche adopera qualche parola provenzale; ma la frase suddetta manca appunto nel manoscritto che il Flach considera come primitivo, e quindi è indubbiamente un glossema. Circa le parole provenzali, osserviamo che tanto esse quanto altre d'origine straniera, tendono costantemente a tradurre o spiegare qualche parola del testo, e vi si riferiscono con un *id est, sicuti*, oppure *quod appellamus*. Sono parole che potrebbero saltarsi a piè pari, senza che il testo ne soffrisse: sicchè è evidente che abbiamo a che fare, anche qui, con glosse che si sono intruse nel testo, e che potranno far fede della patria di chi le ha redatte, ma non già di quella del testo stesso. Del rimanente, le vere parole provenzali non sono che due: *busnardi* per idioti e *soldatas* per soldi; e, oltre ad esse, ne troviamo altre prettamente spagnuole e italiane. Naturalmente, le *Exceptiones* come arrivarono fino a noi, portano l'impronta delle varie scuole, per cui sono passate: ma certo non nacquero in Francia.

4. — Invece tutto ricorda l'Italia, e più specialmente la Romagna.

Cominciamo da un uso speciale, riferito dalle *Exceptiones*. Esse dicono, a proposito del giuramento: *Sacramentum non est probatio, sed in defectum probationis datur reo vel actori, quem iudex rei certiore esse cognoverit, et quem magis iuramentum timere perspexerit. Probatio fit aut testibus aut chartis aut argumentis aut indiciis veresimilibus. Ergo sacramentum probatio non est.* Verosimilmente si tratta di una consuetudine sorta su base romana. Infatti la *Summa Codicis*, osserva che il giuramento *non proprie probatio est, set locum probationis optinet*; ma anche i documenti giudiziari ravennati distinguono nettamente il *probare* dal *jurare*, e indicano, come mezzi ordinari di prova, i *testes* e le *chartae*. Nè il giuramento era ordinato altrimenti che mediante sentenza. Anzi, l'accenno delle *Exceptiones*, che il giudice debba deferirlo a quella delle parti, che pareva temerlo di più, collima perfettamente con la formula, che, giusta quei documenti, si adoperava nel ricusarlo: *quia timeo me periurare, ne anima mea incurrat periculum*. La stessa parte veniva condannata *quia probare non potest... et iurare non audet*. Dall'altro canto, non ci venne fatto di trovare questa pratica fuori d'Italia, anzi nemmeno in altre parti della penisola, tranne che a Roma e nella Romagna.

Soprattutto, vi accennano le fonti giustinianee, a cui l'autore ha attinto; le quali, se non potevano avere alcuna importanza per la Francia, ne avevano moltissima per l'Italia, dove oggimai il diritto giustiniano teneva il campo. Sia che si volesse scrivere per la scuola, sia che si volesse servire ad uno scopo pratico, non si poteva ricorrere ad altre fonti. Il vecchio diritto teodosiano era passato da lungo tempo in seconda linea. E si noti: le fonti sono quelle stesse citate anche dal Brachilogo e da Pietro Crasso: le Istituzioni, le Pandette, il Codice e le Novelle di Giuliano.

Si aggiungano le reminiscenze langobarde. I nomi di Pietro e Martino, personaggi fittizi delle formule langobarde, ricompaiono in un passo delle Eccezioni; e altre volte si tratta di parole e perfino di frasi tolte di peso agli Editti, e anche di principi giuridici. La regola, che nessuno possa appropriarsi le api di un albero segnato, si trova già in una legge di Rotari.

L'altra, che chi ha spergiurato scientemente non possa essere ammesso a rendere testimonianza e a giurare in nessuna causa, nè propria nè altrui, se prima non abbia fatto penitenza, riproduce due capitoli langobardi di Carlomagno e Pipino; e il glossatore lo avverte espressamente. Altrove è detto, a proposito del giuramento dei testimoni, che bisognava distinguere fra testimoni che vivevano onestamente e che non era possibile di corrompere, e altri uomini vilissimi accessibili alla corruzione e che non volevano rendere testimonianza: i primi si ricevevano in testimonio col solo giuramento, gli altri dovevano anche assoggettarsi ai tormenti; e in sostanza alcuni capitoli langobardi di Lodovico il Pio e di Lotario dicono lo stesso. Un altro passo si occupa della rivendicazione dei beni ereditari *per placitum et guerram*, e il pensiero corre involontariamente alla legge langobarda di Ottone, che appunto, a proposito dei fondi, stabiliva: *si contentio fuit, ut per pugnam veritas decernatur*. Ora, se il diritto langobardo è fuori d'ogni relazione con lo svolgimento giuridico di altri paesi, certo non lo è con quello dell'Italia; e l'autore delle *Exceptiones*, che mostra di conoscerlo così a fondo e ne trae così largo partito, non può essere che italiano. Anzi deve appartenere alla Romagna. Non esisteva che questo centro di studi, dove, accanto al diritto romano, che teneva il campo, potesse trovar posto anche il diritto langobardo: i giuristi romani non si sarebbero abbassati a tanto; e già conosciamo il superbo disdegno con cui guardavano i codici barbarici, non credendoli nè anche meritevoli del nome di leggi. Li avversavano in teoria, nè parevano disposti ad ammetterli nella pratica.

Le stesse espressioni di *Legum doctores*, *Legisperiti*, *Causidici*, *Grammatici*, ricorrono tutte nel secolo XI in Romagna; e anche i *bizanti*, o bizantini, sono una moneta ben nota ai documenti romagnoli.

5. — Più difficile è il ricercare l'autore del libro. I manoscritti lo attribuiscono a certo Pietro; ma chi fosse si ignora, e non si possono fare che conghietture. Il Ficker ha messo avanti il nome di *Petrus de Rainerio*, che si trova spesso nei diplomi giudiziari della Romagna tra il 1021 e il 1037, ora con quel nome, ora con quello di *Petrus scholasticus* o *scholasticissimus* e *vir sapiens*; ma nulla autorizza ad argomentare che le

Eccezioni sieno sue. Piuttosto si potrebbe pensare a Pier Damiani, e ci sarebbe veramente qualche indizio per attribuirle a lui; ma si tratta appunto di soli indizi.

È tale in primo luogo la tendenza generale del libro, avvertita anche più su, di dar ragione a tutte le esigenze della podestà ecclesiastica, che forse contrasta con la tendenza della scuola, dal cui seno è uscito il libello di Pietro Crasso, così decisamente avverso ai diritti del sacerdozio. In ispecie poi amiamo di notare un capitolo, che sappiamo essere stato contrario all'indirizzo di essa, sull'impedimento della cognazione. Quel capitolo dice, che le nozze tra ascendenti e discendenti non possono farsi *usque ad infinitum*; e, quanto ai collaterali, si concedono solo *ultra septimum gradum, id est secundum canones intra septimam generationem*. E si aggiunge anche il modo, con cui i gradi si computavano secondo il diritto canonico. È questa la teoria pura della Chiesa, che può vedersi già nei Capitolari di Benedetto Levita, e che doveva finire col trionfare; ma si sa che i giuristi ravennati l'avversavano. Invece appunto San Pier Damiani la sostenne calorosamente contro di essi; anzi pare che dal contesto trapeli una cotal cura affannosa di mettere i punti sugli i; il che si spiega assai bene con le recenti dispute scolastiche. Soltanto, potrebbe fare meraviglia che un uomo, come Pier Damiani, venuto su nelle scuole di grammatica e retorica, possedesse una così estesa conoscenza delle fonti del diritto romano e tanta potenza di combinazione; ma nessuno potrà negare che fosse uomo dottissimo, e poi lo stesso grande Irnerio non ha avuto origini diverse.

§ 3. — IL CARATTERE DELLA SCUOLA.

1. — Naturalmente, parlando delle scuole di diritto romano, ci siamo attenuti alle produzioni giuridiche più salienti di questa età calunniata, trasandando le altre; ma, anche così, abbiamo potuto toccare con mano, che lo studio della giurisprudenza, al pari di quello delle scienze in generale, è continuato sempre nel medio evo sulla base delle antiche tradizioni. Molto tempo prima della scuola di Bologna, il diritto romano era studiato, sia come parte della coltura generale, sia anche da sè, in modo più o meno scientifico. Alcune produzioni di questa giurispru-

denza prebolognese, possono dirsi eccellenti sotto più aspetti, massime per l'abilità con cui la materia è svolta con riguardo agli scopi della scuola, e per l'arte che si rivela nelle definizioni. È la stessa abilità ed arte che le scuole antiche, pur del periodo della decadenza, lasciarono in retaggio a quelle del medio evo. La storia della scienza da Costantino a Irnerio si presenta così sotto una nuova luce. D'altra parte, sebbene la scuola di Bologna perda quell'aureola, onde era stata finora circonfusa, amiamo osservare subito, che il suo splendore non ne rimane punto offuscato. Non vi sarà più nulla di meraviglioso, e neppure vi avrà un rinnovamento scientifico nello stretto senso della parola; ma è certo che lo studio del diritto romano è diventato a Bologna più speciale e quindi più intenso. Dopo tutto, ogni scuola ha la sua impronta; e anche quelle esaminate finora, rivelano la loro, ben diversa da quella che troveremo a Bologna.

Già la scuola romana deve aver subito più o meno la influenza del pontefice, in cui era venuta concentrandosi la somma delle cose. Roma si era separata sempre più dall'Oriente per gettarsi in braccio al papa, e non deve far meraviglia che anche la scuola si venisse accomodando allo spirito dei tempi nuovi. Lo si può vedere nelle epistole di Gregorio Magno. Le quali si riferiscono più volte alle fonti giustinianee: il Digesto, il Codice, le Novelle; ma non nascondono la tendenza di adattare la vecchia legge imperiale alla nuova società, e temperarne le durezze: *aliquatenus legis duritiem molientes*. Più tardi, le *Questiones de iuris subtilitatibus* ripeteranno press'a poco lo stesso: *ut si que ex litteris illis (sc. librorum legalium) ab equitatis examine dissonarent, haberentur pro cancellatis*. Così pure la *Summa Codicis* si riferisce al *celestis ius*, alludendo al *diritto naturale*, che Dio stesso ha scritto nel cuore degli uomini. L'autore ne subisce la influenza, allora dominante; e lo si scopre già da alcune espressioni generali. In un luogo sostiene: *Condite leges intelligende sunt benignius, ut mens earum servetur et ne ab equitate discrepent: legitima enim precepta tunc demum a iudice admittuntur cum ad equitatis rationem accomodantur*. E altrove: *ut omnis interpretatio ita facienda est ne ab equitate discrepet*. Che se ci facciamo a consultarne i principi giuridici, vediamo che vengono generalmente derivati dall'*equitas* e giustificati con essa; la forza obbligatoria dei contratti è spiegata addirittura col

diritto naturale. Ma gioverà ricordare un esempio. Per diritto romano chi aveva firmato un chirografo di debito e lasciava trascorrere il termine della *querela non numeratae pecuniae*, era tenuto senza più, e doveva pagare, anche se nulla aveva ricevuto; ma l'autore aderisce ad una opinione più equa, suggeritagli dalla L. 1 C. *de cond. ob turp. caus.* 4, 7. Riconosce, cioè, che l'estensore del chirografo possa provare di averlo rilasciato per altre ragioni diverse dal pagamento; e nella *Summa Codicis* va anche più in là, accordandogli persino la prova di non aver ricevuto il denaro. Di più, a ben guardare, egli si occupa soltanto di cose che avevano ancora un valore pratico ai suoi giorni. Con questo criterio sceglie i titoli del Codice; e qua e là accenna veramente alla pratica, facendo, così, posto a teorie, che nelle leggi propriamente dette non si troverebbero. Una riguarda nuovamente i chirografi. L'autore delle *Questioni* comincia dal dire che *uso postulante receptum est iure civili ut ex qualibet obligatione in creditum ire possit*, e soggiunge: se tu mi devi del denaro, potrò convertire questa obbligazione in una obbligazione di vino, purchè ne faccia la stipulazione con animo di novare, e s'intenderà che abbia pagato per la causa anteriore. Ma ciò non poteva verificarsi coi titoli di credito, i quali non tolleravano novazione. Riferiamo le parole: *Cyrographum autem inventum est ut is qui mutuum accipit manu propria se obliget, ut hec obligatio numeratione impleatur, novationis autem potestatem non habet, cum igitur simulatio in eo fiat communi iure pro infecto habetur*. Il chirografo doveva venire adempiuto tal quale con la *numeratio*; ma del resto c'erano anche chirografi, i quali, ben lungi dall'essere scritti *obligationis contraende gratia*, si scrivevano solo perchè facessero fede di una quantità dovuta per altro titolo, e allora questa non si domandava *ex cyrographo sed eius ex testimonio*; press'a poco come aveva detto Gaio dei *nomina arcaria*: che non facevano obbligazione, ma rendevano solo testimonianza della obbligazione fatta. Ora, non diremo, che cotesta teoria, che riguarda la obbligazione stessa come incorporata nella carta, fosse estranea ai Romani; ma le leggi mostrano d'ignorarla, e ci piace di vederla riprodotta dall'autore delle *Questiones*. Il quale dice eziandio: *civilis causa que conditionem parit est stipulatio certa seu cyrographum, in quibus ex lege sic adstringeris ut recte possit*

intendi dare te oportere. E così altrove: parlando dell'enfiteusi, espone una teoria, che ripugna addirittura al diritto romano, ma che certamente corrispondeva, anch'essa, alla pratica dei tempi. Egli sostiene, che la semplice somiglianza con la locazione non bastava per far ritenere che l'enfiteusi si contraesse col solo consenso: c'erano, cioè, anche altri contratti simili alla locazione, come la permuta, ricordati nelle Istituzioni, che, facendo luogo ad un'*actio prescriptis verbis*, si vedeva chiaro che erano contratti *re* e non *consensu*. E conchiude: *Hoc estimo vere dici: amminiculo scripture interposito non expectandum esse rei interventum, sed sicut emptio in scriptis, completa scriptura, statim valet, ita possumus et hoc de contractu opinari.* Nè altrimenti ripete nella Somma: che l'enfiteusi contraevasi col consenso, ma che insieme occorreva la scrittura: *scriptura tamen ex necessitate semper interveniente, et in principali contractu et in aliis pactis ex natura contractus ibidem interponendis.* L'imperatore Zenone non aveva richiesta lo scrittura che qualora le parti avessero voluto scostarsi dalla regola. Ma anche gli altri libri giuridici, che abbiamo esaminato più su, s'inspirano alle medesime idee.

2. — Il Brachilogo altera a bella posta il diritto giustiniano per adattarlo alle condizioni dei tempi, o anche informarlo ad una maggiore equità. E senza alcun dubbio esso si è proposto una cosa e l'altra. Specialmente l'idea di modificare il diritto secondo ragione, si trova espressa sì nel testo che nella Glossa. Il giurista si atteggia a successore degli antichi *prudentes*, la cui autorità non era minore di quella dei Cesari. Come il principe vuole, così anche il giureconsulto deve poter volere; e assume veramente l'aria di legislatore; altera il diritto, e non ne dà neppure la ragione, restringendosi a dire: vogliamo la tal cosa, concediamo la tal'altra. Lo che non significa che egli proceda a casaccio. Appare manifesto che modifica il diritto giustiniano, o perchè non gli sembra pienamente conforme a giustizia, o perchè lo crede inopportuno, o anche perchè contraddice al diritto del paese. E non ne fa mistero: *Sin vero aequitas iuri scripto contraria videatur, secundum ipsam iudicandum est.* E altrove, parlando dell'appello: *Ad quos autem iudices liceat appellare, dicere necessarium non duximus, eo quod hi, quos lex nominat, apud nos non habentur.*

Possiamo anche ricordare più esempi. In un luogo dichiara che bastava lasciare un legato ad uno schiavo, perchè gli s'intendesse lasciata la libertà, e ciò contraddice assolutamente alle leggi. Afferma pure ripetutamente, che ciò che il figlio di famiglia acquistava non solo *ex re patris*, ma anche *ex operibus suis*, ad eccezione del peculio castrense o quasi castrense, cedeva al padre *quantum ad proprietatem et ad usumfructum*; ma neanche ciò riproduce il vero diritto romano. Sostiene, che i figli non riconosciuti dalla legge, potevano nondimeno diventare civili purchè il padre fosse convissuto in contubernio con la madre fino al giorno della sua morte. Applica a tutte le arrogazioni ciò che il diritto giustiniano prescrive solo per quella di un impubere: che, cioè, l'arrogante debba dare cauzione di lasciare all'adottato la quarta parte dei beni, se lo avesse emancipato, e anche di restituirgli il suo. Fa obbligo a tutti i tutori di costituire una *satisdatio rem pupilli salvam fore*. Distingue la *usucapio*, di tre anni, e la *longi temporis praescriptio*, di dieci o venti: quella per le cose mobili, questa per le cose mobili e per le immobili; e mentre esige la buona fede ed il giusto titolo per la prima, si contenta della buona fede per la seconda. Altrove si occupa delle donazioni, e dice che quelle superiori a cinquecento soldi abbisognavano della insinuazione giudiziaria, *excepta donatione habita in venerabiles domos vel in imperatorem vel ab imperatore*. Parlando dei testamenti scritti, sostiene che il testatore deve scrivere di suo pugno il nome dell'erede o farlo scrivere da un *tabularius publicus*; e aggiunge, che non solo i militi, ma anche i rustici possono testare come vogliono, *quocumque modo voluntas eorum pateat*. Nella successione intestata si richiama nuovamente alla pratica dei suoi giorni, secondo cui i fratelli *bilaterali* succedevano bensì insieme col padre e colla madre, ma escludevano gli altri ascendenti. Nella vendita, è d'avviso che il venditore avesse sempre la scelta tra la consegna della cosa e il pagamento dell'interesse. Ricorda che cessava ogni azione di danno, se questo era stato recato giustamente, e cita come esempio il caso del marito che avesse ucciso l'adultero colto sul fatto: ma bisognava che lo facesse *cum contestatione*. All'*interdictum utrubi* abbiamo accennato più sopra: aggiungiamo, che non solo mantiene la vecchia teoria, ma la estende all'*interdictum uti possidetis*. E se ne intuisce la ragione.

Giustiniano aveva pareggiato tra loro i due interdetti, e l'autore del Brachilogo ne accetta il pareggiamento, ma non nel modo inteso da Giustiniano. Non applica all'*interdictum utrobi* i principi dell'*interdictum uti possidetis*, ma viceversa vuol trattato questo coi principi di quello. Soprattutto interesserebbe esaminare la parte che riguarda i giudizi. Essa offre una speciale importanza, perchè segna il passaggio dalla vecchia procedura romana alla procedura romanistica, la quale devia molto da quella; e si sa che la posteriore dottrina accetta coteste deviazioni. La letteratura degli *Ordines iudicarii* ne contiene molte tracce, e persino i compilatori dello *Specchio svevo* ne hanno tratto partito.

3. — Lo stesso metodo s'incontra nelle *Exceptiones legum Romanorum*. Anche qui il giurista si è messo a foggiate il diritto più o meno liberamente con riguardo all'equità ed alla opportunità; e lo dice egli stesso nel prologo: *Si quid inutile, ruptum aequitative contrarium in legibus reperitur, nostris pedibus subcalcamus, quidquid noviter inventum ac tenaciter servatum tibi . . . revelamus*. Anzi, ritorna più volte sui principi della giustizia e dell'equità, che antepone alla legge. Egli osserva che quando la *iustitia* e la *consuetudo*, cioè la vera giustizia intrinseca e il diritto positivo vigente, contrastavano tra loro, non ci potevano essere che gli idioti che si pronunciassero per la consuetudine: i *legisperiti* davano la preferenza alla giustizia, che concordava sempre con la verità. In pari tempo proclama il diritto, che avevano i giudici, di decampare dalle leggi per ragioni superiori, appunto come nel Brachilogo; ma lo attribuisce solo ai più autorevoli e timorati di Dio, che non fossero facili ad essere subornati per grazia o per denaro. Il giurista afferma che ciò poteva farsi anche coi sacri canoni, che pur avevano maggiore autorità; perchè non si sarebbe potuto con le leggi secolari? Così accadde che più principi estranei al diritto romano penetrassero in questo libro: che se alcuni potevano anche dedursi più o meno arditamente dalle leggi romane, altri rivelano la influenza germanica.

Certo è: il giurista non obbedisce a nessun principio romano, quando dice, per es., parlando della caccia, che, se taluno aveva levato un animale e un terzo lo ammazzava, aveva pur sempre diritto ad una parte, purchè non avesse cessato d'inseguirlo.

Anche il modo di determinare il tasso delle usure, non è quello del diritto romano. Nè romana può dirsi la distinzione di tre gradi di colpa. Altrove si afferma, a proposito dei testamenti e altri atti solenni, che *regionis consuetudinem legis vicem obtinere legis auctoribus placuit*; ma il diritto romano non contiene nulla di simile. Troviamo eziandio applicato alle donazioni del padre ciò che il diritto romano aveva stabilito solo per quelle della madre: ossia che non si potessero revocare per nessuna ingratitudine dei figli, se il padre passava a nuove nozze; e qui c'è almeno una deviazione dai principî romani. Altre regole sono tolte di peso dai codici barbarici. Abbiamo già ricordato quella, che si possa avere un diritto sulle api facendo semplicemente un segno sull'albero; aggiungiamo la disposizione, suggerita certamente dalla legge salica, che vuole punito con duecento soldi d'oro chi strappava gli occhi ad un altro. Un capitolo accenna al diritto del reo di provare la sua innocenza col giuramento; e anche ciò non è romano, ma germanico. Il giurista infine, pur escludendo la via di fatto, ammette delle eccezioni, che non hanno a che fare col diritto romano.

E d'altra parte non vorremmo neppur dire, che egli s'inchini sempre agli usi vigenti: anzi qua e là lo vediamo opporvisi risolutamente per tornare ai principî romani. Insomma egli procede tutt'altro che alla cieca. Una volta si propone di determinare da qual momento la compra-vendita possa dirsi perfetta, e rigetta la pratica, per tornare al principio romano, in virtù del quale la vendita si perfezionava col solo consenso: *etsi res nondum tradita est, nec pretium solutum est, nec arrha data, nec ullum aliud factum est, quod usualiter per plura loca in venditione intervenire solet, ut percussio manus et bibaria vini*. Nè altrimenti respinge il diritto di retratto che la consuetudine accordava ai propinqui e ai consorti; e lo fa con piena conoscenza di causa. Egli ricorda la *consuetudo antiquorum . . . ut frater de rebus suis immobilibus non venderet nisi fratri, propinquus propinquo, nec consors nisi consorti, si emere vellent*; ma non l'ammette, e torna al principio romano, che ognuno potesse alienare le cose sue, come meglio gli talentava. In pari tempo avverte: *Iniuria gravis visa est imperatoribus ut de rebus suis homines aliquid facere cogantur inviti*.

4. — Una nuova tendenza della scuola, appare dal libello di

Pietro Crasso; ed è di estendere i principj del diritto privato alle questioni di diritto pubblico. Il libello stesso ne offre molteplici applicazioni. Una riguarda i rapporti del papa con Arrigo IV. L'autore comincia dall'osservare, che papa Gregorio teneva la sede pontificia *Iulia et Plautia lege contempta*, e che non poteva richiamarsi a quella costituzione del Codice, che proibiva al figlio di famiglia di agire contro il padre. Gregorio, cioè, non poteva dirsi padre di Arrigo, perchè non si era contenuto paternamente con lui, e anzi lo aveva emancipato, scomunicandolo, tendendogli d'ogni maniera insidie, e perfino attentando a' suoi giorni: anzi lo si potrebbe dire incorso nella *Lex de parricidiis*. Lo stesso Crasso si occupa del rapporto di Arrigo coi Sassoni; e, per provare che avevano fatto male a deporlo, si richiama alle Istituzioni, che riconoscono il diritto ereditario, e anche ad alcuni principj del Codice, che pareggiano la consuetudine alla legge. Avverte pure, che chi usurpa violentemente una cosa senza aspettare che il giudice decida, è obbligato a restituirla, e anche a pagarne il valore, giusta la L. 7 C. *unde vi* 7, 4: e così doveva essere coi Sassoni, che avevano deposto Arrigo!

5. — Una particolarità di queste scuole è anche il modo di citazione dei testi. Vi abbiamo già accennato incidentalmente; ma è mestieri dirne qualcosa più di proposito. Si tratta di forme libere, affatto diverse da quelle che troveremo poi a Pavia e a Bologna: specialmente qui; e non c'è libro, uscito dalle vecchie scuole, che non le adoperi. Le *Questiones de iuris subtilitatibus* e la *Summa Codicis*, sono per questo riguardo uguali al *Brachylogus*, alle *Exceptiones*, al Libello di Pietro Crasso ecc. L'autore delle Questioni si tiene molte volte sulle generali. Cita il *Liber Institutionum*, i *Responsa prudentum*, le *Constitutiones*, senza più, o anche parla di una *Constitutio Leoniana, Constantiniana*, ecc., e una volta ricorda un passo del Codice con tutta l'iscrizione: *Constitutio Theodosii et Valentini missa ad senatum*. Quanto alle citazioni vere e proprie, ecco la forma di alcune che si trovano nelle Questioni: *Set sub t. de condict. ca. d. ca. non secuta in dig. scriptum est; — Ut in illa constitutione Instiniani habetur 'Generaliter' et cetera*. Ripetiamo sono forme libere; nè altrimenti si legge nella *Summa Codicis*: *Ut in const. illa reperitur 'Si super possessione' et ce*. E a Ravenna si trova di peggio. Pietro Crasso cita parecchi passi del

Codice valendosi sempre della iscrizione; e anche nella legge del 1047, sul giuramento degli ecclesiastici, suggerita come crediamo dai Ravennati, si trova citata una iscrizione: mentre non c'è assolutamente traccia del modo di citazione usato dai Lombardisti e dai Bolognesi. E così il *Brachylogus* e le *Exceptiones*. A ben guardare, non havvi che un passo in cui l'autore delle *Exceptiones* citi un titolo esattamente col riprodurne la rubrica; le altre citazioni sono piuttosto vaghe. Molte si limitano appunto a indicare la iscrizione, per es. così: *Marcianus lib. II Institutis*; e altre non citano che la fonte in generale: *Legitur Digestis — Dicit Codicis regula* etc.

CAPO II.

Scuola langobarda e scienza langobarda.

§ 1. — LA SCUOLA DI PAVIA.³¹

1. — Alle scuole di diritto romano contrapponiamo quella langobarda di Pavia. È una scuola che era già in fiore nel secolo XI, e ne fanno fede più fonti, che parlano di maestri e discepoli, e di questioni che si agitavano tra que' giureconsulti. L'espositore dà a Guglielmo il titolo di *dominus*, e insieme ricorda i *discipuli Bonifilii*, e le frequenti dispute di Lanfranco.

I fattori, che concorsero a formarla, sono: la curia palatina, che si stabilì a Pavia sullo scorcio del secolo X, e la scuola di grammatica, della quale si hanno tracce fin dai tempi di re

³¹ **Bibliografia.** — MERKEL, *Geschichte des Langobardenrechts*, Berlin, 1850. Traduz. ampliata di Bollati, Torino, 1858 e nel vol. III, della Storia di Savigny. N. N., *Scuola di legge in Pavia* negli "Annali", di Capuano, vol. V, Napoli, 1858. BORETIUS, *Praefatio ad librum Papiensem*, § 80 segg. nei "Mon. Germ.", Leges IV, BLUHME, sulla *Lombarda*, parimente nei "Mon. Germ.", Leges IV, p. 98 segg. ANSCHÜTZ, nel "Jahrbuch", di Bekker e Muther, II, p. 474-476. NOVA, *La filosofia, la filosofia del diritto e l'Università*, Milano, 1862. FICKER, *Forschungen*, III, p. 44 segg. CHARMA A., *Lanfranc*, Notice biographique litteraire et philosophique. Paris, 1850. TALINI, *Di Lanfranco pavese e della cultura classica in Pavia nel medio evo* ("Arch. storico lombardo", 1877 e con aggiunte negli *Scritti di storia ed arte*, Milano, 1881). DE CROZALS, *Lanfranc Archevêque de Cantorbéry. Sa vie, son enseignement, sa politique*, Paris, 1877. FIRTING, *Die Institutionengloss des Gualcausus*, Berlin, 1890. SCHUPFER, *Le università e il diritto* (nell'opera "Gli albori della vita italiana", III, Milano, 1891). SALVIOLI, *Intorno all'uso della Lombarda presso i glossatori e giuristi del secolo XIV* (nel vol. di "Studi di storia del diritto ital. dedicati a F. Schupfer", Torino, 1898).

Cuniperto, ma che propriamente deve essersi rialzata sotto gli Ottoni, quando, sedate le lunghe e antiche turbolenze, gli animi riversarono negli studi la loro gagliardia. La scuola di diritto si svolse appunto dal seno della curia palatina; ma l'antica scuola di grammatica vi predispose il terreno.

Se più vuolsi, furono i giudici palatini, o alcuni di essi, che, senza lasciare la pratica, cominciarono ad insegnare. Infatti, Sigifredo, uno dei più antichi glossatori della scuola, era *iudex sacri Palatii*, e parimente lo erano Bonfiglio, Armano, Walfredo; ma anche altri fungevano da giudici o patrocinavano cause. La *Expositio* dà loro il nome di *iudices* e *causidici*.

D'altra parte, erano uomini venuti su nella vecchia scuola di lettere. Fu questa loro educazione, che probabilmente li spinse a consacrarsi allo studio ed all'insegnamento del diritto: certo, se riescirono a pulirlo e ad elevarlo a teoria, fu col soccorso della grammatica, della dialettica, della ragione romana imparate in quella scuola; altrimenti neppure la scuola di diritto avrebbe potuto attecchire. Così Walcauso è chiamato *rethor* nella collezione che va sotto il suo nome: *rectis quod strinxit rethor habenis Walcausus meritus*. Il glossatore Sigifredo, ricordato dianzi, era versatissimo nella rettorica, oltre che nel diritto. Lanfranco, lo abbiamo già detto, era stato educato fino dagli anni puerili *in scholis liberalium artium et legum secularium ad suum morem patriae*.

Aggiungiamo una osservazione. Per comprendere come questa scuola sia sorta, non dobbiamo dimenticare che correva una età, in cui tutto, o quasi, si trovava abbandonato all'iniziativa individuale, specie in Italia, il paese delle grandi iniziative. Eravamo ancora molto lungi dai tempi odierni, in cui ogni cosa si suole attendere dal governo, e di ogni cosa lo si rende responsabile. D'altra parte, c'erano stati sempre maestri, che avevano insegnato privatamente verso retribuzione. Col che non vogliamo dire, che tutti sieno riesciti a fondare stabilmente una scuola. Per lo più la scuola nasceva e tramontava con l'uomo; ma a volte riesciva a mettere radice. Qualche individuo esercitò un fascino troppo potente, perchè altri non ne seguisse l'esempio nel medesimo luogo; e allora non era difficile che la scuola acquistasse un carattere durevole. Così accadde a Pavia, e accadrà più tardi a Bologna.

2. — Le prime origini della scuola di Pavia risalgono probabilmente al tempo di Ottone I. Le glosse alle leggi langobarde, e massimamente quella perpetua, che si conosce col nome di *Expositio*, fanno distinta memoria di una giurisprudenza surta in una età, omai remota, durante la quale la teoria del diritto pratico aveva ricevuto solida forma. L'età in discorso corrisponde, senza fallo, a quella degli Ottoni: primamente, perchè i suoi giureconsulti avevano veduto le pratiche osservate nei giudizi di Leone vescovo di Vercelli, che fu nel seguito di Ottone I e vescovo palatino di Ottone III; e poi, perchè non conoscono altre leggi langobarde di età posteriore, nè trovansi più citati nelle glosse di queste leggi. I loro successori, della seconda metà del secolo, li qualificano col nome di *Antiqui iudices*, *Antiqui causidici*, o anche *Antiqui* semplicemente, e talvolta *Antiquissimi*, senza dire chi fossero: ma ciò non toglie che questo o quel giureconsulto, anche di tempi posteriori, potesse annoverarsi tra gli *Antiqui*: bastava che ne seguisse l'indirizzo.

Lo studio poi, continuava ancora nel secolo XII; e, nonostante la grande fama, in cui era venuta Bologna, lo si frequentava volentieri, e ci si veniva anche da lontano. Un formulario di lettere, compilato a Pavia tra il 1119 e il 1124, ne riferisce una di uno scolaro allo zio, che comincia così: *Vestre paternitati, patruelium piissime, innotescat me exulem Papie studio legum... vel dialetice... alacrem aderere*. Lo scolaro, manco a dirlo, si rivolgeva al piissimo zio per quattrini.

3. — Del resto non conosciamo che pochi giureconsulti di questo studio pavese. I principali sono *Walcausus*, *Bonusfilius*, *Lanfrancus*.

Le antiche scritture bolognesi danno Walcauso per giureconsulto pavese, e certo fu uno de' più influenti della scuola. Noi pensiamo che sia il Walcauso, che si trova ricordato come giudice nella Marca veronese, dapprima nel 993 a Verona, e più altre volte negli anni successivi fino al 998, a Verona, Vicenza, Treviso e Ceneda. Ad ogni modo lo si deve cercare nel secolo X e nel principio dell' XI, perchè l'Espositore ne parla come d'uomo vissuto prima di lui, e anzi prima di Guglielmo, e non lo troviamo mai disputare con questi o altri lombardisti posteriori agli *Antiqui*.

L'altro giureconsulto Bonfiglio era giudice del sacro palazzo,

per testimonianza dell'Espositore, e infatti funse più volte da giudice, tra gli anni 1014 e 1055, a Pavia, a Carignano, poi di nuovo a Pavia, a Fermo, a Bergamo, a Roncaglia e nella Tuscia. L'Espositore accenna alle frequenti dispute, che ebbe con altri giureconsulti, come Guglielmo, Bagelardo e Lanfranco. Si sa eziandio che lasciò una scuola, conosciuta col nome di *Discipuli Bonifilii*.

Lanfranco nacque a Pavia nel 1005, e prese parte attivissima alle discussioni dello studio. Non disputò con gli *Antiqui*, ed era troppo giovane per farlo; ma disputò con Guglielmo e con Bonfiglio, anche coi discepoli di costui, e quasi sempre riuscì vittorioso. Fu uomo molto versato nel diritto, e i giudici della sua terra natia lo tennero in gran conto. Nella storia della scuola rappresenta l'indirizzo romanistico in contrapposizione a quello prettamente lombardistico di Bonfiglio e dei suoi discepoli.

Altri giureconsulti occupano un posto subordinato. L'*Expositio* ricorda: Sigifredo, giudice del sacro palazzo, versatissimo nella retorica, che amava firmarsi con lettere greche; Guglielmo, giurista *non parvi ingenii*, che si trovò più volte alle prese con gli *Antiqui*, sebbene qua e là ne accettasse le idee, ma che disputò anche con Bonfiglio; Bagelardo, altro oppositore di Bonfiglio, e Ugo, figliuolo di Guglielmo. Altri giureconsulti figurano nelle glosse alla Lombarda: Armano, contemporaneo di Bonfiglio, e Walfredo; ambedue giudici.

Tale era la scuola: resta a vedere che cosa abbia prodotto, sia per la storia delle leggi langobarde e sia per la scienza.

§ 2. — LA SCUOLA DI PAVIA

E LE COLLEZIONI DELLE LEGGI LANGOBARDE. ³³

1. — L'opera dei giureconsulti pavesi comincia con la collezione delle leggi; ma già prima ci si era lavorato attorno, perchè Everardo, principe del Friuli e conte della Rezia, aveva, nel secolo IX, fatto compilare una raccolta sistematica degli

³³ *Bibliografia.* — Rimandiamo alle opere citate nella nota precedente. Per ciò che riguarda le edizioni, la *Concordia de singulis causis* fu pubblicata dal BLUME nelle *Leges*, IV, p. 255 segg.; il *Liber legis Langobardorum Papiensis* dal BORETTUS nelle stesso vol. delle *Leges*, p. 565 segg. e ad esso si appoggia

Editti, conosciuta sotto il nome di *Concordia de singulis causis*, allo scopo di agevolarne l'uso. In questi tempi ne furono fatte altre. Già sotto gli Ottoni si cominciò a mettere assieme i Capitolari, e ne abbiamo la prova nella carta milanese del 988, che già conosciamo. Essa parla appunto di un *Capitulare langobardorum*; ma la estensione di esso dev'essere oscillata a lungo prima di fissarsi, dacchè i codici più antichi presentano ancora delle incertezze. Ora, è verosimile che la scuola non sia stata estranea a questa raccolta; ma ad ogni modo ne ripigliò il lavoro. Perchè il *Capitulare* fu considerato originariamente come un'opera affatto diversa dall'*Edictus*; ma poi l'uno e l'altro vennero uniti in una legge sola; e senza dubbio lo si deve alla scuola di Pavia. È così che nacque la collezione cronologica, che i moderni chiamano *Liber Papiensis*; ma che le fonti contemporanee distinguono col nome di *Liber legis Langobardorum*, *Lex Lombarda* o anche *Lombarda confusa non intitulata*. La quale, se vogliamo, è un lavoro piuttosto imperfetto, che non corrisponde neppure alle intenzioni del compilatore, essendosi egli proposto di raccogliere tutto il diritto vigente, mentre molte cose gli sono sfuggite, e dall'altro canto ne ha inserite parecchie che non trovano il loro riscontro nelle leggi; e nondimeno il libro riuscì a farsi largo.

2. — Per più riguardi diversa è un'altra collezione cronologica, detta *Walcausina*. Contiene non poco materiale che manca nel *Liber papiensis*; cioè anche le leggi che erano state abolite, o che erano andate in disuso; e inoltre ne altera alquanto l'ordine originario, allo scopo di agevolarne l'intelligenza. Qua e là ne muta la lezione, e, ciò che più importa, aggiunge delle formule ai capitoli per uso del fôro, e un cumulo di glosse, alcune delle quali, inserite nel testo, si presentano quasi fossero l'opera del legislatore. Il linguaggio è molte volte quello che si addice a leggi: *ut diximus* — *ut dicturi sumus* — *nisi aliud futurum a*

l'ediz. del PADELLETTI nelle *Fontes*. La *Walcausina* fu stampata dal MURATORI nei " *Rei. Italic. Scriptores* ", I, 2 e poi dal WALTER, " *Corp. jur. germ.* ", I, p. 689-888; III, p. 589-682. La prima edizione della *Lombarda* vide la luce a Lione nel 1512 per cura del BOHEMIUS sotto il titolo di *Leges Langobardorum seu Capitulare divi... Caroli Magni imperatoris*. La più antica edizione glossata è quella pubblicata a Venezia nel 1587 col titolo: *Leges Langobardorum cum argutissimis glossis D. Caroli de Tocco*. Il BLUME nelle *Leges IV*, p. 607 segg. riproduce le rubriche della *Lombarda Casinensis* e della *Lombarda vulgata*. Su i manoscritti vedi ANSCHÜTZ nell' " *Archivio di Pertz* ", XI, 219 segg.

nostris successoribus praecipiatu imponi ecc.; e talvolta si è addirittura in presenza di una nuova legge. Che se alcune sono brevi, altre assumono quasi le proporzioni di una dissertazione. Tale è la glossa a Roth. 153: *Si quis Langobardus moriens reliquerit* etc. Vogliamo anche ricordare, se non altro a titolo di curiosità, che ogni re vi è presentato con un esametro, e lo stesso prologo è in versi. Parlando di Walcauso dice:

*“ Est error spretus quo Langobarda iuventus
Errabat. Verum loquitur nunc pagina sensum
Edicti, rectis quod strinxit rethor habenis
Walcausus meritis, quem laudat scriba disertus „*

Walcauso ha dissipato l'errore: ha ristabilito il vero senso dell'Editto! Ciò dice lo *scriba disertus*, e certo ha voluto significare che riformò l'antico libro di Pavia usato fino allora. Infatti il rimaneggiamento è completo. Soltanto non pare verosimile che il Walcauso, accennato nel prologo, sia stato l'autore dell'opera, quale arrivò fino a noi. Invece supponiamo che ne gettasse le basi, e che uno de' suoi discepoli poi la compisse, forse quello stesso che s'intitola modestamente *scriba disertus*. Il quale deve avere attinto anche ad altre fonti; e nondimeno, in caso di disaccordo tra Walcauso e gli altri, non esita a prendere le parti del maestro. Anzi, il contrasto delle due scuole si presenta qua e là con un carattere un po' crudo. Da un lato stanno gli *Antiqui*, dall'altro Walcauso; ma lo *scriba disertus* approfitta delle sigle *A.* e *Val.* per contrapporre i *Valentes* agli *Amentes* o *Asini*, un genere di facezie, che anche i migliori della scuola elegante non isdegnarono sei secoli dopo.

Si disputa se il Walcauso della collezione appartenga veramente a Pavia. Noi non ne dubitiamo punto. E anzitutto, per la testimonianza della scuola di Bologna, ricordata più su. Quando Ugolino ed Accursio lo dicono pavese, e Odofredo asserisce che è stato a Pavia, dobbiamo accettare questa loro testimonianza, se non altro come segno della tradizione, che si era mantenuta nella scuola. Ma anche i nomi dei luoghi, che ricorrono con maggior frequenza nelle formule, suffraga questa opinione; perchè sono nomi, che si riferiscono a Pavia o ai suoi dintorni. Anzi talvolta ci abbattiamo in qualche indicazione, che non può assolutamente suppersi se non in persona molto

pratica dei siti. Una formula ricorda un Rainaldo vescovo di Pavia; altre S. Sirò, che era il patrono della città, e altre ancora il monastero di S. Pietro e quello di S. Paolo.

Riteniamo poi che il Walcauso, a cui si attribuisce il merito della collezione, sia quello stesso che ricorre già nei diplomi del secolo X, quantunque altri vorrebbe farne merito ad un Walcauso, che si trova nei documenti dell'XI, dal 1055 al 1079. Certamente egli è il solo, di cui consti con sicurezza che siasi occupato del testo delle leggi langobarde; e lo asserisce l'Espositore, nominandolo anteriormente a Guglielmo, che visse nella prima metà del secolo XI. Invece l'altro sarebbe stato posteriore a Guglielmo e contemporaneo dell'Espositore: e si sa questo solo di lui, che intervenne a più placiti; ma si ignora che abbia appartenuto alla scuola, nè consta assolutamente nulla della sua operosità scientifica. Infine la collezione dev'essere stata eseguita sotto l'imperatore Arrigo II, o giù di lì, perchè contiene le leggi di lui (1020 e 1024); e d'altra parte, è certo che non comprendeva originariamente nè l'editto di Corrado il salico sui feudi (1037), nè la legge di Arrigo III sul giuramento di calunnia (1047), e neppur quelle del 1054, che, sia pel contenuto, sia pel modo onde erano nate, non si sarebbero potute ignorare. Ma, se questa data è certa, e pare che lo sia, sarebbe un po' difficile di conciliarla col più giovane Walcauso.

Del resto Walcauso si è procacciato con quest'opera una ben triste nomea. Gli fu fatta una riputazione di falsario e fabbricatore di testi, a segno che *Legge galgosina* o *gualcosina* diventò sinonimo di legge falsificata, o per lo meno sospetta:

“ *Gualcosina fui, quapropter sum removenda.* „

Dal canto nostro crediamo che tale riputazione sia in parte meritata, per quel vezzo del compilatore di introdurre la glossa nel testo e parlare il linguaggio della legge. È una tendenza, che rivela l'intenzione di gabellare per legge ciò che non era. Nondimeno vi ha della esagerazione, dovuta, più ch'altro, allo spirito di scuola. Un nuovo indirizzo, sorto sullo scorcio del secolo XI, mirava ad espungere le leggi già abrogate o andate in disuso; e ad esso obbedisce il codice di Polirone, il quale somiglia a quelli della Walcausina, ma ha già fatto man bassa con buon numero di leggi. I Bolognesi poi, anche dopo

introdotta la Lombarda nel loro studio, non accettarono per vere e genuine se non le leggi di quel codice; e perciò la Walcausina non poteva contenere, ai loro occhi, se non leggi sospette o già fuori di vigore. Ecco, come il nuovo indirizzo dei tempi conferì a screditarla.

3. — A queste collezioni cronologiche contrapponiamo la collezione sistematica, che si trova pure indicata col nome di *Liber Longobardae* o *Lombardae*, o anche semplicemente *Lombarda*.

È un nuovo lavoro della scuola, fatto per comodo del fôro, che ripiglia, per così dire, le tradizioni della *Concordia de singulis causis*; ma non tutti i codici la presentano nella stessa forma. Alcuni non contano che tre libri e pare che questa fosse la foggia più antica; mentre altri ne hanno quattro, essendosi il secondo libro diviso in due. Così pure varia il numero dei titoli, e anche la distribuzione delle materie è diversa. La forma più antica si trova in un codice cassinese, e forse fu fatta poco dopo la metà del secolo XI: certamente il lavoro, quale è giunto fino a noi, era compiuto sulla fine di esso. Che se taluni codici riferiscono una legge di Lotario II di Sassonia dell'anno 1136, ciò non deve trarci in errore, come veramente ha tratto taluni. Quella legge manca nei codici più antichi, oppure vi si trova aggiunta alla fine; e ciò dimostra che la collezione dev'essere anteriore. Anche le frequenti allegazioni della Lombarda che ricorrono nei *Libri feudorum*, accennano alla più antica origine di essa.

L'autore però non è conosciuto. Una rubrica della Lombarda in Goldast ha questa dizione: *Leges Longobardorum per Petrum Casinensem*, e parrebbe che si dovesse attribuire a Pietro Diacono di Montecassino, che Lotario II chiama suo *Logotheta Italicus, Excerptor, Cartularius et Capellanus Romani Imperii*; ma questa notizia non è confermata da nulla. Lo stesso titolo che ne fa parola, non figura nel testo, ma solo nel Catalogo della Biblioteca di Montpellier, a cui il codice appartiene; e poi si sa che Pietro Diacono nacque nel 1107, mentre esistono manoscritti della Lombarda, che rimontano al secolo XI. Probabilmente vi hanno lavorato, non uno, ma più giureconsulti; e ce ne somministra una prova l'antico *Codex Casinensis*, a cui furono fatte addizioni e correzioni da mani diverse, sia nel margine, sia in strisce di pergamena inserite nel testo. Lo stesso

codice accenna addirittura a parecchi giureconsulti, che si sarebbero esercitati intorno a questo primo abbozzo. E anche la tradizione lo conferma. Carlo di Tocco, il più antico glossatore della Lombarda, comincia la sua glossa così: *Compositores huius libri quorum nomina ignoramus*. Nè altrimenti Accursio allude a più giureconsulti: *Ab iis qui compilaverunt Lombardam sub titulis competentibus sive rubricis*. Si possiedono pure codici della Lombarda del secolo XII e XIII, che hanno dei commentari, in cui si traccia la storia delle leggi, e anch'essi attestano che furono in parecchi a lavorarvi: *Moderni leges obvias dispersas in quendam consonantiam reducerunt, easque sub competentibus titulis posuerunt*. Notiamo infine le varianti. Esse offrono, per lo meno, un indizio che il lavoro sia dovuto alla penna di più lombardisti: s'incontrano, per così dire, ad ogni piè sospinto e riguardano sia la estensione del testo, sia la lezione, sia il nome dei singoli legislatori.

L'opera stessa, sebbene meno utile per la storia, ha giovato maggiormente, con la sua distribuzione più metodica, alla pratica dei tribunali e degli avvocati. L'osservazione è dello Sclopolis. Aggiungiamo, che penetrò perfino nello studio di Bologna, dove riesci a soppiantare il *Liber papiensis*, che era stato adoperato fino allora. La *decima collatio* delle Autentiche, nella sua forma originaria, che è del secolo XII, prese appunto dalla compilazione cronologica le leggi di Arrigo II e Arrigo III; ma Ugolino le omise, quando, sul principio del dugento, rimaneggiò quella collazione, certamente perchè l'autorità della fonte era oggimai sfatata. Anche il glossatore Colombi ricorda la *Lombarda confusa non intitulata* insieme con la sistematica; ma non l'adopera, se non per rettificare gli errori storici di questa. Anzi, l'autorità della collezione cronologica non scomparve se non in misura che Bologna portò in grido il nuovo e più comodo codice e lo diffuse in molti esemplari; e accadde allora che il nome di *Lombarda*, con cui prima si era indicata anche la collezione cronologica, restasse solamente ad esso.

Un'ultima osservazione. Tutti i codici della Lombarda, che si conoscono, contengono glosse marginali e interlineari, che in parte sono contemporanee al testo, e in parte furono aggiunte più tardi fino al secolo XV. Si può dire che non ci sia testo senza glosse. Invece le formule, che trovammo nel *Liber papiensis*

mancano alla Lombarda. Soltanto un codice napoletano fa eccezione; ma non si può dire che provi il contrario, perchè l'intero apparato, che contiene, è tolto di peso dalla collezione più antica e trasportato nella nuova.

§ 3. — LA SCUOLA DI PAVIA

E LA SCIENZA DEL DIRITTO LANGOBARDO. ³³

1. — Se, come abbiamo rilevato, la scuola raggiunse il suo apogeo nel secolo XI, non farà meraviglia che appunto allora la scienza del diritto langobardo si elevasse ad una certa altezza. Anzi possiamo notare parecchie manifestazioni di questa sua attività scientifica.

³³ **Bibliografia.** — Si vedano le opere di MERKEL, BORETIUS, FICKEE ecc. già citate; inoltre: SAVIGNY, *Gesch.*, II, p. 244 segg.; V, p. 174 segg., traduzione di Bollati, I, p. 423 segg.; II, p. 825 segg. ANSCHÜTZ, *Die Lombarda-commentare des Aripbrand u. Albertus*, Einleitung, Heidelberg, 1885. SIGEL, *Die Lombarda-commentare* ("Sitzungsberichte der Wiener Akad.", XI, 1862). SCHUPFER, *Le università e il diritto* (nell'opera "Gli albori della vita italiana", III, Milano, 1891). CONRAD, *Geschichte der Quellen u. Literatur des röm Rechts im früheren M. A.*, I, Leipzig, 1889-91, p. 893 segg., 583 segg. NEUMEYER, *Notizen zur Literaturgeschichte des long. Rechts* ("Zeitschr." der Savigny-Stiftung für R. G., XX). PATETTA, *Vaccella giureconsulto mantovano del secolo XII* (negli "Atti della regia Accad. di Torino", XXXII, 1896). BESTA, *L'opera di Vaccella e la scuola giuridica di Mantova* (nella "Rivista ital. per le scienze giuridiche", XXXIV, 1902). — Edizioni. La *Expositio* vide la luce per opera del BORETIUS nei "Mon. Germ. Leges IV, e la riproduse il PADELLETTI nelle "Fontes", I, in calce agli Editti e al Capitolare italico. Le *Questiones ac monita* furono pubblicate prima dal MURATORI negli "Script. rer. Ital.", I, 2, p. 163-165, poi dal CANCELI, I, p. 221-224, dal BLUMME, nei "Mon. Germ.", Leges IV, 590 segg., ultimamente dal PADELLETTI "Fontes", I, p. 468 e segg. Un *Tractatus de ordine successionis* può vedersi parimente nei "Mon. Germ.", Leges IV, 605 e in PADELLETTI, I, p. 492 segg. Un altro è aggiunto a Roth. 158: e un altro ancora sta nelle "Questiones ac Monita", § 81. I così detti commentari di Aripbrando e di Alberto furono editi da Anschütz, Heidelberg, 1855, e così la *Summa legis Langobardorum*, Halle, 1870. Gli *Argumenta atque Contraria ad Lombardam* di Vaccella videro la luce per opera del Besta nella "Biblioteca iuridica medii aevi", vol. III, 1901. Il grande *Apparatus* di Carlo di Tocco si trova riprodotto sempre in margine alla Lombarda. La prima edizione è quella di Venezia del 1537. L'editore però, G. B. Nenna, dice di avervi fatto non pochi tagli, riordinandolo meglio. Su Andrea di Barletta scrisse L. VOLFICHELLA, *Della vita e delle opere di Andrea Bonello di Barletta giureconsulto del XIII secolo*, Napoli, 1872. L'opera di Andrea ha questo preciso titolo: *Commentarium super legibus Langobardorum, sive libellus de differentiis iuris Romani et Langobardi*, e anche essa vide primamente la luce in Venezia 1587 colle glosse di Carlo di Tocco. Il ms. dell'opera di Biagio da Morcone *De differentiis in jus Rom. et Longob.*, nella biblioteca dei Gerolimini di Napoli, porta la segnatura: n. XII, del pluteo XVII. Le *differentiae* di A. BONELLO col falso nome di Bartolo furono ripubblicate dal FERRETTO nel 1541 insieme ad alcune sue *Additiones e Tractatus*. Il libro di B. CANOVILO può vedersi nelle sue opere edita a Venezia 1542. L'opera apologetica del RENDELLA, giureconsulto del secolo XVI, col titolo: *In reliquis iuris Langobardi prologium* vide la luce insieme cum *Iac. Carpentarii compendio artis disserendi*, Parisiis, 1543. Poi fu ristampata a Napoli nel 1609.

Prima di tutto si compilarono molte glosse; ed è notabile il grande distacco, che passa tra esse e le più antiche, che ancora ci rimangono, di quel diritto. Perchè annotazioni e glosse di diritto langobardo si trovano fin dal secolo IX; ma allora l'opera degli interpreti si riduceva a poca cosa. Il Merkel osserva in proposito: sono note spicciolate e di poca importanza sulle attinenze delle leggi langobarde tra loro: anche le tracce di diritto romano scarseggiano; e, quando si tratta di concordare o paragonare insieme le varie fonti, tutto si riduce ad una esposizione piuttosto informe del diritto vigente. Gli stessi glossari aggiunti agli Editti, hanno poco valore, perchè non contengono quasi nulla che non sia nel testo, e perchè compilati da persone ignare dell'idioma germanico. Ciò vale in ispecie dei codici usciti dal ducato beneventano, come sono quelli di Madrid e della Cava; mentre nei codici di Milano e d'Ivrea si potrebbe scorgere una coltura più progredita, almeno nel senso che, esponendo le analogie e le antinomie, entrano più o meno nel diritto materiale, e anche si valgono delle leggi romane, e istituiscono confronti con esse. Per es. il codice di Milano cita un passo di Giuliano, e quello d'Ivrea si richiama alle *Instituta*.

In generale solo il gius romano poteva sollevare in Italia la letteratura giuridica; e infatti le glosse della nuova scuola di Pavia acquistano subito una maggiore importanza. Possiamo notare fin dalle prime uno spirito tutto italiano, che anima quei giureconsulti, ereditato forse dalla vecchia scuola di grammatica: comunque, non v'ha dubbio, che lo studio pavese, tutto dedito ad illustrare le leggi langobarde, riconosca subito l'autorità del gius romano, e il suo valore sussidiario come diritto comune, se pure qualcuno non ne fece anche oggetto di speciale insegnamento.

2. — L'*Expositio* contiene un brano, che riproduce appunto la tradizione della scuola: *Quando Rotharis leges suas componere coepit, qualiter legum suarum placita diffiniantur non ubique diffinivit, sed secundum legis Romanae diffinitionem dimisit.* E già gli *Antiqui* aderivano a questa idea. Consideravano il diritto romano come la legge generale: e quando l'Editto taceva, volevano che si giudicasse con essa: *iuxta romanam legem, quae omnium est generalis hoc esse diffiniendum censebant.* Lo stesso

ripetono i giureconsulti che vennero in seguito: Guglielmo e Ugo, e anche altri.

Anzi la scuola di Pavia si è resa tanto più pregevole, quanto più si è addentrata nello studio di quel diritto. Gli *antiqui iudices* conoscevano le Istituzioni giustiniane, ma non pare che andassero più in là: certo, non avevano ancora addestrato lo spirito in modo da sollevarlo oltre la materialità della legge. Talvolta si trovano come impacciati nel conciliare i vari passi: ad ogni modo la loro interpretazione è sempre letterale. Per es. Rotari voleva punito con severa sanzione penale colui che fosse piombato addosso ad un uomo libero *et turpiter eum tenuerit et battuerit sine iussione regis*; e gli Antichi dicevano: *quod si eum turpiter tenet et non battiderit et e converso, quod non erat culpabilis*. Lo stesso Rotari aveva stabilito che se una donna, dopo contratti gli sponsali, *de ambos oculos excecata apparuerit*, lo sposo non fosse obbligato a prenderla in moglie; e gli Antichi osservavano: *Quod si quis sponsaret aliquam monuculam, et postea ex ipso oculo excecata appareret, quod cogendus esset accipere; quia hec lex aliam non facit relinquere, nisi eam que ex utrisque oculis postea excecata apparuerit*. Un altro esempio. L'editto di Rotari prescriveva che, se un uomo libero avesse avuto commercio con donna libera, e poi si adattasse a sposarla, doveva nondimeno pagare venti soldi per la colpa: *et si non convenerit ut eam habeat uxorem, componat solidos centum medietatem regi et medietatem ad quem mundius de ea pertenerit*. Ora, gli Antichi pensavano: *Si sacerdos vel quislibet, cui prohibitum est uxorem habere, hoc adulterium perpetraverit, illum centum solidos non esse compositurum, quia hec lex non alium precipit centum solidos componere, nisi qui illam adulteram uxorem posset ducere*. Che se gli Antichi si giovarono del diritto romano, lo fecero solo per colmare le lacune del langobardo, nei casi a cui questo non provvedeva: allora vi ricorrevano, come a legge generale; se no, no.

Invece Guglielmo conosce anche il Codice: e la sua interpretazione è già più larga. Non si appaga più della lettera della legge, nè si crede in obbligo di star ligio ad essa; ma ne abbraccia lo spirito, e, con la scorta del diritto romano, cerca d'introdurvi qualche principio più sano di giustizia o di equità. In questo senso combatte gli Antichi e Bonfiglio. Per es. pro-

pugna contro gli Antichi la causa della libertà e il diritto dei liberti e cerca contro Bonfiglio di restringere l'uso del duello, sempre appoggiandosi al Codice. Lo stesso Guglielmo e suo figlio Ugo sostengono che la composizione del deposito negato, dev'esser fatta secondo la legge romana, nonostante che si tratti di un langobardo, e citano nuovamente il Codice. Parimente determinano le conseguenze della violenza giusta i principi del Codice. Anche Lanfranco, maestro di tutti i suoi contemporanei, batte la scuola di Bonfiglio con le parole di Giustiniano.

Ma questo indirizzo appare soprattutto nell'autore di quella *Expositio*, a cui dobbiamo le principali notizie sullo studio pavese: la citammo già parecchie volte, ma gioverà esaminarla più da vicino.

3. — L'opera è una illustrazione delle leggi langobarde in forma di *glossa perpetua* alla Lombarda, scritta, a quanto pare, da un discepolo di Guglielmo, poco dopo il 1070, e segna veramente un progresso. L'autore non si contenta di interpretare le singole leggi, ma ne ritesse, per così dire, la storia dommatica: espone le opinioni degli altri giureconsulti, le loro dispute, e il modo con cui si studiavano di conciliare i passi discordi. Insieme rivela una grande dimestichezza col diritto romano. Egli mette a partito tutte le fonti, che allora se ne possedevano: le Istituzioni, i primi nove libri del Codice, Giuliano, e non trasanda neppure il Digesto. E si rivela già nella prefazione. Comincia dal dire: *Intentio legis est facere homines bonos non solum metu penarum sed etiam exhortatione premiorum*, e questo è un primo ricorso al Digesto. Un altro viene subito dopo: *Lex est commune preceptum virorum prudentium consultum, delictorum quae sponte vel ignorantia contrahuntur coercitio, communis reipublicae sponsio*. Infine conchiude: *Benignius leges interpretandae sunt, ut voluntas eorum adimpleatur*, che combina pure con un passo delle Pandette.

Nè l'Espositore si contenta di riempire le lacune del diritto langobardo con le leggi romane; ma, al pari di Guglielmo e Lanfranco, e anche più di essi, lo trae addirittura ai principi romani, interpretandolo con la loro scorta, abbandonando l' analogia desunta dal diritto patrio, per surrogarvi quella delle leggi romane, sostituendo persino le disposizioni romane alle langobarde. Citiamo alcuni esempi. Rotari aveva stabilito, che nes-

suno dovesse diseredare il proprio figliuolo, *nec quod ei per legem debetur alii thingare*, ammenochè non ci fosse una colpa certa; e l'Espositore osserva: *In hoc quod dicit: nec quod etc. respexit (Rotharis) in Novellam quae dicit quod pater filio debet tertiam partem rerum suarum, si unus sit tantum, sive duo sive tres (aut) quatuor, si plures medietatem*. Un'altra volta si disputava sulla collazione del faderfio. Rotari aveva ordinato che la vedova, tornata alla casa paterna, dovesse succedere al padre insieme con le sorelle, salvo a conferire il faderfio; poi Liutprando chiamò alla eredità anche la donna maritata, e sorse la questione se dovesse pure conferirlo. L'Espositore non sa far di meglio che richiamarsi alle Novelle: *Per legem Novellarum quoque tam maritata quam vidua phaderphium in confusum debet ponere*. Un altro esempio: Rotari aveva accordato al padrone di contrarre matrimonio con la propria ancella, purchè la rendesse libera e la facesse sua moglie legittima *per gairethinx*; e l'Espositore soggiunge: *Haec lex dicit quod debet fieri de ancilla propria, si dominus eam voluerit matrimoniare, sed de omni ancilla legitur in Codicis septimo libro*. Altrove è tutta la teoria dell'inventario, che egli applica senza più alle leggi langobarde: *Sciendum est quoque quod si heredes inventarium fecerint, ut lex romana in Novellis precipit, quod ex debito illius mortui quod alii fecit tantum solummodo tenentur, quantum ex eius successione habuerint*. E si richiama anche alle Istituzioni: *In Institutis idem legitur, scilicet quod omne debitum persolvat, sed iuxta que sibi de hereditate contigerit*. Egli ha tanta conoscenza del diritto romano, da indurre il Ficker nell'idea che possa avere appartenuto ad altra scuola che si trovasse in più strette relazioni con Bologna. Anzi, il dotto uomo raccolse alcuni indizi per uno Studio di Nonantola, che chiama *Scuola romanistica di giureconsulti langobardi*; ma in realtà riuscì solo a provare che vi erano dei giuristi o avvocati giudici, quali si trovano anche in altre città, mentre non c'è il benchè menomo indizio che vi abbiano insegnato. Invece parecchi passi della *Expositio* accennano a Pavia. Vi è ricordato un Giovanni *papiensis episcopus*, un Martino *ticinensis episcopus*, il Ticino e coloro che si bagnavano nelle sue acque, infine le contee di Novara, Vercelli e Milano con cui la corte confinava.

4. — Tale era l'*Expositio*. Noi ci siamo intrattenuti alquanto

su di essa, come quella che in realtà segna il punto culminante della scienza langobarda; ma, del resto, anche altri lavori vogliono essere ricordati. Ci sono le *Formule*, di cui già toccammo; e ci sono taluni lavori indipendenti, i quali espongono i principî del diritto nazionale, che vigeva nell'alta Italia, in modo sistematico con la scorta di varie leggi, e qua e là paragonano tra loro il diritto romano e il germanico. Sono lavori, che prepararono la via ai compendî teorici, venuti in seguito. Primo di tutti le *Quaestiones ac Monita*, che è un sommario di diritto romano, langobardo e salico, composto, a quanto pare, sul principio del secolo XI, se non anche nel X; e poi vari trattatelli sul diritto successorio, sulle cause che andavano giudicate senza giuramento, sul duello giudiziario e altre materie processuali. Si conserva anche un piccolo studio sul modo di compilare i documenti.

5. — Insieme interessa di vedere come questi Lombardisti citassero le leggi. È un metodo, che mostra nuovamente la loro grande conoscenza delle fonti, e che doveva far breccia: vogliamo alludere alla citazione per titoli e parole iniziali, sostituita a quella per numeri di libri, titoli e leggi. Era il metodo predominante, che s'incontra già per tempo presso questi giuristi, come può vedersi nelle glosse del manoscritto d'Ivrea; ma che del resto ricorre in tutta la letteratura del libro giuridico pavese, e non solo pei testi langobardi, ma anche per quelli romani. Nelle glosse alla Walcausina se ne trovano esempi relativi alle Istituzioni, al Codice e alle Novelle. Ne ricordiamo uno: *Per usum tractum a Romana lege*: " *Cum expositum sit* „ *ubi legitur* „ *Conceptum* „. Lo stesso metodo è tenuto dalla *Expositio*: che se qualche citazione piuttosto vaga s'incontra qua e là, in generale vi si nota molta esattezza. Per es. Expos. a Roth. 155: *Velut Institutionum lege que est*: " *Omnis res que dominio nostro subicitur* „; e poi " *Si quis in potestate patris est impubes ne auctore quidem patre obligatur* „. Occorrendo di richiamare il Codice, si citava così: *In capitulo quod est* oppure *In lege que est*, e vi si aggiungevano le parole con cui cominciava. Per es. Expos. a Liut. 18: *In Codicis noni libri capitulo... quod est* " *Si quis crimen intenderit* „. Expos. a Roth. 223: *Ut in Codice legitur in lege que est*: " *Manifesti et indubitati iuris est* „. Medesimamente si legge nelle *Quaestiones*: *In libro*

qui vocatur Instituta " De fideicommissariis „ in lege que inchoat sic: " Nunc transeamus ad fideicommissa „.

6. — Del resto, sebbene la scuola di Pavia avesse una importanza reale a segno che i suoi lavori si diffusero in tutta Italia, non seppe conservare il suo lustro oltre il secolo XI. Scemata l'autorità imperiale sotto gli Arrighi, scemò eziandio quella della curia palatina, e, con essa, anche la scuola venne declinando; ma soprattutto valse la nuova università di Bologna ad eclissarla.

Soltanto non conviene credere che gli studj lombardistici si ponessero da parte. Ricordiamo, tra le altre, una *Summa*, piuttosto magra, che un giurista ignoto compilò nel secolo XII come istradamento allo studio della Lombarda; e anche i due *Commentari*, che vanno sotto i nomi di Aripando e di Alberto, ma che veramente sono quaderni di scuola; e parimente i *Contraria legis longobardorum* e gli *Argumenta Lombarde* di Vaccella, giureconsulto mantovano, che un documento dell'anno 1189 annovera tra i giudici del seguito del vescovo Enrico, mentre un altro del 1191 lo fa assistere al trattato che, in quell'anno, fu stipulato tra Mantova e Verona. Abbiamo nuovamente a che fare con lavori di scuola, e forse si tratta di una nuova scuola formatasi a Mantova, altra sede di un palazzo regio, appunto per opera dei giudici palatini. Probabilmente Aripando è il giureconsulto, che un documento dell'anno 1153 ricorda come giudice di Mantova, e intorno a lui si raccolse una schiera di *seguaces*, tra cui Alberto suo discepolo e antagonista, e Vaccella che fu coetaneo di Alberto. Ma siamo sempre in un periodo di decadenza. Lo stesso Vaccella, che pure studia attentamente le antinomie, e mostra, anche con un certo acume, come talune questioni si potessero risolvere argomentando dalle leggi, in generale non sa sollevarsi a vere costruzioni teoriche, e anche l'interpretazione è meno larga di quello che avrebbe potuto essere con una maggiore conoscenza delle fonti giustiniane.

Più tardi gli studj di diritto langobardo rivivono nella bassa Italia; e già nel secolo XIII, per continuare nei seguenti. Il ricco apparato di glosse che era venuto formandosi intorno alla Lombarda, ricevette appunto sul principio del dugento (1207 e 1208) la sua forma definitiva per opera di Carlo di Tocco, che fu detto l'Accursio della giurisprudenza langobarda; e al secolo

XIII appartengono pure le *Differentiae* di Andrea Bonello da Barletta ricche di raffronti col diritto romano. Questo scrittore spiega in trentanove titoli come le due leggi differissero, e narra anche la ragione che lo indusse a scrivere. Si trovava un giorno nel fòro, e un avvocato degli ottimi aveva già allegato molte cose *de iure romano* per il suo cliente, quando sorse dall'altra parte un avvocatello qualunque, e, tirato fuori di sotto la cappa il diritto langobardo, lo mostrò al giudice. La causa andava trattata appunto col diritto langobardo; e l'avvocatello vinse, rimanendone l'avvocato magno *frigidus et verecundus*. Andrea Bonello concepì fino d'allora l'idea del suo libro. Un altro trattato del giudice Biagio da Morcone, sulle differenze tra il diritto romano e il langobardo, fu scritto verso il 1335 e giace tuttora inedito nella biblioteca dei padri Gerolimini di Napoli. Biagio, della famiglia Pacone, aveva negli ultimi anni del secolo XIII studiato leggi sotto Benvenuto di Milo, pure da Morcone, lettore in Napoli, che egli stesso ricorda con speciale deferenza, e successivamente era stato avvocato in Terra di Lavoro, Molise, Abruzzo e Capitanata; infine consigliere di re Roberto. La sua opera è una delle poche in cui il diritto langobardo sia stato esposto sistematicamente e scientificamente e trattato con lo stesso metodo del diritto romano. Fu appunto la deficienza di simili libri, che mosse Biagio a scriverla. Segue Giulio Ferretto che nel 1541 pubblicò per le stampe le *Differentiae* di Andrea Bonello, attribuendole a Bartolo, insieme con alcune sue aggiunte e taluni trattati destinati, com'egli dice, a scopi pratici: un *tractatus discordantium iuris civilis et iuris Longobardorum praeter casus existentes in summa Bartholi*, uno *de verborum significatione iuris Longobardi*, e un terzo *de regulis iuris Longobardi*. Anche un frate di Montecassino, Benedetto Canofilo, ci ha lasciato un libro sul diritto langobardo e romano, che può vedersi nelle sue opere, Venezia, 1542; e parimente Prospero Bendella, ancora nel 1560, *in reliquias iuris Longobardi proloquium*.

Così, il diritto langobardo ha continuato a lungo ad essere oggetto di studio: senonchè il diritto stesso aveva cominciato a declinare o era declinato. Già Carlo di Tocco aveva dichiarato qualche passo come non pratico, e anche Andrea Bonello omise alcuni casi perchè *inutiles et inusitati*. Così del pari Biagio da Morcone. Egli stesso ci fa comprendere che il suo

diritto non era più il diritto di Rotari, bensì quello che, per via di uno svolgimento successivo e graduale, si era formato nella bassa Italia in sei secoli di vita; e anche ha cura di informarci come si fosse foggiate la consuetudine del tempo suo a differenza della teoria, e come la legislazione del Regno avesse influito sulla pratica. Insieme giova avvertire che tutti questi lavori hanno subito più o meno l'influenza della nuova scuola di Bologna. Carlo di Tocco, un allievo di essa, ne cita spesso i maestri nel suo Apparato alla Lombarda, specialmente Irnerio, Bulgaro, Pillio, Azzone, Piacentino, Cipriano. Nè Biagio da Morcone cela la sua predilezione per il diritto romano, di cui già nella prima gioventù aveva raccolto *i fiori e i frutti*, e che ora esponeva tuttavia *studiose et cum animi anxietate*, mentre chiamava *fetido* il diritto langobardo. L'influenza bolognese è manifesta; e dall'altra parte la scuola di Pavia giovò, più che d'ordinario non si supponga, a formare la scuola di Bologna e quella grande vita degli studj giuridici, a cui si dà il nome di rinascimento o risorgimento.

SEZIONE II.

L'EPOCA NEO-LATINA

L'epoca, che chiamiamo *neo-latina*, ha un carattere affatto diverso da quella che ci tenne occupati finora. L'elemento latino si è affermato sin qui faticosamente accanto all'elemento germanico; ma in realtà era questo che imperava, e già sappiamo dove mettesse capo. Il trionfo del germanesimo doveva essere il trionfo della feudalità. Invece la nuova epoca, pur trovando nelle istituzioni feudali il suo addentellato, sorge con idee e istituzioni diverse, e forse riceve il primo impulso da Roma. È l'idea romana che si allarga sempre più e dà la sua impronta all'epoca. Il sacerdozio e l'Impero, il principato e il municipio, tutto viene atteggiandosi alla romana; perfino il feudo militare si modifica sotto l'influenza di essa per accogliere un'idea civile; e anche le fonti legislative si riannodano a tutto questo grande movimento.

Certo, le antiche fonti non si perdono. A differenza di ciò che accadde in Germania, tanto i Capitolari quanto le leggi popolari mantengono la loro efficacia, almeno in parte, in quanto pareva ancora compatibile con le mutate condizioni sociali e politiche e con la nuova vita economica che si era svolta nel frattempo. Le *professiones juris* persistono a lungo; e dura tuttavia una certa attività scientifica intorno ai vecchi codici. Le così dette estravaganti e remissorie, la *recapitulatio* e alcune formule e glosse della legge salica sono nate in Italia; e quanto agli editti langobardi e al *Capitularius*, conosciamo già i lavori dei Pavesi, che rispondono appunto a quei tempi. La stessa

scuola di Bologna ne fece oggetto di studio; e nondimeno il principio delle leggi personali cede sempre più il passo a quello della territorialità. È un nuovo principio che inaugura la nuova epoca; ma insieme vediamo sorgere altre fonti meglio adattate ai tempi.

L'unità politica e l'unità religiosa hanno entrambe la loro legislazione: da un lato, le costituzioni imperiali e dall'altro, il diritto ecclesiastico; e all'una e all'altra fa riscontro l'unità della legge, cioè propriamente il diritto romano, che acquista sempre più il carattere di legge viva ed un'autorità che può dirsi universale. Inoltre è manifesta una ricca fioritura di leggi provinciali e locali: le costituzioni dei principi, che si svolgono col crescere della loro autorità, e gli statuti municipali, che seguono passo passo l'autonomia cittadina. Insieme si raccolgono le consuetudini dei feudi e dei livelli, delle arti e dei commerci.

Il compito, che ci proponiamo, è appunto di studiare tutte codeste fonti partitamente, cercando di coglierne lo spirito.

TITOLO I.

LEGGI E CONSUETUDINI

CAPO I.

*La territorialità del diritto.*³⁴

1. — Il grande sogno di una legge unica, ch'era balenato alla mente di Agobardo, e che l'illustre prelado avrebbe voluto compiere con l'intervento di un imperatore, si è realizzato per forza propria appunto in quest'epoca, dove più presto, dove meno; e i giuristi ne mettono molto bene in evidenza il carattere e la portata. Già Accursio si era proposta la questione: *Sed quid si interest rei ibi conveniri ubi promisit... quia ibi conventus haberet in integrum restitutionem iure Romano, hic ubi convenitur non haberet iure Longobardo, ut qui maior est 18 annis et minor 25?* Si trattava di una questione relativa alla maggiore età, cosa che s'altra mai riguardava la persona, e nondimeno lo stesso individuo avrebbe potuto vivere in un luogo col diritto romano e in un altro col langobardo secondo che questo o quello vi imperava, mentre per l'addietro avrebbe portato seco il suo diritto dovunque si fosse recato. E così Odofredo; il quale, parlando della *condictio de eo quod certo loco*, osserva che un minore di venticinque anni poteva per diritto romano essere restituito in intero, ma non così per diritto langobardo quando

³⁴ **Bibliografia.** — Vedi gli autori citati nella nota 2, specie SAVIGNY, PABELLETTI, SALVIOLI e STOUFF. Aggiungi: ZDEKAUER, *La confessione di legge nei patti dotali di Firenze* ("Rivista ital. per le scienze giuridiche", III, 1887). Per la Germania vedi: SCHULZ, *Das Urteil des Königgerichts unter Friedrich I über die Porstendorfer Besitzung des Klosters Pforte*, nella "Zeitschr. d. Ver. für thür. Gesch.", IX (nuova serie, I), p. 155 segg.; NEUMEYER, *Die gemeinrechtl. Entwicklung des internat. Privat- u. Krafrechts bis Bartolus. I: Die Geltung der Stammesrechte in Italien*, München, 1901.

avesse raggiunto i diciotto, e propone questo caso: *citra Padum servatur ius Romanorum, ultra Padum servatur ius Lombardorum . . . mutuavi tibi 100 Florentiae reddenda Bononiae, convenio te Florentiae quia non solvis Bononiae, dicis tu: domine iudex interest mea conveniri Bononiae quia ibi restitutor, sed Florentiae restitui non possum.* Odofredo si domanda: *numquid huiusmodi interesse habebitur ratio?* E parimente Baldo, dopo avere premesso che per diritto langobardo la donna non avrebbe potuto agire validamente che col consenso del marito, formula il seguente quesito: *Pone supposito iure Longobardorum quod mulier Perusina sit nupta Florentiae ubi observatur ius Longobardorum, numquid ista mulier de bonis quae habet Perusii, poterit testari Perusii vivo marito et eo non consentiente?*

Vogliamo dire con ciò, che per tutti coloro, che vivevano stabilmente nello stesso paese, venne svolgendosi un diritto unico sulla base di quello della maggioranza degli abitatori, o della schiatta dominante, abbracciando tutti in una unità senza riguardo alla loro origine. Onde, diversamente da quanto abbiamo veduto nell'epoca anteriore, non era più la differenza di schiatta che producesse una differenza della legge; ma era piuttosto il domicilio, che, al di sopra di qualunque differenza di schiatta, determinava un diritto unico per tutti coloro che avevano preso stanza nel luogo. E d'altra parte non possiamo dire che tale uniformità di diritto escludesse i diritti speciali. La plebe aveva certamente i suoi statuti; così del pari le corporazioni degli studi e delle arti, e anche le ville; nè il fòro ecclesiastico o la corte feudale si regolavano col diritto civile. Soltanto la memoria delle origini andò perduta, assorbita dal domicilio. E doveva accadere così. Essa non avrebbe potuto conservarsi, se non a patto di tenere esatti registri sui rapporti di parentela e di nazionalità degli individui; ma se molte famiglie possedevano archivi propri, e colla scorta degli atti, che vi custodivano, sarebbero anche state in grado di ricostruire la genealogia della famiglia, i poveri ne mancavano completamente. Che cosa vi avrebbero messo? Dall'altro canto i vari diritti non erano più così rigidamente contrapposti gli uni agli altri, come in sulle prime. Anzi, la comunanza degli interessi e della vita, dopo non molte generazioni, li aveva avvicinati. Accadde ciò coi diritti barbarici germinati dal medesimo ceppo; ma anche il

contrasto, già così crudo, della schiatta latina e della germanica, più non esisteva: vissute da secoli sul medesimo territorio, l'una e l'altra erano venute sempre più fondendosi; e la fusione doveva, presto o tardi, far luogo ad una nuova nazionalità. Ne abbiamo la prova nel linguaggio, che è l'espressione più semplice e più palmare del processo di unificazione, che si compiva nel terreno etnografico; nè il diritto poteva sottrarsi a questa legge. E già la comodità del commercio doveva condurre a un tale risultato; infatti, per accennare solo ad un caso, non doveva sembrare strano che per compiere una tradizione valida, fossero a taluno necessari dei simboli, come il coltello, la festuca, il guanto, la zolla, il ramo d'albero, magari il *wandilanc*, mentre altri avrebbero potuto farla semplicemente con la carta, e anche *per vim vocis*? Del rimanente gli esempi abbondano, e in vari sensi. Non v'ha popolo che, trovandosi in relazione con altri, non ne prenda qualche cosa, e non c'è ramo di diritto, che ne vada esente. Talvolta sono le leggi barbariche che si avvicinano e confondono l'una con l'altra, e si alterano. Per es. la *desponsatio* della vedova salica, quale ci è presentata dal Cartulario langobardo, non ha più nulla di salico, tranne l'atto preparatorio e la costituzione della *tertia* in luogo della *quarta*: il resto è langobardo. Ma le leggi, che più delle altre s'impongono ai barbari e a mano a mano ne modificano e trasformano il diritto, sono romane; e dall'altra parte anche il diritto romano subisce qua e là l'influenza barbarica.

2. — Il fascino delle leggi romane era addirittura irresistibile, e gioverà addurne qualche esempio.

Un primo riguarda le manomissioni. Nell'anno 800 certi Lupo e Ansperto di Bergamo manomettono per testamento i loro servi e aldi, dichiarandoli *arimanni amundi* senza vincolo di condizione servile o di patronato, e insieme *cives romani* con la *potestas testandi et anulo portandi*: è chiaro che due nazionalità essenzialmente diverse, come la langobarda e la romana, sono qui stranamente confuse; ma è una confusione che caratterizza i tempi. E ve ne sono anche altre di più salienti.

Specialmente ci abbattiamo ad ogni piè sospinto in contratti, che, pur essendo conchiusi da barbari, si risentono della influenza romana. Le consuetudini genovesi del 958 dicono tra le altre: *Femina langobarda vendebat et donabat res suas cui volebat, sine*

interrogatione parentum suorum et sine notitia principis. A rigore una donna langobarda non avrebbe potuto farlo senza violare la sua legge; ma la consuetudine si era sovrapposta alla legge, e la donna, quantunque langobarda, poteva oggimai vendere liberamente anche dietro le spalle dei parenti o del re, senza che l'atto fosse nullo. Alcuni contratti hanno una impronta tutta romana; e nondimeno si diffondono largamente e rapidamente tra' barbari, senza distinzione di nazionalità. Vogliamo alludere alle precarie e ai livelli. Nell'anno 829 è un Biricone *ex genere Alamannorum*, che fa tradizione dei suoi beni al vescovo di Bergamo e li riceve di ritorno a titolo di *precaria* con le solite condizioni dei Romani. Nel 915 è Berta, badessa del monastero dei Santi Sisto e Fabiano di Piacenza, che dà a livello alcune terre della Chiesa a un Elmerico *ex genere Francorum*. Non basta. I barbari, qualunque ne sia l'origine, hanno accettato dai Romani le tradizioni e i contratti col mezzo della carta, che consegnano a un chierico, a un notaro, ad un *exceptor civitatis*, perchè la rediga; e, manco a dirlo, qualunque sia il contraente o il tradente, romano o barbaro, è sempre il medesimo formulario romano che si adopera, accomodato a mala pena alle esigenze nazionali della parte. Nè poteva essere diversamente. Dopo tutto, non erano quei chierici depositari delle antiche formule romane? Nè vi ha contratto che non contenga una *stipulatio poenae* pel caso che la promessa non sia mantenuta; e se anche la stipulazione stessa è gettata nella forma della *wadia*, non è men vero che si tratta di una pratica romana, che i barbari fanno propria. Specialmente il contratto di vendita è pieno di reminiscenze antiche. La quietanza del prezzo, inserita nello strumento, aveva avuto una grande importanza per i Romani, perchè la proprietà della cosa comperata non passava nel compratore che dopo pagato il prezzo; e questa medesima pratica continua tra i barbari. Si può dire che nessun atto di vendita ne sia privo. E i barbari consentono anche in altre clausole: la garanzia pel caso di evizione con la rispettiva *stipulatio duplae*, e la garanzia pei vizi e difetti occulti: le nuove popolazioni, Gote, Langobarde, Franche o Alamanne, le accettano tutte. Una carta milanese del 1195 ci presenta due coniugi che, nel fare una vendita, professano legge langobarda, e nondimeno rinunciano al *beneficium S. C. Velleiani*.

Gli stessi testamenti barbarici, quasi si confondono coi romani. Molte volte, non sempre, sono fatti nella forma stabilita da Teodosio e accettata da Giustiniano, alla presenza di sette testimoni con la rispettiva *scriptio*. Il testamento di Ermetruda del secolo VII riproduce perfino il solenne appello che i Romani dell'età repubblicana avevano fatto ai cittadini, testimoni dell'atto: *Ita do, ita lego, ita testor, ita vos mihi, Quirites, testimonium perhibetote testanti*. In generale il testatore comincia dall'indicare la sua legge d'origine e dichiara la sua volontà alla presenza dei testimoni: *praesens praesentibus dixi*; poi consegna la carta al notaro perchè la rediga, non altrimenti che negli atti tra' vivi, e il notaro la redige, indi la restituisce con la solita formula: *quam post traditam complevi et dedi*. Potremmo citare più testamenti di Romani e Langobardi degli anni 839, 847, 853, 861, 900, 914, 922, 955, 964, 983, fatti tutti alla stessa maniera; e qua e là ricorre anche la solita *stipulatio poenae* e la *stipulatio duplae*. Che se qualche testatore dichiara la sua ultima volontà irrevocabile, altri si riserva espressamente il diritto di mutarla a piacimento finchè vivrà, onde l'atto acquista anche più l'impronta romana. Ricordiamo i testamenti di certo Teutpaldo dell'anno 839, di un Donato dell'853 e di Engelberto dell'861, tutti d'origine langobarda. La formula, che adoperano, è questa: *Nam dum ego qui supra . . . vixero omnia in meo reservo potestatem faciendum et iudicandum comodo aut qualiter voluero*. Perfino la legittima romana è sostituita frequentemente alla riserva stabilita dalle leggi dei Burgundi, Visigoti e Langobardi, estendendosi a tutti gli eredi legittimi. Il nome stesso di *falcidia*, con cui essa ricorre nei documenti, rivela l'origine romana; e si trova abbastanza per tempo, già nel secolo VIII. E nuovamente non si fa distinzione di nazionalità. Un testamento dell'anno 1064, che ricorda la *falcidia*, è di *Adeligia comitissa*, che viveva a legge salica.

Neppure la successione intestata potè sfuggire a questa influenza; e talvolta si tratta nuovamente di un singolare amalgama di principi diversi. L'inferiorità, e persino l'esclusione, delle figlie a profitto dei maschi era una iniquità consacrata dalle leggi barbariche; ma il sentimento di natura vi si ribellava, e la pratica provvide a ristabilire l'uguaglianza turbata dalla legge. Ecco una formula franca che riguarda appunto la

figlia. Dice il padre: *Mia dolce figlia, vige tra noi una consuetudine vecchia, ma empia, che le sorelle non abbiano parte alla terra paterna insieme coi fratelli; ma io penso che vi ebbi tutti ugualmente da Dio, che vi devo amar tutti di uguale amore, e bisogna pure che godiate ugualmente de' miei beni dopo che sarò morto. Con questa lettera adunque ti costituisco mia erede uguale e legittima in tutta l'eredità contro i tuoi fratelli, miei figliuoli tali e tali.* Il codice udinese, lo abbiamo già avvertito, contempla anche i parenti per parte di donna, che il diritto germanico non ammetteva affatto o, se non altro, con molte limitazioni. Lo stesso autore anonimo del trattato sulla successione langobarda attesta che, ai suoi tempi, mancando gli agnati, succedevano i cognati *in omni ordine*. La *Expositio* si propone anche questa domanda: Se uno muore e lascia madre, fratello e sorella, come si regola la successione? E risponde: Se si dovesse applicare la legge salica, succederebbe la madre in tutto; se la langobarda, succederebbe in tutto la sorella; se la romana, parteciperebbero ugualmente alla eredità; ma non si può stare solo alla lettera. E dunque? L'Espositore conchiude: *Per bonum arbitrium ad successionem sic venire iudicamus, scilicet ut mater hereditatis defuncti tertiam partem recipiat, soror aliam tertiam, reliquam vero tertiam mater soror frater equaliter dividant.* Altre formule assicureranno il diritto di rappresentanza anche presso i popoli più restii a riceverlo, e i nepoti di un figlio o di una figlia premorti potranno concorrere nell'eredità insieme coi figli o con le figlie superstiti. Non potendo altrimenti, si farà loro la tradizione o donazione della parte del loro *parens* mediante un atto tra' vivi, con la carta, *per festucam et andelangum*.

3. — Molte volte però è il diritto romano, che accetta qualche principio delle leggi barbariche, non diciamo nella stessa misura con cui queste hanno accolto i principi romani, ma pur sempre in modo da non poter essere trasandato, se pur si voglia conoscere il sistema multiforme ed eclettico, che si veniva formando dalla combinazione delle diverse leggi nazionali.

Ricordiamo le *obnoxiationes*. Si era oggimai ben lungi dal tempo in cui i Romani avevano proclamato il principio che la libertà era cosa troppo sacra per poter essere venduta, tanto che, sull'esempio dei Germanici, si vendevano anch'essi: anzi deve

essersi verificato ciò con qualche frequenza, se i pratici credettero utile di redigerne le formule. E ne potremmo citare diverse.

La stessa formula della precaria, composta per i Romani, ricorda le corvate o *ambasie*, così comuni tra' Germanici.

Altrove si fa parola della *wadia*, e abbiamo nuovamente a che fare con una pratica del diritto barbarico, che i Romani accettano. Nel 964 certo Zachan abitante di Brescia, che viveva a legge romana, avvalorava così una sua promessa di donazione: *in qua etiam per wadium firmavi*. Nè altrimenti vediamo nel 1012 certa Anna vendere una terra secondo la sua *lex Romanorum* e dare la *guadia*. Persino il *launegildo* langobardo s'incontra nelle donazioni romane. Dopo fatta la tradizione, il donatario soleva dare un paio di guanti, una veste, o che so io, al donante a titolo di *launegildo*. *Da ei launegildo*, dicono le formule, e avvertono che si trattava di una solennità usata oggimai anche dai Romani: *et hec omnia sint in donacione langobarda et romana*. Infatti, per addurre solo un esempio, Ottone Blanco nel 1104 professa legge romana, e nondimeno riceve il *launegildo*.

Medesimamente una formula del secolo X, proveniente da Ivrea, mostra che il matrimonio delle Romane non conservava nulla degli usi specifici romani, tranne questo: che la donna non veniva consegnata, ma si consegnava da sè: e del rimanente si faceva con la compera, sia pure immaginaria, del *mundio*, e con la prestazione del *launegildo*. Lo sposo dà ai fratelli *mundualdi* della donna una *crosta* di un certo valore *tam pro mundio eidem lei conius sua, quamque communia que e legibus pertinet*; e i fratelli, alla lor volta, avuta la *crosta*, gliela trasferiscono insieme al *mundio ad proprium*, ricevendone il *launegildo*. Tutto ciò alla presenza di buoni uomini parte franchi e parte langobardi. Fra le carte, che ne parlano, ne scegliamo una dell'anno 840, da cui si rileva che certo diacono Abone, *vivens lege romana*, vendette per un dato prezzo il *mundio* di sua cognata. Ma anche altrove, e con certa frequenza, si trovano queste donne romane, che, essendo soggette al *mundio*, sia del marito sia dei parenti, abbisognano dell'autorizzazione del *mundualdo* per vendere o donare. Certa Adeltruda, pur professando legge romana, vende nel 978 una sua vigna, *ipso iugale consenciente et subter in omnibus confirmante*. Quell'Anna, ve-

dova di un chierico, che abbiamo ricordato più su a proposito della wadia, dona nel 1012 all'abate di S. Massimo una terra *iuxta lex nostre Romanorum*, ma nondimeno confessa di stare nel mundio del figlio. E così altre e altre. Ancora nel 1279 Cunizza da Romano dichiara *se velle vivere iure romano*, e dona alcuni suoi beni *de consensu et voluntate* del mundoaldo, e ciò *ad maiorem cautelam*.

Insieme potremmo chiedere dove sia andata a celarsi la dote Romana. Nella folla di formule e documenti, che pure abbiamo, del periodo germanico, sarebbe piuttosto difficile di trovarne uno che vi si riferisca. Le liberalità romane e le liberalità germaniche sono confuse tra loro; e se la dote si ritiene ancora necessaria a costituire la prova del matrimonio, secondo il disposto di qualche concilio, non è la dote, che la moglie porta al marito, ma quella che il marito offre alla moglie, cioè la dote germanica. Così un Giselberto, figlio del fu Marino, *lege vivente romana*, attesta che nel giorno, in cui domandò in isposa Ledena, aveva promesso di darle la sua *iusticia*, appunto secondo la legge romana, *in dotis widancia*, cioè la terza parte di tutti i suoi beni presenti e futuri, perchè ne facesse ciò che voleva; e nel 921, dopo averla condotta in moglie, adempie la promessa fatta. La *cartula dotes*, com'è detta, è rogata da Agifredo notaro dell'imperatore. Parimente quel Zachan di Brescia, che abbiamo trovato un'altra volta, essendosi fidanzato ad Endreverga, promette di darle *terciam porcionem secundum legem romanam*; e nel 964 mantiene la sua promessa, facendole la tradizione di quattr' oncie del suo patrimonio, *quod est porcio tertia ex universam omnem meam substantiam*. Egli le aveva costituito quella *tercia pro dotis donationem titulum et propter nupcias*. Ma alla legge romana, che tanto egli quanto Giselberto invocano, questa *tercia* era del tutto estranea. Medesimamente, correndo l'anno 1095, certa Imelda, che professa legge romana, dispone del suo *antefato* e della *morgengabe*.

Ma anche gli atti di ultima volontà vengono alquanto alterandosi al contatto barbarico. Il testamento è per sua natura un atto revocabile, e più sopra vedemmo che anche i barbari l'hanno più volte accettato come tale: viceversa vediamo adesso che i Romani, aderendo all'idea dei settentrionali, ne hanno fatto molte volte un atto irrevocabile. Ariberto, vassallo del

re, vive a legge romana e, richiamandosi alla *sacratissimarum legum auctoritas*, dichiara nel 900: *Non licet me nolle quod semel volui altera vice transferre, sed quod ad me factum vel conscriptum est inviolabiliter conservari promitto*. Infine conchiude: *set hac pagina inconculsa permaneat cum stipulacione subnixā*. Così pure Walperto, vescovo di Como, che professa legge romana, lascia nel 914 i suoi beni ai sacerdoti della chiesa di Sant' Eufemia, dichiarando che la sua carta di ordinazione e disposizione debba rimanere ferma e stabile in ogni tempo per rimedio della sua anima. Se ne disponesse altrimenti, promette che ne starebbero *auctores et defensores*, egli ed i suoi eredi, *sub dupla defensiones sicut pro tempore fuerit in eas locas*. Waldeverto, prete, è d'origine langobarda, ma *propter honore sacerdocii* professa legge romana; e così Restaldo e Anselmo, altri preti: e tutti dispongono per testamento dei loro beni, Waldeverto nel 964, gli altri nel 922 e nel 983; ma dichiarano che *pro honores sacerdocii* non sarà loro lecito di non volere ciò che hanno voluto, e promettono di conservare inviolabilmente ciò che una volta hanno fatto e scritto: ambedue *cum stipulacione subnixā*, e Waldeverto anche *sub iusiurandum*. Evidentemente il concetto romano, che l'ultima volontà debba essere *ambulatoria* fino alla morte, ha ceduto in questi testamenti il passo ad altre idee: il testamento stesso, più che un atto unilaterale, è un contratto, che, appunto al pari dei contratti, si avvalora col giuramento e con la *stipulatio sub dupla defensione*. È nuovamente un trionfo delle idee germaniche sui principî romani, che si compie *pro honore sacerdocii*. Lo stesso Pietro Crasso, nel suo libello in difesa del re Arrigo, ricorda la successione pattizia, come cosa consueta, e per giunta ne fa un istituto del diritto romano: *Scriptum est in libro Institutionum ita: " Omnis hereditas aut testamento aut successione ab intestato aut tacito pacto transit ad heredem "*.

4. — Lo stesso fenomeno si riproduce nel diritto penale. Le *Quaestiones ac Monita* presentano una *Quaestio romana*: *Si homo fecerit furtum reddat quadruplum ad hominem romanum, et pro culpa nasum perdat et bannum regi; si evenerit, quod cum ipso comprehensus non fuerit, et in post inventus fuerit, in duplum componat*. La distinzione tra furto manifesto e non manifesto è romana, e romana è anche la pena del quadruplo e

del doppio; ma vi è pure la perdita del naso e il banno, che si trovano nelle leggi di Carlomagno. Un'altra volta si tratta del ratto, che la legge romana avrebbe punito con la morte; ma intervengono i buoni uomini, e si conviene di surrogarvi una composizione in denaro. La confusione del diritto romano e del diritto germanico non potrebbe essere più spiccata.

5. — Vorremmo dire, che tutto ciò dipendesse da un falso modo di concepire le cose? Non lo crediamo. Se non sempre, certo molte volte, sarà stata qualche considerazione di equità o di opportunità, che avrà determinato le parti a scostarsi dal proprio diritto e a mescolare le disposizioni di una legge con quelle di un'altra. E inoltre, lo ripetiamo, era naturale che, al pari delle popolazioni, anche i diritti si accostassero e confondessero, adattandosi alla nuova condizione della società. Intanto cotesta loro confusione o fusione doveva, presto o tardi, far sì che il sistema personale cedesse alla legge territoriale, il principio della schiatta a quello della convivenza. Perchè, l'avremo già avvertito anche in mezzo a quel grande disordine, dalle leggi speciali dei singoli popoli, non importa se Langobardi, Franchi, Alamanni o Romani, si erano già staccati alcuni istituti, che per poco non potevano dirsi comuni; una specie di zona grigia, in cui tutte le schiatte s'incontravano.

La schiatta stessa aveva oggimai perduto il suo carattere specifico, e insieme la sua grande importanza. Perfino la parola non rispondeva più al concetto. Essa, per vero dire, figura tuttavia nelle professioni di legge; ma andrebbe errato chi volesse prenderla nella sua vera e propria significazione. Era una formula, che i notari scrivevano per mera abitudine, o per incuria, senza pensarci sopra più che tanto, e senza distinguere, come avrebbero dovuto. Nè il caso è nuovo: troveremo più volte nella storia, che le vecchie formule sopravvivono a lungo, quantunque lo spirito, che le aveva animate, sia scomparso. O anche potrebbe darsi che la parola *natio* avesse assunto ora una nuova significazione più ampia dell'antica. Certo, si trova qua e là, nonostante che l'origine o la nazionalità non vi entrassero affatto. Per es. la contessa Matilde professava legge salica per ragione del marito, e afferma di professarla *ex natione sua*. Altri è d'origine langobarda, e dice di professare legge romana; o viceversa è romano, e dice di professare legge langobarda, e sem-

pre *ex natione sua*. Evidentemente ci troviamo di fronte ad una formula e nulla più.

6. — Ora poi comprenderemo un fatto, che altrimenti riuscirebbe inesplicabile. Venuta meno l'importanza della nazionalità, si perdette insieme la base giuridica delle professioni di legge; e il diritto non fu più così aderente alla persona e alla sua origine, che uno non potesse spogliarsene per accettarne un altro. Ciò che non era stato possibile in antico, lo fu in questi tempi: la legge si poteva scegliere; e, sebbene a prima giunta non sembri, anche questo fatto giovò a semplificare il diritto e a renderlo territoriale.

I Lombardisti ammettevano senza più che un romano potesse *ex sola professione* diventare langobardo, purchè non lo facesse in frode, e forse vi avevano trovato l'addentellato in quella legge di Lotario dell'anno 824, in base alla quale i Romani erano stati interrogati circa la legge, con cui volevano vivere. Certo, è l'opinione di Aripando e di Alberto (II, 5): *Quamvis ergo Longobardus genitor* (Alberto aggiunge: *religione*) *Romanus efficiatur, filius tamen lege vivet Langobarda, idem in Romani obtinet filio licet interrogatus* (Alberto aggiunge: *a rege vel delegato volens*) *legem mutare possit*. E così alcune glosse dei tempi. Una dice: *Romanus ex sola professione potest effici Longobardus, nisi in fraudem fiat*; e un'altra ha press'a poco lo stesso: *Romana lege vivens mutare legem potest et eligere Longobardam, nisi in fraudem id agat, non e contrario secundum Aliprandum*. Ma altri andavano più in là e ammettevano che anche un langobardo potesse mutare la legge dei propri padri. Lo rileviamo nuovamente da una glossa, in cui è studiata la posizione di coloro, la cui legge fosse dubbia. Essa afferma che dovevano essere interrogati sulla legge, con cui volevano vivere, e dovevano vivere con quella che avessero dichiarato; ma poi soggiunge: *Sed et sui patris legem mutare quis potest, secundum quosdam; sed mihi videtur ut lege patris mutare non possit, neque suam, postquam acceperit*.

Per la elezione della legge romana è importante la formula del secolo XI: *Qualiter Romanus fieri debet*, che corrisponde al concetto dei tempi, in cui Ottone III, dichiarata Roma capitale del mondo mirava a ristorare lo splendore del gius romano. Un langobardo e un franco potevano oggimai impetrare il *privilegio*

di porsi sotto l'egida del diritto romano, e si facevano cittadini romani con gran pompa. La formula così si esprime: *Se taluno desidera diventare romano, deve mandare umilmente alcuni suoi fedeli all'imperatore, chiedendo di essere sottoposto al diritto romano e ascritto tra' cittadini romani. Se l'imperatore vi acconsente, dee farsi così: sieda egli co' suoi nobili giudici e maestri, e due giudici si portino davanti a lui a capo chino, dicendo: "O nostro Cesare, che cos'è che domanda il tuo sommo imperio?" — E lo imperatore di rimando: "Che s'augmenti il numero dei Romani. Ordiniamo, che l'uomo, che oggi ci denunciaste, sia sottoposto alla legge romana", Il resto manca.*

Oltracciò possono vedersi alcuni documenti.

Il primo che si conosca è dell'anno 1048. Una madre, una figlia e il genero fanno una donazione, professando diritto romano *ex natione*; poi nello stesso giorno la figlia fa un'altra donazione, professando nuovamente diritto romano per la origine, ma diritto alamanno per causa del marito: eppure questi, lasciata la sua legge alamanna, aveva fatto poco prima una donazione col diritto romano. Parimente nel 1063 abbiamo due fratelli, uno dei quali professa diritto langobardo *ex natione* e diritto romano in causa del sacerdozio; poi nel 1084 gli stessi fratelli, e anche un terzo, dichiarano di vivere tutti col diritto romano *ex natione*. Nel 1088 un tal Pietro Fastello professa diritto langobardo per la nascita, e così altre volte; poi improvvisamente nel 1099 dichiara di vivere col diritto romano, anche *ex natione*. Lo stesso risulta dalle carte della contessa Matilde. Per lo più contengono una professione di legge salica, ma se ne incontra anche una di diritto langobardo; e se il più delle volte la illustre donna compie le sue tradizioni coi soliti simboli, persino col *wandilanc*, che era un simbolo alamanno, spesso anche le effettua senza consegnarne alcuno, alla maniera romana *per vim vocis*. Allo stesso tempo appartengono due carte della casa di Savoia, del 14 settembre 1094 e del 29 novembre 1098. Si tratta di una illustre famiglia di origine franca, e nondimeno il conte Umberto II dichiara di vivere a legge romana. Nessun'altra carta dei principi di questa casa contiene una professione di legge; e certamente era una casa troppo nota, perchè ci fosse bisogno di dichiarare con qual diritto vivessero; ma Umberto II lascia la legge de' suoi padri per accettare quella romana, e la professione si

rende necessaria. Lo stesso mutamento avvenuto negli usi della casa deve persuaderci, che ci troviamo di fronte ad un fatto nuovo. Così pure due fratelli dichiarano nel 1096 di professare diritto langobardo per la nascita, poi nel 1098 professano diritto romano, e nel 1099 di nuovo diritto langobardo, senza tener conto di un terzo, che già nel 1096 viveva col diritto romano in causa del sacerdozio.

Altri esempi sono un po' più recenti. Nel 1104 Ottone Blanco dichiara, in una *cartula promissionis*, di vivere a legge romana: *professus sum ex natione mea lege vivere romana*; e anche suo fratello Oberto, in un documento del medesimo anno, fa la stessa dichiarazione. Invece, nel 1119, dovendosi rinnovare il contratto, i figliuoli di Ottone Blanco dichiarano di vivere a legge langobarda: *Nos quidam in Dei nomine Bugiardo et Scotto et Rogerio germanis, filii Odoni Blancus de Muregnano et Adelaxer mater predictis germanis.... qui professi sumus nos ex natione nostra lege vivere Langobardorum*. Come avviene che, alla sola distanza di quindici anni, i figli professino una legge diversa da quella del padre? Segue uno strumento di donazione del conte Aldobrandino degli Aldobrandeschi al monastero di S. Quirico di Populonia. Questi Aldobrandeschi erano d'origine straniera. Una carta del 1114 dimostra che la legge della famiglia era la salica: il padre e la madre di Aldobrandino, anche Aldobrandino e suo fratello Malagaglia, professavano legge salica; e nondimeno pochi anni dopo vediamo questo medesimo Aldobrandino vivere con la legge romana. Una carta vercellese del 1228 dice testualmente: *confitentes se lege vivere langobarda ipsam legem sibi eligendo et specialiter ipse P. confitendo se maiorem esse 14 annorum quam confessionem fecerunt similiter eius cognati*. Anche Cunizza da Romano, che apparteneva a famiglia salica, dichiara nel 1279 *se velle vivere iure romano*. Un ultimo documento, che amiamo di ricordare, del 1280, è anche più esplicito degli altri. Certi Bernardo Biscosso e Biscosso de' Biscossi proclamano davanti al console di giustizia di Pavia di voler vivere a legge langobarda, e voler continuare con essa anche in seguito, e sceglierla come loro legge. Le parole sono queste: *iuraverunt in presencia dicti consulis se lege vivere Lombarda et de cetero velle vivere ipsa lege, et ipsa legem elegerunt in presencia ipsius consulis*.

E avremo notato quella formula: *se velle vivere ipsa lege*. La troviamo ora, ma non si è trovata in addietro, finchè il diritto fu davvero aderente alla persona e la seguì come la sua ombra. Allora non avrebbe avuto senso, e non se ne sarebbe compreso il significato; ma oggimai il senso è chiaro, perchè bastava volere, per passare dalla legge dei propri padri ad un'altra.

Così gli antichi principî erano venuti trasformandosi: la legge della nazione aveva ceduto il campo a quella della elezione. E questa libertà diventa sempre maggiore. Qua e là, per vero dire, vale il principio che la scelta fatta una volta debba essere obbligatoria per tutta la vita; ma non vale dappertutto. Bernardo Biscosso e Biscosso de' Biscossi intendono di essere vincolati per tutta la vita e lo confermano col giuramento. Né altrimenti leggiamo nello statuto di Brescia del 1252: *Item ordinant correctores quod si aliqua mulier in aliquo contractu confessa fuit se lege vivere romana, licet lombarda sit, non possit postea dicere se lege lombarda vivere*. Invece abbiamo dianzi veduto come due fratelli, che nel 1096 avevano dichiarato di essere langobardi, poi nel 98 professano legge romana e nel 99 tornano al diritto langobardo, come prima. Specie in Toscana pare che non ci si badasse tanto pel sottile; perchè si hanno esempi di uomini che professano più leggi, secondo le circostanze, specie in ordine ai patti dotali. Un caso abbastanza curioso risulta da una carta di S. Gemignano in val d'Elsa dell'anno 1200. Si tratta di un tal Rigetto, il quale aveva contratto consecutivamente due matrimoni; ma la prima volta aveva fatto gli sponsali *secundum legem longobardam* (almeno se ne dubitava davanti al giudice), mentre la seconda li fece certamente *iure romano*. Inoltre può vedersi una carta pistoiese. Certa Bellola vende nel 1244 alcuni beni ereditati dal fratello Bonaguida e dichiara di professare, per quella volta tanto, legge romana: *profitens se super hoc vivere lege romana*. Parimente i diplomi fiorentini del secolo XII mostrano che la legge non si professava più per causa di nazionalità, ma veniva scelta liberamente di volta in volta. E non v'ha dubbio che fosse così; lo deduciamo dalla formula: *in hoc casu*, o anche: *super hoc*, che vi si trova aggiunta generalmente. Vogliamo eziandio avvertire che la professione è per lo più di legge langobarda; ma a volte si dichiara

di voler rogato l'atto *secundum ius et romanam legem et morem civitatis romanae*.

Qua e là ci sono anche esempi di comuni, che scelgono l'una o l'altra legge a piacimento. Ricordiamo un diploma dell'anno 1176, con cui i consoli di Siena cedono metà della terra di Poggibonsi ai consoli di Firenze. Prima della data e della sottoscrizione si leggono le seguenti parole: *Item professi sumus lege romana cum tota civitate vivere*. Lo stesso accadeva a Vercelli, salvo che la legge prescelta era la langobarda. Una carta del 1228 dice: *confitentes se lege vivere langobarda, ipsam legem sibi eligendo*. Anche lo statuto di S. Gemignano del 1252 ordina, che tutti i matrimoni debbano quinc'innanzi farsi colla legge romana. Così parimente a Bergamo nel 1391 per tutti i casi ereditari che si presentassero in seguito: *quod de cetero... liber iuris Longobardorum et ipsum ius vacet in totum et servetur ius commune*; e così a Cremona (1387) e a Pavia (1393).

Insieme vogliamo avvertire un fatto, che ci pare molto significativo: che cioè le leggi prescelte sono sempre la legge romana o la langobarda. Non s'incontra esempio che se ne scelgano altre; e invece abbiamo veduto Umberto di Savoia e l'Aldobrandini e Cunizza passare dalla legge salica alla romana. In questo senso dicemmo che la elezione della legge concorse, anch'essa, a semplificare il diritto e a renderlo territoriale.

7. — Aggiungiamo un'altra circostanza. Benchè buona parte del diritto si svolgesse in base alla coscienza popolare, non può dirsi, e lo si avvertì anche altrove, che si svolgesse tutto in questo modo, e che dominasse sovrano da noi quel malaugurato particolarismo, che adugiò lo svolgimento giuridico della Germania. L'Italia conservò sempre un elemento comune anche in mezzo a grandi varietà — sia con le leggi imperiali, che, in certa guisa, controllarono la formazione del diritto — sia con la curia palatina di Pavia, che, alla sua volta, provvide a rendere uniforme l'amministrazione della giustizia. Le decisioni e interpretazioni e regole di procedura di questa curia furono citate a lungo come autorità, e si diffusero rapidamente.

8. — Infine anche la logica aveva le sue ragioni e le sue esigenze. Le persone si erano pur fissate alla terra, e pareva quasi che da essa ripetessero ogni loro importanza: questo è il fondamento delle istituzioni feudali; per qual ragione solo il di-

ritto avrebbe dovuto resistere, e non si sarebbe anch'esso congiunto al suolo?

9. — Non ci dobbiamo dunque meravigliare che esso, un po' alla volta, venisse facendosi territoriale. La comunanza degli interessi e della vita, la confusione delle leggi, che n'era derivata, il concetto della nazionalità, che si era smarrito, la libera elezione introdotta per la prima volta nelle professioni di legge, la legislazione imperiale e la pratica giudiziaria, la stessa logica inesorabile dei fatti, tutto concorreva a spingerlo per quella via: la sua territorialità non poteva essere che una questione di tempo.

Propriamente le prime a cedere furono le leggi penetrate in Italia coi Franchi: la salica, la ribuaria, la bavara e l'alamanna. Esse vennero assorbite dalla legge romana o dalla langobarda, che fin da principio avevano avuto maggiore diffusione e avevano messo più salde radici. Erano le leggi più deboli che cedevano il campo davanti alle più forti. Nondimeno ancora il commentario di Alberto cita la legge salica; e Iacopo di Ardizzone rimanda più volte a queste leggi popolari, massime alla salica, alla ribuaria, ed alla alamanna. Perfino i glossatori ne hanno una certa conoscenza; ma non oseremmo affermare che si mantenessero nella pratica: se pur qualcheduno le ha professate, fu soltanto in via di eccezione.

Invece il popolo dei Langobardi, nonostante i contatti quotidiani coi vinti, e nonostante che, alla sua volta, sia stato vinto dai Franchi, conservò a lungo la sua personalità, sfuggendo al doppio ascendente de' suoi sudditi e de' suoi conquistatori. Così il diritto langobardo continuò accanto al diritto romano, anche dopo che altre leggi popolari avevano finito col perdersi nel seno della feudalità e delle istituzioni comunali; ma s'intende che anche quei due diritti cercavano di assorbirsi e soppiantarsi. In realtà si è combattuta una lotta secolare tra essi; e, lo vogliamo dire subito, l'esito non è stato dappertutto uniforme.

10. — Naturalmente quel processo di unificazione si avverò più presto o più tardi, secondo le condizioni sociali del paese. Vi sono regioni, in cui già nel mille può dirsi compiuto, e altre, in cui non lo era nel secolo XV. Si è compiuto prima dove il miscuglio delle schiatte era minore, o una di esse così preponderante da rendere vane le resistenze; e fu il caso con Roma

e con l'Esarcato, a differenza della bassa Italia, dove più schiatte si disputavano il terreno. Inoltre si è compiuto più presto in città che in campagna. In città, le classi si trovarono più vicine le une alle altre: convivevano insieme, e, acquistata l'idea della loro unità, poterono fondersi più facilmente: anche i cresciuti commercî dovevano darvi una spinta; ma in campagna no. Qui non c'erano commercî: qui duravano tuttavia le disuguaglianze: in alto troneggiava il barone, e più giù, molto più giù, stavano i sudditi, parecchi dei quali ancora servi della gleba. Perfino le abitazioni erano isolate. Lo stesso barone precedeva con l'esempio, ligio alla legge della sua casa, che gli procacciava maggiori vantaggi, specie nei riguardi della famiglia e delle successioni: qual meraviglia che la campagna abbia opposto maggiore resistenza? Basti dire che vi furono paesi, in cui fino a tempi abbastanza inoltrati si è parlato il tedesco; per es. sui monti di Schio fin verso il 1400; a Telve, Borgo e Castelnuovo ancora nel secolo XVI; a Tonezza fin verso il 1600; a Velo fino al 1700 circa; nei sette e nei tredici comuni fino a' dì nostri; nei primi lo si parla tuttavia. I montanari di queste comunità, rinchiusi da monti e fiumi, privi di strade, segregati da tutti, isolati in seguito anche da speciali privilegi, conservarono tenacemente il loro dialetto tedesco, e soltanto da poco tempo hanno cominciato a perderlo con l'aprirsi delle comunicazioni.

Ciò che più importa si è, che la vicenda della lotta è stata diversa nei suoi risultati; perchè ora fu il diritto langobardo a cedere ed ora il romano. Per es. a Roma la unità del diritto è antica; e la legge che ha trionfato completamente è la romana. Già Carlomagno aveva fatto condannare i nemici di Leone III *secundum legem romanam*. Più tardi Leone IV, scrivendone a Lotario I, gli raccomandò questa medesima legge, che aveva avuto vigore fino allora *absque universis procellis*; e, quando se ne fece l'inchiesta in seguito al famoso capitolare di Lotario, è fama che tutti dichiarassero che il loro diritto era il romano. Appunto con riguardo a cotesta dichiarazione la *Expositio* osserva: *Non putandum est, Romanorum populum esse interrogandum ulterius, quandoquod Romana lege confessi sunt se vivere eo tempore*. Il diritto romano finì con l'imporvi siffattamente a Roma che a mala pena volevansi riconoscere le altre leggi. Una carta del 998, che abbiamo citato anche in altra

occasione, rivela siffatta tendenza. Si voleva costringere l'abate di Farfa a farsi giudicare secondo il diritto romano: *velis nolis legem romanam habes facere*; e fu necessario che l'imperatore intervenisse perchè si desistesse. Nondimeno pochi anni dopo Corrado II dette pienamente ragione ai Romani. Una sua costituzione del 1038 è così concepita: *Imp. Corradus A. Romanis iudicibus. Audita controversia, quae hactenus inter vos et langobardos iudices versabatur, nulloque termino quiescebat, sancimus ut quaecumque admodum negotia mota fuerint, tam inter Romanae urbis moenia, quam etiam de foris in Romanis pertinentiis, actore Langobardo vel reo, a vobis duntaxat Romanis legibus terminentur, nulloque tempore reviviscant*. Così il diritto romano fu riconosciuto ufficialmente in Roma come diritto territoriale; e ciò che a Roma, accadde anche altrove. La legge, che nel corso del secolo XI trionfò nell'Esarcato, è la romana; e lo stesso dicasi di Venezia e dell'Istria. Nè le resistenze opposte dai diritti forastieri in questi territorî sono grandi. Almeno non pare; e d'altra parte ve ne sono alcuni in cui il diritto langobardo è prevalso. Ricordiamo per es. il ducato di Benevento, Lucca e Bergamo, che conservarono a lungo la loro fisionomia langobarda, pur riconoscendo il diritto romano come legge sussidiaria. Lo statuto di Benevento dell'anno 1230 nota fin dal principio: *Primum capitulum est ut secundum consuetudines approbatas et legem longobardam, et eis deficientibus, secundum legem romanam iudicetur*.

CAPO II.

Leggi d'indole generale.

§ 1. — IL DIRITTO ROMANO.³⁵

1. — Volendo studiare le fonti del diritto nella nuova epoca, parrà naturale che ci rifacciamo dal diritto romano. La sua autorità, già molta, progredì con l'avanzare della civiltà: nei

³⁵ **Bibliografia.** — MORGENTI, *Il diritto romano nel medio evo*. Considerazioni, Napoli, 1842. ROSSINI, *Verhältniss der beiden Hauptquellen nämlich des römischen u. canonischen Rechts* (nella "Dogmengeschichte", Heidelberg, 1858, p. 432-455). BAUOT, *Le cause intrinseche della universalità del diritto romano*, Pa-

tempi, di cui discorriamo, esso era già riconosciuto come diritto comune. Era appunto opinione dei glossatori, che fosse una legge di autorità universale; nè gli interpreti delle leggi barbariche la pensano diversamente: già sappiamo che lo Espositore la riguardava come la legge più generale, destinata a supplire le leggi particolari.

Vediamo quali cause possono aver determinato cotesta straordinaria diffusione.

La prima è tutta intrinseca. Anche dopo caduto l'Impero, continuò nondimeno il culto del diritto romano. Per ciò che concerne l'Italia, sappiamo ch'essa, lungi dal perderne l'uso, lo considerò sempre come una specie di religione civile. E valga il vero. Non era Roma la città sacra ispirata da Dio stesso, e le sue leggi non parevano dettate dalla sapienza eterna? Qual meraviglia che la coscienza giuridica degli Italiani si adagiasse nel sentimento permanente dell'antichità classica? Ciò vale per il diritto romano in genere; ma vale anche più per il diritto giustiniano. Infine il diritto romano, che oggimai teneva il

lermo, 1886 (dal "Circolo giuridico"). VANNI A. *La universalità del diritto romano e le sue cause*, Urbino, 1887. SCALVANTI, *La tradizione romana nelle consuetudini medievali*. Note. Perugia, 1897. CICCAGLIONE, *Il diritto romano in Sicilia durante il periodo mussulmano*, Palermo, 1898. NEUMEYER, *Die gemeinrechtl. Entwicklung des internat. Privat- u. Strafrechts bis Bartolus*. I: *Die Geltung der Stammesrechte in Italien*, München, 1901. Si vedano anche gli scritti sulla così detta recezione del diritto romano in Germania. LASPEYRES, *Die Reception des röm. Rechts in der Mark Brandenburg u. die preussische Gesetzgebung vor Friedrich II* ("Zeitschr. für d. Recht", VI (1841), p. 1-96). REYSCHER, *Ueber die Einheit des gemeinen deutschen Rechts u. das Verhältnis des d. Rechts zu den fremden Rechten* ("Zeitschr.", cit., IX, p. 337-410). DWORZACK, *Beiträge zur Gesch. der Reception des röm. Rechts in Deutschland* nel "Magazin", di Haimeri, XV (1857) e XVI (1857). SCHÄFFNER, *Das röm. Recht in Deutschland während des 12 u. 13 Jahrh.* Erlangen, 1859. FRANKLIN, *Beiträge zur Gesch. der Reception des röm. Rechts in Deutschland*, Hannover, 1858. ANONIMO, *Das röm. Recht u. die römische Kirche*, nella "Deutsche Vierteljahrsschrift", 1867, dispensa III, n. 119. SCHMIDT C. A., *Die Reception des röm. Rechts in Deutschland*, Rostock, 1868. STÖLZEL, *Die Entwicklung des gelehrten Richterthums in deutschen Territorien*, 2 vol., Stuttgart, 1872. MÖDDERMANN, *Die Reception des Röm. Rechts*, Jena, 1875. Anche la recensione di FITTING nella "Zeitschr. für das Privat- u. öffentl. Recht der Gegenwart". MÜTHER, *Zur Gesch. der Rechtswissenschaft u. der Universitäten in Deutschland. Gesammelte Aufsätze*, Jena, 1876; v. DUHN, *Deutschrechtliche Arbeiten*, Lübeck, 1877, p. 57-89. KARLOWA, *Ueber die Reception des röm. Rechts in Deutschland mit besond. Rücksicht auf die Churpfalz*, 1878. OTT, *Beiträge zur Receptions-Geschichte des römisch-canonischen Processes in den böhmischen Ländern*, Leipzig, 1879. STAMMLER, *Das röm. Recht in Deutschland*, Berlin, 1880. LABAND, *Die Bedeutung der Reception des röm. Rechts u. ihre Folgen*, negli "Studien zur deutschen Culturgeschichte", Stuttgart, 1882. KARSTEN, *Die Lehre vom Verträge bei den italien. Juristen des M. A. Ein Beitrag zur inneren Gesch. der Reception des röm. Rechts in Deutschland*, Rostock, 1882. BROCKHAUS, *Der Einfluss fremder Rechte auf die Entwicklung des deutschen Rechts*, Kiel, 1883. WILMANS, *Die Reception des röm. Rechts u. die sociale Frage der Gegenwart*, Berlin, 1890.

campo in Italia, a differenza di altri paesi, era il diritto di Giustiniano; e appunto in questa forma, più che in quella del vecchio diritto teodosiano, doveva riuscirci facile di farsi largo. Ma non solo in Italia! Dopo tutto, l'autorità, che godeva presso di noi, era già grande, e non si trattava di dargliene alcuna che già non avesse; ma ben bisognava dargliela presso altri popoli rimasti chiusi ad esso; e guai, se la sua speciale struttura non lo avesse aiutato! Il diritto teodosiano era ancora troppo pieno di vita nazionale, troppo speciale e artificioso nelle sue forme; troppo inceppato nei suoi movimenti, perchè i nuovi popoli potessero acconciarsi a lungo alla sua signoria; ma il diritto giustiniano no. La sua particolare conformazione, libera da impacci e ristrettezze e preoccupazioni nazionali doveva spianargli mirabilmente la via, massime in un tempo in cui la vita, fatta più larga, esigeva forme più disinvolute. Se si fosse mosso meno liberamente, avrebbe potuto restare, tutt'al più, il diritto di un popolo o di una età; mentre, così, nulla ostava a che potesse diventare, se non altro nelle sue linee fondamentali, il diritto di tutti i popoli e di tutti i tempi. Se vogliamo, costituiva un diritto meno scientifico, ma più umano; e liberato, com'era, dalle rigide forme nazionali, anche i nuovi popoli avrebbero potuto acconciarvisi, senza credere di assoggettarsi ad un diritto forastiero. La stessa tinta sociale, che lo distingue così caratteristicamente dal diritto classico, doveva renderlo anche più accetto ad una età, che, uscita di fresco dalla barbarie, conservava ancora tante tracce di socialismo. Così Giustiniano passò generalmente per il tipo del legislatore. Anselmo Peripatetico guardava a lui come a modello per le leggi, non altrimenti che a Marco Tullio per la retorica; nè l'imperatore bizantino si presentò altrimenti all'anima ispirata del poeta:

Cesare fui e son Giustiniano,
Che, per voler del primo Amor ch'io sento,
D'entro alle leggi trassi il troppo e il vano.

Noi non mettiamo dubbio, che questo carattere intrinseco abbia determinato la diffusione del diritto giustiniano in Italia e fuori. Era un carattere, in forza del quale si adattava molto bene ad essere o a diventare il diritto universale.

2. — Altre cause sono di natura più o meno concomitante.

Uno è il fascino che sull'animo dei popoli esercitava tutto ciò ch'era romano, il che valeva particolarmente delle leggi. Come Roma era rimasta la *sancta respublica*, così le sue leggi si consideravano ancora come *sacrae leges*. È il nome che attribuiscono loro due carte toscane dell'anno 793; e più tardi, parecchi documenti degli anni 806, 856, 900 del territorio bergamasco, pur tanto dominato da influenze langobarde, ricorderanno la *sanctissima legum auctoritas*. Nè l'idea dell'*Orbis romanus* era ancora spenta; quantunque il grande colosso fosse sfasciato e le istituzioni sue fossero sparite, essa sopravviveva ancora alla distruzione della cosa. Era questo un sentimento, in cui parevano concordi tutti: imperatore e giureconsulti, poeti e cronachisti; ma appunto l'idea di una monarchia del mondo non poteva non far luogo al sentimento della universalità del diritto romano e presentarlo come il diritto comune dell'umano consorzio.

Certo, non si può ammettere che la ristaurazione dell'Impero sotto Carlomagno portasse con sè, senz'altro, la ristaurazione del diritto romano; e neppure che Carlomagno e i Carolingi se ne facessero restauratori. Nondimeno il diritto romano cominciò allora a godere di una protezione, quale da lunga pezza non aveva goduto, come attestano alcuni capitolari; e col tempo quella opinione prese piede. L'autore della *Lectio legum* ricorda di aver messo assieme i suoi estratti delle Istituzioni e delle Novelle *ad directionem humanitatis*, e anche la raccolta gaudenziana si presenta come una esposizione del diritto giustiniano *qualiter toto in orbe distringantur negotia*. Nè altrimenti concepì Benedetto Levita la legge romana: *quae est omnium humanarum legum mater*.

Ma gli stessi imperatori finirono col proclamare il diritto romano come legge universale. Già nel concetto di Ottone III Roma doveva essere la sede dell'imperatore, la prima città dell'universo; ed è osservabile come i giudici ivi istituiti, nel ricevere il codice giustiniano, fossero ammoniti di attenersi religiosamente ad esso, e con esso giudicare Roma e il mondo.

Parimente Federico I riconosceva le leggi romane come sue, e dichiarava di venerarle *tamquam divina oracula*. Federico II parrebbe avervi accennato come a diritto comune.

E non poteva essere diversamente. Non era forse negli intendimenti di cotesti imperatori di continuare quelli antichi?

Appunto Federigo I si richiamava a Costantino, Valentiniano e Giustiniano, suoi illustri predecessori, non che a Carlo e Lodovico; ed era sull'esempio di essi che s'inclinava davanti alla maestà della legge romana. Nè l'imperatore Massimiliano la pensava diversamente in tempi ben più lontani. E così i cronachisti! Anch'essi amavano di riattaccare la genealogia degli Hohenstaufen a quella degli antichi Cesari, risalendo fino a Dardano e a Giove. Ma se ciò era, o si credeva, parrà naturale che quei Cesari volessero addossarsi il compito di provvedere all'applicazione del vero diritto imperiale in tutti i paesi soggetti alla loro dominazione. La restaurazione dell'Impero doveva trar seco, presto o tardi, anche la completa restaurazione del diritto: le leggi dei Cesari dovevano pur essere quelle dei successori de' Cesari; e già le *Questiones de iuris subtilitatibus* si trovano, come sappiamo, in quest'ordine d'idee, quando affermano che l'unità stessa dell'Impero reclamava necessariamente l'unità del diritto. E non c'era via di mezzo: *horum alterum concedi necesse est: aut unum esse ius, cum unum sit imperium, aut si multa diversaque iura sunt, multa superesse regna*. Dal canto suo l'autore non era disposto ad ammetterne altri. E così Pietro Crasso nella *Defensio Henrici IV regis*; il quale appunto proclama: *legislatoris religionem omnes his sacratissimis legibus subiugasse gentes*; e aggiunge che se qualche popolo viveva con altre leggi, era per speciale condiscendenza del diritto romano.

Ma lo stesso interesse politico spinse gli imperatori per questa via. Infine, essi avevano un forte alleato nel diritto romano, il quale non poteva non ricalzarne l'autorità. Già Pietro Crasso aveva sostenuto i diritti dell'Impero, appoggiandosi al gius romano. E così Irnerio. Così anche i suoi scolari. In generale quasi tutti i glossatori della grande epoca furono ghibellini. Bulgaro, Martino, Jacopo ed Ugo, i quattro più celebri dottori che vantasse lo studio di Bologna, invitati da Federigo I a determinare quali fossero i diritti dell'Impero, si pronunciarono in favore dell'imperatore, nonostante che ne andasse di mezzo la patria; e facendo ciò, obbedivano al sistema: l'ambizione cosmopolita degli antichi Cesari era ricomparsa in quei grandi giureconsulti italiani. Anche Bartolo sosteneva con tutta serietà: *adhuc dico istos de populo romano esse.... Et idem dico*

de istis aliis regibus et principibus qui negant se esse subditos regi Romanorum, ut rex Franciae, Angliae et similes. Egli estende ed impone la condizione di cittadini romani a tutti: assorbe l'universo nell'idea dell'Impero, l'umanità nel popolo romano, e, per amore o per forza, vi fa entrare tutte le nazioni, e anche tutti i tempi, antichi e moderni. Insieme gioverà ricordare ciò che l'arcivescovo di Milano disse a Federigo I in Roncaglia: *Scias omne ius populi in condendis legibus tibi esse concessum; tua voluntas ius est, sicut dicitur: "quod principi placuit legis habet vigorem"*. Le parole sono tolte di peso dalle Istituzioni giustiniane.

3. — E anche la Chiesa favorì, in sulle prime, questo indirizzo. Abbiamo già avuto occasione di osservare, ch'essa ripeteva molti privilegi dal diritto romano, e che perciò si sentiva altamente interessata alla sua conservazione. Comunque, non era Giustiniano il piissimo imperatore, i cui editti contenevano la *confessio rectae fidei* e la *refutatio* delle eresie contrarie alla fede cattolica? Il monarca, che, a detta di Dante, aveva con la Chiesa mosso i piedi, e a cui Dio stesso, per grazia, aveva spirato l'alto lavoro? Così la Chiesa non mancò d'inculcarne la osservanza. Abbiamo già detto, che Leone IV lo raccomandò all'imperatore Lotario. Anche Bonizone, nel secolo XI, deplorava che vi fossero giudici barbari e illetterati, che ignorassero quasi le leggi romane; ed era vescovo di Sutri. Lo stesso palazzo pontificio risuonava spesso di queste leggi. Lo attesta S. Bernardo in una sua lettera a Eugenio III: *quotidie perstrepunt in tuo palatio leges Justiniani*; e i canonisti ne parlavano pure con grande rispetto. La glossa si esprime in questi termini: *Cum tamen ab omnibus debeant observari leges romanae, et licet ab omnibus de facto non servantur, quia non subsunt imperatori, de iure tamen debent subesse.* Lo stesso ripete Ugucio. Una costituzione di Innocenzo IV provvede a che tanto il diritto canonico quanto il civile venissero insegnati nella scuola del Patriarchio lateranese; e quando Bonifacio VIII fondò l'università di Roma (1303), non mancò d'introdurvi lo studio della legge civile.

4. — Si aggiunga l'impulso della nuova vita municipale. Il comune risorgeva sorretto dalle memorie dell'antica Roma, e ne imitava le istituzioni: parrà naturale che cercasse di dare mag-

gior risalto anche al diritto, più che non si fosse fatto per l'addietro. Dopo tutto, poteva ricorrere, e ricorse veramente, alla teoria dell'usucapione per legittimare il possesso, in cui si trovava, dei diritti sovrani; e anche i principi di civile uguaglianza, che si andavano facendo strada, dovevano riescire favorevoli all'antico diritto. Era una lotta continua, assidua, che la città combatteva con la campagna per abbattere il privilegio feudale e la prerogativa della nascita: essa non poteva ignorare che il diritto romano s'ispirava ai medesimi principi. Contemporaneamente si effettuava il passaggio all'economia pecuniaria, e anch'essa non poteva non favorire questo moto ascendente verso il diritto romano e contribuire alla sua diffusione. La stessa vita commerciale e industriale, già ricca, aveva generato più ricchi e complessi rapporti di diritto: e anche perciò la influenza del gius civile romano, e di coloro che vi erano esperti, si era resa necessaria. Ecco, perchè intere città abbracciassero, in questi tempi, il gius romano, o almeno abolissero questo o quell'istituto germanico per surrogarvi il corrispondente istituto romano.

5. — Un'altra spinta potentissima è venuta dalle scuole. Già sappiamo che in tutte si studiava il diritto romano; e alcune di esse godevano di una meritata celebrità. Specialmente i vanti di Bologna divengono tradizionali dopo Irnerio; e in breve la valentia dei maestri, la straordinaria affluenza degli scolari, che vi accorrevano da tutto l'Occidente, resero molto autorevole quello studio, da farne come il focolare del movimento giuridico dell'epoca. Nè l'università di Bologna rimase sola, e ogni nuova università assicurava una nuova e maggiore efficacia al diritto romano, che s'aggiungeva all'antica. Insieme erano sorti speciali collegi di giureconsulti, forniti di privilegi. Tutte le città di maggior conto ne avevano, e ognuno poteva ricorrervi liberamente. Talvolta somministravano gli arbitri e consultori ai tribunali ordinari: anzi taluni statuti prescrivevano addirittura, che questi consessi fossero formati, in tutto o, almeno in parte, d'uomini, che avessero studiato il diritto romano. Ricordiamo gli statuti di Verona, Padova, Parma, Modena, Siena, Firenze. Infatti, dacchè si era riconosciuto che il principio unico ed universale della legislazione italiana era il diritto romano, doveva parer naturale di ricorrere a quelli che lo intendevano per

averne le regole necessarie all'occorrenza dei casi. E il soccorso, che veniva da questi uomini esperti nella scienza delle leggi, sarà stato anche maggiore, quando la potestà giudiziaria si ridusse nelle mani di un solo giudice, sprovvisto di cognizioni legali, e forse tutt'altro che insensibile alla corruzione.

Col tempo perfino la compilazione o revisione degli statuti municipali venne affidata a giureconsulti, ed era naturale che l'autorità del diritto romano si estendesse anche maggiormente. Più sotto avremo occasione di notare parecchi esempi: qui basti di avvertire il fatto. Ad ogni modo essi riescivano al medesimo intento con la interpretazione, e non meno efficacemente, soppiantando affatto il diritto locale, o almeno riducendolo a' principj romani. Jacopo di Ardizzone sosteneva addirittura che uno statuto, che contraddiceva al *gius comune*, non potesse aver valore.

6. — Così trionfava il diritto romano: una legge, che andava penetrando sempre più addentro nella vita. E non solo nei rapporti di diritto civile. Per es. le costituzioni della Marca Anconitana si richiamano alla legge Cornelia *de sicariis*; e parimente vogliono punito con la *pena legale*, cioè con la pena portata dalle leggi romane, chi batteva moneta falsa o si rendeva reo di aggressioni, ruberie ecc. Nè gli affari di Stato offrivano minori occasioni. I giureconsulti erano chiamati spesso a conoscere delle più ardue questioni nel governo dei popoli, e manco a dirlo, attingevano alle leggi romane. Già nel 1158 vedemmo Federigo I giovarsi e fidarsi dei professori, come di egregj ministri del suo reggimento; e anche altre volte lo si trova disputare con essi, per sapere se poteva dirsi *padrone del mondo*, o a chi competesse il *merum imperium*. Perfino i libri antichi vennero modificati in questo senso. Così, mentre l'autore della *Summa Codicis* si era, sullo scorcio del novecento o sull'inizio del mille, pronunciato contro l'opinione che l'imperatore potesse privare uno delle cose sue per darle ad un altro, una mano ignota vi sostituì in questi tempi il principio contrario: che cioè l'imperatore possa trasferire a chicchessia la proprietà di un altro, e quegli acquistarla pur sapendo che la cosa era d'altri; e se ne adduce la ragione: *imperatoris auctoritate quod alios iniquum esset ad ius et equitatem redigente*. Una glossa esamina la questione, se il papa avesse veramente la giurisdizione temporale sulle terre

dell'Impero comprese nella problematica donazione di Costantino. Più tardi Bartolo studia i diritti, che la Chiesa poteva vantare nello Stato; determina i limiti della potestà sovrana, varcati i quali, il monarca diventa tiranno; e anche si occupa della ingerenza del popolo nelle cose di governo. Baldo, alla sua volta, definisce i casi, in cui la guerra poteva dirsi giusta; a Alciato esamina le ragioni di sovranità e indipendenza di vari principati d'Italia e di Germania.

La cosa giunse a tale, che se qualche città voleva scostarsi dalla legge romana bisognava che lo dicesse; e infatti vi sono statuti, ché sopprimono espressamente questa o quella disposizione di legge. Senza tale dichiarazione, il diritto da applicarsi, sarebbe stato il diritto romano.

7. — Nondimeno la vittoria non poteva dirsi completa.

In primo luogo non convien credere che il diritto romano fosse accolto proprio nel modo, in cui si trova nel *Corpus iuris*. Le condizioni della società erano troppo radicalmente trasformate perchè potessero adattarvisi senza più. E anche la scienza non poteva a meno di tenerne conto. Esso era venuto sensibilmente modificandosi tra le mani dei giureconsulti. Già la glossa aveva omesso di occuparsi di alcune leggi; e ciò che la glossa non conosceva, era come non esistesse nel fóro. La regola: *quod non agnoscit glossa non agnoscit curia*, può trovarsi applicata tanto in Italia quanto in Germania, dove i rapporti erano così simili ai nostri; e si può considerare come un segno o una forma di selezione. Voleva dire appunto, che i passi del *Corpus iuris* non glossati non avevano autorità; ma spesse volte s'intese nel senso, che, nei casi controversi, dovesse prevalere l'opinione della glossa, e anche si dovesse preferire questa al testo. Più tardi il testo stesso fu addirittura rimaneggiato per la pratica, almeno in alcuni rapporti; e certo se ne alterò il significato. Ma perchè tutto ciò?

A ben guardare, era la potenza della consuetudine, che, dopo aver agito sulle leggi, modificandone l'applicazione, agiva attualmente sull'animo dei giureconsulti. Lo Sclopis avverte che ciò doveva avvenire tanto più facilmente, in quanto che le opinioni e le abitudini, essendosi grandemente mutate nei popoli, il diritto romano non avrebbe adempiuto l'ufficio di diritto comune, ossia di legislazione generale, se non si fosse piegato a seconda della condizione degli uomini e delle cose. Gli interpreti, in quanto

facevano loro pro di tutto questo grande movimento, assicuravano i trionfi del diritto romano più e meglio che non avrebbero fatto con una sterile interpretazione delle forme autentiche. Per questo riguardo si rifacevano sulle orme degli antichi *prudentes*. Prendevano le mosse dal diritto romano; ma non si fermavano ad esso. Simili ai *prudentes* dell'antica Roma, anch'essi, pur interpretando la legge, facevano ben altro che chiarirne il senso recondito: cercavano di adattare e coordinare alla legge il diritto nuovo, quale si andava svolgendo nella vita. Che se talvolta violentavano il senso della disposizione legislativa, non per questo conviene tacciarli d'ignoranza, come taluno afferma: anzi lo facevano con deliberato consiglio, appunto per servire alle esigenze della vita pratica, che era qualcosa di più e di meglio che non la sapienza civile di un mondo che, in parte, era morto.

Inoltre il diritto langobardo, quantunque battuto in breccia molto aspramente, opponeva qua e là una valida resistenza. Certo, i giureconsulti andavano a gara nel gettare il ridicolo su di esso e screditarlo. Ciò fin dai tempi di Bulgaro, come egli stesso avverte: *quidam sunt qui... inferre volunt legem Longobardam non esse legem*. Che se egli non era di questo avviso, altri, anche in tempi più avanzati, lo dividevano. Odofredo per es. diceva, che la legge langobarda non era nè legge nè ragione, ma un cotal diritto che i re facevano da sè. E altri sono anche più brutali. Già gli interpreti langobardi si erano dati degli asini a vicenda; e i romanisti ne seguono l'esempio: dicono che la legge langobarda era un trovato bestiale, un diritto asinino, più fecce che legge: *nec meretur lex appellari sed faex*. In realtà certi istituti giuridici mal reggevano al confronto col diritto romano, e i giureconsulti non mancano di ricordarli, aspramente censurandoli dal punto di vista della ragione. I reati, anche più gravi, espiati a contanti, i giudizi di Dio, specie il duello, i congiuratori, le faide, la pignorazione privata, erano tutte consuetudini irragionevoli: qualcuno le ha chiamate addirittura ferree, e altri empie ed odiose, per quanto tenaci. E così nel dominio del diritto privato: la tutela muliebre, la preferenza dell'agnazione nelle successioni ecc. Le consuetudini milanesi del 1216 (c. 17) contrappongono l'*odium quartae al favor dotis*. Esse potevano anche avere la sanzione del tempo;

ma nondimeno non avrebbero dovuto prevalere in confronto del diritto romano: non c'era prescrizione che le legittimasse. E del resto donde avrebbero potuto trarre la forza per imporsi se il regno langobardo da un pezzo era caduto in frantumi? Già l'autore delle *Questiones de iuris subtilitatibus* aveva dichiarato: *statutorum enim vis, si qua fuit, una cum suis auctoribus iam tunc expiravit*; e la sentenza si trova ripetuta molto più tardi da Baldo: *abolito titulo regis aboletur vigor et titulus suae legis; et ideo leges Longobardorum non sunt in causis allegandae pro legibus, quia gens illa et regnum eorum est abolitum et sublatum et omnia simul corruerunt*. Caduta la dominazione, doveva intendersi caduto con essa anche il suo diritto; e dopo tutto, non erano quelle leggi state abrogate *per desuetudinem*? come si potevano ancora avere in conto di leggi? per non dire che qualche città, già nel corso del trecento, aveva espressamente tolto loro valore: Cremona, nel 1387, Bergamo nel 1391, Pavia nel 1393. Baldo ne conchiudeva che, ad ogni modo, non poteva trattarsi che di un diritto locale. E la Lombarda era veramente tale. Infine è notevole che, mentre Odofredo aveva rilevato che nei paesi d'Oltrepò si osservava il diritto dei Langobardi e così pure nella Tuscia, Baldo, alla distanza di meno che un secolo, già ne parlava come di cosa passata: *Lex Lombardorum quae olim multum viguit in Lombardia et Tuscia Longobardorum*. Valeva proprio la pena di curarsene? Riferiamo ancora le parole di Baldo: *de isto iure non est curandum, nisi ubi illa lege utuntur secundum consuetudinem loci*.

Ma non conviene esagerare.

Se da un lato c'erano giuristi che negavano al diritto langobardo la qualità di legge, e si sbizzarrivano alle sue spalle anche con motti di lega non troppo buona, dall'altro ve n'era parecchi che lo consideravano veramente come legge e contrapponevano i *legistae Romani* ai *legistae Longobardi*. Così già Bulgaro; e come Bulgaro, Ugolino e Roffredo tra i romanisti, Paucapalea, Faventino, Pietro Blesense tra i canonisti. L'Hostiensis credeva addirittura che la *sapientia legalis* consistesse nel conoscere, oltre che i libri giustiniani, anche la Lombarda e le *constitutiones feudorum*. Non diciamo poi delle fonti municipali: le consuetudini milanesi del 1216 e lo statuto di Verona del 1228, per citarne alcune, ricordano come leggi tanto quelle romane quanto quelle langobarde.

Ciò che più importa si è, che parecchie, in tutto il dugento e anche nel trecento, citano questo e quel capitolo del diritto langobardo come tuttora vigente. Le consuetudini milanesi determinano che i malfattori debbono punirsi *secundum legem municipalem nostrae civitatis vel legem Lombardorum vel lege Romana*. Le consuetudini di Como del 1281 ne riconoscono l'autorità *in pugnīs* e in tutti quei casi in cui gli statuti del comune ne facevano menzione. Quelle di Brescia del 1301 hanno di mira le successioni e dispongono: *Item lex lombarda, quae est ultima in titulo de successioneibus in Lombarda . . . servetur et servari debeat in totum*. Anche gli statuti di Monza vogliono mantenuta la legge della Lombardia che cominciava con le parole *Quicumque veneficio* etc., e quelli d'Ivrea dispongono, quanto ai ladri famosi, *relinquantur puniendi iuri Longobardorum*. Del resto, anche senza cotesti richiami, che vanno via via perdendosi col tempo, molte cose del vecchio diritto langobardo erano andate ad alimentare i nostri statuti, e passavano per diritto statutario, mentre in realtà erano diritto langobardo.

Tutto ciò deve propriamente dirsi dell'alta Italia e dell'Italia mediana; ma anche nella bassa le cose non erano procedute diversamente. Parlando della scuola di diritto langobardo, abbiamo ricordato come Carlo di Tocco, Andrea Bonello e Biagio da Morcone considerassero parecchi istituti di quel diritto come inusitati ed inutili. E ne possiamo enumerare alcuni. Certamente il diritto penale langobardo si aveva per antiquato già sul principio del trecento; ma anche questa e quella legge del diritto privato e processuale era caduta in disuetudine, per testimonianza dell'Isernia, di Pietro di Monforte, dell'Afflitto e del Maranta. In fondo, checchè ne dicesse il Ferretto, il quale ancora nel secolo XVI insisteva nel considerare il diritto langobardo come un tutto, soltanto alcuni istituti veramente ne sopravvivevano: certo, la pratica tendeva a restringerlo così; ma d'altra parte essi non erano pochi e neppure di scarsa importanza. Ne fanno fede, tra le altre, le carte pugliesi e anche le consuetudini di Bari, che, non altrimenti di ciò ch'era accaduto con gli statuti dell'alta Italia, ne accolsero il buono e il meglio.

In realtà il diritto langobardo poteva dirsi tutt'altro che tramontato: anzi teneva ancora il campo in qualche luogo. Lo abbia-

mo notato anche più su; e per quanto si cercasse di screditarlo, non lo si poteva saltare a piè pari. Tutt'altro.

Così, pur considerando il diritto romano come primitivo, gli altri, che vi si erano aggiunti, dovevano avere la precedenza. Si riguardavano come derogazioni o modificazioni al diritto comune, e andavano innanzi, mentre il diritto romano non veniva che in sussidio. E già la *Expositio* e anche le glosse della scuola di Pavia hanno inteso il rapporto in questo modo. La *Expositio* nota più volte le lacune del diritto langobardo, e soggiunge che in questi casi si doveva seguire la *lex Romana, quae omnium est generalis*. E non manca di farne l'applicazione. Così pure una glossa dei tempi: *de ceteris causis quae in lege Longobardorum expressae non sunt, communi lege vivant, id est lege Romana quae communis est omnibus*; anzi il glossatore crede che questa fosse già una disposizione di Carlomagno, riferendosi ad un suo capitolo spurio. Nè altrimenti lo ha inteso Roffredo. Ma anche altre fonti considerano il diritto romano dallo stesso punto di vista. Il *Constitutum usus* di Pisa dell'an. 1160, accennando ai rapporti che cadevano *sub iudicio legis*, li definisce come rapporti regolati dal diritto romano con qualche po' di langobardo: *vivendo lege Romana retentis quibusdam de lege Longobarda*. È sempre il medesimo concetto e cioè, che la legge romana costituiva la legge generale e il diritto langobardo la legge speciale. Nè i libri feudali la pensavano diversamente, se alla legge romana applicavano ciò che Costantino aveva asserito della consuetudine: *Legum romanarum non est vilis auctoritas, sed non adeo vim suam extendunt ut usum vincant aut mores. Strenuus autem legisperitus, sicubi casus emerit, qui consuetudine feudi non sit comprehensus, absque calumnia uti poterit lege scripta*.

Senonchè, appunto ciò doveva agevolare l'applicazione del diritto romano. Se gli usi e le leggi locali avevano il passo su di esso, erano però una cosa irregolare. Questa è l'idea che campeggia nella letteratura, e che fa capolino anche in qualche codice; e ad essa corrisponde la pratica. Ne parleremo più sotto; ma intanto gioverà notare due regole:

La prima è, che ognuno, il quale si richiamasse al diritto romano, aveva *fundatam intentionem*; ossia non aveva bisogno di dimostrare che la legge in questione fosse in vigore, mentre invece

spettava all'avversario di provare che qualche diritto statutario o consuetudinario vi si opponeva. Nè il diritto langobardo ne andava esente: aveva efficacia solo nei luoghi dove si poteva provare che valesse; e solo per certi negozi, e il trovare applicazione per alcuni non voleva ancora significare che la trovasse per altri. Lo si rileva dall'Afflitto: *Unum tamen non omitto circa observantiam iuris Longobardi, quod si in civitate vivitur iure Longobardo quoad certa negotia, non est dicendum quod in aliis vivitur iure Longobardo*. Così, bisognava darne la prova.

L'altra regola è, che ogni statuto contrario al diritto comune si aveva come di *stretto diritto*, o, se più vuolsi, di *stretta interpretazione*. E così il diritto langobardo. Luca di Penna, l'Afflitto, il Ferretto osservano ad una voce che anch'esso, al pari degli statuti, era *stricti iuris* e non tollerava alcuna interpretazione estensiva. Luca di Penna lasciò anche scritto: *at Romano iuri non intelligitur derogari per Longobardum, nisi quatenus hoc invenitur expressum... quinimmo necesse est contra ius Romanum consuetudine roborari*.

§ 2. — IL DIRITTO ECCLESIASTICO.

A. — Sue fonti.³⁶

1. — Il diritto ecclesiastico segue l'evoluzione storica del Papato: si solleva con esso a straordinaria altezza, e con esso viene decadendo. Nella lotta con l'Impero, la vittoria era rimasta al Sacerdozio; e la Sede romana era venuta a sì grande

³⁶ **Bibliografia.** — Per le costituzioni pontificie e le regole di cancelleria vedi: *Istoria della romana cancelleria*, Napoli, 1769. * MARINI, *Diplomata pontificia*, Romae, 1843. KALTENBRUNNER nelle "Mittheilungen des Instit. der oesterre. Geschichtsforschung", Innsbruck, 1880, I, p. 375 segg. VALOIS nella "Bibl. de l'écol. des Chartes", Paris, 1881, XLII, p. 257. PITRA, *Noviss. Analecta*, I, (1855) p. 1 segg. BRESLAU, *Handbuch der Urkundenlehre*, Leipzig, 1888, I, p. 67 segg. GEISAR nella "Zeitschr. für kath. Theologie", Innsbruck, 1888, p. 487. OTTENTHAL, *Regulae cancellariae apostolicae. Die Päpstl. Kanzleiregeln von Iohannes XXII bis Nicolaus V.*, Innsbruck, 1889. TANGI, *Die päpstlichen Kanzleiordnungen von 1200-1500*, Innsbruck 1895. PFLUG-HARTUNG, *Die Bullen der Päpste bis zum Ende des XII Jahrh.*, Gotha, 1901. WAHRMUND, *Die consuetudines curiae romanae* (nella "Zeitschr. f. Kath. Kirchenr.", LXXIX, 1, 1899). Per la storia dei concilli rimandiamo ad HEFELÉ, *Conciliengesch.*, 7 vol., Freiburg, 1855, 2^a ediz., 1877 continuata (vol. VIII) da HERGENRÖTHER, Freiburg, 1887. Vedi anche WESSENBURG, *Die grossen Kirchensammlungen des 15 u. 16 Jahrhunderts*, 4 vol., Constanz, 1844-45. TOSTI, *Storia del concilio di Costanza*, 2 vol., Napoli, 1853. P. SOAVE (Paolo Sarpi) *Istoria del concilio di Trento*, Londra, 1619. PALLAVICINI, *Istoria*

potenza, che buona parte del mondo guardava ad essa, come ad un faro di salute. Si può dire che non ci fosse affare di qualche momento, anche temporale, in cui la Chiesa non mettesse bocca. Nè le occasioni mancavano. C'era il sistema disciplinare, che, abbandonato ai costumi dei vari paesi, in mezzo alla barbarie dei tempi, era riuscito a troppe divergenze, e bisognava ricomporne l'unità, e ritrarlo a più sani principi. Poi c'erano le contese con gli imperatori, coi re, con le città, e le resistenze e opposizioni che, a quando a quando, si manifestavano nel seno stesso della Chiesa. Anche i patrimoni e privilegi clericali, cresciuti a dismisura, porgevano frequenti occasioni alla Chiesa d'intervenire. Chiamata ad amministrare i sacramenti, essa trovò modo di regolare, per connessione di causa, i tre grandi momenti della vita umana, che sono: la nascita, il matrimonio, la morte, e i rapporti giuridici che ne derivano. Nè le sfuggì la materia dei contratti, per la gran parte che vi ha la morale. Si aggiunga lo sviluppo addirittura straordinario conseguito dalla scienza giuridica nelle università. La ragion canonica non avrebbe potuto rimanervi estranea: bisognava darle una espressione corrispondente; e possiamo anche ricordare alcuni papi, che maggiormente cooperarono a questo scopo: Alessandro III, Innocenzo III e Innocenzo IV, tutti e tre allievi dello studio di Bologna. Questi sono i bei tempi del diritto ecclesiastico! Più tardi, scaduta la Santa Sede, diminuisce il numero delle leggi ecclesiastiche e ne scema l'importanza.

Volendo studiare un po' da vicino siffatta legislazione, ne distinguiamo principalmente due elementi, o fattori, che sono: le costituzioni pontificie e i canoni dei concili generali; poscia esamineremo ciò che la storia della civiltà veramente le deve.

2. — Le costituzioni pontificie si svolsero dalla natura del primato e raggiunsero con esso una grande importanza, fino dai primi secoli della Cristianità. Una certa preminenza di

del concilio di Trento, 2 vol., Roma, 1652. GÖSCHL, *Geschichtl. Darstellung des Conc. zu Trient*, Rogensburg, 1840, 2 vol. DANZ, *Gesch. des Trienter Conciliums*, Jena, 1846. CALENZIO, *Saggio di storia del concilio generale di Trento sotto Paolo III*, Roma, 1839. LO STE-SO, *Documenti inediti e nuovi lavori letterari sul concilio di Trento, riguardanti la storia e le edizioni dei canoni e decreti del medesimo*, Roma, 1874. — Aggiungiamo: GUERRA, *Pontificalium constitutionum in Bullarum Magno et Romano contentarum Epitome et secundum materias dispositio*, 4 vol., Venetiis, 1772; BAIL, *Summa conciliorum omnium ordinata, aucta, illustrata ex Merlini, Joverii, Baronii, Bini, Coriolani, Sirmundi, aliorumque collectionibus ac manuscriptis aliquot*. Editio recens, 2 vol., Parisiis, 1672.

Pietro sugli altri apostoli, e quella della sede pontificia sulle altre sedi era ammessa già allora; e quindi parrà naturale che i vescovi e i dottori consultassero i papi sulle questioni che essi stessi non sapevano risolvere. Più tardi la costituzione della Chiesa si accentrò addirittura nel primato; e non mancarono papi e canonisti fanatici, che lo portarono alle estreme esagerazioni. Bonifacio VIII affermò, che il pontefice romano *iura omnia in scrinio pectoris sui censetur habere*; Agostino Trionfi dice press'a poco lo stesso, sostenendo che il papa non può mai commettere simonia, *quia ipse est supra ius et eum iura positiva non ligant*. Quella fonte tenne allora il primo posto.

Ed è facile comprendere che doveva riguardare oggetti svariatissimi.

C'erano le decisioni dottrinali dei papi, che, oltre ad essere deliberate nel *presbyterium* della Chiesa romana o nel concilio, potevano anche rappresentare l'opera personale del pontefice. Nel primo caso dicevansi *Epistolae decretales, tractatoriae, synodicae*, o anche *Epistolae* o *Litterae* semplicemente; nel secondo *Rescripta, Responsiones, Decreta*. Il più delle volte avevano la forma del *Rescriptum*, ossia di una risposta ad un quesito, secondo il costume degli imperatori romani.

Altre decisioni si riferivano a casi giuridici. Era un principio comune, oramai adottato, che le controversie giuridiche potessero portarsi davanti al fòro del papa, nè più nè meno di ciò che si usava con l'imperatore; oltre di che si avevano le appellazioni in via di completo svolgimento. I così detti *rescripta ad lites* si collegano appunto con la giurisdizione del papa, e si tratta di una fonte molto ricca. L'affluenza delle liti alla curia romana era tale in questi tempi, da parer quasi che tutto il mondo andasse a piatire colà.

Insieme venne estendendosi la ingerenza del pontefice nella collazione dei beneficî, e con essa la materia dei rescritti, che, a distinguerli dagli altri, si dicevano *ad beneficia*; e anche c'erano mandati e istruzioni e monitorî diretti ad ufficiali ecclesiastici, ovvero ordinanze in oggetti d'amministrazione, o di morale, o di politica religiosa, per non dire della corrispondenza vivissima con le nazioni.

3. — Veniamo ai *concili ecumenici*.

Ben undici se ne contano in questi tempi in Occidente, co-

minciando dal primo di Laterano (1123) sino a quello di Trento (1545). In generale, hanno tenuto dietro, come sempre, ai grandi cataclismi sociali; ma non tutti presentano lo stesso carattere. Giova cioè distinguere i concili dei secoli XII, XIII e XIV dai grandi concili riformatori del secolo XV, e sia per il punto di partenza, sia per gli argomenti di cui si occuparono. Anche il concilio di Trento si distingue per i suoi caratteri speciali.

Un arguto scrittore ha notato che questi stati generali del mondo cattolico sono qualche volta delle *Assemblee costituenti*, ma più spesso non sono che *Camere di registrazione*. L'una cosa e l'altra si è verificata nei tempi di cui discorriamo.

Nei quattro concili lateranensi, nei due di Lione e in quello di Vienna (in Francia), cioè dire nei concili dei secoli XII, XIII e XIV, il centro era il papa: l'intonazione veniva da lui, i suoi legati dirigevano l'andamento e lo spirito delle discussioni, e il concilio non faceva che approvarne i decreti. Questi concili corrispondono ai tempi della maggiore autorità della Sede pontificia.

Il soggetto principale dei quattro concili lateranensi e dei due di Lione fu il passaggio in terra santa, eroica impresa che interessò tutto il mondo cristiano. I papi l'avevano promossa, nè era valsa la contraria fortuna a scoraggiarneli. Ma si provvide eziandio a molteplici materie riguardanti la Chiesa, delle quali alcune hanno una relazione diretta con l'ordine pubblico esterno del consorzio civile. Noi non facciamo che accennare: l'obbligo imposto alle podestà laicali di sterminare gli eretici, la immunità ecclesiastica da ogni specie di gravezze pubbliche, l'ordine dei giudizi e i modi di procedere. A mantenere pura la condizione dei chierici, si volle che non potessero cumulare più benefizi, e dovessero astenersi da ogni commercio secolare, da ogni giuoco di sorte, da ogni giudizio di sangue e dal duello, come pure dalle purgazioni per via dell'acqua bollente, o fredda, o del ferro rovente. Furono anche fatti ordinamenti sui matrimoni e sull'usura.

Una speciale importanza offrono le nuove leggi pubblicate per la elezione del pontefice, che possono considerarsi come il coronamento dell'edificio. Il terzo concilio lateranense, il secondo di Lione, e quello di Vienna, s'ispirano, per questo riguardo, ad una pratica invalsa nella Chiesa fino dai tempi di

Nicolò II (anno 1059), che corrispondeva alla libera elezione dei vescovi fatta dai capitoli. Il clero e il popolo, dopo averla tenuta per lungo tempo, avevano ceduto il posto ai cardinali. I quali oggimai erano i soli elettori: e quei concili, confermando tali usi, ordinarono le forme e le regole del conclave, e insegnarono ai cardinali con quale spirito dovessero compiere il loro ufficio. Queste leggi miravano a rendere la Sede pontificia libera e forte, sottraendola alla influenza delle fazioni, e anticipando di quasi tre secoli quell'altra legge elettorale, che si conosce sotto il nome di Bolla d'oro. Il diritto dell'approvazione imperiale, riconosciuto ancora da Nicolò II, andò a poco a poco in disuso.

Più tardi, le cose prendono un'altra piega. La Chiesa aveva perduto nel grande scisma il suo punto di unità, e i concili riformatori di Costanza, di Basilea, di Firenze, ne assunsero il governo, partendo dall'idea, che la suprema autorità della Chiesa spetti al concilio ecumenico, e che anche il papa debba piegarsi ad essa. È la fase della reazione dei concili contro il papa. Emancipati dalla supremazia pontificia, essi sono già vere assemblee costituenti; e studiano tutto un piano radicale di riforma della Chiesa e del Papato. Lo spirito democratico dei padri vuole ristabilita l'uguaglianza dei prelati e del basso clero nei sinodi; dichiara che i suffragi riuniti esprimono la volontà dello Spirito Santo, e anche si oppone agli abusi invalsi nelle materie beneficarie, specie alle annate; batte in breccia le tasse e tutte le simonie di Roma, e provvede a riformare i costumi. Dall'altro canto non sono neppure mancate le rimostranze dei pontefici. Martino V era appena eletto e già dichiarava che non si dovesse decidere nulla circa la questione della superiorità del concilio, nè sull'altra, che pure si era messa innanzi, di definire i casi in cui il papa potesse venire deposto; e condannava coloro che si fossero appellati dalle decisioni sue al futuro concilio.

Un secolo dopo assistiamo ad un nuovo cambiamento.

La riforma di Lutero nocque alla Chiesa romana, e anche le giovò. Il concilio di Trento, convocato per porre un argine alla eresia e dare una regola ai cattolici, finì col chiudere il sistema della dottrina ecclesiastica; completò, modificò, rinnovò parecchi principi, e riformò molti abusi. Il concilio di Trento ha, per tutti questi aspetti, un'importanza anche maggiore, che

non abbiano avuto i grandi concili ecumenici del secolo XV e la spinta è venuta dalla Riforma. Specie per ciò che concerne il rapporto dei papi coi vescovi, ci furono bensì alcuni, che avrebbero voluto ritornare alle questioni di Costanza e di Basilea e sminuire l'autorità pontificia; ma la cosa non ebbe seguito: nè poteva averlo, viste le condizioni de' tempi e la speciale posizione del Concilio. Invece si riconobbe indirettamente, che il centro di gravità della costituzione era il papa; e questi non mancò di approfittarne, sia con l'intrommettersi nella direzione delle chiese nazionali, sia con lo scemare i diritti delle autorità costituite. È una tendenza, che si fa largo sempre più. Prima ancora che Luigi XIV dicesse: *lo Stato sono io*, il papa avrebbe potuto dire; *la Chiesa sono io*. Comunque, la Corte di Roma uscì dal concilio rinfrancata di forze.

E anche per un altro riguardo il Concilio rispecchia i tempi, distinguendosi dai grandi concili del medio evo.

Il concilio di Trento difetta di vera ispirazione religiosa. Fra Paolo Sarpi ha sollevato un lembo della cortina del santuario, e si scorge chiaro come le grandi questioni del paradiso e dell'inferno vi fossero pesate e votate, non altrimenti di un affare di parte. Il calcolo aveva preso il posto dell'ispirazione! E vi si vedono usati tutti gli espedienti delle nostre camere: è una tattica tutta diplomatica, sono piccole imboscate e stragemmi, proposizioni equivoche, concessioni apparenti e subdole. La materia delle discussioni arriva già pronta da Roma, e nei casi dubbî, il papa manda qualche infornata di prelati per assicurarsi la maggioranza. Onde si disse, che *lo Spirito Santo arrivava con la posta*. Anche la leggerezza della discussione presenta un singolare contrasto con la gravità dei problemi che si dovevano discutere. Chi vuole formarsene un'idea può leggere le lettere confidenziali dell'arcivescovo di Zara, membro del concilio. I principali articoli di fede vi sono stati votati tra i lazzi; e non occorre molto a far perdere le staffe a quei prelati: l'accento forastierò di uno, o un gioco di parole bastavano.

S'intravede qualcosa dell'uomo moderno in tutto ciò. Ma, se non riuscì ai padri del Concilio di sottrarvisi, era poco sperabile che vi riescissero con la società. Noi non crediamo di andare errati dicendo che, nonostante la grande reazione religiosa provo-

cata dalla Riforma, il periodo religioso poteva dirsi sorpassato. Era l'ultimo guizzo di luce, che mandava la lampada al mancare dell'alimento; e d'altronde il modo tenuto dal Concilio era anche il solo, con cui si potesse formare una religione in tempi corrotti.

B. — *Le collezioni.*³⁷

1. — Naturalmente la mole delle costituzioni pontificie e dei canoni crebbe di mano in mano che la Chiesa venne svolgendo la sua vita giuridica e le sue discipline; e se già in antico si era sentita la necessità di raccogliarli, tanto più si doveva sentirla nel periodo di cui ci occupiamo. Si trattava di ovviare alla confusione e al disordine, che il gran numero di quelle fonti, e anche la loro dispersione, avrebbero potuto generare: così, già per tempo si fecero delle collezioni di diversa forma e natura; ma certamente quelle antiche, fino al secolo XII, hanno minore importanza.

³⁷ **Bibliografia.** — GALLANDIUS, *De vetust. canonum collectionibus*, Venetiis, 1778. RICHTER, *Beiträge zur Kenntniss der Quellen des kanon. Rechts*, Leipzig, 1814. TREINER, *Ueber Ivoos vermeintl. Decret*, Mainz, 1832. LO STESSO, *Disquisitiones criticae in praecipuas canon. et decretal. collectiones*, Romae, 1836. BRUNO, *Introduz. alla canonica giurisprudenza*, 2^a ediz., Bologna, 1837. WASSERSCHLEBEN, *Beiträge zur Geschichte der vorgratian. Kirchenrechtsquellen*, Leipzig, 1839. BICKELL, *Gesch. des Kirchenrechts*, I, 1, 2, Giessen, 1843; Frankf., 1849. LO STESSO, *De paleis quae in Gratiani decreto inveniuntur*, Marburgi, 1827. ROSSHIRT, *Zur Literaturgeschichte des civil- u. canonischen Rechts* (nella "Dogmengesch.", Heidelberg, 1853, p. 456-506). PHILLIPS, *Kirchenrecht*, 7 vol., Regensburg, 1859-72. Lo citiamo per la parte che riguarda le fonti. Traduzione francese del CROUZET col titolo: *Du droit ecclésiastique dans ses sources*, Paris, 1852. HÜFFER, *Beitr. zur Gesch. der Quellen des Kirchenr. u. des röm. Rechts in M. A.*, Münster, 1862. MAASSEN, *Gesch. der Quellen u. Literatur des kanon. Rechts in Abendlande bis zum Ausgange des Mittelalters*, I, Gratz, 1870. LO STESSO, *Paucapalea*, Wien, 1859. SCHULTE, *Gesch. der Quellen u. Literatur des kan. Rechts von Gratian bis auf die Gegenwart*, 3 vol., Stuttgart, 1875-80. LO STESSO, *Die Paleae im Decr. Gratians*, Wien, 1874. FRIEDBERG, nei *Prolegomena* alla sua edizione del *Corpus Iuris* (Lipsia, 1879). DODD, *History of Canon Law*, Oxford, 1884. TARDIF A., *Histoire des sources du droit ecclésiastique*, Paris, 1887. CONRAT, *Der Pandekten- u. Institutionenauszug der brittischen Dekretalensammlung, Quelle des Ivo*, Berlin, 1887. LO STESSO, *Gesch. der Quellen u. Literatur des röm. Rechts in früheren M. A.*, I (1891). LAURIN, *Introducio in Corpus iuris canonici*, Freiburg, 1889. AMELLI A. nei *Prolegomena allo Spicilegium Casinense*, I, Moteccassino, 1888. PATETTA, *Nota sull'età del codice vercellese della collezione di canonici Anselmo dedicata* ("Antol. giuridica", di Catania). LO STESSO, *Sui manoscritti della collezione Anselmo dedicata* ("Rivista ital. per le scienze giuridiche", XI, 1891). NARDI DEI S., *Gratiano cenni bibliografici*, Roma, 1894. FRIEDBERG, *Die Canones- Sammlungen swischen Gratian u. Bernhard von Pavia*, Leipzig, 1897. FOURNIER P., *Yves de Chartres et le droit canonique*, Paris, 1896 (dalla "Revue des questions historiques"). LO STESSO, *Deux controverses sur les origines du Decret de Gratien*, Macon, 1896 (dalla "Revue d'histoire et de littérature religieuses"). — Riportiamo a parte la bibliografia dei libri penitenziali: KUNSTMANN, *Pönitentialbücher der Angelsachsen*, Mainz, 1844. WASSERSCHLEBEN, *Die Bussordnungen der abendländ. Kirche*,

Accenniamo appena alle raccolte anteriori ad esso.

Alcune appartengono alla Chiesa orientale, e tali sono, per ricordare soltanto le più celebrate, le Costituzioni e i Canoni Apostolici, la raccolta di Giovanni Scolastico e quella di Fozio.

Altre appartengono alla Chiesa latina.

La *Versio Hispana* è una di queste. Si conosce anche col nome di *Isidoriana*, perchè attribuita erroneamente a Sant'Isidoro di Siviglia. Veramente è una raccolta di canoni di concili orientali voltati in latino, che nacque e si svolse a poco a poco in Italia nel secolo V, ma che si diffuse poi anche nelle Gallie e in Ispagna.

Negli ultimi anni dello stesso secolo il monaco Dionisio, detto, per ragione di modestia, il piccolo (*Dyonisius exiguus*), Scita d'origine, ma che visse lungamente a Roma, versatissimo nelle sacre scritture e nelle opere dei Santi Padri, attese pure a raccogliere sia i canoni dei concili, sia le decretali pontificie, le quali si erano già fatte largo in Occidente. Riunì poi le due collezioni in una, che, meglio ordinata, fu tenuta in grande considerazione non solo nella Chiesa romana, ma anche nella

Halle, 1851. HILDENBRAND, *Untersuchungen üb. die german. Pönentialbücher*, Würzburg, 1851. KRÖNE, *Die altsächs. Beichtpiegel zur Zeit des h. Ludgerus*, Regensburg, 1860. FRIEDBERG, *Aus deutschen Bussbüchern*, Halle, 1868. SCHMITZ, *Die Bussbücher u. die Bussdisziplin der Kirche*, Mainz, 1888. SEEBANG, *Ueber Columban von Luxeuil, Klosterregel u. Bussbuch*, Dresden, 1888. — Della bibliografia pseudoisidoriana ricordiamo: FERRARI, *Isidoro mercatore difeso*, 2^a ediz., Venezia, 1802. WASSERSCHLEBEN, *Beiträge zur Gesch. der falschen Decretalen*, Breslau, 1844. Lo stesso, nella "Theol. Encycl.", di Herzog, v. Pseudoisidor. ROTH, *Pseudo-Isidor nella "Zeitschr. für R. G."*, V, p. 1 segg. WEIZSÄCKER, *Die pseudoisidorische Frage nella "Zeitschr."* di Sybel, III (1830). Lo stesso, *Der Kampf gegen den Chorepiskopat des fränk. Reichs in IX Jahrh.*, Tübingen, 1859. HINSCHIUS nella prefazione alla sua edizione delle Decretali pseudoisidoriane, Lipsia, 1858. FÖSTE, *Die Reception Pseudoisidors unter Nicolaus u. Hadrian*, Leipzig, 1861. BITTNER, nella "Zeitschr. für Kirchenr." di Dove, XIX (1881). MAASSEN, *Pseudoisidor. Studien*, 1, 2, Wien, 1885. SIMSON, *Die Entstehung der Pseudoisidor. Fälschungen in Le Mans*, Leipzig, 1886. Lo stesso, *Ueber das Vaterland der falschen Decretalen. Replik* (nella "Histor. Zeitschr.", nuova serie XXXII, 2, 1892). FOURNIER M., *La question des fausses Décrétales* ("Nouvelle Revue histor.", XI, 1887). Lo stesso, *Une forme particulière des fausses décrétales d'après un manuscrit de la Grande Chartreuse, Nogent-le Rotrou*, 1889. Lo stesso, *De l'origine des fausses decretales*, Saint Dixier, 1889. PATETTA, *Sopra due manoscritti della collezione Pseudo-Isidoriana* ("Rivista ital. per le scienze giuridiche", X, 1900). LÜTZ, *Ueber die Heimat Pseudoisidors*, München, 1893. MÜLLER, *Zum Verhältniss Nicolaus I u. Pseudo-Isidors* ("Neues Archiv", Hannover, XXV, 2, 1900). — In questi ultimi anni videro la luce le seguenti *Summae*, sia del Decreto sia delle Decretali: LASPEYRES T., *Bernardi Papiensis faventini episcopi Summa Decretalium*, Ratisbonae, 1860. THAYER F., *Die Summa magistri Rolands nachmals Pops des Alexander des III*, Innsbruck, 1874. SCHULTE, *Die Summa des Paucapalca über das Decretum Gratiani*, Giessen, 1890. Lo stesso, *Die Summa des Stephanus Turnacensis über das Decretum Gratiani*, Giessen, 1891. Lo stesso, *Die Summa magistri Rufini zum Decretum Gratiani*, Giessen, 1892. La *Summa decretorum des magister Rufinus* fu ripubblicata recentemente dal SIGER, Paderborn, 1902

greca, nella franca, nella britanna, e tolse la mano alle altre. Lo stesso papa Adriano I ne donò un esemplare, notevolmente accresciuto a Carlomagno, che, alla sua volta, la fè promulgare solennemente nella dieta di Aquisgrana dell'802, ed è quella a cui si riferiscono i parlamenti, quando invocano i vecchi canoni ricevuti in Francia.

Sulla fine del secolo IX il lavoro piglia nuova lena. Diremo meglio: si cominciano a compilare delle collezioni metodiche, veri trattati, che paiono aver servito per l'insegnamento nelle scuole delle cattedrali e dei conventi. E se ne incontrano in gran numero fino a Graziano, che li farà dimenticare tutti. Sono lavori, in cui si vede già penetrare il diritto civile romano e franco, e che, al pari di altri puramente civilistici, preparano il rinascimento giuridico, e lo spiegano. Ricordiamo la *Collectio Anselmo dedicata*, che ebbe origine in Italia tra l'883 e l'897, e fu detta così perchè dedicata ad un Anselmo, *archipraesul*; i due libri *De synodalibus causis et disciplinis ecclesiasticis* di Reginone abate di Prüm morto nel 915; i venti libri *Decretorum* di Burcardo vescovo di Worms tra il 1012 e il 1022, la collezione di Anselmo vescovo di Lucca morto nel 1086; quella del cardinale Deusdedit (1087); una di Bonizone vescovo, che fu prima di Sutri e poi di Piacenza, amico di Gregorio VII; il *Decretum* e la *Panormia* di Ivone vescovo di Chartres morto nel 1115 o 1117; il *Polycarpus* del cardinale Gregorio circa l'anno 1118.

Possiamo aggiungere i così detti *Libri penitenziali*. Sono istruzioni circa il modo di amministrare il sacramento della penitenza e in pari tempo un bellissimo monumento della seria lotta che la Chiesa sostenne contro il peccato in pro della vita cristiana. Che se l'idea ne partì dai conventi, specie anglosassoni, vediamo ch'essi si diffondono poi rapidamente in Francia e in Italia. I più noti sono quelli di S. Colombano e di Teodoro di Cantorbery, nel secolo VII, del venerabile Beda e di Egberto vescovo di York, nell'VIII, di Holitgaro di Cambrai e di Rabbano Mauro, nel IX. A volte però si tratta di autori incerti e di sanzioni arbitrarie, se non erronee, e lo notava già il concilio di Châlons dell'813, ripudiandone parecchi.

In mezzo a tutto ciò non mancavano le falsificazioni; e pare si cominciasse molto per tempo. Già nell'anno 414 papa Inno-

cenzo I si lagnava delle decretali apocrife, che circolavano; ma si continuò a fabbricarne, e infine gli stessi papi vi trovavano il loro tornaconto.

Fra tutte, la falsificazione più smaccata e più celebre è quella che va sotto il nome d'Isidoro Mercatore o Peccatore, detta anche delle *False decretali*, su cui abbiamo già richiamato l'attenzione altrove (p. 158), accennando anche alla causa che l'ha ispirata. Si trattava sempre della reazione contro il sistema politico-ecclesiastico dominante, che nel tempo del regno di Lodovico il Pio aveva nociuto molto alla Chiesa, e suggerita anche l'altra falsificazione dei Capitolari franchi di Benedetto Levita. Il falsificatore si celò sotto il nome di Isidoro per dare maggior credito e autorità all'opera sua, ma non si sa chi fosse. Soltanto si può dire con sufficiente sicurezza che fu un ecclesiastico delle parti occidentali della Francia, e che compì l'opera tra gli anni 845 e 852. Ciò che più importa si è, che ebbe fortuna. Incmaro di Reims vi si richiama nell'anno 859, quantunque avverta che alcune decretali sono apocrife. E vi si richiamarono anche i papi. In breve venne in uso in tutto l'Occidente; e i collettori successivi, presso che tutti, anche i più accurati, ne riprodussero le novità. Basterà accennare alla raccolta di Anselmo vescovo di Lucca, che contiene veramente molti brani delle Decretali pseudoisidoriane favorevoli al sistema papale. Si disputa però se la *pia frode* abbia veramente giovato alla potestà del pontefice. Più d'uno disse che questa, preparata da circostanze storiche generali, si sarebbe costituita anche senza di essa, soltanto per forza di cose; ma resta ad ogni modo il fatto, che il titolo giuridico, con cui i papi giustificavano così spesso la loro supremazia, è falso. Dal canto nostro non dubitiamo che l'opera abbia giovato potentemente a trasformare tutta la costituzione della Chiesa. E si comprende che in un tempo, in cui l'autorità era tutto, lo spirito critico nulla, una scrittura, per quanto falsa, accolta e difesa dalla suprema autorità ecclesiastica, non contraddetta da alcuno, potesse anche diventare il fondamento più solido del più colossale degli edifici. Se non altro conferì a rafforzare la potenza della Sede romana, a favorirne le tendenze accentratrici, a rompere le resistenze dei vescovi, dei metropolitani, delle chiese nazionali, ad emancipare i prelati dalla sovranità dello Stato e a gettarli,

per conseguenza, nelle braccia di Roma. Perfino l'istituto civile dell'*Actio* e della *Exceptio spoli* pare derivato dalla pretesa pseudoisidoriana, che non si possa agire canonicamente contro un vescovo tenuto prigioniero o deposto, se prima non lo si ha reintegrato nel possesso.

2. — Resta che esaminiamo le collezioni canoniche a partire dal secolo XII: è questo il periodo, che possiamo dire della *codificazione*, e indubbiamente ha una importanza molto maggiore.

Era il tempo in cui la scuola dei legisti fioriva a Bologna, e il rinnovato studio della giurisprudenza romana aveva dato maggiore impulso anche agli studi forensi. Appunto allora, nella metà del secolo XII tra il 1141 e il 1150, Graziano, un monaco del convento di S. Felice di Bologna, si fece a compilare una raccolta delle fonti canoniche, come avevano fatto anche altri prima di lui, ma con intendimenti diversi, giovandosi delle collezioni anteriori d'ogni specie e forma, delle opere dei SS. Padri, dei canoni dei concili, delle costituzioni pontificie, dei libri penitenziali, delle leggi civili contenute nei codici teodosiano e giustiniano e nei capitolari, in quanto avevano attinenza con la materia ecclesiastica, perfino di lavori puramente storici, frammettendovi più cose del proprio, che chiarissero il senso della legge e ne agevolassero lo studio, mostrando il nesso delle idee e risolvendo le antinomie.

L'opera si conosce oggi col nome di *Decretum Gratiani*. Egli l'aveva intitolata *Concordia discordantium canonum*, e questo nome indica chiaramente lo scopo che si era prefisso. Nelle collezioni precedenti aveva trovato accumulato un ricco materiale; ma messo assieme, com'era, senza riguardo ai paesi, da cui proveniva, o ai tempi, presentava frequenti contraddizioni. Graziano si propose di toglierle. Così compilò quest'opera, che sta di mezzo fra una semplice collezione e un trattato, e abbraccia tutto il diritto e la disciplina ecclesiastica. Graziano comincia da alcune considerazioni generali sulla natura e le fonti del diritto; passa via via a parlare delle persone e degli uffici; studia molti casi, o *cause*, sciogliendone le difficoltà, o *questioni*, con la scorta delle leggi che vi si riferiscono, e termina con le materie strettamente sacre. In fondo segue il sistema romano, che voleva scompartito tutto il diritto con ri-

guardo alle persone, alle cose, alle azioni, modificandone alquanto il concetto per la speciale natura delle materie.

Non vorremmo però dire che sia un'opera scevra da mende. Specialmente si dà taccia all'autore di non avere attinto alle fonti originali, e avere riferito non pochi documenti apocrifi; e anche gli si rinfaccia certa cattiva distribuzione della materia e qualche errore e inesattezza sia nei testi, sia in talune conciliazioni proposte. Nondimeno sta il fatto che l'opera di Graziano fece presto andare in dimenticanza le collezioni precedenti, tra perchè ne aveva riprodotto la materia molto ampliata, tra perchè si prestava meglio ai bisogni della scienza. Soprattutto vuolsi notare che Graziano fu il primo a sollevare il diritto canonico al posto, che tenne poi sempre. Perchè, per lo addietro lo si era insegnato soltanto nelle scuole episcopali e claustrali come parte della teologia; e Graziano ne ha fatto una disciplina speciale, onde il grido, che in breve si levò, del grande sapere di quest'uomo, fu tale, che il volgo lo credette fratello di due altri chiarissimi uomini di quel tempo: Pietro Lombardo e Pietro Comestore. Il poeta disse di lui

..... che l'uno e l'altro fòro
Aiutò sì, che piace in Paradiso.

Il Decreto stesso fu sino dal suo primo apparire paragonato al Digesto, e divenne come il simbolo di una possente fazione che contrastava all'Impero. Insieme generò una nuova scuola, oltre a quella dei legisti, un nuovo ordine di dottori del diritto canonico, i così detti canonisti o decretisti, che salirono in breve a grandissima riputazione. Tutta una fioritura scientifica si venne svolgendo intorno all'opera del monaco di S. Felice; perchè se ne fece oggetto d'insegnamento nelle scuole, e fu anche illustrata con *Summae* e con glosse, nè più nè meno dei libri giustiniani. Appunto tra le *Summae* amiamo di ricordare quelle del Paucapalea, dell'Omnibonus, del Faventinus, del Bandinelli, del Rufino, di Simone da Bisignano, di Stephanus Tornacensis e di Uguccio da Pisa. Il Paucapalea vi fece anche delle aggiunte, che, dal nome di lui, furono dette *Paleae*. Fra le glosse acquistò una speciale considerazione e diventò poi stabile quella di Giovanni Teutonico, di soprannome Semeca, anteriore al 1215.

Ma la legislazione non ha sosta. Erano i tempi del maggior fastigio della cattedra di S. Pietro: le costituzioni pontificie e i canoni dei concili si andavano moltiplicando sempre più; il Decreto stesso doveva parere insufficiente, sia all'uso della scuola sia a quello del fòro, e bisognava pensare ad altre raccolte, anche di cose antiche, che Graziano aveva tralasciato, e molto più delle nuove. Di fatto se ne compilarono parecchie col crescere della potenza legislativa della Chiesa. In meno d'un secolo ne furono fatte quattordici in aggiunta a Graziano, e qualcheduna ebbe anche l'approvazione pontificia. Le glosse antichissime, con cui si illustrarono, mostrano il favore onde furono accolte. Ma erano scorrette e confuse; e si crede che appunto cotesta confusione abbia determinato Gregorio IX a incaricare Raimondo di Pennaforte, suo cappellano, di compilarne una meglio ordinata. Lo che può essere; ma certo non vi fu estraneo il pensiero di mettere il suggello pontificio a tutta quella colluvie giuridica, che si era venuta accumulando e svolgendo nel tempo, e rendere inoppugnabile per ogni verso il diritto legislativo del papa. Era un pensiero, che doveva sorgere molto naturalmente dalla coscienza della suprema autorità già conseguita dal pontefice.

Raimondo di Pennaforte aveva pure studiato e insegnato a Bologna, e compì il suo lavoro col plauso universale (1234). La collezione è detta propriamente delle *Decretali di Gregorio IX*; ma comprende anche canoni di concili e altre cose anteriori, che Graziano aveva tralasciato. E anch'essa è una raccolta molto ampia: abbraccia tutto il diritto canonico pubblico e privato in cinque libri, il cui argomento suole indicarsi con quel verso:

“Iudex, iudicium, clerus, connubia, crimen „.

Vi si scorge manifesto lo studio di imitare il codice giustiniano, e fu veramente paragonato al Codice, non altrimenti che il Decreto lo era stato al Digesto. Nè Raimondo di Pennaforte poté sfuggire ai rimproveri che si erano fatti a Triboniano. Gli rinfacciano di aver lasciato la confusione e il disordine colà dove in ogni parte si aspettava regolarità e chiarezza. Per questo riguardo il Decreto di Graziano è migliore: il sistema vi è più compiuto, e vi s'impara la legge canonica con la sua storia e

con le sue ragioni, ciò che non può dirsi delle Decretali. Inoltre, volendo l'autore compendiarle e ripartirle in vari luoghi secondo le materie, le ha sminuzzate troppo. Nondimeno il fòro le accolse con grande favore in tutto il mondo cattolico; e non mancarono neppure le Somme e le Glosse. Quella *ordinaria* venne fissata per opera di Bernardo da Parma, morto nel 1263.

Sullo scorcio del secolo XIII troviamo Bonifacio VIII, che, quanto all'esercizio della sovranità, non doveva essere inferiore ad alcuno de' suoi predecessori. Ed anch'egli dette mano ad una nuova collezione di Decretali (1298), sullo stampo di quelle di Gregorio IX, che intitolò appunto *Libro sesto*, per spiegare che dovevano esserne la continuazione. Vi si comprendono le costituzioni pontificie di circa settant'anni, chè tanti ne corsero dalla pubblicazione delle decretali di Gregorio IX al *Sesto* di Bonifacio, e i canoni dei due concili generali di Lione. La glossa ordinaria che lo illustra è opera di Giovanni d'Andrea, morto nel 1348.

Segue Clemente V. Una nuova raccolta, che egli ordinò e pubblicò non molto dopo (1314) col nome di *Clementine*, comprende i canoni del concilio di Vienna (1311) e le costituzioni sue, chiudendo la serie delle collezioni ufficiali, che già il concilio di Basilea indica col nome di *Corpus iuris*. Ma in pari tempo segna una decadenza. Clemente V, devotissimo di Filippo il Bello, comincia la serie dei papi residenti in Avignone, sotto i quali la S. Sede precipitò improvvisamente da quell'altezza a cui si era elevata in addietro. Lo stesso buon governo della Chiesa ebbe a patirne, di che si videro maturati gli effetti nel secolo XV. La glossa ordinaria, che l'accompagna, è di Giovanni d'Andrea, come quella dal *Sesto*, ma fu rimaneggiata da Francesco Zabarella († 1417).

Dopo Clemente V le Decretali si fecero sempre più rare e ne scemò l'importanza. Quelle, che pur si pubblicarono, vagavano fuori del *Corpus iuris* col titolo di *Extravagantes*, finchè Giovanni Chappuis ne fece due collezioni e le aggiunse alle altre, correndo l'anno 1500. Esse sono dette tuttavia le *Stravaganti*, e contengono venti costituzioni pubblicate da Giovanni XXII nel 1325, mentre stava in Avignone; ed altre di altri papi, da Urbano IV fino a Sisto V. L'ultima è del 1483; e notiamo que-

st'anno, perchè coincide colla nascita di Lutero: il grande edificio della podestà papale poteva dirsi appena compiuto, e già sorgeva l'uomo, che doveva sforzarsi a tutta possa di smantellarlo.

3. — Dopo il secolo XVI non vi sono più collezioni ufficiali e solo si attende a fissare il testo definitivo. E ce n'era mestieri. Nessuna poteva dirsi immune da contraddizioni e lacune, e occorreva togliere le une e riempire le altre. Perciò Pio IV ne ordinò una revisione generale, e nominò trentacinque *correttori* col permesso di modificare quanto era stato fatto.

La commissione vi lavorò attorno ventidue anni; e Gregorio XIII, il vero Giustiniano del diritto canonico, potè finalmente nel 1582 pubblicare la edizione ufficiale del *Corpus iuris*, che servi di base a tutte le altre, fino all'ultima del Friedberg. Questa però ha ripristinato il testo genuino di Graziano; e pur valendosi della lezione romana per le Decretali, ne ha fatto conoscere il tenore originario con la scorta dei manoscritti.

C. — *Valore intrinseco della legislazione ecclesiastica.*
*Sua influenza. Lotta col diritto romano.*³⁸

1. — Il diritto canonico non restrinse la sua azione alla vita ecclesiastica. Cominciò da questa; ma finì col determinare e dominare, per più riguardi, anche la vita mondana. Il che non vuol dire che abbia avuto tanta forza da derogare al gius civile.

³⁸ **Bibliografia.** — LANCELOTTO, *De comparatione iuris pontificii et caesarei et utriusque interpretandi ratione*, Venetiis, 1598. RITTERSUZIO, *Differentiae iuris civilis et canonici*, Argentorati, 1668. BOCKELMANN, *De differentiis iuris civilis, canonici et hodierni*, Trajecti ad Rhenum, 1737. WALTER, *Von dem Einfluss der Kirche auf die weltlichen Rechte* nel suo "Lehrbuch des Kirchenr.", 1832, 13^a ediz., Bonn, 1861, p. 737 segg. Traduz di F. Benelli, 2 vol., Pisa, 1846-48. DE MEYSENBERG, *De christianae religionis vi et effectu in ius civile*, Göttingue, 1828. ROCCO, *Ius canonicum ad civilem iurisprudentiam perficiendam quid attulerit*, Palermo, 1839. GOSSELIN, *Pouvoir du Pape au moyen âge*, 2 vol., Louvain, 1845. NARDI, *Il Cristianesimo causa primaria della moderna civiltà*, Padova, 1846. ROSSHIER, *Dogmengeschichte des Civilrechts*, Heidelberg, 1853. D'ESPINAY, *De l'influence du droit canonique sur la législation française*, Toulouse, 1856. HUC, nella "Revue critique de législation et jurisprudence", Paris, t. IX (1856), t. XIII (1858). ENDEMANN, *Die nationalökonomischen Grundsätze der canonistischen Lehre*, Jena, 1863. LO STESSO, *Studien in der romanistisch kanonistischen Wirtschafts- u. Rechtslehre bis gegen Ende des XVII Jahrh.*, 2 vol., Berlin, 1874, 83. DU BOYS, *De l'influence sociale des conciles*, Paris, 1869. PADELLETTI, *Roma nella storia del diritto* ("Arch. giur.", XII, 2, 1874). BROCKHAUS, *Ueber das canonische Recht. Rede*, Kiel, 1868. MAZEAU, *De l'influence du droit canonique sur la législation française*, Dijon,

Nello Stato della Chiesa si; ma è una eccezione che trova la sua ragion d'essere appunto nella speciale natura di quel principato, su cui è inutile insistere. Quanto alle altre parti d'Italia, il diritto comune, che imperò generalmente, non fu mai altro che il diritto romano; e forse anche la Chiesa lo intese in questo senso. Una lettera di Gregorio IX, approvando la collezione delle sue Decretali, dice bensì essere suo volere che tutti se ne servissero nei giudizi e nelle scuole; ma siamo d'avviso, che la intenzione del papa fosse solamente di impedire che si ricorresse ad altre raccolte; e d'altra parte i giureconsulti italiani non la intesero mai in modo da indurne una diminuzione di autorità nel diritto romano. Inoltre è vero, che anche i papi, seguendo l'uso degli imperatori, mandarono il corpo delle Decretali a Bologna; e già Gregorio IX spedì le sue alle università di Bologna e di Parigi. Bonifacio VIII fece lo stesso col *Sesto*. Che se Clemente V preferì l'università di Orleans, Giovanni XXII si rivolse nuovamente a Bologna e a Parigi; ma tutto ciò non deve trarci in errore. Non ne deriva ancora come conseguenza necessaria che la legge fosse per tutti e generalmente ammessa. Ciò che si voleva era di provvedere piuttosto alla integrità del testo; e a questo scopo accenna apertamente papa Bonifacio VIII nella lettera con cui accompagnò il *Sesto* ai dottori e agli scolari dello studio bolognese: non dovevano nei giudizi e nelle scuole servirsi d'altre decretali o costituzioni che non vi fossero inserite o riservate, *nullas alias praeter illas, quae inseruntur aut specialiter reserrantur in eo, decretales aut constitutiones . . . recepturi aut pro decretalibus habituri*. Nè al-

1489. JANNET E., *La réforme de la société ancienne par le Christianisme* nella "Revue cathol. des institutions et de droit", Grenoble, 1883). — Per i rapporti col diritto romano vedi: GOTTSCALK, *Ueber den Einfluss des röm. Rechts auf das canonische Recht im Mittelalter*, Mannheim, 1896. SAVIGNY, *Ueber die Decretale Super Specula* ("Zeitschr. für gesch. R. W.", 1853 e nei "Vermischte Schriften", III). STINZING, *Das Sprichwort Juristen böse Christen in seinen geschichtl. Bedeutungen*, Bonn, 1875. CAILLEMER, *L'enseignement du droit civil en France au XIII^e siècle* ("Nouvelle Revue histor. de droit franç.", 1879). Lo stesso, *Le pape Honorius III et le droit civil*, Lyon, 1881. TARDIF, *A propos de la bulle Super Speculam* ("Nouvelle Revue", cit., 1881). BEAUNE, *L'enseignement du droit romain et la papauté* ("Revue cathol. des institutions et de droit", 1881). DANZAS, *Saint Raymond de Pennafort et son époque*, Paris, 1885, ch. III, p. 45-187: *Civilistes et decretistes*. DE MONLEON, *L'Eglise et le droit romain. Etudes historiques*, Paris, 1887. FOURNIER M., *L'Eglise et le droit romain au XIII^e siècle* ("Nouvelle Revue histor. de droit franç.", 1890). DUGARD G., *La Papauté et l'étude du droit romain au XIII^e siècle, à propos de la fausse bulle d'Innocent IV "Dolentes"*, (nella "Bibl. de l'école des chartes", LI (1890), p. 381-419).

cun papa pretese mai di pareggiare le proprie costituzioni a quelle degli imperatori; nè la pratica dei tribunali, e neppure la giurisprudenza generalmente adottata in Italia, riconobbero mai il diritto canonico come legge derogatoria al diritto romano.

Nondimeno, lo ripetiamo, esso determinò veramente, per più riguardi, anche l'indirizzo della legge civile: anzi non esitiamo a dire che la influenza della Chiesa sul diritto pubblico e privato delle genti cristiane fu addirittura straordinaria; ma se in bene o in male è tuttora oggetto di disputa.

Già il buon Lancellotto vantava la eccellenza del diritto canonico in paragone del diritto romano; e anche oggi ci sono scrittori che affermano avere le leggi della Chiesa regolarizzato e perfezionato tutto ciò che riguarda l'amministrazione della giustizia, moralizzata la vita giuridica, assicurato il trionfo del diritto. Tra questi è lo Sclopis. Per converso altri sentenzia, che, se pure si trova qualcosa di buono nel diritto canonico, non è dovuto alla Chiesa, ma alla influenza dello spirito cristiano, che trapeleva attraverso le clausure della gerarchia. Ciò che la Chiesa ha prodotto di nuovo e originale, sarebbe quasi tutto contrappesato e oscurato dalle forti ombre gettatevi sopra da quello spirito fanatico, esclusivo, assoluto, che Roma soprattutto rappresentava e difendeva: ciò che costituisce la parte prevalente e originale del diritto canonico sarebbe il falso, l'immoderato, l'incivile, l'inelegante. Lo asserisce il Padelletti. Per parte nostra crediamo che ci sia della esagerazione in ambedue queste opinioni. Quella dello Sclopis non è confermata dalle fonti e dalle testimonianze storiche; e il Padelletti, pur di negare ogni azione benefica alla legislazione ecclesiastica, scinde ciò che in verità non può scindersi. Il distinguere ciò che è dovuto allo spirito religioso e ciò che all'autorità papale, e attribuire all'uno tutto il bene, all'altra tutto il male, assolutamente non va; perchè, dopo tutto, tanto il bene quanto il male si sono verificati col mezzo dello stesso organo, che è il papa.

2. — Soprattutto gioverà osservare che il diritto canonico s'ispira ad un alto principio etico. Si tratta di attuare il regno di Dio sulla terra e santificare l'anima. Questo è lo scopo ultimo della religione cristiana, e questo è il principio che domina le leggi della Chiesa. Appunto in ciò sta il loro merito, e perciò vanno innanzi, in certi punti, alle stesse leggi romane.

Per es. il principio della fratellanza universale degli uomini, che la Chiesa contrappone all'egoismo antico, suggerì l'idea di una certa federazione dei popoli e governi cristiani in un solo Stato; e se il tentativo non riuscì, rese ad ogni modo possibile un diritto internazionale nel vero e proprio senso della parola, che non poteva entrare nelle idee e nelle abitudini degli antichi. Nè mancò l'azione mediatrice del pontificato e dei vescovi. Anche la guerra non doveva essere lecita che a difendere il diritto e a propagare la religione cristiana, e ad ogni modo si voleva che rispettasse le leggi dell'umanità.

La medesima efficacia si rivela nel diritto pubblico interno. La Chiesa si colloca addirittura tra l'assolutismo romano e la libertà germanica, e ne deriva una nuova idea della podestà sovrana, soggetta anch'essa alle leggi divine ed umane, per la tutela e il mantenimento del diritto, per la pace e concordia tra i cittadini, per la protezione dei deboli. La Chiesa stessa intervenne più volte nelle contese tra principi e popoli; e aiutò il risveglio delle forze popolari contro le soperchierie d'ogni specie. Così gli ordinamenti sociali si sono fatti migliori: ad ogni modo talune brutture e ferocie, ereditate dai Romani e dai Barbari, hanno ceduto sempre più il campo. E la Chiesa fece anche di più: assicurò la tranquillità pubblica con le tregue di Dio; frenò le vendette con gli asili; provvide alla sicurezza delle strade con le croci, coi sacelli e altri segnacoli santi che, richiamando a pensieri di religione, rimuovessero da perversi propositi; perseguì i pirati con severe censure. Tutti questi furono grandi benefici, specie in un tempo, in cui lo Stato si trovava impotente a tutelare la vita dei deboli e frenare le selvagge passioni. Ancora, istituì scuole, aperse ospizi, promosse l'agricoltura con l'esempio.

Nel dominio del gius civile troviamo ricondotta la schiavitù a più sani principi. La Chiesa non la prende di fronte, e forse non poteva, ma la mitiga; e i servi vengono mano mano acquistando dei diritti, dove prima non avevano che doveri. Anche la famiglia si purifica. Il matrimonio ne esce addirittura trasformato; la donna si rialza; la patria podestà cede il posto ad una autorità più mite, basata sull'amore e sul rispetto. Introdotti nelle società barbariche i testamenti, la Chiesa veglia a che la volontà dei defunti sia mantenuta, e se ne svolge una

vera giurisdizione. La legge ecclesiastica ne modifica eziandio le forme e provvede, meglio che non si fosse fatto per l'addietro, agli interessi dei figli, nel caso di una eredità fedecommissaria. Altre disposizioni riguardano la maggior tutela del possesso, che doveva parere tanto più necessaria in tempi di frequenti violenze e usurpazioni. Più di un decreto sinodale condanna l'usanza, venuta coi barbari, di spogliare i naufraghi. Il principio che la buona fede continua occorra alla usucapione, appartiene pure al diritto ecclesiastico; al pari dell'altro, che la prescrizione delle azioni non possa farsi senza la buona fede. In materia di convenzioni, la Chiesa, accettando una idea, che fu già dei Langobardi, badò più alla volontà, e meno alle forme, laonde cessarono le differenze, che tuttavia rimanevano, tra contratti e patti. L'unica misura da osservarsi doveva esser quella della equità naturale, che cioè si eseguisse quanto una volta si era volontariamente promesso. Speciali principi reggono la materia dei giuramenti, delle usure, delle vendite dei frutti. E insieme vengono promossi i monti di pietà, sia allo scopo che la proibizione delle usure non tornasse di nocumento alle classi povere, sia per agevolare l'osservanza di tale divieto.

Del sistema penale ecclesiastico può dirsi che abbia addirittura ispirato quello odierno. La natura, lo scopo, la proporzione della pena subirono una completa trasformazione nelle mani della Chiesa. Ciò che essa si propose fu il pentimento, che cancella la colpa e redime il colpevole: quindi, non pretese d'infiggere pene propriamente dette, ma penitenze, proporzionate alla intrinseca malizia dell'atto, e istituì congregazioni per confortare e migliorare i carcerati e procurarne la riabilitazione nella società, dopo scontata la pena.

La Chiesa influì eziandio sulla procedura dei tribunali laici, specie con l'esempio che dava nei propri; e accadde così che il sistema canonico penetrasse, un po' alla volta, anche in essi. Il processo romano era duro e difettoso, basato quasi unicamente sull'opera del cittadino; quello germanico era superstizioso ed assurdo; Roma cristiana li contemperò entrambi, sostituendo l'opera dei tribunali a quella del privato, e il convincimento del giudice all'estremo rigore della prova. La inquisizione è una maniera di procedimento tutta propria della Chiesa, che i tribunali laici non tardarono ad accettare. I principi barbarici

sulla prova furono addirittura combattuti, perchè la Chiesa si oppose al duello e ad altre ordalie, e cercò di mettere un freno all'abuso dei giuramenti. Anche la prova testimoniale si trovò ridotta al suo vero valore.

3. — Ma rovesciamo la medaglia. Lo stesso principio, che ispira la legislazione canonica e le attribuisce un valore, ne costituisce la debolezza. Grazie ad esso il diritto, che è esplicazione organica di rapporti positivi e variabili all'infinito, ha invece assunto un carattere rigido, assoluto, immobile ed immutabile. Nè poteva essere diversamente, visto il modo con cui il sacerdozio ha compreso l'ideale cristiano, come qualcosa di fisso. Naturalmente, la legge, che vi si conformava, doveva, anch'essa, apparire fissa. Così, il carattere immutabile della Chiesa ha finito con l'applicarsi alla vita giuridica; e il diritto, lungi dall'equilibrarsi e adattarsi e flettersi secondo le condizioni della vita reale, è rimasto inflessibile e spesso in contraddizione con essa.

Per questo riguardo il diritto canonico non potrebbe manifestarsi più diverso dal romano. Il quale nella sua epoca più bella, si era svolto appunto indipendentemente da qualunque credenza religiosa, seguendo da vicino l'espansione delle forze sociali, adattandosi alle esigenze della vita e modificandosi con essa. Invece il diritto canonico subisce l'influenza del dogmatismo religioso e rimane immobile.

Ma quel principio nocque anche sotto un altro aspetto. L'ideale religioso, come lo intese la Roma dei papi, non si confaceva troppo a educare civilmente le generazioni. Erano nuove preoccupazioni ispirate da nuovi apostoli

maledicenti a l'opre de la vita
e de l'amore.

che inducevano l'aristocrazia romana a coprirsi del rozzo saio del monaco, e le migliori donne a dedicarsi al celibato. Già nel secolo IV la città di Dio distoglieva le menti dalla città terrena. Il nuovo ideale, affatto opposto all'antico, doveva infine risolversi nella negazione della vita civile; e sta veramente, che la legge canonica contrasta soventi volte ad essa, e fin dal principio del medio evo si trova in lotta con molteplici elementi e interessi ribelli.

Ma gioverà chiarire tutto ciò con qualche esempio.

Una grande conquista del diritto canonico fu la supremazia del potere ecclesiastico sul potere laicale negli affari religiosi e anche nei civili. È una pretesa, che può vedersi formulata in tutto il suo rigore nella bolla *Unam Sanctam*, e non parrà strana per poco si pensi che la Chiesa possedeva veramente una influenza morale superiore a quella delle autorità civili, e che la sua missione era appunto di condurre l'umanità per le vie della salute. Infine la cattiva condotta di principi adulteri e brutali e di ecclesiastici simoniaci e scostumati pareva legittimare l'intervento. Ma il Papato non seppe contenersi. Quella supremazia avrebbe potuto essere, tutt'al più, una moderata e paterna riprensione, e invece ha degenerato in libidine di dominio. Così appunto la vide S. Bernardo, il quale non esitava a dire che costituiva il più grande pericolo per la Chiesa di Roma. Comunque, la dittatura papale non poteva sussistere che ad una condizione, la quale si verificò veramente a lungo nel medio evo, che cioè i principi e i popoli non avessero una chiara coscienza dei loro diritti. Il giorno che questa si risvegliò, e gli stessi papi vi contribuirono a furia di intemperanze, il superbo edificio era destinato a crollare. D'altronde, perchè avrebbe dovuto ancora sussistere? I popoli erano oggimai usciti di pupillo, nè avevano più bisogno di tutore; volevano provarsi a camminare da sè. E prima furono voci isolate, che potevansi anche disprezzare o soffocare: ma le proteste crebbero, e si confusero in un solo grido, che echeggiò in ogni angolo d'Europa. La Chiesa ha avuto il torto di persistere; ma tale era il suo destino e non poteva fare diversamente: anch'essa restava vittima del dogmatismo.

Lo stesso dicasi della giurisdizione ecclesiastica. La Chiesa si è fatta innanzi anche con questa pretesa, che si svolse da tutto il suo diritto pubblico e politico, e in sostanza mirava a fare della gerarchia una casta superiore ed estranea allo Stato. Non si avrebbe potuto trarre un chierico davanti ai giudici secolari per nessun affare, nè ecclesiastico nè civile, neppure in mancanza della giustizia del vescovo. Innocenzo III proibì assolutamente di farlo; e del pari c'erano cause, che volevansi riservate alla Chiesa, se anche vertevano tra i laici. Nel secolo XIII coteste giurisdizioni avevano già raggiunto l'apogeo della loro

influenza, a segno che si potè sostenere seriamente che tutti gli atti umani rilevassero dalle leggi ecclesiastiche e dovessero essere giudicati da tribunali ecclesiastici. Nè vorremmo condannare senz'altro cotesta pretensione: anzi vi fu un tempo in cui anch'essa poteva parere legittima. Vogliamo alludere ai secoli, in cui la podestà centrale erasi sfasciata. In quella dissoluzione di tutti gli ordini politici, la feudalità era venuta affermandosi; e la giurisdizione, sfuggita alle mani della podestà pubblica, aveva finito col cadere appunto nei feudi. Il barone poi metteva troppe volte nella bilancia la spada, anzichè la ragione. A voler essere giusti, il diritto in quei tempi si era rifugiato nella Chiesa, ed essa ha il merito di averne custodita e salvata l'idea in mezzo ad un mondo che non s'inclinava che alla forza. La stessa giurisdizione, che la Chiesa reclamò ed ottenne, corrispondeva ad un momento storico; ma questo da lungo tempo è cessato. Lo Stato infine si ricostituì; e naturalmente avocò subito a sè la giurisdizione, nè poteva non farlo. E esso non poteva ammettere un altro corpo od ente il quale giudicasse, atteggiandosi ad organo del diritto; ma la Chiesa stentò ad acciacciarsi, non badando che la sua funzione era provvisoria, e che doveva cessare, non tosto fosse mancata la ragione di esercitarla. La Chiesa ha avuto nuovamente il torto di voler persistere in un'idea che aveva fatto il suo tempo; ma essa non poteva cambiare: il suo diritto ha qualcosa di immutabile.

Vogliamo anche ricordare le leggi dirette a sradicare la mala pianta dell'eresia. La Chiesa era logica: le premeva di salvare le anime; perchè non avrebbe cercato in tutti i modi di impedire che fuorviassero, e fuorviate, non si sarebbe studiata di ricondurle al suo grembo, e non le avrebbe purificate, magari col ferro e col fuoco? Ma intanto la legge, che si prefiggeva d'imporre a viva forza la salute dell'anima, diventava dispotica e violava la più elementare libertà del pensiero e della coscienza. La persecuzione delle eresie ed eterodossie si fece addirittura accanita, sì da obbligare perfino la podestà civile a prestare il suo braccio alla Chiesa in quest'opera di purificazione. È una mostruosità, di cui non si conosce esempio nei codici pagani, ma che figura nella legislazione cristiana. Le stesse idee facevano scusare l'omicidio degli scomunicati.

Altre considerazioni ci suggeriscono le ricchezze del clero

nel medio evo. Erano venute accumulandosi nel corso dei secoli straordinariamente, e non sempre in modo liscio. Già in quei tempi molti si lagnavano che i preti abusassero della loro influenza per arricchire in pregiudizio della giustizia. Ma non è di ciò che vogliamo occuparci. A noi preme piuttosto di vedere con quali leggi la Chiesa regolasse i suoi possessi. E anche questa volta essa segue il suo genio e cerca di renderli immobili. I possessi, entrati che sieno nella Chiesa, devono rimanere in perpetuo: non possono più alienarsi, e, se pur si concede di permutarli, la Chiesa deve trovarvi il suo tornaconto. La manomorta sacerdotale finisce, così, con lo estendere il suo triste impero sopra immense distese di terreni, che, per giunta, si vogliono immuni da tasse. In verità, la legge di manomorta sequestra una parte del patrimonio nazionale in pro di una classe, e contraddice ad ogni più elementare principio di libertà e di progresso economico. Nondimeno dominò a lungo in Europa. D'altra parte c'erano altre leggi nel medio evo, che sequestravano la terra a vantaggio di determinate famiglie. I feudi, i maggioraschi, le primogeniture, le sostituzioni, formavano, si può dire, la base della legislazione civile e territoriale del medio evo; e anche le leggi restrittive della Chiesa potevano trovarvi posto: certo, non erano una stonatura. Ma un più sano concetto economico si è fatto largo col tempo, e tutto quel vecchio mondo medievale è caduto in brandelli. Oramai, sparite le altre manomorte, quella clericale e claustrale avrebbe veramente stonato; ma la Chiesa vi annette importanza, e, occorrendo, protesta contro lo spirito rivoluzionario dei tempi.

E che dire delle leggi sul divorzio? La Chiesa, richiamandosi alla volontà di Dio, aveva fatto del matrimonio un sacramento e respinta l'idea che il vincolo si potesse, come che sia, sciogliere; ma il principio non tien conto dei difetti e delle imperfezioni della vita umana, ossia dello stato reale. In sostanza contraddice alla vita, e, crediamo anche, alla dottrina del divino maestro. Perchè Matteo in modo chiaro riconosce il divorzio per cagione di fornicazione, o, che è lo stesso, di adulterio, pensando forse che rendesse impossibile quella perfetta comunione della vita, che costituisce l'essenza del matrimonio; e Matteo parla in nome di Gesù. Il Cristianesimo nelle sue origini ha tenuto veramente conto della debolezza umana, o se più

vuolsi dell'ambiente; ma la Chiesa no; e nonostante gli ostacoli incontrati per via, riuscì ad eliminare il divorzio, non arrendendosi che poche volte (si contano circa quindici casi) per viste tutte temporali.

Altra volta essa si è fatta a combattere il prestito fruttifero, forte del detto di S. Luca: *mutuum dantes nihil inde sperantes*; e in tutto il medio evo ha persistito in questa idea, che poteva essere suggerita da buone intenzioni, ma che, in sostanza, racchiudeva un pregiudizio economico. Diciamolo pure: quale da prima si presentò, poteva anche corrispondere alle condizioni dei tempi. Certo, se non si facevano prestiti di denaro allo scopo di improvvida dissipazione, si facevano per causa di tali urgenti miserie, a cui la carità non avrebbe dovuto rifiutare l'opera propria; e in tale stato di cose si capisce che il prestito potesse essere gratuito. Ma i tempi cambiarono. Aumentata la produzione, si era anche ottenuto un più largo impiego di capitali; e se prendevasi denaro a prestito, lo si prendeva appunto per la maggiore estensione dell'impresa e per l'impiego del lavoro. Perchè avrebbe dovuto darsi gratuitamente? Nondimeno lo spirito teologico ha tenuto fermo anche qui, come sempre, senza badare alle condizioni fondamentali della nuova vita industriale. La Chiesa ha ecceduto nella sua propaganda ascetica fino a condannare ogni forma di attività mercantile; ma le sue dottrine, pur producendo una grande confusione di concetti economici, perdettero ogni autorità nella pratica degli affari e nel diritto che la governa.

4. — Questo medesimo indirizzo ha determinato la posizione ostile che essa, a lungo andare, venne assumendo verso il diritto romano.

La Chiesa, lo abbiamo detto altrove, s'era giovata del diritto romano. La stessa legge canonica vi aveva attinto largamente: alcune compilazioni canoniche furono addirittura calcate su quelle del diritto romano, e si arrivò perfino al punto di formarne delle compilazioni per uso del clero. Ricordiamo la *Lex romana canonice compta* e la *Summa legum*. Senonchè nel secolo XIII le cose mutano. La Chiesa aveva oggimai la sua legislazione, e questa prese una posizione ostile di fronte al diritto romano. Si cominciò dal sostenere che le regole di questo diritto non potevano aver valore per la Chiesa, se non in quanto fossero state ammesse dal diritto canonico. Uguccio per es.

dice molto chiaramente: *Omnes tenentur vivere secundum leges romanas, saltem quas approbat ecclesia*. Poi si passa addirittura alle ostilità.

Che cosa può aver determinato cotesto cambiamento?

La ragione è semplice: il diritto romano era diventato un ostacolo per la società ecclesiastica, ed essa cercò di sbarazzarsene. Non dobbiamo dimenticare che la Chiesa era tutta intenta a fondare e organizzare una nuova società, che doveva riposare sui principi del diritto canonico: era sempre l'idea di stabilire la città di Dio sulla terra; ma la legge romana, questa legge tutta laica, pareva un ostacolo. Certo, si prestava come stromento d'opposizione dello spirito umano contro i ceppi dell'autorità: era come la Bibbia della ragione, che, raumiliata dalla teologia, aveva trovato un rifugio in seno alla giurisprudenza romana, e un campo, dove poteva dirsi padrona. Infine non era stata la ragione a creare quei codici? Perchè altri avrebbe dovuto commentarli? E che ci aveva da vedere la Chiesa? Così venne svolgendosi un cotale antagonismo dell'autorità dei canoni e di quella delle pandette, del regno cieco della grazia divina e di quello dei lumi naturali. Il quale doveva crescere anche più, dacchè i sovrani laici avevano invocato lo vecchie leggi di Roma in appoggio delle loro teorie politiche, e i legisti si erano schierati dalla loro parte, e col *Corpus iuris* alla mano avevano cercato di rafforzarne l'autorità, anche contro le pretese della Chiesa. Alcuni civilisti avversavano addirittura il diritto ecclesiastico. Sono note le parole irriverenti pronunciate da Pietro Bellapertica, grande dispregiatore dei canonisti, intorno alla metà del secolo XIII; nè mancarono di poi sommi dottori inchinevoli a rigettarne la dominazione. Così la lotta tra il Sacerdozio e l'Impero si riproduceva nel dominio della giurisprudenza.

Non deve far meraviglia che la Chiesa reagisse; e infine poteva andarne di mezzo la salute dell'anima. Già Pietro di Blois, che aveva lasciato lo studio del diritto romano per la teologia, e nondimeno tornava volentieri ad esso, sconsigliava un amico dal dedicarvisi, perchè lo studiare giurisprudenza, oltre che essere cosa ardua e difficile, era anche pericolosa per l'anima. Nè altrimenti si esprimeva il vescovo di Durham nel secolo XIV, dicendo, che lo studio del diritto romano fa gli uomini amici

del mondo e nemici di Dio. Un poeta anonimo manifestò questa medesima preoccupazione in due versi, che meritano di essere ricordati :

*“ O vos caustidici qui linguam venditis
Vos manet infernus, vos respuit ordo supernus ”.*

Parimente il proverbio, che *omnis iurisconsultus male de religione sentit*, risale di certo a questi tempi.

Ripetiamo: non deve far meraviglia che si volesse schiacciare una legislazione, che impediva alla società cristiana di stabilirsi in modo definitivo.

Del resto la lotta ebbe le sue fasi.

Le prime proibizioni si indirizzano al diritto mondano in genere. Il concilio di Reims del 1131 ordina che i monaci e i canonici irregolari non debbano dedicarsi alle leggi temporali; e il concilio di Laterano del 1139 ripete lo stesso. Così pure si legge nel concilio di Tours del 1163: *ut religiosi secularia studia vitent*. Nel secolo XIII abbiamo altre proibizioni che colpiscono addirittura il diritto romano.

Una celebre bolla è quella *Super speculam* del 1219. Onorio III deplora, che non si coltivino di più le scienze sacre, che egli paragona alla vigna del Signore, e dice che bisogna apprestarvi rimedio. In specie richiama in vigore le disposizioni del concilio di Tours, che avevano proibito ai monaci di darsi a studi mondani, e le estende al clero secolare. Poi si indirizza ai laici e proibisce l'insegnamento del diritto romano a Parigi, perchè la corrente teologica di questa università avrebbe corso rischio di venirne travolta.

Non molto tempo dopo si organizzò l'università di Tolosa (1229), e il diritto romano non vi trovò posto; mentre ad Orleans, dove pure era insegnato, si proibì agli ecclesiastici di dedicarsi (1235).

La bolla *Dolentes* del 1254 corona l'opera. Innocenzo IV deplora che gli sforzi de' suoi predecessori non abbiano sortito il desiderato effetto: anzi il diritto romano aveva fatto sempre maggiori progressi nell'insegnamento, e i legisti andavano acquistando una influenza sempre maggiore nella vita quotidiana. Bisognava dunque provvedervi, e il papa proibisce l'insegnamento delle leggi secolari in tutta Europa, tranne che in Italia.

Egli ricorda particolarmente la Francia, l'Inghilterra, la Scozia, la Spagna e l'Ungheria: il diritto romano non doveva insegnarsi in nessuno di questi regni; ma aggiunge: *si tamen hoc de regum et principum processerit voluntate*. Il fatto sta, che la bolla rimase lettera morta; ma ciononostante ha una grande significazione nella lotta che si è combattuta tra legisti e canonisti.

E una simile proibizione deve essere esistita anche a Perugia, secondo la testimonianza di Giovanni d'Andrea glossatore del *Sesto* il quale dice: *Vide mirabile quod in Romana Curia ius civile legi potest, et non Perusiae et locis vicinis*. Dove pure ne esisteva l'insegnamento, occorreva uno speciale privilegio del papa perchè i chierici potessero attendervi; e ne abbiamo veramente alcuni per Bologna concessi di dieci in dieci anni. Il primo è di Clemente V del 1310, e il papa ne adduce anche il motivo: sperava di potere, così, rialzare lo studio, che aveva oggimai patito *multe diminutionis detrimenta*.

Ecco a che cosa condusse la rivalità tra i due diritti. Più tardi si stabilì come un *modus vivendi* tra lo Stato e la Chiesa, e non si pensò più a combattere il diritto romano. Nel secolo XV le ostilità potevano dirsi già cessate; e nondimeno il vecchio spirito della Chiesa a quando a quando rivive con tutta la sua acrimonia e con le sue passioni. È uno spettacolo curioso, a cui assistiamo da più anni; sicchè si direbbe quasi che per volgere di secoli le cose non sieno ancora mutate. Certamente il diritto romano, come si studia oggigiorno, non presenta più alcun serio pericolo per la salute dell'anima; e nondimeno ancora adesso qualche scrittore clericale, lo combatte come nei giorni in cui la Chiesa era veramente impegnata in un'aspra tenzone con esso. Sono specialmente scrittori francesi: il Coquille, l'abate Crozat, il Gavouyère, il Chobert, il padre Danzas e il conte Carlo di Monlèon. I due ultimi deplorano senza più che la Chiesa non abbia schiacciato il diritto romano. La loro tesi è, che il diritto romano sia stato un flagello per l'Europa cristiana: non avrebbe dovuto far altro che fornire dei materiali per la edificazione della società cristiana, e invece aveva presto invaso ogni cosa. A ragione il Papato ne avrebbe combattuto i progressi; ma lo avrebbe fatto senza troppa energia: tanto è vero, che il diritto romano ha vinto.

A udire questi scrittori, la salute della società cristiana sta ancora nella eliminazione di tutti i principî romani, che hanno invaso il diritto pubblico e privato delle società moderne.

Ora, noi non sappiamo se Roma s'interessi tuttavia alla questione: in generale la Chiesa non suole mutare di propositi. Essa si è spinta innanzi coi suoi ideali nel cuore, e non si è curata gran fatto se anche non corrispondevano alle esigenze della vita. Per mutare di eventi, Roma non ha mutato. Quand'anche tutto si fosse trasformato intorno ad essa, non avrebbe cambiato. Nè si cambia. Essa si attacca al suo ideale religioso, assoluto ed inflessibile, e mentre ogni cosa si muove nel mondo, essa non si muove, non cede in nulla, non dimentica nulla: certe armi delle vecchie guerre si possono trovare ancora ne' suoi arsenali, e non mancherebbe di sfoderarle ancor oggi, se potesse. Si direbbe quasi che il progresso civile sia una parola scomunicata per essa.

§ 3 — LA LEGISLAZIONE IMPERIALE. ³⁹

1. — Come il diritto canonico subì le vicende del Papato, la legislazione imperiale seguì da presso le fasi dell'Impero. Ci

³⁹ **Bibliografia.** — BIENER, *Commentarii de origine et progressu legum jurumque Germanicorum*, Lipsiae, 1787-95, II, 1, p. 7 segg. BÖHMER, *Die Reichsgesetze von 900-1400*, Frankfurt, 1832. MERKEL, *De republica Alamannorum*, Berolini, 1849, p. 78, n. 58 segg. BESELER, *Die deutschen Kaiserurkunden als Rechtsquellen* ("Zeitschr. für R. G.", 1868, p. 867 segg.). Una ricca letteratura hanno le leggi sulla pace territoriale. Ricordiamo: WAITZ, *Deutsche V. G.*, VI, 419-444. LEHMANN nella *Encycl.* di Ersch e Gruber, sezione 2^a, XLI, p. 340 segg. WILDA nel *Rechtslexikon* di Weiske, VI, p. 232 segg. KLUCKHON, nello *Staatswörterbuch* di Bluntschli, VI, 282 segg. GÖCKE, *Die Anfänge der Landfriedensaufrichtungen in Deutschland*, Göttingen, 1874. EGGERT, *Studien zur Gesch. der Landfrieden, nebst Nachweis der Nichtbenutzung der treuga Henrici im Sachsenspiegel*, Göttingen, 1875. VIELAU, *Beiträge zur Geschichte der Landfrieden Karls IV.*, Halle, 1877. FISCHER, *Die Landfriedensverfassung unter Karl IV.*, Göttingen, 1888. HERZBERG-FRÄNKEL, *Die ältesten Land- u. Gottesfrieden in Deutschland* ("Forsch. zur d. Gesch.", XXIII, p. 117 segg.). KÜCH, *Die Landfriedensbestrebungen Friedrichs I.*, Marburg, 1887. BROCK, *Die Entstehung des Fehderechts im deutschen Reiche des M. A.*, Berlin, 1887. WYNEKEN, *Die Landfrieden in Deutschland von Rudolf I bis Heinrich VI.*, Göttingen, 1887. Per i privilegi dati dagli imperatori alle città può vedersi SCHNEIDER, *Die deutschen Städteprivilegien der Hohenstaufischen Kaiser Friedrichs I u. Heinrichs VI.*, Eisleben, 1888; ma in generale non si occupa che di città tedesche. Le sentenze della Curia imperiale sono messe assieme dal FRANKLIN, *Sententiae curiae regiae*, 1870. — Pel *Concordatum Calixtinum*, an. 1122, rimandiamo ad HOFFMANN, *Dissert. ad concordata Henrici V et Calixti II.*, Vitemberg, 1789; STAUDENMAIER, *Gesch. der Bischofswahlen*, p. 281 segg., e a SICKEL-BRESLAU, *Die Kaiserliche Ausfertigung des Wormser Concordats* ("Mittheilungen des Instit. für oesterr. Geschichtsforschung", VI, 10). Per la *Constitutio de Regalibus*, an. 1158, vedi: HEILIGER, *De campis Roncaliae habitisque ibi curiis solemnibus*, Göttinga, 1751, §§ 20 segg.; BERTRAM, *Von der ursprünglichen Gültigkeit der*

fu un tempo in cui questa fonte sgorgò abbastanza copiosa, appunto finchè l'Impero fu rispettato e temuto; ma in seguito s'inaridì. Infatti fino ad Arrigo VII (1313) abbiamo parecchie costituzioni importanti; ma dopo di lui, l'autorità imperiale non è più quella, e tutta l'attività legislativa degli imperatori si riduce a concedere privilegi, che il più delle volte si comperano a contanti. La decadenza della legislazione aveva seguito da vicino la decadenza dell'Impero. Del resto, queste costituzioni non presentano tutte lo stesso carattere: non altrimenti dei capitolari dei vecchi re franchi, potevano essere vere leggi, e anche semplici ordinanze e decreti.

2. — Le leggi, per cominciare da esse, abbisognavano ordinariamente della partecipazione degli ordini o stati dell'Impero, e quindi si facevano, sia nella dieta dell'Impero, sia in quella del regno italico, secondo che erano destinate all'uno o all'altro. Le leggi di Arrigo II, di Corrado il Salico e di Arrigo III

berufenen Constitution K. Friedrich's I von den Regalien, nella "Sammlung auserles. Abhandl. aus dem Lehnrechte", di Zepernick, I, p. 129 segg.; BIENER, *De natura et indole domini in territoriis Germaniae*, Halae, 1780; SAVIGNY, *Gesch.*, IV, p. 171 segg. Traduz. di Bollati, II, p. 94 segg.; SUHLE, *Barbarossas constitutio de regalibus tom nov. 1158 u. ihre Durchführung*, Berlin, 1898. La *Pax Constantiae*, an. 1183, fu glossata da ODOFREDO e commentata da BALDUS DE UALDIS de Perusio. Ne trattarono particolarmente: CARLINI, *De pace Constantiae*, Verona, 1763 e DURANDI, *Saggio sulla lega lombarda e sulla pace di Costanza*, Torino s. a. Vedi anche BUONAMICI, *Sulla glossa di Odofredo agli atti de Pace Constantiae* (nei "Rendiconti dell'Accad. dei Lincei", 1894). Sulla bolla d'oro di Carlo IV, a. 1355, scrissero: v. OLENSCHLAGER, *Neue Erläuterung der goldenen Bulle Kayser's Carls IV*, Frankfurt u. Leipzig, 1766; v. LEONHARDI, nei "Wetalsarische Beiträge", di Wigand, II, 1845, p. 1-26; JACOBY, *Die goldene Bulle Kaiser Karl's IV* ("Zeitschr. für die gesammte Staatswiss.", Jahrg. XIII, 1 (1857), p. 142-164) e NERGER, *Die goldene Bulle nach ihrem Ursprung u. reichsrechtlichen Inhalt*, Breslau, 1877. Le origini della c. d. *Constitutio de expeditione romana* furono illustrate a' di nostri da parecchi. Vedi SCHEFFER-BOICHOEST nella "Zeitschr. für Gesch. des Oberrheins", nuova serie III, p. 173 segg. WAITZ nelle "Forschungen zur d. Gesch.", XIV, p. 81 segg.; FICKER, *Ueber die Entstehungsverhältnisse der Constitutio de expeditione romana*, Wien, 1878 ("Sitzungsber. der phil.-hist. Classe der Wiener Akad.", LXXIII, p. 173 segg.) e SCHEFFER-BOICHOEST, *Die Heimat der unechten u. der Text einer echten Constitution de expeditione romana*, nelle "Diplomatische Forschungen", Berlin, 1897. Di una legge di Federigo II *de resignandis privilegiis* trattò lo stesso SCHEFFER-BOICHOEST, *Das Gesetz Kaiser Friedrichs II de resignandis privilegiis*, nei "Sitzungsber. der Akad. der Wiss. zu Berlin", 1900. Sulla costituzione *de iure protimeseos* vedi BRÄUNNECK, nella "Zeitschr. für R. G. I.", 1880 e SCHUFFER, *Romano Lacapeno e Federigo II a proposito della protimesis*, Roma, 1891 ("Memorie della r. Accad. dei Lincei", Classe di scienze morali, VIII, 1). — Edizioni. GOLDAST, *Collectio constitutionum imperialium*, Francof. 1613, 4 vol. (addirittura insufficiente). SENKENBERG e SCHMAUSS, *Neus u. vollständige Sammlung der Reichsabschiede*, I, 1747. Specialmente PERTZ nei "Mon. Germ. hist.", Legum II, 1837: però non vi si contengono che le leggi fino al 1183. Una nuova edizione delle leggi imperiali si sta approntando dal WIELAND, e ne sono già usciti i due primi volumi. La costituzione di Federigo II sulla *protimesis* fu pubblicata dapprima dal DE AFFLICTIS, nel suo trattato *De iure protimeseos*, ed è tuttora l'edizione più completa. Ricordiamo inoltre i *Deutsche Reichstagsakten* (1876-1434) del WEIZSÄCKER (finora nove volumi).

furono emanate nelle diete con l'intervento dei maggiori d'Italia. Parimente Federigo I pubblicò la sua legge sulla alienazione dei feudi (anno 1158) nella dieta di Roncaglia, *habito consilio episcoporum, ducum, marchionum et comitum, simul et palatinorum iudicum et aliorum procerum*; e così l'altra sugli incendiari e i violatori della pace (anno 1187), *in praesentia principum cum consilio et consensu eorum*. Più tardi uno statuto *in favorem principum* fu discusso nella curia generale di Worms (1231), e la bolla d'oro di Carlo IV lo fu nelle diete di Norimberga e di Metz (1356). Altre leggi, non obbligavano se non coloro che le avevano giurate: traevano tutta la loro forza dal giuramento, e questo non veniva prestato che per un dato numero di anni. Era il caso con le leggi sulla pace territoriale, ma anche con altre; e, per quanto la cosa possa parere strana, non mancavano i precedenti. Anche al tempo dei Carolingi abbiamo trovato diversi Capitolari a cui bastava il consenso della dieta; mentre altri, che avevano una speciale attinenza con l'uno o con l'altro dei diritti popolari, richiedevano, per essere validi, che tutti vi acconsentissero, e perfino li firmassero, vestendo quasi la forma di un patto. Ciò si ripete in questi tempi con queste leggi. Perchè il re poteva bensì ordinare a taluno di prestare giuramento, anche con minaccia di pena; ma non poteva mutare il diritto materiale che col concorso del popolo.

3. — Le leggi stesse s'indirizzano a rapporti molto svariati, specie di diritto pubblico.

La *constitutio de regalibus* del 1158 si rivela già come una legge costituzionale e concerne i diritti della corona. Milano aveva dovuto piegare il collo; e pochi giorni dopo, Federigo I convocava una dieta generale nei campi di Roncaglia. Vi accorsero tutti i vescovi, duchi, marchesi e conti, nonchè i consoli di molte città lombarde, e anche i principali giureconsulti, tra cui i quattro discepoli d'Irnerio, invitati dal principe. Si trattava di determinare i diritti dell'Impero sull'Italia, resi dubbî dopo tanti secoli di continue perturbazioni, che avevano cambiato le sorti dei popoli. Nè questa era facile impresa. Era impossibile di consultare la consuetudine, perchè negli ultimi settant'anni tutto aveva oscillato; nè le condizioni, quali vigevano anteriormente, potevano essere restaurate, data la profonda diversità nella maniera di vita. Non si poteva nemmeno ricorrere

senza più ai principi del diritto romano o germanico, perchè nessuno dei due collimava. Da un lato, il principato romano ripugnava al nuovo diritto dei popoli risorti ed alla esistenza già secolare e necessaria delle libere istituzioni portate dai conquistatori come premio della conquista; dall'altro, il principato barbarico aveva pure dovuto modificarsi con lo studio delle leggi romane, sotto la influenza dell'idea affatto opposta della prerogativa cesarea. Non restava se non di mettere assieme tutte le regalie esercitate, quando che fosse, dai re germanici, e cercarvi un fondamento nelle idee generali, che correvano, intorno alla podestà pubblica dell'imperatore. E così fu fatto. I quattro dottori, assistiti da ventotto consiglieri, compirono in questo modo il loro lavoro; e Federigo lo ratificò: l'arcivescovo e i consoli di Milano, i signori e i consoli delle città, rappresentate alla dieta, ne giurarono l'osservanza. Tutti coloro, che avevano usurpato qualche diritto sovrano, ne fecero la *refutazione* nelle mani dell'imperatore.

Altre leggi si occupano delle relazioni della podestà imperiale con la Chiesa, coi feudi, coi comuni.

Le relazioni con la Chiesa, ne hanno suggerito parecchie, cominciando dal concordato Calistino fino alle costituzioni di Federigo II e di Carlo IV. Il concordato Calistino del 1122 chiude la lotta delle investiture, che per oltre mezzo secolo aveva funestato la Germania e l'Italia. Si sa che la vittoria era rimasta alla parte pontificia. La elezione dei vescovi doveva oggimai appartenere liberamente al clero; e per ciò che riguarda l'investitura, doveva farsi con lo scettro, simbolo del potere temporale sui beni delle chiese, non già col pastorale e con l'anello, simboli ecclesiastici. Così quietarono i dissidî. Circa un secolo dopo, Federigo II fece molte promesse alla Chiesa, e determinò anche meglio i rapporti fra il papa e l'imperatore. Ciò avvenne negli anni 1213 e 1219. Lo svevo trasferì il diritto di creare i vescovi e gli abati nei capitoli con esclusione del popolo; rinunciò al diritto di definire le elezioni discordi; riconobbe che le appellazioni nelle cause ecclesiastiche spettassero alla Sede pontificia, e abbandonò il diritto di spoglio. Altri provvedimenti in favore della Chiesa appartengono all'anno 1220. L'imperatore dichiara, che tutti gli atti di uno scomunicato debbano essere nulli; ordina la repressione di tutte le eresie; vuole

colpiti d'infamia i settari e condannati a perpetuo bando ed alla perdita dei beni; vieta di tradurre alcun ecclesiastico davanti ai giudici secolari *in criminali quaestione vel civili*; chiunque avesse imposto tasse alle chiese o ai chierici, o ne avesse invaso le possessioni, avrebbe pagato il triplo, e sarebbe stato messo al bando dell'Impero. Cassò anche tutti gli statuti e capitoli contrari alla libertà ecclesiastica, sicchè non potesse sorgere alcun dubbio sul diritto nuovo, che si andava inaugurando. Medesimamente Carlo IV, nel 1359 e nel 1377, dichiarò che tutti gli statuti, i quali contraddicevano a cotesta libertà, dovessero intendersi abrogati. L'una legge e l'altra sono conosciute col nome di leggi caroline *de ecclesiastica libertate*. Bonifacio IX ne attribuì la esecuzione ai vescovi, e anche altri papi e concili le confermarono. La vittoria di Roma non poteva essere più completa.

La feudalità occupò pure il legislatore, a più riprese. Fu già osservato da altri, che il legame della feudalità col sommo potere dell'Impero, ben designato in teoria, era fragilissimo in pratica. Inoltre erasi verificato un grande smembramento di feudi, una grande estensione del diritto di successione nei beni feudali, un grandissimo abuso di porli in contrattazione come fossero liberi, e di disporne per testamento; estesissimo l'uso delle subinfeudazioni. Questi fatti potevano dirsi già compiuti alla metà del secolo XII. Radevico osservava: *pene omnes eam beneficiorum iustitiam in iniustitiam converterant*. Era naturale che la legge cercasse di risarcire cotesti disordini della materia feudale, che pregiudicavano le ragioni degli alti signori, e anche quelle della corona.

Non sempre però vi riuscì: anzi la prima legge feudale, con cui cercò d'intervenire in siffatti rapporti, segna già una grande concessione. Una prescrizione più che secolare aveva legittimato le usurpazioni dei vassalli maggiori sulle prerogative della corona e resi irrevocabili i loro feudi; ma essi erano ben lungi dal riconoscere lo stesso diritto nei vassalli inferiori. Così, la revocabilità del feudo veniva accolta come un principio di diritto pubblico ancora nel secolo XI; ma i valvassori, lo abbiamo avvertito anche altra volta, vi si acconciavano di mal animo: anzi da qualche tempo erano in preda ad una continua agitazione. Animati da un forte odio contro la dominazione tedesca e contro i

grandi feudatari del Regno, avevano fatto causa comune con Arduino, appunto per ottenere la ereditarietà dei loro feudi. Poi proruppero in aperta ribellione contro Ariberto arcivescovo di Milano e contro i capitani, che lo aiutavano; e in breve l'insurrezione diventò generale: dilagò su tutta l'Italia settentrionale, e doveva trascinare ne' suoi vortici anche altri elementi. Tale movimento fu un fatto incredibile, inaudito per i contemporanei, dacchè era la prima volta che l'antica libertà si sollevava contro il giogo del reame e delle signorie feudali. L'imperatore Corrado, sceso in Italia, fece ragione ai valvassori e promulgò nel 1037 il suo *Edictum de beneficiis*, che mise termine alla lotta. L'imperatore riconobbe che potessero trasmettere i feudi per via di successione; e insieme proibì ai signori di far cambi, precarie o livelli dei benefici dei loro vassalli, senza che questi vi acconsentissero, e molto più di spogliarli dei loro beni propri e patrimoniali. Perchè un milite potesse perdere il suo beneficio, occorreva una colpa certa e provata, secondo le leggi, in un giudizio di pari. Il Balbo ha osservato, che questa lotta segna il principio di quella emancipazione delle classi inferiori, che dura tutt'ora.

Due anni dopo, Arrigo III fissa le cause, per le quali un milite poteva perdere il beneficio: ripete che la perdita doveva essere pronunciata *parium laudatione*, e stabilisce il modo con cui il convenuto avrebbe potuto difendersi. Nè per quasi un secolo si ebbero altre leggi feudali. Tornarono ad occuparsene Lotario II e gli imperatori di casa sveva. Una legge di Lotario riguarda la perdita del feudo per mancata investitura; un'altra la divisione dei feudi. Da ultimo si cercò di porre un argine alle alienazioni, che erano venute spesseggiando sempre più. Lo stesso Lotario nel 1136 proibì ai militi di alienare i feudi senza il permesso dei loro signori, avvertendo che molti se n'erano arrogata la facoltà, e non avendo più nulla da perdere, rifiutavano la obbedienza al signore, e non prendevano le armi, nè lo seguivano nell'esercito. Poi venne Federigo I. Fondandosi appunto su questa legge di Lotario, anch'egli proibì e annullò ogni alienazioni di feudi, diretta o indiretta, senza l'intervento del sovrano; ma ancora, dichiarò decaduto dal feudo chi non ne avesse chiesto l'investitura entro un anno e un giorno, o non prestato il servizio nella spedizione romana. Lo stesso Federigo tornò in se-

guito sull'argomento. Nel 1158 rinnovò le vecchie disposizioni e ne aggiunse di nuove sulla divisione del feudo, sulle offese che il figlio del vassallo e il sottovassallo avessero recato al signore, e sulla giurisdizione feudale. Un'altra legge di Arrigo VI verte sulla fellonia.

Parecchie costituzioni determinano i rapporti con le città. Già sullo scorcio del secolo XI, e sul principiare del XII, le città italiane avevano preso forma di repubblica, e si erano appropriate parecchie prerogative, che, a rigore, avrebbero dovuto appartenere all'imperatore. Federigo Barbarossa, forte dell'antico diritto, vi si oppose negando tutto cotesto rigoglio di vita nuova. Federigo ebbe il torto di voler assorbire il potere comunale nel suo, press'a poco come avevano fatto i Cesari con gli antichi municipi. Nondimeno anche questa volta l'Impero ebbe la peggio. Come g' imperatori della casa di Franconia avevano, col concordato Calistino, perduta la causa delle investiture, non altrimenti Federigo I di Svevia perdette quella dell'autonomia cittadina.

Lo stromento della pace di Costanza (1183) è di nuovo una legge fondamentale del nostro diritto pubblico medievale. Riconosce la potestà dell'imperatore, ma d'altra parte concede alle città le regalie in perpetuo, secondochè le avevano esercitate in antico. La pace di Costanza annientava in effetto l'editto di Roncaglia. Gli stessi diritti riservati all'Impero non avevano in verità altro valore fuor quello di salvare le apparenze dell'autorità imperiale; e, ad ogni modo, la giovanile energia delle comunità cittadine doveva ridurle in breve ad un'ombra.

Una speciale importanza presentano le leggi che provvedono alle condizioni della pace pubblica, perchè si trattava di condizioni deplorabilissime, che richiedevano un pronto riparo. Era questa una grande preoccupazione tanto in Italia quanto in Germania, e forse in Germania più ancora che da noi. Anzi pareva che colà non esistessero altre leggi all'infuori di queste. Lò dice il cronista urspergense: *Nec aliis legibus utuntur, tanquam gens agrestis indomita*. Queste paci cominciano con Arrigo IV (1103), e si succedono poi con moto accelerato. Le più importanti sono le tre di Federigo I degli anni 1156, 1158 e 1187, che servirono di fondamento a quelle che vennero dopo. Tutte però furono eclissate dalla pace di Magonza di Federigo II del 1235, una

legge rinnovata più volte, e che ancora nel secolo XV godeva tanta riputazione da meritare di essere glossata. Altre paci sono di Alberto II e Federigo III. In generale sono leggi penali, e in parte veri codici, diretti contro tutti i reati, che in qualche modo minacciassero la pace; ma insieme si occupano di giudizi e di procedura, e anche contengono qualche misura preventiva per impedire le inimicizie e le faide. Perchè, lo scopo, a cui mirano, è soprattutto di combattere le faide, sia che le proibiscano affatto, sia che le restringano, per proteggere, se non altro, determinate cose e determinate persone.

Correndo l'anno 1313 Arrigo VII definì i casi di ribellione, una nuova malattia dei tempi, che minacciava di farsi sempre più grave. Senonchè la esagerazione da una parte fece che si esagerasse anche dall'altra. Arrigo VII, determinando quei casi, lo fece in modo così largo, da poter colpire tutti coloro, ch'erano caduti in disgrazia di lui o de' suoi ufficiali. Nello stesso anno fissò anche il modo, con cui si sarebbe proceduto nei delitti di maestà: erano cause che andavano trattate sommariamente e semplicemente, senza strepito e figura di giudizio.

Un'altra legge, che vogliamò ricordare, è la *Bolla d'oro* di Carlo IV. L'imperatore era appena tornato dall'Italia, quando, sulla fine del 1355, convocò gli stati a Norimberga. V'intervennero molti principi, conti, signori e deputati delle città, e vi discussero molte questioni di diritto costituzionale, specie quella sulla elezione del re. Finchè si trattò di argomenti che concernevano i principi elettori, non vi presero parte che questi; agli altri parteciparono tutti. Le discussioni durarono più di sei settimane; e, dacchè non fu possibile di venire a capo di tutto, si pubblicarono frattanto ventitre capitoli sulla elezione dell'imperatore, sui privilegi dei principi elettori e su alcune materie relative alla pace territoriale. Ciò accadde il 10 gennaio 1356; ma le città, e anche alcune provincie escluse dalla elezione, non tardarono a muoverne lagnò. Così fu ordinato un nuovo comizio a Metz, e l'opera venne condotta a termine con l'aggiunta di altri sette capitoli. Questa è la *Bolla d'oro*, che altrimenti è anche detta *Carolina*; e forse l'imperatore ne concepì primamente l'idea in Italia. Certo, vi sono reminiscenze romane e canoniche: anche alcune disposizioni paiono tolte di peso dal diritto romano, e non si può pensare che Bartolo vi abbia

avuto parte; ma sebbene l'illustre giureconsulto sia stato molto addentro nelle grazie dell'imperatore, che lo richiese anche di consiglio in qualche suo frangente, non vi ha però cosa, che attesti aver egli partecipato alla compilazione della Bolla.

Accenniamo appena di passata ad una così detta *Constitutio de expeditione romana*, e ad un'altra di Federigo II sul *ius protimeseos*; e potremmo anche farne a meno. La prima regola il servizio dei vassalli verso l'Impero; ma pur arieggiando veramente una legge, non è tale. È un lavoro privato, che, sia pel tenore sia per la terminologia, appartiene al secolo XII; ma del resto rispecchia la pratica di quei tempi. L'altra costituzione non è che la riproduzione testuale di una novella di Romano Lacapeno dell'anno 922, che, penetrata in Italia, Federigo aveva trovato nel patrimonio del suo popolo. Ha però avuto una singolare fortuna: fu commentata da illustri giureconsulti, come Antonio Caputo da Molfetta, Matteo d'Afflitto e Prospero Rendella, per tacere di altri: nè può dirsi che il tempo potesse molto su di essa, se ancora nel secolo XVIII conservava tutto il suo vigore.

4. — Alle leggi, propriamente dette, contrapponiamo le ordinanze.

Simili alle vecchie *notitiae* langobarde e carolingie, erano emanazioni del potere esecutivo, che si facevano di propria autorità dell'imperatore, senza che gli ordini dell'Impero vi partecipassero, salvo a udirne talvolta il parere. Tra esse vanno ricordati i privilegi, che potevano anche avere validità per tutto l'Impero, come l'editto di Arrigo IV intorno alla condizione giuridica degli Ebrei (1090): una costituzione ispirata a principi ragionevoli ed umani, più di tante altre, che vennero appresso. In generale però non concernono che determinati rapporti giuridici. Frequentemente l'imperatore prende sotto la sua protezione qualche monastero o qualche nobile, vietando a chiunque di molestarli o impedirne la giurisdizione, o anche conferma le consuetudini di questa o quella città, e a volte tratta con esse quasi come Stati indipendenti. Al qual proposito possono vedersi i patti, che Arrigo IV concluse nel 1081 coi Pisani. Altre volte il privilegio riguarda questo o quel diritto regio, come a dire i dazi, le acque, la moneta, o anche i beni della corona e i mercati.

Altre costituzioni poi non erano che sentenze pronunciate dal supremo tribunale dell'Impero, spesse volte sotto la presidenza dell'imperatore; ma avevano pure la loro importanza per i principî di diritto, che contenevano. Dopo tutto l'imperatore, nel concetto dei popoli, era il protettore della giustizia, e coloro, i quali si sentivano aggravati, ricorrevano volentieri a lui. Nei placiti, che tenne in Italia, fu ben raro il caso che non pronunciasse qualche sentenza.

5. — Tali erano le costituzioni imperiali. Aggiungiamo, che dovevano avere tanta autorità, quanta ne godevano le stesse leggi di Roma. A dir vero, molte non erano state pubblicate che pel Regno langobardo, e parrà naturale che la legislazione intervenisse principalmente colà: ma, d'altra parte, quei re langobardi erano anche imperatori; e questa circostanza fece sì, che non si badasse tanto pel sottile all'origine langobarda delle loro leggi, e si finisse con l'attribuire ad esse una maggiore efficacia, che altrimenti non avrebbero avuto. Gli stessi imperatori, consci della dignità propria, amavano di dare alle loro leggi la maggiore e generale autorità del diritto romano; e ciò spiega perchè talvolta le mandassero ai dottori di Bologna con l'obbligo di registrarle nel volume del Corpo giustiniano, intercalandole alle costituzioni del Codice, dove paresse più conveniente. Il primo a far ciò fu il Barbarossa. Una sua costituzione del 1158, sui privilegi degli scolari, doveva essere inserita nel titolo del Codice *Ne filius pro patre* (4, 13), ed egli stesso ordinò così. Parimente mandò a Bologna l'altra sua legge del 1187 *contra incendiarios*; e una terza sulla validità del giuramento si trova pure nel Codice sotto il titolo *Si adversus venditionem* (2, 28). Inoltre si contano ben undici costituzioni di Federico II. Anche questo imperatore le inviò a Bologna, e i dottori ne fecero una decima collazione che aggiunsero alle altre: sono quelle che vanno sotto il titolo comune *De statutis et consuetudinibus contra libertatem ecclesiae editis*. Anche una costituzione di Arrigo VII sugli eretici contiene lo stesso ordine, di curarne l'inserzione *in corpore iuris sub debita rubrica*; e altre due vi furono aggiunte da Bartolo. Questi imperatori nutrivano evidentemente la speranza di veder così continuata la serie delle vecchie leggi imperiali senza interruzione di sorta; e si comprende questa loro illusione, per poco si richiami alla memoria, che essi stessi in-

fine si atteggiavano a successori degli imperatori antichi, e credevano che l'Impero non avesse cambiato mai, nè d'autorità nè di forme. Ad ogni modo, nella difficoltà e scarsezza dei mezzi di comunicazione, che c'era allora, la notizia datane all'università di Bologna, affollatissima di studenti, porgeva agli imperatori un facile mezzo di promulgazione, e imitava ciò ch'erasi fatto nelle scuole di Berito e Costantinopoli. L'osservazione è dello Sclopias. Ciò non vuol dire però che le leggi fossero meglio rispettate, tanto che gli stessi imperatori se ne lagnano.

Specialmente è notevole una tendenza, che comincia già nell'epoca barbarica, e continua in questi tempi e si rafforza: quella di assicurare il diritto romano dalle possibili intromissioni e adulterazioni del diritto imperiale.

Un accenno se ne trova già nel secolo IX di là dalle Alpi. Alludiamo all'*Edictum Pistense* dell'anno 864 c. 20: *quia super illam legem vel contra ipsam legem nec antecessores nostri quodcumque capitulum statuerunt, nec nos aliquid constituimus*. La legge romana si aveva già allora per cosa talmente sacra, che gli stessi imperatori non osavano di toccarla. Ma una identica tendenza si riscontra anche in Italia. Lo si può dedurre, e fu dedotto, dalle glosse "*non romanum* „, che s'incontrano spesso nel *Liber papiensis*, o quanto meno possiamo intravedervi il proposito, che avevano i giuristi della scuola di Pavia, di restringere la validità dei Capitolari per i Romani. Una glossa alla Lombarda II, 51, 2, considera addirittura una legge imperiale come *ius longobardum* in contrapposizione appunto al diritto romano. E la stessa idea continua. I Lombardisti del dugento non la pensavano diversamente, e ne fa fede Roffredo nella *Summula de pugna* tit. 1. Così anche Carlo di Tocco. Arrigo II, pubblicando la legge sulla successione del marito nei beni della moglie, avrebbe voluto che ne godesse *quicumque ex quacumque natione uxorem accepit*: l'intenzione per lo meno era chiara; ma Carlo di Tocco osserva in proposito: *scilicet Longobardorum quia in libris Longobardorum scripta est*. Non diciamo poi dei romanisti. L'autore delle *Questiones de iuris subtilitatibus* parla in più luoghi delle leggi imperiali, e non sa reprimere un certo senso di disgusto, pensando come talvolta si fossero arrischiate di cimentarsi colle leggi romane. Egli esclama enfaticamente in

un passo che già conosciamo: Come avrebbero potuto quei re transalpini abrogarle coi loro statuti? Per migliorare qualsiasi cosa, bisogna prima di tutto capirla, e quei re avranno anche assunto il potere, ma certo non conoscevano nè potevano conoscere la scienza del diritto e delle leggi: così non potevano emendare un diritto che rappresentava per essi un'incognita. Nè altrimenti si esprime una *Summa*, ancora inedita, delle Istituzioni. Anch'essa si scaglia contro quei *transalpini reges*, così digiuni d'ogni scienza giuridica, e fa specialmente notare la irragionevolezza dell'uso che i figli dovessero seguire la mano peggiore. Altri trovava anche molto da osservare sulla forma con cui tali leggi erano dettate, così diversa da quella prescritta dal diritto romano. Onde da varie parti erano battute in breccia; e per quanto gl'imperatori ci tenessero a vederle accolte nel *Corpus iuris*, la scuola, pur obbedendo agli ordini sovrani, poco se ne curò. La sola legge imperiale, che i glossatori presero in considerazione come diritto vigente, è quella famosa di Arrigo III dell'anno 1047 sul giuramento dei chierici, la quale, come interpretazione di altra legge romana e anche per essere stata accolta dalla Chiesa, occupa un posto speciale: le altre era come non esistessero per essi. Nemmeno la *Undecima collatio*, per quanto ne dice Odofredo, riescì a farsi strada.

CAPO III.

Legislazione provinciale.

Costituzioni di principi.

Un tratto caratteristico delle istituzioni medievali è l'autonomia. Mentre tutti s'inclinavano, più o meno, ad un supremo signore, imperatore o papa che fosse, tutti, senza distinzione, intendevano di provvedere da sè ai loro interessi particolari, regolare l'essere proprio e l'esercizio dei propri diritti, atteggiandosi a sovrani. Gli stessi ufficiali pubblici avevano finito col diventare signori ereditari delle loro provincie, veri *domini terrae*; e la potestà imperiale, se aveva ancora ingerenza in quei territori, era solo per l'esercizio dei diritti che non ave-

vano appartenuto all'ufficio dei duchi, dei marchesi, dei conti. Senonchè trattavasi di una podestà più o meno ampia secondo i casi: non valeva molto di fronte ai duchi e marchesi, ma voleva dire ancora qualcosa di fronte ai conti; nondimeno la corona finì con lo spogliarsi anche di quei pochi diritti che le erano rimasti, e il signore diventò un sovrano territoriale.

Ciò accadde appunto nei tempi di cui discorriamo: nel secolo XIII l'evoluzione poteva già dirsi compiuta. È stato un processo di emancipazione dall'alto, che non ha il suo uguale nella storia, se non nell'altro di assorbimento al basso, cioè verso le podestà minori e locali, feudi e comuni. Il quale comincia non tosto i principi sono diventati sovrani, e non ha sosta, finchè essi non sieno riusciti a sostituirvi i propri ufficiali, tramutando così la loro sovranità territoriale in una vera podestà pubblica. Fra le altre, si arrogarono il diritto di dettar leggi, e nessuno ne li contrastò. In fondo tutto questo dipendeva dalla giurisdizione e dalla vigilanza superiore che esercitavano sui loro territorî. Perchè, come giudici dovevano provvedere all'ordine dei giudizi, e mercè la vigilanza superiore, di cui erano investiti, potevano prendere provvedimenti in tutti i sensi, allo scopo di tutelare la pace e promuovere il benessere del paese. Soltanto, si discuteva se potessero pubblicare leggi anche contro il diritto comune, senza riguardo all'Impero ed ai suoi ordinamenti; ma generalmente si ammetteva che potessero farlo, purchè una legge imperiale non avesse vietato espressamente la formazione di una regola contraria. Gli stessi principi non mancarono di osservare, a più riprese, che le loro leggi dovevano rispettarsi, se anche contraddicevano al gius comune: che se talvolta ne domandarono la conferma all'imperatore, fu solo per assicurare maggior forza alla legge stessa e far sì che venisse accettata dal tribunale imperiale in caso d'appello.

D'altra parte gioverà ripetere anche qui l'osservazione fatta più volte, che ad alcune materie occorre il voto della dieta. Perchè di fronte al diritto del principe, di convocare nelle sue assemblee i prelati, i baroni, anche i rappresentanti dei comuni, si era venuto svolgendo, un po' alla volta, il diritto di queste medesime assemblee di essere interrogate in tutti gli affari di Stato di qualche importanza; e il loro voto non era soltanto consultivo, ma un vero e proprio voto decisivo. Ciò avveniva

per es. nelle questioni di successione della casa regnante, o nel caso che si dovesse disporre di una parte del territorio o del patrimonio pubblico, o mettere nuovi aggravî; e anche negli atti della legislazione provinciale. È un diritto che si svolse analogamente a quello dei principi di fronte all'imperatore: e da un lato lo spirito d'associazione, che teneva unite queste classi, dall'altro le ristrettezze pecuniarie che obbligarono troppe volte il principe a ricorrere ad esse, in parte anche i torbidi politici, devono aver conferito a rafforzarlo sempre più. Però talune disposizioni non eccedevano i limiti del potere amministrativo, e il principe aveva facoltà di prenderle da sé: poteva provvedere, anche durevolmente, alla pace pubblica, alla polizia, all'ordinamento della giustizia ecc., tutte cose che si collegavano appunto con la sua posizione amministrativa; e anche concedere privilegi e franchigie. Che se pure si consigliava con la dieta, questa non aveva voto decisivo.

Del resto sarebbe inutile per il nostro scopo di riandare tutte le leggi principesche pubblicate in questi tempi; ci restringiamo a quelle di maggior fama, specie alle leggi del Regno di Sicilia, ai decreti dei duchi di Savoia, alla carta *de Logu* e alle costituzioni Egidiane.

§ 1. — LEGGI DEL REGNO DI SICILIA.

A. — *Assise e consuetudini normanne - Costituzioni sveve.*⁴⁰

1. — Nella bassa Italia la confusione delle leggi regnava sovrana ancora durante la dominazione dei Normanni; perchè molte città vivevano col diritto langobardo, forse il più comune in queste parti, altre col diritto romano, altre ancora con quello

⁴⁰ **Bibliografia.** — GRIMALDI GREG., *Storia delle leggi e magistrati del Regno di Napoli*, tomi quattro, Napoli, 1749-52, continuata da GIN. GRIMALDI, tomi otto, Napoli, 1767-74, tomo I e II. GIANNONE, *Storia civile del Regno di Napoli*, 4 vol., Hays, 1758. Nuova ediz., Milano, 1828, lib. XI-XIX. PECCHIA, *Storia civile e politica del Regno di Napoli*, 4 vol., Napoli, 1777-96, nuova ediz., Napoli, 1869, lib. II. BAUMER, *Die Gesetzgebung Friedrichs II in Neapel* nella sua *Geschichte der Hohenstaufen*, 1823, 3^a ediz., Lipsia, 1857, III, p. 213-232. CAPONE, *Discorso sopra la storia delle leggi patrie*, 2 vol., Napoli, 1826, 3^a ediz., 1854, p. 157-231. GREGORIO, *Introduzione allo studio del diritto pubblico siciliano*, 2 vol., Palermo, 1830. LO STESSO, *Considerazioni sopra la storia di Sicilia dai tempi normanni sino ai presenti*, 6 vol., Palermo, 1855-16. Nuova edizione, 4 vol., Paler-

dei Franchi, altre infine, con le proprie consuetudini. Era cosa molto più facile riunire tanti Stati in uno, che dare a tutti incontinentemente leggi uniformi. Pure vi si provò Ruggero; ma l'opera rimase nel suo inizio, e molti altri principi, pari a lui, sarebbero stati necessari per compierla.

Ruggero pubblicò varie leggi nell'assemblea generale de' nobili e prelati, che tenne in Ariano nel 1140, ordinandone la osservanza tanto nel Regno di Sicilia quanto in quello di Puglia. Queste sono le prime costituzioni del Regno, che furono dette *Assise*, in quel medesimo senso in cui le antiche leggi dei barbari avevano adoperato le parole *Iudicia* e *Forum*; e trentasei ne giunsero fino a noi. Sono le migliori del tempo, quan-

mo, 1881-89. ORLANDO D., *Il potere legislativo al tempo dei Normanni*, Palermo, 1841. MERKEL, *Commentatio qua iuris Siculi sive assisarum regum regni Siciliae fragmenta proponuntur*, Halis, 1856. GALLO, *Sui diversi corpi di leggi che aveva la Sicilia intorno al 1290* (nel giornale napol. "Il Poligrafo", 1856, quaderno di luglio). HULLARD BRÉHOLLES, Prefazione e introduzione alla *Historia diplom. Friderici II*, Paris, 1859. LO STESSO, *Vie et correspondance de Pierre de la Vigne*, Paris 1864. WINKELMANN, *De regni Siculi administratione qualis fuerit regnante Friderico II*, Berolini, 1859. LO STESSO, *Gesch. Kaisers Friedrichs II*, Berlin, 1863. CAFASSO, *Le leggi promulgate dai Re Normanni nell'Italia meridionale*, Programma, Napoli, 1862. LO STESSO, *Novella di Ruggero re di Sicilia*, Napoli, 1867. LO STESSO, *Su la storia esterna delle costituzioni del Regno di Sicilia promulgate da Federico II*, Napoli, 1869. DE BLASII, *Della vita e delle opere di Pier della Vigna*, Napoli, 1861, p. 77 segg. LA MANTIA, *Storia della legislazione civile e criminale di Sicilia*, 8 vol., Palermo, 1866-74, I, p. 87 segg. LO STESSO, *Cenni storici sulle fonti del diritto greco-romano e le assise e le leggi dei Re di Sicilia*, Palermo, 1887. BUSACCA, *Storia della legislat. di Sicilia dai primi tempi fino all'epoca nostra*, Messina, 1878 e anche *Confronto della legislat. di Napoli con quella di Sicilia*. DEL VECCHIO A., *La legislazione di Federico II imperatore*, Torino, 1878. PERLA, *Le assise dei Re di Sicilia*, Caserta, 1881. AMARA, *Die Anfänge des Normannenrechtes* nella "Histor. Zeitschr.", di Sybel, nuova serie, III. BIANCO, *La legislazione normanno-sveva in rapporto alla moderna società civile*. Considerazioni e giudizi, Messina. CIOTTI GRASSO, *Del diritto pubblico siciliano al tempo dei Normanni*, Palermo, 1883. BRANDILONE, *Il diritto romano nelle leggi normanne e sveve del Regno di Sicilia*, Torino, 1884. LO STESSO, *Frammenti di legislazione normanna e di giurisprudenza bizantina nell'Italia meridionale* ("Rendiconti della regia Accademia dei Lincei", 1883, aprile). NEUMEYER, *Die gemeinrechtl. Entwicklung des inernat. Privat-u. Strafrechts bis Bartolus*. I: *Die Geltung der Stammesrechte in Italien*, München, 1901. VOLPICELLA, *Della vita e delle opere di Andrea Bonello di Bartolotta giureconsulto del XIII secolo*, Napoli, 1872. CICCAGLIONE, *Le chiose di Andrea Bonello da Bartolotta alle costituzioni sicule*, Napoli, 1888 (dal "Filangieri", parte I, anno XIII, n. 5). PALUMBO, *Andrea d'Isernia*. Studio storico-giuridico. Napoli, 1894. — Edizioni. Le assise normanne in CARCANI, *Constitutiones regum regni utriusque Siciliae*, Napoli, 1786, in MERKEL, *Commentatio cit.*, in LA LUMIA, *Storia della Sicilia sotto Guglielmo il buono*, nei suoi "Studi di storia sicil.", Palermo, 1870, vol. I, e in BRANDILONE, *Il diritto rom. nelle leggi normanne cit.* Per gli usi della Normandia rimandiamo all'edizione critica dei *Coutumiers de Normandie* par J. TARDIF, tome I, 1-2: *Le très ancien coutumier* (testo latino e francese), Rouen-Paris, 1891-1908; tome II: *La Summa de legibus Normannie in curia laicali*, Rouen-Paris, 1896. Le costituzioni di Federico II furono pubblicate spesso. Ricordiamo le edizioni di Lione 1593, Venezia 1590 e Napoli 1778 coi commenti di Andrea d'Isernia, Bartolomeo di Capua e altri; così pure l'ediz. di Napoli del 1786 con la traduz. greca, anche in LINDENBROG, *Cod. Leg. antiq.*, p. 691 e in Canciani, I, p. 800 segg. Una nuova edizione è dovuta ad HULLARD-BRÉHOLLES, nella *Hist. diplom. Friderici II*, vol. IV.

tunque vi si trovino confusi gli ordinamenti più disparati: politici, civili, militari ed economici. Sono anche dignitose, brevi, e chiare: improntate di una cotale fermezza, rispecchiano la grandezza d'animo del legislatore, che le pubblicava, e non lasciano luogo a dubbie interpretazioni. Nel fatto, ritraggono qua e là della legge langobarda, ma per lo più riproducono le disposizioni del diritto romano. Già il prologo presenta i legislatori romani come *nostri predecessores* e cita una nota frase di Ulpiano; ma pur nel contesto appare la tendenza di riattaccarsi sia al Digesto e sia al Codice, ad ogni piè sospinto; talvolta poi è una regola di diritto romano, vissuta come semplice consuetudine nel popolo, che il legislatore converte in legge, e se pure ne modifica le disposizioni, pone ogni studio nell'usare le parole romane. Il tenore di queste assise lascia scorgere manifestamente come una nuova legislazione andasse sorgendo; ma sarebbe errore il credere che fosse scopo di Ruggero di sostituire un organismo legislativo nuovo e compiuto a tutta la vecchia legislazione. Egli stesso dichiara non essere suo intendimento di cassare le antiche leggi e consuetudini, salvo nei casi in cui fossero incompatibili con le sue: nel resto voleva che conservassero il loro pieno vigore.

Sulle tracce di Ruggero continuarono Guglielmo I e Guglielmo II, spianando così la via alla grande opera, che si compì poi sotto Federigo II imperatore e re. Guglielmo I ebbe il soprannome di Malo: pur le leggi, che ne avanzano, sono provvide e sagge, e anche quelle di Guglielmo II meritano lo stesso encomio. Soltanto non ne rimangono molte: ventuna del primo e tre dell'altro.

2. — Fortunatamente abbiamo una sufficiente copia di documenti, che possono, fino a un certo punto, completare l'opera legislativa, specie nei riguardi del *diritto franco-normanno*.

Nella bassa Italia è appunto il diritto franco che si afferma e diffonde anche più con la conquista normanna; e non deve recar meraviglia, perchè la Normandia, in questi tempi, viveva in grandissima parte col diritto franco: certo, il diritto dei nobili era franco; ma non vorremmo affermare che si diffondesse proprio dappertutto. Abbiamo esempi di Normanni che si adattarono alle leggi langobarde, quando avevano diretti rapporti con Langobardi, e anche indipendentemente da ciò; specie quando

si trovarono come isolati di fronte alla popolazione del luogo. Per converso, dove si presentarono in massa, seppero di certo mantenere energicamente il loro carattere nazionale nella lingua, nella liturgia e anche nel diritto.

Si è verificato ciò specialmente con alcune istituzioni politiche, come ad esempio la divisione in dodici contee, l'istituzione della *Dohana de secretis*, anche l'introduzione dei grandi ufficiali della corona, e soprattutto col sistema feudale franco, che i Normanni trapiantarono senza più nel Regno e che ebbe tanta parte ai destini di esso; ma si ripeté eziandio con alcuni rapporti di diritto privato e col sistema processuale.

La prescrizione del possesso fondiario della durata di un anno, un mese, un giorno e un'ora, che un privilegio di Guglielmo II accorda a Messina, e penetra poi anche in altre parti del Regno fino a che Federigo II l'abolisce come una *dura consuetudo*, è certamente dovuta ad influenze franche, come del resto lo stesso Federigo avverte: *per quam aliquis de dominio rei suae cadebat, et Francus de dissasina queri non poterat*. E così un'altra consuetudine non meno dura, ricordata da Ugo Falcando. Si tratta di un tal Joannes de Lavardino, possessore normanno, il quale pretendeva dai suoi terrazzani niente meno che la metà di tutti i beni mobili che possedevano, asserendo appunto che tale era la *consuetudo suae terrae*, e invano quei disgraziati si richiamarono alla *libertas civium et oppidanorum Siciliae*: sostenevano che come *cives et oppidani* non dovevano assolutamente nulla, pur dichiarandosi pronti a servire spontaneamente e liberamente i loro signori in ogni loro necessità; ma il giudice ne respinse il reclamo, e si diffuse la voce che tutti i popoli della Sicilia sarebbero quino'innanzi costretti a pagare *iuxta Galliae consuetudinem quae cives liberos non haberet*.

Altri esempi appartengono al diritto di famiglia.

Scrivè Andrea Bonello, che, a differenza del diritto romano e anche del langobardo, la maggiore età si compiva per diritto franco coi quindici anni, e che già allora si usciva dalla *potestas aliena*; mentre altri sostenevano addirittura che i *Francigenae* non conoscevano la patria podestà. Lo aveva asserito Accursio e lo ripetono i Napoletani come una specialità del diritto franco del Regno; ultimo il Ferretto, il quale ne deduce che anche un figlio avrebbe potuto testare validamente. E così la donna:

già le carte più antiche la presentano libera dal mundio, onde poteva disporre a talento delle cose proprie, e se pure a volte altri assisteva ai suoi atti e vi acconsentiva, non era per effetto del mundio, ma in causa dello speciale regime familiare dei beni. Un documento barese del 1184 ci presenta una ragazza figlia di certo Meles, che vende *nullius mundualdi consensu secundum civitatis morem, quia francorum lege vivebat et iudicabatur*. Carlo di Tocco la rassomigliava senza più alla donna romana; e sappiamo eziandio che, mentre una langobarda avrebbe dovuto essere rappresentata nei giudizi dal suo mundualdo, la donna franca era assistita da un procuratore.

Più d'una specialità offre altresì il regime dei beni tra coniugi, quale si trova particolarmente in Sicilia, ma che ha lasciato tracce anche in alcune consuetudini del continente napoletano, come Gravina, Aversa e Altamura.

E innanzi tutto il *dotarium*. Esso ricorre prima nelle leggi di Guglielmo II senza il benchè menomo accenno ad origini franche; poi passa nelle costituzioni e nei capitoli del Regno, e gl'interpreti, cominciando da Marino da Caramanico e venendo giù fino ad Andrea d'Isernia, a Matteo d'Afflitto e al Montano, per tacere di altri, dicono ad una voce che si tratta proprio di una pratica del diritto franco. Specialmente il Montano v'insiste, osservando come l'uso ne risalisse al diritto franco, che i Normanni avevano introdotto nel Regno, e che per conseguenza era un *ius speciale inter illos Francos seu Normandos descendentes ab illis Franchis seu Normandis primis in regno habitantibus qui patrio iure Francorum vixerant*. Ma anche i documenti avvertono che si trattava di cosa usata da coloro che vivevano *iure o more Francorum*, il che non toglie che i principî del diritto romano possano aver conferito a modificarlo, avvicinandolo alla *donatio propter nuptias*. Propriamente consisteva nella terza parte dei beni, che il marito costituiva alla moglie per diritto franco, non altrimenti della quarta del diritto langobardo, onde si designava anche col nome di *tertia* o *tertiaria*, e formava come il riscontro della dote. Non eravi dotario senza dote, e una *Declaratio peritorum regni*, in cui taluno credè di ravvisare addirittura una costituzione, ce ne tramandò i principî piuttosto intralciati, che poi il capitolo *Mulier dotarium* di Carlo II semplificò. Nel modo con cui venne concepito

in origine, faceva differenza se il dotario e la dote erano costituiti in fondi o in denaro. Perchè nel primo caso tornavano sempre al costituente; mentre nel secondo tutto dipendeva dalla presenza o mancanza di figli. Se ce n'era, i beni cedevano ad essi fin dal momento della nascita, mentre il coniuge superstite aveva diritto solo ad una porzione virile, e cioè la donna ad una quota del dotario, il marito ad una della dote. Se non c'erano figli, spettava alla donna di scegliere tra la dote e il dotario, ma non poteva lucrarli entrambi senza speciali patti, a differenza del marito, che lucrava sempre la dote e riceveva di ritorno il dotario. La forma stessa presentava qualcosa di singolare. Rileviamo da Marino da Caramanico, che il dotario si soleva costituire nel dì degli sponsali *ante fores ecclesie* e anche *per quendam cultellum cum ferro incurvato circa punctam ad modum putatorii*; e si trattava nuovamente di una maniera propria dei Franchi. Certo, l'uso simbolico del coltello ricurvo in punta era molto diffuso in Francia, e in generale tra' Franchi anche fuori della Francia. E fu conservato a lungo. Quanto alla bassa Italia, se n'ha memoria in carte matrimoniali degli anni 1262, 1347, 1358. Quest'ultima offre anche esempio di un dotario costituito *in facie maioris Salernitane ecclesie*. Aggiungiamo, che poteva riferirsi originariamente tanto al patrimonio allodiale quanto ai feudi. Le consuetudini sicule non lo restringono di certo ai feudi; ma già le costituzioni del Regno lo contemplano solo in relazione a questi, costituito su di essi o in luogo di essi, tanto che dopo l'Isernia diventa regola costante che i Franchi costituiscono la *tertia* sui feudi e la *quarta* sugli allodi. Così diventa un *mos magnatum*, una istituzione esclusivamente nobiliare.

Una importazione franca è anche la *comunione dei beni*, quale si trova nella bassa Italia tra padre, madre e figli. Certo, non è nè langobarda nè bizantina, sebbene l'un diritto e l'altro possano averle spianato la via. I primi esempi si trovano originariamente solo tra' Normanni: il più antico nel 1062; mentre altri più recenti provengono, almeno in gran parte, da gente franca. E si è andata poi estendendo. Nel 1150 era diventata legge in Calabria; poi è penetrata in Amalfi e Sorrento, poi a Messina e via via in tutte le città dell'Isola; ma, lo ripetiamo, nulla aveva di langobardo nè di bizantino. E già il fatto che

nessun documento anteriore ai Normanni ne rivela l'esistenza, basterebbe a dimostrarlo. Perché avrebbe tardato tanto, mentre il diritto langobardo vigeva da lungo tempo nel continente napoletano, come pure il diritto bizantino, specie nell'isola? Alla origine langobarda resiste eziandio la divisione del patrimonio in tre parti, che il diritto langobardo non conosce; mentre quella bizantina è anche meno probabile, non trovandosene assolutamente traccia nel diritto greco. Si è, per vero dire, citata l'Ecloga isaurica, e sulla fede dello Zacharià si è detto e ripetuto a sazietà che il regime dei beni tra coniugi, quale essa lo intese, sia stato quello della comunione; ma trattasi di un grosso errore, il quale dimostra soltanto che non sempre, anche i più dotti, si prendono la briga di consultare direttamente le fonti. In verità, se pure l'Ecloga conobbe la comunione, fu soltanto quella amministrativa per parte del coniuge superstite di fronte ai figli non ancora adulti, mentre il sistema, a cui aderisce nei riguardi dei coniugi, è sempre quello romano della separazione dei patrimoni, modificato solo dalla dote e dall'aumento dotale. Aggiungiamo poi una osservazione — certo non nuova —: che i contemporanei hanno costantemente contrapposto la comunione sia al diritto langobardo e sia al bizantino come una specialità del costume gallico. Carlo di Tocco e più tardi Goffredo di Trani la considerano come qualcosa di diverso dal diritto langobardo; e così parimente altri la mettono di fronte all'uso dei Greci. Goffredo di Trani, mentre distingue i matrimoni langobardi dai franchi, osserva a proposito del *ius gallicanum*: *quod superstes coniux succedit in omnibus bonis*, e che il matrimonio così concluso dicevasi contratto *iure Francorum*. Certo, alla origine normanna accenna il fatto, che la comunione molte volte non cominciava neppure con la nascita di un figlio, ma dopo un anno, un mese e un giorno dal matrimonio, come a Palermo, Caltagirone, Castrogiovanni, e nelle consuetudini derivate da queste città; nè altrimenti la scelta, che le consuetudini di Messina, Catania, Siracusa ecc. accordavano alla moglie superstite fra la metà di tutti i beni e la ripetizione della sua dote, accenna ad usi franco-normanni. Quanto alla popolazione greca, essa obbediva al sistema dotale, nè v'ha dubbio che per lunga pezza il sistema della comunione e quello dotale abbiano esistito, l'uno accanto all'altro, come due sistemi speciali dei Franchi e dei Greci,

finchè le due popolazioni vissero con diritto diverso. Più tardi le cose cambieranno: le due popolazioni verranno accostandosi e allora anche i Greci non troveranno difficoltà di adottare il sistema franco; ma per il momento il dualismo esiste. E poi, anche allora si continuerà tuttavia a distinguere fra i matrimoni contratti *iure Latinorum* o *secundum consuetudinem Latinorum* o *Francorum*, che è lo stesso, e quelli contratti *iure Graecorum, et eorum consuetudinibus*, o *alla greca* o *grichisca*. È un curioso contrasto che troviamo a Palermo, a Corleone, a Messina, a Catania, e che dura tuttavia a Malta, altra conquista normanna. Nel trecento poi era già nella consuetudine di passare indifferentemente da un sistema all'altro, e l'uso continua anche in seguito. Ne fanno fede alcune carte palermitane degli anni 1353 e 54 e 1416, che riguardano appunto patti nuziali. Rileviamo dalle prime che essi erano stati stipulati secondo il *diritto latino*, ma poi, prima ancora che il matrimonio avvenisse, furono mutati in altri *ad morem et consuetudinem grecorum dicte urbis*; mentre, per contrario, la carta del 1416 stabilisce che il matrimonio debba essere *secundum morem et consuetudinem Graecorum* fino alla nascita di un figlio, e quindi convertirsi in un matrimonio *ad morem et consuetudinem Latinorum*.

Parimente un nuovo ordine di successione ereditaria si fa largo coi Normanni, molto diverso da quello romano e anche da quello langobardo. La successione dei Franchi si fondava sulla primogenitura, sia che si trattasse di allodi o di feudi, e già quella di Roberto Guiscardo si è affermata così. Nè gli interpreti hanno mancato di avvertirlo. Carlo di Tocco si è proposto il seguente caso: un langobardo aveva avuto un figlio dalla moglie; poi si era fatto franco per vivere con la legge franca, e aveva avuto un secondo figlio, sia dalla stessa donna sia da altra in seconde nozze: chi andava preferito nella successione? Il giurista risponde: *quia successores ea lege vivere debent qua vivebat is cui succeditur, dicimus filium primogenitum admittendum in totum secundum Francorum consuetudinem*. Però col tempo la speciale successione negli allodi si è perduta, o quanto meno non ne rimangono tracce: restò soltanto nei feudi; ma di essa parleremo più sotto.

Un ultimo campo, in cui le consuetudini normanne hanno avuto agio di manifestarsi, è quello del diritto processuale:

tutto uno *speciale ius Francorum*, che si conservò nei giudizi fino a Federigo II. In particolare, vediamo diffondersi in questi tempi anche in Sicilia, il duello e le ordalie dell'acqua e del ferro, che prima non si conoscevano. Ugo Falcando attesta che la pratica del duello giudiziario era di generale applicazione a Palermo, e anche il testo antico delle consuetudini messinesi vi accenna, sebbene con qualche limitazione. Pei giudizi dell'acqua e del ferro rovente possono vedersi De Iohanne, *de divinis officiis*, 88, anche Carlo di Tocco, che ne parla come di una *consuetudo regni*, e le costituzioni di Federigo II. Insieme possiamo ricordare alcuni privilegi accordati a questa o quella città del Regno per esimerle da coteste prove: Troia nel 1127, Bari nel 1132, e così Gaeta nel 1191, sebbene limitatamente al duello; anch'essi dimostrano quanto la pratica ne fosse comune. Ma la stessa prova testimoniale presentava alcun chè di speciale. Insegna Carlo di Tocco che, mentre per diritto romano, e anche per diritto langobardo, i testimoni andavano uditi separatamente, invece era diritto dei Franchi *ut unus pro omnibus dicat et ceteri dicant verum esse quod unus eorum dixit*. Lo stesso Carlo e altre fonti attestano, che i Franchi, a differenza dei Langobardi, potevano impugnare le deposizioni dei testimoni, sfidandoli a singolar tenzone; ma ne abbiamo la prova anche nei documenti, per es. in un placito dell'anno 1155. Si tratta di una lite che l'abate di Montecassino aveva mosso ad Herbias giustiziaro regio; e vi si afferma, tra le altre, che l'abate poteva produrre i suoi testimoni, ma, dall'altro canto, si ammette che il convenuto, *si aliquem de predictis testibus per pugnam vellet impetere, non tamen per guerram*, potesse farlo. Che più? Gli stessi Langobardi non vedevano di mal occhio cotesta pratica, come risulta da un altro processo delle città di Teano e di Sessa del 1171: gli attori avevano domandato appunto di potersi battere coi testimoni della parte avversaria; ma la domanda non ne fu accolta, *quia inter Langobardos erat quaestio*. Insieme rileviamo dalle costituzioni di Federigo II che un Franco contumace prima della contestazione della lite veniva punito con la perdita di tutti i suoi beni mobili, mentre se lo diventava dopo la contestazione, perdeva senza più la causa, anche se buona; ma Federigo abroga tutto ciò, come abolisce altre *cavillationes et captiones antiquas iure*

Francorum, quinzanas et momenta temporum que inter Francos litigantes in iudiciis hactenus servabantur, nec non quasdam alias subtiles observationes. In particolare combatte il duello, contro la pratica venuta così in voga tra' Franchi, che in esso riponevano ogni loro fortuna, sia delle persone e sia dei beni. Lo avverte Federigo stesso: *per pugnam videlicet, quo iure Francorum viventes hactenus utebantur, tam circa principales personas quam circa personas testium*; e lo vuole abolito, disponendo che d'allora in poi, sia che la causa vertesse tra Franchi oppure tra Franchi e Langobardi, i soli mezzi di prova ammessi dovevano essere gli strumenti e anche i testimoni, ma senza che si potesse offrire la *pugna* per combatterli.

3. — Così siamo arrivati alla grande legislazione di Federigo II, che certamente va innanzi a tutte. Questo principe, nelle cui vene scorreva il sangue degli Svevi e dei Normanni, dettò molte leggi, e molte corresse e riordinò, e poi insieme raccolse e pubblicò in forma di codice regolare. Ciò fu nel 1231 in una numerosa assemblea di magistrati, ufficiali e grandi dignitari dello Stato tenuta a Melfi. Altre, che gli interpreti chiamano *nuove*, vi furono aggiunte in seguito; ma alcune non sono che lettere generali e circolari.

Così nacque il corpo di leggi conosciuto sotto il nome di *Constitutiones augustales* o *Constitutiones regni Siciliae*.

Il quale è un insigne monumento di sapienza legislativa; ma non si sa bene chi abbia aiutato Federigo a compilarlo. Nell'epilogo è detto: *Quas per magistrum Petrum de Vineis Capuanum magnae curiae nostrae iudicem et fidelem nostrum mandavimus compilari*; e stando a queste parole, potrebbe credersi che colui, che tenne *ambo le chiavi del cor di Federigo*, vi abbia in qualche modo prestato l'opera sua. Pier della Vigna, capuano, nato di bassa condizione, era venuto in grazia a Federigo sì da diventare come l'arbitro del suo cuore. Pier della Vigna era cancelliere e giudice della Gran Corte. Nondimeno quella notizia non ha molta consistenza: il codice vaticano non la riproduce; e già il sottile ingegno del Carcani, editore delle Costituzioni, aveva riconosciuto che le parole erano interpolate. A maggior diritto vuolsi dire, che ministro di Federigo in quella insigne opera sia stato Iacopo arcivescovo di Capua, altro suo

grande familiare; e appunto per avervi posto mano, Gregorio IX gliene avrebbe mosso rimprovero.

L'opera, scritta in latino, fu poi per ordine di Federigo stesso fatta tradurre in greco, per uso di quelli tra' suoi sudditi, e non erano pochi, che parlavano questa lingua.

Il proemio, di carattere filosofico, riepiloga le teorie correnti. Tra le altre vi si rende ragione della esistenza delle leggi e dei magistrati; e si afferma che dipendono dal peccato originale e dalla caduta del primo uomo. Notiamo queste parole, perchè riassumono il principio dominante nel medio evo: se non ci fosse stato il peccato originale, gli uomini non avrebbero cominciato a odiarsi, i domini, già comuni, non si sarebbero divisi, e non ci sarebbe stato neppur bisogno dello Stato. Il peccato ha reso necessario tutto ciò.

Il proemio indica eziandio quali fossero gl'intendimenti di Federigo nel pubblicare il suo codice. Egli comincia dal ripetere la sua potestà da Dio, e dichiara di voler richiamare e riformare le leggi dell'avo, dello zio e del cugino, e farne altre più acconcie ai tempi, perchè servissero di freno agli abusi. Vuole pure annullate tutte le consuetudini e leggi dei re anteriori, non inserite nel nuovo codice, togliendo loro ogni forza ed autorità sì in giudizio che fuori.

Insieme gioverà consultare il titolo 31 del primo libro; anch'esso è caratteristico a ben definire il concetto fridericiano. Vi si dice: "Non senza grande accorgimento e matura deliberazione i Romani con la *Lex regia* trasferirono nel'loro principe il diritto e l'autorità di far leggi, al fine cioè che l'origine della giustizia e la sua difesa provenissero da quella medesima persona che comandava ai popoli, rivestita dell'alta potenza di Cesare. Ond'è facile il convincersi, non tanto della utilità quanto della necessità di quel provvedimento, per cui, concorrendo questi due elementi, cioè dire l'origine del diritto e la sua tutela, nella medesima persona, non si disgiungesse dalla giustizia il vigore, nè dal vigore la giustizia. Convieni dunque che Cesare sia della giustizia padre e figliuolo, signore e ministro: padre e signore nell'espone le regole e nel mantenerle, figliuolo nel venerarle, ministro nel metterle in esecuzione. Per tale savio divisamento noi dunque, che ricevemmo dalla mano di Dio lo scettro dell'Impero, e tra altri reami il reggimento del Regno

di Sicilia, dichiariamo a tutti i nostri fedeli di questo Regno la ferma nostra volontà, e come ci stia a cuore di procurare a tutti e singoli di loro, senza la menoma eccezione di persone, con prontezza di zelo, la giustizia, che potranno trovare presso i nostri ufficiali, a cui commetteremo di amministrarla. Intanto vogliamo che siano distinte le incombenze di questi nostri ufficiali, e che gli uni attendano alle controversie civili, gli altri alle accuse criminali „.

Sono intendimenti lodevolissimi. Soprattutto piace di vedere la suprema autorità dello Stato, che si riconosce soggetta alla legge, che promette di mantenere con tutto lo zelo l'eguaglianza dei sudditi rimpetto ad essa, che non ammette altra giustizia tranne quella che gli ufficiali pubblici amministrano, e vuole accuratamente distinte le due nature diverse dei giudizi civili e criminali. Piace tanto più, in quanto che correva una età, in cui difettavano siffatti esempi, nè vi aveva voce d'opinione pubblica che li suggerisse e confortasse.

4. — Le costituzioni stesse sorgono su doppia base: da una parte il diritto romano, dall'altra il diritto langobardo, specialmente il primo: anzi qualcuno ha asserito che nelle loro basi teoriche sono una vera e propria codificazione romanistica; ma non vorremmo spingerci tanto oltre. Certamente potremmo ricordare più d'un passo, in cui si cerca di dare validità pratica al diritto romano, e in cui talvolta vi si accenna come a *diritto comune*, anche in aperta contraddizione col diritto langobardo. Era la prima volta ch'esso veniva considerato sotto tal forma nella bassa Italia; e per quanto i giuristi abbiano disputato per determinare il titolo della sua validità, esso è rimasto poi sempre il *gius comune* delle Due Sicilie. Per Andrea d'Isernia esso non rappresenta che una continuazione, perchè non era mai stato abolito; ma veramente per l'addietro non era valso che come legge personale dei Romani, e forse ha ragione Marino da Caramanico, che ne cerca il titolo nel riconoscimento da parte dei re, e specialmente da parte delle *Constitutiones*. Comunque, tutto ciò non basta ancora per battezzarle come una codificazione romanistica, mentre vi si riscontrano pure le influenze langobarde, se non in uguale, certo in larga misura. Così, per addurre qualche esempio, la Const. II, 42 eleva a diritto comune il termine langobardo dell'età maggiore; la Const. III, 37 estende

a tutto il Regno la prescrizione di quarant'anni, che la legge langobarda aveva introdotto tra fratelli; la Const. III, 39 vuole assoggettato anche il fisco alla prescrizione di sessant'anni, manifestamente giusta il disposto della Lomb. II, 34 (35), 8; la Const. I, 97, 4 tocca della falsificazione dei documenti, e anch'essa ha riguardo al diritto langobardo, ma per mitigarne la pena: dispone che non si dovesse punire più col taglio della mano, come erasi praticato fin là, e accenna evidentemente alla Lomb. I, 29, 1. Così anche la influenza langobarda domina il Codice, e il legislatore vi s'ispira, sia che accetti sia che modifichi. Ma il diritto langobardo è anche accolto nel suo complesso, come il diritto romano. La legge lo indica qua e là come *il diritto senz'altra designazione*, e si può vederne un esempio nella Const. II, 18, la quale ordina che si dia la *guardia* subito fino dal cominciamento del processo, e che dopo tre giorni si pongano i fideiussori, *ut est iuris*, cioè appunto nel modo che dispone la Lomb. II, 21, 27. E lo indica anch'esso come *diritto comune*, al pari del diritto romano. Ciò in due luoghi. Si può consultare in proposito un capitolo (I, 63), che, per vero dire, sembra una interpolazione posteriore, non trovandosi nel codice parigino, ch'è dei più antichi ed autorevoli, ma che ad ogni modo rispecchia lo stato legislativo dei tempi. Stando ad esso, Federigo avrebbe ordinato ai baiuli di risolvere le controversie prima di tutto con le disposizioni delle Costituzioni, e altrimenti con le regole del diritto comune, ossia col diritto romano o col langobardo, secondo che le parti vivevano con una legge o con l'altra. Comunque, la Const. II, 32, che vieta di offrire il duello ai testimoni, contrappone i Franchi ai Langobardi e ai Romani *qui iure communi censeantur*, mentre il diritto dei Franchi era un diritto speciale.

Con ciò resta implicitamente risolta un'altra questione, che ha pure la sua importanza. Se badiamo ad una dichiarazione del proemio, le altre fonti giuridiche avrebbero dovuto intendersi abolite; ma non sembra che debbasi interpretare troppo alla lettera, perchè, ad onta di essa, quelle fonti continuarono ad avere vigore. Lo prova appunto il capitolo dianzi citato, secondo cui le liti avrebbero dovuto giudicarsi, prima di tutto con le Costituzioni, e altrimenti col diritto romano o col langobardo, *prout qualitas litigantium exegerit*. Ma lo stesso risulta

anche dall'altro capitolo, che contrappone i Romani e i Langobardi, *qui iure communi censentur*, ai Franchi. Parimente la Const. II, 44 accenna alla differenza che correva fra donne viventi col diritto langobardo, che erano soggette al *mundio*, e quelle che vivevano col diritto franco, che ne erano esenti. Infine la Const. III, 27 ammette un ordine diverso di successione pei Langobardi e pei Franchi. E possiamo anche ricordare una carta del 1235, con cui lo stesso Federigo II confermava una sentenza contro certa Teodora *domina Polle* (provincia di Salerno) *que iure normanno vivit*.

Così viveva tuttavia nella bassa Italia il sistema delle leggi personali, ma di una vita più apparente che reale. Perché intanto le Costituzioni stesse introducono un sistema unico per tutti nei giudizi. Alludiamo alla Const. II, 17, in virtù della quale non era più lecito distinguere se l'attore o il convenuto fossero Franchi, Romani o Langobardi; ma tolta di mezzo ogni differenza di persone, si doveva amministrare *aequa lance* la giustizia a tutti e la procedura essere uguale per tutti. Federigo II introduceva così un sistema unico *in iudiciis*; ma oltre a ciò anche molte disposizioni erano comuni, così da scavare pure il terreno di sotto ai diritti personali. In realtà le differenze, che sopravvissero, non sono molte, nonostante i volumi, anche grossi, che si dettarono per metterle in chiaro, e il sistema doveva ridursi sempre più ad una mera parvenza. Non già che il diritto langobardo abbia completamente ceduto il campo: sul principio del secolo XIV le sue radici erano ancora così salde, che il cancelliere Bartolomeo di Capua tentò invano di togliergli forza in via legislativa; e anche più tardi continuò. Guglielmo lo considerava tuttavia come sussidiario delle Costituzioni; e persino i giuristi, che lo avversavano, non hanno potuto a meno di occuparsene. Ancora sul principio del secolo XVI abbiamo la testimonianza di Matteo d'Afflitto, il quale narra di aver udito da vecchi avvocati che la pratica dava tuttavia la precedenza al diritto langobardo. Nè il Ferretto la pensava diversamente; e infatti ci rimangono documenti anche di quel secolo, che ne attestano la osservanza. Però accadde anche qui come nell'alta Italia: il diritto romano finì col prendere sempre più il sopravvento.

5. — Il codice è diviso in tre libri, che comprendono:

1° il diritto pubblico interno; 2° il processo; 3° il diritto privato, feudale e penale; ma gli ordinamenti che riguardano i rapporti di diritto pubblico, cioè dire le materie governative e di politica economica, di diritto penale e rito giudiziario, prevalgono di gran lunga su quelli che concernono a rapporti di ragione civile. Non ne lodiamo l'ordine; ma sono degne di encomio le leggi, che, accrescendo forza al monarca e scemando gli abusi feudali ed ecclesiastici, giovarono in pari tempo a garantire il popolo ne' suoi diritti.

Per siffatto riguardo il codice di Federigo II è superiore a tutte le legislazioni precedenti e anche alle contemporanee. Il principio che lo ispira, è un principio politico di grandissima portata, per cui Federigo II si contrappone allo Stato feudale, e vuole unificarlo, collocandolo al di sopra di tutti gli altri poteri. Noi non esitiamo a dire che fu il primo e forte tentativo, che si sia fatto nel medio evo, affine di ordinare lo Stato su nuove basi. Nè vi furono estranei gli elementi romani e saraceni. Certo, giovò la influenza del diritto romano; perchè il primo canone dei legisti era l'unità e indivisibilità del potere. Federigo II sta, si può dire, a cavaliere del primo e del secondo periodo del medio evo. Da un lato, c'è molto d'ideale e di fantastico nel modo con cui concepì l'Impero; e dall'altro, egli sente vivamente i nuovi principj amministrativi, e cerca di applicarli al suo Regno. Appunto le *Constitutiones* tentano ciò. Federigo concentra nelle sue mani e in quelle de' suoi ufficiali il potere pubblico, che i baroni, i vescovi, le città avevano usurpato, e li toglie ad essi. Il re, com'egli lo intende, ha dei grandi doveri: deve provvedere alla giustizia, interessarsi a tutte le classi del popolo e proteggerle; ma per fare ciò occorre che sia forte, e Federigo accampa dei diritti, che nessun regnante ebbe prima di lui. Specialmente mira a restringere le altre podestà per ciò che riguarda la giurisdizione. Tutti i sudditi devono essere soggetti ai suoi magistrati; e a questa prevalenza del potere monarchico corrisponde una cotale unità e solennità del governo centrale. La *Magna Curia*, e i sette grandi ufficiali che la componevano, rappresentano energicamente l'idea dello Stato con attribuzioni consultive, amministrative e giudiziarie mescolate assieme. Nè altra tendenza hanno il governo della provincia e il governo locale: è sempre l'autorità dello Stato che cerca di affermarsi di fronte al potere baronale.

Speciali provvedimenti riguardano la finanza, l'economia nazionale, i traffici, l'industria, l'agricoltura, la polizia; ma insieme fu dato un certo impulso alla legislazione civile e penale.

Ciò, che si rileva a prima giunta, è la larga parte che nel diritto civile è fatta alle idee romane: è tutta un'aria romana, che vi spira dentro, anche a non tener conto del riconoscimento del diritto romano come diritto comune, insieme al langobardo. Soprattutto meritano d'essere ricordate le costituzioni che aboliscono il diritto di albinaggio e quello di naufragio, due tristi avanzi delle società barbariche già stigmatizzati dalla Chiesa. Altre leggi si occupano del matrimonio e del diritto domestico, di retratti e prescrizioni, successioni e contratti.

Le leggi penali contemplan varie figure di reati: citiamo, a mo' d'esempio, quelli contro la religione e la maestà sovrana, i delitti di falso, quelli contro la vita e la proprietà, la sicurezza interna e il buon costume. In generale sono leggi non immuni dai difetti del tempo; nè avrebbero potuto non esserlo. Molte volte abbiamo a che fare con un lusso spietato di supplizi applicati senza discernimento, senza gradazione, e, ciò ch'è peggio, con troppe concessioni all'arbitrio del giudice. I rigori contro gli eretici e i rei di crimenlese rasentano addirittura la crudeltà. Nondimeno ci abbattiamo anche in leggi più umane, in cui è manifesta la tendenza di proporzionare la pena alla gravità del reato.

In materia di procedura piace di veder Federigo prefiggere un termine alla spedizione delle cause e dividere i giudizi civili dai penali. Federigo si occupa a lungo degli uni e degli altri; ne determina le forme, secondo i casi, coi principi del processo romano-canonico; nè ammette se non le prove stabilite dal diritto romano e dalle costituzioni del Regno. Quelle, che dicevano *paribili*, cioè le ordalie e il duello, n'ebbero con ciò un fiero colpo: certo, diventarono meno frequenti; e anche la tortura fu meglio disciplinata. Ad ogni modo non si sarebbe dovuta applicare che a persone diffamate; sicchè, pur obbedendo ai pregiudizi del tempo, la legge segnava un progresso.

6. — Non farà poi meraviglia, che una ricchissima letteratura si sia svolta intorno a questo codice. Si può dire che non ci fosse insigne giureconsulto delle provincie napoletane, che non vi rivolgesse i suoi studi. Un primo *Apparatus* è costituito

dalle chiose di Guglielmo, Franchisio e Andrea da Barletta, tutti contemporanei di Federigo; e un altro è dovuto a Marino da Caramanico, che potrebbe quasi paragonarsi ad Accursio, perchè, raccolte le glosse che credette migliori, ne formò insieme alle sue un tutto solo, che presto fece andare in dimenticanza l'apparato vecchio. Dopo il Caramanico non si ebbero più glossatori nello stretto senso della parola, se pur non si voglia tener conto delle postille che s'intercalarono qua e là nelle chiose di lui; ma in compenso ci restano veri e propri commenti, anche di non trascurabile ampiezza. Ricordiamo quelli di Andrea d'Isernia, Luca di Penna e Matteo d'Affitto; ma disgraziatamente la forza delle cose o la debolezza degli uomini paralizzarono in parte l'efficacia della grande opera fridericiana.

B. — Capitoli angioini e Prammatiche aragonesi. ⁴¹

1. — Alle *Constitutiones Regni Siciliae* nocque la caduta degli Svevi: infatti le leggi degli Angioini sono molto diverse da esse, e se ne distinguono anche nel nome, perchè, secondo l'uso di

⁴¹ **Bibliografia.** — GRIMALDI, *Istoria delle leggi e magistrati del Regno di Napoli*, tomi III-V. GIANNONE, *Istoria civile del Regno di Napoli*, lib. XX-XXX. PECCHIA, *Storia civile e politica del Regno di Napoli*, lib. III, DE JORIO, *Introduzione allo studio delle prammatiche del Regno di Napoli*, vol. 3, Napoli, 1777. CAPONE, *Discorso sopra la storia delle leggi patrie*, p. 231-270. — Vedi anche: DURRIEU, *Les Archives angevines de Naples. Etudes sur les registres du Roi Charles I.*, 2 vol., Paris, 1896-97 e CADIER L., *Essai sur l'administration du Royaume de Sicile sous Charles I et Charles II d'Anjou*, Paris, 1891. CICCAGLIONE, *Le lettere di arbitrio nella legislaz. angioina*, Torino, 1900 (dalla "Riv. ital. per le scienze giuridiche", XXVIII, 2-3, 1899). — Edizioni. I capitoli angioini vennero pubblicati più volte insieme con le *constitutiones*. Abbiamo sott'occhio l'edizione di Venezia del 1580. Nuova edizione col titolo *Capitula Regni utriusque Siciliae, Ritus Magnae Curiae Vicariae et Pragmaticae commentariis illustrata*, Napoli, 1773. Ne manca però tuttora una edizione critica. Per i Riti della regia Camera sommaria abbiamo consultato l'ediz. di Napoli del 1689 col titolo: *Ritus regiae Camerae Summariae Regni Neapolis, nunc primum in lucem editi, cum lectura seu declaratione Goffr. de Gaeta. Cum additione. Cas. Nic. Pisani*. Per i Riti della Gran Corte della Vicaria, vedi *Prosperi Caravitae... Commentaria super ritibus Magnae Curiae Vicariae Regni Neapolis*, Venezia, 1601. Delle Prammatiche esistono varie raccolte. Si trovano in appendice ai *Capitula* e anche separatamente. Le migliori sono quelle di ALFERSO VARIO del 1772 in 4 vol. col supplemento del LEGGERO, 1790, 2 vol. e l'ultima, rimasta incompleta, di LOR. GIUSTINIANI del 1803-1806 in 15 volumi. Un compendio ne fu fatto dal DE JORIO nell'opera citata più su. Si vedano pure i *Privilegi e capitoli con altre gratie concesse alla fidelissima città di Napoli et Regno per li serenissimi Re di casa di Aragona ecc.*, 2 vol., Milano, 1720. Inoltre G. DEL GIUDICE, *Codice diplomatico del Regno di Carlo I e II d'Angiò, ossia collezione di leggi, statuti e privilegii ecc. dal 1265 al 1309*, Napoli, 1863-1902, 3 vol. F. TRINCHERA, *Codice aragonese, ossia lettere regie ordinamenti ed altri atti governativi de' sovrani Aragonesi in Napoli, riguardanti l'amministrazione interna del Reame e le relazioni all'estero*, Napoli, 1906-70, 2 vol. in tre parti.

Francia, si chiamano *Capitolari* e *Capitoli* del Regno. Ve ne sono di Carlo I d'Angiò, del Principe di Salerno, di Roberto, di Carlo duca di Calabria, della regina Giovanna, di Ladislao e della regina Isabella, in tutto 297 capitoli.

Carlo I d'Angiò, fin da quando, sconfitto Manfredi, si rese padrone del Regno, attese a riordinarlo con nuove leggi per togliere i disordini che la guerra e la rivoluzione vi avevano seminato. E ne sancì a più riprese, dal 1266 al 1282, tanto per l'uno quanto per l'altro Regno, sicchè furono dette capitoli del *Regno di Sicilia*, non altrimenti delle *Constitutiones* di Federigo. Senonchè appunto nel 1282 la Sicilia, al suono dei Vespri, si sottraeva all'ubbidienza di Carlo, che, distratto da cose di ben maggiore importanza, a tutt'altro rivolse poi le sue cure che a promulgare leggi. Ne abbiamo però alcune molto importanti del figlio di lui; e già nel tempo che Carlo rimase assente, il principe di Salerno, visti gli statuti, onde l'emulo Aragonese aveva fornito la Sicilia, volle, anch'egli, provvedere i popoli del Regno di nuove leggi piene d'indulgenza. Il suo scopo era di renderseli amici; e mirò anche ad ingraziarsi il pontefice, di cui aveva bisogno, largheggiando di privilegi e d'immunità alla Chiesa e alle persone ecclesiastiche. Così convocò nel 1283 un parlamento di prelati, conti, baroni e molti regnicoli, e stanziò col loro consiglio ben 46 capitoli. Li pubblicò dapprima col titolo di *Constitutiones illustris D. Caroli II principis Salernitani*, e poi, fatto re, li confermò, mandandone copia ai prelati, ai baroni ed alle università dei luoghi, perchè li facessero pubblicare. Lo stesso papa Onorio IV ne trascelse quelli che favorivano la Chiesa e le persone ecclesiastiche, e, mutate poche cose, volle confermarli con una sua bolla dell'anno 1285. Il Regno si metteva così per una nuova via, ben diversa da quella per cui l'aveva indirizzato lo Svevo. Nè doveva ritrarsene così presto. Per altre leggi, pubblicate negli anni seguenti, giovò a Carlo l'opera di Bartolomeo di Capua, protonotario del Regno, celebre giureconsulto.

E anche Roberto, che i contemporanei ebbero in conto di *secondo Salomone* per la sua saggezza, si valse di lui. I primi suoi capitoli fino al 1326 furono dettati da Bartolomeo; altri degli anni successivi lo furono da Giovanni Grillo da Salerno. In tutto cinquanta. Quelli di Carlo duca di Calabria, che il

padre aveva preposto al governo del Regno, vanno pure tra i capitoli di Roberto, e cercano di provvedere al buon governo della monarchia e alla retta amministrazione della giustizia, di cui egli era zelantissimo. Senonchè, dopo lui, la fonte legislativa pare quasi disseccarsi; e non è difficile darne la ragione.

Morto Roberto, gli succedette Giovanna sua nipote, figliuola di Carlo, il quale aveva preceduto il padre nel sepolcro; ma questa successione fu causa di molti disordini nel Regno, e la legislazione ne soffrì. Vissuti in mezzo a continue agitazioni e tra le armi, nè la regina Giovanna, nè i suoi successori, poterono pensare gran fatto alle leggi. I pochi capitoli di Giovanna non contengono nulla di nuovo e tendono solo a richiamare in vigore certe disposizioni cadute in dimenticanza. Degli altri re Angioini, non abbiamo che un celebre capitolo di Ladislao e uno della regina Isabella come vicaria del Regno.

Del resto anche queste leggi, al pari delle costituzioni augustali, furono presto illustrate, prima con note poi con commenti. Vanno ricordati tra gli annotatori: Bartolomeo di Capua, Giovanni Grillo di Salerno, Andrea d'Isernia, Sebastiano e Nicolò di Napoli, Sergio Donnardo e Luca di Penna. Seguirono parecchi altri. Giannantonio De Nigris, non ignobile giureconsulto, vi aggiunse, verso la metà del secolo XVI, i suoi più diffusi commentari.

2. — Altre fonti del medesimo periodo sono: i così detti *Riti della regia Camera sommaria* e i *Riti della Gran Corte della Vicaria*, che meritano una speciale considerazione.

La regia Camera è una istituzione angioina, che doveva provvedere ai conti fiscali; e i *Riti della regia Camera* dovrebbero costituirne il codice di procedura. Invece sono i riti della *Magna Curia dei maestri razionali*, la quale esisteva già sotto gli Svevi, e seguì ad essere, anche nel tempo degli Angioini, il supremo consiglio e tribunale di finanza. Retta dal Gran Camerario, oltre a rivedere i conti trasmessi dai maestri razionali e provvedere sulle partite dubbie, curava qualunque cosa, che spettasse alla finanza, specie il dazio e altri pesi fiscali, le locazioni e gli appalti, le colpe e i mancamenti dei pubblicani e altri impiegati di economia, le cauzioni che dovevano prestare; e giudicava, come tribunale supremo, di tutte le controversie col fisco a cagione dei menzionati oggetti. Invece la regia Camera non era

neppure un tribunale ordinario: che se quei Riti furono detti *della regia Camera*, ciò non fu che in processo di tempo. Ed è facile comprenderne il perchè. La Camera dei conti, già sotto Ladislao, si arrogò il diritto di esaminare le partite dubbie, e a poco a poco assorbì anche altre attribuzioni dei maestri razionali, finchè da ultimo re Alfonso, tolta occasione dall'essersi confuse le giurisdizioni, sopprese la Magna curia dei maestri razionali, investendo delle stesse funzioni i presidenti della Camera. Allora anche i riti dell'antico tribunale passarono nel nuovo, e poterono a ragione essere detti *Riti della regia Camera Sommaria*. In fondo sono pratiche, che sulla base delle vecchie costituzioni, dei capitoli e dei regî ordinamenti, trattano di dazi antichi e nuovi, delle privative e della zecca, ma anche di stime e vendite all'incanto delle gabelle, della sicurtà e dei doveri dei fittaiuoli o degli amministratori dei dazî, di conti da darsi, di escomputi, di frodi e simili. La maggior parte fu messa assieme da Andrea d'Isernia, che fu appunto maestro razionale sotto Carlo II e Roberto, e di poi luogotenente del Gran Camerario sotto Giovanna I; ma altre se ne aggiunsero col tempo. Ciò spiega il disordine e la confusione che vi regna. Del resto, sia per la loro antichità, sia pel costante uso che se ne fece, finirono con l'osservarsi come leggi, tranne alcune, che la Camera stessa rievocò co' suoi arresti o decreti; e furono anche fatte oggetto di commenti e di note.

La Gran Corte della Vicaria si venne formando dalla Curia del Gran Giustiziere, che esisteva già sotto gli Svevi, e da un'altra detta Corte Vicaria, che le era stata messa a paro da Carlo II con reciproco appello. I *Riti della Gran Corte della Vicaria* sono appunto un codice di procedura di questo tribunale; ma non si sa se avessero carattere ufficiale o privato. Taluno li fa nascere d'ordine della regina Giovanna e li loda; ma altri li crede lavoro privato dei tempi posteriori, e, per giunta, mal fatto. A nostro avviso, si tratta di un codice abbastanza completo, che provvede a tutto ciò che poteva interessare il buon andamento della giustizia; e, checchè ne sia dei difetti, onde gli si dà taccia, e che vogliamo anche ammettere, è innegabile che riuscì utile alla pratica, tanto più che la procedura, usata nei giudizi della Gran Corte, doveva osservarsi del pari in tutti gli altri tribunali.

3. — Le leggi degli Aragonesi si conoscono generalmente col nome di *Prammatiche*; e già Alfonso ne pubblicò parecchie, quando, debellati i nemici, si rese pacifico possessore del Regno e attese a riordinarlo. Altre sono di Ferdinando.

Ma questi re introdussero anche un nuovo tipo di leggi in forma di *Grazie*, concesse sopra domanda dei baroni o della città di Napoli o del Regno. E già assai per tempo; perchè si incontrano nella generale adunanza di baroni, che Alfonso I indisse nell'anno 1442 a Benevento, per ricevervi il giuramento di fedeltà, e che continuò poi a Napoli nella chiesa di S. Lorenzo Maggiore. Si sa ch'egli vi dette alcuni provvedimenti di moto proprio per la retta amministrazione della giustizia, e poi si fece ad ascoltare varie suppliche, alcune delle quali negò o sospese, altre modificò, altre accolse interamente. Ricordiamo come appunto in questa occasione accettasse di ricevere ogni anno dieci carlini per focolare in luogo delle collette, e gettasse così le basi di un nuovo sistema di finanze. Gli altri re continuarono a conceder *grazie*, sia nei parlamenti generali, sia sopra semplice domanda della città di Napoli.

4. — Tutto sommato, abbiamo a che fare con una ricca collezione di leggi; ma lo spirito, che anima tanto i capitoli degli Angioini quanto le prammatiche e grazie degli Aragonesi, è ben diverso da quello delle costituzioni fridericiane.

La potestà pubblica vi si manifesta in pieno regresso. Al tempo delle costituzioni fridericiane la Chiesa aveva dovuto piegare davanti al concetto dello Stato, e anche il feudalismo era stato ridotto ad una certa forma legale di gerarchia e subordinazione: l'avvenimento degli Angioini cambia tutto ciò. Da un lato, l'autorità ecclesiastica non manca d'ingerirsi efficacemente nelle cose dello Stato; e dall'altro, i baroni rialzano il capo in danno del potere sovrano.

Le nuove leggi rispecchiano i tempi oggimai mutati. Già nell'atto d'infeudare il Regno agli Angioini, il pontefice aveva pattuito molte cose in favore della Chiesa; e le leggi continuarono per questa via. Più sopra abbiamo ricordato quelle che Carlo II promulgò come vicario del padre, correndo l'anno 1283: egli aveva compreso che, dopo perduta la Sicilia, la sua casa doveva più che mai appoggiarsi al pontefice, e confermò e allargò i privilegi e le immunità della Chiesa e delle persone ecclesiastiche. Lo stesso fece Roberto.

Nè si procedette diversamente con la feudalità, onde questa guadagnò sempre più terreno, e l'opera di Federigo II andò onninamente distrutta anche per tale riguardo. Non però in sulle prime: anzi c'è qualche legge di Carlo I diretta a rintuzzare la baldanza dei baroni; ma la corrente feudale era più forte. Il Principe di Salerno, che aveva sentito il bisogno di stringersi più da presso al papa, sentì del pari quello di avere fedeli i baroni, e si studiò di renderseli benevoli. Appunto perciò statui che tutte le loro cause, civili e criminali, attive e passive, dovessero giudicarsi *per compares*, cioè dai loro pari; e in seguito i privilegi feudali crebbero per modo che i baroni finirono col parere altrettanti piccoli re nei loro territori.

Data questa condizione della società, è facile indovinare che cosa dovesse essere il governo. Combattuto dalla doppia influenza del clero e dei baroni, il principe ancora una volta se ne lasciò sfuggire le redini: l'organismo dei poteri centrali si rimpicciolì e si ritirò nelle forme più anguste dell'amministrazione familiare; nè altro spirito presedette al governo delle provincie. Se il re si occupò ancora di qualche cosa, fu degli interessi fiscali, e invece trasandò la giurisdizione, che finì nuovamente in mano dei baroni. La stessa infeudazione dei comuni è un fatto quasi generale di queste dinastie.

Tale era lo spirito che animava le leggi politiche, le quali prevalgono di gran lunga sulle altre. Invece la materia civile appare piuttosto trascurata; ed è a mala pena che si può ricordare una prammatica di Alfonso I sui *censi*, diventata celebre. Il re aragonese dette, così, forza di legge ad una bolla che papa Nicolò V aveva emanato a sua richiesta, disciplinando la compera di rendite annue, in surrogazione del mutuo fruttifero proibito dalla Chiesa. Disgraziatamente il divieto ecclesiastico aveva avuto la conseguenza di far ristagnare il danaro nelle borse dei ricchi e impedirne la circolazione, con detrimento del pubblico vantaggio; e la compera delle rendite doveva supplire allo sconcio. Anch'essa però, oscillò a lungo tra il lecito e l'illecito, finchè Nicolò V non ebbe dichiarato che non offendeva le leggi della Chiesa.

Neppure le riforme penali offrono materia a molte considerazioni. Soltanto, avvertiamo il grave disordine dei tempi che le ha suggerite, e che alla sua volta le giustifica. Frequenti gli omicidi, anche più frequenti i furti, le grassazioni, gli stupri,

i ratti, le falsificazioni di monete; e ciò ch'è peggio, i potenti favorivano i facinorosi! Naturalmente il disordine chiamava il disordine. Le pene furono esacerbate appunto per mettere un argine alla marea del delitto, che montava; e talvolta si ricorse a rimedi, che possono dirsi veri espedienti della disperazione. Ferdinando si appigliò a quello di graziare un bandito, che ne uccidesse un altro!

In materia di procedura sono importanti le quattro *lettere* dette *arbitrarie*, di re Roberto; e anch'esse rendono l'immagine dei tempi. Si tratta di provvedimenti molto terribili; ma, lo ripetiamo, correivano tempi tristi, che potevano giustificare questo ed altro. Si dette facoltà ai giudici di commutare le pene affittive in pecuniarie; e si abbandonarono le solennità giudiziarie contro i malfattori, abilitando i giustizieri delle provincie e il capitano di Napoli a procedere *ad modum belli*. Carlo, figliuolo di Roberto, dispensò anche da ogni formalità giudiziaria nelle cause civili. Più tardi, re Ferdinando abolì le *trigesime*, con altro nome dette *sportule*, che i giudici solevano esigere dalle parti: una pratica oggimai inveterata, che rendeva i magistrati interessati in sordidi guadagni; e attese anche ad una completa riforma del processo civile e criminale. Tra le leggi del 1477, ne abbiamo una, divisa in 45 capitoli, che mira appunto a questo scopo; ma disgraziatamente l'amministrazione della giustizia non fu sempre, a quanto pare, nelle mani di uomini onesti e probi. Così le riforme, anche meglio ideate, non approdarono. Lo stesso re Ferdinando in una sua prammatica del 1482 accenna insieme alle vessazioni dei magnati, che erano enormi, ed alle oppressioni dei suoi ufficiali, che sfuggivano a qualunque controllo. D'altra parte i popoli reclamavano giustizia: era un grido affannoso, destinato a perdersi nel vuoto.

C. — Capitoli, Prammatiche e Ordinazioni dei re di Sicilia.⁴³

1. — Il nome più consueto, con cui le leggi della Sicilia sogliono designarsi, è quello di *Capitoli*, che abbiamo trovato anche a Napoli sotto gli Angioini. Che se dopo il periodo ara-

⁴³ **Bibliografia** — TESTA, *De ortu et progressu iuris siculi*, si trova premesso alla sua ediz. dei *Capitula Regni Siciliae*, Palermo, 1741, tradotto nelle *Memo-*

gonese, fin dal secolo XV, anche altre leggi vennero in vigore sotto il nome di *Prammatiche* e *Sicule sanzioni*, nondimeno i *Capitoli del Regno* ebbero sempre una importanza di gran lunga maggiore; e, senza dubbio, sono una delle più nobili ricordanze del diritto pubblico dell'isola. Si tratta di leggi decretate per mezzo dei Parlamenti: alle volte però era il re a farne la presentazione all'assemblea nazionale, la quale le accettava; e altre volte era l'assemblea nazionale, che si rivolgeva con formale petizione al re, il quale le sanciva. Perciò le prime erano redatte in uno stile imperativo: le seconde in tono piuttosto supplichevole e rimessivo.

Propriamente, esse cominciano con re Giacomo (1286-1295) e continuano per tutti i tempi posteriori.

Perchè, sebbene sia fama che già Pietro d'Aragona abbia concesso molte immunità e privilegi ai Siciliani, non se ne trova traccia nei pubblici libri; mentre abbiamo ben 64 capitoli di Giacomo, suo figliuolo, sopra materie di vario argomento, dettati in forma breve e dignitosa. Ciò che più importa, trattasi di leggi umane, che rivelano l'intento del re di porre un argine agli abusi introdotti dalla dominazione angioina. E anche Federigo III (1296-1336) continua per questa via. Anzi, studiando meglio i tempi e i bisogni della nazione, e facendo suo pro degli errori degli avversari, Federigo III riuscì principe riformatore anche più dell'altro, e la sua opera legislativa è tal mo-

rie su la Sicilia del Capozzo, vol. II, p. 435 segg. GREGORIO, *Introduzione allo studio del diritto pubblico siciliano*, 2 vol., Palermo, 1890. LO STESSO, *Considerazioni sopra la storia di Sicilia dai tempi normanni sino ai presenti*, 6 vol., Palermo, 1835-18; nuova ediz., 4 vol., Palermo, 1831-39. CLARENZA, *Storia del diritto siculo*, 5 vol., Catania, 1740. ORLANDO, *Codice di leggi e diplomi siciliani, del medio evo*, Palermo, 1857. LO STESSO, *I capitoli del Regno di Sicilia*, Palermo, 1896. BISLITERI, *Introduzione all'origine del diritto siculo*, Palermo, 1858. SPATA, *Esame delle teoriche sui capitoli del Regno di Sicilia di Diego Orlando*, Palermo, 1897. LA MANTIA, *Storia della legislazione civile e criminale di Sicilia*, 3 vol., Palermo, 1863-74. BUSACCA, *Storia della legislazione di Sicilia dai primi tempi fino all'epoca nostra*, Messina, 1873. LO STESSO, *Confronto della legislazione di Napoli con quella di Sicilia*. Per la *Monarchia Sicula* consulta: BARONIO, *De Monarchia Siciliae* diatriba negli *Annal. eccles.*, vol. XI, an. 1097, n. XVIII segg. e in Graevius, *Thesaurus*, vol. III, Appendice. CARUSO, *Discorso storico apologetico della Monarchia di Sicilia*: compilato nel 1715, fu pubblicato per la prima volta dal Mira, Palermo, 1868. SERTIN, *Die Monarchia Sicula, eine historisch-canonistische Abhandlung*, Freiburg, 1869. La rimanente letteratura può vedersi a p. 4 di questa opera. Aggiungo GIANNONE, *Il tribunale della monarchia di Sicilia*, Roma, 1892. — Edizioni. MUTA, *Capitula regum Regni Siciliae*, Palermo, 1803-18. TESTA, *Capitula Regni Siciliae quae ad hodiernum diem lata sunt*, 2 vol., Palermo, 1741.

numento, che può mettersi a paro dei migliori. Sono 117 leggi pubblicate a più riprese, di concetto semplice, chiaro e vasto.

Senonchè la legislazione, portata a sì alto grado da Federico, decadde poi sotto i suoi successori. Pietro II pubblicò soltanto poche leggi — non più di sette — nelle quali l'ampollosità della forma fa degno riscontro alla vacuità del concetto. Nè sono migliori quelle dei due Martini. Lo scopo che costoro si prefissero fu di rimettere in vigore le antiche leggi del Regno, cosicchè in tutta la loro legislazione c'è nulla o quasi nulla di nuovo. Soltanto si può concedere che avessero la coscienza del bene e buoni propositi; ma non che abbiano saputo attaccare il male alla radice e approdare a qualche cosa.

Seguono i re Castigliani; ma Ferdinando I durò troppo poco per lasciare vasta orma di sè. D'altronde uno dei tre capitoli, da lui pubblicati, caratterizza l'uomo: è dettato in onore della Vergine Maria e doveva osservarsi da tutti i nobili, che ne portavano le insegne. Tra le altre, li obbligò a udir vespro nella vigilia dell'Assunzione e messa cantata nel dì della festa; ma, qualora ne fossero impediti, potevano cambiare il vespro con dieci *pater* e dieci *ave* e la messa con venti. Materia da prete più che da principe! Invece, la legislazione si rialza sotto Alfonso (1416-1458), che fu certo de' buoni principi, che sedessero sul trono di Sicilia. Nessun altro re bandì tante leggi quante lui: nientemeno che 542 capitoli, coi quali attese principalmente a riordinare le pubbliche magistrature, l'amministrazione comunale, il corso dei giudizi; e se non tutti sono degni d'encomio, più che il legislatore, vuolsene accagionare il secolo in cui visse. Ad ogni modo provano la grande preoccupazione e lo studio del principe per il bene dei sudditi. Ma ciò che soprattutto valse ad illustrarne il nome, anche nelle età posteriori, fu il *Rito della gran Corte*; ed a ragione. Le forme, che allora seguivansi nei tribunali, erano assai incerte e contraddittorie, perchè non ordinate da savì e neppure di mandato regio, ma tramandate da inesperti causidici, alterate spesso per ignoranza o malizia. Appunto con lo scopo di riparare a tale sconcio, re Alfonso diè incarico a Leonardo di Bartolomeo, gran protonotario del Regno, di compilare un corpo di leggi per le forme dei giudizi; e Leonardo era uomo da ciò. Fornito il lavoro, e riveduto dal Sacro Consiglio, fu presentato al re, che, a richiesta del Parlamento,

lo approvò il 23 ottobre 1446. Tali leggi rimaste in vigore fino all'età nostra, contano 109 capitoli, che volevansi osservati non solo nella Gran Corte, ma in tutte le Corti e da tutti i magistrati. Altre costituzioni di Alfonso riguardano le sportule degli ufficiali e l'arte notarile; ma, morto questo re, le cose dovevano volgere di nuovo alla peggio. Già sotto il regno di Giovanni ogni fonte di legislazione inaridì. E valga il vero: i 109 capitoli, che vanno sotto il suo nome, oltre che essere semplici proposte del Parlamento, sancite dalla Corona, non offrono nulla di nuovo, se ne togliamo un primo germe di quell'istituto, che venne più tardi in fama col nome di *Deputazione del Regno*. Essi riproducono vecchie leggi: che se ciò fa fede del poco effetto che sortivano, l'assoluta mancanza del progresso legislativo, di fronte ai nuovi e sentiti bisogni, attesta altamente della sterilità dei tempi.

2. — Le leggi stesse si distinsero in sulle prime da quelle del vicino continente; ma talune differenze si perdettero in seguito, tanto che si riesci ad una condizione molto somigliante a quella di Napoli.

Ciò avvenne specialmente nei riguardi del governo. Perchè, mentre gli Angioini, badando poco alle antiche istituzioni, vi avevano sostituito un ordinamento, che certo non valeva l'antico, invece gli Aragonesi e i Castigliani le conservarono gelosamente: cercarono anzi a quando a quando di ravvivarle. Così, la *Magna curia* e i sette grandi ufficiali durano in Sicilia, mentre erano da lungo tempo scomparsi a Napoli; ma poi a poco a poco le cose mutarono anche qui: l'unità della *Magna Curia* si sciolse; e le curie minori, che la componevano, finirono con lo staccarsi l'una dall'altra e isolarsi.

Inoltre, la Chiesa non ebbe mai in Sicilia quell'ampia autorità, che gli Angioini concedettero al clero di Napoli. Infatti alcune leggi provvedono a impedire il soverchio accumularsi dei beni immobili in mano degli ecclesiastici; ma specialmente giova ricordare il privilegio della *Regia Monarchia* o *Legazia*, che competeva ai re di Sicilia. È un istituto che nel fatto, più che nel diritto, rappresenta la soggezione della Chiesa allo Stato. In sostanza si tratta del privilegio, che godevano i re di Sicilia di fungere da legati del papa nel loro Regno: privilegio che risale all'anno 1098. Urbano II lo concesse dap-

prima al conte Ruggero, e i re di Sicilia lo conservarono poi sempre in mezzo a varie vicende. Per tal guisa potevano giudicare già in prima istanza dei chierici esenti dalla giurisdizione ordinaria; e, ad ogni modo, fungevano da terza istanza al di sopra dei vescovi e metropolitani. Insieme potevano assolvere dalle scomuniche, da certi giuramenti, dalle censure incorse per adulterio, incesto, fornicazione, guerra, usura e simili; perfino dalle censure portate dalle costituzioni pontificie, la cui assoluzione fosse riservata al papa; e anche commutar voti, e concedere dispense matrimoniali ai poveri in terzo e quarto grado.

Dall'altro canto la feudalità siciliana ebbe assai minore disformità di elementi, e quindi maggior forza e resistenza che a Napoli. Di fronte al potere monarchico, essa mostrò sempre una certa compattezza e unità di rappresentanza politica, che ne assicurò il successo, anche più facilmente che di qua dal Faro, determinando il carattere dell'amministrazione.

L'azione del Parlamento siciliano e la Deputazione del Regno, che ebbe pure origine dal Parlamento, e venne a mano a mano ampliandosi, non si spiegherebbero senza ciò. Ma la stessa prevalenza si scorge nel governo delle provincie e nel governo locale.

Se più vuolsi, le forme e i nomi erano press'a poco gli stessi, come sotto gli Svevi; ma nella sostanza si notavano delle diversità. Le concessioni della giurisdizione, anche criminale, ai baroni vennero sempre più crescendo col tempo, e finirono col considerarsi come una cosa inerente ai feudi. Ciò accadde specialmente sotto Martino. Diremo più: la delegazione della podestà regia non ebbe forza di stabilirsi e diramarsi in mezzo alla feudalità siciliana; sicchè per questo riguardo la grande opera di Federigo II naufragò miseramente anche in Sicilia; ma avrebbe meritato una sorte migliore.

3. — Invece, restarono le leggi civili, penali e processuali, salvo alcuni ritocchi, che però non mancano di importanza.

Le leggi civili degli Aragonesi e Castigliani riguardano la condizione delle persone, i matrimoni e i testamenti, il possesso e la proprietà, i mutui, le compere, i contratti aleatori. Sono novità dirette a supplire o modificare il diritto comune e, in generale, meritano encomio. Ricordiamo come sotto gli Aragonesi la condizione dei servi e degli agricoltori migliorasse.

Re Giacomo si occupa della condizione di questi ultimi: permette agli ascrittizi di passare a nuove comunanze, se erano obbligati soltanto in ragione della terra; e anche ordina che i terragi debbano stimarsi diligentemente e fedelmente da uomini probi e idonei, e le vettovaglie misurarsi con la misura ordinaria. Provvedeva così a togliere gli abusi, che, tanto gli ufficiali della curia regia, quanto quelli dei baroni, si erano permessi, aggravando la mano sulle classi campagnuole. Federigo III regola a più riprese il diritto, che aveva il padrone, di vendere i servi, e anche limita opportunamente l'uso, che poteva farne, specie con riguardo alla morale e alla religione, e proibisce di maltrattarli. Parimente una legge di Federigo riguarda il diritto di passare con animali per le terre e pei boechi altrui. Per l'addietro i baroni non lo avevano permesso senza il pagamento di una tassa a titolo di carnagio od erbaggio: Federigo vuole che il transito sia libero; di più permette che si possa dimorarvi e pernottarvi per ben due notti e pascolarvi gli armenti. In materia di obbligazioni abbiamo varie leggi di Alfonso. Le pene convenzionali, aggiunte ai contratti, non si dovevano esigere; nè dovevasi punire come spergiuro chi, dopo aver giurato di stare ai patti, contravveniva al giuramento: Alfonso ne rimise la vendetta a Dio. La compera di rendite, che Alfonso aveva introdotto a Napoli, fu dallo stesso re estesa anche alla Sicilia, annuente il papa.

Ma anche le leggi penali continuano il codice svevo, pur rivelando il progresso della giurisprudenza. Certo, la legge di Giacomo, che abolisce l'ammenda imposta ai comuni per gli omicidi clandestini, segna un progresso; ed è bella la motivazione di essa: perchè dovevano punirsi soltanto i colpevoli, non anche altre persone ignare del delitto, giusta la sentenza romana: *cum poena suos debeat tenere auctores*. Inoltre vuole essere ricordato un capitolo di Federigo, che vieta di abbattere le case dei malfattori, o spiantarne le vigne, o disertarne i poderi, sempre per la ragione, che la pena deve colpire il reo, non altri; e anche, perchè le cose non hanno capacità di delinquere: *cum non res sed personae delinquant*. D'altra parte la condizione della persona influisce sempre sulla misurazione delle pene. Tanto le leggi di Federigo, quanto quelle di Pietro II, ne offrono parecchi esempi; ma i tempi portavano così. Altre

leggi mostrano certa tendenza all'arbitrio, o almeno lo rendono possibile; e qua e là rinverdiscono vieti pregiudizi. Federigo richiama in vigore le leggi sugli incantesimi, andate in dimenticanza. Le pene contro il lusso sono addirittura eccessive.

In ordine ai giudizi, dura sempre la distinzione, sancita dalle costituzioni sveve, tra cause civili e criminali; ma s'incontra eziandio qualche provvedimento nuovo.

Le leggi giudiziarie civili riguardano la competenza e le varie forme di procedura, ordinarie e straordinarie, il processo esecutivo, il processo per via di cedola, il processo sommario, quello per via d'informazione. Alcune s'indirizzano ai testimoni, alla restituzione in intero, alla revisione e agli appelli, ai modi di esecuzione. Notiamo in ispecie alcuni provvedimenti per la celere spedizione delle cause, e soprattutto per la esecuzione forzata dei titoli di credito, che prima Federigo sancì e poi Alfonso adottò.

Nei giudizi criminali le forme si sono fatte più umane e ragionevoli. Le inquisizioni un po' alla volta scompaiono; e prima di ogni altra quella contro determinate persone, poi anche le inquisizioni generali, che, giusta il codice svevo, avrebbero dovuto farsi ogni anno. Ordinariamente non si doveva procedere che sopra denuncia od accusa; ma il denunciante prestava cauzione di seguire la lite, e anche si esponeva al rischio d'incorrere nella medesima pena. Ciò per una legge di re Giacomo. Alfonso aggiungeva che non fosse lecito procedere neppure per denuncia, ma solo a petizione della parte che vi avesse interesse; e nondimeno si eccettuarono sempre alcuni reati più gravi, come erano il crimenlese, l'eresia, l'omicidio e, per qualche tempo, anche i delitti nefandi. Insieme fu ammessa la libertà degli accusati, che offerissero idonea malleveria. E già re Giacomo ripetutamente lo dichiara, solo eccettuando i delitti di maestà e i rei colti sul fatto o confessi, perchè, in questi casi, la malleveria poteva sembrare offerta più per evitare la pena che per difesa. Altri capitoli mitigano i rigori della forgiudica, e altri provvedono agli accomodamenti. Gli accusati potevano *comporre* con gli accusatori prima della contestazione della lite: questa era la regola, che re Giacomo ancora riconosce; ma già vi introduce delle restrizioni. Federigo esclude addirittura la composizione in tutti i delitti gravi, osservando che la facilità della remissione

e della transazione, lungi dal correggere il male, era anzi un nuovo incentivo a commetterlo. Parimente Alfonso vieta ad ogni magistrato di fare composizione, quando si trattava di quel genere di reati; ma giustifica il divieto in altro modo, osservando, che il diritto di rimettere le colpe gravi era così aderente alle ossa del principe, da non potergli svellere.

Un capitolo di re Martino merita una particolare attenzione. Il re ingiunge ai suoi ufficiali di far giustizia a tutti indistintamente, anche contro la maestà sovrana, nè più nè meno che contro i privati, anche contro i potenti del pari che contro i deboli, senza riguardo ad affetto, favore od odio, mercede o preghiere, e senza distinzione di persone. E vuole che si astengano da illecite esazioni. Ma sarà egli riescito nel suo intento? Certo, le intenzioni del legislatore erano buone.

§ 2. — LEGGI DELLA MONARCHIA DI SAVOIA.⁴³

Statuti di Amedeo VIII.

1. — Tra i principi di Piemonte della stirpe di Savoia il primo, che meriti di essere ricordato come legislatore, è Pietro II

⁴³ **Bibliografia.** — SCLOPIS, *Storia dell'antica legislazione del Piemonte*, Torino, 1888. CIBRARIO, *Degli statuti di Amedeo VIII*, nelle "Operette e frammenti storici", Firenze, 1856. NANI, *Gli statuti di Pietro II conte di Savoia*, Torino, 1890 ("Mem. della regia Accad. di Torino", serie II, tomo XXXII). Lo stesso, *Statuti dell'anno 1379 di Amedeo VI conte di Savoia*, Torino, 1881 (ivi, tomo XXXIV). Lo stesso, *Di una nuova copia degli statuti di Amedeo VI dell'anno 1379*, Torino, 1882 (ivi, tomo XXXV). Lo stesso, *I primi statuti sopra la camera dei conti*, Torino, 1881 (ivi, tomo XXXIV). DIONISOTTI, *Storia della magistratura piemontese*, 2 vol., Torino, 1881, I, p. 1-99. BOLLATI, *Di uno statuto dato nel 1336 dal co. Edoardo di Savoia* (negli "Atti dell'Accad. di Torino", XXXIII, 1897-98). SICILIANO-VILLANUEVA, *Lo statuto di Jolanda duchessa reggente di Savoia del 3 luglio 1475 e l'alienazione dei feudi nei domini sabaudi*, Palermo, 1902 (dall' "Arch. araldico italiano", I). — Edizioni. Gli statuti di Pietro II, quelli di Amedeo VI e i primi statuti sopra la Camera dei conti possono vedersi nelle memorie già citate del Nani. Lo stesso Nani pubblicò anche una nuova edizione riveduta degli statuti di Amedeo VI nella *Miscellanea di storia italiana*, serie II, tomo VII (1889). I decreti di Amedeo VIII del 1490 furono pubblicati più volte. Una prima edizione col titolo di *Decreta ducalia Sabaudiae tam vetera quam nova* vide la luce a Torino nel 1477. Altre edizioni sono del 1506, 1513, 1580, 1593, ecc., e contengono anche gli statuti posteriori della duchessa Jolanda, di Filiberto I, Carlo II, ecc. Si veda inoltre: BORELLI, *Editti antichi e nuovi de' sovrani e principi della real casa di Savoia*, Torino, 1881. Così pure i *Commentaria* del SOLA. I quali furono pubblicati dapprima separatamente a Torino negli anni 1582, 89 e 95, poi riuniti insieme col titolo *Commentaria ad universa Sereniss. Sabaudiae ducum decreta antiqua, nova et novissima*, Augustae Taurinorum, 1625. — Altre leggi appartenenti a queste provincie sono i decreti del Monferrato, ma basterà averle accennate qui. Videro la luce col titolo: *Decreta civilia et criminalia antiqua et nova Marchiae Monferrati*, Torino, 1571.

detto *il piccolo Carlomagno*. Egli nei brevi anni che tenne il governo delle sue terre (1263-1268), pubblicò uno statuto col consenso dei nobili e non nobili per il paese di Vaud e la Savoia. Lanciato come una legge generale in mezzo alla folla dei diritti e delle giurisdizioni, che caratterizzano il medio evo, lo statuto di Pietro II aveva uno scopo ben preciso: quello di rafforzare l'idea dello Stato e il potere centrale a detrimento dei poteri locali che gli si erano contrapposti e quasi sovrapposti.

È uno statuto, che si occupa principalmente di procedura, e sotto questo aspetto non è privo di importanza. Ne lodiamo gli sforzi per impedire che altri si facesse giustizia da sè, pur avvertendo che vi si riscontrano tracce di pignorazione privata, rozzo avanzo delle antiche consuetudini barbariche.

La procedura stessa si svolgeva faticosamente anche in Savoia, come altrove, sotto la influenza canonica, e lo statuto mira a renderla più semplice e spicciosa. Tra le altre ci piace di rilevare la speciale natura della clausola di guarentigia, che, introdotta negli strumenti notarili fino dal secolo XII, apriva la via alla esecuzione parata. Anche la tutela del possesso, a differenza di ciò che si usava tra i barbari, aveva già un posto nello statuto di Pietro II indipendentemente dal concetto della proprietà; ma lo spoglio vi è considerato ancora sotto un aspetto penale, come ai tempi di Pipino.

Medesimamente la procedura penale offre qualche tratto caratteristico. Lo statuto ne parla a proposito delle ingiurie e riconosce il sistema della inquisizione, un portato del gius canonico, che appunto allora cominciava a penetrare nei tribunali laici con le sue forme semplici e piane *sine strepitu iudicii et libelli oblatione*.

Una disposizione sul diritto di pegno è la sola che riguardi il gius civile propriamente detto. D'altronde è degna di osservazione: nel contrasto tra il diritto romano e quello dei barbari, lo statuto di Pietro II tiene dell'uno e dell'altro; ma l'idea fondamentale è romana.

Altre disposizioni concernono i notari e gli atti notarili, e le loro tariffe.

2. — Amedeo VI, soprannominato il *Conte Verde*, dettò pure alcuni statuti correndo l'anno 1379.

Quale scopo siasi prefisso nel pubblicarli, lo dice egli stesso. Si trattava di provvedere all'utile de' suoi sudditi, rendendo più brevi e sicuri i processi e alleggerendone le spese. Perciò vediamo la legge occuparsi dell'autorità giudiziaria, dei giudizi sì civili che criminali, delle relazioni tra la giurisdizione laica e la ecclesiastica, di provvedimenti relativi alla custodia dei detenuti, dell'arte notarile e degli emolumenti dovuti ai pubblici ufficiali. Amedeo VI continua e completa, per questo riguardo, l'opera di Pietro II. Qualche istituzione, che nel secolo XIII era appena sbocciata e ancora vaga ed incerta, si trova adesso, alla distanza di poco più che cento anni, già rigogliosa e robusta; ad ogni modo, meglio sviluppata e definita. Anche qualche eccezione si è già convertita in regola.

Così, mentre lo statuto di Pietro II tentava ancora timidamente di sostituire al procedimento ordinario una forma più sollecita di giudizio, adesso il procedimento *de plano* tiene, per così dire, il campo; e d'altra parte la procedura degli stromenti sigillati, che negli statuti di Pietro II procurava la esecuzione parata, si modifica per trasformarsi quasi in una nuova specie di procedura sommaria: il reo può opporre, se non altro, qualche eccezione determinata dalla legge. Nè lo spoglio si considera più dal punto di vista penale: lo statuto di Amedeo VI conosce già l'azione civile svincolata interamente dall'azione penale; e anche l'istituto della inquisizione, che si trova in germe negli statuti di Pietro II, ha fatto rapidi progressi nel frattempo, sicchè Amedeo VI lo considera come la forma ordinaria del processo criminale. Le regole, con cui si cerca di restringere le composizioni o concordie dei reati, non trovano, per vero dire, il loro riscontro nello statuto di Pietro, ma ne ricordano uno di Edoardo del 1325.

Invece sono nuove le disposizioni, che tendono a mettere un freno al soverchio allargarsi delle giurisdizioni ecclesiastiche. Amedeo VI ordina che nessun laico possa tradurre o far citare o convenire alcuno presso altra curia che non sia quella del conte, tranne per cause appartenenti alla curia ecclesiastica; e insieme proibisce ai laici di far cessione di crediti o di azioni a chierici, che avrebbero poi potuto trarre il debitore davanti al loro fòro. Parimente l'avvocatura dei poveri è un istituto nuovo;

e anche vi si leggono disposizioni interessantissime intorno al trattamento dei detenuti.

3. — Altre leggi pubblicò Amedeo VIII nel suo castello di Chambery alla presenza dei grandi e del popolo nell'anno 1430; e i suoi successori vi aggiunsero nuovi decreti, secondo che la occasione lo portava. Ricordiamo quelli di Iolanda, Filiberto I, Carlo I, Bianca, Filippo II, Filiberto II e Carlo III, diretti specialmente ad abbreviare le liti e renderle meno dispendiose. Tutti uniti formano il volume che ha per titolo: *Decreta seu Statuta vetera serenissimorum ac praepotentum Sabaudiae Ducum et Pedemontium Principum*. Nondimeno gli statuti di Amedeo VIII primeggiano sopra tutti, e meritano di essere considerati più da vicino.

4. — Il duca avverte nel proemio, che il desiderio di procacciare a' suoi sudditi il beneficio incontaminato della giustizia avevagli mosso il pensiero a raccogliere gli ordinamenti stabiliti da' suoi maggiori, insieme con quelli già per lui disposti, e a correggerli e compierli in guisa che servissero di norma comune per tutti, dichiarando di voler vivere, anch'egli, sotto tale regola, e assoggettarvi la polizia del suo Stato, e amministrare la giustizia. Nondimeno ordinava che dovessero rimanere intatte le sacre leggi divine ed umane, le buone e lodevoli costumanze di Aosta e di Vaud, paesi che non reggevansi con legge scritta, ma con le proprie consuetudini, e gli statuti stessi delle terre d'Italia, di Piemonte e di Provenza sottoposte al suo scettro. E anche nella clausola finale, con cui il sovrano imprimeva l'autorità di legge perpetua a' suoi decreti, dichiarava nuovamente che dovevano essere salve le ragioni dei chierici, le buone e lodevoli consuetudini delle città, delle ville e dei luoghi, le legittime franchigie di tutto il paese. In pari tempo però voleva riservata a sè ed a' suoi successori in perpetuo la facoltà di spiegare, interpretare, correggere e mutare questi statuti, e aggiungervi e togliervi quanto fosse richiesto dall'utilità o necessità dello Stato, dalle occorrenze dei casi e dalle mutate circostanze dei tempi.

Aggiungiamo alcune parole di Amedeo stesso, che possono far fede della rettitudine che lo mosse a dettarli.

Egli dice: " Volendo adempiere il paterno dovere di affetto e di disciplina, a cui siamo tenuti verso i nostri figliuoli, eredi

e successori, lasciamo loro questi ricordi ed ammaestramenti. Facciansi imitatori degli avi nostri d'illustre memoria, serbando incorrotta la fede cattolica e promuovendo il culto divino. Vivano una vita umile e devota; tengansi immacolati dai vizi; mostrinsi vigilanti negli esercizi delle teologali e delle morali virtù. Nella giustizia siano retti, costanti e di moderata severità; si astengano dai moti dell'invidia; siano per misericordia clementi, temperati nelle esazioni, amanti dei buoni loro sudditi, correttori dei malvagi. Procurino la pace ed abbiano in odio le guerre ingiuste. Scelgano consiglieri e ministri savî e dabbene, e dispregino gli uomini fallaci ed ingordi. Provvedano costantemente alla sicurezza del loro Stato, affinchè la Savoia appieno conservi tra' sudditi e gli stranieri l'etimologia del nome che vuol dire: *salva via*. E mercè l'osservanza di questi precetti, placato il re de' Cieli, che, se non viene abbandonato, mai non abbandona, mantenga ed accresca ne' più tardi secoli lo stato pacifico e prospero dei figliuoli, dei successori e dei sudditi nostri „.

È un testamento, che i reali di Savoia rispettarono sempre!

La raccolta fu divisa in cinque libri, che dovevano raffigurare le principali virtù teologali e cardinali; il primo, le tre teologali: fede, speranza e carità; il secondo, la giustizia e la forza; il terzo, la prudenza; i due ultimi, la temperanza.

Il primo tratta delle cose concernenti l'onore e il culto divino, dei delitti, che si commettono contro di essi, e delle persone, che se ne dipartono.

Nel secondo si descrivono i varî uffici dei consigli e dei principali ministri della giustizia. Si definiscono i modi con cui tenere le assise generali, e procedere nelle cause sì civili che criminali. Nè si trasandano le regole, che i preposti delle finanze ducali dovevano osservare, e quelle di rendere i conti e le varie incombenze degli uffiziali posti al servizio del sovrano e del pubblico.

Seguono, nel terzo libro, alcuni provvedimenti sulle giurisdizioni dei baroni, dei banderesi e degli altri vassalli, sulle enfiteusi e i censi, sulle salvaguardie e la libertà di pescare e cacciare. Si prescrivono le solennità necessarie a far salve le cose dei pupilli e dei minori, le forme legali per le donazioni; si riordinano i riscatti; si danno istruzioni pei notari; si provvede

intorno all'esercizio delle arti così liberali come meccaniche, e si fanno regolamenti sulla interna polizia dello Stato.

Il quarto si occupa unicamente di tasse e di emolumenti da pagarsi per gli atti giuridici e per le pubbliche scritture.

Il quinto finalmente vuol moderate le pompe, così degli abiti, come dei conviti, delle feste, dei funerali, e simili solennità.

Se vogliamo, non tutti erano veri precetti di legge: anzi qua e là vi si trovano frammiste molte disposizioni regolamentari, secondo l'usanza del tempo. Nè si può dire che lo statuto sia immune da pregiudizî; nè avrebbe potuto esserlo: erano i pregiudizî del secolo; ma, in generale, contiene molte e savie riforme. Soltanto non vorremmo affermare che tutte sieno state osservate. Certo, Amedeo VIII durò fatica a farle accettare dai baroni e dai comuni, gelosi dei loro privilegi; ma stette saldo e mantenne il diritto, che credeva competergli, di fare statuti, nonostante tutte le franchigie e consuetudini contrarie.

5. — Queste leggi non regolano i rapporti col clero: appena qua e là s'incontra qualche disposizione che lo riguarda; ma ancora nel 1430, non molto prima di pubblicarle, Amedeo aveva provveduto con un concordato a definire i limiti delle competenze dei tribunali laici ed ecclesiastici. E ne faceva mestieri; perchè il potere temporale della Chiesa era venuto allargandosi anche negli Stati del duca di Savoia, entrando in ogni sorta di cause, nonostante che fossero meramente temporali e limitate a rapporti tra laici.

Nè minore resistenza offrivano i feudi e i comuni; ma il duca si afferma anche in loro confronto.

Un concetto, su cui insiste molto, e su cui torna volentieri, è questo: che intende e crede sia debito del principato di proteggere e tutelare tutti i suoi sudditi, mediati e immediati, dalle violenze, dalle ingiurie e dalle oppressioni illecite. Tutti indistintamente dovevano stare sotto la sua difesa; e non c'è dubbio che le sue leggi sono indirizzate a questo scopo. Perciò proibisce le *salvaguardie*: i codici barbarici le avevano dette *accomandigie*. Amedeo VIII dichiara, che, dovendo proteggere tutti, non avrebbe più ricevuto chicchessia nella sua salvaguardia particolare; e una uguale proibizione fa ai suoi sudditi, qualunque ne fosse lo stato e il grado. Gli stessi procuratori fiscali avrebbero dovuto tener d'occhio i baroni e banderesi, e informarsi

d'ogni oppressione, estorsione, violenza e illecito guadagno, che commettessero, e sollecitarne il castigo. Era un savio provvedimento, che, mentre attutiva l'orgoglio dei nobili, serviva a ben radicare l'opinione che la giustizia del principe primeggiava su tutte e che gli oppressi avrebbero potuto validamente implorarla. Inoltre lo vediamo intervenire nelle giurisdizioni feudali; e ad ogni modo si riserbava gli appelli.

Gli statuti provvedono anche a riordinare la corte ducale; non trascurano i grandi corpi dello Stato, e cercano di dare migliore assetto e unità all'amministrazione provinciale, specie nei paesi feudali. Insieme ne emerge la ferma intenzione del duca, perchè l'elezione degli ufficiali pubblici si facesse con piena cognizione dei meriti del candidato, e col voto di quelli che meglio ne potevano giudicare. Ciò impediva che gli uffici si conferissero a casaccio, e il principe si assicurava una costante e sapiente cooperazione da parte de' suoi impiegati. Ma anche altre regole mostrano la grande preoccupazione del principe perchè questi esercitassero a dovere il loro ufficio, nell'interesse dello Stato. Nessuno doveva essere castellano del luogo, in cui era nato, o dove teneva la maggior parte del suo patrimonio. Nessun giudice, balio o castellano, doveva costringere gli imputati a comporre il delitto; e si riconosce il diritto che questi avevano di difendersi. Nessun castellano poteva di sua autorità esigere una composizione o concordia da chicchessia, tranne che per reati minori; mentre negli altri delitti occorreva il consenso dei giudici ordinari e dei procuratori fiscali. Era proibito di domandare al reo qualche cosa oltre la composizione; nè i balii e castellani, o altri ufficiali potevano farsi cedere un credito o altro diritto, azione o querela da persona soggetta, per nessun titolo. I castellani ed esattori ducali, e anche altri, non dovevano esigere i censi, redditi o servizi in vettovaglie se non con le vere e giuste misure del luogo in cui ne venisse eseguito il pagamento. Generale era il divieto di ricevere doni, che non fossero di vettovaglie per l'uso quotidiano.

6. — Gli statuti entrano anche a discorrere dei singoli rami dell'azienda pubblica.

Un solo capitolo riguarda la milizia; ma ha la sua importanza. Tutti i militi dovevano avere uno stipendio secondo il grado e lo stato di ciascheduno; e d'altra parte rimanere con-

tenti agli stipendi, astenendosi dall'essere onerosi o recare danno ai sudditi. Il capitolo si chiude con queste memorabili parole: *Quoniam sicut volumus ipsos militares nostros esse strenuos audaces et feroces contra hostes, sic eos iubemus erga subditos nostros et patriae nostrae incolas esse mites et innocuos.*

Medesimamente è notevole la cura gelosa del principe di riordinare l'amministrazione della finanza in modo, che, pur provvedendo alle ragioni dell'erario, non riuscisse molto molesta. Si occupa specialmente della resa dei conti; ma vuole trattati benignamente e giustamente quelli che li rendevano. Altrove si parla delle *estente*, o ricognizioni fiscali di ragione del duca. S'inculca ai commissari di curarne l'esazione con tutta diligenza, perchè il patrimonio del duca non avesse a soffrirne; ma non dovevano aumentarlo in pregiudizio di altri: e anche altrove si danno savie regole perchè i sudditi non sieno molestati. Un capitolo, riguardante la moneta, fa prova insieme di onestà e di retto giudizio economico: Amedeo dichiara che nè egli nè i suoi successori avrebbero alterate le monete, e che dovevano migliorarle, anzichè corromperle.

Altre disposizioni si riferiscono alla polizia. Si può dire che non ci sia interesse sociale, che non abbia occupato il legislatore, cominciando dai grandi interessi della religione e del buon costume, della fede pubblica, della sicurezza pubblica, della salute pubblica, e venendo giù a quelli meramente economici delle arti e dei commerci, delle usure e delle mercedi, per terminare con le leggi suntuarie. Sono provvedimenti, che ritraggono l'indirizzo dei tempi, e, diciamolo pure, anche le miserie e i pregiudizî dei tempi; ma, ad ogni modo, mostrano che il principe già comprendeva l'alta missione sua, che non gli permetteva di rimanere estraneo ad alcun interesse sociale; e che anche per questa via tentava, come per altre, di dare ordine e unità allo Stato.

Certo, il secolo volterriano sorriderebbe se un principe oggigiorno obbligasse i medici ad ammonire e indurre gli ammalati a confessarsi e comunicarsi prima ancora di prendere qualsiasi medicina: *ut ipsa spiritualis medicina cooperatur corporali*; ma nel secolo, in cui Amedeo compilava i suoi statuti, si credeva ancora in qualche cosa, e non fa meraviglia, che il pio duca della Casa di Savoia fosse tanto sollecito della salute eter-

na de' suoi sudditi. Anche le restrizioni e interdizioni israelitiche ripugnano al mite temperamento dei nostri tempi (parliamo dell'Italia); ma si comprendono in quei secoli, in cui la Chiesa aveva pareggiato l'ebreo al bestemmiatore; e, d'altronde, le leggi di Amedeo sono più miti di tante altre.

La polizia dei costumi ha suggerito ad Amedeo parecchie disposizioni contro i lenoni d'ambo i sessi, contro i concubinati, contro le fornicazioni e il meretricio, contro i giuochi, che non fossero di mera ricreazione ed esercizio del corpo. Dubitiamo però che tutti questi provvedimenti sieno stati eseguiti: alcuni certo non lo furono; ma il principe non faceva che obbedire anche qui alle tendenze del secolo, che credeva seriamente che bastasse una legge a moralizzare la società.

Insieme lo vediamo interessarsi alla fede pubblica con savie leggi sui notari, perchè corrispondessero all'altezza e delicatezza dell'ufficio che era loro affidato. Voleva che il notariato si esercitasse da persone idonee; ed anche ne stabilisce le condizioni, fissa l'obbligo della residenza, e prescrive il modo, con cui dovevano procedere alla compilazione degli atti, sempre allo scopo d'impedirne le falsità e le suspizioni.

Le leggi sulla mendicità e il vagabondaggio si prefiggono di provvedere alla sicurezza pubblica; come altre provvedono alla salute pubblica. Alludiamo ad alcune disposizioni sull'esercizio della medicina, sulle farmacie e drogherie, non molto diverse da quelle che vigono oggigiorno.

Poi c'è tutta una folla di provvedimenti economici. Alcuni capitoli mirano ad impedire i danni campestri e a regolare le misure; ma ci sono anche leggi sulla caccia e sulla pesca, sulla polizia del mercato, su quella delle arti, sugli alberghi, sulle usure, sulle mercedi degli operai e sugli emolumenti degli avvocati e notari. Nè altre idee hanno suggerito le restrizioni suntuarie. Erano leggi che regolavano le vesti, i banchetti e le *commessazioni* o visite alle puerpere, le oblazioni e altre solennità solite a farsi nei mortori. Amedeo VIII mirava a moderarne le spese, e anche a tenere separati con la varia materia e foggia degli abbigliamenti le classi dei cittadini, che il desiderio di libertà da un lato e l'umana ambizione dall'altro tendono costantemente a confondere; ma non vorremo credere che vi riuscisse. Si tratta nuovamente di provvedimenti destinati

a rimanere lettera morta; e d'altra parte i tempi volevano così. Vari comuni italiani fin dal secolo XIV avevano fatto inutile e ridicolo esperimento di leggi suntuarie; e Amedeo cedeva, anche per questo riguardo, ai pregiudizî dei tempi.

7. — Le leggi civili scarseggiano. Ne abbiamo una che proibisce agli utilisti di alienare le terre feudali ed enfiteutiche in frode dei proprietari diretti; e altre sulla caducità dell'enfiteusi per mancato pagamento del canone e sui laudemî; altre sul numero dei testimoni necessari a questo e quell'atto; altre ancora sul retratto convenzionale, sulle donazioni di tutti i beni, sul diritto del nome e delle armi, sulle tutele e sulle cure. Ma questo è anche tutto.

Qualcosa di più offre la materia penale; ma non molto. Notiamo il principio proclamato già da Amedeo VI: che, venendo a morte il malfattore prima che la pena fosse stata dichiarata, gli eredi e successori non dovevano molestarsi; e l'altro, che riservava al principe il diritto di condonare le pene, che non fossero pecuniarie. Del resto la punizione era tuttavia diversa secondo la condizione delle persone; ma non è cosa che possa sorprendere: l'abbiamo trovata altrove, e la troveremo ancora. Nè lo statuto si occupa di molte specie criminose. Vi sono alcuni capitoli sui delitti contro la religione, e altri contro la prevaricazione dei pubblici ufficiali. Il più delle volte si tratta di cose di polizia.

Maggiore attenzione è dedicata ai processi, e per questo riguardo Amedeo VIII continua degnamente l'opera di Pietro II e di Amedeo VI.

Per l'addietro si era abusato molto delle *sesine* o *barrazioni*, cioè dei sequestri. Si erano accordati ad istanza di ogni persona che allegasse un credito, e massimamente quando il creditore era il fisco; ma Amedeo li vietò, restringendoli ai casi del diritto comune. Ad ogni modo il sequestro non doveva nuocere all'agricoltura, nè impedire il raccolto dei frutti; e neppure si doveva concedere, se la parte aveva prestato cauzione *de stando juri et iudicatum solvendo*. Di ciò Amedeo merita lode, come pure di aver abolito le pignorazioni, dette volgarmente *rappresaglie*, dichiarandole contrarie alla naturale equità e alle leggi divine ed umane.

In pari tempo ha messo un argine agli arresti, e si a quelli

per debiti, come a quelli per delitti. Trattandosi di debiti pecuniari, nessuno doveva venire arrestato prima della cognizione della causa, ammenochè non fosse uno scomunicato, sopra domanda del giudice ecclesiastico, o fosse grandemente sospetto di fuga, e i creditori ne chiedessero l'arresto. Per ciò che concerne le cause criminali, soltanto i rei di delitti enormi avrebbero potuto arrestarsi per impedire che fuggissero; e solo nel caso che fossero colti sul fatto e sospetti di fuga. Nè Amedeo trasanda le carceri. Gli ufficiali, che vi soprintendevano, dovevano provvedere alla loro sicurezza; ma anche tenerle pulite e vegliare che i carcerati non avessero a rimettervi la vita o le membra per la durezza o per il freddo. Le spese del vitto sono pure fissate secondo la classe del carcerato, qualora non volesse mantenersi da sè; ma per questo riguardo Amedeo VIII non fa che riprodurre, press'a poco, un capitolo di Amedeo VI.

Un'altra pratica, che faceva ai pugni con la giustizia, era di obbligare gli offesi a querelarsi delle ingiurie o del danno patito: vi si costringevano, per non privare l'erario della multa incorsa; ma Amedeo ne fa espresso divieto; anzi ordina ai giudici di provarsi a comporre le parti in amichevole concordia, appena avvenuta la contestazione della lite e più volte nel corso della causa.

E s'interessa anche alla speditezza dei processi. Era stata la preoccupazione de' suoi predecessori; e Amedeo continua per la medesima via nel giusto pensiero che gli indugi rendano meno intera la giustizia. Così i suoi statuti contengono più disposizioni dirette a sollecitare la definizione delle liti. In tutte le cause civili e pecuniarie si doveva procedere sommariamente con riguardo alla sola verità del fatto; ma, se anche fosse stato osservato il rito solenne, il processo non doveva esser nullo, purchè le parti non vi si fossero opposte. In generale raccomanda al giudice di abbreviare le cause, per quanto era compatibile con la giustizia, e quindi respingere le dilazioni, i sotterfugi, le eccezioni frustranee, le inutili proposizioni delle parti, degli avvocati e dei procuratori, temperando anche la soverchia moltitudine dei testimoni. Trattandosi di stromenti muniti del sigillo delle corti dello Stato, si procedeva tuttavia secondo lo stile di sigillato, come era stato disposto anche da Amedeo VI. La stessa procedura però doveva trovare applicazione ai chirografi

di debito di cui constasse per pubblico stromento; e questa è una novità di Amedeo VIII. Medesimamente si dispone perchè, abbreviati i termini, anche i processi criminali potessero prontamente definirsi.

Altre leggi tendono a rendere la giustizia meno costosa. Amedeo VIII moderò la tassa delle spese dei giudizi, e abolì le sportule: i giudici erano salariati da lui e dovevano prestarsi *gratis et cum omni puritate*. Era un savio intento; ma il duca non potè vederlo adempiuto, perchè le sportule si perpetuarono fino al regno di Carlo Felice.

Infine pensò alle difese. Una delle parti avrebbe potuto non trovare avvocati, che ne patrocinassero le ragioni, e Amedeo ordina che la stessa corte dovesse provvedervi, purchè se ne facesse domanda, quand'anche la causa fosse contro il principe o il fisco. Avverandosi il caso che l'avversario li avesse accaparrati tutti, il giudice doveva nondimeno distribuirli equamente tra i litiganti. Che se la parte, sia per la sua povertà, sia per la potenza dell'avversario, si fosse trovata nella impossibilità di trattare o condurre la propria causa, era il giudice che doveva incaricarsene, cercando d'ufficio se aveva o non aveva ragione. Il sentimento, che animava il principe, era sempre quell'alto sentimento della sua missione, che gli aveva suggerito anche altre regole. Non aveva egli detto che avrebbe esteso la sua protezione di principe a tutti i sudditi? Perchè avrebbe tollerato che si sacrificasse il buon diritto del povero, soltanto perchè non poteva provvedervi da sè? Per tutto ciò la sua *generale riforma* è davvero un'opera eminentemente nazionale ed unificatrice.

§ 3. — LEGGI DELL'ISOLA DI SARDEGNA.

*La Carta de logu.*⁴¹

1. — Sullo scorcio del secolo XIV, precisamente il giorno di Pasqua del 1395, fu nell'isola di Sardegna pubblicata una

⁴¹ **Bibliografia.** — MAHRO, *Législation de l'île de Sardaigne*, Paris. Lo STESSO, *Storia di Sardegna*, Torino, 1825, 3^a ediz., 2 vol., Milano, 1835. DEL VECCHIO G. E., *Eleonora d'Arborea e la sua legislazione*, Milano, 1872. SORO-DELLITALA, *Profili d'una storia sulla legislazione in Sardegna*, Roma, 1877. Per la influenza degli statuti di Sassari sulla *Carta de logu* vedi SATTI-BRANCA, *Il co-*

legge, che ebbe il vanto di essere tenuta per segno di un grande perfezionamento sociale, da cui altre e più vaste contrade del continente italiano erano ancora lontane. Intendiamo accennare al volume di costituzioni e ordinazioni sarde, conosciuto sotto il nome di *Carta de logu*, cioè statuto o legge speciale del luogo, ossia giudicato di Arborea.

Questa carta era già stata bandita da Mariano IV, che regnava nella provincia d'Arborea; ma parve non corrispondere ai bisogni del tempo e del popolo. Così Eleonora sua figlia, giudicessa di Arborea, contessa di Goceano e viscontessa di Basso, la più splendida figura di donna, che abbiano le storie italiane, dopo sedici anni si fece a correggerla, compiendo in modo illustre l'opera legislativa cominciata dal padre. Allora ebbero stabili norme i riti giudiziari, la ragion civile e criminale e la pubblica economia.

La carta è scritta in dialetto sardo, che certo era il modo più acconcio per avvicinarla alla intelligenza del popolo. E anche la sua concisione le valse meritati encomi. Non proemi ridondanti di lodi, alcuna fiata sterili e sempre immature; non ragioni di legge, a cui la logica ingannevole del fôro potesse trovare materia di controversie; non eccezioni, che rendessero vano o enigmatico l'ordinamento principale. La carta sarda non contiene che un proemio: quello della pubblicazione; e vi si osserva una grave sentenza: che cioè l'accrescimento e la prosperità di qualunque provincia, regione, o terra, deve derivare sol-

mune di Sassari nei secoli XIII e XIV, Roma, 1885. Aggiungo altri lavori sul diritto dell'isola: BESTA, *Il diritto sardo nel medio evo*, Bari, 1898. Lo stesso, *Nuovi studi sulle origini ecc. dei giudicati sardi* (nell' "Arch. stor. ital.", 1901). MONDOLFO, *Responsabilità e garanzia collettiva per danni patrimoniali nella storia del diritto sardo* (nella "Riv. ital. per le scienze giuridiche", XXIX, 1-2). Lo stesso, *Gli elementi del feudo in Sardegna prima della conquista aragonese*, Torino, 1902 (nella "Riv. ital. per le scienze giuridiche", XXXII, 8). Lo stesso, *Terre e classi sociali in Sardegna nel periodo feudale*, Torino, 1903 (nella "Riv. ital. per le scienze giuridiche", XXXVI). ZIBOLLA, *Sugli stamenti in Sardegna* (nel "Filangieri", XVII, 1892). Lo stesso, *Ricerche storiche sul governo dei giudici in Sardegna e relativa legislazione*, Sassari, 1897. Lo stesso, *Nota storica intorno a Castel Genovese e all'epoca degli statuti di Galeotto Doria*, Sassari, 1899. Lo stesso, *Estensione territoriale degli statuti del comune di Sassari*, Sassari, 1902 (negli "Studi sassaresi", anno II, sez. I, fasc. I). — Edizioni. La *Carta de logu* fu pubblicata colla traduzione letterale italiana e con copiose note da G. M. MANELLI DE' MANELLI col titolo: *Le costituzioni di Eleonora giudicessa di Arborea intitolate Carta de logu*, Roma, 1806. Furono commentate da G. OLIVAS, giuriconsulto, che visse nella seconda metà del secolo XVII, e le sue glose ebbero vigore di legge. Ne abbiamo sott'occhio un'edizione calaritana del 1725 col titolo: *Commentaria et Glosa in Cartam de logu, legum et ordinationum Sardinorum noviter recognita*. Una nuova edizione della *Carta* si sta approntando dal BESTA.

tanto dalla giustizia, e che, col mezzo delle buone leggi, si raffrena e contiene la superbia e reità dei malvagi. Il motivo della pubblicazione è espresso in questi termini: " perchè i buoni possano vivere incontaminati e innocenti in mezzo ai rei; e frenati questi dal timore delle pene, e confortati quelli dalla virtù dell'amore, obbediscano concordi alle leggi „. Gli altri capitoli cominciano tutti con la formula unica: *vogliamo e ordiniamo*, spiegando la disposizione nei più brevi termini possibili.

Invece l'ordine non è sempre il migliore. Sono 198 capitoli e alcune rubriche, che male rendono l'idea delle materie che vi si contengono, come sugli omicidi e ferimenti, sui furti e malefizi, sul fuoco, sulle liti e citazioni, sui boschi, sui cuoi, sulla guardia delle biade. Altri provvedono ai salari, alle vigne, alle biade e agli orti. Gli ultimi si occupano dei contratti di soccio, dei macellamenti, dei termini e delle ingiurie. Propriamente i capitoli di Eleonora finiscono con gli ordinamenti sulla guardia delle biade (1-123), per ripigliare coi contratti di soccio (160-198). Quelli intermedi sono leggi agrarie di Mariano.

Si potrebbe anche censurare l'inumanità di qualche disposizione; ma era un difetto dei tempi, che deturpò i codici di tutte le nazioni europee. E d'altra parte è degna di nota una espressione solenne, che s'incontra soventi volte nella comminazione delle pene più gravi: *e per somma qualunque di denaro il reo non iscampi*. È la condanna delle composizioni; e la legislazione di Eleonora s'inalza per essa al disopra di tante altre del suo secolo, che riducevano tuttavia il supplizio ad una maniera di traffico per colui che poteva redimersene, mentre non era tanto un atto di giustizia quanto un effetto di mala ventura per gli altri, che non ne avevano i mezzi. Le parole sono del Manno.

2. — Del resto molti ordinamenti furono tolti dagli statuti di Sassari, specie quelli che riguardano la composizione delle *corone*, l'ordine dei giudizi, l'esercizio pubblico del notariato, le pene affittive e pecuniarie e l'economia rurale. Tutti poi rispecchiano le condizioni dell'isola e mirabilmente vi si attagliano. Anzi un dotto giureconsulto sardo, il Mameli, ha osservato che le disposizioni di questa carta, pubblicata più di quattro secoli addietro (ora sono più di cinque), convengono pressochè tutte ai costumi dei Sardi dei nostri tempi. Lo che fa fede certa-

mente della bontà intrinseca della legge, ma attesta eziandio l'indole piuttosto stazionaria di cotesti insulani.

3. — Aggiungiamo, ch'essa ha un carattere territoriale. La giudicessa d'Arborea vuole tutti *obbedienti ai capitoli ed alle ordinazioni* di detta carta; e anche soggiunge: *facciamo le ordinazioni e i capitoli infrascritti, i quali vogliamo e comandiamo espressamente si debbano tenere e osservare per legge da ciascheduno del giudicato nostro d'Arborea in giudizio e fuori*. E, in processo di tempo, l'applicazione se ne estese anche più. Nel 1421, cioè soli ventisei anni dopo la sua pubblicazione, le corti, che re Alfonso celebrò personalmente in Cagliari, ordinarono che si dovesse osservare in tutta la Sardegna, tranne Cagliari, Sassari, Alghero, Bosa ed Iglesias, che continuarono, così, a reggersi coi propri statuti, a tenore dei loro privilegi. Medesimamente le regie prammatiche ne raccomandano l'osservanza, in quanto alcuna parte non ne fosse stata espressamente revocata.

§ 4. — LEGGI DELLO STATO DELLA CHIESA.

*Costituzioni Egidiane.*⁴⁵

1. — Le leggi che si promulgarono ed ebbero vigore nello Stato pontificio durante i secoli XIII, XIV e XV, sono di più specie: sono leggi pontificie e leggi dei legati; leggi generali dello Stato e costituzioni emanate dai pontefici o dai legati per una determinata provincia.

Le *costituzioni pontificie* trovansi sparse qua e là nelle raccolte degli atti dei pontefici, specie nel Bollario e nel Codice diplomatico del Theiner, e se ne conta un gran numero. Trattasi di leggi che provvedono al governo della cosa pubblica e segnatamente a mantenere la pace tra i sudditi; ma ce ne sono an-

⁴⁵ **Bibliografia.** — LA MANTIA V., *Storia della legislazione italiana*, I: *Roma e Stato romano*, Torino, 1884. FOGLIETTI, *Le constitutiones Marchiae Anconitanas*, Macerata, 1881, anche negli *Opuscoli di Storia del diritto*, Macerata, 1886. RAFFAELLI, *Le constitutiones Marchiae Anconitanas descripte in tutte le loro edizioni*, Foligno, 1885 (dall' "Archivio per le Marche e l'Umbria", vol. I, 1884 e II, 1885). BRANDI, *Le constitutiones Sanctae Matris Ecclesiae del card. Egidio Albornos* ("Bullettino dell'Istituto storico italiano", num. 6, 1898). LO STESSO, *Manoscritti nuovi delle Constitutiones Aegidianas* (ivi, num. 10, 1890). WURN, *Cardinal Albornos der meiste Begründer des Kirchenstaates*, Paderborn, 1892. ERMINI, *Gli ordinamenti politici e amministrativi nelle Constitutiones Aegidianas* (nella "Rivista italiana per le scienze giuridiche", XV e XVI, 1886). ZDEKAUER, *Sulle fonti delle Consti-*

che altre, che riguardano le eresie, gli ordini processuali, ecc. Come esempio abbastanza antico potrebbesi ricordare la costituzione che Innocenzo III pubblicò nel parlamento di Viterbo: *universis fidelibus nostris per Patrimonium Beati Petri constitutis*, se questa, più che una legge contenente disposizioni tassative, non fosse un monito ai baroni e ai podestà di non offendersi a vicenda, di astenersi dalle vendette private, ecc. Invece è una vera legge l'editto, che lo stesso Innocenzo III bandì nel 1207 a Viterbo contro gli eretici, e che doveva inserirsi negli statuti. La costituzione famosa, che Federigo II promulgò sulla stessa materia nell'atto della sua incoronazione (1220), è calcata appunto su questo editto. Altre costituzioni contro gli eretici appartengono a Innocenzo IV ed a Clemente IV, e si trovano pure accolte negli statuti municipali a modo di pubblico diritto: ma soprattutto importante è un editto di Bonifacio VIII per il Patrimonio, con cui regola la procedura penale sulla base dei principî romano-canonicî, provvedendo anche al carcere dei condannati, alla brevità dei giudizi, all'esecuzione delle sentenze e agli appelli.

Altre costituzioni vennero promulgate dai legati e rettori fin dal secolo XIII. I documenti le ricordano più volte, insieme alle leggi pontificie, nel Patrimonio, nella Campagna, specialmente nella Marca. Quelle del cardinale Orsini, e altre di Amelio di Lautrec, di Bertrando di Deuc, e del cardinale Egidio Albornoz, furono pubblicate appunto per la Marca.

2. — Ma l'Albornoz fece anche più, perchè è autore di un codice, che occupa un posto speciale nella legislazione degli Stati della Chiesa.

tutiones Sanctae Matris Ecclesiae, Torino, 1901 (nella "Riv. ital. per le scienze giuridiche", XXXI, 1-2). — Edizioni. Ne abbiamo parecchie dei Bollart. Ricordo: *Bullarium magnum Rom. a Leone M. usque ad Benedict. XIII*, Luxemb., 1728 segg., 8 tomi con aggiunte fino a Benedetto XIV, 19 tomi. Inoltre: *Bullarium privilegiorum ac diplomatum Pont. amplissima collectio* op. Cocquelines, Romae, 1789-62, 14 tomi in 28 volumi, nuova ediz., Torino, 1857-72, 24 volumi e supplemento, Napoli, 1885. Continuazioni: *Benedicti XIV Bullarium*, Romae, 1754, 4 tomi (Mechlin, 1826, coi supplementi, 13 volumi). Aggiungi: *Benedicti P. XIV acta inedita*, ed. recent., Romae, 1885, dall'anno 1740 al 48. Parimente: *Magnum Bullarium Rom. summar. Pont. Clementis XIII, Clementis XIV, Pii VI, Pii VII, Leonis VII et Pii VIII constitutiones complectens*, ed. Barberi, Roma, 1885 segg. Vedi anche GUERRA, *Pontificiarum constitutionum in Bullariis Magno et Romano contentarum Epitome et secundum materias dispositio*, 4 tomi, Venetiis, 1772. — La prima edizione delle Costituzioni egidiane fu fatta in Iesi nel 1471. Altre edizioni sono del 1481, 1502, 1507, 1522, 1524, e anche una di Venezia senza anno. Ne seguono altre *cum additionibus Carpenibus*, cominciando dal 1543. È l'unica edizione che si sia fatta a Roma ed ha per titolo: *Aegidiana Constitutiones recognitae ac novissime impressae*. Furono glossate da G. CAVALLINI.

A ben comprenderlo, è mestieri che ci rifacciamo a quel periodo di guerre felicemente compiute intorno alla metà del secolo XIV, quando i dinasti e i comuni tutti dello Stato ecclesiastico furono condotti, particolarmente mercè l'opera dell'Albornoz, a riverire l'autorità pontificia e a sentire più direttamente il peso della sovranità. Allora si riconobbe la necessità di una legislazione uniforme per lo Stato ricostituito, e l'Albornoz compì quest'opera legislativa.

La quale in realtà è molto importante; e già il biografo del cardinale ne loda la sapienza. Certo, corrispondeva ad un bisogno dei tempi. L'Albornoz stesso avverte che esisteva una folla di costituzioni, altre spedite *sub bulla* dal pontefice, e altre pubblicate dai governatori della Chiesa, di alcune delle quali non si conosceva neppure l'autore per la loro antichità, e che urgeva di portarvi un po' d'ordine. Perciò volle che tutte gli fossero presentate; e si associò alcuni giureperiti ed uomini esperti, per rivederle. Il lavoro fu lungo. Infine provvide a che si compilasse quel nuovo volume di costituzioni in onore della Chiesa: conservò quelle che erano utili, ne tolse via altre che gli parvero superflue o contraddittorie, ne aggiunse di nuove secondo la opportunità dei luoghi, dei tempi, dei negozi, e distribuì tutto in sei libri, cominciando dai mandati o lettere di commissione del papa, che riguardavano la sua *potestas legationis et vicariatus*, e passando quindi a discorrere dell'ordinamento governativo della provincia *pro ecclesia et iuribus publicis defendendis ac conservandis*, dell'ufficio dei rettori e dei loro giudici *super spiritualibus*, dei delitti e della procedura penale, del diritto e della procedura civile, e infine degli appelli.

Così furono promulgate nei giorni 29 e 30 aprile e 1 maggio 1357 nel parlamento di Fano; e tutti, rettori e popoli, avevano obbligo di osservarle inviolabilmente. Le altre costituzioni emanate nei parlamenti precedenti, ma non inserite in quel volume, dovevano intendersi abrogate; e anche si dichiararono abrogati tutti gli statuti di città e terre, che, come che sia, vi contradicessero.

Il codice fu detto originariamente *Liber constitutionum Sanctae Matris Ecclesiae*; ma si suole designare anche col titolo di *Constitutiones Marchiae Anconitanae*, ed anzi è questo il titolo che gli è rimasto. Ciononostante è fuori di dubbio che doveva trovare

applicazione alle provincie del Patrimonio, della Marittima e della Campagna. È una vera legge generale degli Stati pontifici. Infatti il parlamento di Fano, dove le costituzioni si promulgarono, fu un parlamento generale di tutto lo Stato della Chiesa; e, del resto, lo stesso cardinale Albornoz ha inteso che dovessero avere vigore dovunque. Lo dice nel proemio, e lo dice di tutte: non solo di quelle nuove, emanate allora, ma anche delle antiche, quantunque originariamente fossero state promulgate solo per questa o quella provincia. Inoltre abbiamo una bolla di Sisto IV ed un'altra di Paolo III, che ne inculcano l'osservanza in tutto lo Stato. Sicchè la cosa non può rimuoversi in dubbio; e, d'altronde, il nome di *Constitutiones Marchiae Anconitanae* non è difficile a spiegarsi: perchè il nucleo principale del codice Egidiano fu formato appunto dalle costituzioni dei legati delle Marche: l'Orsini e Bertrando di Deuc; e perchè anche altre costituzioni posteriori furono destinate per la Marca.

3. — Lo stesso Albornoz ne mandò fuori alcune, correndo gli anni 1363 e 1364, che vennero aggiunte alle prime. E parimente ne abbiamo de' suoi successori, come il Grimaldi, il D'Estaing, il Condulmer, il Calandrini, ecc., fino alla riforma del cardinale Pio da Carpi. Questa però è anche l'ultima. Porta la data del 1544, e il cardinale la mise assieme con l'aiuto di dieci avvocati della provincia, nonchè di quattro esperti difensori di cause, e coi propri assessori. Si sa che si era proposto di toglier via le costituzioni andate in dissuetudine, mettere a posto quelle pubblicate dopo la prima compilazione e fare tutte quelle aggiunte che credesse necessarie; ma in verità non ha conseguito il suo intento. Lo stesso Da Carpi nota che qualcheuna non era osservata, e nondimeno ve la lasciò, perchè, mutati i tempi, avrebbe potuto rivivere. Nè si può dire che la compilazione sia riescita più ordinata. Alcune costituzioni non sono a posto; altre si trovano inutilmente ripetute; e in mezzo a tutto ciò vi si rinvengono più di cinquanta aggiunte dichiarative o estensive dello stesso Da Carpi. Del resto la riforma, riveduta più volte, ebbe vigore fino a tutto il secolo scorso.

4. — Qui giunti però, non sarà inutile di avvertire come le leggi dello Stato della Chiesa, appunto pel carattere del governo sacerdotale, da cui emanavano, si distinguessero da tutte le altre.

Perchè, intanto, lasciarono per lungo tempo, e più che altrove, un largo campo alle autonomie locali. Mentre la potestà spirituale dei papi era riescita a gettare profonde radici, quella temporale invece, ancora in tutto il secolo XIII, si riduceva a poca cosa. Gli stessi papi non mostravano di tenervi gran fatto. Gregorio VII, Innocenzo III, Bonifacio VIII miravano a più alti ideali che non fossero i minuti interessi, a cui suole discendere la sovranità. Ci tenevano a far derivare ogni potestà terrena dalla propria, distribuire regni, dettar leggi alle nazioni, giudicare popoli e re: questa era la loro ambizione. Se alla loro volta amavano di avere una signoria temporale, era, più che altro, perchè pareva loro cosa repugnante e contraddittoria, che, mentre pur si dicevano in diritto superiori a tutti, fossero poi nel fatto sudditi dell'imperatore. Ma, anche volendo, avrebbero durato fatica ad affermarsi mondanamente, in un tempo in cui l'ossequio era volontario, e i diritti e doveri di tutti solevano definirsi per patto. Altra cosa era la sovranità e altra il governo, ossia la direzione degli affari pubblici, congiunta col diritto di pace e di guerra. Il governo stava propriamente in mano delle città e dei baroni, e ogni provincia, anzi ogni terra, aveva una esistenza sua propria e individuale. La stessa conquista dell'Albornoz non alterò molto il concetto giuridico della sovranità pontificia. I rapporti politici dei diversi poteri allora esistenti rimasero quali erano prima: non furono tolti gli Stati ai feudatari, nè si attentò alla libertà dei comuni. Alla autorità pontificia bastava ancora di essere riconosciuta, e purchè i suoi decreti si accettassero come fondamento dell'ordine legale, e tutti stringessero accordi co' suoi uffiziali, nei limiti che bastavano a garantire lo Stato, essa non voleva nè richiedeva di più.

Soprattutto il diritto sovrano di giurisdizione si considerava appartenere alla Chiesa: le Costituzioni affermano ciò ripetutamente; e ne incaricano i rettori delle provincie, che appunto per esercitarla, avevano intorno a sè una curia, detta generale o maggiore, composta di quattro giudici; ognuno di essi con competenza speciale, ossia per le cause spirituali, civili, criminali, per le appellazioni. Nondimeno la Chiesa poteva anche concedere e lasciare quel suo diritto ad altri, alle comunità come ai principi, conti e baroni; per non dire degli speciali organismi giuridiziarj, sottratti alla circoscrizione della curia generale. Perchè

questi vi potessero entrare, sarebbe stato necessario che si trattasse di terre soggette direttamente alla Chiesa: le altre avevano i loro statuti ed esercitavano il potere giudiziario in modo indipendente.

Solo più tardi il regno della Chiesa, che non avrebbe dovuto essere mai di questo mondo, comincerà a pareggiarsi ad esso, e nondimeno durerà fatica ad affermarsi, combattuto, com'era, quando dai maggiori e quando dal popolo, memore ancora dell'antica libertà!

5. — Un'altra circostanza, che vuol essere notata, è la forte tinta religiosa che hanno queste leggi, e che in fondo non potevano non avere. Il governo non era ancora, nè poteva dirsi, clericale: lo diventerà col tempo; ma, intanto, l'unione della potestà spirituale e della temporale nelle stesse mani non poteva non far luogo ad una strana confusione. Il pontefice, che si diceva vicario di Dio sulla terra, doveva pur sentire il bisogno d'incamminare i suoi sudditi per le vie della salute eterna, anche con mezzi materiali; e, in pari tempo, doveva sentirsi facilmente tentato ad applicare i mezzi spirituali anche al conseguimento dei beni terreni. In realtà l'una cosa e l'altra è avvenuta. Le Costituzioni Egidiane raccomandano caldamente ai rettori delle provincie di rimanere sempre in comunione con la fede e con la Chiesa; e nel giuramento, che prestavano, promettevano prima di tutto di provvedere a propagare la fede cattolica, e non tollerare che la si offendesse, e trattare paternamente le persone devote e fedeli alla Chiesa, e *sterminare* (la parola è della legge) tutti gli eretici condannati da essa. Ogni provincia aveva anche i suoi *Inquisitores hereticae pravitatis*, che non avrebbero dovuto intromettersi in altri reati all'infuori delle eresie; e d'altronde si sa che bastava non obbedire al papa per essere eretico. Ciò aveva affermato Giovanni XXII. Inoltre v'è tutto un libro dedicato a materie spirituali. E alcune sono mere cose di Chiesa, o quanto meno concernono esclusivamente gli ecclesiastici. Per es. troviamo stabilita l'ora in cui si dovevano cantare i mattutini, e il modo di portare il viatico agli infermi. Il legislatore provvede anche perchè la messa non si celebri che con candele di cera. Tutta roba da sagrestia. Altre disposizioni riguardano i costumi del clero; e, dacchè abbiamo a che fare con uno Stato ecclesiastico, parrà naturale che la legge vi

si interessasse. Si trattava di mantenerli intatti, sicchè nessun chierico avrebbe dovuto uscire senza la tonsura o l'abito clericale, o farsi vedere dopo il terzo suono della campana, o prestare ad usura, o tener concubina pubblicamente, o portar armi, o mescolarsi ad atti disonesti. Non dovevano neppur assumere alcun ufficio comunale, nè esercitare l'avvocatura. D'altro canto le Costituzioni consacrano il principio che nessuna città dovesse costringere i chierici a pagar le gabelle. Vi si dice che era sacrilegio violare i privilegi ecclesiastici concessi per diritto divino ed umano; e si cita l'esempio di Faraone, che, sebbene ignaro delle leggi divine, aveva pur voluto esenti i chierici dagli oneri laicali. Nel tempo stesso però si fa loro divieto di ricevere vendite, donazioni, o cessioni, in frode delle collette. Qua e là ci sono anche intromissioni del diritto ecclesiastico nel dominio civile. Un capitolo, con cui si regola la materia dei matrimoni, figura tra le cose spirituali; ma in fine la Chiesa si mostrava coerente, dal momento che il matrimonio era un sacramento. Altre costituzioni sono dirette contro gli usurai cristiani. Il giudice spirituale poteva procedere contro di essi, anche per inquisizione; e non dovevano assolversi, nè godere la sepoltura ecclesiastica. Lo stesso abuso della scomunica e di altre pene canoniche rivela l'indole della legge.

6. — In mezzo a tutto ciò ricorrono diversi principi che segnano decisamente un progresso, soprattutto nelle materie penali e giudiziarie. Nel parlare del diritto ecclesiastico, abbiamo detto che la Chiesa aveva tentato di avviare l'uno e l'altro per una nuova strada; e non farà meraviglia che ne tentasse ampiamente la prova nei suoi Stati. In fondo, è il diritto romano che ritorna a galla, a detrimento delle consuetudini barbariche; ma lo stesso diritto romano subisce sensibili modificazioni.

Il delitto è considerato oggimai da un punto di vista pubblico: onde le transazioni, se pur si tollerano, si restringono; e in alcuni casi non si tollerano affatto. Già papa Innocenzo VI si era opposto a cotesta consuetudine molto comune nel caso degli omicidi, e il cardinale Egidio dedica anche molto studio a fissare le pene, lasciando il meno possibile all'arbitrio del giudice. E ve n'ha parecchie. Quelle che ricorrono più frequentemente, come del resto in tutte le legislazioni di quel tem-

po, sono le pene pecuniarie; e il legislatore cerca di adattarle alla condizione delle varie classi sociali, esigendone di maggiori pei nobili che per i popolani. Trattandosi di delitti di maestà e di tradimento, o di violazioni di paci, voleva anche distrutte le case e devastati i beni del condannato. Altre volte però le pene erano quelle romane, specie nei reati politici, in quelli contro la famiglia e il buon costume, e nei più gravi delitti naturali, come l'omicidio e la grassazione. Erano pene piuttosto gravi; ma il legislatore, mosso da un sentimento di benignità, tal fiata le mitiga. Le pene canoniche figurano per lo più come pene accessorie, aggiunte alle altre, particolarmente nei reati politici.

7. — Ma anche la procedura è informata a principî più ragionevoli. Certo, lo è la procedura civile. Il giudizio si iniziava con la citazione e la produzione del libello. Chi era stato citato aveva obbligo di comparire, e, comparso che fosse, gli si dava copia del libello. Così, era in grado di giudicare se gli convenisse d'impegnarsi nella lite, nel quale caso produceva le sue eccezioni. L'attore ne riceveva copia per replicare, il reo riceveva copia delle repliche e poteva duplicare. Da questo momento la lite si aveva per contestata, e la contestazione si considerava, non altrimenti che in diritto romano, come il fondamento di tutto il giudizio, una specie di *congressio ad pugnam*; mentre tutto ciò, che si era fatto fino all'ora, non eccedeva i limiti di una onesta provocazione. Così compivasi il primo stadio. Il secondo andava dalla contestazione della lite sino alla conclusione in causa o alla sentenza definitiva. Il giudice cominciava dal prefiggere un termine per la presentazione delle posizioni, o brevi articoli, che l'attore desumeva dal suo libello e il reo dalle sue eccezioni, e che, senza abbracciare tutta la causa, riguardavano qualche fatto che aveva attinenza con essa. Era una novità del diritto canonico, che mirava a rendere più semplice la procedura. Le parti venivano interrogate appunto su questi articoli, e dovevano rispondere, confessando o negando, sicchè si sapeva oggimai che cosa potesse aversi per dimostrato. Il resto bisognava provarlo; ma in fondo erano le prove romane: i testimoni, i documenti, il giuramento: e ne incombeva l'onere a colui che asseriva. Somministrate che fossero, il giudice domandava alle parti se avevano nulla da opporre, e anche assegnava

loro un termine per le allegazioni: poi chiudeva la causa, e pronunciava la sentenza. La quale era legge; ma da essa si poteva appellare una e due volte, finchè, diventata esecutiva, si mandava ad effetto.

Le costituzioni hanno anche cura di fissare nettamente i termini, che, in generale, sono brevi. Un procedimento sommario, che non conosceva solennità di sorta, e quindi nè libello, nè contestazione di lite, nè giuramento di calunnia, trovava applicazione a tutte le cause che non superavano una certa somma e in cui si domandava la reintegrazione del possesso. Non importava neppure che il reo comparisse: il giudice decideva ugualmente.

Come vediamo, si tratta di una procedura speciale. Un'altra era ammessa nel caso che il debito constasse da pubblico strumento, o da strumento celebrato *in forma Camerae*, o anche da scritture private di mano del debitore. In tutti questi casi si faceva luogo alla esecuzione parata.

8. — Trattandosi di reati, il modo di procedere, che, secondo le Costituzioni, poteva dirsi prevalente e ordinario, era un misto di accusatorio e inquisitorio.

I processi cominciavano con una accusa o denuncia, ed ogni università doveva avere un pubblico denunciatore, eletto da essa e stipendiato, allo scopo di scoprire i malefizî, che, per essere in questi tempi facilmente occultati, per lo più andavano impuniti. Del resto si usavano delle cautele, espressamente sancite dalle Costituzioni, per la presentazione dell'accusa e della denuncia. Presentate che fossero, tanto l'accusatore quanto il denunciante prestavano il giuramento di calunnia. E l'accusatore doveva anche fare l'*inscriptio*, con cui si obbligava a sottostare a quella stessa pena, che avrebbe colpito l'accusato in caso di condanna, dando cauzione di proseguire il giudizio e rifondere le spese.

A questo punto però il processo inquisitorio s'innestava nell'accusatorio; e, compiuta l'inquisizione, si citava il reo a comparire. Il giudice gli assegnava un termine per difendersi; e parimente assegnava un termine all'accusatore o denunciante per provare l'accusa o la denuncia, dato che il reo la negasse. Entro quel termine tanto l'una parte quanto l'altra dovevano provare con ogni genere di prove, cioè a dire coi testimoni e an-

che con la pubblica fama. Poi si concedeva un altro termine all'imputato perchè prendesse copia delle deposizioni testimoniali e facesse la prova contraria. Infine succedevano le allegazioni e si pronunciava la sentenza. Nel frattempo il reo era sostenuto in carcere, o anche lasciato in libertà provvisoria verso cauzione, purchè si trattasse di delitti, in cui la libertà provvisoria fosse tollerata. Se il citato non compariva, era messo al bando, con diffida che, non presentandosi entro un dato termine, sarebbe stato condannato.

A ben guardare, fu il risveglio degli studi di diritto romano, che giovò anche da questo lato. I papi ne avevano approfittato, facendosi iniziatori di una riforma, che parve una grande necessità dei tempi e che ebbe fortuna. Certo, le forme del giudizio ne uscirono così migliorate; ma non può dirsi che tutto sia romano. L'azione dello Stato ha troppa parte nel nuovo procedimento, perchè possa ricondursi, senz'altro, a principî romani; ed è merito della Chiesa di averlo reso molto più adatto allo scopo.

CAPO IV.

Legislazioni locali.

Col nome di *Legislazioni locali* comprendiamo gli statuti delle città, sì libere che soggette, e quelli della campagna. Essi cominciano a poco a poco in questi tempi, si allargano per via, trascinando più o meno onoratamente la loro esistenza fino a tutto il secolo XVIII; ed è di nuovo una legislazione autonoma, il cui oggetto nelle città è anche più vario di quello che non sia nella legislazione provinciale, per il frequente mutamento dei rapporti economici, a cui appunto le città sottostavano. Se vogliamo, era un diritto, che s'intendeva da sè: il diritto, che, in ultima analisi, avevano tutte le corporazioni, di determinare o regolare autonomamente le condizioni della propria esistenza, e che passò a lungo inosservato, fino a che la potenza delle città non fu cresciuta. Allora però, la potestà pubblica cominciò ad allarmarsene, e tra i diritti che volle più specialmente riconoscere vi fu quello degli statuti. E neppure si può dire che lo ammettesse appieno, se non con la pace di Costanza. Federigo

Barbarossa finì col concedere espressamente alle città italiane tutte le consuetudini sì dentro che fuori, in perpetuo, come le avevano esercitate *ab antiquo*; e promise eziandio che, dovendo i suoi nunzi esaminare e definire le cause in appello, lo avrebbero fatto in buona fede e senza frode *secundum leges et mores civitatis*. Aggiungiamo che gli statuti vanno di pari passo con lo svolgimento comunale.

§ 1. — STATUTI MUNICIPALI.

A. — Della legislazione statutaria in generale.

a. — Gli elementi degli statuti - Condizioni speciali della bassa Italia.

1. — Quelli, che diciamo statuti municipali, sono tutt'altro che un'opera semplice e di getto: vennero anzi formandosi un po' alla volta e con vari elementi. Possiamo distinguere: la *consuetudine*, i *brevi* e le *leggi*, tre fattori, che corrispondono sia al nuovo diritto sorto dalla fusione delle diverse razze e dalla nuova vita economica, sia alle nuove condizioni politiche create dall'autonomia. Per il momento però prescindiamo dalle città della bassa Italia, avendo divisato di parlarne a parte, con riguardo alla loro speciale natura.

2. — La *consuetudine*⁴⁶ è più antica, come quella che precedet-

⁴⁶ **Bibliografia.** — VOPICELLA, *Dello studio delle consuetudini e degli statuti delle città di terra di Bari*, Napoli, 1856. Lo STESSO, *Sopra la recente pubblicazione di un antico codice delle consuetudini di Amalfi*, Napoli, 1876. BERLAN, *Illustrazioni al Liber consuetudinum Mediolani anni 1216*, Milano, 1869. Lo STESSO, *Le due edizioni milanese e torinese delle consuetudini di Milano 1216*, Venezia, 1872. SCRUPPER, *Delle fonti di diritto a cui furono attinte le consuetudini di Milano del 1216. Lettera al prof. Berlan* (nell'opera cit. "Liber consuet. Mediolani", 1869, p. 251 segg.). Lo STESSO, *La società milanese all'epoca del risorgimento del Comune*, Bologna, 1869 ("Arch. giur.", III, IV e VI). AGNELLI, *Piccolo codice di consuetudini catanzaresi*, Catanzaro, 1869. MORGIGNI-NOVELLA, *Delle consuetudini e statuti delle provincie napoletane*, Napoli, 1869. FERRONE-PALADINI, *Sulle fonti del diritto siculo*. Appunti (nella "Temi Zanclaea", 1871-72). ALIANELLI, *Delle consuetudini e degli statuti municipali delle provincie napoletane*, Napoli, 1878. LA MANTIA V., *Notizie e documenti sulle consuetudini delle città di Sicilia* ("Arch. stor. ital.", 1881-87). PEPPER, *Le consuetudini dei comuni dell'Italia meridionale ed il loro valore storico*, Napoli, 1888 (dagli "Atti dell'Accad. di scienze morali"). RACIOFFI, *La Tabula e le consuetudini di Amalfi* ("Arch. stor. napol.", IV, 1879). Lo STESSO, *Le consuetudini civili di Amalfi* ("Arch. stor.", cit.). CICCAGLIONE, *Le consuetudini di Catanzaro*, Napoli, 1881. BRUNNECK, *Siciliens Stadtrechte*, Halle, 1881. RONDONI, *I più antichi frammenti del costituito fiorentino*, Firenze, 1882. PERLA, *Il diritto langobardo negli usi e nelle consuetudini delle città del Napoletano*, Caserta, 1882. ABIGNERTE, *Le consuetudini inedite di Salerno*, Studio-storico giuridico, Roma, 1888. RONDONUZZI, *Le consuetudini di Cal-*

te la formazione della *companga* comunale, quantunque non sempre sia stata consegnata prima in iscritto. Essa riproduce generalmente il diritto privato e penale dell'aggregazione, giusta i particolari bisogni di essa, e se ne trova fatto cenno in più luoghi. Uno statuto di Savona del 1014 stabiliva due *fideles cives* per decidere giusta la consuetudine del luogo; nè altrimenti vediamo nel 1056 in Genova tre *boni homines* giurare le consuetudini della città. E la loro sanzione era anche più autorevole di quella della legge. La Tavola Amalfitana definisce la legge *sanctio*

tagirone ed i diplomi dei re che le confermano, Caltagirone, 1893. DiRO O. *Gli ordinamenti municipali di Lucera del 1407*, Trani, 1895. LA MARTIA V., *Antiche consuetudini delle città di Sicilia*, Palermo, 1900. GIUSTINIANI V., *Il diritto consuetudinario in terra di Bari* (nel vol. "La terra di Bari", Trani, 1900). GRUFFIDA, *La genesi delle consuet. giuridiche delle città di Sicilia*, I, Catania, 1901. CICCAGLIONE, *Le pandette di Buscemi*, Notizia (nell' "Archivio giur.", nuova serie VI, I, 1900). LO STESSO, *Le origini delle consuetudini sicule*, Torino, 1901 (nella "Riv. ital. per le scienze giur.", XXXI, 1-2). SICILIANO-VILLANUEVA, *Sul diritto greco-romano (privato) in Sicilia*, Palermo, 1901 (nella "Riv. di storia e filosofia del diritto", II, 7 seg.). LADO P., *La comunione dei beni tra coniugi nella storia del diritto italiano*, Sassari, 1901. FINOCCHIARO SARTORIO, *La comunione dei beni tra coniugi nella storia del diritto italiano*, Palermo, 1902. GODALETA, *Antichi statuti, consuetudini e grazie della città di Bisceglie*, Trani, 1902. PUPILLI-BARRESI, *Gli usi civici in Sicilia*, Catania, 1903. BESTA, *Il diritto consuetudinario di Bari e la sua genesi*, Torino, 1903 (dalla "Rivista ital. per le scienze giuridiche", XXXVI). — Ricordiamo alcune edizioni di consuetudini. Quelle di Genova del 958, confermate nel 1057, furono pubblicate nel *Liber jur. reip. Gen.*, I, p. 1 e dal CIBRARIO, nella *Storia della monarchia di Savoia*, Torino, 1840, I, p. 310 segg. Segue il *Constitutum usus pisanae civitatis* del 1160 edito dal BONAINI (vol. II degli statuti inediti della città di Pisa). Le *consuetudines communis civitatis Alexandriae* del 1179 furono stampate in Alessandria già nella metà del secolo XVI. Quelle di Milano del 1216 videro la luce primamente per opera del BERLAN (Milano, 1839), poi furono edite dal PORRO (*Mon. h. p. Leges munic.*, II, 1), e nuovamente dal BERLAN, ridotte a miglior lezione (Venezia, 1872). Un brano del libro *De consuetudinibus civitatis Mediolani* composto dal giudice Pietro, che servi poi alla commissione che compilò le consuetudini del 1216, fu pubblicato dal LEHMANN nelle *Juristische Festgaben für E. von Jhering*, Stuttgart, 1892, p. 74-78. Dei *Costumes générales du duché d'Aoste* abbiamo due edizioni, una di Chambery del 1583 e l'altra d'Aosta del 1684. Di quelle di Bari esistono due recensioni, compilate sul principio del secolo XIII: una del giudice Andrea secondo l'ordine del Codice: l'altra del giudice Sparano secondo quello della Lombardia. Videro la luce a Padova nel 1550 col commentario del Masilla, e a' di nostri furono volgarizzate e annotate dal PERRONI nella sua *Storia di Bari*. Quelle di Catanzaro sono riportate e illustrate nella *Iudiciaria praxis* del Paparo, Napoli, 1635 e le ripubblicò il CICCAGLIONE nel 1881. Le *consuetudines Neapolitanae* vennero in luce a Napoli nel 1518 con le glosse del Napolitano e altre volte; quelle di Aversa a Venezia nel 1605 col commentario del Pelliccia: ultimamente furono riprodotte dall'Alianelli insieme a quelle di Capua nell'opera *Delle Consuetudini e degli statuti municipali delle prov. napoletane*, Napoli, 1883. Il VOLPICELLA pubblicò quelle di Amalfi (Napoli, 1819) e di Sorrento (Napoli, 1869); G. DEL GIUDICE quelle di Corneto (nel "Cod. diplom.", Napoli, 1833), e l'ABIGNENTE ricostrui con lodevole tentativo quelle di Salerno (Roma, 1833). Per alcune consuetudini delle città della Sicilia abbiamo l'edizione del Brünneck nei *Siciliens mittelalterliche Stadtrechte*, Halle, 1881 e quella molto accurata di V. LA MARTIA nell' "Arch. storico italiano", XI, 1883 e segg. e la più recente e definitiva col titolo: *Antiche consuetudini delle città di Sicilia*, Palermo, 1900. Altre finora inedite vengono via via pubblicandosi dallo stesso. Le *Consuetudines Gradiscanae* del 1577, furono stampate in Udine nel 1859 per cura del Joppi.

sancta, e la consuetudine *sanctio sanctorum*, e distingue appunto l'una dall'altra, attribuendo alla consuetudine maggiore autorità, in quanto esce spontanea dai bisogni locali, mentre la legge può dipendere dalla volontà di uno o di pochi. E quando le consuetudini sono buone, aggiunge la stessa Tavola, tacciono le leggi. Ma anche in tempi più avanzati osservava Baldo: *Statutum super consuetudine videtur potius indui ad consuetudinis roborationem, quam ad novi iuris introductionem*. Del resto, essa si conservò a lungo col mezzo della tradizione, che si trasmetteva di generazione in generazione; ma più tardi parve opportuno di consegnarla in iscritto, perchè non se ne perdesse la memoria e perchè fosse meglio osservata. Ciò accadde specialmente quando la città si trovava in pericolo di ridursi sotto una nuova signoria, o la tradizione cominciava a turbarsi e a diventare incerta.

Uno dei più antichi esempi è quello di Genova, che, abbandonata dagli imperatori greci e funestata e messa a ruba dai Saraceni, aveva finito col fare omaggio a Berengario e Adalberto, re d'Italia, pur cercando di salvare le proprie consuetudini. Appunto in questa occasione ne mise assieme parecchie, che già conosciamo; e nel 958 i due re colleghi concessero solennemente a tutti i fedeli e abitatori della città di vivere e regolarsi con esse. Nè alcun pubblico ufficiale avrebbe dovuto immischiarsi nelle cose loro, nè recar loro ingiuria o molestia, sotto pena di forte ammenda. È un insigne privilegio, che ancora un secolo dopo i marchesi Malaspina confermarono.

Invece altre consuetudini vennero messe in iscritto per tagliar corto ai dubbj che potevano sorgere, ed erano realmente sorti. Il proemio del *Constitutum usus Pisane civitatis* del 1160 avverte che la città aveva per lungo tempo vissuto con le consuetudini, e che anche i *previsores*, o giudici, si erano tenuti ad esse, pur mancando una grande uniformità. Era anzi accaduto più volte che gli stessi negozi fossero giudicati quando in una maniera e quando nell'altra; e si venne, così, nella deliberazione di farle redigere in iscritto, perchè tutti potessero conoscerle. Lo stesso motivo determinò la compilazione delle consuetudini di Milano nel 1216. Rileviamo dal proemio che Brunasio Porca, podestà di Milano, aveva ordinato col consiglio dei cittadini, che il rettore o podestà dell'anno seguente dovesse raccogliere in un

volume tutte le consuetudini della città, perchè non se ne introducessero di nuove. E fu fatto. Giacomo Malcosigia, potestà del seguente anno, elesse quattordici uomini discreti, i quali, sotto fede di giuramento, dovevano ricercare e mettere in iscritto tutte le predette consuetudini. La formula del giuramento è anche ricordata in fine del libro. Essi adunque, volendo adempiere ciò che avevano promesso, convocati gli uomini esperti, ingiunsero loro di manifestare tutte le consuetudini che conoscessero; ma insieme si giovarono di altre notizie, sparse in diversi capitoli che ebbero per le mani, e di un libriccino, composto da Pietro giudice sopra le consuetudini medesime. Compita l'opera, la consegnarono al podestà. Medesimamente, le consuetudini della Val d'Aosta facevano luogo a molte incertezze; e per questa ragione, già nel 1337, furono interrogati particolarmente i nobili sulle consuetudini di diritto civile; e più tardi, durando tuttavia le difficoltà, vennero messe in iscritto. Ma il numero delle compilazioni non si arresta qui. Una, che merita di essere ricordata, è quella delle consuetudini di Alessandria del 1179. Anche lo statuto di Vicenza del 1264 accenna a *consuetudines in scriptis redactae*. Cino da Pistoia ricorda le consuetudini di Roma, ridotte pure in iscritto nel secolo XIII. Egli nota: *Et modernis temporibus consuetudines almae urbis (fuerunt in scriptis redactae) quae maximae auctoritatis hodie habentur apud Romanos, ut vidi cum in Senatu assedi cum domino Ludovico de Sabaudia nobilissimo Senatore*. Aggiungiamo le consuetudini di Brescia del 1250 e quelle di Como, che possono vedersi in calce allo statuto del 1281.

Così già in questi tempi, dove più presto dove più tardi, molte consuetudini furono scritte; ma gioverà osservare, che, pur redigendosi *in scriptis*, il concetto ne rimaneva sostanzialmente inalterato. Cino da Pistoia, che abbiamo citato dianzi, dice egregiamente, alludendo appunto alle consuetudini di Roma e a quelle feudali: *de esse consuetudinis non est non scriptum: imo est accidens, sicut de esse legis non est scriptura*. Quantunque redatta in iscritto, la consuetudine continuava nondimeno per la sua origine, essenza ed ufficio ad appartenere al *ius non scriptum*. E nemmeno importava se anche in detta forma venisse a ricevere un riconoscimento speciale, oltre al consenso legale o giuridico, ossia generico: essa non si confondeva ancora con

la legge; perchè — è sempre Cino da Pistoia che parla — la consuetudine preesiste alla sua forma scritta ed ha efficacia prima ancora che sia messa in iscritto: donde deriva che la forma scritta le può giovare come prova, ma non le toglie il valore, che ha per sé.

3. — Un altro elemento degli statuti sono i *Brevi*.⁴⁷ Certamente la consuetudine non poteva bastare alla *companga* o congiurazione, che fu l'atto che compì l'opera comunale. Occorrevano speciali leggi costituzionali pei fattori della *companga* stessa, per i consoli e per il popolo, e ne derivarono i così detti brevi: il *Breve consulum* e anche quelli degli altri ufficiali, e il *Breve populi*, che altrimenti erano detti *Sacramenta*.

Il *Breve consulum* o *Sacramentum consulum* consisteva nel giuramento prestato dai consoli, nell'atto di assumere il governo, sui capitoli presentati loro dal popolo. Essi promettevano di governare a onore di Dio e a vantaggio del comune, difendendo le ragioni di esso e anche quelle dei privati, non favorendo il comune in danno dei privati, nè i privati a detrimento del comune. Promettevano anche di non scemare la giustizia ad alcuno, mandare in esilio i micidiali, non ricevere che pochi quattrini per giudicare il placito, non fare esercito, nè colletta, se non col voto della maggior parte dei consiglieri, e giudicare in buona fede di tutte le cause non appartenenti ai consoli dei

⁴⁷ **Bibliografia.** — DE SIMONI, *Sul frammento di breve genovese scoperto a Nizza* ("Atti della Società ligure di Storia patria", I, 1859). GLORIA, *Il giuramento dei più antichi podestà di Padova*, Padova, 1875. — Edizioni. Il *Breve consulum de communi* di Genova del 1143 fu edito dal Raggio nei *Mon. h. p. Leges munic.*, II, Torino, 1838. Il *Breve consulum pisanæ civitatis a. 1162* sta nel I vol. degli Statuti di Pisa del Bonaini e parimente il *Breve consulum a. 1275* ecc. Un *fragmentum constituti novi communis Senensis*, anno 1283, che tratta dell'ufficio dei podestà, fu pubblicato dal Muratori nelle *Antiq. Ital.*, IV, p. 81. Il Breve degli ufficiali del comune di Siena compilato nell'anno 1270 vide la luce per cura di L. Banchi, Firenze, 1868. Lo Zdekauer pubblicò il *Costituto dei consoli del placito del comune di Siena* negli "Studi senesi", 1890 (testo) e 1892 (commento). — Per ciò che riguarda i brevi del popolo, ricordo: i capitoli della Compagna di Genova del 1161 pubblicati dal Cibrario nella *Storia della Mon. di Savoia*, I, che restano tuttavia l'esempio più antico; il *Breve pisani populi et compagnarum*, anno 1283, negli *Statuti pisani* del Bonaini, I (1854), il Breve del popolo e delle compagnie del comune di Pisa corretto nel 1818 con le aggiunte degli anni 1321 e 1323, anche negli statuti citati, II (1870). Gli statuti delle compagnie del popolo di Siena, del principio del secolo XIV, e quelli delle compagnie del Popolo di Firenze e delle leghe del contado del 1385 furono pubblicati dal Canestrini nei *Documenti per servire alla Storia della milizia italiana dal XIII secolo al XVI* ("Arch. Stor. ital.", XV, Firenze, 1851). — Insieme possono vedersi gli *Statuti delle società delle armi del popolo di Bologna* editi dal Gaudenzi, Roma, 1893, e i *Capitula, statuta et Ordinamenta societatis Baronie militum civitatis Astensis*, anno 1389, pubblicati dal Parisi nei *Codices manuscripti Bibliothecae regii Taurinensis Atheni*, II, Torino, 1749.

placiti. Insomma il breve indicava le regole, che avrebbero tenuto nella loro gestione; ma insieme solevano inserirvi i trattati stipulati con altri comuni o coi vescovi o signori, che formavano pure una parte importante della costituzione. Potremmo citare in proposito parecchi esempi tolti dalle carte pisane, pistoiesi, vercellesi, ecc. Il breve dei consoli di Pisa del 1162 fa parola di certe *securitates*, che il vescovo Gerardo e l'arcivescovo Daiberto avevano fatto fare ai loro tempi (1080-1092), e che i consoli dovevano tuttavia giurare. Nè altrimenti una carta del 1171 dispone, che i consoli o rettori di Pisa dovessero porre nel loro breve, e anche in quello del popolo, certo trattato concluso recentemente coi Fiorentini.

Questi brevi si trovano menzionati in più luoghi. Citiamo ad esempio: Genova, Pisa, Pistoia, Carmignano, Siena, Vicenza, Asti, Vercelli. Un documento dell'anno 1212 ricorda lo statuto *Senatus et iudicium* di Roma; a Venezia abbiamo la *Promissione* del doge, che corrisponde al giuramento dei consoli. Ma anche i consigli e i singoli ufficiali, addetti all'amministrazione del comune, possedevano ciascuno i loro brevi.

Nè il carattere è diverso. Quello del consiglio, si presenta fin dalle prime come il giuramento dei consiglieri e di tutti coloro che avevano obbligo di assistere alle sue sedute. Il *Breve del Consiglio della Campana* del comune di Siena, per citare solo un esempio, fissa le modalità dell'elezione e l'andamento interno del consiglio, obbligando per ciò i consiglieri a intervenire alle adunanze, a stare all'ordine del giorno, a non interrompere l'oratore ecc. E lo stesso può dirsi dei brevi degli ufficiali. Perchè è un fatto degno di osservazione, che ogni ufficio viveva, diciamo così, di una vita sua propria, indipendente, e provvedeva da sè a fissare le regole della sua amministrazione. Tale è il costituito dei *Consoli del placito* del comune di Siena giunto fino a noi; ma ne potremmo ricordare anche altri. Infine ogni magistratura aveva il suo breve, e non fu certo piccola impresa del comune di metterli d'accordo, togliendone specialmente i contrasti. Il comune di Siena vi provvede obbligando tutti a prestarsi aiuto a vicenda, e a *salvare* l'uno il *sacramentum* dell'altro: la raccolta dei *Brevi degli ufficiali* fatta nel 1250 non si propone altro scopo.

Similmente, il *Breve del Popolo* consiste nel giuramento che

il popolo prestava ai consoli. Anch'esso ha dovuto esistere fin dalla prima formazione della *companga*, e una base molto generale e vaga se ne può trovare in una *societas* formata dai consoli e militi di Nepi fin dai tempi di papa Anacleto II. Il documento, che la ricorda, è dell'anno 1131, e vi è detto, che i militi di Nepi e anche i consoli avevano confermato con giuramento che chiunque di essi volesse rompere la società dovesse essere *de omni honore atque dignitate.... cum suis sequacibus.... omnino eiectus*, e avere, per soprassello, il suo posto con Giuda e Caifa e Pilato, e morire di morte turpissima, dopo essere stato condotto sopra un'asina con la faccia volta indietro e con la coda dell'animale nelle mani. Senza alcun dubbio era il breve della società; e svolgendosi di più, ne poteva derivare veramente un esteso *Breve populi et compagnarum*. A Genova lo si diceva appunto *Iuramentum compagnarum*; e certo non v'ha luogo dove il carattere originario della *companga* spicchi meglio. I cittadini ancora nel 1161 lo giurano per quattro anni; ed è stabilito, tra le altre, che nessuno dovesse congiurare *de faciendo consulatu vel non — de facienda compagna vel non*. Ancora in tempi così avanzati la *companga* era tuttavia messa in questione! Altrimenti lo si diceva *Iuramentum sequendi*, cioè di seguire i consoli e gli ordini del comune.

Se ne fa menzione espressamente, oltre che a Genova, eziandio a Pisa, a Siena, a Venezia già sotto il dogato di Ranieri Zeno, a Vicenza ecc.; ma, del resto, anche dove il giuramento del popolo non è espressamente ricordato, se ne può desumere il tenore dai giuramenti di cittadinanza. Tale è per es. il giuramento prestato dai Cacciaconti e Cacciaguerra a Siena. Anche quello di Obicino di Sasso di Bientina del 1197 contiene quanto è necessario a chiarire il suo rapporto di cittadinanza. Come il popolo, anche questi signori giuravano di obbedire e aiutare i consoli in tutto ciò che avessero ordinato nell'interesse del comune.

Più tardi, le due specie di brevi si trovano ancora distinte: ma il loro significato appare diverso. Naturalmente hanno seguito da vicino l'evoluzione politica della aggregazione, per modo che mutati gli ordinamenti, anch'essi mutarono carattere. Per es. il *Breve del podestà* e il *Breve del popolo* si trovano a Pisa ancora nel 1286, al tempo del conte Ugolino; e così abbiamo lo *Statutum potestatis* del comune di Pistoia dell'anno 1296, e il *Breve populi*

Pistorii del 1284. Come dappertutto, anche a Pisa e a Pistoia, il breve dei consoli o del podestà era diventato il breve del comune, e ne portava il nome. I vari rami della pubblica azienda avevano finito sotto la sorveglianza del podestà, diventato il centro del governo cittadino. Gli altri ufficiali non conservarono più i loro brevi, e le disposizioni, che li riguardavano, trovarono posto, anch'esse, nel breve del podestà. Si trattava di una completa subordinazione, tanto che gli ufficiali minori, perduta la vita propria di prima, non avevano oggimai che speciali istruzioni. Nè il breve del popolo si presentava più come quello antico: era il breve dello Stato del popolo, il risultato di una nuova congiurazione opposta all'antica, di un nuovo Stato nello Stato; salvo che le sue relazioni col breve del podestà si mantenevano inalterate. Per l'addietro, aveva compreso tutti i provvedimenti necessari ad assicurare la esistenza della congiurazione; e del pari adesso comprendeva tutti quelli che parevano necessari a garantire lo Stato del popolo.

4. — Infine si avevano le *leggi* propriamente dette. In quel risveglio della vita cittadina, è facile comprendere che la necessità di ordinare parecchie cose dovesse presentarsi frequentemente. L'antica consuetudine molte volte non bastava; ed era naturale che il popolo e i consigli cittadini cercassero di regolare i nuovi rapporti. Così nacquero più leggi staccate, che dovevano pure somministrare un ricco contingente al nuovo statuto. Erano leggi, che si pubblicavano alla spicciolata, di mano in mano che ne sorgeva il bisogno o se ne presentava l'occasione, finchè venissero consegnate in un corpo insieme col resto; e già lo stromento della pace di Costanza fa intendere che le città ne avevano anche prima di allora. Metterebbe poi conto di seguire passo passo anche questo elemento, nel modo onde si è svolto, in qualche città, se non temessimo di dilungarci troppo. I più antichi esempî che si conoscano appartengono a Milano. Alcune leggi del 1026, 1061 e 1065 sono ricordate appunto dagli storici milanesi; e ad un decreto del 1098, fatto dall'arcivescovo col comune consiglio di tutta la città, accenna tuttavia una colonna fuori della porta maggiore dell'atrio di Sant'Amrogio. Molte altre sono posteriori e nondimeno sempre più antiche dello statuto. Così pure abbiamo una legge pisana del 1088 sull'altezza delle torri; e la concordia, con cui Daiberto vescovo

di Pisa provvide alla tranquillità del comune, 1090. Un'altra legge pisana del 1094 assicura un privilegio ai fabbri di tutto il territorio; e un'altra ancora del 1151 vuole aboliti i diritti del visconte alla rendita della stadera. Inoltre possono vedersi varie leggi pistoiesi sulle alienazioni delle cose pupillari, sui mutui dei figli di famiglia, sulle donne che passano a nuove nozze e sulla successione nei loro beni, sulla alienazione delle case, sulla locazione delle terre e sugli affitti, sui tutori, ecc. Anche talune leggi genovesi sull'antefato e sulla interdizione dagli uffici, esistevano molto prima che si pensasse a compilare lo statuto. Sono tutte leggi che vennero pubblicandosi nei parlamenti del comune secondo il bisogno, e che solo più tardi si trovano riordinate, e anche corrette e completate. La legislazione non aveva sosta un istante: erano tempi, in cui la società veniva tutta rinnovellandosi; e, naturalmente, alle condizioni ed ai rapporti nuovi dovevano anche corrispondere nuove leggi. Soltanto in processo di tempo si penserà a raccoglierle; intanto si emanavano.

5. — Tali erano i principali elementi delle legislazione municipale; e per molto tempo si tennero distinti l'uno dall'altro. A Genova, per es., dura a lungo la consuetudine, e vi si trova il breve dei consoli e il giuramento delle compagnie, ognuno colla sua redazione separata; per non dire di singole leggi pubblicate secondo l'occasione. Anche a Pisa c'è il costituito dell'uso e ci sono i brevi dei consoli e del popolo. Una carta pistoiese del 1213 distingue pure molto nettamente il giuramento del podestà e dei giudici dalle leggi inserite nel costituito; *ut continetur in sacramento meo* (è il giudice del comune che parla) *et potestatis Pistorii et in constituto civitatis de re mobile*. E così a Siena. Nondimeno, quasi dappertutto, essi finirono col fondersi in un solo corpo. La maggior parte degli statuti del secolo XIII appaiono già come il risultato di quegli elementi.

A lungo andare non vi fu città italiana, che non volesse possedere il suo libro di statuti.⁴⁸ Si comincia nel secolo XII,

⁴⁸ **Bibliografia.** — Il *Codrus* di BONCOMPAGNO, fu edito dal Bockinger *Briefsteller u. Formelbücher des elften bis vierzehnten Jahrhunderts*, I, p. 121 segg. ("Quellen zur bayerischen u. deutschen Geschichte", München, 1868). — Quanto a statuti, ci restringiamo a ricordarne solo alcuni più antichi dei secoli XII, XIII e XIV, che videro finora la luce; e cominciamo da quello di Pistoia, che i più attribuiscono all'anno 1107 e altri al 1177. La migliore ediz. è quella del Berlan,

massime dopo la pace di Costanza, e si continua poi sempre. Anzi i bei secoli della legislazione statutaria sono i secoli seguenti, specie il XIII e il XIV. Appunto sul principio del secolo XIII Boncompagno asseriva: *Quelibet civitas in finibus Italiae sua facit statuta seu constitutiones quibus potestas vel consules publica exercent negotia et puniunt excedentes, nonobstante aliqua lege que contra statutum dicere videatur, pro eo quod illa statuta seu constitutiones iuraverunt integraliter observare.*

Bologna, 1882. Altri statuti pistoiesi furono pubblicati dallo Zdekauer: il *Breve et ordinamenta populi Pistorii anni 1284*, Mediolani, 1891, e lo *Statusum potestatis comunis Pistorii a. 1296*, Mediolani, 1886. Seguono gli statuti di Ravenna del principio del secolo XIII, editi dal Fantuzzi nei *Mon. ravennati*, IV; mentre lo statuto polentino pubblicato dal can. A. Tarlazzi (Ravenna, 1886) è del 1806. Il *Liber iuris civitatis Veronae per B. Campagnolam*, Verona, 1728, fu scritto da un Gugl. Calvo notaro nel 1228, ma gli statuti stessi appartengono per la massima parte al secolo XII; altri statuti veronesi, anche editi, sono del 1875. Altre antiche collazioni degli statuti di Bergamo degli anni 1287 e segg. stanno nei *Mon. h. p. Leges Mun.*, II, 2. Aggiungiamo: gli statuti di Vercelli (1241), editi da G. B. Adriani nei *Mon. h. p. Leges munic.*, II, 2; quelli del comune di Bologna (1250), editi da L. Frati, in 8 vol., Bologna, 1869-73, e gli statuti del popolo di Bologna, anche del sec. XIII, editi da A. Gaudenzi, Bologna, 1887; quelli di Viterbo (1251), editi e illustrati da I. Ciampi, Firenze, 1872; quelli di Parma (1255), editi da A. Ronchini nei *Mon. hist. ad prov. Parm. et Placent. pertinentia*, Parma, 1855; il costituito del comune di Siena del 1262 pubblicato dallo Zdekauer, Milano, 1897 e la traduzione italiana di altro costituito della stessa città del 1296, edita a Siena nel 1903 in due volumi; gli statuti di Vicenza (1264), editi da F. Lampertico con annotazioni, Venezia, 1896; quelli di Nizza (1274), editi da P. Datta nell'opera *Delle libertà del comune di Nizza*, Nizza, 1859; quelli di Riva, anche del 1274, editi dal Gar; quelli di Todi del 1275 editi da G. Ceci e G. Pensi, con lettera del prof. F. Schupfer, Todi, 1897; quelli di Novara (1277) e di Como (1281), editi da A. Ceruti nei *Mon. h. p. Leges munic.*, II, 1; quelli di Padova (1285), editi da A. Gloria, Padova, 1873; quelli di Ferrara (1288), di cui il Laderchi pubblicò un primo fascicolo in Bologna nel 1865; quelli di Lucca (1306), editi per cura di S. Bongi e L. del Prete, Lucca, 1867; quelli di Brescia del secolo XIII e altri dell'anno 1318, editi da F. Odorici nei *Mon. h. p. Leges Munic.*, II, 2; quelli di Sassari (1316), editi dal Tola nel 1850 e ripubblicati nel *Codez diplom. Sardiniae*, Torino, 1861; quelli di Modena (1327), editi da C. Campori nei volumi della Deputaz. di storia patria per le provincie modenese, Parma, 1864; quelli di Torino (1860), editi da F. Solopis nei *Mon. h. p. Leges munic.*, I, Torino, 1858. Anche gli statuti di Roma, editi da C. Be nei *Documenti di storia e diritto*, Roma, 1830-83, appartengono al secolo XIV; e così lo statuto dei sindaci del comune di Trento, edito dal Reich, Trento, 1889, e quello della città e del vescovato di Trento in lingua tedesca, pubblicato dal Tomaschek di su un manoscritto del 1868 nell'*Archiv für Kunde oesterr. Geschichtsquellen*, tomo XXVI, Vienna, 1861. — Per cartulari rimandiamo al *Liber iurium respubl. Genuensis*, ed. H. Ricottus, 2 vol. nei *Mon. h. p.*, vol. VII e IX, ed ai *Capitoli del comune di Firenze. Inventario e registro*, finora 2 vol., Firenze, 1866-93. — Aggiungo alcune opere bibliografiche. BONAINI, *Alcuni appunti per servire ad una bibliografia degli statuti italiani* ("Annali delle Univ. toscane", II, 1, 2, 1851). BERLAM, *Saggio bibliografico degli statuti italiani*, Venezia, 1858. LO STESSO, *Statuti municipali e stemmi municipali e gentilizi degli Stati Sardi*, fasc. I, Torino, 1858. LO STESSO, *Bibliografia degli statuti municipali editi ed inediti di Ferrara*, Roma, 1878 (nel giornale "Il Buonarroti", serie II, vol. XII). FERRAR, *Bibliografia degli statuti della provincia di Treviso*, Treviso, 1856. ROSA, *Gli statuti inediti della provincia di Bergamo anteriori al secolo XVI*, Bergamo, 1868. HUBÉ, *Extraits du catalogue de la bibliothèque du sénateur Hubé*, V partie: *Italie*, Varsovie, 1864. ROTA, *Bibliografia di statuti della città e provincia di Bergamo*, Bergamo, 1866. SFORZA, *Statuti editi della Lunigiana* (Saggio di una bibliografia storica della Lunigiana, negli "Atti e Mem. delle regie Deputaz. di storia patria

Diremo di più. Lo statuto dappprincipio è poca cosa; ma viene via via allargandosi con nuovi patti o provvedimenti che il buon governo del comune suggerisce agli emanati. E anche si assoggetta ad una riforma. Era naturale che quelle aggiunte dovessero produrre qualche confusione, e che taluna disposizione andasse perdendo ogni ragion d'essere, col mutarsi dei tempi o delle cose. La opportunità, se non la necessità, di una revisione s'imponeva da sè; e se ne ebbero molte. Specie tra l'ondeggiare delle fazioni, con governi, dove una parte dei cittadini dettava leggi a sua posta, queste, oltre che riuscire disordinate, perdevano vigore con la stessa facilità, con cui si emanavano; sicchè non è raro il caso di statuti fatti e rifatti più volte nel corso di un secolo. Così, a Volterra abbiamo una redazione degli statuti nel 1219, una nel 1223, una terza nel 1224, un'altra nel 1252 ed una nel 1253. Prato correggeva i suoi ogni cinque o sei anni; e altrove, per es. a Siena, si rivedevano ogni anno in un dato mese, prima che il podestà finisse il suo reggimento, o il nuovo venisse eletto. Abbiamo detto che tali riforme erano forse necessarie a mettere riparo alla confusione ed alla incertezza, che sempre si andavano manifestando; ma talvolta vi contribuivano anche ragioni più potenti. Ricordiamo come per la morte di Ezzelino molte città dell'alta Italia riacquistassero la propria libertà; e non farà meraviglia che si pensasse a ordinare, rafforzare, rinnovare le antiche leggi; chè sotto la signoria del tiranno ogni cosa era rimasta fuori del loro governo e ad arbitrio di lui. Così rinnovaronsi gli statuti di Padova e di Vicenza. Per converso, quando Pistoia si dette a Carlo d'Angiò, parve necessario di rivedere le vecchie leggi per adattarle alle mutate condizioni dei tempi: la nuova domina-

per le provincie Modenesi e Parmensi», vol. VI e VII, 1872). MANZONI, *Bibliografia statutaria e storica italiana, Leggi municipali*, 2 vol., Bologna, 1876-79. ROSSI e BELGRANO, *Gli statuti della Liguria*. Cenni bibliografici ("Atti della società ligure di storia patria", XIV, 1878) e Appendice ("Atti cit.", 1888). FOSSATI, *Rivista storico-bibliografica degli statuti della provincia e antica diocesi di Como* (nel "Periodico della società di storia patria di Como", I, 1878). MOTTA, *Statuti della Svizzera italiana* (ivi, p. 191-218). DI SORAGNA, *Bibliografia storica e statutaria delle provincie parmensi*, Parma, 1886. LOZZI, *Biblioteca storica dell'antica e nuova Italia*, Imola, 1886. LA MANTIA, F. G., *Edizioni e studi di statuti italiani nel secolo XIX*, Torino, 1888 (dalla "Rivista stor. italiana", V). SARTORI-MONTECROCE, *Beitrag zu einer Bibliographie der italienisch-tirolischen Statuten*, nell'opera "Die Thal u. Gerichtsgemeinde Fleims", Innsbruck, 1891. SPINELLI, *Elenco sommario di statuti, capitoli, privilegi ecc. comunali e provinciali dell'Appennino modenese* (nell'opera L' "Appennino modenese", Rocca San Casciano, 1896, p. 580-585).

zione angioina aveva sconvolto da capo a fondo lo stato della città, e fu compilato un nuovo statuto corretto ed emendato. Nel fatto, la serie degli statuti riproduce la storia interna del comune e ne rispecchia i progressi: senonchè molte volte il rimedio risultava peggiore del male. Tutti conoscono la sdegnosa apostrofe dantesca a Firenze. La nobile città faceva così sottili provvedimenti da non giungere a mezzo novembre ciò che di ottobre filava; e negli ultimi anni aveva mutato e rimutato

legge, moneta e ufficio e costume.

Ben diciassette mutamenti dal 1213 al 1307! Dante, non a torto, la somigliava a quella inferma

che non può trovar posa in sulle piume,
ma con dar volta suo dolore scherma.

E la cosa qua e là è passata perfino in proverbio. Ne citiamo alcuni: *Legge Vicentina dura dalla sera alla mattina*; *Legge di Verona dura da terza a nona*; *Legge Fiorentina, fatta la sera è guasta la mattina*.

Del resto col secolo XIV la grande epoca della legislazione statutaria si chiude. Fin là gli statuti italiani ebbero un carattere ben distinto e un valore storico tutto loro proprio, perchè molto ritrassero della vita locale. Appunto a cagione della loro opportunità e del piegarsi, che facevano, alle diverse occorrenze, ne era cresciuta l'importanza e diventato frequentissimo l'uso, a segno da digradarne la stessa applicazione delle leggi romane. Il Petrarca ne scriveva in questo senso a Francesco da Carrara: *An nescis ut homines sic humana cuncta senescere? Senescunt paene iam romanae leges, et nisi in scholis assidue legerentur iam procul dubio senuissent. Quid statutis municipalibus eventurum putas?* Era un triste presagio che doveva poscia avverarsi. La importanza dei comuni per la legislazione cessa appunto col cessare dell'autonomia. Dopo il secolo XIV gli statuti non rispecchiano più le condizioni locali, ma seguono i progressi della giurisprudenza, che prende a riformare in molti punti le legislazioni particolari. Vedremo più sotto che alcuni sono veramente compilati da giureconsulti. Inoltre i piccoli e numerosi centri d'azione scompaiono o subiscono la influenza dei grandi e pochi, acconciandosi senza resistenza alla riforma unificatrice.

6. — In mezzo a tutto ciò, molte cose, che pure interessavano la vita del comune, non figuravano negli statuti; ma venivano raccolte a parte in appositi libri, che a Genova si chiamavano *Libri iurium*, a Venezia *Libri pactorum*, a Firenze *Libri instrumentorum*, a Siena *Caleffi*; e *Cartolari*, *Memoriali*, *Istrumentari* nelle altre città. Erano volumi, dove, per ordine del comune, s'inserivano in copia autentica le paci, le leghe, le sottomissioni, gli acquisti, le accomandigie, le capitolazioni, gli atti giurisdizionali, in una parola i documenti che riguardavano i diritti e i possessi del comune stesso; e anche le condotte dei capitani, le balie, e provvedimenti interni e lettere: sicchè presentavano una reale importanza, come quelli che rispecchiavano la vita del comune, seguendone le vicende politiche, la espansione, l'attività, la decadenza. Il *Caleffo vecchio* di Siena risale addirittura al 1202, essendo podestà Bartolomeo di Renaldino. Il prologo è del Renaldino stesso. Egli raccomanda ai suoi successori di custodire gelosamente i documenti da lui raccolti e di far copiare e registrare tutti gli atti che riguardano il comune, avendoli trovati in sul principio del governo *male custoditos et indiscrete detentos*. Perciò, coadiuvato da Rainerio Bernardini, fece copiare quelli che erano rimasti, *ne ulterius inde Comune senense dispendium sustineret*. Egli osserva giustamente che *per ipsos pacta servantur, promissiones adimplentur; et quod negatur, eis deductis in medium, comprobando redditur, et latens veritas revelatur*. Lo stesso podestà vi aggiunse poi una seconda parte per gli affari correnti, e ne dà nuovamente la ragione, rivolgendosi alla repubblica: *Ut de cetero tuum dispendium evitetur, veteribus in priore parte huius voluminis laudabiliter collocatis, hanc secundam et ultimam partem tibi statui pro modernis*. Il *Caleffo* fu poi continuato: anzi troviamo a Siena veri e propri ufficiali *deputati sopra lo Caleffo*, che percepivano un salario; e si trasmetteva così di generazione in generazione; ma, dopo i documenti del secondo libro, esso perde quasi subito l'aspetto di registro, che gli aveva dato il Renaldino. È formato dall'accozzo di quaderni di varia forma e dimensione, con documenti originali e copie autentiche, scritti da più mani e in più tempi e rilegati poscia in un sol corpo. A quanto pare, veniva conservato nella sacristia di S. Pellegrino. Nè altra forma assumevano i cartulari di altre città. Si vedano per es. quelli di Firenze. Anche qui li tro-

viamo tra il secolo XIII e il XIV, ma non in gran copia: i più si formano alla fine del quattrocento, dopo che il cancelliere Bartolomeo Scala ebbe riordinato l'archivio, e sono fatti appunto di quaderni, originali o copie, che prima stavano chiusi in sacchi alla rinfusa. Così, senza alcun ordine di tempo o di materia, furono raccolti insieme, a pacchi chiusi tra due assi, e se ne fecero dei volumi numerati. Un inventario del 1545 ne conta quarantadue, un altro di poco posteriore quarantacinque.

7. — Resta a vedere come stessero le cose nella bassa Italia. Ciò che abbiamo detto fino ad ora non si riferisce ad essa. In generale le città del mezzogiorno si presentano in condizioni affatto speciali, onde lo sviluppo della legislazione si arrestò qui a mezza via, senza oltrepassare lo stadio del diritto consuetudinario. Perciò ne discorriamo a parte, trattandosi di un fenomeno, che merita di essere studiato.

Nel regno di qua dal Faro, se ne togliamo Benevento, che per essere soggetto alla dominazione, piuttosto mite in quei tempi, della curia romana, poté svolgere ampiamente le sue libertà, le altre città, comprese dal ferreo giogo della monarchia, non ebbero agio di affermarsi. Poterono anche per un tempo più o meno lungo respirare liberamente; ma prima la monarchia normanna, più tardi la sveva, le ebbero presto soffocate. Ciò vale persino di Napoli. Il patto, che un duca Sergio giurò ai Napoletani, contiene importanti limitazioni al potere del duca, e fa fede della esistenza del comune. Il duca promette, tra le altre, di non consentire che la *società*, stretta dai nobili, si corrompa, e di non introdurre in Napoli e nelle sue pertinenze alcuna nuova consuetudine, e neppure far guerra o pace, *absque consilio de quampluribus nobilibus neapolitanis*; e questi nobili agivano senza dubbio in nome di tutto il popolo. Ciò avvenne probabilmente nel 1030. Più tardi incontriamo anche altri privilegi. Re Ruggero, non senza grave stento, s'impadronì della città; e, convocati i cittadini, trattò con essi *de libertate civitatis et utilitate*. Nel 1190 moriva Guglielmo II, e i Napoletani si dichiaravano per Tancredi contro la curia romana, che aveva riconosciuto Arrigo VI figlio del Barbarossa. Tancredi concedette loro di vivere con le proprie consuetudini, e reggersi col *consolato*, e che i soli *consoli* o cittadini napoletani dovessero rendere giustizia. Omettiamo altri privilegi di Tancredi, tanto

più che probabilmente non ebbero lunga durata. Nel tempo della minorità di Federigo II anche altre città avevano alzato la testa e si erano date consoli e podestà; ma Federigo li cassò tutti. Un ultimo segno di vita libera si trova a Napoli dopo morto Federigo. Un diploma di papa Innocenzo IV permette ai Napoletani di reggersi a *municipio* e fare *statuti*, purchè non vadano contro l'autorità della Chiesa; ma ciò nonostante veri e propri statuti non si trovano, nè a Napoli, nè in altre città del Napoletano. Napoli non ci presenta che consuetudini, come ne troviamo a Catanzaro, Sorrento, Gaeta, Aversa, Amalfi e Bari. E già durante la dominazione bizantina avevano avuto autorità, rivelando, ancora in quei tempi, la grande vitalità giuridica e politica del popolo. Indi furono messe in iscritto. Così a Bari. Alle consuetudini di questa gemma delle Puglie, che il poeta Guglielmo diceva *opibus ditata, robore plena*, accennano già i documenti tuttora rimastici, fin dall'anno 1012; poi quando la città si arrese a Ruggero, la prima sua cura fu di presentargliene il testo e ottenerne il riconoscimento. Nel 1274 abbiamo la compilazione delle consuetudini Amalfitane, suggerita dal fatto che la consuetudine non era ben certa, nè si possedeva alcuna scrittura di essa che potesse dirsi *recta et consimilis*. Furono adunque trascritti molti uomini, anche delle terre soggette, i più anziani che si poterono rintracciare, perchè le mettersero in iscritto, giurando che, a loro memoria, erano state sempre osservate. Fatta la compilazione, ne fu data lettura, e la città le confermò.

Nè in Sicilia le cose precedettero diversamente. La Sicilia ha una storia tutta sua. Non occupata dai Langobardi, che non avevano flotta, continuò a rimanere soggetta alle vecchie leggi romane e alle nuove pubblicate dai Greci in continuazione alla grande opera giustiniana. Poi vennero gli Arabi; ma l'uso del diritto nazionale non ne soffersero. Perchè, è bensì vero che quei popoli si regolavano con le proprie leggi, ed avevano anche ordinato con esse i giudizi civili e criminali; ma è altresì vero che lasciarono alle popolazioni cristiane, sia la pratica della loro religione e sia quella del rispettivo diritto. Nè i Normanni o gli Svevi lo balzarono di seggio. Dall'altro canto la civiltà non era più quella d'una volta. La crescente influenza del Cristianesimo, la convivenza di genti diverse, i mutati governi e i nuovi or-

dini sociali, facevano sentire ogni di più come le vecchie leggi male s'adattassero alla nuova società, e convenisse, se non altro, ritoccarle. Le assise normanne e le costituzioni sveve e aragonesi vi provvidero in parte: il resto fu fatto dalla consuetudine. Ma neppure in Sicilia esistono statuti veri e propri; chè anzi le stesse consuetudini non furono scritte che in tempi piuttosto avanzati. Ne possiamo ricordare parecchie relative al dotario, alla comunione dei beni tra coniugi, ai privilegi dell'agnazione, ai retratti, alla prescrizione degli immobili, ai duelli, alle composizioni, alle testimonianze degli Ebrei e de' Saraceni, che certamente risalgono ai tempi normanni; ma del resto, già Arrigo VI, nei privilegi che concedette a Messina e a Caltagirone, ricorda e conferma i buoni usi e le consuetudini che vi erano state in vigore sino dai tempi di re Ruggero. Un altro privilegio di Federigo II fa parola delle consuetudini di Palermo, e accenna a due di esse: che cioè i Palermitani non dovevano essere costretti a litigare fuori della città, e che gli ufficiali della curia non potevano procedere contro di essi per modo d'inquisizione generale o speciale o in altra maniera straordinaria, ovvero per denuncia, neppure se si trattava di reati pubblici.

Sicchè è indubitato: molte delle consuetudini siciliane risalgono veramente ai tempi normanni, ma non vennero ridotte in iscritto che tardi; e molte sono di età posteriore. È specialmente dopo il 1282, quando cessò la lotta tra gli Angioini e gli Aragonesi, che troviamo una lunga serie di consuetudini dell'isola, tra cui emergono quelle di Messina e di Palermo.

Le prime sono più antiche. Abbiamo una notizia dell'Abbas Siculus (Nicolaus de Tudeschis) nei suoi Consigli n. 64, che ne attribuisce i primi capitoli sulla comunione dei beni ad una costituzione di Federigo II; ma questa non è pervenuta sino a noi, e si potrebbe dubitare che abbia mai esistito. Ad ogni modo, è un fenomeno degno di attenzione, che il codice messinese non ha fatto posto se non alle costituzioni più antiche, promulgate già ai tempi dei re normanni; mentre dall'altro canto, appunto Federigo II, sia nelle leggi sia altrove, disapprova alcune istituzioni che esistevano a Messina e che si trovano nel testo delle consuetudini. Forse non parrà troppo arischiato di attribuirne la prima redazione agli ultimi anni della dominazione normanna o ai primi di quella dello Svevo. Al-

cuni capitoli però appartengono certamente a tempi posteriori; per es. quelli che rignardano il processo sommario, che la legislazione pontificia, vera fonte di questa maniera di processo, non aveva ancora del tutto ultimato. Lo sviluppo dommatico, che precedette la Clementina *Saepe*, appartiene al tempo delle decretali d'Innocenzo IV; e così non è possibile che essi sieno anteriori alla seconda metà del secolo XIII. D'altronde già con l'anno 1293 cominciano le aggiunte che modificano o completano l'antico diritto (cc. 53, 54), e altre sono di data posteriore.

Quando siano state compilate le consuetudini di Palermo non si sa. Il proemio non porta data: dice soltanto, che la città aveva vissuto a lungo, anzi fin da lunghissimo tempo, con le sue consuetudini approvate; quando, ad assicurarne la memoria e ad impedire che si alterassero, o se ne dubitasse, si pensò a scriverle in un quaderno con la scorta di carte, libri e note che ne avevano conservato il tenore. Nondimeno, a giudicare da talune disposizioni, parrebbe che la redazione ne appartenesse a tempi piuttosto avanzati: sia perchè certi capitoli sono tratti dalle costituzioni di Federigo II; sia perchè vi si distingue il dominio diretto dall'utile, teoria questa, che, pur risalendo ai primi tempi della glossa, non si compì che con quella d'Accursio, verso la metà del dugento; sia perchè il processo sommario non solo vi è conosciuto, ma vi è svolto più o meno nei suoi particolari, il che, infine, ci riconduce ai medesimi tempi. Si aggiunga, che un documento dell'anno 1275 ricorda una di queste consuetudini quasi alla lettera; ma ad ogni modo non possono essere posteriori al 1320, perchè una delle aggiunte, che si richiama espressamente al testo delle consuetudini, è appunto di quell'anno.

8. — In generale si tratta di regole di diritto privato, penale e giudiziario; ma più di quello che di questi, e potrebbe metter conto di cogliere lo spirito, che le animava, e gli elementi, che hanno conferito alla loro formazione.

Specie nel continente, esse segnano il momento di transizione dalle ineguaglianze del diritto langobardo e feudale alla equità del diritto romano. Infatti, per ricordare qualche esempio, la dote trova posto accanto al *morginca*p e al *mefio*; e queste medesime istituzioni, tutte langobarde, vanno soggette a limita-

zioni, che non possono trovare spiegazione se non nella influenza romana, se pure non ne riescono affatto trasformate. Le limitazioni occorrono nelle consuetudini di Napoli e di Bari; mentre in Gaeta il *morgincap*, o, come anche dicevasi, il *ius quartae*, ha già ceduto davanti ad una nuova costumanza *de sexta dotium lucranda per coniugem superstitem*. E così a Gravina, Aversa e Altamura; salvo che in queste città è la *tertia* del diritto franco che si è affermata, mentre una consuetudine di Altamura ammetteva persino che le doti si regolassero per metà secondo le leggi langobarde e per metà secondo quelle dei Franchi. Nè il *mundio* della donna conserva più lo stesso carattere; perchè staccatosi dal diritto di famiglia, diventa quasi un oggetto indipendente del commercio patrimoniale. Similmente, le consuetudini d'Amalfi ammettono il principio della comunione del patrimonio domestico, e nel tempo stesso accordano al padre la piena facoltà di testare. A Napoli si distingue la successione paterna dalla materna; e mentre quella va attribuita ai soli figli e discendenti maschi, questa cede anche alle femmine, giusta le idee romane. A Gaeta, e anche altrove, è ammesso il principio che qualunque offesa recata, sia alla persona e sia ai beni, possa venire composta; e d'altra parte, se i privati non riuscivano a mettersi d'accordo, la corte condannava il reo alla pena corporale o pecuniaria portata dalla legge. La frequenza dei rapporti giuridici e la fusione che si era venuta operando negli interessi, avevano un po' alla volta avvicinato i popoli e prodotto un certo amalgama dei loro diritti, tanto più che uomini di nazione diversa erano spesso, e a lungo, vissuti nel medesimo territorio, ciascuno con la propria legge. Così, non fa meraviglia che, anche in queste parti, sul tronco romano venisse innestandosi qualche germoglio langobardo e viceversa; e le due leggi si fondessero insieme nella unità di un diritto nuovo.

Invece, sono particolarmente importanti le consuetudini siciliane per taluni istituti di diritto greco penetrati nell'isola con l'Ecloga isaurica e con altre fonti bizantine o anche col diritto volgare romano, specie nei riguardi dei beni; ma non mancano neppure le influenze langobarde e franche.

La *πρόσφυγος*, cioè il diritto di prelazione e di retratto insieme, che spettava ai parenti, ai consorti, ai vicini nel caso

della vendita di un fondo, ricorda certamente talune antiche pratiche germaniche e anche antiche istituzioni imperiali, rinnovate da una novella di Romano Lacapeno dell'anno 922 con speciale riguardo all'ordinamento tributario; ma esse forse non avrebbero attecchito se la vita, alla sua volta, non si fosse affermata energicamente in quel senso, anche in opposizione alla legge. Così, è vero, i *proximi consortesque*, avevano ottenuto da Costantino il permesso *ut extraneos ab emtione removerent*; ma già Valentiniano e Teodosio vollero abrogata quella legge, parendo loro un fatto addirittura enorme che gli uomini potessero essere costretti a disporre delle cose proprie contro la loro volontà. Piuttosto fanno al caso altre costituzioni posteriori, da Onorio e Teodosio fino a Giustiniano, passate poi nei Basilici, intorno alle *metrocomie*, o comunità di liberi contadini, in cui è detto che nessuno, tranne i *convicani*, poteva possedere terre, mentre poi le terre inutili dovevano essere aggregate alle fertili in proporzione della loro estensione; ma si trattava di cosa tutt'altro che generale. D'altra parte s'imponeva l'interesse e l'idea d'impedire che qualche persona, non diremo nemica, ma non accetta, introducendosi nelle comunioni domestiche e *in viscera vicinorum*, potesse comechessia rompere il buon accordo del consorzio o del vicinato; e ciò che non avevano potuto le leggi, fu da ultimo possibile alla consuetudine. Pensiamo anzi che la materia sia stata disciplinata prima contrattualmente, anche tra *proximi consortesque* nonostante il divieto di Valentiniano e Teodosio; ma è naturale che, ripetendosi gli atti e diventando sempre più frequenti, se ne dovesse formare poi una specie di diritto consuetudinario, tanto è vero che fino dal secolo IX s'incontrano clausole, con cui l'alienante assume l'obbligo di difendere l'alienazione *ab omnibus consualibus et sortificibus*. A compier l'opera venne la novella di Romano Lacapeno, che certamente penetrò nei territori italiani dipendenti da Bizanzio insieme con altre leggi. Essa doveva trovare appunto in quelle consuetudini una esistenza più sicura e rigogliosa che non se avesse continuato ad appoggiarsi al vecchio ordinamento tributario; e certo ne poteva fare a meno, tanto è vero che Federigo II, pur riproducendola quasi alla lettera, la distacò da esso, presentandola con carattere affatto indipendente. Che se qualche consuetudine in alcuni punti se ne

allontana, d'altra parte si hanno chiare tracce del suo uso, sia nell'obbligo fatto all'alienante di notificare giudiziarmente l'alienazione al protomissario insieme con l'indicazione del prezzo, e sia nel termine in cui questi avrebbe dovuto esercitare il suo diritto. Gli stessi contemporanei non hanno esitato di chiamare questa consuetudine a *graecorum prudentia derivata*.

E così dicasi della importanza della *scrittura* per la perfezione degli atti giuridici. Già rilevammo che essa si riannoda al diritto volgare romano; ma anche l'Ecloga vi si era uniformata a proposito delle donazioni, che, per essere valide, avrebbero dovuto appunto redigersi in isoritto e sottoscriversi da cinque o tre testimoni secondo i luoghi. E ne continuò la pratica facendo anche qualche passo innanzi! Il testo antico delle consuetudini di Messina e quelle di Palermo, per tacere di altre derivate, dichiarano addirittura invalidi tutti i contratti, che mancassero della sottoscrizione dei testimoni.

Parimente l'uso, già invalso nel diritto volgare romano, di confondere insieme la pena convenzionale e la multa e farne una cosa sola, che si trova da prima nella Epanagoge, si riproduce nei documenti del tempo.

Altrove abbiamo accennato all'*ipobolo* e al *teoretro*.

L'*ipobolo* era una specie di donazione *propter nuptias*, che formava come un aumento della dote; e già l'Ecloga lo aveva presentato col nome di incremento dotale, che, secondo la pratica, avrebbe dovuto costituirsi in dote, formando così, insieme ad essa, un'unica sostanza di proprietà della donna. In questi tempi lo ritroviamo nuovamente nelle consuetudini di Palermo come un istituto speciale dei matrimoni alla greca. E non ivi soltanto. Per es. le consuetudini di Siracusa dispongono che, sciogliendosi il matrimonio per morte della donna e non essendovi figli, il marito superstite dovesse lucrare un quarto della dote, compreso l'aumento, *propter onera matrimonii*, e anche questa è una disposizione che trova il suo riscontro nell'Ecloga; ma del resto un simile diritto era consentito anche alla moglie *usque ad quartam partem dotalis pecuniae praeter dotem*. Era proprio il *κάρτος ἐξ ἀπαρχῆς* dell'Ecloga. Però l'*ipobolo*, che prima erasi riferito ad una quota proporzionale della dote, non significava oggimai che un dono accessorio.

Viceversa il *teoretro*, questa specie di *pretium virginitatis*, che

ricorre da prima in una novella di Costantino Porfirogenito, ha finito col diventare la vera donazione, se pure non si è fuso con l'*ipobolo*, non altrimenti che era accaduto altrove con la *donatio propter nuptias*, la *meta* e il *morgincap*. Ed oltre a ciò ha cambiato carattere. Anch'esso, al pari dell'*ipobolo*, era consistito in una quota proporzionale della dote: la metà, o il quinto o il decimo, e tale si presenta ancora in alcune consuetudini della Sicilia per es. in quelle di Catania e nelle derivate di Castiglione e Linguagrossa; senonchè, cedendo evidentemente alla influenza langobardo-franca, finisce poi col venire commisurato sui beni del marito. E dopo tutto la cosa non può recare meraviglia; perchè in seguito alla conquista normanna, i Germanici hanno esercitato la maggiore influenza sulla proprietà anche in Sicilia, e quegli istituti bizantini vi si erano adattati. Invece altr hanno resistito più a lungo.

Discorrendo dell'Ecloga abbiamo osservato, oh'essa assimilava completamente la madre al padre nei riguardi del *diritto domestico*: una novella posteriore parla senza più di una *μητρική εξουσία*; e ciò trova perfettamente riscontro in alcune carte sicule degli anni 1177 e 1223 e nelle consuetudini. Ricordiamo per es. la tradizione della figlia a marito: tanto le consuetudini di Palermo quanto quelle di Messina s'indirizzano ai *parentes* in genere o più specificatamente al *pater* e alla *mater*, come fosse un diritto d'entrambi; e quelle di Messina vi accennano del pari a proposito della emancipazione dei figli.

La stessa *patria potestà* è intesa, più che altro, come una specie di tutela dei figli minori di età, appunto come l'aveva concepita l'Ecloga: onde non ci stupisce di vedere i figli con sentire alle alienazioni; e trattandosi di immobili loro propri, di trovare anche applicate le regole che il diritto romano aveva stabilito per i pupilli sotto tutela, come dispongono le consuetudini di Palermo. E le stesse considerazioni ci suggerisce l'emancipazione. Contrariamente al diritto romano, che non ammetteva emancipazioni tacite, le consuetudini di Palermo stabiliscono che non tosto un figlio aveva contratto matrimonio, si dovesse avere per emancipato o liberato dalla patria potestà, non altrimenti delle consuetudini di Catania e di quelle derivate da esse, salvo a richiedere una certa età nel figlio. Ma già una novella di Leone il Savio aveva stabilito press'a poco

lo stesso; e questa a sua volta s'inspirava probabilmente ad usi preesistenti. Le consuetudini di Noto e Caltagirone volevano eziandio che l'usufrutto sui beni avventizi dei figli cessasse per ambedue i genitori appena fossero passati a nuove nozze, e il pensiero ricorre al disposto dell'Ecloga, che riconosceva pure il diritto ai figli maggiori di età di reclamare i beni paterni dalla madre e i materni dal padre, quando l'uno o l'altro avesse contratto un nuovo matrimonio. Le consuetudini messinesi, poi, ammettevano che potessero farlo anche indipendentemente da quella circostanza, quante volte non volessero più rimanere in famiglia. Nè quelle di Catania disponevano diversamente. A Messina e a Catania i figli maschi dopo diciotto anni, le figlie dopo quattordici, potevano anche disporre per testamento dei beni pervenuti ad essi dalla successione materna, se non altro fino alla metà, *non obstante contradictione paterna*; ma già sappiamo che l'Ecloga aveva concesso loro questo medesimo diritto, sebbene fossero ancora soggetti alla patria podestà (*ὄναξία*), persino nei casi esclusi dal diritto giustiniano.

Medesimamente le consuetudini sicule si uniformano all'Ecloga nei riguardi della *tutela*. La differenza, tutta romana, della impubertà e della età minore e della tutela e cura era oggimai tramontata da un pezzo; ma insieme si trova sviluppata anche più l'idea propria dei Romani che la tutela fosse un *munus publicum* a vantaggio e nell'interesse della persona soggetta. Le consuetudini escludono persino che i tutori legittimi e testamentari potessero assumerla senza l'autorizzazione della Curia; ma anche qui l'Ecloga ha probabilmente appianata la via, volendo che, in mancanza di tutori designati dai genitori, la si affidasse ad istituti religiosi.

La medesima Ecloga, parlando della *successione ereditaria*, si era scostata dal diritto giustiniano, dando la preferenza ai genitori in luogo di chiamarli insieme coi fratelli del defunto; ed è per lo meno probabile ch'essa abbia ispirato alcune consuetudini sicule, per es. quelle di Messina e di Castiglione. Lo stesso dicasi della successione legale delle chiese, che, ordinata da prima nelle novelle di Leone il Savio e di Costantino Porfirogenito, è poscia passata di peso nelle assise normanne. Le consuetudini di Palermo contengono pure qualcosa di simile, ma limitatamente al caso che non ci fossero eredi a cui la eredità

potesse venir deferita, oppure che non si presentassero: data questa ipotesi, si doveva dividerla in due parti uguali, e una cedeva al fisco, l'altra veniva erogata *pro anima defuncti*.

Così operavano le istituzioni greco-romane, e già nei primi capitoli di questa opera avevamo accennato che avrebbero portato la loro pietra alla formazione della nostra storia del diritto: ora ci è piaciuto di dimostrarlo entrando in qualche particolare. Del resto, non possiamo a meno di avvertire che anche altrove, fuori dell'Italia bizantina, non escluse le regioni maggiormente soggette alla influenza langobarda, la vita giuridica si è svolta spesso a quel modo, e lo vedremo quanto prima, parlando del contenuto degli statuti dell'Italia settentrionale e mediana. Ma non ne vorremo fare le meraviglie. La vita economica non era gran fatto diversa; e il diritto romano, ufficiale e volgare, costituiva pure il fondo comune anche nelle provincie che più subirono il contatto barbarico: così esso, bene o male si è fatto largo, dove temperando e modificando, dove anche sopprimendo e sostituendovisi; ad ogni modo imprimendo dappertutto al diritto il proprio carattere che lo distinguesse da quello di altre nazioni.

b. — Compilazione, pubblicazione e forma degli statuti.

1. — Generalmente parlando, la compilazione o correzione dello statuto era opera degli *statutari*, o emendatori, o riformatori, o correttori delle leggi, che vogliono dirsi. Di rado era affidata ad un solo: d'ordinario se ne affidava l'incarico ad una commissione o giunta di tre o quattro membri, e anche più; e, nello sceglierla, si aveva riguardo, sia alle divisioni locali della città, sia alle classi sociali, che se ne disputavano il dominio. Qualche statuto vuole espressamente che i quartieri o terziari sieno tutti rappresentati. Nè prima si conobbe altra rappresentanza: in processo di tempo s'incontra quella delle classi. I nobili e popolani erano venuti a contesa tra loro; e fu allora che gli uni e gli altri vollero avervi voce: anzi la rappresentanza mirò a stabilirsi in proporzioni sempre più uguali, tanti *de nobilibus* e tanti *de populo*; ma si provvide eziandio perchè non mancasse un sufficiente numero di giudici o dottori di legge e notari, e in qualche luogo v'intervenivano anche i

gastaldiones delle corporazioni delle arti. La elezione stessa poteva farsi sia direttamente sia per gradi. In molte città gli statutarî ripetevano il loro potere addirittura dal popolo o dal consiglio generale o dalla credenza; ma in altre parti la elezione era a doppio grado. A Siena si avevano appunto tre elettori degli emendatori; dovevano sceglierne tredici *de terciis civitatis . . . pro constitutis et brevibus emendandis*. Uno però doveva essere giudice e i consoli delle due mercanzie ne facevano parte d'ufficio. Parimente leggiamo nello statuto d'Ivrea, che gli statutarî dovevano scegliersi per brevi: colui che riceveva il breve, non lo teneva per sè, ma lo dava ad altra persona del suo terziere che reputava più idonea.

Il compito degli statutarî è chiaramente definito dai documenti del tempo. In generale, avevano la massima libertà di chiarire e interpretare, sopprimere e aggiungere, correggere e modificare, come meglio credessero in buona fede. Soltanto c'erano alcuni capitoli, detti *perpetui*, *precisi* o *tronchi*, che bisognava rispettare. Un breve senese lo dice in generale: *salvo capitulis perpetuis*; e lo statuto di Verona ne indica alcuni: quelli che provvedevano alla sicurezza delle vendite, alienazioni, promesse, obbligazioni e convenzioni fatte dal comune intorno alle proprie terre, o al pagamento dei debiti, o al risarcimento dei militi per le perdite sofferte in servizio del comune. Queste erano leggi che non potevano mutarsi, neppure *parabola consilii*. Un altro capitolo perpetuo di uno statuto pistoiese dell'anno 1283 stabilisce, che chiunque abbia una parte di qualche torre, non debba perderla per nessuna prescrizione di tempo, se anche non ne usi. Altri esempi possono vedersi negli statuti di Pisa, Brescia, Vercelli, Novara, tutti del secolo XIII.

Gli statutarî giuravano corporalmente sul vangelo di fare e riformare gli statuti come meglio sapessero, e tener segrete le riforme, finchè non fossero pubblicate, e non ricevere nulla da chicchessia, tranne che dal comune per le spese. In pari tempo si faceva bando, perchè ognuno della città o del contado, che avesse qualcosa da suggerire, mandasse le sue osservazioni scritte agli statutarî. I quali dovevano sbrigarsi alle leste: fra otto o quindici giorni; e molte volte lo statuto stesso prefiggeva il termine. In questo frattempo stavano chiusi in una casa, e non potevano comunicare con alcuno, nè uscirne, se non a lavoro

compiuto. Era una specie di conclave, che si trova ricordato in molti statuti. Quello di Parma stabiliva, per maggior cautela, che le chiavi della stanza dovessero tenersi da due frati della penitenza. Ma qua e là esistevano anche delle commissioni permanenti. I *Tredici emendatori del Costituto e dei Brevi* di Siena, scelti per terziari, che abbiamo ricordato dianzi, erano appunto uno speciale ufficio annuo, con l'incarico di riportare nel costituto e nei brevi le riforme deliberate dai consigli, e anche proporre di propria iniziativa o ad istanza dei privati, come credessero meglio *ad comunem statum et utilitatem et honorem civitatis*. A tal uopo si radunavano ogni anno, sotto la presidenza di un priore, in sessione che non doveva oltrepassare gli otto giorni: terminata che fosse, ne riferivano al consiglio della campana, che accettava o respingeva la proposta. Con lo stesso nome e con le stesse attribuzioni si trovano anche a Genova fin dal secolo XII.

Altrimenti la redazione o correzione era affidata ad un illustre giureconsulto; e già nel secolo XIII se ne trova qualche esempio. Lo statuto di Genova del 1229 fu corretto appunto da Jacopo di Baldovino, che però era podestà di quell'anno. In seguito gli esempi diventano frequenti. La seconda compilazione fiorentina del 1353 fu curata da Tommaso da Gubbio e Lappo da Prato; e così l'altra del 1415 da Paolo da Castro e dal Vulpio. Paolo da Castro riformò anche gli statuti di Lucca insieme a Giovanni da Imola. Talvolta se ne dette l'incarico a qualche frate. Fra Giovanni da Schio, fortunato paciere, riformò quelli di Verona, Vicenza e Bologna.

Del resto, l'opera dei redattori o riformatori non era ancora legge. Fornito il lavoro, essi lo presentavano al consiglio, o anche al popolo, e tutti gli statuti, a cui qualche cosa fosse stata aggiunta o tolta, dovevano essere esaminati e approvati. Ciò risulta dagli statuti stessi ed è confermato dai giureconsulti. Raniero da Forlì se n'è occupato con sufficiente ampiezza, e riferisce che a volte si riuniva il consiglio, e a volte il popolo, nella curia o in altro luogo, dove erano soliti a radunarsi, sotto la direzione del podestà, e che almeno due parti dovevano essere presenti. Era assolutamente necessario che ci fossero, e bisognava verificarlo. Poi si deliberava sul luogo, sia in massima, cioè in modo affatto generico, sia sopra proposte concrete e

determinate, e non si poteva votare separatamente, rimanendo a casa, ammenochè non si facesse constare da pubblico istromento. Si aveva per deliberato ciò che piaceva alla maggioranza, salvo per gli statuti contrari alla legge, ai quali occorreva la totalità del popolo. Del resto non era necessario che il consenso fosse manifestato a parole: bastava lo fosse con segni, per es. per alzata e seduta, o col cenno del capo, o anche *per busulas et balotas*.

2. — In mezzo a tutto ciò alcune città hanno preso addirittura lo statuto, o almeno qualche legge, da altre. E furono cause di vario genere, che determinarono cotesto fenomeno: cause geografiche e politiche, talvolta anche la libera volontà degli accomunati. Ma, pur accettando lo statuto, vi s'introducevano delle modificazioni; e, pur adottandolo tal quale, difficilmente sarà stato applicato in tutte le sue parti. Le resistenze degli usi locali erano a volta troppo forti per chinarsi senza più davanti alla legge d'importazione; per non dire dei mutamenti dovuti alle nuove idee e alle nuove necessità politiche.

È un fenomeno che s'incontra specialmente nella bassa Italia. In Sicilia le città, che abbiano consuetudini originali, sono poche: Messina, Catania, Palermo; gli altri comuni si sono più o meno modellati su quei tre. Messina ha dato le leggi a Trapani, Girgenti, Patti, Lipari ed altre città: anzi non tosto Messina faceva qualche ordinamento, e Trapani si dava premura di adottarlo. Medesimamente troviamo le consuetudini di Catania in Iaci, Paternò, Motta, Adernò, Randazzo e altre terre lì presso. Quelle di Palermo s'incontrano a Corleone. Nel regno di qua dal Faro erano molto diffuse le consuetudini di Bari. Avevano vigore in Nola, Turi, Rutigliano, Capurso, Mola, Castellana, Valenzano, Casamassima e Conversano.

Comunque, molti comuni attinsero a larga mano agli statuti di altri. Ciò accadde principalmente con le città soggette, che si modellarono più o meno sulle leggi della dominante; ma può riscontrarsi anche altrove. Per es., correndo l'anno 1296, Pistoia dette a Firenze la *piena e libera autorità, licenza e balia di dirigere e riformare la città e il popolo*, e nel medesimo anno alcuni giudici mandati dai Fiorentini corressero lo statuto. Il quale, manco a dirlo, riuscì foggiato su quello di Firenze. Anche gli statuti del Trentino presero molto da Trento, come

quelli dei domini veneti da Venezia, lo statuto di Monza da Milano e quello di Corsica da Genova. Una parte delle consuetudini di Sorrento è tolta di peso da quelle di Napoli. Altre somiglianze s'incontrano fra gli statuti di Brescia, Lodi, Crema, Lonato; ma ci sono anche altre città i cui statuti si somigliano, a segno che non sarebbe difficile, con uno studio un po' paziente, di raggrupparli in determinate famiglie.

Altrove si tratta di singole leggi. E a questo proposito amiamo di ricordare le vicende degli *Ordinamenta sacrata et sacratissima* di Bologna, che certo hanno influito su quelli di Pistoia, come questi alla lor volta su quelli di Firenze, e da Firenze sono passati a Roma. Una legge anche più particolare è quella sui debitori fuggitivi, che i Piacentini nel 1347 domandarono a Milano.

3. — Speciali regole provvedevano alla pubblicazione dello statuto, e gioverà ricordarle. In generale, se ne dava lettura al popolo, e anche lo si esponeva in volgare. Ciò si rileva per es. dallo statuto di Concordia del 1369; mentre singole leggi venivano pubblicate col mezzo di banditori, donde è venuto ad esse il nome di *bandi* e *gride*, che peraltro suole adoperarsi anche in senso più lato. Inoltre si soleva rileggerlo di tratto in tratto, sia nel consiglio sia nel parlamento, per tenerne viva la memoria. Lo statuto di Nizza stabilisce ciò in modo generale; e anche ordina che i capitoli sulla giustizia debbano leggersi una volta all'anno in parlamento, gli altri ogni tre mesi in consiglio. Parimente a Ceina se ne dava lettura almeno una volta all'anno in parlamento, a Cereda ogni tre mesi in *picinsia et concione*, e a Pertova per ben sei volte all'anno nel consiglio. Generale era l'uso di tenerne esposto un esemplare assicurato ad una catenella, nel palazzo del comune, o anche in qualche chiesa, perchè tutti potessero prenderne cognizione. Lo statuto di Novara del 1281 dispone espressamente che una copia dovesse porsi in *palatio super latherigo cum una catena*. Il libro degli statuti di Nizza della Paglia era chiamato addirittura il libro della *catena di ferro*, perchè portava annessa al fodero una catena, che serviva a tenerlo fisso al muro; e ancora quello d'Asti, stampato nel 1534, termina con le parole: *Explicit liber statutorum civitatis Ast. ligatorum in volumine cathenato communitatis Ast., qui tenetur in publico in palatio dominorum prae-*

torum civitatis Ast. una cum decretis dominicalibus etc. Speciali decreti si scolpivano nel marmo. Quello della comunità di Nepi dell'anno 1181 relativo alla società dei militi, che citammo dianzi, sta appunto scolpito in marmo nella chiesa di Sant'Elia; e anche esistono tuttora due lapidi nel palazzo municipale di Orvieto, una del 1209, l'altra del 1220, contenenti ordini statutari.

4. — Non sarà inutile l'osservare che tutti questi statuti sono scritti in latino, e in molti luoghi continuano così fino all'ultimo: ma si conoscono anche redazioni e traduzioni in volgare e persino in dialetto. Lo statuto di Sassari è appunto in dialetto sardo; quello di Venezia fu tradotto in dialetto veneto. Lo statuto di Trento del 1363 esisteva scritto in latino, quando fu tradotto in tedesco da un *famulus* Langebach per uso di Enrico Stang, capitano di Castelnuovo, che ne aveva bisogno pel suo ufficio.

5. — Aggiungiamo, che la redazione di queste leggi non è scevra da vizi; e soprattutto il modo, con cui rivestono il concetto legislativo, è imperfetto. Ad eccezione degli statuti di Venezia, gli altri, più che generalizzare nelle idee, amano di addentrarsi nelle specie dei casi e sminuzzarsi nei particolari: piuttosto che comandare seccamente, usano di spiegare, e qua e là concedono troppo al prudente arbitrio del giudice. Si direbbe quasi che rappresentino una società casalinga, anziché una società regolata da interessi generali e dalla forza. Nè la frase è sempre pura, semplice, esatta: anzi la purezza e la semplicità cedono troppo spesso il posto ad uno stile gonfio e ampoloso, ridondante di soverchie parole, misto a barbarismi e scorrezioni, specialmente a forme dialettali; e qua e là ci sono anche inutili ripetizioni. Questi vizi s'incontrano già negli antichi statuti, e continuano, e forse aumentano nelle riforme più recenti. Tra le mani dei giureconsulti la redazione diventa addirittura oratoria e dottrinale. Citiamo a caso lo statuto di Piacenza del 1336. Vi si legge in un luogo: *Quoniam de jure naturali est ut patrie pareamus, qua languente, necesse est penates omnes condolare, cui quilibet ut prosit nascitur, adeo ut non sint lugendi de jure si moriantur contra patriam venientes, toto nicu insistimus statutis prosequi excidium videlicet patrie affectantes* (V, 94). Altrove troviamo il sallustiano: *concordia res parvae crescunt et discordia*

maximae dilabuntur (I, 34). Le compilazioni più antiche sono anche disordinate; e il modo stesso, con cui erano venute formando, doveva renderle tali; perchè le provvisioni prese dai consigli vi si solevano inserire di mano in mano che venivano adottate, ed era mestieri il farlo per mantenerne l'osservanza. Questo però è un difetto, che scompare quanto più la materia si va facendo ricca. Era la vita, che, progredendo, si allargava e aggrovigliava e intralciava: non deve recar meraviglia che la formula legislativa seguisse da vicino cotesto movimento, e insieme si cercasse di sceverare e distribuire meglio le leggi. Crescendo il materiale, un ordine si è reso sempre più necessario, e vi si provvide verso la metà del secolo XIII. Gli antichi statuti di Verona, di Trento, di Nizza, di Vercelli, di Torino, di Moncalieri, di Como, di Osimo, non presentano alcuna divisione tranne che per capi; ma lo statuto di Bologna del 1250, quello di Viterbo del 1251, quello di Vicenza del 1264, e altri posteriori, sono divisi in libri, o, come anche dicevasi, in collazioni o trattati, o in libri e trattati insieme, salvo che il numero dei libri era diverso: tre, quattro, cinque e anche più. Per es. Roma ne aveva tre, Pistoia tre e poi quattro e cinque, Parma, Vicenza, Viterbo quattro, Verona cinque, Bologna sei, Ferrara dodici, Bergamo quindici, Asti venti.

c. — Fonti e contenuto degli statuti. “

1. — Un quesito importante, che vorrebbe essere trattato con una certa ampiezza, concerne le fonti, a cui gli statuti attingono; ma costretti, come siamo, entro i confini che ci sono consentiti dall'indole di questo lavoro, non possiamo che sfiorarlo. In generale sono influenze romane e canoniche, barbariche e feudali che si disputano il campo, con prevalenza diversa secondo i tempi, i luoghi e gli istituti.

“ **Bibliografia.** — VANUCONI, *Saggio di osservazioni intorno alla giurisprudenza romana ed all'origine degli statuti e leggi municipali*, Firenze, 1804. BOYER, *Dissertation on the statutes, of the cities of Italy (in the middle ages)*, London, 1833. — Segnaliamo anche all'attenzione del lettore alcuni studi sugli statuti di varie città italiane: GIULIOTTI, *Dissertazioni sulla legislaz. lucchese* (Memorie di Lucca, III, 2, 1817). RAUMER, *Relazione sopra un cod. inedito di leggi municipali pisane*, letta alla regia Accad. di Berlino nel 1827, fu riprodotta dai Bonaini negli *Appunti per servire ad una bibliografia degli statuti italiani*, Pisa, 1851, v. Pisa. RAFF, *Ueber das vaterländische Statutenwesen* (“Tiroler Zeitschr.”

Anzitutto bisognerebbe distinguere i tempi. Nelle prime compilazioni l'elemento germanico ha tuttavia una larga parte; ma poi si verificò col diritto quel medesimo fenomeno che con la costituzione fisica e con la lingua: la influenza germanica si ritirò a poco a poco, e quella latina riprese il predominio su di essa, fino

III, V e VIII, 1827, 29, 34). GIOVANETTI, *Degli statuti novaresi commentario*, Torino, 1880. ROSSATI, *Statuti antichi di Trieste descritti e illustrati bibliologicamente* ("Archeografo triestino", II, 1880). PELLEGRINI, *Degli statuti di Verona e di alcuni più segnalati giuristi che li illustrarono*. Brevi notizie, Padova, 1840. REUTZ, *Verfassung u. Rechtszustand der dalmatinischen Küstenstädte u. Inseln im Mittelalter aus ihren Municipalstatuten entwickelt*, Dorpat, 1841. D'ANCO, *Della economia politica del municipio di Mantova ai tempi in cui si reggeva a repubblica*, Mantova, 1843. LO STESSO, *Nuovi studi intorno alla economia politica del municipio di Mantova al tempo del medio evo d'Italia*, Mantova, 1847. GREGORI, *Introduzione agli Statuti civili e criminali di Corsica*, Lione, 1843. MORBIO, *Dell'antica legislazione milanese* (nel "Saggiatore", giornale romano di storia ecc., anno II, vol. IV, 1845). REZZONICO, *Dell'origine e delle vicende del diritto municipale in Milano*, Milano, 1846. WENZEL, *Beiträge zur Quellenkunde der dalmatinischen Rechtsgesch. im M. A.*, 8 fasc., Wien, 1849-51. TOLA, *Introduzione al Codice degli statuti della repubb. di Sassari*, Cagliari, 1850. BONAINI, *Introduzione agli Statuti inediti della città di Pisa*, Firenze, 1851. TOMASCHKE, *Ueber die ältere Rechtsentwicklung der Stadt u. des Bisthums Trient*, Wien, 1860 (dai "Sitzungsber. der phil.-hist. Classe der k. Akad. per Wissensch.", XXXIII). VOLPICELLA, *Di uno Statuto aquilano del 1333*, Napoli, 1861. LO STESSO, *Gli statuti dei secoli XV e XVI intorno al governo municipale della città di Molifetta*, Napoli, 1875. ROSA, *Delle leggi di Bergamo nel medio evo*, Bergamo, 1856. LO STESSO, *Statuti inediti della provincia di Bergamo anteriori al secolo XVI*, Bergamo, 1868. LO STESSO, *Statuti di Brescia nel medio evo* ("Arch. stor. ital.", X, 1869, n. 59 segg.). LO STESSO, *Sugli statuti di Brescia inediti del medio evo* ("Comment. dell'Ateneo di Brescia", 1874). DATTA, *Delle libertà del comune di Nizza*, Nizza, 1869. BERLAN, *Gli statuti municipali milanesi dall'XI al XVI secolo nel "Politecnico"*, XXI, 1864. LO STESSO, *Studi storico-critici sugli statuti di Pistoia del secolo XII*, Pistoia, 1874. LO STESSO, *Illustrazioni agli Statuti di Pistoia del secolo XII, reintegrati ecc.* Bologna, 1882. VALSECCI, *Bibliografia analitica di statuti italiani*, 2 fasc., Padova, 1862. LO STESSO, *Cenni storico bibliografici sull'origine e lo sviluppo della legislazione criminale, civile, mercantile e feudale della repubb. di Venezia* ("Ateneo veneto", 1870). LO STESSO, *Bibliografia analitica della legislazione della repubblica di Venezia* ("Archivio veneto", II e III, 1871, e segg.). LO STESSO, *Cenni storici sugli statuti di Albenga*, nella edizione di questi statuti pubblicata dal Cavriotto, 1836. CARPELLINI, *Sugli antichi statuti del comune di Siena dei secoli XIII, XIV e XV* ("Atti del X Congresso degli scienziati", Siena, 1862). CAMPORI, *Del governo a comune in Modena secondo gli statuti del 1327 ed altri documenti sincroni*, 2 vol. 2ª ediz., Modena, 1864. LO STESSO, *Prefazione alla sua ediz. degli Statuta civitatis Mutinae*, Parma, 1864. LO STESSO, *Degli statuti della Mirandola e di S. Martino in Rio* ("Atti e Monum. della r. deputaz. di storia patria per le provincie modenesi e parmensi", Modena, III, 4). SCHUPFER, *Gli elementi del municipio italiano nel medio evo*, nella rivista "Il Comune", Padova, 1864. LO STESSO, *Gli statuti pistoiesi del secolo XIII a proposito di uno studio di L. Zdekauer*, Roma, 1868 (dai "Rendiconti della regia Accad. dei Lincei"). LADERCHI, *Introduzione alla sua ediz. degli Statuti di Ferrara*, Bologna, 1865. NEGRI, *L'essenza della legislazione statutaria*, negli "Scritti vari", Torino, 1867. HEGEL C., *Die Ordnungen der Gerechtigkeit in der florentinischen Republik*, Erlangen, 1867. PASOLINI, *Gli statuti di Ravenna ordinati e descritti*, Firenze, 1868. LEICHT, *Notizie intorno agli statuti comunali di Cividale del Friuli* ("Atti dell'Istituto veneto", serie III, tomo XIV, 1869). BUTTASSONI, *Albona, cenni storici e statuti dell'anno 1341* ("Archeogr. triestino", nuova serie I, 8, 1870). FANFANI, *Gli ordinamenti di giustizia della repubblica fiorentina* (nel "Buonarrotti", VII, 1872). CERUTI, *Dell'amministrazione comunale di Milano nel secolo XIV* ("Rendic. dell'Istituto lombardo", V, 1872). BATTAGLINI, *Il consiglio e lo statuto di Torcello*, Venezia, 1873. FIAZZI, *Degli statuti italiani e in particolare delle collezioni del più antico statuto di Bergamo pubblicato sul codice originale*, Torino, 1873. ALIANELLI, *Delle consuetudini e degli statuti muni-*

a cancellarne quasi qualunque traccia. Vedremo, che già sullo scorcio del secolo XIII i luoghi dubbj degli statuti si riducevano volentieri al diritto comune; e più tardi, quando i giureconsulti misero mano alla compilazione degli statuti, le importazioni romane non ebbero più ritegno.

cipali delle provincie napoletane, Napoli, 1878. FUMI, Proemio agli *Statuti di Chianciano dell'anno 1287*, Orvieto, 1874. GENNARI, *La legislazione statutaria in generale e la milanese in specie*, Pavia, 1874. GLORIA, *Cenni intorno la pubblica amministrazione dei Padovani nei secoli XII e XIII*, Padova, 1874. BOCCHI, *Lo statuto di Adria nel veneto*, compilato nel 1442, ordinato ed esposto con illustrazioni ("Arch. veneto", X, 1875; XII, 1876; XIII, 1877; XV, 1878). LA MANTIA V, *Statuti di Roma*, Cenni storici, Roma, 1877. Lo stesso, *Origini e vicende degli statuti di Roma*, Firenze, 1879 ("Rivista europea", XII). Lo stesso, *Storia della legislaz. ital.*, I: *Roma e lo stato romano*, Torino, 1884. DE ROSIERE, *Les statuts de la ville de Rome au moyen âge*, Discorso letto nella seduta annuale dell'istituto di Francia. Fu anche stampato nel "Journal officiel de la republ. française", n. 341, 16 dic. 1878 e nel "Courrier d'Italie", n. 52, Rome, 29 dic. 1878. PIPER, *Studio comparativo degli statuti dell'Italia superiore e della meridionale* (nel "Filangieri", anno V, 1879). Lo stesso, *Il diritto municipale d'Italia*, Napoli, 1881. SALVIOLI, *Gli Statuti inediti di Rimini*, an. 1884 dall'"Archiv. stor. marchigiano", 1879). AMBROSI DE MAGISTRIS, *Lo statuto di Anagni*, Roma, 1880. RACIOPPI, *Gli statuti della Bagliva delle antiche comunità del Napoletano* ("Arch. stor.", cit., anno VI, 1881). CHIAPUSSO, *Di uno statuto concesso dal duca Lodovico di Savoia alla città di Susa nel 1462* ("Miscellanea di storia ital.", XLX, 1890). OICCAGLIONE, *Le leggi e le più note consuetudini che regolarono i patti sussidi nelle provincie napoletane innanzi alla pubblicazione del cod. francese*, Napoli, 1881. Lo stesso, *Il diritto esterno dei municipi napoletani*, Napoli, 1884. Lo stesso, *La legislazione economica, finanziaria e di polizia nei municipi dell'Italia meridionale*, Napoli, 1886 (dal "Filangieri"). ZONCHI, *Gli antichi statuti della città di Osimo ordinati e descritti*, Osimo, 1881. BORDONI, *I più antichi frammenti del costituito fiorentino*, Firenze, 1882. Re, *Introduzione alla sua edizione degli Statuti della città di Roma del secolo XIV*, Roma, 1888. PRETILE, *Degli ordini politici ed amministrativi della città di Padova nel secolo XIII*. Discorso, Padova, 1883. Lo stesso, *Il diritto penale del secolo XIII studiato nell'antico statuto di Padova* ("Atti del r. Istit. veneto", serie VI, vol. I, 1888). Lo stesso, *Statuti municipali* (nel "Digesto italiano", vol. XXII, parte II [disp. 181] 1892). ORLANDO, *La legislazione statutaria e i giureconsulti italiani del secolo XIV*, Palermo, 1884. COMA, *Gli statuti del comune di Biella del 1246*, Biella, 1884. LATTERA, *Il diritto commerciale nella legislazione statutaria delle città italiane*, Milano, 1884. Lo stesso, *Studi di diritto statutario*, Milano, 1886. Lo stesso, *Il diritto consuetudinario delle città lombarde*, Milano, 1899. Lo stesso, *Alcuni capitoli inediti degli statuti di Alessandria*, Torino, 1901 (nella "Miscellanea di storia ital.", serie III, tomo VII). BRESA, *Introduss. alla storia dell'antica legislaz. della Liguria*, Genova, 1885. CALISE, *Statuti della città di Civitavecchia*, nel periodico "Studi e documenti di storia e diritto", VI, 1885. SATTA BRANCA, *Il comune di Sassari nei secoli XIII e XIV*, Roma, 1885. CHIAPPELLI, *Edè degli antichissimi statuti di Pistoia*, Firenze, 1887 (dall'"Arch. stor. ital."). Lo stesso, *A proposito di una recente edizione di statuti*, Bologna, 1898 (dall'"Arch. giuridico"). LAMPETICO, *Introduzione agli Statuti del comune di Vicenza del 1264*, Venezia, 1898. TARLAXI, *Introduzione agli Statuti del comune di Ravenna*, editi da lui, Ravenna, 1898. SIGNORELLI, *Leggi e costumi di Viterbo nel medio evo*, Viterbo, 1887. SAGREDO, *Potere legislativo della repubblica di Venezia. Il maggior consiglio*, Padova, 1887. PAOLI, *Sopra gli statuti di Volterra del secolo XII*, nell'"Arch. stor. ital.", IV serie, tomo XVIII. ZEKRAUER, *Dissertar. De statutis pistoriensibus saeculi XIII* promessa alla sua ediz. dello *Statutum potestatis comunis Pistorii*, Mediolani, 1868. Lo stesso, *Sui frammenti del più antico costituito di Pistoia* ("Rivista ital. per le scienze giuridiche", vol. XIII, 1898). MUSATTI, *Storia della promissione ducale*, Padova, 1898. SAVINI, *Sugli statuti teramani del 1840*. Studio. Firenze, 1898. Lo stesso, *Le consuetudini del comune di Teramo nel 1524* nella ("Riv. abruzzese", III, Teramo, 1902). REICH, *Del più antico statuto della città di Trento*, ivi, 1889. Lo stesso, *Amora dell'antico statuto di Trento* (in "Tridentum", II, 6, 1899). RATTO, *Gli statuti del*

Ma anche i luoghi fanno differenza. In alcuni l'elemento etnico germanico prevaleva, mentre in altri prevaleva quello latino: parrà naturale che anche il diritto si conformasse a tale preponderanza; e che le leggi riuscissero improntate, dove di un carattere più schiettamente germanico, dove di un carattere più schiettamente latino.

Infine, alcuni istituti paiono propendere piuttosto per l'uno che per l'altro.

Ma tutto ciò apparirà più chiaro, ove si considerino un po' da vicino i principj legislativi contenuti negli statuti, sia nei riguardi del diritto pubblico interno, sia in quelli del diritto civile e penale, della procedura e delle materie di polizia, che in fondo sono le parti ben distinte delle quali, più o meno, si occupano tutti.

2. — I provvedimenti di *diritto pubblico interno* regolavano gli uffici e le funzioni dei magistrati e dei consigli; determinavano i doveri dei cittadini verso il comune, e anche le relazioni del comune con la Chiesa. Gli statuti rispecchiano, per

comune di Savona ("Rivista italiana per le scienze giuridiche", X, 1890). SALVEMINI, *Breve et Ordinamenta populi Pistorii anni 1284 e Statutum potestatis communis Pistorii anni 1296* (nell' "Arch. stor. ital.", serie V, tomo XI, 1898). LO STESSO, *Il costituito senese del 1262*, Firenze, 1898 (nell' "Arch. stor. ital.", serie V, tomo XXI). LO STESSO, *Le consulte della repubblica fiorentina del secolo XIII* (nell' "Arch. stor. ital.", XXIII, I, 1899). CLARETTA, *Sugli statuti di Bene Vagienna* (negli "Atti della regia Accad. di Torino, Classe di scienze morali", XXVIII, 2, 1892-98). MALAGUEZZI VALERI J., *La costituzione e gli statuti dell'appennino modenese dal secolo VIII al XVI*, Rocca San Casciano, 1894 (nell'opera "L'Appennino modenese"). SCALVANTI, *Considerazioni sul primo libro degli statuti perugini*, parte I, Perugia, 1895 (nel "Bollettino della società umbra di storia patria", anno I, fasc. II, n. 2). LO STESSO, *Lo statuto di Todi del 1275*, Perugia, 1897. BOLOGNINI, *L'università di Verona e gli statuti del secolo XIII* ("Miscellanea Biadego", 1896). HERGEL K., *Ein italienisches Stadtrecht des Mittelalters* (nella "Histor. Zeitschr.", nuova serie XLIV, I, 1897). ANDRICH, *Le fonti romane del liber consuetudinum Mediolani*, Padova, 1897 (negli "Atti dell'Accad. di Padova", XIII, 2). VALENTINI, *Gli statuti di Brescia dei secoli XII al XV illustrati* (nel "Nuovo Arch. veneto", VIII, 29 e 30, 1898). MONDOLFO, *L'ultima parte del Costituito senese del 1262 ricostruito dalla riforma successiva* (nel "Bullett. senese di storia patria", V, 2, 1898). ROSSI G., *Gli statuti di Soncino* (negli "Atti del circolo di studi cremonesi", II, I, 1899). CASTELLANI, *Gli statuti di Fano*. Nota, Venezia, 1900. SIMONELLI, *Intorno agli statuti del comune di Montepulciano nel secolo XIV* (nel "Bullettino senese di storia patria", anno VI, fasc. 3 e anno VII, fasc. 3, 1900). BISCARO, *Il comune di Treviso e i suoi più antichi statuti fino al 1218* (nel "Nuovo Arch. veneto", nuova serie, II, 3, 1901). RIZZOLI, *Contributo alla storia del diritto statutario nel Trentino*, Feltre, 1901. VON VOLTELINI, *Die ältesten Statuten von Trient u. ihre Ueberlieferung*, Wien, 1902 (nell' "Archiv f. oesterr. Geschichte", XCII, 1, Hälfte). ZIROLLA, *Estensione territoriale degli statuti del comune di Sassari*, Sassari, 1902 (negli "Studi sassaresi", anno II, sez. I, fasc. I). LO STESSO, *Intorno agli statuti dei comuni liguri nel medio evo*, Sassari, 1902. MAZZI, *Lo statuto di Bergamo del 1263*, Bergamo, 1902. SACCO SUARDO, *La compilazione dello statuto di Bergamo nella seconda metà del sec. XIII ed il dott. A. Mazzi*. Appunti, Bergamo, 1903.

questo riguardo, il movimento costituzionale della città: è tutta una storia politica, che ci si svolge dinanzi nei suoi più minuti particolari, cominciando dal governo consolare col suo consiglio di credenza e col parlamento, e venendo giù giù al governo del podestà e a quello delle corporazioni, per terminare con la signoria di alcune famiglie, che, in mezzo al battagliaire delle fazioni, alla testa dell'una o dell'altra, avevano conseguito la vittoria. È un grande movimento, in cui l'idea romana ha certamente avuto una larga parte. Perchè, se la volontà pubblica si è sostituita alla volontà personale, e i poteri pubblici non furono più considerati come diritti e poteri privati, ciò è dovuto alla influenza romana. I diritti regali, una volta venuti in possesso dei consigli municipali, cessano di essere oggetto alienabile di proprietà, e diventano attributi essenziali di un potere autorevole, che tutti riconoscono. Nè altrimenti le istituzioni si appalesano in gran parte romane; ma dall'altro canto il comune è sovrano, e questo carattere lo distingue dall'antico.

Un comune che detta legge, che esercita la suprema giurisdizione civile e penale, e senza l'altrui consenso e per l'utile suo prepara e compie imprese guerresche, è sovrano; ma l'antico municipio romano non presenta nulla di analogo: anzi non v'ha nulla di più contrario al genio latino di questa singolare dispersione della sovranità nei varî punti dello Stato. A ben guardare, ci troviamo al cospetto di quel medesimo fenomeno, che incontrammo nel feudalismo; e anche il giuramento della *companga*, che i cittadini prestavano ai consoli, arieggia il giuramento feudale. Le stesse relazioni tra i comuni e l'Impero avevano un carattere feudale. Nè si potè sradicare affatto un certo spirito d'egoismo, e quasi di campanile, che tornò così fatale alle nostre repubbliche nei secoli XII e XIII, penetrando fin dentro al comune, e producendo effetti disastrosi anche qui. Non si trattava affatto di una unione di individui uguali davanti alla legge, ma di una agglomerazione di private società, di famiglie e di volontarie associazioni, ognuna delle quali aveva i suoi diritti, che non intendeva di perdere nello stato di società civile. Tale è il carattere politico dell'aggregazione: la base è contrattuale; e così vediamo sorgere qua e là infinite sette e fazioni, di nobili contro i cittadini, di cittadini contro i nobili, delle varie corporazioni tra loro. In mezzo a tutto ciò,

la coscienza nazionale, soffocata in mille guise, non ebbe agio di svolgersi; e nemmeno la libertà fu quale la intendiamo oggi, vale a dire libertà civile, perchè ammetteva dei gradi. L' uomo si distingueva dall' uomo per condizione e per diritti, nel valore e nella fede, nelle pene e perfino nella capacità giuridica, con varia progressione. Anche queste differenze rappresentavano un avanzo della feudalità.

La stessa distinzione, come oggi suol dirsi, dei poteri, e conseguentemente delle attribuzioni ed occupazioni, non esiste negli statuti. Specie l'amministrazione e la giustizia press'a poco si confondono: l'amministratore era nel tempo stesso giudice e il giudice amministratore; ma fortunatamente il trovarsi questi diversi poteri congiunti e commisti non ha portato tutti quei mali, che avrebbe potuto produrre o che si sarebbero potuti sospettare. Anzi fino ad un certo punto ne derivò un bene. E fu di estendere all'amministrazione stessa, alla finanza, alla sicurezza, il carattere, i procedimenti e le guarentigie dell'ordine giudiziario; ma per converso è anche certo, che la giustizia venne via via assumendo qualche cosa dell'amministrazione, specie di quel potere discrezionale, che è proprio appunto dei procedimenti amministrativi.

Le mutue relazioni tra la Chiesa e il comune appartengono pure al diritto pubblico; e, in generale, è notevole un certo spirito di indipendenza, che anima i consigli delle nostre repubbliche. Lo sforzo costante degli statuti è di ridurre anche il clero sotto il potere degli ufficiali comunali, nonostante che il medesimo recalcitrasse. Si trattava in sostanza di restringerne le immunità, porre un limite alle ricchezze, che andavano ogni dì più accumulandosi nelle chiese, e d'altra parte impedire che gli ecclesiastici ne alienassero le proprietà per favorire le loro famiglie.

Medesimamente le lotte con la feudalità hanno lasciato larghe tracce negli statuti. È cosa nota, che la potenza delle città libere fu rivolta ad affievolire quella dei signori: è stata una guerra sistematica, mossa ai nobili, che dominavano nel contado. Già nel secolo XII molte castella, impotenti a resistere all'urto repubblicano, erano cadute; molte grandi famiglie erano state costrette a trasportarsi nelle città; altre, deposta l'antica minaccia, si erano associate volonterose al consorzio cittadino. Non basta! Le città, che da gran tempo erano

state un asilo degli oppressi, anche dei servi, eccitano soventi volte quei volghi a scuotere l'antico giogo e riparare all'ombra delle loro mura, o addirittura fortificano qualche luogo in vicinanza dei feudi, promettendo franchigie a coloro che vi riparassero; e anche di ciò gli statuti serbano memoria. Questi borghi franchi erano come le sentinelle avanzate delle nostre città, le quali finiranno più tardi col metter mano sui diritti stessi dell'aristocrazia.

3. — La parte degli statuti dedicata alle materie *civili* tende specialmente a regolare le condizioni delle persone, i diritti derivanti dalla contiguità dei fondi, i retratti, certe forme più frequenti di contratti, le doti e le successioni; ma è una parte che può parere piuttosto scarsa, ove si paragoni con le altre. Nondimeno presenta anch'essa la sua importanza; e anch'essa contiene principî romani, germanici e canonici, che si disputano il campo.

4. — Tornano a galla in questi tempi le presunzioni di morte del diritto romano, ed anche si estendono; ma specialmente si viene svolgendo la presunzione degli scomparsi, certo con criteri che non sono quelli del diritto barbarico, anzi diametralmente opposti ad essi, sia per ciò che riguarda le condizioni, sia per ciò che si riferisce agli effetti; mentre insieme s'introducono i registri dello stato civile, prima pei matrimoni, poi anche per le nascite e per le morti.

E i rapporti delle persone subiscono pure una completa trasformazione. Gli statuti tendono costantemente a migliorare la schiavitù, triste avanzo delle società antiche, e qua e là, già nel secolo XIII, si dà opera ad abolirla. Inoltre si provvede più equamente alla condizione degli stranieri, se non subito, certo col tempo, almeno per via di trattati; e si restringe, se pure non si sopprime, la tutela delle donne, scomparsa già dal diritto romano, ma ripristinata dalle legislazioni barbariche: s'incontrano persino esempi di mundi ceduti alle stesse donne, o di donne che avevano facoltà di scegliere da sè il mundoaldo. Nondimeno appunto nei riguardi delle donne restano tuttavia parecchie limitazioni ereditate dai settentrionali, per ciò che concerne le alienazioni, i testamenti, la capacità di stare in giudizio; e quanto alla successione nei beni domestici, l'antico spirito agnatizio, rafforzato anche più dalle gelosie municipali, addirittura le sacrifica.

Lo stesso dicasi dell'età. Perchè, se soventi volte si torna alla distinzione romana della pubertà e dell'età maggiore, e, ciò che vale di più, si applicano le regole del diritto romano confermate dal canonico, specie in considerazione della capacità, dall'altro canto ricorrono tuttavia qua e là i termini del diritto barbarico; ad ogni modo poi si abbrevia il tempo della maggiore età, e anche si distinguono volentieri atti da atti. In generale la capacità civile e politica erano diverse; ma, anche nei riguardi della capacità civile, alcuni atti, per es. i matrimoni, i testamenti, la locazione di opere, le contrattazioni di cose mobili, si potevano compiere in una certa età, e altri, come le alienazioni di immobili, ne esigevano una più avanzata.

Le stesse persone giuridiche, specie il comune, vennero accostandosi alle idee dei Romani, in questo senso, che nei loro affari particolari conoscevano già una volontà generale espressa dalla loro rappresentanza o dalla deliberazione della maggioranza dell'assemblea, e quindi si sollevavano molto al disopra del puro rapporto della *manus communis*, il quale, dominato, com'era, dal diritto individuale, non aveva accettato alcuna deliberazione che fosse stata solo di maggioranza. E dall'altra parte anche le persone giuridiche vi si vedono tuttavia raffigurate in modo che, certo, non è quello dei Romani, e per cui bisognerebbe risalire nuovamente alle consuetudini germaniche. In generale, esse tendono ad affermarsi da sè indipendentemente dallo Stato; e poi vengono concepite, ancora in questi tempi, in guisa da confondere quasi la università coi suoi componenti. Dove il diritto romano aveva intraveduto la finzione di una persona, non si scorgeva che una comunione; e così, lungi dal considerare i beni come un patrimonio dell'ente, si consideravano anzi come appartenenti ai singoli; e lungi dall'attribuire i crediti e i debiti all'ente, si attribuivano agli individui, che lo formavano. Insieme si ammetteva che una persona giuridica potesse delinquere.

5. — Lo stesso fenomeno si riscontra nei diritti patrimoniali.

Se il possesso in questi tempi è stato considerato come un istituto per sè stante, che voleva essere protetto come tale, lo si deve certo alle teorie romane, che riuscirono nuovamente ad affermarsi. La sua stessa tutela era oggimai, non solo penale,

ma anche civile, e i rimedi possessori erano quelli dei Romani: l'*interdictum uti possidetis* per la semplice turbativa, l'*interdictum unde vi* per la deiezione, ai quali un'altra corrente, tutta ecclesiastica, aggiunse l'azione di spoglio. Però la nozione è rimasta germanica nonostante lo sforzo delle scuole di ricondurla al concetto romano. Si credeva tuttavia che il possesso consistesse nell'uso e godimento della cosa; e ciò ha deciso della sua portata. Perchè appunto in tal modo il possesso dei diritti ha potuto mantenersi e anche estendersi oltre alla sfera, a cui l'avevano circoscritto i Romani, sì da abbracciare tutte le cose incorporali, purchè di carattere durevole.

Altre innovazioni si riferiscono alla proprietà, e anzitutto a quella collettiva. C'erano tuttavia terre rimaste indivise, su cui non passava nè *aratro* nè *falce* (la frase è dei tempi), e si trattava di un curioso condominio, che certo non era il *condominium pro indiviso* dei Romani, ma un condominio *sui generis*, che fu detto *in solido*, come l'avevano inteso i Germanici, e che si distingueva caratteristicamente dall'istituto dei Romani, sì nel concetto e sì nei riguardi della disponibilità. Di più, nessuno avrebbe potuto domandare che le comunaglie si dividessero: non essendo create per scopi transitori, dovevano rimanere unite, appunto perchè i comunisti potessero costantemente usarne. Del resto accadeva anche spesso che i fratelli e nepoti continuassero a tenere indivise le terre ereditate dal padre o dall'avo. Era per es. un'usanza barese che può trovare il suo riscontro nella compagnia fraterna dei Veneziani.

Quanto alla proprietà privata individuale, non è a dubitare che il concetto venne sempre più atteggiandosi alla romana; ed è interessante la lotta che s'impegnò, per questo riguardo, tra l'elemento individuale e l'elemento sociale di essa. Come la proprietà romana, così quella dei nostri statuti, finisce qua e là col non avere quasi altro scopo fuor quello di assicurare il benessere dell'individuo; ma generalmente conserva ancora molto dell'antico diritto barbarico. Perchè, in primo luogo, la proprietà immobiliare era tuttavia, anche in questi tempi, nettamente distinta dalla mobiliare, e poi nella stessa proprietà immobiliare si può notare qualche cosa che i Romani non conoscevano.

Tale era la teoria, che suol dirsi del *dominio diviso*, a cui

si arrivò attraverso il feudalismo, applicandone il concetto segnatamente ai feudi, all'enfiteusi e ad altre terre contadinesche ordinate a imitazione dell'enfiteusi. Ma oltre a ciò, si sono mantenute senza più alcune consuetudini barbariche. Vogliamo alludere alle restrizioni di diritto pubblico e privato, il cui fondamento risiede appunto in quelle consuetudini. L'idea di un *dominium eminens* dello Stato, che si affacciò nel primo medio evo, ricorre pure in questi tempi e spiega le molte regalie che tuttavia esso conservava anche sui fondi privati: la regalia delle strade o delle acque, la regalia delle miniere e dei boschi, quella dei beni vacanti ecc.; anche il diritto di espropriazione. Né il godimento della proprietà era libero. Non si conosce statuto, il quale non pretenda di regolare la coltivazione delle terre e la vendita dei prodotti. Parimente le servitù legali si sono venute moltiplicando, e non solo quando si trattava di un interesse pubblico, ma anche nell'interesse privato. Erano servitù sancite dalla legge a vantaggio dei vicini, parte estendendo alcune norme del diritto romano, parte anche stabilendone di nuove. Ricordiamo il passo necessario, l'accesso forzoso, l'acquedotto coattivo ecc. E insieme continuano gli *usi civici*, che furono anche detti servitù, ma che veramente non parevano costituiti a vantaggio di un dato fondo o di una data persona, ma spettavano a tutti i comunisti in questa loro qualità sui fondi divisi, nei limiti del necessario: diritti di pascolo, di legnatico, di glandatico, di falciatico, di spigatico, di vagantivo ecc., che si riannodano tutti alla collettività del villaggio. Si tratta di terre, che un tempo erano state della comunione; ma che poi erano passate in proprietà dei privati, e dipendevano ancora, per certi riguardi, dalla comunità: così ogni proprietario poteva esercitare dei diritti d'uso sulle terre altrui, ed egli stesso doveva tollerare che altri ne esercitasse sulle proprie. Insieme continuavano alcune restrizioni dipendenti dal diritto di famiglia, sebbene in misura più ristretta che nell'età barbarica. Specie trattandosi di vendite, tanto il diritto dei parenti, nel senso proprio, quanto quello dei vicini e comunisti erano tutelati dal così detto *ius congrui*, ossia da un diritto di prelazione e anche di retratto, per cui avrebbero potuto rivendicare il fondo dall'acquirente verso la restituzione del prezzo.

Speciali pesi gravavano pure sui fondi o vi potevano gravare

conosciuti col nome di *oneri reali*: decime, censi ed opere, a cui un terzo, che non era il proprietario della terra, poteva aver diritto, e che ogni possessore, come tale, avrebbe dovuto sostenere, unicamente perchè possedeva il fondo, come rappresentante di esso. Sono istituti che rispecchiano quella generale tendenza che avevano i Germanici di annettere diritti e doveri al suolo, pur attribuendo quelli e imponendo questi al possessore; e anch'essi risalgono ai secoli barbarici, ma si vennero svolgendo anche più in questi tempi. Acquistarono anzi un carattere cosciente che non avevano avuto prima, e se ne crearono addirittura di nuovi col preciso intendimento che adempiessero quella determinata funzione.

Gli stessi modi di acquisto, specie la tradizione, si risentono qua e là delle influenze barbariche; e non ne vanno esenti neppure i mezzi di difesa. Le tradizioni si facevano spesso *coram iudice civibusque*, come anticamente nel *mallum*; e per ciò che riguarda la *rei vindicatio*, basterà ricordare che il convenuto aveva tuttavia in varî luoghi il diritto di *ire ad garantem secundum leges*. È la frase che ricorre per es. nelle Puglie. Ma inoltre è notevole una differenza relativa ai frutti, suggerita dalla vecchia consuetudine, che voleva attribuita la produzione al lavoro piuttosto che alla terra. Quanto alla *negatoria*, si disputava, se non altro, per sapere se l'attore, oltre che provare la proprietà della cosa, dovesse anche dare la prova che essa era libera da quella determinata limitazione.

Non diciamo poi della proprietà mobiliare. Il diritto eminente dello State erasi affermato anche qui, facendo luogo nuovamente a parecchie regalie, quali erano quelle della caccia e della pesca, dei tesori, delle cose perdute o smarrite e degli avanzi dei naufragi, che finirono col limitare in più guise il diritto privato. Ma nella stessa proprietà non si riscontrava una efficacia così assoluta come per diritto romano. Specialmente chi aveva acquistato una cosa mobile in buona fede, ne aveva spesso la proprietà piena ed intera, senza bisogno d'altro, anche a danno dell'antico proprietario; e questo era il principio dell'età barbarica. Perfino la rivendicazione rompeva a questo scoglio, specie quando si trattava di rapporti commerciali; e pur essendo ammessa, lo era solo con certe limitazioni, che ricordano tuttavia l'antica *interziazione*.

6. — Invece il diritto delle obbligazioni, quale si è svolto negli statuti, offre un singolare contrasto con quello del periodo precedente. Le condizioni povere d'allora avevano via via ceduto davanti ad un largo sviluppo industriale e commerciale, onde la società si trovò addirittura costituita su nuove basi, e lo stesso diritto si venne straordinariamente allargando. Non farà meraviglia che i principî romani prevalessero in tale materia, tra per la natura stessa di questo ramo del diritto, che più degli altri si muove indipendentemente, tra pel carattere universale che i Romani gli avevano dato. Questi principî romani si rivelano già nelle teorie generali, e dominano addirittura nelle singole convenzioni; e nondimeno non convien credere che tutti i germi depositati dai barbari sieno andati perduti. Anzi più d'uno se n'è affermato e svolto anche in questi tempi, nonostante l'opposizione delle scuole.

Ciò vale innanzi tutto del loro concetto. Già dicemmo del modo tutto obiettivo, onde i settentrionali avevano raffigurato le obbligazioni, e dei titoli coi quali le avevano immedesimate. E quel concetto si è mantenuto: onde la obbligazione sembrava avere acquistato un valore attuale non dissimile da quello della proprietà, e i titoli, che la rappresentavano, andarono assumendo una importanza sempre maggiore. Gli stessi titoli al portatore si sono diffusi in modo straordinario. E si andò anche più avanti. Si arrivò per la prima volta ad ammettere senza più una successione singolare anche in materia di obbligazioni.

Nè le forme contrattuali del periodo barbarico sono interamente scomparse. Troviamo ancora l'antica *fides facta* nelle promesse unilaterali di debito, sia nella forma della *wadia*, una promessa formale, come anche dicevasi, *per stipulationem et fidem*, sia in quella più evoluta della *palmata* e del *giuramento*. Nè altrimenti continuano le *arre*; e sono pure un modo, con cui i contratti si perfezionavano, intendiamo dire i contratti bilaterali, come la compera, la locazione, il contratto di servizio ecc. Specialmente poi si fa largo il principio che la convenzione per sè sola fosse sufficiente a produrre una obbligazione protetta da azione, anche se non vi si aggiungeva la forma o la *res*. Era l'*idea della fedeltà*, che i barbari avevano lanciato per la prima volta nel mondo, e che la Chiesa ha il merito di avere accolta. Ognuno doveva ritenersi obbligato a ciò che aveva promesso,

bastando la volontà e la parola data a sostanziare l'obbligazione, senza badare ad altro: onde ogni atto morale della volontà, effettuato nel dominio del commercio economico, avrebbe dovuto ad un tempo valere come atto giuridico con piena efficacia, e la equità essere la regola di tutti. È una idea che doveva farla finita con le vecchie distinzioni di contratti e patti, e rendere possibile lo stringere obbligazioni col mezzo di liberi rappresentanti, nel caso del mandato, e anche in favore di terzi: tutte novità a cui principalmente gli usi commerciali hanno fatto buon viso.

La parte, dove i principi romani hanno veramente trionfato, è quella che riguarda l'adempimento della obbligazione. Conformemente al diritto romano, il debitore, che non pagava, doveva oggimai risarcire l'interesse e in caso di mora aggiungere anche le *usurae moratoriae*; il che significa che la obbligazione era considerata da un punto di vista esclusivamente civile. Nondimeno molti statuti minacciavano anche un'ammenda; e questa era una nuova idea germanica, a cui obbedivano, salvo che l'ammenda più non dispensava dall'adempiere il contratto o dal risarcire il danno. Gli stessi principi, che, in questi tempi, regolavano la materia della colpa, presentano qualche cosa di speciale: evidentemente essi avevano subito tanto la influenza romana quanto quella germanica; e ne è derivata una teoria intermedia, che risente dell'una e dell'altra. Quasi generalmente poi durava ancora una certa responsabilità collettiva, sia dei vicini e sia dei parenti e fedeli e dipendenti, e di nuovo nel modo con cui l'avevano concepita i barbari, particolarmente se si trattava di danni.

Insieme troviamo i rigori dell'esecuzione, specie le guarentigie dei pubblici stromenti rogati per mano dei notari, per non dire delle obbligazioni dovute ai nuovi bisogni economici.

7. — Le influenze romane si rivelano pure nelle guarentigie dei crediti, specie nella fideiussione e nel pegno.

Appunto sotto la influenza del diritto romano la *fideiussione* tornò ad essere una obbligazione speciale ed accessoria, che il terzo contraeva col creditore, senza che la costituzione di lui liberasse menomamente il debitore neppure di fronte al creditore. Così essa si presenta nei nostri statuti, e anche la si vede spogliata di quel carattere di rigidezza che aveva rivestito anterior-

mente. Si trattava di un contratto, col quale il fideiussore prometteva di adempiere l'obbligazione, per il caso che non vi provvedesse il debitore principale: press'a poco il concetto del diritto giustiniano! E anche lo si è oltrepassato, cercando di alleviarne maggiormente i pesi, sia concedendo al fideiussore, che aveva pagato, il regresso *ipso iure* contro il debitore, sia permettendogli anche prima d'allora la *rilevazione*, com'era detta, *dell'indennità*, che certo nulla ha a che fare con le idee romane. Pur là dove il concetto barbarico di una mediazione si è mantenuto, troviamo dei temperamenti. Tale era l'uso invalso per es. nelle Puglie, che prima di agire sugli immobili del fideiussore, si dovesse escutere il debitore principale; e anche l'altro, che permetteva al fideiussore di assicurarsi con pegni o in altro modo sui beni del debitore, ogni qual volta temesse di essere pregiudicato dalla sua *mediatoria*.

Ma interessante è altresì la evoluzione che, attraverso i secoli, ha subito il *pegno*. Non già che l'idea barbarica non duri nel periodo statutario; ma vi si fa anche largo sempre più la idea romana, la quale finisce in parte col trionfare.

Il *pegno* barbarico tiene tuttavia il campo nei beni rustici: le forme sono appunto quelle del diritto barbarico, e anche gli effetti appaiono gli stessi. È, per così dire, il *pegno* della campagna; ma, di fronte alla corrente germanica, stava, anche per questi beni, la corrente romana, che considerava il *pegno* come una garanzia accessoria di una obbligazione principale, che il debitore avrebbe dovuto adempiere anche indipendentemente da essa; e tutto il trattamento giuridico ubbidiva a simile concetto. Non venendo soddisfatto il debito, al creditore spettava solo il diritto di vendere la cosa; e se il prezzo non bastava, rimaneva nondimeno la obbligazione, come, nel caso opposto, il di più andava restituito. Nè perduta fortuitamente la cosa, cessava la obbligazione. Così era appunto del *pegno* romano.

Ma forse, più ancora che nei beni rustici, lo s'incontra in quelli urbani. Era il caso con l'ipoteca, che possiamo anche dire il *pegno* della città; e certo, le condizioni dell'ambiente hanno fatto sì ch'esso si adagiasse più facilmente al concetto romano.

Quanto al *pegno* di cose mobili, il medesimo contrasto si riscontra a lungo anche qui, senza che si possa dire quale dei due

diritti tenga il campo. Che se il principio romano, sorretto dalla scuola e anche dalla Chiesa, finì poi col prevalere, non fu senza fatica, e a volte preferì di accordarsi con l'altro per quanto era possibile. Invece si riannoda ad antiche consuetudini germaniche la facoltà, che il debitore concedeva spesso al creditore, di pignorarlo *authoritate propria* in caso d'inadempimento *per pignora legitima et inlegitima*, e anche di tenere e sfruttare i pegni fino all'adempimento *absque calumnia et appellatione*: la legge, a cui si aveva riguardo qui, era la langobarda.

8. — Veniamo alla *famiglia*. Certo, anche dell'antico organismo dura tuttavia. Qua e là restano tracce dell'antica solidarietà nel caso di un reato e di fronte ad esso; ma specialmente esse si rivelano nei riguardi economici. Il principio, che, almeno il patrimonio avito appartenesse alla casa, ha continuato a lungo in più luoghi, e i figliuoli vi partecipavano secondo il loro numero, giusta la pratica langobarda, o anche in determinate porzioni fisse; mentre d'altra parte la comunione non escludeva i beni speciali, che sì il padre come i figli potessero possedere.

Nondimeno, appunto la famiglia si è incamminata per una nuova via.

Una grande trasformazione, preparata di lunga mano, era avvenuta in questi tempi relativamente al *matrimonio*. Non diremo degli sponsali, che spesso si facevano tuttavia qua e là alla maniera germanica, fissando le basi morali ed economiche del matrimonio, con forme che ricordano quelle usate dai Langobardi, e che, ad ogni modo, accolti, come furono, sotto l'egida della Chiesa, si perpetuarono, forse, nei così detti *sponsalia de futuro*, venuti in voga appunto allora. E anche il matrimonio conserva molto delle forme antiche. Si contraeva tuttavia senza che il sacerdote lo benedisse, solo davanti al notaro, che, presa in mano una verga — l'antica *stipula* — ingiungeva al marito di dare la *gadia* alla donna, promettendo che le avrebbe costituito la *quarta* all'indomani; dopo di che seguiva la *traductio ad domum* con largo accompagnamento di amici. Ma il matrimonio stesso ha cambiato carattere. E abbiamo già avuto occasione di notarlo: fu il matrimonio cristiano, che si affermò decisamente per opera della Chiesa, e che anche le legislazioni

laicali accettarono senza contrasto, pur mantenendo fermo il principio che alla sua conclusione l'opera della Chiesa non fosse necessaria. E col matrimonio, tutto il diritto di famiglia ne uscì trasformato; in particolare il *mundio*, che si venne a mano a mano affievolendo, per ridursi da ultimo ad una semplice difesa processuale.

Così, già il *mundio maritale* — pur ammesso che le nozze avvenissero col *mundio*. Infatti, osserva il Massilla, parlando delle consuetudini di Bari, che l'essere mundoaldo non voleva dir altro che avere una certa autorità *ad instar curatoris*, mentre gli altri effetti, che pur ne erano dipesi, più non vi si collegavano, ma ubbidivano ad altra idea superiore: quella della comunione domestica d'ambi i coniugi, la grande idea del matrimonio cristiano. Alludiamo ai diritti, che un tempo erano spettati al mundoaldo sulla persona della moglie; ma lo stesso fenomeno si riscontra relativamente ai beni. Le influenze romane prevalgono certamente nell'istituto della dote e della *donatio propter nuptias*; ma prevalgono del pari spesso quelle langobarde, e gli stessi nomi di *mefio* e *morgincap* vi accennano: il *mefio*, che stava ancora a rappresentare il prezzo della donna, ma che il mundoaldo lasciava oggimai interamente ad essa, e il *morgincap*, che era tuttavia l'antico *pretium virginitatis*, tanto è vero che il marito lo costituiva solo in *secunda die votorum* alla presenza di testimoni, previa dichiarazione della sposa che il matrimonio fosse stato consumato. A volte però accadeva che i vari istituti romani e germanici si confondessero, assumendo gli uni alcuni caratteri degli altri, alieni dal loro primitivo assetto. Parimente, per ciò che riguarda il regime dei beni, mentre il sistema langobardo, fondato sulla loro separazione con una unica amministrazione, s'incontra ancora nelle nostre città; vi troviamo pure a volte il sistema romano ispirato alla completa separazione, e sì dei beni come dell'amministrazione, modificato solo dall'istituto dotale, e a volte persino una completa comunione di beni, o almeno una comunione degli acquisti o dei mobili. Si trattava di un nuovo sistema, che può anche trovare il suo addentellato nelle consuetudini dei secoli precedenti, ma che solo più tardi si è svolto in tutta la sua pienezza; e d'altra parte non vorremmo dire che fosse veduto di buon occhio. Anzi, se ne togliamo la Sardegna, la Sicilia e l'Istria, la sua apparizione nelle altre pro-

vincie fu piuttosto sporadica; e facilmente si comprende ove si consideri l'occhio geloso, con cui le città del continente si guardavano fra di loro. Certo, codeste gelosie dovevano tutt'altro che favorire un sistema, il quale, in sostanza, tendeva a formare un solo corpo dei beni, sia del marito e sia della moglie, mentre la tendenza conduceva anzi a favorire i maschi. Così, non attecchi se non là dove codeste gelosie erano meno forti.

Nè il padre appariva più il gran signore d'una volta di fronte ai figli. La sua podestà aveva perduto molte delle antiche asprezze, e persino qualche diritto, che in altri tempi si era presentato come una emanazione della podestà patria — la stessa disciplina domestica — consideravasi oggimai come un diritto della famiglia, e, se competeva al padre, non era certo in maniera esclusiva ed assoluta. Le nuove leggi conoscono anche un diritto della madre, che a quelle romane e germaniche era ignoto; e l'alta tutela dello Stato non manca di farsi valere in questi tempi, anche di fronte al padre, ogni qual volta gli interessi dei figli sembrassero compromessi. La podestà stessa era venuta assottigliandosi, obbedendo ad un diverso spirito giuridico e, se vogliamo, anche a piccoli interessi politici. A ben guardare, tutto si riduceva alla rappresentanza; e se questa conferiva al padre una certa autorità, sia di fronte alla persona del figlio e sia di fronte ai beni, essa era ben lungi dall'essere la signoria d'un tempo, potendo egli esercitarla soltanto entro i limiti di una onesta rappresentanza dei figli, e nel loro interesse: tutto il rimanente era stato spazzato via dal soffio della nuova coltura cristiana. Persino la rappresentanza non appariva dappertutto uguale: qua e là tollerava delle eccezioni, le quali sono venute allargandosi; e anche l'emancipazione si presenta con caratteri nuovi corrispondenti alla nuova forma sotto cui la podestà era concepita. Perchè, non si può negare che vi concorresse ancora la spontanea volontà del padre; ma in alcuni casi, anche diversi da quelli consentiti dal diritto antico, egli vi poteva essere costretto persino ad ogni richiesta del figlio; e non mancano statuti, che lo obbligano ad assegnargli la sua parte di beni — un premio, che qualche documento chiama *benedictio* — mentre altre leggi considerano in questo caso il figlio come *sui iuris*, anche se non era stato emancipato, alterando così completamente l'economia della emancipazione.

Parlando della tutela, qualcuno ha osservato che il diritto romano ne era, in questi tempi, diventato la base; ma in realtà non lo era più che di altri istituti. Dove la influenza romana particolarmente si manifestò, fu nel carattere di essa, per averla indirizzata ad essere sempre più come un *munus publicum*, un dovere sociale, in contemplazione e nell'interesse di certe persone, che, per determinate ragioni, non potevano provvedere da sé alle cose proprie; specie, per ciò che concerne le cause di delazione, e i modi, con cui il tutore adempieva il suo compito, e i limiti dei suoi poteri e la sua responsabilità. Così pure l'idea di una autorità tutoria superiore, ossia l'intervento della magistratura in tutti gli atti più importanti dell'amministrazione dei beni pupillari, si è venuta svolgendo sempre più in questi tempi sotto la influenza del diritto romano, anche oltre i limiti di esso. Nondimeno alcuni principj vogliono essere riferiti più direttamente al diritto barbarico. Perchè, avanti tutto, non si distingueva nettamente fra tutela e cura, e quindi si applicava la tutela anche a persone che per diritto romano ne sarebbero state esenti, nè si faceva differenza tra l'interposizione dell'autorità e il consenso. Inoltre molte volte il tutore rappresentava il pupillo anche fuori del caso che fosse infante o assente o altrimenti impedito, nel modo più largo delle leggi barbariche; e talvolta si trovano anche tracce di una *tutela usufructuaria*, la quale permetteva al tutore di godere dei beni pupillari; e pur là dove è scomparsa, ciò non accadde senza che lasciasse traccia di sé.

9. — Ma principalmente è nel sistema delle successioni che il diritto dei barbari sopravvive con la prevalenza delle parentele agnatizie sulle cognatizie.

Certo, vi ha messo profonde radici. Perchè, sebbene anche i Romani avessero fondato tutto l'edificio del loro diritto sulla *patria potestas* e sulla *familia*, cioè appunto sullo spirito agnaticio, esso però si può dire scomparso nella legislazione giustiniana. Invece dominava nuovamente nel diritto barbarico. E così nella società comunale. Era sempre lo spirito della famiglia, che anteponeva gli agnati ai cognati, e voleva che i maschi escludessero le femmine. Il che d'altronde non ci stupisce, dal momento che la società comunale era pure una lega di padri di famiglia: perchè avrebbero rinnegato il principio che la in-

formava? per non dire che con ciò si provvedeva meglio alle gelosie municipali, impedendo che i beni uscissero dal comune. Così dura tuttavia la prerogativa del sesso, e si viene affermando anche maggiormente. Invano i giuristi l'hanno combattuta, ed è già molto se riuscirono a far trionfare il principio giustiniano in qualche città: ricordiamo per es. lo statuto di Bergamo del 1391; ma la grandissima maggioranza è rimasta fedele ai principî germanici, che volevano favoriti i maschi a detrimento delle femmine. E gli statuti stessi ne adducono la ragione. Quello di Verona dell'anno 1450 dichiara espressamente, di preferire gli agnati ai cognati *pro conservandis domibus*, e favorisce le successioni mascholine, perchè *prosapias et familiarum nomen conservant*.

La legge langobarda è qui dominante, e gli stessi documenti parlano di questa successione come di cosa che si verificava *secundum legem langobardorum*.

Nondimeno anche la influenza romana appare manifesta; tanto che alcune istituzioni barbariche cedono veramente davanti ad essa. Anoveriamo tra queste la distinzione della successione mobiliare e immobiliare, e anche l'ordine così caratteristico delle *parentele*. L'antico diritto germanico aveva finito qui col ritirarsi, per far luogo alla successione romana per gradi, e appena in pochi luoghi se ne trovano ancora tracce.

Però la parte, in cui la vittoria dell'elemento latino è più palese, è quella che riguarda i testamenti. I quali si erano dibattuti a lungo tra le spire delle vecchie consuetudini germaniche, che, pur accettandone il concetto, li avevano poi foggiate alla loro maniera; ma la influenza romana, forte dell'appoggio della Chiesa, riuscì ad affermarsi. Così risorsero; e nondimeno talune reminiscenze barbariche hanno durato anche qui. Certamente si deve attribuire ad esse, se il testamento si presenta a volte con carattere irrevocabile, mentre la revocabilità soleva essere garantita da speciali formule o clausole; e dicasi lo stesso di certe determinazioni relative alla capacità di testare, specie nei riguardi delle donne, alla forma dei testamenti, al loro oggetto, al diritto degli eredi necessari, anche al concorso simultaneo della successione intestata e della testamentaria. Insomma la vittoria risultava tutt'altro che completa; ma vittoria era.

Quanto alle forme, già nell'età precedente avrebbersi potuto

notare una certa tendenza della Chiesa di badare più all'intenzione del testatore che alla solennità dell'atto, e questa tendenza si afferma anche più nel periodo che abbiamo tra mano. Certo, si deve alla influenza ecclesiastica se tali forme sono venute semplificandosi. E una maggiore libertà si fece largo anche per ciò che riguarda il contenuto. Oggimai la istituzione di erede non pareva più necessaria, ed a mala pena si può parlare di un contenuto del testamento diverso da quello di altre disposizioni di ultima volontà. Per questo riguardo, il concetto barbarico ha trionfato sul romano: pareva quasi che lo scopo dei testamenti fosse soltanto quello d'impedire che, morendo taluno intestato, le sue sostanze non si disperdessero *ultra suum velle*; e spesso si dettavano per il caso della mancanza di figli, e in punto di morte, secondo il disposto di Liutprando, o nella imminenza di qualche pericolo. Lo stesso diritto dei legittimarî, anzichè presentarsi come una restrizione della libertà di testare, nel modo in cui l'aveva concepito il diritto romano, si fa innanzi col carattere di una riserva, e trova il suo fondamento nell'antica comunione. Almeno alcuni statuti partono da questo concetto; ma anche trattandosi di legittima vera e propria, prevale la pratica già in uso nei tempi barbarici che potesse *localizzarsi*, mediante l'assegnamento di una data cosa al legittimario, purchè fosse *mediocris et non infima*. Nè era più necessario che i legittimarî venissero istituiti eredi. Insieme troviamo molto diffusa la usanza di nominare delle persone di fiducia per la fedele esecuzione delle ultime volontà. Era di nuovo una pratica che si riannodava alle vecchie istituzioni barbariche; e che talora si faceva con la immediata tradizione della eredità *per fustem*, ciò che attribuiva dei diritti agli esecutori prima ancora della morte del testatore, anche contro di lui e contro gli eredi per costringerli a stare *in traditione et iudicatione*.

Un principio, sancito da varî statuti e che si potrebbe credere nuovo, stabiliva, che, già in forza della delazione, la eredità si trasmettesse agli eredi del chiamato, contrariamente alla regola romana, che la faceva passare solo con l'adizione; ma del resto anche nel diritto romano i casi di trasmissione eransi venuti moltiplicando per modo da distruggere quasi la regola. Invece assistiamo ad una lotta piuttosto viva per ciò che riguarda l'acquisto della eredità. Ed era naturale, dacchè i principî ro-

mani e quelli del diritto germanico risultavano diametralmente opposti; ma in generale si venne ad una transazione. Almeno, per ciò che si riferisce al possesso, ci restano moltissimi statuti, i quali avvertono ch'esso doveva passare e continuare nell'erede così com'era stato nel defunto, subito dopo la morte di lui, ad onta della forte opposizione della dottrina. Le *costume* d'Aosta richiamano addirittura l'adagio che *le mort saisit le vif*. Invece non conosciamo statuti, i quali dicano che la eredità passa nell'erede senza più, anche senza accettazione, tranne se si trattava di figli. Perchè una proprietà virtuale sui beni domestici era tuttavia ammessa, e ciò spiega perchè, a indicare l'eredità paterna, si adoperassero frequentemente le frasi: *bona sibi pertinentia a parte genitoris* o *ex genitore*, in contrapposizione ad altri beni, che i figli avrebbero potuto avere *ex successione parentum aut de emtione seu donatione aut undecumque vel quomodocumque vel per qualiscumque ratione*. Così, succedevano *ipso iure*; ma del resto potevano ripudiare la eredità. Era un *lugubre auxilium*, che la consuetudine accordava agli eredi necessari perchè non avessero a rispondere *ultra vires hereditatis*: un *auxilium* più comodo e semplice del beneficio dell'inventario, che poteva invocarsi anche dopo che i figli avevano cominciato a pagare i debiti ereditari. Lo stesso istituto della collazione, sorretto sia dalle idee romane sia dalle idee germaniche, non poteva non farsi largo, e in realtà diventa generale. Medesimamente può dirsi accolta dappertutto, in questi tempi, la responsabilità dell'erede pei debiti del defunto: però solo fino all'ammontare dell'asse ereditario, giusta il principio consacrato dalle leggi barbariche, che il creditore doveva conservare in confronto dell'erede quella medesima posizione che avrebbe avuto di fronte all'ereditando.

10. — Buona parte degli statuti è dedicata al *diritto penale*; e facilmente si comprende la speciale sollecitudine del legislatore per la giustizia punitiva, ove si pensi che le passioni erano violente e bisognava comprimerle. Nondimeno ci guarderemo dal credere, che gli speciali ordinamenti fossero il frutto di opinioni preconcepite o di astrazioni della mente: soventi volte non erano altro che il fatto convertito in teorica, la genuina espressione delle condizioni politiche e sociali; e ciò spiega perchè o l'una o l'altra delle specie penali manchi costantemente.

Tutto sommato, era un diritto piuttosto barbaro, ma che si andò perfezionando.

L'esempio era stato dato dagli imperatori. Già Federigo Barbarossa con le sue costituzioni sulla pace territoriale aveva fermato la necessità che le violenze private cessassero, inaugurando il sistema dell'ordine giuridico nella vita dei popoli. Alludiamo alla costituzione pavese dell'anno 1155 e all'altra della dieta di Roncaglia del novembre 1158. Ambedue consacrarono la pace dell'Impero, mettendo un freno all'erompere delle violenze e a tutti gli eccessi, per cui la sicurezza delle persone e degli averi poteva risultarne compromessa. I nostri statuti si appropriano il principio della pace territoriale, e già il costituito di Pisa del 1161 vi si uniforma; ma vanno anche oltre, sulle orme del diritto romano e del diritto canonico. Nè importa, se le istituzioni germaniche ricalcitreranno in sulle prime, opponendo una valida resistenza; perchè dove prima, dove poi finiranno col cedere. Ancora sul principio del dugento l'autorità cittadina erasi ridotta a disciplinare le vendette e nulla più; ma poscia, ringagliarditi i pubblici poteri, la tolleranza cessa, e la violenza della guerra privata è condannata dappertutto, onde il diritto penale perde via via quel carattere privato che gli avevano dato le leggi germaniche. Decisamente il movimento della società umana s'indirizzava verso il concetto dell'ordine sociale, ed era di nuovo una grande idea romana che risorgeva. Quanto più l'uomo veniva assorbito dallo Stato, anche il delitto andava assumendo sempre più un carattere pubblico; e non esitiamo ad affermare che, se ci facessimo a studiare la serie cronologica dei nostri statuti, assisteremmo a tutte coteste fasi del diritto punitivo. Per dirla in altri termini, il delitto si presentava oggimai, non più come una semplice violazione di un diritto o interesse privato; ma nella violazione del diritto privato lo Stato intravedeva la pace sociale turbata, credeva leso se stesso, e s'incaricava esso medesimo di perseguire la violazione del diritto commessa dall'uomo. È stata una idea feconda, destinata a rimanere; una vera conquista del diritto punitivo per tutti i tempi avvenire, onde il reato entrò definitivamente nel dominio del diritto pubblico. E non mancarono neppure le esagerazioni, perchè troppo spesso l'idea dell'interesse sociale è prevalsa su quella della giustizia conculcata, specie se si trattava di reati

di religione o di lesa maestà, per non dire della punizione di atti interni che offendono la morale.

Insieme prevalsero le teorie romane nella più esatta valutazione del reato. Appunto dal diritto romano, ma anche dal canonico, derivò un più rigoroso apprezzamento della colpa. Non diremo che ciò avvenisse d'un tratto. Anzi, per addurre solo un esempio, nelle prime leggi, come in quelle dei Longobardi, l'omicidio colposo e l'omicidio doloso si trovano puniti ugualmente, nè l'omicidio fortuito andava esente da pena; ma il diritto comune, spalleggiato dal canonico, reagiva, e, posto il principio che *in maleficiis voluntas spectatur non exitus*, si finisce poi con l'ammettere che, trattandosi di reati, la prima cosa da esaminare era l'*animus* del reo, e che ad esso si doveva adattare la punizione. Soltanto non mancano le incertezze e perfino le intemperanze, onde a volte si punivano come reati certi fatti, che non si erano neppure estrinsecati come violazioni di diritto, e anche si sottilizzava troppo nel calcolare la influenza che le circostanze di fatto potevano esercitare sul reato. Comunque, un progresso da questo lato è innegabile, come non si può contestare che fosse compresa meglio la natura dell'attentato e del concorso morale e materiale, mentre in pari tempo sono venuti introducendosi nuovi modi di estinzione del reato, che prima non si conoscevano. E altre novità si scorgono nelle pene.

Cambiato il punto di vista da cui si considerava il reato, anche il sistema delle pene doveva necessariamente modificarsi. L'antica composizione si ridusse ad essere una semplice indennità, se pure non fu avocata allo Stato, mentre invece prevalsero le pene afflittive. Le quali, per verità, erano state applicate anche prima d'allora, quando si trattava di reati d'ordine pubblico, e sussidiariamente quando il colpevole non avesse pagato la composizione; ma in questi tempi tengono il campo, ed anzi in generale si sfoggia nelle atrocità. L'applicazione della pena di morte era abbastanza frequente, anche a scopo di vendetta e d'intimidazione, e di più aggravata dal modo con cui s'infliggeva; come erano frequenti anche le mutilazioni graduate del corpo, che stavano a guisa di graduazione delle pene; e così l'esilio, il marchio, la fustigazione ecc. Pene gravissime, anche per piccoli reati, specie contro la proprietà, e non meno gravi le

conseguenze: la confisca, la distruzione delle case, l'infamia, anche la morte civile. Non diciamo poi delle pene straordinarie lasciate spesso all'arbitrio del giudice. Nondimeno quella del carcere passa a poco a poco dalla legislazione ecclesiastica in quella secolare, diventando il punto di partenza di un totale rivolgimento del sistema punitivo; e anche le pene, che affettano il diritto e l'onore, si svolgono sempre più.

In mezzo a tutto ciò non mancano neppur qui le influenze barbariche.

Si può dire che non siavi statuto, il quale non riconosca il perdono dell'offeso come elemento che poteva, almeno fino ad un certo punto, paralizzare l'azione pubblica. Certo, coteste paci servivano a scemare la pena se si trattava di reati gravi; ma potevano anche sortire l'effetto di mandare impunito il colpevole, se il reato era di quelli minori. In fondo era il diritto privato che limitava tuttavia quello della difesa sociale.

Nè le pene erano sempre dirette contro il solo autore. Alcune, come per es. la confisca e la distruzione della casa, insieme col reo colpivano la famiglia; e qualora si trattasse di un crimine contro la sicurezza dello Stato, vi andavano addirittura soggetti anche i figli e i parenti. In altri casi, dato che il reo fosse irreperibile, chiamavansi responsabili pecuniariamente i conterranei.

Infine la legge non spiegava uguale efficacia per tutti. E già i barbari avevano punito diversamente i reati secondo la persona, che li aveva perpetrati, e secondo quella, contro cui erano diretti. Nei nostri statuti le disuguaglianze perdurano e sono abbastanza stridenti. A cagion d'esempio un nobile avrebbe potuto essere castigato con una multa, mentre il villano sarebbe stato, per il medesimo reato, condannato alla fustigazione e persino alla morte. Ma le stesse differenze si riscontrano tra i cittadini da un lato, e i distrettuali e forensi dall'altro.

Erano tutti avanzi dei tempi barbarici. A volte poi gli statuti si richiamano anche espressamente alla legge langobarda: e ne abbiamo un esempio nelle consuetudini milanesi del 1216. Stabiliscono in generale che i reati debbano punirsi *secundum legem municipalem nostrae civitatis vel legem Lombardorum vel lege Romana.... secundum autem ius Romanum.... non aliter puniuntur nisi lege municipali cautum sit, ut debeant secundum*

legem illam puniri. Così, il diritto langobardo precedeva gli altri. Altrove poi sono contemplati singoli reati. Gli statuti di Milano del 1391 dicono appunto: *Ius Lombardum seruetur in poena civili furtorum*; e parimente a Ivrea: *famosi vero (fures)... relinquuntur puniendi iuri Longobardorum*; e a Monza: *Lege Lombardorum quae incipit: Quicumque veneficio etc. in suo statu remanente.* Ma per converso abbiamo anche statuti attraverso i quali già per tempo è passata una forte corrente romana. Lo statuto di Brescia del 1248 è di questi. Vi si legge: *De maleficiis... cognoscat rector... et condemnet, inspecto iure Romano et praetermissis iis omnibus quae in iure Longobardorum dicuntur de compositionibus maleficiorum et iniuriarum, si minus puniunt quam ea quae in iure Romano inveniuntur vel illis contradicunt.*

11. — Altre regole si riferiscono agli *ordinamenti giudiziari*; e anche qui conviene distinguere.

Veramente la vendetta privata e la pignorazione privata non hanno ancora ceduto il campo dappertutto; ma si fanno nuovi tentativi per imbrigliarle, e restano da ultimo in sussidio delle leggi e della forza sociale; ma dall'altro canto la costituzione del potere giudiziario si risente a lungo delle antiche istituzioni barbariche. Specialmente appare notevole la folla di *fōri* privilegiati ricordata dagli statuti: si può dire che ogni corporazione avesse il suo! Nè le competenze erano determinate in modo esclusivo, e molto veniva lasciato all'arbitrio del giudice negli affari sì civili che penali. I giudici dell'uso, che s'incontrano qua e là, sono certamente un avanzo degli antichi scabini; e in qualche luogo gli astanti o buoni uomini assistevano tuttavia ai giudizi: ma non manca la reazione contro quei giudici indotti, e anche l'assistenza dei buoni uomini scompare col tempo. Invece il podestà, o il giudice condotto da lui, giudicano da soli, come al tempo di Roma imperiale; e la stessa rappresentanza in giudizio si rende sempre più generale, contrariamente ai principî barbarici.

Molte disposizioni sono dedicate alla procedura: e qui troviamo nuovamente delle idee romane; ma anche il diritto canonico vi ha la sua parte, e non piccola. Il rito che domina è quello romano-canonico, che già nel secolo XII e sul principiare del XIII era penetrato nei giudizi laicali.

Lasciando da parte altre specialità, notiamo i punti, in cui il

trionfo delle nuove idee sulle consuetudini barbariche appare più spiccato. Già per tempo, fin da quando la procedura inquisitoria e segreta si generalizzò, il processo penale assunse forme particolari, distinguendosi dal civile. Ma la stessa procedura civile poteva essere di più maniere. C'era la procedura ordinaria e c'erano le procedure speciali: la sommaria e la esecutiva; quella nelle cause di minor momento, questa ogni qual volta ci fosse di mezzo un documento guarentigiato. Altre differenze sono: la forma scritta sostituita completamente alla orale, e la contestazione della lite, che riacquista influenza sui diritti. Secondo l'antica procedura germanica, gli scabini, appena udita la risposta del reo, pronunziavano la sentenza, con cui determinavano la prova e stabilivano insieme l'effetto dell'azione secondo l'esito di essa: ciò che una parte aveva diritto di esigere e l'altra doveva prestare. Ma questa maniera di procedura era oggimai scomparsa: dopo contestata la lite, continua nondimeno l'attitazione in giudizio con lo scopo di mettere il giudice in condizione di condannare o di assolvere definitivamente. E tutto ciò è romano. Le prove stesse e il modo di attuarle si regolano sempre più con principî romani. Il che vale particolarmente del giuramento. La distinzione dei giuramenti in principale e suppletorio, deferito e riferito, rispecchia le teorie dei Romani. La purgazione canonica era stata in uso fino dai primi tempi della Chiesa e si diffonde in questi. I testimoni vengono assunti generalmente dal giudice sugli articoli presentati dalle parti. Per ciò che riguarda i documenti, è obbligo dei litiganti di depositarli in giudizio: chi li contesta deve provarne la falsità coi mezzi ordinari. Ma disgraziatamente anche la tortura si divulga sempre più col diritto romano; e dall'altro canto non mancano neppure le prove usate dal diritto germanico, cioè il duello, che si trova ordinato spesso, anche trattandosi di contestazioni civili, e altre ordalie. Appunto quanto al duello, possono riscontrarsi le consuetudini milanesi, che ne riproducono i casi come erano stati fissati dai Lombardisti. E similmente lo statuto di Verona del 1228, il quale esigeva che il giuramento del duello si prestasse *secundum legem*. Così anche a Como. Le consuetudini del 1281, pur limitando l'uso del diritto langobardo, ne eccettuano espressamente il duello: *Item quod Lombarda non servatur nisi in pugnis et in illis casibus de quibus fit mentio in statutis Communis de Cu-*

mis. E non si trattava di una lettera morta. Risulta per es. da un placito reggiano del 1098 relativo a certe terre, su cui un monastero accampava dei diritti, che inutilmente i causidici dell'abate avevano presentata la legge del serenissimo imperatore Giustiniano, e prodotte anche altre allegazioni, che il documento chiama ottime: i giudici le respinsero tutte, *et dixerunt nullo modo facturos nisi quod facerent pugnam.* Però sono prove che vanno sempre più perdendosi col tempo.

Altre modificazioni hanno subito i principî che regolano le sentenze, gli appelli e la esecuzione. Come tra i Romani, la sentenza voleva essere redatta in iscritto se eccedeva una certa somma; e sull'esempio dei tribunali ecclesiastici era stabilito che se ne dovessero dare i motivi; ma appunto questa riforma provocò delle resistenze. Anche l'appello riproduce le forme romano-canoniche: nè altrimenti la restituzione in intiero è ammessa giusta i principî del diritto romano, e in una misura anche più larga. Fra i modi d'esecuzione gioverà notare nuovamente il carcere, che viene un po' alla volta sostituendosi alla servitù per debiti; così pure la cessione dei beni, un'altra istituzione romana, che in questi tempi si va generalizzando; ma anche i principî sulla esecuzione mobiliare e immobiliare s'infermano al diritto romano. Senonchè alcuni rimasugli barbarici non mancano neppure qui. Qualche statuto, specie de' più antichi, non conosce affatto la esecuzione coattiva, se non nel caso di una pena, e in ciò aderisce alle idee germaniche: non conosce che il biasimo e il bando per costringere il convenuto a pagare e questi erano mezzi puramente indiretti.

12. — La *parte economica* si occupa di commercio e d'industrie, pesi e misure, tariffe di dazi e bandi di polizia rurale. È un ramo che ha la sua speciale importanza. Perchè nel senso con cui lo concepirono le città, non si era inteso anteriormente, e servì di modello sia alla legislazione imperiale, sia a quella delle provincie. Lo Sclopis ha avvertito egregiamente, che sotto questo aspetto tanto acuta è l'avvedutezza di quei rozzi legislatori, da disgradarne l'arte più raffinata dei moderni. Infatti l'esame minuto, attento, continuato di un territorio non troppo esteso, che allora si faceva con sollecitudine piuttosto di massaio, che di statista, metteva in palese ogni menomo elemento di utile profitto; e, se mancava all'industria d'allora il soccorso delle

scienze fisiche e matematiche, vi suppliva una oculatissima pratica. Specie in materia d'agricoltura possono trovarsi disposizioni, che sarebbero anche oggi utilissime, per es. quella che dava diritto ai terzi di occupare i fondi, lasciati incolti dai proprietari. Dall'altro canto non mancano provvedimenti, che potrebbero parere eccessivi, massimamente ove si considerino al lume della libertà odierna. E anche abbondano i pregiudizi. Alcune leggi suntuarie possono trovarsi già negli statuti, per es. in quello di Viterbo del 1251; ma ve n'ha eziandio di speciali, e dal più al meno, sono leggi economicamente sbagliate.

d. — Fondamento ed efficacia degli statuti.

1. — La questione, che riguarda il fondamento degli statuti, ha occupato a lungo i giureconsulti medievali, e non è senza importanza neppure per noi, che c'interessiamo a questa forma di legislazione.

Molti, e tra questi Bartolo, la ricollegavano al diritto di giurisdizione: parola di significazione molto lata che comprendeva più gradi, dalla giurisdizione del principe a quella dell'ultimo dei giudici rivestito d'imperio. Appunto Bartolo nota nel commento alla legge *Imperium*, che la *giurisdizione* si divide in impero, e giurisdizione propriamente detta; e l'impero alla sua volta vuol essere distinto in mero e misto, e anzi enumera varie categorie del primo, secondo la estensione dei diritti di sovranità che vi si comprendono: il maggiore, il grande, il piccolo, il minore e il minimo. Il massimo li abbracciava tutti, anche la potestà di fare leggi generali, propria del principe e del senato. Nè altrimenti si esprime l'autore anonimo di una dissertazioncella sulla giurisdizione che, nei Digesti glossati, precede, il titolo *De jurisdictione* e serve di spiegazione all'albero della giurisdizione stessa. Le sue parole sono queste: *Essa si divide in due specie: cioè nell'impero e nella giurisdizione in senso stretto, e l'impero alla sua volta, in mero e misto; e il mero, secondo Bartolo, ha sei gradi; secondo Giasone quattro, perchè Giasone riunisce l'impero grande e maggiore in uno, e così il minore e il piccolo. Il massimo è fare la legge, cioè propriamente la legge generale e comune a differenza degli statuti.*

Invece Raniero da Forlì insegna che il diritto di fare statuti

deriva dalla permissione data dalla legge stessa, non già dal possedere il diritto di giurisdizione, e ricorda che appunto la L. 9, D. *de just. et jure* si riferisce indistintamente a tutti i popoli, abbiano o non abbiano giurisdizione. E anche altri erano dello stesso avviso. Ci restringiamo a citare Alberico da Rosate, Baldo e Angelo degli Ubaldi, Alessandro da Imola e Giasone del Maino. Il quale, dopo avere riferito le opinioni di parecchi giureconsulti, conchiude così: *Per hoc teneo quod condere statuta non sit jurisdictionis sed potius permissionis.*

Non mancano però giureconsulti, che si elevano ad una ragione più intima. Baldo, interpretando la L. 9 cit. D. *de just. et jure*, dice: *Tutti i popoli possono fare statuti da sè, e, dove cessa lo statuto, ha luogo il diritto civile. Laonde i popoli o vivono colle leggi comuni o cogli statuti propri o colle loro consuetudini.* Indi passa a indagare se in questi statuti si ricerchi autorità di superiore, e risponde di no, *perchè i popoli esistono in virtù del diritto delle genti, sicchè il loro governo dipende pure da quel diritto; ma non c'è governo, se non ci sono leggi e statuti: dunque, pel fatto istesso che un popolo ha una ragione d'essere, ha pure, per conseguente, il governo dell'esser suo, del pari che ogni animale vien retto dal suo spirito e dall'anima propria, e, se si regge bene, il suo superiore non può impedirlo, poichè le leggi proibitive non sono fatte per chi vive bene, ma per chi erra. Che se gli uomini osservano naturalmente ciò ch'è conforme alla legge, essi sono legge a se medesimi; e chi è sano non ha bisogno di medicina. Se dunque gli statuti sono buoni, secondo che esige la conservazione pubblica del luogo, non ha bisogno d'altro direttore, perchè confermati per propria naturale giustizia. Inoltre quanto ciascuno ha di forma essenziale, altrettanto ha di forza attiva; ma il popolo ha forma di per se stesso, dunque deve pure aver l'esercizio di conservarsi nel suo essere e nella forma sua propria.*

In fondo, tale era il principio del medio evo: data la esistenza autonoma di una corporazione, era implicito il diritto di provvedere da sè ai propri interessi e fare statuti. Le stesse leggi si richiamano a questo diritto. Lo statuto di Osimo dell'anno 1371 ricorda nel proemio, che ogni popolo deve costituirsi il proprio diritto e adattarlo e mutarlo secondo le esigenze e la qualità dei luoghi e delle cose, perchè nessuno venga offeso e a ciascuno sia dato il suo.

2. — Ad ogni modo, o piuttosto per le ragioni anzidette, le città, che dipendevano da qualche principe o repubblica, non avevano facoltà di fare statuti se non di licenza del principe o della dominante. Soltanto ne potevano aver riservato il diritto; e veramente qualche dedizione, capitolazione e accomandigia del tempo, contiene siffatta riserva, mentre altre volte il principe stesso lo concede a questa o quella città. Ancona ebbe appunto da Gregorio IX (1337) un privilegio di fare leggi, anche senza l'approvazione superiore, in materia di merci, navi e negozi marittimi. E si potrebbe trovare anche qualche altro esempio; ma i casi non sono frequenti.

In generale, alle città soggette non spettava questa piena libertà di fare leggi. Invece talvolta era la città dominante o il principe che dava lo statuto, salvo il consenso del popolo; ma più spesso la stessa città soggetta lo compilava o anche prendeva da altre, salvo il consenso del principe o della dominante.

La massima, che nessun principe territoriale potesse fare costituzioni o leggi nuove senza il consenso dei maggiori e migliori della terra, può vedersi in una sentenza imperiale dell'anno 1231: *Sententia de iure statuum terrae. Requisito consensu principum, fuit taliter definitum, ut neque principes neque alii quilibet constitutiones vel nova iura facere possint, nisi meliorum et maiorum terre consensus primitus habeatur.* La sentenza fu pubblicata nella Curia di Vormazia. Infatti, per addurre un esempio, il vescovo di Luni, dette nel 1235 uno statuto a Carrara, e stabilì che dovesse valere in perpetuo, *de consilio voluntate et consensu Adriani et Bonalbergi consules de Carraria et eorum consiliatorum.*

Dall'altra parte abbiamo molti codici statutarî compilati dalle città soggette, a cui il principe o la città dominante concedono poi la loro approvazione. Fu così che Innocenzo III approvò nel 1207 gli statuti di Benevento, e Federigo II nel 1233 le consuetudini di Palermo. Anche il comune di Carrara, che vedemmo testè ricevere uno statuto dal vescovo di Luni, un'altra volta elegge quattro savî perchè rivedano alcuni capitoli; infine vi si avverte che, datane lettura nella chiesa di Sant'Andrea di Carrara, il vescovo di Luni e il consiglio del comune di Carrara e i consoli delle ville di Carrara li approvarono. Ciò accadde il 29 maggio 1260. Lo stesso si ripete in Moncalieri. Il comu-

ne fece alcuni ordinamenti nel 1358 e Jacopo d'Acaia li confermò. Nel secolo XV Adria vuol riformare il proprio statuto e ne fa domanda al duca. Questi dà ordine al visconte della città che vi provveda insieme ad alcuni cittadini; e il visconte e tredici commissari, eletti dal consiglio generale, compiono la riforma. Il duca la fece esaminare dai giudici della curia con facoltà di aggiungere e togliere ed emendare; e avendone avuto risposta che la riforma era degnissima di approvazione, vi diede il suo assenso. Similmente Francesco Sforza confermò nel 1450 gli statuti e le provvisioni di Como. Egli osserva: *Statuta et iam facta et provisiones honestas confermamus, et fienda vel fiendas valere volumus dum per nos fuerint confirmata*. In quel torno anche la repubblica veneta approvò gli statuti di Verona, Treviso, Belluno, ecc.

3. — Nè si trattava di una semplice forma. Che se talvolta la potestà sovrana riconobbe senza più lo statuto della città soggetta, tal'altra non vi si prestò senza introdurvi qualche temperamento. È il diritto che i principi o le città dominanti si riservavano sempre. Il patriarca Filippo d'Alençon, confermando lo statuto del Cadore, lo avverte espressamente; e anche le conferme fatte dalla repubblica veneta contengono la stessa clausola. Nè la potestà sovrana mancò di usare di questo suo diritto ogni qualvolta le parve opportuno. Ciò può vedersi già in un documento di Carmignano dell'anno 1225, in cui è fatta parola del *constitutum*. È un documento curioso. Guittocino Sighibuldo eletto podestà di Carmignano stava per giurare *ad breve et constitutum de Carmignano*, davanti al popolo della terra congregato *ad parlamentum seu aringum*, e davanti al podestà di Pistoia e a molti Pistoiesi, che vi si trovavano per la guardia del castello; ma il podestà di Pistoia non voleva che giurasse, se prima un certo capitolo non fosse tolto dal *Constitutum*. Così si convenne da una parte e dall'altra *et cum rectoribus et hominibus populi de Carmignano in eodem aringo . . . , quod dictum capitulum et quolibet aliud, quod esset in predicto constituto si expediret, idem dominus . . . potestas Pistorii cum suprascripta potestate de Carmignano et cum consilio ipsius comunis de Carmignano posset emendare et mutare et addere ibi et diminuere*. Soltanto allora Guittocino giurò sul costituito. Ma lo stesso si rileva da un ordinamento di Moncalieri, del 13 febbraio 1358. Il comune

aveva stabilito che tutti i lavoratori manuali e ministeriali, che venissero ad abitare in Moncalieri fossero esenti da ogni esercizio o cavalcata del principe o del comune; e anche da gualite, scarragualite, taglie, prestiti e altre imposizioni del comune per lo spazio di cinque anni. Soltanto dovevano sostenere i carichi, al pari di qualunque altro comunista, per le possessioni che avessero acquistato, e si doveva tenere un libro, dove scriverne i nomi, e l'anno e il giorno, in cui vi si fossero trapiantati. Il principe di Savoia, pure approvando tali ordinamenti, vi aggiunge la restrizione che gli abitanti non fossero de' suoi luoghi o delle ville d'oltre Po. Inoltre, il potere sovrano poteva dispensare il podestà, che reggeva il comune, dall'osservanza di questo o quel capitolo. Una carta del 22 dicembre 1267 riporta il giuramento di Pagano di Terzago, milanese, podestà e capitano del comune e del popolo di Pistoia per Carlo d'Angiò, e dice tra le altre: *salvis semper in omnibus et per omnia omnibus et singulis preceptis . . . summi pontificis eiusque legati et serenissimi domini Karoli, serenissimi regis Sicilie et eius vicarii, et quod non teneat de his capitulis, de quibus dictus dominus rex me nominatim absolvet.*

Non mancavano però gli attriti. Talvolta le città soggette introducevano nei loro statuti delle novità senza che la dominante o il principe, a cui sottostavano, ne dessero loro licenza; e naturalmente la potestà sovrana reagiva. Il comune di Benevento sancì in questo modo più cose *absque licentia sedis apostolicæ*, e papa Clemente IV le abolì. Dall'altro canto neppure i principi rispettarono sempre le convenienze del comune, e presero qualche provvedimento o modificarono o corressero qualche disposizione statutaria di moto proprio, senza che la cittadinanza vi acconsentisse. Il conte di Savoia usò talvolta con Moncalieri di far leggere e pubblicare senza più i suoi decreti nel consiglio generale del luogo; e i consiglieri a protestare. Né altrimenti il vescovo di Concordia elesse nel 1369 alcuni statuari, perchè rivedessero certo statuto sugli omicidî e lo surrogò ad esso, senza sentire il comune.

4. — Un'altra questione concerne la efficacia del diritto municipale, in ispecie la sua posizione di fronte al diritto comune: e già più sopra (p. 288 seg.) ne abbiamo toccato: ma non sarà inopportuno di aggiungere qualcosa. In fondo erano i prin-

cipi, che riscontrammo parlando del diritto consuetudinario; e la cosa anche si capisce dal momento che tanto il diritto consuetudinario quanto lo statuto rampollavano dalla medesima fonte, che era la volontà stessa del comune. Così la pensavano le scuole; e non fa meraviglia che da questa uniformità delle origini facessero derivare anche una parità di efficacia. In questo senso si erano espressi Jacopo de Ravanis e Pietro Bellapertica; e anche Cino da Pistoia e Bartolo e Giason del Maino sono nel medesimo ordine d'idee. L'unica differenza stava nel modo e nella forma con cui la volontà, che creava il diritto, si manifestava: esplicitamente nello Statuto, tacitamente nella consuetudine: *rebus ipsis et factis*; e appunto questa differenza ne determinava altre, specie quanto al tempo e al numero degli atti che occorreivano perchè un diritto ne potesse nascere, anche relativamente alla scrittura, ma non per la efficacia: questa era la stessa. Il De Ferraris, nella *Practica papiensis*, la compendia in poche parole: *Statutum est tantae potestatis in sua civitate quantae est lex communis in universo*. Il diritto comune, come accenna il nome, era la legge generale, che con principî generali di giustizia, applicabili così nell'interesse del pubblico come in quello dei privati, regolava ogni atto della vita civile, e obbligava tutti. Il diritto municipale era invece l'eccezione o meglio il supplemento: la legge concernente le qualità particolari dei singoli comuni, che rispecchiava come la speciale natura dell'esser loro, o la fisonomia locale, che non si sarebbe conservata, se tutti avessero obbedito ugualmente alla legge romana o ad altra legge. Perciò non obbligava l'universalità: vincolava soltanto gli accomunati, non anche i feudatari o le persone soggette immediatamente all'Impero. E neppure gli ecclesiastici, perchè la Chiesa si considerava come una comunità indipendente di fronte alla comunità politica, e il clero figurava come un popolo a sè, diverso da quello dei laici: così la *consuetudo populi* non aveva forza per esso. È un principio che si trova espresso per es. da Jacopo di Ravanis, Cino, Alberico da Rosate. Anzi ci fu un tempo in cui nessuno si credette tenuto ad osservare se non ciò che aveva giurato: l'obbligazione traeva la sua forza dal giuramento; e quando questo mancava, anche trattandosi di statuti, era lecito a chiunque di violarli. Il principio è espresso da Boncompagno. Il quale dopo aver parlato

degli statuti della città, delle società de' giovani, delle confraternite ecc., soggiunge: *Licet autem omnibus qui libertate fruuntur secundum generalem consuetudinem Italie consimilia facere statuta et eadem infringere, nisi iuramenti vinculum evidens prestiterit impedimentum.*

Il principio stesso, che il diritto romano fosse la legge generale e lo statuto la legge di eccezione, ricorre così di sovente che quasi ci potremmo dispensare dallo addurne le prove. Non dimeno amiamo di ricordarne alcune. Il *Breve curiae novae* di Pisa dichiara, riferendosi al costituito: *Hec omnia faciam et observabo sicut mihi videbitur faciendum per Constitutum legis et per legem romanam ubi Constitutum non est, et per bonum usum quem Pisana civitas.... retinuit.* Inoltre può vedersi lo Statuto di Vicenza del 1264. Il podestà giurava di rendere ragione *secundum leges et iura et statuta civitatis et bonum usum approbatum et consuetudinem, et si statutum legi contrarium reperiat, statutum teneat observare.* Le *leges et iura* erano il diritto romano, più specialmente le costituzioni dei principi e gli scritti dei giureconsulti, o, se più vuolsi, il Codice e il Digesto. Ed analogamente lo Statuto dei consoli di Como: *Definiam secundum statuta civitatis Cumarum et, deficientibus ipsis statutis, secundum usum et bonos mores eiusdem civitatis approbatos, et, his deficientibus, secundum leges et iura.* Così pure Francesco di Legnano diceva a Matteo Visconti: *Voi giurerete di reggere il popolo nel nome del signore da oggi innanzi fino a cinque anni con buona fede, senza frode, e custodirlo e salvarlo lui e gli statuti; e, dove questi tacciano, starete alle leggi romane.* E potremmo anche citare gli statuti di Roma, di Trieste, d'Ivrea, di Casale, ecc. Dappertutto abbiamo lo stesso ordine di concorrenza tra le diverse fonti: lo statuto doveva precedere, e il diritto romano non aveva valore che di fonte sussidiaria; ma non mancano le eccezioni.

5. — Anzitutto, non è esatto che il diritto romano fosse rispettato sempre come legge generale, a cui, nel silenzio dello statuto, si dovesse ricorrere. Le leggi venete, come vedremo più sotto, non lo riconoscevano affatto; gli statuti di Benevento, ancora nel dugento, sentenziavano che dovesse venir terzo, dopo le consuetudini e dopo le leggi langobarde; e generalmente, quando si trattava di città soggette, il diritto che si aveva per

comune, prima ancora del diritto romano, era quello del principe o della dominante che si adattava qual supplemento al silenzio degli statuti locali, appunto perchè il principe o la dominante si riguardavano come sottentrati nei diritti dell'imperatore rispetto alla città soggetta. Sebastiano Medici osserva che, se lo statuto rimandava al diritto comune, ciò doveva intendersi dello statuto della città che teneva il dominio, ammenochè non si fosse detto espressamente che s'intendeva delle leggi romane; e il Forti aggiunge che i Fiorentini con la legge *Urbem nostram* dell'anno 1415 ridussero questa teorica a legge precisa per tutto il Dominio della repubblica. Soltanto, perchè prevalesse lo statuto della dominante, si richiedeva che questa vantasse una vera superiorità territoriale e pienissima giurisdizione, come può vedersi in Alberico da Rosate, in Baldo, in De Luca, in Mascardi ecc.

Inoltre qua e là si faceva eccezione per qualche istituto, e fatta che fosse, il diritto romano non poteva più applicarsi. Ricordiamo le consuetudini milanesi quanto alle materie penali, e lo statuto di Verona del 1228 quanto alle *solemnitates Novellarum Constitutionum... in libelli oblationibus, satisfactionibus, feriis, dilationibus, sportulis dandisque possessionibus*. Parimente lo statuto di Viterbo del 1251 riconosce l'autorità del diritto romano nei casi non contemplati da esso; ma talvolta vi deroga espressamente in favore della legge langobarda. Sicchè mentre le cause in genere, a cui lo statuto non provvedeva, dovevano trattarsi e definirsi col diritto romano, alcune poche volevansi definite col duello; e anche in materia civile si fa qualche strappo al diritto romano, specie per le *tertia*e dei matrimoni conchiusi col diritto barbarico, le quali dovevano regolarsi con esso e non con la legge romana.

6. — D'altra parte, anche il principio che lo statuto abbia tanta autorità nella città quanta la legge comune nell'universale, vuol essere inteso con discrezione; e realmente ha sollevato qualche disputa tra i giureconsulti, che si occuparono delle relazioni di esso col gius civile, senza che sieno riesciti a mettersi d'accordo. Certo, se si trattava di una disposizione *proibitiva* del gius civile, l'opinione comune era che lo statuto non potesse derogarvi, permettendo per es. un patto turpe, che il diritto civile proibiva; ma se la disposizione fosse stata d'altro genere?

Parecchie glosse equiparano lo statuto al patto, e sostengono, che, quando si poteva derogare alla legge per patto, doveva essere lecito derogarvi anche con uno statuto: se no, no, precisamente come abbiamo trovato nella consuetudine; ma un'altra glossa non vuole saperne di tale equiparazione. Raniero da Forlì l'ammette e la nega nel tempo stesso. Secondo questo scrittore, esiste la equiparazione positiva; ma non sempre la negativa. Riconosce senza più che nei casi in cui il patto può derogare alla legge, possa derogarvi anche lo statuto; ma quanto all'altro di una legge a cui un patto non può derogare, osserva che bisognerebbe considerare la ragione che voleva escluso il patto: se cioè lo escludeva perchè *contra bonos mores* o per altri motivi. Il paragone tra patto e statuto reggerebbe nella prima ipotesi, non già nella seconda.

Col tempo si è anche sollevata la questione: se le disposizioni statutarie dovessero rispettarsi anche quando fossero contrarie al diritto naturale e divino. Alberico da Rosate sostiene, che il giuramento del podestà non obbligava mai alla osservanza degli statuti ingiusti; e che tutto ciò che contraddice al diritto naturale è nullo, perchè i diritti naturali sono immutabili, e perchè devono considerarsi come leggi di un'autorità superiore. È una opinione in cui convenivano anche altri: anzi si può dire che fosse comunemente accettata. Invece per ciò che riguarda la collisione con le leggi divine, che in sostanza si confondevano con le leggi ecclesiastiche, c'era discrepanza. La glossa proclama senza più: *quod lex humana potest distinguere non tollere ius divinum*: e anche Alberico da Rosate le vuole rispettate, trattandosi appunto di leggi superiori; ma altri pensava che, come il diritto civile vi aveva introdotto delle modificazioni, così potessero introdursene gli statuti. Già Cino è di questo avviso; e così Raniero da Forlì; ma Raniero ne trattò anche più completamente, distinguendo, a ragione, le disposizioni spirituali dalle temporali. Che se intorno alle prime nessuno poteva far leggi, quanto alle seconde, bisognava sceverare. Se erano state sempre di esclusivo dominio della Chiesa, lo statuto non avrebbe potuto ingerirsene, se non per una ragione che fosse sufficiente ad escludere il peccato; ma se anche altre leggi se ne erano occupate, purchè vi concorresse una giusta causa, non doveva essere negato di trattarne neppure allo statuto. In fondo, è

il medesimo criterio che vedemmo adoperato per giudicare se una consuetudine poteva dirsi buona o mala: criterio, se vogliamo, abbastanza curioso; ma lo statuto, sorto sulla base della consuetudine, non poteva adottarne uno diverso. E la Chiesa ci teneva a mantenerlo, e ci tiene. Ancora a' di nostri Leone XIII ebbe a dire che "il rispetto, che si deve ai poteri costituiti, non può importare il rispetto, e molto meno l'obbedienza senza limiti, a ogni e qualunque misura legislativa emanata dagli stessi poteri, anche a quelle che fossero ostili alla religione e a Dio. Perchè non conviene dimenticare che la legge è una prescrizione ordinata secondo ragione e promulgata pel bene della comunità da coloro che, a questo fine, sono stati costituiti depositari del potere". Del resto non esitiamo ad ammettere che il principio ha dato buoni frutti. Non era infrequente il caso che qualche legge fosse stata, più che per debito di giustizia, dettata sotto l'impulso di speciali necessità politiche, o suggerita dalla passione più che da serena maturità di consiglio, e i giureconsulti si prestarono spesso a moderarne l'applicazione coi loro temperamenti, o anche addirittura ad eluderla, riconducendola nell'orbita dell'equità.

7. — Indipendentemente da ciò, il diritto comune e anche la ragion naturale erano i principali strumenti della interpretazione. Ed è facile spiegarlo. I giureconsulti, imbevuti delle idee romane, avevano per odiosi tutti gli statuti che esorbitassero dal gius comune e cercavano di restringerne l'applicazione. Già Dino di Mugello aveva sentenziato: *Verba dubia statutorum ad interpretationem et intellectum iuris communis reducuntur*; e Cino da Pistoia voleva che s'intendessero molto restrittivamente ogni qual volta contraddicevano alle antiche leggi: *Si, cum statuta sint stricti juris, et in quantum exorbitant a jure communi sunt odiosa et restringenda, debent stricte intelligi*. Bartolo poi era d'avviso, che ricevessero dal diritto comune interpretazione passiva; e Baldo, che potessero trarsi alla norma del diritto comune, lo che infine torna alla stessa conseguenza. Così, dato il caso che una legge statutaria dichiarasse validi i testamenti compilati con forme non ammesse dal diritto civile, per es. con due soli testimoni, è indubitato che ad essi potevano nondimeno applicarsi le norme del diritto civile sulla falcidia, sulla trebellianica, ecc. Lo nota Bartolo espressamente, e cita in appoggio

la legge 1, § 1, D. 35, 2, la quale applica appunto la falcidia ai testamenti di cittadini morti in cattività, nonostante che per diritto comune non avessero valore e non fossero sostenuti che per la finzione della legge Cornelia. Baldo soggiunge eziandio, a proposito di questa interpretazione passiva, che lo statuto riceve dal gius comune: *la cosa può essere oggetto di disputa, ma converrà risolverla con una distinzione, e cioè: o la intenzione dello statuto è certa, e si deve stare allo statuto; o non lo è, e allora si ricorrerà ad un grano di sale perchè non si corrompa, e questo vuol essere il diritto comune.* Più tardi l'Alciato si domanderà: se dovendo il primogenito succeder da solo, escluda il secondogenito anche nella legittima; o se, dovendo il marito lucrare la dote della moglie, escluda i figli del primo marito anche quanto alla legittima, e citerà varie opinioni pro e contro.

Insieme s'inculcava di seguir sempre scrupolosamente l'intelligenza piana e letterale, finchè era compatibile colla ragion della legge: altrimenti bisognava preferire lo spirito alla lettera; ma viceversa alcuni statuti volevano essere interpretati alla lettera. Per es. quello di Perugia dell'anno 1526: *Qualiter obligatus pro clerico conservetur indemnis.* Il legislatore avverte: *et nullam recipiat interpretationem vel declarationem per aliqua iura civilia, vel canonica, vel municipalia.*

8. — Comprendremo poi facilmente come una ricca letteratura, dovesse formarsi intorno a questa fonte di diritto. La sua stessa importanza la spiega; e già sullo scorcio del secolo XII i giureconsulti avevano cominciato a discorrerne pubblicamente. Anzi non si andrebbe forse errati riannodandola alla glossa. Vogliamo riferirci alle glosse del libro L, tit. 1-12 del Digesto, e anche a quelle del libro X, tit. 39 seg. del Codice. Per lo meno devono aver preparato lo studio degli statuti e spinto ad occuparsi della materia. Il codice degli statuti, che si conserva nel grande Archivio di Pisa, contiene una glossa del secolo XIII piena di varie sigle che indicano una età anche più remota. Nel secolo XIII gli interpreti abbondano. Tra coloro che vi si dedicarono particolarmente, ricordiamo Boncompagno, celebre maestro di arte dettatoria, che ne trattò nel *Cedrus* circa l'anno 1201. Al secolo XIII appartengono anche Uberto da Bobbio, Guido da Suzzara, Alberto da Gandino, Dino di Mugello, Iacobo d'Arena ed altri. Tutti si occuparono di questioni statutarie.

Anche il commentario di Bartolo alla legge *Omnes populi*, che è la L. 9 D. *de just. et jure* può dirsi un vero trattato completo sulla materia degli statuti. Egli ricerca chi possa farli, in qual modo, su quali materie, chi ne resti obbligato, da qual tempo comincino ad obbligare, se ricevano interpretazione e come vengano dedotti in giudizio. E così Raniero da Forlì, nella ripetizione sulla medesima legge, ne studia vari punti: la formazione, l'oggetto, la durata, la competenza, la revoca, la retroattività e la interpretazione. I commenti più copiosi però sono quelli di Alberico da Rosate, *De statutis*; di Baldo, *Tractatus de statutis alphabetico ordine congestus* e di Sebastiano Medici, *De legibus et statutis*. Un'opera speciale d'interpretazione è dovuta ad Alderano Mascardi, ed ha per titolo: *De generali interpretatione statutorum*.

B. — La legislazione di alcune città in particolare.

a. — Le leggi della repubblica veneta.⁵⁰

1. — Venezia è una città poco meno che meravigliosa. Sorge da umili inizi sotto la protezione di Bizanzio e con istituzioni bizantine, si afferma via via, quando ancora una fitta tenebra si addensava su altre parti della penisola, in mezzo a mille difficoltà della natura e dei tempi, nulla dal caso, tutto aspettando

⁵⁰ **Bibliografia.** — FOSCARINI, *Della letteratura veneziana*, Venezia, 1854, libro I. MANIN, *Della veneta giurisprudenza*, Discorso, Venezia, 1848. Traduzione francese con prefazione di E. Millaud, Parigi, 1867. VALSÈCCHI, *Bibliografia analitica della legislazione della repubblica di Venezia*, nell' "Archivio veneto", II, III, IV, VI, VIII, X, XIII, 1871-77. MUZZATI, *Storia della promissione ducale*, Venezia, 1888. Vedi anche BONIFACIO, *Metodo delle leggi venete*, Rovigo, 1827. ANGELI, *Legum venetarum compilatarum methodus*, Venetiis s. a. (ma dopo il 1678). PADRECCA, *De iuris et legum venetarum origine*, Venetiis, 1767. NEGRI, *Sopra la veneta giurisprudenza*, Dissertazione storico-critico-legale, Padova, 1771. FERRO, *Dizionario del diritto comune veneto*, 10 vol., Venezia, 1778. BESTA, *Su talune glosse degli statuti civili di Venezia composte nei secoli XIII e XIV*, Venezia, 1897 (negli "Atti del regio Istituto veneto di scienze", tomo VIII, serie VII). Lo stesso, *Il diritto e le leggi civili di Venezia fino al dogado di Enrico Dandolo*, Venezia, 1900 (nell' "Ateneo veneto", XX, 2 e XXII, 1 e 2). Lo stesso e PREDELLI, *Gli statuti civili di Venezia anteriori al 1242 editi per la prima volta*, Venezia, 1901 (nel "Nuovo Arch. veneto", nuova serie I e II). — Dalle *Promissioni ducali* a stampa ricordiamo quella di Enrico Dandolo del 1192, edita e illustrata per cura del Lazzari nell' "Arch. stor. italiano", serie 1^a, tomo IX, app. 29 (1858); quella del Tiepolo del 1229, pubblicata dal Romanin nella *Storia di Venezia*, II, 431; l'altra del suo successore Marin Morosini con illustrazioni di Cesare Foucard, Venezia, 1858, e quella del doge Tron del 1471, nell' "Archivio storico italiano", serie 1^a, tomo VII, 2 (1844). L'ultima è di Lo-

dal senno e dal braccio, con indomata energia, che si raddoppia negli ostacoli, a segno che già nel secolo XI comincia a considerare l'Adriatico come un suo lago, e papa Ildebrando la saluta *continuatrice vera della libertà e dello spirito dell'antica Roma*.

Non possiamo dubitare che la città fosse fin dalle prime fornita di regole proprie: soltanto non conviene credere che, nell'antica semplicità dei costumi, occorressero molte leggi positive, bastando il buon senso e i dettami della equità naturale, aiutati dalle tradizioni e dalle reminiscenze del diritto romano. Ma esse crescono col tempo, specialmente quelle di carattere politico.

La *Promissione ducale* era una di queste: comprendeva le discipline e la legge che il nuovo doge doveva osservare nell'esercizio del suo ufficio e, ad ogni elezione, si rinnovava. La possiamo chiamare il codice del doge. La più antica, che si conosca, è quella di Enrico Dandolo del 1192 ed è ancora relativamente breve. Il doge si è obbligato ad operare in buona fede per l'onore e il bene del paese; a lasciare al popolo e al clero la elezione del patriarca di Grado e de' suoi vescovi suffraganei; a rendere imparziale giustizia a tutti; non creare giudici di palazzo che non fossero eletti; non fare inquisizione

dovico Manin del 1789. Il *Capitolare dell' Ill. et Ecc. Maggior Consiglio* fu pubblicato dapprima a Venezia nel 1577; ma vi sono parecchie ristampe. Quello delle *elezioni del Seren. Maggior Consiglio* vide la luce nel 1776 e comprende le leggi delle elezioni dal 1278 al 1775. Il *Capitolare dei signori di notte* fu edito dal co. Filippo Nani Mocenigo nel 1877; quello degli *Inquisitori di Stato*, dal Romanin nella sua *Storia di Venezia*; il *Capitolare dei Visdomini del Fondaco dei Tedeschi*, dal Thomas nel 1874. Lavori privati sono la *Compilatione delle leggi del Ser. Maggior Consiglio, dell' Ecc. Senato, dell' eccelsio Consiglio dei X, ecc. in materia di uffici e banchi del ghetto*, 5 vol., del co. Andrea Alvise Viola, Venezia, 1786; quella delle *Leggi, terminazioni et ordini appartenenti agli illustr. et excell. collegio e magistrato delle acque*, ecc. dell'avv. fiscale Giulio Rompiasio, Venezia, 1783, e il codice delle leggi attinenti al Consiglio dei X ed ai suoi tribunali, di Pietro Franceschi segretario dei correttori nel 1761. La *Promissione del Maleficio* di Orio Mastropiero vide la luce per cura di E. Tana a Bologna nel 1868. Gli statuti civili anteriori al 1242 furono pubblicati da E. Besta e R. Predelli nell'opera citata più su. Del resto per gli Statuti civili rimandiamo all'edizione pubblicata a Venezia nel 1729, col titolo: *Noctissimum Statutorum ac venetarum legum volumem*; per le leggi criminali, all'edizione del 1751, col titolo: *Leggi criminali del seren. Dominio Veneto*. Sono le più complete. Dello *Splendor consuetudinum civitatis Venetorum* esistono due manoscritti, nella Vaticana lat. 5284 e nella Biblioteca imp. di Vienna sotto il n. 280. Di quest'ultimo fu tratta una copia nel 1847, che si conserva nella Marciana; ma lascia alquanto a desiderare. Un'altra, migliore, fu eseguita per cura di R. Predelli nel 1878 e si conserva nel regio Archivio dei Frari. Edizione dello Schupfer nella "Bibliotheca iuridica medii aevi", III, 1897. Ne scrissero: LA MANTIA V., *Su lo Splendor Venetorum civitatis consuetudinum* di Giacomo Bertaldo, Torino, 1897 (nella "Riv. stor. italiana", XIII, 5-6) e BESTA, *Jacopo Bertaldo e lo Splendor Venetorum civitatis consuetudinum*, Venezia, 1897 (nel "Nuovo arch. veneto", XIII, 1).

delle offese recate alla propria persona senza che i giudici si fossero pronunciati; non inviare ambascerie o lettere al papa, a imperatori o re senza l'approvazione del Consiglio minore; anche trattandosi di negozi comuni, si sarebbe attenuto alle decisioni di questo consiglio; mentre per quelli che riguardassero più specialmente il Ducato, avrebbe sentito il Consiglio maggiore e minore. Tutto ciò promise il Dandolo; ma la vera promissione tipo, su cui si modellarono poi tutte le altre, è quella giurata da Jacopo Tiepolo nel 1229, nella quale troviamo già parecchie aggiunte tendenti a restringere il potere del doge o a meglio determinarlo. Non avrebbe eletto alcuno a collega o successore in tutto il tempo del dogato; avrebbe solo duemilaottocento lire venete di stipendio annuo e alcune regalie in danaro dall'Istria, da Veglia, Cherso, Ossero, Arbe, Ragusa e Sansego; ma non riceverebbe doni da chicchessia, tranne acqua di rose, foglie, fiori, erbe odorifere e balsamo; mentre d'altra parte avrebbe provveduto del proprio a coprire il palazzo, e procurato l'importazione a spese dello Stato di mille moggia di frumento e altre mille per cura dei Consigli. Venendo, come che sia, meno al giuramento, pagherebbe cento libbre d'oro purissimo alla cassa dei Camerlenghi di Comun.

Altre leggi politiche erano i *Capitolari*, che regolavano i consigli e collegi della repubblica e i magistrati proposti ai vari rami della pubblica azienda; e un decreto del Maggior Consiglio, del 1256, ne discorre già come di cosa consueta. Originariamente contenevano tanto le leggi promulgate all'atto della istituzione del collegio, quanto quelle deliberate posteriormente; e non solo le provvisori appartenenti al comune, ma anche le altre *quae pertinent specialibus personis . . . et multa alia quae statim vel per breve tempus expirant*. Lo si faceva forse con lo scopo di conservar sempre nelle diverse magistrature lo stesso spirito, malgrado il mutamento delle persone, e perchè ognuno, entrando, potesse conoscere subito e precisamente quali fossero le sue funzioni. Se vogliamo, lo scopo non era cattivo; ma tutte quelle provvidenze mescolate assieme non potevano non generare confusione. E così fu: infatti nel 1376 si pensò di rimediarsi, obbligando i giudici ed ufficiali a scriverle in apposito quaderno, se riguardavano le persone particolari e non avevano durata perpetua; mentre i capitolari dovevano contenere le altre. Però

esistevano commissioni che a quando a quando li rivedevano, anche per ovviare alle dimenticanze. Un decreto del Maggior Consiglio del 1328 si riferisce appunto ad una correzione del Capitolare del Consiglio dei X fatta con questo intendimento; e lo stesso Capitolare del Maggior Consiglio del 1577 attesta di essere stato riveduto dai *clarissimi signori correttori delle leggi*, e che si avrebbe dovuto leggere e pubblicare nel primo giorno del Consiglio *con dar il giuramento a cadauno giusta l'ordinario, dovendo poi d'anno in anno fare il medesimo giusta il consueto*. Alcune sono anche pubblicate per le stampe cioè: il *Capitolare dell'Ill.^{mo} et Ecc.^{mo} Maggior Consiglio*; quello delle elezioni del Consiglio medesimo; il Capitolare dei Signori di notte; quello degli Inquisitori di Stato, compilato nel 1669 da Angelo Niccolosi loro segretario; infine il Capitolare dei Visdomini del fondaco dei tedeschi.

Vi si aggiungevano le leggi private.

La proibizione del commercio degli schiavi è a Venezia assai antica. Una provvisione, sancita dal doge Orso Ipato (726-737), dichiara malvagio l'uso di ridurre gli uomini in servitù e ne proibisce la vendita; ma le resistenze opposte dal costume erano grandi, e bisognò tornarvi sopra nel 960, proibendo nuovamente ai Veneziani di comperare e vendere schiavi o ricevere prezzo per acquistarne, e ai capitani delle navi, di prenderli a bordo e trasportarli, se non fosse per metterli in libertà. Ma possiamo ricordare anche altre provvisioni abbastanza antiche. Una del 1041 in Pregadi ordina, che niuno possa impetrare i benefici ecclesiastici di persona viva, nè procurare che ne venga privata: e un'altra del 1047, che niuno si possa appellare dopo trascorsi due mesi dalla fine del reggimento, nei luoghi di terraferma soggetti alla Repubblica. Altre ancora sulle doti e sulle testimonianze, appartengono al dogato di Domenico Morosini (1148-1156); e Sebastiano Ziani promulgò nel novembre del 1173 il calmiere o meta per le carni, le biade, il pesce ed altri commestibili.

Alle leggi e statuti in generale alludono due documenti importanti; ma non possiamo trarne grande partito.

Correva l'anno 1094, quando i Veneziani, aderendo alla domanda di quelli di Loreo, promisero di osservare con essi *eandem legem* che con gli altri Venetici *in placitis nostris et offensio-*

nibus nostris si quando cecideritis; ma è ben certo che la parola *lex* volesse significare legge scritta, o non anzi accennare semplicemente alla pratica e ai metodi dei giudizi?

L'altro documento è il trattato dei Veneziani col principe d'Antiochia del 1167. Il principe concede che possano avere una curia propria in Antiochia *et facerè iudicia secundum legem et statuta eorum, ipsis iudicantibus de quacumque querela in quacumque causa provocabuntur*; ma questo è quanto.

Invece abbiamo più precise notizie dell'opera di Orio Mastropiero, di Enrico Dandolo, di Raniero Dandolo, di Pietro Ziani, di Jacopo Tiepolo, di Francesco e Andrea Dandolo, che sono i veri e propri legislatori delle lagune.

2. — *La Promissione del maleficio*, che il doge Orio Mastropiero pubblicò co' suoi giudici e savì e con la *collaudatio atque confirmatio populi Venetiae*, è uno statuto criminale dell'anno 1181, piuttosto breve, ma che contempla varie specie di reati: le appropriazioni, i furti, le percosse, i ferimenti, gli omicidi ecc. È già una legge organica di materia penale, a cui s'ispirarono le altre posteriori, e che merita tutta la nostra attenzione. Nelle varie disposizioni, che contiene, segnaliamo quella che vuol protetti i beni dei naufraghi. Qualunque fosse la nave veneta o forastiera, che avesse fatto naufragio nel distretto di Venezia, nessuno poteva appropriarsene nulla, sotto pena di pagare il doppio e anche risarcire il danno al Comune. È una legge, che segna un progresso, al pari dell'altra, che vieta di pignorare i forastieri senza permesso del doge. Ma non mancano neppure i pregiudizi propri dei tempi. Un capitolo contempla il caso di chi avesse dato da mangiare o da bere qualche *malefcium* ad un altro, per cui dovesse morire o perdere la memoria, e lo vuole severamente punito. Le stesse pene si risentono dei tempi, e basterà ricordarle: la forca, la fustigazione, la bollatura, lo strappamento degli occhi, il taglio della mano; e a volte la persona del reo è consegnata addirittura all'offeso, perchè ne faccia le vendette. Ai giudici è lasciata una larga discrezione in alcuni casi. Un ultimo capitolo stabilisce, che se qualcuno non facesse l'inventario dei beni quando fosse ordinato, ve lo si dovesse costringere a forza.

Veniamo ad Enrico Dandolo.

Che egli abbia riformato le leggi sì civili che criminali, ri-

sulta dal *Supplementum* alla *Historia Ducum* e da ciò che ne scrisse un altro doge, Andrea Dandolo nei suoi *Annali: Dux hoc anno (1195) Statuta edidit, et promissionem maleficiorum a praedecessore conditam reformavit, qua, paucis additis seu correctis, usque in odiernum Veneti utuntur*. Ma abbiamo anche altre testimonianze. Marin Sanudo, il cronista, parla di uno *statuto fatto sotto Arrigo Dandolo*, come se egli stesso l'avesse avuto sott'occhio; e anche il Bertaldo ne raccoglie la tradizione, ricordando perfino l'anno in cui lo avrebbe pubblicato, e forse vi accenna eziandio col nome di *parvum statutum*, con cui gli antichi veneziani *puri ac castitate pleni* sarebbero vissuti. Per ciò che riguarda la promessa del maleficio, ne fanno anche fede le leggi criminali a stampa, che la citano, indicandone l'anno, il mese e il giorno. Maggiori particolari riporta Paolo Ramusio nel *De bello Costantinopolitano*: Enrico Dandolo avrebbe trovato che le leggi civili, troppo aride, erano soggette alle cavillazioni dei litiganti, e ne sarebbe stato indotto a convocare un collegio di uomini sperimentati, che le riducesse a chiarezza maggiore: poi si sarebbero unite insieme e pubblicate nel 1195; e lo stesso avrebbero fatto con le leggi criminali, riformando e accrescendo alquanto la promessa di Orio Mastropiero.

Seguirono Raniero Dandolo e Pietro Ziani.

Ma la fama, sia del Mastropiero sia del Dandolo, sia degli altri, fu eclissata da Jacopo Tiepolo doge, che tenne il potere dal 1229 al 1249. Cominciò subito dalle leggi nautiche, di cui parleremo partitamente altrove; poi riformò a mano a mano la promessa del maleficio e le leggi civili, infine pubblicò gli statuti dei giudici delle petizioni, abbracciando così, quanto era vasto, tutto il campo della legislazione. Stando ad una cronaca anonima del quattrocento, sarebbe stata questa nientemeno che *la quinta fiada che el fo conaado el statuto et li ordini et leze de Venexia*.

La riforma della *Promissione del maleficio* è del 1232; e anche il Tiepolo attesta di averla fatta co' suoi giudici e savì del Consiglio e con la *collaudazione* del popolo. Si compone di 29 capitoli ed è più lunga di quella del Mastropiero: nondimeno si appoggia ad essa e ne conserva perfino le parole. Nè le differenze sono grandi. Generalmente la legge nuova è più chiara e determinata, per es. dove parla delle ruberie e prede commes-

se nel distretto di Venezia, o delle malie ed erbarie; e talvolta mitiga le pene, come può vedersi nel capitolo dei furti.

Le *Leggi civili* sono posteriori di dieci anni, e a riformarle giovò al Tiepolo l'opera di Pantaleone Giustinian pievano di S. Paolo, Tommaso Centranigo, Giovanni Michiel e Stefano Badoer, uomini versati tanto nel gius civile quanto nel canonico. Lo stesso Tiepolo li chiama *viros disertissimos nobiles et discretos*, e dà loro ampia autorità *ut secundum eorum floridam provisionem deberent ea corrigere, dilucidare, componere, omniaque facere quae ipsi operi noverint opportuna*. Che se nei detti statuti fossero sorti dubbi od oscurità, essi stessi, o almeno due di essi, dovevano interpretarli insieme con lui per tutto lo spazio di un anno, e la loro interpretazione avrebbe avuto il valore di legge. In fondo è stata una felice idea eseguita maestrevolmente pei tempi, e non farà meraviglia che la città accettasse con allegrezza il nuovo codice e più vi si affezionasse "dopo averlo sperimentato comodissimo a sè, nè accetto meno alle genti, che da ogni banda vi concorrevano per occasione di traffico". Le parole sono del Foscarini, il quale ne loda la semplicità e anche il metodo, per essersi limitato a toccare i principi generali delle materie.

Il codice stesso si divide in cinque libri e 203 capi. Il primo libro provvede alle chiese e ai loro beni, e al modo di procedere davanti ai tribunali, specie nelle obbligazioni dei figli di famiglia, nelle doti, nelle ragioni delle vedove, dei forastieri ecc. Il secondo tratta delle tutele. Il terzo delle colleganze e compagnie tra fratelli e tra estranei, delle locazioni e delle vendite. Il quarto delle successioni ereditarie. Il quinto delle eredità dei Veneziani morti fuori di Venezia, e anche delle donazioni, delle carte di debito e del modo di garantirle. A tutto precede un trattatello sulle presunzioni.

Gli statuti dei *giudici delle petizioni* furono pubblicati nel 1244, e si occupano di procedura.

Il Tiepolo compiva così la sua grande opera legislativa, a cui non mancò la fortuna, d'altronde meritata, di rimanere nella collezione degli statuti veneti. Al pari dell'Editto langobardo, essa non fu mai mutata nella forma; ma naturalmente vi si aggiunsero a quando a quando delle correzioni per adattarla alle

nuove condizioni dei tempi, e si pubblicarono eziandio nuove leggi secondo i bisogni.

Così, nel principato di Francesco Dandolo, correndo l'anno 1331, ed anche nei successivi, se ne incontrano alcune, che parte correggono le antiche e parte sono leggi nuove: in tutto cinquantatre, nelle quali probabilmente ebbe mano Riccardo Malombra, distinto giureconsulto, che dallo studio di Padova, dove insegnava leggi, passò, in questi tempi, consultore a Venezia. Altre sono di Andrea Dandolo. Ma questo doge fece anche di più; perchè sia con le sue, sia con quelle di Francesco, e con alquante di Lorenzo Tiepolo, Giovanni Dandolo e Piero Gradenigo, sull'esempio di ciò che Bonifacio VIII aveva fatto con le leggi canoniche, formò un nuovo libro dello statuto, che, avuta l'approvazione del Maggiore e Minor Consiglio e della concione popolare, aggiunse nel 1346 ai cinque del Tiepolo. Altre addizioni posteriori, deliberate nei diversi Consigli, si trovano in calce allo Statuto col nome di *Consulti*; ma non vanno oltre il secolo XV e non sono riferite che per estratto. Un'appendice speciale è la *legge Pisana* del 1492, la quale prese il nome da Luca Pisani, che la propose al Maggior Consiglio, e regola la materia delle appellazioni. Altre costituzioni pubblicate sotto Agostino Barbarigo nel 1487 portano il nome di *correzioni*; e così fino agli ultimi tempi. Qualche legge, sì antica che moderna, ricopiata dagli archivi, venne a quando a quando allogata tra i decreti e per mezzo alle costituzioni criminali o civili, secondo la natura sua; ma tutti questi nomi di consulti, correzioni, decreti, leggi, significano la stessa cosa. In fondo, se ne togliamo i sei libri degli Statuti civili, la Promissione del maleficio, gli Statuti dei giudici di petizione e la legge Pisana, in cui la distribuzione è discretamente ordinata, il resto è un centone di roba, che cresceva ad ogni ristampa, mercè le nuove provvisioni che i raccoglitori privati credevano opportuno di trascogliere e aggiungere per uso del fòro.

La lingua originaria di queste leggi è la latina; ma già prima della regolazione del 1346 ci abbattiamo in una versione dello Statuto in dialetto veneto. Essa però non è intera; poichè arriva fino al c. 44 del libro II; ma poi chi trascrisse quel codice abbandonò il volgare, seguitando sino alla fine del V libro il testo latino, e non conobbe il VI. Soltanto, dopo il V libro si tro-

vano quarantotto capitoli del doge Francesco Dandolo col titolo seguente: *Questi si è li statuti e pubbliche fermacion componude e affermade in pubblico rengo siando doxe miss. Francesco Dandolo excellentissimo doxe de Venexia sotto l'anno de la incarnazione del nro signor Jesu Xpto MCCCXXXI, ind. XIII a dì mercoledì del mese de agosto.* È una versione molto rozza, e il Foscarini, che la confrontò con altre scritture dialettali del trecento, ne argomenta che appartenesse a quel secolo. In seguito però fu ripulita. La traduzione a stampa, che si ha nella prima edizione degli statuti del 1477, è già migliore; le altre usano un linguaggio anche meno arcaico.

3. — Ma il patrimonio legislativo della repubblica è ben lungi dal ridursi a queste poche leggi, che abbiamo ricordato.

La maggior parte rimase fuori dello Statuto; e se ne ha in numero stragrande, sia perchè il nuovo stato della città doveva un po' alla volta rendere meno acconce le maniere antiche, sia perchè ogni magistratura, anche delle minori, era come depositaria della sovranità nelle materie di sua competenza, e poteva dettar leggi. Dall'altro lato tutte queste *estravaganti*, chiamiamole così, provenienti da fonti tanto diverse, avrebbero corso rischio di andare smarrite se non si fossero raccolte; e un decreto del 1310 ordinò appunto di radunarle in volumi e depositarle nell'ufficio dell'avvogaria. Se ne conservano tuttora molte, che abbracciano tutti o parecchi rami di legislazione, conservate nel regio Archivio generale veneto. Un'intera raccolta di ben 381 buste è probabilmente opera di Marino Angeli, e comprende le Ducali, i Privilegi, le Parti, le Terminazioni, i Proclami del Maggior Consiglio, del Senato, della Signoria, dei Consigli dei X e dei XL e dei vari magistrati di Venezia, tratte dai loro autentici registri, la massima parte a penna, distribuite in fasci per ordine alfabetico secondo le voci delle materie su cui versano. Ma ve ne sono anche altre. Ricordiamo per es. i Registri del Maggior Consiglio, in cui vennero di tempo in tempo trascritte le Parti o deliberazioni di questo consesso sovrano; e si tratta addirittura di parecchi volumi, designati con vari nomi, come *Liber communis*, *Luna*, *Zaneta*, *Pilosus*, *Magnus et Capricornus*, *Presbiter* ecc., in tutto quarantun registri, che contengono leggi promulgate dal 1232 al 1793, anche decisioni speciali formulate intorno a qualche caso. Altre raccolte di Parti

del Maggior Consiglio sono: il *Libro d'oro vecchio*, il *Libro d'oro nuovo*, il *Libro d'oro* in venti volumi, la *Raccolta delle leggi del Maggior Consiglio* in quarantuno e le *Filze*, che ne contengono le deliberazioni scritte all'atto in cui furono prese, cominciando dal 1507. Di più si conservano tuttavia più filze e registri e collezioni di leggi e altre provvidenze del Senato su affari di Venezia e i suoi rapporti sia colla Terra Ferma sia con le provincie d'Oltremare. E sono pure distinte con varî nomi: *Filze del Senato*, *Filze Terra*, *Filze Mare*, *Registri del Senato* in ben 658 codici, *Libro Roano* in diciotto volumi e *Libro Verde* in cinque. Altri registri si riferiscono al Consiglio dei X: tra questi il *Magnus*, il *Liber Rubeus*, il *Sanctus Marcus* ecc., e versano pure su diversi rami di legislazione, specie su argomenti criminali, politici ed economici. Altri ancora sono registri dell'Avvogaria di Comun: il *Bifrons*, il *Cerberus*, il *Magnus*, il *Neptunus*, il *Brutus*, il *Philippicus*, in cui stanno molte leggi del Maggior Consiglio spettanti all'ufficio degli Avvegnatori e alle loro attribuzioni. Anche il Valsecchi nella sua *Bibliografia della legislazione della repubblica di Venezia* ricorda molte provvisioni su materie di diritto civile, stampate separatamente dagli statuti, come a dire sulla schiavitù, sulla cittadinanza, sulla capacità giuridica degli ecclesiastici, dei Greci e degli Ebrei, sul matrimonio, sui rapporti di famiglia e sulla tutela, e altre che riguardano il possesso e la proprietà, il pegno, le servitù, il diritto ereditario, e le obbligazioni, specie i contratti.

4. — In mezzo a tutto ciò restava sempre un largo spazio alla consuetudine. Gli statuti la riconoscevano; e infatti essa conservò a lungo tutta la sua energia. Daniele Manin nota quanto potente fosse la consuetudine positiva, che suppliva o spiegava la legge o la modificava, e anche più la negativa, cioè la dissuetudine, che la distruggeva; e soggiunge: " Per essa con la lunga osservanza vennero abolite moltissime leggi, che sebbene mantenute nel volume degli statuti, restarono senza vigore ed effetto, come lettera morta, come storica rimembranza di tempi trascorsi „. Specialmente la si vede operare sulle leggi penali, la cui atrocità, forse opportuna alla rude e feroce adolescenza del popolo, mal conveniva ai più miti costumi di un'età più avanzata. Ma non ne mancano esempi anche in materia civile. Lo Statuto stabilisce la massima che ogni contrat-

to, che alieni o vincoli beni immobili, debba notificarsi al magistrato dell'esaminatore, sotto pena di nullità; ma per consuetudine rimase obbligatoria soltanto la notifica delle donazioni e degli atti pei quali fosse specialmente prescritta da leggi posteriori. Le stesse locazioni, di durata maggiore di un biennio, avrebbero dovuto per legge essere istromentate e notificate; ma la consuetudine abrogò anche questa disposizione, permettendo che si stipulassero con scrittura privata senza badare alla durata. La legge aveva stabilito che l'inquilino potesse essere congedato prima del tempo, se usava della casa disonestamente, o se il locatore stesso ne aveva bisogno per abitarla, o se occorreva di rifabbricarla o notevolmente ristaurarla; ma la consuetudine ammise che anche per altre cause potesse venir congedato, specie per il mancato pagamento della pigione. Del pari, è detto nello Statuto, che i figli possono essere privati della legittima, se hanno posto le mani addosso ai genitori; ma in pratica si ammettevano anche altre gravi cause di diseredazione.

Insieme possiamo ricordare più opere che trattano di consuetudini veneziane.

Già il Foscarini richiamò l'attenzione sopra un manoscritto, ora edito, che s'intitola pomposamente *Splendor consuetudinum civitatis Venetorum*, e che già nel prologo fa un grande elogio della consuetudine. La quale, se cede per dignità e forza al diritto scritto, è alla sua volta prevalente d'utilità, poichè dalle consuetudini sorge la luce che rischiarà gli intendimenti degli statuti, che senza tale aiuto ben si potrebbero leggere, ma non comprendere. E nondimeno (continua) l'impero della consuetudine è meno esteso di quello degli statuti: tanto è vero che questi fanno legge da Grado a Cavarzere, mentre le consuetudini rialtine non vanno oltre ai confini della città di Rialto. Del resto non si tratta che di consuetudini forensi; e lo si rileva anche al solo leggerne le rubriche; ma poi l'autore stesso dichiara che il suo scopo era di venire in aiuto a coloro che frequentavano i tribunali. Perciò ne espone la giurisdizione, ne indica i procedimenti, rende anche più efficace la sua esposizione con qualche formula; e solo qua e là tien conto del diritto materiale, come delle alienazioni degli immobili, delle doti, dei testamenti, ecc.

Ne è autore Giacomo Bertaldo parroco di S. Pantaleone, già cancelliere ducale, poi vescovo di Veglia, il quale accenna in principio di aver avuto esperienza del fôro per lo spazio di trent'anni; ma non è vero che l'opera sia stata composta *sub anno domini MCCXLV*, come porta il testo. La data è evidentemente errata: perchè risulta da carte autentiche che il Bertaldo viveva ancora nel 1301, 1310 e 1314, nel qual anno scrisse il suo testamento, e di più fa menzione di Marin Zorzi come di doge vivente al tempo in cui dettava il libro, mentre si sa che il Zorzi tenne il potere solo dal 20 agosto 1311 al 3 luglio 1312. Perciò il Foscarini era d'avviso che si dovesse correggere l'anno in *MCCCXI*. Noi pensiamo piuttosto che l'opera sia stata cominciata in quell'anno e continuata nei seguenti, ma non compiuta. L'autore si proponeva di occuparsi di molte materie, che non trattò; e risulta chiaro che lo colse la morte prima di compiere il lavoro.

Ma abbiamo anche un'altra scrittura d'ignoto autore, che in quindici capitoli discorre dei metodi processuali in uso presso i magistrati del proprio, dell'esaminatore, delle petizioni e del mobile, e che è pure desunta dalle consuetudini. Si conosce sotto il nome di *Pratica del Palazzo veneto*; ma, oltre che essere posteriore di tempo, ha minore estensione dello *Splendor*, ed è anche inferiore di merito. Nondimeno ebbe maggior fortuna, perchè lo stampatore Benadio la pubblicò nel 1528 insieme con lo Statuto, e poscia rimase sempre con esso, acquistando autorità di pubblica norma.

Pochi anni dopo, nel 1554, vide la luce un libretto col titolo: *L'avvocato, dialogo diviso in cinque libri*, senza nome di autore, pur sapendosi essere opera di Francesco Sansovino; e anche esso si occupa, sebbene succintamente negli ultimi tre libri, delle pratiche del fôro veneto.

Altri lavori composti da giureconsulti privati coi titoli di pratiche civili, criminali e simili appartengono alla fine del secolo XVII e al XVIII, e anch'essi tengono conto della consuetudine.

5. — Tale si presentava la legislazione veneta, certamente disordinata nella forma, ma corrispondente ai bisogni del popolo e del paese, animata, com'era, da uno spirito costante di giustizia, di equità, di sollecitudine quasi paterna; e il popolo se ne mostrava

tanto persuaso che amava le sue leggi e il suo governo. Il Manin osserva che " il riverente amore del popolo per la repubblica, che, caduta, chiamava col dolce nome di *nostra cara mare* (madre), è in gran parte spiegato dalla bontà della legislazione e dalla retta amministrazione della giustizia „. Ma anche gli stranieri avevano queste leggi in gran pregio: tanto è vero che nel 1506 la città di Norimberga scrisse al Senato perchè le mandasse quelle che provvedevano all'amministrazione dei tutori e all'interesse dei pupilli.

Lo stesso governo se ne mostrava oltremodo geloso, e ciò spiega alcune particolarità, che vogliamo ricordare. Una riguarda il diritto comune.

La pratica costante delle nostre repubbliche, lo abbiamo già avvertito, s'inclinava alla legge romana: anzi voleva che vi si facesse ricorso quando le leggi particolari non provvedevano; ma a Venezia no. Lo stesso statuto del Tiepolo avverte, che, occorrendo cosa che non vi fosse nettamente decisa, si dovesse giudicare secondo la somiglianza dei casi, oppure a norma delle consuetudini approvate; e se il caso era addirittura diverso, o mancava la consuetudine, i giudici dovessero disporre come paresse giusto ed equo alla loro provvidenza. Di testi civili, a cui si dovesse ricorrere, non è parola: onde Bartolo ebbe a dire che i Veneziani giudicavano *manu regia et arbitrio suo*. Ma anche altri ha notato il divario; e non solo de' nostrani. Arturo Duck lasciò scritto: *Veneti ex omnibus Italiae populis minime romanas leges admiserunt.... Ideo interpretes iuris, dum de Venetis loquuntur, alii dicunt eos regi consuetudinibus et iure non scripto, alii iure naturali et gentium*. Ed è vero. Soltanto ci guarderemo dall'asserire, che le leggi venete non avessero alcuna attinenza con le romane. La repubblica era pur sorta su base romana, e non poteva sfuggire alla influenza di Roma per ciò che si riferisce al diritto, come per il resto. Infatti, rispetto ai due prologhi dello statuto e al libercolo delle presunzioni, lo dimostrò già il Melchiori nella sua *Miscellanea di materie criminali*; ma lo stesso potrebbe ripetersi anche di altre leggi, se si confrontassero con le romane. Specie le materie della dote, dei peculi, delle tutele, anche le successioni e le obbligazioni sono piene di reminiscenze romane, e in parte si fondano su quel diritto. Una carta di donazione del 1152 vi si

richiama espressamente; e anche altri documenti riproducono la stessa formula: *Quia in legibus piissimorum augustorum cautum atque preceptum est ut quod semel datum vel donatum fuerit, nullo modo revocetur.*

Un'altra particolarità concerne le glosse. Ne esistevano fin dal secolo XIV nel margine degli statuti, quando un decreto del Maggior Consiglio del 3 maggio 1401, le abolì, considerando essere buona cosa che sui detti statuti non esistesse alcuna scrittura diversa dal loro tenore. Lo scopo era di mantenere intatta e rispettata la semplicità del testo: perciò s'ingiunse agli Avvocatori di far cancellare tutte le postille che trovassero nei libri degli statuti veneti presso i magistrati, e anche si vietò di mai più scriverne in veruna parte sotto pena di bando perpetuo. È un decreto, che ci fa risovvenire di un altro simile dell'imperatore Giustiniano; e, almeno in sulle prime, dev'essere stato osservato se è vero che un codice antico, custodito nell'Archivio dei Frari, porti tracce di postille marginali abrase ed espunte. Ma non vorremo dire che lo si rispettasse costantemente. Quasi tutte le edizioni degli statuti, cominciando da quella del 1548, hanno postille marginali, che accennano alle rivocazioni o concordanze o discordanze dei luoghi; e dovevano diventar sempre più numerose, quanto più crebbe il numero delle leggi, che si andarono a mano a mano pubblicando, sia per esplicare o correggere, sia per abolire le precedenti. Non sappiamo a chi prima debbano attribuirsi; ma il Foscarini pensa che sia stato Jacopo Novello. Certo, il divieto dei legislatori veneti non raggiunse il suo scopo, come non l'aveva raggiunto tanti secoli innanzi quello di Giustiniano.

Aggiungiamo, che allo Statuto obbedivano anche le isole che formavano il comune di Venezia; ma d'altronde ognuna poteva già in antico toglierne ciò che non si adattava bene alle proprie convenienze e anche introdurvi dei cambiamenti. Ciò apparisce dallo statuto di Chioggia, e anche dagli statuti di Lido, a quei tempi assai frequentato di abitatori, di Cavarzere, Caorle, Murano, Malamocco, Torcello, Mazzorbo e Burano. Quello di Chioggia è del 1247, e, dopo aver nominato le persone destinate a raccorre gli statuti, ne indica l'incarico così: *Ut ex libro Statutorum civitatis Venetiarum debeant ea statuta seu leges deligere, quae noscerent Clugiae civibus utiliter expedire, conformantes*

ea, si qua fuerint, quibus primitus utebantur, nova insuper opportuna fieri componendo. Ma esistono anche correzioni degli anni 1331, 1373 e 1392. A più forte ragione le provincie di terraferma e d'oltremare erano rette da loro particolari statuti; mentre quello veneto valeva tutt'al più come diritto sussidiario. Un consulto del Maggior Consiglio del 1487 ci fa noto per appunto, che in quasi tutte le prime promissioni e privilegi si conteneva *quod ipsis civitatibus.... et locis debeant observari statuta et consuetudines eorum*. E più d'una istruzione, data ai podestà delle città soggette, dice veramente, che dovevano rendere ragione ai terrazzani secondo i loro statuti ed usi con questa sola restrizione che fossero conformi a giustizia e al buono stato del luogo e all'onore del Dominio veneto. Che se gli statuti e le consuetudini non bastavano, dovevano giudicare come crederessero meglio, secondo coscienza. In questo senso si esprime già il giuramento dei rettori veneti di Tiro del 1124, e anche in seguito si continua così. La istruzione data nel 1491 al podestà di Rovigo non è concepita diversamente. La repubblica veneta, tanto gelosa della propria autonomia, non rispettava meno quella delle terre sulle quali stendeva il suo impero.

b. — I Brevi e i Costituti di Pisa. "

1. — Da una città bizantina passiamo ad una langobarda, antica sede di conti e marchesi, poi cospicua repubblica anch'essa. Già nel secolo XI era una ricca piazza visitata perfino dagli infedeli di lontane regioni, cosa che al buon Donizone pareva una indegnità:

*" Qui pergit Pisas videt illic monstra marina,
Haec urbs Paganis, Turchis, Libycis quoque Parthis
Sordida, Chaldaei sua lustrant littora tetri, "*

" **Bibliografia.** — VALSECHI, *De veteribus pisanæ civitatis constitutis*, Flor. 1727. DAL BONGO B., *Diss. sopra l'istoria dei codici pisani delle Pandette*, Lucca, 1764. TARGIONI G., *Digressione sopra gli statuti antichi di Pisa* (nella "Relaz. di alcuni viaggi fatti in diverse parti della Toscana", 2^a ed., tomo II, p. 186 segg.). RAUMER, *Relazione sopra un codice inedito di leggi municipali pisane letta alla regia Accad. delle scienze di Berlino il 15 novembre 1827*. Traduz. ital. in Bonaini, *Appunti per servire ad una Bibliografia degli statuti italiani* (art. Pisa), inseriti negli "Annali delle Univ. toscane", vol. II e III. BONAINI, nei Proemi alla sua edizione degli *Statuti inediti della città di Pisa dal XII al XIV secolo*, 3 vol., Firenze, 1854-70. GAUDENZII A., *A proposito di un nuovo manoscritto del costituito pisano*, nei "Rendiconti della regia Accademia dei Lincei", serie V, vol. III, 1894. SCHAUBE, *Entstehungsgeschichte des pisanischen Constitutum usus*, nella "Zeitschr. für Handelsrecht", XLVI, 1, 2. Della glossa di Tommaso di Tripalle al Costituto e della sua libreria (sec. XIII) discorre il SIMONESSI negli *Studi pisani*, II, Pisa, 1891.

Che se Venezia era il grande emporio dell'Oriente, Pisa figurava tra le prime città dell'Italia occidentale: forse aveva consoli fino dal 1063, e agiva liberamente senza il beneplacito di imperatori o l'aiuto dei marchesi, anche cimentandosi in gravi imprese guerresche, contro Genova (1077), contro il regolo di Tunisi (1088), nel conquisto di Terra Santa (1099), contro i Mori delle Baleari (1114-1116), contro Amalfi (1135), dove la leggenda vuole che scoprisse il prezioso codice delle Pandette.

E vantava leggi, che rispecchiano molto nettamente, forse meglio che altrove, l'indole e il divenire della comunanza, sebbene non tutte sieno sopravanzate alla ingiuria del tempo o alla noncuranza degli uomini.

2. — Già dai primordî del comune, e anche in seguito finchè durò il consolato, si usò di comporre tanti diversi statuti quanti erano gli uffici che presiedevano al governo della cosa pubblica: consoli, senatori, treguani, vigili, sindaci ecc.; ma tra tutti avevano speciale importanza quelli dei consoli. Altrimenti si dicevano *Brevi*; e sappiamo che erano la formula giuridica proposta dal popolo ai suoi reggitori e agli altri ministri del comune come norma di governo. Appunto questo carattere risulta da due *Brevi dei consoli del comune*, che tuttora possediamo, degli anni 1162 e 1164, che non sarà inutile di riassumere, anche per formarci un'idea più esatta del vero carattere di questa magistratura.

Ogni console giura, che per tutto l'anno, del suo ufficio, curerebbe l'onore della chiesa pisana e della città, nominerebbe gli ufficiali subalterni e ne riceverebbe il giuramento sui brevi, e anche farebbe eleggere i consoli dei negoziatori, i soprintendenti delle strade e i sindacatori. Farebbe giurare trecento uomini, tenuti a prestare il servizio a cavallo durante il tempo del suo consolato, e darebbe opera ad armare le galee e a compiere quelle non ultimate. Se i colleghi lo destinassero ad amministrare la giustizia o anche lo mandassero nel distretto *pro vindictis et iustitiis faciendis*, non rifiuterebbe. Non indurrebbe alcun ufficiale a menomare la giustizia a chicchessia; e terrebbe ferme le sentenze, i lodi, le convenzioni che avessero fatto tra le parti. Così pure i *Constituta*; e sia quelli della legge, sia quelli dell'uso. Non spedirebbe messi che non avessero giurato, davanti ai senatori e ai savi della città, di portare

l'ambasciata fedelmente e senza frode. Terrebbe la fedeltà e sicurtà giurata all'imperatore Federigo, e così le sicurtà strette coi giudici della Sardegna e tutte le sicurtà e paci e tregue, specie quella fatta dal vescovo Gerardo; e anche il lodo dell'arcivescovo Daiberto. Non spingerebbe col consiglio o col fatto il popolo a impegnarsi in una guerra senza il voto dei senatori e di sei uomini discreti, per ogni porta. Farebbe tenere al camerario pubblico tutto ciò che venisse in suo potere del comune; nè disporrebbe dei beni comunali a piacimento, ma col consenso degli altri consoli, e anche con quello dei senatori, secondo la somma, ad eccezione degli stipendi degli ufficiali e vassalli: egli stesso non doveva avere che un *feodum* di dodici lire e non ricevere più di due soldi da chicchessia *pro iustitiis faciendis* o per altra cosa di sua competenza. Non comprerebbe nè incanterebbe nulla delle cose del comune; nè torrebbe i beni dei cittadini, salvo che *pro vindicta convenienti, vel data, aut aliqua iusta occasione*. Farebbe circondare di fossi i prati di Arsole destinati ai pascoli dei cavalli dei cittadini, e non permetterebbe ad alcuno di occuparli per sua utilità privata; nè li darebbe per debito o feudo; nè li alienerebbe. Provvederebbe perchè non si costruissero torri oltre una certa misura, e distruggerebbe le compagnie dei cittadini e villani, che si fossero formate contro il comune onore. Prevedendo che scoppiasse qualche lotta tra cittadini, si studierebbe senza frode di sedarla; e non pronuncerebbe sentenza contro i cittadini *nisi de negotio a partibus in me libera voluntate commisso aut pro vindicta ultra solidos centum*. Qualunque fosse il negozio, per cui chiedesse il consiglio dei senatori sotto fede di giuramento, lo seguirebbe; e se imponesse loro qualche credenza, non la paleserebbe poi *ad credentiarum damnietatem*. Conchiudeva: *Haec omnia... per me vel per meum socium aut socios, me sciente, sine fraude observabo a proximis kalendis ianuarii usque ad annum completum, et insuper capitula ad avere pertinentia, sicuti infrascripta sunt, sine fraude observabo*. I detti capitoli spettanti all'averere erano, come si vede, annessi al Breve, e i consoli giuravano di osservare anche questi.

Al Breve dei consoli faceva riscontro il *Breve del popolo* ossia la formula giuridica di tutto il popolo o del maggiore numero dei componenti il civile consorzio, che si giurava ad ogni rin-

novarsi del consolato. Ne fanno fede per gli anni 1162 e 1164 i due statuti dei consoli più sopra citati, e pel successivo anno 1170 abbiamo le formali parole del trattato di pace co' Fiorentini, le quali suonano così: *Et in breve consulum vel Rectoris has securitates mittere faciam et sic firmas tenere et in Breve populi*. Invece non possiamo riferirne alcuno, e soltanto lo si potrebbe ricostruire con l'ordinario giuramento della cittadinanza: *sacramentum cincinnatus*, dicono i diplomi. Perchè anche questo era un patto che legava il cittadino a chi governava; e propendiamo a credere (l'abbiamo già detto) che insieme con le forme esteriori, ne riproducesse in buona parte anche l'intima essenza. A questi tempi appartiene appunto un bellissimo strumento dell'anno 1198, riferito da Flaminio Dal Borgo nella *Raccolta di scelti diplomi pisani*, sulla cittadinanza concessa a Opechino del Sasso da Bientina.

Opechino giura sui vangeli di non contribuire deliberatamente col consiglio o col fatto a che la città perda l'arcivescovato, nè i vescovati, nè il primato, nè la legazione della Sardegna, e neppure l'onore o gli onori conseguiti o che fosse per conseguire. Sia che abitasse o no nella città, farà e osserverà senza frode quanto il podestà di Pisa, conte Tedicio, o i rettori o consoli o il capitano gli ingiungessero in persona, o col mezzo di un loro nunzio, o in iscritto, per l'onore della città, sia in ordine alle persone, sia in ordine alle robe. Sapendo che qualcuno volesse menomare l'onore della città, lo impedirà, se potrà farlo senza gravi spese: se no, ne darà prontamente notizia a quegli ufficiali. Difenderà le persone e gli averi dei cittadini pisani per terra e per acqua e dovunque potrà. Infine non manifesterà deliberatamente a chicchessia le credenze ricevute sotto fede di giuramento. Conchiude: *Hec omnia suprascripta secundum meam conscientiam sine fraude observabo secundum consuetudinem aliorum civium Pisane Civitatis; et taliter Stefanum iudicem et notarium et Pisane Civitatis cancellarium scribere rogavi*. Il podestà conte Tedicio lo investì alla sua volta in nome del comune e della città di Pisa di tutti gli onori e privilegi propri dei cittadini pisani nella città e fuori, nei fondaci, nelle botteghe, nelle navi e dovunque, per terra e per mare, perchè ne godesse al pari degli altri, e anche lo liberò, insieme co' suoi

eredi, da tutti gli oneri rusticani, onde non fosse più tenuto a fare servizi di quella specie o pagare la data.

I brevi stessi, e tanto quelli dei consoli quanto quelli del popolo, venivano concordati ogni anno da appositi savi; e spettava ai consoli di eleggerne cinque prima dell'ottobre, appunto con questo incarico; ma, salvo qualche ritocco, solevano rinnovarsi, servendo così anche pei tempi successivi. Dai due brevi dei consoli risulta veramente, che il testo, primamente ordinato, servi, con leggiere mutazioni, anche ai consolati che vennero dopo. Senonchè una revisione era necessaria, se non altro per introdurre le securtà che si fossero concluse nel frattempo. Abbiamo veduto che quella coi Fiorentini doveva inserirsi in ambedue i brevi, e altre figurano veramente nei brevi dei consoli, che ci sono rimasti.

3. — Più tardi troviamo uno *Statuto del podestà* e uno *Statuto del popolo*; ma l'uno e l'altro sono sostanzialmente diversi. In generale rispecchiano l'evoluzione comunale.

Anche Pisa, come altri comuni, finì con l'essere retta da un podestà, ma non prima del 1190, e solo saltuariamente, finchè, nel 1236, dopo una continua vicenda delle due forme, la carica consolare, cedette il posto. Naturalmente, in questo lasso di tempo, lo statuto dei consoli si mutò nell'altro, che fu detto il *Breve pisani Podestatis*, o anche il *Breve pisani Communis*; e una carta del 1236 ne riferisce già un capitolo. Insieme abbiamo notizia di alcune revisioni del 1275 e del 1278: anzi della prima resta tuttavia un ampio frammento, da cui rileviamo che era distribuita in quattro libri; mentre della seconda si sa che un capitolo era tornato mal gradito all'arcivescovo Ruggeri ed agli ecclesiastici, sì che fu d'uopo prosciogliere il podestà dall'obbligo di osservarlo, nonostante il giuramento prestato. Lo statuto, a differenza di quello più antico dei consoli, era oggimai la somma del diritto pubblico relativo ad ogni ordine di persone, e neppure gli ufficiali minori ne possedevano altri: venuti alla dipendenza del podestà, dovevano anch'essi seguirne il breve; e il podestà vegliava a che lo osservassero: *Brevia aliqua vel statuta officiales pisane civitatis et districtus non patiemur neque permictimus habere, aut aliquibus brevibus vel statutis uti, nisi capitulis huius Brevis, que servare teneamur*. Nondimeno era fatta eccezione per alcuni.

Di un *Breve Populi Pisani communis* è memoria nella revisione del Costituto dell'uso del 1270, e anche il frammento del breve del podestà del 1275 ci informa della sua esistenza; ma deve essere più antico. Probabilmente rimonta all'anno 1254, o giù di lì, in cui il popolo magro si affermò di fronte alla nobiltà e alla borghesia grassa, costituendosi in un comune speciale coi suoi magistrati e coi suoi consigli. Era quel medesimo rivolgimento che anche Firenze, non molto innanzi, aveva veduto compiersi per simili ragioni; e il *Breve Populi Pisani communis* ne è la fedele imagine. Ma appunto perciò esso appare diverso dal suo omonimo più antico: non è più un patto che legghi l'universalità dei cittadini ai governanti; è lo statuto di questo nuovo comune del popolo, e non riguarda se non gli ordini mercè dei quali i popolani erano giunti ad afforzarlo.

4. — Un momento solenne per la storia di Pisa fu la rotta della Meloria (1284): fatto tristissimo, che mentre decise se la preminenza dei mari dovesse spettare a Pisa o a Genova, non fu senza conseguenze negli ordini interni della repubblica. In realtà essa corse rischio di perdere anche ogni avanzo di libertà politica. Ugolino conte di Donoratico e Nino Visconti suo genero, giudice di Gallura, raccolsero nel 1285 ogni autorità in se stessi, coll'intitolarsi ad un tempo *Podestà, Capitani del Popolo, Rettori, Governatori del Comune*; ogni cosa era alla loro balla, perfino la vita degli anziani del popolo. Il momento è importante anche per la storia della legislazione.

Appunto in quei travagli, correndo l'anno 1286, il breve del comune e quello del popolo furono assoggettati entrambi ad una riforma, e ridotti in un solo volume. Sono gli statuti, che vanno sotto il nome di *Breve Pisani Communis* e di *Breve Pisani populi et compagnarum*. Il Bonaini, che li pubblicò sentenza piuttosto severamente su di essi: erano stati già compendi di garanzie di un vivere libero e diventarono (specie il secondo) due codici di tirannia: la virtù degli ordini antichi poteva dirsi spenta, e così quella di quei politici regolamenti che in altri tempi avevano causato la grandezza di Pisa.

Il *Breve Pisani Communis* conta quattro libri di varie porzioni.

Il primo, mancante della generale intestazione, è il più lungo. Ha centonovanta rubriche e tratta di cose politiche: dei con-

sigli e degli ufficiali del comune, delle curie, dei castelli, delle paci e delle guerre, delle torri, degli introiti, delle condanne, delle date e dei beni comunali, della moneta, delle arti, e anche di cose riguardanti la giustizia, come a dire citazioni, sentenze e lodi, invasione di possessi, arresto per debiti, cessione di diritti ecc.

Il secondo porta l'intestazione *de privilegiis*, e ne discorre in undici rubriche. Ricordiamo i privilegi della curia di S. Sisto: delle quattro arti, della curia del mare, del comune dei militi ecc.

Il terzo *de maleficiis* contempla varie figure di reati: le eresie e le bestemmie, le offese recate a pubblici ufficiali, gli assembramenti, gli aiuti ai banditi, gl'incendi, la falsificazione di monete e di carte, le testimonianze false, le uccisioni, i ferimenti, le ingiurie, il ratto delle donne e gli stupri, ma anche contravvenzioni di polizia, come il porto d'armi, l'adulterazione dello zafferano, la falsificazione di canne, pesi e misure, il meretricio, i giuochi, e perfino semplici provvedimenti di mercato. In tutto settantasette rubriche. Notiamo alcune regole generali. Il podestà e il capitano giuravano che avrebbero inflitto le condanne secondo gli statuti; ma d'altra parte era loro lecito d'investigare d'arbitrio in moltissimi casi, e anche punire e condannare arbitrariamente *in avere et persona, inspecta qualitate criminis et persone*, perfino se il maleficio non era contemplato nel breve, purchè fosse provato. Un capitolo si occupa delle circostanze aggravanti, e ne ricorda diverse. Coloro che commettevano un maleficio di notte, dopo suonata la campana, o percuotevano o ferivano taluno sui ponti, nelle piazze della città, nelle chiese, nelle curie degli ufficiali del comune, in luoghi dove si teneva il consiglio o nell'esercito, come pure in certi giorni di festa e nelle vigilie, o quando si correva il palio, erano puniti con maggiore sanzione; e dall'altro canto si voleva mitigata la pena, se era stata fatta la pace entro dieci giorni da quello del maleficio, salvo che per gli omicidi.

Il quarto libro, *de operibus*, conta settantadue rubriche, e si occupa dei lavori della città, delle mura, delle strade, delle acque e degli acquedotti, dei ponti, dei pozzi, delle fosse, degli argini, dei bagni e anche degli operai. Un capitolo *de salariis magistrorum lapidum et lignaminis* contempla appunto i mura-

tori e falegnami della città e del contado: non dovevano recarsi a casa più d'una volta al giorno nè in altro luogo, tranne che al lavoro, sotto pena di multa: nè lasciare a mezzo il lavoro per imprendere un altro o per altro motivo; nè far divieto per nessuna occasione o causa ad altro mastro che volesse lavorare *in domo vel alio opere*, sia della città sia del distretto. Ma insieme ricorrono capitoli come questi: *de observando pacta cum domino rege Karulo*; — *de faciendis pannos ad cannam pisanam*; — *de emptoribus (introituum castrorum) Montis Novi, Boratuli et Orgogliosi ne faciant interdictum*, cioè non impediscano, come che sia, ai Pisani e Sardi di comperare e vendere liberamente in quei luoghi, o di portarvi le loro merci, o di estrarne. Un altro capitolo vuol condannati i tutori e curatori, che lasciassero infruttuosi i denari dei minori, un altro concerne i cittadini, che si trovavano prigionieri a Genova o altrove pel comune, e anche i loro figli, ancora soggetti alla potestà patria, e li esonera dal pagare alcuna *data vel prestantia* od altra esazione.

Al breve del comune fa seguito il *Breve Populi et Compagnarum Pisani Communis* dello stesso anno, che alcuno considerò come un quinto libro, ma che veramente è uno statuto separato, salvo che si trova riunito con l'altro, *sub uno volumine et uno contextu*.

È il breve del capitano, o del comune del popolo, e si compone di centotré rubriche.

Lo statuto si prefigge di mantenere il buono e pacifico stato e l'onore delle compagnie di tutto il popolo e del distretto e ne fa carico al capitano e agli anziani. Il nuovo comune del popolo era appunto ordinato sulla base dei quartieri e delle compagnie; e come quelli, anche queste avevano ciascuna i loro capitani e consiglieri e gonfalonieri, che eleggevano liberamente. Le compagnie erano società di popolani che pagavano le date e prestanze e facevano altri servigi propri dei cittadini. Nè alcuno poteva parteciparvi se non nel suo quartiere. D'altra parte, coloro che, potendo appartenere alle società, non vi si facevano iscrivere, non erano ammessi ad alcun officio, e nè tampoco difesi dalle violenze, finchè stavano in contumacia *de non iurando in societate populi*. E il giuramento comprendeva vari obblighi. Ogni socio prometteva che

non avrebbe mai consentito a che le compagnie si sciogliessero; ne avrebbe accettato ed esercitato gli uffici in buona fede e senza frode, e richiestone dal capitano del popolo e dagli anziani, o anche solo da questi, si sarebbe portato con armi, o senza, dovunque fosse mandato *pro factis et negotiis pisani Communis vel pisani populi aut Societatum sive pro manutenendo aliquem de populo et societatibus suprascriptis in sua iustitia et ratione vel ne iniuria ei fiat*. Giurava eziandio che avrebbe consegnato la casa e la torre, ogni qual volta il capitano o gli anziani ne avessero fatto domanda, e dato loro consiglio, e tenuto la credenza, e osservato i precetti che gli fossero fatti, e non partecipato a rumori. Chiunque fosse corso al rumore in qualsiasi luogo della città o del distretto, senza la volontà del capitano e degli anziani, era punito in mille lire e anche nella persona ad arbitrio.

I militi e figli di militi erano onninamente esclusi dalle compagnie; ma s'incontrano anche altre leggi di sospetto contro i nobili, di cui Bologna aveva dato l'esempio pochi anni innanzi. Il breve fa obbligo al capitano del popolo di cercare tutte le *fedeltà e comandigie* che i popolani avessero fatto con essi, eassarle, con pieno arbitrio di punire i popolani che vi si rifiutassero, mentre il podestà avrebbe punito i nobili: ad ogni modo non dovevano aver valore. Nè si doveva accettare alcun nobile in fideiussore per nessuno del popolo, nè alcun popolano per un nobile, tranne nel caso che fossero consanguinei od affini. Neppure era lecito ai nobili di entrare procuratori pei popolani in nessuna curia. Se un nobile offendeva un anziano, nessuno poteva avvocare per lui o dargli consiglio o favore; e anche si obbligavano i consorti e altri parenti e complici a prestare sicurtà all'offeso e ai parenti di lui di non offenderli nell' avere o nella persona. Se avesse recato offesa ad un popolano, si doveva credere senza più al giuramento dell'offeso o, in caso di morte, a quello de' suoi parenti. A denunciare il reato ognuno del popolo era tenuto; e del resto si permetteva al capitano di procedere d'ufficio con prove piene o semipiene, o per fama, indizi o presunzioni secondo il loro arbitrio; e si torna anche un'altra volta sull'argomento, *ita quod inde vindicta fiat*. Se un popolano aveva guerra con un nobile, il capitano e gli anziani potevano concedergli due sergenti armati, o permettere che i figli e parenti di lui portassero le armi.

Al capitano e agli anziani era ingiunto di conservar la concordia e l'unione tra i popolani di tutta la città con piena potestà di procedere. Specie, per ciò che riguarda il capitano, il breve lo obbliga a giurare che avrebbe mantenuto il diritto del popolo e delle compagnie, e difeso tutti nelle persone e negli averi, e custodito e salvato le società, seguendo sempre il parere degli anziani: due dei quali dovevano stare ogni giorno nella sua curia per accogliere i reclami dei cittadini, e dar corso a quelli più lievi, riservandosi di riferire ai colleghi sugli altri. Del resto non avevano facoltà di far provvisioni, che non potessero spedirsi nei due mesi in cui durava il loro ufficio, nè intromettersi nelle cause civili, nè ricevere o tenere presso di sè alcuna cosa dell' avere del comune. Le cause civili erano di competenza del giudice del popolo, e gli anziani non vi avevano parte che per farlo eleggere; mentre tutti gli introiti e le condanne, sia del capitano sia del giudice, mettevano capo al camerario del popolo, eletto dagli anziani stessi.

Altri capitoli sono dedicati ai Consigli, sia degli anziani e sia del popolo. Il breve ne ricorda due degli anziani: il *minore*, di ventiquattro buoni uomini delle compagnie, sei per quartiere, e il *maggiore* di sessanta, quindici per quartiere; e così pure due del popolo: quello dei quattrocento e quello dei mille. Era minacciato di multa chi non assisteva alla riunione; ma in pari tempo era severamente vietato di offendere un popolano mentre si recava ai Consigli o ne tornava. Il capitano aveva obbligo di ottemperare alle loro deliberazioni e mandarle ad esecuzione nel più breve tempo possibile.

Due esemplari dello statuto del comune e di quello del popolo, uniti insieme, stavano esposti pubblicamente: uno nel palazzo del comune, l'altro nel palazzo del popolo, per uso dei cittadini; ma c'erano anche capitoli che di tratto in tratto andavano banditi per la città, per es. quello *de non ponendo ad girellam homines bone fame*.

Altre riforme si succedettero ancora nel corso del secolo XIV; ma vi accenniamo appena. Una revisione del *Breve del comune* è del 1303; e da quell'anno al 1314 se ne contano nientemeno che otto; ma non tutte giunsero fino a noi. Un'altra è del 1338. Così pure, ne abbiamo parecchie del *Breve del popolo e delle compagnie*: ben sei dal 1307 al 1324, e anche una traduzione.

Fu voltato in volgare *adciò che quelle persone che non sano gramatica, possano avere perfetto intendimento di quelle cose che ne corrano sapere.*

5. — Un altro cospicuo monumento della città di Pisa nei tempi di mezzo è il *Costituto della legge e dell'uso*: una raccolta di ordini e consuetudini, a cui corrispondono due curie: la *curia legis* e la *curia usus*, che si trovano fino dalla prima metà del secolo XII.

Il *Constitutum legis* contiene ordini scritti in vari tempi, e poscia raccolti, per evitarne la dispersione o anche per imprimer loro nuova forza e vigore. Alcuni portano la data del 1146; ma il codice fu probabilmente stato rinnovato, forse vent'anni dopo, perchè un capitolo, parlando del ratto, dice che in avvenire, cioè appunto dal 1166 in poi, il matrimonio tra il rapitore e la rapita non debba più valere, nonostante che la donna fosse consenziente, perchè bisognava che, insieme con essa, acconsentissero i parenti. Sappiamo poi quali cause appartenessero al giudizio della legge. Erano:

1° Le questioni di libertà e servitù, *et omnia liberalia iudicia*, anche quella dei peculi delle persone *alieni iuris*;

2° I reclami per costringere i *manenti* a rimanere sul fondo, ammenochè non fossero nati, o abitassero, *in alicuius terra in civitate vel eius burgis*, perchè allora appartenevano all'uso;

3° Le questioni di possesso di cose immobili;

4° Le questioni di proprietà di terre;

5° Le vie, ad eccezione di quelle pubbliche e vicinali della città o dei borghi;

6° Le servitù, sì di case che di terre, e l'usufrutto di qualsiasi cosa;

7° Le vendite, le locazioni, i depositi (*comandisie*) e i mandati di cose immobili;

8° Tutti i prestiti, che non erano di mare e non si riferivano al commercio, pei quali si fossero costituiti pegni di cose immobili;

9° Le azioni per *magagne*, o vizi o morbi di uomini o di animali; mentre quelli delle merci appartenevano all'uso;

10° Le donazioni, qualunque ne fosse l'oggetto;

11° Le azioni relative alla dote, ai beni parafernali, agli antefati e ai *donamenta*; così pure le questioni della moglie coi soci

o creditori del marito, ma solo pei beni posseduti fin dal momento della società o del credito ;

12° I testamenti, i legati e fedecommissi *et iudicia mortuorum* ;

13° I furti ; mentre invece le rapine appartenevano all'uso ;

14° Le ingiurie *de facto ob contumeliam* ; mentre quelle verbali spettavano all'uso ;

15° Le fideiussioni *super factis legum*, non altrimenti del debito principale ;

16° Le pene, i patti, i danni, le restituzioni che derivavano *ex factis legum* ;

17° Le restituzioni in intiero per causa della minore età, senza distinguere se discendessero *ex factis legum* o *ex factis de usu*.

Il *Constitutum usus* ha carattere diverso. Si tratta di consuetudini, secondo le quali già da tempo erasi fatta ragione sì ai cittadini che agli stranieri, ma che davano luogo a molte incertezze. Abbiamo già avvertito altrove (p. 387), che i giudici, non pronunciavano sempre in un modo ; e quindi si pensò di redigere quegli usi in iscritto, incaricandone alcuni savî sotto fede di giuramento. Così nacque questo nuovo codice ; ma non si sa bene in qual tempo. Sappiamo solo che nel 1160 esso già esisteva, perchè una revisione di quell'anno voleva abrogate tutte le precedenti, secondo quanto dichiarano gli ufficiali, che col nome di consoli di giustizia l'approvarono ; ma ne seguirono anche altre. Ne abbiamo notizia negli anni 1221, 1223, 1231, e di una, appartenente al 1233, esiste anche il testo, il più antico che possediamo per le stampe.

All'uso erano assegnate le cause seguenti :

1° I reclami per costringere i coloni *in manentia*, cioè a rimanere sul fondo, se erano nati, o abitavano, *in alicuius terra in civitate vel eius burgis* ;

2° Le opere degli uomini che non erano manenti ;

3° Le vie pubbliche e vicinali nella città e nei borghi ;

4° Le rive dell'Arno, i corsi d'acqua e le questioni di pozzi ;

5° Le questioni di pesca, per ragione sia della terra sia del lungo esercizio ;

6° Le controversie feudali ;

7° Le questioni derivanti da una superficie o da piantagione fatta col consenso del proprietario del suolo, o di colui che vi aveva un *ius in re*, circa l'edificio costruito o circa gli alberi piantati ;

8° Le questioni *de rebus que de marcha sunt*; ma dovevano riferirsi *ad rem ipsam* e non *ad possessionem*;

9° Le questioni derivanti da comunione di muri;

10° Le vendite, le locazioni, i depositi e i mandati di cose mobili;

11° Tutte le compagnie appartenenti *ad negotiationes vel ad operas*;

12° Tutte le *prestantie de bottegis*, anche quelle per cui si fosse costituito un pegno di cosa immobile;

13° Tutte le cose che si davano *ad proficuum de mari*, e tutti i negozi di mare appartenenti *ad societatem vel ad negotiationem rerum mobilium*, nonostante il pegno di un immobile;

14° Tutti i prestiti non garantiti da pegni di immobili;

15° Le azioni per *magagne* di merci e altre cose mobili, che non fossero uomini o animali;

16° Tutti i *merita donationum conventa*; escluse però le donazioni, che appartenevano alla legge;

17° Tutte le obbligazioni derivanti *ex arbitris seu compromissis*;

18° Le questioni che sorgessero fra la moglie e i soci o creditori del marito pei beni acquistati dopo conchiusa la società o dopo contratto il debito;

19° Tutte le petizioni o questioni di cose mobili, che non discendessero *ex legum factis*;

20° Le rapine;

21° Le ingiurie verbali;

22° Il danno che alcuno patisse *propter prohibitam alienationem*;

23° Le fideiussioni *super factis de usu*;

24° Le pene, i patti, i danni, le restituzioni derivanti *ex factis de usu*;

25° Le vendite fatte *pro maleficio vel vindicta*;

26° Le pene o gli *additamenta sententiarum*.

Col tempo i due costituiti furono uniti in un solo volume; ma se ciò fosse per opera della pratica forense, ovvero dipendesse da una speciale provvisione del comune, non si sa. Ne abbiamo una revisione del 1233; ma presumibilmente non fu la prima. Il Bonaini la attribuisce alla necessità, che si sarebbe sentita, di riunire così le curie come i codici, via via che il diritto accoglieva

le consuetudini e queste si accomodavano a quello. Noi però non siamo di questo avviso. Il *Constitutum legis* e il *Constitutum usus* rimasero tuttavia distinti, non altrimenti del *Breve pisani communis* e del *Breve populi et compagnarum*, quantunque uniti anche essi in un volume. Non si compenetrarono l'uno nell'altro: soltanto alcuni capitoli sono comuni ad entrambi, e si ha cura di avvertirlo: *Hoc constitutum est comune legis et usus*; ma ciò stesso mostra che in tutto il resto, nella grande maggioranza dei casi, la distinzione permaneva. Nè le curie si erano fuse. E a persuadersene basterebbe rimandare ad un capitolo del Costituto della legge (7) e ad un altro del Costituto dell'uso (5), in cui è disposto: che, se una questione era stata cominciata davanti ad una curia, sia della legge sia dell'uso, doveva terminarsi con quei giudici; e se dopo la contestazione ne fossero sorte altre appartenenti a un diritto diverso, i giudici della legge ne avrebbero deciso, come *provisori*, con l'uso, e i *provisori*, come giudici della legge, con la legge stessa.

6. — Parecchie disposizioni sarebbero meritevoli di una speciale attenzione; ma non potendo dilungarci troppo, accenniamo solo ad alcune, che ci sembrano rispecchiare meglio il carattere della legislazione.

Un capitolo mira a favorire la libertà in danno della campagna feudale. Chi era nato od abitava nella città o nei borghi, pur risedendo nelle terre altrui, non poteva essere costretto a rimanervi, qualunque fosse il tempo dacchè vi abitava; e qualora lasciasse il fondo, non era tenuto ad alcun servizio, ammenochè non fosse un ascrittizio. Se dimorava a Pisa per dieci anni come cittadino, insieme con la sua masserizia, non poteva essere molestato da chicchessia per alcuna condizione, neppure ascrittizia. E anche le donne godevano di una libertà maggiore che non godessero per le leggi barbariche, quantunque non possa dirsi che queste non abbiano proprio lasciato alcuna traccia di sè. Le donne maggiori di vent'anni, che non avevano marito nè figli, potevano alienare liberamente anche tutti i loro beni; ma se erano maritate, o avevano prole, non era loro concesso che in parte, salvo un caso di necessità, riconosciuto dai giudici.

Altre leggi si occupano delle invasioni e turbative dei possessi, già molto frequenti, cercando di mettervi riparo. E insieme si vuole disciplinata la materia feudale. Il Costituto del-

l'uso contiene un lungo capitolo a questo riguardo. Vi leggiamo, tra le altre, il divieto fatto all'arcivescovo di concedere ad alcuno un feudo, che valesse più di mille soldi, senza il consenso dei consoli della città; e anche si fa obbligo agli abati, ai priori e ad altri prelati della Chiesa o simile luogo venerabile, di provvedersi prima del consenso dei fratelli e dei padroni. Altre disposizioni riguardano l'investitura e il servizio feudale, gli accrescimenti, le alienazioni, le successioni, la perdita del feudo, le controversie, sia dei vassalli tra loro, sia di questi col signore. Notiamo che il vassallo poteva sempre *exceptare in fidelitate* tanto l'imperatore quanto il comune della città; nè era tenuto ad aiutare il signore o a prestargli servizio contro il comune. Se il vassallo si fosse richiamato di qualche cosa contro altri vassalli o contro il proprio signore, questi doveva fargli giustizia entro venti giorni *secundum curtis usus*; altrimenti si permetteva al querelante di rivolgersi ai *previsores* o ai *iudices foretanorum* o ad altra curia, secondo la causa, e il signore ne lo teneva indenne.

Molto diffuse e minute sono le disposizioni sulle compagnie e società, sulla pubblica fede delle loro scritture, sulla divisione del profitto, sullo scioglimento del contratto e via dicendo; e non deve far meraviglia, visto il largo commercio che i Pisani esercitavano con mezzo mondo. Il Costituto stesso accenna alla *conversatio diversarum gentium per diversas mundi partes*. Inoltre si provvede ai cambi marittimi. In generale non era lecito di prendere un frutto maggiore di due denari al mese per lira (cioè il dieci per cento all'anno); ma non reggeva la limitazione se venivano dati *ad proficuum maris*. Anche l'urto delle navi, e il getto delle mercanzie nel pericolo della tempesta, hanno suggerito varie disposizioni che ricordano in parte quelle della legge Rodia; ma in parte sono nuove. Il diritto di appropriazione delle cose dei naufraghi era già proibito, se non altro nelle acque pisane propriamente dette, e piace la ragione del divieto: *quia non est addenda innocenti afflicto afflictio*. Chi trovava qualche cosa in mare e con suo proprio rischio la portava a terra, aveva diritto ad una parte, che variava secondo la qualità della cosa e la gravità del rischio. Proibita rigorosamente la pirateria, anche con la perdita di tutti i beni e con l'infamia. Degli altri istituti di diritto patrimoniale, rammentiamo le donazioni, in causa di certi ricordi barbarici. Si suppone che la cosa donata

sia stata evinta, e si distingue se, al momento della donazione, il donante sapeva o no che la cosa apparteneva ad altri, o che ad ogni modo altri vi vantasse un diritto. Se lo sapeva, risarciva ogni danno; se no, restituiva soltanto il *meritum*, dato che ne avesse ricevuto uno. Il *meritum* non è che il launegildo barbarico, senza cui le donazioni, che non fossero di tutti i beni o di una quota parte di essi, non erano valide; ma forse tendeva già a scomparire, perchè il Costituto ammette che potesse anche non venir dato.

Altre leggi provvedono alla famiglia. I matrimoni degli schiavi contratti secondo i canoni sono riconosciuti, e anche il diritto domestico è regolato con equità. A nessuno era lecito abbandonare la propria moglie tranne che per adulterio; nè chi era ammogliato poteva vivere pubblicamente con una concubina, sotto pena di pagare venticinque lire al comune, e il doppio se la concubina era maritata. Nè la vedova incinta aveva facoltà di passare a nuove nozze se non sei mesi dopo la morte del marito. D'altronde le figlie minorenni, venivano separate dalla madre e si educavano presso altre persone, nel caso che più parenti ne avessero fatto domanda e il giudice lo credesse conveniente. L'adozione e l'emancipazione si compivano pubblicamente davanti ai giudici della Curia nuova. I tutori avevano obbligo di dare a frutto i capitali dei pupilli, altrimenti ne rispondevano; ma dovevano farlo con cautela, e per regola erano tenuti a rendere i conti sino a due anni dopo la maggiore età. Nelle successioni, la legge, pur favorendo la uguale partizione dei patrimoni, pospone le femmine; e d'altra parte ingiunge agli eredi maschi di prestar loro, in certi casi, gli alimenti e anche di dotarle, purchè non ricusassero un convenevole collocamento. Un altro capitolo permette al padre o all'avo di avvantaggiare un figlio o un nipote in preferenza di altri, se gli aveva prestato servizio ed obbedito secondo le leggi di Dio; ma non potevano favorire le figlie se non in mancanza di maschi.

Per la storia del diritto penale è importante un capitolo, con cui termina il Costituto dell'uso: *De penis publicis et ex quibus causis Comune a privato exigere potest*.

In materia di procedura abbiamo regole molto precise sulle citazioni, sulle cauzioni, sugli appelli, sulla cosa giudicata, sulla contumacia ecc.; ma si prestano anche meno ad essere compendiate. Piuttosto accenneremo ad alcuni principî più generali.

Uno di questi, che si dice comune si alla legge che all'uso, era di badare più all'equità che allo stretto diritto, qualunque fosse la causa, e preferire sempre la interpretazione più benigna. Nè alcuno doveva essere respinto o condannato per causa d'errore, o in seguito di una proposizione falsa o scempiata. Il Costituto dell'uso insiste particolarmente per la celerità della procedura: anche fatta astrazione dai *laudamenta* dei giudici o arbitri, le cause dovevano spedirsi *velociter et cum ratione*.

Uno speciale privilegio godevano i contadini. Non potevano essere chiamati in giudizio in tempo di mietitura e di vendemmia, eccetto per le liti di pronta spedizione e pei casi di violenza, e salvo che vi fosse di mezzo l'utilità d'un marinaio o d'un forastiero. Nè si trasandano i poveri. Erano privilegiati rispetto alle cauzioni e ai pegni; e, anche rimanendo soccombenti, non si dovevano arrestare o bandire, nonostante che non possedessero fondi, contro cui procedere. Le donne non erano mai imprigionate per debiti, sibbene bandite. In caso di concorso, il giudice stabiliva che cosa si dovesse lasciare al fallito pel suo necessario sostentamento.

Altre disposizioni si riferiscono a materie di polizia; ma sono rare. Ne ricordiamo una la quale, per provvedere alla sicurezza, limita l'altezza delle torri a cinquanta braccia; e un'altra che, per evitare le esalazioni nocive, prescrive minutamente il modo di agevolare in tutte le parti del dominio lo scolo delle acque.

Considerato nel suo complesso, lo statuto è dei migliori che si conoscano: certo nessun altro di quel tempo può offrire un assieme così completo di diritto civile e commerciale, e così opportune ed esatte regole di procedura. In generale esso accetta molti principi del diritto romano, con cui Pisa viveva da lunga pezza, e anche qualcosa della legge langobarda; ma in pari tempo s'ispira alle nuove condizioni e contingenze, e crea istituti nuovi, o, pur accogliendo i vecchi, li modifica, specie in materia di commerci.

§ 2. — GLI STATUTI RURALI.⁵⁸

1. — Dopo aver discorso degli statuti delle città, Boncompagno aggiunge: *Porro quaedam statuta fiunt quandoque a castellanis burgensibus et villanis*. Ciò significa che la legislazione

⁵⁸ **Bibliografia.** — BONAINI, *Statuto della Val d'Ambra del 1208 e Ordinamenti pei fedeli di Vallombrosa degli anni 1253 e 1263* (* Annali delle Univ. to-

statutaria non è rimasta ristretta alla cerchia della città, ma è penetrata nella campagna; e come non esisteva città che non avesse il suo statuto, parimente, si può dire, che non si conoscesse terra o borgata che non fosse regolata da statuti propri. Senonchè la vita di questi comuni rurali si distingue profondamente dalla vita libera, quale si è svolta nelle città. La mano del feudatario ha pesato troppo sulla campagna e ne ha compresso a lungo i germi di associazione e di vita libera, che pure si erano svolti o si andavano svolgendo dietro le mura cittadine. Perciò i comuni rurali hanno durato fatica a costituirsi, più che non abbiano fatto quelli delle città; e, quando pure vi riuscirono, non sempre seppero sbarazzarsi di quella cappa di piombo dell'autorità feudale, sotto cui la libertà respirava a stento, e dovettero restare tuttavia alla dipendenza dei signori. Così, la campagna continuò la sua odissea di patimenti, e anche di umiliazioni, con la quale attraversò i secoli.

scane, II e III, 1851). ROSSA, *Statuti antichi di Vertona ed altri comuni rurali dell'alta Italia* ("Arch. stor. ital.", nuova serie XII, 2). BERLAN, *Lo statuto municipale di Asolo* ("Rivista contemp.", XVII, 1859). BERNARDI, *Di alcuni statuti municipali* (Castagnola, Oriano, Brigherasco, Abbazia e Ceneda) nella "Rivista dei comuni italiani", Torino, 1861-62. VALSECCHI, *Sugli statuti di Loreo*, Venezia, 1864. CAMPORE, *Statuti dei feudi di Montecucoli*, Modena, 1870 ("Atti e Monum. della regia deputaz. di storia patria per le provincie modenesi e parmensi", Modena, III, 4). LO STESSO, *Degli statuti della Mirandola e di S. Martino in Rio* ("Atti e Monum.", cit.). ROTA, *Gli statuti di Valle Camonica*, nel "Politecnico", serie IV, vol. II, 6, 1866. CARINA, *Notizie storiche sul contado lucchese e specialmente sulle valli del Lima e dell'alto Serchio, Statuti della Vicaria di Valdilima (1576) e del comune di Corsena (1612)* Lucca, 1871. FERRARO, *Gli antichi statuti del comune di Carpeneto* ("Rivista europea", anno IV, vol. II, 3, 1873). CLARETTA, *Notizie sulla più antica carta di franchigia e sui principali statuti dei conti di Savoia accordati al comune di Avigliana nei tempi di mezzo* ("Atti della regia Accad. di Torino", IX, 1873). LO STESSO, *Sugli antichi signori di Rivallia e sugli statuti nel secolo XIII da loro accordati a Rivallia, Orbassino e Gongole*, Torino 1878. BALDUZZI, *Degli antichi statuti di Bagnacavallo ed in ispecie di uno ancora inedito delle gabelle* ("Atti e Mem. della regia deputaz. di storia patria per le provincie di Romagna", serie II, vol. I, 1875). LO STESSO, *Intorno agli statuti di Cotignola*, Appunti, Faenza, 1888. TIRABOSCHI, *Cenni intorno alla Valle Gandino e ai suoi statuti* ("Arch. stor. lombardo", anno VI, 1880). MODIGLIANI, *Studi e documenti ad illustrazione degli statuti del comune di Anghiari del secolo XII*, Firenze, 1883 (dall'"Arch. storico ital.", VI). CALISSE, *Statuto inedito di Veiano* ("Documenti di storia e diritto", VII, 1886). SPORCA, *Statuti inediti del contado lucchese dei secoli XIII e XIV* ("Atti della regia Accad. di scienze", XXIV). MORSEOLIN, *Brendola. Leggi statutarie*, Vicenza, 1886. ABIGMENTE, *Gli statuti inediti di Cava dei Tirreni*, Roma, 1886, 2 vol. CIPOLLA, *Statuti rurali veronesi* ("Arch. veneto", fasc. 62, 65, 67, 69, 70, 73, 74, 77, 1866-91). JOFFI, *Capitoli e documenti della giurisdiz. dei nobili signori di Colloredo*, Udine, 1887. ACCAME, *Cenni storici sugli statuti di Pietra, Giustenico, Toirano ed altri paesi della Liguria occidentale* ("Giornale ligure", anno XVI, Genova, 1889). PERTILE A., *Laudo della regota di Vallesella* (negli "Studi editi dalla univ. di Padova per il centenario di quella di Bologna", III, 1888). LO STESSO, *I laudi del Cardore* (negli "Atti dell'Istituto veneto", serie VI, tomo VII, 1889). PAPA, *La magnifica patria benacense. Suoi ordinamenti e statuti* ("Arch. veneto", XXXVII, 1889). PAPALEONI, *Gli statuti delle Giudicarie* ("Arch. trentino", VII, 2, 1888; VIII, 1, 1889). PASSERI, *Lo statuto di Campagnano del secolo XIII* ("Arch. del-

Questi statuti rurali si riannodano strettamente alla feudalità; molte volte sono statuti e privilegi *signorili*, cioè largiti dai signori; e nondimeno anch'essi meritano di essere studiati, se pur si voglia conoscere un po' da vicino lo stato e la struttura di questi territori.

Il primo esempio è forse quello di Gotescalco abate di Nonantola del 1058; ma in seguito essi crescono a dismisura: ne abbiamo già parecchi a stampa del secolo XII, e più dei secoli seguenti, mentre molti giacciono ancora sepolti negli archivi. Al secolo XII appartengono, lo statuto dell'abate Atenolfo di Terra Maggiore per gli abitanti di S. Severino (1116); le consuetudini di Corneto, confermate da re Guglielmo (1189); lo statuto di Giordano abate del monastero di Sant'Elena per gli uomini di Montecalvo (1190); gli statuti di Roffredo abate di Montecassino per gli uomini di Pontecorvo, Sant'Angelo in Theodice e Atina (1190-95); infine lo statuto dell'arciprete di

la regia Soc. Rom. di storia patria, XIV, 1891). RICCI, *Lo statuto di Nem* (" Rivista ital. per le scienze giur.", XII, 1891). SARTORI-MONTECROCE, *Die Thal-u. Gerichtsgemeinde Fleims u. ihr Statutarrecht*, Innsbruck, 1891. CAVAGNA-SANGUILLIARI, *Il castello e gli statuti di Stefanago*, Casorate Primo, 1891 (dall'opera "L'Agro Vogherese", vol. IV). OSINI, *Degli statuti del comune di Cento*, Bologna, 1891. BOTTEA, *Le carte di regola* (nell' "Archivio trentino", anno X, fasc. 2, 1891). FORSATI, *Valle Tenense, Polpenazze e suoi statuti municipali*, Brescia, 1892. CELANI, *Lo statuto del comune di Montelibretti* (negli "Studi e documenti di storia e diritto", XII, 4, 1892). POZZA, *Il comune rurale di Bassano*, Venezia, 1894. MALAGUZZI VALERI J., *La costituzione e gli statuti dell'Appennino modenese dal secolo VIII al XVI*, Rocca San Casciano, 1894 (nell'opera "L'Appennino modenese"). COTTAPAVI, e FERRARINI, *Prefazione agli statuti municipali di Vezzano-Ligure*, Spezia, 1895. FILIPPI, *La terra di Vessi ed i suoi statuti dell'am. 1456*, Torino, 1895 (negli "Studi senesi", XIII, 1-2). GASPAROLO, *Gli statuti inediti di Mombaruzzo* (nella " Riv. di storia ecc. della prov. di Alessandria", IV, 10, 1895; e V, 16, 1896). ZDEKAUER, *La carta libertatis e gli statuti della rocca di Tintinnano*, Siena, 1897 (nel "Bullettino senese di storia patria", III, 4, 1896). CIONI, *Ricordi dei più antichi costituti di Castelflorentino* (nella "Miscell. storica della Valdelsa", V, 1, 1897). MICHELI, *Gli statuti di Borgotaro* (secolo XIV), Parma, 1897. MAZZINI, *Di uno statuto ligure (della Corvara) sconosciuto dei primi anni del secolo XV* (nel "Giornale liguistico", nuova serie II, 7-8, 1898). Lo stesso, *Note su tre statuti lunigianesi (Trebbiano, Capriogliola, Arcola) dei secoli XIV e XV* (nel "Giornale stor. e letter. della Liguria", I, 5-6, 1900). NOGARA, *Statuto del comune di Bovegno (Val Trompia)*, Milano, 1898. PALMIERI, *Degli antichi comuni rurali e in ispecie di quelli dell'Appennino bolognese*, Bologna, 1898 (negli "Atti della regia deputaz. di storia patria per le provincie di Romagna", serie III, vol. XVI). BESTA, *Sull'origine dei comuni rurali*, Scansano, 1899 (nella "Rivista italiana di sociologia", III, 6). INCHIOSTRI e GALZIGNA, *Gli statuti di Arce con prefazione* (nell' "Archeografo triestino", nuova serie, vol. XXIII, 1, 2 e XXIV, 1899-902). ROSSI G., *Gli statuti di Soncino* (negli "Atti del circolo di studi cremonesi", II, 1, 1899). PANDIANI, *Gli statuti di Portovenere* (1870) Genova, 1901. CALLERI, *Statuti del comune di Treville nel Monferrato*, Alessandria, 1901. ROSSI, *La Valle di Diana e i suoi statuti antichi* (nella "Miscell. di storia italiana", serie III, VII, 1902). ZIROLA, *Intorno agli statuti dei comuni liguri nel medio evo*, Sassari, 1902. POGGI, *Gli antichi statuti di Carpiasio* (1483), Torino, 1902. SERGONI, *Del luogo di Arcino e dei suoi statuti nei secoli XII e XIII* (nella "Miscell. di storia ital.", Torino, serie 8°, VII, 1902). ALEXANDRI, *L'antico statuto del comune di Sefro* (1428), Camerino, 1908.

Monza per gli uomini di Calpuno (1196). Il secolo XIII ne conta molti di più: ricordiamo quelli di Colciago (1202), Tintinano (1207), Val d'Ambrà (1208), Arosio e Bugunto (1215), Origio (1228), Castel Cerrone (1230), Cremella (1232), Biolzago (1232), Monguzzo e Castelmarte (1237 e 1246), Sabbione (1244), Poliano (1246), Vallombrosa (1253 e 1263), Campagnano (1270), Carrè (1272), Vicovaro (1273), S. Germano e S. Pietro a Monastero (1276), Montagutolo (1280), Castellaro (1283), Mentone (1290), Cave (1296), Rivalta, Orbassano e Gongole (1297), Cosio, Mendatica e Montegrosso (1297), Virolo e Posara (1298).

2. — È una fonte assai ricca, che deriva dal diritto che spettava ai signori feudali di regolare legislativamente i rapporti dei loro territorî, e che, alla sua volta, si trova veramente indicata qua e là come prova di signoria. Appunto lo statuto dell'arciprete di Monza per gli uomini di Calpuno fu citato a questo scopo nel 1210: *quod inter eos D. Archipresbyter predicte ecclesie tamquam dominus sua statuta ad suam voluntatem condiderat*. Ma gioverà distinguere. Il signore poteva esercitare il potere legislativo in forza della *giurisdizione*, che gli spettava, più o meno largamente, sul territorio, come pure poteva esercitarlo per *diritto di corte*; e gli statuti, che avevano radice nella sovranità, erano ben diversi da quelli che si presentavano quali concessioni di mero diritto privato, che il signore largiva ai suoi dipendenti. I primi non differiscono gran fatto da altri statuti, che conosciamo, e non offrono un interesse speciale. Invece ci piace d'insistere sugli statuti che si riannodano al *Ius curiæ*; perchè, sebbene non abbiano conferito gran fatto allo sviluppo giuridico generale, nondimeno rivestono una importanza, che non si saprebbe disconoscere, tanto per la emancipazione graduale dei volghi dipendenti della campagna, quanto per le condizioni della proprietà territoriale. Gli uomini, a cui si indirizzavano, dipendevano appunto dal signore, al doppio titolo della persona e della terra; e molti privilegi o statuti, che vogliono dirsi, tendono appunto allo scopo di determinare i rapporti col signore, sotto ambedue quegli aspetti.

3. — La legislazione stessa si presenta sotto varie forme; ma sopra tutte vi campeggia la volontà del signore, che talvolta si afferma in modo abbastanza crudo. Lo statuto, per quanto consegnato in iscritto e approvato, e forse fatto dal signore, non

acquistava vigore che per volontà di lui; e generalmente si ammetteva che egli potesse modificarlo, introducendovi delle aggiunte o togliendone qualche cosa. Gli esempi abbondano e non ci resta che l'imbarazzo della scelta. Così, l'abate di Vallombrosa, mentre dà uno statuto ai suoi fedeli del comune di Magnale, si riserva appunto il diritto di farvi delle aggiunte e mutazioni. Nè altrimenti si trova detto, a proposito degli statuti di S. Romolo e Ceriana, che i Doria potevano *addere et minuere capitula ad eorum liberam voluntatem . . . quia omnia capitula S. Romuli sint et esse debeant ad eorum voluntatem*. Lo stesso diritto è ricordato nello statuto che il priore della chiesa di S. Giorgio in Braida dette nel 1244 a Sabbione. Lo stesso negli statuti di Carrè del 1272, i quali dispongono, che solamente il conte Uberto Capra, signore del luogo, potesse fare *regulas et guizas* ed istituire ed eleggere gli ufficiali in detta terra e nel distretto *et mutare eos et eas ad suam voluntatem*. E aggiungono: *Omnes suprascripte regule . . . stent et durent ad voluntatem predicti D. Uberti de Carrade*. Il privilegio che l'abate di Montecassino accordò nel 1276 a S. Germano e a S. Pietro a Monastero, riconosce che nessun ufficiale della badia avrebbe potuto romperne o mutarne le assise; ma l'abate si: *nobis tamen et successoribus nostri cum nobis placuerit eas liceat immutare*, anche senza udire il popolo. La medesima riserva s'incontra negli statuti di Mentone del 1290. Il signore li fa compilare e leggere in pieno parlamento, e *decreta e vuole che si osservino, salve sempre le aggiunte e correzioni che fosse per apportarvi in seguito, e anche salva la volontà sua in tutto ciò che credesse doversi osservare diversamente, nonostante che fosse contenuto nei detti statuti*. Inoltre può vedersi lo statuto di Chiarantana dell'anno 1314, o giù di lì: un capitolo, determina che tutte le disposizioni in esso contenute s'intendano e si eseguiscano *ad arbitrio e volontà e piacere del signore*. Nè lo statuto di Tarzo del 1444 è meno esplicito: ogni parola del vescovo, signore di Tarzo, doveva aversi *pro statuto*, e osservarsi *inviolabilmente*, e gli statuti andavano sempre intesi *a beneplacito del vescovo*. Uguale diritto si riserva il marchese Malaspina nel 1577, approvando gli statuti di Fosdinovo: *riservata però sempre a noi e ai nostri successori la principale autorità nostra marchionale di fare nove leggi . . . e alle fatte nelli statuti derogare*. Lo statuto delle terre ed uomini

di Civenna e Limonta, feudo dell'abate di Sant'Ambrogio, dispone addirittura che *nelle cose concernenti l'interesse del fisco comitale si ha da procedere senza osservare statuti*. Quello di Nettuno del 1560 finisce testualmente così: *Supra dicta capitula revisa fuerunt per me Sebastianum Varum Auditorem generalem Ill.^{mi} et Ecc.^{mi} D. Marci Antonii columne . . . illaque auxi et rese-cavi prout Eidem Ill.^{mo} domino placuit, qui consideravit omnia et mihi iniunxit ut hic scriberem*.

Del resto s'incontrano anche, qua e là, accenni alla partecipazione del popolo; e non fa meraviglia: la campagna non poteva sottrarsi alla corrente generale, e presto o tardi doveva pur subirne la influenza.

4. — Una forma molto semplice, diremmo quasi rudimentale, di statuti rurali, è quella che riconosce e conferma le consuetudini esistenti; e ce ne offre un esempio, tra molti, il comune di Corneto. I signori stessi ne avevano concesso alcune ai terrazzani; ma per altre, rifiutavano il riconoscimento, accampando pretese a cui i terrazzani non si credevano tenuti. A quanto pare, si trattava di una sopraffazione, e gli uomini di Corneto, sì chierici che laici, reclamarono a re Guglielmo, *quod subtrahunt eos de moribus et consuetudinibus eorum et imponunt eis novas et illicitas consuetudines et servicia, quas facere non debent nec consueverunt*. Appunto in questa occasione, essi consegnarono in iscritto le loro consuetudini, e il re, al cui tribunale le presentarono, riconobbe che avevano ragione. Parimente può riscontrarsi il privilegio che l'abate di Montecassino concesse, correndo l'anno 1195, agli uomini di Atina. Vi si legge tra le altre: *In summa vero usus bonos vestros et consuetudines, quas habuistis olim tempore bonae memoriae regis Rogerii et aliorum regum Siciliae, temporibus utique pacis et quietis, omnes in futurum vobis concedimus et confirmamus*. Anche una bolla di Gregorio IX fissa le responsioni che gli uomini di Castel Cerrone dovevano alla camera apostolica in base alla consuetudine.

Spesso però, ci abbattiamo in particolari privilegi e anche in statuti, che, dal più al meno, si risentono dei tempi. È il nuovo spirito di libertà che penetra eziandio in questi territori e li trasforma, obbligando il signore ad allentare alquanto i freni. Anzi teniamo per fermo che gli stessi privilegi, che sembrano concedersi di buon grado, sieno dettati più o meno dalla neces-

sità delle cose e forse strappati a forza. Non ne hanno l'aria; ma è così. Per accennare solo un esempio, ricordiamo quelli che l'abate Atenolfo di Terra Maggiore concesse nel 1116 agli uomini di S. Severino. Si tratta di uno statuto largito dall'abate d'accordo co' suoi monaci, ed accettato dal popolo: è uno statuto otriato; ma per quanto il popolo non figuri nella sua compilazione, tutto induce a credere che non vi sia rimasto estraneo. Basta sapervi leggere tra le righe. L'abate fissa il terratico, la *data* e le opere, sia per la seminazione sia per la mietitura, in proporzione degli animali, e dà affidamento che non si sarebbero aumentate. Ordina che nessuno degli abitanti debba venire diseredato tranne per gravi delitti, e li enumera: negli altri casi la composizione poteva essere tutt'al più di un soldo. Nessuno verrà catturato tranne per quei reati, oppure nel caso che non voglia o possa far giustizia, e non voglia o possa presentare un garante. Vietato il forzare chicchessia ad andare in guerra. Vietato pure il far pagare la *piazza* a chi esportasse vino o grano. Permesse invece a ognuno di uscire dalla terra, pagando un soldo *pro exitura*, e così pure vendere e perfino donare tutto il suo, senza che il monastero potesse opporvisi. Dall'altro canto nessuno poteva essere costretto a recarsi altrove per rendere giustizia. Se qualcuno si richiamerà di qualche cosa, non lo si assoggetterà al duello, nè alla prova del ferro o dell'acqua calda o fredda, e neppure si ricorrerà a testimoni; ma dovrà purificarsi col vangelo, secondo la consuetudine del luogo. Nei casi in cui la legge ordinava di giurare con dodici sacramentali o con sei o con tre, si giurerà con cinque, o due, o soli. Nel caso di qualche rappresaglia per debiti del convento contro qualcheduno della terra, l'abate promette di redimerla *pretio vel concordia*, entro otto giorni dacchè ne avrà notizia.

Ma il signore stesso ricorda a volte le preghiere indirizzate a lui dai suoi dipendenti, e cede, obbligandosi con apposita carta, rogata per mano di notaro, che egli e anche i sudditi firmano. Lo statuto, che Roffredo abate di Montecassino concedette nell'anno 1190 agli uomini di Pontecorvo, rivela questo carattere; e anche in tempi piuttosto avanzati s'incontrano di tali suppliche che i terrazzani rivolgono molto umilmente ai loro signori. Lo statuto di Nettuno ci ha conservato copia sia del memoriale presentato a S. E. *dalli massari et comunità . . . per*

la moderazione et correzione de alcuno capitolo delli statuti, e sia dell'ordine dato da Marc'Antonio Colonna, signore del luogo, al suo auditore generale. Il detto memoriale dice: La Comunità et huomini di Nettuno fidelissimi di V. E. humilmente supplicando gli narra con pregarla si degni correggere il cap. 43 nel quale ci pare essere agravati dalli Vicarij che da qual se voglia minima cosa vogliono decretare et pigliare un giulio per decreto. Appresso pregano V. E. per non essere nel nostro statuto si degni affirmare sopra l'appellationi de qual si vogli sentenza et che non debia il Vicario (pigliare) piu che baiochi doi si come si costuma nel Audienza di Genazano. Et più pregano V. E. si degni aggiungere nel nostro statuto un altro capitolo sopra l'inventario da farse dal Vicario delle discussioni delli beni che sogliono occorrere et altri inventarij et che in questo non siamo gravati atteso che loro vogliono un scudo et in questo ci sentiamo gravati, et in ciò ci remettemo a V. E. Et del tutto pregano V. E. si degni agratiare che lo riceveremo a gratia singulare da V. E. che del continuo pregheremo Idio lo conserve felice quanto desia ecc. Il Colonna, ricevuto il Memoriale, lo trasmise all'auditore generale perchè vedesse se era il caso di correggere questo e quel capo, e finì coll'aderire ai desiderj dei terrazzani.

Altre volte si fa parola del consenso dei sudditi, e non vorremmo dire che fosse richiesto sempre *pro forma*: il signore redige lo statuto, lo comunica al popolo e questo lo accetta. Gli ordinamenti di Montecalvo del 1190 si dicono fatti col consenso dei chierici, dei militi, e dei buoni uomini di Montecalvo, fedeli della badia di Sant'Elena, a cui erano soggetti; e così quelli di Origgio del 1228; *per dominum Abatem in pubblica vicinantia infrascripti loci maniolam pulsatam vicinis convocatis et ibi presentibus* etc. e si sa che v'intervennero i due consoli del luogo, due canovari, quattro giurati e ventisette vicini. Gli statuti di Bernardo da Pozzobonello, arciprete di Monza, per la corte di Cremella (1232), ricordano che il detto signore recatosi in quella terra, vi aveva convocato tutti gli uomini, perchè gli giurassero fedeltà *sicut districtabiles suo domino*, dando loro comunicazione dei nuovi provvedimenti, e ordinando che li osservassero: *statuit, decrevit et precepit praedictis omnibus hominibus et comunibus* etc.; ma in pari tempo vi si dice quanto ai terrazzani: *Et ibi omnes isti homines omnia statuta receperunt et eis*

omnibus consenserunt, et rata et firma se velle habere omni tempore protestati sunt. Lo stesso accadde con gli ordinamenti dei fedeli di Vallombrosa; furono dati da due abati negli anni 1253 e 1263 pel feudo di Magnale, *de voluntate et consensu* dei rappresentanti del comune di Magnale. Anche il privilegio dell'abate Bernardo di Montecassino per S. Germano e S. Pietro a Monastero (1276), riconosce che gli statuti o assise, che emanassero dalla curia del convento in S. Germano, dovessero farsi *de consilio hominum S. Germani*. Nè gli statuti di Castellaro sono nati diversamente. Pregato dai suoi fedeli, perchè volesse dar loro dei *capitula et statuta que inter eos pro legibus haberentur*, il signore del luogo li fè compilare, correndo l'anno 1283, ed essi li accettarono. L'abate di Moggio pubblicò pure nel 1337 alcuni statuti per il governo temporale de' suoi sudditi *de consensu nostri Capituli et omnium nostrorum subditorum*; e anche gli Statuti di Valvasone (1369) vennero approvati contemporaneamente dai signori della terra e dal popolo, *per ipsos dominos et omnes vicinos de Valvasone super platea Valvasoni ad sonum campane in plena regula more solito congregatos*.

Altri statuti si presentano addirittura come contratti, e ne assumono il nome. Ciò che più importa, vengono compilati nella forma solenne delle contrattazioni alla presenza del giudice e dei testimoni, coll'intervento della stipulazione e colla minaccia di una pena: il notaro redige l'atto, e qua e là se ne rogano due carte dello stesso tenore. Tale è la forma delle concessioni che Gotescalco, abate di Nonantola, fece nel 1058 col consiglio dei frati del monastero a tutto il popolo nonantolano. Si tratta di un patto vero e proprio, a cui ambe le parti dichiarano di obbligarsi, anche con minaccia di pena, e perciò si rogano due carte per mano di Pietro notaro del sacro palazzo. Nè altro carattere rivela la *carta libertatis* della rocca di Tintinnano del 1207: anche qui si tratta di un patto, che il conte Guido Medico e i suoi consorti giurano per primi, e dopo di essi gli uomini della rocca, in numero di 150 e più, rappresentati da un loro sindaco speciale. Seguono le firme dei signori e dei terrazzani. Lo stesso accadde in Campagnano nel 1270. Il popolo e il cardinale Riccardo Anibaldi, signore della terra, erano venuti a patti; e si stipulò una speciale convenzione col procuratore del cardinale. Indi il popolo, radunato a suono di campana, costituì un tal Angelo

di Pancrazio suo sindaco e procuratore, perchè la ratificasse; e tanto il signore quanto il popolo si obbligarono a rispettarla. Medesimamente gli statuti di Vicovaro del 1273 furono fatti e ordinati *de comuni voluntate . . . dominorum castri Vicovarii ex parte una et hominum universitatis predictae ex parte altera super servitiis et redditibus praestandis et faciendis et reddendis ab ipsis hominibus*. La *universitas* e gli uomini del castro erano stati convocati *ad sonum campanarum voce preconia*, come era costume; e promisero solennemente di voler stare ai patti, e anche si fissò la pena pel caso d'inosservanza. Altre volte lo statuto è redatto dal barone insieme coi savî della terra, e presenta pure il carattere di una transazione. Quello di Rivalta del 1293 fu appunto fatto e ordinato da Ribaldo, figlio del castellano, per incarico di lui, e dai *sapientes homines* del luogo, a onore di Dio e della Vergine Maria. Nè quello inedito di Cave del 1296 venne compilato diversamente: *de consensu et voluntate comuni* tra il signor Riccardo (Annibaldi) *de Militiis*, così detto dalla torre del Quirinale, già senatore di Roma, e l'*universitas seu homines nobiles et pedites*, suoi fedeli del castello, allo scopo di mettere fine alle dissensioni, che erano sorte perchè i terrazzani dicevansi trattati dal detto signore e dai suoi ufficiali più duramente che al tempo del cardinale Riccardo di Sant'Angelo suo antenato e anche nei tempi addietro. Così fu accettato da ambe le parti e approvato e giurato *sponte et libere*. E così l'altro pure di Cave del 1305: *verbo et mandato . . . nobilis Domini Riccardi Domini Thebaldi et mandato et voluntate supradictorum dominorum castri Cavarum et Syndici eiusdem terre*. Pei tempi più avanzati può vedersi lo statuto di Revigliasco che, in fondo, è pure un compromesso. Gli uomini di Revigliasco si erano lagnati dei loro signori per certi statuti piuttosto rigidi, che avevano pubblicato, e anche perchè ne facevano eseguire altri di antica data, pieni di oscurità e d'incertezze; la cosa fu deferita all'arbitrio di due giureconsulti. Così nacque lo statuto.

Nè mancano esempi di leggi fatte addirittura dal popolo e poi confermate dal signore, non altrimenti che si praticava nei principati maggiori. I capitoli di Cosio del 1297 cominciano così: *Hec sunt capitula ordinata et emendata per Bononatum Ghebicum, Henricum Ferrarium, Ioannem Fagaretum, Ardegonum Por-*

rum et Gulielmum Sachum, capitulatores castellanie Cuxii. Lo stesso avviene in Chiarantana, comune rurale, amministrato bensì dai suoi uomini, con consiglio e parlamento, ma su cui vantava pure giurisdizione messer Benuccio de' Salimbeni signore del castello. Lo statuto fu compilato da appositi statutarî eletti dal Consiglio del comune, col consentimento di messer Benuccio, e fu approvato da lui tra il 1314 e il 1316. Così pure, non si conosceva villa o regola del Cadore, che non avesse il proprio codice formato dalla *favola* o assemblea dei vicini, alla quale lo statuto cadorino del 1456 espressamente riconosceva il diritto di *disponere et statuere et lauda sua formare ac reformare.* Soltanto occorre l'approvazione del vicario del podestà del Cadore; ma approvato che fosse, doveva venire osservato. Un altro esempio ci è somministrato dallo statuto di Ponzanello del 1470, il quale si esprime così: *Comunitas et homines de Ponzanello congregati in generale parlamento dicte terre, in quo parlamento deliberatum extitit, quod statuta dicte terre corrigantur, ut placuerit infrascriptis viris ad hoc electis ac per dictum parlamentum deputatis, videlicet* etc.: i deputati del comune correggono lo statuto, e il marchese Malaspina signore della terra ne approva la correzione. Ma anche alcuni comuni soggetti alla badia di Farfa si fanno nel 1477 a compilare i loro statuti col mezzo di *statutarî* eletti da loro, e l'abate li conferma, promettendo di rispettarli e farli rispettare: *et omnia et singula in eo contenta approbavit, confirmavit, autorizavit et observare promisit et dictae suae dignitatis auctoritatem et decretum interposuit... ac mandavit et praecepit ipsa et quamlibet ipsarum perpetuo et omni tempore firmiter et inviolabiliter observari.* Insieme volle che ne fosse rogato formale stromento per mano di notaro *ad perpetuam praemissorum fidem.*

5. — Altre differenze, che distinguono gli statuti rurali da quelli delle città, riguardano il contenuto. Alcuni, molto estesi, gareggiano quasi con gli statuti municipali; ma altri sono assai brevi.

Gli statuti della rocca di Tintinnano del 1297, erano divisi in quattro libri o *distinctiones*, come si dicevano alla maniera senese, e trattavano dei consoli e del consiglio, dei malefici e quasi malefici, delle strade e altre opere, ed infine di danni dati. E così altri statuti. Quelli concessi dai Malaspina agli uomini di

Tresana contano ben cinque libri, e parecchie aggiunte, di cui l'ultima porta la data del 1470. Lo statuto, che Don Francesco Orsini duca di Gravina emanò tra il 1436 e il 1456 pel comune di Montelibretti, è ripartito in quattro libri con queste particolari intitolazioni: *De causis civilibus, De officiis et curiae proventibus, De maleficiis, Damnorum datorum*; in tutto 175 capitoli. Quelli dei conti di Collalto del secolo XVI sono divisi in due, e vi fanno sèguito altri decreti degli stessi signori. Nè meno esteso è lo statuto delle tre giurisdizioni di Telvana, Ivano e Castelalto, feudo dei Giovanelli. Sono leggi che spaziano in tutto il campo del diritto pubblico e privato. Dall'altra parte gli statuti di Ardengo Visconti, abate di Sant'Ambrogio, per la terra di Origgio, contano appena poche pagine e non si occupano che di tregue e banditi ed armi proibite e giuochi e ferimenti e furti e adulteri, spergiuri e ingiurie, oltre ai diritti signorili. In ispecie proibiscono a ognuno di fare fedeltà e commendarsi o pagare dazi e anche querelarsi a chicchessia tranne che all'abate; o vendere le terre a persone estranee, o asportar pietre, e nè tampoco abbatteer alberi, o tagliar legna o tener taverna, e vender vino, carne o pane senza licenza dell'abate. Anche lo statuto che Uberto Capra diede nel 1272 alla villa di Carrè nel Vicentino, di cui aveva la *mariganza*, e i capitoli di Cosio, Mendatica e Montegrosso del 1297, non sono che codici di polizia rurale. Lo stesso carattere presentano le *Carte di regola*, così dette dalla regola o vicinia, che le sanciva. È un nome che s'incontra specialmente nelle valli del Trentino e possiamo ricordare i piccoli statuti di Fiemme, di Fassa, di Civezzano, di Très, di Albiano, di Croviana, di Borgo, di Corredo ecc., che portano appunto quel nome. Medesimamente nell'anno 1380, gli uomini della villa di Maniago adunati nella *Regola* o *Vicinia*, approvarono le varie deliberazioni prese dalla vicinia stessa sopra molte materie, a cominciare dal 1335, riunendole in un corpo; e anch'esse riguardano gli interessi del piccolo comune. In Cadore si dicevano *Laudi*, e si trattava nuovamente di brevi codici rurali. Invece lo statuto di Nettuno era, più che altro, un regolamento di procedura, salvo poche disposizioni relative alle vendite, alle polizze di credito, alle donazioni e alle successioni.

6. — A dare un'idea complessiva, per quanto sbiadita, di

questa legislazione, crediamo opportuno di ricordare particolarmente gli ordinamenti di Giordano abate di Sant'Elena, per gli uomini di Montecalvo suoi fedeli. Li scegliamo tra molti, sia per la loro antichità, sia perchè s'indirizzano a tutte le classi sociali, specie ai militi e ai buoni uomini, che non figurano in altri; e poi, sembrano quasi sfuggiti all'attenzione dei dotti. In fondo essi contengono la conferma dei buoni usi, che i terrazzani di Montecalvo ebbero fino dai tempi di re Ruggiero, e ne distinguono alcuni che possono dirsi comuni a tutti, da altri più speciali dei chierici, dei militi e dei buoni uomini.

La regola era, che ogni abitante di Montecalvo dovesse dare ogni anno al monastero alcune opere, cioè due per l'aratura e due per la mietitura, e anche la decima di tutte le derrate, e la *piazza* di quanto avesse venduto o comperato, e di più un *adiutorio* moderato, ogni qual volta il re ne avesse fatta domanda alla badia. Nessuno poteva lasciare la terra senza speciale licenza, da richiedersi al proprio signore; e nè tampoco sposare la figlia, la sorella, la nipote o altra parente fuori del castro, se non pagando un tanto al monastero. Ognuno però, poteva cedere i propri tenimenti ad altri, anche ad estranei, per lavorarli; e nonostante che lasciasse il castro, aveva diritto ai beni ereditari, purchè non ne fosse uscito senza licenza. Nel caso che tornasse, poteva riavere anche il feudo. Qualora avesse costruito una casa, o piantato alberi o vigne, conservava il diritto di venderle o donarle in eredità a qualsiasi abitante del castro; e del pari, se non aveva figliuoli o figliuole, poteva istituire erede chi più gli talentava. Anche la vedova godeva il dominio delle cose lasciatele dal marito, purchè ne custodisse l'onore.

Quanto ai chierici, si accenna al privilegio, concesso loro dall'abate, di non pagar la decima del feudo quando lo lavorassero con le proprie mani, e di poter uscire dal castello senza sborsare l'*esitura*.

I militi erano tenuti ad una responsione pei cavalli e pei ronzini; ma avevano piena libertà di cavalcare il ronzino e farne ciò che volevano: soltanto non potevano adoperare i cavalli per arare o macinare; tutt'al più avevano licenza di servirsene per tritare l'orzo, e dovevano cavalcarli in servizio del monastero, ogni qual volta l'uso militare lo richiedesse. Oltracciò pagava-

no un tanto per le armi. Il servizio stesso era *cum armis et equis*, e dovevano prestarlo ogni qual volta l'abate ne li avesse richiesti *in servitium Regni et monasterii*; ma neppur essi erano tenuti all'*esitura*, se lasciavano il castello.

Dei buoni uomini è detto che, sopra richiesta del monastero, dovevano portar messaggi due volte all'anno pel tratto di una giornata, tra l'andata e il ritorno; ma ne andavano esenti i figli durante la vita del padre; e, se due fratelli carnali possedevano insieme un feudo, non vi era tenuto che il maggiore. Neppure la vedova aveva obbligo di mandare nunzi o dare opere. Volendo uscire dal castello pagavano l'*esitura*, che variava secondo il possesso: un bom per due buoi aratori, quindici denari se ne possedevano uno solo, otto per un somiere e quattro per la zappa.

Lo statuto fa anche parola dei raccomandati, un genere di persone che ogni terrazzano poteva condurre *in suum dominium*, salvo a cedere loro un casale, un orto o un pezzo di terra. Diversamente il monastero stesso li riceveva sui propri fondi. Ad esso spettava eziandio la metà della composizione di tutti i reati di sangue che costoro avessero commesso, e di cui venisse mossa querela al signore, oltre ad un'opera per arare, una per mietero, la decima e le *piazze*. Del resto nessuno poteva cedere un raccomandato, tranne che al proprio fratello carnale.

Altre disposizioni concernono il diritto punitivo; ma non sono molte. In generale si distingueva tra delitti maggiori e minori; e per delitti maggiori si consideravano l'adulterio, l'omicidio, il tradimento e l'appiccato incendio, che si punivano con pena corporale. I delitti minori andavano composti con sei denari, ma si eccettuavano le colpe di sangue, e alcune ingiurie verbali, come il tacciar di rivale l'uomo e di bagascia la donna maritata. Per le colpe di sangue l'ammenda era di quindici denari; per le ingiurie variava dai sei denari a un bom, secondo che la persona offesa si fosse purificata o no. Chi disprezzava i bandi fatti pubblicare dal monastero *pro fontibus et palo*, pagava due denari.

Più importanti sono gli ordinamenti giudiziari. Tribunale supremo era la curia dell'abazia; ma i militi e tutti quelli che vivevano con la legge militare, dopo essere stati ammoniti dalla curia abaziale, avevano un termine di tre giorni per *placitare*, ossia per rendere giustizia. È un privilegio che può trovarsi

già nei vecchi editti langobardi. La curia stessa percepiva le ammende; ma anche dopo la querela, le parti potevano accordarsi senza danno, purchè la curia non si fosse ancora riunita: da questo momento nessun accordo era più possibile, se non a condizione che l'imputato pagasse la metà della pena al monastero.

Comunque, non era lecito all'abate di tradurre alcun terrazzano fuori del castro, per rendere giustizia a chicchessia; e perfino coloro che abitavano altrove, e avessero commesso un reato contro il monastero, o contro un terrazzano, purchè possedessero qualche tenimento nel castro, dovevano risponderne colà. I reati stessi, anche maggiori, andavano giudicati *ab hominibus ipsius castri*.

Nè alcun abitante di Montecalvo e neppure un malfattore forastiero, che si fosse rifugiato nel castro, dovevano venir catturati, se non in seguito a un giudizio, e anche dopo di questo, bastava che dessero garanzia per essere lasciati liberi, salvo nei casi gravi, colpiti da una pena corporale. Nè diverse erano le norme che riguardavano gli averi; inquantochè non si poteva impossessarsi di nulla senza un regolare giudizio. Neppure era lecito usare violenza ad alcuno *de lecto seu hospitio*, cioè in casa propria: una specie dell'*habeas corpus*, di cui gli Inglesi vanno tuttora superbi.

Tra le prove, è ricordata la purgazione con dodici sacramentali: ma sono espressamente vietate quelle del ferro rovente, dell'acqua bollente e del duello.

Alle cause civili e alle contravvenzioni, come si direbbero oggi, e anche alle esazioni ed alla polizia, provvedeva il baiulo, che era uno dei terrazzani stabilito dal monastero sulla proposta dei terrazzani stessi, e serviva a suo beneplacito, senza rendere ragione della propria baiulazione. Dall'altro canto, se aveva impegnato qualcosa del proprio o contratto un debito in servizio del monastero, questo, conosciuta la verità, era tenuto a *recolligere*, ossia riscattare, quel pegno e a pagare il debito.

7. — Lo statuto, che abbiamo esaminato, è già un esempio di vita abbastanza libera; ma non deve fare meraviglia. Il partito popolare, che, specialmente dopo la pace di Costanza, si andò svolgendo rapidamente nelle città, trovò spesso un valido appoggio in quello che veniva già ordinandosi nella campagna;

e i feudatari, per non perdere tutto, se pur non cedevano o vendevano i loro privilegi, li fissavano. Nondimeno vi si sente spirare ancora un'aria tutta pregna di elementi feudali.

Per ritrovare esempi di maggiori autonomie, è forza scendere più giù nel tempo. Bisognava che venisse diradata la gran selva feudale, ond'era circondata la campagna, perchè questa potesse respirare davvero liberamente: e qua e là ci si riesce; nè importa che essa si sottraesse alla soggezione feudale per cadere in quella di qualche città, essendo la dipendenza cittadina assai diversa da quella. Al qual proposito gioverà ricordare la comunità di Costozza, noto paesello del Vicentino, che, pur dipendendo da Vicenza, ha potuto svolgersi abbastanza liberamente. Il suo statuto fu compilato da prima nel 1290, ma venne riformato e modificato via via a seconda dei bisogni, nei secoli XIV e XV, finchè, mutati i tempi, anch'esso cadde in dimenticanza. È diviso in tre libri, e contiene parecchie leggi notevoli. Quelle che regolano la consegna, la custodia e la restituzione delle biade e dei vini, e altre riguardanti la pulizia, l'igiene, l'estimo dei campi, la manutenzione delle strade, la sorveglianza delle acque, il taglio dei boschi, l'uso de' pascoli, il novero degli animali, la raccolta delle biade, delle ulive, delle uve, l'esercizio dei mestieri e delle arti, sono tutti buoni provvedimenti, avvertiti anche dai benemeriti editori dello statuto. Medesimamente può vedersi ciò che accadde nella Valle Camonica e anche in altre valli, che si trovano costituite autonomicamente in una specie di governo federativo, favorito dalla unità topografica e da quella dei commerci. Era una federazione, che prosperava all'ombra di qualche città, e che d'altronde non aveva così assorbito i piccoli comuni primitivi, da toglier loro l'esistenza. Ciò che li teneva uniti erano gli interessi comuni; ma restavano autonomi per quelli particolari, e continuavano ad avere statuti propri e propri magistrati. Appunto la Valle Camonica patteggiò nella prima metà del secolo XV la dedizione con Venezia; e nei patti sono stabiliti vari privilegi a favore dei Camuni. Vi si dice che potrebbero continuare, come solevano, a introdurre il sale dalla Germania liberamente per uso proprio e per quello degli abitanti di Valle di Scalve; che sarebbero esenti dalle tasse d'imbottato e di macinato; che avrebbero diritto d'imporre dazi propri ed onoranze feudali; che go-

drebbero intera libertà di commercio pel loro ferro; che potrebbero usare dei propri statuti civili e criminali fino all'ordinamento di un nuovo codice; che non dipenderebbero da Brescia o da Bergamo, politicamente e civilmente, ma riceverebbero soltanto ufficiali veneti; e anche si concede libera l'introduzione, nella valle, del vino e della biada; si promette di rivederne il catasto e se ne fissa il tributo in 5070 lire imperiali annue, da versare nelle mani del capitano in tre rate. Lo statuto, che la valle fece compilare nel 1433 dopo la sua dedizione, e che la Repubblica approvò, riconosce eziandio l'esistenza dei magistrati dei singoli comuni della confederazione, con giurisdizione sui comunisti fino ad una certa somma; ma ogni anno, quando il nuovo podestà entrava in carica, dovevano giurare, in nome dei comuni stessi, di osservarne i mandati e le lettere.

CAPO V.

Legislazione speciale delle classi.

Noi assistiamo sempre al medesimo spettacolo. L'autonomia, che, di fronte al diritto comune, si era affermata nella provincia, e di fronte al diritto provinciale, nei diritti locali, finisce con l'affermarsi nuovamente ed energicamente nei diritti delle singole classi, i quali, in sostanza, si risolvono in altrettanti diritti degli interessi sociali, che allora erano in giuoco. Vogliamo alludere agli artigiani e commercianti, ai militi e contadini. Ognuna di queste classi ha il suo diritto, che corrispondeva alla speciale natura dei beni, o allo speciale atteggiamento della vita economica di ciascheduna, e che si è svolto spontaneamente e con molta larghezza.

§ 1. — GLI USI E STATUTI DELLE ARTI. ⁵³

1. — Abbiamo già avuto occasione di notare che il risveglio del commercio e delle arti è stato considerevole in questi tempi. L'Italia aveva nuovamente riabilitato il lavoro in contrapposi-

⁵³ **Bibliografia.** — Non abbiamo che pochi lavori generali che si occupino delle corporazioni artigiane e dei loro statuti: Ricotti, *I corpi d'arti e mestieri*

zione alla dura legge feudale, che misurava l'uomo dalla terra, e solo in essa ne cercava la legge e l'autonomia. Ed è stata una riabilitazione veramente meravigliosa. Le arti, quantunque depresse, hanno lavorato alacremente per più secoli e, col lavoro, sono cresciute in ricchezza: da ultimo finirono con lo scuotere ogni giogo di dipendenza personale e si emanciparono.

in Italia, Torino, 1847; PEPERE, *Il diritto statutario delle corporazioni di arti e mestieri massime nelle provincie napoletane*, negli "Atti dell'Accad. di scienze morali di Napoli", XVII, Napoli, 1832; ORLANDO, *Delle fratellanze artigiane in Italia*, Firenze, 1884; LATTES A., *Il diritto commerciale nella legislaz. statutaria delle città italiane*, Milano, 1884; BURLAMACCHI, *Delle origini e dei caratteri delle corporazioni d'arti e mestieri durante il medio evo*, Lucca, 1885; ALBERTI, *Le corporazioni d'arti e mestieri e la libertà di commercio interno negli antichi economisti italiani*, Milano, 1888; SUPINO, *Le corporazioni d'arti e mestieri in Italia nei secoli XVI e XVII*, nel "Giornale degli economisti", III, 5 e anche nell'opera: *La scienza economica in Italia dalla seconda metà del secolo XVI alla prima del XVII*, Torino, 1888; GOLDSCHMIDT, *Universalgesh. des Handelsrechts*. I, Stuttgart, 1891. Invece le trattazioni speciali abbondano. Ricordiamo: SPRETI, *Notizie spettanti all'antichissima scola de' pescatori di Ravenna, della Casa Matia*, Ravenna, 1820. MARCHESI, *Il cambio di Perugia*, Prato, 1854. BINI, *I lucchesi a Venezia. Studi sopra i secoli XIII e XIV*, 2 vol., Lucca, 1853-54. SAGREDO, *Sulle consorzio delle arti edificative in Venezia*, Venezia, 1857. MANDRELLI, *Del collegio dei dottori di Vercelli*, nell'opera *Il comune di Vercelli nel medio evo*, III, Vercelli, 1858. MORSOLIN, *Del seclificio in Vicenza. Notizie storiche*, 3 fasc., Vicenza, 1863-64-66. LO STESSO, *Della fraternità dei mercanti, droppieri, filatori e sensali di seta in Vicenza. Notizie storiche*, Vicenza, 1865. PRUZZI S. L., *Storia del commercio e dei banchieri di Firenze dal 1200 al 1345*. Firenze, 1868. SCHUPFER, *La società milanese all'epoca del risorgimento del comune*, § 5 ("Arch. giur.", III, Bologna, 1869). RATTI, *Le corporazioni in Lecce nel secolo XIII*, Napoli, 1869. BONGI, *Dell'arte dei mercanti della seta, dei tessitori, della lana, della quoteria e dei marescalchi in Lucca*, nell'"Inventario del regio Archivio di Stato in Lucca", II, Lucca, 1876. LODI, *Notizie della corporazione dei marangoni di Modena e suo relativo statuto*, Modena, 1876. MALVEZZI, *Di uno statuto della compagnia dei fabbri nella città di Bologna*, negli "Atti della regia Deputaz. di Storia patria per le provincie dell'Emilia", Modena, 1877. PARDINI, *Ricerche sui maestri comacini*, Milano, 1878. CRISTOFOLLETTI, *Cenni storici sull'antico collegio dei notai della città di Verona*, nell'"Arch. veneto", XVI, 1878. BRAVI, *Della fraternità dei giudici e notai, ossia del collegio dei dottori in Recanati*, nelle "Reminiscenze recanatesi", Recanati, 1878. SALVIONI, *L'arte della stampa nel Veneto. La corporazione de' librai e stampatori in Venezia*, Padova, 1879. LO STESSO, *I Calafati di Chioggia*, nell'"Arch. veneto", serie II, tomo XXVI, 1883. BISORDI, *Cenni storici e statuto e regolamento della fratellanza tra i parrucchieri in Siena*, Siena, 1881. CUTURI, *Le corporazioni delle arti nel comune di Viterbo*, negli "Atti della Società rom. di storia patria", Roma, 1888. PORTIOLI, *Le corporazioni artigiere e la camera di commercio di Mantova*, Mantova, 1884. BENZA, *I commercianti e le corporazioni d'arti nell'antica legislazione genovese*, Genova, 1884. BRENTARI, *L'arte della lana, della seta e della stampa in Bassano*, nella sua "Storia di Bassano", c. 87-99, Bassano, 1884. MAJETTI, *Corporazioni d'arti e mestieri napoletane dal XIV al XIX secolo*, Napoli, 1885. CIPOLLA, *Gl'incunaboli dell'arte della seta in Verona dal secolo VIII al XIV*, Venezia, 1886. BALLETTI, *Degli statuti dei mercanti di Piacenza e Milano*, Modena, 1886. CORRADI, *Gli antichi statuti degli speziali*, Milano, 1886. GELGICH, *Le confraternite laiche in Dalmazia e specialmente quella dei marinai. Memorie e documenti*, Ragusa, 1886. ABIGNENTE, *Gli statuti inediti di Cava dei Tirreni*, vol. II, Roma, 1886. CAMPANINI, *Ars sircica Regii. Vicende dell'arte della seta in Reggio Emilia dal XIV al XIX secolo*, Reggio Emilia, 1888. (BORTOLAN), *La fraglia degli orefici in Vicenza*, Vicenza, 1889. LO STESSO, *La fraglia dei fabbri in Vicenza*, Vicenza, 1891. BODOCANACCHI, *Statuts de la corporation des barbiers de Rome*, Paris, 1889. LO STESSO, *Les statuts de la corporation des cochers de Rome*, Angers, 1891. LO STESSO, *Les corporations ouvrières à Rome depuis la chute de l'empire romain*, 2 vol., Paris, 1891. POLI, *Gli antichi*

acquistando perfino dei diritti politici. Ciò valse indistintamente di tutte le arti, liberali e meccaniche, ma particolarmente della mercatura.

Certo, gli esordi non ne erano stati splendidi. La sfera d'azione del diritto commerciale fu dapprima ristretta alla permuta; ma si estese poscia alla vendita ed ai suoi contratti ausi-

statuti della società di mutuo soccorso fra i calafati di Chioggia, Chioggia, 1889. FILIPPI, *L'arte dei mercanti di Calimala in Firenze ed il suo più antico statuto*, Torino, 1889. LO STESSO, *Dell'arte della lana in Savona nei secoli XIV e XV* (nel "Giornale ligure", nuova serie I, 7-8, 1896). MOTTA, *Per la storia dell'arte dei fustagnari nel secolo XIV*, nell'"Arch. stor. lomb.", I, 1890. AMBIVERI, *I maestri comacini e l'opera gallica del Memoratorio di Liutprando*, nella "Strenna Piacentina", 1890. NATALI, *Notizie e memorie sulle figurine e sull'arte del vasaro a Fratta*, Umbertide, 1890. BIADREGO, *L'arte degli orafci in Verona*, negli "Atti dell'Acad. di agricoltura", serie III, vol. LXVI, Verona, 1890. MONTICOLA, *L'arte dei fiolieri a Venezia nel secolo XIII e nel principio del XIV e i suoi più antichi statuti*, nel "Nuovo Arch. veneto", Venezia, 1891. HARTMANN, *Urkunde einer röm. Gärtnergenossenschaft vom Jahre 1030*, Freiburg, 1892. DOREN, *Untersuchungen zur Geschichte des Kaufmannsgilden des Mittelalters*, Leipzig, 1898. LO STESSO, *Studien aus der Florentiner Wirtschaftsgeschichte. I: Die Florentiner Wallentuchindustrie vom 14 bis zum 16 Jahrh.*, Stuttgart, 1901. LO STESSO, *Deutsche Handwerker u. Handwerkerbruderschaften im mittelalterl. Italien*, Berlin, 1903. GADDI, *Per la storia della legislazione delle istituzioni mercantili lombarde*, Milano, 1898 ("Arch. stor. Lombardo", XX, 4 e 8). MEDA, *Le corporazioni milanesi d'arti e mestieri*, Milano, 1894 (dal periodico "La scuola cattolica e la scienza italiana", quaderni di agosto e settembre). VILLARI, *I primi due secoli della storia di Firenze*, 2 vol., Firenze, 1894. LEVI, *Sopra alcune antiche scuole d'arti e mestieri scomparse o esistenti ancora in Venezia*, Venezia, 1894. SIMONETTI, *L'arte dei fabbri in Pisa*, Rocca San Casciano, 1894. LO STESSO, *L'arte dei fabbri in Pisa: statuti del secolo XIV*, Roma, 1894. GARASSINI, *Gli statuti dell'arte degli aurefci in Savona del 1577*, Savona, 1894. GIORDANO, *L'università dell'arte del fustagno in Chieri*, Torino, 1895. POZZA, *Le corporazioni d'arte e mestieri a Vicenza* (nel "Nuovo Archivio veneto", V, 20, 1896). GASPAROLO, *Gli statuti dei mercanti di Alessandria*, (nella "Riv. di storia ecc. della prov. di Alessandria", V, 13, 1896). SITTA, *La università delle arti a Ferrara* (negli "Atti della deputaz. ferrarese di storia patria", VIII, 1896). GAMBIRASIO, *Le corporazioni milanesi d'arte e mestieri nel medio evo*, Siena, 1897. ANNAULDET, *Les associations d'imprimeurs et des libraires a Mantoue au XV siècle*, Paris, 1896. MICHELI, *Le corporazioni parmensi d'arti e mestieri*, Parma, 1889. SPADOLINI, *L'arte dei calzolari in Ancona 1495-1706* (in "Bricciole d'archivio", Ancona, 1900). TERRACINA, *L'arte della lana e le fratte dei tessari di panni in Feltre*, Feltre, 1900 (nell'"Antologia veneta", I, 5). LO STESSO, *I calzolari di Belluno nei primi tempi del dominio veneto e gli statuti della loro fraglia 1492* (nell'"Antologia veneta", III, 6, 1902). GIORCELLI, *Gli statuti del collegio dei medici di Casale, 1566* (nella "Riv. di storia ecc. della prov. di Alessandria", ivi, X, 2, 1901). LA SORSA, *Gli statuti degli orafci e sellai fiorentini al principio del secolo XIV*, Firenze, 1901. MAVARELLI, *Dell'arte dei fabbri nella terra di Fratta (Umbertide)*, Memorie e documenti, Umbertide, 1901. ROBATI, *Gli statuti della confraternita dei calzolari tedeschi in Trento* (negli "Atti dell'Accad. degli agiati di Rovereto", VII, 8-4, 1901). SANTOLI, *Il breve dell'arte dei mugnai del Fincio dell'an. 1330* (nel "Bullett. stor. pistoiese", III, 4, 1901). RONOLIS, *La giurisdizione della Mercanzia in Firenze nel secolo XIV*, Firenze, 1901. ROBERTI, *Le corporazioni padovane d'arti e mestieri*, Venezia, 1902. CESSI, *La fraglia dei barcaioli di Padova durante la dominazione della repubblica veneta* (nell'"Ateneo veneto", XXV, 1-3, 1902). TOSI, *Capitoli sopra l'arte della carta a Colle* (an. 1548) (nella "Miscell. storica della Valdelsa", X, 2, 1902). VERGA, *Le corporazioni delle industrie tessili in Milano. Loro rapporti e conflitti nei secoli XVI-XVIII*, Milano, 1908 (nell'"Arch. storico lombardo", XXX, 87). — Per la bibliografia statutaria vedi GONZATTA, *Bibliografia statutaria delle corporazioni d'arti e mestieri in Italia*, Roma, 1891.

liari: il trasporto, il cambio, la mediazione, il credito. E possono notarsi anche altri progressi. Dal commercio girovago se ne svolse a poco a poco un altro permanente; dal commercio personale quello di commissione: anche i prezzi capricciosi e normali cedettero a quelli costanti, determinati dalla libera concorrenza; e il diritto seguì tutte queste evoluzioni. La fioridezza del commercio italiano diventò, dice l'Haulleville, quasi un luogo comune nella storia! Fino dal secolo IX, i Veneziani portavano in Italia ciò che di più prezioso nasceva o si confezionava in Oriente, massime in Soria e in Egitto; e presto Venezia doveva avere una rivale in Amalfi, e ne contò poi altre, nel secolo XI, in Pisa e Genova. Che se tutte queste città attendevano al commercio marittimo e ne avevano il monopolio, non conviene dimenticare che esso si collegava molto strettamente alla *industria* e al *commercio terrestre* delle città lombarde, favorite dai numerosi corsi d'acqua del bacino del Po. Le fonti accennano di frequente ai mercati settimanali e annuali, che si tenevano per lo più nelle feste di qualche Santo e nelle domeniche, quando il concorso del popolo era maggiore. Anzi, fino dal secolo IX, si manteneva vivo il commercio tra l'Italia e i paesi d'Oltralpe. Infatti un capitolare di Carlomagno accenna ai negozianti italiani che si recavano presso gli Slavi e gli Avari; ma soprattutto si trafficava con la Germania e con la Francia, nonostante che lo smisurato numero di pedaggi, che assiepavano ogni terra ed ogni castello, dovesse assolutamente far preferire la via del mare.

2. — Un fatto che merita speciale considerazione si è, che tanto i *negotiatores* quanto gli artigiani si trovavano uniti in collegi. Lo erano stati già sotto i Romani, e continuarono a rimanere anche durante le dominazioni barbariche. Appunto nel periodo langobardo, Gregorio Magno fa menzione del collegio e dei capitoli dei saponieri di Napoli, dell'*ars tinctorum* di Roma e dell'*ars pistoria* di Otranto; e nella stessa Italia langobarda se ne incontrano parecchi. Certo, i *maestri comacini* erano uniti collegialmente tra loro, onde si distinguevano i *magistri* dai *collegantes* o *consortes*; e in pari tempo sono ricordati i *magistri marmorarii* nel 755, i *magistri ferrarii* nel 768, i *magistri collegarii* nel 773. Crediamo anzi che da cotesto ordinamento collegiale le arti derivassero buona parte della loro forza, e in esso

trovassero un valido aiuto a sostenere la lotta con la campagna feudale. In fondo, era lo spirito d'associazione, tanto più potente in quei tempi, in cui le forze individuali, abbandonate a se stesse, sarebbero rimaste presto schiaacciate. Più tardi, si fa addirittura parola di patroni, priori, capitolari e consoli. Un documento ravennate dell'anno 954 ci presenta già un *quondam Mauricius capitularius scholae negotiatorum*, e altri ne troviamo negli anni seguenti: un *Marinus v. m. negociator et capitularius* nel 959, un *Dominicus consul et capitularius* nel 965, un *Petrus filio Dominicus consul et capitularius* nel 974, un *Petrus de Luzano maior de schola piscatorum* nel 1034, per tacere dei rimanenti. Alcune carte romane ne offrono esempi se non altro nel secolo XI, e sono interessantissime. Una del 1029 ci presenta un *Bovo prior Oleariorum*; un'altra del 1030 contiene uno *stipulum obligationis*, cioè una stipulazione conchiusa tra una corporazione di *ortulani* e il suo priore Amato; una terza del 1085 accenna ad un *Bonofilium iure matricum aurificem — orifice matricolato*, come lo spiega il Galletti — il quale rifiuta, insieme ad altri, un casale a Boniza, badessa di San Ciriaco in via lata; un'altra ancora ricorda un *Rainerius patronus scole sandalariorum pro Petro de Rosa priore dicte scole, et pro omnibus scolensibus*. È una scuola di navicellai, che conferma a Farfa il porto di Correse. E potremmo continuare. In generale questi collegi restano ancora nella clientela dei nobili; ma la scelgono liberamente e usano già di giudici proprî. Appunto per questo riguardo è importante il documento del 1030 citato dianzi. La corporazione degli *ortulani* dichiara al suo priore Amato: *Vobis Amatam magnificum virum vite tue diebus eligimus tibi ad priorem nostrum. Id est spondimus . . . tibi ut vite tue diebus sicut bonum priorem tibi tenemus et non disrumpimus scolam, quod tecum facta habemus*. Promettono eziandio: *Et per singulos annos singulus unus ex nobis tibi dare spondemus hopera una manuale*. Il priore doveva giudicare in prima istanza dei litigi degli *scolenses*; mentre il secondo grado di giurisdizione era formato dall'assemblea riunita dei priori delle altre corporazioni di ortolani. Il Galletti riferisce pure un documento senza data, che attribuisce alla fine del secolo duodecimo, in cui è cenno di un *giudice de' mercanti*, che certamente corrisponde al *consul mercatorum*: *Nos Pallo iudex mercatorum Urbis et Thomas de Oderisiis eius consiliarius*; ma so-

prattutto può interessare una carta del 1166, da cui risulta che la compagnia dei mercanti e marinai romani formava già un corpo politico indipendente. Appunto i *consules mercatorum et marinariorum urbis* stringono una convenzione coi Genovesi, dove si tratta di pace e di guerra, di cambi, di rappresaglie, e si promette protezione e buona giustizia a Roma e nello Stato Romano, da Terracina a Corneto, che ha pure i suoi *Consules mercatorum* (1144 e 1177). Ma ne troviamo fatta parola anche altrove in questi tempi. Per es. c'è un console dei negozianti a Piacenza nel 1154, a Milano nel 1159; e i poteri, che avevano, lasciano intravedere che si trattava di un ufficio già da tempo costituito.

Non basta: le arti, che avevano menato a lungo un'esistenza separata, finirono, dove più presto, dove più tardi, col confederarsi. In sostanza, provvedevano ad un bisogno vivamente sentito, perchè la loro giurisdizione non s'indirizzava che ai membri dell'arte stessa; mentre si spuntava di fronte alle altre arti, e neppure aveva molta presa sui propri membri. Se l'uno o l'altro non voleva acconciarvisi, non rimaneva che di escluderlo dall'arte e proibire ai compagni di entrare in rapporti d'affari con lui. Nè con gli estranei rimaneva altro mezzo che questo dell'interdizione. Lo stato di completa autonomia, in cui si trovavano, doveva condurre a ciò; e dall'altra parte il guaio avrebbe potuto evitarsi, purchè le varie arti si fossero avvicinate per un'azione comune, almeno nei casi a cui da sole non avessero potuto provvedere. Ora, non diremo che subito vi si acconciassero; piuttosto cercarono prima di aiutarsi con mezzi indiretti, finchè giunsero veramente alla confederazione. È un fenomeno, che si riscontra per es. a Firenze. La cosiddetta *Mercantia* od *Universitas mercatorum*, che si formò in quella città sul principiare del secolo XIV, è una confederazione formata dell'arte dei mercatanti di Calimala, dei cambiatori, dell'arte della lana, dei mercatanti di porta S. Maria, dei medici e degli speciali: vale a dire di cinque delle dodici arti maggiori. Ma lo stesso accadde anche altrove. A Bologna si ha notizia della Mercanzia nel 1380; e non si tratta di istituzione nuova. Era una vasta aggregazione di varie arti, e più specialmente dell'arte dei mercanti, di quella dei cambiatori e di altre dodici: anche qui le arti maggiori, strette come in un fascio. E l'istituzione, manco a dirlo,

presentava la sua speciale importanza, soprattutto nei riguardi della giurisdizione. Le arti, così confederate, formavano come un comune industriale per entro al comune politico, con giudici propri, che oggimai le abbracciavano tutte e potevano conoscere di tutte, secondo i rispettivi usi. Anzi una grande corporazione finì quasi con l'unire tutti i commercianti d'Italia e perfino del resto di Europa: una *Universitas mercatorum* anche più vasta, che aveva la forma e l'aspetto di uno Stato cosmopolita, come quella che trattava da pari a pari coi principi, stipulava trattati commerciali, mandava ambascerie. Senza dubbio quest'organo, così potente, aiutò moltissimo lo sviluppo del commercio nel medio evo. Inoltre, di qui uscivano i consoli, che la compagnia teneva in ogni paese importante d'Europa e perfino in altre parti del mondo, quali tutori degli interessi dei loro connazionali ed anche in qualità di giudici. Dice bene il Vivante: era un'attività affaccendata, audace, speculatrice, che si espandeva per terra e per mare, nelle fiere e nelle colonie, per tutto il mondo esplorato, quasi avviluppandolo in una rete di affari italiani.

3. — Era impossibile che tutta questa fioritura, che si manifestava in più modi nella vita economica, non si rispecchiasse nelle leggi. Così le corporazioni ebbero la loro parte al movimento giuridico. In generale, trattasi di nuove idee giuridiche che in esse si sono formate; ma naturalmente anche in questo campo la consuetudine precede gli statuti propriamente detti.

Ricordiamo per es. le *consuetudines* dei *negotiatores* che, appunto sul principiare del secolo XIII, dicevansi antichissime a Milano, e vi sono espressamente riconosciute: *quia negotiatores et eorum consules speciales consuetudines suas habent quae in nostra civitate antiquis temporibus et novis observantur*. E come a Milano, così altrove. Il Breve della companga di Genova vi aveva accennato fin dal 1157. Più tardi abbiamo lo statuto di Bologna del 1250 e il Breve dei consoli dei mercanti di Pisa del 1305. Il primo dispone tra le altre: *Quod ius fori et mercati reddat secundum consuetudinem fori sive mercati non servata sollemnitate statuti Communis Bononiae sine contradictione alterius Statuti*. E aggiunge: *de hoc potestas precise teneatur nec possit petere absolutionem aliquo modo vel ingenio*.

Risulta specialmente dalle consuetudini milanesi, che i mercanti erano colà uniti in regolari corporazioni, i cui *consoli*, eletti

da essi, avevano una estesa giurisdizione, specie sulle strade, sui ponti, sui mercati, e il podestà ne confermava ogni anno nel parlamento i bandi e le condanne. Per ciò che riguarda le strade e i ponti, dovevano provvedere a mantenerli e custodirli, e anche risarcivano i mercadanti che vi fossero stati derubati delle loro merci; ma nel tempo stesso avevano diritto di imporre ed esigere dazi. Per ciò che riguarda i mercati, la loro vigilanza si esercitava particolarmente sui pesi e sulle misure, in ogni genere di mercanzie, anche nelle vettovaglie. Il Fiamma avverte sotto l'anno 1172, che era loro ufficio controllare i passi e le misure dei panni e i pesi delle monete; e si sa che non era lecito a nessuno di tenere e usare un passo falso o una corda falsa o pesi falsi o non giusti, sotto pena di pagare una composizione di sei soldi ai consoli dei mercanti. Ma vi sono anche altre disposizioni tendenti ad assicurare la sincerità delle vendite. Ricordano le consuetudini, che i consoli dei mercanti avevano prescritto a coloro che vendevano carne secca, olio, pepe e simili a peso o a misura, di non tenere da nessun lato della stadera o bilancia alcuna cosa a cui una parte potesse appoggiarsi; le bilancie dovevano essere ritte, giuste ed uguali, ed uguali i braccioli e le corde, senza che da nessun lato vi fosse nulla, nè il banco, nè una cassetta o altro. I consoli avevano anche ordinato ai bancarî di permettere al compratore di porre la merce nell'una o nell'altra coppa della bilancia a piacimento, con facoltà di ripesarla. Nè alcun negoziante poteva rifiutare i suoi pesi e passi ai nunci dei consoli dei mercanti, quando si recavano a visitarli per vedere se erano giusti. La pena era sempre di sei soldi di terzuoli per ogni contravvenzione, e andava pagata ai detti consoli. Le consuetudini aggiungono, che il comune doveva prestare loro ogni aiuto nelle prede, nelle contestazioni, nelle visite delle strade, nei mercati e in altre occasioni, secondo l'uso. Qua e là è anche parola di qualche provvedimento concordato dai consoli dei mercanti insieme a quelli del comune e della giustizia. La cronaca, detta *Fior de' fiori*, e il Corio affermano, che nell'anno 1197 Pagano della Torre, che era console del comune di Milano, unitamente a un altro console, che era probabilmente di giustizia, e ad Uberto Dianò console dei mercanti, stabilirono alcune leggi per mettere un freno alle usure. Non si dovevano esigere se non tre soldi per lira

dai privati, e non più di due dalla comunità, cioè il quindici o il dodici per cento, senza alcun giuramento; nè si doveva prestare fede al creditore per niun credito al di là degli ultimi tre anni, se questo non constava per dichiarazione del debitore o fideiussore, e se egli stesso non l'avesse posta nelle tavole o bando, o fatta iscrivere nel possesso della cosa pignorata.

4. — Col tempo, ci abbattiamo anche in veri e propri statuti delle arti. E ve n'ha un grande numero. Si può dire che non siavi stata corporazione d'arte, dalle maggiori alle minori, la quale non abbia finito col compilare il proprio statuto. Se ne incontra già sul principio del secolo XIII; ma non vorremmo affermare che non ne esistessero anche precedentemente. I più antichi statuti dei mercanti, conosciuti finora, sono quelli di Piacenza, redatti nell'anno 1200; ma ne abbiamo nel secolo XIII anche a Pavia e a Bologna, nel XIV a Pisa, a Verona, a Firenze, a Roma, poi a Monza, a Cremona, a Mantova ecc. Per ciò che riguarda le altre arti basterà ricordare lo statuto dei sarti del 1218 a Venezia, e parimente a Venezia quello dei giubbettari del 1219, quello dei pescatori del 1227, e così dei fornai (1229), dei tintori (1243), dei cerchieri, dei medici, degli speziali, dei venditori di grasce, dei venditori di biade, dei tessitori di sciamitti, dei segatori, dei sabbionari, dei berettari, dei fusari, dei campanari, dei cristallari, dei canapari, dei pettinari, dei fioleri, dei pittori, degli orefici; lo statuto dei tintori di Lucca, del 1255; gli *statuti caligariorum* di Lodi, degli anni 1261-63; quelli dei carnaioli di Siena, del 1288; quelli dell'arte della lana, pure di Siena, del 1298; gli statuti della *societas camporum* di Firenze, del 1299; e poi nel secolo XIV: il *capitulare artis scutellariorum de petra*, gli statuti dell'arte dei tornitori, dei pegoloti, dei tintori, dei remaioli, degli scalpellini, dei boccalieri e dei falegnami, a Venezia: lo statuto dell'arte di Calimala a Firenze; gli statuti dell'ordine della scuola de' pescatori, detta *Casa Matha*, a Ravenna; il breve dell'arte della lana, quello dell'arte dei fabbri, quello dell'università de' coriari, e altri dei *tabernarii*, *pellipparii*, *vinarii*, a Pisa; lo statuto degli orefici e quello dei muratori a Mantova; gli statuti dell'arte dei chiavari, de' cuoiari e calzolari, dei pittori e degli orafi a Siena; gli statuti dell'arte del lanificio a Piacenza; quello dei mercanti drappieri a Vicen-

za; gli statuti dei ferrai di Savona; il breve dell'arte dei calzolari di Prato; gli statuti dell'arte dei mezzadri di Parma; quelli dei drappieri di Biella; quelli dell'arte della lana di Fabriano. Anzi, perfino i più piccoli comuni avevano le loro arti ordinate in forma di corporazione con speciali statuti. E crebbero via via così a dismisura dopo il secolo XIV, fino a tutto il secolo XVIII, da non permettere neppure di farne un cenno, senza correre il pericolo di rimanere troppo al disotto del vero. Del resto, ciò ch'era accaduto con gli statuti municipali, accadde eziandio con quelli delle arti; cioè si comunicavano talvolta da una città all'altra. Nel 1281 il Consiglio di Brescia, aderendo al desiderio degli orefici, manda ambasciatori a Venezia per aver gli statuti di quell'arte; nè altrimenti vediamo la corporazione dei mercanti di Crema adottare lo statuto di quelli di Brescia. Molti poi, non sono che nuove redazioni o revisioni di statuti più antichi, adattati ai nuovi bisogni. Il nobile collegio degli orefici ed argentieri di Roma compilò nel 1740 un nuovo statuto, e tra i motivi, che addusse, per ottenerne la conferma dal papa, è notevole questo: che i termini dello statuto antico non s'intendevano più. Anche gli statuti dell'università de' mercanti, saponari ed oliari di Roma, del 1747, accennano alla esistenza di antichi ordinamenti che non parevano più adatti alle nuove condizioni, e che perciò eransi riformati.

5. — Gli statuti, di cui discorriamo, uscirono molte volte spontaneamente dai consigli dell'arte; ma non sempre: anzi talvolta fu il comune o lo Stato, che obbligò i paratici a mettere in iscritto le proprie regole, arrogandosi anche il diritto di approvarle o di introdurvi dei mutamenti. Il che si collega con la storia delle arti stesse. Fuvvi un tempo in cui servirono più che altro alla difesa ed alla educazione artistica; e allora si lasciarono fare, tanto più che in sostanza provvedevano ad un comune interesse essendo appunto così che la città si è messa in grado di sostenere la lotta con la campagna. Ma in seguito le cose mutano. Il principio, che possiamo dire originario e naturale, dell'educazione artistica, a cui le arti si erano dapprima ispirate, riuscì da ultimo ad un vero sistema di esclusione. Si cominciò a determinare il numero degli esercenti, non tollerandone più di tanti in un luogo; diventò anzi regola di diritto che non si potesse sorpassare un certo numero; e tutto l'ordina-

mento economico delle arti, escogitato o adoperato per fare dell'individuo un abile mastro, finì col convertirsi in mero vantaggio dei privilegiati. In breve l'arte fu resa stromento di spogliazione. Ma non tosto accadde ciò, era naturale che si ponesse il problema se non vi fosse modo di sottrarre l'interesse generale a cotesta egemonia delle industrie; e col tempo si forma addirittura una corrente che mira a rompere siffatta esclusione. L'obbligo, imposto alle arti, di redigere i propri statuti, e il diritto, che il comune si arroga di approvarli e modificarli, corrisponde appunto a questa nuova condizione di cose.

6. — Gli statuti stessi prendevano a volte il nome di *capitoli*, *capitolari*, *brevi*, *matricole* o *mariegole*, e si dividevano in più parti. Una riguardava l'ordinamento dell'arte; un'altra provvedeva alla produzione, ed era piena di regole tecniche: comandava l'uso di certe materie, ne proibiva altre, ne stabiliva le proporzioni e il modo di lavoro; una terza s'indirizzava alla vendita, specie allo scopo d'impedire le frodi e regolare i prezzi; e insieme si provvedeva alla emigrazione degli artigiani, alla esportazione di certi prodotti, all'esercizio dell'arte per parte dei forastieri o di persone non autorizzate. Molte volte era anche fissata la durata dello statuto. Intanto più di una regola, conquistata da questo ramo del giure, passò poi nel diritto comune; e forse la recezione non è finita. Se le tradizioni simboliche, onde è pieno il diritto medievale, vengono poste in disparte, lo si deve principalmente alla pratica del commercio, che, ispirandosi alla realtà delle cose, ammise assai presto il principio che la proprietà si trasferisse col solo consenso. Dato questo concetto, la tradizione simbolica è resa superflua. D'altra parte l'idea germanica, che vuole esclusa la rivendicazione dei mobili, trovò, se non altro, un valido appoggio nella pratica commerciale, tutta intenta a tutelare la libera circolazione delle merci. Le stesse forme contrattuali si fanno più semplici. Più sopra, parlando del diritto langobardo e poi del canonico, abbiamo accennato al principio che dovesse bastare la parola a rendere perfetto il contratto; e questo medesimo principio si ripete nella pratica del commercio. La promessa doveva tenere, nè più nè meno che se fosse fatta, come dice lo statuto di Pera, *per censarios comunis*: pareva addirittura assurdo che si potesse mettere in dubbio, che la volontà di contrattare non fosse seria e ponderata in gente la cui occupazione

era appunto di fare contratti. Per la stessa ragione le contrattazioni astratte, sciolte dalla loro causa, acquistano favore; ma anche le altre vi si accostano mercè le rinuncie, frequenti in questi tempi, alle eccezioni fondate nella causa. Non altrimenti si è svolta e perfezionata la teoria delle carte di valore, che legando il diritto al documento e facilitandone la trasmissione, lo dovevano rendere nel tempo stesso rigoroso ed elastico. Anche la solidarietà si fe' largo più e più, e non solo tra soci: anzi si presentò col carattere antico più rigido, senza i tanti temperamenti del nuovo diritto romano. Lo stesso dicasi della rappresentanza diretta e dei contratti in favore dei terzi. Tutto ciò era oggimai riconosciuto, perchè sembrava convenire all'equità, se anche la tradizione civile vi si opponeva. La società in nome collettivo con la responsabilità illimitata delle obbligazioni sociali, si è svolta appunto sulla base del commercio terrestre, specie di quello bancario. E potremmo ricordare anche altre forme giuridiche sorte in questi tempi. Infine si volle una giurisdizione propria, in patria e anche nelle colonie. Perchè la giurisdizione consolare, che in origine si presenta soltanto con carattere disciplinare e di polizia, si allarga man mano anche verso i rapporti privati dei membri della corporazione tra loro, e finisce col volersi estendere fuori della cerchia di essi. Nè la procedura era quella ordinaria. Era il procedimento sommario, che meglio si confaceva alle condizioni della mercatura e delle arti, senza tante formalità e lungaggini. Ciò che più importa, essa mirava a trovare la verità materiale *ex aequo et bono, sola veritate rei inspecta*; e d'altra parte aveva un'esecuzione più rigorosa, che senza dividere le rozzezze e la barbarie dell'antico diritto germanico, era però ben lungi dalla rilassatezza del diritto giustiniano. Come mezzo efficace di garanzia ricordiamo il diritto di ritenzione, che si svolse dalle rappresaglie e le surrogò, specie nei commerci internazionali.

Non vorremmo però sostenere che tutto questo movimento giuridico si debba all'Italia. Il commercio, appunto per la sua intima natura, diretta a collegare un popolo all'altro, ha un valore universale; e anche il diritto deve avere un'impronta di universalità. Infatti è molto difficile di precisare dove un istituto di diritto commerciale sia nato; e molte volte è addirittura impossibile: si tratta di un grande movimento, a cui tutti i popoli

ebbero parte, ora dando ora ricevendo, nonostante le distanze, che il commercio appunto avvicinava; ma ad ogni modo questo possiamo asserire senza iattanza, che alcuni istituti sono veramente ed essenzialmente italiani. Nè importa che si trovino anche in altre parti d'Europa: se ciò avvenne, fu perchè ve li portarono i mercanti italiani, che andavano dappertutto.

§ 2. — LEGGI E CONSUETUDINI MARITTIME.

A. — Delle consuetudini marittime in generale.⁵⁴

1. — Le città, dove il commercio marittimo fiorì maggiormente, sono: Venezia, Genova, Amalfi, Pisa, Trani, Ancona; e ad alcune giovarono gli stessi avvenimenti politici. Specie le crociate dettero occasione a parecchie fra esse di fornire navi

⁵⁴ **Bibliografia.** — AZUNI, *Origine e progresso del diritto e legislazione marittima nell'opera: Sistema universale dei principii del diritto marittimo dell'Europa*, Trieste, 1796-97. Anche a parte: *Origine et progrès du droit et de la législation maritime avec des observations sur le consulat de la mer*, Paris, 1860. MEYER E., *De historia legum maritimarum mediæ ævi celeberrimarum*, Gottinga, 1824. PARDESSUS, Prefazioni ai singoli capitoli della sua *Collection des lois maritimes*. REDDIE, *An Historical view of the law of maritime commerce*, Edinburgo e Londra, 1841. D'ADDOSIO, *Cenno storico del diritto di commercio*. Napoli, 1860. MORFURGO E., *Le antiche leggi marittime degli italiani* ("Rivista marittima", anno VIII, 1875, fasc. 9). LASTIG, *Entwicklungswege u. Quellen des Handelsrechts*, Stuttgart, 1877. WAGNER nella "Zeitschr. für Handelsrecht", XXIX. Lo stesso, *Handbuch des Seerechts*, I, Leipzig, 1884. MORRONE, *Il diritto marittimo del Regno d'Italia*, 2 vol., Napoli, 1898. BOSELLI, *Le droit maritime en Italie*, Turin, 1885. DESJARDINS, *Introduction historique à l'étude du droit commercial maritime*, Paris, 1890. BENSÀ, *Le origini italiane del diritto marittimo*, Genova, 1891. GOLDSCHMIDT, *Universalgesch. des Handelsrechts*, I, Stuttgart, 1891. Vedi anche alcune opere speciali: THOMAS, *Quellenkunde des venetianischen Handels u. Verkehrs*, Wien, 1879. WILDSCHUT, *Specimen historico-juridicum de consulatu maris*, Amstelædami, 1844. SCHAUBE, *Das Consulat des Meeres in Genua* nella "Zeitschr. für Handelsrecht", XXXII. Lo stesso, *Das Consulat des Meeres in Pisa. Ein Beitrag zur Gesch. des Seewesens, der Handelsgilden u. des Handelsrechts im M. A.*, Leipzig, 1898. Lo stesso, *Neue Aufschlüsse über die Anfänge des Consulats des Meeres* (nella "Zeitschr. für Geschichtswiss.", IX, 1898). CALISSE, *Le leggi commerciali di Civitavecchia* (dal "Filangieri", Milano, 1896). MARFRONI, *Le leggi marittime di Ancona*, Roma, 1897. Riferiamo più sotto gli studi che videro la luce sulla tavola d'Amalfi e sugli ordinamenti di Trani. — Edizioni. Una amplissima raccolta di leggi marittime fu pubblicata dal Pardeusus col titolo: *Collection des lois maritimes antérieures au XVIII^e siècle*, 6 vol., Paris, 1828-45. Anche TRAVES TWISS, *Monumenta iuridica. The black book of the Admiralty with an appendix*, 4 vol. London, 1871-76. L'appendice, che abbraccia il vol. I, p. 845-472 e i vol. II-IV, riproduce le fonti più importanti. Per la redazione italiana del *consolato del mare*, vedi SCHAUBE, nel "Programma del Ginnasio di Brieg", 1891. Il Commentario del Casaregis vide la luce a Firenze nel 1717 e fu ristampato più volte. Gli statuti anconitani furono editi dal CIARVINI col titolo: *Statuti anconitani del mare, del tersenale e della dogana e patti con diverse nazioni*, vol. I, Ancona, 1896. Il PREDRELLI e il SACERDOTI, pubblicarono gli *statuti marittimi veneziani fino al 1265* nel "Nuovo Arch. veneto", nuova serie, tomo IV, parte I e seg. 1902-8.

e viveri per il trasporto in Terra Santa, e di fondare fondachi e fattorie nelle terre di Levante. Parrà naturale che i progressi del commercio facessero sentire la necessità di disciplinarlo, anche più che non lo fosse dalla consuetudine, o dalle vecchie leggi Rodie. Così ci abbattiamo in questi tempi in vari codici suggeriti dai nuovi bisogni, sia nei bacini dell'Adriatico e del Mediterraneo, che possono anche confondersi in uno solo, e sia in quello dell'Atlantico. Noi però non ci occuperemo che dei primi.

2. — Nel bacino dell'Adriatico abbiamo gli *Ordinamenta et consuetudo maris edita per consules civitatis Transi*, che certamente è il codice marittimo più antico che si conosca, se è vero che sia stato compilato nel 1063, come indica l'intestazione; ma di esso parleremo particolarmente più sotto. Altre leggi appartengono a Venezia e sono anch'esse abbastanza antiche. La prima è il *Capitulare navium* del doge Pietro Ziani (1205-1229), riformato poi dal Tiepolo col nome di *Statuto nautico* (1229); un corpo di 52 capitoli. Più tardi fu ricorretto ancora una volta dal doge Zeno (1255), e ne uscì il codice che ha per titolo *Statuta et ordinamenta super navibus*, in 129 capitoli. Una nuova revisione è del 1302. Altre correzioni ed aggiunte si trovano negli *Statuta civilia*, 1346-47: *additiones et correctiones super statutis navium et navigantium*. Tutto sommato, trattasi di una ricca legislazione, che ebbe una speciale importanza anche per le leggi delle città ed isole della Dalmazia. Gli statuti di Zara e di Spalato, per tacere d'altri, ne hanno subito l'influenza. Alla sua volta, uno statuto marittimo particolare di Ancona, compilato nel 1397, si risente già del Consolato del mare.

Al Mediterraneo appartiene la *Tavola di Amalfi*, una città, che per più secoli visse quasi indipendente. È un altro diritto che, a quanto pare, ha goduto di una grande autorità; ma per molto tempo se ne sono perdute le tracce e si dubitò anzi della stessa sua esistenza, nonostante le notizie molto precise, che se ne avevano, finchè il Gar lo scovò a Vienna nel 1843. Pensiamo però che metta conto di occuparci più particolarmente anche di esso; e lo faremo quanto prima. Parimente Pisa deve aver avuto leggi scritte di diritto marittimo già nel 1081; ma soprattutto essa va ricordata pel *Constitutum usus* del 1160, e pel *Breve curiae maris*, un codice speciale degli anni 1298 e 1305, tradotto poi in italiano nel 1343. Sono leggi che hanno una par-

tiolare importanza nei riguardi pratici, e non solo per le città marittime soggette a Pisa. Il Wagner avvertì come parecchie disposizioni del costituito pisano siano state accolte in Marsiglia, e di là siensi spinte perfino nella Spagna. Ciò accadde nel secolo XIII; ma coteste influenze presumibilmente cessarono poi, quando l'importanza della città si mutò così sostanzialmente. Aggiungiamo: il *Breve portus Kalaretani* del 1318 e alcune disposizioni dello statuto di Sassari del 1316, che sono pure d'origine pisana. Altre leggi appartengono a Genova. La più antica, che si conosca, è del 1154; ma del resto si trovano disposizioni di diritto marittimo nello statuto della colonia di Pera anteriori al 1300, e parecchie ordinanze staccate, raccolte poscia da quell'*Officium Gazarias*, che, rivestito fin dal 1313 di attribuzioni amministrative e giudiziarie, poteva emettere ordinanze anche in materie di mare. Gli statuti di Bonifacio, Albenga, Savona e Levanto stanno sotto la influenza di queste leggi.

Una cosa degna di speciale osservazione si è, che, sebbene i rapporti commerciali fossero quasi gli stessi e regolati press'a poco sulle medesime basi, non si può dire che i codici di una città influissero gran fatto su quelli delle altre. Le nostre repubbliche marinare appaiono, per questo riguardo, ben diverse dalle città anseatiche. Amalfi ha il suo sviluppo giuridico, come Pisa il suo; nè Pisa deve nulla a Genova, o Genova a Venezia, o viceversa. Ognuna si svolge da sè in modo corrispondente allo stato di inimicizia che esisteva tra loro, non altrimenti che abbiamo trovato negli statuti municipali. Ma non tutte presentano la stessa importanza. Le leggi di Venezia e Genova si occupano, più che altro, di diritto pubblico: mentre invece la tavola d'Amalfi e gli ordinamenti di Trani e le consuetudini pisane offrono anzi una speciale importanza per il diritto privato.

3. — Nel bacino del Mediterraneo signoreggiò anche il *Consolato del mare*, ma non appartiene all'Italia. È un'ampia raccolta di consuetudini, che nella sua forma attuale fu probabilmente redatta a Barcellona nella seconda metà del secolo XIV (verso il 1370), sulla base d'altra collezione barcellonese, che si trova citata molto prima col nome di *Costumes de la mar*. Accresciuti e rimaneggiati, come accadde anche con altri libri giuridici in questi tempi, i *Costumes de la mar* si sarebbero poi tramutati, non si sa per opera di chi, in quel codice sortito a

ben più alti destini, in quanto si fe' strada un po' alla volta in tutti i porti del Mediterraneo e dell'Adriatico. Nel secolo XVII questo processo si poteva già dire compiuto, perchè non rimaneva più alcuna configurazione giuridica di questi bacini, che non avesse ceduto davanti al Consolato. E non solo in Italia. È la sorte comune, che toccò ad Amalfi e a Trani, come alle Assise di Gerusalemme, le quali contengono anche alcune disposizioni di diritto marittimo, come del pari agli statuti di Marsiglia, di Montpellier, ecc. Il Consolato diventò veramente la legge comune dei due mari. Lo stesso diritto marittimo di Ancona, che pur era nato sotto la diretta influenza di esso, finì con l'esserne soppiantato. Lo Stracca, giureconsulto anconitano, conosce solo il Consolato, che appunto allora fu tradotto in italiano. Ciò avvenne già nel 1519. È una traduzione in 247 capitoli, su cui forse fu modellata quella di Venezia del 1539. Apparve poi la traduzione vulgata, dapprima in Venezia nel 1549, e più altre volte ancora; e non dubitiamo che queste traduzioni italiane abbiano conferito molto alla diffusione del libro. Basti dire che si sono fatte strada perfino nell'Europa settentrionale. Il Casaregis lasciò scritto, sulla fine del secolo XVIII: *Consulatus maris in materiis maritimis uti universalis consuetudo.... communiter apud omnes provincias et nationes recepta.* E il Lubechius: *Omnium gentium leges et consuetudines maritimas collectas et certis capitibus dispositas videre licet in elegantissimo libro, qui dicitur Consulatus maris ex lingua italica in belgicam translatus.*

Tanta fortuna fu davvero meritata. Il Consolato del mare non riproduce soltanto le consuetudini spagnuole, ma, in generale, quelle del Mediterraneo e dell'Adriatico, persino gli usi della costa occidentale della Francia; e pur risultando difettoso in qualche parte, presenta il diritto marittimo del tempo in modo abbastanza completo, con riguardo specialmente alla pratica. Infine è il primo tentativo, che sia stato fatto, di un ordinamento sistematico del diritto marittimo; e, per quanto il sistema lasci a desiderare, senza dubbio esso corrisponde alle idee ed anche ai bisogni del tempo.

Abbiamo detto alle idee; perchè con le sue distinzioni e sud-distinzioni ha una tinta tutta scolastica. E tale si presenta a prima giunta; ma giova anche avvertire, che cotesto elemento

formale non ha nociuto gran fatto, perchè il compilatore vi si appigliò ordinariamente dove non produceva conseguenze pratiche; mentre, trattandosi di questioni veramente importanti, seppe costantemente trovare la nota giusta. Le stesse decisioni e distinzioni sono di regola motivate. Il Consolato rispondeva talmente allo stato della scienza di quei tempi, che perfino i romanisti del periodo successivo lo rispettarono, più che non avrebbe comportato il loro indirizzo.

Ciò che più monta, esso conveniva ai bisogni del tempo. Infatti una *communis consuetudo*, ispirata dalla natura delle cose, era prevalsa via via, ad onta di tutte le differenze locali; e, se vogliamo, anche delle resistenze canoniche. L'indole stessa del commercio, che aspira ad una economia mondiale, doveva condurre a ciò; ma anche l'azione del diritto romano vi ebbe la sua parte. Infatti il commercio aveva raggiunto a Roma un tale grado di sviluppo nei tempi classici, quale più non raggiunse fino al secolo decimottavo. Era stato un grande commercio capitalistico, a cui fa strano riscontro il piccolo commercio collettivo del medio evo; e parrà naturale che, quanto più questo si andava trasformando in quel senso, i principî del diritto romano tornassero in onore, e appunto in essi si cercasse un valido appoggio. Certo, si guardò il diritto romano con occhio meno sospetto. Dopo tutto, il credito aveva trovato nelle leggi romane una disciplina tanto rigorosa quanto elastica; e il diritto marittimo, che nel primo periodo del medio evo aveva subito le influenze locali, vi si accostò realmente. Ora, senza alcun dubbio, il Consolato del mare non sembra punto costruito con materiali romani; ma combina con esso in alcuni punti essenziali, e ciò spiega come riuscisse a soppiantare i diritti locali, creando un diritto uniforme in tutto il Mediterraneo. Esso veniva incontro veramente ad un bisogno del tempo; e al resto doveva provvedere la letteratura giuridica. Più tardi verrà anche preso in considerazione; e già il Targa (1692) se ne occupò: il Casaregis (1718) lo illustrò persino con un commento.

4. — Secondo una opinione, che può trovarsi in molti scrittori, anche i *Ruoli d'Oleron*, un altro libro giuridico di questi secoli, avrebbero riprodotto il diritto marittimo del Mediterraneo. Si è detto che, in seguito alle crociate, e specialmente per opera di Riccardo Cuor di Leone, questo diritto sia stato

trapiantato sulle coste occidentali della Francia; ma non è conforme al vero. L'isola d'Oleron ha da tempi antichissimi esercitato un vivo commercio in vino e sale, e i *Rôles* vi nacquero in modo affatto indipendente, in base alle sentenze pronunciate dalla curia marittima del luogo. La raccolta fu messa assieme, a quanto pare, nel secolo XII, e acquistò in breve tanto favore, da diventare, anch'essa, una fonte del diritto comune. Diffusa in tutto l'Occidente e nel Settentrione d'Europa, finì con adempiere lo stesso ufficio per l'Atlantico, che il Consolato del mare pel Mediterraneo.

5. — Ciò che caratterizza tutta questa ricca fioritura è il predominio che il diritto consuetudinario venne acquistando sempre più col tempo. È un diritto in gran parte nuovo, formatosi direttamente in base al commercio e ai suoi bisogni, seguendone i mutamenti, spesso in opposizione col diritto civile. Il diritto romano, che pure aveva fatto il suo ingresso trionfale nel mondo, non fu da tanto da imporsi subito direttamente nella decisione delle cose marittime. Infiuò solo qua e là, come può vedersi nel *Constitutum usus* di Pisa, e basta. Ciò dipese da più ragioni. Una è, che il commercio si svolse dapprima su nuove basi ben diverse da quelle del diritto romano; e un'altra, che coloro, che dovevano giudicare di cose marittime, erano per lo più profani agli studi del diritto. Solo più tardi il commercio prenderà un nuovo indirizzo, e anche la giurisprudenza si farà strada, soppiantando anzi la consuetudine, finché anch'essa sarà soppiantata alla sua volta dalla legislazione; ma per il momento, nulla di tutto ciò. Ad ogni modo le nuove fonti parevano di una applicazione più facile che non il diritto romano.

Non v'ha poi dubbio che coteste consuetudini abbiano conferito molto al progresso giuridico.

Come nell'antichità, così nel medio evo, buona parte degli istituti mercantili, è dovuta al commercio marittimo, dal quale si sono poi comunicati al commercio di terra. L'*actio exercitoria*, il *receptum nautarum*, il *foenus nauticum*, lo provano rispetto al diritto romano. Pel diritto medievale può vedersi la storia delle società, delle assicurazioni, della cambiale e dei trasporti. Per es., la *commenda*, società per lo più effimera ed avventizia, sorge dal commercio marittimo e, alla sua volta, dà poi nascimento alle due forme parallele della società in acco-

mandita e della associazione in partecipazione. E un contratto marittimo è la *colonna*, che, se non altro nei riguardi economici, somiglia alla odierna società in accomandita per azioni. A differenza del diritto romano, le funzioni dell'armatore, del capitano, dell'equipaggio, dei caricatori non si esercitavano più separatamente: lo spirito di associazione, proprio del medio evo, li aveva uniti in un fascio, che solo più tardi doveva dissolversi, quando l'assicurazione, elidendo i rischi, lo fece parere meno necessario. Ciò portava una rigorosa solidarietà che legava la fortuna della nave e de' suoi armatori a quella de' marinai e del carico. E si tratta di un contratto molto diffuso. Vi si riferisce la compilazione greca, conosciuta sotto il nome di *Ius navale Rhodiorum*, in vari capi, e questa è forse la più antica designazione che ne rimanga; in seguito si trova, sebbene con altri nomi, nel *Constitutum usus* di Pisa, nelle *Assises de la baisse court* del regno di Gerusalemme, nella ordinanza di Jacopo d'Aragona del 1258, nel Consolato del mare, negli Statuti di Bonifacio del 1609, negli *Us et coutumes* d'Alonne del secolo XVII, e ne parla anche il Targa, probabilmente secondo gli usi della riviera di Genova. Però la fonte più importante e completa, che se ne abbia, è la Tavola d'Amalfi, che ne fa espressa menzione in diversi capi e in altri vi allude, pur non ricordandola per nome. Noi ci troviamo nuovamente di fronte ad un contratto che ha una reale importanza nella storia delle società. Un altro è la *mahona* genovese di Chios e Fochea (1346), che si presenta quasi col carattere di una società coloniale per azioni, e sarebbe la più antica, a cui non molto tempo dopo (1373) tenne dietro quella di Cipro. Ma anche l'assicurazione a premio nacque dapprima nel bacino del Mediterraneo come assicurazione marittima pel trasporto delle merci: poi vi si aggiunsero le assicurazioni del casco, del carico, dei denari dati a prestito, sempre sulla base del diritto marittimo. Perfino le assicurazioni sulla vita si indirizzarono originariamente ai rischi di mare. Nè altrimenti il cambio traiettizio terrestre potrebbe, secondo la ipotesi del Goldschmidt, avere ricevuto i suoi caratteri fondamentali dal *cambio traiettizio marittimo*, e di là essere passato al commercio di terra. Certo, i documenti più antichi, che restano, delle cambiali, ricorrono nel commercio di mare; ma, ciò che più monta, e lo dimostrò il Goldschmidt, fu il prestito marittimo, solito a redi-

gersi in iscritto, che diede alla lettera di cambio la sua forma tipica. In fatto di trasporti basterà ricordare la *polizza* e la semplice *fede di carico*: due altri istituti propri del diritto marittimo, che già nel secolo XIII s'incontrano anche nei trasporti per terra.

In pari tempo vediamo istradato per una nuova via il sistema processuale; e anzi le riforme, più presto che in altre parti del giure, si verificano in questa. Da un lato, si trattava di escludere i giudici dotti, venuti su nelle scuole di diritto romano, il quale non aveva a che fare coi nuovi rapporti; dall'altra, si voleva applicare un sistema più razionale di prove, che non fosse quello del duello e dei giudizî di Dio, così caro ai Germanici; ed anche bisognava abbreviare i termini. Non c'è dubbio: in quella palestra aperta a tutti i popoli, la concorrenza si era fatta più viva e la speculazione più avventurosa: qual meraviglia che si escogitassero nuove vie di guadagno e insieme nuovi mezzi di difesa?

B. — *Gli Ordinamenti di Trani.*⁵⁵

1. — Lo statuto di Trani offre un nuovo argomento del modo affatto spontaneo, con cui il diritto sorgeva e andava svolgendosi nella società medievale sotto l'egida della consuetudine. In realtà, si tratta di vecchie norme consuetudinarie ordinate a

⁵⁵ **Bibliografia.** — PARDESSUS, Prefazione agli ordinamenti di Trani nella *Collection des lois maritimes*, tomo V, Paris, 1839. VOLPICELLA, *Degli antichi ordinamenti marittimi di Trani*. Discorso pubblicato dapprima nella "Biblioteca di scienze morali", diretta da P. S. Mancini, Napoli, 1847, poi a Potenza, 1852, da ultimo in più ampie proporzioni nella "Raccolta delle antiche consuetudini e leggi marittime delle provincie napoletane", dell'Alianelli, Napoli, 1871. Lo stesso, *Lettera all'on. sig. comm. Nicola Alianelli intorno alle consuetudini di Trani*, Napoli, 1838. DE ROZIERE, *Dissertation sur la véritable date du statut maritime de Trani*, nella "Revue histor. de droit franç. et étranger", I, p. 189-193, Paris, 1855. FESTA CAMPANILE, *Al chiar. signore L. Volpicella intorno ad una opinione del Pardessus relativa a Trani*. Lettera, Trani, 1856. SUL, nell'"Arch. stor. ital.", nuova serie XII (1860), p. 58 e seg. ALIANELLI, *Su la data degli ordinamenti marittimi di Trani*, lettera a L. Volpicella, nel "Giurista", anno VII, n. 48, Napoli, 1866. Lo stesso, *Risposta alla lettera dell'on. cav. L. Volpicella intorno alle consuet. di Trani*, Napoli, s. a. BELTRANI, *Sugli ordinamenti marittimi della città di Trani, con appendice di note e documenti inediti. Lettera al comm. Alianelli*, Barletta, 1873. CAPASSO nell'"Arch. stor. per le provincie napoletane", I, 1876. RACIOPPI, *Ordinamenti e consuetudini marittime di Trani* ("Arch. stor.", cit., anno IV, fasc. 2, Napoli, 1879). SCHUPFER, *Trani ed Amalfi. Studi sulle consuetudini marittime del medio evo* ("Rivista ital. per le scienze giuridiche", vol. XIII, 1892). LAUDATI, *Data degli Ordinamenti marittimi di Trani*, Napoli, 1893. GABOTTO, *Il commercio e la dominazione dei Veneziani a Trani fino all'anno 1530* (nell'"Arch. stor. per le provincie napol.", anno XXIII, fasc. I,

decidere le controversie nate tra gente di mare per cose di interesse marittimo, che alcuni consoli, de' più esperti *in arte de mare*, raccolsero. Lo dice il documento stesso, e anche ne indica i nomi. Che se qua e là riproduce parecchie disposizioni di diritto romano, più d'una volta va per la sua via. Ma, in generale, questo è il carattere di tutte le leggi commerciali, di avere cioè in parte il loro fondamento nella ragione romana, mentre in parte, forse per lo più, s'ispirano a criteri nuovi, suggeriti dalle nuove condizioni della vita e dal nuovo intreccio di fatti, che il diritto romano non conosceva. L'organo di tutto questo sviluppo è costituito dagli usi e dai costumi. Gli Ordinamenti parlano in particolare della contribuzione, delle cose trovate in mare, dei diritti ed obblighi del padrone, dei marinai, del nocchiero, dello scrivano, e del contratto di noleggi.

Del resto, soltanto il titolo e la data di essi sono in latino: tutto il rimanente è in volgare, e non si tratta neppure di scrittura originale. Com'è giunto fino a noi, il codice è tradotto; e probabilmente, a giudicarne da certe parole e costrutti, la traduzione fu fatta da un veneto. Il che, dopo tutto, non deve far meraviglia, ove si pensi alle larghe relazioni commerciali, che Trani ebbe con Venezia fino a tutto il secolo XV. Il console veneziano per la Puglia risedeva appunto in Trani, e basterà ricordare Marco Dandolo che tenne questo ufficio nel 1311 e Marco Giustinian che lo tenne nel 1359: più tardi, dal 1496 al 1509, la città rimase addirittura sotto il dominio della Signoria.

2. — Più grave ricerca esige la questione della data; e nonostante l'indole del nostro lavoro, ci permetteremo di dilungarci alquanto. Il proemio dello statuto indica nettamente l'anno in cui sarebbe stato compilato: *millesimo sexagesimo tertio, prima indictione*; e certo, la indicazione dell'anno corrisponde alla data della indizione. Inoltre è osservabile che essa è riprodotta in latino, come si trovava scritta originariamente nello statuto, e

1896). BOGADO, *Gli ordinamenti marittimi di Trani* (nella "Rassegna pugliese", XVI, 6, 1899). CICCAGLIONE, *Di una nuova opinione intorno agli ordinamenti marittimi di Trani* (nel "vol. per le onoranze al prof. F. Peper", Napoli, 1900). CARABELLESE, *Saggio di storia del commercio della Puglia e più particolarmente della terra di Bari* (nell'opera "La terra di Bari", Trani, 1900). Edizioni. Gli ordinamenti di Trani, oltre che nella grande Collezione del PARDUSSU, tomo V, e in quella del TWIS, IV, 521-548, furono pubblicati dal VOLPICELLA, Potenza, 1822, e anche nell'opera dell'ALIANELLI, *Delle antiche consuetudini e leggi marittime delle provincie napoletane*, Napoli, 1871, p. 52-64 in due testi.

ciò la rende anche più attendibile. Infatti il Pardessus, che fu il primo ad occuparsene, l'accetta; e l'opinione del Pardessus è seguita dal Rozière, dall'Alianelli, dal Festa Campanile, dal Beltrani, dal Travers Twiss. D'altra parte, non sono neppure mancati gli oppositori, e tra questi amiamo di segnalare lo Sclopis, il Volpicella, il Racioppi, lo Schaube. Naturalmente parliamo solo di coloro che hanno studiato più da presso la questione, e trasandiamo gli altri.

Gli argomenti, a cui essi si appoggiano, sono di varia specie; ma non tutti hanno lo stesso valore, e anzi alcuni possono dirsi completamente sfatati. Già lo Sclopis ha addotto più ragioni, per cui credeva di non poter accettare una data così antica; ma nessuna ha potuto reggere alla critica. Egli parte dall'idea che il documento sia stato dettato originariamente in italiano, quale è pervenuto fino a noi, e osserva che nel 1063 la lingua italiana non poteva dirsi ancora formata; ma già sappiamo che il presupposto da cui ha preso le mosse, non regge. Inoltre lo metteva in sospetto il titolo di conte dato ad uno dei compilatori; e non sapeva spiegarlo, neppure come onorificenza concessuta ad un professore di diritto, perchè lo studio di Bologna nel 1063 non era stato ancora aperto; ma non s'accorse che si trattava del *comito*, detto latinamente *comes galearum*, o anche *comitus* soltanto, o *comes*, un uomo che aveva il comando delle persone addette al servizio della nave. Ha infine osservato che un capitolo fa obbligo allo scrivano di essere *iurato del suo comune*, indicando così il magistrato comunale: e anche ciò gli parve repugnare alla data; ma non sapremmo proprio in quale difficoltà si potrebbe incorrere, ammettendo che già nel 1063 fosse costituito in Trani un comune. Il mille è il secolo, in cui il comune si viene formando dappertutto, e, quanto alla città di Trani, è accertato che appunto dal 1042 al 1073 fu completamente autonoma.

Nè gli argomenti del Volpicella appaiono più felici. Egli avverte che nel secolo XI, avanti e dopo il 1064, si solevano segnare nelle carte gli anni degli imperatori, e non quelli dell'era volgare; e anche gli reca meraviglia che i consoli, che compilarono lo statuto, sieno indicati coi loro cognomi, un uso, cioè, che, a sua detta, non si era per anche introdotto in Trani. Soltanto nel secolo seguente, i Tranesi avrebbero cominciato a notare nelle pubbliche

scrittore i nomi dei loro genitori: figuriamoci poi i cognomi! Ma tutto ciò poggia addirittura sul falso. Perchè, abbiamo, in primo luogo, alcune carte tranesi di quel periodo di tempo, pubblicate dal Beltrani e dal Prologo, e anche altre dei *Monumenta* del regio Archivio napoletano, in cui è adottata l'era volgare. Nè quelli, che il Volpicella ha inteso per cognomi dei consoli, Angelo de Bramo, Simone de Brado, Nicola de Rogerio, sono tali, ma semplici indicazioni della paternità di ciascuno di loro, che si trovano veramente in tutte le carte tranesi, anche più antiche.

3. — Molto più seri sono due argomenti del Racioppi: cioè a dire un capitolo, il quale ricorderebbe nientemeno che una costituzione di Federigo II sulle *defense personali*, e il nome di *consoli in arte de mare*, che sarebbe il primo esempio di tale istituzione. E nondimeno neppur essi reggono ad un attento esame.

Cominciamo dalla coincidenza dello statuto col codice fridericiano. Lo Statuto stabilisce, che, se il patrone voleva battere un marinaio, questi doveva andare a prua davanti alla catena del remiggio e dire tre volte: *Dala parte dela mia Signoria non me toccare*; e il codice di Federigo: che ciascuno possa tutelare la propria persona *per invocationem nostri nominis*, proibendo *ex parte Imperiali* all'aggressore di fargli offesa. Il Racioppi aggiunge, che questo istituto delle *Defense personali*, introdotto da Federigo II, dà la ragione e la spiegazione della frase sacramentale dello statuto traneese. Ma, domandiamo noi, è egli veramente provato che la costituzione di Melfi contenga un *Ius novum*? Era una idea tutta romana, conservata certamente nel diritto volgare, se non anche in qualche legge, che la maestà del popolo e dello Stato o dell'imperatore bastasse a proteggere l'individuo: ne fa fede Apuleio, e ad essa tanto lo statuto di Trani quanto il codice fridericiano potevano attingere, non altrimenti che, in tempi più avanzati, le costituzioni Egidiane. Ma, ammesso pure che non si trattasse di pratica romana, essa avrebbe ciononostante potuto svolgersi dal concetto della sovranità com'era intesa dai Normanni, senza bisogno di scendere sino a Federigo II. In realtà, le consuetudini più antiche di Messina contengono un capitolo sulla *defensa*, al pari di quelle di Palermo e di Trapani, e devono essere anteriori alle costituzioni, sia perchè sono da esse ricordate (I, 106), sia perchè disciplinano

la *defensa* in modo alquanto diverso, mentre non avrebbero potuto farlo, non tollerando le Costituzioni del Regno alcuna consuetudine futura ad esse contraria. Ma v'ha di più: lo stesso Federigo dichiara che la facoltà dei giustizieri, di conoscere della *defensa imposita*, era contenuta già in *Assisiis praedecessorum nostrorum*: egli l'aveva trovata e la conserva, salvo che la modifica alquanto, specie per riguardo alle condizioni della sua validità e alla pena. Ma queste stesse novità presentano per noi una grande importanza. In fondo, la disposizione degli Ordinamenti, se pur nella idea fondamentale collima con quella della legge di Federigo, se ne allontana in tutto il resto, e in modo da non parer verosimile che questa li abbia preceduti nel tempo. Gli Ordinamenti dispongono che l'invocazione della *Signoria* doveva bastare a proteggere l'individuo, e invece la Legge attribuisce tale autorità all'invocazione del *Nome imperiale*. È egli presumibile che, se la legge di Federigo fosse stata già pubblicata, gli Ordinamenti avrebbero saltato a piè pari la difesa che l'individuo poteva attingere al nome dell'imperatore, per sostituirvi quella della signoria? E di quale signoria? Una città autonoma, qual'era quella dell'anno 1063, nel quale gli Ordinamenti diconsi fatti, poteva avere veramente una signoria così rispettata e forte da bastare il suo nome a difendere l'individuo; ma al tempo di Federigo II? in un tempo, cioè, in cui lo Stato ci teneva a sovrapporsi a tutte le autonomie locali di qualunque specie esse fossero? Ad ogni modo ci si concederà che il nome dell'imperatore, invocato in base ad una legge, avrebbe potuto significare qualcosa di ben più serio che non quello di una autorità invocata sulla semplice deliberazione di tre *eletti consoli in arte de mare*. Ed è poi certo che si sarebbe potuta invocare? L'Isernia e Matteo d'Afflitto sostennero recisamente che no, perchè si trattava di cosa essenziale. Del resto le due leggi sono discordi anche per un altro riguardo. Infatti, gli Ordinamenti danno diritto al marinaio, che si era richiamato alla sua signoria, di reagire e perfino uccidere l'aggressore; mentre la legge di Federigo non accenna punto a questo diritto di resistenza, e invece vuole punito l'aggressore, che non si fosse ritirato, con la confisca di una parte dei beni. Evidentemente la disposizione degli Ordinamenti rappresenta uno stadio di civiltà molto meno progredito di quello

della Legge. Il diritto, ivi riconosciuto, di farsi giustizia da sè, ha ceduto il posto, nella Legge, all'azione dello Stato; e anche ciò deve confortarci nell'idea che gli Ordinamenti sieno molto più antichi. Un'altra novità, introdotta da Federigo, riguarda la presenza dei testimoni: ne abbisognavano tre, degni di fede e superiori ad ogni eccezione, perchè la *defensa* fosse valida, mentre gli Ordinamenti non contemplan affatto questa circostanza. Ma, volendo anche supporre, non diciamo ammettere, per un istante, che lo statuto tranese siasi ispirato, quanto alla difesa personale, al codice di Melfi, come si spiegherebbe, poi, che esso non tenga conto di altre disposizioni, che, certo, non avrebbero potuto sfuggire ai consoli che lo compilarono? Vogliamo alludere a due leggi: una di re Guglielmo e l'altra di Federigo II sulle robe dei naufraghi. La prima vuole riservata al fisco una parte delle cose dei naufraghi, di cui non si trovasse il padrone; mentre Federigo II minaccia la pena del capo ai violenti spogliatori dei naufraghi: ma lo statuto, che pur si occupa, con sufficiente ampiezza, di questa materia, non conosce nè una costituzione nè l'altra. È egli probabile che sia stato scritto in tempo posteriore?

Per ciò che riguarda i *consoli in arte de mare*, è certo che, se fosse vera la data del 1063, sarebbe questo il primo esempio documentato di una istituzione, che doveva estendersi poi così largamente, sia nel bacino dell'Adriatico, sia anche intorno al Mediterraneo; ma la questione è di sapere se possa ripugnare alle condizioni del secolo: e crediamo che no. In fondo, il Racioppi parte da un erroneo presupposto, che, cioè, il Consolato del mare non potesse nascere se non dopo che la potestà sovrana in talune città dell'alta Italia ebbe preso il nome di console, e anzi dopo istituiti i consoli di giustizia, perchè, a sua detta, quelli dei mercanti o quelli di mare ne sono una specie. La verità però è, che il titolo di console non aveva bisogno di essere importato nel Napoletano, perchè vi perdurava come tradizione direttamente bizantina. Dopo cessati i consoli ordinari, restarono nondimeno quelli titolari in tutta l'Italia soggetta a Bizanzio; ed anzi è un titolo molto diffuso. Lo porta l'esarca di Ravenna, e lo assumono i duchi di Napoli e di Venezia, e altri ufficiali minori, come a dire i tribuni, i tabellioni, e, ciò che fa più specialmente al caso nostro, perfino i preposti dei *negotia-*

tores. Abbiamo già avvertito più su (p. 501), che i capitulari della *schola negotiatorum* di Ravenna portano questo titolo in documenti degli anni 965 e 974. Nè si dica trattarsi di un semplice titolo onorifico, perchè ciò importa poco al caso nostro; e d'altra parte neppur sarebbe vero pel tempo in cui cadrebbe la redazione degli Ordinamenti. Infatti non era già avvenuta in Roma la grande restaurazione di Ottone III? Egli aveva pure riconosciuto il senato, alla testa del quale aveva posto dei consoli, e non si trattava più di un semplice titolo di onore, ma di una vera e propria magistratura. Non basta: gli stessi giudici dei distretti avevano preso ufficialmente il nome di *consules*, come rileviamo dalla notizia: *Quot sunt genera iudicum*. Dopo tutto, appunto nell'anno 1064, un documento conservatoci dal regesto di Pietro Diacono, ricorda tre *consules civitatis Sipontine*, i quali attestano, che Pandolfo, prima di morire, li aveva chiamati per consegnar loro cinquanta passi *de aquis piscacionis in mari*, da trasmettere alla badia di Montecassino. Si tratta di una città della Capitanata alle falde del Gargano. Inoltre, cinquant'anni dopo, nel 1123, abbiamo anche i primi consoli accertati da documenti a Gaeta, e già forniti di tali attribuzioni da doverne dedurre che lo sviluppo del consolato vi risalga a tempi ben più antichi. Ma, se anche la istituzione fosse dovuta alla influenza dell'Italia settentrionale, certo non farebbe meraviglia di trovarla in Trani nell'anno 1063. Un poeta popolare, magnificando una vittoria riportata dai Pisani nella presa di El-Mehdia (1087), ricorda appunto i consoli della città di Pisa: anzi lo stesso Racioppi, parlando dei *consules maris* di altre città marinare del secolo XII, conviene che non vi si presentano come istituto nato allora. Ed è pienamente nel vero.

4. — Lo Schaube ha accennato a talune coincidenze degli Ordinamenti col Consolato del mare, per concluderne che essi dovevano essere di molto posteriori al secolo XI. E non neghiamo che queste coincidenze ricorran. Lo Schaube ne ha ricordate due, le quali riguardano le cause che potevano dispensare il marinaio dal mantenere gli impegni assunti, e la difesa personale, che già conosciamo; e avrebbe potuto ricordarne anche qualche altra, sia col Consolato stesso e sia coi Ruoli d'Oleron e altre fonti di diritto marittimo del medio evo. Ma che perciò? Evidentemente lo Schaube ha corso troppo quando ne ha de-

dotto, che gli Ordinamenti dovevano aver attinto al Consolato. E perchè non, questo a quelli? Noi sappiamo che il Consolato non si restringe a riprodurre le consuetudini spagnuole, ma riporta anche quelle italiane, del pari che le francesi: perchè non avrebbe potuto ispirarsi agli Ordinamenti di Trani, come aveva attinto ad altre consuetudini? Tale ipotesi sarebbe molto più probabile, perchè il Consolato, anche nei due casi citati dallo Schaube, rappresenta un diritto molto più sviluppato che non sia quello degli Ordinamenti. Si aggiunge, che nell'anno 1453, in cui lo Schaube li vorrebbe redatti, essi avrebbero certamente subito l'influenza del Consolato anche in più larga misura, dato pure che si fosse sentita allora la necessità di compilare un nuovo statuto, del che fortemente dubitiamo.

Ma non meno arbitrario è il modo, con cui lo Schaube spiega la malangurata data, come la chiama, del 1063. Egli suppone che il testo la contenesse in cifre romane, e che il compilatore della iscrizione latina l'abbia riprodotta in lettere, sbagliando nel decifrarla. Avrebbe creduto di leggere A°. MLXIII, mentre realmente sarebbe stato scritto MLDIII. Perciò egli attribuisce gli Ordinamenti all'anno 1453; ma insieme conghiettura che la intestazione, anzichè essere la parte più antica del eodice, ne sia la più recente. Per conto nostro, non esitiamo un istante a relegare tutto ciò nel regno della fantasia: certo, non ha nulla di comune con la scienza.

5. — Restano alcune considerazioni desunte dalla natura intrinseca del documento.

Il Volpicella ha affermato, specie con riguardo alla dizione, che una grande differenza intercede tra lo statuto di Trani e i non pochi documenti pubblici e privati di quel tempo, scritti nella medesima città e in altri luoghi della Puglia. Mentre lo statuto è chiaro, netto, laconico, preciso, gli altri atti sarebbero redatti con istile alquanto rozzo, e anche le idee vi si scorgebbero espresse confusamente, con locuzioni tortuose e senza precisione. Il Racioppi fa plauso a queste osservazioni: insieme nota, che le disposizioni dello statuto si elevano mai sempre a norme generali; e anche questa larghezza di formule, unita ad un singolare silenzio di qualsiasi circostanza locale, sarebbe tutt'altro che indizio di antichità. Ma anche ciò è più presto specioso che vero.

Forse sarebbe inutile d'insistere sulla precisione o nettezza della espressione e sulla sobrietà sintattica della frase, dal momento che non abbiamo davanti l'originale dello statuto, ma una semplice traduzione di tempi piuttosto avanzati. Chi ci assicura che l'atto originale non fosse scritto in uno stile rozzo, e nondimeno, tra le mani del traduttore, abbia potuto assumere una forma più civile? Al qual proposito giova osservare che la dizione della seconda stampa è già migliore della prima: molte parole sono state mutate e corrette. Ma, in fondo, non ci meraviglierebbe affatto, che la stessa lucidità di espressione si riscontrasse già nell'originale latino; perchè non è assolutamente conforme al vero che le altre carte tranesi di questi tempi, che possono consultarsi per es. nel Prologo, rendano confusamente le idee, con locuzioni tortuose e senza precisione: al contrario sono chiare, nette, laconiche, precise, proprio come il Volpicella aveva osservato degli Ordinamenti.

Per ciò che riguarda la larghezza di formule giuridiche, che sa sollevarsi sopra la specialità dei casi, conveniamo, che in genere potrebbe essere indizio di intelletto già sviluppato, più forse che non lo consentisse la coltura del secolo XI; ma è questo il caso col documento che abbiamo tra mano? In realtà sono singole questioni, che i *consoli de mare* dichiarano e definiscono; e ne sia prova la stessa materia della contribuzione, dove i Romani avevano pur formulato dei principi molto netti, che avrebbero potuto facilmente riprodursi. Infine, lo stesso Racioppi avverte in un altro luogo, che lo statuto è, più che altro, una raccolta di *decisioni di casi giuridici*, a cui la longevità della consuetudine aveva attribuito forza di legge. L'autore qui è pienamente nel vero, più che non lo fosse, quando accennava ad una capace comprensività di norme, che non esiste. Il confronto poi, da lui istituito tra una legge italiana, quali sono gli Ordinamenti, e una legge forastiera, quali i Ruoli d'Oleron, nonostante che cadano press'a poco nello stesso tempo, assolutamente non corre: la diversa coltura dei due paesi basterebbe a provarne la differenza, se pur vi fosse, per non dire del modo diverso di redazione.

6. — Aggiungiamo un'altra considerazione. Il Racioppi avverte, che, stando alla data del 1063, ci avvolgiamo per lo meno in un tessuto di dubbî, d'incertezze e vacillamenti, cosicchè un punto solo non resterebbe sodo al cammino; ma sembra a noi che

piuttosto il contrario sia vero. Abbandonando la data del 1063, tutto diventa buio, confuso, incerto. Infatti c'è chi propone di emendarla in quella del 1183; altri in quella del 1263; altri ancora propende pel 1363; lo Schaube arriva niente meno che al 1453; e tutti questi scrittori, per ottenere tali risultati, fanno violenza al documento, quale aggiungendovi una parola, che suppone omessa dal copista (Sclopis), quale modificando tutta una frase (Volpicella), o anche non tenendo affatto conto della indizione, e quindi ricorrendo a un nuovo errore dell'amanuense (Racioppi), od escogitando infine anche più strane ipotesi (Schaube), che già conosciamo.

Tra tutte le conghietture, la più semplice e corretta è ancora quella dello Sclopis, che vuole emendata la data del 1063 in quella del 1363, anno in cui ricorreva pure la prima indizione; ma tutte le altre vanno senza più respinte. Nondimeno anche la data proposta dallo Sclopis è un anacronismo. In generale uno statuto, che avesse veduto la luce dopo le costituzioni di Federigo II, non avrebbe potuto ignorarne alcune vertenti sulla stessa materia; e invece già abbiamo rilevato che il nostro le ignora completamente. Molto meno potremmo scendere fino al secolo XIV, perchè in quel tempo la città era ridotta in ben misero stato, e le sole relazioni commerciali, che tuttavia esistessero, erano coi Veneziani. Trani fu davvero ricca e potente al tempo dei Greci e dei Normanni fino agli ultimi anni del secolo XIII; ma, quando la Sicilia si ribellò al giogo angioino, un'aspra e lunga guerra si accese tra Napoletani e Siciliani, e questi recarono sì grave danno alla città e al porto di Trani, che i Tranesi dovettero ritrarsi dal commercio. Se avessero pubblicato le loro leggi nel 1363, ciò sarebbe avvenuto quando non ne avevano più bisogno.

Un'ultima considerazione! Il commercio del medio evo, ordinariamente minuto, presentava, tra le altre, questa particolarità: che il mercadante accompagnava in persona la merce: certo, era tale il commercio di Trani, come quello di altre città, ancora nei secoli XI, XII e XIII; ma in seguito le cose cambiano. La stessa navigazione e tutte le forme del commercio marittimo hanno subito radicali mutamenti, e i mercadanti cessarono di accompagnare la merce. Gli Ordinamenti di Trani rispondono ancora a quell'antico stato di cose, e considerano come una ec-

cezione, degna di nota, che i mercadanti non sieno *in nave* (r. 26 e 27).

7. — Risulta poi, dalle parole del proemio e anche da alcuni capitoli, che lo statuto non ebbe di mira il solo popolo di Trani. Soltanto non sapremmo dire se comprendesse veramente il diritto marittimo dell'Adriatico, come pensava il Pardessus, o si limitasse al diritto dell'Adriatico Napoletano, o anche solo a quello della Puglia. Certamente è stato accettato dai Fermani, perchè si trova unito agli statuti di Fermo. E dall'altro canto è un fenomeno molto curioso, che, mentre viene stampato a Venezia per ben due volte nel corso del secolo XVI, e poi un'altra negli ultimi anni del secolo XVII, insieme agli statuti di Fermo, invece nel Napoletano se ne sia perduta affatto la memoria, e quasi si direbbe che neppure quelle stampe siano valse a ridestarla. Per lo meno non vi è scrittore che ne parli. Ma, lo abbiamo già rilevato, anche Trani era da lungo tempo decaduta.

C. — La Tavola d'Amalfi.⁵⁷

1. — Amalfi vanta una bella storia. Soggetta a Costantinopoli, ne scosse a poco a poco il giogo pur sapendo tenersi libera dalla potenza dei Langobardi. Costituita in repubblica, ebbe i suoi magistrati, i suoi conti, i suoi dogi; e fu città molto

⁵⁷ **Bibliografia.** — AMOROSI, *Lettera storico-villerocchia sulle tavole amalfitane*, Napoli, 1829. PARDESSUS, *Collection*, I, 142, segg. V, 223-229; VI, 481. HOLTJUS, *Geschied-en Regtskundige Verhandelingen*, Utrecht, 1851, p. 251 segg. Traduz. tedesca di SUTRO col titolo *Abhandlungen civilistischen u. handelsrechtlichen Inhalts*, Utrecht, 1852. LABAND, *Das Seerecht von Amalfi*, nella "Zeitschrift für Handelsr.", VII, 1834. ALIANELLI e VOLPICELLA, *Intorno ad alcune consuetudini e leggi marittime dell'Italia meridionale*. Lettere, Napoli, 1866. ALIANELLI, *La tavola d'Amalfi*, nell'opera: *Delle antiche consuetudini e leggi marittime delle provincie napoletane*, Napoli, 1871. RACIOPPI, *La tabula e le consuetudini marittime d'Amalfi*, nell'"Arch. stor. per le prov. napol.", anno IV, 1879. SCHUFFER, *Trani ed Amalfi, studi sulle consuetudini marittime del medio evo* ("Rivista ital. per le scienze giuridiche", vol. XIII, 1892). LAUDATI, *La Tabula de Amalfi*, Bari, 1894. CICCAGLIONE, *Un capitolo latino della tavola d'Amalfi*, Napoli, 1898 (dall'"Arch. stor. per le prov. napoletane", anno XVIII, fasc. 2). — Edizioni. La Tavola Amalfitana fu per la prima volta pubblicata nel 1844 a Napoli da L. VOLPICELLA insieme alle Consuetudini civili di quella città. Nello stesso anno il GAR, che l'aveva scoperta, ristampò entrambi quei documenti nell'*Archivio stor. italiano* (App. num. 8, p. 253-289). La sola Tavola fu poi edita da GIUS. D'ADDOSIO nel suo *Cenno storico di diritto commerciale*, Napoli, 1860, p. 77-94, da DE LA PRIMAUDAIE, *Études sur le commerce au moyen âge*, Paris, 1848, p. 305-317; da P. LABAND nella *Zeitschr. für Handelsrecht*, VII (1864), p. 237-337; dall'ALIANELLI nella raccolta delle *Antiche consuetudini e leggi marittime delle provincie napoletane*, Napoli, 1871, p. 101-135; dal TWISS, IV, p. 1-51 e infine dal CAMERA nelle *Memorie storico-politiche d'Amalfi*, I, 1876, p. 210-217.

florida, specie per le arti ed i traffici. Il monumento di diritto marittimo, che dobbiamo ad essa, è davvero insigne. Il suo titolo è questo: *Capitula et Ordinationes Curiae maritimae nobilis civitatis Amalfae*. Quello di *Tavola d'Amalfi*, e anche l'altro di *Tabula prothontina*, con cui lo designa un cronista del secolo XV, furono introdotti dall'uso; ma lo stesso tribunale era chiamato così: *bancha et tabula d'Amalfi*.

2. — Anche questa legge però è venuta formandosi un po' alla volta, come tante altre del medio evo. E lo si scorge a prima giunta. Dei sessantasei articoli che la compongono, ventuno sono scritti in latino, gli altri quarantacinque in italiano; sia che originariamente fossero redatti in tale forma, oppure sieno stati tradotti: certo, qualcheduno non è che la traduzione di altro più antico. Insieme si nota questa particolarità, che alcuni articoli italiani si trovano qua e là intercalati ai latini: se ne incontra eziandio uno di questi in mezzo a quelli; e talvolta gli italiani non fanno che ripetere ciò che è detto nei latini, mentre altri contengono qualcosa di diverso e anche di opposto. In generale, sono articoli che i compilatori hanno scritto di seguito al testo originario, di mano in mano che se ne presentava il destro, sia per chiarire qualche disposizione, correggerla o surrogarla, sia anche per provvedere ai casi a cui il testo originario non aveva provveduto. Alcuni però sono stati, con ogni probabilità, disposti nel margine; e solo in processo di tempo, quando tutta la legge venne trascritta, passarono nel testo, appunto là dove si trovavano. Un'appendice all'antica *Tabula* fu pubblicata dal Camera; ma non è che un frammento, che riguarda piuttosto la polizia marittima.

Tutto ciò rende manifesto aver noi a che fare con un monumento di mani diverse e di tempi diversi; ma a chi propriamente si debba attribuire ed a quali tempi, è dubbio.

3. — I compilatori della parte latina della *Tavola* risultano dal titolo originario, che abbiamo riportato più sopra: si tratta di un lavoro della curia stessa, non già nel senso che essa abbia allora, per la prima volta, creato o sancito quelle norme, ma nel senso che le abbia raccolte e messe in iscritto. Nè altrimenti la designazione di *Tabula prothontina* ce la presenta come un lavoro di un magistrato per le cose di mare, come erano appunto i protontini. Insomma, la parte latina ha un carattere, per così

dire ufficiale; ma non così la italiana. La quale anzi non può essere che l'opera di un privato: vi si trovano espressioni ed osservazioni, che possono trovar posto in un lavoro privato, ma che non si spiegherebbero affatto in un lavoro ufficiale.

4. — Nessun dubbio, poi, che la parte latina sia la più antica; ma siccome non porta alcuna data e non ci rimangono neppure altri documenti, a cui ricorrere, non resta che appigliarsi al corpo stesso della legge. Ma, lo avvertiamo subito: per quanti studi siensi fatti e per quante opinioni messe innanzi, non si è per anche potuto raggiungere quel grado di probabilità che permette di riposare tranquilli. A nostro avviso, la opinione più accettabile è ancora quella dell'Alianelli, che la vuole non solo anteriore alla compilazione o revisione delle *Consuetudini* amalfitane del 1274, ma anche all'annessione di Amalfi al regno, compiuta nel 1131. Certamente, esiste tra le consuetudini del 1274 un capitolo sul riparto del denaro dato in società di mare, che ha tutta l'aria di supplire ad una lacuna della Tavola; e ciò vorrebbe dire che questa sia anteriore a quelle. Inoltre i capi latini della Tavola ricordano il tari senza alcuna aggiunta o spiegazione, a differenza delle *Consuetudini*, dove con molta precisione si parla del tari di Sicilia, distinto e diverso da quello di Amalfi; e ciò starebbe a significare che, quando la Tavola fu dapprima redatta, non altri tari avessero corso in Amalfi, che quelli propri della città. Così, non si sarebbe sentito il bisogno di spiegarne la specie. Ma se ciò parrebbe naturale prima della unione al Regno, cioè prima del 1131, non si comprenderebbe affatto dopo di essa, in un tempo, cioè, in cui anche i tari siciliani, che sono molto antichi, certamente si conoscevano e avevano corso. Allora una spiegazione si sarebbe resa necessaria; e l'argomento ci pare tanto più forte, in quanto che altri documenti, anche amalfitani, già nel secolo XI, ricordando il tari d'Amalfi, non mancano di designarlo più specificatamente: la Tavola avrebbe potuto uniformarsi a questa pratica, che aveva sotto gli occhi; ma non credendo possibile un equivoco, non lo fa. Infine, non conviene dimenticare che essa è opera della curia marittima della nobile città di Amalfi: lo dice il titolo; ma ciò non avrebbe potuto avvenire se non fosse stata compilata quando Amalfi era ancora indipendente. Dopo unita al Regno, la curia marittima cedette il posto a quella dell'ammiragliato, che si costituì in quella,

come in tutte le città di mare, sotto la dipendenza del Grande Ammiraglio; e d'altronde non si può supporre che un tribunale regio, qual era questo, s'intitolasse dal nome della città dove risedeva.

5. — Diversamente il Racioppi è d'avviso che la Tavola possa essere stata redatta al più presto verso la fine del secolo XIII, e ragiona a lungo su questa ipotesi, adducendo vari indizi. Egli stesso però non si nasconde, che ciascuno di essi, singolarmente considerato, ha un peso minimo; e soltanto si lusinga che, presi insieme, possano acquistare il valore espansivo delle unità messe assieme ad altre. In realtà non fanno fede che dell'ingegno dell'autore; ma sono troppo poca cosa per valere anche solo come unità, e potere, come che sia, avvalorarne la opinione.

Il Racioppi comincia dallo stabilire che il documento deve essere posteriore alla dominazione sveva, e lo deduce da varie circostanze.

Innanzitutto osserva, che Amalfi nel secolo XII non avrebbe potuto dirsi *nobile*, come la qualifica il proemio, perchè le città non gareggiavano ancora in nobiltà; ma egli parte evidentemente da un'idea preconcepita, che cioè una città non potesse avere quella qualifica indipendentemente da qualunque gara. Del resto, anche avuto riguardo ad altre città, non sappiamo veramente darci una ragione del perchè appunto Amalfi non avrebbe potuto qualificarsi con quel titolo ancora nel secolo XII, essa che, a differenza di tante altre, si distingueva già per importanza di traffici, di arti e di libere istituzioni. Dopo tutto, i consoli e il popolo di Napoli, concedendo nel 1190 dei privilegi ad Amalfi, non mancano di avvertire l'onore e il comodo che i *negotiatores et campsores de ducatu Amalphi* recavano alla loro città, che chiamano *nobilissima civitas*. Era proprio il vezzo del tempo. Un altro indizio sarebbe la parola *Capitula* adoperata nel proemio a indicare disposizioni legislative, e anche la parola *Item*, con cui gli articoli della legge sono reiteratamente segnati: rappresentano voci, che, a detta dell'autore, avrebbero avuto corso legale sotto gli Angioini! Senonchè egli stesso sa, e lo confessa, come sia difficile cosa, e sovente impossibile il determinare quando un uso abbia incominciato a farsi strada tra il popolo. Comunque, la parola *Capitulum* si trova veramente in

qualche documento dei tempi svevi in senso di ordinanza, ovvero di editto; e così l' *Item*. Più d'un articolo dello statuto di Sant'Angelo in Theodice, e di quello di Sant'Elena dell'anno 1190, cominciano a quel modo; e si potrebbero citare anche altri esempî. Il Racioppi trova pure un indizio nella parola *denari*, che la Tavola adopera nel significato di moneta in genere, anzichè per indicare la decima parte dell'oncia; e anche qui parte da un presupposto erroneo, che cioè l'uso di quella parola sia cominciato soltanto nel tempo posteriore agli Svevi in causa della continua, abbondante e forzata immissione di questa minima moneta nei commerci del popolo, mentre gli stessi documenti amalfitani ne offrono esempî anteriori. Un altro indizio è desunto dai salari. Ne parla un articolo della Tavola, e il Racioppi s'ingegna di dimostrare che erano appunto i salari dei tempi angioini. Ma la Tavola non accenna che ai salari dei patroni di nave, degli scrivani e dei marinai, e l'autore, pur di avvalorare la sua tesi, li mette in un fascio con quelli dei castellani scutiferi, degli inservienti dei castelli del Regno, del portiere del castello Capuano di Napoli, residenza dei reali angioini, dei serventi e cursori della Curia, quasi che la diversità delle professioni e degli uffici non dovesse determinare anche una diversa misura dei salari. I soli, che pur potrebbero fare al caso, sono quelli delle genti di mare delle galee amalfitane in servizio del re, pubblicati dal Camera; ma appunto questi danno torto al Racioppi.

Nondimeno egli va anche più oltre. Dopo aver cercato di provare che la Tavola doveva appartenere ai tempi angioini, aggiunge addirittura che la ufficiale compilazione di essa era posteriore all'anno 1274, in cui furono redatte le consuetudini civili di Amalfi; e ciò per due ragioni.

L'una, perchè il proemio di queste consuetudini avverte, che in tutti gli altri contratti e cause, non compresi in esse, si doveva osservare l'*ordo legibus et regni consuetudinibus institutus*. Il Racioppi nota che, se la Tavola fosse già esistita, i compilatori del 1274 avrebbero avuto un qualche riferimento ad essa, se non altro per assicurare anche alle cause marittime il privilegio di essere definite col rito sommario, che era stato ammesso per le civili. Ma, in primo luogo, si potrebbe chiedere: qual bisogno vi fosse di fare una speciale riserva per altre consuetu-

dini, o contratti, o cause, dal momento che la compilazione del 1274 si occupa solo di materie civili, e non contiene che un articolo, il quale accenni al denaro dato *in societate maris*, a proposito di quello conferito *in societate terrae*? E, se realmente si fosse sentito il bisogno di assicurare alle cause marittime quel rito, sembra che avrebbe dovuto manifestarsi indipendentemente dall'esistenza della Tavola. Ma infine, non è neppure accertato che vi manchi un qualsiasi accenno o riserva. Le parole del proemio, che abbiamo citato più su, parlano veramente di altre *leges* e *consuetudines*, che vogliono mantenute: perchè, non si potrebbero comprendere tra esse, anche le consuetudini marittime? Soltanto non bisogna tradurre, come fa il Racioppi, la parola *consuetudines* con *costituzioni*: conviene prenderla per quel che suona.

L'altro argomento è desunto dall'art. 23 della Tavola, il quale si occupa della partecipazione ai lucri e ai danni tra i soci, e soggiunge: *extractis expensis debet lucrum dividi per partes, prout est consuetum*. Il Racioppi è d'avviso che la Tavola, con quelle parole, rimandi alle consuetudini del 1274, e cita l'art. 14 di esse. Senonchè non si riscontra proprio alcuna relazione tra i due articoli; perchè quello della Tavola concerne il contratto di colonna, mentre quello delle Consuetudini si occupa di un altro contratto ben diverso; e basta la semplice lettura a persuadersene. D'altronde, appunto alla lacuna lasciata dall'art. 23 provvede poi la Tavola stessa in due altri articoli redatti in italiano (24 e 36), determinando, se non altro, di quante oncie doveva essere ciascuna parte.

Ma perchè, aggiunge il Racioppi, i compilatori della Tavola, che pure si erano proposti di mettere assieme le consuetudini marittime, hanno ommesso quella ora ricordata? Si potrebbe rispondere, che essa, forse, non era ancora ben fissata, e i compilatori si sono trovati impacciati nel determinarla. Sarebbe una risposta molto ovvia. E di queste incertezze ne abbiamo un esempio nella Legge stessa, e proprio nei due articoli aggiunti, da noi citati più sopra, i quali si sono provati a determinare in qual modo dovesse farsi la divisione *per partes*, come richiedeva l'art. 23, e ciò nondimeno si contraddicono a vicenda. Del resto, se anche non si potesse adeguatamente rispondere alla domanda del Racioppi, e che perciò? La storia ha un infinito numero di questi

perchè, a cui non è dato trovare una soluzione, senza smarrirsi nel campo vano delle conghietture.

6. — Per ciò che riguarda gli articoli italiani della Tavola, non è da porsi in dubbio che appartengano a mani diverse e anche a tempi diversi. Certamente, colui che ne compilò o tradusse alcuni, non è lo stesso che compilò o tradusse i rimanenti: ciò risulta anche dalla lingua. Inoltre c'è tale capitolo che sta in contraddizione con altri, e pare quasi che tra quello e questi sia passato di mezzo niente meno che un secolo. Che, se qualcuno può anche offrire un appiglio per determinarne approssimativamente il tempo, per altri ciò non è possibile; e sarebbe addirittura inconsulto di attribuire a tutti la data accertata per alcuni. Per es. la influenza catalana si è fatta largo, col tempo, anche nella nostra Tavola, come può vedersi da talune disposizioni del regolamento consolare di Valencia, pubblicato tra il 1336 e il 1343, che ricompaiono quasi alla lettera negli articoli 59-62: essi non possono essere anteriori alla metà del secolo XIV; ma gli altri? Neppure si può dire a qual secolo appartenga l'Appendice del Camera.

7. — La legge stessa continuò ad essere usata a lungo nel fôro; ma, a questo proposito, non sarà inutile ricordare alcune notizie, che correvano nel medio evo intorno alla sua esistenza ed autorità. Non trattasi però di documenti molto numerosi. Un autore anonimo di antica cronaca fa parola delle *leges maritime* compilate appunto dagli Amalfitani, con cui si decidevano le liti nella curia del Grande Ammiraglio del Regno; e anche un altro anonimo, il quale poco dopo la metà del secolo XV trascrisse una più antica cronaca, nel proemio ricorda la *Tabula Prothontina*, e anzi asserisce d'averla copiata. Più tardi abbiamo la testimonianza di Marino Freccia. A sua detta, la corte del Grande Ammiraglio avrebbe giudicato secondo la Tavola tutte le liti e controversie di mare ancora a' suoi tempi; e siamo già verso la metà del secolo XVI. Segue uno stromento del 1571, in cui i contraenti stessi dichiarano di uniformarsi alle disposizioni della Tavola; e un altro, scritto in Napoli nel 1603 in cui il compratore della metà di una feluca promette di dare al venditore per ogni viaggio reale et fedele conto della restante metà di felluca.... secondo lo uso et costumanza della Tavola della costa di Amalfe.

Più tardi, essa cadde in dissuetudine; e ciò è presumibil-

mente avvenuto nella prima metà del secolo XVII, per effetto della prevalenza che acquistò il Consolato del mare. L'Alianelli cita in proposito una sentenza del tribunale di Napoli in data del 4 giugno 1642, che è molto significativa: un capitano di nave, domandando il nolo per certa quantità di grano, da lui trasportato, ma che aveva patito delle avarie, in luogo di riferirsi all'art. 59 della Tavola, si richiama al cap. 27 del Consolato del Mare, nonostante che l'uno e l'altro disponessero nel medesimo senso. D'altra parte, non doveva essere trascorso molto tempo da che il Consolato aveva soppiantato la Tavola, perchè quel capitano dovè presentare un certificato di tutti i negozianti, che dimoravano in Napoli, per provare che esso era veramente usato. Nei tribunali se ne dubitava. Comunque, non deve far meraviglia che la Tavola, per quanto da tanti secoli radicata nel costume, e osservata nel fòro, cedesse il posto ad una legge, che era di gran lunga più ricca e completa, e, ciò che più importa, meglio adatta ai tempi.

§ 3. — LE CONSUETUDINI FEUDALI.

Defetari. Assise di Gerusalemme. Libri dei feudi.

1. — Le consuetudini che reggevano la materia de' feudi in Italia, ci presentano un nuovo mondo, contrapposto caratteristicamente a quello delle arti e dei traffici; ma che pure offre le sue varietà. A ben guardare, non era lo stesso sistema che vigesse dappertutto: anzi si tratta di due sistemi diversi, che vogliamo designare col nome di sistema franco e di sistema lombardo.

2. — Il *sistema franco* domina nell'Italia meridionale, dove fu portato dai Normanni, e anche nel Piemonte e nella Savoia. Ugo Falcando nella sua *Historia de tyrannide Siculorum* riferisce una notizia preziosa in proposito. Narra che i baroni siciliani avevano fatto sapere a Guglielmo, detto il Malo, che occorreva abolire alcune disposizioni di diritto feudale e tornare alle vecchie consuetudini, che Roberto Guiscardo aveva dapprima introdotto, e che anche sotto Ruggiero, suo avo, eransi mantenute. Anzi Ruggiero ne avrebbe ordinato l'osservanza. Le parole, che lo storico mette in bocca ai baroni, sono queste:

Ut eas restituat consuetudines quas avus eius Rogerius comes, a Roberto Guiscardo prius introductas, observaverit et observari praeceperit. Da parte loro, dichiaravano senza ambagi che, se avesse persistito ad andare contro gli statuti dei maggiori, avrebbero provveduto da sè ai casi propri. Era una intimidazione ed una minaccia: ciò però che importa per il momento, è di vedere attribuite a Roberto Guiscardo le consuetudini feudali del Regno. Probabilmente furono scritte in quel tempo per ordine di lui, e Ruggiero ne portò poi il libro in Sicilia; ma non sappiamo che cosa ne sia avvenuto.

Forse sono quelle stesse che, ancora ai tempi di Guglielmo il Malo, trovavansi in certi libri chiamati *Defetari*,⁵⁷ che si conservavano dal re nel suo palazzo e che, a detta dello stesso Ugo Falcando, andarono smarriti nell'occasione di un tumulto, in cui il palazzo fu messo a ruba. Egli si esprime press'a poco così: "I libri consuetudinum, o defetari, non poterono trovarsi quando fu preso il palazzo: erano andati, non si sa come, dispersi; e d'altronde i nuovi ministri, succeduti nel governo a Maione, non conoscevano, nè le *distinzioni delle terre e dei feudi*, nè i *riti*, nè gli *istituti della Curia*. Bisognava comporne altri. Ma non c'era che Matteo Bonello che, essendo vissuto lunghissimo tempo nella curia come notaro, ed essendo stato sempre ai fianchi di Maione, potesse avere piena conoscenza delle *consuetudini* di tutto il Regno; e, siccome si trovava in carcere, ne fu liberato perchè ne componesse di nuovi". Nondimeno, appunto su questi defetari ferve una grossa disputa. Il Giannone scrisse che conservavano veramente la memoria delle *consuetudini* siculo-normanne. Invece il Masci avvisa che contenessero la prova dell'antica *confinazione* dei feudi, e che i feudatari stessi, interessati a sperderne la memoria, li bruciassero. Una nuova opinione dell'Amari e del Capasso ritiene che non fossero altro che registri o quaderni, in cui trovavasi annotato il *servizio feudale* del reame. Lo proverebbero le voci stesse *Defetario* e *Consue-*

⁵⁷ *Bibliografia.* — Sui *Defetari* consulta GIANNONE, *Storia civile del Regno di Napoli*, XIII, 8. PECCHIA, *Dell'origine e dello stato antico de' feudi in Regno*, nella "Storia civile", lib. II, diss. 2^a. MASCI, *Esame dei diritti e delle prerogative dei baroni del Regno di Napoli*, Napoli, 1792, p. 58. AMARI, *Storia dei Musulmani in Sicilia*, Firenze, 1869, III, p. 324. CAPASSO, *Sul catalogo dei feudi e dei feudatari delle provincie napoletane sotto la dominazione normanna*, Napoli, 1870, p. 86 segg. RINALDI, *Dei primi feudi nell'Italia meridionale*, Napoli, 1886, p. 149 segg.

tudo usate dal Falcando; perchè la prima deriva dalla voce araba *deptar* o *difter*, che voleva significare registro, e la seconda valeva servizio o tributo di natura feudale, quasi ordinario e consueto. Infine il Rinaldi, pur facendo suo pro di questa opinione, la trova troppo assoluta e recisa; e ritiene che nei defetari si conservassero non pure le *notizie dei tributi e del servizio militare*, ma anche le *consuetudini*: anzi i tributi e servizi dovevano far parte delle consuetudini, perchè consuetudinariamente si esigevano. Egli ammette la etimologia araba di *deptar* o *difter*, e ricorda alcuni documenti del 1149, 1178 e 1191, pur citati dal Capasso, in cui la parola *difter* è usata veramente per indicare il registro. Nega però che la voce *consuetudo* si adoperasse in quei tempi unicamente nel significato di *tributo* o *servizio*, e cita le *bonae consuetudines* che il trattato di Costanza voleva garantite ai comuni. E questa ci sembra ancora l'opinione più accettabile. Infine essa è confortata dal passo di Ugo Falcando, in cui si parla appunto della perdita dei defetari e della loro ricostruzione, e che d'altronde è il solo da cui ci possa venire un po' di luce. Il racconto del Falcando non ammette dubbio. L'Amari e il Capasso osservano bensì che, se Matteo Bonello si riteneva esperto del tenore di detti libri, ciò deve intendersi nel senso che conosceva le regole che si erano tenute nel comporli e aveva attitudine a trovare gli elementi per rifarli; ma cote-
sta interpretazione assolutamente non corre. Falcando adopera la parola *consuetudines* nella sua accezione ordinaria e naturale, là dove riferisce i lamenti dei baroni, che volevano tornare alle antiche *consuetudini* e agli *statuti* dei predecessori, *tolta la necessità dell'assenso regio al matrimonio delle figlie e delle sorelle dei feudatari*, e non è presumibile che l'abbia adoperata qui, a così breve distanza, in diverso significato. Di più egli stesso, oltre che accennare alle *distinctiones terrarum feudorumque*, parla di *ritus et instituta Curiae*, che sarebbero stati contenuti in quei *libri consuetudinum quos Defetarios appellant*. Pertanto i defetari avrebbero contenuto veramente le *costumanze feudali* del Regno, portate dai Normanni in Italia, compreso il servizio feudale.

Nondimeno, saremmo imbarazzati a determinarne la natura, perchè, disgraziatamente, andarono di nuovo perdute, e non ci resta modo di ricostruirle. Se pur si vuole conoscere qualche cosa

del diritto feudale franco, bisogna ricorrere ad altre fonti, specie alle Assise di Gerusalemme, le quali, riportando le costumanze e i precetti di diritto, che si osservavano nelle Corti d'Oriente, riproducono appunto le consuetudini franche; e mette conto che vi ci soffermiamo. Del resto, esse non sono estranee neppure a noi, come a prima giunta sembrerebbe, se non altro perchè anche l'Italia, al pari delle altre nazioni che concorsero al conquisto di Terra Santa, vi ebbe la sua parte.

3. — Come nascessero queste Assise⁵⁵ è presto detto. I crociati, dopo conquistata Gerusalemme (an. 1099), vi trapiantarono l'ordinamento feudale d'Europa, istituendovi due corti laicali: la *corte alta*, o dei baroni, preseduta dal re, e la *corte bassa*, o dei borghesi, preseduta dal visconte; e insieme provvidero alle leggi. Goffredo di Buglione, col consiglio del patriarca e dei maggiorenti, scelse appunto alcuni savî, perchè raccogliessero *gli usi delle varie nazioni d'Europa*, che avevano preso parte alla conquista; e, raccolti che li ebbe per ambedue le corti, e avutane l'approvazione dell'Assemblea, li fece chiudere in un cofano e depositare nel tesoro della Chiesa del Santo Sepolcro, onde ebbero anche il nome di *Lettere del Santo Sepolcro*. In pari tempo ordinò che non potessero consultarsi che alla presenza di sette persone: il re od uno dei grandi dignitari della corona in sua vece, il patriarca e il visconte di Gerusalemme, due vassalli regî e due giurati borghesi; ma la cautela non giovò. Dopo essere state accresciute e modificate successivamente più volte, mercè le comunicazioni che le crociate mantenevano tra l'Europa e l'Oriente, se ne perdette quasi completamente la

⁵⁵ **Bibliografia.** — Per le Assise di Gerusalemme ricordiamo gli studi di PARDESSUS, *Memoire sur un monument de l'ancien droit coutumier connu sous le nom des assises*, Paris, 1829 e anche *Sur l'origine du droit coutumier en France*, Paris, 1834, p. 66. Inoltre BEUGNOT, nelle *Introduzioni* ai due volumi della Assise che pubblicò per incarico dell'Accademia di Parigi, Paris, 1841-43. Vedi anche LAFERRIÈRE, *Hist. du droit franc.*, IV, p. 478 segg. e 596 segg.; SCHMID, nell' "Hermès", XXX, p. 315; TAILLANDIER, nella "Thémis", VII, p. 505; una conferenza del barone VON VOELDERNDORFF, *Ueber die Assisen des Königreichs Jerusalem* e MONNIER, *Godefroi de Bouillon et les assises de Jérusalem*, Paris, 1874. — Edizioni. Le Assise di Gerusalemme furono pubblicate prima dal LA THAUMASSIÈRE col titolo *Assises et bons usages du royaume de Jérusalem*, Paris, 1690, e poi dal CINCIANI nelle "Leges barbarorum", vol. II (Assise della bassa corte); vol. V (Assise dell'alta corte); vol. III (Assise della Romania). Ai di nostri furono edite dal FOUCHER, *Assises du royaume de Jérusalem etc.*, Rennes, 1839-41 (5 dispense); dal KAUSLER, *Le livre des Assises et des usages du royaume de Jérusalem etc.*, vol. I, Stuttgart, 1839, e specialmente dal BEUGNOT, *Assises de Jérusalem*, Paris, 1841, 43, 2 vol. Su alcune traduzioni greche vedi C. E. ZACHARIAE, *Historiae juris Graeco-Romani delineatio*, p. 137.

traccia. Gerusalemme cadde nel 1187 in potere di Saladino, e anche i tesori del Santo Sepolcro andarono perduti. Che cosa propriamente avvenisse delle Assise, che vi erano state depositate, non si sa. Probabilmente andarono smarrite anch'esse; e nondimeno le corti feudali e borghesi della Siria ne conservarono lo spirito e lo confermarono coi loro *arresti*. Infine surse una scuola di giureconsulti tra gli stessi nobili, correndo il secolo XIII, i quali, giovandosi della tradizione, posero mano a riordinare, se non altro, le leggi dell'*alta corte* a comodo delle regioni di Levante, ancora tenute da principi cristiani. In mezzo alle arti cavalleresche, questi nobili non avevano a dispetto la giurisprudenza. Noi ne segnaliamo specialmente due: Filippo di Novara, italiano di nascita, ma completamente infrancesato, che visse appunto verso la metà del secolo XIII, e Giovanni d'ibelino conte di Giaffa e di Ascalona, il quale svolse e completò il lavoro del primo in una raccolta, che è certo la più ricca, ma insieme la più diluita, del diritto feudale degli Stati cristiani d'Oriente. Altri poi la compendiarono. Lo stesso accadde con le Assise della *bassa corte*; ma ne sono ignoti gli autori.

Veramente si tratta di una semplice restaurazione; ma essa ebbe il suo momento di fortuna, perchè penetrò anche in altri regni fondati dagli Europei in Oriente, oltre a quello di Gerusalemme: vogliamo alludere a Cipro e a Negroponte, che infine ricollegano più direttamente il codice gerosolimitano all'Italia, specie a Venezia.

Ciò che gli crebbe importanza fu soprattutto il fatto che i baroni del Regno di Cipro nel 1368, quando gli arbitri di Pietro I minacciavano di mettere in forse ogni diritto, presa l'opera del D'ibelino, la proclamarono appunto in solenne assemblea come il codice del Regno, ordinando che dovesse custodirsi nella cattedrale di Nicosia e consultarsi solo alla presenza del re e di quattro vassalli. E tale durò a lungo. Cipro nel 1489 venne in possesso della repubblica di Venezia; ma questa si obbligò a riconoscerlo. E Venezia fece anche più. Infatti, essendosi, non si sa come, perduta la copia di Nicosia, e d'altra parte avendo la lingua francese cessato di essere la lingua dominante nell'isola, la Signoria affidò l'incarico ad una commissione di ristabilirne un nuovo testo per ambe le corti, coll'aiuto dei migliori mano-

scritti, che si poterono trovare, e tradurlo in italiano. Ciò accadde nel 1531; e cotesta revisione rimase poi in vigore, finchè Cipro passò in potere di Amurad I.

E press'a poco lo stesso avvenne a Negroponte. Il Governo dell'isola, nel tempo che fu tenuto dai Veneziani, esaminò, insieme a dodici uomini, queste medesime consuetudini, che vivevano appunto nel principato d'Acaia, e le fece approvare dal doge Francesco Foscari, correndo l'anno 1421. Sono le Assise che si conoscono col nome di *Assises de la Romanie*, e che, in fondo, riproducono il testo originale. Alcune però furono omesse, specie quelle che si riferivano al duello giudiziario, non sembrando più compatibili coi tempi.

4. — L'opera fu scritta originariamente in francese e si divide in due libri: quello delle Assise dell'*alta corte*, cioè il diritto del re, dei suoi vassalli e baroni; e il libro delle Assise della *bassa corte*, ossia il diritto vigente nei tribunali cittadineschi pei borghesi e altri popolani. Il primo è pretto diritto feudale e non concerne che questo: il diritto romano, se pure è citato qua e là, lo è solo in appoggio al diritto locale, quasi per giustificarlo: e di più, l'autore non mostra molta dimestichezza con esso. Propriamente, lo spirito che anima le Assise dell'*alta corte* è il vecchio spirito della feudalità militare che vuol essere mantenuto e fortificato; e, dopo tutto, visto il continuo stato d'assedio in cui si trovava il Regno di Gerusalemme, parrà naturale che il feudalismo, nato dalla guerra, conservasse intatto il suo carattere. Invece le Assise della *bassa corte* rappresentavano un diritto più generale, e la influenza romana vi appare già più notevole. L'autore conosce meglio il gius romano, e, pur alterandolo a modo suo, gli attribuisce vera forza di legge; ma anche ciò non è difficile a spiegarsi, per poco si pensi che il diritto di questa corte, lungi dall'essere importato, è la continuazione di quello anteriore, e principalmente del diritto delle città greche, salve le modificazioni rese necessarie dalle condizioni e dagli usi della nuova società. Il carattere che vi domina è esclusivamente civile e abbraccia tutti gli oggetti del giure; la proprietà e le obbligazioni, la famiglia e le successioni, l'ordinamento dei giudizi e le forme della procedura.

Del resto, le strane contraddizioni del tempo si rispecchiano tutte in questo codice. Pare proprio di vivere in mezzo a quella

società, con quel misto di vergini entusiasmi e di freddo materialismo, di eroismi e di superstizioni, di nobiltà e di rozzezza, che la caratterizzano. Da un lato si proclama il principio che tutti sono fedeli di Cristo e tutti devono assistersi a vicenda; e dall'altro si riconosce la schiavitù e si paragonano gli schiavi agli animali. Da una parte abbiamo un diritto tutto militare che non sembra escogitato che per la guerra; e dall'altra si fa largo il commercio, dove la ragione feudale non ha posto, e quasi pare che si voglia farla finita con le idee ristrette che dominano la società, inaugurando per la prima volta il regno della libertà civile. Lo Stato stesso sorge su base privata, secondo l'indole del feudalismo, in cui la protezione non viene propriamente dallo Stato, bensì chi ne ha bisogno deve rivolgersi al suo superiore immediato; e nondimeno il diritto criminale delle Assise ha già assunto un carattere pubblico, che non manca di rozzezza, ma in cui è pur notevole il principio che la pena viene inflitta non già nell'interesse dell'offeso, ma in quello della società. Infine, tanto l'una corte quanto l'altra s'ingegnano di realizzare e mantenere lo spirito della giustizia. Su ciò nessun dubbio. Questo principio, fortificato dalla sanzione religiosa, si può riassumere in quell'obbligo dei giurati espresso così nobilmente nelle Assise della corte dei borghesi: *aimer Dieu et droit dire et faire droit à toutes gens*. E nondimeno, appunto per ciò che riguarda il diritto giudiziario, ci troviamo di fronte a tutta la rozzezza dei tempi. L'ultimo mezzo, a cui si ricorreva per scoprire la verità, era il duello o anche la prova dell'acqua e del fuoco; e qua e là si applicava la tortura. Al qual proposito può interessare ciò che l'Assisa 265 dispone in modo abbastanza ingenuo: "Se il reo confessa, s'impicchi; se non confessa, lo si tragga à *gahine* (alla *gehenna*), e lo si tuffi nell'acqua finchè confessi, e, confessato che abbia, s'impicchi". Se resisteva per tre giorni, veniva tenuto prigioniero ancora per un anno e un giorno, e poi rimesso in libertà. Chi accusava uno di criminale, omicidio od uccisione, doveva sostenere l'accusa col duello; ma le donne, i vecchi, e coloro che non potevano battersi, si facevano rappresentare da un campione. D'altronde quella prova non riguardava propriamente la controversia, ma mirava a constatare quale dei due avesse detto o giurato il falso, e così poteva trovare applicazione anche nelle cause civili di una certa entità.

Parimente, chi si credeva leso da una sentenza, si faceva innanzi e tacciava solennemente il giudizio di falso: dopo di che si batteva con tutti i giudici; ma, se non rimaneva vincitore di tutti in un giorno, veniva impiccato.

5. — L'altro sistema è il *sistema lombardo*.⁵⁹ Lo chiamiamo così, perchè essendo nato in Lombardia, ha la sua radice colà più che in altri siti, ma, del resto, si trova diffuso in buona parte dell'Italia settentrionale e anche nella mediana. Appunto nell'Italia settentrionale si era potuta formare un'opinione comune su molti punti; ma parecchi altri rimanevano tuttavia controversi ed incerti: e ciò, sia tra giudici di differenti curie feudali, sia anche tra quelli di una medesima curia; onde una compilazione doveva parere tanto più necessaria. Così nacque il più importante monumento feudale che abbia l'Italia, cioè la collezione conosciuta sotto il nome di *Usus feudorum* o *Consuetudines feudales*, che più tardi fu detta *Liber*, o anche *Libri feudorum*. E nacque di privata autorità: si direbbe quasi spontaneamente, e rivela tutti i difetti della sua origine. Manca di ordine nella distribuzione delle parti; e anche si compone di elementi disparati, come a dire scritti scientifici e leggi imperiali, lunghi articoli e brevi osservazioni, casi pratici e glosse. Più

⁵⁹ **Bibliografia.** — Dei *libri feudorum* si occuparono: DIECK, *Literärgegeschichte des Langobardischen Lehenrechts bis zum XIV Jahrh.*, Halle, 1828 (Cfr. l^a recensione di BIENNE nella "Krit. Zeitschr. für R. W.", di Tobing., vol. V, p. 167-186); LASPÈRES, *Ueber die Entstehung u. die älteste Bearbeitung der Libri feudorum*, Berlin, 1830; WEYMANN, *Vergleichung der lehnrechtlichen Capitäl des Mailändischen Stadirechts von 1216 mit dem Liber feudorum*, Berlin, 1857 e LEHMANN, *Die Entstehung der Libri feudorum*, Rostock, 1891. Per la collezione del Minucioi consulta MACCIONI, *Osservazioni e dissertazioni varie sopra il dir. feudale concernente l'istoria e le opinioni di Antonio da Pratovecchio celebre giureconsulto del secolo XV e riformatore dei libri dei feudi*, Livorno, 1764. Si veda eziandio: WINSPEARE, *Storia degli abusi feudali*, Napoli, 1811, nuova ediz. seguita da un'appendice del FUSTEL DE COULANGES, *Sull'origine del sistema feudale*, Napoli, 1838; SARTORI, *Storia, legislazione e stato attuale dei feudi*, 3^a ed., Venezia, 1857; MARINI, *Sulle consuetudini e sulle leggi feudali e anche Sul reggimento feudale e le diverse fasi che ha subito*, nella "Gazzetta dei tribunali", di Napoli, anno XIII, (1858), n. 1263 segg.; ROSA, *Consuetudini feudali bresciane e contemini*, Brescia, 1873. Della influenza del diritto feudale sul civile si occupò particolarmente D'ESPINAY, *La féodalité et le droit civil français*, Saumur, 1862. — Edizioni. Il LEHMANN, ha ricostruito la compilazione più antica colla scorta dei manoscritti. Porta il titolo: *Consuetudines feudorum (Libri feudorum, jus feudale langobardorum)*. I: *Compilatio antiqua*, Göttingen, 1892. La recensione accurata è riprodotta in tutte le edizioni del *Corpus juris*: nondimeno ne manca tuttavia una edizione critica, e si sta preparando dalla società dei *Mon. germ. hist.* La recensione di Minuccio da Pratovecchio e anche quella di Bart. Barattieri possono vedersi nello SCHULTER, *Codex juris alemannici feudalis*, Argenterati, 1697, 2^a ediz., ivi, 1728. La lettera con cui Federigo III approvò la recensione e di Minuccio fu edita dal GAUDENI, *Notizie ed estratti di manoscritti*, Bologna, 1896, p. 26 segg.

volte vi si portò la mano e fu accresciuta più volte; ma non ebbe se non alquanto tardi quella forma che presenta nei manoscritti, nè subì mai un rimaneggiamento uniforme, che la rendesse meglio ordinata e ne togliesse le contraddizioni. In mezzo a tutto ciò s'incontrano molteplici interpolazioni, non si sa da chi fatte e in qual luogo e quando; e soventi volte non si riesce neanche ad accertare dove comincino e dove finiscano.

Abbiamo affermato che il libro si presenta quasi come una creazione spontanea dei tempi, perchè, sebbene parecchi giudici delle corti feudali di Pavia, di Milano, di Cremona e di Piacenza, uomini di grande autorità, non contenti di applicare il diritto feudale, abbiano anche messo in iscritto le loro idee, e qualche cosa ne sia penetrata nel testo, la compilazione stessa è impersonale. I *Libri Feudorum* ricordano propriamente due milanesi; ma di uno non è neppur certo che abbia scritto di diritto feudale e, quanto all'altro, si sa che se ne occupò e che conobbe il diritto romano, oltre a quello nazionale, ma si ignora se sia stato l'autore di quella compilazione, anzi è probabile che vi sia rimasto estraneo.

6. — Ciò che havvi di positivo si è, che esistono più recensioni dei *Libri feudorum*, e che non tutte ebbero la stessa sorte. Una si suole designare col nome di Oberto; ed è certamente la più antica e imperfetta. Presenta qualcosa di embrionale e non è neppure un lavoro di getto: risulta messa assieme con vari trattatelli di gius feudale compilati in tempi diversi, quali prima e quali dopo la costituzione di Lotario II sulla alienazione dei feudi (1136), imbastiti alla meglio, che a volte si ripetono, e che si trovano anche nelle recensioni posteriori. Di quelli più antichi però non conosciamo la provenienza, ad eccezione di alcuni capitoli, sulla successione e reversione dei feudi, di un Ugo de Gambolato, che, a quanto pare, fu giudice palatino di Pavia sul principiare del secolo XII. Gli altri sono anonimi, e non si sa proprio a chi attribuirli. Lo stesso trattato iniziale (I, 1-6), che alcuni credono lavoro di Gerardo Negro Capagisti, console che fu di Milano al tempo di Federigo I, non può essere opera sua: fu scritto probabilmente fuori di Milano tra il 1095 e il 1136, perchè sembra conoscere il concilio di Clermont (an. 1095), e dall'altro canto non fa, neppur esso, parola della costituzione di Lotario. Invece la parte più recente (II, 1-24)

contiene due lettere, che Oberto dall'Orto, altro console di Milano, scrisse, tra il 1137 e il 1158, ad Anselmo o Anselmino, suo figliuolo, che studiava leggi a Bologna, con lo scopo di spiegargli le consuetudini feudali della Lombardia. Oberto conosce a fondo il gius romano e ne applica i principî alle questioni feudali. La prima lettera (1-22) tratta delle fonti del gius feudale, dell'oggetto e della capacità feudale soggettiva, dell'investitura e della successione, dei giudizi e del processo; la seconda (22-24) riguarda l'estinzione del rapporto feudale. Del resto la recensione non va più in là del lib. II tit. 24 di quella volgare, cioè si ferma appunto alle due lettere di Oberto; non è divisa in libri, e pare che mancassero anche i titoli. Anzi neppure la disposizione è la stessa della recensione volgare. Per es. i *Capitula Ugonis*, che in altre recensioni corrispondono ai tit. 14-18 del primo libro della vulgata, sono invece intercalati alla seconda lettera di Oberto; e mancano quasi due interi titoli (II, 6 e II, 7 pr.), sul giuramento di fedeltà nelle sue varie forme. Anche la lingua dimostra che abbiamo a che fare con una redazione speciale; perchè le parole e le frasi sono qua e là diverse da quelle delle recensioni posteriori. Inoltre alcuni glossemi o schiarimenti, che col tempo s'intrusero nel testo ancora non appaiono; e, per contrario, ve n'ha alcuni, che più tardi spariranno.

Una seconda recensione è quella, su cui Jacopo di Ardizzone scrisse la sua *Summa feudorum* (1234-1250); ma del rimanente la esistenza ne è attestata anche dal Bianco, dall'Alvarotto, dal Montano, e, più di tutto, dai manoscritti. Appare già come una recensione più progredita; e lo si scorge a prima giunta. Si divide in due libri, e i libri in titoli. Certamente Ardizzone nella *Summa* si riferisce a cotesta divisione, che anche alcuni codici mostrano di conoscere. Nondimeno soltanto il primo libro si può dire completo con tutti i titoli e colla stessa disposizione della vulgata. Invece il secondo era ancora in via di formazione. I titoli II, 6 e II, 7, sul giuramento feudale, mancano anche qui, e la legge *de pace tenenda* del Barbarossa (II, 27) trovasi fuori di posto. Ad ogni modo la recensione non va oltre al tit. II, 51 della vulgata; e dall'altra parte ha accolto più testi che poi verranno omissi. Ricordiamo la legge di Corrado, l'autentica *Habita*, la costituzione di Federico II *Ad decus*, la

Constitutio Auximana, e il trattato di Anselmo dall'Orto sul *contractus libellarius*. Parimente vi si notano già delle rubriche; ma alcuni codici uniscono ancora diversi titoli in uno, e quindi ne contano in minor numero: comunque, il processo si è compiuto di nuovo un po' alla volta; e certo, alcuni titoli vennero rubricati prima e altri più tardi. Dove la rubricazione procedette più lesta fu col primo libro, mentre quella del secondo andò più a rilento. Inoltre la lingua è ammodernata, e più glossami sono scomparsi; ma, d'altronde il testo in qualche luogo è completato, e vi è intercalata qualche glossa più recente. Abbiamo anche notato delle ripetizioni nei titoli aggiunti; per es. nei titoli 28 e 34, che paiono desunti dalle consuetudini milanesi del 1216: un nuovo carattere proprio di questo stadio di formazione, che scomparirà in seguito.

Una terza recensione è quella, che servi alla glossa di Accursio, e che appunto perciò è detta *Accursiana*. È la forma tipica. Essa era venuta fissandosi nel frattempo; ma sarebbe quasi inutile il dire che andò soggetta a molte incertezze, prima di ricevere la sua forma definitiva. Quale ci fu tramandata, è divisa in due libri, e ciascuno di essi in titoli, non altrimenti della recensione di Ardizzone; ma tutti hanno le loro rubriche, e queste stesse rubriche sono qua e là diverse. Insieme si erano venute aggiungendo alcune parti che non figuravano per lo innanzi. Il primo libro è diviso tuttavia in ventotto titoli, ma il secondo ne conta già cinquantotto. Evidentemente i nuovi titoli vi si erano sovrapposti un po' alla volta: dapprima vi si aggiunse il titolo *de notis feudorum* (II, 58), poi la legge di Federigo sulla pace territoriale (II, 53, 54 pr.), in seguito gradatamente i titoli II, 54, §§ 1, 2; II, 55; II, 56; II, 52, parte prima, II, 57; II, 52, parte seconda e terza. Parimente la *Epistola Philiberti de forma fidelitatis* (II, 6), e anche la *Nova forma fidelitatis* (II, 7), che mancano sia nella recensione Obertiana sia in quella di Ardizzone, sono riuscite più o meno stentatamente a farsi strada, e si affermano poi nella vulgata. Tutto ciò può vedersi con la scorta dei manoscritti; ma viceversa la legge di Corrado, l'autentica *Habita*, la legge di Federigo II *Ad decus*, la *Constitutio Auximana*, il trattato di Anselmo dall'Orto sul *contractus libellarius*, che abbiamo in parecchi manoscritti della recensione di Ardizzone, si erano già perduti per via.

Dopo la recensione Accursiana, altri tentativi di riordinamento furono fatti dal Mincucci da Pratovecchio, da Bartolomeo Barattieri e dal Cujacio, ma non incontrarono uguale fortuna, quantunque il primo abbia avuto l'approvazione dell'imperatore Federigo III, e il secondo sia stato raccomandato da Filippo Maria Visconti all'università di Pavia.

7. — Una questione che gli storici risolsero in vario senso, riguarda l'origine del nostro codice. Il Laspeyres mise avanti l'idea, che le singole compilazioni, da cui derivò, avessero subito *soltanto* la influenza del diritto consuetudinario, e invece il Lehmann è d'avviso che si raggruppino intorno ad alcune leggi imperiali di Corrado, Lotario e Federigo Barbarossa. I Feudisti avrebbero mirato principalmente a questi tre imperatori; ognuno dei quali avrebbe lasciato la sua impronta in una parte del libro e resa possibile con la propria legge una letteratura del diritto feudale. Ma forse hanno ragione entrambi.

Certo, il primo libro è sorto sotto la influenza della legge di Corrado. E già il primo titolo ne ricorda la spedizione. Nè i titoli 19-24 sono altro che una parafrasi di detta legge, sebbene erroneamente l'attribuiscono a Lotario. Gli stessi *Capitula Ugonis* se ne occupano in parte. Forse si tratta di *summulae* che si erano venute formando intorno a questa legge, come del resto ne conosciamo parecchie anche all'infuori del nostro libro. Al qual proposito basterà ricordare i commentari di Aripando tit. *de beneficiis et terris tributariis* e la *summula de feudis et beneficiis secundum dominum Aliprandum*. Anzi il Lehmann sospetta che sieno dovute a Pavia, che già per tempo aveva accolto l'editto di Corrado nel *Liber papiensis* e nella *Lombarda*, dandovi così l'occasione e l'impulso. Come altre leggi, i Lombardisti avrebbero commentato anche quella. Invece le costituzioni, che campeggiano nel secondo libro, appartengono a Lotario e a Federigo Barbarossa. La legge di Lotario del 1136 domina nei primi ventiquattro titoli, i quali vi si riferiscono ripetutamente (tit. 3, 9, 24, § 2); mentre le addizioni di Ardizzone (tit. 25-51), cominciando dal titolo 28, presentano in prima linea Federigo Barbarossa; e non v'ha dubbio che la influenza della legislazione fridericiana ci sia. Il Lehmann cita più titoli, e soggiunge: "Per tal modo sarebbero stati tre imperatori: Corrado II, Lotario II e Federigo Barbarossa, a cui i feudisti avrebbero mi-

rato. Ognuno di essi avrebbe dato la sua impronta ad una parte del nostro libro. Corrado avrebbe reso possibile con la sua legge un diritto feudale ed una letteratura del diritto feudale; Lotario, proibendo le alienazioni, avrebbe stabilito il concetto della fedeltà nel feudo anche dal lato reale; e Federigo avrebbe continuato e svolto l'opera de' suoi predecessori colla sua legge feudale, facendo nel tempo stesso entrare il diritto pubblico dello Stato feudale nel libro dei feudi, con l'altra sulla osservanza della pace „.

Senonchè anche la *consuetudine* deve avervi avuto la sua parte; e poco importa che siasi svolta dalla pratica delle curie feudali, specie da quella di Milano, o altrove. Gli stessi *libri feudorum* accennano più volte alle consuetudini nate appunto nella pratica dei giudizi. I titoli 28-49 sono designati addirittura come *consuetudines regni*. Ma anche altrove si accenna alla consuetudine; e appunto essa procacciò al diritto feudale un largo sviluppo sì nei riguardi materiali che sotto l'aspetto processuale. Basterà accennare ad alcuni principi, come il sorgere dei *minimi valvassores*, i feudi femminini, la estensione del diritto ereditario alle linee collaterali ecc.

8. — Un'altra particolarità, che vuol essere notata, si è, che anche i *Libri feudorum* si trovano pubblicati in appendice al *Corpus juris*, insieme alle leggi di Corrado il Salico, di Federigo I e di Arrigo VI, e si potrebbe credere che fosse per caso; ma non è così. Federigo II, il quale aveva pubblicato alcune leggi sui feudi, scrisse ai glossatori della scuola di Bologna di metterle appunto nel *Corpus juris* insieme alle leggi de' suoi predecessori e ai *Libri feudorum*; e infatti Ugolino fin dal secolo XIII li inserì nel volume dell'*Authenticum* dopo la IX *collatio*. Il fatto poi ha la sua importanza; perchè avvenne con ciò che i libri dei feudi seguissero le vicende del *Corpus juris*, e dove questo fu accolto, lo fossero anch'essi. Appunto questo fatto spiega perchè abbiano esercitato la loro autorità anche in Germania e in alcune provincie della Francia.

In breve se ne sviluppò una letteratura. Specialmente sono notevoli le glosse, per es. quelle di Bulgaro e di Pilio, ma anche altre: tutte poi furono raccolte da Jacopo Colombi, che fu scolaro di Azone tra il 1227 e il 1250, e certamente è il feudista più celebre. Lo stesso Accursio approfittò della glossa

di lui, anzi se ne valse in gran parte quasi alla lettera, pur ag-
giungendovi qua e là qualcosa di suo. Più tardi vengono i trattati.
Ricordiamo soltanto la *summa feudorum* di Ardizzone, quella di
Odofredo, e altre del Bianco e del Selimano, tutti giuristi del
secolo XIII. Al XIV appartengono Jacopo di Belviso, autore di
una *lectura super usibus feudorum*, Andrea d' Isernia e Baldo degli
Ubaldi; al XV Jacopo degli Alvarotti e Matteo d'Afflitto, e in
seconda linea, Giason del Maino e Pietro Ravennate; ma potrem-
mo ricordarne anche altri, sia in quel secolo, sia nei seguenti.

9. — Del resto il sistema franco rispecchia la feudalità nella
sua primitiva schiettezza meglio che non lo facciano i *Libri*
feudorum.

Già dicemmo che lo spirito, che anima la *feudalità franca* delle
Assise, è tuttavia il vecchio spirito della *feudalità militare*, che
a Gerusalemme si doveva rafforzare anche maggiormente per la
necessità, che s' imponeva, di legare, più che fosse possibile, i si-
gnori alla difesa della conquista. Invece il sistema lombardo è
alquanto diverso, ed è facile farsene una ragione. Al tempo, in
cui i *Libri feudorum* furono scritti, la base del feudo aveva già
cominciato in Italia ad essere scossa, specie dal popolo, e il
feudo stesso, sebbene conservasse ancora, sotto parecchi rapporti,
la natura e la destinazione dei feudi militari, per altri aveva
cambiato carattere. Certo, non può dirsi che lo spirito, che in-
forma i *Libri feudorum*, sia proprio l'antico spirito della feuda-
lità militare in tutta la sua schiettezza. È piuttosto una feuda-
lità *politica e civile* che ci sta dinanzi.

Questa differenza si rivela in più punti.

Secondo le *Assise* tutti i vassalli del Regno, qualunque ne
fosse il rango, avevano obbligo di fare *omaggio ligio* al re, ed
erano *pari* gli uni degli altri. È una legge che ricorre spesso
nel codice di Gerusalemme; e ne conseguiva:

1° che ogni vassallo doveva servire il re in vita e in morte
contro tutti, anche contro il proprio signore immediato, men-
tre d'altra parte non poteva servire il suo signore contro il re:

2° che ogni vassallo, il quale si credesse leso dal suo si-
gnore, poteva senza più reclamarne al re, di cui era uomo ligio,
e a tutti i signori del Regno, di cui era pari, appunto in forza
di cotesta comune *ligezza*, ed essere direttamente giudicato dalla
corte dei baroni.

Ma pel diritto dei *libri feudorum* no. L'omaggio ligio era qui una eccezione; e l'associazione feudale, lungi dall'aver un carattere di uguaglianza, voleva anzi mantenuta la gerarchia in tutti i suoi gradi. Così la signoria del re non si esercitava direttamente che in confronto di quei signori che rilevavano da lui: nè i vassalli di un grado erano pari a quelli dell'altro; e ne seguivano due norme diametralmente opposte a quelle che riscontrammo nelle Assise, cioè:

1° in fatto di servizio militare, il vassallo non era più tenuto a servire il re, quando si trattasse di andare contro il proprio signore immediato; e dall'altra parte non era neppur tenuto a servire questo suo signore, quando voleva muovere le armi contro il sovrano o contro un signore più antico. E già si cominciava a distinguere tra guerre giuste e ingiuste. Leggiamo infatti nei *libri feudorum* che se la guerra è giusta, o anche se si dubita della sua giustizia, il vassallo deve aiutare il suo signore; ma se ne è manifesta la ingiustizia, il suo obbligo si restringe soltanto alla *defensio*, almeno secondo l'opinione dei più.

2° in fatto di giurisdizione, vigeva il principio che ognuno dovesse essere giudicato direttamente dal suo signore e dalla curia di lui. Di un'alta corte sovrana, come si trova nelle Assise, formata da tutti i signori o baroni, e preseduta dal re, che avrebbe potuto conoscere direttamente di tutte le cause feudali, non s'incontra traccia: ogni grado della gerarchia feudale aveva, per così dire, la sua curia di pari, diversa da quella degli altri; e al re non spettavano che gli appelli.

Altre diversità presentano le leggi, con cui veniva regolata la successione, e dipendono pure dal diverso carattere dei feudi.

Secondo le Assise era parso necessario di concentrare la potenza della famiglia in un solo, per mantenere forza all'aristocrazia; e si stabilì che il feudo fosse indivisibile e appartenesse al primogenito: che se, in mancanza di eredi maschi, succedeva la figlia primogenita, era insieme provveduto, perchè il servizio militare del feudo non ne soffrisse, dovendo essa prender marito; e neppure poteva sceglierlo liberamente. Nè altrimenti stavano le cose nella bassa Italia. Infatti, una legge di Federico II, fedele alle vecchie istituzioni normanne, vuole mantenuta la prerogativa del sesso, attribuisce il feudo per intero al primo nato, e anche vieta ai conti, baroni e militi e ad ogni

altro che tenesse baronie, castelli o feudi *in capite* dal principe, di prendere moglie o maritare le figlie, sorelle o nipoti, o dar moglie ai figli, *con beni mobili o immobili*, senza il suo permesso. Nè a questa legge doveva ostare alcuna consuetudine contraria, che pur vigeva in qualche parte del Regno. E potremmo anche ricordare un formulario di questi tempi, che riguarda un castello concesso in feudo dall'imperatore appunto col diritto franco: *in eo videlicet quod maior natu exclusis minoribus fratribus et coheredibus in castro ipso succedat inter eos nullo modo dividendo*. Ma anche i *Capitula Honorii* (1285) s'informano allo stesso principio: *inter viventes jure Francorum sexus et primogeniturae prerogativa servetur*; e ugualmente i capitoli angioini. Così del pari in Sicilia, anche dopo le costituzioni augustali, come si può riscontrare in una carta d'investitura di Federigo III. Del resto è una cosa che tutti i feudisti avvertono anche fuori dei confini del Regno; e non mancano neppure le applicazioni. Infatti, per diritto franco il figlio del primogenito doveva andare innanzi al secondogenito, e il figlio del secondogenito al terzogenito. Nè il feudo si sarebbe potuto dividere senza più: a tal uopo occorreva il consenso del signore feudale e del primogenito; e abbiamo qualche documento relativo a coteste divisioni, per es. una carta di re Roberto dal 1341 che consente appunto la divisione di un feudo *non obstantibus constitutione regni et jure Francorum*. Ma anche altri principî di diritto ereditario, che ricorrono più volte nelle Assise, si spiegano con quella tendenza. Dichiarano che *à mort ne peut aucune chose escheir*, ossia che la successione ereditaria non tollera rappresentanza, dovendo ognuno ripetere i suoi diritti dall'ultimo possessore; e manifestamente volevano impedire che il feudo cadesse in potere di minorenni, i quali abbisognavano, essi stessi, di protezione. Sogliono eziandio, che l'erede del signore non era tenuto a rispettarne le investiture, se il concessionario non fosse già entrato in possesso del feudo; e senza dubbio lo scopo era di restringere le aspettative, come quelle che non giovavano affatto alla difesa del paese.

Invece, appunto l'indivisibilità del feudo, che contribuì a mantenere l'aristocrazia feudale, e, concentrando la potenza della famiglia in un solo, si creò, come si vede in Lombardia, un forte strappo, non di natura feudale, ma

in tutti gli altri. Trattandosi di feudi della prima specie, come a dire ducati, marchesati, contee, l'imperatore, oltre a dare l'investitura, sceglieva, a piacimento, tra i figliuoli del possessore; e la indivisibilità del beneficio risulta da questa elezione. Per converso, trattandosi di feudi ordinari, il principio ereditario era riconosciuto in linea retta fino al secondo grado, e, in un caso, anche nella linea collaterale: questi feudi non erano più indivisibili. Evidentemente l'antico spirito militare aveva ceduto, anche per questo riguardo, davanti alla tendenza della società civile di assimilare più e più i feudi agli altri beni. Perchè il carattere patrimoniale dei feudi è un *progresso del diritto civile* sul diritto feudale militare; e questo principio abbraccia già la loro trasmissione ereditaria. Là dove la eredità è ampiamente riconosciuta, e lo è in tutti i feudi ordinari, la divisione si fa in porzioni uguali tra i figli maschi, nè più nè meno che se si trattasse di una terra allodiale. Nè il diritto di rappresentanza era escluso: i nipoti concorrevano insieme coi figli per stirpi, come rappresentanti del loro padre predefunto. E lo stesso dicasi delle aspettative. L'uso aveva già ammesso che il signore del feudo potesse investirne un terzo, pel caso dell'apertura; e questa investitura eventuale obbligava anche l'erede del signore.

Parimente correva qualche divario quanto al diritto degli esclusi. Perchè per diritto franco i fratelli cadetti potevano pretendere dal primogenito che prestasse loro gli *alimenta* (vitto e vestito) *et militiam*, per testimonianza di Marino da Caramanico e di Andrea d'Isernia, ed abbiamo la conferma nei documenti che questo era realmente l'uso. Quanto alle donne, attesta l'Isernia che, per diritto franco, il fratello maggiore, che ereditava, doveva dare alle sorelle soltanto il *maritagium secundum paragium*, mentre, per diritto langobardo, i fratelli avrebbero dovuto cedere alle sorelle una porzione virile, nella considerazione che i feudi, secondo questo diritto erano divisibili; ma Biagio da Morcone ne limitava sempre il diritto al maritaggio, anche se non vivevano *iure Francorum*, e forse non aveva torto.

Un istituto delle Assise sconosciuto ai *Libri feudorum*, ma che si spiega nuovamente col carattere militare della feudalità, proprio di quel codice, è il *commendement du fief*. Il vassallo non poteva lasciare il feudo; e se pure si presentava la neces-

sità che se ne allontanasse per lungo tempo, doveva *commendarlo*, ossia affidarlo, al signore. Nel frattempo gli utili non spettavano a lui, ma al signore; e questi non era tenuto a fare la restituzione del feudo prima di un anno e un giorno, ammenchè il vassallo intanto non fosse morto.

Carlo di Tocco ha avvertito un'ultima differenza, che in sostanza discende dal fatto che anche il diritto del feudo era una conseguenza di tutto il diritto della persona. Egli osserva: *ex his ergo patet quod si miles vivat de feudo lege Francorum (hoc jure) se defendat; idem si vivat de feudo jure longobardo et conveniatur a domino de infidelitate contra eum commissa (hoc jure se defendat), et non erit contra testes pugna*. Sappiamo già che i Franchi potevano impugnare le deposizioni dei testimoni prodotti dall'avversario, offrendo loro il duello.

Dall'altro canto, non mancavano leggi comuni ad ambedue i sistemi: quelle, cioè, che proibivano di vendere, impegnare o altrimenti distrarre o alienare un beneficio, o disporne per l'anima, senza il permesso del signore. E anche la pena non differiva, disponendosi che il vassallo perdesse il prezzo e il feudo; ma in Lombardia quelle leggi erano, dal più al meno, disobbedite, e appunto la frequenza, con cui venivano rinnovate, mostra come non si osservassero gran fatto. Lotario chiama quella pratica una *perniciosissima pestis*, che recava non lieve danno allo Stato; e Federigo accenna alle *callidae machinationes*, con cui si cercava di eludere le proibizioni imperiali. La libertà tendeva veramente a surrogare la necessità del consenso, senza preoccuparsi molto delle leggi.

§ 4. — GLI USI CONTADINESCHI. ⁶⁰

1. — Alle consuetudini dei militi, aggiungiamo quelle dei contadini: dal più al meno, hanno anch'esse subito la influenza del feudalismo, e meritano di essere ricordate per talune loro

⁶⁰ **Bibliografia.** — Poggi E., *Cenni storici delle leggi sull'agricoltura dei tempi romani fino ai nostri*, Firenze, 1845-48, vol. 2. GLORIA, *Della agricoltura nel Padovano. Leggi e cenni storici*, Padova, 1855, vol. 2. CAETANI, *Gli statuti dell'agricoltura di Roma* (nel periodico "Gli studi in Italia", II, Roma, 1888). IL CUTURI, *Le corporazioni delle arti del comune di Viterbo*, Roma, 1888 (in "Arch. della società Rom. di storia patria", VII), si è occupato particolarmente anche degli statuti degli ortolani e dei vignaroli. Per condaghi si veda BESTA, *I condaghi sardi*, Cagliari, 1908 (dal "Bullettino bibliografico sardo"). Per po-

specialità, che risalgono a tempi molto remoti, e che in parte durano tuttavia. Non abbiamo però un libro che ne tratti completamente, quale vedemmo esistere pei feudi; e, a volerne ricostituire la fisionomia, è mestieri ricorrere a fonti molto varie e disperse, specie agli statuti, ai poliptici e alle inquisizioni, ai *libri traditionum* e agli scritti dei giuristi.

2. — Gli statuti, a cui alludiamo, sono quelli dei comuni rurali non solo, ma anche altri, che riguardavano più specialmente gli interessi dell'agricoltura.

Ora, non ci rifaremo partitamente su quelli della prima specie: ne abbiamo già discusso; ma non possiamo a meno d'insistere sul progresso molto notevole che vi si venne via via designando, se non dappertutto nella stessa maniera, certo qua e là in

liptici in generale rimandiamo a IRAMA STERNEGG, *Ueber die Quellen der deutschen Wirthschaftsgeschichte* (nei "Sitzungsber. der Wiener Akad." LXXXIV p. 135 segg.), e così pure *Ueber Urbarien u. Urbarialaufzeichnungen* (nella "Archival. Zeitschr.", II, 26 segg.). Anche lo SUSTA, *Zur Geschichte u. Kritik der Urbarialaufzeichnungen*, Wien, 1898. Degli urbari trentini si occupò particolarmente lo SCHNELLEN, *Tridentinische Urbare aus dem 13 Jahrh.*, Innsbruck, 1897. Inoltre si veda LAMPRECHT, *Deutsches Wirthschaftsleben im Mittelalter*, II, p. 657 segg., Leipzig, 1886. Il poliptico della badia di S. Germano fu pubblicato e illustrato molto bene dal GUÉRAUD, *Polyptique de l'abbé Irminon*, Paris, 1886-45, 3 vol. e così dal LONGNON, *Polyptique de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés*, 8 vol. Il *Polyptique de l'abbaye de Saint-Rémy de Reims*, Paris, 1853, vide pure la luce per opera del Guérard. Il poliptico di S. Giulia di Brescia sta nel "Cod. dipl. long." del PORRO, n. 419. Quelli di Montecassino in GATTOLA, *Ad historiam abbatis Casinensis accessiones*, Venetiis, 1784, I, p. 307 segg. e in TOSTI, *Storia della badia di Montecassino*, Napoli, 1842, III, p. 69 segg. Su questi poliptici vedi LEO, *Zur Geschichte der Verfassung in den zum Longobardischen Herzogthum Benevent gehörigen Länder, von der Einwanderung der Longobarden bis zum Jahre 1268*, nell'annuario "Italia", Berlin, 1893, p. 223 segg. Il RINALDI ha scritto sul *Valore storico-giuridico dei cabrei e delle platee* (nell'"Arch. giur.", vol. XLVIII, fasc. 4-5, 1892). Pel *Liber censuum* di Cenico Camerario vedi FABER, *Étude sur le Liber Censuum de l'église romaine*, Paris, 1892. Il dotto uomo ne cura anche l'edizione. Ne furono pubblicati alcuni fascicoli col titolo: *Le liber censuum de l'Eglise romaine publié avec une préface et un commentaire*, Paris, 1901-02. Si veda pure SAVINI, *Il liber censualis del 1348 del Capitolo aprutino*. Testo originale con note, Roma, 1901. Per altri libri *traditionum* possono consultarsi, quantunque non riguardino cose italiane: KRIEZ, *Indiculus Arnonis u. Breves notitiae Salzburgenses*, München, 1881 e REDLICH, *Ueber bairische Traditionsbücher u. Traditionen* ("Mittheil. des oesterr. Instituts", V, 1884, p. 1 segg.). Il *Registrum Farsense* fu pubblicato dalla società rom. di storia patria a cura di I. Giorgi e U. Balzani, Roma, 1874-88 (finora 3 vol.), e così il *Regesto Sublacense del secolo XI* a cura di L. Alodi e G. Levi, Roma, 1885. Sul regesto di Farfa vedi BRUNNER, *Das Registrum Farsense, ein Beitrag zur Rechtsgesch. der italien. Urkunde* ("Mittheil. des oesterr. Instituts", II, 1) e SCHUPFER, *Il Regesto di Farfa*. Note, nella "Rivista storica italiana", VII, 3, 1880). — Edizioni. Le *Provisiones supra custodiam vignatum* del comune di Bassano furono edite a Bassano stesso nel 1878 per le nozze Pasolini-Baroni. L'antico *Statuto dell'Agricoltura* di Roma vide la luce a Roma nel 1523. La traduzione italiana con aggiunte fu stampata parimente a Roma nel 1718 col titolo: *Statuti dell'agricoltura con varie osservazioni, bolle, decisioni della S. Ruota e decreti intorno alla medesima*. Una ristampa è del 1842. Il *Comdaghe di S. Pietro di Silki*, testo logodurese dei secoli XI-XII, fu pubblicato da G. BONAZZI, Sassari, 1890.

modo molto spiccato, nella condizione politica e civile dei volghi campagnuoli. In generale, la giustizia signorile voleva si salva, e questa comprendeva più cose; ma tutte avevano oggimai la loro regola, di maniera che il contadino era messo al sicuro da soprusi. Così, non rispondeva che delle colpe proprie e dei debiti propri, davanti al giudice del luogo, e le composizioni si trovano qua e là ridotte. Di più v'erano statuti che proibivano di pignorarne il cavallo, o i bovi destinati ad arare, o i maiali, e i letti e le armi; e, pur insistendo su certi obblighi, ne fissavano i limiti. Ne rileviamo che dovevano lavorare attorno al castello e difenderlo, e servire coi cavalli, e prestare talune opere al signore per l'aratura dei suoi fondi, per la mietitura o la vendemmia; ma tutto ciò era sottoposto a determinate regole. Lo stesso dicasi del terratico, che si pagava pel fondo, lo stesso della molitura e dei plateatici e passaggi, e anche del fodro e degli adiutorî, se pure non se ne accordava l'esenzione.

In pari tempo, il signore prometteva di rispettare la vita e i beni dei terrazzani e difenderli. Ognuno aveva il suo fondo, che teneva in locazione perpetua dai signori: e gli statuti gliene assicuravano il possesso. Quelli di S. Severino e di Atina dispongono, che nessuno potesse esserne privato tranne che per certi delitti più gravi; nè altrimenti lo statuto di S. Germano riconosce in perpetuo le locazioni livellarie, salvo il diritto del censo annuo e la rinnovazione dei livelli. Il contadino poteva anche alienare la sua terra tra' vivi, entro il distretto, e disporne con atto di ultima volontà, e in mancanza di testamento, succedevano i parenti; aveva facoltà di vendere le derrate, o esportarle senza pagare la piazza; e perfino lasciare la terra, però pagando un soldo *pro exitura*. Altri fondi servivano all'uso comune, per pascolarvi gli armenti o tagliar legna; e il signore prometteva di non darli in feudo o precaria ad alcuno, nè a livello o in altro modo. L'abate di Montecassino concedeva agli uomini di Pontecorvo anche le caccie e la pesca e ogni altra libertà, secondo le buone e giuste consuetudini. A volte, poi, si trattava di veri patti, conchiusi tra il signore e i terrazzani. Sappiamo che già il privilegio di Nonantola è tale; ma inoltre possono vedersi due convenzioni che il conte Alberto di Bergamo strinse negli anni 1120 e 1122 con alcuni *vicini e consorti* di Levate e di Ciserano. Vi si stabiliscono le responsioni che questi dovevano prestare per

le terre che già possedessero o fossero per acquistare in Levate; e dall'altro lato il conte rinuncia ad ogni condizione, fodro o pasto ed albergaria, ed uso ed ossequio, eccettuati i denari per il pasto di Sant'Alessandro, la *castellantia*, quando si fosse levata, e il distretto in tre cause: *de furto, adulterio atque testarotura*, se gliene fosse mosso lagno; ma ad ogni modo non doveva dar bando superiore a cinque soldi. Il documento aggiunge: *quia sic inter se convenerunt et spoponderunt* alla presenza di parecchi *boni homines*. Ma anche le consuetudini milanesi del 1216 accennano al fatto di alcuni signori, *qui cum suis rusticis de parte donorum et aliarum compositionum danda pepigerunt*.

A questo proposito, possiamo anche ricordare le carte di colonizzazione del tempo, che, in fondo, rivelano lo stesso fenomeno. Se ne trova dappertutto: nell'alta e nella bassa Italia; ma ci è forza restringerci e ne scegliamo solamente due, che ci paiono particolarmente interessanti.

Una è un documento friulano dell'anno 1200. Si tratta di un *libello*, istituito dal signore Aldrigo figlio di Varnerio insieme col fratello Varnerio, per un determinato territorio *a molendino Granzi usque ad portam oppidi Pancinici*. Chiunque vi fosse entrato o vi si fosse rifugiato, sia milite sia rustico o altra persona, anche se avesse abbandonato la terra del proprio padrone, doveva essere *sanus et salvus* nella persona e nelle robe. I rustici che, abbandonata la terra del padrone, fossero rimasti nel libello *per tres dies continue cum tribus noctibus*, potevano poi andarne con libertà e securtà dovunque volessero.... Se avessero voluto erigervi delle case, avrebbero potuto farlo con sicurezza, e anche venderle, pignorarle, e altrimenti alienarle senza contraddizione, salvo a pagare ai padroni dieci soldi per ogni casa nel primo anno, e una *calvea* di frumento in ogni anno successivo: avrebbero poi *tres pastos terre* in lungo e tre in largo per ogni casa. Seguono alcune disposizioni penali. Chiunque avrà *sauciato* uno, mentre si portava al livello, *in bello vel a confinibus*, si da farne uscire il sangue, pagherà quaranta soldi ai padroni, e risarcirà il danno con l'ingiuria all'offeso. Se l'avrà battuto senza versar sangue, pagherà venti soldi ai padroni, ed emenderà l'ingiuria al paziente. In caso di uccisione nei detti luoghi, l'uccisore ricupererà la mano dai padroni con sette lire, e pagherà il morto agli eredi *ad volunta-*

tem dominorum. Chi per ira dirà cucurbita, ladro o spergiuro ad uno, entro i detti confini, sborserà venti soldi alla curia, ed emenderà l'ingiuria all'offeso. Chi ruberà nei detti luoghi, darà quaranta soldi ai padroni ed emenderà il furto, e se non li avrà, *corium perdet.* I padroni promettono di difendere tutte le ragioni di coloro che si portassero in quel livello, e di sanare le ingiurie e le *emendationes.* Il documento termina con queste parole: *Et sic verbum dederunt Albertino de Anciano ut pro eis super eorum animam ad sancta Dei evangelia iuraret;* e infatti costui giurò corporalmente.

L'altra carta è un diploma di Carlo I d'Angiò. Il re di Napoli aveva pensato di colonizzare Lucera, che si era venuta spopolando, e promise terre e privilegi a coloro che vi si fossero recati, sia dalla Provenza sia da altre parti. S'indirizzò, adunque, al vescovo di Sisteron, a Gaucherio de Rocca, a Filippo di Valenza e a Rinaldo de Curtoloco, militi, nonchè ad altri, e ingiunse alla loro fedeltà di scegliere *in comitatu Forcalquerii et Ballica Dignensi* trenta focolari, cercando d'indurli a trasportarsi a Lucera con tutte le loro famiglie *ad incolatum dicti loci,* e provvedendo che vi fossero *aliqui boni fabri, carpentatores, magistri lapidum, boni laboratores et ingemmatores.* A tutti coloro che venissero con la moglie e la loro famiglia darà quarantacinque eminate, cioè tre ettari e sei are di terra per seminarvi frumento ed orzo, due eminate per la vigna e una per l'orto. Insieme avverte che delle eminate destinate alla seminazione, ne semineranno ogni anno trenta, e lasceranno le altre quindici per l'anno seguente. Egli magnifica il luogo come sicuro, forte, bello e d'aria salubre; e osserva che ogni eminata di terra soleva rendere in *media (generaliter)* dieci mine di frumento e dieci di orzo, ossia calcolando la mina a due decalitri circa, venti decalitri dell'uno e venti dell'altro. Quanto alle due eminate, destinate alla vigna, avrebbero dovuto rendere ogni anno sessanta miliaroli di vino alla misura di Marsiglia, ossia press'a poco quaranta ettolitri. Promette eziandio di dare trenta eminate di terra seminativa, e due per la vigna e l'orto a coloro che vi si portassero *sine uxoris et familiis,* salvo di aggiungere il resto, come agli altri, non tosto avessero moglie e figli. Tutti potranno prendere dal bosco Alberone la legna secca pei loro usi e la verde per costruirvi le case; e anche avranno liberamente e securamente i pascoli e l'acqua pei

loro animali: così pure buona acqua di pozzo entro la terra, e buona acqua di fiume e di fonte fuori di essa. Tutti saranno esenti e liberi *a collectis et exactionibus* in perpetuo, salvo che dopo dieci anni ogni capo di casa pagherà un tari in riconoscimento della grazia ottenuta: La franchigia durerà per tutto il tempo della loro dimora sul luogo, e saranno liberi per le cose ivi possedute: per quelle, che possedessero altrove, pagheranno come gli altri. Inoltre, farebbe fabbricare le case a tutti a spese della curia, sei canne in lungo e tre in largo (la canna a due metri circa), coperte di buone tegole; e anche donerebbe a ciascuno, dei buoi coll'aratro e tutto l'occorrente per arare *pro faciendo campo seu massariis*; al trasporto dalla Provenza per mare provvederebbe la curia. Nel primo anno riceverebbero il frumento necessario pel vitto, cioè dodici mine (ett. 2,40) a testa, e il frumento e l'orzo, a mutuo, per la semina; di più cinquanta soldi tornesi (ottantatre lire) a famiglia, per le spese necessarie. Tornando al vescovo e ai militi, a cui s'era indirizzato, il re soggiunge che, trattando coi coloni che volessero trapiantarsi a Lucera, facessero loro presente di portar seco le armi, che avevano in Provenza, e promettessero di osservare e far osservare inviolabilmente tutto; e si rivolge anche ad altri militi, perchè in altre baglive e vicarie scelgano centoquaranta focolari per popolare il detto luogo. Avverte infine che i coloni dovevano essere fedeli e nati *de genere fidelium* e non vecchi. Il diploma fu dato in Foggia il 20 ottobre 1273.

3. — Altri statuti sono più specialmente di carattere agrario; e si contano parimente in buon numero. Volendo accennare a qualcheduno, ricordiamo lo statuto di Bassano *supra custodiam vignalium*, che, iniziato nel 1056, fu ridotto poi, per successive aggiunte a completo sviluppo nel secolo XV. È un vero e proprio codice agrario, forse il più antico che si conosca. Altrove abbiamo fatto parola di una legge di Mariano IV per Arborea. Ma quello, che va sopra tutti, è lo statuto dell'agricoltura di Roma, il quale deve aver avuto la sua origine molto prima del pontificato di Gregorio XII, sotto cui venne riformato. Molte cose non erano più in uso ed altre affatto superflue, sicchè i consoli dell'arte di quel tempo (tutti nobili romani), prendendo le facoltà necessarie dal cardinale Pietro degli Annibaldi, avvisarono di compilarne uno nuovo. L'autorizzazione del car-

dinale è del 1407: così si misero all'opera, aiutati da diversi altri nobili di Roma e intendenti dell'arte. Lo statuto, approvato dal senatore di Roma nel 1410, è quello che si pubblicò poi per le stampe col titolo di *Statuta nobilis artis Bobatteriorum Urbis*. Ma anche in seguito fu riveduto più volte. Da ultimo venne tradotto in italiano per accomodarlo meglio all'intelligenza della gente di campagna, e vi si aggiunsero diverse note per la pratica, e bolle, privilegi, decisioni della Sacra Rota, e voti, anche un trattato sull'arte dell'agricoltura in cui si discorre tanto dei contratti e della maniera di dirimere le controversie e regolare qualunque negozio di campagna, quanto della coltivazione dei terreni, del raccolto dei frutti, e del governo e mantenimento del bestiame. Vi si contengono eziandio molte notizie sui terreni seminativi, sui pascoli, sui prati e sui boschi, un calendario delle spese e faccende solite a praticarsi nelle tenute in ordine di mesi, e perfino uno studio sulle cavallette. I consoli, che attesero a questa nuova compilazione, si auguravano di aver fatto cosa che dovesse recare molto giovamento agli agricoltori; e anche il decano della Sacra Rota, approvandone la pubblicazione per le stampe, ne mette in rilievo l'utilità, come quella che agli *ordinamenti legali* (li chiama così) accoppiava una *pratica perfettissima della campagna e cognizione ben grande*. Aggiunge che nessun altro, all'infuori dei consoli dell'arte avrebbe potuto *unir tante cose insieme*. Ma, anche prendendo gli statuti come furono compilati originariamente, senza dubbio presentano una grande importanza per chiunque si faccia a studiare le condizioni delle classi agricole nel medio evo. Infine, si trattava di una corporazione retta da consoli, come se ne incontrano tante in quei tempi, e lo statuto è appunto la legge della corporazione. Vi si parla dei consoli e altri ufficiali, del modo di eleggerli e del sindacato, delle cose su cui potevano esercitare la giurisdizione, del come si doveva procedere nelle cause civili e in quelle di danno dato, infine dell'esecuzione delle sentenze. È un piccolo codice di procedura, a cui tengono dietro molti altri capitoli sulle locazioni di cose ed opere, sulle vendite di animali, grani ed erbe, sulle fide e soccide, sulle società dei beni, e via dicendo, che riproducono mirabilmente le condizioni locali dell'Agro Romano. Insieme amiamo di ricordare lo statuto di Viterbo, che parlando delle soccide degli animali, dei campi e altre materie,

nota appunto che dovevano intendersi fatte *justa stilum artis agriculturae et animalium Viterbiense* (II, 87). Nè altrimenti una bolla di Paolo V del 1608 fa parola di *statuta et ordinationes*, che avevano avuto vigore in Corneto *super Agriculturae arte*, ma che poi erano andati in dissuetudine, e ne conferma di nuovi, stabiliti dai Cornetani *per conservatione et augumento dell'arte del campo*. Uno *Statuto della nobil'arte dell'agricoltura della città di Palestrina* porta la data del 1680; ma i consoli che ne curarono la stampa, osservano che si tratta solo di una *forma nuova*, in che era stato ridotto *acconciamente alle condizioni dei tempi*, e intendono che non *habbia da essere pregiudiziale allo Statuto dell'agricoltura dell'alma città di Roma ne in tutto ne in parte*.

Speciali consuetudini contengono gli statuti dei vignaroli e ortolani, che abbiamo trovati in una interessante carta romana del 1030 (p. 501), ma che s'incontrano qua e là anche altrove, per es. nel territorio di Viterbo. La comunanza degli interessi aveva indotto quei proprietari viterbesi ad unirsi, già nel secolo XIV, in corporazioni, le quali, entrate presto nell'ingranaggio comunale, furono anche rivestite di speciali uffici, come di vegliare, sia sulla polizia rurale, sia sulla condotta e sull'uso delle acque, e conoscere di alcuni reati contro la proprietà, specie se si trattava di dolosa diversione delle acque stesse, o di incendi o guasti o distruzione di frutti. Gli statuti entrano anche in molti particolari in questa materia, affine di prevenire i danni, e punire coloro che li avessero recati, e ad ogni modo provvedere al risarcimento anche a spese comuni. E d'altra parte è degna di nota la disposizione che nessun atto esecutivo potesse venir promosso contro i bifolchi nel tempo dell'aratura, e che non si potessero pignorare bovi addetti alla coltura del fondo, se v'era modo di conseguire il pagamento con altri beni del debitore. Lo statuto degli ortolani s'interessa particolarmente alla distribuzione delle acque, perchè fosse mantenuta e resa efficace; e si trattava di argomento di speciale importanza. In generale però i principi sono quelli del diritto comune. L'acqua apparteneva successivamente ai fondi pei quali defluiva, e il proprietario poteva usarne a piacimento per tutta la superficie del suo fondo, purchè senza danno dei vicini; ma dopo averne fatto uso, doveva sempre restituire le acque

al corso ordinario. Che se il rivo trascorrevva tra fondi appartenenti a diversi proprietari, pur spettando l'acqua ai frontisti, ciascuno aveva diritto di usarne pei bisogni dell'agricoltura, ma senza alterarne il corso, dacchè ogni mutamento avrebbe potuto ledere i diritti dei rivieraschi opposti. Spettava poi ai rettori dell'arte di provvedere alla distribuzione fra tutti gli utenti della contrada, curando perchè ognuno facesse il *capo dell'acqua* nel tempo determinato o lo togliesse appena finito l'uso. Ed era tutta l'acqua che veniva concessuta prima all'uno e poi all'altro in ragione di giornate e di ore, senza che fosse permesso di permutare gli orari, salvo che ogni proprietario poteva nel suo fondo costruire una *lega* per conservare l'acqua di sua appartenenza e anche concederla ad altri. La presa stessa dava insieme diritto a tutti gli accessori, come a dire l'acquedotto e lo scarico, purchè si facessero senza pregiudizio o danno degli altri.

E simili statuti continuano a lungo. Uno *dell'università dei buattieri della città di Frascati* è del 1733; un altro di Montefegatese in Valdilima ha la data del 1740; e a questi tempi più avanzati appartengono anche gli *Statuti della città di Urbino da osservarsi da lavoratori di terre e vigne di detta città e suo territorio*, e varie leggi venete *Parti, decreti ducali, ordini et relazioni concernenti il beneficio et il buon governo de la contadinanza de la Patria del Friuli*. Raccolte dapprima nel 1612, furono ripubblicate parecchie volte, l'ultima nel 1686, e contengono molte notizie interessanti sulle angarie, gravezze e fazioni della contadinanza, sui beni comunali, sui masi, sui miglioramenti, sui danni dati, sui livelli e le doti, sugli animali, il fieno, i letti e gli strumenti rurali, sulle poste delle pecore ecc. Parimente possono vedersi i molti bandi campestri di Cavallermaggiore, Cerano, Chivasso, Cuneo, Ivrea, Monastero, Moncalieri, Mondelli, Nizza, San Benigno, Torino ecc.

4. — Quanto ai *Poliptici* (si dicevano anche *Urbari*), le loro origini risalgono ai tempi romani, come ne fa fede un frammento di papiro pubblicato dal Marini (137). Nè si perdettero in seguito. Gregorio Magno ne inculca l'osservanza pei tenimenti della sua chiesa; ma specialmente vennero in voga al tempo dei carolingi, e sono anch'essi una fonte preziosa della storia del diritto e delle condizioni economiche della campagna. Già Pi-

pino vi dette la prima spinta: e sotto Carlomagno la cosa assunse anche più vaste proporzioni. Si vollero avere degli inventari generali di tutti i beni e redditi, sia dei possedimenti della corona e delle chiese, sia dei benefici regi; e si fecero d'ufficio, sulla base delle deposizioni dei terrazzani, che, del resto, non vi si potevano rifiutare. Così nacquero questi poliptici in Francia e fuori. E ve ne sono di importanti. Ne citiamo uno dell'abate Irminone di Saint-Germain des Prés, sotto il Regno di Carlomagno; un altro dell'abbazia di Saint-Rémy di Reims, verso la metà del secolo IX, un terzo del monastero di Santa Giulia di Brescia, del principio del secolo X, per accennare solo ai principali e più antichi: ma s'incontrano anche più tardi. Il *Rotulus feudorum episcopatus Tauriensis* è del 1203, e il *Liber terrarum et possessionum* dell'ospedale di S. Jacopo di Altopascio, del 1272.

Le stesse *inquisizioni*, o inchieste, ricorrono di frequente, e per tempo, nelle singole terre, appunto allo scopo di formare il poliptico; e in generale n'erano incaricati alcuni commissari rivestiti di carattere pubblico. I quali procedevano, sia radunando i censuari perchè dichiarassero i loro possessi e redditi, e i servizi, a cui erano tenuti, sia interrogando, sotto fede di giuramento, i più anziani o rispettabili del luogo, e insieme facendo rogare un processo verbale, o *breve*, detto comunemente *breve recordationis*, che diveniva "un atto irrefragabile sì pel padrone, che pe' suoi tributari, e la legge costante della terra e di coloro che l'abitavano," (Guerard). Tutti questi brevi si conservavano o trascrivevano in un volume o registro, che era appunto il poliptico; e se avveniva qualche mutamento di proprietà o dei pesi imposti alla terra, se ne teneva conto. Così pensiamo che abbiano avuto origine i brevi della chiesa di Tivoli, alcuni dei quali si fanno risalire ai tempi di papa Nicolò I (858-67); ma tutti insieme, diventati logori per l'età, furono poi rinnovati nel 945. Nè diversamente devono essere nati quelli del monastero di S. Lorenzo d'Aversa e altri della badia di Nonantola per certe sue terre del Cremonese e Pavese, quantunque non se ne faccia menzione. Certamente, il *breve memorie et recordationis de hominibus terris et rebus* della chiesa di Santa Riparata e del monastero di S. Miniato ebbe origine in quel modo. Si tratta di una *inquisitio*, che il prevosto della chiesa, l'abate del monastero, e il giudice e notaro Giottimano fecero nel 1201 alla presenza di molti

testimoni, ricevendo le dichiarazioni e confessioni dei fedeli e coloni. Posteriori, ma non di molto, sono parecchie *inquisizioni* ordinate da Bernardo abate di Montecassino, appunto allo scopo di accertare le responsioni e le opere de' suoi dipendenti; e indubbiamente presentano un quadro molto netto delle condizioni contadinesche di allora. Ricordiamo quelle *in castro Pedismontis et Villae* del 1267, e *in castro S. Eliae* del 1270: ma ne esistono anche altre. A darne approssimativamente un'idea, crediamo opportuno di fermarci alquanto su quella di Sant' Elia.

È una *Inquisitio super juribus, redditibus et servitiis debitis ab universitate (Castri S. Eliae) et hominibus... monasterio Cassinensi et officiis ac membris ipsius*, fatta da un giudice e da un notaro, davanti a due testimoni e alla presenza del sindaco di Sant' Elia, deputato della comunità del castello. S'interrogarono ben ventisei persone, per lo più anziane del luogo, perchè depossero, sotto fede di giuramento, intorno ai diritti e alle *conditiones* che i Santeliani dovevano al monastero e ai suoi ufficiali, tanto per ragione delle persone, quanto per ragione delle terre che possedevano; e in generale andarono d'accordo. Fu messo in sodo che quei terrazzani prestavano al convento certe opere coi buoi e anche opere manuali. Dovevano la *procuratio* all'abate, quando si recava tra loro, e, altrimenti, gli pagavano certa somma di denaro; servivano nella milizia per tre giorni a loro spese, il resto a spese del monastero, e anche dovevano aiutare l'abate pecuniariamente quando fosse chiamato dal papa o dal re di Sicilia. I monti, i pascoli, i fiumi, i corsi d'acqua, le mura e vie del castello appartenevano alla badia. Nessuno poteva pescare nelle acque del fiume maggiore, senza licenza dell'abate, salvo in tempo d'inondazione, o tranne che avesse la moglie malata o da parto, e neppure cacciare nel territorio, sotto pena del banno. Tutti pagavano il terratico per le loro possessioni, e se ne indica la misura: due settimi del grano, dell'orzo, del miglio e delle fave e il terzo del mosto. Chiunque avesse ammazzato un maiale o un bove, avrebbe dovuto darne parte al rettore del castro; chi aveva pecore, dava la decima degli agnelli al cellerario del convento, e così il *glan-datico* per le scrofe e il *plateatico*. Nessuno poteva costruire un *montanum*, sia ad acqua sia a secco, per macinarvi le ulive, oppure un mulino od altro edificio nelle acque pubbliche senza

licenza, perchè il diritto di tali costruzioni spettava alla *dignità* del monastero. Si nota anche l'uso che aveva la curia di Montecassino, di tagliare alberi non fruttiferi per la riparazione del palazzo o per costruire nuove fabbriche, anche *pro curru dictae curiae*; ma se ne doveva ricercare il proprietario. I testimoni, interrogati come sapessero tutto ciò, rispondono che avevano veduto il monastero possedere le dette cose e usare di quei diritti dal tempo dei loro ricordi fino a quel giorno, per uno spazio di trenta, cinquanta, sessant'anni. Di tutto fu redatto un atto pubblico per mano di notaro, *ad futuram memoriam* e per cautela della badia.

Press'a poco in questi medesimi tempi, l'abate del monastero di S. Costanzo ordinò a tutti i possessori di dichiarare al notaro Verneti i beni che tenevano dal convento; e fu così redatto il *registrum consignationum*, che il podestà di Dronero approvò nel 1295. Ben centonovanta possessori si sono presentati al notaro, dichiarando i fondi da essi coltivati, sui cui pagavano la decima.

5. — Tali si presentano questi Poliptici e le *Inquisitiones*; ma insieme solevano tenersi dei libri, in cui venivano inseriti, alla lettera o per estratto, i vari titoli d'acquisto delle terre, e anche gli atti con cui se ne disponeva. Erano i così detti *Cartarii* o *Cartularii* o *Regesti* o *Libri traditionum*, e se ne contano molti, specie di chiese e conventi, cominciando dal secolo IX. Erano raccolte di vecchie carte appartenenti a una chiesa, badia o famiglia. Molti sono tratti dagli autografi e collazionati da pubblici notari, che vi appongono il loro sigillo ad ogni pagina, e ad ogni modo li firmano in fine. Molti però sono compilati da privati senza alcuna autorità o ricognizione pubblica. Uno dei primi esempi, come quello che appartiene alla seconda metà del secolo IX, è la *Recordatio* di certo Potone, riferita dall'anonimo Salernitano, riguardante le corti, che possedeva, insieme ai *munimina* o titoli, per uso e sicurtà dei propri figli e nipoti, a cui raccomandava di ricordarsi di lui nelle loro preghiere. Più tardi quelle raccolte si moltiplicano e perfezionano. Ci restringiamo a citare il notissimo libro di Cencio per la Chiesa romana e i Regesti di Farfa, di Subiaco, di Volturno e di Santa Sofia di Benevento. In Sardegna si chiamavano *condaghi*, e ne rimangono tuttora alcuni: il condaghe di San

Pietro in Silki, già pubblicato per le stampe, il condaghe di San Nicolò di Trullas e quello di Santa Maria di Bonacardo, per non dire di altri di cui non possediamo che frammenti. Erano veramente registri o brevi o memoratori, e lo indica già la etimologia della parola (*χονδίκιον*), destinati a conservare memoria di atti svariatisimi, come *daturas*, *comporos*, *binchituras de kertu*, *posturas de termens*, *akkordios*, *campanias*, *tramutos*, in genere di qualunque atto che poteva interessare il patrimonio ecclesiastico, spesso con l'intervento del giudice e qualche volta anche dei *maiores*. Ma così era anche degli altri. Non bisogna, cioè, credere che avessero importanza solo per l'agricoltura, come i poliptici: la loro portata era ben maggiore, perchè vi si registrava ogni sorta di documenti, che potessero interessare la Chiesa o la famiglia, specie i privilegi. Che molti si riferivano nuovamente alle condizioni della campagna, altri non hanno a che fare con essa.

Il *Liber censuum* della Chiesa romana merita che vi ci soffermiamo più di proposito, per la sua importanza e anche per la forma con cui fu redatto. Già sullo scorcio del secolo V papa Gelasio aveva fatto compilare un registro delle rendite di quella chiesa; e questo poliptico, modificato appena da Gregorio Magno, era ancora in uso quattro secoli dopo. Ma sopravvennero tempi difficili per Roma. Accenniamo appena alle dure prove, che essa dovette subire nei secoli X e XI, perchè si comprenda come mai i vecchi archivî e i vecchi titoli sparissero. E fu d'uopo rifarsi da capo. Si formarono nuovi poliptici e nuovi cartolari, gli uni per le rendite, gli altri per i titoli; e così li trovò Cencio, camerario della Chiesa, incaricato delle sue temporalità, che nel 1192 dette loro una forma definitiva. Infatti il suo *Liber censuum* tiene insieme del poliptico e del cartulario: da un lato è un registro delle rendite spettanti al palazzo lateranense, col nome di coloro che le dovevano, e dall'altro è un codice di vari strumenti ed atti appartenenti specialmente alla Camera pontificia: donazioni, testamenti, compere e permuta, omaggi ecc. Certamente, è un'opera di capitale importanza, perchè Cencio spogliò una grande quantità di registri e documenti antichi, appunto per istabilire l'entità e i fondamenti giuridici dei diritti pontifici; e con la sua scorta, oltre che l'origine e lo svol-

gimento dei patrimoni e delle signorie della Santa Sede, se ne può anche imparare a conoscere l'amministrazione. Specie se ne ricavano preziose notizie intorno all'indole dei contratti agrari e alla condizione degli agricoltori. Altri strumenti ed atti sono posteriori; e Cencio stesso aveva avuto cura di lasciare, nelle facciate, degli spazi vuoti perchè vi fosse modo di aggiungere altri censi quando fossero pervenuti alla Santa Sede. Si continuò così ad inserirvi documenti e notizie fino agli ultimi anni del secolo XIII; ma già fino dal 1228, circa, si era presentata la necessità di trascriverlo, mancando il posto alle inserzioni.

6. — Qua e là ci abbattiamo anche in qualche giureconsulto, che si è fatto a illustrare coteste consuetudini; ma il numero ne è scarso. A capo di tutti sta Anselmino dall'Orto, figlio di Oberto; ma, propriamente, fu solo una parte della vita contadinesca che attirò la sua attenzione; e, per quanto importante, è sempre povera cosa in confronto del resto. Anselmino è quel medesimo, a cui Oberto diresse le due lettere contenute nel secondo libro dei feudi, e senza dubbio intese calcarne le orme. Come il padre aveva scritto sui feudi, egli volle occuparsi dei rapporti giuridici simili ai feudi, o *feudastri*, come anche dicevansi; e così nacque la *Summa super contractibus emphyteosis et precarii et libelli atque investiture*: un libro che ebbe anche il suo momento di fortuna; e già osservammo come sia stato unito, almeno in parte, alla collazione dei feudi. I manoscritti stessi ne serbano traccia. Disgraziatamente, però, non ne esistono che alcuni frammenti pubblicati dal Jacobi a Weimar nel 1854, mentre l'opera deve essere stata assai più completa; e d'altronde il codice parigino vi accenna espressamente, dicendo che sono tolti *de summa Anselmini de Orto*. Per qual ragione, poi, perisse quasi totalmente non si sa. Il Jacobi pensa che sia stata messa in non cale perchè il diritto e i giudizi dei coloni cominciano fino dal secolo XIII a dipendere, in Italia, più dal caso e dalla grazia dei padroni che dalla legge; ma non vorremmo sottoscrivere a tale opinione. Soltanto è vero che già nel secolo XIII e più nel XIV, dopo affrancata la campagna, quando i borghesi principiarono a diventare proprietari di beni rustici, anche i contratti agrari se ne risentirono, e nuove forme vennero sostituendosi alle antiche.

In tempi a noi più vicini trattarono di cose rustiche il Romussi e il Fierli. Del primo, abbiamo un libro di responsi *De re agraria*, ristampato ancora a' di nostri a Firenze. Il Fierli scrisse particolarmente sulla Divisione dei beni dei contadini, sui Livelli di mano morta e sulle Azioni edilizie in rapporto alle contrattazioni del bestiame.

TITOLO II.

LE SCUOLE E LA SCIENZA DEL DIRITTO

CAPO I.

Le Scuole.

§ 1. — LORO SPECIE. GLI STUDI GENERALI. ⁶¹

1. — Riprendiamo le nostre ricerche sulle scuole là dove le abbiamo lasciate. Per l'addietro, potemmo a mala pena ricordare alcuni studi superiori di diritto, a Roma, a Ravenna, a Pavia; invece, cominciando dalla fine del secolo XI, ne troviamo ad ogni piè sospinto, appunto per il diritto; ma anche

⁶¹ **Bibliografia.** — SAVIGNY, *Gesch. des röm. Rechts im M. A.*, III. Traduz. di Bollati, vol. I. HALMAGRAND, *Origine de l'université*, Paris, 1845. NOVA, *La filosofia, la filosofia del diritto e l'università*. Prolusioni, Milano, 1862. BERTANZA, *L'università dall'origine al risorgimento*, Padova, 1869. SULIS, *Della influenza politica dell'università ne' tempi antichi e ne' moderni*. Discorso, Milano, 1871. COPPI, *Le università italiane nel medio evo*, 2^a ediz., Firenze, 1880; 3^a ediz., 1893. BEUT, *La vita universitaria nel medio evo in Italia* ("Quarterly Review", luglio, 1884). DENIFLE, *Die Universitäten des M. A. bis 1400*, I, Berlin, 1885. KAUFMANN, *Die Geschichte der deutschen Universitäten*, 2 voll., Stuttgart, 1888-96. LO STESSO, *Die Universitätsprivilegien der Kaiser* (nella "Deutsche Zeitschr. für Geschichtswiss.", I, 118 segg., 1889). TROYER, *Le università* (nella "Riv. intern. di scienze sociali", III, 9, 34, 1895). RASHDALL, *The universities of Europe in the Middle Ages*, 3 voll., Oxford, 1895. Della Università di Bologna ci occupiamo a parte, e in quella occasione ne riferiamo la bibliografia. Qui ricordiamo alcune opere che trattano delle altre università italiane seguendo l'ordine alfabetico di ciascuna. Per Ancona: FEROSO, *L'università degli studi e il collegio dei dottori in Ancona* ("Arch. stor. per le Marche e per l'Umbria", I, 2, 1884). — Per Ascoli Piceno: LUZI, *L'università degli studi in Ascoli Piceno* (nella "Nuova rivista misera", IV, 1891). — Per Camerino: FIORGENTILI, *Degli studi universitari di Camerino e de' suoi fasti letterari e politici*, Camerino, 1864. — Per Catania: SABBADINI, *Storia documentata della univ. di Catania*, vol. I: *L'univ. di Catania nel secolo XV*, Catania, 1898. — Per Cremona: BARTOLI, *Lo studio di Cremona* (negli "Atti del circolo di studi cremonesi", I, 2, 1893); ROMANO, *Un doc. cremonese relativo all'universitas scholarium* (1292) (in "Arch. stor. lomb.", XXIII, 10, 1896). — Per Fermo: CURI, *L'università degli studi di Fermo*, Notizie storiche, Ancona, 1893. — Per Ferrara: BORSETTI, *Historia almi Ferrariae Gymnasii*, parte I e II, Ferraria, 1735. LO STESSO, *Adv. (Guarini) Supplem. etc. defensionis*, Venetia, 1742; GUARINI (veramente Baruffaldi), *Ad Ferrariae gymnasii historiae supplementum et animadversiones*, Bononiae, 1740; NANNERINI, *L'alma università di Ferrara*. ORAZIONE, Ferrara, 1853; LEATI, *Sulla università degli studi di Ferrara*, 1860; CUGUSSI, *Notizie storiche sulla univ. libera degli studi di Ferrara*, 1873; GENNARI A., *La università di Ferrara*, Ferrara, 1879; BOTTONI,

per altre discipline: la medicina, le lettere, e infine la teologia. Anzi, la medicina s'insegnò a Salerno prima ancora che il diritto a Bologna; ma è un fatto isolato; e ad ogni modo le scuole di diritto tennero sempre il campo, a segno che già nel secolo XII, e più nel XIII, non vi fu quasi città italiana di qualche importanza, dove un professore di diritto romano non abbia,

Cinque secoli d'università a Ferrara (1391-1891), Bologna, 1892; SECCO-SUARDO, *Lo studio di Ferrara a tutto il secolo XV* (negli "Atti della deputaz. di storia patria", VI, Ferrara, 1894). — Per Firenze: PREZZINER, *Storia del pubblico studio e delle società scientifiche e letterarie di Firenze*, Firenze, 1810, vol. 2; MORELLI, negli *Statuti della univ. e studio fiorentino dell'anno 1387* pubblicati da A. Gherardi, Firenze, 1881; RONDONI, *Ordinamento e vicende principali dell'antico studio fiorentino*, Firenze, 1884 (dall'"Arch. stor. italiano"). — Per Genova: ISARDI, *Storia dell'università di Genova*, parte I fino al 1773, Genova, 1861, continuata fino a' di nostri da G. CELESIA, parte II, Genova, 1867. — Per Macerata: ARISPÀ, *De initiis plurimae Italiae academiarum et maxime in nostra Piceni provincia, Macerata*, 1778; VALENTI, *Memoria intorno l'università di Macerata*, Macerata, 1878 e anche negli *Opuscoli di storia di diritto*, ivi, 1886. — Per Messina: ROMANO, *Gli statuti dell'antico studio messinese*, Pisa, 1900. — Per Modena: CAMFORI, *Informaz. della regia univ. di Modena*, Modena, 1861, così pure: *Notizie storiche circa l'univ. di Modena e il suo patrimonio*, negli "Opuscoli religiosi, letterari e morali.", Modena, 1868; VACCÀ L., *Cenno storico della regia univ. di Modena e delle sue dipendenze*, Modena, 1872. — Per Mondovì: GRASSI, *Della università degli studi e della tipografia in Mondovì*, Mondovì, 1806. — Per Napoli (1224): ORIGLIÀ, *Istoria dello studio di Napoli*, Napoli, 1758-54, vol. 2; SCALAMANDRE, *Istoria del pubblico insegnamento del Reame di Napoli*, Napoli, 1849; AIELLO, *Dell'università degli studi di Napoli da Federigo imperatore sino ai nostri tempi*; (SETTEMBRINI). *Breve notizia della regia univ. di Napoli*, 1873; WINKELMANN, *Ueber die ersten Staatsuniversitäten*, Heidelberg, 1881; CAPUANO, *Notizie intorno alla origine, formazione e stato presente della regia Università di Napoli*, Napoli, 1884. — Per Orvieto: FUMI, *Lo studio d'Orvieto* (NOZZE FUMI-BRENCIAGLIA), Firenze, 1870. — Per Padova (c. 1222): RICCOBONI, *De gymnasio patavino*, Patavii, 1598; TOMASINI, *Gymnasium patavinum*, Utini, 1654; PAPADOPOLI, *Hist. Gymnasii patavini*, Venetiis, 1726; FACCIOLATI, *De Gymnasio patavino sintagmata XII*, Patavii, 1772; LO STESSO, *Fasti Gymnasii Patavini ab anno 1406 usque ad annum 1756*, Patavii, 1777, vol. 2; COLLE, *Storia scientifico-letteraria dello studio di Padova*, Padova, 1824-25, vol. 4; GENNARI G., *Memoria sopra l'univ. di Padova*, Padova, 1881; DALLE LASTE, *Brano storico postumo dello studio di Padova 1405-1433*, Padova, 1844; FAVERO, *Lo studio di Padova e la compagnia di Gesù*, Venezia, 1878; LO STESSO, *Galileo Galilei e lo studio di Padova*, Firenze, 1883, vol. 2; LO STESSO, *Lo studio di Padova e la repubblica veneta*, Venezia, 1888 (dagli "Atti del regio Istituto veneto"); GLORIA, *Documenti della regia università di Padova*, (1222-1818), Venezia, 1884; LO STESSO, *Monumenti della università di Padova* (1818-1406), Padova, 1883, vol. 2; LO STESSO, *I più lauti onorari degli antichi professori di Padova*, Padova, 1887; LO STESSO, *I monumenti della università di Padova (1222-1318) difesi contro il padre E. Denifle*, Padova, 1888; LO STESSO, *Il collegio degli scolari detto Campione*, Padova, 1889 (dagli "Atti della regia Accad. di Padova", V, 4); KAUFMANN G. e J. CARO, *Eine unbekanntes Redaction der Statuten der Universität Padua* (nel "Centralblatt für Bibliothekswesen", Leipzig, IX, 1 jan. 1892); DENIFLE, *Die Statuten der Juristenuniversität Padua vom Jahre 1231* (nell'"Archiv für Literatur u. Kirchengesch. des M. A.", VI, 3 e 4, 1892); BRUGI, *Gli studenti tedeschi e la S. Inquisizione a Padova nella seconda metà del secolo XVI*. Nota (negli "Atti del regio Istituto veneto di scienze, lettere ed arti", tomo V, serie VII, 1893-94); LO STESSO, *Intorno ai collegi e le fondazioni per gli scolari delle università padovane nei secoli scorsi* (negli "Atti e Mem. della regia Accademia di Padova", X, 2, 1894). MARANGONI, *L'assaro Marangoni e lo studio padovano nella prima metà del Cinquecento* (nel "Nuovo Arch. veneto", nuova serie I, 1-3, 1901). — Per Palermo: SAMPOLO, *L'università di Palermo e il suo passato*, Palermo, 1878; LO STESSO, *I primi venticinque anni della regia univ. di Palermo*. *Letture*, Palermo, 1886; LO STESSO, *La regia Accademia*

almeno per un po' di tempo, tenuto cattedra. È stato un risveglio addirittura fenomenale, che si ricollega nuovamente col risorgimento dei nostri comuni. Perchè, se pure alcune di queste scuole vennero formandosi da sè, le magistrature cittadine non mancarono d'interessarsi anche troppo alla loro sorte, fino a mostrarne gelosia; e gli stessi comuni ne fondarono parecchie, specie per lo studio della legge, spinti dal bisogno, che avevano,

degli studi di Palermo. Narrazione storica, Palermo, 1888. Vedi anche CAGINI, *L'università di Palermo nell'anno primo del corrente secolo*, Palermo, 1874. — Per Parma: PIGOZZI, *Sopra un mscr. inedito di statuti del collegio dei dottori dello studio di Parma*, Bologna, 1872 (dall' "Arch. giur.", IX, 2); MARIOTTI G., *Memorie e documenti per la storia dell'università di Parma nel medio evo*, I, Parma, 1888. — Per Pavia: GATTI, *Gymnasii ticinensis historia*, Milano, 1704; SANGIORGIO, *Cenni storici sulle due università di Pavia e di Milano*, Milano, 1881; (CATTANEO), *Cenno storico sulla regia univ. di Pavia*, ivi, 1873; CORRADI, *L'università di Pavia*. Discorso, Pavia, 1874; (BRAMBILLA), *Memorie e documenti per la storia dell'università di Pavia e degli uomini illustri che vi insegnarono*, Pavia, 1777-78; MORIANI, *Influenza esercitata dalla univ. di Pavia negli studi della giurisprudenza*. Discorso, Pavia, 1891; HUBER, *Die Statuten der Juristen-Universität Pavia vom J. 1396*, Luzern, 1898. — Per Perugia: BINI, *Memorie storiche della perugina università*, Perugia, 1816; PADELLETTI, *Contributo alla storia dello Studio di Perugia nei secoli XIV e XV*, Bologna, 1872 (dall' "Arch. giur.",); ROSSI, *Documenti per la storia dell'univ. di Perugia coll'albo dei professori ad ogni quarto di secolo*, fasc. I: dalle origini al 1825, Perugia, 1876. — Per Piacenza: TORONI, *Gli studi a Piacenza nel medio evo*, Piacenza, 1880 (dalla "Strenna Piacentina"). — Per Pisa (1844): FABRUCCI, *Studi sull'università di Pisa e i suoi professori*, nella "Raccolta di opuscoli scientifici e filosofici", del Calogerà, tomi 21, 23, 25, 29, 34, 37, 40, 43, 44, 48, 50, 51, e nella "Nuova raccolta", tomi 6 e 8; DAL BORGO, *Dissertazione sull'origine dell'univ. di Pisa*, Pisa, 1765; FABRONI, *Historia academica pisanae*, Pisa, 1791-92-95, vol. 3; MICHELI, *Storia dell'univ. di Pisa dal 1737 al 1859 in continuaz. dell'altra pubblicata da A. Fabroni*, Pisa, 1877; D'ARCONA, *Documenti sulla univ. di Pisa nel secolo XV*, Pisa, 1897. — Per le Puglie: SERENA, *Di un'antica università di studi nelle Puglie* (nella "Rassegna pugliese di scienze e arti", I, 4, 1884). — Per Roma (1888): CARAFFA, *De Gymnasio romano et de eius professoribus ab urbe condita ad haec tempora*, Roma, 1751; REZZAZZI, *Storia dell'università di Roma detta comunemente La Sapienza*, Roma, 1805, vol. 4; MORFUSIO, *Roma e la Sapienza*, Roma, 1879. — Per Salerno: DE RENZI, *Storia documentata della scuola medica di Salerno*, 2^a ed., Napoli, 1857; PUCCINOTTI, *Storia della medicina*, I, Napoli, 1889. — Per Sassari: TOLA, *Notizie storiche della univ. degli studi di Sassari*, Genova, 1866. — Per Siena: CARPELLINI, *Sulla origine nazionale e popolare delle università di studi in Italia, e particolarmente della univ. di Siena*, Siena, 1861; MORIANI, *Notizie sull'università di Siena*, Siena, 1873; ZDEKAUER, *Lo studio di Siena nel rinascimento*, Milano, 1894; LO STESSO, *Documenti per servire alla storia dello studio di Siena (1240-1789)*, I, Siena, 1888 (dall' "Unione univ.", III, 1-2). — Per Torino: SAULI, *Sulla condizione degli studi nella monarchia di Savoia sino all'età di Eman. Filiberto*. Lezioni, Torino, 1848; BALBO P., *Lezione accademica intorno alla storia della univ. di Torino* (negli "Atti della regia Accad. di Torino", tomo XXIX); VALLAURI, *Storia delle università degli studi del Piemonte*, Torino, 1845, vol. 3; BONA, *Della costituzione della univ. di Torino dalla sua fondazione (1404) all'anno 1848*, Torino, 1852, vol. 2; SASSI, *L'istruzione pubblica in Torino dal medio evo ai tempi nostri*, con note e documenti, Torino, 1881; GABOTTO, *L'università in Piemonte prima di Eman. Filiberto* (nel vol. IV dell'opera "Lo Stato sabauda", Torino, 1888); RUFFINI, *L'università di Torino. Profilo storico*, Torino, 1900. — Per Treviso: MARCHETTI, *L'università di Treviso nei secoli XIII e XIV*, Treviso, 1892. — Per Udine: OCCIONI-BONAFFON, *La scuola di Istituta iuris fondata in Udine nel secolo XV*, con 15 documenti inediti, Udine, 1884. — Per Vercelli: BALLIANO, *Della università degli studi di Vercelli nel medio evo*, Vercelli, 1898; BAGGIOLINI, *Lo studio generale di Vercelli nel medio evo*, Vercelli, 1888; COLO, *Intorno al trasferimento della università di Padova a Vercelli*, Padova, 1892. Vedi anche le opere citate del Sauli e del Vallauri.

di buoni giuristi, onde provvedere agli uffici e anche per la compilazione degli statuti.

Lo che non vuol dire che fossero tutte ugualmente importanti. Speciali condizioni hanno giovato ad alcune, come hanno nociuto ad altre; ma non è qui il luogo di esaminarle. Ci restringiamo solo a constatare il fatto, che mentre Salerno, Bologna, e anche Padova, riescono ad affermarsi stabilmente e si assicurano una fama addirittura mondiale, altre vivono, si può dire, la vita effimera d'un giorno, senza levare rumore intorno a sè, onde è a mala pena se lo studioso riesce a scoprirne la esistenza; e qualcuna, pur vantando una lettera di fondazione, non nasce nemmeno. Conviene tener presente però, che si trattava più che altro di una differenza di fatto delle une in confronto delle altre, e non di una differenza di diritto. In sulle prime, anzi per tutto un secolo, nulla v'era che giuridicamente le distinguesse: fossero venute più o meno in fama, avessero saputo attirare maggiore o minor numero di scolari, fossero stati i loro diplomi più o meno riconosciuti: giuridicamente l'una valeva l'altra, e si chiamavano tutte *scuole* o *studi* senza più, specialmente *scuole* ancora sulla fine del secolo XII e sul principio del XIII. La parola studio è già di data meno antica.

Più tardi, però, ci abbattiamo veramente in una distinzione. Nel secolo XIII, cioè a dire dopo che queste scuole con maggiore o minore fortuna già da tempo esistevano, si cominciarono a distinguere gli *studî generali* dagli *speciali*; ed è una distinzione che si riannoda appunto alla loro rispettiva importanza. Propriamente, è in alcuni statuti di Vercelli del 1233 e '34, che il nome compare per la prima volta; ma dopo pochi anni lo troviamo negli statuti degli artisti di Montpellier (1242), finchè diventa addirittura comune, così da sembrare quasi che non ci sieno altri studî all'infuori dei generali, tanto gli altri ne rimangono eclissati.

Ma che cosa stavano propriamente a rappresentare? La ricerca parrà tanto più importante in quanto che gli scrittori non sono d'accordo sulla loro natura; e lo stesso Denifle, la cui storia delle università segna certamente un progresso in confronto di altre opere precedenti, non ha, forse, colto nel segno.

Partendo dall'idea che gli studî generali fossero originariamente istituiti destinati agli scolari di un regno, allargatisi in

seguito, il Denifle ne segue con amore lo svolgimento; ma è certo che l'università di Napoli, ch'egli cita ad esempio, non fa al caso, perchè Federigo II, che ne fu il fondatore, l'aperse subito a tutti, anche agli stranieri; nè soccorrono altri esempi che possano suffragare la sua idea. Ve n'ha invece che la contraddicono. Per lo meno, non sapremmo in verità come chiamare studî di regno quelli di Bologna, di Padova, di Vercelli ecc. Di qual regno? Pur elevandoli alle proporzioni di una scuola centrale, come anche li chiama il dotto uomo, essi ne escirebbero rimpiccioliti, non trattandosi di scuole di questo o quel paese, ma di tutti i paesi; almeno si atteggiavano a tali: in ciò si rivela il loro carattere e la loro forza.

2. — Gli studî generali erano, a nostro modo di vedere, scuole pubbliche (si chiamavano pure così) che tutti, anche gli stranieri, potevano frequentare liberamente, e che perciò godevano speciali privilegi. Questo è il loro carattere originario. Più tardi vi si aggiungerà anche altro; ma allora, a costituire uno studio generale occorrerà qualcosa di più che per lo passato. Frattanto due cose erano ugualmente essenziali:

a) La prima, che lo studio fosse aperto a tutti. E già i due più antichi e maggiori studî, che conosciamo, quelli di Bologna e di Parigi, erano tali: li frequentavano studenti d'ogni nazione, anche delle terre più lontane; e questa rimase sempre una prerogativa degli studî generali, persino in tempi più avanzati. Tale era anche lo studio di Napoli, e infine lo stesso Denifle è costretto a riconoscerlo. Federigo II proclama già nel 1224: *Omnes igitur amodo qui studere voluerint in aliqua facultate vadant Neapolim*; e più tardi si esprime anche più chiaramente. Nel 1226 cerca di sopprimere le scuole della Lombardia, specie quella di Bologna, e invita gli scolari a venire a Napoli. Lo stesso invito ripete nel 1234. Soltanto nel 1239 ne vuole esclusi gli Italiani delle città che non tenevano per lui; ma ciò è per ragioni politiche, mentre d'altra parte vi ammette sempre gli scolari d'Oltralpe. Lo studio generale doveva essere veramente uno studio per tutti. Nè altro risulta dal convegno del comune di Vercelli con gli scolari di Padova del 1228. Vi si parla di scolari italiani e anche d'Oltralpe: Provenzali, Francesi, Tedeschi; e il podestà di Vercelli doveva far bandire non solo *per civitates Italiae*, ma anche *alibi*, che vi si era fondato uno studio.

Nel medesimo senso si esprimono parecchie decretali di papi. Così, già Innocenzo IV, quando tra il 1244 e il 1245 fondò lo studio della Curia romana, ricorda, che molti *da diverse parti del mondo* affluivano alla Santa Sede, e perciò aveva fondato uno studio per essi di teologia e di diritto canonico e civile; ma anche Alessandro IV si esprime allo stesso modo sul conto di Parigi; e così Clemente VI, Clemente VII, Urbano VI e altri, nelle lettere di fondazione di studi generali. Ma non basta.

b) Lo studio generale doveva inoltre essere uno studio privilegiato; e sono privilegi d'imperatori e di papi, anche di principi territoriali e di comuni, che si moltiplicano quanto più si progredisce nei tempi. Accenniamo appena a quelli di Federico I per Bologna, che servirono poscia di modello a tanti altri, e a quelli di Luigi VII e Filippo Augusto per Parigi: l'esempio di questi due centri decise nuovamente per l'avvenire. Invece non era necessario che gli studi speciali fossero forniti di privilegi, e ad ogni modo, se pur li avevano, non era che in via eccezionale. Enrico di Susa nota espressamente, che i privilegi dovevano intendersi *de studio generali* e non *de studio speciali alicuius castri vel ville*. E già la prima bolla pontificia, che ci rimanga in favore di uno studio generale, glieli attribuisce. Vogliamo alludere a quella di Gregorio IX per Tolosa (1233): il papa l'uguaglia nei privilegi a quello di Parigi; ma anche Innocenzo IV, quando fondò lo studio della Curia, non mancò di munirlo dei privilegi di cui godevano gli scolari in *scholis ubi generale regitur studium*; e la formula si ripete poi in tutte le lettere di fondazione. Ricordiamo la esenzione dalle gabelle e da ogni rappresaglia, il salvacondotto per tutta la terra, e una giurisdizione propria e speciale.

Un altro privilegio è di data più recente.

Col tempo, le scuole si erano svolte a potenti corporazioni, che distribuivano titoli e diplomi d'indole generale, e si distinse anche più studio da studio. L'evoluzione corporativa poteva dirsi già compiuta sulla fine del secolo XII; e appunto in quel tempo, o giù di lì, vediamo la *licentia docendi* convertirsi in una *licentia ubique docendi* e diventare una nuova prerogativa degli studi generali. In fondo essa significava:

1° che solo chi aveva frequentato uno studio generale poteva essere ammesso all'esame e conseguire i gradi;

2° che l'approvazione ottenuta in uno di questi studi, doveva valere per tutti.

E si tratta di cosa nuova. Per l'addietro, la *licentia docendi* aveva avuto, più che altro, un valore locale: aveva fatto fede soltanto, che il candidato era atto ad insegnare, ma non dappertutto; invece in questi tempi la cosa cambia, e d'altra parte è vero che la *licentia ubique docendi* era contenuta in germe nel concetto stesso di uno studio generale. Frequentato, com'era, da studenti d'ogni paese, poco avrebbe giovato ad essi di conseguire quella licenza, qualora fosse stata ristretta alla città dello studio. Nè l'interesse della Chiesa e dello Stato appariva diverso, stante il bisogno di trovare gente che insegnasse. E così i comuni: donde avrebbero preso i loro professori, se la licenza avesse dovuto valere solo per lo studio che l'aveva rilasciata? D'altra parte i dottori usciti dalle scuole di Parigi, di Bologna, di Oxford, di Orleans, godevano già da tempo di una grande reputazione, onde erano ambiti anche altrove. Gli esempi abbondano ed è inutile che vi insistiamo; ma anche ciò doveva diffondere sempre più la persuasione che la *licentia docendi* avesse valore universale, quantunque non fosse dichiarato espressamente. Più tardi venne anche rilevato, e per primo da papa Gregorio IX nella sua bolla per Tolosa; ma in fondo egli non faceva che constatare un fatto che era nella coscienza di tutti. Il che non significa che la cosa passasse senza qualche opposizione da parte degli studi i cui diplomi erano già ammessi per consuetudine. Tra le università italiane fu specialmente Bologna, a non riconoscere per lungo tempo se non le proprie promozioni; ma la stessa eccezione conferma la regola, e d'altronde anche Bologna insistè per ottenere che Nicolò IV accordasse formalmente ai dottori promossi nel suo studio di poter leggere e insegnare dovunque. Certamente la *facultas ubique docendi* figura in quasi tutte le lettere di fondazione.

Invece non era assolutamente necessario che uno studio generale abbracciasse tutte le scienze: anzi, perfino le scuole più celebri si restrinsero a lungo a questa o quella disciplina soltanto. Salerno è una scuola di medicina, e anche Parigi e Bologna cominciano, una con la filosofia, l'altra col diritto. Se fosse vero, come si è sostenuto in addietro, che uno studio generale, per esser tale, dovesse comprendere tutto il patrimonio

dello scibile, non si sarebbero avuti per lungo tempo che pochissimi di questi studî. In ispecie la teologia ne fu esclusa fino alla seconda metà del secolo XIV, e soltanto Vercelli fa eccezione: la stessa Bologna non l'ebbe prima del 1360; e d'altra parte Parigi rimase senza cattedra di diritto civile dal 1219 fino al secolo XVII. E questo fatto non si verifica soltanto nei primi tempi. Dante stesso deplorava che tutto l'insegnamento universitario si raccogliesse nelle leggi e nelle decretali. Nondimeno già nel medio evo si avverte una tendenza abbastanza spiccata di volere in uno studio rappresentate tutte le scienze lecite e quindi le leggi, le arti, la medicina, anche la teologia: le illecite erano per es. la magia e l'astrologia, che andavano escluse. E forse il primo esempio venne da Napoli; certo è, che questo studio figura in prima linea. Come fu concepito da Federigo II, doveva comprendere le *artes cuiuscumque professionis*, ossia tutte le discipline, che rappresentavano i vari rami del sapere; e solo cominciando dal 1231 la medicina non vi fu più insegnata, restando a Salerno, sua antica sede. Parimente lo studio generale di Vercelli, quando venne istituito nel 1228, lo fu appunto con questo intendimento: vi si doveva insegnare la teologia, la legge civile e canonica, la medicina, la dialettica e la grammatica. Più tardi anche altri studî cercarono via via di completarsi ora con una disciplina, ora con un'altra; e anche parecchie lettere di papi parlano di uno studio generale *in quavis licita facultate*. Così già la bolla di Gregorio IX per Tolosa; ma anche altre.

3. — Resta a vedere chi avesse il diritto di fondare uno studio generale; ma è una questione che non si può risolvere con un taglio netto, e bisogna distinguere i tempi.

Le cause che ne favorirono la costituzione non sono dappertutto le stesse. Parecchi sono probabilmente sorti da sè, senza bisogno di aiuti estrinseci, sulla base di vecchie scuole comunali o conventuali, o per emigrazioni da altri studî, favoriti dalla situazione geografica della città, in una parola per effetto di cause storiche; mentre alcuni abbisognarono, per costituirsi, di un editto imperiale o di una bolla papale, insomma di un atto di fondazione.

I primi precedono nel tempo, come quelli che risalgono al secolo XII o alla prima metà del XIII; ma già nel secolo XIII si distinguevano gli studî sorti *ex consuetudine* da quelli che

esistevano *ex privilegio*. Ne fanno fede vari scrittori, come Jacopo d'Arena, Bartolo, Pietro d'Ancharano e Giovanni d'Andrea. Gli studi generali nati in Italia per consuetudine, sono Salerno, Bologna, Reggio, Modena, Vicenza, Arezzo, Padova e Vercelli.

Le notizie, che abbiamo di Salerno e de' suoi medici, sono molto più antiche del secolo XI; ma lo studio non venne in fama che allora. La poesia *Flos medicinae scholae Salerni* è appunto di questi tempi, e ne risulta ch'esso era già organizzato. Nè ci fu principe che se ne occupasse fino al 1231. Finì però col diventare una università di Stato, quando Federigo II volle che i suoi ufficiali assistessero agli esami, e assoggettò la licenza per la pratica all'approvazione del governo.

Quanto a Bologna, ci proponiamo di parlarne più sotto con qualche ampiezza. Qui basterà solo osservare che fu propriamente Irnerio il quale, iniziando un nuovo metodo nello studio del *Corpus juris*, valse a creare una scuola nel vero senso della parola, cioè una scuola durevole, che doveva eclissare in breve quelle di Roma e di Ravenna. Ciò avvenne sullo scorcio del mille e sul principio del secolo XII. Verso la metà di questo, il monaco Graziano aveva già aperto nuovi orizzonti anche al diritto canonico. In quel torno, Federigo I pubblicò l'Authentica *Habita*, con cui accordò agli scolari un amplissimo salvacondotto per tutto il paese, li esentò da ogni diritto di rappresaglia e permise che potessero scegliersi a giudici i propri maestri: sicchè non v'ha dubbio che la scuola ne trasse nuova forza; ma essa risaliva a tempi anteriori ed era venuta in fama anche prima.

Non sappiamo propriamente quando lo studio di Reggio sia sorto; ma esisteva già sullo scorcio del secolo XII, e ne fa fede un documento del 1188, in cui Jacopo da Mandra promette di venirvi per un anno *cum scholaribus causa scolam tenendi* e non insegnare altrove per tutto quel tempo.

Lo stesso dicasi di Modena. In quale anno ne sia stato istituito lo studio si ignora; ma appunto sulla fine del secolo XII Pillio, parlando di Modena, ricorda che *juris alumnos semper diligere consuevit*, ed egli stesso accettò d'insegnarvi, onde lasciò Bologna.

Invece è probabile che Vicenza debba il suo studio ad una

trasmigrazione da Bologna avvenuta nel 1204, non sappiamo se in causa di alcune improvide leggi del comune o per effetto di risse e discordie di scolari allora in gran numero. Checchè ne sia di ciò, un documento dell'anno successivo ricorda ben quattro rettori: un *magister Robertus de Anglia*, un *Guilielmus de Cancelino de Provincia*, un *Guarnerius de Alemannia* e un *Manfredus de Cremona*, che ricevono in consegna una chiesa *pro universitate scholarium*.

E così Arezzo. Anche questo studio ci si fa innanzi sui primordi del secolo XIII, e Roffredo di Benevento, che vi teneva cattedra di gius civile nel 1215, attesta che vi si trovava *post transmigrationem Bononiae*. È dunque un nuovo studio che deve la sua origine ad una delle solite trasmigrazioni di professori e scolari. Risulta da Boncompagno che il papa aveva minacciato gli scolari di scomunica, se avessero continuato anche nel seguente anno a prendere in affitto gli *hospitia* della città; e questo passo dev'essere stato suggerito da ragioni politiche. Forse si collega alla contesa che Innocenzo III ebbe con Ottone IV, re guelfo che faceva da ghibellino. Nessun cronista lo dice; ma se il papa si adirò con Bologna, fino al punto da volerla privare dello studio, è probabile che anche Bologna, come Ezzelino e Milano, e le città alleate di questa, si sieno dichiarate per Ottone. Comunque, gli scolari lasciarono Bologna e si portarono ad Arezzo. Nè la scuola in seguito cessò. Anzi gli statuti, che ne compilarono gli insegnanti nel 1255, fanno fede di una certa floridezza; e sebbene non parlino che di grammatica, dialettica e medicina, teniamo per fermo che vi s'insegnasse anche il diritto: dei sette professori, che vengono nominati, certamente Martino di Fano e Bonaguida di Arezzo erano giuristi. Che poi fosse uno studio generale, lo rileviamo da un diploma di Carlo IV del 1355, in cui l'imperatore riconosce che Arezzo già *ab antiquo* era solita di avere uno studio generale e la potestà e autorità di creare dottori in gius civile e canonico *et qualibet alia facultate*. Ma sembra che nel frattempo sia decaduto.

Nè altre origini ha lo studio di Padova. Veramente già sulla fine del secolo XII qualcuno vi tenne cattedra. Appunto nel 1191 Gerardo da Marostica, che poi fu vescovo, *reggeva* in leggi nella casa di un Martino de Goxo posta vicino alla cattedrale:

ma lo studio, propriamente detto, deve, anch'esso, la sua origine ad una trasmigrazione di professori e scolari da Bologna. Alcune cronache padovane attestano, ad una voce, che lo studio degli scolari fu nel 1222 trasferito da Bologna a Padova; ma forse non si trattava di tutto lo studio: almeno giova supporre che un buon nucleo di scolari rimanesse tuttavia indietro, se nel 1224 ricorsero, e non era la prima volta, a papa Onorio III contro alcune leggi del comune che ledevano la libertà scolastica.

Comunque, lo studio di Padova fece rapidi progressi ed era già in pieno fiore nel 1228, quando parecchi scolari si trapiantarono a Vercelli, cedendo alle lusinghe di questo comune. Si tratta di un formale contratto che i Vercellesi conchiusero coi rettori e capi degli scolari di Padova per otto anni, obbligandosi a mettere a loro disposizione cinquecento delle migliori case, prestare ad essi denari fino a diecimila lire a un dato interesse, e stipendiare quattordici professori. Così una nuova parziale trasmigrazione dette origine a un nuovo studio, che durò poi fin verso lo scorcio del trecento: alcuni statuti degli anni 1233 e '34 ricordano espressamente lo studio di Vercelli come uno studio generale.

Sicchè è indubitato: tutti cotesti studi sono sorti e si sono affermati frammezzo alla più ampia libertà scolastica indipendentemente da papi e da imperatori. I due grandi poteri della Cristianità non avevano ancora creduto d'ingerirsene, salvo per accordare qualche privilegio o accoglierne i reclami; e non può dirsi che sieno stati i tempi più brutti delle nostre scuole. Gli stessi imperatori e papi hanno ambito di averle alleate. Ma già nel corso del secolo XIII un'altra idea s'è fatta largo. Dopo il dugento non nacquero più nuovi studi per forza propria; e neppure l'autorità del comune bastò più a crearli. Alcune città ne fecero bensì il tentativo e non riescirono, perchè avrebbe bisognato che si appoggiassero al papa o all'imperatore: e neppure i privilegi bastavano senza che vi fosse una carta di fondazione. Così riescirono Siena, Ferrara, Macerata; ma non Todi, nè Brescia, nonostante che l'uno e l'altro si presentassero come studi generali. Sono tentativi abortiti. Nè le cose andarono diversamente coi principi territoriali; perchè, se pure alcuni di essi fondarono qualche studio, ne chiesero, o prima o dopo, il riconoscimento, o lo fecero per l'autorità ricevuta dal-

l'imperatore. Galeazzo Visconti, nel dare uno di còtesti privilegi di studio generale a Piacenza (1398), afferma di concederlo in forza dell'autorità, che appunto come duca aveva ottenuto da re Venceslao. Se più vuolsi, un principe avrebbe anche potuto fondare uno studio nel suo Regno; ma la sua autorità non era più sufficiente a che i gradi che vi si conferivano fossero riconosciuti altrove.

In questi tempi si rispettava ancora la *longa consuetudo* di alcuni studî, ma non se ne ammettevano facilmente altri, che non avessero per sè uno stromento di fondazione di imperatori o di papi. Riferiamo le parole di Jacopo d'Arena, giureconsulto che fiorì nella seconda metà del secolo XIII, tralasciando di citarne altri che su per giù si esprimono ugualmente. Jacopo d'Arena si propone questa domanda: " E che dunque, se una città non abbia cotesto privilegio dell'imperatore, che vi si possa insegnare il diritto, ma lo studio ne esista da tanto tempo da non esserci memoria delle sue origini? „ E ricorda Bologna e Padova; poi risponde: *Licite potuerunt jura doceri ibidem, cum ex tanti temporis patientia princeps remisisse prohibitionem suam et permisisse fingatur... Item talis consuetudo similis est privilegio et facit licitum sicut est privilegium.* La stessa consuetudine, per quanto longeva, non ha effetto che per tacita acquiescenza dell'autorità sovrana; e infatti si conservano varie lettere di fondazione, d'imperatori e di papi, che parte riguardano studî nuovi, che si volevano creare, ma parte si riferiscono a studî di già esistenti, che pur nondimeno sentivano il bisogno di quel solenne riconoscimento.

Anzi col tempo alcune città, dopo aver ottenuto un privilegio dal papa, ne chiedono uno all'imperatore; e viceversa altre, dopo averne conseguito uno dall'imperatore, ne domandano un secondo al papa, tanto si era venuta radicando l'idea che alla fondazione di uno studio generale dovessero concorrere i due capi della Cristianità.

Ma forse si mirava più al papa che all'imperatore. Anzi i papi hanno preceduto, ed essi, come vedremo più sotto, avevano delle ragioni per tenervi maggiormente. L'esempio più antico è quello ricordato anche altre volte per Tolosa dell'anno 1233. E parimente ne abbiamo, nel medesimo secolo, in Italia, sia per lo studio di teologia e diritto della Curia romana (1244-45), sia

per quello di diritto, arti e medicina di Piacenza (1248), che Innocenzo IV proclama studio generale accordando ai professori e scolari, i quali studiassero *in quacumque facultate in predicta civitate*, tutti i privilegi di Parigi, Bologna e altri studi generali. Ma in tutto quel secolo non s'incontrano diplomi d'imperatori; e in fondo se ne contano pochi anche dei pontefici. Si scorge chiaro, che in sulle prime si procede con una certa cautela; ma, trascorso il secolo XIII, i diplomi spesseggiano. Ricordiamo le bolle pontificie per lo studio della città di Roma (1303), e per quelli di Perugia (1308 e 1318), Verona (1339), Pisa (1340), Firenze (1349), Orvieto (1377-78), Lucca (1387), Pavia (1389), Ferrara (1391), Fermo (1398), nel trecento; altre due per Torino (1405, 1413) e una per Catania (1444) nel quattrocento; una per Macerata nel cinquecento (1540). E in questi tempi cominciano anche gli imperatori a incamminarsi per la stessa via, pur ammettendo insieme una certa sorveglianza della Chiesa. Il primo è Federigo il Bello, che fonda lo studio di Treviso (1318), e un po' più tardi segue Carlo IV, che dispensa diplomi a destra e a manca: a Cividale del Friuli (1353), a Perugia (1355), ad Arezzo (1355), a Siena (1357), a Pavia (1361), a Firenze (1364), a Lucca (1369). Altri privilegi sono di Sigismondo per Torino (1412) e di Federigo III per Arezzo (1456). E dal più al meno si somigliano tutti. Riconoscono il diritto di tenere uno studio generale in ambe le leggi, in medicina, in filosofia e in ogni altra lecita disciplina, con tutte le immunità di cui godevano altri studi, e con facoltà di creare dottori; ma generalmente incaricano il vescovo di regolare le promozioni e accordare la licenza.

È una nuova fase degna di molta attenzione, e può interessare di conoscere le cause che possono averla determinata, tanto più che si è ancora ben lungi dall'esserne in chiaro; ma gioverà premettere un'osservazione.

4. — Sì l'imperatore che il papa erano i capi della Cristianità, e nessuno aveva mai, o comunque, messo in dubbio che fosse loro compito di provvedere alle scuole superiori. Già gli antichi imperatori romani se n'erano occupati, e i nuovi ne avevano subito calcato le orme. Se tutta la coltura letteraria si rinnovò nel Regno de' Franchi lo si deve a Carlomagno; e di Lotario I si sa che nell'825 istituì alcune scuole centrali in

Italia, che gli scolari delle città vicine, e spesso anche quelli delle lontane, dovevano frequentare. Più tardi Federigo I s'era vivamente interessato agli studi, e se non altro li aveva forniti di larghi privilegi che ne assicuraron l'esistenza. Nulla ostava che i nuovi Cesari ripigliassero le tradizioni antiche e pretendessero addirittura di fondare essi, o almeno di riconoscere, questi studi. La loro ingerenza, per quanto nuova ed insolita, non avrebbe potuto dirsi destituita di base giuridica. E il papa? Come si avrebbe potuto contendergli il diritto d'intervenire, se era riconosciuto come il supremo moderatore delle coscienze, se tutto l'ordine morale si appuntava in lui, e se fra le discipline, che s'insegnavano, ve n'erano due, che più specialmente lo riguardavano: il gius canonico e la teologia? Inoltre scolari e comuni sono troppe volte ricorsi alla sua mediazione, perchè non dovesse sorgere e mettere radici il convincimento che spettasse anche a lui di regolare le cose dello studio. Nè queste sono idee nostre. San Tommaso ed Egidio Romano lo dicono espressamente. L'Aquinate osserva, che il compito dell'istruzione era di chi presedeva alla cosa pubblica, specie della Santa Sede, che reggeva la Chiesa universale, e a cui uno studio generale doveva far comodo. E anche Egidio Romano esprime press'a poco lo stesso concetto: " il re deve esser sollecito perchè nel suo Regno fiorisca lo studio delle lettere e vi sieno molti uomini savi e industriosi, perchè dove vige la sapienza e la fonte delle scritture, è pur mestieri che anche il popolo ne riceva una qualche erudizione „. E conchiude: *Imò si dominator regni non promoveat studium et non velit sibi subditos esse scientes, non est rex, sed tyrannus.*

D'altronde possiamo veramente addurre diversi esempi di un intervento pontificio nelle cose dello studio; ma fu specialmente la costituzione *Omnem* e il modo con cui venne interpretata, che diede ansa alle nuove idee.

Non indarno Giustiniano aveva ordinato che si potesse insegnare il diritto nelle città regie e a Berito, ma in nessun altro luogo, che non ne avesse il *privilegio* dai maggiori. Nel risveglio degli studi romanistici tale costituzione non poteva passare inosservata neppure per questo riguardo; tanto più che se ne potevano avvantaggiare gli studi antichi per combattere i nuovi. E si è verificato il caso con Bologna, che non vedendo di

buon occhio alcuni centri di studio sorti di recente, si appigliò appunto a quella legge per combatterli. Infine, stando ad essa, non vi potevano essere che due vie per avere legittimamente uno studio, cioè:

- 1° l'essere città regia;
- 2° l'averne ottenuto un privilegio imperiale.

Bologna si proclamò città regia, ossia, come dicevano i suoi giuristi, una città fondata dall'imperatore, e a provare questa sua origine falsificò addirittura un documento: tutti gli altri studî istituiti in città di più umile origine, come Modena o Reggio, dovevano essere spurî. È l'opinione di Giovanni Bassiano, di Azone, di Odofredo, di Accursio: l'immunità non doveva spettare che ai dottori che insegnavano in una città regia, e tutti d'accordo escludevano Reggio e Modena per favorire Bologna: anzi l'insegnare in queste città costituiva un tradimento. Del resto anche altre si qualificarono come regie al momento di aprire uno studio.

Dall'altro canto non mancarono le opposizioni, e da parte degli stessi giuristi. Si osservò:

1° che era una idea abbastanza goffa di voler estendere all'Italia del secolo XIII una costituzione emanata per un regno che più non esisteva;

2° che le *civitates regiae*, nel senso di Giustiniano, non erano le città di fondazione regia, ma le due capitali dell'Impero: Roma e Costantinopoli.

Piuttosto si sarebbe potuto sostenere che non dovessero esserci scuole di diritto se non nei luoghi che ne avessero ottenuto il *privilegio* dall'imperatore. E si arrivò così alla teoria dei privilegi, che richiamata a tempo, doveva spostare completamente il centro di questi studî. Soltanto non si accettò la costituzione giustiniana nella sua integrità, bensì con la differenza, che dovesse valere non solo per le scuole di gius, ma per tutte; e che lo stesso diritto, che apparteneva all'imperatore, dovesse spettare anche al papa.

È una teoria che già nel secolo XIV poteva dirsi assodata, specie per l'appoggio di quei due grandi luminari della scienza, che furono Bartolo e Baldo.

Ma se tutto ciò vale a dimostrare che il diritto del papa e dell'imperatore, di fondare o riconoscere uno studio generale,

aveva una base giuridica, non spiega ancora come sia avvenuto che propri nel secolo XIII e XIV abbiano dato opera ad esercitarlo. Perchè appunto allora e non prima, e piuttosto nel secolo XIV che nel XIII? Noi pensiamo che ciò si colleghi a due fatti: da un lato al maggiore sviluppo preso dall'idea dello Stato; dall'altro alla cresciuta importanza di quegli studi e ai nuovi pericoli che ne potevano derivare, specie per la Chiesa.

5. — In fondo, l'intervento delle due grandi potestà del medio evo rappresenta la prima decisa e forte affermazione dello Stato, di fronte alle cose dell'istruzione universitaria; e bisognava di necessità che il potere pubblico si fosse affermato con qualche energia, perchè potesse riescire ad imporsi a quel modo. E forse giovò l'esempio di Federigo II. Certo, egli era andato innanzi: onde le sue istituzioni fanno epoca anche per questo riguardo. Lo abbiamo ricordato e lo ripetiamo: Napoli è la prima università di Stato, che vantì l'Italia (1224), e Federigo applicò in seguito lo stesso concetto anche a Salerno (1231), sia proibendo ai suoi sudditi di studiare altrove, sia controllandone gli esami, mentre nel tempo stesso faceva capire che si sarebbe giovato volontieri dell'opera degli studiosi. Nè l'università, quale la intese Federigo, ci fa meraviglia, perchè entra perfettamente nel suo programma politico. Ciò che ve lo spinse fu senza dubbio l'interesse dello Stato, il grande ideale dello Svevo, che aveva compreso molto bene quanta forza pubblica risedesse nella istruzione, e non credette di abbandonarla a se stessa: alludiamo alla istruzione in sè, come scienza, e anche nelle sue relazioni, come istradamento e preparazione agli uffici. Ma intanto il suo esempio ha fruttato, determinando la nuova corrente d'idee, in cui dapprima dovevano mettersi i papi e poi, come per consenso, anche gli imperatori. Certamente, nel tempo in cui Federigo fondò l'università di Napoli, il diritto del papato e quello dell'imperatore erano tanto lungi dall'essersi affermati in danno del diritto comune, di creare uno studio generale, che anzi la prima bolla pontificia è posteriore di ben nove anni (1233) alla fondazione dello studio di Napoli; mentre invece quasi contemporaneamente sorgevano quelli di Padova (1222) e di Vercelli (1228) per virtù propria, senza alcuna traccia d'ingerenza di papi o d'imperatori.

6. — D'altra parte il nuovo indirizzo pareva corrispondere ad un bisogno reso necessario dallo svolgimento di queste scuole

nel secolo XIII. Perchè, si noti bene, la prima volta che ci vien fatto di trovare una *universitas*, ossia una corporazione di scolari a Bologna, è sulla fine del mille e cento, press'a poco nello stesso tempo in cui i *magistri* delle varie scienze si unirono in corporazione a Parigi; e in quel medesimo torno si comincia ad attribuire alla *licentia docendi* quel carattere universale, che prima non aveva, convertendola in una *licentia ubique docendi*. Quei centri di studio si erano svolti a poco a poco a potenti corporazioni, che distribuivano diplomi di valore universale: come si avrebbe potuto abbandonarli all'arbitrio di ogni piccolo comune? E passi per quelli che già esistevano da tempo; ma i nuovi?

Inoltre pullulavano qua e là certe idee, fomentate appunto nelle scuole; e pur non prevedendo dove avrebbero messo capo, poteva intanto metter conto di controllarle e imbavagliarle. I tempi che corsero da Innocenzo III a Lutero (1216-1517) sono tempi di dure prove per la Chiesa. Non che essa precipitasse repentinamente, nè abbandonasse alcuna delle sue pretese: chè anzi ne accampò di nuove; ma bensì i re, forti della coscienza dei loro diritti e della indipendenza dei loro popoli, non erano più disposti a tollerarle. La Chiesa doveva sentire che l'impero del mondo stava per sfuggirle di mano: essa non era più il centro verso cui gravitasse la vita del popolo; veniva attaccata perfino nei suoi ripari, tanto che già cominciava a diffondersi, e si faceva sempre più imperiosa, l'idea che occorreva rinnovarla nel capo e nelle membra. La stessa coltura intellettuale aspirava a nuovi orizzonti, si apriva nuove vie, si diffondeva indipendentemente da essa, spesso in aperta opposizione con essa. Era il tempo di Averroè († verso il 1217) e dell'Averroismo. I commenti di quest'uomo all'opera di Aristotele hanno prodotto una vera rivoluzione, sia diffondendo il culto del grande filosofo pagano, sia riempiendo il mondo di idee panteistiche. E la Chiesa non poté non allarmarsene. Cercò più volte fin dal 1210, di proibirne gli scritti, ma che cosa poteva contro l'indirizzo dominante dello spirito?

E c'è di più. I tempi, di cui ci occupiamo, erano i tempi delle sette e delle eresie. L'Hegel nella *Filosofia della religione* ha osservato egregiamente, che le più grandi creazioni della Curia erano nate da pensieri e sentimenti entusiastici in diretta opposizione con la natura. Lo strappo era stato crudo;

ma gli entusiasmi un po' alla volta sbollirono e la natura volle riguadagnare il terreno perduto. Le grandi abnegazioni, frutto dell'entusiasmo, avevano fatto il loro tempo: il sorriso del cielo e la gaiezza della vita s'imposero, e gli stessi istituti della Chiesa vennero corrompendosi. La Chiesa le chiamò eresie, anche se tendevano a ricondurla alla primitiva semplicità del Vangelo; ma l'eresia si faceva largo dappertutto: aleggiava, si può dire, nell'aria; e fu mestieri, per distruggerla, di ben terribili espedienti, tra cui una lunga e sanguinosa crociata ed una inquisizione ancora più terribile della guerra. Nel mezzogiorno della Francia il cattolicesimo piantò il suo vessillo trionfante, ma sopra mucchi di cadaveri (1228). E nondimeno c'era un nemico anche più formidabile. Dopo tutto, le eresie erano informate, dal più al meno, ad uno spirito d'intolleranza ed esagerazione ascetica, che le rendeva poco conciliabili con l'indole dei tempi, e che avrebbe finito presto o tardi col ruinarle; ma il progresso dello spirito umano? Esso si faceva sentire in tutto, anche nelle regioni più intime del pensiero, nei moti più incoscienti della fantasia e del sentimento, nelle forme più consuete dell'esistenza. Era una ricchezza ed esuberanza di vita e di idee da far parere addirittura oppressiva la prima e pur benefica forma, che assunse la coltura nella Chiesa romana; una vita nuova che si emancipava dalla sostanza antica, o almeno richiedeva di muoversi più liberamente; una nuova civiltà che si svolgeva in base alla vita comunale e alla opposizione patarina contro la gerarchia, specialmente a Firenze, destinata a diventarne la sede e il centro. Era una civiltà, che aveva già accettato molti elementi affini dell'antichità classica, si da potersi rivolgere nuovamente e tranquillamente ad essa.

Che se si volesse cacciare lo sguardo anche oltre al secolo, che per il momento c'interessa più da vicino, si vedrebbe che andiamo debitori a questa coltura, se già negli inizi del trecento l'opposizione contro la gerarchia, che fino allora era stata cosa degli imperatori, diventò un affare dei popoli. Ricordiamo le scene disgustose, che appunto in quel tempo passarono tra Bonifacio VIII e Filippo di Francia. Il papa aveva dichiarato *eretico* chiunque mettesse in dubbio che il re andava soggetto in tutto alla Santa Sede, sia nelle cose ecclesiastiche sia nelle temporali; e il re, alla sua volta, dichiarò *pazzo* chiunque so-

stenesse o credesse che il re di Francia fosse sottoposto ad alcuno nelle cose temporali. Il popolo si schierò dalla parte del suo re, e quel giorno decise della dominazione universale della gerarchia: il modo di respingerne le usurpazioni non costituiva più un segreto per alcuno, e l'opinione pubblica, per bocca de' suoi migliori, stigmatizzò acerbamente la confusione dei due reggimenti. Ricordiamo Iohannes de Parrhisiis domenicano, morto nel 1304, Aegidius de Colonna, arcivescovo di Bourges, morto nel 1316, e Dante. Il divino poeta esclama nel *Purgatorio*:

*Soleva Roma che il buon mondo feo
Duo soli aver, che l'una e l'altra strada
Facèn veder, e del mondo e di Deo.
L'un l'altro ha spento; ed è giunta la spada
Col pasturale; e l'uno e l'altro insieme
Per viva forza mal convien che vada;
Perocchè giunti l'un l'altro non teme.*

Gli stessi Francescani adottarono e seguirono un tale indirizzo e trovarono, manco a dirlo, un appoggio nell'imperatore Lodovico; poi seguirà il grande scisma, e verranno i concili di Costanza e di Basilea, che lo proclameranno e diffonderanno in tutta l'Europa mediana. A poco a poco vi si aggiungerà la sapienza greca; e si finirà col trascorrere agli estremi, perchè si vorrà addirittura cancellare ed abbattere tutto lo sviluppo storico che corse fra quei tempi e il Vangelo.

Per tornare alla nostra questione, da cui ci siamo dilungati ma che non abbiamo perso di vista, non deve far meraviglia che la Chiesa volgesse lo sguardo alle università e se ne occupasse più che per l'addietro. Non erano esse i centri in cui si formava e da cui si sprigionava e diffondeva la coltura scientifica? Federigo II aveva pur mostrato tutto il partito che se ne sarebbe potuto trarre in pro dello Stato; e non solo: aveva fondato il suo nuovo studio di Napoli in contrapposizione a quello di Bologna, oramai guelfa, vagheggiando nel pensiero una scienza più libera, non inceppata dalle forme fisse e rigide della gerarchia. E d'altra parte anche la Chiesa aveva bisogno di scuole e se ne serviva; lo avverte S. Tommaso: *cui per generale studium providetur*. Perchè anche il papa non avrebbe tentato di fare lo stesso in vantaggio della Chiesa? Ed era in grado di farlo! Lo spirito della Chiesa si manteneva ancora

potente, quanto la filosofia, e poteva riuscire. Appunto in questi tempi essa aveva combattuto e sreditato l'insegnamento del diritto romano, fino a proclamare che servisse alla perdizione delle anime; non si poteva supporre che avrebbe lasciata libera la scienza la quale tendeva ad emanciparsi. La Chiesa pensò ai casi propri, e questa è la ragione per cui già nel secolo XIII, e più nel XIV, si arrogò il diritto di fondare o riconoscere gli studi generali e si fece a sorvegliarne gli esami. Una considerazione, che non ci pare priva d'importanza, si è, che tutti i papi, nell'accordare i loro privilegi, insistono sul fatto che i postulanti sono gente devota alla Chiesa: parlano della *eximia fidei puritas ad S. Romanam Ecclesiam*, e perciò li concedono.

Nè la Chiesa errò nei suoi calcoli.

Certo, le università del medio evo, anche nei giorni più belli della loro esistenza, non avrebbero retto al confronto con le nostre. Già il Denifle osservò, che uno dei difetti principali del sistema scolastico d'allora era, che nessuno aveva pensato a coordinarlo con gli istituti inferiori, e quasi si potrebbe dire che non esistessero scuole le quali fossero di preparazione all'università. Insomma l'università medievale era ancora bambina, e non poteva non essere imperfetta; e d'altra parte anche gli studi d'allora si presentavano come luminosi centri di coltura, forse più che al presente, iniziatori di nuovi indirizzi, che diramarono e diffusero per ogni dove. Ricordiamo appena che la nostra coltura giuridica si fonda su quella di Bologna; ma forse l'esempio più splendido ci è porto dalla filosofia scolastica, che, svoltasi in Francia, generò le dottrine di Wykliffè (1324-84) a Oxford e i torbidi di Hus a Praga. Ma in questi tempi? dopo che i papi si erano arrogati il diritto di fondare università, i cui diplomi avessero valore generale, ed essi stessi avevano voluto sorvegliarne il conferimento col mezzo dei loro arcidiaconi e vescovi?... Lo diremo in due parole: le nuove università mostrarono tutta la propria riconoscenza verso la Chiesa, adagiandosi tranquille sulle vecchie tradizioni, riluttanti al soffio della scienza nuova; e per tutta testimonianza ricorderemo un frate francescano, che meritò di essere soprannominato *Doctor mirabilis*, uomo di coltura veramente universale, morto nel 1294. Il suo ideale sarebbe stato quello di una scienza diretta e sorvegliata dalla Chiesa, coltivata dal clero, che abbracciasse le cose divine ed

umane, visibili ed invisibili; ma mancavano gli uomini per questa scienza, nè il connubio avrebbe potuto farsi per la contraddizione che nol consentiva. Roggero Bacono, parlando della giurisprudenza degli Italiani, si lagnava perchè “ erano ben quarant'anni che distruggeva lo studio della sapienza, ”; e parlando della scolastica, deplorava che fosse “ vuota di contenuto, ”, e, come anticipando i tempi, cacciava lo sguardo a fondo, tentando e sperimentando, nei misteri della natura, la gran madre, la cui azione benefica scorgeva dappertutto.

§ 2. — ORIGINE DELLO STUDIO DI BOLOGNA. ⁶²

1. — La ragione, per cui ci occupiamo particolarmente delle origini dello studio di Bologna, è presto detta: tra i nuovi e grandi centri di studi giuridici è appunto Bologna che primeggia. Ma non avremo a dilungarci troppo; perchè la cosa si è fatta in modo abbastanza semplice. Anche lo studio bolognese è venuto formandosi a poco a poco sulla base di quei medesimi elementi, che erano concorsi a formare quello di Pavia; vogliamo alludere alla scuola di grammatica e al collegio dei giudici.

“ **Bibliografia.** — SARTI, *De claris Archigymnasii Bononiensis professoribus a saeculo XI usque ad saeculum XIV*: tomi I, pars I, Bononiae, 1769; tomi I, pars II, ib. 1772. Nuova ediz. curata da C. Albicini e C. Malagola, 2 voll. Bologna, 1889, 1896. MAZZETTI, *Memorie storiche sopra l'università e l'istituto delle scienze di Bologna*, Bologna, 1840. ZACHARIAH DI LINGENTHAL, *Il diritto romano nella bassa Italia e la scuola giuridica di Bologna* (nei “ Rendiconti del regio istituto lomb. ”, serie II, vol. XVIII, fasc. 18, 1885). CASSANI, *Lo studio di Bologna e i suoi fondatori*, Bologna, 1885. LO STESSO, *Dell'antico studio di Bologna e sua origine*, Bologna, 1888. FORNASINI, *Lo studio bolognese* (nella “ Rassegna nazionale ”, XXXII, 1886 e XXXIV, 1887). RICCI O., *I primordi dello studio di Bologna* (nell’ “ Annuario dell’Univ. ” 1887), 2^a ediz., Bologna, 1888. MALAGOLA, *Monografie storiche sullo studio bolognese*, Bologna, 1888. CHIAPPELLI, *Lo studio bolognese nelle sue origini e nei suoi rapporti con la scienza preirneriana*, Pistoia, 1888. NANI, *Lo studio bolognese nelle sue origini di L. Chiappelli*, Torino, 1888 (dagli “ Atti della regia Accad. delle scienze ”). FITTING, *Die Anfänge der Rechtsschule zu Bologna*, Berlin, 1888. LEONHARD, *Die Universität Bologna im M. A.*, Vortrag, Leipzig, 1888. GLORIA, *Autografo d’Irnerio e origine della università di Bologna*, Padova, 1888. ALBICINI, *Le origini dello studio di Bologna* (negli “ Atti e Memorie della Deputaz. di storia patria delle Romagne ”, serie III, vol. VI, 1888). RIVIER, *L’università de Bologne et la première renaissance juridique* (nella “ Nouvelle Revue histor. ”, XII, 1888). CARDUCCI, *Lo studio bolognese*. Discorso, 2^a ed. aumentata, Bologna, 1889. DALLARI, *I rotuli dei lettori, legisti e cartisti dello studio bolognese dal 1384 al 1799*, Bologna, 1888-89-91, vol. 8; TAMASSIA, *Bologna e le scuole imperiali di diritto* (nell’ “ Arch. giur. ”, XI, 1888). SCHUFFER, *Le origini della Univ. di Bologna* (nelle “ Memorie della classe di scienze morali dell’Accad. dei Lincei ”, vol. VI, parte I, 1889). LO STESSO, *Polemica bizantina*. A proposito di uno scritto di G. Tamassia sullo studio di Bologna, Roma, 1888. LO STESSO, *Studi critici su recenti pubblicazioni intorno allo studio di Bologna* (nella “ Rivista storica italiana ”, Torino, 1889). LO STESSO, *Le università e il diritto*. Conferenza, nell’opera: *Gli albori della vita italiana*, vol. III: Scienza

Bologna aveva da parecchio tempo la sua scuola di grammatica e di retorica: anzi è da credere che già sullo scorcio del secolo X e sul principiare dell'XI fosse salita in fama, perchè vi accorrevano scolari anche da altre parti d'Italia. San Guido, che poi fu vescovo d'Aqui, vi si recò sul principiare del secolo XI, e così San Bruno, vescovo di Segni, nella seconda metà. E la scuola continua anche in seguito frequentatissima. Insieme si notavano molti giudici e causidici e dottori di leggi, prima ancora che si costituisse la scuola di diritto; e potremmo citarne parecchi. Ciò che più importa si è di vedere come costoro fossero venuti su in quella scuola di grammatica. Lo stesso Irnerio aveva prima insegnato *in artibus*, e fu soltanto più tardi che cominciò a studiare nei libri legali e ad insegnare in essi. Un altro indizio non disprezzabile degli studî e della coltura di questi giuristi, è il vedere come amassero talvolta di dare la stura alla loro vena poetica, e chiudessero i loro atti con qualche verso latino, che Dio misericordioso avrà loro perdonato. Un Angelo *causidicus* compie nel 1116 un atto di donazione e finisce così:

*" Angelus his metris causidicus ista peregrini
Notarii signo subscribens more benigno „*

Ora, noi pensiamo che questi giudici e dottori bolognesi, che nella scuola di grammatica avevano, insieme ad altro, studiato anche il diritto, cominciassero alla loro volta, come avevano fatto quelli di Pavia, a tenere scuola di legge. Nè la cosa è sfuggita a Odofredo, il quale, parlando di Pepone, dice appunto: *cepit auctoritate sua legere in legibus*. Nè importa se l'insegnamento sarà stato in sulle prime saltuario. Oggi era Pepone, domani Irnerio: leggevano come e quando a loro talentava, e gli scolari ne continuavano l'opera. Così veniva a stabilirsi una

lettere ed arti, Milano, 1891). LANDSBERG, *Di una recente pubblicazione di G. Tamassia sullo studio di Bologna*, Roma, 1889. GAUDEZZI, *Appunti per servire alla storia della univ. di Bologna e de' suoi maestri*, fasc. I, Bologna, 1889 (dal periodico *L'Università*). LO STESSO, *Lo studio di Bologna nei primi due secoli della sua esistenza*. Discorso, Bologna, 1901. CAVAZZA, *Le scuole dell'antico studio di Bologna*, Milano, 1896. ALDOVRANDI, *Commentario alle lettere di uno studente tedesco in Bologna* (Cristoforo Kress, 1559-1560) (nell' *Archivio della soc. rom. di storia patria*, serie III, vol. XIV, 1-3, 1896). PATETTA, *La scuola giuridica costantinopolitana del secolo XI e la scuola di Bologna* (nel volume di *Studi di storia del dir. ital. dedicati a F. Schupfer*, Torino, 1896). SOLMI, *Il rinascimento della scienza giuridica e l'origine della università nel medio evo*. Prolusione, Milano, 1900 (dal *Filangieri*, XXV, 4).

tradizione scientifica, e la tradizione vuol già significare scuola; solo più tardi vi si aggiungerà una speciale organizzazione.

2. — Comunque, sta il fatto che la scuola di Bologna eclissò in breve tutte le altre. Ciò avvenne per varie cause; e alcune affatto estrinseche.

Certamente, molto si deve alla giacitura della città. Infatti, già nel medio evo, Bologna era un grande centro del commercio mondiale. Situata nel mezzo di quattro provincie: la Lombardia, la Marca Veronese, la Romagna e la Tuscia, è facile comprendere come dovesse presto esercitare una grande attrazione per le industrie e i traffici d'ogni specie, e rendere la vita comoda ed agiata. Era una delle città ricche e fiorenti, onde si chiamava *la grassa*; e, specialmente i giovani, dovevano trovarvisi assai bene. Anche il poeta anonimo, che cantò le gesta di Federigo I, quando arriva a parlare degli scolari di Bologna, non manca di avvertir ciò. L'imperatore li interroga perchè la preferiscono ad altre città, e uno di essi risponde:

*"... hanc terram colimus, rex magne, refertam
Rebus ad utendum multumque legentibus aptam",*

La cronaca del prevosto Burcardo di Ursperg accenna alla influenza esercitata dalla contessa Matilde. Perchè sarebbe stata essa che avrebbe eccitato Irnerio ad insegnare; ma, se pur è vero, pensiamo che le ragioni scientifiche non fossero le sole ad essere in giuoco. Nelle sua grande devozione per Gregorio VII, la contessa non poteva vedere di buon occhio i giuristi della scuola di Ravenna, che fino allora erano stati adoperati nei giudizi della Tuscia, dacchè quella città era diventata la sede e il centro della opposizione contro le tendenze papali. Così sarebbe rivolta a Bologna: soltanto non avrebbe fatto bene i suoi conti; perchè lo stesso Irnerio finì con l'essere attratto nell'orbita imperiale.

Insieme giovò a Bologna la larga protezione che Federigo Barbarossa accordò allo studio fino da' suoi primordi; e anch'essa era una protezione tutta politica, perchè in realtà l'imperatore vi aveva trovato un forte alleato, che non poteva non accarezzare. Correvano allora tempi molto seri per l'Impero: tempi di lotte gigantesche, che minacciavano di travolgerne la sacra maestà romana. Da un lato la Chiesa, che gli si voleva imporre col

suo credo teologico; dall'altro i comuni lombardi che ne avevano usurpato, uno dopo l'altro, i diritti, e, pur rispettandone la maestà ideale, miravano a ridurla veramente ad una mera ombra o parvenza di potere. Erano momenti difficili; e l'imperatore non poteva trovare un miglior aiuto che nella lettera del diritto romano, come l'aveva inteso Giustiniano e come dopo tanti secoli l'intendevano nuovamente i dottori di Bologna. Ora, ci teniamo a dichiararlo: noi odiamo la lettera morta, la lettera che vuole imporsi alla vita e non corrisponde a nessuna realtà di essa; ma comprendiamo come un imperatore del medio evo, che si vantava continuatore dell'antico Impero, e credeva seriamente ch'esso non avesse cambiato mai nè d'autorità nè di forme, potesse appigliarsi alla lettera morta della legge, che gli dava ragione, senza curarsi della vita, che si era tutta rinnovellata intorno a lui, e che gli dava torto. Così Bologna ottenne un largo privilegio da Federigo: che, cioè, nessuno dovesse quinci innanzi frapporre ostacoli a coloro che si dedicavano agli studi, sia che stessero o partissero o tornassero, e specialmente che non si dovesse costringerli, come si era fatto per il passato, a pagare pei loro compaesani, se non vi erano per nulla tenuti. L'imperatore pregò anche i cittadini di onorare gli scolari, e serbare intatti i doveri dell'ospitalità, senza frode.

Bologna stessa finì col prendere parte alle grandi lotte del secolo, e questa fu pure una causa, non ultima, che l'aiutò a salire. La contesa tra il Sacerdozio e l'Impero si è agitata appunto a Bologna nel campo scientifico, prima ancora di passare nuovamente in quello delle armi, per chiudersi con la vittoria di Legnano e con le paci di Venezia e di Costanza. Già sul principio del secolo XII la lotta scientifico-giuridica si combatteva a Bologna in nome del diritto romano da un lato, del diritto canonico dall'altro, invocati entrambi ed applicati a risolvere questioni, che veramente avrebbero dovuto rimanere estranee all'uno e all'altro. Un gruppo di legisperiti, capitanati da Irnerio, ha discusso nel 1118 a Roma sull'elezione del papa e favorito lo scisma. Nel 1158 troviamo i suoi discepoli invitati da Federigo Barbarossa a Roncaglia, e di nuovo ne sostengono i diritti. Dalla parte opposta c'era Graziano, c'era il Bandinelli, l'amico di S. Bernardo, l'austero abate, c'era tutta una folla di canonisti, che, forti della grazia divina e dell'autorità delle leggi

ecclesiastiche, si fecero ad osteggiare i civilisti. Così la scuola si mischiava alle dispute del secolo; e, per un momento, gli sguardi dei migliori e sommi ingegni si fissarono su Bologna, la grande lottatrice.

3. — Una nuova causa, e questa volta tutta intrinseca, del suo splendore, sta nel rinnovato studio del diritto romano, e nel nuovo indirizzo ch'esso venne acquistando per opera dei Bolognesi. Vorremmo anzi dire che ne fosse la causa precipua; e certamente noi ci troviamo di fronte a una vera e propria rinnovazione. Gli studi del diritto romano destavano nel secolo XI un grande interesse, più ancora che nei secoli precedenti. Era un diritto che, per effetto di circostanze diverse, tendeva ad assurgere alla dignità di una legge comune in Italia e fuori. E, per il momento, si trattava di una semplice restaurazione, che s'imponesse a tutto e dappertutto, anche a scapito delle condizioni reali del paese. Le quali certamente non mancheranno più tardi di reagire; ma nel frattempo dovevano piegare la testa. Il diritto romano trionfava, e propriamente il diritto romano puro, quale era uscito dalla officina di Giustiniano! I giuristi non vedevano che questo, dimentichi di ciò che lo stesso Giustiniano aveva ammonito: *Humani juris conditio semper in infinitum decurrit, et nihil est in ea quod stare perpetuo possit; multas enim formas edere natura nova deproperat*. Specie gli imperatori favorivano cotesta risurrezione pei loro fini; e si comprende di leggieri che una scuola, la quale si fosse fatta a studiare la legge con questo intendimento, avrebbe avuto la palma e fatto oscurare i vanti di tutte le altre. Si aggiunge che Irnerio iniziò addirittura un nuovo metodo, che doveva esercitare una singolare attrattiva sugli scolari di paesi diversi, anche lontani, che, avidi di sapere, accorrevano a Bologna, rendendo, alla loro volta, necessario un maggior numero di maestri; mentre le dispute, a cui quel metodo faceva luogo, impedivano che la ricerca illanguidisse e la scuola decadesse. Così venne formandosi in breve l'opinione che, volendo studiare diritto, bisognasse studiarlo a Bologna. Una lettera di Pietro di Blois vi accenna espressamente. Bologna stessa, mercè il suo studio, si meritò presto il soprannome di *dotta*.

CAPO II.

La scienza del diritto.

§ 1. — I GLOSSATORI. ⁴³

A. — *Fiore e decadenza della scuola. Sua attività.*

1. — La scuola dei glossatori è la scuola di Bologna, che dura rigogliosa circa centocinquant'anni. Il primo, di cui si faccia parola, è Pepone; e, quantunque Odofredo sentenzi che *nullius nominis fuit*, dev'essere venuto in qualche fama, se nel 1076 lo troviamo in un placito della duchessa Beatrice; e si avverta che appunto la carta, che vi si riferisce, rivela molte cognizioni di diritto, più che non facciano altre contemporanee.

⁴³ **Bibliografia.** — DIPLOVATACCIUS, *De praestantia doctorum*. Opera tuttora inedita e forse perduta. Il libro IX, che si conserva in gran parte, tratta della vita e delle opere di tutti i legislatori e giuristi conosciuti. Il Pescatore ne ha cominciato la pubblicazione col titolo: *Thomas Diplovatati Opus de praestantia doctorum*, I: *Proemium. Iustinianus, Indorus Hispal., Accursius*, Berlin 1890, e così il Palmieri, Bologna, 1894, finora due fascicoli (cfr. a proposito di quest'opera ZDEKAUER, *Un erudito corfioto del cinquecento*, nella *Cultura*, nuova serie, anno I, 1891, n. 83, p. 325 segg.). PANCIOLOI, *De claris legum interpretibus Libri IV*, Venetiae, 1687. FABBRUCCI, FABRONI e SARTI, opere cit. nelle due note precedenti. TIRABOSCHI, *Storia della letteratura italiana* e anche *Biblioteca modenese*, Modena, 1781-86, vol. 6. FANTUZZI, *Notizie degli scrittori bolognesi*, Bologna 1781-94, vol. 9. GIUSTINIANI, *Memorie storiche degli scrittori legali del Regno di Napoli*, Napoli, 1787-88, vol. 3. HAUBOLD, *Institutiones iuris romani litterariae*, I, Lipsiae, 1809. HUGO, *Lehrbuch der civilistischen Literaturgeschichte*, Berlin, 1822, 2^a ediz., 1830. BIENER F., *Historia authenticarum Codici r. p. et Institutionum Iustiniani adinsertarum*, Lipsiae, 1807. LO STESSO, *Geschichte der Novellen Iustinians*, Berlin, 1824. SAVIGNY, *Gesch. des Röm. Rechts im M. A.*, tomi III, IV e V, tradue. di BOLLATI, tomi I e II. BERRIAT-SAINT-PRIX, *Histoire du droit romain*, Paris, 1821. FLAUTI, *Memorie intorno ad alcuni nostri sommi giureconsulti del XIII secolo*, Napoli, 1833. LERMINIER, *Introduction générale à l'histoire du droit*, 2^a ediz., Paris, 1835, tradue. ital. di B. Poli, Mantova, 1854. HEIMBACH G. E. *Authenticum. Novellarum constitutionum Iustiniani versio vulgata*, Lipsiae, 1851, vol. 2. LEFÈVRE, *Des légistes et de leur influence au XII et XIII siècle*, Paris, 1858. COQUILLE, *Les légistes, leur influence politique et religieuse*, Paris, 1863. RODIER, *Les grands jurisconsultes*, Toulouse, 1874. BETHMANN-HOLLEWEG, *Der Civilprozess des gem. Rechts*, VI, 1, Bonn, 1874. BUONAMICI, *Della scuola pisana di diritto romano nella università di Pisa dalla sua origine all'anno 1870*, Pisa, 1874. LO STESSO, *I giureconsulti di Pisa al tempo della scuola bolognese*, Roma, 1888 (dagli "Studi giur. e stor.", pubblicati per l'VIII centenario di Bologna). LO STESSO, *Sulla storia del manoscritto Pisano delle Pandette*, Bologna, 1890 (dall' "Arch. giur.", vol. XLVI). LO STESSO, *Di una opinione del prof. Patetta intorno alla storia del ms. fiorentino delle Pandette*, Modena, 1896 (dall' "Arch. giuridico", nuova serie II, 2). SCHEURL, *Zur Gesch. der Pandektenüberlieferung* nella "Zeitschr. für Rechtsg.", XII, p. 143 segg. BARDOUX, *Les légistes, leur influence sur la société française*, Paris, 1877. BRUGI, *I fasti aurei del diritto romano*, Pisa, 1879. LO STESSO, *Disegno di una storia letteraria del diritto rom. dal medio evo ai tempi nostri*, Padova, 1888. LO STESSO, *Alcune osservazioni sul periodo storico dei post-glossatori in Italia*, Bologna, 1881 (dall' "Arch. giur.", XXXVI, 5). LO

Pepone ha preceduto Irnerio. Ma possediamo anche altri indizi di una scienza preirneriana; soltanto non si fanno nomi; ed è a mala pena se quello di Pepone, più fortunato degli altri, abbia potuto salvarsi. Subito dopo è nominato Irnerio, giudice anch'esso, che, oltre ad insegnare a Bologna, figura più volte nei placiti matildini e imperiali, e in altre carte dal 1113 al 1125.

STESSO, *Un elenco dei giureconsulti classici in un antico manosc. della biblioteca univ. di Padova*, Padova, 1877 (dagli "Atti della regia Accad. di Padova").
 MACCAFERRI, *Vari metodi usati nell'insegnamento del diritto nell'università di Bologna dai glossatori della sua scuola* (nell' "Irnerio", vol. I, Bologna, 1855).
 LANDSBERG, *Ueber die Entstehung der Regel: Quicquid non agnoscit glossa nec agnoscit forum*, Bonn, 1879. Lo stesso, *Di una recente pubblicazione di G. Tamassia sullo studio di Bologna*, Roma, 1889. CAPUANO, *Storia dei metodi seguiti nella trattazione scritta ed orale del diritto privato dei Romani dal tempo dell'Irnerio fino ai nostri giorni*, Napoli, 1880. CHIAPPPELLI L., *Note sopra alcuni rapporti fra il Liber juris florentinus e il Brachylogus iuris civilis* ("Arch. giur.", XXX, 1883). Lo stesso, *La glossa pistoiese al Codice giustiniano con una introduzione*, Torino, 1855 (nelle "Mem. dell'Accad. di Torino", serie III, tomo XXXVII). Lo stesso, *Nuovo esame del mscr. pistoiese del Codice giustiniano*, Roma, 1885 (negli "Studi e documenti di storia e diritto", VI). Lo stesso, *Lo studio bolognese cit. nella nota 62*. Lo stesso, *Nota per l'interpretazione delle sigle dei glossatori* ("Arch. giur.", XLIV, 1890). Lo stesso, *Recherches sur l'état des études du droit romain en Toscane au XI siècle*, Paris, 1898 (dalla "Nouv. Revue histor. du droit franç. et étranger"). Lo stesso, *Per la storia delle fonti e della letteratura giuridica nel medio evo*. Note critiche, Roma, 1901 (dalla "Riv. internaz. di scienze sociali").
 TAMASSIA, *Bologna e le scuole imperiali di diritto* ("Arch. giur.", XI, 1888). Lo stesso, *Per la storia dell'Autentico*, Venezia, 1898 (dagli "Atti del regio Istituto veneto", serie VII, tomo IX). FITTINO, *Die Anfänge der Rechtschule zu Bologna*, Berlin, 1888. SCUPFER, *Le origini dell'univ. di Bologna* (nelle "Memorie dell'Acc. del Lincei", Classe di scienze morali, vol. VI, parte I, 1889). Lo stesso, *Polemica bizantina*. A proposito di uno scritto di G. Tamassia sullo studio di Bologna, Roma, 1898. Lo stesso, *Le università e il diritto*. Conferenza (nell'opera "Gli albori della vita italiana", vol. III, Milano, 1891). D'ABLAING, *Sulle sigle dei glossatori* (nel "Het Rechtsgeleerd Magazijn", 1888). COGLIOLO, *Glossa preaccursiana*, Roma, 1878 (nel "Buletтино dell'istituto stor. italiano"). LOZZI, *La scuola di gius romano nei primordi dello studio di Bologna*, Torino, 1888 (dalla "Giurisprudenza italiana"). LA MANTIA V., *Su l'imitazione bizantina negli scritti dei glossatori*, Roma, 1889 (dalla "Rivista ital. per le scienze giuridiche", VIII, 1). GAUDENI, *Appunti per servire alla storia dell'univ. di Bologna e de' suoi maestri*, fasc. I, Bologna, 1889 (nel periodico "L'università"). PATETTA, *Di un manoscritto dei digesti con glosse preaccursiane e frammenti delle Dissensiones Dominorum*. Notizia, Roma, 1890 (dalla "Rivista ital. per le scienze giuridiche", IX). Lo stesso, *Sull'introduzione del Digesto a Bologna e sulla divisione bolognese in quattro parti* (nella "Rivista ital. per le scienze giuridiche", XIV, 1, 1892). Lo stesso, *Per una critica del prof. F. Buonamicci*, Torino, 1898 (dagli "Studi senesi", XV, 4-5). RICCARDI, *Il movimento delle idee politico-religiose in Italia e in Francia e l'insegnamento giuridico scientifico in Parigi al principio del secolo XIII*, Lodi, 1890. ZERKAUER, *Libri legali a Padova nella prima metà del secolo XIII*, Siena, 1890 (dagli "Studi senesi"). Lo stesso, *Su l'origine del manoscritto pisano delle Pandette giustiniane e la sua fortuna nel medio evo*, Siena, 1890. Lo stesso, *Nota sulla due sottoscrizioni nel manoscritto pisano delle Pandette giustiniane*, Roma, 1891 (nel "Buletтино di dir. romano", anno III, fasc. 5 e 6). P. ROSSI, nel "Buletтино dell'istituto di dir. romano", III, 152. BALEANO V., *I legisti ed artisti abruzzesi lettori nello studio di Bologna*, Castel di Sangro, 1892. DE LUCA DI MELFIGLIANO, *Le Pandette pisane tolte a Molfetta*, Molfetta, 1894. FOSCARINI, *I dottori in legge e in medicina leccesi e residenti in Lecce dal secolo XII al XVIII*, Lecce, 1895. — Aggiungiamo alcune opere su singoli giureconsulti e sui loro metodi: FITTINO, *Pepo su Bologna* (nella "Zeitschr. der Sav. Stiftung für R. G.", XXIII). MACCAFERRI, *Il genio d'Irnerio desunto dalla rivista de' suoi scritti* (nell' "Irnerio", vol. I, Bologna, 1855). DEL VECCHIO A., *Di Irnerio e della sua*

In seguito, non se ne trova più traccia; ma frattanto il suo nome aveva eclissato tutti gli altri. Odofredo, che pur aveva detto di Pepone *nullius nominis fuit*, soggiunge, parlando d'Irnerio: *fuit maximi nominis et fuit primus illuminator scientiae nostrae*, sì da meritarsi il nome di *lucerna juris*. Odofredo ne loda specialmente l'ingegno sottile e la forza dialettica. Ciò che più importa, Irnerio lasciò dei discepoli, che hanno anche

scuola, Pisa, 1869. PESCATORE, *Die Glossen des Irnerius*, Greifswalden, 1889. Lo stesso, *Kritische Studien auf dem Gebiete der civilist. Literaturgesch. des M. A.*, Greifswalden, 1896. ARGENTI, *Irnerio. Appunti di storia del diritto romano nel medio evo*, Livorno, 1892. CHIAPPELLI L., *Glosse d'Irnerio e della sua scuola dal descr. capitolare pistoiese dell' Authenticum*, con una introduzione storica, Roma, 1886 (nelle "Mem. della regia Accad. dei Lincei", Classe di scienze morali, serie IV, vol. II). Lo stesso, *Irnerio secondo la nuova critica storica*, Torino, 1894 (dalla "Rivista stor. italiana", XI, 4). TAMASSIA, *La leggenda d'Irnerio* (nel "Volume per le onoranze al prof. F. Serafini", Firenze, 1892, p. 111 seg.). FITTING, nelle introduzioni alle *Questiones de juris subtilitatibus des Irnerius*, Berlin, 1894, e alla *Summa Codicis des Irnerius*, pubblicata parimente a Berlino nel 1894. SCHUPFER, *Questioni di letteratura giuridica medicale, I-II*, Torino, 1896-97 (nella "Riv. ital. per le scienze giur.", XXII, 1 e XXIII, 1). Lo stesso, *La scuola di Roma e la questione irneriana*, Roma, 1897 (dalle "Memorie dell'Accad. dei Lincei", Classe di scienze morali, serie V, tomo V). BESTA, *L'opera d'Irnerio. Contributo alla storia del diritto italiano*, 2 vol., Torino, 1896. DE TOURTOLOS, *Placentin. I. La vie, les oeuvres*, Paris, 1896. TAMASSIA, *De ordine iudiciorum. opera inedita di Giovanni Bassiano*, Padova, 1886. WENK, *Magister Vacarius. primus iuris romani in Anglia professor*, Lipsiae, 1820. LIEBERMANN, *Magister Vacarius* (in "The english histor. Review", XI, 1896, p. 305-14) e *Vacarius Montium* (ibid., p. 514). JESSOP, *Master Vacarius* (ibid., p. 747-48). LANDSBERG, *Quaestiones des Azo*, Freiburg, 1888. CHIAPPELLI L. e ZDEKAUER, *Un consulo di Azone dell'anno 1205*, Pistoia, 1888. RIVALTA, *Le quaestiones di Ugolino glossatore pubblicate per la prima volta con prefazione e note*, Bologna, 1891. BESTA, *Su due opere sconosciute di Guizzardino e di Arcandino Arcendi*. Note storico-giuridiche, Venezia, 1896. Lo stesso, *Per la sigla del glossatore Omobono di Cremona* (dall' "Arch. giuridico", LIV, 2, 1895). MACCAFFERRI, *Il genio di Accursio* (nell' "Irnerio", vol. I, Bologna, 1855). SANGUINETTI, *Accursio, studi storico-biografici*, Bologna, 1879. LANDSBERG, *Die Glosse des Accursius u. ihre Lein vom Eigenium*, Leipzig, 1888. TAMASSIA, *Odofredo, studio storico-giuridico*, negli "Atti e Mem. per le prov. di Romagna", vol. XI (1898), XII (1894). BONAMICI, *Sulla glossa di Odofredo agli Atti de pace Constantiae* (nei "Rendiconti della Accad. dei Lincei", 1894). BONCAGLI, *Rolandino Passaggeri* (negli "Atti e Mem. della regia deputazione di storia patria per le prov. di Romagna", serie III, vol. IX, p. 72 segg., 1891). GANDINI, *Alberto da Gandino giureconsulto del secolo XII*, Modena, 1885. SOLMI, *Alberto da Gandino e il diritto statutario nella giurisprudenza del secolo XIII* (nella "Rivista italiana per le scienze giuridiche", XXXII, 1901). — Per le teorie e dispute dei glossatori consulta: FRIELI, *Celebriores doctorum theoricae*, Florentiae, 1801. ROGERII BENEVENTANI, *De dissensionibus dominorum sive de controversiis veterum iuris romani interpretum qui glossatores vocantur*, edidit C. G. Haubold, Lipsiae, 1821. HAENEL, *Dissensiones dominorum*, Lipsiae, 1834. SCIALOJA V., *Di una nuova collezione delle Dissensiones dominorum*, negli "Studi e documenti di storia e diritto", IX, XI e XII. RIVALTA, *Dispute celebri di diritto civile estratte dalle Dissensiones dei glossatori ed annotate*, Bologna, 1895. — Singole glosse d'Irnerio e altre possono vedersi nelle opere già citate di CHIAPPELLI, COGLIOLO e PESCATORE. Le *Quaestiones di Azzo* in LANDSBERG, *op. cit.*, e così quelle di Ugolino in RIVALTA. L' *Authenticum*, fu pubblicato da G. E. HEIMBACH (*op. cit.*). WUNDERLICH pubblicò la *Summula de processu iudicii* di Giov. d'Andrea, Basileae, 1840 e un volume di *Anecdota quae processum civilem spectant*, Gottingae, 1841, con lavori di Bulgaro, Damaso e Bonagnida; il BERGMANN, i *Libri de ordine iudiciorum* di Pillio, Tandredi e Grazia, Gottingae, 1842. Si veda inoltre la *Biblioteca juridica mediæ aevi* iniziata dal GAUDENZI, vol. I, Bologna, 1888; vol. II, 1892; vol. III, 1901.

insegnato, assicurando così le sorti della scuola per tutti i tempi avvenire. Soltanto non si sa di positivo chi sieno. Ottone Morena fa menzione di quattro dottori, che avrebbero letto a Bologna circa la metà del secolo XII e avute comuni le ingerenze nei più grandi affari del tempo: Bulgaro, Martino Gosia, Ugo e Jacopo di Porta Ravennana. Secondo il Morena, sarebbero stati gli immediati scolari di Irnerio ed egli stesso li avrebbe classificati così in un distico diventato famoso:

*“ Bulgarus os aureum, Martinus copia legum,
Mens legum est Ugo, Jacobus id quod ego „.*

Ma forse si tratta, più che altro, di una tradizione.

Checchè ne sia di ciò, è certo che la scuola si elevò per essi ad una straordinaria altezza e continuò poi per altre due generazioni. Ci restringiamo a ricordare alcuni nomi: Burgundione da Pisa, Rogerio da Benevento, Alberico bolognese, anch'egli di Porta Ravennana, Piacentino, Giovanni Bassiano da Cremona, Pillio da Medicina (contado di Bologna), Lotario, Vacario lombardo, tutti della prima generazione; Azone, Jacopo di Baldo vino e Ugolino del Prete, della seconda. E se ne potrebbero ricordare anche altri. In realtà è una lunga sequela di illustri giureconsulti, e sono notevoli i passi fatti di generazione in generazione: i glossatori venuti più tardi continuano ancora a studiare le fonti, e l'autorità dei nomi non è d'impaccio ad alcun progresso; ma d'altronde traggono partito da quelli che li hanno preceduti. Ugolino però, che visse nella prima metà del secolo XIII, è l'ultimo, le cui glosse abbiano una reale importanza, si pel numero come pel loro contenuto.

2. — Senonchè, già durante la vita di lui si era levata qualche voce autorevole contro l'indirizzo della scuola. Vogliamo alludere a Boncompagno, che ricordammo anche altre volte, e che era appunto contemporaneo di Ugolino. Egli si sbizzarrisce in più modi contro i cavilli dei giureconsulti e anche contro i plagî. Una volta suggerisce, in tono piuttosto scherzevole, un esordio da premettere ad uno statuto; anzi ne propone due, che forse è prezzo dell'opera di ricordare. Il primo è questo: *Propter immensitatem scientie iurisperitorum, qui non solum res dubias verum etiam casus validos et rationes manifestissime stabilitatis faciunt probabiliter vacillare, oc statutum pro communi*

utilitate componimus, in quo nullam exteriorem exceptionem vel intellectum habemus nec volumus aliquem habere, set tota statuta littera sine glossa et solutione aliqua intelligatur, non obstante aliqua lege. L'altro è: *Quia ad excedentium protervitates propter iurisperitorum contrarietates evadere consuevit sepius iudicium ulcioris, idcirco ad conservanda publica et privata hoc statutum lucidum pertractamus, cupientes ut quisque intelligat quod contra tenorem statuti remedium non poterit invenire.* Chiaro è: Boncompagno, che tacciava i giureconsulti di intorbidare e inforsare co' loro cavilli anche le cose più chiare e d'essere causa che le leggi molte volte non sortissero il loro effetto, non era troppo favorevole alla glossa. E altre volte lo esprime anche più chiaramente: non facevano che copiarsi gli uni cogli altri, sicchè il dire apparato era quanto dire ladreria; e meno male se fossero riusciti a mettersi d'accordo su qualche punto! Invece tutto era incerto e oscillante; le loro contrarietà infinite, e quasi non si conosceva legge sulla quale non si potessero citare cento e più interpretazioni, che facevano ai pugni tra loro, sicchè la mente del giudice non poteva non smarrirsi in un simile labirinto. Egli pensava sul serio se non convenisse di stabilire una buona volta un numero massimo di glosse per ognuna, e forse non sarebbe stato alieno dal bandirle addirittura tutte quante.

Comunque, dopo Ugolino la scuola decadde. Le illustrazioni cominciarono a tenersi nello stesso conto delle fonti, e tutte, buone e non buone, senza discernimento nè esame; e si finì con lo studiarle molto più delle fonti stesse, e farne uso anche là dove non si avrebbe dovuto. In breve, nella seconda metà del secolo XIII la memoria dei primi glossatori, e le vedute proprie, e le indagini concrete, avevano ceduto il posto a vuote ampollosità, a generalità indistinte ed a puerili inezie. Il grande sforzo era di accumulare materiali, che poi s'ingombravano da se medesimi pel cattivo metodo della esposizione. La stessa glossa di Accursio (1182-1260) è opera di decadenza; ma, del resto, essa corrisponde ad un bisogno, che doveva farsi sentire ogni giorno più, di mettere, cioè, insieme tutte le molte glosse, interpretazioni ed opinioni, che si erano venute mano mano accumulando. Ciò fece per lo appunto Accursio, raccogliendo come in un fascio le ricchezze dei secoli precedenti: e

si può dire senza tema di andare errati, che non ci sia glossatore venuto in maggior fama di lui. Ancora Cujacio faceva della sua glossa il *vade-mecum* dello studioso. Nondimeno la sintesi di Accursio è troppo spesso confusa e poco giudiziosa; e, pel grande credito che ottenne, valse ad accrescere vieppiù il decadimento de' buoni studi. Essa diventò come un segnale a cui i giuristi, che vennero più tardi, drizzarono lo sguardo, tanto che si finì, con lo spendere più tempo a glossare la glossa che non il testo. Certamente i teorici, e anche i più noti, come Odofredo bolognese, Guido da Suzara, Jacopo d'Arena, Andrea da Barletta, Dino di Mugello, valgono poco. Le splendide note caratteristiche, onde rifulsero i glossatori della più antica scuola, hanno fatto luogo generalmente a gravi difetti, notati già dal Savigny. Uno fu di affogare il pensiero in un mare di parole, che però non valgono a coprirne la vacuità. Un altro è di aver concentrata quasi tutta l'attività nelle lezioni, senza che ne derivasse o maggior lustro alla scuola o maggior utilità agli scolari. Pareva quasi che il maestro diffidasse di essi: perciò non badava che ad aiutarne la mente, esponendo il testo nel modo più ampio, e trascurando di stuzzicarla e di risvegliarla. Appunto quella esposizione così diffusa e diluita li esimeva dal pensare da sé; e, infine, faceva che perdessero di vista anche il testo. I libri poi, generalmente scarseggiano e, ad ogni modo, non presentano molta importanza. Lezioni e scritti furono presto dimenticati: che se delle lezioni ordinarie di Odofredo si conserva tuttavia memoria, è solo pei racconti e le storielle che il professore usò frammischiarvi a sollazzo degli scolari, alcune delle quali riguardano la storia del diritto, e altre la storia letteraria dei secoli XII e XIII. Per trovarsi in più spirabil aere, bisogna in questi tempi lasciare i teorici e rifugiarsi tra i pratici. Non già che questi fossero dotati di miglior gusto e possedessero, come che sia, il vero spirito della scienza; ma, se non altro, trascurarono meno di adoperare il materiale, che la giornaliera esperienza veniva loro offrendo. Ricordiamo: Rolandino Passeggeri da Bologna, Alberto da Gandino e Guglielmo Durante, oriundo di Linguadoca, ma che studiò e passò la sua vita in Italia.

3. — L'attività scientifica dei glossatori, per dir ora di questa, si è spiegata in più modi; ed anzitutto sopra il testo delle fonti

romane, ovverosia il Digesto, il Codice, le Istituzioni, le Novelle; le sole che abbiano conosciuto o di cui siansi giovati.

Il *Digesto*, nel medio evo, dividevasi in tre parti principali, che erano: il *Digestum vetus*, l'*Infortiatum* e il *Digestum novum*; e questa è una divisione dovuta alla scuola. Il Digesto vecchio va dal libro I fino al secondo titolo del libro XXIV: l'Inforziato comincia dal seguente titolo terzo del libro XXIV e finisce col libro XXXVIII; il Digesto nuovo comprende il resto. Di più, l'ultima porzione dell'Inforziato, che comincia dalle parole *tres partes*, che leggonsi a mezzo di un periodo della Legge 82 D. ad leg. Falc. XXXV, 2, si soleva, appunto da quelle parole, appellare *Tres partes*. Donde venisse cotesta divisione, abbastanza irrazionale, non si sa. Per ciò che ne dicono l'autore dell'*Introitus Digesti veteris* e Odofredo, che sono testimoni molto autorevoli della tradizione antica, si dovrebbe alla circostanza tutta estrinseca, che i libri giuridici non sarebbero arrivati a Bologna in una volta, ma a più riprese. Quelli che tramezzavano il Digesto vecchio e il nuovo, si sarebbero trovati più tardi, senza le *tres partes*, e avrebbero ricevuto l'appellativo di Inforziato, sia dalla moneta dello stesso nome, che correva in quel tempo, sia perchè col loro ritrovamento la scienza giuridica ne sarebbe rimasta aumentata o rafforzata. Lo stesso Inerio avrebbe detto: *Ius nostrum augmentatum, infortiatum est*. Quanto alle *Tres partes* gli autori non sono d'accordo. L'*Introitus Digesti veteris* riferisce che furono trovate posteriormente. e Odofredo lo fa almeno capire; ma il Piacentino attesta che stavano originariamente unite al Digesto nuovo. Le parole sono queste: *Tres partes ferant legatarii, ut in libro* (o, come hanno altri manoscritti: *ubi liber) Digestorum novorum capit initium. licet ibi non sit neque responsi neque paragraphi principium*; e per conto nostro propendiamo ad aggiustar fede al Piacentino, che è il testimonia più antico; tanto più che la sua testimonianza è confermata da un catalogo del secolo XII, in cui sono registrate le *Tres partes cum Digesto novo*, e da un altro dell'anno 1246, che ricorda due codici dell'*Infortiatum*, uno dei quali va unito con le *Tres partes*, mentre l'altro ne è privo. È però naturale che, trovata più tardi la parte intermedia, esse vi venissero unite, come lo esigea il contenuto; e infatti prevalse quest'uso.

Ma tutto ciò sarebbe proprio dovuto al caso? Ai giorni no-

stri lo Scheurl, studiando appunto come le Pandette sieno arrivate così divise nelle mani dei glossatori, pensò che la cosa potrebbe riannodarsi all'ordinamento scolastico di Giustiniano, che aveva destinato solo alcuni libri alle lezioni e altri pochi alla lettura privata. Infatti non ci vuol molto a capire che gli studenti abbiano comperato soltanto quelli che servivano per la scuola, se pure li hanno comperati; e nondimeno anche questa conghiettura, per quanto ingegnosa, non è tale da dissipare ogni dubbio. Specialmente non spiega come e perchè il testo dell'Inforziato originario venisse spezzato così bruscamente e arbitrariamente, proprio nel bel mezzo di un periodo.

Ciò che più importa di essere notato è la influenza che i Bolognesi esercitarono sulla formazione del testo delle Pandette. Certo, fin da quando cominciarono ad occuparsene un po' di proposito, ebbero davanti a sé un vecchio manoscritto, a cui si richiamavano col nome di *littera vetus communis*, e anche conoscevano il testo fiorentino, che allora si trovava a Pisa e che perciò era detto *littera pisana*: questi due però, non andavano sempre d'accordo, e, d'altra parte, la scuola non poteva fare a meno di un testo uniforme. Confrontarono dunque i due manoscritti tra loro, e formarono così una nuova lezione che, in opposizione alla Pisana, fu detta *Bolognese* o anche *Vulgata*, omettendo le iscrizioni, che allora si tenevano per inutili. Insieme provvidero perchè quindi innanzi tutti i manoscritti si facessero secondo il nuovo testo; e ciò spiega come gli uni somiglino tanto agli altri. Sembra però che facessero capo al testo fiorentino, mentre non pare che si servissero molto della *littera vetus*. Che se hanno introdotto qua e là dei miglioramenti, e anche riempito dei vuoti, senza dubbio con un raffronto più accurato avrebbero potuto fare di più. In generale, le tracce che ne abbiamo, scarseggiano. Le troviamo solo nei libri 2, 3, 6, 7, 9, 12, 17, 30, 31, 33 e 34; indi scompaiono, e si potrebbe credere che la *littera vetus* mancasse degli ultimi sedici libri: se non osiamo dirlo con certezza, si è perchè anche altri ne sono stati saltati precedentemente. Perfino intere serie se ne trovano omesse.

Per ciò che concerne il *Codice*, è certo che Irnerio dapprima non lo ebbe completo: ebbe solo i primi nove libri, che andavano separati dagli altri, probabilmente perchè gli ultimi tre, di diritto pubblico, si riguardavano presso che inutili per la

pratica. Più tardi, si trovarono anche questi; ma la scuola ne formò un volume a parte, insieme con altri testi, che disse appunto il *Volumen* o *Volumen parvum*. Del resto, anche qui si procedette alla formazione del testo, press'a poco come per i Digesti, salvo che i manoscritti erano troppo diversi e incompleti, per poter ottenere la uniformità raggiunta coi Digesti; di più, mancava un testo, come quello pisano delle Pandette, a cui riferirsi nei dubbi. Così le varianti sono più frequenti.

Quanto alle *Novelle*, conviene distinguere. Anche nella scuola di Bologna, come dappertutto in Italia, si usò dapprima l'Epitome di Giuliano; ma essa cedette il passo ad una raccolta di ben 134 novelle, che circolava in lingua greca già durante la vita di Giustiniano; e poi, nei primi tempi del medio evo, non si sa quando nè dove, fu tradotta letteralmente in latino. È il *Liber Authenticorum*, di cui Irnerio in sulle prime dubitò ma che finì per riconoscere come genuino. Così venne in uso nella scuola; ma subi delle alterazioni. Verso la metà del secolo XII, la raccolta era ridotta a sole 97 novelle, perchè le altre, considerate come *inutiles*, sia per il loro carattere troppo locale, sia perchè non corrispondenti ai tempi, erano state omesse del tutto, oppure aggiunte in appendice. Inoltre, i manoscritti più recenti le dividono in nove *collationes*; ma si tratta di divisioni non suggerite da alcuna diversità di materia, tanto è vero che neppure la disposizione originaria vi è alterata. Sono divisioni arbitrarie, ognuna delle quali contiene un certo numero di novelle, nell'ordine in cui prima si trovavano, salvo una numerazione separata. Del resto, la scuola adoperò anche qui molta cura a correggerne e reintegrarne il testo, che era assai più guasto di quello del Codice.

Le *Istituzioni* abbisognavano meno dell'opera della scuola per la loro minor mole, e anche perchè la loro unità e chiarezza le aveva preservate dal pericolo di venir mutilate o alterate. Certo, il bisogno di raddrizzarne il testo non doveva apparire così urgente: nondimeno anche intorno ad esso qualche cosa si è fatto.

Così non v'era parte del *Corpus juris*, intorno a cui la scuola non s'industriasse per formare una lezione corretta e procacciare un saldo fondamento critico all'esegesi.

Il nome stesso di *Corpus juris*, con cui sogliamo designare

la raccolta delle compilazioni giustiniane, si trova già nel secolo XII. Che se la sua mole non si prestava a che venisse compreso tutto in un solo manoscritto, ben si trovano sin dalla fine di quel secolo unite insieme le collezioni minori in un volume che porta per lo più il nome di *Volumen parvum*. Sono le Istituzioni, i Tre libri e l'Autentico, e comunemente vi vanno aggiunte anche altre fonti più recenti, cioè i libri dei feudi e alcune leggi imperiali.

4. — Diversa è l'attività dei glossatori come insegnanti. In generale, dell'esegesi formarono l'unico oggetto del loro ammaestramento: non fecero che travagliarsi intorno ad essa, studiando i testi, confrontando gli uni con gli altri con molto acume e felicissimo successo; ma l'ammaestramento stesso assunse varie forme secondo i casi.

La più importante è quella delle prelezioni (*lecturae*). Duravano un anno, e si tenevano ogni giorno, parte la mattina, parte nelle ore pomeridiane; e il lettore vi era obbligato: che se ne tralasciava qualcuna o le cominciava in ritardo, pagava un'amenda. Altre poi erano ordinarie altre straordinarie: una distinzione che si riannoda specialmente a quella dei libri sopra i quali si leggeva; ma che in parte dipende anche dall'orario. Il Digesto vecchio e il Codice erano i libri ordinari del diritto romano, come il Decreto e le Decretali lo erano del diritto canonico, perchè si consideravano come più importanti, e si potevano leggere sì di mattina che di sera: tutti gli altri dicevansi straordinari, e non potevano esser letti che nelle ore vespertine. Lo attesta Odofredo: *Primo legimus Digestum vetus postea Codicem, in quo est practica totius civilis sapientiae . . . Alios libros legimus extraordinarie. Et si quis sciverit bene istos duos, alios poterit per se scire et docere alios*. Lo stesso risulta dallo statuto dei giuristi di Bologna del 1432: *Statuimus et ordinamus quod doctores . . . praesint lecturis ordinariis librorum ordinariorum et qui legi ordinarie consueverunt in qualibet facultate*. E dichiarano: *in iure civili libros ordinarios esse Codicem et Digestum vetus; extraordinarios Infortiatum, Digestum novum et Volumen: in iure vero canonico Decretalem et Decretum de mane ordinarie esse*. E così le prelezioni: quelle sopra i libri ordinari si dicevano ordinarie, purchè il professore fosse abilitato a tenerle di mattina; quelle sui libri straordinari portavano il nome di stra-

ordinarie. Gli insegnanti stessi distinguevansi in ordinari e straordinari, secondo il genere di lettura, che avevano diritto di tenere.

Non vorremmo però affermare che tutto questo ordinamento di studi fosse nuovo: anzi coincideva su per giù, con l'ordinamento quale era stato escogitato da Giustiniano. Infatti, ecco come l'imperatore aveva distribuito le materie. Il corso si compiva in cinque anni; e nel primo si studiavano le Istituzioni e i *πρωτα*, la *prima pars legum*, che comprendeva i primi quattro libri del Digesto. Il secondo era dedicato ai sette libri *de iudiciis* (5-11. oppure agli otto *de rebus* (12-19), che dovevano spiegarsi per intero senza ometter nulla; e insieme vi si aggiungeva la spiegazione di quattro *libri singulares*, che erano: il primo dei tre *de dotibus* (23), il primo dei due *de tutelis* (26), il primo dei due *de testamentis* (28) e il primo dei sette *de legatis et fideicommissis* (30). Le lezioni del terzo anno cominciavano con la parte *de rebus* o *de iudiciis*, che non era stata svolta nel secondo, e vi si spiegavano altri tre libri, di cui però sono ricordati soltanto il *liber ad hypothecariam formulam* (20), e quello *ed edictum aedilium* (21): il terzo era certamente il libro *de usuris* (22); e già la glossa intendeva che fosse questo. Nel quarto anno era fatto obbligo agli scolari di studiare da sè (*studeant lectitare*) i dieci *libri singulares*, che rimanevano dei trattati sulla dote (24-25), sulle tutele (27), sui testamenti (29) e sui legati e fedecommissi (31-36). Infine, dovevano nel quinto anno attendere alla lettura del Codice. Sicchè, soltanto le Istituzioni, il Digesto, e il Codice formavano oggetto di studio; ma per ciò che concerne il Digesto, era opinione di Giustiniano che potessero bastare 36 libri, tanto per le lezioni quanto per lo studio privato: gli ultimi 14 si potevano leggere più tardi. Tale ordinamento di studi risulta dalla costituzione *Omnem*; e tutto ciò si riproduce nella scuola di Bologna.

Almeno si comincia così. L'*Introitus Digesti veteris* lo dice espressamente: *Ordo legendi talis est. Primo anno legende sunt institutiones et prota digestorum; deinde tribus sequentibus annis legenda sunt digesta secundum ordinem a iustiniano in constitutione "omnem nostre reipublice" statutum. In quinto vero anno legendus est codex. In fine vero legenda est autentica et postmodum novella.* L'ordine era proprio quello stabilito da Giusti-

niano, con questa sola differenza che in fine si doveva leggere l'Autentico e l'*Epitome Iuliani*. Parimente attesta Odofredo nella introduzione alle sue lezioni sul *Digestum vetus*, che i soli libri, su cui da prima si tenne lezione, furono gli ordinari, proprio com'era stabilito negli ordinamenti giustiniani: *Extraordinaria olim non consueverunt legi per doctores*; ma a' suoi tempi le cose erano già mutate, perchè soggiunge: *sed nos de consuetudine non servamus istum legendi ordinem; imo primum legimus dig. vetus, postea codicem* etc. C'è poi la glossa alla *const. Omnem v. singulares*, che accenna anche ad altre particolarità del sistema giustiniano, accettate dalla scuola. Essa dice che i *libri singulares* erano tuttavia (*hodie*) diciassette, cioè dal titolo *de pignoribus et hypothecis* fino a quello *de bon. poss.* esclusivamente (20-36), come li aveva designati Giustiniano; e soggiunge che si chiamavano così, perchè stavano da sè e non si contenevano nè sotto il titolo *de iudiciis*, nè sotto quello *de rebus*. Il qual fatto ne spiega un altro e alla sua volta ne riceve lume.

È cosa nota che le copie complete delle Pandette sono rare: anzi la maggior parte non comprende che i primi trentotto libri: il *Digestum vetus* e l'*Infortiatum*; ma perchè? Evidentemente i libri, che dovevano essere oggetto d'insegnamento o lettura privata, si limitavano ai primi trentasei, come nelle antiche scuole dell'Impero, e vi si erano aggiunti i due *de bonorum possessionibus* (37-38) probabilmente per la stretta relazione che avevano con quelli *de testamentis* e *de legatis*, che precedevano, tanto più che l'imperatore stesso li aveva consigliati: *de testamentis . . . de legatis . . . et quae circa ea sunt*. Anzi i manoscritti del *Digestum vetus* superano per numero, età e bontà tanto quelli del *Digestum novum*, quanto quelli dell'*Infortiatum*; e anche questo fatto si spiega, trattandosi della parte sulla quale principalmente si teneva lezione, *magistra voce*, già in antico, e deve aver continuato poi anche nella scuola di Bologna. Che se i primi due titoli del libro XXIV, che veramente non formavano oggetto di lezione, furono nondimeno appiccicati a quelli *de dote*, cioè accadde manifestamente perchè il primo si occupa ancora della materia dei beni durante il matrimonio, e il secondo tratta dello scioglimento del matrimonio. Nè importa se col tempo l'ordine degli studj, o meglio delle lezioni, venne alterato, perchè non lo fu a tal segno che il *Digestum vetus* e il

Codice non continuassero sempre ad essere considerati come più importanti, a preferenza di altre parti del *Corpus juris*. Odofredo leggeva oggimai anche sugli *extraordinaria*, e nondimeno il Digesto vecchio e il Codice conservarono il posto d'onore, come ai tempi di Giustiniano. Lo che non vuol dire che alcuna differenze non si notassero; ma erano molto lievi, e non mette conto di avvertirle.

Del resto, non ogni lettore si restringeva a leggere sopra una sola parte; aveva facoltà di leggere, e leggeva, successivamente, anche sulle altre: sicchè gli scolari, volendo, potevano seguire un solo professore durante tutto il corso universitario. Almeno in origine fu così, e soltanto in seguito si distinsero le parti che ciascuno avrebbe dovuto leggere; onde venne a rallentarsi quel vincolo che aveva unito prima lo scolaro al professore. Anzi le cattedre crebbero molto. Quanto al modo, sappiamo da Ugolino e anche da Odofredo, che il professore cominciava dalla *Summa*, che era una esposizione compendiosa di tutto il titolo; poi leggeva partitamente il testo, come meglio credeva; e ne riassumeva il caso; indi scioglieva le antinomie, se ce n'era, con altri testi; rammentava le regole generali, che vi si contenevano; infine proponeva delle questioni, o casi di diritto veri o figurati, che potevano risolversi con esse; ma d'altra parte aveva piena libertà di insegnare a suo talento, sia parlando, sia leggendo. Gli scolari scrivevano, come ai dì nostri, e talora interrompevano il professore per interrogarlo, specie nelle lezioni straordinarie; ma tali interruzioni erano spesso occasione di chiasse da parte dei compagni, e danno luogo ad ammonizioni. Talvolta si permettevano qualche cosa, e anche a danno del professore, come è fama sia toccato a un certo, che essendosi unito in matrimonio con una vedova e non essendogli permesso di farlo, cominciò la lezione con queste parole: *Remota causa accedens insolitam aggreddi non potest, sed potest d'illam d'illam d'illam*. L'uditorio, che era numerosissimo, si alzò e lo cacciò.

V'erano poi le lezioni straordinarie.

Le ripetizioni erano molto comuni, e si facevano sopra il testo già interpretato, talora sopra un solo capitolo, talora sopra gliendo tutti i decessi, e talora sopra un intero libro. Erano alla settimana nella prima metà dell'anno, e talora nella seconda metà dell'anno fino a fine dell'anno.

La disputa si aggirava sopra un determinato principio di diritto espresso a modo di domanda, che l'insegnante proponeva, e a cui gli scolari, volendo, potevano obiettare. Si teneva pure una volta alla settimana, dalla quaresima fino a Pentecoste.

5. — Le stesse scritture dei glossatori si riannodano in parte alla loro attività didattica. Alcune, pure distinguendosi dalle lezioni, devono la loro origine ad esse; altre si collegano più direttamente con le ripetizioni e le dispute.

Le principali sono certamente le *glosse*, a cui si può dire che faccia capo ogni letteratura giuridica del tempo; e che senza alcun dubbio sono derivate dalle lezioni. In generale, consistevano in schiarimenti o spiegazioni, che ciascun legista soleva apporre al proprio esemplare del testo, nell'idea che potesse poi venire copiato e diffuso; e se ne distinguevano più specie, dalle semplici illustrazioni lessicali o grammaticali di qualche parola più difficile, fino alle illustrazioni di tutta la legge. Le prime, forse, sono le più antiche; e, perchè solevano scriversi tra le linee, furono dette glosse *interlineari*: in sostanza, erano spiegazioni di una voce con un'altra corrispondente e più chiara; ma ve n'aveva anche di più ampie e sottili, che venivano scritte in margine, e furono dette glosse *marginali*. Altre erano le *varianti*, o lezioni del testo diverse da quella adottata, che si scrivevano pure nel margine; e i *luoghi paralleli*, o passi che si citavano, per confermare e chiarire il testo che si spiegava, o per dimostrarlo abrogato, come ad es. vediamo nelle *autentiche*. Le quali erano estratti delle Novelle, sia di Irnerio sia di altri, che si trovano specialmente nel Codice tramezzate al testo, dove questo ne veniva in qualche guisa modificato; e originariamente erano state aggiunte in margine ai passi affini, per richiamare l'attenzione sui mutamenti, che appunto le Novelle vi avevano recato. Questa per es. è la forma, che presentano nei manoscritti berlinesi 275 e 408. Se poi un giurista aveva illustrato così compiutamente un titolo, che la sua glossa potesse tenersi in conto di un commentario continuato, essa prendeva il nome di *Apparatus*, come fu il lavoro di Bulgaro al titolo *De regulis juris*, certamente il più antico del genere. La glossa stessa era fatta per essere divulgata, e andava sempre munita della sigla dell'autore. Così, per ricordare solo le principali, *Y. G.*, e anche *Guar.* vogliono dire Irnerio o Guarnerio; *B.* e anche *Bul.*, Bul-

garo; *M.*, Martino; *J.*, *Ja.* e anche *Jac.*, Jacopo; *U.* e anche *Ug.*, Ugo; *R.* e anche *Rog.*, Rogerio; *P.* e anche *Pla.*, Piacentino; *Jo.* e anche *Jo. b.* ed *Job.*, Giovanni Bassiano; *Pi.* e anche *Py.*, Pillio; *Az.*, Azone; *H.* Ugolino; *Ac.* e anche *Acc.*, Accursio.

In generale esse consistono sia nella prima sillaba del nome del glossatore, sia nell'iniziale del nome stesso, a cui talvolta va unita la seconda lettera. In questo caso però, se crediamo ad alcuni scrittori di arte dettatoria, come Ludolfo e Corrado di Mure, ambedue del secolo XIII, si sarebbero osservate queste regole: se il nome cominciava da vocale semplice o da consonante semplice, si poteva porre la vocale o la consonante in luogo del nome; ma se cominciava da due vocali o da due consonanti, si solevano porre ambedue, salvo a decampare dalla regola, quando i nomi di due glossatori cominciavano con le stesse lettere così da dar luogo a una confusione di sigle.

Ma anche altri lavori hanno attinenza con le lezioni. Ricordiamo: le *Summae*, o riassunti di singoli titoli; i *Casus*, o posizioni di fatto, con cui il professore cercava di rendere più palpabile il contenuto del testo; infine i *Brocarda* o *Generalia*, ossia regole o aforismi di diritto, che il giurista desumeva da questo o quel passo. Tutto ciò aveva dapprima formato oggetto di lezioni, e poi fu raccolto e ridotto a libro.

Le ripetizioni e le dispute hanno dato, alla loro volta, origine alle *Quaestiones*, che nel secolo XII e XIII si trovano divulgate come veri e propri libri. Erano discussioni di casi giuridici, e già Irnerio se n'è occupato, come risulta da una carta di donazione di codici dell'anno 1262, che le ricorda col suo nome, insieme a quelle di Azone e di Pillio; ma andarono perdute.

Altri lavori versano sull'*ordine giudiziario* e sulle *azioni*; e anche ci restano delle *distinctiones*, come sono quelle di Ugolino, e raccolte di controversie (*Dissensiones dominorum*), e *consilia*, e miscellanee ed estratti. Gli stessi pratici ci lasciarono delle opere che hanno avuto una vera fortuna. Rolandino Passaggeri ne compose parecchie, specie sull'arte notarile, tra cui va celebratissima la *Summa artis notariae*, detta anche semplicemente *Rolandina* od *Orlandina*. Alberto da Gandino dettò un libro *De Maleficiis*, che gode di meritata riputazione, in cui, oltre a far tesoro di ciò che era stato scritto da altri, si giova soprattutto dei molti casi che si erano presentati a lui stesso nella

sua lunga pratica. Infine Guglielmo Durante è autore di uno *Speculum giudiciale*, che gli valse il nome di *Speculator*, ed è certamente l'opera più vasta e meglio ordinata di quante erano state scritte per l'addietro, frutto di una larga esperienza e di attenti studi sui libri, che può essere consultato utilmente, anche oggidì, per le copiose notizie che offre intorno alla storia dei dogmi.

Molte volte ci abbattiamo in quaderni di scuola, che gli scolari raccoglievano dalla viva voce del professore e poscia pubblicavano. Si sa di un Nicola Furioso, che soleva prendere nota di ogni cosa nella scuola di Giovanni Bassiano, e di un Alessandro da Sant'Egidio, che faceva altrettanto in quella di Azone. Anzi, molti scritti di legisti non giunsero a noi che in questo modo. La più parte di ciò che ci resta di Odofredo consta di siffatti quaderni; e l'uso se n'è generalizzato poi nei secoli XIV e XV.

B. — Carattere della scuola.

1. — Noi ci proponiamo di esaminare che cosa i glossatori abbiano attinto alle scuole precedenti e che cosa vi abbiano messo del proprio. È una ricerca che deve rivelarne l'indirizzo.

Naturalmente, la vecchia tradizione delle scuole di Roma, di Ravenna e di Pavia non andò perduta. Lo studio di Bologna non sorge di punto in bianco a ridestare o iniziare un movimento scientifico spento da secoli. Noi lo sappiamo: anche lo studio bolognese ha i suoi precursori, e non può dirsi che riaccenda per il primo, dopo tanta caligine medievale, la lampada della scienza. Certamente la tradizione reclama la sua parte. A cominciare dalla scuola di Roma, e venendo giù fino alla scuola di Ravenna e a quella di Pavia, c'era oggimai tutta una tradizione, più o meno scientifica, dovuta alla scuola: il terreno poteva dirsi preparato già da lungo tempo per ricevere la nuova sementa. Lo studio di Bologna è, in verità, il frutto di una lunga evoluzione storica.

E già l'età dei manoscritti, contenenti opere del periodo pre-bolognese, fa toccare con mano come la tradizione della letteratura giuridica medievale sia penetrata nelle nuove scuole. Perché avrebbero avuto l'onore della trascrizione, se non fossero

state lette e studiate e diffuse? Soggiungiamo, che i più di quei codici appartengono ai secoli XII e XIII; sicchè non vi ha dubbio: la vecchia scienza vive ancora per qualche secolo accanto alla nuova, e soltanto a poco a poco viene balzata di seggio, quando la nuova ne ha già tratto partito. Ma v'ha di più. Confrontando la letteratura giuridica, e anche i metodi dei due periodi, si trova che realmente un legame molto intimo li univa.

Noi non esitiamo ad affermare che lo studio di Bologna si riannoda per una parte a Roma e a Ravenna, per l'altra a Pavia.

Certo, la materia giuridica è venuta ai glossatori dall'antica scienza medievale del diritto romano. Alcune glosse preirneriane sono passate di peso nel grande apparato accursiano, e la stessa coincidenza può trovarsi nelle definizioni. Anche l'eco di qualche distinzione continua, e persino alcune controversie giuridiche, formulate e discusse nel periodo prebolognese, rimangono vive nella scuola di Bologna. Abbiamo già ricordato, ma non sarà inutile ripetere, che certe teorie annunziate nelle *Quaestiones de juris subtilitatibus* e nella *Summa codicis*, ricompaiono nelle glosse d'Irnerio e di Martino, in Accursio, e nei libri di Azone. Specie la *Summa codicis* ha ispirato la *Summa* di Rogerio, come questa, quella di Piacentino; che, alla sua volta insieme all'altra di Giovanni Bassiano, servirà di fondamento alla *Summa codicis* di Azone. Lo stesso dicasi del Brachilogo. Esso ha certamente suggerito l'*Epitome incerti auctoris*, e del pari presenta delle analogie col *Liber juris florentinus*. Anche Pietro, autore delle *Exceptiones*, è citato da Accursio in più luoghi, e così pure da altri. Un trattato *De natura actionum* si trova adoperato dal Piacentino. La *Lectura super actionibus* di Pietro Crasso, autore del *Libello*, è ricordata perfino nello statuto della università dei giuristi degli anni 1317-1347.

Insieme, vediamo applicati qua e là i principî di diritto privato a rapporti pubblici, nè più nè meno che si era fatto a Ravenna. Una glossa esamina la questione se il papa abbia la giurisdizione temporale nelle terre dell'Impero, che si credevano formar parte della donazione costantiniana; e ricorre volentieri a testi di diritto privato. Un'altra volta Federico I studia certa pretesa accampata dal papa, secondo la quale i palazzi vescovili, sarebbero stati esenti dall'obbligo di ricevere i nunzi imperiali: e certamente furono i giureconsulti bolognesi a suggerirgli di

distinguere se il palazzo sorgeva sul suolo proprio del vescovo o su quello dell' Impero ; perchè in tal caso anche il palazzo doveva appartenere all' imperatore, giusta il principio che *omne quod inaedificatur solo cedit*. Era una regola di diritto privato che Federigo applicava al diritto pubblico. Anche il modo, con cui questo imperatore procedette contro la eroica Milano, impaziente di freno, trova la sua spiegazione nei principj di diritto privato applicati alla ragion pubblica. Più tardi Federigo II vorrà provare che aveva tutto il diritto di riprendere le terre imperiali donate al papa, e lo farà, osservando, che il donante poteva riprendere le cose donate se il donatario si mostrava ingrato. Più tardi ancora i giureconsulti giustificheranno con la teoria della usucapione la giurisdizione e altri diritti sovrani, che le città accampavano contro l' imperatore. Tale era la dottrina di Bartolo ; nè altrimenti ragionavano Giasone, Angelo Panormitano e Jacopo ; ma con ciò siamo usciti propriamente fuori del periodo che ci eravamo proposti di studiare.

D'altra parte conviene ricordare il centro langobardo, che esercitò pure la sua influenza su Bologna.

Si sa che le collezioni langobarde erano note alla scuola, venivano citate dai professori di gius romano, e formavano oggetto di lezioni. Parimente i legisti di Bologna ricordano spesso le opinioni dei Pavesi e le discutono. Ciò che più importa, ne accettano i metodi, e con essi si fanno a studiare le fonti molto minutamente, rivolgendosi, più che altro, alle particolarità, come non pare siasi mai fatto a Roma o a Ravenna. Perciò anche il lavoro scientifico dei Bolognesi fu assorbito in gran parte dalla glossa, come lo fu quello dei Pavesi, e l'una glossa e l'altra si rassomigliano. Uno dei còmpiti, che i Langobardisti hanno sciolto con singolare fortuna, fu quello di cercare i passi paralleli, che confermassero la legge o vi derogassero ; e appunto questa tendenza trova il suo maggiore svolgimento in Irnerio, che, redigendo le *Autentiche*, non faceva che andare un passo più avanti dei Langobardisti, i quali si erano limitati a rimandare alla legge derogatoria. Le tabelle, che si trovano aggiunte a qualche codice di diritto langobardo a guisa di alberi genealogici, dovevano pure, sviluppandosi, condurre, presto o tardi, a quelle opere della scuola di Bologna, che vanno sotto il nome di *Distinctiones* ; per non dire di lavori affatto simili usciti dalla

penna dei glossatori. Anche la *Expositio* langobarda prelude alla glossa di Accursio: certamente, l'una e l'altra riassumono i risultati delle due scuole, tenendo conto delle discussioni dottrinali. Infine sappiamo che i glossatori si attengono, nelle citazioni, alle rubriche dei titoli ed alle parole iniziali della legge, astenendosi dai numeri: è una pratica, che si ricollega al ritorno che avevano fatto alle fonti; ma prima, essa aveva dominato nella scuola di Pavia.

2. — Nondimeno anche Bologna ha il suo merito, che non sempre è stato valutato a dovere. Anzi, nel giudicarla, si è usata talvolta la più raffinata malevolenza, considerando quegli scrittori coi criteri dei nostri tempi. Specie il Berriat-Saint-Prix si è sbizzarrito a metterne in luce gli strafalcioni; e non v'ha dubbio, che quelle opere rivelano un'assenza completa di molte notizie, che si acquistarono in seguito. In generale, vi si nota un singolare difetto di cognizioni storiche e filologiche. Basterà dire che ponevano Ulpiano e Giustiniano avanti Cristo; Papiniano volevano ucciso da Marcantonio; credevano che la legge Ortensia fosse stata stanziata da un *rex Hortensius*, e che la legge Falcidia derivasse il suo nome dalla *falx*, perchè, come questa, tagliava i legati. Facevano anche assediare Roma da Pirro e dai Greci. E assai curiosa è l'idea che si formavano delle indizioni. Dicono, che per lo spazio di quindici anni, detto appunto *indizione*, i Romani levavano imposte su tutto l'universo, cioè: in capo ai primi cinque anni il ferro per armare i soldati, in capo agli altri cinque l'argento per pagarli, in capo agli ultimi cinque l'oro per mettere nel tesoro pubblico. Altre idee barocche ricorrono in fatto di storia naturale. Credevano per es. al *vitulus*, cioè dire al prodotto d'una donna che avesse avuto *rem carnalem cum bruto animali*. Nè la loro filologia voleva significare gran cosa. Si prendono la briga di insegnarci che la legge usa *uti* per *ut*, *etsi* per *quavis*, *admodum* per *valde* ecc.; tutte spiegazioni inutili. Per converso, di greco, punto ne sapevano; e se mai si abbatterano in qualche passo greco, si scusavano col dire: *graecum est legi non potest*. Uno dei pochi, che conoscessero il greco, fu Burgundione, che forse lo apprese a Costantinopoli, dove fu due volte ambasciatore dei Pisani.

D'altronde sono state loro attribuite maggiori corbellerie che veramente non commettersero. Ricordiamo per es. quella ma-

dornale sulla origine delle XII Tavole. La glossa narra che i Romani avevano mandato in Grecia per averne delle leggi; ma i Greci vollero prima assicurarsi se ne erano meritevoli, e dettero incarico ad uno dei loro savî di recarsi a Roma ed esaminarli. I Romani gli opposero uno stolto, pensando che se pure fosse rimasto soccombente, non ci sarebbe stato che da ridere. Il savio cominciò, spiegandosi con segni, e alzò un dito verso il cielo per mostrare che non c'era che un Dio. Il pazzo, immaginando che gli volesse cavare un occhio, pensò che nel caso glieli avrebbe cavati tutt'e due, e alzò alla sua volta due dita, e per un moto, d'altronde naturale, levò insieme il pollice. Il savio credette che volesse alludere alla Trinità: indi procedendo a un secondo esperimento, mostrò allo stolto la mano aperta, quasi volesse dire che a Dio tutto era palese; ma lo stolto credette che gli volesse dare un ceffone, e alzò il pugno chiuso. Il savio lo interpretò nel senso che Dio chiudesse ogni cosa nella palma, e non esitò a sentenziare che i Romani erano veramente degni di avere delle leggi! Se vogliamo, è una storiella abbastanza piccante, con cui il giurista, uomo positivo, si ride delle astrazioni del filosofo; ma ad ogni modo avrebbe torto chi la prendesse sul serio.

Comunque, lo ripetiamo, questi giureconsulti hanno anche il loro merito, che non può essere disconosciuto.

In primo luogo, si deve a Bologna se il diritto romano rimase definitivamente separato dalla dialettica e dalla rettorica, due discipline, con le quali era stato unito per lungo tempo in tutto il medio evo. E questo è già un risultato molto apprezzabile.

Un altro merito dei glossatori è di aver per i primi elevata a teoria la scienza del diritto. E fa veramente stupore che giungessero a tanto, visto lo scarso corredo di cognizioni storiche e filologiche, di cui disponevano. Però, possedevano una vasta conoscenza delle leggi e un fine acume naturale ed una straordinaria potenza di combinazione. Avvicinando e paragonando i vari passi tra loro, ne traevano quasi sempre la regola legale con singolare aggiustatezza; e hanno ragione coloro, i quali pretendono che, anche oggidì, fra tanta copia di opere di diritto romano messe assieme col sussidio di molti materiali di cui essi mancavano, possiamo apprendere molto da

loro, sì per la originalità e la freschezza e il vigore, come per l'ordine delle idee. Forse anche la diversità delle scuole giovò a questa acuta opera d'interpretazione, perchè nelle dispute la mente non poteva non affinarsi, e doveva farsi più accurata la ricerca. Aggiungiamo, che, mercè i glossatori, il diritto romano trovò accesso quasi dappertutto in Europa; e così, è propriamente ad essi che andiamo debitori di quella unità, che si mantiene tuttavia nelle leggi e nella giurisprudenza delle varie nazioni.

Insieme si tornò alla compilazione giustiniana, che si considerava come un diritto vivo, destinato ancora a reggere il mondo. L'epitome di Giuliano e altri rimaneggiamenti del Codice e delle Istituzioni, in cui il medio evo più antico aveva cercato la norma del vivere civile, dovettero cedere il posto ad uno studio più paziente ed accurato e coscienzioso di tutte le parti del *Corpus juris*. Anzi è stato uno studio fatto indipendentemente dalla vita, senza qualsiasi contatto con essa; e ciò attribui fin dalle prime un carattere tutto dottrinario e teorico all'attività della scuola. Il solo diritto vero, l'unico che dovesse trovare applicazione, era, ai suoi occhi, il diritto romano; e tutti i suoi sforzi furono diretti a questo scopo: studiare e illustrare il diritto romano nella sua purezza, quale l'aveva foggiate l'imperatore Giustiniano. Nè importava che nei secoli successivi, le condizioni della civiltà si fossero mutate e rimutate più volte, e i bisogni e gli interessi e i rapporti fossero diversi, e il diritto stesso avesse dovuto sottostare ripetutamente alle esigenze della vita. Irnerio e la sua scuola non sentivano, non volevano che il diritto romano, tutto il diritto romano; e, lungi dal piegarsi alle esigenze della pratica, che in sostanza sono le esigenze della vita, pretendevano anzi che la pratica e la vita avessero obbligo di adattarsi al diritto romano ed alla scuola. In realtà, essi non vivevano che nei tempi giustiniani; tanto è vero che ogni qual volta s'imbattono nel diritto nuovo delle Novelle, osservano: *sed hodie ius mutatum est*, proprio come si sarebbe detto ai tempi di Giustiniano. Nè importa se, infatuati, com'erano, di quella vita, sopprimevano, così, circa sei secoli, quanti ne erano corsi dalla morte del cristianissimo imperatore infino ad essi! Che se a volte si mostrano infidi al puro diritto giustiniano, è tutt'altro che per ragioni giuridiche. Ecco ad es., una questione: dato che taluno trovi un cinghiale preso al laccio, potrà appropriarselo?

E perchè no? risponde Bulgaro: il diritto langobardo potrà anche vietarne l'occupazione, ma il diritto romano no; e nondimeno raccomanda ai suoi scolari di non farlo: *non quia timeam futurum iudicium, sed scandalum vel verba, quia rustici facerent romorem et insequerentur nos cum telis et verberarent forte egregie nos*. In questo senso aveva ragione l'autore della cronaca Urspergense di dire: *Domnus Wernerius libros legum qui dudum neglecti fuerant, nec quisquam in eis studuerat . . . renovavit*.

Soltanto non vorremmo affermare che siffatta tendenza fosse divisa da tutti. L'indirizzo della scuola era quello: ma si capisce che la pratica non potesse sempre acconciarvisi di buon grado, e a volte finisse col reagire. In realtà essa sbugiardò assai spesso le teorie della scuola. Ciò che più importa alla storia della giurisprudenza è il vedere come in seno alla scuola stessa siavi stato qualcuno che cercò di lasciare maggior campo all'equità e darle la preferenza sulla morta lettera della legge. Vogliamo alludere a Martino, il quale, per questo riguardo, sembra ripigliare le tradizioni della scuola romana e della ravennate, salvo che non intende la equità come un vago sentimento od arbitrio dell'individuo, ma ne cerca più o meno l'appoggio nel corpo della legge.

Ed eccone nuovamente qualche esempio.

Quid juris, se il principe alienava una cosa altrui per sua? ne trasferiva sempre la proprietà? o bisognava distinguere? Le fonti non distinguono, e anche la maggior parte dei glossatori dicevano che tale era il privilegio del principe. In questo senso era stato rimaneggiato perfino un passo della *Summa Codicis*, da noi citato più sopra (p. 286). Invece Martino, e questa volta anche coll'accordo di Jacopo, lo voleva intendere restrittivamente: *quum ignoraverit*, o, se più vuolsi, solo nel caso della buona fede. Un'altra glossa ci riferisce una nuova disputa. La questione era di sapere se la donna potesse considerarsi come proprietaria delle cose dotali. In generale si diceva di no: Martino sosteneva di sì. I più osservavano che se la legge aveva sancito che le cose potessero riguardarsi come appartenenti alla donna *ex naturali jure*, doveva intendersi di quel *ius primæcum*, in cui i domini non si erano distinti che quanto all'uso; e per conseguenza solo in questo senso la donna, che ne usava promiscuamente col marito, poteva dirsi proprietaria.

Invece Martino voleva che si dovesse intendere proprietaria per diritto naturale o delle genti, *scilicet de re inaestimata*. Un'altra questione! Si trattava di assodare se il venditore fosse precisamente tenuto a consegnare la cosa venduta, o soltanto a prestare l'interesse. Generalmente si diceva che l'obbligo dovesse ridursi all'interesse, e si allegavano varie leggi. Invece l'opinione di Martino si scostava da quella di tutti gli altri. Egli sosteneva che, esistendo la cosa, il venditore doveva essere obbligato a prestarla, e solo nel caso che più non esistesse, si potesse agire pel danno. Soggiungeva: poni il caso che Tizio m'abbia venduto del pane e non voglia consegnarmelo, e intanto io muoia di fame: a che cosa può giovarmi l'azione per l'interesse? L'idea dell'equità ha suggerito a Martino anche parecchi principj della dottrina del risarcimento, che non si troverebbero nel diritto romano puro. Per es. l'unione, l'accessione, e simili, possono far passare un oggetto dalla proprietà di uno in quella di un altro, anche senza la sua volontà: potrà l'antico proprietario farsene risarcire? Il puro diritto romano gli concedeva tutt'al più un'azione personale, se pur gliela concedeva; e Martino gli accorda sempre un'*actio in rem utilis*. Parimente ammette un'*actio utilis*, pel risarcimento, in favore di chi avesse con *mala fede* edificato sul suolo altrui; e anche attribuisce tanto al possessore di buona fede quanto a quello di mala fede un'azione indipendente per farsi risarcire delle spese erogate intorno alla cosa, mentre è molto dubbio se per diritto romano essa competa neppure al possessore di buona fede. Un'altra disputa divideva i glossatori a proposito delle obbligazioni correali. Al debitore che pagava il debito spettava o no, il ricorso contro i correi? Bulgaro e i più gli negavano qualunque azione, poichè in fondo egli non aveva pagato che ciò a cui era tenuto; Martino invece gli riconosceva una *utilis negotiorum gestorum actio*. Più nota è la disputa, che si agitò tra Martino e Bulgaro, a proposito dei contratti dei minori avvalorati da giuramento. Un rescritto dispone che non potessero venire impugnati; ma si doveva intendere solo dei contratti validi, o anche dei nulli? Bulgaro, e quasi tutti, stavano per la prima opinione, Martino per la seconda. Un'altra volta si disputava circa l'azione del furto. Già Irnerio, e anche Bulgaro, avevano sostenuto che, quando si agiva per furto, si doveva sempre duplicare o qua-

druplicare il vero prezzo della cosa, non potendosi trattare altrimenti che come corpo, e sia che il furto si riferisse alla cosa stessa, sia che ne riguardasse l'uso o il possesso. Invece Martino opinava che quando fosse stato commesso in vista dell'uso o del possesso, si dovesse duplicare o quadruplicare, non il vero prezzo della cosa, ma l'interesse, *quoniam aequitas hoc suadere videtur*. Infatti l'animo del ladro non era diretto alla cosa.

E anche Piacentino, e Alberico di Porta Ravennana, e Pillio seguono Martino; ma i più gli si mostrano avversi. La stessa glossa di Accursio lo trasanda quasi affatto: certamente i tempi non correivano favorevoli al suo indirizzo.

3. — Rimane una domanda.

I glossatori non avevano sussidi di libri e di erudizione, e nondimeno hanno formato e formano tuttora la meraviglia dei giureconsulti! Come avvenne che la scienza del diritto romano fiorisse tanto in quel periodo, appena uscito dalla barbarie, del secolo XII, e venisse via via decadendo in seguito? Perchè mai essa brilla allora e declina più tardi, quando appunto la conoscenza positiva dell'antichità si è arricchita di mille scoperte e il genio nazionale ha ormai raggiunto la sua virilità nelle lettere e nelle arti?

Certamente, molto è dovuto al ricorso fatto alle fonti. Non distratti da altro, con l'occhio tutto intento al testo, non vedendo che questo, non poteva non essere che i glossatori ne cogliessero gli intimi segreti e ne indovinarono lo spirito, approfondendo il testo in un modo, di cui da lungo tempo si erano perdute le tracce. Ma qui trova luogo anche un'altra considerazione più importante.

I glossatori, lo ammettiamo, non conoscevano affatto la storia; ma la storia viveva in essi: e questo è il nodo dell'enigma. Essi credevano veramente di vedere l'antica società risuscitata sotto i loro occhi e consideravano se stessi come cittadini romani: infine, il diritto romano non era per essi soltanto una scienza, ma la stessa vita sociale; e, dove lo studio non arrivava, suppliva l'intuizione. La quale teneva luogo di storia e di erudizione. In verità, la scienza fu molte volte una intuizione per i glossatori e il frutto immediato della ispirazione. Jacopo di Baldovino, trovando certa discrepanza tra due testi del Digesto, passa la notte pregando la Madonna, e finisce col

vederci chiaro: egli aveva ridestata in se stesso, mercè la preghiera, la conoscenza, per un momento assopita, del mondo romano.

Più tardi le cose cambiano. Come la ristaurazione dell'Impero aveva portato con sé la ristaurazione del diritto romano, così, caduta la speranza di far rivivere, qual era stato, l'antico Impero dei Cesari, cadde pure il genio dei glossatori. Quando lo studio del diritto romano, spogliato d'ogni carattere politico e sociale, non presentò che un interesse civile, cessò l'entusiasmo e l'istinto ingenuo, che fu come l'ultima pulsazione della coscienza antica. E invano gli uomini del rinascimento cercheranno di supplirvi con l'arte. Essi eccelleranno per maggiore erudizione, studieranno pure gli antichi e ne seguiranno le tracce; ma la loro scienza non sarà più la vita: il mondo antico diventerà materia di compilazione, e nulla più. La vera base storica del diritto era venuta meno, travolta nella ruina del partito ghibellino.

§ 2. — GLI SCOLASTICI.⁶⁴

A. — *L'ambiente in cui sorsero e le loro opere.*

1. — La seconda fase della storia della giurisprudenza italiana va dalla metà del secolo XIII alle fine del XV, e comincia con un progresso.

La bella primavera sacra dei glossatori si era dileguata da un pezzo. Le ricerche larghe e feconde mancavano. Alla per-

⁶⁴ **Bibliografia.** — RAJKEH, *Vom Einflusse der Philosophie auf die Jurisprudenz*, Kiel, 1855. Per le opere d'indole generale di DIPLOVATACCIO, PANCIROLI ecc., rimandiamo alla nota precedente. Il SAVIGNY, *Gesch.* tratta degli scolastici nel vol. VI. Aggiungo: ROSSMERT, *Dogmengesch. des Civilrechts*, Heidelberg, 1858. CHIAPPELLI, *La polemica contro i legisti dei secoli XIV, XV e XVI* (nell'Arch. giur., XXVI, 4, 1881). CUTURI, *Le tradizioni della scuola di dir. civile nell'univ. di Perugia*, 2^a ediz., Perugia, 1892. Inoltre si vedano le seguenti opere su singoli giureconsulti: DE TOURTOULON, *Études sur le droit écrit: Les oeuvres de Jacques de Révigny (Jacobus de Ravenna)*, Tours, 1899. CHIAPPELLI, *Vita e opere giuridiche di Cino da Pistoia*, Pistoia, 1881. MACCAFERRI, *Il genio di Bartolo* (nell'Ernerio, vol. II, p. 201 segg. Bologna, 1856). VIDALIS, *Bartole et les hommes illustres de son siècle*, Paris, 1856. BARNABEI, *Bartolo da Sassoferrato e la scienza delle leggi*, Roma, 1881. CHIAPPELLI, *Le idee politiche di Bartolo* (Arch. giur., XXVII, 1881). MANARESI, *La quaestio inter virginem Mariam et Diabolum di Bartolo* (Arch. giur., XXVI, 1881). MEILL, *Die theoretischen Abhandlungen von Bartolus u. Baldus über das internat. Privat- u. Strafrecht zusammengestellt*, Leipzig, 1894. LATTES, *Un punto controverso nella bio-*

fine la glossa si era assolutamente imposta: aveva acquistato una autorità così grande, che la stessa legge le cedeva il passo. Un vecchio proverbio italiano diceva, alludendo ad Azzone, uno dei più celebri glossatori: *Chi non ha Azzo non vada a palazzo*; e si sa eziandio che valeva molto meglio di aver per sé la glossa che il testo. Noi assistiamo ad una infallibilità di nuovo genere; e non farà meraviglia che, a lungo andare, lo spirito umano vi si ribellasse contro.

La nuova scuola, che surse sulle ruine di quella dei glossatori, e che fu detta degli *Scolastici*, dei *Dialettici*, dei *Commentatori*, dei *Bartolisti* e *Baldisti*, rappresenta appunto cotesta reazione. In sostanza si trattava di scuotere i ceppi dell'autorità e rivendicare l'indipendenza del pensiero contro la glossa, che, come una cappa di piombo, vi pesava sopra. La ribellione è già manifesta in Cino da Pistoia. Egli così si esprime in un luogo: *glossa illa est diabolica et non vera*; e altrove: *ita dixerunt doctores et glossa . . . et quotquot fuerint, etiamsi mille*

grafia di Bartolo (nel "Volume di studi di storia del dir. italiano dedicati a F. Schupfer", Torino, 1898). SALVEMINI, *La teoria di Bartolo da Sassoferrato sulle costituzioni politiche* (nell'opera "Studi storici", Firenze, 1901). TARDUCCI, *Il tempo di Baldo e lo spirito della sua scuola*, Città di Castello, 1901. L'OPERA di Baldo per cura della univ. di Perugia nel V centenario della morte del grande giureconsulto, Perugia, 1901 (con lavori di Besta, Brugi, Degli Azzi, Del Giudice, Landucci, Scalvanti e Tamassia). SOLMI, *Di un'opera attribuita a Baldo*, Modena, 1901 (dall' "Archivio giuridico", nuova serie VII, 8). CUTURI, *Baldo degli Ubaldi di Firenze*, Perugia, 1900 (dal "Bollettino della regia Deputaz. di storia patria per l'Umbria"). LO STESSO, *Dei manoscritti di Angelo degli Ubaldi in Firenze e dell'ultimo consiglio di lui*, Firenze, 1902 (dall' "Arch. stor. ital.", serie V, tomo XXIX, 2). SALVIONI, *Alberico da Rosciate*, 1882. BRANDI, *Vita e dottrina di Raniero da Forlì, giureconsulto del secolo XIV*, Torino, 1885. LO STESSO, *Notizie intorno a Guillelmus de Cunio, le sue opere e il suo insegnamento a Tolosa*, Roma, 1892. SEVERI, *Intorno a Francesco Accolti*, 1885. LANDUCCI, *Un celebre scrittore aretino del secolo XV* (Fr. Accolti), Arezzo, 1885. GABOTTO, *Giason del Maino e gli scandali universitari nel quattrocento*, Torino, 1888. DI GIOVANNI, *Saggio storico-giuridico sopra Luca de Penna*, Chieti, 1892. BENZA E., *Della vita e degli scritti di Bartolomeo Bosco giureconsulto genovese del secolo XIV* (nel "Volume per le onoranze a F. Serafini", Firenze, 1892, p. 827 segg.). BESTA, *Riccardo Malombra professore nello studio di Padova consultore di Stato in Venezia*, Venezia, 1894. SCALVANTI, *Alcune notizie su Benedetto de Barzi giureconsulto perugino del secolo XV*, Perugia, 1895. MAUCERI, *Guiglielmo de Perno giureconsulto siracusano del secolo XV*. Studio biografico-critico, Siracusa, 1896. BRANDILEONE, *Sull'opera inedita di Raniero da Perugia contenuta nel Cod. Riccard. 918 e sopra alcune formule tratte dalla medesima* (nei "Rendiconti dell'Istit. lombardo", serie II, vol. 81, 1898). LATTES A., *Due giureconsulti milanesi Signorolo e Signorino degli Omodei*. Nota, Milano, 1899 (dai "Rendiconti del regio Istituto lombardo", serie II, tomo XXXII). ROSSI L., *Dagli scritti inediti giuridico-politici di Giovanni da Legnano*, Bologna, 1898. BOSDARI, *Giovanni da Legnano canonista e uomo politico del 1300*, Bologna, 1901 (dagli "Atti della regia Deputaz. di storia patria", vol. XIX, 1-8). ZOCO-ROSA, *Michele Mirilli lettore di Istituzioni nell'università di Catania nel secolo XV* (nel "Volume in onore di F. Peperè", Napoli, 1900). — Vedi anche le *Celebriores doctorum theoricæ* del FIERLI, Firenze, 1801.

hoc dixissent, omnes erraverunt; nè manca di sbizzarrirsi contro i giureconsulti *qui a glossis non discedunt etiam propter textum*. Così s'inaugura una nuova èra; ma non si può affermare ch'essa abbia corrisposto interamente all'aspettativa.

2. — Già notammo che la ruina dell'Impero s'era trascinata seco la base storica del diritto; ma anche altri fattori vi contribuirono. Le grandi lotte politiche dei secoli precedenti avevano fatto luogo alla degenerazione della vita pubblica nei comuni italiani: vita torbida, che doveva finire nelle tirannie. Appunto in questi tempi Bartolo lanciava per il mondo quelle parole memorabili che sembrano un'eco delle dantesche: *Hodie Italia est tota plena tyrannis!* In questi tempi i giureconsulti sono ancora ricercati dei loro consigli nelle faccende private, e anche nelle dispute tra imperatori e papi, tra papi e antipapi; ma non si può dire che la vita pubblica esista per essi. Insieme si vedono d'ora in ora costretti a tramutarsi da una città all'altra, balestrati da questa fazione o da quella, onde non godono neppure la quiete che tanto s'addice agli studi, e finiscono col rimettervi della loro dignità personale. Disgraziatamente, il rinnovamento della classica e della patria letteratura, che si era operato con Dante, col Petrarca, col Boccacci, andò perduto per essi, almeno per la maggior parte. Oldrado, che dopo aver professato in Italia, finì avvocato concistoriale del papa in Avignone, aveva così poco senso per tutto cotesto rinnovamento, che fece ogni sforzo per stornare il Petrarca dalla poesia e trarlo alla giurisprudenza! Lo stesso Petrarca lo racconta; e come Oldrado erano quasi tutti! Fortunatamente il Petrarca resistette: altrimenti si avrebbe avuto un *consiliator* di più e un grande poeta di meno. Invece ciò che li affascinò fu una nuova aura filosofica: una nuova arte, tutta dialettica, dai modi sottili di argomentare per distinzioni e ampliamenti, limitazioni e illazioni, che già alcuni giuristi francesi avevano adottato, e che anch'essi non tardarono ad applicare alla giurisprudenza. Fu detto *Mos italicus jura docendi*; ma veramente era tutt'altro che italiano. Fu in Francia che si venne formando quella che il Gebhart chiama *disciplina del sillogismo*; ed i giuristi, che, se non per i primi, certo con maggiore effetto introdussero la dialettica nel diritto, furono appunto francesi: Jacopo di Ravignì (in Lorena) e Pietro da Belleperche, o, come diciamo noi, da Bellapertica. Prima

di essi si riscontrano qua e là degli accenni nei postglossatori: infatti vi appaiono già le *quatuor causae: efficiens, materialis, formalis, finalis*, e anche Odofredo abusò delle forme dialettiche; ma siamo ancora molto lungi da quel minuzioso metodo dialettico, che costituisce una così profonda antitesi colla semplicità della scuola di Bologna. Ci voleva l'alta mente di Jacopo, di cui nessun altro a quel tempo fu più dotto nè più sottile, per fare scuola. Pietro da Bellapertica è stato appunto suo discepolo, e s'è oltremodo compiaciuto delle regole dei loioi, traendo alla maniera dialettica di argomentare ciò che gli antichi avevano esposto con la maggiore semplicità. Che, se il Malombra, tra noi, combattè e derise questo metodo d'insegnare la giurisprudenza, non è men vero che altri lo seguì. Lo stesso Cino da Pistoia confessa di essersi ispirato a quei due, e segue veramente l'artificio dialettico.

Si aggiunge, che le università vennero acquistando in questo tempo un carattere più e più regionale, se non addirittura municipale. Qualche principe vieta già ai propri sudditi di trasferirsi in altre università. Ciò che più importa, il tener cattedra e formar parte della Facoltà era qua e là un favore ristretto, sia ai cittadini originari, sia a poche famiglie; sicchè la cattedra si ebbe talvolta per diritto ereditario: e non è a dire quanto ciò nuocesse agli studi. Ciò accadde per es. a Bologna. Non basta ancora. Si fece obbligo ai professori di restringersi, anche più di prima, a pochi libri o titoli del testo, trascurando gli altri; e in realtà ne uscirono stremati di forze. Viceversa, accadeva talvolta che si trabalzassero da una cattedra all'altra, senza considerarne l'attitudine ed il genio. Gli odii e le invidie fecero il resto. Talvolta bastava la preminenza del grado o dello stipendio, che taluno avesse ottenuto, perchè gli si aizzasse contro la invidia dei colleghi, brutta malattia da cui non siamo ancora guariti. Le stesse disputazioni tra i professori erano fomite d'invidia. A produrre la concorrenza e ad aguzzare, così, gli ingegni e mantenere la vivacità negli studi, si era provveduto perchè la stessa materia fosse insegnata da più professori; ma se l'ingegno nel disputare, o la forma elegante del porgere, ne rendevano uno maggiormente accetto agli scolari, e tosto i colleghi lo invidiavano e odiavano e perseguitavano. Ciò accadde per es. a Filippo Decio, sicchè **nessuno** voleva essere

suo concorrente. Molti si ricusarono d'insegnare insieme con lui, e lo stesso Bartolomeo Socino minacciò di lasciare l'università, qualora gli fosse dato per concorrente il Decio, come gli scolari desideravano.

Così, varie circostanze contribuirono a immiserire la scienza in questi secoli; ma del resto, non mancano egregi giureconsulti, che eccellono sulla generalità, o, se non altro, si mostrano meno intaccati dalla tabe generale. Faremo anche qui alcuni nomi.

3. — Sopra tutti giganteggia Bartolo da Sassoferrato (1314-1357), il vero capo della scuola. Ebbe tra' suoi precettori Cino da Pistoia, Raniero da Forlì, e anche altri; ma in breve oscurò la fama di tutti. I contemporanei lo considerarono come il primo professore di diritto che avesse l'Italia, sicchè traevano a lui da ogni paese per ascoltarlo, e le sue decisioni divennero come un testo obbligatorio pei tribunali. Anche l'imperatore Carlo IV lo ebbe caro. Nè la sua fama si affievolì dopo la morte. In Perugia, dove spirò, gli fu eretto un superbo mausoleo con la iscrizione: *Ossa Bartoli*. Lo stesso Alciato, che pure iniziò una scuola nuova, non mancò di tributargli omaggio, come al primo dei commentatori, aggiungendo, che, quando ometteva di annotare una legge, intendeva riferirsi alla opinione di Bartolo. Nella Spagna e nel Portogallo si decretò, che nei casi dubbi, quando le opinioni dei dottori erano discordanti, i giudici dovessero attenersi alla opinione di Bartolo, come mille anni prima l'imperatore Teodosio aveva decretato per Papiniano. Dall'altro canto esso ebbe anche contraddittori. Per es. Raniero da Forlì lo chiama uomo di dura cervice, nella cui testa non entrò mai nulla di sottile finchè lo ebbe discepolo. Ma Bartolo, da discepolo, era diventato a Pisa *concurrans* di Raniero e ne aveva combattuto le teoriche! Medesimamente il Cujacio, che pure ha parole di grande encomio per Accursio, dimostra una stima molto limitata per Bartolo ed i suoi discepoli. Già nel discorso di Bourges esso ripudia sdegnosamente i *vani commentari che la sètta dei dottori italiani ha aggiunto alle glosse*; e il suo giudizio diventa anche più reciso quando si fa a paragonare Accursio a Bartolo: *Accursio longe magis corona donaverim, a quo quidquid aberrat Bartolus, vanae fictioes et aegri somnia videntur!* Ma c'era di mezzo l'indirizzo

della scuola. Certo è, che Bartolo fu un insigne giureconsulto, degno di dare il nome ad una età, tanto più che veniva dopo un lungo periodo, in cui la esegesi delle fonti giuridiche era diventata una languente tradizione di cose morte. Ora, egli la ravvivò con concetti originali e nuovi; e nelle lezioni e nelle dispute usò di molta vivacità e d'uno spirito, degno di nota. Ma non è immune da pecche. Se vogliamo, erano le pecche del tempo; anzi ne apparisce affetto meno di tanti altri. Usa cautamente delle forme dialettiche; ma d'altronde non tiene costantemente l'occhio sopra il testo, e s'implica troppo nella massa informe della letteratura giuridica, che conteneva alla rinfusa del buono e del cattivo. In ciò si mostrava ben diverso dai glossatori, la cui forza era stata appunto il testo, che avevano fatto sfolgorare agli occhi di tutti.

Intorno a Bartolo si trovano altri. Ricordiamo un suo maestro: Cino da Pistoia, e uno scolaro: Baldo da Perugia.

Appunto sul limitare del nuovo periodo, incontriamo Cino da Pistoia, nato nell'anno 1270 morto nel 1336, gentile rimatore, amato e onorato da Dante e dal Petrarca, divulgatore in materia di diritto delle dottrine e dei metodi degli *ultramontani*, anche a rischio di essere tacciato di servilismo. Bartolo disse di lui: *Cinus non fuit ausus loqui contra Petrum*, e intendeva parlare di Pietro da Bellapertica; ma è un'esagerazione. Cino mostra veramente qua e là una cotale virtù sua ed una assoluta indipendenza, specie nella *Lectura super Codicem*, che ne è l'opera principale.

Baldo da Perugia (1327-1400) fu certamente uno dei più famosi giureconsulti del medio evo. Discepolo di Bartolo, superò il maestro per memoria, acume e sottigliezza; ebbe anche maggiori cognizioni di diritto, perchè oltre al gius romano, studiò e professò gius canonico, e si occupò di diritto commerciale; ma ebbe minore virtù nel penetrare il vero delle cose, cambiò troppo spesso opinione, e anche esagerò qualche difetto della scuola. Così, non ebbe mai presso l'universale quella celebrità che fu consentita al maestro; e nondimeno si atteggiò a suo emulo. Baldo infatti disputò più volte con Bartolo, e non può dirsi che abbia serbato sempre la giusta misura. Qua e là lo ricorda con un certo disprezzo, e anche adopera parole mordaci; chiama ciechi i giudici che ne seguono le opinioni, e gli muove per-

fino accuse di plagio; insomma cerca di oscurarne la fama; e l'emulazione continua, così, finchè Bartolo vive. Gli stessi suoi panegiristi non lo sconsigliano di essere stato un ingrato.

Degli altri giureconsulti, ci restringiamo a citare i nomi: Alberico da Rosate, Raniero da Forlì, Luca di Penna nel secolo XIV; Bartolomeo da Saliceto, Raffaello Fulgosio, Giovanni d'Imola, Paolo di Castro, Mariano Socino e suo figlio Bartolomeo, Antonio Mincucci, Bartolomeo Cipolla, Francesco Accolti, detto l'Aretino, Alessandro Tartagni, Giason del Maino e Filippo Decio nel XV o giù di lì; e non sono neppure tutti! Esaminiamo l'opera loro.

4. — In generale, i lavori degli scolastici sono ben diversi da quelli dei glossatori. Non già che le glosse manchino: gli scritti esegetici di Alberico da Rosate, sul Digesto, sembrano, per la forma, come addizioni alla glossa; e non sono i soli; ma in generale la Glossa, già trasformata in Apparato, finisce in questi tempi col diventare Commento, e le Somme, più o meno estese, si mutano in Trattati.

La forma, che la illustrazione del testo assume comunemente, è quella del *Commentario*. Si dice che già Riccardo Malombra, che fiorì sullo scorcio del secolo XIII e sul principio del XIV, abbia scritto dei commentari ai diversi volumi del diritto, come ne scrisse certamente sul Codice. Jacopo da Belviso è autore di un commentario all'*Authenticum* e di uno ai *Libri feudorum*: Raniero da Forlì ne ha uno al *Codice* e un altro al *Libro dei feudi*: Bartolo lasciò lunghi e faticosi commentari alle *Pandette*, al *Codice*, alle *Istituzioni*. Seguono: il commentario di Luca di Penna agli *ultimi tre libri del Codice*, che si distingue dagli altri del tempo sia perchè tien d'occhio costantemente il testo, sia anche per lo stile; e così i commentari di Baldo alle diverse fonti del gius civile, specie al *Digesto vecchio* e al *Codice*, al *Libro dei feudi* e alla *Pace di Costanza*. Altri sono di Bartolomeo Saliceto sul *Digesto vecchio* e sul *Codice*; di Fulgosio sul *Digesto vecchio*, sul *Digesto nuovo* e sul *Codice*; di Giovanni d'Imola sull'*Inforziato* e sul *Digesto nuovo*; di Paolo di Castro sui *tre Digesti* e sul *Codice*, più completi di quelli dei contemporanei; di Antonio Mincucci, parimente sui *tre Digesti*; di Alessandro d'Imola col titolo di *Esegesi al romano diritto*; di Francesco Accolti sui *libri del gius civile*; di Bartolomeo Socino sui *libri*

ordinari e sulla prima parte dell'*Inforziato*; di Lancellotto Decio sul *Digesto vecchio*, sull'*Inforziato* e sul *Codice*; di Filippo Decio sul *Digesto vecchio*, sul *Codice* e sul titolo *De regulis juris*; infine di Giason del Maino sui *tre Digesti* e sul *Codice*. Avremo però notato che anche in questi tempi le fonti non vengono illustrate tutte ugualmente. Alcune non lo sono affatto, o in troppo scarsa misura: Baldo per es. omette la maggior parte dell'*Inforziato* e del *Digesto nuovo*, e così altri. Era questo l'errore dei tempi, cominciato già sotto i glossatori, anzi con Giustiniano, e che continua adesso, di considerare, cioè, alcune parti come più importanti delle altre.

Aggiungiamo che parecchi di questi lavori si riannodano più strettamente alla scuola, come abbiamo trovato anche nel periodo dei glossatori. La *Lectura in Digestum vetus* e la *Lectura in Codicem* di Jacopo Buttrigario vanno annoverati tra questi. Più celebre è la *Lectura super Digestum vetus* di Cino da Pistoia. Raniero da Forlì ne conta parecchie: una *super Digestum vetus*, una sull'*Infortiatum*, una sul *Digestum novum*. Ma anche quando il commentario non porta il nome di *Lectura*, spesse volte non fa che riprodurre il testo delle lezioni. I commentari di Francesco Accolti ai libri del gius civile derivano appunto da copie delle sue lezioni, nelle quali illustrò saltuariamente or questa or quella delle fonti giuridiche, niun altro dei contemporanei avendo tanto abusato del metodo di indugiare su alcuni titoli del testo a scapito di altri. Anche i commentari ai tre Digesti di Giason del Maino, del pari che quelli al Codice, sono compilati pressochè interamente sopra le sue lezioni, e presentano le solite lacune. Nondimeno altri sono veri libri. Ricordiamo il commentario al Codice del Saliceto e quello del Fulgosio, che appunto per essere libri, sono scritti più diligentemente e ordinatamente di altri di simil genere.

Poi vengono i *Trattati*. Uno di Oldrado da Ponte discorre *De legitimatione*; altri di Jacopo Buttrigario, *De oppositione compromissi*, *De dote*, *De renuntiationibus*, *De testibus*; uno di Cino da Pistoia si occupa *De successionibus ab intestato*; uno di Raniero da Forlì *De substitutionibus*. Al solo Bartolo ne furono attribuiti quaranta su varie parti; ma si dubita che sieno tutti suoi. Uno di questi, notevolissimo, ha per titolo *De fluminibus seu Tyberiadis*; un altro *De testibus*, rimase imperfetto, e non-

dimeno è citato tra' suoi migliori. Baldo scrisse *De pactis*; Bar. Saliceto *De mora*; Giov. d'Imola *De appellationibus*; Ant. Minucucci un *tractatus quartarum*, probabilmente sulla falcidia; Al Tartagni *De actionibus*, se pure non è di Giasone; Bart. Cipolla *De servitutibus urbanorum praediorum, De servitutibus rusticorum praediorum, De usucapione, De simulatione contractuum* ecc. Anzi il lavoro del Cipolla sulle servitù ha saputo resistere alle ingiurie del tempo, e conserva tuttodì un legittimo valore.

Insieme corrono per le stampe parecchie *Ripetizioni e Questioni*, per es. le ripetizioni del Saliceto, di Giov. d'Imola, di G. B. Caccialupo, di F. Accolti, di L. Bolognini. Quanto alle questioni, esse si adoperavano tuttavia per le dispute nelle scuole; e taluna è addirittura curiosa. Basterà accennare alla *Quaestio inter Virginem Mariam et Diabolum*: una specie di processo in cui Lucifero, litigando con la Vergine davanti a Gesù Cristo, rivendica il genere umano con argomenti tratti dal *Corpus juris* e secondo tutte le regole della procedura. Se vogliamo, è una goffaggine; ma trovò imitatori. Questioni più serie sono di Riccardo Malombra, Oldrado da Ponte, Jacop di Belviso, Jacopo Buttrigario, Bartolo e Baldo. L'*Elenchus omnium auctorum* iniziato dal Nevizzano, dal Gomasio, dal Fichardo, dallo Ziletto, e pubblicato a Francoforte nel 1585, per cura di G. V. Freymon, enumera queste dispute; ma generalmente servivano più *ad pompam* che *ad utilitatem*, come nota Leonardo Aretino nel suo *De utilitate disputationis*.

Altre opere sono indirizzate esclusivamente alla pratica. Citiamo a mo' d'esempio: la *Practica criminalis* di Jacopo di Belviso, la *Practica iudiciaria* del Baldo e le *Cautele* del Cipolla. Lo stesso carattere presentano i *Consigli*, che possediamo in gran copia, cominciando da quelli di Riccardo Malombra, Oldrado da Ponte, Cino e Raniero da Forlì, per continuare con Bartolo, Baldo, Saliceto, Fulgosio ecc. ecc. Si tratta di pareri dati nelle cause forensi; e forse, e senza forse, sono quanto di meglio e di originale offre questo periodo. Nondimeno, appunto la maggior parte delle opinioni contrarie e contraddittorie in materia di legge è venuta dai molti e vari consulenti — come avvertì già il Muratori — che secondo l'esigenza delle loro cause tenevano e sostenevano una opinione, mentre altri, per tutto diverso bisogno ne insegnavano e fomentavano un'altra. In so-

stanza erano fatiche venali, che non sempre ebbero di mira il vero e il giusto, sicchè tra il Deciano e l'Alciato si disputò, se tali merci meritassero più la luce delle fiamme che quella del giorno. E l'Alciato si pronunciò eziandio su alcuni di questi consulenti. Era convinto che i consigli del Barbazza, di Giason del Maino e del Parisio non potessero nuocere gran fatto, perchè sostenevano le loro ragioni con sì miserabili argomenti, che ognuno era in grado di accorgersene. Migliori i consigli di Paolo di Castro e di Bartolomeo Socino; ma sarebbe stato meglio non pubblicarli, perchè fatti per cause spallate ed atti a sedurre. Quelli del giovane Socino e di Filippo Decio, perchè provenienti da uomini di sottile ingegno, potevano ingannare anche i più esperti.

B. — *Carattere della scuola.*

1. — Noi consideriamo la scuola nel suo insieme e ne studiamo il valore; ma a tal uopo converrà distinguere, perchè il bene e il male vi sono frammisti.

Anzitutto s'intende di leggieri come, rappresentando essa l'applicazione dei principi e dei metodi della scolastica al diritto, ne dividesse tutti i vizi. Ne segnaliamo due: l'abuso delle forme logiche della dialettica e l'abuso delle autorità.

2. — Il primo appare appunto un grave difetto della scolastica. La sua *azione formale* non poteva non influire anche sullo svolgimento della giurisprudenza, e, lo diciamo subito, non fu una influenza salutare. In generale, la scolastica faceva un grande abuso della logica. Specie i *Realisti*, che, sull'esempio di Platone, tenevano ferma la realtà obiettiva degli universali (*universalia ante rem*), dovevano accordare una grande preponderanza alla logica. Ma gli stessi *Nominalisti*, che pur chiamavano i concetti universali, semplici *status vocis*, non poterono evitarne gli abusi, se non altro per combattere gli avversari, che, nelle argomentazioni dialettiche, trovavano il mezzo principale per costruire le proprie teorie. Ora, l'abuso della dialettica e l'ossequio alle deduzioni penetrò anche nella giurisprudenza, e non a torto la nuova scuola fu detta degli *scolastici* o dei *dialettici*. Ciò che la caratterizza è appunto il metodo scolastico, che vi domina con le sue mille distinzioni e suddistinzioni e limitazioni all'infinito, che hanno fatto degenerare la scienza del di-

ritto in un caos di sottigliezze e di casistica. Si abusava addirittura del sillogismo, facendo sì che la forma prevalesse sulla sostanza; si seguiva la logica di Aristotele raffazzonata da Boezio e da altri; non si facevano più ragionamenti sciolti, e anche nel diritto si procedeva per divisioni e suddivisioni. Il Cujacio ebbe a dire di questi giureconsulti: *Verbosi in re facili, in difficili muti, in angusta diffusi*.

Per questo riguardo, la scuola segna un periodo di decadenza. La precisione, l'acume, le vedute proprie, la bella semplicità, la succosa brevità dei glossatori, non si ritrovano più: chè anzi il testo fu come affogato nei commenti, *multorum camelorum onus*; ed è notevole la taccia data dal Gravina allo stesso Bartolo, il Dio della scuola, di non dividere, cioè, ma frantumare il soggetto, sì che i frantumi ne andavano col vento. Era un singolare e complicato meccanismo, che, mediante un ingranaggio di ruote vicendevolmente congegnate, elaborava i testi: meccanismo che il Gribaldi Mofa ha configurato in un noto distico:

*“ Praemitto, scindo, summo, casumque figuro,
Perlego, do causas, connoto et obiicio ”.*

Erano questi i punti, che bisognava partitamente considerare in ogni passo del testo; e chi volesse saperne di più può leggere la relazione che Gian Tommaso Frei (Freigius), un buon tedesco, che studiò in Italia appunto in quei tempi, lasciò scritta sui metodi delle scuole italiane. Si esprime così in ordine ad esse: “Non ho veduto mai alcuna più singolare logica *in docendo* di cotesto *apparatus*, dove si deve solamente dettar molto, scriver grossi libri, scarabocchiare carta e sciupare inchiostro. Ci sono dapprima le *continuationes titulorum* e le *explicationes rubricarum*, che a volte non si esauriscono neppure in mezzo anno. Dopo si arriva alla *Lex*, e si mandano innanzi alcune osservazioni, ciò che s'intitola *praemittere*; e cotesti schiarimenti non sono il più delle volte che *merae repetitiones ex Institutionibus*, e pure *grammatica interpretatio quorundam vocabulorum*. Segue poi la *Legis divisio*, che si chiama *Scindo*; e qui la logica si mostra alcun poco. In terzo luogo si fa il *sommario* della *Lex ex Bartoli aut Baldi aut alterius opinione*, o anche secondo tre o quattro *doctores*, i cui *summaria* però vengono respinti, per lasciare il

posto ad un altro escogitato dal professore stesso. In quarto luogo, si *configura* e si forma *in nube* un caso strano, che non serve a nulla, o anche superfluo, perchè spesso è compreso *in ipsa lege*, a cui solo basta aggiungere *Titium* o *Sempronium* o *dominum Petrucium*. E quando tutto ciò si è strillato o dettato con gran pompa, segue il quinto punto, e il *doctor* domanda se possa ancora leggere il testo, ciò che si dice *Perlego*. Subito dopo viene il *Do causas*; e le cause, non altrimenti dei *casus*, sono anche comprese nel testo, chi lo sappia leggere. Gli ultimi due punti sono: *connoto et obijcio*. Allora si dice: *nota primo, nota secundo*, e s'impegna una nuova lotta siffattamente, che colui, il quale oramai dopo tanto sminuzzamento si è posto in capo la *Lex* (se pure ha avuto un buon Dio dalla sua), finisce col dubitare *de legis intellectu*, cioè col non capirne più nulla „. Il Freigius termina dicendo: “ E questi sono i grandi motivi che ci spingono a lasciare la nostra cara patria tedesca per correr dietro alle scuole forastiere. Infine, queste non hanno tutto il torto di dire: “ *accipimus pecuniam et mittimus asinum in Germaniam* „.

3. — L'altro difetto risiede nell'abuso delle autorità. Il più delle volte questi giureconsulti non presentano indagini proprie, ma rivangano quelle dei predecessori, e sostituiscono troppo spesso l'autorità dei nomi alla ragione dei testi.

Così la glossa continua ad imporsi, nonostante che la nuova scuola avesse inteso, in sulle prime, di liberare gli spiriti dal giogo oppressivo di essa. L'opinione che valesse più la glossa che il testo dura tuttavia, tanto che a Padova si istituisce una cattedra per ispiegarla. L'opinione è riferita dal Fulgoso: *Volo prò me potius glossatorem quam textum. Nam si allego textum, dicunt advocati diversae partis, et etiam iudices: Credis tu, quod glossa non ita viderit illum textum sicut tu, et non ita bene intellexerit sicut tu?* Lo stesso Fulgoso crede di dover fare onorevole ammenda per l'audacia, che si era permessa, in una cotal disputa di scuola, di andare contro la opinione della glossa e pensare con la sua testa: *Credebam enim, quod essent speciales apostillae, quae sunt in libris grammaticae, sicut super Virgilio et Ovidio. Sed tamen non ita est. Fuerunt enim glossatores maximae scientiae viri et auctoritatis.*

Ma v'ha di più. La scuola stessa, che pur si era sollevata

contro la infallibilità della glossa, ne ereditò buona parte. Dopo tutto, non si fece che aggiungere infallibilità a infallibilità. Ciò vale specialmente di Bartolo, a cui fu pure dedicata una cattedra per spiegarne le opere; mentre Giasone ebbe a dire di lui: *Quem semper in legibus ut terrestre numen colui, et cuius vestigia semper quantum licuit adoravi*. Lo si venerava come il Dio della legge, nè più nè meno; e come di un Dio se ne accettavano i responsi! In questi tempi correva anche un detto: *Nemo bonus iurista nisi sit bartolista*, che riproduce la medesima idea del culto che ispirava la opinione del maestro. Ma anche le opere di Cino, di Baldo, di altri scrittori, parteciparono a questo feticismo. Era proprio l'andazzo dei tempi! Così le opinioni dei dottori venivano introducendosi nei giudizi, e vi erano accolte con tale ossequio, da supplire, in certa guisa, il diritto romano e gli statuti municipali. Infine, non si badò ad altro che alla opinione della maggioranza degli scrittori, che si disse la *communis opinio*: ogni cura fu spesa nel rappresentare le opinioni altrui, ed ogni merito si misurò dalla chiarezza e dal metodo di ordinare il caos delle citazioni. La cosa andò tant'oltre, che si venne perfino a divisioni e suddivisioni di opinioni! Del resto, il fenomeno non è nuovo nella storia. Ci fu un tempo, anche a Roma, in cui gli scritti dei giureconsulti costituirono essi stessi il *ius*, e la *recepta sententia* diventò legge per il giudice: la *communis opinio* non è molto diversa da quest'ultima.

4. — Quanto alla lingua, non esitiamo ad affermare che è addirittura rozza: lingua tronfia, ripiena di barbarismi, e fu aspramente rimproverata agli scolastici. L'Agrippa per es. diceva: *Barbaries.... veluti herba parietaria, juris civilis purissimam elegantiam obduxit*. Altri si mostrano anche più severi. Antonio Mureto, uno dei più brillanti allievi del Cujacio, è addirittura violento nei suoi attacchi. Egli lasciò scritto in un luogo: *Qualem nobis cuiusque generis praeceptorem farragine reliquerunt? ut si quis rusticus hordeum, triticum, viciam, legumina in unum acervum conferat, non illis acervum horum commentariis existimem perturbatiorem fore*. E altrove: *Non unam linguam esse, qua loquantur, sed deterrimum quemdam cinnum ex foedissima barbararum, peregrinarum, inauditarum vocum colluvione, olentem, ut serous ille Plautinus, ait, allium, hircum,*

haram, suem, canem, capram etc. Quel loro latino sapeva di tutto questo! Rabelais lo chiamava un *latin de cuisinier et marmiteux, non de jurisconsulte*. La rozzezza della lingua lascia intravedere che quei giuristi non dovessero essere molto addentro nelle lettere; e di fatto la loro ignoranza, per questo riguardo, non trova riscontro che in quella dei giureconsulti che li hanno preceduti.

5. — Nondimeno, anche questo nuovo indirizzo ha la sua importanza. Gli scolastici erano uomini eminentemente pratici, e l'*usus modernus* del diritto romano deve molto ad essi.

Il punto di vista, da cui hanno preso a trattare le opere di Giustiniano, fu appunto quello della pratica. Essi le misero in relazione coi bisogni del tempo, e ciò determinò il carattere della loro interpretazione. In sostanza, si riattaccavano ad una tendenza, propria delle scuole di Roma e di Ravenna, e che non può dirsi fosse rimasta affatto estranea a quella dei glossatori, quantunque allora non avesse fatto fortuna. In questi tempi i commentatori la riprendono per portarla alle sue estreme conseguenze, cercando un lato pratico anche a rapporti, che propriamente riguardavano le speciali condizioni di Roma pagana. E vi riescono a meraviglia. Il che non vuol dire che ogni cosa in essi fosse romana. Tutt'altro! D'altronde il diritto romano non bastava a regolare tutti i rapporti giuridici sorti in seno alla nuova società, e che pure occorreva disciplinare. Bisognava riempire le lacune della legge, là dove la legge non parlava: era anche necessario di modificarla e correggerla là dove le sue regole non si attagliavano bene alla nuova civiltà, avvicinandole maggiormente al mondo, in mezzo a cui dovevano agire. E lo fecero mediante la interpretazione. La quale, trascendendo così i suoi limiti, riusciva veramente più d'una volta a usare violenza al testo, a contorcerlo, a fargli esprimere più o meno, o anche il contrario, di ciò che realmente diceva; ma intanto il diritto veniva adattato all'ambiente. Altre volte si tratta di istituti appena intravveduti dai Romani, vera materia rude ed informe; e non altrimenti dell'artista che dal marmo trae la figura già formata nella mente, i commentatori ne traggono delle figure complete, salde sulla loro base giuridica, organizzate in tutte le loro parti. Dopo tutto, i *prudentes* dell'antica Roma non avevano tenuto altri metodi. Anche essi,

pur interpretando la legge, avevano fatto ben altro che chiarirne il senso recondito: si erano anzi industriati per adattare e coordinare alla legge il diritto nuovo, quale si andava svolgendo nella vita. Il che potrà essere censurabile dal punto di vista della esegesi pura; ma certo non lo è da quello della vita, che è qualcosa di più e di meglio che non la sapienza civile di un mondo che, almeno in parte, era morto. Comunque, ci guarderemo dal tacciarli di ignoranza; perchè, ammesso pure che talvolta prendessero abbaglio, e chi non erra? conviene ammettere però che il più delle volte contorcessero il senso della legge con deliberato consiglio. Essi non vedevano, non volevano vedere e leggere il *Corpus juris* che attraverso il prisma dei costumi e delle idee dell'epoca loro; e, ogni qual volta si abbattevano in qualche bisogno o desiderio legittimo del tempo, ponevano ogni studio a soddisfarlo, anche a rischio di non essere in tutto fedeli al diritto, di cui si proclamavano interpreti.

Così la scienza, mediante l'organo di questa scuola, veniva quasi a porsi in mezzo tra il diritto romano e la vita; e, mentre aumentava la suppellettile legale del giudice, lo aiutava a superare le difficoltà dell'applicazione, appianando le differenze, che pur passavano tra quella età ed una antichità tanto remota. Ed è così che si costruirono varie teorie del diritto vere e proprie, ingegnose, larghe, feconde, corrispondenti alle esigenze del tempo, e in parte anche a quelle dell'avvenire; ma non erano teorie romane. Il diritto romano serviva tutt'al più di pretesto. Molte volte si trattava di qualche frammento isolato, o anche sviato dalla sua significazione e dalla sua portata originaria.

6. — Ciò vale di ogni ramo di diritto, sì pubblico che privato.

I nostri giuristi discutono parecchie questioni politiche, o vi accennano, molto tempo prima che facessero la loro comparsa nella storia della giurisprudenza d'altri paesi. D'altronde correvano tempi in cui il vecchio mondo cadeva sfasciato e il nuovo non si poteva ancora dire assodato. Da un lato, il sogno dell'Impero universale che si dilegua; dall'altro, la esistenza di gruppi politici autonomi, che domandano di essere riconosciuti: come si comporteranno quei giuristi davanti ad una tale ruina e davanti a simili affermazioni di una nuova vita politica? Il

momento è interessante, e metterebbe conto di studiarlo attraverso la storia del pensiero giuridico italiano; gli scritti dei post-glossatori acquisterebbero così una nuova importanza. Ci restringiamo a notare che essi non mancano di occuparsi qua e là delle nuove questioni sorte all'orizzonte della vita: disputano sui limiti della potestà laica e pontificia, e abordano il problema delle nuove configurazioni politiche; ma più d'una volta cadono scorati davanti al nuovo stato di cose che cambia faccia alla società. Già Cino da Pistoia e Raniero da Forlì si occuparono di tali questioni. Bartolo scrisse addirittura dei trattati politici, tra cui quelli *De tyrannia*, *De regimine civitatis*, *De Guelfis et Gebellinis*, che il Savigny giudicò di poca importanza, ma che Francesco Forti ebbe in gran pregio. Nondimeno è certo che le teorie di diritto privato sono più frequenti; e appunto in esse, meglio che altrove, appare la tendenza dei giuristi a modificare il gius romano secondo i bisogni della pratica.

7. — Specialmente Bartolo sa inalzarsi dall'umile ufficio d'interprete fino a concetti generali e sintetici, deducendone importanti applicazioni alla pratica, che si rammentano e s'invoicano tuttodì nel fòro; ma anche altri lo hanno seguito per questa via.

Una teorica dovuta a Bartolo è quella degli Statuti e del loro conflitto. In quei tempi, in cui quasi ogni città vantava leggi proprie, era naturale che sorgesse la questione di sapere a quale statuto si dovesse ricorrere, quando la persona e i beni, ch'essa possedeva, appartenevano a territorî diversi. La questione non era nuova. Già nella seconda metà del secolo XII maestro Aldrico aveva chiesto: *Sed quaeritur, si homines diversarum provinciarum, quae diversas habent consuetudines, sub uno eodemque iudice litigant, utram earum iudex qui iudicandum suscepit, sequi debeat?* E così non molti anni più tardi un anonimo canonista di Bologna: *Quid enim dicemus si diversae sunt consuetudines actoris et rei?*

La collisione degli statuti comincia così a formare oggetto di studio, e potremmo ricordare più di un egregio giureconsulto che se n'è occupato: Carlo di Tocco verso il 1215, Biagio da Morcone nel trecento, anche alcuni stranieri, tra cui Jacopo de Ravanis, finchè si arriva a Bartolo. Aggiungiamo, che la questione si presentava tanto più difficile, in quanto vigea allora il concetto di

una autorità legislativa e giudiziaria strettamente racchiusa nei limiti della sovranità territoriale. Era il concetto romano, che può vedersi espresso nella regola: *Extra territorium jus dicenti impune non paretur*. Ora, Bartolo si emancipa da siffatto concetto, e, prendendo le mosse da un testo del Codice, la L. 1 *C. de summa Trin.* 1. 1, che veramente non si adattava all'argomento, non esita a riconoscere che la persona abbia un vero e proprio diritto di far rispettare la sua legge natia anche dai giudici stranieri, quando si riferiva al suo *stato* ed alla sua *capacità personale*, salvo ad ammettere lo statuto del luogo, quando si trattava di *beni*. Così introdusse per il primo la distinzione fra lo *statuto personale* e lo *statuto reale*; ed è certo che il concetto, a cui si ispira, è per intimo valore scientifico superiore alle condizioni della scienza e della civiltà de' suoi tempi, così inospitali per gli stranieri.

Un'altra teorica di Bartolo, non meno famosa, riguarda le enfiteusi temporanee dei beni ecclesiastici. Egli si appoggia questa volta ad un passo del Digesto, la L. 1 § 41 *D. de aqua quot. et aestiva* 43, 20, e ne deduce che il proprietario, dopo esaurite le generazioni concessionarie, abbia nondimeno obbligo di rinnovare l'enfiteusi a favore del prossimo consanguineo dell'ultimo enfiteuta defunto. Era una teoria, che, mentre combatteva la manomorta, impediva che i coltivatori fossero spogliati delle terre fecondate dal loro sudore; e la teoria attecchì. Propugnata vigorosamente davanti ai tribunali, finì col diventare, quasi dappertutto, una consuetudine accettata col nome di *Consuetudine di Bartolo* o di *Equità di Bartolo*.

Parimente, la destinazione come mezzo costitutivo di servitù, che i compilatori giustinianeî avevano riconosciuto per un puro caso, acquista tra le mani di Bartolo una forma giuridica, un organismo ben delineato e saldo, proporzionato alle esigenze pratiche. Bisogna che la causa sia *continua* e *permanente*; ma, data questa ipotesi, la consuetudine del proprietario, di far servire un fondo all'altro, deve giustamente far luogo alla convinzione ch'egli abbia voluto assoggettarlo in perpetuo: e se nel momento della separazione dei fondi non è dichiarato nulla in contrario, basta quella sua volontà a dar vita alla servitù.

Insieme potremmo ricordare la teorica dello stesso Bartolo sulla validità dei testamenti *per relationem ad schedulam*, che

oggi si chiamano *mistici*; quella intorno alla *sostituzione compendiosa* ed alla *anomala*, e molte altre.

Anche qualche istituto del diritto commerciale è stato posto sotto l'egida del diritto romano.

Bartolo, pur sostenendo che i *patti nudi* non avevano efficacia di fronte al diritto civile, opinava che fossero obbligatori nel diritto commerciale, dove le questioni si decidevano *bona aequitate*. Egli così si esprime: *in curia mercatorum, ubi de negotio potest decidi bona aequitate, non potest opponi ista exceptio: non intervenit stipulatio, sed pactum nudum fuit*. E con ciò sancisce un principio nuovo. Del pari, Cino e Baldo, interpretando la legge 5 del Codice *ad S. C. Mac. 4. 28*, sostengono che la eccezione del Sc. Macedoniano non abbia a che fare col diritto commerciale; ed essa resta definitivamente respinta dalla cerchia di quel diritto. Baldo si occupa eziandio del contratto di cambio. Il quale, manco a dirlo, era guardato con sospetto dalla pratica; ma Baldo lo riduce ad una specie di compra-vendita; egli può affermare, così, che si tratta di un contratto lecito, e ne salva l'esistenza: *quia est emptio venditio et naturali aequitate propter pericula quae (mercatores) subeunt transmissione pecuniarum licite recompensatur, unde non est usura*.

Per ciò che concerne la tutela dei diritti, basterà accennare all'*actio spoli* ed alla esecuzione parata degli strumenti guarentigati, che i giureconsulti accettano e fanno passare per merce romana. Ora, è certo che l'*actio spoli* non è un parto del diritto romano, come essi sostenevano; ma in tempi di violenza come furono quelli che corsero dal secolo XIII al XVI, in cui la sicurezza del diritto e il buon andamento della giustizia erano messi a dura prova, è facile comprendere che i mezzi ordinari a tutelare il possesso non bastassero e si ricorresse a qualche espediente straordinario. Nè la cosa sta diversamente con gli stromenti guarentigati. Si trattava di una importazione germanica; ma i giuristi le accordano la sanzione legale, appoggiandosi ad un principio che ricorre più volte nel *Corpus juris*, che *confessus pro iudicato habetur*. Manifestamente esso non aveva a che fare col caso; ma i giuristi non vi badarono tanto pel sottile: si trattava di provvedere ad un bisogno generalmente sentito, e non esitarono ad assicurare al nuovo istituto la sanzione del diritto romano.

In mezzo a tutto ciò si notano degli errori, che non si potrebbe non mettere a loro carico. Lo stesso Bartolo è autore di una teorica d'inafausta celebrità: che, cioè, le pene dei rei di maestà dovessero applicarsi anche ai non rivelatori del reato. È una teorica che ha costato la vita a molti, ma che si fonda sopra una errata lezione del testo. Certo, non si trattava in questo caso di alcuna veduta moderna del diritto, a cui il giurista obbedisse. Nondimeno il più delle volte, ciò che il nostro occhio esercitato riguarda come errore, non deve ritenersi tale. Era il frutto di altre vedute, a cui gli interpreti consciamente s'inclinavano; perchè — non lo ripeteremo mai abbastanza — il diritto romano era tra le loro mani non solo un diritto vigente, come lo avevano inteso i glossatori, ma anche un diritto capace di sviluppo e di progresso, che doveva accingersi a tutte le esigenze e a tutte le contingenze della vita.

LIBRO SECONDO

L'ETÀ MODERNA

I tempi, di cui ci rimane a discorrere, abbracciano a mala pena tre secoli, dal 1492 al 1789; ma chiudono degnamente il medio evo per inaugurare una età nuova, che nessuno può ancora prevedere dove metterà capo. Non si tratta veramente di un'epoca, come le precedenti, ma di un periodo, e piuttosto calamitoso: anzi, stando alle apparenze, si direbbe quasi che l'Italia più non esistesse; ma noi non ci fermeremo alla corteccia. In fondo, sono tempi di singolari contrasti, che finiscono con l'iniziare tutto un nuovo ordine di cose. Certamente, le preponderanze straniere tengono il campo; ma nondimeno basterà il Piemonte a salvare il principio di nazionalità; e d'altronde, appunto in questi tempi viene diradandosi sempre più quella selva selvaggia di feudi, di comuni, di signorie, che abbiamo trovato nell'epoca precedente, per far luogo ai grossi Stati, che serviranno, se non altro, di avviamento all'unità. In questi medesimi secoli le Corti assorbono lo Stato, lo corrompono coi mali esempi, lo dissanguano con le prodigalità, l'opprimono: la libertà, che aveva formato la grandezza dell'Italia, pare spenta; le operose virtù del medio evo inaridiscono, lasciando il campo soltanto ai vizi più bassi: la stessa scoperta dell'America, dischiudendo nuove vie al commercio, ne sposta il centro dal Mediterraneo all'Atlantico; e d'altra parte la coltura si scioglie definitivamente dalle strettoie teologiche, per ritemperarsi nello studio dei classici. In questo grande risveglio, l'Italia tiene an-

cora il primato. Più tardi verrà il libero esame. Proclamato dalla riforma di Lutero, preparato, alla sua volta, dagli studi degli Umanisti, esso scuoterà anche più, e definitivamente, il principio d'autorità, influendo, se non altro, in modo indiretto su tutta la vita civile della penisola. Non basta: appunto in questi tempi la stampa diventa un mezzo potentissimo d'incivilimento; la polvere, applicata da prima alle artiglierie, poscia ai fucili e alle mine muta essenzialmente gli ordini militari e l'arte della guerra, rimette in onore la milizia a piedi e sta per abbattere le alte torri e le mura merlate; la bussola scoperta già prima, viene appena in questo tempo applicata alla navigazione, e vi porta una rivoluzione, i cui effetti si svolgono ancora. È ad essa che si deve il commercio moderno. La stessa America, da' suoi immensi serbatoi del Messico, del Perù, del Chili, versa enormi masse metalliche sull'Europa, producendo una rivoluzione monetaria, che sposta il centro della ricchezza, recando un fiero colpo all'aristocrazia territoriale, a tutto vantaggio dei commercianti e degli industriali. Poi dalla Francia verranno nuove idee filosofiche, massimamente intorno al clero, all'economia degli Stati e alle basi della giurisprudenza, e troveranno facile accesso in Italia, che le ravviverà e feconderà. Già nel secolo XVIII si comincia a ragionare dappertutto dei diritti e della uguaglianza degli uomini: e si vuole ricostruire la società e ridinarla sopra principi più semplici, mettendola d'accordo con la ragione, con la giustizia, con la morale. Se vogliamo, era una *idea umanitaria*, che dopo lunghi incunaboli, finiva con l'affermarsi definitivamente nella vita; e non ci farebbe meraviglia se i venturi appunto da essa denominassero l'epoca, che si può dire appena cominciata.


In tutto ciò entra una doppia corrente.

Dapprima, è osservabile che, mentre colla caduta di Costantinopoli scompare l'ultimo testimonio vivente del mondo romano, appunto i profughi di quella città, portando con sé una quantità di codici, abbiano contribuito alla maggiore diffusione della coltura antica; e i nuovi tempi paiono tutti rinnovarsi e ringiovanirsi al contatto di essa. È stato un vero e proprio risorgimento, che non ha mancato di rivelarsi anche negli ordini politici e giuridici. Perché, se i popoli si raccolgono oggimai in grandi masse omogenee, e il potere sovrano si afferma sem-

pre più di fronte alle potestà rivali cresciutegli dattorno, lo si deve certamente all'influenza romana. La stessa legislazione tende risolutamente a cancellare tutto ciò che poteva esservi ancora di germanico nelle istituzioni, per tornare nientemeno che ai bei tempi del diritto classico, in cui l'individualismo spaziava liberamente, senza troppi impacci sociali.

D'altra parte, l'idea della fratellanza e della uguaglianza degli uomini che la rivoluzione francese ha introdotto da prima nella vita sociale, è una idea cristiana. Proclamata dal Cristianesimo, era stata fino allora ripetuta macchinalmente senza essere compresa, senza che vi si prestasse fede, senza la speranza che potesse un giorno o l'altro, penetrare nei codici. Il Cristianesimo restò, per questo riguardo, come chiuso in un sepolcro, finchè la squilla della rivoluzione lo resuscitò e gli dette corpo. Mirabeau ha tracciato in un suo discorso l'avvenire della Rivoluzione con queste parole sacramentali: *La Francia insegnerà alle nazioni che il Vangelo e la libertà sono le basi inseparabili della vera legislazione e il fondamento eterno dello stato più perfetto del genere umano.* D'altronde, il Cristianesimo della Rivoluzione non era il Cattolicesimo. Un giorno, che il clero osò chiedere alla Costituente una esplicita sottomissione alla Chiesa di Roma, Mirabeau, avvicinatosi alla finestra della terrazza dei Feuillants, mostrò col dito il palazzo onde era partito il segnale della notte di San Bartolomeo; e tutti tacquero: tutti sentirono che la Francia, in quel momento, aveva fatto un gran passo. Fu osservato già da altri, che se la Rivoluzione poteva ancora stringere alleanza col Cattolicesimo era soltanto a patto che si lasciasse compenetrare da un soffio vivo; ed essa tentò veramente di ricondurlo alla perdita libertà, rendendo le elezioni dei preti al popolo. In fondo, si trattava di ritemprare la Chiesa nelle sue origini; ma è noto che cosa ne avvenne: il nuovo Cristianesimo democratico parve un'eresia, e la Costituente fu scomunicata. Per Roma non c'era di ortodosso che la vecchia servitù.

Naturalmente, noi ci restringiamo ad esaminare questi contrasti nelle leggi e nella scienza.



TITOLO I.
LEGGI E CONSUETUDINI

CAPO I.
Le Leggi.

§ 1. — LEGGI PROVINCIALI.

1. — È certo che le fonti legislative, diciamo meglio, i molti corpi di leggi, che trovammo nell'epoca precedente, continuano anche in questa: il diritto romano e canonico, le costituzioni imperiali e quelle dei principi, gli statuti municipali e quelli della campagna, gli statuti e le consuetudini delle arti, dei commerci, dei feudi, dei livelli; ma insieme ci sono leggi nuove, conosciute sotto diversi nomi. Più comunemente, sono chiamate *Editti* e anche *Bandi*: un nome, che s'incontra qua e là anche per l'addietro, che però in questo periodo diventa sempre più frequente, si da parere quasi che non ci fosse altra specie di legislazione. Ma ciò non deve recar meraviglia. Era una forma che s'attagliava meglio all'indole dei tempi, come quella che non abbisognava della conferma di alcun Parlamento.

In generale, la legislazione in questi tempi è nelle mani del potere sovrano: quasi tutto il movimento legislativo si accentra in esso e da esso emana; nè può dirsi privo d'importanza. Ciò vale specialmente della legislazione principesca, poichè non v'ha dubbio, che il periodo che ci proponiamo di studiare, sia il periodo della prevalenza monarchica. Quasi dovunque il potere monarchico si era affermato o si andava affermando in danno dei comuni, dei feudi, della Chiesa; ed è questo potere che sostiene principalmente la lotta delle nuove idee, che vengono maturandosi contro gli avanzi ancora esistenti, delle istituzioni medievali.

Importa però fare una distinzione tra leggi promulgate ve-

ramente dai principi e leggi emanate dai governatori e altri magistrati maggiori, politici e giudiziari. Ricordiamo per es. le gride dei governatori di Milano, le prammatiche e i dispacci dei vicerè di Napoli, i bandi del cardinale vicario e dei legati dello Stato pontificio, gli ordini del Senato piemontese e di quello di Milano, gli ordini del tribunale di provvisione della città e ducato di Milano e via dicendo. Fra le leggi degli uni e degli altri c'era molta differenza

I principi potevano provvedervi da sè, e solo era uso che consultassero in precedenza qualche alto corpo dello Stato, e anche qualche magistrato e altre persone competenti. Una legge di Emanuele Filiberto del 1559 fu pubblicata appunto con la partecipazione dei signori del Consiglio di Stato; e parimente si legge nel proemio di una costituzione di Paolo V del 1612: *Omnes pene almae urbis magistratus aliosque viros doctrina et usu praestantes, simul convenire ac rem per eos diu examinari fecimus*. Ma non era necessario. Soltanto nella monarchia di Savoia si attribuì, sull'esempio di Francia, ai supremi magistrati giudiziari la facoltà d'interinare e registrare le leggi e altri provvedimenti del principe; e questo, se vogliamo, si presentava come un correttivo dell'assolutismo, verso il quale si era avviato lo Stato. Perchè l'interinazione implicava un esame della legge allo scopo di constatare se fosse giusta e utile, e dava a quei magistrati il diritto di farne rispettosa rimostranza al principe; ma dopo tre intimazioni dovevano obbedire. Invece, nei vicerè e governatori esisteva l'obbligo di udire le supreme magistrature del paese. Re Ferdinando di Napoli, appunto per regolare il potere del vicerè, istituì un consiglio, che gli sedesse allato, e che da ciò fu detto collaterale. Esso formava un corpo solo con lui, e non vi fu prammatica o dispaccio, che si pubblicasse senza consultarlo. In Sardegna c'era la regia udienza, che i governatori dovevano udire; come a Milano il consiglio segreto o il senato, secondo che si trattasse di materie amministrative o giudiziarie.

Inoltre, le leggi che emanavano direttamente dal principe erano perpetue; mentre quelle dei governatori o legati, a rigore non avrebbero dovuto durare che quanto durava l'ufficio. È sempre il vecchio principio, che, cioè, il magistrato, se pure può emettere editti, non può farlo che nei limiti e pel tempo della

sua magistratura; e nondimeno accadeva che il successore si affrettasse a confermarli: anzi, se badiamo al gridario milanese e ai bandi bolognesi, pare che la cosa diventasse abituale.

Molte di queste leggi sono anche state raccolte, e se ne sentiva veramente il bisogno per la mancanza di un bollettino generale, dove in-erirle di mano in mano che si pubblicavano. Un tale bollettino fu introdotto da prima in Francia nel 1793, e di là passò anche da noi: sicchè veramente gli editti vagavano senz'ordine, raccomandati, più che altro, alla memoria dei sudditi. Nel fatto, accadeva frequentemente che se ne perdesse la notizia, e ad ogni modo regnasse una grande incertezza, e non si sapesse con precisione quali ancora fossero in vigore e quali no. Perciò non recherà meraviglia che si pensasse talvolta a farne delle collezioni d'ufficio, e anche di carattere privato, provvedendo ad un bisogno tanto più sentito, quanto più le leggi si moltiplicavano. Anzi, di mano in mano che si procede nei tempi, tanto più crescono: onde non sarà inutile farne l'inventario, passando in rivista i vari Stati d'Italia, che si reggevano a monarcato, e anche quei pochi che conservavano tuttavia le vecchie forme repubblicane.

2. — Le maggiori varietà si trovano nell'alta Italia; e il Piemonte va innanzi.⁶³ In questa regione già con Emanuele Filiberto (1553-80), s'inaugura l'era nuova e una vita nuova. A datare da questi tempi, il principe esercitò sempre la potestà legislativa senza contrasto; ed egli stesso pubblicò molti editti,

⁶³ **Bibliografia.** — Nel testo accenniamo a più collezioni. (Gli editti per le provincie di qua dai monti furono raccolti dal Borelli col titolo: *Editti antichi e nuovi dei sovrani principi della real Casa di Savoia, delle loro tutrici e dei magistrati di qua dai monti, raccolti d'ordine di M. R. Maria G. Battista, dal senatore G. B. Borelli*, Torino, 1694). Comprende le leggi dal 1562 al 1681. Per la Savoia abbiamo la collezione di Gaspare Bailly eseguita anche d'ordine della reggente. Ha per titolo: *Recueil des édités des ducs de la royale Maison de Savoie depuis Emanuel Philibert jusqu'à présent, fait en suite des ordres de Madame Royale heureusement regente par G. Bailly*, Chambéry, 1679. Comprende gli editti dal 1559 al 1679. Una terza raccolta ordinata pure da Maria Giov. Battista fu condotta a termine da Al. Jolly, e comprende gli editti sopra la giurisdizione della Camera, le gabelle, i tributi e il demanio dal 1689 al 1679. Ha per titolo: *Compilation des anciens édités des Princes de la Maison de Savoie*, Chambéry, 1679. Un'ultima raccolta del Duboin porta questo titolo: *Raccolta per ordine di materie delle leggi, editti, patenti, manifesti, ecc. emanati negli Stati Sardi sino all'8 dicembre 1794 dai Sovrani della real Casa di Savoia, compilata dagli avvocati Felice Amato e Camillo Duboin, proseguita da Alessandro Musio e Felice Cottin*, Torino, 1814-1873, 31 volumi. Perchè se ne abbia una idea, crediamo utile il dare l'elenco dei volumi e delle materie che vi sono comprese. Tomi I e II: Fondazione di chiesa, cappella regia, sepoltura, ordini equestri, benefizi, vescovadi, Valdesi, Ebrei. Tomi III e IV: Magistrati, loro ufficiali e tariffe. To-

che valsero a lui, anche più che ai suoi predecessori, il vanto di principe legislatore. Il Cibrario afferma che sono, con poche eccezioni, un *raro monumento di sapienza*; e si appone al vero. Dopo lui, abbiamo leggi di Carlo Emanuele I, il principe letterato e cavalleresco, che tanto si travagliò per dare una veste nazionale allo Stato; e altre di Vittorio Amedeo I, Cristina, Carlo Emanuele II e Maria Giovanna Battista. Così arriviamo al secolo XVIII, in cui Vittorio Amedeo II e Carlo Emanuele III compiono degnamente l'opera. Ricordiamo in ispecie i *Novi ordini et decreti intorno alle cause civili, Libro III*, dell'anno 1561, e i *Novi ordini et decreti intorno alle cause criminali, Libro IV*, del 1571, su cui il Sola scrisse un lodato commento. Ma ci restano anche altre provvisioni degne di nota, che già nel secolo XVII si pensò di raccogliere. Ne concepì l'idea la reggente Maria Giovanna Battista, la quale non mancò di menarne vanto. Essa dice testualmente così: " crediamo di aver cooperato notabilmente al bene pubblico con l'aver fatto raccogliere in un volume tutte le costituzioni dei predecessori di S. A. R. mio figliuolo ed eziandio le nostre proprie. La fatica non piccola, con cui s'è fatta quest'opera, cagionerà una grande comodità ai giudici ed avvocati e ad ogni genere di persone, perchè avranno subito in pronto tutte le leggi di questo paese, onde si eviteranno innumerevoli inconvenienti „. Propriamente, fece compilare tre diverse collezioni: una degli editti dei principi di Casa Savoia e dei magistrati di qua da' monti; l'altra degli editti per la Savoia; la terza degli editti sopra la giurisdizione della camera, le gabelle, i tributi e il demanio; e incaricò della prima il senatore G. B. Borelli, della seconda Gaspare Bally, della terza Al. Jolly. Un'ultima raccolta di editti, patenti, manifesti ecc. cominciata dal Cauda e continuata dal Duboin e da altri, vide la luce nel secolo scorso.

Altre leggi appartengono al marchesato di Monferrato e a quello di Saluzzo, e anche qui possiamo citare più raccolte.

mo V: Procedimento giudiziario. Tomo VI: Diritto penale. Tomo VII: Diritto civile. Tomi VIII-XIII: Governo politico interno. Tomo XIV: Pubblica istruzione. Tomi XV-XVII: Commercio ed arti. Tomi XVIII e XIX: Moneta. Tomi XX-XXIII: Perequazione dei tributi e catasto. Tomo XXIV: Demanio, feudi, miniere. Tomo XXV: Insinuazione e notariato. Tomi XXVI e XXVII: Milizia e leggi militari. Tomo XXVIII: Statuti e privilegi locali. Tomo XXIX: Trattati politici. Tomo XXX: Indice generale. — I *Commentaria del Sola ad univ. Sereniss. Sabaudiae ducum decreta antiqua, nova et novissima* furono già ricordati nella nota 48.

Il Monferrato ne conta tre:⁶⁶ una dell'anno 1505; una seconda del 1571, che però riproduce la precedente, solo aggiungendovi alcuni nuovi decreti; e una infine del 1675, messa assieme da G. Saletta segretario del Consiglio del duca, in quattro libri, che ebbe anche l'approvazione ufficiale del duca Ferdinando Carlo, appunto nell'anno in cui fu stampata. Il Saletta inserì nel primo libro i decreti, sì antichi che nuovi contenuti nelle due edizioni precedenti; ma, volendo separare la parte civile dalla criminale, ne alterò l'ordine e la numerazione. Gli altri libri dedicò ai decreti posteriori alla edizione del 1571, e propriamente: il secondo alle cose civili, il terzo alle criminali, il quarto alla finanza, a cui aggiunse gli ordini concernenti gli Ebrei. Insieme tenne conto qua e là di qualche decreto sfuggito ai precedenti collettori.

Pel marchesato di Saluzzo,⁶⁷ possiamo ricordare un breve *Stilo*, com'era detto, o regolamento di procedura civile e criminale della fine del secolo XVI; ma veramente non è una legge nuova. Il Chiesa, che lo pubblicò, riferisce nella prefazione che i governatori del Marchesato lo avevano scelto *ut leges has juditiaras quae apud paucos jam reperiebantur paulatimque in desuetudinem . . . abire coeperant excudi curarem*.

Procedendo oltre, incontriamo le collezioni della Lombardia:⁶⁸ e, già sotto Luigi XII re di Francia, se ne pubblicò una

⁶⁶ La più antica raccolta pel Monferrato fu pubblicata a Venezia nel 1505 con questo titolo: *Decreta marchionalia nuper impressa cum gratia et privilegio*: poi ne vide la luce un'altra a Torino nel 1571 e s'intitolò: *Decreta civilia et criminalia antiqua et nova marchiae Montisferrati nunc denuo impressa*. Questa riproduce l'edizione del 1505: ma vi aggiungo otto decreti del marchese Guglielmo, senza data, uno di Margherita e Guglielmo del 1566 e altri di Guglielmo degli anni 1567 e 1568, col titolo: *Decreta noviter edita per ill. Duces Mantuae et Marchiones Montisferrati*. Infine c'è la collezione di G. Saletta. Ne citiamo il titolo: *Decreti antichi e nuovi, civili e misti del Monferrato raccolti dal segretario Giacomo Giacinto Saletta* s. l. 1875.

⁶⁷ Il regolamento di procedura civile e criminale dei marchesi di Saluzzo vide la luce a Torino nel 1588 col titolo: *Stylus marchionalis seu leges in tribunalibus Marchiae Saluciarum observandas, publicae congregationis eiusdem patriae decreto, cum notis Ludovici Ecclesiae . . . nunc primum editas*, Torino, 1588.

⁶⁸ Per le leggi dei duchi di Milano rimandiamo agli *Antiqua ducum Mediolani decreta*, Milano, 1654; al Morisio, *Codice visconteo sforzesco, ossia raccolta di leggi, decreti e lettere familiari dei duchi di Milano*, Milano, 1844, e all'Osio, *Documenti diplomatici tratti dagli archivi milanesi*, Milano, 1864-75, 8 volumi. La edizione più antica delle *Constitutiones Domini Mediolanensis* fu impressa a Milano nel 1512. È la raccolta ordinata da Luigi XII. Quella di Carlo V ha pure il titolo di *Constitutiones Domini Mediolanensis*, e fu pubblicata più volte, anche con gli ordini del Senato. La migliore edizione è con le illustrazioni del Verri: *Constitutiones Domini Mediolanensis decreta et Senatus Consulta nunc primum illustratae curante comite Gabriele Verri*, Mediolani, 1747. Ad ogni capitolo sono riportate le riforme e i decreti e ordini del Senato fino

che Lodovico il Moro aveva ideato, senza poterla compiere. In sostanza, si trattava della raccolta e riforma delle costituzioni dei Duchi, che avevano dominato a Milano; ma essa non ebbe lunga vita. Caduta la Lombardia in potere della Casa d'Austria — povera goccia perduta nell'Oceano — il duca Francesco II ordinò che quelle leggi nuovamente si raccogliessero, e la sua opera si trovava già condotta a buon punto, quando morì. Venne compiuta poi da Carlo V con l'aiuto di Egidio Bossi, di Francesco Lampugnani e del Grassi, senatori milanesi molto versati nel diritto, e promulgata nel 1541. Porta il titolo di *Nuove Costituzioni di Milano*; ed è una collezione che ha il suo valore certo, riscosse molti elogi ai suoi tempi per la chiarezza dei-

a quel tempo. Del resto gli ordini del Senato furono anche pubblicati a parte; e ricordiamo specialmente l'edizione di Milano del 1743 coi tipi del Malatesta, che è la più completa. Contiene gli ordini dal 1499 fino al 1639 raccolti dal Garoni, e quelli dal 1639 al 1743 raccolti da G. P. Carli. — La "Carolina", pubblicata da prima in tedesco col titolo di *Halsgerichtsordnung*, fu poi tradotta in latino. E' nota la traduzione del Gobler edita a Basilea nel 1541, riprodotta ancora in questo secolo dall'Abag insieme alla *Nemesis* del Benzl Heideberg, 1837. Vedi MALBLANK, *Gesch. der peinl. Gerichtsordnung Kaiser Karls V, Nürnberg, 1783*. GÜTERBOCK, *Entstehungsgesch. der Carolina, Würzburg, 1876*. BRUNNENMEISTER, *Quellen der Bambergensia, Leipzig, 1879*. BAR, *Gesch. des d. Strafrechts*, §§ 40-45. STOBBE, *Rechtsquellen*, II, 244-256. TOLOMEI, *La costituzione criminale di Carlo V del 1532 detta volgarmente la Carolina, confrontata colle leggi penali dell'Impero germanico del 1879* ("Rivista penale", vol. XI, 1879). PALMIERI, nel "Digesto", v. *Carolina*. Sulle gride dei governatori di Milano si veda: PELISSIER, *Les registres Panigarola et le Gridario general de l'Archivio di Stato de Milan pendant la domination française (1499-1513)*, Paris, 1897 (dalla "Revue des bibliothèques", oct. 1896-févr. 1897). Le gride dei governatori spagnuoli esistono pubblicate per le stampe in tanti fascicoli quanti furono i governatori, cominciando da Don Carlo d'Aragon duca di Terranova (1583-92) fino a Gio. Tommaso Enriquez de Cabrera e Toledo conte di Melgar (1678-86), in tutto trentatre fascicoli. I primi quattro si trovano anche uniti in volume col titolo: *Compendio di tutte le gride et ordini pubblicati nella città e Stato di Milano nel governo dei governatori di S. M. cattolica in Italia dal 1583 al 1611*, Milano, 1609; e così gli ultimi dieci, col titolo: *Gridario generale delle gride, bandi ecc. fatti e pubblicati per ordine dell' Excell. signori governatori che hanno governato lo Stato di Milano*. Ivi, 1688, dal 5 settembre 1686 (governo del conte di Fuensaldagna) fino al 27 marzo 1686 (governo del conte di Melgar). Le gride e ordinanze posteriori, anche di Maria Teresa e Giuseppe II, si conservano in fogli volanti, di cui il Senato del Regno possiede una ricca raccolta in dieci volumi. Ne esiste pure una di leggi di Giuseppe II col titolo: *Codice ossia collezione sistematica di tutte le leggi ed ordinanze emanate sotto il Regno di S. M. I. Giuseppe II, stampata in Vienna nel 1785 ed ora tradotta dal tedesco da Bart. Borroni*, Milano, 1796-97, 8 vol., e vi fa seguito *Continuazione al codice ossia collezione delle leggi ed ordinanze di S. M. Giuseppe II negli anni 1784-1786, stampata a Vienna nel 1788 ed ora tradotta in tedesco*, Milano, 1789, 2 volumi. Nondimeno né l'una né l'altra hanno importanza per l'Italia, perchè le leggi e ordinanze, che contengono, si riferiscono alle altre provincie dell'impero austriaco. Quanto a Maria Teresa, si veda SCHUPFER, *Degli ordinamenti economici in Austria sotto Maria Teresa*, Bologna, 1868 (dall'"Archivio giuridico", vol. II), ed A. HERRMANN, *Maria Theresia's Gesetzgeberin*, Wien, 1888. La *Constitutio criminalis Theresiana* porta la data del 31 dicembre 1768. Questo codice penale fu illustrato recentemente dal KWIATKOWSKI, *Die Constitutio criminalis Theresiana*, Innsbruck, 1904. Dell'opera penale di Giuseppe II scrisse il BULF, *Kaiser Josef II der Reformator des Strafrechts in Oesterreich*, Prag, 1882.

l'esposizione, e, ciò che più importa, per la saviezza dei provvedimenti. Dei quattro libri in cui è divisa, il primo si occupa delle magistrature, come a dire il senato, il capitano di giustizia, i questori ecc.; il secondo della procedura; il terzo di diritto civile, e più specialmente di feudi, contratti, successioni ereditarie; il quarto è destinato ai delitti. Vogliamo notare una particolarità: che cioè nella mente del legislatore le Costituzioni dovevano essere la legge comune del Ducato, e il diritto romano doveva servirle di supplemento; mentre non si riconoscevano gli statuti locali se non nel silenzio delle Costituzioni, pei casi a cui esse non provvedevano, e coll'espreso divieto di qualunque disposizione contraria. Ma anche un'altra legge penetrò in Lombardia durante il governo spagnuolo: la *Constitutio Carolina criminalis*, sui giudizi capitali, che Carlo V aveva pubblicato nel 1532 per la Germania, con lo scopo di determinare e rendere uniformi i diritti e le pene, e anche di farla finita col vecchio processo germanico. È una legge che ha fatto epoca; e il Bossi, giureconsulto milanese, da noi ricordato dianzi, si affrettò ad illustrarla con commenti.

Ma neppure i governatori se ne rimasero inerti. Pubblicarono molte prammatiche, gride e bandi, che furono anche riuniti insieme, cominciando già dal secolo XVI; ma in generale non c'è da rallegrarsi. La dominazione spagnuola, più ancora che ad altre parti d'Italia, riuscì funesta alla Lombardia, dove sparse ogni avanzo di libertà e isterilì le sorgenti della pubblica ricchezza, spargendo dappertutto la superstizione, l'ignoranza, la burbanza altezzosa e sciocca. Per incontrare tempi migliori, è mestieri arrivare fino a Maria Teresa, che riformò molte leggi, e a Giuseppe II, che proseguì anche più arditamente nella via tracciata dalla madre. Ricordiamo specialmente le *Ordinanze e disposizioni* di Maria Teresa del 1741, dirette a prevenire i crimini e punire i delinquenti, e anche il Regolamento del processo civile, promulgato con lo scopo di escludere l'arbitrio dei giudici. Altre ardite riforme in materia ecclesiastica, specie di Giuseppe II, finirono col destare un grave malcontento.

Il ducato di Modena ⁶⁹ possiede un libro di *Provisioni e De-*

⁶⁹ Nel testo citiamo più collezioni. Ne diamo qui il titolo esatto insieme con le edizioni. Il *Libro delle provisioni, decreti, instramenti, gratie, lettere, ca-*

creti, già del 1544, poi un altro di *Grìde*, e un terzo di *Provisioni, grìde, ordini e decreti da osservarsi negli Stati di S. A. Serenissima*, in cui Francesco III fece inserire le leggi più importanti dei suoi predecessori e sue. Richiamiamo l'attenzione su questa collezione, perchè può considerarsi come il primo nucleo del Codice estense che si pubblicò nel 1771. E anche Parma⁷⁰ ne presenta qualcuna: gli *Ordini e bandi* pel quieto vivere, che appartengono appunto al ducato di Parma e Piacenza; inoltre certe *Costituzioni ducali della Camera*, e altre sul modo di procedere nelle cause civili.

3. — Seguono altre leggi dell'Italia mediana.

La Toscana⁷¹ ne conta addirittura una folla, tra vere leggi, ordinazioni, provvisioni, dichiarazioni, ordini e bandi, che vennero via via accumulandosi nel corso dei secoli. Ridotta sotto la signoria de' Medici (1532-1737), già Cosimo I portò la mano sulla legislazione, correggendone qualche punto; e altro fecero i suoi successori. Non può dirsi però che aspirassero al vaneggiare di legislatori; chè se qua e là danno opera a riordinare l'amministrazione, più spesso pensano al fasto e, se vogliamo, anche alle proprie dissolutezze, opprimendo lo Stato coi debiti, impoverendo il popolo con le gravezze, portando un colpo esiziale alla economia pubblica, rendendo torpidi gli intelletti con la

pitoli, fu pubblicato a Modena nel 1544 e poi nel 1578. Le *Grìde ducali provisioni, grìde et ragioni della città di Modena* si dicono *dare nuovamente* in un'edizione a Modena, senza indicazione della tipografia e dell'anno. Le *provisioni, grìde, ordini e decreti da osservarsi negli Stati di S. A. serenissima*, furono stampate a Modena nel 1755. Una copiosa raccolta di grìde in fogli volanti rilegati in sette volumi, dall'anno 1500 all'anno 1777, è posseduta dal Senato del Regno. Si veda SALVIOLI, *La legislazione di Francesco III duca di Modena* (negli *Atti della deputaz. per le provincie modenesi*, IX, 1899).

⁷⁰ Gli *Ordini e Bandi pel quieto vivere* dei duchi di Parma e Piacenza furono raccolti nel 1560 e 1596. Le *Constitutiones ducales Camerae, Parmae et Piacentiae*, furono edite a Parma nel 1594. Le costituzioni concernenti la procedura, videro la luce a Parma nel 1594 col titolo: *Constitutiones Parmae et Piacentiae de Consiliis et aliorum Magistratuum facultate et modo et forma procedendi in causis civilibus, atque de magistratu reddituum nostrorum ordinariarum et extraordinariorum*.

⁷¹ Notiamo le raccolte che si sono fatte delle leggi, provvisioni ecc. citate nel testo. Una prima è del Tavanti e va dall'anno 1471 al 1736; ma di gran lunga migliore è quella del Cantini, *Legislazione toscana raccolta ed illustrata*, Firenze, 1800-1808, 32 volumi. Contiene leggi e bandi dal 1592 al 1775. Aggiungiamo il *Codice della toscana legislazione, ovvero raccolta di tutte le leggi e bandi emanati in Toscana dal 1736 al 1786* con due volumi d'indici, Siena, 1786, 24 volumi. Inoltre: *Leggi e bandi della Toscana dal 1757 al 1860*, Firenze, 1765-1860, 69 volumi. Pel diritto rimasto in vigore dopo la restaurazione serve il *Repertorio del diritto patrio toscano vigente, ossia spoglio alfabetico e letterario delle più interessanti disposizioni legislative veglianti nel granducato*, Firenze, 1836-62, 26 volumi.

bacchettoneria. Appunto in questi tempi vediamo alla feconda operosità antica sottentrare quella comune rilassatezza, da cui i Toscani stentaron poi a riaversi. Solamente quando, a mezzo il secolo XVIII, la casa di Lorena sottentrò alla Medicea, le cose cambiano. Francesco I e Pietro Leopoldo sono in realtà due insigni legislatori: la Toscana considera il loro governo come un'opera di rigenerazione, e ne ricorda tuttora le leggi con grato animo. Fra le vedute dell'uno e quelle dell'altro corre indubbiamente una certa continuità; ma nondimeno il figlio oscurò la fama del padre, e quasi parve che le riforme non cominciassero che con lui. Una buona collezione, che amiamo di segnalare, è dovuta al Cantini col titolo di *Legislazione toscana raccolta e illustrata*; ma se ne conoscono anche altre.

Per ciò che riguarda lo Stato ecclesiastico,¹² accenniamo appena ai due avvenimenti, ai quali principalmente si deve se la sovranità pontificia si mutò in vera e propria sovranità temporale, e questa in governo clericale: la formazione delle nazioni moderne e la costituzione politica del Sacro Collegio avvenuta sotto Eugenio IV (1431). Anche i papi, invasi da una nuova ambizione di principato, finirono con lo affermarsi politicamente sulle ruine dei poteri feudali e municipali; ed è già molto che qualcuno dei tanti dinasti, tra i quali gli Stati della Chiesa si trovavano divisi, abbia potuto salvarsi ancora per un certo tempo, e qualche comune conservare i suoi privilegi. Insieme vediamo l'amministrazione passare gradatamente dalle mani dei laici in quelle dei chierici: la prelatura finì col diven-

¹² Per le bolle pontificie rimandiamo ai Bollari citati nella nota 45. Quanto agli editti e bandi emanati per ordine dei Pontefici, la Casanatense di Roma ne ha una ricchissima raccolta dal 1597 al 1758 in 9 grossi volumi. Una raccolta di costituzioni pontificie pel buon governo dei comuni è dovuta a G. CORNELLI e ha per titolo: *Bolle di Sommi pontefici, risoluzioni e decreti concernenti l'interesse delle Comunità dello Stato ecclesiastico*, Roma, 1642. Un'altra è del DE VIGNA, *Collectio constitutionum, chirographorum et brevium diversorum Romanorum Pontificum pro bono regimine universitatum ac communitatum Status ecclesiastici*, 1732-43, 4 volumi. Ricordiamo eziandio la ricca collezione di editti e bandi dal 1524 al 1833, che si conserva nella biblioteca comunale di Bologna in ben 194 volumi. Inoltre le varie raccolte di *Bandi generali ed ordini da osservarsi nella città, Stato e legazione di Ferrara*, pubblicate per le stampe, come quelle dell'Aldobrandino (1588), dell'Astalli (1639), del Carafa (1721), del Ruffo (1727) ecc.: e parimente i *Privilegia, brevvia et indulta* conceduti dai pontefici alla città di Ferrara, raccolti più volte, cominciando dall'anno 1632. Oltre ciò le *Constitutiones, edicta et bannimenta legationis Aemiliae, Forolivi*, 1702. Alla raccolta di decreti, costituzioni, editti e bannimenti del ducato di Urbino si riferisce uno studio di A. AGARITI, *La raccolta del card. Fulvio Astalli delle costituzioni del Ducato di Urbino (1696)*, Roma, 1908. Si veda anche LA MARTIA, *Storia della legislazione italiana*, I: *Roma e Stato romano*, Torino, 1884.

tare il grande semenzaio, da cui dovevano uscire tutti i ministri e tutti gli ufficiali dello Stato pontificio.

In fatto di leggi, gioverà ricordare alcune Bolle relative al diritto pubblico e anche ad altri argomenti, che vanno confuse con quelle innumerevoli, che si riferiscono a materie ecclesiastiche. Tali sono, a mo' d'esempio, la bolla *In coena domini* di Pio V contro gli eretici e gli invasori dei beni della Chiesa: quelle *De bono regimine* ed *Inter varias* di Sisto V sul buon governo dei comuni; la bolla *Baronum* di Clemente VIII in prode' creditori, che la prepotenza baronale o le istituzioni fedecommissarie defraudavano spesso delle loro ragioni; infine una di Paolo V in materia processuale. Ma insieme ci restano dei bandi, e in gran numero. Notiamo quello famoso di Clemente VIII dell'anno 1599, che è appunto un bando generale. Il papa aveva fatto raccogliere e riordinare e rivedere i bandi che i governatori delle provincie avevano pubblicato in materia di delitti, avvisando, a ragione, che i popoli soggetti allo stesso principe, dovessero governarsi con leggi uniformi; per non dire che molti bandi dal tempo erano divenuti superflui, molti altri non sufficienti per provvedere ai bisogni, e alcuni già passati in dissuetudine. Il nuovo codice penale, chiamiamolo così, doveva valere come legge universale dello Stato ecclesiastico, e tutte le altre provvidenze generali, introdotte per l'addieo tanto dai governatori quanto dai legati, s'intesero annullate.

Ma anche altri bandi sono noti. Per es. quelli che il card. Chigi pubblicò nel 1657 d'ordine di Alessandro VII, dovevano pure aver vigore in tutto lo Stato; e così alcuni di Innocenzo XIII del 1723 e di Benedetto XIV del 1747. I bandi di Innocenzo XIII sanciscono nuovamente le costituzioni di Pio IV, Pio V, Alessandro VIII, l'editto di Clemente XI e la costituzione di Clemente XII. In generale, contengono norme penali e di polizia, che avrebbero dovuto applicarsi anche nei luoghi baronali; e lo stesso dicasi dei bandi di Benedetto XIV. Questi però non sono che esempi. Insieme si conoscono bandi speciali e privilegi e brevi e indulti, per la città di Ferrara, per la legazione di Urbino, per quella dell'Emilia ecc., e tutta una folla di provvisioni prese dalle congregazioni, istituite sopra i bisogni temporali, e anche dai legati e governatori delle provincie, specie in materia di sicurezza pubblica. I bandi, che i legati

pontifici pubblicarono a Bologna, riempiono addirittura molti volumi; e, sebbene il concetto fondamentale non sia gran fatto diverso da quello dei bandi generali dello Stato, pure in qualche punto se ne allontanano.

Crediamo opportuno di richiamare particolarmente l'attenzione sulle raccolte di costituzioni, decreti, editti e bandi del ducato di Urbino. Una di esse fu pubblicata per ordine del legato card. Astalli ed ha per titolo: *Decreta, constitutiones, edicta, bannimenta legationis Urbini nunc primum in lucem edita iussu emin. et rev. cardinalis Astalii legati*. Porta la data dell'anno 1696, e l'Astalli, che la pubblicò, scrive di averla messa assieme *ob veterum exemplarium infrequentiam*. È desunta dalle costituzioni dei duchi e dei cardinali legati e divisa in quattro libri, che trattano di cose civili, penali, del buon governo dei comuni e delle tasse; ma specialmente di diritto civile e penale: ben 66 costituzioni di civile, che vanno dal 1484 al 1694, e 102 di penale dal 1513 al 1695. La terza parte *Super bono regimine comunitatum et status* ne contiene 51, dal 1545 al 1694, indirizzate in gran parte ai funzionari della legazione. La quarta riproduce costituzioni quasi tutte del card. Astalli per fissare gli stipendi dei giudici, notari, medici, chirurghi ecc. e le tasse giudiziarie più importanti. La raccolta stessa fu poi commentata dal co. Solone Campelli, che del resto vi aveva dato opera come uditore dell'Astalli, e s'intitola: *Constitutiones ducatus Urbini a Solone ex comit. de Campello... collectae et adnotationibus illustratae*. Papa Clemente XI la approvò e dichiarò obbligatoria. In fondo è una nuova edizione; ma presenta insieme una disposizione sistematica della materia, che doveva agevolarne la consultazione. Aggiungiamo i *Capitoli de la Militia dell' Ill. et Eccell. Signor Duca d'Urbino*, Pesaro, 1568.

4. — Il Regno delle Due Sicilie, ¹³ in questi tempi. ha subito

¹³ I capitoli e le grazie del Regno di Napoli di qua dal Faro furono pubblicati da Agnello De Bottis nel 1784; ma ne abbiamo anche una collezione del secolo scorso col titolo: *Capitula regni utriusque Siciliae, Ritus magnae Curiae Vicariae et Pragmaticae commentariis illustrata*, Napoli, 1778. La Sicilia ne ha due. Una è di Raimondo Baiamonte presidente del conoistoro: *Regni Capitula novissima accuratiori diligentia impressa, quibus accesserunt alia capitula edita post annum 1525, nunquam impressa, et eiusdem regni pondectae... mandato ill. principis Castrioterani regni Siciliae praesidentis recognita et in unum redacta*, Venetia, 1578. Contiene i capitoli compresi nelle collezioni precedenti, più quelli di Carlo V e Filippo II fino all'anno 1568. L'altra di Fr. Testa, ha per titolo: *Capitula Regni Siciliae quae ad hodiernum diem lata sunt*

molteplici vicende tra buone e tristi. Il periodo più disastroso fu quello della dominazione straniera (1505-1734). Soggetto ad un governo vice-reale, i proconsoli, mandati a governarlo, a quando a quando lo spogliarono; ma non ne mancarono di buoni, che misero un po' d'ordine alle cose del Regno. Basterà accennare a Don Pietro di Toledo ministro di Carlo V, il cui lungo viceregno finì quasi con l'imperatore, poco dopo la metà del secolo XVI, e che indubitamente riordinò lo Stato. Quanto alle leggi, si distinguono tuttavia i Capitoli e le Prammatiche.

Già Carlo V e anche i tre Filippi, approvarono, nella forma di grazie e capitoli, molte domande dei sedili di Napoli e molti voti dei Parlamenti di Sicilia; e potremmo anche ricordare qualche raccolta compilata, sia pel Regno di qua dal Faro, sia per la Sicilia. Una di Agnello de Bottis comprende i capitoli e le grazie del Regno di qua dal Faro; ma non è la sola. La Sicilia ne possiede una del Raimondetta, presidente del Con-

edita cura eiusdem regni deputationum, Panormi, 1741-43, 2 volumi. Altri capitoli pubblicò lo Spata col titolo: *Capitula Regni Siciliae recensitioni Francisci Testa addenda*, Panormi, 1836. Vedi anche dello stesso autore: *Esame delle teoriche sui capitoli del Regno di Sicilia di Diego Orlando*, Palermo, 1867. La raccolta dei Parlamenti di Sicilia del Mongitore ha per titolo: *Parlamenti generali e straordinari celebrati nel Regno di Sicilia dal 1494 fino al 1658 raccolti da D. Andrea Marchese, con l'aggiunta di quelli dal 1661 al 1714 del D. Pietro Battaglia*, Palermo, 1717. Quella del Serio vide la luce nel 1749, e contiene nel vol. II anche i capitoli di grazie. Per le prammatiche del Regno di qua dal Faro rimandiamo alla raccolta citata nel testo di don ALF. VARRI, *Pragmaticae, edicta, decreta ecc.* Napoli, 1777, vol. 4, col *Supplementum Pragmaticae del Leggio*, Napoli, 1790, vol. 2, e all'ultima edizione dei Giustiniani, Napoli, 1803-1806, in 15 volumi. Un sunto con illustrazioni storiche ne dà il Dr. J. nella *Introduzione allo studio delle prammatiche del Regno di Napoli secondo la collezione del 1772 col suo diritto comune corrispondente*, Napoli, 1777, 3 volumi. Venendo alle prammatiche sicule, una prima raccolta in 2 vol. fu fatta da R. Raimondetta nel 1574; ma è disordinata e confusa. Migliore è una dello Scibecca, che ha per titolo: *Constituzioni prammaticali del Regno di Sicilia fatte sotto il felicissimo governo del vicerè M. A. Colonna*, Palermo, 1583, ma non comprende che quelle di questo vicerè. Alle rimanenti provvede un'altra in 5 volumi così distribuiti: vol. I e II (1636-37) per cura di Potenzano, Fimia e Amico; vol. III (1700) per cura di Cesino; vol. IV (1773) per cura di Tetamo; vol. V (1800) per cura di Nicastro. Del terzo volume esiste anche un'edizione del 1658, ma fu esaurita. Una nuova edizione di F. P. De Blasi ha per titolo *Pragmaticae sanctiones Regni Siciliae quas iussu Ferdinandi III Borbonii nunc primum ad fidem authenticorum exemplarium in regis tabulariis existentium recensuit etc.*, 2 vol., Palermo, 1791-93. Arriva solo al 1579. — Aggiungiamo la collezione dei *Regali dispacci nelli quali si contengono le sovrane determinazioni de' punti generali o che servono di norma ad altri simili casi del Regno di Napoli*, dal dott. don Diego Gatta raccolti e per materie disposti, Napoli, 1773-77, vol. 11, e la collezione di Nic. Gervasi per la Sicilia. Ha per titolo *Siculae Sanctiones* e fu pubblicata in 6 volumi a Palermo, correndo gli anni 1750-55. Ne abbiamo una analisi di A. TETAMO per ordine alfabetico col titolo: *Summa sicularum Sanctionum*, Panormi, 1758. Il Salvioli dà la notizia, che la Biblioteca comunale di Palermo possiede una raccolta di *Extravagantes Sanctiones* in 22 volumi. — Un *Dizionario delle leggi del Regno di Napoli tratto dalle costituzioni, capitoli, arresti, dispacci, consuetudini*, fu pubblicato nel 1788 a Napoli in quattro volumi.

cistoro; e un'altra del Testa fatta per commissione dei deputati del Regno, oltre alle raccolte dei Parlamenti del Mongitore e del Serio.

Di più c'erano le prammatiche, e tra queste campeggiano nuovamente quelle di Carlo V. Moltissime altre sono dovute ai vicerè e si riferiscono alle materie più svariate. Anzi si può dire che non ci sia stato vicerè che, udito il Consiglio Collaterale, non ne abbia emanata qualcuna. L'ultima è del 23 marzo 1726; ma le stesse leggi della dinastia borbonica portano questo nome. Ne pubblicarono tanto Carlo III quanto Ferdinando; e, se non tutte, certamente molte si mostrano piene di sapienza civile, per non dire che in parecchie si sente la mano del Tanucci. E non difettano neppure le collezioni. Nondimeno sino a Ferdinando il cattolico esse giravano manoscritte, e fu solo nel 1531 che si stamparono le leggi di Carlo V. In seguito nel 1533, vi si aggiunsero quelle degli Aragonesi; ma si trattava di collezioni piuttosto informi.

Il merito di averle meglio ordinate si deve a Prospero Caravita, che le corredò anche di commenti: certo, esso fu il primo a disporvi i titoli e ad apporvi le rubriche, e diede il nome, conservato poi sempre, all'intera compilazione: *Pragmaticae, Edicta, Regiaeque Sanctiones neapolitani Regni in unum congestae, suis distinctae titulis miroque ordine illustratae per clariss. U. I. D. Prosperum Caravita*. La prima edizione è del 1575; e parecchie altre se ne pubblicarono in seguito con aggiunte del D'Anna (1587, 1590, 1623) e del Rovito (1633); il quale però omise alcuni titoli, accrebbe le rubriche, ne mutò ed emendò altre, e vi aggiunse l'indice delle pene. Due nuovi tomi di prammatiche videro la luce per cura di M. A. Gizio nel 1655; e nè anche questi parvero sufficienti. Non era trascorso molto tempo, e già le nuove leggi resero necessaria una novella collezione; e il vicerè, col Consiglio Collaterale, ne affidò l'incarico a Biagio Altimari, che la compì sotto l'intendenza del reggente Carlo Calà, e la diede fuori nel 1682 in tre volumi, conservando tuttavia il titolo del Caravita. Altre prammatiche, uscite più tardi, si stamparono nel 1710 e nel 1715; ma non tutte; quelle promulgate da Filippo V, non sapremmo dire per qual ragione, furono tralasciate. In seguito, nel 1718, abbiamo una nuova collezione più copiosa, coi tipi del Muzio; ma il collettore non adattò le

nuove leggi ai rispettivi titoli e preferì di aggiungere tre tomi ad altrettanti che già esistevano. Un'altra del 1772, in quattro volumi, è certo migliore delle precedenti. Il collettore Alfeno Vario collocò tutte le leggi, anche quelle promulgate dopo l'edizione muziana, sotto le rispettive rubriche; e, per alcune, che non avevano proprie sedi, formò appositi titoli, trasferendovene altre, e comprendendovi anche i trattati di pace e di commercio. Infine vi aggiunse più appendici: una, di leggi omesse o pubblicate nel frattempo, un'altra di disposizioni disusate, una terza delle varie lezioni dei diversi codici; e insieme compilò la cronologia delle prammatiche e dei vicerè. L'indice delle materie, molto abbondante, chiaro e distinto, compie l'opera, a cui il Leggio fece seguire poi un *Supplementum* in due volumi, nel 1790. Del resto, anche queste edizioni si risentono dello stesso difetto della forma, che il Vario intravvide, ma a cui non credette di portare rimedio, nella considerazione che, avendo i professori in mano più commentarî delle prammatiche, si sarebbero trovati alquanto impacciati se ne avesse mutato l'ordine. Certo è che il modo, con cui sono distribuite, è tutt'altro che commendevole. Si pensò, bensì, di ridurle sotto certi titoli; ma i titoli stessi, lungi dall'essere disposti per materie, seguono l'uno all'altro in ordine alfabetico, cioè a caso.

Un'ultima collezione cominciata da Lorenzo Giustinani sul principiare del secolo scorso, non fu condotta a compimento, nonostante che conti ben quindici volumi in-4°. Essa però si distingue, sia per la migliore distribuzione e correzione del testo, sia per il contenuto, comprendendo parecchie leggi sfuggite ai collettori precedenti.

Parimente abbiamo varie raccolte delle prammatiche sicule: del Raimondetta e dello Scibecca, già nel secolo XVI, e poi altre del Potenzano, del Cesino, del Tetamo, del Nicastro, fino a quella di F. P. De Blasi, che certamente è la più accurata, ma che rimase interrotta per la morte dell'autore.

Aggiungiamo tutta una folla di dispacci e lettere circolari (in Sicilia si dissero *Siculae Sanctiones*) su varie materie di diritto pubblico e privato. D'ordinario, si mandavano fuori in certe occasioni particolari, per correggere qualche errore ed abuso, o dichiarare qualche dubbio; ma potevano anche acquistar forza di legge, quando risolvevano qualche punto generale per modo

di regola; e qui pure possiamo citare talune raccolte. Una di don Diego Gatta si riferisce al Regno di Napoli di qua dal Faro, ed è distribuita per materie: riproduce i dispacci di Carlo III e Ferdinando IV, che risolvono punti generali di diritto; ma qua e là ne inserisce anche dei re anteriori, occupandosi prima delle materie ecclesiastiche, poscia di quelle civili, e infine delle criminali. Un'altra riguarda la Sicilia. È conosciuta col nome di *Siculae Sanctiones*, e fu pubblicata da Nicolò Gervasi per incarico del vicerè Eustacchio duca di Laviefeuille. Il Gervasi ha diviso il suo lavoro in titoli, distinti secondo la magistratura e l'oggetto degli atti, premettendo a ognuno un cenno storico, e anche l'indice dei capitoli e delle prammatiche che vi si riferivano.

5. — E Capitoli e Prammatiche incontriamo pure nell'isola di Sardegna.⁷⁴ Sono leggi dei re d'Aragona e di Castiglia, e ve n'ha molte. Nel 1605 il loro numero era già così considerevole, che il convento delle corti generali domandò che se ne ordinasse e pubblicasse il codice, e il governo vi accondiscese. Pei capitoli, ne fu affidato l'incarico a don Giov. Dexart, che ne compì la collezione in otto libri, a cui mandò innanzi i decreti, coi quali erano stati convocati i Parlamenti e se n'erano approvate le domande. I primi tre sono anche corredati di un dotto commento. Quanto alle prammatiche, se n'incaricò Francesco Vico, uomo di grande autorità e versatissimo negli studi giuridici, che le ordinò, corresse, supplì con molta diligenza e perspicacia, mettendo assieme un codice, che fino ai dì nostri formò una delle parti essenziali della giurisprudenza sarda. Parlando di questa collezione, il Manno avverte che, anche oggi-giorno, meriterebbe di essere maggiormente conosciuta, specie per ciò che appartiene al governo politico del Regno, all'amministrazione giudiziaria, alla custodia delle regalie del sovrano e a vari altri oggetti di pubblico interesse. Dobbiamo aggiungere che ottenne l'approvazione di Filippo IV con una prammatica

⁷⁴ I capitoli dell'isola di Sardegna si trovano raccolti dal Dexart, che abbiamo ricordato nel testo. Sono i *Capitula sive Acta curiarum Regni Sardiniae sub invictissimo Coronae Aragonum imperio*, Calari, 1641, 2 volumi. L'opera del Vico s'intitola: *Leyes y Pragmaticas reales del Reyno de Sardinia, compuestas, glosadas y comentadas*, Callor, 1681, 2 volumi. Altre ediz.: Callor, 1714, 1727 e Sauser, 1781. La raccolta degli editti dei principi di Savoia ha per titolo: *Editti pregoni ed altri provvedimenti emanati pel Regno di Sardegna.... riuniti per comando di S.S. R. M. il Re Vittorio Amedeo III*, disposti sotto i rispettivi titoli, Cagliari, 1775, volumi 8. Contengono le leggi emanate sotto il dominio di Casa Savoia dal 1720 al 1774. Il raccoglitore è don Pietro Sanna.

del 1633, acquistando così solenne autorità di legge; e il Vico stesso la illustrò con copiosi commenti. Ma forse vi accumulò troppe questioni, o aliene dal suo assunto o soverchie, mentre avrebbe fatto meglio a trattenersi un po' più a lungo nel rischiare il senso delle leggi. È l'appunto che gli fa giustamente il Manno; ma, ad onta di ciò, il suo lavoro è pregevolissimo in quelle parti nelle quali tratta delle consuetudini del Regno.

Più tardi, venuta la Sardegna in potere della Casa di Savoia, vi si pubblicarono molti editti e bandi simili a quelli del Piemonte, sia a nome del re sia per ordine del viceré; Vittorio Amedeo III ne fece anche compilare una raccolta.

6. — Delle repubbliche, che ancora esistevano in questi secoli, le principali appartengono nuovamente all'alta Italia. Vogliamo alludere a Venezia e a Genova, che possono dirsi agli antipodi una dell'altra: quella, con ordinamenti della più stretta oligarchia, questa, con ordini larghi e popolari; ma oggimai stremate e sbattute entrambe. Fra le leggi venete, segnaliamo anzitutto parecchie *Correzioni* avvenute nel tempo di Pasquale Cicogna, Marcantonio Memo, Zuane Bembo, Antonio Priuli, Francesco Contarini e Francesco Erizzo, e molte *Parti* prese dai Consigli in materia di pompe, giuochi, bettole, ridotti ecc. Sono addirittura innumerevoli. Negli ultimi anni della repubblica videro la luce le *Leggi di massima di governo* (1770), un *Codice feudale* (1780) e il *Codice per la veneta mercantile marina* (1786), sui quali torneremo. È stato l'ultimo guizzo di una lampada prossima a spegnersi. Genova ha in questi tempi lo *Statuto dei padri del comune*, che presenta un grande interesse. Composto di ordinanze, che vennero via via pubblicandosi tra il 1459 e il 1676, rispecchia la vita di un magistrato che certo occupò un posto molto importante nella storia dell'azienda cittadina, come quello che attendeva agli interessi della navigazione e alla polizia urbana, munito di ampi poteri discrezionali, giudiziali e criminali, che conservò a lungo, anche quando le leggi parvero voler concentrare tutta la giurisdizione nelle mani dei giudici ordinari.⁷⁵ Insieme, vogliamo ricordare le *Nuove leggi* del 1584, riformate da consiglieri e ambasciatori di papa Gre-

⁷⁵ Vedi DE SIMONI, *Illustrazioni allo statuto dei padri del comune della Repubblica genovese*, Genova, 1886, premesse all'edizione dello statuto stesso.

gorio XIII, di Massimiliano II e di Filippo II, e altre provvisioni, tra leggi e decreti, emanate da vari governi, austriaci, francesi, spagnuoli, che successivamente occuparono la Liguria. Anche gli statuti civili e criminali furono riformati in questi tempi.

§ 2. — LEGGI E CONSUETUDINI LOCALI.
AUTORITÀ DEI TRIBUNALI.

1. — Il processo di concentrazione, che si veniva designando, non poteva lasciare un gran posto alle leggi locali. D'altronde, già sul finire dell'epoca precedente queste si trovavano in una condizione di decadenza, se non per ciò che ne concerne il numero, certo per riguardo alla qualità. E questo stato di cose continua. La maggior parte dei comuni si trovava oggimai alla dipendenza di qualche principe o di altra città, che ne teneva il dominio; e s'intende, che anche la loro attività legislativa non avesse modo di svolgersi così liberamente come un tempo: non potevano promulgare leggi che col consenso del principe o della dominante, in una parola del signore, qualunque fosse, da cui dipendevano; il quale pretendeva di approvarle, e anche vi faceva inserire le provvisioni e gli ordini, con cui le correggeva e completava, per coordinarle alla legislazione generale e adattarele, più che fosse possibile, ai tempi.¹⁶ Tanto per accennare a qualche esempio, ricordiamo gli statuti di Mondovì, di Pinerolo, di Cuneo, confermati dai principi di Piemonte; quelli di Benevento, di Macerata, di Forlì, di Bologna, di Ferrara, approvati dal papa; gli statuti di Gubbio, che ottennero la conferma da Francesco Maria II duca d'Urbino; e parecchi altri, che l'ebbero dalla repubblica veneta, come quelli di Adria, Treviso, Belluno, Capodistria, Padova, Vicenza, Verona, Bergamo, Brescia, sempre *cum additione Partium et Decretorum sere-*

¹⁶ Fra gli scrittori che si occuparono delle leggi comunali di questi tempi ricordiamo: CALISSE, *Statuto inedito di Veiano*, Roma, 1848 (nel periodico "Studi e documenti di storia e diritto", VII). PAPALEONI, *Gli statuti di Tione dal secolo XVI al XVIII: contributo alla storia delle istituzioni comunali del trentino* (nella "Miscellanea di storia veneta", serie II, vol. III, 1895). GADALETA, *Gli statuti del secolo XVI per il governo municipale della città di Bisceglie* (nella "Rassegna pugliese", 1899). MANCINI, *Capitula et statuta bagolationis civitatis Melfis* (1527), Venosa, 1895. PANSA, *Statuti inediti della bagliva di Sulmona*, Aquila, 1900.

nissimi Domini. In questi medesimi tempi, incontriamo un nuovo statuto civile e criminale di Trento, redatto sotto gli auspici del vescovo Bernardo al quale furono aggiunte in seguito altre costituzioni e provvisioni dei vescovi Cristoforo, Lodovico, Carlo e Carlo Emanuele Mandruzzo, di Sigismondo Alfonso conte del Tirolo, di Giuseppe Vittorio Alberti e di Giov. Maria di Thunn. Anche lo statuto di Trieste fu riveduto nel secolo XVI per ordine di Ferdinando I. Un suo decreto del 1550, che si trova in testa di esso, ricorda che la città aveva certi suoi statuti e decreti municipali redatti fino ab antico in un grosso volume, ma oscuri e contraddittori, e di cui molti erano anche andati in dissuetudine pel mutamento dei tempi. Perciò parve prezzo dell'opera di restringere tante costituzioni in un breve compendio, levarne le antinomie, togliere via il superfluo e omettere ciò che pel non uso poteva dirsi abolito.

Ma tali revisioni si fanno sempre più rare. Generalmente, non si redigono nuovi statuti, nè si rivedono: durano solo in vita i vecchi; ma quasi non occorrerebbe dire che diventano ogni giorno più impraticabili. In questo senso si esprimono nel 1680 i deputati alla riforma delle magistrature fiorentine, mostrando al granduca la necessità che s'imponeva di compilare un nuovo statuto per le materie criminali e miste. Il terzo volume degli statuti fiorentini si poteva dire nella maggior parte abrogato da leggi posteriori, stampate separatamente, che non potevano non generare una grande confusione.

Non basta. La legislazione statutaria si viene restringendo sempre più alla polizia urbana e campestre; e i comuni, più che a compiere o rivedere statuti, attendono a pubblicare ordini o bandi. Tale è il nome che portavano in Piemonte già sullo scorcio del secolo XVI; e ve ne sono in gran numero; più specialmente si dicevano *bandi politici*, come quelli di Alessandria e d'Asti; o anche *bandi di politica e polizia*, come quelli di Moncalieri; o *bandi di capitoli campestri* come quelli di caccia e pesca della città di Cuneo. Del resto, anch'essi non si potevano fare senza il permesso del principe; e, fatti che fossero, occorreva l'approvazione del Senato per eseguirli. Gli ordini politici di Torino, i bandi politici di Alessandria, i bandi campestri di Chivasso, per tacere d'altri, furono appunto approvati e interinati dal Senato, se non altro per le pene corporali.

2. — Nei territori feudali v'ha di peggio. Le libertà erano andate sempre più declinando dappertutto; e non sarebbe neppure da supporre che le terre feudali potessero sfuggire alla legge comune. Già nel secolo XV si ebbero baroni che si arrogarono il diritto di far leggi da sè; e nel XVI la cosa andò sempre più generalizzandosi. Gli Stati maggiori avevano dato l'esempio; e i feudi si sono incamminati per la medesima via. Così nel 1518 i conti Brancaleone, volendo provvedere al comodo pubblico e privato del governo di un loro castello di Piobbico, promulgano alcune costituzioni, comandando al popolo e alla comunità di osservarle nella loro integrità. Medesimamente, nel 1551 il cardinale Sforza, tutore di Giovanni Orsini, estende senza più lo statuto di Campagnano ad Anguillara, e nel 1552 a Bracciano, ingiungendo ai comunisti di osservarlo *inviolabiliter ad unguem*, sotto pena di 1000 scudi. Nel 1558 ci imbattiamo nelle *sanctiones municipales*, che il duca Ottavio Farnese pubblicò pe' suoi Stati di Castro e Ronciglione. Un'altra volta, sono i conti di Genga che danno a questa loro terra un libro di statuti, e già nella fronte fanno scrivere: *Hic liber castri Genghae statutorum factus et ordinatus per Ill^{mos} DD. Comites anno 1562*. Anche lo statuto di Veiano del 1571 fu composto da Giorgio Santacroce insieme con alcuni giureconsulti *solum Deum prae oculis habentes*. E così lo statuto di Colalto del 1583. I conti modificarono con esso la consuetudine del luogo, ordinando che fosse portato *a notitia d'ognuno... a perpetua memoria et osservanza*. Insieme vogliamo ricordare: uno statuto, che Bernardino Savelli concesse nel 1588 alla comunità e agli uomini di Castel Gandolfo; lo statuto di Torrita, che Marcello Melchiorri, padrone perpetuo del castello e degli uomini di quella villa, riformò nel 1593 sia nel civile che nel criminale; lo statuto, che Ferdinando Gonzaga fece compilare nel 1664 per Castiglion delle Stiviere; quello di Ranusio Farnese per lo Stato di Bardi, Compiano e pertinenze del 1684; infine un altro del duca Ascanio della Corgna per Castiglione del Lago del 1750.

Dopo tutto, accadeva molte volte che il signore non ricorresse neppure alla forma dello statuto per esprimere la sua volontà. Pubblicava più volentieri bandi, editti, decreti, e di nuovo sull'esempio degli Stati maggiori; ma anche qui basterà accennare ad alcuni. Abbiamo sott'occhio le gride e lettere comitali

dell'abate di Sant'Ambrogio per Civenna e Limonta (1607-1736); i bandi generali di don Giuseppe Angelo Aquitano Cesi, duca di Selci, signore di Cantalupo e Gavignano, marchese di Riano, conte di Reschio e barone romano (1658); altri di don Agostino Chigi principe di Farnese, del duca di Monterotondo, del principe Imperiali Simiana per Montafia, di Alessandro Boncompagni Ottoboni per la sua terra di Fiano, di monsignor vescovo di Paros, del conte Giriodi feudatario di Monastero, e del principe Pietro Gabrielli per Roccasecca.

3. — In mezzo a tutto ciò, buona parte del diritto era tuttavia abbandonata alla consuetudine; ⁷⁷ e se taluna venne messa in iscritto, altre perduravano nella loro forma originaria non scritta. Le *Costume generali* della Valle d'Aosta furono appunto proposte e redatte in iscritto dall'assemblea dei tre stati; e così quelle di Salerno, di Gradisca, e altre. Certo, se ne sentiva sempre più il bisogno. Lo statuto di Capodistria accenna alle diverse consuetudini, che vigevano circa il matrimonio, aggiungendo che si era ordinata una inchiesta in tutte le ville, per sapere quali fossero gli usi di ciascheduna; dopo di che, si sarebbero posti nel registro del comune a perpetua loro memoria. Del pari, può vedersi una domanda fatta dal Parlamento dell'isola di Sardegna nel 1603.

Vi si comincia dal notare che nel Regno, oltre al diritto comune, vigevano diversi diritti e leggi locali, e insieme con la Carta di Logu si allegavano molte consuetudini e costumanze diverse e contrarie in una stessa causa. Ciò produceva una grande incertezza, e accadeva che, mentre l'una veniva decisa col diritto comune, un'altra, di lì a non molto, lo fosse con qualche costituzione *segon alcuna part o advocat ne te noticia*. Così fu fatta istanza, perchè si ordinasse a tutte le città, ville e contrade di redigere in iscritto le loro consuetudini; e, redatte che fossero, presentarle alla reale udienza per correggerle e chiarirle secondo il caso; dopo di che, nessun'altra se ne sarebbe potuta

⁷⁷ Le consuetudini generali d'Aosta hanno questo titolo: *Coutumes générales du Duché d'Aoste. Proposées et rédigées par escript en l'Assemblée des trois Estatz gens d'Eglise, Nobles, Practiciens et Costumiers, avec les Uz et Stiltz andz Pays observés* etc. Abbiamo già detto (nota 46) che la prima edizione è del 1588. Per le consuetudini di Salerno e altre pubblicate a' di nostri si veda la nota 48. Le consuetudini di Gradisca del 1577 furono stampate in Udine, 1859, per cura del Joppi. Erano state compilate da Girolamo Garzoni, buon giureconsulto per incarico del capitano di Gradisca Giacomo d'Attemps.

allegare fuori del detto volume. E ne fu dato l'ordine; ma il *Dexart* attesta che non se ne fece nulla.

Del resto, in un conflitto tra la consuetudine e la legge o lo statuto, non era sempre la prima che andasse innanzi. Lo statuto di Trieste del 1550 dispone addirittura, che il vicario non dovesse tener conto affatto del diritto non scritto, ossia della consuetudine, quando era contraria ad esso.

4. — In tanta diversità, e anche in tanta insufficienza di leggi, comprenderemo facilmente come si dovesse lasciare all'amministrazione della giustizia un largo campo nel quale vagava il potere, la discrezione e l'arbitrio dei giudici. Era di nuovo un serio guaio; ma fortunatamente trovò il suo correttivo nella giurisprudenza dei giudicati che si venne formando appunto in questi secoli. Almeno alcuni dei tribunali più illustri, compresero che bisognava abbandonare la pratica invalsa, di determinare la prevalenza delle opinioni con l'aritmetica; e tornando all'esame razionale, si fecero, non più a numerare i dottori, ma a pesare le ragioni ed i fatti. Così, andarono qua e là in disuso quelle litanie di autorità, come le chiama il *De Luca*, e sorse da sè la giurisprudenza dei giudicati. Nel secolo XVII essa poteva dirsi già in pieno vigore; e in qualche Stato d'Italia si fece espresso divieto agli avvocati di allegare i dottori nel fóro, impedendo così che il mal seme ripullulasse. Ciò accadde in Piemonte fino dal 1729; e fu introdotto poi a Napoli, ma appena nel 1774. Una legge di Ferdinando vuole bandita dal fóro l'autorità dei dottori, interpreti e commentatori delle leggi, e inculca ai giudici di decidere le cause, citando il testo della legge, a cui appoggiavano il giudizio, e di ragionare le sentenze, indicando i punti di fatto e di diritto per cui le profferivano. Non mancò peraltro l'opposizione nei magistrati stessi, che vi scorsero come compromessa la loro dignità. D'altronde la legge meritò che il *Filangieri* vi stendesse sopra alcune riflessioni politiche dirette a convincere quei togati della sua ragionevolezza.

S'intende poi, come i tribunali supremi acquistassero una grande autorità. E fu un bene. Appunto la loro giurisprudenza venne raccolta in quella serie di decisioni, che, sebbene compilate per studio privato, finirono con lo andare per le mani dei curiali, come fondamento precipuo della discussione delle cause. Anzi perfino gli stranieri la presero a modello. Infatti,

la giurisprudenza dei tribunali di Sassonia, a cui lo Stintzing diè tanta importanza, non fece, a ben guardare, che copiare la nostra; e in fondo era il diritto romano che teneva il campo, sebbene temperato, qua e là, dal diritto canonico e anche da altri diritti.

Vanno meritamente celebri sopra tutte, le decisioni della Rota romana: ⁷⁸ insigne tribunale, formato di auditori di varie nazioni, come il portava la estesa giurisdizione esercitata per tutto il mondo cattolico. Istituito nella seconda metà del secolo XIII, mantenne la sua riputazione fino a Gregorio XVI, che ne alterò l'ordinamento e lo guastò. Nei tempi, di cui ci occupiamo, godeva la massima autorità, composto, com'era, di uomini versatissimi tanto nel diritto romano, quanto nel canonico, tra i quali basterà ricordare il De Luca. Altri ha già avvertito, che intere teoriche si sono svolte nel suo seno: e la grande reputazione, ch'esso godeva, valse presto ad accreditarle, non solo nella Curia di Roma, ma anche negli altri tribunali d'Italia. Certo, la scrupolosa diligenza con cui erano poste le questioni e analizzati i fatti, la serietà intrinseca dei fondamenti a cui si appoggiavano, e il molto acume pratico, dovevano raccomandarle all'attenzione dei nostri magistrati, se anche difettavano generalmente di filosofia legale. Le stesse raccolte, che ne furono compilate, non solo in Roma ma anche altrove, mostrano il grande favore che godevano nel fòro. Vogliamo ricordare quelle del Gomez, del Cantalmaj, del Bichius, del Cocchinus, del cardinale De Luca; ma se ne conoscono molte altre. Si tratta nientemeno che di centinaia di volumi.

Due altri tribunali famosi, sono il Senato di Savoia e quello di Piemonte, istituiti da Emanuele Filiberto: due supreme corti di giustizia, che a volte non mancarono di assumere qualche ingerenza di cose politiche, in forza del diritto, che loro spettava, di verificare o interinare gli ordini sovrani. Vi sedevano anche alcuni prelati e un cavaliere, giusta l'antico costume di far entrare nei tribunali supremi i rappresentanti dei vari ordini dello Stato; ma, ciò che più importa, ambedue quei consessi vantano illustri giureconsulti, tra cui non possiamo a me-

⁷⁸ Sul tribunale della Rota romana vedi BERNINO, *Il tribunale della S. Rota romana*, Roma, 1717 e BONDINI, *Del tribunale della Sacra Rota romana. Memorie storiche*, Roma, 1854.

di ricordare Antonio Fabro e Claudio Expilly, presidenti del Senato di Savoia, e Aimone Cravetta, Nicolò Balbo e Antonio Sola, che trovammo anche più sopra, in quello di Piemonte. Specie per ciò che concerne le decisioni del Senato di Piemonte, Gaspare Antonio Tesauro osserva, che godevano una grande autorità *in omnibus pene totius Europae iudiciis*: comunque, "hanno fornito per lunghi anni rispettate norme di giudizi ai tribunali piemontesi" (Scolopis). E nuovamente possiamo ricordare alcune raccolte. Il *Codex Fabrianus*, insigne opera del Fabro, su cui è nostro proposito di tornare più sotto, si riferisce alle cose trattate nel Senato di Savoia; ma anche le decisioni di quello di Piemonte furono presto raccolte, prima da Ottaviano Cacherano d'Osasco e poi da Antonino e Gaspare Antonio Tesauro. Questa seconda raccolta porta il titolo: *Decisiones Senatus Pedemontani collectae ab Antonino Thesauro Fossanensi cum additionibus Gasparis Antonii eius filii*, ed è la più nota. L'ultima edizione è forse quella di Torino del 1794 divisa in due parti. Parimente, Tommaso Maurizio Richeri si rese benemerito degli studi pratici con un *Codex rerum in Pedemontano Senatu aliisque supremis patriae curiis iudicatarum*, Augustae Taurin., 1783, vol. 4. Poco dopo esciva alla luce la *Practica legale* del presidente Galli.

Una speciale rinomanza acquistò la Rota di Genova per le cause commerciali: vi porgevano frequente occasione sia le imprese mercantili della repubblica, sia la presenza in quel porto di tanti mercatanti stranieri. Era naturale che appunto questa parte della giurisprudenza trovasse colà un largo sviluppo. Una raccolta dei suoi giudicati fu fatta dal Belloni col titolo *Decisiones Rotae Genuae de mercatura et pertinentibus ad eam*, Venetiis, 1582. Un'altra si deve al Cartario.

Invece non abbiamo molto a lodarci della giurisprudenza uscita dai tribunali di Napoli,⁹⁹ sebbene nessun altro paese ab-

⁹⁹ Sulla giurisprudenza del foro di Napoli scrissero: MANNA, *Della giurisprudenza e del foro napoletano dalla sua origine fino alla publicas. delle nuove leggi*, Napoli, 1839 e LOMONACO, *Del foro napoletano e della sua efficacia nella legislazione e in generale nell'opera della civiltà dell'intera nazione*, Napoli, 1836 (nel "Filangieri", anni VII ed VIII). Abbiamo sott'occhio una edizione dell'opera del Capocolatro con questo titolo: *Decisiones novissimas sacri regii Consilii Neapolitani cum observ.* Gissii, Genevae, 1708, 2 vol. e anche una del Du FRANCHIA, *Decisiones sacri regii Consilii Neapolitani cum observationibus C. A. De Luca*, Venetiis, 1772, 4 volumi.

bondasse tanto in moto forense; ma la forza delle abitudini prevaleva non di rado sulla profondità dell'esame, come in altri tribunali della Penisola. Il giudizio severo è dello Sclopis; ma, del resto, anche il De Jorio, sullo scorcio del secolo XVIII, dopo aver accennato alla farragine di leggi, e alle "infinite opinioni di dottori", così si esprime testualmente: "hanno posto in un estremo labirinto i tribunali, onde l'arbitrio dei giudici troppo illimitato nel decidere le cause e quello degli avvocati nell'intraprenderle, hanno reso sempre più incerta la via della giustizia". Lo stesso De Jorio dà anche taccia ai dottori, perchè con le loro tante diversissime opinioni "avevano talmente alterata la giurisprudenza, che l'ombra sola ci era rimasta".

Intanto, la frequenza dei litigi vi faceva crescere le collezioni delle sentenze anche più che altrove. Cominciò Matteo d'Afflitto, giureconsulto che fiorì nella seconda metà del secolo XV e sul principiare del XVI, con la sua raccolta delle decisioni del sacro real consiglio, e continuarono poi molti altri. Ne ricordiamo solo alcuni dei più noti: il Capecelatro, il De Franchi, il Sorge e il Briganti. I primi due attesero a raccogliere le decisioni del sacro regio consiglio napoletano, che videro più volte la luce. Il Sorge è autore di una *Iurisprudentia forensis* in undici volumi, opera farraginosa in cui accatastò senza cura di critica quanto gli parve necessario agli esercizi forensi, rubacchiando qua e là da infiniti scrittori, senza neppure dar la briga di riscontrarne le citazioni; ma nondimeno, questa collezione, grazie alla copia delle materie e al disegno bene ideato, trovò favore presso i causidici che la fretta distoglieva dai più seri studi. Tommaso Briganti ha una *Pratica criminale delle corti regie e baronali del Regno di Napoli*, e la dettò, nonostante che esistessero anche altri lavori sulla materia, perchè nessuno aveva ancora pensato ad esporla con ordine esatto e col sistema metodico. Dopo tutto, è un lavoro che non manca di erudizione. Ai bisogni dei notari servivano più specialmente il *Formulario* di Antonio Spezzacatena e la collezione di Giuseppe Pasquali conosciuta comunemente col nome di *Codice Pasqualino*.

§ 3. — CARATTERE DELLA LEGISLAZIONE.

A. — *Le leggi dei secoli XVI e XVII.*

1. — Volendo esaminare la portata delle leggi, che siamo venuti annoverando, gioverà richiamare alla memoria una distinzione, fatta più sopra: lo spirito, che le anima, non è lo stesso in tutto questo periodo. Nei primi due secoli, la preponderanza straniera adugia e altera la vita nazionale quasi dovunque e in tutto il suo essere: tutti i vantaggi della cultura, della libertà, della ricchezza paiono perduti; e anche la legislazione fornisce ben poco, che meriti di essere ricordato. Soltanto il Piemonte, sotto qualche aspetto, fa eccezione: nel resto non si trova quasi nulla; e nessuna provincia ha da invidiare alcunché all'altra. Sia che si considerino le leggi di Napoli e di Sicilia, o quelle toscane o dello Stato pontificio, tutte rivelano lo stesso fenomeno. Non si tratta di novità molto notevoli: sono ritocchi e nulla più; e, dal più al meno, si risentono della miseria dei tempi. Invece, cominciando col secolo XVIII, un alito di vita nuova spira dappertutto: si scorge chiaro che i tempi stavano maturandosi.

2. — Naturalmente, il maggior numero di leggi concernono l'amministrazione dello Stato e spaziano in tutti i domini di essa: la milizia e la giustizia, la finanza e la polizia. La creazione delle milizie nazionali è un portato di questi tempi. Già Emanuele Filiberto pubblicò un editto con tale intento, e altri ne troviamo nel Monferrato, nella Toscana, nel Regno di Napoli. Insieme si provvide a dare un migliore assetto alla finanza: ma il più delle volte si va a tentoni, senza un disegno prestabilito per difetto di principi direttivi, salvo a fare il contrario, quando la esperienza avesse provato l'errore; e troppe volte si ostacola lo svolgimento e il progresso naturale delle forze del paese, per subordinarlo agli interessi della Corte. È un difetto, da cui la stessa legislazione piemontese non si mostra sempre immune.

Quelle però, che soprattutto abbondano, sono le leggi di polizia, specie in materia di sicurezza pubblica, tanto maggiormente

inefficaci quanto più ripetute. A persuadersene, basta leggere le gride dei governatori di Milano contro i bravi; ma anche a Napoli spadroneggiavano torme di masnadieri, intenti a taglieggiare il paese; e così nello Stato pontificio, in Toscana, e nella monarchia di Savoia. Del resto qua e là si pensa agli studi e anche alla salute pubblica, specie in tempi di epidemia; nè si trasandano gli interessi economici. Si trattava nuovamente di un bisogno urgente dei tempi; ma non può dirsi che vi si apprestasse efficace rimedio. Molte leggi erano addirittura improvide. Accenniamo solo a mo' d'esempio ad alcune prammatiche napoletane sul commercio delle derrate più necessarie e di maggior conto; così pure a quelle che vietavano l'esercizio di certe arti per favorire le entrate del fisco mercè i così detti arrendamenti o monopoli; alle molte leggi suntuarie; per non dire dei vincoli e aggravî, sotto i quali il commercio languiva, aprendo l'adito a infinite vessazioni. Tra i provvedimenti buoni, ricordiamo: un capitolo delle costituzioni milanesi, inteso a rendere proficuo il corso delle acque che discorrevano per il territorio: una legge di Cosimo I sul libero commercio dei grani, che rende omaggio ai buoni principi economici; un'altra di Emanuele Filiberto, che accetta, per la prima volta, il libero esercizio delle arti; e anche alcune gride dei governatori di Lombardia sull'abolizione del lotto: ma si possono contare sulle dita.

3. — Poche leggi appartengono al diritto privato, e pochissime che rivelino davvero un progresso. Nondimeno vogliamo richiamare l'attenzione sopra un editto meritamente celebre di Emanuele Filiberto, che ordina l'universale affrancamento dei servi della gleba e tagliabili in Savoia, e anche su alcune leggi della Lombardia e del Piemonte tendenti a restringere gli acquisti delle manimorte. La pubblicità delle ipoteche, di cui abbiamo un esempio abbastanza antico nella repubblica di Venezia (1288), si venne in questi tempi sempre più estendendo. La stessa repubblica l'applicò agli stabili di terra ferma; e parimente a Napoli, sotto il governo spagnuolo, troviamo istituiti registri, in cui tutte le alienazioni di beni immobili e le ipoteche dovevano essere annotate. Non crediamo però, che sortissero pienamente il loro effetto. Al nome del vicerè duca d'Ossuna è legata la prammatica *de antefato*, breve legge di una pagina, resa famosa dal commentario di un volume in foglio

con cui il Tassoni la illustrò. Altre leggi si occupano di contratti; ma, se pure havvi qualcosa da notare, è la influenza romana, che vi si fa strada, cancellando sempre più le vecchie tracce del diritto germanico. In materia di successioni ereditarie è a grande stento, che possiamo citare un editto di Carlo Emanuele I (1598), che sull'esempio di altre ordinanze francesi di questi tempi, restringe le istituzioni fedecommissarie a soli quattro passaggi. In fondo, era nuovamente un ritorno alle leggi romane e, per quanto si trattasse di riforma piuttosto timida, nondimeno ha la sua importanza, come quella che servi di avviamento ad altre ben maggiori che si compirono un secolo dopo.

Lo stesso fenomeno si scorge nel diritto commerciale. Le vere leggi scarseggiano anche qui. Perfino la ricca fioritura dei codici marittimi si è disseccata, ed è a mala pena se ci abbattiamo in alcune ordinanze del governo veneto. Cominciando dal secolo XVI essa ha già ceduto il posto a un diritto generale comune a tutte le nazioni, e la giurisprudenza si è incaricata di svilupparlo. In fondo, si tratta nuovamente della influenza del diritto romano, che si fa sempre più manifesta, mercè l'avvento di quella giurisprudenza educata alla sua scuola. Il diritto marittimo non si presenta più come un ramo staccato: anzi si ricollega al diritto generale; e, se un tale riallacciamento ha reso possibile di approfondire certi punti più che non si fosse fatto per l'addietro, d'altra parte è innegabile che molte delle nuove figure giuridiche, sorte nel medio evo, sono vedute di mal occhio: non si accettano volentieri, e a volte sembra addirittura che sieno ignorate o, quanto meno, se ne restringe la portata. D'altronde, abbiamo osservato altra volta che anche il commercio aveva mutato carattere per tornare all'antico indirizzo.

Questa spiccata tendenza romanistica può riscontrarsi specialmente nello Stracca e nel Pecchio, e già nella prima metà del secolo XVII domina sovrana. Non si conosceva norma di diritto, che non si facesse entrare nello stampo romano. E questo ancora si spiega; ma talvolta si cadde nell'esagerazione, e fu un male. Perchè, se disgraziatamente si era in presenza di un *testo*, non si badava ad altro, e lo si voleva applicato ad ogni costo, per quanto contraddicesse ai bisogni del commercio.

Alla perfine, questa letteratura cominciò a influire sulla pra-

tica, e tenne il campo, nonostante qualche reazione. Appunto la giurisprudenza romanistica ispirò sullo scorcio del secolo XVI un nuovo libro giuridico, che doveva acquistare una decisiva importanza per il diritto marittimo dei popoli latini. Vogliamo alludere al *Guidon de la mer*. Chi ne fosse il compilatore non si sa: fu redatto nella Francia settentrionale, sulla base di principi generali, senza ombra di casistica, e nondimeno, con riguardo ai particolari, conforme in tutto allo stato della scienza francese dei tempi. Il *Guidon de la mer* ha, alla sua volta, ispirato una celebre legge di Luigi XIV. L'*ordonnance de la marine* dell'anno 1681, che per la prima volta cerca di rendere ragione ad ambedue le zone marittime del periodo precedente, sia del Mediterraneo e sia dell'Atlantico, e che scioglie questo compito maestrevolmente, subisce appunto l'influenza di quel libro, ed acquista in progresso di tempo un'importanza che si può dire addirittura universale. Il diritto marittimo dei popoli latini è sorto appunto sulla base di essa.

4. — Le condizioni della giustizia punitiva offrono un quadro addirittura sconcertante. La severità delle leggi fuori d'ogni proporzione coi reati era una cosa comune, massimamente quando c'era di mezzo la politica; e, per averne un'idea, basterà ricordare una legge toscana del 1548, diretta *contro a quelli che macchinassero avverso la persona o Stato di sua Altezza o de' suoi illustrissimi figliuoli o discendenti*. Questa, che dal nome del suo autore fu detta *legge Polverina*, fa sfoggio, non diciamo di pene, ma di vere persecuzioni; e assegna una tale estensione alle confische, che in certi casi ne rimangono colpite perfino le doti delle mogli. D'altra parte c'erano delitti anche gravi, che si scontavano tuttavia con pene leggiere da soddisfarsi in denaro, come disponevano i vecchi statuti. È una condizione di cose che può dirsi generale. Nelle costituzioni milanesi troviamo un altro rimasuglio delle antiche costumanze germaniche: che, cioè, i comuni dovessero rispondere dei danni commessi nel loro territorio, laddove ne rimanesse ignoto l'autore. Se pur si vuole ammettere una eccezione, è mestieri farla nuovamente per le riforme di Emanuele Filiberto. Certo, in alcune di esse si nota un grande miglioramento. Una sua legge del 1559 osserva addirittura che la sicurezza comune e pubblica doveva andare innanzi ad ogni antico statuto e privilegio; e così riduce le sanzioni pe-

nali alle norme del diritto comune, dichiarando nulli gli statuti delle città, che stabilivano pene leggiere per gli omicidi, le violenze e altri delitti gravi e di pessimo esempio. Nè tollera che il delinquente possa ricomparsi per moneta della pena incorsa. L'influenza romana spazia anche qui. Nondimeno è vero che il costume del tempo e l'asperità dei dottori hanno impedito al duca un assoluto avviamento al bene. Alcune sue leggi appa- riscono addirittura feroci; e a questo proposito basterà riferire la tassa delle esecuzioni personali:

Per tagliare la testa e squartare	Lire 36
Per tagliare il pugno	" 36
Per mettere alla roda	" 36
Per tagliare e squartare	" 36
Per tagliare la testa ovvero impiccare semplice- mente	" 24
Per brusar ma-ha (l'effigie) o altra sorta di generi	" 16
Per frustare	" 16
Per dare la corda	" 6
Per metter alla berlina	" 2

5. — Per ciò che riguarda l'ordinamento dei giudizi, accenniamo soltanto di volo al dedalo intricato di tribunali regi, feudali, ecclesiastici, militari ecc., per i quali era forza passare, prima di ottenere una sentenza definitiva. È una confusione che non si può descrivere; e accadeva anche sovente che qualcuno, per un pretesto o per l'altro, venisse distratto da' suoi giudici naturali. Se mai riforma doveva parer necessaria era questa; ma non vi si badò più che tanto. Lo stesso Emanuele Filiberto, che pure ne condusse a termine molte, pubblicò vari ordini, coi quali istituì speciali giurisdizioni, sebbene non ne esagerasse il numero, come fece poi il successore. D'altra parte appunto Emanuele Filiberto vietò agli ecclesiastici di chiamare innanzi ai loro giudici i laici per azioni meramente personali e profane.

Lo stesso modo di procedere lasciava molto a desiderare in tutti i giudizi, civili e penali, ma più in questi ultimi, per la speciale natura dei diritti, che erano in giuoco.

Un grosso guaio dei processi civili consisteva nelle lungaggini; e, nonostante che le leggi avessero stabilito termini fissi entro i quali avrebbero dovuto spedirsi, la loro frequente ripetizione sta a dimostrare che non sortivano il loro effetto.

Alla fine poi i giudici stessi, a cui le tasse servivano d'emolumento, avevano tutto l'interesse a tirar le cause in lungo. Nè il sistema delle prove poteva dirsi ispirato sempre a criteri di giustizia. Proprio nelle cause civili, se n'erano introdotte alcune di privilegiate, oltre alle ordinarie; e non soltanto per ragion di materia, come a dire le turbazioni di possesso, i furti notturni, i danni dati, le usure, ma anche in favore di persone o per odio di fazione o setta. Arroge, che l'uso della lingua latina, e le molte scritture richieste dal processo avevano finito con lo eliminare quasi affatto le parti e mettere la trattazione della causa nelle mani degli avvocati.

Il processo criminale era deturpato dalle denunce, le quali servivano troppo spesso a rancori personali: ad ogni modo se ne estese l'uso, onde vennero facendosi sempre più pericolose nella pratica e tristizia dei tempi; e non farà meraviglia che le popolazioni alzassero a quando a quando la voce, reclamando, se non altro, perchè non si desse ascolto a denunce anonime. E anche qui le prove erano male regolate: anzi rendevano il processo sommamente pericoloso più che nelle cause civili. Basterà ricordare la grande importanza assegnata alla pubblica fama e alla confessione, la quale, se non era spontanea, veniva estorta con la seduzione e coi tormenti. Il troppo spazio lasciato agli arbitri del giudice costituiva di nuovo un serio pericolo. Anzi, quanto più i reati erano atroci e tanto più si credeva che potesse bastare qualunque leggiera conghiettura, accordando senza più facoltà al giudice di trasgredire le leggi. È noto il detto dei prammatici: *In atrocissimis leviores conjecturae sufficiunt et licet judici jura transgredi.*

Nondimeno, la legislazione di Emanuele Filiberto si è distinta anche per questo riguardo, giacchè non mancò di riordinare la giustizia in modo che fosse amministrata con rettitudine. Alludiamo principalmente ai suoi *Ordini nuovi*, come furono chiamati, circa il modo di procedere nei giudizi. Un intero libro tratta della forma e dello stile da osservarsi nelle cause civili e riduce l'antica farragine dei decreti a regole più ordinate e schiette. Un altro rimaneggia il procedimento criminale, determinando quali ne dovessero essere i ministri e i loro uffici, quale il modo e la forma di procedere, e come avesse da eseguirsi la sentenza. In generale lo scopo era di abbreviare il procedimento

e dare all'accusato pieno adito di difendersi. La grande preoccupazione del principe era che i processi non si trascinassero per le lunghe: perciò ordina che si finiscano in sessanta giorni, salvo lo impedissero la difesa del reo o altra causa legittima: che se il giudice inferiore si mostrava tardo, la cognizione si devolveva al superiore ed egli era punito per la sua negligenza. Insieme potremmo ricordare talune massime, che meglio rivelano la cura del legislatore di far prevalere la giustizia in tutto. Ci restin-
giamo ad accennarne due: *Il giudice non doveva porre minor zelo a chiarire l'innocenza che la colpa*; e *Gli ufficiali di giustizia dovevano visitare i carcerati ogni otto giorni in compagnia dei deputati del comune, anche per agevolare loro le difese*. Lo stesso Emanuele Filiberto, a diminuire, se non a togliere, il monopolio degli avvocati, volle che le liti non si trattassero più in latino, bensì in volgare. Ma anche altre leggi piemontesi, in materia di giudizi, sono degne di considerazione. Ricordiamo le *Costituzioni nuove* di Carlo Emanuele I, che riguardano pure tanto la materia civile quanto la criminale (1582), e appariscono ispirate alle medesime idee. Lo stesso dicasi di Vittorio Amedeo I, che dettò alcune norme sul procedimento civile e penale e sull'amministrazione della giustizia (1632). Tra le altre, proibì ai magistrati d'interinare lettere di grazia d'un reo, che non fosse prima costituito ed esaminato, *nonostante qualunque clausola che si potesse apportare ne' rescritti graziosi, biglietto ed ordine nostro in contrario*. Un decreto di Maria Giovanna Battista del 1677 stabilisce già, che le sentenze capitali non possano eseguirsi, senza che siano state sottoposte prima alla sanzione del sovrano. Si trattava di una revisione necessaria, che in seguito doveva fare anche più cammino.

Senonchè le idee riformatrici, che animano la legislazione dei reali di Savoia, e anche qualche altra legge in questi tempi, non costituiscono, a ben guardare, che un fatto sporadico, che riesce a mala pena ad illuminare le forti ombre che, del resto, si addensavano sulla società. Erano brevi oasi, in cui lo spirito trovava un po' di refrigerio; mentre, tutto intorno, spaziava il deserto. Nè avrebbe potuto essere diversamente. Il De Sanctis si propose un giorno la domanda: che cosa ci fosse nella coscienza? e nulla ci rinvenne: non Dio, non patria, non famiglia, non umanità, non civiltà. Ma col secolo XVIII le cose mutano come per incanto.

B. — *Le riforme del secolo XVIII.*

1. — Lo abbiamo già osservato: nel secolo XVIII è un soffio di vita nuova che anima improvvisamente l'Italia dappertutto: non solo in Piemonte, ma anche nella Lombardia e nella Toscana, del pari che a Napoli; e ciò per un nuovo concetto della polizia, che si venne facendo largo nella scienza e nella vita.

Lo scopo della vita diventò appunto la misura dell'attività dello Stato, e ciò gli imponeva un grave compito perchè, oltre che mantenere la sicurezza e amministrare la giustizia, avrebbe dovuto insieme provvedere a tutti quei mezzi che rendono bella e comoda l'esistenza e promuoverne l'agiatezza e la ricchezza. Era l'idea dell'*eudemonismo* (εὐδαιμονία, felicità), che diffondendosi più e più, doveva lasciare un'orma profonda anche nella vita pubblica; l'idea proclamata già dal Wolf, che il consorzio civile dovesse aiutare l'uomo a conseguire il fine della perfezione prefissogli dalla natura, e svolta poi ampiamente dal Delamare, un francese, il cui libro però influò potentemente anche fuori di Francia. In breve non ci fu pubblicista che non riguardasse come scopo della polizia di provvedere al lustro dello Stato e alla felicità esterna dei sudditi, o alla beatitudine temporale, o alla pubblica prosperità, o a mettere in una continua ed intima relazione e connessione tra loro l'agiatezza delle famiglie e quella di tutti, oppure fare in modo che ogni cittadino, mentre si affaticava per il proprio benessere, giovasse in pari tempo all'universale.

Ma questa idea doveva estendersi anche oltre ai limiti della scienza, e l'attività dello Stato ne ricevette improvvisamente un nuovo incremento. Mentre nel secolo XV, e anche dopo quando si parlava di *polizia*, s'intendevano solo le funzioni della giustizia preventiva, e l'ordinamento dei bisogni assolutamente necessari e per lo più locali, e l'allontanamento dei mali analoghi, adesso invece, diventata elastica, con un concetto vago e indeterminato, doveva abbracciare tutta la vita. Infatti, cosa non comprende quella idea del comune benessere? Qualche scrittore ha chiamato la polizia *la vita e l'anima dello Sta-*

che conservava e accresceva il patrimonio generale e provvedeva insieme ai bisogni spirituali; onde lo Stato credevasi obbligato a curare che venissero coltivate le terre, aumentata la popolazione, promossa l'industria, sviluppato il commercio, vigilata la pubblica costumatezza, estesa l'educazione e istruzione della gioventù, anche religiosa, garantita la sicurezza interna.

Con tutto ciò non vorremmo dire che il popolo ne avesse sempre un vantaggio. Disgraziatamente si erano confusi insieme l'interesse dello Stato e il benessere del popolo, e si riguardavano come cose identiche, senza pensare che spesso nella vita pratica fanno ai pugni tra loro. Non si aveva per anche appreso a distinguere il popolo dallo Stato; e così lo scopo finale del consorzio civile, più del vero benessere di quello, era pur sempre il bene e la forza di questo, tanto più che si trattava di monarchie. Per tal modo si provvide di preferenza allo Stato; ed esso, così, diventò onnipotente anche in danno del popolo: non solo perchè dava l'impulso e vegliava all'esecuzione e non tollerava alcuna libera manifestazione dell'individuo o delle corporazioni senza il suo permesso; ma anche perchè badava principalmente ai suoi fini, subordinando il vero interesse pubblico al proprio interesse, misurando spesso la felicità del popolo alla stregua della rendita pubblica o della forza dell'esercito. A rendere anche più illusoria la nuova missione dello Stato si aggiungeva l'assolutismo, che poteva anche durare finchè il Principe si restringeva ad amministrare la giustizia, ma non dal momento che i lati più diversi della vita diventarono oggetto della cosa pubblica. Si trattava degli interessi più vitali e immediati della esistenza materiale dei sudditi, e sarebbe occorso di averne esatta conoscenza, e promuoverli in buona fede senza secondi fini; il che l'assolutismo non poteva, o almeno non era costretto a farlo. E già nel secolo XVIII si sono udite delle proteste contro gli abusi della polizia. Ciò vale anche dell'Italia, quantunque meno che altrove.

I nostri principi, non ancora sospettosi, si sono dati a seminare riforme a piene mani. Prima ancora che la rivoluzione francese battesse alle porte della penisola, Vittorio Amedeo II e Carlo Emanuele III, Maria Teresa e Giuseppe II, Francesco I e Pietro Leopoldo, Carlo III di Borbone, hanno rinnovato il Piemonte, la Lombardia, la Toscana, il Regno di Napoli, tra le

benedizioni dei sudditi e il plauso dell'Europa civile. Soltanto lo Stato pontificio, condannato dalla sua stessa natura alla immobilità, non ha riforme da registrare. Dall'altra parte, il popolo non entrava ancora in questo movimento: tutto doveva scendere dall'alto; e un principe buono, consigliato dai filosofi, si riguardava come il migliore dei governi possibili. Non fu che la rivoluzione francese, che si fece iniziatrice di una nuova libertà democratica.

2. — La potestà pubblica in questi tempi è costantemente diretta, sia a restringere l'autorità comunale entro la cerchia degli interessi locali, sotto la sorveglianza dello Stato, sia a spogliare i baroni dei loro privilegi e frenarne gli abusi, sia infine a circoscrivere il diritto e la giurisdizione della Chiesa alle materie ecclesiastiche. È tutta una serie di riforme, intesa ad abbattere gli avanzi della vecchia società. Ma non deve recar meraviglia. Presto o tardi ci si doveva pure arrivare; dopo tutto la monarchia non faceva che obbedire alla legge, che la governa, cercando di concentrare il potere nelle sue mani. In pari tempo, essa tentò di ricostruire gli ordini amministrativi e si diede a curare i maggiori interessi del popolo, precorrendo per molti riguardi la grande opera della rivoluzione francese.

Parecchie provvidenze riguardano il sistema finanziario, e se ne incontrano dovunque. Appunto con l'idea di riformarlo, Vittorio Amedeo II pubblicò diverse leggi, e da ultimo lo ordinò definitivamente col celebre Regolamento delle Aziende (1739). Nè altrimenti vi attesero Pietro Leopoldo e Carlo III. I catasti che appunto in questi tempi si compirono in Piemonte, in Lombardia, in Toscana e nel Regno di Napoli, dovevano servire ad allibrare con esattezza e tassare con equità i beni stabili. Inoltre si badò alla perequazione dei tributi; e si escogitarono nuovi sistemi di esazione che non iscoraggissero nè opprimevano il contribuente. Una legge di Pietro Leopoldo tende a riordinare il debito pubblico.

3. — Medesimamente, molto più che per l'addietro, si prestò attenzione in questi tempi ai bisogni comuni del popolo. Nulla doveva riguardarsi estraneo all'amministrazione, e sia che si trattasse della vita fisica, morale, intellettuale, sia che della vita economica. Quei principi si sono occupati di tutto molto sollecitamente, diremmo quasi affannosamente.

Alcuni ordinamenti si indirizzano alla salute pubblica; altri mirano a ricostituire le scuole; ma soprattutto si ha cura di assicurare ai sudditi una comoda, immancabile sussistenza. E ne faceva mestieri. Le condizioni economiche erano state ridotte a mal partito sotto il dispotismo feudale e il peso dei privilegi: perciò, si è cercato di restaurarle in più modi, e non inutilmente. La legislazione di Maria Teresa tornò il territorio pressochè isterilito alla sua naturale fertilità; e anche Pietro Leopoldo pensò all'agricoltura, cercando di rialzarne le sorti, abolendo i vincoli che impedivano la commerciabilità della proprietà fondiaria, sopprimendo le comandate, volendo protetti i coloni dalle vessazioni, a cui erano di soverchio esposti, e togliendo di mezzo gli impacci che si opponevano al libero esercizio della loro arte. Nè trasandò l'industria e i commerci: anzi se ne occupò a più riprese, e vanno celebri i provvedimenti onde ne promosse la libertà, sciogliendo i vincoli, con cui la repubblica e i Medici li avevano inceppati. Basterà ricordare che abolì le matricole delle arti e dei mestieri, e dette piena libertà, sia di importare, esportare e far circolare le merci all'interno, sia di venderle e contrattarle a qualunque prezzo, peso e misura. Soltanto limitò la esportazione delle materie greggie che potevano ricevere una qualche lavorazione nello Stato.

4. — Nel dominio del diritto privato, è notevole la tendenza di sviluppare sempre più le massime del diritto romano, per quanto erano ancora compatibili coi tempi. È però un fenomeno singolare, che qua e là, invece che ai principi del diritto romano più recente, vediamo la legislazione ispirarsi a quelli del diritto più antico. Ma, dopo tutto, non fa meraviglia. Il grande rivolgimento, che s'inizia col secolo XVIII e continua nel successivo, presenta appunto questo di caratteristico, di ristabilire, cioè, i rapporti sociali sulla base della libertà individuale, ed ha molti più punti di contatto con l'epoca classica romana, che non con quella del basso Impero. Per qual ragione non si sarebbe chiesto nuovamente al diritto delle Pandette, cioè al diritto romano classico, la regola del vivere civile, se appunto questo era il diritto regolatore della libertà individuale? La legislazione, quale si trova consegnata nel Codice giustiniano e nelle Novelle, è già a base sociale: ad ogni modo appare im-

bevuta di principî sociali, e non poteva convenire ad un secolo, in cui si studiava a tutta possa di riabilitare l'individualismo.

Ciò vale specialmente per i beni. Molte leggi s'indirizzano ai feudi; ed è manifesta la loro tendenza di batterli in breccia. Certamente, cercano di ridurli, anche più che non fossero, ad una semplice forma di proprietà privata. Di fatto, i baroni perdono dappertutto ogni autorità politica: tutt'al più mantengono il diritto di riscuotere tasse e il privilegio di non pagarne; ma ridotto a questo punto, il feudalismo non poteva più reggersi. A Napoli fu perfino abolito il diritto di prelazione che i baroni accampavano nella vendita del feudo, e anche la preferenza pei frutti feudali. L'avevano goduta fino allora; ma oramai dovevano rinunciarvi lasciando piena libertà ad ognuno di vendere i frutti delle proprie terre nella maniera e nel tempo che meglio stimasse convenire ai propri interessi. Altre leggi riguardano la proprietà delle manimorte. Ne ricordiamo due di Francesco I di Toscana e di Pietro Leopoldo, che determinano appunto il passaggio dei beni stabili nelle manimorte, e altre di Francesco III di Modena, di don Filippo di Parma, di Ferdinando IV di Napoli ecc. Ma anche le rimanenti proprietà poterono muoversi più liberamente, tolti di mezzo i vincoli che ne restringevano la trasmissione. Qua e là furono soppressi i retratti per diritto di confinazione e agnazione, e abolite le servitù, che parevano ledere i diritti di proprietà, e insieme impedivano la conveniente coltura dei terreni. Un editto di Pietro Leopoldo ordina la riunione del pascolo al dominio del suolo, e distrugge così l'antica legge del pascolo pubblico. Carlo III di Borbone abolisce le decime sacramentali, e Ferdinando IV porta la mano anche su quelle dei parroci.

Nè diversi criterî informano il diritto ereditario. La lotta contro le istituzioni fedecommissarie, di cui abbiamo trovate le prime avvisaglie in un editto di Carlo Emanuele I, continua ora sempre più energicamente. Si comincia dal frapporre ostacoli alla erezione di nuovi fedecommissi; si restringono anche dove a quattro, dove a due gradi soltanto, e si finisce qua e là con l'ordinarne lo svincolo. Pietro Leopoldo proclama addirittura lo scioglimento dei fedecommissi e maggioraschi e proibizione di istituirne di nuovi, dando così compimento ad una riforma destinata ad assicurare la piena libertà dei patrimoni.

e il suo esempio fu imitato da Carlo Emanuele IV. A questi tempi appartengono eziandio parecchi trattati che i principi di Savoia stipulano con la Francia, con l'Austria, col Portogallo, per l'abolizione del diritto d'ubena e la perfetta uguaglianza e reciprocità nelle successioni.

Insieme possiamo ricordare alcune leggi commerciali: un editto di marina e navigazione di Francesco di Lorena del 1748, uno di Carlo III per Napoli del 1751 e due di Carlo Emanuele III. Sull'esempio di Luigi XIV, il re sabaudò raccolse i principali provvedimenti nelle cose commerciali di terra e di mare, prima nel 1750 per lo stabilimento del Consolato di Nizza, poi nel 1770 per la Sardegna.

5. — La legislazione criminale presenta uno sviluppo meno uniforme. Alcune leggi sembrano ancora trovarsi in pieno medio evo, e non risparmiano pene gravissime di morte, di marchi, di battiture, di digiuni, di ferri, di confische; ma altre sono ispirate da criteri più umani. Tali sono nuovamente le leggi di Pietro Leopoldo; e, a questo proposito, non sarà inutile di ricordare i motivi che le provocarono. Una memoria ufficiale di quel tempo così si esprime: "Non fu d'uopo di un lungo corso di anni per convincersi della verità, che la durezza e l'eccessivo rigor delle pene è altrettanto ingiusto quanto inutile per frenare i delitti in una culta e mansueta nazione, e che al contrario la moderatezza congiunta alla sollecita immanabilità del castigo ed alla esatta vigilanza per prevenire le ree azioni, lungi dall'accrescere, diminuisce senza dubbio i delitti medesimi". Così la pena di morte fu surrogata dalla prigionia perpetua e dalla condanna a vita a' pubblici lavori; nè la confisca dei beni trovò posto nella nuova riforma. Per togliere qualunque abuso o pretesto di vessazione, Pietro Leopoldo volle che perfino il nome dei delitti di maestà ne rimanesse escluso, non ignorando quale estensione arbitraria aveva subito. Lo stesso retratto delle multe e pene pecuniarie doveva devolversi a sollievo di quelli innocenti, che il libero corso della giustizia sottopone talvolta alle vessazioni di un processo, e anche a soccorso di coloro che un delitto altrui avesse danneggiato.

D'altra parte i colpevoli, qualunque ne fosse il reato, non dovevano più nutrire lusinga di cansare il castigo, o in tutto o in parte, sia col mezzo della grazia sia con la quietanza del-

l'offeso. La memoria citata aggiunge, che ciò mirava a conciliare gli effetti della clemenza colle inalterabili regole della giustizia.

6. — Lo stesso spirito ha suggerito non poche leggi in materia di giudizi e di rito giudiziario.

Lo scopo fu quello di ricomporre un sistema di giurisdizioni, che unisse la semplicità e la sollecitudine, e anche di rendere il rito più breve e ragionevole in tutte le materie. Specialmente si dette un miglior assetto alla procedura criminale. L'uso delle denunce segrete fu escluso, e per evitare la falsità delle accuse, si ordinò che il processo dovesse essere preceduto da una formale istanza, che rendesse il querelante responsabile della verità o falsità dell'accusa. Pietro Leopoldo provvide eziandio perchè gli imputati non rimanessero indifesi. E così Giuseppe II: senonchè egli, abolito l'intervento dei patrocinatori, fece carico al giudice stesso di cercare tutto ciò che poteva riuscire favorevole all'imputato. Nel medesimo tempo caddero le prove privilegiate, che un falso zelo di pubblica vendetta aveva introdotto per facilitar le condanne nei più atroci misfatti; e dall'altra parte, fu escluso il giuramento purgatorio, e attribuita maggiore importanza alla prova indiziaria. Maria Teresa e Pietro Leopoldo abolirono la tortura, sull'esempio datone da Federigo il Grande. Per converso, i rimedi ordinari, non ammessi dalla legislazione del medio evo, quando trattavasi di cause criminali, lo furono in quei tempi sotto la influenza di idee più umanitarie: anzi, trattandosi di pene capitali, si fece luogo generalmente ad una revisione necessaria, che già precedentemente abbiamo trovata in Piemonte. Alle leggi piemontesi e napoletane, che volevano bandita l'autorità dei dottori, interpreti e commentatori, dal fòro, abbiamo accennato altrove. Senza celebri leggi; ma d'altronde sappiamo come non passassero senza rimostranze. Un'altra, non meno famosa, di Pietro Leopoldo abolì l'arresto per debiti.

7. — Tiriamo le somme. Senza alcun dubbio il desiderio del pubblico bene, aveva suggerito tutte coteste riforme, e, in desiderio del bene, il governo non badava se anche riusciva più e là troppo minuzioso nelle sue ingerenze: era sempre un sentimento umano e benefico che lo animava; e non si andrebbe errati qualora si affermasse che, appunto in questi tempi, si maturava e prendeva consistenza la concezione di quello *Stato di*

diritto, che, per il momento, è l'ultima nell'ordine storico. D'altra parte, non si trattava neppure in questi tempi di una riforma generale della legislazione, bensì di provvedimenti più o meno parziali, presi allo scopo, se non di estirpare il male, di attenuarne le conseguenze. Per estirparlo sarebbe stato necessario distruggere le cause, da cui derivava; ma, per quanta buona volontà dimostrassero, quei principi non si sentivano da tanto: ci avrebbe voluto più ardire, e, forse anche, più sapienza civile, che generalmente non avevano.

Intanto la rivoluzione francese batteva alle porte, e compiva le riforme già iniziate, fondendo definitivamente le provincie e i comuni nella unità dello Stato, facendo anzi sbocciare l'idea della unità italiana, e portando il popolo alla vera *aequatio sui*, come l'aveva chiamata e divinata il Vico. La *Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino*, per quanto astratta, rimase però

Com'aquila che sotto la difesa
Di sue grand'ali rassicura i figli,
Che non han l'arte delle penne appresa.

Allora la legislazione, dominata già dalla intransigenza cattolica, si secolarizzò; e insieme scomparvero gli ordini e i privilegi di casta. Il terzo stato si affermò definitivamente con la libertà del lavoro: l'individualismo finì col fare il suo ingresso trionfale nel mondo.

Volendo accennare a qualcosa di particolare, ricordiamo come fossero spazzati via i feudi; e come i vincoli, che ancora inceppavano la proprietà, cadessero ad uno ad uno. Nè la famiglia sfuggì a questo movimento. Ogni potere dispotico del marito o del padre, che già nel periodo precedente si era venuto allentando, cessò definitivamente; nè i maschi vantarono maggiori diritti delle femmine; e neppure tra fratelli vi furono più cadetti. Inoltre si modificò la legislazione penale. I tempi dell'arbitrio cessarono per sempre. La *Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino* dischiuse, anche per questo riguardo, un'era nuova, proclamando il principio che nessuno potesse essere imputato, arrestato, detenuto se non nei casi determinati dalla legge e con l'osservanza delle forme prescritte. Nè la legge doveva comminare altre pene che non fossero strettamente necessarie; e niuno esser punito se non in virtù di una legge, promulgata prima del de-

litto. E anche la procedura trovò un ordine migliore. Ci restringiamo a ricordare che appunto l'89 la fece finita una volta per sempre con quei molteplici gradi di giurisdizione, che perduravano ancora qua e là, ciascuno con procedura propria, ed eresse a vigile sentinella del diritto quella Corte di Cassazione, che, dalla sua istituzione ad oggi, non si può dire ancora modificata e che impone rispetto anche ai novatori più arditi.

Nondimeno la stessa rivoluzione francese è ben lungi dall'aver segnato le colonne d'Ercole agli umani progressi; e il momento storico, in cui viviamo, l'ha già di molto sorpassata.

CAPO II.

*La codificazione.*⁸⁰

1. — Il periodo, che abbiamo preso a descrivere, presenta una singolare analogia con quello più antico di Roma, quando, cresciute a dismisura le fonti del diritto si sentì più che mai il bisogno di semplificarle e ordinarle. Alludiamo all'opera della codificazione. Certamente c'era un grande ingombro di leggi, che mutavano ad ogni piè sospinto, di territorio in territorio, e anche dentro i limiti dello stesso territorio: leggi disparate, che si disputavano il campo e non potevano a meno di nuocere al diritto, rendendolo confuso, incerto, farraginoso. Parrà naturale che si facesse sentire nuovamente, a tanta distanza di secoli, il bisogno di diminuirle e semplificarle, riducendole, se non altro, a un corpo solo. E di nuovo le raccolte private precorsero l'opera dello Stato, proprio come nell'antica Roma. I codici gregoriano ed ermogeniano avevano pure preceduto i grandi lavori legislativi di Teodosio e di Giustiniano.

⁸⁰ **Bibliografia.** — VERATTI, *Ragionamento storico sopra le leggi di Ferdinando IV*, Modena, 1846. ROCCHI, *Pompeo Neri* (nell' "Arch. stor. ital.", serie III, tomo XXIV). BALDASSERONI, *Dissertazione sulla necessità della compilazione in un codice generale del commercio di terra e di mare del Regno d'Italia e sulle basi fondamentali sopra le quali debb'essere compilato*, Milano, 1807. THIBAUT, *Ueber die Notwendigkeit eines allgem. bürgerlichen Rechts für Deutschland*, Heidelberg, 1814. Vedi anche gli "Heidelbergische Jahrbücher der Literatur", 1814, nn. 1 e 2, 59; 1815, nn. 40-42; 1816, n. 16. SAVIGNY, *Vom Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung u. Rechtswissenschaft*, Heidelberg, 1814. Traduz. italiana di J. LO GATTONI e JANNI col titolo: *Della vocazione del nostro secolo per la legislazione e la giurisprudenza*, Napoli, 1847. SCLOPIS, *Della vocazione del nostro secolo alla legislazione ed alla giurisprudenza* nell'opera *Della legislaz. civile*, Torino, 1835.

2. — Una di queste compilazioni, fatta di privata autorità, e non per commissione di principe, appartiene già ai primi anni del secolo XVII. Antonio Fabro, presidente che fu del Senato⁴ di Chambéry, volle riprodurre la giurisprudenza di quell'illustre consesso, e ciò che gliene suggerì l'idea, come egli stesso ci riferisce, fu la pubblicazione che s'era fatta recentemente in Francia del *Code Henry*. Partigiano della codificazione, aveva consigliato al suo sovrano di tentarla e se ne riprometteva grandi vantaggi: *ne essent in posterum tam incerta et vaga jura omnia quam sunt hodie, per imperitiam eorum, qui ius nostrum sive doendo, sive scribendo, sive iudicando, sic tractant quasi opinione aestimandum sit non ex ratione*. Dapprima si fece a raccogliere le decisioni e ricercare i documenti in modo da non lasciar passare nulla che fosse degno d'attenzione. Vi consacrò più anni, dopo di che si mise a scrivere. Con quali intendimenti, lo espone egli stesso. Bisognava evitare da un lato la concisione, dall'altro la prolissità, e non affogare la decisione in mezzo a commentari oscuri, irti di una erudizione faticosa. Avverte eziandio che tutti coloro, che l'avevano preceduto, avevano scritto in una lingua barbara, ben lontana dalla purezza degli antichi prudenti; e tutti mancavano di metodo e accatastavano le materie più disparate, senza ordine, così da riuscire difficile, a chi leggeva, di raccapezzarvisi. Adottò dunque un nuovo stile e una nuova distribuzione, e credette di non poter far meglio che seguendo l'ordine del Codice giustiniano, aggiungendo a ciascuna decisione le ragioni pro e contro, ma brevemente, quanto era necessario, senza allegazioni, e relegandole alla fine del testo, in modo che si potessero consultare o saltare a beneplacito del lettore. Insieme fa frequenti richiami al diritto romano, quantunque si affretti di avvertire che *ius ipsum ex ratione aestimandum est, non ratio ex jure, multo minus ex legibus*. Le quali parole riassumono tutto l'indirizzo dell'uomo, ribelle ad ogni autorità, che non voleva riconoscere null'altro che la ragione, si dà parere ai vecchi pratici un eretico. L'opera porta per titolo: *Codex fabrianus definitionum et rerum in sacro sabaudiae senatu tractatarum, ad ordinem titulorum codicis iustiniiani, quantum fieri potuit ad usum forensem accomodatus et in novem libros distributus*, e fu pubblicato dapprima a Lione nel 1610. Più brevemente si conosce col nome di *Codex fabrianus*.

I posteri l'hanno giudicato un libro aureo: certo, è un lavoro insigne sì per la dottrina legale, e sì per la sobrietà degli sviluppi, la chiarezza e l'eleganza.

Un altro tentativo fu fatto quasi contemporaneamente nel Regno di Napoli. E il bisogno doveva sentirsi qui più che altrove, frammezzo a quel grande miscuglio di leggi romane e canoniche, langobarde e feudali, costituzioni, capitoli, prammatiche, riti, grazie, privilegi e consuetudini, e tra le ambagi della giurisprudenza. Per essere certi di qualche punto, bisognava riandarle una per una: fatica addirittura erculeo. Il De Jorio scriveva nel 1777 a proposito delle leggi napoletane: "La nostra municipale giurisprudenza, non solamente si contiene in quattro ben grandi volumi in foglio di Prammatiche, ma pur anche nelle Costituzioni, Capitoli, Riti della real Camera e della Vicaria, Consuetudini e Privilegi, oltre a tanti Rescritti. Vi sono moltissime leggi andate in disuso; altre ripetute mille volte; alcune, per li dubbî insorti, controverse; quasi tutte scritte con nauseosa prolissità e lunghi prologhi, di modo che si sgomentano i giovani, e poco, anzi niente piacere mostrato di tenerle, come continuamente si dovrebbe, nelle mani,." Intanto i forensi vi trovavano ampio pascolo alle liti. Perciò Carlo Tapia volse l'animo a riordinarle, seguendo anch'egli l'ordine tenuto da Giustiniano nel suo Codice. Si valse dei medesimi titoli, e collocò sotto ciascuno di essi le leggi che vi appartenevano. Vi aggiunse i commentari di Andrea d'Isernia, per le costituzioni e alcune annotazioni sue, nelle quali indicò le leggi abrogate o andate in disuso, chiari le oscurità e cercò di conciliare le antinomie, anche col sussidio dei giureconsulti che l'avevano preceduto. Così nacque questo Codice tra il 1605 e il 1643. Nelle intenzioni dell'autore avrebbe dovuto intitolarsi *Codice Filippino* in onore di Filippo III allora regnante: ma non ottenne la sanzione reale. Il Salvioli pensa che, tra per la scarsa dottrina giuridica, tra per la molteplicità di leggi indarno conciliate, non avrebbe giovato al progresso scientifico: nondimeno pare che incontrasse tanta comune approvazione e così generale accoglienza, da meritarsi il titolo di *Ius regni*.

Più tardi l'idea fu ripresa. Anzi non esitiamo ad affermare che il desiderio di possedere una ordinata e chiara compilazione delle leggi, a cui si dovesse obbedire, divenne più che mai pre-

potente nel corso del secolo XVIII. Altrove abbiamo ricordato il tentativo fatto dal Richeri di codificare le decisioni del Senato di Piemonte e di altre corti supreme del Regno; ma neppure i governi hanno mancato d'interpretare cotesto desiderio, salvo che alcuni sono riusciti allo scopo ed altri no. D'altronde, per il momento il compito appariva abbastanza modesto. Il passato ancora s'imponeva e non si pensava affatto a romperla con esso: sicchè tutto si risolveva nel ridurre a forme più semplici e piane le fonti già in uso, lasciando anche sussistere gli statuti locali e il diritto comune in sussidio della nuova legge. Molto meno si pensava, come avvenne più tardi, che il Codice dovesse presentarsi come un sistema di rapporti coordinati e subordinati a un dato scopo, e di regole, che formassero come un organismo omogeneo, o se più vuolsi, una gran legge uscita di getto dalla mente del legislatore.

3. — Vittorio Amedeo II ordinò una di queste compilazioni, ingiungendo che le leggi dovessero essere precise, assolute, annunciate in modo precettivo e senza riserve. Voleva tolto il superfluo, le ripetizioni, le contrarietà, e, per quanto era possibile, l'arbitrio dei giudici. Così la pensava questo re; ma l'intendimento sovrano non fu sulle prime bene eseguito dai suoi ministri. Il Platzaert propose di comporre un corpo ordinato delle antiche leggi patrie, che si aveva in animo di conservare, e delle nuove, che volevansi aggiungere, e furono così redatte le costituzioni del 1723 in modo piuttosto imperfetto; senonchè, ravvisate tali, se ne fece una nuova redazione nel 1729, e questa corrispose realmente allo scopo, sicchè fu applaudita dentro e fuori lo Stato. Ma neppur essa fu l'ultima. Carlo Emanuele III, succeduto al padre, vi tornò sopra nel 1770, facendovi inserire « le variazioni, dichiarazioni e nuove leggi », che credè necessarie; e nacque così il nuovo Codice, conosciuto sotto il nome di *Leggi e Costituzioni di Sua Maestà*, che doveva essere promulgato in tutti gli Stati di terraferma, « onde insieme cogli altri favorevoli effetti si ottenesse anche quello che deve risultare dalla uniformità delle leggi ». A tutti i magistrati e sudditi, di qualsivoglia stato, grado o condizione, incombeva l'obbligo di attenersi alle dette costituzioni, senza che alcuno potesse rinunciarvi in alcun modo, neppure col reciproco consenso, o coll'allegare in contrario qualche uso, stile, consuetu-

dine o regolamento, quantunque inveterato. Anzi doveva intendersi che vi avessero derogato per la parte che ad esse repugnava. Pure non vi è titolo, che non si riferisca agli editti dei predecessori, ricordati in margine. Inoltre era intenzione del sovrano che rimanessero "illesi i diritti non contrari al pubblico bene, pei quali i vassalli, le comunità o altri avessero un legittimo titolo e il possesso"; ed eziandio che, a supplire le costituzioni, potessero invocarsi primamente gli statuti locali approvati dalla corona, poi le decisioni dei supremi magistrati, da ultimo il testo della legge comune; ma il principe stesso si riservava la interpretazione dei casi dubbj.

Lo statuto, redatto in italiano e in francese, si divide in sei libri, i quali, alla lor volta, sono suddivisi in titoli e capitoli.

- > Il primo è tutto di *materia religiosa*. Comincia dalla invocazione di Dio e della fede cattolica, e tratta del rispetto dovuto alle chiese, dell'osservanza delle feste e della quaresima, del precetto pasquale, delle irriverenze commesse nel tempo dei battesimi e spozalizi, e infine degli Ebrei. Il secondo è dedicato ai *magistrati e giurisdicenti* maggiori e minori, dei quali si occupa in generale ed in particolare, discorrendo degli uffici di ciascheduno. Il capitolo sul consolato espone anche il diritto commerciale. Il terzo libro presenta il *Processo civile* nelle sue
- > varie forme. Vi si parla, tra le altre, di competenza, del modo di procedere in contumacia e in contraddittorio, delle prove, delle sentenze, delle appellazioni, delle esecuzioni, della cessione dei beni e dei giudizi di concorso. Il quarto è tutto di *materia criminale*, e abbraccia tanto il diritto quanto la procedura. Tra le specie penali primeggiano la bestemmia, il crimenlese, la falsificazione di monete, l'infanticidio; ma ne sono contemplate anche altre di minori: il porto d'armi, le usure, l'ozio, il vagabondaggio. La parte processuale riproduce molte disposizioni che già conosciamo, sulle visite dei carcerati, sulla proibizione delle composizioni ecc. Speciali norme regolano il modo di procedere sommariamente o *ex abrupto* nei delitti atrocissimi, e il procedimento in contumacia. Altre si occupano dei banditi, dei loro ricettatori, del modo di estirparli e dei premi concessi a tal uopo. Il quinto libro è dedicato alle *cose civili*, e particolarmente alle alienazioni degli immobili, all'enfiteusi, alle prescrizioni, alle ipoteche, alle tutele, alle successioni. Il sesto com-

prende *disposizioni amministrative* di vario genere: dal demanio ai feudi, ai fiumi, alle strade, ai boschi, alle miniere. Vi si tratta anche dei privilegi del fisco e dei premi di chi scoprisse qualche ragione occulta a favore del regio patrimonio: infine della incapacità degli stranieri e della legge d'ubena. Lo stesso Carlo Emanuele III aveva rivolto l'animo a compilare un codice di commercio, e ne incaricò il Consolato di Nizza; ma l'opera rimase allo stato di progetto.

4. — Ugualmente Francesco III di Modena commise a una giunta di parecchi deputati di compilare un codice; e non solo dovevano ridurre diverse leggi comuni e municipali alla più semplice uniformità, non solo risecare quelle andate in disuso, o che non erano più adattabili ai tempi; ma anche formare alcune novelle costituzioni convenienti alle nuove occorrenze dello Stato, e fissare i veri, chiari e sodi principj da osservarsi sopra gli articoli e le questioni più ovvie e frequenti a suscitarsi nelle controversie forensi.

Il codice estense si cominciò a pubblicare nel 1771 e fu terminato negli anni seguenti. Ha per titolo: *Codice di leggi e costituzioni di S. A. Serenissima*, e in generale si fonda sulle leggi locali; ma non interamente. Qua e là apparisce anche manifesta la influenza di altre leggi, come delle Costituzioni piemontesi del 1723, specie nella parte penale, delle leggi leopoldine sulle manimorte, delle bolle di Urbano V sugli archivi, le primogeniture e i fedecomessi, non che degli scritti del Muratori. Altri ha già notato che sono "una innovazione audace per la indipendenza verso il formalismo del diritto romano e la *communis opinio*" (Salvioli). Certo abbiamo a che fare con un notevole monumento di sapienza legislativa, che doveva trovare il suo complemento in alcuni regolamenti sopra le cambiali, i sensali e le società, e sopra la istituzione di un tribunale di commercio, pubblicati dallo stesso duca nel 1797. Che se il progresso, a cui mirò, ispirandosi alla ragione e all'equità, non corrispose in tutto all'aspettazione dei filosofi, sta però il fatto, che appunto quella tendenza lo distingue da altri tentativi contemporanei, segnando per così dire il passaggio dal primo periodo di codificazione al secondo.

5. — Altri se ne sono fatti a Venezia, e ce n'era mestieri. Il Manin nota che la indigesta collezione di leggi, costituente

i volumi degli statuti veneti, era opera molto imperfetta e male accomodata ai bisogni dei magistrati e dei cittadini. Non cancellate le antiche leggi, già abolite per dissuetudine o per effetto di leggi nuove; non concordate le ripugnanti; omesse moltissime di grande importanza; nessun ordine ragionato nella distribuzione delle materie; non approvazione di pubblica autorità per ciò che in quei volumi era stato incluso da privati raccoglitori. Senza dubbio, la necessità d'una ben ordinata compilazione di tutte le leggi doveva essere universalmente sentita: e già nel 1348 si era pensato ad un'opera di riordinamento, sulla quale si ritornò poi parecchie volte: tre nello stesso secolo, una nel seguente, altre cinque nei primi trentacinque anni del sedicesimo, due nel decimosettimo; ma sempre con scarso frutto. L'effetto di cotesti studi svanì, sia pel poco lume che dappertutto avevasi della scienza legale, sia perchè le persone incaricate del geloso lavoro mancarono alla vita prima di terminarlo: onde venne a perdersi anche il frutto già colto dalle scorse fatiche, *attesa la difficoltà di trovar uomini a' quali piaccia di camminare sulle tracce altrui*. L'osservazione giustissima è del Foscarini. Soltanto nel secolo XVII l'opera parve riescire al conte Marino Angeli, dopo dieci anni d'incessante fatica. Egli stesso afferma di aver ridotto a compimento la vasta impresa nel 1678; e l'anno istesso cominciò a uscire con pubblica autorità dalla stamperia ducale il *methodus legum venetarum compilatarum*, ossia la serie dei titoli, dietro ai quali partitamente si avevano a distribuire le leggi. È la prima opera sul regolamento del diritto veneto stampata di pubblica commissione ed autorità, e conta due volumi. Il primo, di diritto pubblico, vide la luce ancora nel 1678; l'altro di diritto privato nel 1688. Del resto sappiamo già che l'Angeli, prima di dar fuori il detto metodo, aveva con diligenza e fatica incredibile raccolte e distribuite nelle loro classi le leggi tutte, cavate dai registri del Gran Consiglio, del Senato, della Signoria e del Collegio, del Consiglio dei Dieci, delle Quarantie, e dai capitolari di tutti i consigli e magistrati della repubblica: onde potè affermare nella prefazione al secondo volume del suo Metodo, che il *primo volume delle venete leggi appartenenti alle cose pubbliche, in dugento e più tomi si conchiude*. L'altro ne contava venti. Né dimeno avverte il Foscarini: " O altre cure frappestesi abbian-

impedito il venirne alla pubblicazione, o pure siensi incontrati degli ostacoli non preveduti, rimane tuttavia negli uomini di senno la brama di veder posto in piena luce il corpo delle patrie costituzioni „: solo in seguito, ma già nel secolo XVIII, si riesci, se non altro, a sceverare dalla rimanente legislazione la parte penale, quella dei feudi e infine le materie marittime.

Le *Leggi criminali del serenissimo dominio veneto in un solo volume raccolte e per pubblico decreto ristampate* videro la luce a Venezia nel 1751: opera di Angelo Sabini, che vi inserì per ordine di tempo, non sempre esatto, tanto le leggi criminali dello statuto quanto altre che non vi erano contenute. Non soddisface però alle esigenze, e la legislazione criminale continuò ad essere „tutta dubbiezza e scompiglio „; e di qui una scrittura degli avvogadori del comune al Senato per chiedervi riparo. Ciò avvenne nel 1784; e ancora in quell'anno uscì un decreto che dava il carico di raccogliere e ordinare le leggi a P. Valmarana, a G. Arualdi ed a P. Bembo, poi a P. Zaguri, che alla lor volta scelsero per compilatore un tal Vincenzo Ricci. E non potevano fare miglior scelta. Il Ricci era un uomo diligente e dotto; e già nel 1786 diede fuori un suo *Ragionamento intorno alla collezione delle venete leggi criminali*, che meritò l'approvazione del governo; ma tutto si arrestò lì.

Pariemente un decreto del Senato del 1770 ordinò la compilazione delle leggi feudali, dando così origine al *Codice feudale della serenissima repubblica di Venezia* per cura di Lorenzo Memmo, uno dei provveditori sopra i feudi. Il Codice fu approvato dal medesimo Senato nel 1780, ed è lavoro abbastanza accurato; ma anch'esso non fa che riprodurre per esteso le leggi emanate in argomenti feudali dal 1328 al 1780, disponendole secondo i tempi. Precedono però i sommari di dette leggi ordinati per materie in ventiquattro titoli; e a corredo dei sommari vi sono aggiunti due indici: uno dei titoli e uno per ordine di materia delle leggi citate. Alla fine si trova un altro indice di tutte le leggi disposte per serie dei tempi con rapporto ai titoli e relazione agli argomenti.

Assai meglio riescito è il *Codice per la veneta mercantile marina*, compilato per cura del magistrato dei cinque savì alla mercanzia e approvato con decreto del Senato 21 settembre 1786. Anzi è un lavoro che si distingue caratteristicamente da quelle

altre compilazioni di simil genere, da noi testè ricordate: non si tratta più di una semplice collezione delle leggi anteriori disposte per ordine di tempo, ma bensì di una vera legge nuova, che regola e disciplina il suo argomento con ordine e precisione (Manin); un altro vero *Codice*, nel significato attuale della parola.

6. — Invece, nè in Toscana nè a Napoli si riuscì ad alcun risultato.

Francesco di Lorena aveva concepito il pensiero di riordinare e ricomporre tutto ciò che fosse opportuno a prescriversi in un solo codice, che servisse di *Editto perpetuo* o *Statuto generale* della Toscana. E se ne può comprendere il bisogno, per poco si pensi alla diversità dei governi a cui erano stati soggetti i popoli del Granducato, alla gran copia di statuti e ordini particolari, con cui ciascheduna comunità manteneva ancora le sue antiche usanze, e anche alla loro poca consonanza alla molteplicità immensa degli ordini correttori o dichiaratori, alle diverse e incostanti interpretazioni date nei tribunali, infine alla consuetudine, in quel tempo introdotta, di giudicare, o al fondamento di non ben ferme opinioni degli interpreti, o ricorrendo, ciò ch'era più pericoloso, al disposto di leggi straniere mancanti della legittima autorità. Un dispaccio del granduca del 1745 alla reggenza, e un decreto di quest'ultima dello stesso anno, esprimono appunto quel concetto e in parte il modo di attuarlo, nell'interesse e comodo universale del Granducato, a imitazione di ciò ch'erasi fatto per la Savoia. Si doveva esaminare parte a parte con la dovuta circospezione tutte le ordinazioni dello Stato, ma insieme avere riflesso all'esigenza dei tempi nuovi e all'uniforme sistema di governo che si voleva stabilire. Nè la direzione poteva essere affidata a persona più idonea. Certo, l'auditore Pompeo Neri era uomo da ciò, come può vedersi dai discorsi da lui tenuti per prepararne la compilazione se anche non si sapesse che era colto giureconsulto ed esperto nel governo dei popoli. Egli voleva che si consultasse la esperienza delle passate età, e dalla buona giurisprudenza si derivassero le nuove leggi; ma non se ne fece nulla. Il progetto fu abbandonato non molto tempo dopo il suo concepimento, osteggiato specialmente dai curiali, che trovavano il loro vantaggio a mantenere il vecchio labirinto creato dai parziali

statuti e dalla pratica di giudicare. Nè valse che anche Pietro Leopoldo, succeduto al padre, ne abbracciasse l'idea, e ne desse nuovo incarico a Giuseppe Vernaccini, auditore di Rota, poi a Michele Ciani consigliere, e successivamente all'avvocato Giuliano Tosi, e di nuovo al Ciani, e da ultimo al professore G. M. Lampredi. Ciò avvenne già nel 1787; ma poscia, mutatis i tempi, il disegno non ebbe esequimento.

Quant'è al Regno di Napoli, fu Carlo Borbone, che accolse l'idea di ridurre le molte leggi in un corpo regolare, levandone le antinomie e i precetti antiquati. A tale scopo scelse il marchese Vargas Macciucca, il consigliere Aurelio Gennaro e il professore Pasquale Cirillo. Ma l'opera, bene ideata, non poté compiersi neppur in questo Stato, fors'anche perchè coloro, a cui era stata commessa, non ne avevano bene afferrato il concetto. Lo Sclopis osserva che almeno è lecito dubitarne; e ne fornisce la ragione. Il Cirillo, prescelto a stendere il codice, pensò di doverlo scrivere in latino: poi si deliberò di dettarlo in italiano e in latino; infelice partito, come ognuno vede. Comunque, l'opera stessa, calcata sul codice giustiniano, e, come questo, divisa in dodici libri, si distingue per certa eleganza di dettato; ma non è fornita di altro pregio che la raccomandandi, e non poteva non cadere nell'oblio. In quel torno di tempo fu anche affidato l'incarico al De Jorio di studiare un codice marittimo, con lo scopo di ridestare l'antico amore dei traffici nelle città marinare; ma neppur questo tentativo riuscì ad alcun effetto pratico. Il *Codice Ferdinando*, come fu detto, vide la luce nel 1781, ma non andò in vigore; nè può dirsi che l'autore facesse opera molto lodevole, avendo unito insieme teoria e storia, diritto pubblico e privato, e anche qualche disposizione regolamentare.

7. — Aggiungiamo un'osservazione. Fino a quel momento, nessuno aveva dubitato che i codici corrispondessero ad un bisogno dei tempi, quando si levò una voce potente a negarlo; ed è importante la discussione che s'impegnò su questo punto.

L'idea di codificare il diritto aveva fatto cammino: era un movimento manifestatosi anche fuori d'Italia, in Prussia, in Francia e in Austria. Il codice prussiano appartiene allo scorcio del secolo XVIII, quello francese e l'austriaco al principio del XIX. Il codice francese è del 1804 e le vittorie di Napo-

leone hanno finito con l'imporlo a mezza Europa. Un po' più tardi, abbattuta la potenza napoleonica, sorse in Germania l'idea di possedere un codice generale. In fondo, si trattava del sentimento nazionale, che affermandosi nel dominio della vita pubblica, tendeva ad affermarsi anche in quello del diritto; e chi se ne fe' banditore fu principalmente un insigne giuriconsulto, il Thibaut, col suo opuscolo, meritamente celebrato: *Sulla necessità di un diritto civile generale per la Germania*, che vide la luce nel 1814. E può metter conto di esaminare l'idea da cui muove. È la seguente, che il diritto civile abbandonasse di una radicale riforma; e per diritto civile intendeva tanto il diritto privato, quanto il diritto criminale e il processo. I vecchi codici nazionali non corrispondevano più ai bisogni del tempo, e, ad ogni modo, non potevano aspirare al vanto di leggi generali. Quelle veramente generali, che tenevano il campo, erano straniere: cioè il diritto romano e il diritto canonico, specialmente il primo, che, per giunta, apparteneva al periodo della massima decadenza di Roma e ne portava le tracce: un diritto di cui ci mancherà sempre la chiave, diceva il Thibaut, perché il nostro popolo ha ben altre idee, diverse da quelle che animavano i Romani. Perciò faceva appello a tutti, ai dotti come ai pratici, perchè vedessero di mettere assieme un vero e proprio diritto nazionale tedesco, togliendo quel po' di buono che si trovava nelle legislazioni particolari, e portando la mano insensibilmente sul resto, col lume della ragione, la quale, dopo tutto, deve potersi imporre anche alle condizioni storiche, perché il diritto non è solo il risultato dello svolgimento dei rapporti sociali.

Dall'altra parte il Savigny prese subito la parola. Il suo opuscolo *Sulla vocazione del nostro secolo per la legislazione e la scienza del diritto*, che mandò fuori nel 1814, è tutta una fiera repubblicana contro quel movimento in favore della codificazione. Escomincia dall'avvertire che il diritto non è una idea astratta, la quale si opponga in una vuota generalità alla ricchezza individuale della vita e della storia: è anzi un principio che informa la vita stessa, che si manifesta come l'anima di ogni vita, e si svolge sempre più perfetto nella storia, come in un grande organismo. L'idea di un codice non può venire che col decadimento della costituzione e del diritto, quando la forza creatrice

del popolo è spenta. Infatti è fama che Cesare fosse il primo a porvi mente; e si sa che nel secolo VI più codici si succedettero rapidamente. Ma è cosa sommamente pericolosa di fissare in tal modo la coltura, forse manchevole, di un determinato tempo. Il gius deve rimanere vivo, mentre il codice tende ad arrestarne il movimento: che se pure continuasse a progredire, il codice, che dopo tutto non può che riprodurlo quale si presenta in un momento storico, non corrisponderebbe più alla realtà di esso. E non è neppur vero che il diritto romano, il quale costituiva la base del diritto comune germanico, fosse un diritto straniero, importato o imposto a viva forza, in opposizione con la vita. Tutt'altro. Se il diritto romano venne introdotto in Germania, e poté penetrare così addentro nei rapporti sociali, fu appunto perchè questi si erano venuti svolgendo in modo da sentirne il bisogno. La vita era diventata più ricca, e il vecchio diritto germanico non poteva più soddisfarne le esigenze: le occorreva una legislazione altrettanto ricca, che finì facilmente con lo immedesimarsi con essa. Al postutto, anche il diritto romano divenne un diritto nazionale, che non avrebbe potuto essere divolto dal popolo, senza che questo vi lasciasse qualche brandello delle sue carni. Ad ogni modo, pareva al Savigny che i tempi non fossero ancora maturi per la codificazione. Anzi accennava ai difetti principali dei tre Codici che avevano ordinato stabili legislazioni in Francia, in Prussia e in Austria; e faceva voti perchè il diritto romano restasse una fonte generale e sussidiaria, anche là dove essi erano stati introdotti, salvo a studiarlo storicamente e infondergli così la vita che gli mancava.

Il Thibaut rispose, sia al Savigny, sia ad altri, negli Annali della università di Heidelberg, dove teneva cattedra; ma noi non seguiremo più oltre cotesta polemica, paghi di averla accennata. Piuttosto amiamo di ricordare il discorso che lo Sclopis dettò su questo medesimo argomento, mettendovi in fronte il titolo della dissertazione del Savigny.

È uno studio in cui l'illustre uomo mira, più che altro, a ribattere le obiezioni, che il Savigny aveva mosso ai codici francese, prussiano ed austriaco, e mostrare come ai nostri tempi non manchi quella sufficiente esperienza, che egli richiedeva per procurare un corpo di leggi stabili e compiute. D'altra parte, non è già la forma esteriore della giurisprudenza romana, ma

piuttosto il suo intimo spirito, che la dovrebbe proporre all'imitazione di tutte le genti: comunque, il modo, con cui l'edificio della legislazione romana si è venuto inalzando, "non è tale che possa accomodarsi alla presente condizione dei tempi e degli uomini". Aggiunge, che neppure appariva fondato il timore, che la stretta espressione della legge impedisse alla dottrina di svolgersi a beneficio della civile legislazione: le dotte fatiche dei giureconsulti varrebbero, se non altro, a togliere i dubbi, a reggere le interpretazioni e a mantenere lo spirito del diritto positivo scritto.

8. — Del resto la questione doveva decidersi presto sul terreno dei fatti; perchè quasi tutti gli Stati diedero opera a edificare, e dappertutto la pubblicazione di un nuovo Codice fu accolta come un progresso. Anche l'Italia n'ebbe parecchi: anzi si può dire che non ci fosse Stato della penisola che non si mettesse per questa via, dal Piemonte al Regno di Napoli, finchè unificata la patria, si pensò insieme alla unificazione legislativa.

Se vogliamo, sono codici civili, commerciali, penali e di procedura, modellati anche servilmente, su quelli di Francia: che ad ogni modo, derivano dai francesi; e nondimeno non vorremmo asserire che sorgano proprio su base straniera, anche là dove ne riproducono i principj. Infine, il diritto, quale esisteva, sullo scorcio del settecento, in Francia e in Italia, presentava singolari rassomiglianze, sia perchè erasi svolto in base alle medesime fonti, quali i diritti romano, canonico e germanico: sia perchè i giureconsulti, a cui ne era affidata la interpreta-

¹¹ Il primo per ordine di tempo fu un codice di procedura civile dello Stato pontificio, sancito col moto proprio del 22 novembre 1817, modificato nel 1824, a cui tennero dietro: un regolamento di commercio del 1821; un regolamento ossia Codice sui delitti e sulle pene del 1832 e il regolamento legislativo e giudiziario sugli affari civili del 10 novembre 1834. La bassa Italia vanta il *Codice per lo Regno delle Due Sicilie* del 1° settembre 1819, che è insieme codice civile, penale, processuale e commerciale. Altri codici ebbero gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla, cioè quello delle *leggi civili*, che del resto comprende anche materie commerciali, il codice di *procedura civile*, il codice penale e quello di *procedura penale*; tutti del 1820. Segue il Piemonte. Ricordiamo il codice di Carlo Felice per l'isola di Sardegna del 1827; il *Codice civile* conosciuto col nome di *Codice Albertino*, del 20 giugno 1837; il *Codice penale* del 26 ottobre 1839; il codice penale militare del 28 luglio 1840; quello di commercio del 30 dicembre 1842, quello di *procedura penale* del 20 ottobre 1847, quello di *procedura civile*, che, andato in vigore nel 1854, fu riveduto cinque anni dopo. Modena aveva pure un *Codice civile* del 1851, conosciuto sotto il nome di *Codice estense*; un codice di *procedura civile*, del 1852; un *codice penale* e *procedura penale* del 1° maggio 1856; infine un *codice di commercio* del 3 marzo 1859.

zione, formavano come una grande repubblica, che non conosceva limiti di Stati, e i loro responsi venivano accolti volentieri da tutti. Noi siamo d'avviso che, se i nuovi Codici avessero dovuto costruirsi di sana pianta con materiali puramente italiani, non sarebbero riusciti molto diversi. Ma non vogliamo passare sotto silenzio che qua e là vanno anche per la loro via. Le maggiori modificazioni sono contenute nel codice albertino e nel napoletano, e alcune segnano veramente un progresso. Basterà accennare a quelle sulla proprietà letteraria, sul possesso, sull'uso delle acque; senonchè se ne incontrano anche altre con un carattere addirittura reazionario, determinato dall'indole diversa e anche dai diversi principi del governo. Si ricondusse il matrimonio alle regole canoniche; si rafforzò la patria potestà; si vollero nuovamente preferiti i maschi nelle successioni, e anche furono richiamate in vita le primogeniture, se pure non si ristabilirono addirittura i feudi, come nello Stato pontificio. Tutto ciò nel dominio del diritto civile; ma lo stesso miscuglio di bene e di male può riscontrarsi anche nel diritto penale. Soprattutto ebbe vanto di mite e liberale il codice toscano, basato, com'era, sul sistema del carcere penitenziario; e nondimeno ragioni di opportunità, specie politica, gli fecero accettar di nuovo la pena di morte. Parimente, il codice sardo ha provveduto abbastanza bene agli scopi della giustizia punitiva, ispirandosi al principio di emendare il reo: onde cadde la ferocità delle pene, la loro sproporzione coi reati e la disuguaglianza nell'applicazione. Alla sua volta, il codice napoletano determina meglio la teoria della complicità e del tentativo, abolisce le confische, introduce il procedimento orale, stabilisce come principio la pubblicità dei dibattimenti; e dall'altra parte appunto questo codice ripristina i reati di lesa maestà umana e divina, rende più feroci le pene, prodiga la stessa pena di morte a larga mano e la inasprisce.

TITOLO II.
LE SCUOLE E LA SCIENZA DEL DIRITTO

CAPO I.

Scuole e scienza di diritto romano. Gli umanisti.

§ 1. — LA SCUOLA FRANCESE. ⁸²

A. — *I precursori. Come la scuola si affermasse.*

1. — Erano stati ben quattro secoli impiegati nello studio del diritto romano; ma non ci sarà sfuggita una circostanza. Fin allora non si era travagliato che alla intelligenza, diremo così

⁸² **Bibliografia.** — Vedi le opere di HUGO, SAVIGNY, LERMINIER, BOHNE, BARDOUX, BRUGI e STINTZING citate nella nota 68. Inoltre DAL RE, *I precursori italiani di una nuova scuola di diritto romano nel secolo XV*, Roma, 1855. SAVAGNONE, *Gli umanisti italiani e la storia del diritto romano* (nella rivista "Il circolo giuridico", XXXIV, Palermo, 1906). CHIARFELLI, *Carlo Morusippini e Giovanni Fortiguerra precursori della scuola umanistica di diritto romano con un testo inedito*, Bologna, 1887 (dall' "Arch. giuridico",). BANDINI, *Relazione storica sopra le collazioni delle fiorentine pandette fatte da A. Poliziano*, Livorno, 1762. BONAFOUS, *De Angelis Politiani vita et operibus*, Parisii, 1815. BONAFOUS, *Il Poliziano giureconsulto e della letteratura nel diritto*, Pisa, 1863. MARSHALL, *Angelus Politianus. Ein Culturbild aus der Renaissance*, Leipzig, 1864. CASIMIRI, *Angelo Poliziano restauratore degli studi classici*, Carrara, 1868. ROBERTI, *Poliziano filologo*, Studi, Torino, 1883 (dalla "Rivista di filologia ed istruzione classica", anno XII, fasc. 2). MACCAFERRI, *Il genio di Alciato* (nell' "Istoria", vol. III, Bologna, 1856). PODESTA', *Documenti inediti per servire alla storia del diritto*, Andrea Alciato lettore nello studio di Bologna negli anni 1537-41, Bologna, 1869 (dall' "Arch. giuridico", III, IV, XI). CIARI, *Lettere inedite di Andrea Alciato a Pietro Bembo. L'Alciato e Paolo Giuvio*, Milano, 1890 (dall' "Arch. storico lombardo", anno XVII). COSTA, *Andrea Alciato allo studio di Bologna*, Bologna, 1908 (dagli "Atti della regia Deputaz. di storia patria per la Romagna", serie III, vol. XXI). BERRIAT-SAINT-PRIX, *Histoire du droit romain depuis l'histoire de Cujas*, Paris, 1821. SPANGENBERG, *Jacob Cujas und seine Zeitgenossen*, Leipzig, 1822. MACCAFERRI, *Il genio di Cuiacchio* (nell' "Istoria", vol. III, Bologna, 1856). CABANTOUS, nella "Revue de législation", di Wolowski X. FLEURY, *Cujas, les Glossateurs et les Bartolistes*, Paris, 1888 (nella "Revue historique de droit franc. et étranger",). EYSSEL, *Doneau, sa vie et ses ouvrages*. Trad. de J. Simonet, Dijon, 1860. BARON, *Franz Hofmanns Antiribonism. Ein Beitrag zu den Codificationsbestrebungen vom XVI bis zum XVIII Jahrh.*, Berlin, 1860. Sul Dumoulin vedi HELLO nella "Revue de législation", tomo X, e Seguin nella "Memoires de la société de Saint-Quentin", 4^e serie, XI. GIRAUD, *Sur la vie de C. A. Fabrot*, Aix, 1833. FEITU, *Domat et sa conception philosophique du droit*, Paris, 1869 (dalla "Revue critique de législation et de jurisprudence",). LOUBERS, *Domat philosophe et magistrat*, Paris, 1873. LO STESSI, *Mat criminaliste*, Discours, Paris, 1837. FREMONT, *Recherches historiques et graphiques sur Pothier*, Orleans, 1859. Vedi anche STINTZING, *Ulrich Zasius ein Beitrag zur Rechtsgeschichte im Zeitalter der Reformation*, Basel, 1857.

materiale del testo, senza sussidi di critica o di erudizione storica, se pure non lo si era avvisato; adesso viene il momento anche della critica, della storia, della erudizione, che dischiude un'era nuova per la scienza. E non poteva essere altrimenti!

Noi conosciamo con quali ideali comincino i nuovi tempi. Pareva quasi che gli animi non s'interessassero ad altro se non a ciò che sapeva d'antico, ai Greci ed ai Latini, e da essi sperassero il rinnovamento della società. Era una febbre ardente, che non s'acquetava che nel classicismo, tanto da credere che fuori di esso non ci fosse salute. Naturalmente, i giuristi non potevano rimanere estranei a tutto questo movimento; e il culto della bella latinità e della storia li ha invasi. Basterà citare l'esempio del Cujacio. In quel tempo così profondamente sconvolto e lacerato da questioni religiose, egli si è mostrato neutrale, se non indifferente, e il suo: *Quid hoc ad Edictum Praetoris?* è divenuto quasi un luogo comune.

Il movimento stesso era diametralmente opposto a quello che aveva dominato nella giurisprudenza negli ultimi secoli; e non se ne fa mistero. Specie il Cujacio si oppone ai Bartolisti. Già lo dicemmo: egli mostra molto rispetto pei glossatori, nelle cui vene era pur rifluita tanta parte del mondo antico; ma i Bartolisti? così intralciati, così confusi, così oscuri, senza alcuna simmetria né ordine, e di più senza il giusto senso della romanità! mentre avevano tolto il diritto romano dal suo seggio, per farlo servire alle esigenze della vita pratica! L'illustre giureconsulto tolesano conchiudeva: prendete pure notizia di Bartolo e dei Bartolisti, ma non li studiate: *Bartoli et similium scripta bonum est inspicere, non discere*. Lo stesso asseriva il Duareno: secondo lui, la lettura dei commentatori non poteva che ritardare il cammino a chi voleva acquistare una erudizione vera e solida; perchè il loro indirizzo era sbagliato, e chi avesse voluto seguirli, avrebbe finito col trovarsi in un labirinto senza uscita.

Ed è questo il luogo per un'altra considerazione. L'entusiasmo classico, chiamiamolo così, s'appaiava ad un sentimento non meno intenso, e a un desiderio non meno vivo, di portare rimedio agli abusi, che, penetrati nell'amministrazione della giustizia risultavano ben gravi, e che si possono trovare dappertutto: in Italia, come in Francia e in Germania. Si pensò,

che la riforma dell'insegnamento del diritto potesse giovare alla riforma della giustizia; e ciò spiega perchè più d'uno, in questi tempi, si facesse ad esporre il *modus studendi*, e combattesse il vecchio *mos italicus*. Ricordiamo nuovamente il Duvernoy, che nell'anno 1544, scrivendone ad Andrea Gaillard, si fa paladino dei nuovi metodi. Parimente Eguinario Barone traccia il metodo da seguire nello studio del diritto in una sua *De ratione dicendi discendique juris civilis ad studiosam legum inventutem commonefactio*. E così il Baduin, o Balduino, in una lettera *De optima juris docendi discendique ratione*. Inoltre può vedersi uno scritto dell'Ottomano: *Iurisconsultus sive de optimo genere juris interpretandi*. Un giurista tedesco ricollega addirittura la riforma della giustizia alla riforma della scuola. Vogliamo alludere all'Oldendorp, il quale nota che la vera causa del male stava nella *vanitas et inconstantia*, che vegetavano, e spaziavano in lungo e in largo, e dominavano nelle scuole, e che i giovani, male istruiti, portavano poi nel fóro. L'Oldendorp esolama a ragione: *quales a teneris annis formamur, tales per totam aetatem nos exhibemus reipublicae iudices*. Bisognava dunque purgare i vizi, rifacendosi dal capo, e il capo erano le scuole: *Caput omnium magistratuum sunt publicae scholae*.

2. — Così assistiamo ad una nuova e grande rivoluzione: ma quest'epoca è rappresentata in sulle prime, non tanto dagli scritti dei giureconsulti, quanto dai lavori letterari e filologici, specie di Angelo Poliziano, che primo introdusse la letteratura e la filologia nella giurisprudenza. I giureconsulti sono venuti in seguito.

Angelo Poliziano (1454-94) non era giureconsulto: non aveva neppur cercato nè acquistato le cognizioni proprie di un giurista. Egli era oratore, poeta, grammatico, filosofo; in breve coltivava la filologia nel senso più ampio della parola, come più tardi la intese il Vico; e perchè aborrisceva da ogni limitazione, che sapesse di mestiere, considerava e teneva in onore anche il gius romano, qual prezioso frammento dell'antichità e parte importantissima della letteratura classica. Il *Corpus juris*: ai suoi occhi, non conteneva tanto la scienza del diritto quanto gli scritti eleganti dei giureconsulti e la letteratura romana. Se ne giovava per arricchire il patrimonio della lingua, e alla sua volta compensava i benefici, che ne traeva, studiandone

criticamente le fonti, come solo poteva fare col sussidio della filologia. Propriamente, introdusse la letteratura e la filologia nella giurisprudenza, confrontando tra loro una edizione delle Pandette fatta a Venezia nel 1485 e il celebre manoscritto di Firenze; ed è con questo confronto che l'erudizione classica comincia ad essere applicata ai testi del diritto.

I giureconsulti non tardarono a battere questa via. Primo di tutti il Bolognini (1447-1508) e dietro a lui l'Alciato (1492-1550); ma tra i due si nota un distacco immenso. Il Bolognini utilizzò e continuò i lavori del Poliziano, e progettò un'edizione delle Pandette secondo il testo fiorentino: così giovò senza dubbio alla critica delle fonti; ma era privo di buon senso e di buon gusto, aveva un corredo di cognizioni non molto profonde, e non gli venne fatto di produr cosa che si elevasse al disopra della mediocrità. Invece con l'Alciato è tutt'altro. Qualcuno ha già osservato, che egli, profondo conoscitore dell'antichità e valente ellenista, intravvide subito tutto il partito che la scienza del diritto poteva trarre dagli scrittori classici e dai tesori, che i profughi di Costantinopoli avevano un secolo prima portato in Italia; e parte con l'insegnamento, parte con le opere, preparò un nuovo e grande secolo alla giurisprudenza. Già il suo primo lavoro, con cui si fece a spiegare i passi greci delle Pandette, lasciava comprendere che la scienza del diritto avrebbe per opera sua brillato d'una nuova luce, che non aveva goduto nè al tempo di Accursio nè a quello di Bartolo; e fu così. Il merito di aver fatto rivivere ancora una volta il diritto romano, dopo che la pratica lo aveva così malmenato e guasto, spetta a lui; e non è una esagerazione se l'epitafio, posto sulla sua tomba a Pavia, afferma che *prima legum studia antiquo restituit decori*. Così egli apre e spiega il secolo XVI, e a buon diritto è riguardato come capo di quella scuola che poi fu detta della *culta giurisprudenza*. Ma, più che in Italia, essa si propagò in Francia. Lo stesso Alciato si era recato colà, dietro invito di Francesco I, e vi aveva insegnato. Agli scolari, che ne frequentavano le lezioni, aveva infuso la sua passione per le lettere latine; e il suo esempio trovò imitatori.

3. — Erano passati appena tre lustri, dacchè insegnava a Bourges, quando il Cujacio (1522-1590), giovane di venticinque anni, aprì un corso speciale sulle *Istituzioni* a Tolosa. Egli fin

d'allora raccolse attorno a sé buon numero di allievi, e continuò per qualche anno nell'insegnamento libero, poi domandò una cattedra; ma invano. Tolosa non aveva ancora sentita la rivoluzione che l'Alciato aveva fatto a Bourges, e i Bartolisti vi tenevano il campo. Basterà ricordare il Forcadel, rivale fortunato del Cujacio, tutto ligio alle dottrine di Bartolo, che appunto a questo suo attaccamento deve buona parte della sua fortuna. In un dialogo, *Sphaerae legalis dialogus unus*, il Forcadel paragona Bartolo, Baldo e Giasone alla luna; e non a torto dal suo punto di vista, perchè riflettevano il Sole della giurisprudenza romana. Nè s'inclinava che ai Bartolisti. Egli dice: *Patricios appello eos qui sunt de Bartoli familia, reliquos plebeios*. Così il Cujacio, che mirava anzi a sbarazzare il diritto romano da quella cappa di piombo, sotto la quale l'avevano come schiacciato i Bartolisti, ottenne un rifiuto; ma da lì a poco si portò a Cahors, che riparò i torti di Tolosa: indi insegnò successivamente a Bourges, a Valenza, a Parigi, a Torino, e di nuovo a Bourges, dove morì. E nondimeno la nuova scuola durò fatica ad affermarsi.

Perfino in Francia fu d'uopo al Cujacio di conquistare il terreno palmo a palmo, perchè l'influenza di Bartolo vi aveva messo troppo salde radici; e la battaglia fu tanto più viva, per essersi trovato di fronte un campione della sua forza, che professava pure diritto alla scuola di Bourges e in opposizione con lui. Vogliamo alludere al Donello (1527-1591); ma sarà bene spiegarlo. È certo che il Donello non si è proposto di rimettere in voga i commentari di Bartolo e dei Bartolisti; ma è pur certo, oh'egli battè una via affatto analoga. Fu osservato egregiamente bene, che agli occhi del Donello il diritto romano non si presentava più quale un frammento dell'antichità, o un ammasso di ruderi, che fosse solo utile di conoscere e raccogliere: era qualcosa di vivo e di attuale; era la ragione di decidere gli affari sì politici che civili, una geometria e un sistema. Laonde, mentre il Cujacio non scrisse che *commentari*, il Donello non compose che *trattati*. D'altronde, non è da revocarsi in dubbio che il Donello abbia studiato a fondo il suo diritto romano e ne abbia conosciuto tutti i monumenti, nè più nè meno del Cujacio; ma non si è fermato ad essi. Non contento di cercarli e illustrarli, e presentarli, come si trovavano, all'ammirazione

dei contemporanei, abbandonata l'esegesi, ha voluto erigere alla scienza un monumento completo, in cui tutto fosse coordinato secondo un dato disegno, certamente più giusto e largo che non fosse quello del Digesto. Il Lerminier ha ragione: egli si è raccolto e ripiegato tutto in se stesso, o ha messo tutta la sua anima di pensatore e logico infaticabile, e ha ricomposto le varie parti del gius civile con *trattati dogmatici*, stabilendo principi e deducendone conseguenze, onde riuscì ad essere il vero modello del metodo dommatico applicato ai testi; un geometra, mentre il Cujacio è un'artista. Ma non basta ancora: c'è qualcosa che segna un distacco anche più profondo tra i due, perchè, mentre il Cujacio si accosta riverente all'antichità e ai suoi giureconsulti, e mostra per essi un culto, che nulla smentisce, il Donello tende a padroneggiarli, se ne separa, occorrendo, e arriva a concessioni, che possono parere arbitrarie, e a teorie che forse mancano di sanzione. Anch'egli, al pari dei Bartolisti, mirava soprattutto a costruire sistemi giuridici, e non gli calava gran fatto che fossero o non fossero romani.

4. — Ma un colpo non meno fiero fu portato al Cujacio e alla sua scuola dall'Ottomano: un altro egregio giureconsulto, che nel suo *Antitribonian ou Discours sur l'estude des loix* (1567) rese palesi i grandi imbarazzi della pratica, costretta a prender partito tra le due scuole dei Bartolisti e dei Cujaciani. Da un lato, un ammasso di commentari indigesti, dall'altro discussioni grammaticali, e studi critici sui manoscritti, che non erano il fatto suo.

Ecco come egli si esprime: La più parte dei loro libri e delle loro dispute formicolano tanto di allegazioni riguardanti la grammatica, che i pratici, per disprezzo e sdegno, ne hanno fatto un broccardo, e hanno dato loro il blasone di *Umanisti e Grammatici*; di guisa che nelle nostre università si vedono ora due specie e come due fazioni di legisti: gli uni detti *Scarabocchiatori, Bartolisti e Barbari*, gli altri *Umanisti, Purificati e Grammatici*.

Ma anche un'altra cosa preoccupava i pratici. Dopo tutto, le leggi romane, che la nuova scuola tendeva a introdurre nella loro purezza, per quanto elastiche, erano leggi che contavano più secoli di vita, leggi che male si adattavano alle condizioni di una civiltà così diversa e di una società in gran parte rinno-

vata: non deve recar meraviglia, che la pratica si interessasse molto mediocremente a quelle ricerche più o meno archeologiche, che non avevano più valore neppure ai tempi di Giustiniano, e che, ad ogni modo, a prenderle sul serio, avrebbero fatto retrocedere il diritto di parecchi secoli. Certo, la pratica forense, più vicina alla vita, ci vedeva più chiaro; e del resto la equità naturale si era fatta largo un po' alla volta anche più che non lo fosse nel diritto giustiniano. Ad ogni modo, molte cose avevano oggimai la sanzione del tempo: perchè rimutarle? Poniamo pure, disse molto bene il Forti a' di nostri, che Bartolo non abbia indovinato la mente di Paolo intorno al *ius accrescendi*, e che l'abbia indovinata piuttosto il Cujacio: sarebbe stato veramente singolare che dopo più di due secoli variasse la regola del fôro in una materia, nella quale tanto vale una opinione quanto l'altra; sicchè, non potendosi avere il bene di abolirla, si abbia almeno il minor male di star fermi alle stesse semplicità. Si aggiunga che le leggi romane esigevano uno studio così lungo ed intenso, da occupare tutta la vita di un uomo. Perchè insistere ancora a mantenerle?

L'Ottomano si fece interprete di queste preoccupazioni della pratica, e propose addirittura di codificare il diritto. Il re avrebbe radunata una commissione *composta di un certo numero di giureconsulti insieme ad alcuni uomini di Stato, e altrettanti avvocati e pratici, scelti tra i più ragguardevoli del Regno, con l'incarico di mettere assieme ciò che avessero creduto di estrarre sia dai libri di Giustiniano (il buono e il meglio), sia dai libri di filosofia, sia infine dall'esperienza che avessero acquistato nel maneggio degli affari. Dovevano così compilare un volume o due al più, in lingua volgare e intelligibile, tanto di diritto pubblico quanto di diritto privato, accomodando ogni cosa alle condizioni e alla forma dello Stato francese. Il nuovo codice avrebbe abrogato definitivamente il diritto romano.*

5. — L'opposizione era gagliarda; ma il Cujacio finì col trionfare nelle scuole, e la giurisprudenza forense vi si adattò come potè. Attorno a lui si schierò in Francia una folla di altri giureconsulti minori, e nondimeno grandi anch'essi: Duareno, Molineo, Brissonio, Dionisio Gotofredo ed altri. E il trionfo fu completo: il Donello non attecchì in Francia. Così rivivere ancora una volta il puro diritto romano e lo studio diretto delle

fonti: e si guardò alla Francia, come altra volta all'Italia. Ciò che Pietro di Blois aveva detto della scuola di Bologna, lo ripete nel 1579 quasi alla lettera Antonio Mureto del Cujacio e della scuola francese: *Ius civile... neque usquam hodie nisi in Gallia, neque in Gallia nisi a Cujacio, recte ac vere disci posse.* Anzi, ancora un secolo dopo, l'inglese Arturo Duck scriveva: *Iurisprudentia romana, si apud alias gentes extincta esset, apud solos Gallos reperiri posset.*

B. — Attività della scuola.

1. — Noi prendiamo a considerare l'opera della nuova scuola sia per l'insegnamento, sia per la scienza; e ci rifacciamo dalla lettera, ricordata anche più su, che il Duareno scrisse nell'anno 1544 ad Andrea Gaillart. Essa, osserva lo Stintzing, si può considerare come il programma della scuola; e non ha torto. Il Duareno conosceva i vecchi metodi; li aveva sperimentati inutilmente per quindici anni, trovandoli anzi tali da opprimere ogni mente, anche la meglio temprata, e rendere difficile ciò che era facile, e portare la confusione e le tenebre dove l'ordine e la luce parevano più necessari. E ne indica i difetti: la nessuna proprietà del linguaggio, il cattivo metodo d'insegnare rivolto alla interpretazione dei commentari e non delle leggi, le dispute irte di sofismi. Il nuovo metodo aspirava a ben altro. Intanto chi voleva applicarsi allo studio del diritto avrebbe dovuto essere almeno mezzanamente istruito nelle lettere greche e latine, e incominciare dalle Istituzioni giustiniane. Doveva leggerle e rileggerle sì da imprimerle bene nella memoria; e soltanto in seguito avrebbe potuto accostarsi alle Pandette. Qui giunto, lo consigliava a percorrerne rapidamente i titoli, tenendo specialmente distinto ciò che vi si contiene dell'editto pretorio e ciò che è interpretazione dei giureconsulti; e solo dopo fissati così i punti principali, avrebbe potuto scendere ai particolari. Allora gli conveniva rifarsi da capo e studiare il suo libro con lo scopo di cercarne e illustrarne ogni punto, anche minimo, non badando alle fantasticherie degli interpreti; anzi riducendo ogni cosa al buono e all'equo e riordinandola sistematicamente. Il compito dell'insegnante doveva consistere appunto nel chiarire

e ordinare la materia con opportune definizioni e divisioni, in modo che riuscisse facile l'intenderla e si potesse mandare a memoria. Stabiliti i principi generali non sarebbe riuscita cosa malagevole di risolvere anche i casi e i dubbi pei quali la legge non avesse una risposta. Il criterio giuridico avrebbe potuto anche meglio affinarsi e maturare con l'esercizio, che il Duverno vuole associato alla teoria. Ciò quanto alla scuola.

2. — Per quel che riguarda la scienza, occupiamoci prima di tutto del Cujacio. Egli fin dal suo primo apparire, rivelò l'originalità del proprio ingegno; e le prime opere, da lui composte, s'accordano perfettamente con le ultime, sicchè può dirsi che la carriera di questo grande giureconsulto sia una sola. Si tratta di una idea veramente grandiosa che lo dominò sempre, e che non siamo noi i primi ad avvertire. "La purità delle istituzioni romane era stata guasta dalla barbarie pretenziosa di Bizanzio. I principi della scienza, la storia dell'antichità, la filosofia dei giureconsulti, tutto era stato alterato e confuso; e al Cujacio sorride l'idea di ricostruire tutto com'era prima. Egli dubitò che si potesse domandare l'unità alla compilazione giustiniana e studiarla tal quale, come una legislazione omogenea, mentre era in realtà una strana accozzaglia, che non offriva che membra mutilate. D'altronde quei giureconsulti, ridotti così a mal partito, avevano pure rappresentato dei sistemi: perchè non si avrebbe potuto ritomarli quali erano stati? e risuscitare così il vero diritto romano meglio che non risultasse dal lavoro di Triboniano?". Il Cujacio infatti si attacca ad ogni giureconsulto preso isolatamente; e ora è Ulpiano, ora Paolo, ora Africano, ora Papiniano: li annota, li commenta, li ristaura, e cerca d'infondere loro nuovamente la vita, collocandoli nei tempi in cui vissero, lueggiandone i testi in mille modi con la scorta di altri giureconsulti, storici e poeti, con tutti i sussidi che gli offriva l'antichità, cercando soprattutto di coglierne il pensiero col riannodarli a tutta l'opera da cui erano stati divelti. Così decompone la grande macchina giustiniana, risoluto di rintracciare, per quanto era possibile, le leggi dell'antica Roma nella loro sincerità storica, non adulterate da idee eterogenee. Ma questa è anche la sua debolezza; e ci richiamiamo nuovamente a ciò che ha detto il Lerminier: il Cujacio è soprattutto uno storico e un artista. Egli possiede tutto il disinteresse dell'uno e la imma-

ginazione dell'altro: così commenta, spiega e nota; e d'altronde non detta una sola opera, che non sia un commentario, una spiegazione, una nota intorno a questo o quel vestigio dell'antichità. Invece il suo spirito perde ogni energia e valore se è tolto alla esegesi e alla interpretazione dei testi. Egli non ha la critica razionale, gli manca la forza di riflessione che coordina e generalizza le idee. Questo è il suo difetto. In sostanza, si torna con lui ai glossatori e al vero diritto romano, che la pratica aveva contaminato col suo alito impuro. Il Cujacio osserva nella sua lettera a Brassicano, che i glossatori hanno sempre trovato la vera soluzione, e che si tratta solamente di scoprirla frammezzo alle opinioni contraddittorie: ci si tornò peraltro con maggiore ricchezza di studi filologici e storici, che i glossatori non avessero posseduto, cioè con tutto il corredo e con tutti i sussidi del rinascimento. Così non farà meraviglia di vedere i giureconsulti del secolo XVI andare di concerto coi filologi e con gli umanisti. E questa unione della giurisprudenza con la filologia e con l'umanesimo chiarisce più cose. Spiega quella profonda conoscenza, che i giuristi avevano oggimai del greco e del latino, e quella intima compenetrazione delle leggi romane e della letteratura classica, che doveva produrre sì fecondi risultati.

B. — La scuola non ismentì il maestro. La scuola francese è in verità una delle più splendide apparizioni che possa vantare la storia della scienza. Specie l'interpretazione, l'esegesi, aiutata dagli studi filologici, fecero veri passi da gigante; ma, si avverta bene: si tratta di un indirizzo critico, filologico, storico piuttosto che dommatico: e anche il metodo dell'insegnamento è piuttosto esegetico che dommatico. Col che non vogliamo affermare che la esposizione della storia entrasse principalmente nei disegni di questi giureconsulti; e nondimeno sta il fatto che la loro trattazione è storica. Insieme venne migliorandosi l'esposizione; perchè alla tronfia e futile maniera degli scolastici sottentrarono la precisione, la chiarezza, la semplicità a segno che interi secoli parrebbero separare questi giureconsulti da Bartolo e da Baldo.

La loro stessa attività scientifica si esplica in modo diverso.

Innanzi tutto, mirarono a fissare il testo sia col confronto dei manoscritti, sia mediante i sussidi di una critica superiore. Perciò si fecero a pubblicare edizioni critiche del *Corpus juris*,

e si misero sulle tracce degli avanzi, che ancora potevano restare, del diritto antegiustiniano, e molti ne trovarono e commentarono. Dionisio Godefroi, o Gotofredo, è autore di molte edizioni del *Corpus juris*, e senza dubbio ha reso con ciò un immenso servizio al diritto romano. Jacopo Gotofredo, figlio di Dionisio, dettò le *Quatuor fontes juris civilis*, dove, tra altri testi antegiustiniani, spicca una buona restituzione della legge delle XII Tavole. Il Codice Teodosiano fu pubblicato dapprima da Giov. du Tillet a Parigi nel 1550, di su un manoscritto della Vaticana, e poi più completamente dal Cujacio. A Pietro Pithou dobbiamo la *Collatio legum romanarum et mosaicarum*, e l'edizione delle Novelle posteodosiane; a Francesco suo fratello l'edizione dell'Epitome di Giuliano e quella delle Leggi visigote; a Giovanni du Tillet, l'edizione dei *Tituli ex corpore Ulpiani*; ad Amaury Bouchard la prima edizione di Gaio e delle sentenze di Paolo, come si trovavano nel Codice Visigoto. Francesco Ranchin restituì l'*Edictum perpetuum*. Perfino il diritto bizantino, o greco-romano, ebbe in questi tempi i suoi illustri adepti; tra gli altri, il Cujacio, il Viglius, il Bonnefoi, il Loewenklaui nel secolo XVI, Annibale Fabrot nel XVII; ma non tutti sono francesi. Ricordiamo la collezione del Bonnefoi (Bersafidio), che va sotto il titolo di *Iuris orientalis libri III*, Ginevra 1573, e quella del Loewenklaui (Leonclavio): *Ius Graeco-Romanum tam canonicum quam civile*, due vol., Francoforte, 1598. Nel secolo XVI si diffuse in Occidente anche la conoscenza dei Basilici. Il Diplovataccio li ricorda nel suo libro *De praestantibus Doctorum*; e in quel torno, o giù di lì, il Viglius, un tedesco, ne segnala l'importanza e se ne giova pel suo Teofilo e pel commentario alle Istituzioni. Indi Giovanni Hervet ne pubblicò alcuni titoli. Seguirono il Cujacio e l'Agostino, che si gettarono con ardore su questa miniera feconda. È il tempo in cui i manoscritti di Caterina de' Medici, venuti dall'Italia in Francia, misero a rumore il campo dei dotti; sicchè lo Scrimger potè dire nel 1558: *Βασιλικῶν nomen in ore omnium est*. Altre pubblicazioni e traduzioni parziali si devono al Labbè. Più tardi il consigliere Pereisc cominciò un lavoro comprensivo, che fu troncato dalla morte, e del quale venne poi incaricato il Fabrot. Appunto l'edizione greca e latina di quest'ultima stampata a Cramoisy nel 1647, ha fatto epoca. Il Loewenklaui

pubblicò eziandio buona parte della *ἐπιναγωγὴ*; il Banduin (Baldovino) mise fuori per la prima volta il νόμος γεωργικός; e altre edizioni se ne fecero poi dallo Schard (Scardione) e dal Loewenklaun, che vi aggiunsero le leggi militari e marittime. Parimente; la *Sinopsis maior* dei Basilici vide la luce a Basilea nel 1575 per opera del Loewenklaun, secondo un manoscritto che era appartenuto a Giovanni Sambuco; e l'opera fu poi completata e corretta dal Labbè. Aggiungiamo la parafrasi greca delle Istituzioni, che va sotto il nome di Teofilo. Anzi fu pubblicata più volte: da prima dal Viglius a Basilea nel 1534, poi dal Rescius e dal Nanninck a Lovanio nel 1536. Jacopo di Corte la tradusse in latino appunto in quell'anno; ma la sua versione è più elegante che fedele. Più tardi se ne occuperà il Reitz. In questi medesimi tempi Francesco di Bosquet, dotto giurista, diede per la prima volta alla luce la σύνολος των νόμων di Michele Costantino Psellus: il Loewenklaun i σύνολον ο νόμων di Michele d'Attalo, breve manuale dell'XI secolo; Simone Schard le ῥοπαί, piccolo trattato sulla divisione del tempo dal punto di vista giuridico; Teod. Adameo di Schwalenberg il Manuale dell'Harmonopulo, il quale fu poi tradotto in latino dal De Rey, dal Mercier, e dal Gobler.

4. — La scuola si fece anche ad interpretare i testi, e ritornò su tutte le teorie, che venne esponendo col sussidio delle fonti; ma s'intende che non possiamo che accennare ad alcune opere principali.

Del Cujacio basterà ricordare gli studi intorno a Papiniano, le note sulle sentenze di Paolo e i ventotto libri *Observationum atque Emendationum*, che certo, tra tutti i suoi lavori, è quello che merita la palma; e passiamo ai discepoli. Carlo Dumoulin, Molineo (1500-1566), affronta i problemi più difficili del diritto romano, del diritto consuetudinario, del diritto feudale, del diritto pubblico: anzi conta parecchie opere di diritto romano, celebratissime, tra cui la *Extrictio labyrinthi dividui et individui* e il *Tractatus de eo quod interest*. Il Brissonius (1531-1591) scrive *De formulis et sollemnibus populi romani verbis*, e anche *De ritu nuptiarum*, e *De verborum quas ad ius pertinent significatione*, tutti studi che fanno fede di una meravigliosa erudizione archeologica. Il *Syntagma juris univarsi atque legum pene omnium* di Pietro Grégoire, detto il Tolosano († 1597), rivela

uno spirito sintetico e ordinatore. Jacopo Gotofredo (1587-1652, arricchisce di perpetui commenti il *Codice Teodosiano*: un lavoro che gli costò trent'anni di fatiche, e che è veramente un capolavoro di scienza, di critica e di storia applicata alla giurisprudenza; inoltre compone un commentario sul titolo *De regulis juris*, che riscuote moltissimi applausi. Antonio Favre (1557-1624), altro eminente giuriconsulto, lasciò parecchie opere di diritto romano, e anche di diritto savoiardo e di diritto pubblico. Le *Conjecturae*, il *De erroribus pragmaticorum*, i *Rationalia* appartengono al diritto romano; un'opera di diritto savoiardo è il *Codeo Fabrianus*, che abbiamo ricordato più sopra. Claudio di Saumasa, *Salmasius* (1588-1653), filologo, critico, erudito di primo ordine, scrisse *De suburbicariis regionibus*, 1619; *De usuris*, 1638; *De modo usurarum*, 1639; *De foenore trapezítico* 1640; *De primatu papae*, 1645; *De mutuo*, 1645; e il *Tractatus de subscrib. et sign. testamentis*, 1648.

C. — La decadenza.

1. — La scuola francese tenne il primato in Europa durante il secolo XVI e parte del successivo: poscia decadde. Quando il Duce le tributava l'elogio, che abbiamo riportato più sopra, essa già cominciava a non meritarlo.

Ciò derivò da più cause. E innanzi tutto dalle guerre civili che nocquero alla frequenza delle scuole, e aumentarono a dismisura la venalità delle cariche giudiziarie, la quale doveva finire col mettere capo all'eredità degli uffici. Ogni impulso a distinguersi nell'insegnamento o con lo studio cessò allora. Si aggiunga che quasi tutti i grandi uomini di Stato, ancora sotto Enrico IV, erano stati giuristi: Ossat, Jeannin, Sillery, e non sono i soli. Non così il Richelieu e il Mazzarino: a compier l'opera, essi trassero a sé la carica di cancelliere, che fu cosa la quale nocque pure moltissimo alla giurisprudenza. Nè vuole trasandare che appunto nel secolo XVII si bandì la lingua latina dagli atti pubblici, e si compilarono ufficialmente i *coutumes*, e si creò un diritto nazionale francese formato dalla combinazione del diritto romano, del *droit coutumier* e delle ordinanze regie.

Tutto ciò ha determinato la decadenza degli studi romani-

stici, lasciando invece che il diritto francese si emancipasse e progredisse. Le leggi di Roma non si studiarono più per se stesse, ma solo nelle loro relazioni col diritto nazionale; e l'erudizione diventò l'appannaggio di un piccolo numero di giuristi. Un'ordinanza di Luigi XIV del 1679 ricorda lo studio della giurisprudenza come decaduto in Francia sino da un secolo. E lo stesso attesta Montesquieu. Egli disse che il diritto romano era stato oggetto delle cognizioni di tutti coloro che destinavansi agli impieghi civili, mentre invece a' suoi tempi pareva che ci si mettesse della gloria nell'ignorare ciò che si doveva sapere, e in sapere ciò che si doveva ignorare. Anche il presidente Bouhier esclama nel 1746: "A che gioverebbe il dissimularlo? Questa bella scienza, in cui la nostra nazione s'è distinta altre volte per modo che gli stranieri stessi confessavano che, se si potesse perdere tra loro, la si ritreverebbe in Francia, questa scienza è oggidì quasi relegata nelle scuole, o anche ci si contenta di prenderne una infarinatura così leggiera che appena ne rimane qualche traccia nello spirito di coloro che ne hanno appresi i primi elementi.". Propriamente la grande giurisprudenza romanistica non è rappresentata che da due individui: dal Domat nel secolo XVII, dal Pothier nel XVIII.

2. — Il Domat (1625-96) è conosciuto anche oggigiorno per la sua opera su *Le leggi civili nel loro ordine naturale*, Parigi, 1689, scritta in francese, che molti altri annotarono e compendiarono e corredarono di una introduzione storica. È un'opera degna di tutta la nostra attenzione; ma se ne sono esagerati i meriti. Certo, il Cousin non può aver pensato che alla Francia, quando affermò essere il Domat, senza confronto, il più grande giureconsulto del secolo XVII. E per la Francia può passare. Il Domat ci si presenta veramente come una delle più splendide figure della giurisprudenza francese di quel tempo; ma non regge al paragone con altri giureconsulti olandesi suoi contemporanei. Piuttosto è da ammettersi ciò che osserva il Boileau, che sia stato *il restauratore della ragione della giurisprudenza*, o, come ripete il Cousin: *il giureconsulto filosofo per eccellenza*. Altri ha notato che ciò che lo distingue è la estensione delle idee e la logica deduzione delle conseguenze.

Del resto, a ben valutarne il carattere, bisogna aver riguardo alla sua disposizione teologica. Amico e quasi allievo del Pa-

scal, volle, come questi in filosofia, essere *cristiano nella legislazione*, e non esitò a far scaturire il gius dal Cristianesimo. Il Lerminier ha colpito giusto: il Domat considerò la dottrina dei giureconsulti romani come una conseguenza del principio cristiano; e quegli stoici, che si credevano altrettanti Dei sulla terra, si ridussero, tra le sue mani, a diventare i rispettosissimi discepoli di un Dio che non avevano nè anche conosciuto: infine, egli ha disertato le vie storiche del Cujacio, per derivare dal diritto romano un *sistema cristiano moderno*.

In realtà ci troviamo di fronte ad una conciliazione dei dogmi cristiani con la giurisprudenza, e questo è un tratto caratteristico della mente del Domat; ma, a ben guardare, essa non fruttò che una specie di *stoicismo cristiano*, tanto incapace di arrivare fino alla libertà assoluta del Portico, quanto inabile a sollevarsi fino alla maestosa altezza del Cristianesimo. Perché è ben vero che il Domat escogitò un sistema di gius civile; ma la sua tendenza religiosa gli fece confondere ancora una volta la giurisprudenza con la teologia, cercando il diritto e il principio della sociabilità nella natura religiosa dell'uomo. Concepì così il primo libro della sua opera, in cui la filosofia del diritto si mostra tutta cristiana. La prima legge è questa: che l'uomo è fatto per Dio; la seconda: che gli uomini devono amarsi e unirsi tra loro, perchè destinati a ricongiungersi nel possesso di un unico bene, che deve formare la loro comune felicità. E la stessa divisione del diritto si risente di cotesta disposizione religiosa. Egli sostiene che la società si conserva mediante i doveri con cui Dio stesso ha legato gli uomini tra loro, e che quest'ordine si perpetua poi con le successioni, le quali chiamano altre persone al posto di quelle che muiono. Infine divide tutto il gius in obbligazioni e in successioni; ma ognuno vede quanto questo vincolo sia debole e arbitrario.

Dall'altra parte, è anche vero che il sistema escogitato dal Domat, oltre che ad un sistema cristiano, riesce ad un sistema moderno: infatti, nello stabilirlo, assume per elementi, oltre alle leggi romane, anche le ordinanze dei re francesi e le massime della giurisprudenza francese. Il Cousin usa un motto molto felice a questo proposito, là dove osserva, parlando appunto delle leggi civili del Domat, che sono *la préface du code Napoléon*.

3. — Roberto Giuseppe Pothier (1699-1772) non è meno famoso; ma s'appoggia principalmente al Cujacio. Scrittore a un tempo di gius romano e di gius francese, non si è mai permesso il lusso di una idea generale: invece si votò esclusivamente al culto dei testi, nei quali si mostrò valentissimo. Ciò che soprattutto lo colpì nelle Pandette, fu l'alterazione del testo, la divergenza delle dottrine e il difetto di metodo; e pensò di rimediargli. Così nacque la sua opera delle *Pandectae Iustinianae in novum ordinem redactae*, con cui si chiude la storia della scienza sullo scorcio del secolo XVIII. In fatto è un grande lavoro di riordinamento, perchè, sebbene conservasse la distribuzione dei libri e anche dei titoli, dispose i frammenti sistematicamente, dando una bella e nuova edizione del Digesto ricca di note e passi paralleli e così pure di un registro, la quale fu lodata dal *Journal des Savants*, e criticata dagli *Acta eruditorum*. Certo è che, giovandosi dei lavori e degli studi del Cujacio e dei giureconsulti dei secoli XVI e XVII, il Pothier ha tentato con essa una restaurazione del diritto romano, e l'opera ha fatto epoca nella scienza. Ma non è la principale che ci resti di lui. Di gran lunga più importanti sono i suoi trattati sulle diverse parti del diritto francese, specie sulle obbligazioni, che dettò, se non elegantemente, certo con molta chiarezza, distinguendo sempre le regole del foro esterno da quelle del foro interno, attingendo da un lato agli studi dei giureconsulti romani e dall'altro al diritto canonico e alla morale evangelica, riunendo le tradizioni e le dottrine sotto forme semplici e popolari, "quasi presentisse che bentosto verrebbe dopo di lui una di quelle epoche di agitazioni e di mutazioni, per le quali bisogna, a così dire, tenere la scienza preparata e facile, per salvarla dall'oblio e dalla prescrizione". Non è poi da mettersi in dubbio che questi trattati abbiano esercitato una influenza preponderante sulla composizione del Codice Napoleone, al pari dell'opera del Domat, e anche più di essa. D'altra parte, per quanto siano grandi e reali i meriti del Pothier, neppure egli uguaglia i grandi giureconsulti francesi del secolo XVI: in realtà i vanti della scuola francese erano passati altrove.

§ 2. — LA SCUOLA OLANDESE.

1. — Per ben due secoli, nel XVII e più nel XVIII, non si parla più di scuola italiana o di scuola francese: la vera scuola che tiene il campo, è la olandese. È là che il genio del diritto romano pareva essersi ritirato; e certamente l'Olanda, più di altri paesi, si prestava ad essere un buon focolare della scienza. Dopo scosso il giogo spagnuolo, era diventata il centro della libertà politica e religiosa d'Europa; e gli spiriti più eletti, cacciati dalla intolleranza di altri paesi, vi avevano trovato un asilo. Inoltre questo piccolo Stato aveva, senza lesinare, creato molte università: Leida, Utrecht, Groeningen, Franeker, Deventer e Nimegue, dove gli studiosi accorrevano, non altrimenti che una volta erano accorsi a Bologna o a Bourges. Tutte conferì a rialzare lo studio del diritto. In realtà, i romanisti crebbero tanto di numero, e i lavori che ci hanno lasciato, sono tanto importanti, da meritare di essere considerati come una scuola speciale nella storia letteraria del diritto romano. Non può dirsi però che si segnalino per una maniera loro propria: anzi non fanno che continuare quella dei francesi. Ciò che li distingue è l'unione costante del diritto con la storia e con la filologia, precisamente come negli scrittori francesi. Soltanto si è avvertita in essi una cultura filologica maggiore che in altri, e anche una latinità più pura che non fosse quella dei Cujaciani, onde si meritano il titolo di giuristi anche più eleganti: *jurisconsulti elegantiores*.

2. — La scuola stessa potrebbe riannodarsi a Ugo Grozio (1583-1645), l'amico dello Scaligero, che scrisse di storia, di etimologia, di filologia; ma la *Introduzione al gius olandese*, ed una *Florum sparsio ad Ius Iustinianum*, gli assicurano un posto anche nella giurisprudenza; per non dire del suo trattato di *diritto della guerra e della pace*, che gli valse il merito di fondatore del gius delle genti. Nondimeno essa si afferma veramente con Vinnio verso la metà del secolo XVII; e raggiunge poi il suo apogeo nel secolo XVIII col Voet, col Noodt e con Bynkershoek, tre giureconsulti di primo ordine. Specie Gerardo Noodt fu detto il Cujacio dell'Olanda, quantunque la sua

noncuranza dei moderni, l'ardimento con cui spesse volte si fece a correggere il testo, e le controversie che ebbe col Bynkershoek, gli tirassero addosso molto biasimo. Ma anche altri giureconsulti vogliono essere ricordati: Ulrico Huber, Westenberg, Wissenbach; e parimente si citeranno sempre con riconoscenza e ammirazione i nomi di Schulting, Wieling, Reitz, Otto e Meermann.

3. — In realtà i meriti di questa scuola sono grandi; non ultimo dei quali l'aver illustrato, se non dissotterrato, più testi di diritto romano anteriori a Giustiniano. Antonio Schulting va rinomato per la *Iurisprudentia vetus antejustiniana*, Leida, 1717, che è davvero opera cujaciana. Guglielmo Ottone Reitz pubblicò quattro libri dei Basilici in continuazione dell'edizione del Fabrot, il *Promptuarium* dell'Harmenopulo, e la parafrasi di Teofilo, seguita da diverse appendici, che fece in breve dimenticare tutte le altre. Gherardo Meermann è autore di stimate *Animadversiones in Casii institutiones*. Ermanno Cannegieter illustrò con buoni commentari la *Collatio legum mosaicarum et romanarum*; e suo fratello Giovanni i frammenti di Ulpiano. Che se la scuola non ha dato una edizione del *Corpus juris*, l'ha però iniziata con larghi studi, che fruttarono poi grandemente ai tedeschi. Notiamo a tal proposito di passaggio, che tutte le carte del Brenkmann vennero nelle mani di Gebauer e di Spaugenberg, che se ne giovarono per la loro edizione del 1776-1797.

4. — Ciò che più importa, questi olandesi hanno fatto progredire notevolmente la storia, specie l'archeologia giuridica, con una folla di dissertazioni speciali, piene di sana erudizione, spesso sorprendente, talvolta anche un po' minuziosa. Così, Giovanni Meursius, dotto archeologo, si è procacciato un nome soprattutto coi suoi lavori sul diritto attico: *Themis attica*, Treviri, 1685. Giovanni Francesco Gronovio è noto pel suo libro *De sestertiis seu de pecunia veteri*; come suo figlio Teodoro per una storia delle Pandette, Leida, 1695. I *Ritus Romanorum* di Guglielmo Enrico Nieupoort videro la luce nel 1712, ed ebbero una diffusione straordinaria. Jacopo Perizonio ha illustrato varî punti di storia del diritto: la *Legge Voconia*, la *Cretio hereditatis*, i *Praefecti Praetorio* ecc., e anche dettò delle *Animadversiones historicae*, Amsterdam, 1685, un'opera classica piena di

osservazioni sottili ed acute, con la quale ha insegnato per il primo a guardare in faccia alle tradizioni senza pregiudizi e a studiarle criticamente. Un altro giureconsulto dottissimo, Enrico Brenkmann, che aveva passato quattro anni in Italia a studiare e copiarvi il manoscritto fiorentino delle Pandette, tornato al suo paese, vi pubblicò la sua *Historia Pandectarum seu fatum exemplaris Florentini*, Utrecht, 1722, che doveva suscitare tra noi così vive polemiche. E il Brenkmann ha anche una *Dissertatio de legum inscriptionibus*, Leida, 1705, che è un vero capolavoro. Lo Schulting, da noi ricordato più sopra a proposito della *Iurisprudentia vetus*, applicò molto felicemente il suo metodo storico nelle *Enarrationes partis primae Digestorum*. Non meno noti sono i lavori di Cornelio Bynkershoek: un commentario sul frammento di Pomponio *de origine juris* e una dissertazione sulle *res mancipi*, che stanno negli *Opuscula cum argumenti*. Abramo Wieling raccolse i frammenti dell'Edittum corredandolo di alcune brevi dissertazioni, divenute assai rare ed Enrico Giovanni Arntzenius lasciò buoni lavori filologici sulle antichità giuridiche dei Romani, tra cui abbiamo di segnalare la *Oratio de legibus quibusdam regis, civilis apud Romanos sapientiae fonte*, Groeningen, 1774.

5. — E molto si è fatto per la esegesi e la dommatica. Certo i manuali e commentari, che questi giuristi scrissero sul diritto romano, hanno assai presto eclissato, ad ogni modo sorpassato di molto, quelli dei loro predecessori, e non si può dire certamente che abbiano perduto ogni valore, neppure oggi giorno.

Un manuale di Arnolfo Vinnen o Vinnius (1588-1657) col titolo *Institutionum imperialium commentarius*, 1642, scritto in modo semplice e chiaro, ha servito a lungo nelle scuole, anche in Italia e in Germania, e riescì di una grande efficacia per la teoria del diritto romano: tanto è vero che una sua recensione venne pubblicata a Venezia ancora nel 1804 in due volumi. Similmente Ulrico Huber (1636-1694) fu una bella mente sistematica e godette a lungo di molta rinomanza. Sono conosciutissime le sue *Praelectiones juris civilis* sulle Istituzioni e sul Digesto, delle quali si fece una edizione ancora nel 1784 a Napoli in tre volumi con aggiunte e annotazioni di L. Menckert e J. Le Plat, e un'altra a Macerata nel 1838, anche in tre volumi. Giovanni Westenberg (1667-1737) è molto noto per la

Principia juris secundum ordinem Institutionum e i *Principia juris secundum ordinem Digestorum*; e anche questi sono manuali classici, che possono trovarsi adoperati nelle università ancora sul principio del secolo XIX. Gian Giacomo Wissenbach (1607-1665) lasciò delle *Exercitationes ad Pandectas et Instituta* e delle *Commentationes cathedrae in XII libros priores Codicis Iustiniani*, che ebbero pure il loro momento di voga. Ma soprattutto vanno ricordati il Noodt e il Voet: Gherardo Noot (1647-1725), pei suoi *Commentaria in XXII libros Digestorum*, Leida, 1716; Giovanni Voet (1647-1714), pei *Commentari alle Pandette*. I quali sono in realtà un'opera molto particolareggiata e profonda, oltre che elegante, ed hanno conseguito una autorità immensa, più di qualsiasi altra della scuola olandese: così minuti, che si può dire non esservi questione legale di qualche entità che non vi trovi una buona soluzione. Né la loro autorità si restrinse all'Olanda; si diffuse in breve in tutta Europa, offuscando le *Praelectiones* di Huber, che pure avevano goduto tanto favore. Se ne fece un'edizione a Bassano ancora nel 1827.

Accenniamo anche ad alcune monografie. Parecchie appartengono ad autori che già conosciamo. Così Arnaldo Viunio, oltre al Manuale delle Istituzioni, ci ha lasciato delle *Quaestiones juris selectae* e delle *Partitiones*, Hagae Comitum, 1624, le quali meritano di essere menzionate; ma in generale vanno sulle tracce del Donello e del Bachoff. Parimente Gian Giacomo Wissenbach pubblicò un libro col titolo: *Emblemata Triboniani*, in cui pose a nudo le interpolazioni e correzioni dei compilatori del tempo di Giustiniano; ma in generale anche altri le avevano avvertite, colla differenza che, in luogo di metterle assieme, ne avevano trattato a proposito delle singole materie. Inoltre possono vedersi: un trattato di Ulrico Huber *De jure civitatis*, riguardante il diritto pubblico, e varî studi di Gherardo Noodt: i *Probabilia juris*, un trattato *De foenore et usuris*, uno *De partus expositione et nece apud veteres*, uno su Diocleziano e Massimiano, e due libri di *Observationes*. Giovanni Westenberg scrisse sulle fonti delle obbligazioni e sulle costituzioni del *Divus Marcus*. Cornelio van Bynkershoek ha delle *Observationes juris romani*, che è la sua opera principale

e meritamente encomiata, quantunque egli venisse anche maggiormente in fama come pubblicista.

6. — Nè vuoi trasandare che questi giureconsulti sono diventati come il centro dell'attività scientifica di quelli della Francia, dell'Italia, della Spagna. Ne raccolsero i lavori in quei magnifici *Thesauri juris civilis et canonici*, che hanno avuto una voga europea. Il *Thesaurus antiquitatum Romanorum* di GIOV. GIORGIO GRAEVIVS in dodici volumi in foglio, è una collezione molto importante di studi romanistici, a cui fa seguito il *Novus Thesaurus* di ALB. ENR. SALLENGRE. Medesimamente JACOPO GRONOVIO diè fuori un *Thesaurus antiquitatum graecarum* in tredici volumi in foglio; EVERARDO OTTO compose il *Thesaurus juris romani continens rariora meliorum interpretum opuscula*, LEIDA, 1725-29, in cinque volumi, che in realtà è una raccolta assai preziosa; e anche GHERARDO MEERMAN mostrò un ardore immenso per la propagazione della scienza del diritto. È lui che diresse la collezione europea, diventata così celebre col titolo di *Notus Thesaurus juris civilis et canonici*, 1751-53, sette volumi, più un supplemento (1780) pubblicato dal figlio. Ad ABRAMO WIELING andiamo debitori di una *Iurisprudentia restituta sive Index chronologicus in totum juris Iustiniani corpus*, due volumi, che è opera molto conosciuta e di non dubbia utilità.

§ 3. — LE SCUOLE E LA SCIENZA DEL DIRITTO IN ITALIA NEI SECOLI XVI, XVII e XVIII.⁵³

A. — Le Università.

1. — Le università italiane avevano costituito a lungo il solo centro di coltura superiore, sfolgoreggiando di tanta maggior luce quanto più fitte si erano addensate le tenebre attorno ai

⁵³ **Bibliografia.** — Richiamiamo di nuovo l'attenzione su alcune opere generali citate nelle note 61, 62, 68, specialmente su quelle di HUGO, BODIERI, BAUGI e STINTZING. Aggiungiamo: GIUSTINIANI, *Memorie storiche degli scrittori legali del Regno di Napoli*, Napoli, 1787-88, 8 volumi. MANNA, *Della giurisprudenza e del foro napoletano dalla sua origine fino alla pubblicazione delle nuove leggi*, Napoli, 1889. LOMONACO, *Del foro napoletano e della sua efficacia nella legislazione*, Napoli, 1884 (dal "Filangieri"). BUONAMICI, *Della scuola pisana di diritto romano nella università di Pisa dalla sua origine all'anno 1870*, Pisa, 1874. CHIAPPELLI, *Firenze e la scienza del diritto nel periodo del rinascimento*, Bologna, 1882 (dall' "Arch. giuridico", XXVIII). BAUGI, *La scuola padovana di*

esse, e quanto più difficili erano stati i mezzi d'istruzione. Non esistendo la stampa, l'insegnamento scientifico s'impartiva soltanto a voce. Le stesse condizioni sociali e politiche le avevano favorite. Svoltesi liberamente al pari delle altre corporazioni del medio evo, in mezzo a quel libero movimento avevano conquistato il loro posto nella storia del pensiero umano. Senonchè già nel secolo XV e più nel XVI le condizioni cambiano, e le università non possono a meno di risentirsi del nuovo ambiente in cui si muovono. Cominciando dal secolo XV, e tranne brevi sprazzi di luce, la loro decadenza è continua. E si può rendersene ragione.

Anzitutto le grandi questioni, in mezzo alle quali le università si erano agguerrite ed affermate, avevano cessato in Italia. Le lotte tra il Papato e l'Impero e quelle per la libertà comunale appartenevano oramai alla storia. Se qualche grave questione doveva ancora affacciarsi all'orizzonte, non fu in Italia; nè l'Italia doveva gran fatto interessarvisi. Le università non rispondevano ad alcun grave problema della vita pratica; ora-

diritto romano nel secolo XVI (nel vol. III degli "Studi editi dall'Univ. di Padova per il centenario di quella di Bologna", Padova, 1898). Lo stesso, *Per la storia della scuola giuridica padovana*, Padova, 1880 (dagli "Atti e Memorie della regia Accademia di Padova"). Lo stesso, *Per la storia della univ. dei giuristi in Padova*. Spigolature di lettere di studenti del secolo XVI, Venezia, 1897 (dagli "Atti del regio Istituto veneto", serie VII, tomo VIII). Lo stesso, *Gli scolari dello studio di Padova nel cinquecento*. Discorso, Padova, 1903. Lo stesso, *I giuriconsulti italiani del secolo XVI*, Modena, 1908 (dall'"Arch. giuridico", LXX, 2). CUTURI, *Le tradizioni della scuola di diritto civile nella università di Perugia*. Discorso, Perugia, 1890, 2^a ediz., 1892. MORIANI, *Influenza esercitata dall'università di Pavia sugli studi della giurisprudenza civile*, Discorso, Pavia, 1891. MARCINI, *Dei progressi del diritto nella società, nella legislazione e nella scienza durante l'ultimo secolo*, Torino, 1859. ALLARD, *Histoire de la justice criminelle au XVI siècle*, Gand, 1863. MALAGOLA, *Galileo Galilei e l'università di Bologna*. Memoria, Firenze, 1891. CANNAVALE, *Lo studio di Napoli nel rinascimento*, Torino, 1896. BOWARDI, *Lo studio generale di Mondovì (1560-66)*, Torino, 1896. RIVERA, *Lo studio bolognese nel periodo della decadenza e il rettore Cesare Rivera*, Roma, 1899. CERCA, *L'univ. di Messina e la compagnia di Gesù*, Messina, 1900. Lo stesso, *Notizie sulla storia dell'università di Messina tratte dalle lettere del P. Geron. Nadal* (nell'"Arch. stor. messinese", II, 1-2, 1901). AMODIO F., *Le riforme universitarie di Carlo III e Ferdinando IV di Borbone* (in "Atti dell'Accad. Pontaniana", (Napoli), serie II, VII, 1902). BERFRANI G., *Contributo alla storia della università degli studi di Napoli durante la seconda metà del secolo XVIII* (in "Atti dell'Accad. Pontaniana", (Napoli) serie II, VII, 1902). FRATI, L., *Una pasquinata contro i lettori dello studio bolognese nel 1563* (in "Atti e Mem. della deputaz. di Romagna", (Bologna), serie III, XX, 1-3, 19 2). TOMASI L., *L'università di Trento ed il liceo legale nel secolo XVIII* (in "Tridentum", (Trento) V, 7-8 1902). Lo stesso, *Una protesta degli studenti del ginnasio di Trento nel 1722* (in "Tridentum", V, 4, 1902). GIANNIELLI, *Elezioni universitarie*. Da documenti dello studio di Perugia (nella "Nuova Antologia", XXXVIII, fasc. 757, 1903). ROBERTI, *Il collegio padovano dei dottori giuristi*, Torino, 1908 (dalla "Riv. ital. per le scienze giuridiche", XXXV, 2-8). PARDI, *Lo studio di Ferrara nei secoli XV e XVI*, con documenti inediti, Ferrara, 1908.

mai si trattava di *esistere per esistere*. Tale è la legge che domina il nuovo movimento universitario in questi secoli.

Avrebbero potuto trincerarsi nella scienza; ma in questo campo non si trovavano più sole. L'umanesimo, nato vigoroso in Italia, si era diffuso a illuminare l'Europa, dando nascimento alla critica filologica e storica. Nello stesso tempo lo spirito umano, spezzando i ceppi, onde il medio evo lo aveva avvinto, erasi fatto a proclamare la libertà di coscienza. Scoperta la stampa, si erano moltiplicati con essa i mezzi di studiare e di apprendere. In breve, il fecondo moto della rinascenza era venuto propagandosi a tutti gli ordini sociali. L'università si trovò di fronte a un difficile compito, che non aveva avuto per l'addietro: quello della concorrenza. Se pure si fosse ritemprata nelle prove della rivalità e della lotta — e lo ha tentato — certo è che il terreno era oramai disputato, e bisognava contare anche con altre forze. Diremo meglio: tutto quel grande movimento degli spiriti si era svolto fuori di essa, ed essa non faceva che

Lo stesso, *Titoli dottorali conferiti dallo studio di Ferrara nei secoli XV e XVI* Lucca, 1901. Possiamo anche citare alcuni studi su singoli giureconsulti, e sono: VALSÈCCHI, *Elogio di Maria Mantova Benavides (1489-1582)*, Padova, 1884. A. R., *Sulla vita e le opere di Jacopo Menocchio*, Discorso, Milano, 1845. ANTONINI, *Di Tiberio Deciano celebre giureconsulto udinese del secolo XVI*, Bassano, 1858. VERATTI, *Intorno al trattato di L. Muratori sopra i difetti della giurisprudenza riguardato come uno dei fonti del Codice estense*, Modena, 1874. J. V., *Alcune notizie sulla vita di Giac. Florio giureconsulto udinese del secolo XVI*, Udine, 1862. ULLOA, *Di Bernardo Tanucci e dei suoi tempi*, Napoli, 1875. MANDALARI, *Tre lettere inedite di Bernardo Tanucci*, con prefazione, Roma, 1884. SERRAO, *De Vita et scriptis Joh. Vinc. Gravinae Commentarius*, Romae, 1758. DE STEFANO, *Della vita e delle opere di G. V. Gravina*, Discorso, Napoli, 1856. BARBANO, *Delle dottrine filosofiche e civili di G. V. Gravina*, con un saggio sulla carriera e sulle opere del Gravina per prof. Vinc. Julia, Cosenza, 1890. BERTOLDI, *Studio su Gian Vincenzo Gravina*, Bologna, 1885. NANI, *Di un libro di Matteo Grubaldi Mofa*, giureconsulto chierese del secolo XVI, Torino, 1883. MACRI, *Mario Giurba, giureconsulto siciliano del secolo XVII*, Palermo, 1888. LESSONA, *La Sylva nuptialis di Giov. Nevizzano giureconsulto asigiano del secolo XVI*, Torino, 1886. LAMPERTICO, *Materiali per servire alla vita di Giulio Pace giureconsulto e filosofo*, Venezia, 1886 (dagli "Atti del regio Istituto veneto", serie VI, tom. IV). FRANCESCHINI, *Giulio Pace da Beriga e la giurisprudenza dei suoi tempi*, Venezia, 1903 (dagli "Atti del regio Istituto veneto"). LA MANTIA, *Notizie e documenti su Francesco Paolo Di Biasi giureconsulto del secolo XVIII*, Firenze, 1888 (dall' "Arch. storico italiano"). PAGLIA, *Il dottor Antonio Maria giureconsulto napoletano giusta i documenti inediti degli Archivi mantovani*, Mantova, 1887. RAVA, *Alessandro Turamini senese giureconsulto filosofo del secolo XVI*, Siena, 1888 (dal "Supplemento degli Studi senesi"). FRASCHI, *Benvenuto Straccha giureconsulto anconitano del secolo XVI*, Note bio-bibliografiche, Roma, 1888. GOLDSCHMIDT, *Benvenuto Straccha Anconitanus und Petrus Santerna Lusitanus* (dalla "Zeitschr. für Handelsrecht", XXXVIII, 1890). DI SALVO, *Mario Cutelli giureconsulto siciliano del secolo XVII*, nella "Antol. giuridica", VIII, I, 1894. RAPOLLA, *Del cardinale G. B. De Luca giureconsulto venosino, del suo tempo e della sua patria*, Portici, 1899. SCALVANTI, *Notizie e documenti inediti sulla vita di Gio. Paolo Lancellotti giureconsulto perugino del secolo XVI*, Perugia, 1900 (dalle Pubblicazioni della facoltà di giurisprudenza dell'univ. di Perugia, nuova serie, vol. IX, 4, 1899).

seguirlo, se pur lo seguiva. L'università, balzata improvvisamente di seggio, veniva oggimai in seconda linea. La maggior luce diffusa aveva fatto improvvisamente impallidire la sua; la grande coltura non si trovava più nell'università, ma altrove, e più che rappresentarla, l'università ne era tratta a rimorchio; cogli anni, nonostante le sue grandi tradizioni, essa finì col rinchiuersi in se stessa, divenuta oramai estranea al nuovo spirito dei tempi.

2. — Si aggiunge che col cadere del medio evo un nuovo concetto dello Stato si era fatto strada, e anche l'organismo universitario non poteva a meno di risentirsene. Abbiamo già avvertito la grande efficacia che, per questo riguardo, ebbe l'opera di Federico II. In questi tempi, quasi dappertutto, sulle ruine delle antiche libertà repubblicane, erano sorti i principati, e anche le università ci rimisero la loro autonomia. Vennero assoggettate alla legge comune e a poco a poco incorporate allo Stato. La stessa libertà d'insegnamento ebbe a soffrirne: per vero dire essa non fu abolita d'un colpo; ma si trovò ridotta entro certi limiti, che non le era lecito oltrepassare.

Con ciò non affermeremo che i principi italiani assumessero un contegno ostile verso le università: tutt'altro. Noi sappiamo come essi gareggiassero nel proteggere le arti e le lettere, e nel trarre al loro seguito gli uomini più celebrati del tempo. Il Burckhardt ha notato come essi ci ponessero un grande studio ad allearsi gli uomini superiori: sitibondi com'erano di gloria, vaghi di trionfi e di monumenti, essi pregiavano l'ingegno come tale e se ne giovavano; col poeta e coll'erudito si sentivano sopra un terreno nuovo, e quasi si credevano legittimati agli occhi del popolo. Certo, essi non potevano avversare le università: intendevano anzi di favorirle. Oltracciò, una ingerenza governativa poteva sembrare giustificata dai tempi. Non riuscivano nuovi i disordini delle scuole, e anche le troppo vive emulazioni dei dotti facevano luogo a frequenti turbolenze. Appariva naturale che lo Stato dovesse intervenire anche più che non avesse fatto nell'epoca precedente; e le università accettarono talvolta di buon grado questa nuova ingerenza, credendo di avvantaggiarsene. In realtà ne fu ristretto il numero. Il governo largheggiò di protezione colle maggiori e con quelle che si trovavano nelle principali città; ma sacrificò le altre: era lo spi-

rito di accentramento, che andava facendosi strada dappertutto, e non poteva risparmiare le università. Non basta. Il principato si fece anche a sorvegliarle e dirigerle, ne compilò e abrogò gli statuti, ne elesse gli ufficiali a sua posta, provvide alla nomina dei professori e disciplinò gli studenti.

Veramente, qualche misura di esclusivismo e regionalismo si incontra già nei secoli precedenti.

Federigo II ne aveva dato l'esempio con lo studio di Napoli: e non mancò di trovare imitatori. Fino dal 1375 il dominio di Milano aveva stabilito per l'università di Pavia, che *qualunque studente fosse fuori del territorio dovesse tornarvi sotto pena della vita a lui e della perdita dei beni ai parenti suoi*; e nel 1420 Filippo Maria Visconti faceva pagare ai disertori dello studio pavese seicento fiorini d'oro. Parimente, il governo veneto ordinò nel 1407 che i sudditi della Repubblica *non possano andare o stare ad altro studio che non sia il padovano sotto pena di cinquecento ducati*, e ciò segnò la rovina degli studi generali di Treviso e Vicenza. Lo stesso avvenne a Ferrara: Ercole I, nel 1485, proibì di studiare altrove sotto pena di trecento ducati d'oro. Nè si era disposti a riconoscere i diplomi forastieri. Un decreto della repubblica veneta del 1432 lo avverte espressamente: "non si avrebbe avuto alcun riguardo alle lauree conferite da università straniere". E altrove si andò anche più in là. Nel 1452 furono pubblicamente degradati quattro studenti perugini che, dopo avere studiato a Perugia, avevano preso la laurea a Pisa, acciò *non rimanesse*, concludeva un breve di Nicolò V, *tanto pernicioso delitto impunito*. Insomma non si conosce quasi Stato che non voglia chiudersi nella breve cerchia della sua università; e manco a dirlo, l'esclusivismo e il regionalismo finì col nuocere alla libera universalità degli studi. Sono i tempi in cui la gelosia e il timore dei principi italiani, che tenevano divisa la penisola, avevano cominciato a produrre quella *politica di equilibrio*, in nome della quale, ciascun principe o città si restrinse al terreno avito, e, pur spiegando una certa attività in ogni genere di civile progresso, non lo fece che dentro una breve cerchia determinata. Queste gelosie e rivalità proiettarono la loro luce sinistra anche sul movimento universitario.

Le stesse tendenze si sono rivelate nella nomina dei professori; ma anche questo caso non riesce nuovo. Uno statuto della

città di Bologna, già nel secolo XIV, aveva sancito che le cattedre principali dovessero occuparsi da persone del luogo; e sebbene l'università vi si ribellasse, non pare che questa sua opposizione sortisse alcun effetto. Nel fatto, tanto i professori quanto gli studenti e gli studi ne rimasero asserviti. E succedette peggio quando, caduti i principati, vennero le signorie straniere. Nelle strette dell'amplesso ufficiale, le nostre università sentirono come mancare il respiro, cominciarono a difettare d'aria e di luce, e diventate sempre più estranee al movimento intellettuale, perdettero lo scettro della scienza. Non parliamo delle eccezioni; ma è certo che in generale i forti studi vennero meno. Rileviamo da una *nova constitutio* dello statuto dei giuristi di Padova del 1550 (II, 33), che i dottori troppo spesso trascuravano i loro doveri: cercavano mille pretesti per non leggere anche nei giorni di lavoro, onde il numero delle lezioni riesciva più scarso di quello che avrebbe dovuto essere, e gli studiosi ne risentivano non piccolo danno. Nè il caso è isolato. Il Fabroni pubblicò una lettera di un bidello dello studio di Pisa al governo di Firenze, in cui tra le altre avverte *come infra questi legisti si legge molte poche lezioni che appena arrivano alla metà del tempo debito, e ne denuncia parecchi. Infine conchiude: Prego le vostre signorie provvegghino in forme che a me non abbi a nuocere, imperocchè quando ricordo qualche volta facciano il dovere, il minimo pedante, che c'è, minaccia di farmi cassare o darmi delle busse.* Senonchè le cose andarono di male in peggio. Da un'altra lettera del 1679, pubblicata pure dal Fabroni, rileviamo come il Gran Duca avesse avvertita la diminuzione grande delle lezioni, la tiepidezza con cui si camminava nello studio delle scienze, la trascuraggine che si praticava nelle ripetizioni pubbliche e private, e la licenza che molti si pigliavano di non intervenire all'assegnazione dei punti. Nè la scienza di questi professori voleva significare gran cosa. Ricordiamo come nel 1413 una deputazione di studenti dichiarasse apertamente al Senato veneto, che gli studenti amavano di seguire i lettori illustri e non sapevano che farsi di coloro *la cui fama era piccola nel mondo.* Ma gli era come predicare al deserto. D'altra parte l'ignoranza burbanzosa e la sciocca vanità dei dottori finirono col passare in proverbio, e il buon senso pubblico non poté a meno di ribellarvisi contro. Certo, fece

difetto all'Italia un Babelais, che li coprisse di un ridicolo immortale, ma neppure qui mancò la satira.

In questi tempi le università, più che alla scienza, badano ai propri interessi, e la laurea diventa oggetto di lucro dappertutto. Nè scarseggiano le rimostranze. Correndo l'anno 1566, la città di Palermo si lagna della crassa ignoranza dei medici e mette il dito sulla piaga: *per non fare gli studi soi ordinatamente, e per esser tanto largo e facile ad avere il dottorato in tutti i studi d'Italia*. Un secolo dopo se ne lagna Catania. Una prammatica del 1683 rileva che dacchè Messina aveva ottenuto una università, *los doctores de collegio da aquella, por la codicia de aprobechiarse de los emolumentos por las graduaciones, falseban las fees . . . que los que se habian de graduar hubiessen estudiado por toto el curso en su universidad, y con ellas los graduavan, sin haver echo el curso, ni aun visto estudio: . . . de que se seguian che los doctores d'esta universidad, por no perder estos emolumentos, . . . graduavan tambien con fees falsas . . . todos los . . . sin haver visto estudio etc.* Infine una prammatica dell'anno 1695, ordina, che i gradi conseguiti in altre università, che non fossero Catania, Salamanca, Valladolid e Alcalá, non dovessero aver valore, *rispetto che ha manifestato l'esperienza gli inconvenienti cotanto pregiudiziali, che ne risultano nell'ammettersi all'esercizio di dottori tali soggetti, nei quali ordinariamente accade non trovarsi quella sufficienza che si ricerca*. Nondimeno i nostri professori non avevano per anche percorsa tutta la china fatale: la discesero quando dimenticarono le loro lezioni per gli intrighi della corte e le vergogne della piazza.

3. — Avviciniamo due cifre. Bologna, il cui studio nei bei giorni della sua floridezza, aveva accolto più migliaia di studenti — la leggenda li aveva fatti salire a ben diecimila — nel 1431 si ridusse a credere che *per cagione delle guerre circostanti . . . gli studi di Firenze, di Siena, di Padova e di Pavia si svieranno per modo che quel di Bologna si rifornirà bene*. *Speriamo*, aggiunge un cronista bolognese, riferito dal Muratori, *non passerà Natale che qui avremo più di cinquecento scolari*: un ventesimo di ciò che si vuole fossero stati una volta! e pareva già molto.

B. — *La scienza del diritto. Sua decadenza.*

1. — Nei secoli XVI, XVII e XVIII la scienza giuridica italiana è decaduta: già nel cinquecento non occupa più il primo posto, e nei due secoli successivi non tiene neppure il secondo. Non solo lo splendore delle Università era venuto meno con l'Alciato; ma ogni loro movimento aveva cessato con lui. Il Cujacio le visitò nel 1566, o 1567, e così scrisse dei professori, che allora tenevano cattedra: "taluno, insegnando e disputando, mi parve delirare; tal altro non intendere neppure ciò che spiegava, spendendo, con gli occhi fissi sulla carta, migliaia di parole, dove ne sarebbe bastata una sola. Altri era dotto solo in un argomento rubacchiato ai veri giureconsulti". Aggiungiamo, che la nuova scuola non riesci a far breccia in Italia, come non riesci del resto neppure in Germania. Gli Italiani e i Tedeschi riguardarono tuttavia le escursioni letterarie e storiche degli umanisti come un trastullo puerile, che non poteva avere importanza per la decisione delle questioni giudiziarie, e continuarono a trascinarsi sulle orme dei Bartolisti. In sostanza, furono le considerazioni pratiche, che prevalsero e determinarono il dissidio, che si fece sempre più spiccato e vivo, tra la teoria e la vita. Che se non mancarono anche in Italia alcuni che, aderendo alla nuova scuola, consideravano il diritto romano come un'opera perfetta in ogni sua parte, a cui non fosse nulla da aggiungere e nulla da togliere, certo il numero degli oppositori era di gran lunga maggiore. Al qual proposito non sarà inutile di ricordare ciò che il Pasquier, grande avvocato e giureconsulto francese del secolo XVI, dice di Mariano Socino Giuniore: "Quelli che piatiscono ricercano il Socino per questa sola considerazione che *non ha perduto il tempo* nello studio delle lettere romane, come l'Alciato". La frase è significativa. Del pari il Gravina, ancora nel secolo XVII, accenna a coloro che, ai suoi giorni, combattevano per Bartolo *quasi pro aris et focis*.

2. — Le vere tendenze della scuola italiana in questi tempi sono nettamente scolpite nei *Dialogi sex de veteribus juris interpretibus* di Alberico Gentili (1550-1611). Italiano e pratico, egli alza la voce contro coloro che accusavano i suoi connazionali di essere *deliri, miseri, non intelligentes quod loquuntur, blatero-*

nes, desipientes, improbi, ambitiosi, avari; e si fa a difendere a spada tratta la vecchia scuola anche in ciò che sapeva di falso e di esagerato. S'inchina alla glossa e ai commentatori, i cui volumi, sebbene rudi e incomposti, *impolita et incondita*, antepone a quelli dei nuovi eleganti; ne vanta i pregi, ne scusa i difetti, sostiene essere temerità il volersi scostare dalle vie che essi hanno tracciato. Aggiunge, che quanto esiste ha per sè la sanzione del tempo, e deve bastare a renderlo sacro. Per ciò che concerne la filologia e la storia, erano scienze non necessarie al giureconsulto; certo, lo studio della legge si doveva anteporre ad ogni altra disciplina, precisamente come avevano fatto i vecchi. E bisognava stare con questi, se si voleva apprendere la sapienza civile: dai moderni non si potevano avere che gingilli; e a seguirli, si correva rischio di confondere il principale con l'accessorio. Alla fine poi, Bartolo e Accursio avevano dato tutti se stessi allo studio del diritto, giorno e notte; e non v'è da stupire se sono diventati sommi giureconsulti e sommi interpreti del diritto. Invece i moderni vagavano qua e là per tutti i generi dell'arte e per tutte le discipline e le scienze: qual meraviglia se risultassero di tanto inferiori? Nel VI dialogo da addosso particolarmente allo Zasio, uno dei pochi giuristi culti, e veramente culti, che vanti la Germania. Insieme combatte il malvezzo, che s'era fatto strada nella nuova scuola, di denigrare Triboniano. Molte volte non si batteggiava contro di lui che per vana pompa di erudizione; molte altre si dichiarava falsa una lezione solo perchè contraddiceva alle opinioni di chi scriveva. Alberico Gentili *flagella* alla sua volta questi cosiddetti *flagellatori* di Triboniano.

Altri scrittori, parlando del modo con cui si doveva insegnare e studiare il diritto, si fanno a sostenere il *mos italicus*. Ricordiamo specialmente il Gribaldi Mofa nell'opera che porta per titolo: *De methodo ac ratione studendi*, Lugduni, 1544. Esso comincia dal porre il principio che colui, che aspirava al vanto di sommo giureconsulto, doveva rinunziare ad approfondire altre scienze. Potrà anche per suo diletto leggere i classici greci e latini, ma nulla più: e nondimeno riconosce come la filologia e la critica abbiano recato grandi vantaggi alla intelligenza della legge. Insieme dichiara con qual ordine il professore debba spiegare il testo, ed è sempre il vecchio metodo scolastico, a

cui s'inchina. Sono gli otto momenti, già accennati, attraverso i quali deve svolgersi la interpretazione della legge: perohè premessa l'introduzione, vuole che essa venga divisa nelle sue parti; se ne riassume il contenuto; si figuri un caso a cui applicarla; si legga il testo per mostrare ch'esso coincide con la legge e per correggerlo, qualora la dizione ne risulti errata; si espongano le *rationes dubitandi et decidendi*; se ne traggano le regole generali e le conseguenze più notevoli; infine se ne enumerino i *contraria* e le *oppositiones*. E il Gribaldi entra anche nei particolari. A proposito della *ratio dubitandi et decidendi*, osserva che potevasi considerare come la radice della legge stessa: è la ricerca del dubbio che questa ha inteso di risolvere, o se più vuolsi, il *perchè* di essa, il motivo che l'ha dettata; una ricerca che rende lo studioso veramente padrone della scienza, che altrimenti si ridurrebbe ad uno sterile sforzo di memoria. Senonchè, dopo conosciuta la ragion della legge, importa di dedurne le *regole generali*: anzi è indispensabile il farlo per acquistare una compiuta cognizione di tutto il diritto. E di vero, le leggi sono soventi volte così prolisse, che non è possibile ricordarle tutte; ma si può ritenere la regola, e agevolare in tal modo la cognizione della scienza. Infine, è col soccorso di tali regole che ci è dato formare i sillogismi, che il Gribaldi riteneva essere il più perfetto genere di disputa. I *contraria* e le *oppositiones* venivano per ultimo, dopo chiarito il senso della legge e trovata la regola. Era la prova del fuoco, a cui la si assoggettava, esaminando gli argomenti che si potevano addurre contro il suo tenore, e che potevasi desumere sia dalla legge stessa, sia dalle opere degli interpreti. Passate in rassegna le obiezioni, si vedrà come si possano conciliare con la legge. Questo, dice il Gribaldi, è il metodo seguito da Dino, Cino, Bartolo, Baldo, Saliceto e da molti altri, e riesce più profittevole al giureconsulto, perchè fa lavorare i nervi e sudare gli ingegni dei dottori. Insieme, esso raccomanda le *dispute*: anzi le ritiene indispensabili ad acuire l'ingegno, a rafforzare la memoria, a pulire l'eloquenza; e suggerisce come utili modi d'argomentazione i così detti luoghi comuni: *ab absurdo*, *ab identitate*, *a similitudine facti*, *ab opposito*, *a cessante ratione* etc., che dovevano aiutare il giureconsulto a risolvere i casi che la legge espressamente non contemplava. Inculca altresì di fissar

bene le *sedes materiaram*, come aiuto della memoria, cioè quei luoghi del *Corpus juris* dove per solito i dottori trattavano per disteso un dato argomento. Infine raccomanda come ottimi autori, degni di assiduo studio, Bartolo, Baldo, Paolo Castrense, il Tartagni, Giasone e Giovanni Imolese; ma riconosce l'autorità anche degli altri. Soltanto non vorrebbe che se ne abusasse, come si soleva fare quotidianamente. Uno dei difetti invalsi nella giurisprudenza consisteva appunto nell'ammoniticchiare una sull'altra, senza misura nè discernimento, le opinioni dei dottori a vana pompa di erudizione, divagando anche in materie estranee all'argomento, e non avvertendo che spesso venivano citati solo perchè ripetessero ciò che la legge stessa aveva detto.

3. — Pur troppo questa delle *autorità* era una piaga, che doveva durare ancora a lungo; anzi si è inciprignita col tempo. ed è sulla base di essa che venne formandosi quella opinione comune, di cui abbiamo toccato incidentalmente altrove. La regola era che il giudice dovesse seguirla, e non abbandonarla, nemmeno se mancava la legge sulla quale si era formata, o anche se una opinione diversa paresse più conforme alla verità, o ci fossero dei giudicati contrari; molto meno poi, per correr dietro alle nuove fantasie. Qualora se ne allontanasse, si presumeva che lo facesse per imperizia, e ne rispondeva; mentre, nel caso contrario, andava esente da ogni rimprovero, e veniva assolto da qualunque obbligo. L'opinione stessa era quella accolta dalla maggioranza dei dottori di maggior lustro e autorità, nei punti in cui il senso della legge non appariva chiaro. Soltanto se il caso fosse stato risolto dal legislatore, essa non trovava applicazione; ma d'altra parte l'insufficienza dei testi, e meglio il non essere stati ridotti a principi generali ed astratti, la rendeva necessaria. Ciò riferisce il Nevizzano nella *Sylva nuptialis*; e trattasi di un giureconsulto non ignobile, che fiorì sul principiare del secolo XVI, appunto nel tempo in cui l'autorità dei dottori dominava sovrana. Egli soggiunge eziandio, che Giustiniano aveva ristretto il nostro diritto per modo, che, se fosse mancato il soccorso dei dottori, infiniti casi occorrenti alla giornata, sarebbero rimasti indecisi. Del resto non si trattava di cosa stazionaria: anzi l'opinione comune s'adattava al movimento del consorzio umano, e poteva andar sog-

getta a mutamenti. Il Nevizzano dice espressamente, che le opinioni comuni nascono, crescono e invecchiano nelle scuole, donde passano nei giudizi e si cimentano. Sicchè poteva accadere che durante un certo spazio di tempo dominasse una opinione comune, e questa lasciasse poi il campo ad un'opinione contraria. Lo stesso può vedersi nell'Azzoguido, libr. III, cap. 17 *De comm. opin.* Egli dice: *Communis opinio subiacet mutationi.... Saepe enim contingit, ut aliqua opinio, quae a L vel LX annis supra communiter tenebatur, desinat esse communis, si plurimi ex sequentibus contrarium teneant.*

Intanto la massa delle opinioni e degli scritti veniva crescendo sempre più, finchè da ultimo riescì addirittura indomabile. Il numero delle questioni diventò infinito: intorno a ciascuna v'erano sentenze contrarie sostenute da una folla di giureperiti; e la incertezza del diritto in tutte queste controversie era forse maggiore di mille anni addietro, quando Teodosio II e Valentiniano III pubblicarono la loro legge delle citazioni. Ed era un battagliaire continuo. Col crescere delle opinioni dei dottori, anche le fazioni e le sette si moltiplicarono nelle scuole: si parteggiò animosamente da tutti i lati; e non fa stupore che la confusione salisse al sommo. Si cercò di rimediarsi; ma il rimedio fu peggiore del male. Ancora il Nevizzano aveva detto che l'opinione, che si doveva seguire, era quella accolta dalla maggioranza dei dottori più illustri; una preferenza determinata dopo tutto dall'autorità: invece adesso, non sapendo come metter argine al disordine, e pur occorrendo frenarlo, si volle che fosse determinata dall'aritmetica. È stato un mezzo disperato, che non aveva più nulla di comune con la ragione. Non si badò che al numero. La quantità numerica delle opinioni era la sola che desse vinta la causa; e a distinguere i gradi di maggiore o minor fiducia nelle allegazioni, si distinse la opinione comune, dalla più comune e dalla comunissima. Ciò rileviamo dal De Luca, il quale ne parla nella *Relatio romanae curiae forensis*. È proprio il caso di dire che la logica era stata sopraffatta dall'aritmetica: lo Sclopis non ha torto di definirla come una sragionevole combinazione di due principi opposti: l'incertezza e l'autorità. Nè poteva produrre buoni frutti. Ma già sappiamo, che l'eccesso stesso del male fu

alla perfine cagione di bene: si comprese che bisognava ritornare all'esame razionale, e vi si tornò.

4. — In mezzo a tutto ciò, fiorirono veramente più giuristi di gran peso, che, quantunque troppo spesso quasi non si avvertano, meritano tutto il nostro rispetto. Alcuni si acquistarono una fama addirittura europea. E ve ne sono in tutti i rami del diritto: tanto nelle materie civili e commerciali, quanto nelle penali.

Civilisti eminenti furono il Menocchio, il Mantica, il De Luca. Jacopo Menocchio (1532-1607) scrisse, tra le altre, *De adipiscenda et recuperanda possessione* (1571); *De arbitrariis iudiciorum quaestionibus et causis* (1576); *De praesumptionibus coniecturariis signis et indiciis* (1587, vol. 2); *De iurisdictione, imperio et potestate ecclesiastica ac seculari*, che vide la luce dopo la sua morte a Lione nel 1695. Si può dire che nessun professore italiano abbia goduto al suo tempo maggiore reputazione di lui; tanto è vero che lo chiamarono il Bartolo e il Baldo del suo secolo: certo, fu fornito di un ingegno sottile; ma il suo merito principale consiste nell'aver presentato, come in un vasto repertorio, lo stato della scienza del diritto, quale era insegnata e praticata al suo tempo. E divide tutti i difetti della scuola. Repugnante ad ogni idea di metodo, affastella uno sull'altro gli argomenti più disparati; e non v'ha proposizione, anche la più insignificante, che non abbia il suo corteggio di otto o dieci autorità, citati alla rinfusa e neppur sempre a proposito: *magna locorum congeriem*, dice egli stesso. Il peggio si è che l'autorità ha troppa presa sul suo animo: si permette ben di rado di discutere l'opinione di un autore accreditato, e in generale s'inchina al numero. Qua e là s'incontrano digressioni oziose e particolarità sterili, ed anche molte proposizioni addirittura puerili. Nè si può asserire che fosse uno spirito liberale e progressivo: tutt'altro! Ecco per es. una delle sue sentenze: *Novarum rerum studiosos valde suspectos credimus: ob id de antiquis male leges praesumunt, cum novitates ipsae soleant dissidium parere*; e torna più volte sulla medesima idea!

Francesco Mantica (1534-1614) ha lasciato due opere: *I coniecturis ultimarum voluntatum libri XII* (1587), e *Lucubrationes Vaticanæ, seu de tacitis et ambiguis conventionibus libri XXVII*. L'una e l'altra sono molto stimate; il Terrasson le ha

dichiarate addirittura eccellenti; certo, procacciarono molta riputazione e vantaggi all'autore, e furono citate spesso nei tribunali d'Europa.

Sopra tutti però vuol essere ricordato G. B. De Luca (1614-1683), avvocato per ben trent'anni, poi auditore, da ultimo cardinale, uomo d'ingegno acuto e di moltissima dottrina, a cui ben pochi andarono innanzi nella conoscenza della scienza e della pratica legale. Tra le sue opere va specialmente distinto un grande repertorio in sedici libri intitolato *Theatrum veritatis et iustitiae* con alcuni supplementi, il quale, anco in mezzo alla congerie delle allegazioni ed alle combinazioni dei testi e indicazioni di usi, rivela la grande sagacia di chi lo dettò. Un'altra opera è quella del *Dottor volgare*, insigne libro elementare per lo studio delle dottrine forensi. Che se il De Luca appartiene alla scuola dei pratici, è però ben lungi dall'accettare tutte le dottrine: anzi è disposto ad accomodarsi con le innovazioni, e finisce col farsi antesignano d'ogni progresso nella fitta schiera dei giuristi e dei giudici romani. Senza dubbio, è un rispettabile censore della sua professione e ne mette a nudo gli errori. Avvisa che a formare un perfetto giureconsulto, assai conferisce l'erudizione, lo studio della lingua latina e la storia; e in ciò va d'accordo coi giuristi culti. Insieme, deplora il caos a cui la facoltà legale, per la tanta varietà di opinioni e leggi e riti, era ridotta. E aggiunge: "Possono star bene insieme, che si giudichi male e la giustizia sia male amministrata, e che con un dotto ed elegantissimo e ben regolato stile si coonestino le fallacie e si ornino con molte conclusioni ed autorità e ragioni; non dandosi oggi in questa facoltà legale per la gran copia e varietà degli scrittori, cosa più facile, che il colorire e coonestar con dottrine e con regole generali ogni risoluzione per ingiusta e per iniqua che sia". E altrove, parlando di questo caos di opinioni e di incertezze, formatosi nella scienza delle leggi, dice sembrare quasi che siensi ridotte tutte ad opinioni, e deplora il fatto. Di più, si fa a beffeggiare il vezzo ridicolo, prevalso già a' suoi giorni, e al quale abbiamo accennato, di basare la *communis opinio* sul numero dei dottori, anzichè sul loro valore; e indica il modo con cui le leggi dovevano interpretarsi. Ricorda, che "contro la chiara ed espressa determinazione della legge non si dà facoltà ai dottori di fer-

mare il contrario, se non quando così porti l'uso diverso, il quale abbia tolto forza alla legge, sicchè bisogni ricorrere alle opinioni ed interpretazioni dei dottori „. E soggiunge molto giustamente: “che l'autorità delle leggi civili nasce più dal consenso e dall'uso de' popoli che dalla precisa ed obbligatoria podestà dell'antico Impero Romano „. Del resto, ove pure imperi una legge espressa, la quale ordini qualche cosa in modo generale e preciso, subentra la questione se si debba badare piuttosto alla *ragione* che alla *lettera*. Egli sostiene che ci si deve attenere piuttosto alla *ragione*. Aggiunge eziandio, che “in caso dubbio si deve sempre abbracciare quella interpretazione od opinione, che più si adatti alla *ragione naturale* e all'*uso comune*; mentre la ragione si dice anima della legge, e il legislatore si deve supporre una persona molto savia e ragionevole „. Lo stesso card. De Luca aveva il costume, e se ne vantava, di procedere nelle dispute *più con la ragione che con l'autorità*; e ordinariamente cita pochi autori, in confronto de' molti riferiti da altri a decine e ventine, e sempre per provare il medesimo assunto. Così, non farà meraviglia che molte delle sue idee riscontrino con quelle, che oggidì hanno preso maggior campo nella scienza della legislazione. Per ciò che ne concerne il dettato, esso è tanto chiaro, quanto ne è copiosa la erudizione.

5. — Altri scrittori si occupano più particolarmente di materie commerciali, e si sono fatti un nome, trattando di esse. Che se, generalmente parlando, anche questa letteratura sottostà fin dentro al secolo XVIII, alla doppia influenza dei postglossatori e dei summisti, nondimeno alcuni cercano di sciogliersi dai metodi dominanti, se non altro quanto alla forma, e altre se ne emancipano eziandio quanto alla sostanza, specie dalla giurisprudenza del confessionale, che voleva esaminati gli affari mercantili dal punto di vista delle proibizioni usuraie e della giustizia canonica. Fra i primi vogliono essere ricordati lo Stracca di Ancona († 1578), che in fondo è un postglossatore e l'Ansaldi fiorentino († 1719); fra i secondi lo Scaccia di Genova e il Casaregis, pure di Genova († 1737). Benvenuto Stracca dettò più opere. La principale è il *Tractatus de mercatura mercatore* in otto parti, Venezia, 1553; ma anche altre sono degne di considerazione: un *Tractatus de assecurationibus*, un

de proconetis et proconeticis e uno *de adjecto*. Questo è l'ultimo suo lavoro, e fu stampato a Colonia nel 1575. Sigismondo Scaccia ha scritto: *De Commerciis et Cambio tractatus*, Roma, 1618; oltre a parecchi lavori di procedura. Ansaldo degli Ansaldo lasciò alcuni *Discursus legales de commercio et mercatura*, Roma, 1689. A Giuseppe Maria Casaregis procacciarono meritata fama i *Discursus legales de commercio* e *Il Cambista istruito per ogni modo di fallimenti*, due opere che videro la luce in Firenze tra il 1719 e il 1729.

6. — Aggiungiamo alcuni scrittori di materia penale: Tiberio Deciano, il Claro, il Farinacci, che si distinsero sopra tutti gli altri.

Tiberio Deciano (1508-1581) ha un *Tractatus criminalis utriusque censuræ*: certamente uno, dei migliori, dei più metodici e dei più estesi che ci restino di cose criminali. Così lo giudicava il Jousse ancora due secoli dopo; e anche il Renazzi ne parla con molta lode. Vi è già distinta una parte generale ed una speciale.

Giulio Claro (1525-1575) compose un'opera col titolo *Sententiarum receptarum libri quinque*, che si stampò dapprima a Francoforte, 1560, e gli assicurò addirittura il primo posto tra i giureconsulti pratici del secolo XVI. I primi quattro libri trattano di diritto civile e feudale; ma il quinto studia il diritto e la procedura penale, ed esaurisce la materia. Si può dire che non ci sia questione ch'egli trascuri, rivelando sempre un forte spirito giuridico. Non s'ispira solo al diritto romano; ma insieme ha riguardo alla consuetudine, e contrappone volentieri una fonte all'altra. Abbonda anche in citazioni; ma nessuna autorità gli fa velo agli occhi, e vaglia tutto attentamente: sicchè non v'ha disputa, nella quale non offra un quadro completo della dottrina; e in generale le soluzioni, a cui si appiglia, sono, dal più al meno, suggerite da un vivo sentimento del giusto. Insieme c'è della umanità in questo scrittore: nonostante che subisca la influenza del secolo, non lascia gli accusati senza difesa e ha cura del loro onore e della loro libertà. Così, ha potuto alla sua volta esercitare una vera e larga influenza su tutto il secolo XVI, e anche dopo, sicchè molti ne annotarono l'opera. Le sole aggiunte, che si trovano nella edizione del 1672, formano un volume in foglio, e anch'esse hanno un valore, tanto

più che vi si riproduce la legislazione napoletana e quella dello Stato della Chiesa, mentre il Claro aveva avuto specialmente di mira il ducato di Milano. La maggior parte di queste aggiunte sono dovute al Baiardo, dotto giureconsulto e governatore di Spoleto sotto Pio V.

Medesimamente Prospero Farinacci (1554-1616) si presenta soprattutto come criminalista. La *Praxis et theorica criminalis*, Lugd., 1616, quattro volumi, è il suo lavoro principale, portato a cielo dagli uni, aspramente censurato dagli altri. Forse non meritava nè lodi così smaccate nè biasimo così acerbo. Noi non crediamo che abbia fatto progredire la scienza; ma indubbiamente l'ha sistemata meglio di qualunque altro de' suoi predecessori. In sostanza, fu l'uomo del suo secolo; e senza dubbio egli ha detto l'ultima parola sulla pratica criminale italiana del cinquecento. Anzi continuò a lungo a godere di una grande autorità. Le sue opere parvero a prima giunta così complete, che nessuno dei suoi successori osò di glossarle, nonostante che il gusto del secolo portasse a farlo. L'Allard osserva assai bene che tutti i dottori si sono dati convegno in quel colossale repertorio; ma forse la sua influenza si esercitò più sulla pratica dell'Italia e della Francia che non su quella della Germania e dell'Olanda.

7. — Questi, che abbiamo nominato, sono i giureconsulti maggiori e più celebrati; ma attorno ad essi stanno moltissimi altri, specie nel secolo XVII: tanti che neppur si potrebbero facilmente registrare. A darne almeno approssimativamente una idea, ricordiamo: le opere varie di Giulio Pace e di Mario Giurba e alcuni lavori monografici su questa o quella parte del giure. Si può dire senza tema di andare errati, non esservene alcuna che non vanti il suo illustratore. Il Corbulo e il Fulgineo si occuparono dell'enfitensi, Mercuriale Merlino dei pegni e delle ipoteche, Francesco Maria Pecchio delle servitù, e in ispecie dell'acquedotto, il Rendella del *ius protimeseos*, il Cencio dei censi, il Mozio e l'Alderisio dei contratti in genere, il Gaito del credito, il Leotardi delle usure, lo Zoanetti e il Fabiani di Monte S. Sabino della compra-vendita, il Carocio e il Pacioni delle locazioni, lo Zachia della mercede degli operai e della obbligazione camerale, il Turri della lettera di cambio, il Passarelli delle donazioni, il Fontanella dei patti nuziali, il Pascale della patria potestà, il Sordo degli alimenti, il Montani delle tutele

e curatele, il Crasso e il Marta delle successioni, il Turetti degli effetti e difetti della clausola codicillare, il Fusari delle sostituzioni, Marco Antonio Pellegrino dei fedecommissi, il Camarella dei legati, il Belloni del diritto di accrescimento e via dicendo. Così si arriva al secolo XVIII; ma oggimai gli aderenti della vecchia scuola non erano più tanti, quantunque sempre in buon numero. Citiamo per es. il Montano, il Passeri, il Gabrieli, il Mazzei, il Targa, lo Zanchi, il Romussi, il Marsili, il Bonfinio, il Calcagnini e il Ranchini.

8. — Frammezzo ad una letteratura giuridica così vasta, il bisogno di una guida per gli studiosi fece nascere gli *Indices*. E ce ne restano parecchi. Uno è l'*Index omnium librorum in jure tam pontificio quam civili passim editorum*, compilato prima dal Nevizzano, accresciuto dal Gomez, e infine completato dal Fichard; un altro, l'*Index librorum omnium juris* dello Ziletti, Venezia, 1566: ma si tratta solo di cataloghi. Sul principiare del secolo XVI, Anton Maria Corazio raccolse da vari autori le *opinioni comuni* legali, che correvano allora; e la sua fatica, dice il Muratori, avrebbe potuto essere utile al buon regolamento dei tribunali, se il De Zavallos non avesse, circa i medesimi tempi, mostrata la incertezza di queste *opinioni comuni* coll'opporvene altre senza numero sugli stessi argomenti, le quali dicevansi pure *comuni*; e alludeva allo *Speculum aureum opinionum communium contra communes*. Similmente Paolo Francesco Perremuto, legista siciliano, mise assieme in cinque volumi una quantità di discrepanze e contrarietà dei commentatori delle leggi, dei consulenti, delle decisioni della Rota Romana, nonchè di altri tribunali: un libro d'incredibile fatica, ma che non aveva altra utilità se non di somministrar armi di offesa e difesa agli avvocati! Di Antonio Merenda, che ebbe fama di eccellente giuriconsulto, si hanno per le stampe *Controversiarum juris libri XXIV*, Francof., 1626, quattro volumi. Un repertorio delle teorie è anche dovuto a M. A. Sabello, *Summa diversorum tractatum*, Venezia, 1697, cinque volumi. Ma se ne conoscono molti altri, come a dire l'Andreoli, il Bonacosa, il Fachineo, il Galeota, il Graziani, il Merlino, il Rocca ecc. che scrissero di controversie o dispute o discettazioni forensi e di opinioni comuni dei dottori.

9. — Abbiamo fatto una lunga citazione di opere: ma non

convien credere che tutte, e neppur molte, segnino un qualche progresso. Questi autori, il più delle volte, non facevano che rivangare le opinioni altrui, cosicchè non riusciva difficile di mettere assieme un libro! Lo avverte il Muratori: bastava raccogliere ciò che avevano detto tanti altri con varie e contrarie opinioni, e aderire ora ad una ora ad un'altra, e il libro era fatto. Ma prima ancora lo aveva osservato Benvenuto Stracca. Egli dice testualmente: *Evenit nonnumquam ut veluti ovem unam saltantem sequantur aliae, ita et Doctores faciant, magni Doctoris vestigia sectantes, aequum ab iniquo separare ulterius non studentes; licitum ab illicito discernere non amplius cogitantes; bonum et aequum noscere minime, ut par est, laborantes.* Sono come le pecore: E ciò che fa la prima e l'altre fanno! Si comprende poi facilmente come questi dottori appunto perchè riposano troppo sulla dottrina e sulla parola altrui, non avanzassero mai nella teoria, nè si procacciassero la scienza e la ragione delle cose. Il loro torto è di essere stati troppo limitati e troppo conservatori. Perchè il diritto romano non può dar tutto, ed essi non l'hanno compreso, continuando a chiedergli ciò che onestamente non poteva dare. Meglio sarebbe stato confessare che certi istituti non hanno nulla di comune con le teorie romane; che costretti dentro quei limiti, non possono trovarsi che a disagio, e assiderli addirittura sulla loro base naturale, per quanto diversa da quella del diritto romano. Ma non si è avuto tanto ardimento: quel diritto esercitava ancora un fascino troppo potente, perchè si potesse osare. Il peggio si è che quei pratici credettero di tener fermi anche i metodi che i Bartolisti avevano messo in voga, e continuarono a parlarne il linguaggio, senza accorgersi che si trattava di un vero anacronismo, perchè il regno della scolastica poteva dirsi finito, e generalmente quel linguaggio non era più inteso.

C. — La reazione.

1. — L'indirizzo, che abbiamo descritto, teneva il campo: ma non fu senza qualche opposizione. E dapprima per parte della scienza; poi vi si aggiungerà la pratica. Infatti possiamo ricordare più romanisti che aderiscono alle idee della nuova scuola.

Come l'Alciato, che l'aveva fondata, anch'essi pensavano che le leggi romane, sia per la lingua, in cui erano scritte, sia perchè concernevano costumi e condizioni d'un popolo straniero, non potevano intendersi bene che con la scorta della storia e della filologia, e non s'inchinavano che al diritto romano puro: anzi ci restano varî lavori dettati in questo senso, edizioni di testi e illustrazioni.

2. — Tra le edizioni, ricordiamo quella splendida che Lelio e Francesco Torelli fecero delle *Pandette* con la scorta della lettera fiorentina: *Digestorum seu Pandectarum libri L ex Florentinis Pandectis repraesentati*, Florentiae, 1553, tre volumi, che dovette essere per quei tempi ciò che per i nostri è l'edizione del Mommsen. Parimente, le novelle di Teodosio II e Valentiniano III furono dapprima pubblicate da Antonio Zirardini, che le aveva avute dal Ruggeri; e le ripubblicò Gian Cristoforo Amaduzzi con nuove e importanti lezioni. In questi medesimi tempi, l'Alessandri, uomo di grande erudizione, dettò un'opera: *Genialium dierum libri VI*, che venne giustamente in gran voga. Vi si contengono dotte ricerche sullo stile delle *Pandette* e una restituzione della legge delle XII tavole, alla quale bisogna riconoscere il suo valore. Francesco Giovanetti meritò gli elogi dell'Alciato per le epurazioni del testo delle *Pandette*, che si trovano nel suo libro *Restitutiones ad Pandectas*.

3. — Altri si sono occupati di *ricerche storiche*; specie il Sigonio, il Manuzio, il Panciroli, l'Aleandro nel secolo XVI, il Pignoria nel XVII, il Gravina, il Vico, il D'Asti, e anche altri, nel XVIII.

Carlo Sigonio (1519-1584) scrisse: *De antiquo jure civium romanorum libri II*; *De antiquo jure Italiae libri III*; *De antiquo jure provinciarum libri III*; *De iudiciis libri III*; e illustrò così l'antico diritto pubblico dei Romani, come nessun altro aveva fatto prima di lui. Ma anche in progresso di tempo pochi lo uguagliarono nella cognizione dei classici; ed egli resterà sempre un grande esempio di criterio e di erudizione. Anche i suoi *Fasti consulares* sono un'opera poderosa. Paolo Manuzio (1512-1574) merita un posto tra i romanisti per alcuni dotti lavori archeologici, che riguardano appunto il diritto romano. Scrisse: *De legibus romanis*; *De senatu romano*; *De civitate romana*; *De comitiis Romanorum*; *De dierum apud Romanos*

veteres ratione etc. Guido Panciroli (1523-1599), giureconsulto elegante, fu operosissimo. Fra le altre lasciò un commentario sulla *Notitia dignitatum*, e una storia letteraria *De claris legum interpretibus*; e basterebbero queste due opere ad assicurargli un posto distinto nella storia del diritto. Altre sue dissertazioni sono più direttamente rivolte alla spiegazione del testo. Girolamo Alessandro il Giovane commentò le *Istituzioni* di Gaio (1600). Lorenzo Pignoria scrisse *De servis et eorum apud veteres ministeris* (1613).

Il secolo XVIII è inaugurato molto degnamente dai tre libri di *Origines juris civilis*, Lipsia, 1708, in cui Gian Vincenzo Gravina (1664-1718), appoggiandosi al Manuzio, al Sigonio, al Cujacio, a Jacopo Gotofredo, mischia e fonde insieme con vivacità di colori le tradizioni della scuola classica e quelle della filosofia platonica. Così risale ai principi fondamentali della giustizia e della società, e insieme espone come il diritto romano avesse nascimento, come crescesse e si moltiplicasse e perfezionasse, seguendone le vicende fino al secolo XVI. E non si restringe a considerare la storia come letteratura del diritto, ma ne fa piuttosto una parte integrante della scienza, reale e progressiva, dando notizia dello stato del popolo e de' suoi ordini, e in pari tempo mostrandoci la legislazione nel suo essere, e il modo speciale e anche i particolari oggetti, in cui la sua essenza e la sua propria natura si svolsero, secondo il desiderio di Leibnitz che voleva trattata la storia esternamente ed internamente. Lo che, non v'ha dubbio, assicura a questo lavoro un posto distinto in confronto di altri che lo hanno preceduto. Del pari, alcune pubblicazioni di G. B. Vico interessano al sommo grado tanto lo storico quanto il giurista. Tutti conoscono la *Scienza nuova*, che certo è la sua opera più poderosa: un'opera che ha finito col fare epoca; ma il Vico scrisse ezian- dio un saggio di un sistema di giurisprudenza, in cui si propose di spiegare il diritto civile dei Romani con le rivoluzioni del loro governo. Vogliamo alludere al *De uno juris universi principio et fine uno*, pubblicato nel 1720, e al *De constantia juris prudentis*, che vide la luce nel 1721. Il Vico ha intraveduto sagacemente molte cose, che le posteriori ricerche misero in luce; e specialmente, per ciò che concerne la storia antica di Roma, ne riconobbe il carattere mitico, e anche tentò una costruzione

dei suoi ordini costituzionali, riuscendo a risultati ben diversi da quelli portati dalla tradizione, per quanto fosse ancora lungi da quello scetticismo, che, destatosi in Europa col principio del secolo XIX, venne poi allargandosi via via. Dall'altra parte, le sue teorie trovarono subito qualche contraddittore, e sarebbe stato quasi da meravigliare che ciò non fosse. Ricordiamo la *Difesa storica delle leggi greche*, e anche *La origine della giurisprudenza romana*, che Damiano Romano pubblicò appunto contro le opinioni del Vico.

In quel torno, e propriamente negli anni 1720 e 1722, anche Donato Antonio d'Asti licenziò per le stampe un'opera storica commendevolissima in due volumi, che porta per titolo: *Dell'uso e autorità della ragion civile nelle provincie dell'Imperio occidentale dal dì che furono inondate dai Barbari*. Il D'Asti tratta delle vicende del diritto romano dopo le invasioni, ed è il primo scrittore che in un'opera speciale abbia sostenuto e difeso energicamente l'idea della sua durata, contro i pregiudizi dominanti, e sfatata la leggenda di Amalfi. Ma la questione continuò poi ad agitarsi in Toscana. Ne trattò l'abate Guido Grandi, insigne matematico, in una sua *Epistola de Pandectis ad Averanium*, Pisa, 1726, 2^a ediz., Firenze, 1727, sostenendo anch'egli che il codice pisano delle Pandette non poteva esser venuto da Amalfi. Dall'altra parte, sorse il Tanucci, allora lettore di ragion civile in Pisa, e la disputa si fece sempre più viva ed aspra ed acre. Il Tanucci difese la leggenda con una sua *Epistola ad nobiles socios Cortonenses*, Lucca, 1728; il Grandi rispose con un opuscolo che volle intitolare: *Vindiciae pro sua epistola de Pandectis*, Pisa, 1728; e il Tanucci tornò alla carica con una *Difesa seconda dell'uso antico delle Pandette e del ritrovamento del famoso manoscritto di esse in Amalfi*, Firenze, 1729. La questione si era fatta talmente grossa, da divenire inimicizia di persone, e se ne commossero perfino i cittadini di Pisa, specie il popolo minuto, che deve avervi capito ben poco, ma che non esitò a schierarsi dalla parte del Tanucci, che si vantava di rivendicare una gloria pisana. Infine si arrivò al punto che il granduca credè opportuno d'intervenire, proibendo di scrivere più oltre della cosa; ma, nella condizione in cui si trovavano allora gli animi, era più presto detto che fatto. Il Grandi se ne dolse, e non potendo più presentarsi a visiera

alzata, pubblicò col nome di Bartolomeo Luccaberti una *Nova disamina della storia delle Pandette pisane*, Faenza, 1730, a cui il Tanucci fece seguire una seconda edizione aumentata della *Epistola de Pandectis pisanis*, Firenze, 1731, e la traduzione latina, o piuttosto un rifacimento, della *Difesa seconda*, Firenze, 1731. Ma la questione fu esaminata anche da altri. Se ne occuparono: il Valsecchi con la scorta degli statuti di Pisa; il Guadagni in una dissertazione *De florentino codice Pandectarum*, Romae, 1752, in cui sostenne che tutti i manoscritti derivassero dal pisano; da ultimo Borgo Dal Borgo e Flaminio Dal Borgo: il primo in una *Dissertazione sopra l'istoria dei codici pisani delle Pandette* (1761); il secondo in un'altra *Dissertazione epistolare sull'origine dell'università di Pisa* (1765).

Il secolo XVIII è veramente fecondo di opere storiche, e ne potremmo citare molte altre, specie di scrittori napoletani che ai loro tempi fecero fortuna; ma ci restringiamo alle principali. Certo, la *Respublica jurisconsultorum* di Gius. Aurelio di Genaro incontrò molto favore. È meritato; perchè piena di erudizione, e insieme scritta con raffinata eleganza, e dilettevole a leggersi: ciò che v'era di austero e intricato nella storia delle leggi si presenta qui in leggiadro aspetto, e anche vi sono ben formati giudizi sugli autori che fecero rinascere il gusto della giurisprudenza. Vide primamente la luce a Napoli nel 1731; e subito dopo fu riprodotta dal Menckenio a Lipsia nel 1733. Anche Alessio Mazochi, ecclesiastico, filologo e archeologo, appartiene ai romanisti pel suo dotto lavoro sulla tavola di Eraclea, *Commentarii in regii herculanensis musei aeneas tabulas heracleenses*, Napoli, 1754. Nè possiamo trasandare un'opera di Emanuele Duni sulla *Origine e i progressi del cittadino e del governo civile di Roma*, Roma, 1763, due volumi, e un'altra voluminosa di Giuseppe Toscano *De causis romani juris* (1767 segg.), in cui lo spirito della legislazione romana dal tempo dei re fino all'imperatore Giustiniano è analizzato con sufficiente perizia di storia, di critica e di erudizione.

4. — Tutti questi lavori sono storici; ma non ne mancano neppure di *esegetici* e *dommatici*, dettati nel senso della nuova scuola.

Scipione Gentili (1563-1616), giureconsulto di grande erudizione, scrisse: *De jure publico populi romani*; *De conjurationi-*

bus libri II; De donationibus inter virum et uxorem; De bonis maternis et secundis nuptiis; De jurisdictione libri III. Marco Aurelio Galvani (1600?-1659), giureconsulto fine ed erudito, lasciò varie monografie, tra cui una sull'usufrutto gode di meritata considerazione anche oggigiorno: ha per titolo *Dissertationes variae de usufructu* (1650), e rende piena giustizia alla scuola francese. Bartolomeo Chesi (1605-1680) è anche un fautore del Cujacio. Pubblicò dapprima le *Juridicae interpretationes juris* (1650), che in breve tempo ebbero quattro edizioni; e poi un libro *De differentiis juris* (1662), illustrando molti casi, la cui disformità pareva poca cosa, ma le cui conseguenze pratiche erano grandi. Niun altro giurista a quei tempi lo uguagliò nelle dispute, che si solevano tenere nei *circoli*, e che formavano tuttavia parte dell'insegnamento universitario. Giuseppe Pasquale Cirillo (1709-1776) ha un *Commentarius perpetuus ad libros IV Institutionum civilium*, Napoli, 1737-42, quattro volumi, che compendiò poi per uso degli studenti (1756), riducendolo a due giusti volumi; e venne lodato dal Cantelmann: *quod uno eodemque loco haberi possit, et antiquitatis notitia, et aliqua rerum practicabilium cognitio, et masculae solidiorisque jurisprudentiae scientia, methodo adeo facili, perspicuoque, ut nihil pressius, aptiusque desiderari queat.* Il Cirillo però ha pure altri commentari: *De conditionibus et demonstrationibus; De legatis et fideicommissis; De vulgari et pupillari substitutione; De jure ad crescendi; De pactis et transactionibus; De rescindenda venditione; De donationibus; De jure fasci*, pubblicati a Napoli nel 1781, dopo la sua morte. Leopoldo Andrea Guadagni (1705-1785), oltre ad un commentario col titolo di *Exercitationes in jure civili* (1766), rimasto incompiuto, è autore di alcune *Dissertationes ad graeca Pandectarum*, che videro la luce nel 1786 dopo la sua morte. È la sua opera principale, alla quale pose mano già vecchio; ma non si può affermare che al suo lavoro abbia nuociuto l'età. Emanuele Duni, che citammo dianzi come un buono scrittore di storia, dettò anche un libro di dommatica: *De veteri ac novo jure codicillorum*, Roma, 1752. Ma specialmente vogliono essere ricordati l'Averani e il Richeri.

Giuseppe Averani (1662-1738), uomo d'ingegno prodigioso, lasciò più opere; ma va celebre specialmente per i libri delle *Interpretationes juris*, due dei quali videro la luce ancora du-

rante la sua vita (1716), gli altri dopo la sua morte (1746). In realtà sono una eccellente esposizione delle dottrine civili, piena di eleganti conciliazioni, di ardue controversie spiegate e risolte, di formule oscure dichiarate, dove il profondo studio del testo gareggia mirabilmente con la chiarezza e venustà del dettato. Nè mancano opportuni accenni alla storia. Certo, è la più bell'opera che sia uscita in Italia dalla scuola del Cujacio. Il Noodt, il Binkershoek, lo Schulting, e altri, parlando dell'Averani, lo chiamarono addirittura sommo. Il Boehmer dichiarò che pareva nato per la restaurazione della giurisprudenza.

Ma anche Tommaso Maurizio Richeri può, per la sua educazione, essere ascritto alla scuola dei culti, quantunque si sappia che, al pari del Domat e del Pothier, non si occupò esclusivamente di diritto romano puro. Egli sta già sul limitare dei tempi nuovi, e si è reso molto benemerito degli studi di giurisprudenza con l'opera *Universa civilis et criminalis jurisprudentia iuxta seriem Institutionum ex naturali et romano jure deprompta et ad usum fori accomodata*, Torino, 1774. È questa un'ampia esposizione del diritto patrio, e l'autore stesso ci fa noto con quale intendimento l'abbia dettata. Ebbe di mira principalmente coloro che trattavano le cause nel fòro. Perciò diede opera soprattutto a spiegare le leggi romane, che sono la base e la fonte della giurisprudenza; ma non tutte avevano vigore: molte erano invecchiate o erano state mutate, perchè male s'adattavano ai nuovi costumi; e quindi non tratta di tutte ugualmente. Non crede, per vero dire, che quelle, che non trovavano applicazione pratica, fossero per ciò solo da trasandarsi: anzi poteva giovare di averne conoscenza; ma ne tocca piuttosto alla sfuggita, fermandosi a lungo sulle altre. Quanto al modo, si richiama a quel detto di Celso: *cum scire leges non hoc sit earum verba tenere sed vim ac potestatem*; e così attende prima di tutto a definire e dividere esattamente ogni cosa nelle sue parti, e ne scruta l'intimo senso, *jure naturali et recta ratione duce*. Lo Sclopis l'ha chiamata opera di dottrina schietta e profonda; ma forse arrivava troppo tardi per poter riuscire efficace, come avrebbe potute. Nondimeno, ancora nel secolo scorso ne sono state pubblicate due edizioni: una a Lodi (1826), l'altra a Venezia (1841).

Una raccolta condotta a imitazione dei *Thesauri* della scuola olandese, si deve a Migliorotto Maccioni col titolo *Variorum*

opuscula ad cultiorem jurisprudentiam adsequendam pertinentia, Pisis, 1769, nove volumi. Come si vede, si trattava di dissertazioni che interessavano la nuova scuola. Nè potremmo passare sotto silenzio che nel secolo XVIII molte e buone edizioni di giuristi francesi e olandesi videro la luce in Italia.

Nondimeno, tutti questi giureconsulti rappresentano ben poca cosa in confronto degli altri che veramente tenevano il campo. Si può dire che fossero schiacciati dal numero. Nè godevano molta riputazione nel fòro. Ad eccezione di alcuni pochi, soprattutto l'Averani e il Galvani, gli altri erano presso che ignorati; ma d'altronde essi stessi non avevano inteso di indirizzarsi al fòro, nè di scrivere per esso. Generalmente valeva l'opinione espressa dal Magonio e da altri, che si dovesse prestar fede piuttosto ad un consulente, benchè tenuto per ufficiale d'ultimo rango nella corte d'Astrea, che non ai repetenti, o a chi fosse stato pubblico lettore e avesse stampato le sue letture. E il Muratori ne adduce la ragione: " forse perchè questi ultimi (cioè i lettori) si fanno belli con delle sole leggi, cioè con disusati e rancidi editti, e la preminenza è dovuta alla moda, ossia alle ingegnose ed invincibili riflessioni di chi fa allegazioni e consulti „. Il Muratori aggiunge, che infatti la lite tra i testuali e i prammatici, o, come anche dicevansi, cattedratici e pratici, era antica; ma non bisognava credere " che succedesse sovente il trovarsi nelle dispute forensi un solo legista che avesse profferito il sentimento suo „.

5. — Abbiamo, così, seguito la scienza del diritto fino ai tempi nuovi; ma non vogliamo chiudere queste nostre ricerche senza accennare ad alcune voci potenti, che, appunto nel settecento, si levarono contro di essa, *in nome della pratica*, e che studiandone i difetti, finirono coll'intaccare la legge a cui la scienza serviva con le sue interpretazioni. Vogliamo alludere all'opera di Giovanni Pallante *Per la riforma del Regno di Napoli*, a quella di Pompeo Neri *Sopra l'amministrazione della giustizia nel Granducato*, che l'autore sembra aver destinata alle stampe, ma che non fu pubblicata, e all'altra del Muratori *Dei difetti della giurisprudenza*, Venezia, 1742, che già sappiamo non essere rimasta senza efficacia sulla codificazione degli Stati estensi.

Il Muratori fa una carica a fondo contro le leggi romane. Non già che non contengano egregi principi e massime di giu-

stizia e casi particolari con somma prudenza decisi; ma rappresentano ben altro che un capolavoro in tutto; per non dire che molte di esse, che pur corrispondevano ai tempi in cui vennero promulgate, non servivano più dopo la mutazione, avvenuta nei costumi e nei governi. Specie nelle Novelle s'incontrava gran copia di costituzioni, che potevano giovare all'erudizione, ma non servivano a nulla nel fòro. Oltracciò le leggi erano scritte in latino, e il Muratori attesta che tanti giudici pedanei e dottorelli de' suoi tempi intendevano poco il latino, e meno quello delle leggi di Giustiniano. Per colmo dei mali, erano sopravvenute le questioni dei dottori. Invano l'imperatore Giustiniano aveva proibito di commentare le sue leggi, e ciò per impedire la confusione, riscontrata per l'addietro: risorto lo studio del diritto romano, i commenti ritornarono, e con essi la confusione. È stato un vero diluvio di opere legali, che, lungi dallo agevolare l'intelligenza delle leggi e spianare il cammino a giudicare rettamente, rese la giurisprudenza più difficile, imbrogliata e spinosa, e più incerti e dubbiosi i giudicati. Per dieci autori, che opinavano in un modo, se ne contavano altri dieci, che sentenziavano in un altro; e tanto l'attore quanto il reo vi trovavano il fatto loro. Già sappiamo che Girolamo de Zavallos nel suo *Speculum aureum* aveva raccolto le opinioni contro le comuni, e formatone ben quattro tomi in foglio! Lo stesso Zavallos notava che c'era veramente da stupire al vedere *in quanta caligine et obscuritate totum ius vertetur, quum nulla sit opinio certa et verissima, quae non possit pluribus contrariis opinionibus et fundamentis contrariari. Et sic omnia negotia magis ex Iudicum arbitrio, quam ex certa juris dispositione terminantur; et modo in uno eodemque negotio nunc pro actore, nunc pro reo, sententia fertur, sine varietate juris neque facti, sed solum ex eo, quia his iudicibus placet haec opinio, et aliis displicet, et contraria directe satisfacit, quum sine certa lege omnino in tot opinionum varietate Respublica gubernatur.* Così, alle dottrine, che nel corpo delle leggi si contengono, troppe altre ne aveva aggiunte di poi la sottigliezza ed intemperanza dei legisti nati dopo l'anno 1100, onde ciò che prima poteva dirsi un giardino era divenuto un foltissimo bosco. “Però — dice il Muratori — nella giurisprudenza d'oggi il meno sono le leggi, il testo anche delle quali poco o nulla si studia da molti de' giu-

reconsulti pratici. Il più consiste in tante questioni con dottrine affermative e negative, divisioni, suddivisioni, eccezioni, ampliamenti, limitazioni inventate e promosse dagli Interpreti, Trattatisti e Consulenti, per le quali giunte tutto il sapere legale è in oggi pieno d'opinioni, cioè colmo di confusione, con danno grave del pubblico e del privato „.

Insomma, la giurisprudenza aveva formato, così, un altro sterminato corpo di leggi. E non basta: aveva preso addirittura il sopravvento; sicchè il mondo badava più alle opinioni dei dottori che alle antiche leggi divenute oramai quasi rancide. Molte di esse erano state stracchiate con varie interpretazioni, eccezioni, ed estensioni, alle quali i giudici ponevano mente più che al testo medesimo: vizio notato già da Curzio giuniore. Nè una opinione, oramai assodata, poteva essere sicura di non venire balzata di seggio da un'altra, e questa da un'altra ancora, e così di seguito! E in moltissimi, anzi infiniti casi non si sapeva neppure dove posare il piè con sicurezza. Il Muratori continua: "Se voi volete per una opinione dieci o più autori, date tosto di mano al card. Tosco, al Castejon, al Sabello: gli avete in pugno. Se vi occorre la contraria opinione, ed altri dieci e più, che la fiancheggiino, voltate carta, e felicemente ve li ritroverete. Quella è una bottega di rigattiere, dove ognuno trova quello ch'ei cerca, fatto al suo dosso „. Altra volta la chiama "un magazzino di confusioni, onde possono prender armi, amici e nemici per far battaglia fra loro „. Il Muratori descrive anche tutto il male che ne derivava: da un lato la infinita quantità delle liti, dall'altro la nessuna certezza dei giudizi. "Misera dunque — esclama egli in un luogo — la condizione di chi dee litigare! Egli si crede di andar a picchiare alle porte della giustizia, nè s'accorge, che va a mettere il suo alla ventura di un lotto „.

Un altro difetto consisteva nel grande arbitrio che le leggi lasciavano ai giudici. Il Muratori avverte: Le cose riservate all'arbitrio dei giudici sono tante, che dopo averne trattato Bart. Cipolla, anche il celebre Jacopo Menochio empì due tomi *De arbitrariis Iudicum quaestionibus et causis*; ma esse dovevano intendersi riservate alla prudenza dei giudici per il bene del pubblico. Invece se ne servivano per giunta nelle questioni del tuo e del mio. E per vero, si credeva che il magistrato potesse

anche giudicare *secundum opinionem minus probabilem*: il che già Innocenzo XI aveva condannato. Alla fine i giudici erano divenuti "padroni ed arbitri della giustizia, figurandosi essi di poter in buona coscienza seguir più questa che quella opinione, e dar la vittoria piuttosto a quel litigante lor caro, che all'altro, in una occasione, e fare l'opposto in un'altra di somigliante materia". Il Muratori si fa forte, a questo proposito, della opinione del Fusari, del Cencio, del Gutierrez, del Riminaldo seniore, del cardinale De Luca.

Inoltre, accadeva troppo spesso che il giudice sacrificasse la giustizia col pretesto dell'equità; perchè, sapendo di poter giudicare secondo l'equità, qualunque cosa gli paresse più conveniente, la decretava senza più, sentenziando che l'uomo dovesse piuttosto far così che in altra maniera; in sostanza finiva col gustare i patti, anche non dolosi ed espressi, col non attendere i giuramenti e col riformare gli strumenti e il gius scritto. Il Muratori si scaglia in particolare contro una massima, che era in voga ancora a' suoi tempi, e che si trova espressa in questi termini dal Deciano: *in dubiis valde et perplexis quaestionibus exarsatur iudex si pro amico iudicat*; in prova di che il Deciano cita l'autorità di papa Innocenzo c. *ne innitatis de Const.*, e quella del Baldo e dell'Afflitto. È il punto, che una volta si chiamava *dell'amico*. Il Muratori osserva giustamente, appoggiandosi questa volta ai teologi, che non era la conoscenza o persuasione della giustizia che muovesse un tal giudice a giudicare, bensì l'affetto o la passione, il che non doveva esser lecito.

Un altro inconveniente era la lunghezza delle liti.

E i rimedi?

6. — Il Muratori ne propone parecchi. In primo luogo, avrebbe bisognato ridurre le leggi, togliendo le oscurità, che si notavano in moltissime, e le antinomie, e risecando il superfluo, che oggimai non serviva a checchessia. Le leggi si sarebbero dovute scrivere in volgare. Quant'è al *mare magnum* della giurisprudenza, egli coltiva per un momento l'idea, se non fosse ben fatto ed utile di tornare al divieto di Giustiniano, e riserbare tutto lo studio degli avvocati e giudicanti al solo testo delle leggi, con bandire e sterminare la folla di tutti i suoi interpreti, trattatisti e consulenti. Infatti non mancavano esempi anche recenti. Sappiamo già, che Vittorio Amedeo aveva

nel 1729 espressamente proibito agli avvocati di citare, nelle loro allegazioni, veruno dei dottori ed ai giudici di deferire alle opinioni di essi, sotto minaccia di pena. Lo stesso ordine era stato emanato da un duca d'Urbino ne' suoi Stati; e da lungo tempo si praticava in Francia, in Inghilterra, a Venezia. Anche buona parte degli statuti delle città d'Italia si trovava senza interpreti, e nondimeno i giudici ed avvocati se ne servivano continuamente, adducendo invece le ragioni che facevano al caso. Il Muratori si domanda: perchè non si dovrebbe fare lo stesso anche col gius comune? E nondimeno non crede che il rimedio possa approdare, perchè il divieto di citare autori nelle allegazioni, non avrebbe impedito ad alcuno di pescare nei loro libri; e si sarebbe continuato a sciorinare questo o quello squarcio del Menochio, del Barbosa ecc., salvo a non citare il nome dell'autore. Infine, sarebbe stato necessario di farla finita con le loro opere; ma egli rifugge da questo rimedio estremo. Non s'arrischia di condannare alle fiamme le fatiche di tanti legisti, specialmente perchè teme che, spogliandone il fóro, avrebbe potuto restare più che mai in arbitrio dei giudici il sentenziare a loro talento. E poi tra quei legisti si contavano tanti uomini insigni! Quanto agli altri, non sarebbe stato un gran male di sopprimerli; ma quelli?! Inoltre chi avesse voluto farne una scelta si sarebbe trovato in un ben grave imbarazzo. Piuttosto egli pensa che avrebbe giovato di *decidere ufficialmente i principali punti controversi*; e ne fa appello ai principi perchè vi provvedano, col maturo consiglio de' più dotti e savi. D'altra parte, non doveva riuscire tanto difficile di rinvenire tali controversie, almeno quelle che si portavano più facilmente davanti ai tribunali, perchè stavano già raccolte in più libri; e cita specialmente quelli del cardinale Tosco e del Sabello. Naturalmente si avrebbe poi dovuto esaminare con accuratezza il pro e il contro di ciascuna.

Insieme vuol sottratto ogni arbitrio alla *magistratura*, specie quando si trattasse di giudicare di questioni di proprietà. Una massima che avrebbe voluto inculcata, era questa: che nelle cause civili il giudice fosse tenuto in coscienza a seguitare l'*opinione più probabile*, e non gli fosse permesso di attenersi ad una opinione, anche probabile, qualora per la contraria ci fosse maggiore probabilità. Suggestisce inoltre di restringerne la fa-

coltà di sentenziare secondo equità; e vuole espressamente bandito il punto dell'amico. Infine deplora che non si usasse in ogni tribunale ciò che pur si usava dalla Rota Romana: che cioè i giudici avessero da motivare, ossia sinceramente esporre nei contraddittori, o allorchè i giuristi andavano ad informarli, quelle difficoltà che loro occorreano contro le ragioni dell'una parte, e i motivi d'inclinare piuttosto per l'altra. Quel costume di motivare, dice il Muratori, era non meno utile alla coscienza del giudice che al bisogno dei litiganti.

7. — Tutto sommato, il Muratori, parlando dei vizi e difetti della giurisprudenza, ne accagionò insieme le leggi e gli interpreti e il fòro. Per contrario due famosi professori napoletani tolsero a dimostrare che il difetto era tutto del fòro. Vogliamo alludere al Cirillo e al Rapolla. L'opera del Cirillo ha per titolo: *Osservazioni sul trattato di L. A. Muratori "de i difetti della giurisprudenza"*, Napoli, 1743; quella del Rapolla: *Difesa della giurisprudenza*, Napoli, 1741: e delle due la seconda fu più efficace. Senonchè, chiunque aveva cognizione dei fatti e un qualsiasi presentimento dei tempi nuovi, che si maturavano incalzavano, dette ragione al Muratori, che precorse così l'era di ben augurate riforme. Di questo avviso era il Delfico. Infatti, anch'egli, d'accordo col Muratori, nota che a' suoi tempi si usava poca giustizia, e che il lagnò era generale. Soltanto si disputava circa le cause di questo disordine. Molti l'attribuivano alla malizia ed ignoranza dei forensi; ma il Delfico risale più in su e ne accagiona addirittura le leggi. Abbiamo, dice egli, cinque specie di legislazioni differenti, cioè romana, canonica, feudale, nazionale e municipale, e dalla perfetta scienza di esse è costituita la giurisprudenza. Il chiaro uomo aggiunge, che, per farne l'acquisto e per saper bene tali leggi, si richiedono infinite cognizioni antecedenti, e che la più lunga durata della vita non basta a tanta istruzione. Perchè dunque pigliarsela coi forensi? Il Delfico esamina eziandio se e quale valore abbia veramente il diritto romano, che la maggior parte si ostinava ancora a considerare come l'arca santa. Egli lo studia nelle sue varie fasi storiche colla scorta di Pomponio; e il risultato, a cui arriva, è questo: che si tratta di una giurisprudenza incerta, irregolare ed arbitraria: anzi aggiunge, che fu il più funesto retaggio lasciatoci dai secoli, e che il popolo, che

ce lo tramandò, non conobbe mai i veri principi della legislazione. Le *Ricerche*, oh'egli scrisse, *sul vero carattere della giurisprudenza romana e de' suoi cultori*, sono appunto dirette a questo fine. Hanno tutta l'aria di una requisitoria; e non sono neppure immuni da certa passione, che turba la serenità del giudizio. Ma ciò non toglie che il libro possa avere avuto la sua importanza. Certo, corrispose ad una tendenza, che, appunto in quei tempi, cominciava a manifestarsi contro il diritto romano. Ed ebbe anche una certa fortuna. Pubblicato dapprima a Napoli nel 1791, contò in breve tre edizioni. Abbiamo sott'occhio la terza, dell'anno 1815.

In ultima analisi, erano nuovi orizzonti e più larghi, che non quelli del diritto storico, verso i quali la ragione umana oggimai anelava di spiccare il volo: era il diritto razionale e speculativo, che mirava a sostituirsi al diritto storico.

CAPO II.

La filosofia della rivoluzione.

§ 1. — LE IDEE FRANCESI. ⁶⁴

1. — Le ricerche scientifiche intorno all'idea del diritto, qual principio generale della vita sociale, sono antiche: cominciarono fin da quando la filosofia comprese che tutte le cose potevano ricondursi a principi semplici e puri. Così si trovano presso i Greci e presso i Romani. Nel medio evo vennero ripigliate con la filosofia scolastica; ma fu soltanto nei tempi moderni che si svolsero ad una scienza speciale.

⁶⁴ **Bibliografia.** — RAUMER, *Ueber die geschichtliche Entwicklung der Begriffe von Recht, Staat und Politik*, 2^a ediz., Lipsia, 1832. WETZEL, *Geschichte der Staatswissenschaften*, Stuttgart, 1832, 2 volumi. LERMINIER, *De l'influence de la philosophie du XVIII^e siècle sur la législation et la sociabilité du XIX^e*, Paris, 1838. MATTEI, *Histoire des doctrines morales et politiques des trois derniers siècles*, Paris, 1836-37, 8 volumi. MAGLIANI, *Della storia della filosofia del diritto, Ragionamento*, Napoli, 1847. CANNIGNANI, *Storia delle origini e dei progressi della filosofia del diritto*, Lucca, 1851. STAHL, *Storia della filosofia del diritto*, tradotta da P. Torre e annotata da R. Conforti, Torino, 1858, 2 volumi. FICHTS L. H., *Die philosophischen Lehren von Recht, Staat u. Sittē in Deutschland, Frankreich u. England von der Mitte des XVIII^{ten} Jahrh. bis zur Gegenwart*, Leipzig, 1859. BLUNTISCHLI, *Geschichte des allgemeinen Staatsrechts u. der Politik*, München, 1834. BARRI, *Histoire des idées morales et politiques en France au dix-huit-*

Lutero insiste sulla efficacia pratica del gius naturale. Egli osservò nel suo trattato *Dell'autorità secolare* (1533): "Noi dobbiamo agire in modo.... che la carità e il diritto naturale stieno sempre a galla. Perchè se deciderai secondo la carità, potrai conoscere facilmente ogni cosa e giudicarne, senza bisogno di libri giuridici. Ma se perdi di mira il diritto della carità e della natura, puoi star sicuro che non ti riuscirà più di azzeccarla in modo da piacere a Dio, quand'anche ti fossi ingoiato tutte le leggi e tutti i giureconsulti: anzi ti trarranno sempre più in errore, quanto più ci metterai di studio. Un giudizio veramente buono non si deve pronunciare, nè si può, coi libri in mano, ma liberamente, come se non ci fosse alcun libro. D'altronde questo libero giudizio ci è porto dalla carità e dal diritto naturale, di cui ogni ragione è piena". Poco dopo doveva formarsi tutta una scuola. Particolarmente le guerre di religione avevano fatto sentire la necessità di cercare una legge del giusto e dell'ingiusto, che esistesse indipendentemente dalle leggi positive; e appunto con lo scopo di restringere i mali della guerra, Alberico Gentili, sullo scorcio del secolo XVI, lanciò nel mondo il suo libro *De jure belli* (1598), e un po' più tardi Ugo Grozio scrisse il suo *De jure pacis ac belli* (1625), due opere che determinarono il nuovo indirizzo. Specie il trattato del Grozio ha fatto epoca; e da esso si suole datare l'origine del *diritto naturale*, che dominò d'allora in poi assoluto per ben duecento anni. Secondo questo scrittore, l'uomo è un essere eminentemente socievole, e tutto ciò che lo aiuta a raggiungere lo scopo della sociabilità è giusto, mentre ciò che vi si oppone è ingiusto; e l'una cosa e l'altra vogliono essere dedotte dalla natura umana per mezzo della ragione. Su questa via continuarono poi altri; onde, si credette di aver trovato un diritto originario ed universale, una specie di panacea conveniente a tutti

tième siècle, Paris, 1865-67, 2 volumi. JANET, *Histoire de la science politique dans ses rapports avec la morale*, 8^e edit., Paris, 1887, 2 volumi. POLLOCK, *An Introduction to the History of the Science of Politics*, London, 1890. JOYAU, *La philosophie en France pendant la révolution (1789-95), son influence sur les institutions politiques et juridiques*, Paris, 1892. LICHTENBERGER, *Le socialisme et la révolution française. Étude sur les idées socialistes en France del 1789 à 1796*, Paris, 1894. ALLIX, *La philosophie du droit de F. J. Stahl et la philosophie de la révolution française* (negli "Annales de l'Ecole libre des sciences politiques", XII, 1). BRY, *Influence du contrat social de Rousseau sur les idées et les institutions politiques*, Paris, 1898. DEL VECCHIO G., *La dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino nella rivoluzione francese*, Genova, 1906.

i luoghi e a tutti tempi, sulla quale le stesse leggi positive avrebbero dovuto regolarsi. In breve, ne derivò tutta una opposizione scientifica contro le leggi vigenti; e giova confessarlo: nonostante le sue esagerazioni e i suoi travimenti, la scuola ha dato veramente ottimi frutti pel miglioramento del diritto e dei rapporti sociali.

Ma fu specialmente nel secolo XVIII che gli studi filosofici conferirono potentemente alle riforme ardite e sapienti, talvolta capricciose, spesso repentine, che si vennero compiendo, allo scopo di riordinare la società e anche l'amministrazione sopra basi sicure, ed assegnarle procedimenti onesti di eguaglianza e di giustizia. In brevi parole, è una nuova società e una nuova cosa pubblica, che si sono formate o si è cercato di formare in quel tempo mercè la filosofia. Ma siamo giusti. Il centro di questo gran moto non risiede in Italia: l'Italia è piuttosto tratta al rimorchio, come lo sono del resto anche altre nazioni europee; il centro è propriamente la Francia: è là che le nuove idee vanno elaborandosi e di là si diffondono a tutto il resto d'Europa. Insomma è la Francia che trascina tutti irresistibilmente.

2. — La nuova filosofia, che possiamo chiamare *della rivoluzione*, e sulla quale amiamo d'insistere, ha la sua radice nell'*empirismo* di Locke (1672-1704), che viene via via svolgendosi fino a distruggere tutte le basi del mondo morale e religioso. Già Condillac (1715-1780), pur prendendo le mosse dal principio, che tutto il nostro sapere è frutto dell'esperienza, finisce nel *sensismo* o *sensualismo*, che voglia dirsi. La stessa riflessione, che Locke aveva distinto dalla sensazione, come una seconda sorgente delle conoscenze umane, non è per lui che sensazione; e così tutti i procedimenti spirituali, compresa la combinazione delle idee, diventano tra le sue mani semplici sensazioni modificate. Infine l'uomo, così concepito, è già disceso dal suo seggio fino a confondersi con le bestie; e lo ammette lo stesso Condillac quando nota, che l'uomo è un animale perfetto e l'animale un uomo ancora imperfetto: nondimeno non si arrischia a sostenere che l'anima è materiale e che Dio non esiste. Ma ci voleva ben poco per arrivarci. Se la verità, o ciò che è, non può concepirsi che mediante i sensi, basterà invertire il principio e si avrà la tesi del materialismo: soltanto ciò che cade sotto i sensi è, ed all'infuori della materia non esiste assolutamente altro.

E già Elvezio (1715-1771) ha ricavato le conseguenze morali del sensismo. Condillac aveva sostenuto teoricamente, che l'io di ogni uomo, cioè tutto ciò che sappiamo, non è che la collezione delle sensazioni avute; ed Elvezio continua a dire praticamente, che anche tutto ciò, che vogliamo, è determinato dalle sensazioni: così proclama, che il principio della morale non può essere se non di appagare le voglie dei sensi, e che la virtù non è altro che l'egoismo saggiamente inteso. Notiamo che la famosa opera *De l'esprit* ha veduto la luce nel 1758; quella *De l'homme des ses facultés et de son éducation* fu pubblicata nel 1772, dopo la morte dell'autore. Altri, come il La Mettrie e il D'Holbach, vanno anche più avanti. Specie il barone D'Holbach (1723-1789) ha formulato la dottrina del materialismo con grande serietà, molto ordine e precisione scientifica. Il *Sistema della Natura*, ch'egli pubblicò nel 1770 sotto lo pseudonimo di Mirabaud, si propone di dimostrare che tutto è *materia e moto*; e che ambidue vanno congiunti inseparabilmente. Che se la materia riposa, è perchè si trova impedita nel suo movimento; ma è tutt'altro che una massa inerte. Il moto stesso è doppio: è attrazione ed è ripulsione, ed appunto col suo mezzo si verificano tutte le combinazioni e modificazioni e la grande varietà delle cose, secondo leggi eterne e costanti. Nè il mondo morale è foggiato diversamente: l'amore e l'odio stanno qui come l'attrazione e la ripulsione; e ciò che nella natura si dice inerzia in noi è egoismo. I corollari di tutto questo sistema sono: che bisogna farla finita con la credenza in Dio, sotto qualunque forma sia stato concepito, sia come persona (Clarke), sia come sostanza (Spinoza); farla finita con l'anima umana, che non esiste, mentre il pensare e il volere non sono che modificazioni del nostro cervello. Nè tampoco si deve credere che l'uomo sia libero o immortale. Egli non si distingue affatto dagli altri esseri della natura: come questi, così anch'egli, non rappresenta che un anello della grande catena del mondo e uno strumento cieco nelle mani della necessità. Quant'è alla immortalità individuale, si tratta di una ipotesi che non ha senso: tanto varrebbe ammettere che possa sussistere una modificazione dopo che ne sia scomparso il substrato. A ben guardare, non sussiste altra immortalità all'infuori della memoria dei posteri. E le conseguenze pratiche di tutto ciò? Le annuncia lo stesso D'Holbach:

mentre le idee dei teologi non fanno che impaurire l'uomo, e inquietarlo, e tormentarlo, il sistema della natura lo libera da questi spauracchi, gli insegna a godere la vita, e a sopportare la sua sorte, qualunque sia. Quanto alla morale, per essere efficace non può fondarsi che sull'amore di sè, ciò è a dire sull'interesse. Essa non ha che da mostrare all'uomo dove il suo *ben inteso interesse* lo può condurre: che se egli vi provvede in modo, che anche gli altri vi debbano cooperare in vista del loro proprio tornaconto, sarà un uomo buono; e così il sistema dell'interesse finisce col diventare uno stromento di unione.

Il *Sistema della Natura* è stata l'ultima parola della filosofia sensista; ma in sostanza non ha fatto che dire chiaramente ciò che molti covavano dentro, sebbene non osassero di affermarlo. Il che non significa che altri non ne rimanesse come allarmato: non diciamo del partito religioso, ma di quelli stessi che stavano alla testa del movimento. Basterà ricordare Voltaire e Rousseau.

Voltaire non era ateo. Grande artista egli stesso, non sapeva spiegarsi il mondo senza un artefice, e disse un giorno che *se Dio non ci fosse, bisognerebbe fabbricarlo*. Nè andava tant'oltre da negare la immortalità dell'anima, quantunque a volte ne dubitasse. Più tardi, quando Elvezio mise a nudo i principi morali della scuola, egli sconfessò la logica inesorabile del discepolo. Quant'è al materialismo, disse addirittura trattarsi di una pazzia. Parimente Rousseau ha combattuto il materialismo ateo, e, contrariamente alle teorie dominanti, non volle l'uomo schiavo dei sensi. Proclamò anzi altamente, che il suo più nobile attributo era di essere il primo motore e il principio libero e responsabile de' suoi atti, e finì col guastarsi con gli amici, e seguire la sua strada, pur rimanendo fedele al pensiero della rinnovazione, che infine era il pensiero dell'epoca.

3. — Resta una domanda: come sia avvenuto che l'empirismo si svolgesse in Francia fino alle estreme conseguenze, a cui lo ha portato il barone d'Holbach, e fosse accettato da molti, e ad ogni modo si manifestasse una sì energica opposizione contro tutto ciò che esisteva? La ragione si trova tutta nelle condizioni speciali del popolo francese e dello Stato prima della rivoluzione. Quel sistema estremo, che riesciva alla distruzione di tutte le basi della vita morale e religiosa, corrispondeva alla dissoluzione generale delle condizioni pubbliche e sociali del

tempo, ed emanava direttamente da essa. Lo Stato fatto dispotico; la Chiesa ridotta ad una clerocrazia ipocrita e invadente; la morale corrotta fin nel midollo, specie per l'esempio che veniva dall'alto; tutta la vita spirituale colpita come da insanabile marasma. Ecco le condizioni del tempo; nè si creda che esageriamo: fu una dama francese che, parlando del sistema di Elvezio, disse che svelava *le secret de tout le monde*. Ora, appunto in un simile momento solenne della ruina di tutto questo *mondo spirituale*, si comprende che gli animi dovessero rifugiarsi nella *natura*, considerata come massa senza spirito, cioè come materia, e l'uomo anelasse ad essa come ad oggetto delle sue sensazioni e delle sue brame. Che se molti, forse i più, non arrivavano fino all'estremo del materialismo, nondimeno convenivano tutti nella medesima idea, che urgeva di farla finita con ciò che c'era di servile e di falso nello Stato, nella religione e nel costume. Bastava che qualche cosa male si accordasse coi postulati della ragione; nè importa che avesse profonde radici: se la ragione non trovava modo di giustificarla, bisognava abatterla. Intanto la si colpiva di discredito. Era tutta una insurrezione che si proclamava, persino contro gli idoli del mondo, che volevasi richiamare alla coscienza della propria autonomia; e pur di sottrarsi all'afa presente, si viaggiava con la fantasia in regioni lontane: a Sparta e a Roma, magari nell'India e nella China, in cerca di una forma di società più semplice e che si accordasse meglio con la natura dell'uomo e con la ragione.

Anche Voltaire e Rousseau, nonostante che sconfessino il materialismo, sono e combattono in quest'ordine d'idee, strenuamente, e anche più degli altri, si da parere i due uomini più influenti del secolo.

Voltaire (1694-1778), poeta, storico, filosofo, scrittore universale, ricco di passione e di uno squisito buon senso, si moltiplica con la sua attività febbrile, chiama tutte le idee umane a sindacato, e si asside giudice inesorabile in mezzo ad esse. forte dell'arma che gli aveva consegnato Cartesio: il principio del libero esame. Tutti i suoi sforzi sono appunto diretti a questo fine: di emancipare il pensiero, specie dalla servitù della Chiesa, che attacca e combatte abilmente, senza posa, anzi con furore. *Ecrasez l'infâme*, è il suo grido di guerra; e non lascia intentato mezzo pur di raggiungere il suo scopo, e ogni

arma gli serve: la frusta, del pari che la satira e l'ironia amara e secca, che colpiva a sangue anche più della frusta.

Il realismo satirico e dissolvente di Voltaire trova poi il suo compimento nell'idealismo sentimentale di Rousseau (1712-1778). Il quale non combatte soltanto la Chiesa, ma la stessa religione rivelata, a cui vuol sostituita la religione del cuore; e insieme combatte l'educazione eunuca del secolo e la corruzione, e quell'altra autorità, a noi trasmessa dal medio evo, che Voltaire non aveva creduto di attaccare, che aveva anzi accarezzata, forse per ridurla a cospirare con lui contro la fede religiosa: la potenza ereditaria del trono. Rousseau vuole che si torni allo *stato di natura*, perchè in esso è l'innocenza, la libertà e l'uguaglianza, la felicità e la pace. L'uomo è un essere naturalmente buono; ma l'educazione ordinaria lo guasta: quindi egli propugna l'educazione negativa, la quale, se non dà la virtù, almeno previene i vizi; se non insegna la verità, per lo meno preserva dall'errore. E lo stesso principio gli serve a costruire tutta la sua politica. L'uomo è nato libero; e se lascia la indipendenza selvaggia, è solo per un atto della sua volontà. Così lo Stato si fonda sul contratto, e la sola vera legge è la volontà generale, che alla sua volta è formata da tutte le volontà particolari. Egli sostiene questo principio studiando l'*origine della disuguaglianza tra gli uomini*, e completa poi le sue ricerche col *contratto sociale*, l'opera che ebbe più voga di qualunque altra e che più delle altre determinò il corso della rivoluzione, svolgendo così il suo ideale di una democrazia pura con assemblee popolari legislative, escluso qualunque sistema di rappresentazione. In una parola non c'era che il popolo, che fosse sovrano, e il suo capriccio doveva essere assoluto e senza appello.

Come punto e segno di raccolta di tutte le forze vive, che aderivano alle nuove idee, Diderot e D'Alembert inalberarono il vessillo della *Encyclopedie*, incominciata a pubblicare nel 1749 e terminata nel 1772: insigne monumento delle idee, che dominavano in Francia prima della rivoluzione, e di cui la Francia, a buon diritto, andò superba, come dell'opera che nettamente e splendidamente ne rispecchiava la coscienza. L'*Enciclopedia*, fu ciò che per le nostre repubbliche medievali era stato il carroccio: e per questo lato il merito di essa non sarà mai apprezzato abbastanza. Certo è, che amici e nemici vi scorsero il

punto centrale, intorno a cui le sorti della battaglia si sarebbero decise. L'*Enciclopedia* si componeva di ventidue volumi in foglio, e se ne tirarono 4250 esemplari; e non furono sufficienti! Bisognò pensare ad una seconda edizione; e un'altra ne fu fatta in Italia, a Lucca, ancora repubblicana. Ciò che più monta, è l'interesse con cui da ogni parte, si cercava di portarvi il proprio contributo. Non sono stati soltanto i filosofi e i letterati a porvi mano, ma ufficiali generali, magistrati, ingegneri e i diseredati del pari che i gaudenti! Nel medio evo si era andati pure a gara nello erigere qualche chiesa alla Madonna: adesso si trattava di ben altra opera, in cui tutto il passato doveva venire giudicato in vista della scienza moderna e della libertà del pensiero. Pareva quasi che tutta la società francese si fosse data convegno colà, e l'insurrezione è tanto più ammirabile, quanto maggiori gli ostacoli che il vecchio mondo le opponeva. Certo, questi scrittori non potevano dir tutto; bisognava che tenessero conto della censura, che non c'era per nulla, e si schermissero, come meglio potevano, per non cadere nelle sanzioni della legge. Le quali erano tutt'altro che lievi. Ancora una ordinanza francese del 1757 voleva punito nel capo l'autore di qualche scritto diretto à *emouvoir les esprits*; sicchè il Ducloux, nel 1770, ossia quasi alla vigilia della rivoluzione, esclamava con profonda e fine ironia: *Messieurs, parlent de l'éléphant; c'est la seule bête un peu considérable, dont on puisse parler en ce temps-ci sans danger*. Fortunatamente dietro alla *Enciclopedia* stava tutto un popolo. Che cosa avrebbero potuto i giansenisti del Parlamento o i teologi della Sorbona? Che cosa le campane a stormo, che parve udire da Versaglia, annuncianti la persecuzione? La frase è del D'Alembert: *on sonnait à Versailles des tocsins*.

§ 2. — IL MOVIMENTO FILOSOFICO ITALIANO.³⁵

1. — Appunto con l'*Enciclopedia*, lo spirito di una nuova filosofia entrava in Italia arditamente, e vi trovava un terreno propizio. Le condizioni sociali e politiche erano press'a poco

³⁵ **Bibliografia.** — Si veda la nota precedente. Inoltre FERRARI, *Corso su gli scrittori politici italiani*, Torino, 1882. CAVALLI, *La scienza politica in Italia*, tomi 4, Venezia, 1885, 73, 76, 81 (dalle "Memorie dell'Istituto veneto"). PAR-

le medesime; perchè non si sarebbero accettate le nuove teorie, che in realtà erano pullulate da esse, e che cercavano di apprestarvi efficace rimedio? E poi i pensatori italiani avevano preparato quel terreno. Così avvenne che, al contatto con le nuove idee, le tradizioni delle vecchie scuole sparissero come per incanto. Avevano fatto il loro tempo: non corrispondevano più ai bisogni nuovi, che incalzavano da ogni parte; e bastò un soffio a spazzarle via.

DEI. *Influenza delle teorie filosofiche sulla civiltà e moralità italiana dal secolo XVI ai nostri giorni*, Milano, 1894. POGGI, *Il pensiero filosofico ne' suoi rapporti colla civiltà e moralità italiana nell'epoca moderna*, Firenze, 1884. ROSA, *Gli scrittori politici bolognesi*, Bologna, 1893. RAVA, *La filosofia civile e giuridica in Italia prima della rivoluzione francese*. Prolusione, Milano, 1898 (dal "Filangieri"). — Aggiungiamo alcuni studi sui pubblicisti citati nel testo. Su Muratori può vedersi: MURATORI G. F., *Vita del proposto Lodovico Antonio Muratori*, Venezia, 1756; un discorso del BELVIGLIERI, *La vita, le opere e i tempi di L. A. Muratori*, Firenze, 1872; MARE DARI, *L. A. Muratori economista*, Bologna, 1898 (dal "Giornale degli economisti."); SCHIPA, *Il Muratori e la cultura napoletana del suo tempo*. Prolusione, Napoli, 1902 (dall' "Archivio stor. per le provincie napoletane", anno XXVI, 4); manca però tuttavia uno studio degno dell'uomo. Su Pietro Verri scrissero: BIANCHI, *Elogio storico di Pietro Verri*, Cremona, 1848; CUSTODI, *Notizie sulla vita del co. Pietro Verri*, Milano, 1848; SALVAGNOLI, *Saggio civile sopra Pietro Verri* nel vol. I degli Scritti del Verri, Firenze, tip. Lemonnier; BOUVY, *Le Comte Pietro Verri*, Paris, 1899 e BOGLIETTI, *Un uomo di Stato milanese del secolo scorso. Pietro Verri* (nella "Rassegna nazionale", anno XIII, 1891). Su Cesare Beccaria: BIGNARDI, *Sulle dottrine economiche di Cesare Beccaria*, Milano, 1811; GLASER, nella introduzione alla sua traduzione tedesca di C. Beccaria, *Ueber Verbrechen u. Strafen*, Wien, 1851; HÉLIE, nella introduz. alla sua traduzione francese del Beccaria, *Des délits et des peines*, 2^a edit., Paris, 1870; CANTU', *Beccaria e il diritto penale*, Firenze, 1862. Inoltre si veda: BARBERA, *Una pagina della vita di Beccaria*, Milano, 1878 ("Memorie del regio Istit. lombardo", serie III, vol. IV); FERREI, *Da Cesare Beccaria a Francesco Carrara*. Prolusione, Bologna, 1890 (dall' "Archivio giuridico."); VENTURI, *Cesare Beccaria e le lettere di Pietro e di Alessandro Verri*, Ancona, 1882; VILLARD, *Beccaria et la réforme pénale*, Discours, Nancy, 1892; AMELLINO, *Cesare Beccaria e le dottrine penali*. Discorso, Napoli, 1896, e BARADEZ, *Etude sur Beccaria*. Discours, Besançon, 1899. Su Tamburini: ZURADELLI, *Elogio funebre del prof. Pietro Tamburini*, Pavia, 1837. Su Romagnosi: SACCHI D., *Biografia di G. D. Romagnosi*, Milano, 1836 (negli "Annali di statistica", XLV); FERRARI, *La mente di G. D. Romagnosi*, Milano, 1836; DEL ROSSO, *Romagnosi criticato e difeso*, Firenze, 1839; CATTANEO, *Delle dottrine di Romagnosi* (nelle opere, vol. VI, Firenze 1842); NOVA, *Biografia di G. D. Romagnosi*, e anche *Delle censure dell'ab. Romagnosi contro la dottrina religiosa di G. D. Romagnosi*, Milano, 1842; DE GIORGIO, *Biografia di G. D. Romagnosi e catalogo delle sue opere*, Parma, 1874; STIATTELLI, *Notizia storica di G. D. Romagnosi considerato precipuamente come matematico*, Firenze, 1878; LEVI, *Del carattere meglio determinante la filosofia di G. D. Romagnosi veduto specialmente nella dottrina filosofica del diritto*, Parma, 1896; VADALA-PAPALE, *La funzione organica della società e dello Stato nella dottrina di G. D. Romagnosi*, Roma, 1897 (dalla "Rivista italiana per le scienze giuridiche", III); DE MARTINO, *Saggio su G. D. Romagnosi*, Napoli, 1887; VALENTI, *Le idee economiche di G. D. Romagnosi*, Roma, 1891; TOMMASINI G., *La nozione del diritto amministrativo nell'opera di G. D. Romagnosi*, Parma, 1892; PILO, *La filosofia civile di G. D. Romagnosi* (nel "Filangieri", XVII, 4 e 5, 1892); TAMASSIA, *G. D. Romagnosi e la moderna filosofia*, Padova, 1897 (dagli "Atti dell'Accad. di Padova", XIII, 1); BARTOLOMI, *Del significato e del valore delle dottrine di Romagnosi per il criticismo contemporaneo*, Roma, 1901; D'AGLIANO, *Gian Dom. Romagnosi filosofo e giuriconsulto*, Palermo, 1892 (nella "Rivista di storia e filosofia del diritto", vol. II); ROMANO, *La dottrina della ragione e la filosofia civile in G. D. Romagnosi* (nella "Rivista ital. di sociologia", anno VII, 1906). Su Genovesi: ALSINI, *Delle dot-*

Soltanto gioverà notare che la filosofia francese, tra le mani degli Italiani, perde tutto ciò che presentava di scabro: si pulisce, si affina, s'ingentilisce; e dall'altra parte ci rimette un poco della sua coerenza logica. Ma anche ciò parrà naturale! Perchè ripugnava all'indole dell'ingegno italiano di ridurre tutto a sensazioni, e fare della morale un capitolo del tornacento. Il che, se vogliamo, era segno di maggiore idealità. Inoltre le condizioni italiane stridevano molto meno di quelle di Fran-

trine filosofiche sul diritto di A. Genovesi, Torino, 1859; PADULA, *Elogio dell'ab. Ant. Genovesi*, Napoli, 1869; RACIOPPI, *Antonio Genovesi*, Napoli, 1871; GIORDAS, *La filosofia etico-giuridica di Antonio Genovesi*, Città di Castello, 1897 e GENTELLI, *Dal Genovesi al Galuppi: ricerche storiche*, Napoli, 1903. Sul Filangieri: BRANCETTI, *Elogio a Gaetano Filangieri* (negli "Elogi", Treviso, 1826); DE DOMENICIS, *Gaetano Filangieri e l'idea dello Stato nella filosofia italiana del secolo XVIII*, Bologna, 1873; VILLANI, *Intorno ai tempi ed agli studi di G. Filangieri*, Discorso premesso alla ristampa della "Scienza della Legislazione", Firenze, Lemonnier, 1864; IMBIMBO, *Della vita e degli scritti di G. Filangieri*, Studio, Napoli, 1880. VALDARNINI, *La ragione delle leggi secondo il Montesquieu e il Filangieri*, nella "Nuova Antologia", serie III, vol. XXIX, 1890) e TOUCHARD, *Un publiciste libéral au XVIII^e siècle. Filangieri et la science de la législation* (nella "Nouvelles Revue histor.", XXV, 8 e 4, 1901). Sull'abate Galiani: DIODATI, *Lo vita de l'ab. Ferdinando Galiani, regio consigliere*, Napoli, 1788; MARCHISII, *Lettere Galiani*, Conferenza, Napoli, 1873; MATTEI, *Galiani ed i suoi tempi*, Napoli, 1871; ALBONICO, *Ferdinando Galiani ed il suo tempo*, Discorso, Chieti, 1884; PASINI, *Sulla vita e sulle opere di Ferdinando Galiani*, Napoli, 1895; BATTAGLINI, *A Ferdinando Galiani economista del secolo XVIII*, Giudizi, Chieti, 1887. Su Pietro Giannone: FERRARI, *La mente di Pietro Giannone*, Milano, 1866; BRASCHI, *Del Triregno di Pietro Giannone*, Breve discorso, 2^a ediz., Napoli, 1831; PIERANTONI, *Autobiografia di Pietro Giannone. I suoi tempi, la sua prigionia*, Roma, 1890; LO STESSO, *Lo sfratto di Pietro Giannone da Venezia*, Auto-narrazione e prefazione e documenti inediti, Roma, 1892; LO STESSO, *Prefazione alle opere Il tribunale della monarchia di Sicilia*, Roma, 1892 e il *Triregno*, Roma, 1895. BONACCI G., *Saggio sulla storia civile del Giannone*, Firenze, 1908. Sul Fabbroni: MONDINI, *Giovanni Fabbroni (1752-1822), contributo critico alla storia dell'economia politica in Toscana*, Firenze, 1897. Sul Bandini: DE STEFANO, *Sallustio Antonio Bandini*, Firenze, 1877; TOSCANI, *Dell'economista senese Sallustio Bandini*, Discorso, Siena, 1877; BANDINI F. G., *Note e ricordi inediti a Sallustio Bandini ed al suo discorso sulla maremma di Siena*, Siena, 1890. Su l'Ortes: LAMPERTICO, *Giammaria Ortes e la scienza economica al suo tempo*, Venezia, 1865. Sul Mengotti: BERTAGNO, *Elogio del conte Francesco Mengotti*, Padova, 1830; FAGGI, *Mengotti e le sue opere*, Venezia, 1875 (nella "Rivista veneziana", anno III, vol. VI). Su Spedalieri: DE CHAMPAGNY, *Spedalieri* (nel "Correspondant", del 1848 e anche nella rassegna "Lo Spedalieri", n. 2, 1891); LUISSI, *I principi giuridici di Nic. Spedalieri in relazione alle idee proclamate dalla rivoluzione francese*, Prolusione, Napoli, 1887; CIMBALI G., *Nicola Spedalieri publicista del secolo XVIII*, Città di Castello, 1888, 2 volumi; LO STESSO, *Prefazione all'Arte di governare di N. Spedalieri*, Città di Castello, 1886; LO STESSO, *Nicola Spedalieri e la sua influenza nel trionfo della moderna democrazia*, Bologna, 1890 (dalla "Rivista di dir. pubblico", II); MASI, *Nicola Spedalieri* nella "Nuova Antologia", serie III, vol. XXVIII, 1890 e nei "Nuovi studi e ritratti", Bologna, 1894; VADALA-PAPALE, *Il pensiero di N. Spedalieri e il secolo XIX* (nel periodico "Il pensiero italiano", 1896); LABANCA, *Nicola Spedalieri e il monarca in Roma* (nella "Rivista d'Italia", VI, 1903); TROILLO, *Gli ideali di Niccolò Spedalieri*, Bologna, 1903 (dalla "Rivista di filosofia e scienze affini", anno I, vol. II). Su Carli: TAMARO, *Nel primo centenario della morte di G. B. Carli*, Discorso, Parenzo, 1896 (dagli "Atti della società istriana di Archeol. e St. patria", vol. XI, 8-4). Su Vico abbiamo tutta una letteratura. Ricordiamo le opere principali: MICHELET nel discorso premesso alla traduz. della *Scienza nuova*, Parigi, 1827; L. F., *Saggio sopra la scienza nuova di G. B. Vico*, Lucca, 1837; FERRARI, *La mente di Vico*, 2^a ediz., Milano, 1854; TOMMASEO, *La*

cia, e le difficoltà non parevano così forti e insormontabili, da richiedere addirittura una rivoluzione per superarle. Certo, i piccoli Stati, in cui la penisola si trovava divisa, ne presentavano di molto minori; e poi, l'Italia non aveva avuto per nulla il suo battesimo repubblicano. Da un lato conservava tuttavia una maggiore uguaglianza civile, e dall'altro contava un minor numero di privilegi: tutto ciò era stato il frutto della sua storia politica, e doveva in questi tempi rendere più agevoli le riforme. Da ultimo essa aveva avuto la fortuna d'imbattersi in alcuni principi, che sentendone il bisogno, vagheggiavano queste riforme, e si studiavano lealmente di attuarle.

Ecco perchè i nostri filosofi potevano conservarsi più idealisti e insieme più temperati di quelli di Francia. Certo, accettano anch'essi il sensismo; ma piuttosto come un *metodo* adatto a chiarire e divulgare le loro idee, che non come una *dottrina*; e mentre i Francesi si mantengono inesorabilmente e rudemente logici nelle loro deduzioni, essi si fermano a mezza via: comunque, rifuggono dalle conseguenze estreme. Ciò nell'ordine delle teorie. Ma le stesse teorie dovevano talvolta subire qualche strappo; perchè a differenza dei Francesi, che si erano più e più allontanati dalla realtà, i nostri volevano al

Studi critici, Venezia, 1848, e anche nell'opera *Storia civile nella letteratura*, Torino, 1872; BOCCO, *Elogio storico di G. B. Vico*, Napoli, 1844; GIANI, *Dell'unico principio e dell'unico fine dell'universo diritto di G. B. Vico*, Traduz. e commento con appendice, Milano, 1866; FAGNANI, *Della necessità e dell'uso della divinazione testificata dalla scienza nuova di G. B. Vico*, Alessandria, 1857; CATTANEO, *Su la scienza nuova di Vico*, nelle "Opere edite e inedite", vol. VI, Firenze, 1892; SICILIANI, *Il triumvirato nella storia del pensiero italiano: Dante, Galileo e Vico*, Firenze, 1866; FRANK, Sul *De uno*, nel "Journal des savants", 1866, numeri di marzo e aprile; CANTONI, *G. B. Vico. Studi critici e comparativi*, Torino, 1867; MARLETTA, *Vico e la sapienza antichissima degli Italiani*. Discorso, Siracusa, 1869; SARCHI, nelle prefazioni alla sua traduz. delle opere: *Dell'unico principio*, Milano, 1866, e *Dell'antica sapienza*, Milano, 1870; SERGI, *Vico e la scienza della storia*. Discorso, Palermo, 1872; DIENDORFER, *Giambattista Vico u. seine Ideen*, Passau, 1877; WERNER, *Ueber G. B. Vico als Geschichtsphilosophen u. Begründer der neueren italienischen Philosophie*, Vortrag, Wien, 1877; LO STESSO, *Giambattista Vico als Philosoph u. gelehrter Forscher*, Wien, 1879; CUCCA, *Del diritto secondo la mente del Vico nelle sue attinenze con la scienza prima ed ultima*, Napoli, 1879; FLINT, *G. B. Vico*, Traduzione di F. Finocchietti, Firenze, 1888; DE NICOLA, *Introduzione alle scienze giuridiche, secondo G. B. Vico*, I, Napoli, 1882; URSINI-SCUDERI, *G. B. Vico come fondatore della sociologia moderna*, Palermo, 1888; VADALA-PAPALE, *Dati psicologici nella dottrina giuridica e sociale di G. B. Vico*, Roma, 1889; COTUGNO, *Giambattista Vico, il suo secolo e le sue opere*. Parte I, TRIANI, 1890; GIORDANO, *Saggio sulle dottrine di G. B. Vico*, Napoli, 1891; LILLA, *Le supreme dottrine filosofiche e giuridiche di G. B. Vico rivendicate*, Messina, 1894; VILLARI, *Giambattista Vico* (negli "Scritti vari", Bologna, 1894) e LANZANA, *Giambattista Vico e i suoi critici cattolici*, Napoli, 1898. Su Mario Pagano: KERBAKER, *Mario Pagano*. Discorso, Napoli, 1870; OTTONE, *Mario Pagano e la tradizione vicchiana nel secolo scorso: saggio storico-filosofico*, Milano, 1897 e PICCIONE, *Mario Pagano nel suo tempo e nella evoluzione degli studi sociali*, Buenos Ayres, 1899.

contrario giungere subito alle applicazioni, ed appunto per queste principalmente scrivevano. Ora, non è sempre vero in pratica che la linea retta sia la più breve; e il senno pratico doveva suggerire a quei nostri più d'un temperamento, che poteva parere, e forse era realmente, una nuova contraddizione, ma che d'altronde giovava a rendere più accettabili le loro proposte.

Infine, se alcuna efficacia d'impulsi essi hanno avuto nei loro tempi, certo è che più della rivoluzione, che irrompe e abbatte ciò che trova per via, rappresentano la innovazione, che non si stacca dalle tradizioni; rappresentano il progresso, che, pur guardando all'avvenire, non spezza la catena del passato; rappresentano la riforma, che viene dall'alto più che dal basso. Il Racioppi fa questa osservazione a proposito del Genovesi, ma vale per tutti; perchè vuolsi notare come un fenomeno molto curioso, che mentre si provava tanto bisogno di libertà, non si sentiva ancora abbastanza fiducia in se stessi, e si sollecitava e aspettava ogni cosa dal governo.

2. — I centri principali del movimento intellettuale italiano nel secolo scorso furono Milano e Napoli. Che se anche altrove si ebbe una larga cultura, fu piuttosto di erudizione e di scienza; colà, invece, prevalsero le tendenze *umane* e *riformatrici* nell'ordine sociale e politico. Il Muratori, il Verri, il Beccaria, il Romagnosi, lo Zola, il Tamburini da un lato; il Genovesi, Filangieri, il Galiani, il Giannone dall'altro: tutti i grandi scrittori politici del secolo scorso, furono educati a questa nuova filosofia; e vengono poi molti altri minori, che stanno intorno ad essi: il Briganti, il Galanti, il Palmieri, nel napoletano; il Natale in Sicilia; il Lampredi, il Fabroni, il Bandini in Toscana; il Pilati e il Barbacovi nel principato di Trento; l'Orzes e il Mengotti nella Venezia.

3. — Il primo a rivelare tendenze umane e riformatrici, quando pochi ancora vi consentivano, fu Lodovico Antonio Muratori (1672-1750). Celebre come storico, meriterebbe di esserlo altrettanto per questo suo liberale apostolato.

Fin dal 1714 pubblicò il libro *De ingeniorum moderamine in religionis negotio*, che non riesci gradito alla Chiesa; ma ciò non tolse che egli insistesse. Nel 1723 diè fuori il *Trattato della carità cristiana in quanto essa è amor del prossimo*, nel quale

dimostrò come il Signore gradisca più la virtù che non i doni dei fedeli, e sconsigliò dal far elemosine a chiese non bisognose. Seguì nel 1735 un trattato di *Filosofia morale*, che la Spagna cattolica pensò di proibire; poi nel 1742 un libro *De superstitione vitanda*. Quasi contemporaneamente si fe' a studiare la *Forza dell'intendimento umano* e la *Forza della fantasia*, e terminò con alcuni scritti politici. Ricordiamo l'opera *Della pubblica felicità oggetto de' buoni principi*, *l'Introduzione alle paci private*, infine *Il governo della peste*. Il grande storico, che non aveva sdegnato di diventare giureconsulto, specie per denunciare i difetti della giurisprudenza de' suoi tempi, non isdegnò neppure di diventare filosofo ogni qual volta credè che la sua filosofia potesse, in qualche modo, giovare al popolo. Appunto perciò la presentò "depurata da dispute metafisiche e poco utili che vi si erano bene spesso intruse," mentre anzi doveva "servir d'aiuto principalmente agli ignoranti e meno dotti, che sono i più." E si giovò soprattutto della esperienza. In fondo, egli è un empirico; ma di un empirismo, che potrebbe dirsi originale e proprio, ancora lontano dall'empirismo lockiano, o d'imitazione, che in Italia penetrò più tardi.

Così combatte lo scetticismo nelle teorie del vescovo Pier Daniele Huet, uomo dottissimo, che dopo aver vagato di teoria in teoria, aveva finito col concludere che certamente una verità nelle cose doveva esserci, ma che Dio solo era capace di conoscerla. E nello stesso modo costruisce la sua morale, fondandola sopra due principi. Ammette da un lato l'esistenza di una forza intima dell'anima, capace di discernere il giusto dall'ingiusto, cioè la *ragione*; e dall'altro insiste molto sull'appetito universale o della felicità, detto anche *amor di noi stessi*, che a sua volta si trasforma in mille guise diverse e ci muove e spinge a tante e sì varie azioni, al bene come al male. Naturalmente la ragione deve regolarlo; e questo intervento della ragione è tanto più necessario nel cozzo, che spesso si verifica, di appetiti diversi. In breve tutto si riduce al *buon regolamento dell'amor proprio*, e l'autore ne tratta a lungo e partitamente, in relazione ai singoli appetiti, per terminare con la polizia dei costumi, l'educazione e l'onore.

Ciò quanto alla filosofia morale. Altri studi sono diretti ai *problemi sociali*. Il Muratori se ne occupa ripetutamente; e

come, parlando di filosofia morale, aveva insistito sull'*appetito della felicità*, così in questo nuovo campo vagheggia l'ideale della *felicità pubblica*, e suggerisce positive riforme, che i suoi seguaci cercarono di attuare d'accordo coi principi. Egli stesso si rivolge a questi. Insegna loro che cosa sia la *pubblica felicità*, e come il loro ufficio (il Muratori lo chiama *mestiere*) consistesse appunto nel procurarla " con prevenire ed allontanare i disordini temuti, e rimediare ai già succeduti; con fare che siano non solo in salvo, ma in pace, la vita, l'onore e le sostanze di qualsivoglia de' sudditi, mercè di una esatta giustizia: coll'esigere discretamente i tributi, contentandosi di tocare le pecorelle, senza volerne anche la pelle, e inoltre col procacciare al popolo qualunque comodo, vantaggio e bene, che sia in loro mano. E passa in rivista uno per uno i vari fini della convivenza: da quelli superiori della religione, della scienza, del costume, a quelli della vita economica: l'agricoltura, le arti, il commercio, l'armonia e la moneta; discorre anche della giustizia e della milizia e finisce con le fabbriche, la pulizia, la sanità delle città e delle terre. Per ciò che concerne la religione, già il Foscolo ha avvertito come egli cercasse di " depurare la religione cristiana da molte superstizioni, " e " ritornare i re e le nazioni alla indipendenza che era stata usurpata a essi dalla Chiesa di Roma.

4. — Altri scrittori però sono entrati già in pieno sensismo e si vede chiaro che le teorie francesi avevano fatto breccia.

Sopra tutti troneggia Pietro Verri (1728-1796). Egli è noto principalmente per le sue *Meditazioni sulla economia politica*, e per la *Storia di Milano*; ma scrisse anche altro e fece altro. D'accordo con alcuni amici fondò un giornale, *Il Caffè* (1764), e dalle sue colonne combattè audacemente ogni dieci giorni l'ignoranza e i pregiudizi, l'ozio e i fedecommessi, e i raggi dei legulei, e spiegò l'uso delle leggi, il concetto della giustizia, l'utilità del commercio, l'ufficio del lusso. Né vogliono trasandare alcuni dialoghi acuti e profondi: *Fra un sarto e un filosofo* e *Fra Federico il grande e Voltaire*. Un altro studio *Sulla decadenza del papato in Italia e sul carattere degli Italiani* affronta il grave problema che, appunto nel secolo XVIII, teneva agitati i principati della penisola. Insieme tra gli archivi il processo degli *untori* e prepara sapienti *osservazioni sulla tortura*; ma non le pubblica per non dispiacere

padre, presidente di quel tribunale, che mezzo secolo prima aveva condannato tanti sventurati.

La filosofia del Verri è tutt'altro che democratica e ispirata all'eguaglianza. Rispetta le distinzioni delle classi; e non ammette altra uguaglianza, fuor quella dei propositi diretti al bene comune. Al quale dovevano tendere tutti, e i nobili prima degli altri, sia con l'esempio, sia con l'occupare gli uffici pubblici nell'interesse del popolo. Del resto non si nasconde il marcio, che c'era qua e là, specie nelle classi privilegiate. Soprattutto segnala gli abusi e le usurpazioni del clero, che conducevano, dice egli, alla rovina di Roma; e la rovina di Roma era un danno per l'Italia! In mezzo a quella vita sociale irta di privilegi, di che, ad ogni piè sospinto, si sentivano i danni, il Verri e altri si rifugiano nella *libertà*: non vedono rimedio che in essa, e la proclamano altamente e dappertutto. Riferiamo un brano del Verri, che mostra appunto il suo grande amore per la libertà: *Io sono persuasissimo che i posteri ci riguarderanno come imbecilli e come schiavi; commerceranno il grano, il fieno ed ogni cosa liberamente; trasporteranno liberamente il danaro dove vorranno; non avranno nessuna moneta bandita, ma tutte saranno le benvenute, basta che ci siano in abbondanza; non proibiranno l'uscire dal paese a nessuno; lasceranno che ognuno nelle sue tasche porti un cannone, se può; permetteranno che ognuno pensi, scriva e stampi i suoi pensieri o le sue pazzie, e contenti di punire gli assassini o calunniatori, non andranno a render tanto infelici i popoli e ad inquietarli tanto, affine di procurare la felicità e la quiete pubblica.* Lo stesso Verri ha il presentimento della idea nazionale, che più tardi si farà strada. Egli dice in un luogo delle sue Meditazioni: *Ormai la libertà civile dovrà dilatarsi, rinascerà quando che sia l'antico vigore negli animi e l'antica guerra di nazioni e non di Principi, e per questo circolo passeranno in giro le nazioni europee, come le stagioni dell'anno sulla terra.* Quant'è all'Italia, sono memorabili le ragioni ch'egli espone in un altro suo scritto, per le quali nessun italiano, a qualunque provincia appartenesse, poteva dirsi straniero nella penisola. Non c'è dubbio: la patria comune grandeggiava già nel suo animo al disopra delle divisioni politiche; ed egli ne sentiva il culto. Perfino la sua *Storia di Milano* s'ispira ad un concetto tutto nazionale. Il suo scopo

è di mostrare come certi ordinamenti venuti dall'Austria, di cui si vantava la civiltà e l'umanità, avessero una ben più remota radice e tutta italiana.

Cesare Beccaria (1735-1793) dava fuori nel 1764 a Livorno il libriccino *Dei delitti e delle pene*, che rappresenta tutta una grande e formidabile reazione contro le leggi e le tradizioni medievali per ciò che riguarda i delitti, le pene, i giudizi, in pro degli individui e contro lo Stato, che per l'addietro non li aveva considerati che come uno stromento, *perinde ac cadaver*, in sua piena balla: una grande e solenne affermazione dei diritti individuali nel dominio penale, simile a quella, che altri aveva proclamato, e proclamava, nel dominio civile e politico. E di vero ce n'era mestieri! È nota la sentenza del Montesquieu sul vecchio diritto penale: *pour venger une action criminelle on en ordonneit une plus criminelle encore*. In Lombardia la giustizia criminale si reggeva ancora sulle ordinanze di Carlo V del 1532 e di Francesco I del 1539. In generale, l'imputato si riguardava già come reo e nemico della società, e lo si colpiva senza difesa, senza dargli modo di giustificarsi, senza che la società sapesse perché le era tolto, interpretando la legge nel senso più lato, con pene non uniformi per tutti, molte volte sproporzionate al delitto, fra le quali la morte, esacerbata da squisiti tormenti, i lavori pubblici, il remo, le battiture, il marchio, la scopatura, la detenzione in squallide, anzi orribili prigioni. Si aggiunga l'insana libertà lasciata ai giudici di aggravarle. La procedura era inquisitoria; le interrogazioni e i confronti a porte chiuse; le sentenze si rendevano sopra gli atti verbali. La prova doveva essere materialmente affissa al fatto, e il giudice non aveva che a verificare le circostanze di fatto e il loro valore. Se c'era un titolo autentico, o la confessione giudiziale dell'imputato, o due testimonianze, o gravissimi indizi, il giudice li verificava e preferiva la sentenza. Se la confessione era soltanto stragiudiziale, o si aveva un solo testimonio, o gli indizi parevano meno evidenti, ne nasceva la prova semipiena, e questa non bastava a giustificare la condanna, ma poteva completarsi con la tortura. Ora, il Beccaria combatte tutto ciò, senza molta conoscenza di leggi e meno di storia, come voleva il vezzo del secolo, colla sola scorta del raziocinio: anzi piuttosto declamando che ragionando, e neppure con molta arte; ma il suo libro appariva così

pieno di alta idealità e di sentimento, così semplice e piano, e insieme così eloquente ed efficace nella sua semplicità, che varcò presto i confini d'Italia, s'impose ai pensatori d'ogni nazione, e guadagnò perfino i troni. Meno efficaci furono le sue *Lezioni di economia pubblica* (1769). Certo, non si può dire ch'egli abbia saputo inalzarsi sino ai principi fondamentali della scienza: chè anzi ondeggiò perplesso tra la dottrina dei fisiocrati e quella dei mercantilisti; e d'altra parte espone qualche buona idea sulla solidarietà degli interessi umani, sulla funzione e importanza del lavoro, sulla natura del capitale; e confuta vigorosamente corporazioni d'arti e mestieri, monopoli e privilegi.

Non molti anni dopo usciva a Pavia la *Genesi del diritto penale* di G. D. Romagnosi (1761-1835), opera meravigliosa, che chiude i tempi rivoluzionari, iniziando alla sua volta un grande progresso. Perchè, sebbene gli intenti del Beccaria e del Romagnosi sieno gli stessi, sta però che la intuizione spontanea del sentimento, e l'affermazione rivoluzionaria, spesso gratuita e disordinata del Beccaria, nel Romagnosi diventa già rigorosa dimostrazione scientifica e sistemazione logica, stupendo ingranaggio di principi astratti e di osservazioni concrete. Notiamo di volo che il Romagnosi non ammette stato di natura per l'uomo, se non sociale, e quindi l'origine del diritto di difesa fa discendere dalla conservazione della società. Egli diè poi alla luce l'*Introduzione allo studio del diritto pubblico*, in cui ricostruisce tutta la scienza sociale; e continuò a scrivere di *diritto naturale*, della *ragion delle acque*, di *economia e statistica*, e sempre con quello spirito sì eminentemente logico, che dà alle sue opere quasi un rigore matematico. Infine si fa a studiare le leggi onde si svolge e perfeziona l'umano intelletto nell'individuo e l'incivilimento nella sociale convivenza, mostrando come cresca e si propaghi fra l'onda dei secoli nel mondo delle nazioni.

Ma anche le dottrine di *Porto Reale*, trovarono strenui difensori, specie nell'abate Pietro Tamburini (1737-1827), una illustrazione dello studio pavese. E si badi, il Giansenismo non era da noi soltanto una dottrina teologica: era anche una dottrina politica. Perchè si trattava, in sostanza, di affermare il diritto del principato civile, e tornare la Chiesa alla mite semplicità del Vangelo, spogliandola di tutte le mille usurpazioni tempo-

ralesche, che in sostanza ne avevano falsato il carattere umano e liberale; ma che essa, per allontanare ogni pericolo, si era forzata a divinizzare. Lo stesso potere temporale del papa fu battuto in breccia; nè i novatori si mostrarono meno implacabili verso ogni dottrina fratesca ed ogni pratica gesuitica. Il Tamburini aveva già spezzata una lancia contro le dottrine moliniane nell'opuscolo *De Christi gratia*, che, per quanto piccolo, aveva suscitato un incendio, e nelle *Osservazioni di un teologo ad un conte* in difesa di esso, quando mandò fuori le sue *Lettere teologico-politiche sulla presente situazione delle cose ecclesiastiche*. Esse videro la luce a Lugano nel 1794, e furono subito ristampate a Pavia: otto lunghe lettere, in cui l'autore, prendendo occasione da una inconsulta e non sincera sfuriata dello Spedalieri contro il Giansenismo, studia il maggiore dei problemi che agitava allora la società: la condizione della Chiesa e del Principato, l'origine, l'indole e i diritti della sovranità popolare. I Giansenisti, a suo dire, non hanno altro scopo che di far rifiorire nella Chiesa la forma di governo istituita da Cristo, e perciò combattono gli abusi introdotti e fissano i dovuti confini delle due podestà, sostenendo di ciascuna i rispettivi diritti; nemici ugualmente del dispotismo ecclesiastico e di ogni minimo attacco alla indipendenza della sovranità temporale, sulla quale l'autorità del sacerdozio non deve assolutamente vantare alcun diritto. Infine esclude che la sovranità abbia la sua radice nei patti e nelle convenzioni sognate dagli uomini: la considera anzi come un effetto necessario dell'ordine stabilito dalla provvidenza, quasi una emanazione della divinità, e spiega e combatte le teoriche della disobbedienza, della rivoluzione, del regicidio, appunto allora rimesse in voga, biasimando le intemperanze a cui i giacobini francesi si erano abbandonati. Più tardi si farà ad esporre la morale, capace di rendere virtuosi ed ottimi tutti i cittadini, anche gli atei e gli epicurei, che davano tanto ai nervi ai clericali: una morale, che non doveva restringersi ad alcuna setta particolare, ma essere universale, come quella che egli voleva fondata sulla *natura dell'uomo*. Così nacquero quelle mirabili lezioni, che abbiamo per le stampe, sulla *Introduzione allo studio della filosofia morale* e le *Lezioni di filosofia morale e di naturale e sociale diritto*. Una *Storia della*

Inquisizione, che va sotto il suo nome, si crede apocrifia: se fosse genuina, sarebbe stata la sua ultima battaglia.

5. — Veniamo alla scuola napoletana.

Si può dire che Antonio Genovesi (1712-1769) ne sia stato il metafisico, come il Muratori lo fu della scuola lombarda; e anch'egli ne divide le incertezze. La sua filosofia non ha un carattere spiccato: oscilla tra Cartesio e Locke e finisce col mescolare l'uno e l'altro secondo l'istinto suo e le tendenze del secolo: sicchè mentre nella filosofia teorica quasi appare materialista, si trasforma poi in caldo spiritualista, quando viene alla filosofia pratica, specie alla morale. Inoltre fu un valente cultore di studi economici. Non già che creasse teorie nuove: chè anzi si restrinse a riassumere ciò che era stato scritto da altri prima di lui, ordinandolo per sezioni e per capi, più che per criteri scientifici, e qua e là obbedì anche ai pregiudizi del tempo, accettando le corporazioni, sostenendo il sistema restrittivo in fatto di commercio, esigendo dallo Stato che si facesse agricoltore e industriale: sicchè non si può dire che preparasse in alcun modo i progressi della scienza. Nondimeno le sue *Lezioni di economia civile* (1765) hanno giovato a destare quell'amore negli studi sociali, che si diffuse in Napoli negli ultimi decenni del secolo XVIII. Ciò che attirò particolarmente l'attenzione del Genovesi fu l'ordinamento economico e sociale della proprietà: questo è il suo pensiero segreto; e in questa materia ha una pagina che precorre le riforme dell'89. La proprietà, com'egli la concepisce, è appunto la proprietà dell'89: individuale e non collettiva, nè promiscua, accessibile a tutti, libera, mobile, divisibile. Insieme amiamo di notare qualmente all'antico e falso concetto, che riguardava gli interessi dello Stato e quelli del Popolo come contrari tra loro, egli contrapponesse il principio della solidarietà, dimostrando, meglio che altri non avesse fatto, che ambedue avevano interessi comuni, e che dovevano darsi la mano.

L'abate Ferdinando Galiani (1728-1787) ebbe minor dottrina del Genovesi, ma mostrò più acume di lui, principalmente per due lavori economici, che sono: il *Trattato della moneta* e *Les dialogues sur le commerce des blés*. Il *Trattato* è opera giovanile, con cui il Galiani tenta di porre un argine al disordine della moneta, deplorato ai suoi tempi, e ne svolge la teoria. È

un lavoro ricco di pregi incontestabili: soprattutto quello, di riconoscere che il valore della moneta è mutabile, nè più nè meno del valore delle altre merci; donde scaturisce la distinzione dei due uffici della moneta, come misura di valore e come equivalente. Dall'altra parte vi si difendono quei governi, che spinti dalle ristrettezze finanziarie, alterano il valore della moneta per via di normali aumenti! I *Dialoghi* sono l'opera dell'età matura. Si trattava della importazione ed esportazione dei grani, per sapere se si dovessero lasciar libere. Il Turgot era veramente di questo avviso; ma il Galiani pensava che convenisse procedere per gradi, perchè c'erano di mezzo troppo potenti interessi, e il passaggio dal dispotismo alla libertà poteva recare troppo grave turbamento. In sostanza, si trattava di una battaglia data ai fisiocrati; ma con molto garbo. Anzi a questo proposito, non sarà inutile riferire il giudizio del Voltaire. Egli parla appunto del modo piacevolissimo con cui l'opera è scritta, e conchiude osservando, che *se non farà diminuire il prezzo del pane, diventerà peraltro la nazione, ciò che per essa è molto meglio*. Del resto il libro è ricco di pregi reali: specie per avere proclamato il principio della *libertà di lavoro e di scambio*, e nondimeno avere cercato che le industrie e il commercio non venissero abbandonate all'ignoto di questo concetto, senza *cautele e sufficienti quarentigie*; sicchè il genio del filosofo e quello dell'uomo di Stato vi si trovano mirabilmente contemporanei. Un altro suo trattato *Dei doveri dei principi neutrali verso i principi belligeranti e di questi verso i neutrali*, fa, se non altro, fede della sua grande versatilità.

Ultimo venuto è Gaetano Filangieri (1752-1788); ma forse è la più completa personificazione della scuola napoletana. Certo, la sua *Scienza della legislazione* ne ha tutti i pregi e i difetti. L'autore comincia dal distinguere la bontà assoluta e la bontà relativa delle leggi: quella, indipendente dalle condizioni dei tempi e dei luoghi, questa, legata ad essi e da essi determinata: e si fa a descrivere le ingiustizie e gli abusi dei tempi passati. Ma l'alba di un'era nuova era oggimai spuntata; bisognava mettere un argine agli abusi, e attuare la bontà assoluta della legge. La questione stava nel trovarla, ed egli si pone alla sua ricerca, ma non si può asserire che arrivi a risultati molto nuovi, poichè in sostanza segue gli scrittori francesi. Con essi si allontana

dalla società che lo circonda, in traccia di altre leggi e istituzioni, che avevano avuto vigore, specie tra i Romani e i Greci; e non solo ne segue i metodi, ma se ne appropria i principj, ne accetta le idee, ne imita persino lo stile. D'altra parte neppure il Filangieri è un rivoluzionario; ma un riformatore. Non mira a farla finita con la società in mezzo a cui vive; ma a migliorarla, per quanto può. In breve, si propone uno scopo pratico: così riesce, anch'egli, molto più temperato che non fossero i suoi maestri francesi; il che insieme offre la spiegazione del perchè aderisca all'idea che tutto dovesse scendere dall'alto. Anzi si può dire non esservi parte della sua opera, dove questa idea non filtri. A cagion d'esempio, egli propugna l'educazione, sulla quale fonda molte speranze per la rigenerazione del popolo; ma, innamorato di Sparta, trasforma addirittura lo Stato in una grande società di istruzione pubblica. Non altrimenti attribuisce al governo una così sconfinata importanza in fatto di economia, da distruggere ogni principio di libertà economica, nonostante che segua i fisiocrati, la cui divisa era di lasciar fare e lasciar passare. Ma la società napoletana era uscita di fresco da una secolare servitù, ed egli credeva che non si potesse fare a meno dell'iniziativa del governo.

Aggiungiamo a questi nomi quello di Pietro Giannone (1676-1748). La sua *Storia civile del Regno di Napoli* è in gran parte un plagio, come ve n'ha pochi, e d'altronde l'autore, troppo inceppato dai fatti, non afferra bene i principj e le ragioni delle cose; ma questa medesima opera contiene interi capitoli, che gli assicurano un posto tra i novatori del secolo. Il suo mondo è la legge, ma non la nuda legge: nello studiarla guarda la storia, e ciò basta perchè quella si animi e viva tra le sue mani. Ciò che più importa si è, che in nome di essa combatte un'aspra battaglia contro quell'impero ecclesiastico, che con particolari giurisdizioni, con idee soprannaturali, coi pregiudizi e malefici, pretendeva ancora di governare gli Stati, specie il mezzodì d'Italia. In fondo, egli contrappone la storia del diritto alla storia della Chiesa, la sovranità del Regno al predominio di Roma. Così, affronta gli sdegni della Santa Sede e di tutti i devoti di essa, che non gli daranno quartiere. Nondimeno le sue ricerche sono di quelle che rimangono, e si può dire veramente che con la storia del diritto egli abbia liberato il Regno e l'autorità civile.

6. — In mezzo a tutto ciò, non sono mancati gli oppositori. In generale il paese seguiva a malincuore la nuova corrente, e lo avverte lo stesso Verri: *La professione di fede sarebbe: Mio Dio, credo fermamente che tutti i francesi sono matti; che i filosofi sono canaglie; che il loro piano è un delirio; che devono distruggersi in ogni modo. Il paese è inzuppato di queste idee.*

Tra gli oppositori notiamo Gian Rinaldo Carli. Nemico convinto delle nuove teorie, alzò la voce specialmente contro il Rousseau; ma non risparmiò neppure i nostri. Citiamo due libri: *L'uomo libero, ossia ragionamento sulla libertà naturale e civile dell'uomo*, 2^a ed., Milano, 1779, senza nome d'autore, diretto contro il *Contract social* di Rousseau, e *Della diseguaglianza fisica morale e civile fra gli uomini*, 2^a ed., Padova, 1793, in opposizione al discorso dello stesso Rousseau, *Sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes*. Il Carli deplora che i filosofi de' suoi dì, *dominati dall'orgoglio di essere legislatori e riformatori dell'ordine sociale*, invece d'insegnare i *doveri*, siensi riscaldati nell'inculcare i *diritti dell'uomo*, richiamandoli sino dall'origine della società, che, nascosta fra le tenebre dell'antichità e fra gli arcani della natura, diede fomento alla loro immaginazione. Così avvenne, che si negasse recisamente qualunque differenza naturale o disuguaglianza fra gli uomini, e si ammettesse che tutti erano nati liberi e padroni di sè, senza legami e senza doveri, e che si seminasse l'odio e il disprezzo verso le potestà superiori, e fermentasse nel popolo, scostumato per educazione e indigente per l'ozio ed i vizii, uno spirito d'indipendenza ed una avidità insaziabile di soddisfare le proprie passioni, senza riguardo alcuno ai diritti altrui nè all'altrui proprietà. Il Carli, a differenza dei filosofi che lo avevano preceduto, si propone di esaminare e di conoscere la *vera natura*, e cioè i primi sentimenti e le prime tendenze degli uomini, e il progredire delle passioni, per vedere poi in che consista la libertà naturale e la libertà civile. In sostanza, egli arriva a questa conclusione, che, nel conflitto delle differenti passioni si vennero formando *naturalmente* le diverse classi, e questa disuguaglianza produsse alla sua volta *naturalmente* il governo, che, lungi dall'essere un ammasso di usurpazioni dei ricchi sui poveri, di tirannia e dispotismo dei Sovrani sulla moltitudine, ridotta perciò alla schiavitù, rappresenta anzi la *potenza equipollente*, e anche un *rimedio* ai mali che travagliano la società.

Medesimamente, l'opera *Dei delitti e delle pene* trovò subito un critico nell'abate Angelo Fachinei, a cui risposero i due Verri, Pietro e Alessandro, con una *Apologia*. L'opera del Fachinei, scritta per incarico degli oligarohi veneti, che avevano attribuito il libriccino alla fazione riottosa, porta il titolo di *Note ed Osservazioni* (1765), e si può dire che nessuna proposizione del Beccaria vi trovi favore. Il Fachinei sostiene che il libro è scritto sul tono di tutte quelle opere che fanno maggiore strepito ai nostri dì per la loro rivoltante odiosa novità, e delle quali raduna tutto il veleno. Specialmente insiste sull'idea, che, abolita la tortura, non sarebbe stato possibile di amministrare la giustizia; e che, ammesse le nuove teorie sovversive, il mondo si sarebbe riempito di ladri e di assassini! Un'altra opera diretta contro il Beccaria fu pubblicata più tardi in nome della giurisprudenza romana. L'autore riferisce appunto che, assoggettando ad esame il libro del Beccaria, intendeva trattare la causa delle leggi romane, della sovranità, dell'innocenza e del bene de' popoli. L'opera, a cui alludiamo, ha per titolo: *Apologia della giurisprudenza romana o note critiche al libro intitolato " Dei delitti e delle pene "*, Milano, 1784; e sebbene l'autore sia indicato solo con le iniziali *A. G. P. E.*, si sa essere stato Antonio Giudici professore emerito. Si nota però un grande distacco tra l'opera del Fachinei e questa del Giudici. Quanto la prima è leggiera, abborracciata, aggressiva, altrettanto questa si mostra seria, diligente, moderata. Lo stesso Cremani, dotto giurista, ma illiberale, si giovò della sua scienza poderosa per perseguire i nuovi penalisti, se pure non credette miglior partito di sprezzarli. È osservabile come egli non onorasse neppure di una citazione il Romagnosi. Più tardi l'illustre giureconsulto sarà tacciato perfino di eresia e di materialismo!

Ricordiamo anche l'abate Nicola Spedalieri. Invitato dalla curia pontificia, scrisse sui *Diritti dell'uomo*, formidabile argomento in cui tentò di conciliare le nuove aspirazioni coi dogmi e con le tradizioni di Roma. L'opera, pubblicata dalla tipografia del Vaticano nel 1791, con la falsa data di Assisi, pone bensì a fondamento delle origini sociali il contratto e difende la sovranità popolare; ma insieme cerca di conciliarle coi dettami dei sacri canoni: per es. allorchè, parlando della legge naturale, dice e s'ingegna di dimostrare, che consiste in un de-

creto della volontà di Dio, e allorchè, parlando della origine della società civile, sostiene che fu opera di Dio, e allorchè, giunto quasi al termine della sua dimostrazione teorica, avvicina la propria teoria a quella di S. Tommaso, perchè i lettori cattolici potessero toccar con mano, che in fondo egli nulla asseriva che non fosse stato prima insegnato da quel santo dottore della Chiesa. Ciò che più importa, finisce nelle applicazioni pratiche, con l'inclinarsi alla politica di Roma. E ciò che gli sta veramente a cuore sono codeste applicazioni. Egli dice testualmente così: "Noi prendiamo a cercare il mezzo più sicuro di *custodire* i diritti dell'uomo nella società civile". Questo è lo scopo, a cui sono indirizzate le sue ricerche; e così, dopo aver esaminato, in un primo libro, quali e quanti potevano essere questi diritti, passa poi a discorrere diffusamente, in altri cinque, del *modo di assicurarli*, venendo appunto alla conclusione che bisognava metterli sotto lo scudo della Chiesa, la quale ne avrebbe regolato l'esercizio. In codeste applicazioni l'uomo moderno si eclissa per lasciare il posto all'uomo del medio evo: onde, tornando alla politica di Roma, ne difende i privilegi e le usurpazioni, le immunità e i tribunali, e i conventi con le loro ricchezze e coi loro ozii. L'autore sostiene perfino l'inquisizione e propugna la infallibilità del pontefice. E guai ai negatori! Lo Spedalieri li denuncia come alleati dei rivoluzionari di Francia e degli atei di tutta Europa, nemici dichiarati del trono e dell'altare. Gli stessi deisti sono per lui degli atei, e in nome della ragione si fa paladino della più smaccata intolleranza. Insieme si scaglia contro la libera circolazione dei libri, e raccomanda ai vescovi d'invigilare. Pur difendendo i *diritti dell'uomo*, non sapeva come meglio assicurarli, che mettendoli sotto l'egida della Chiesa e de' suoi tribunali! e d'altronde non pare che ne avesse una idea ben chiara, se ha persino una parola per giustificare la schiavitù. In realtà ci troviamo di fronte a un filosofo cattolico dei più ferventi, tanto che buona parte del suo libro è diretta a combattere le usurpazioni dei principi e del laicato sulla Chiesa cattolica, la scia a suo dire, che presenti consistenza; nè tampoco accenna a riforme interne di essa. Già nel frontispizio aveva dichiarato il suo intendimento di mostrare che la più sicura custode dei diritti nella società civile era la religione cristiana, e l'unico progetto utile alle circostanze dei tempi, quello di farla rifiorire

nè diversa è la conclusione del suo lavoro. E confonde la religione con la Chiesa. Così accetta la teoria del Molina, del Bellarmino, in genere dei Gesuiti, che il papa tenga da Cristo il diritto di farsi giudice dei re, di deporli dal trono, di sciogliere i sudditi dal giuramento di fedeltà, specie se c'è di mezzo la religione; ma d'altronde si sa che la Curia amava di tirar tutto alla religione, e lo stesso Spedalieri si trova in quest'ordine di idee, tendente a vedere le cose della società intrecciate perennemente con essa. Ciò spiega il suo grande accanimento contro il Gianse- nismo, perchè i sovrani vi trovavano un ben valido appoggio ai loro diritti, e bisognava privarneli se si volevano assogget- tare all'arbitrio del papa. Lo Spedalieri, parlando dei Gianse- nisti, dice testualmente che in fondo al loro sistema regna sem- pre l'*anarchia*, e insieme sostiene che il loro idolo è la *demo- crazia* sì nel governo della Chiesa che in quello civile, da lui abborrito, quasi che anarchia e democrazia fossero la stessa cosa. È chiaro: se pure qualche nuova teoria lo ha sedotto, fu solo a mezzo; più verosimilmente se n'è servito come di bandiera per coprire e far passare la merce, che altrimenti non sarebbe pas- sata. Ha pienamente ragione il Masi: Tenerissimo dell'antico, in tempi di profonde perturbazioni, vide la continuità storica minacciata, e si sforzò, a tutt'uomo, di evitare lo strappo e tener unito, non fosse che per un filo tenuissimo, quello che stava per distaccarsi del tutto. In ciò sta l'importanza della sua opera: nè più nè meno.

Ora, non diremo che tutti questi critici sieno da gettare in un fascio. Anzi il Carli, il Giudici, lo stesso Spedalieri, nella parte in cui difende la sovranità popolare, hanno osservazioni giuste; ma in generale suonano in mezzo alla corrente contraria del secolo. D'altra parte non hanno prodotto gran danno: la civiltà seguiva oramai il suo corso irresistibilmente, e il mondo pareva quasi rinnovarsi sotto ai suoi passi. Lo Spedalieri ha finito collo spiacere perfino ai suoi.

7. — Meglio provvide il Vico (1688-1744), se non per il suo tempo, certo per l'età che venne dopo. Noi lo abbiamo ricordato come un distinto cultore di studi romanistici; ma veramente il suo posto è tra i filosofi, che egli precorre tutti nel tempo, come li precorre nelle idee.

Se vogliamo, la giurisprudenza del Vico si presenta a prima

giunta con un carattere teologico; e così, la sua teoria della storia. Ne studia i principî (*origo*), e, non altrimenti di quelli di ogni altra scienza, si convince che derivano da Dio; ne studia il corso (*circulus*), e, come quello di qualunque scienza, trova che ritorna a Dio; ne studia la sussistenza (*constantia*), e, come tutta la scienza e tutta la storia, conchiude che anch'essa sussiste in Dio: nondimeno, appunto le sue ricerche intorno al diritto e alle leggi della vita sociale non hanno assolutamente nulla di comuni coi principî teologici della vecchia filosofia. Piuttosto scrutano l'uomo nell'interno atteggiamento dell'animo, in tutti i suoi fenomeni, nei sensi, negli interessi, nelle condizioni materiali; studiano la vita nella lotta umana, la storia nella vita delle nazioni e nel definitivo trionfo della giustizia e dell'umanità sul senso e sulla passione, sul fatto e sull'abitudine. Tutto il suo metodo è informato a tendenze psicologiche, che si rafforzeranno e affermeranno in seguito sino a darci il carattere e l'indirizzo del pensiero moderno, che egli presente. Che se pure accenna alla Provvidenza, come al fondamento della scienza, è ben lungi dal pensare a disegni o decreti estraistorici: la Provvidenza del Vico non ha carattere ontologico; è piuttosto un principio organico-psichico, che, pur distinto, vive dentro l'Umanità e ne dirige le azioni. In ispecie, per ciò che riguarda la giurisprudenza, il legame, che la unisce alla teologia, riesce poi nella esposizione piuttosto debole, e certamente non influisce che in misura assai scarsa sulla trattazione di alcune questioni particolari. La grande idea del Vico, espressa già nel suo *De uno universi juris principio et fine uno* (1720), si è che la giurisprudenza poggia sulla doppia base della filosofia e della storia, o se più vuole, su quella della ragione e dell'autorità. Ciò che lo colpì fin dalle prime fu la differenza che intravede tra il diritto greco e il romano, e anche tra i varî periodi di questo e la giurisprudenza antica e moderna. Erano singolari contrasti, che non si potevano comprendere senza avvicinarli alle loro cause e alle circostanze e necessità, in mezzo alle quali erano sorti e si erano fatti strada. Di qui un nuovo compito, che doveva imporsi al giureconsulto; compito che il Vico traccia per il primo, additando la via per la quale presto o tardi doveva pure incamminarsi la scienza.

Egli voleva che il giurista fosse insieme filosofo e storico:

filosofo per chiarire i principi della legge, storico per accertare le cause e le condizioni che ne avevano determinato lo sviluppo, facendo sì che il diritto di un popolo o di una età assumesse un carattere tutto suo, diverso da quello di altri popoli e di altre età. In sostanza, l'ufficio della giurisprudenza doveva consistere nell'adattare la filosofia alla storia, o se più vuolsi la ragione ai fatti in modo appropriato al soggetto, cioè al diritto. È un'idea fornita di un vero valore scientifico, con cui egli formula tutta una teoria o una scienza, che poteva dirsi veramente nuova, sulla natura e sullo sviluppo delle società umane e del diritto. Il quale in fondo presenta il medesimo fenomeno della lingua. Ambedue procedono parallelamente, sviluppandosi dal senso alla ragione, secondo lo svolgimento generale della mente umana nella storia. Ma è specialmente Roma che attira l'attenzione del Vico. La città eterna è la grande maestra in fatto di legislazione, per modo che egli spiega addirittura la storia dell'umanità con quella di Roma, e la storia di Roma con quella del diritto romano! E non c'è altri che ne abbia compreso così profondamente lo spirito. Nondimeno egli non vorrebbe che ci arrestassimo ad essa. In Roma lo sviluppo del diritto s'accompagnò mai sempre all'incremento dello Stato, in modo corrispondente ai mutabili bisogni e alle varie circostanze di esso; e pur facendosi sempre più mite e giusto, più umano e ragionevole, non cessò di ispirarsi alla ragione civile e all'interesse nazionale, e non diventò mai tale da poter essere considerato come diritto universale. Invece il Vico tende precisamente a questo, derivandone i principi dalla cognizione della vera natura di Dio e dell'uomo, e delle loro relazioni, e, pur ammettendo che, a volerlo interpretare rettamente, bisognerebbe studiarlo nella stessa maniera del diritto romano, combinando insieme la teoria e la pratica, sostiene la necessità di usare vedute molto più larghe che non potevano essere quelle di una filosofia settaria, e in modo assai più ampio, non tenendo conto soltanto delle influenze e delle convenienze storiche particolari, ma della storia tutta. È il metodo che applicò poi con tanto successo nella *Scienza nuova*, studiando il corso e le rivoluzioni delle nazioni in una data orbita, e che costituisce il suo merito principale. Certo, fu il primo ad adottarlo coscientemente e definitivamente, anticipando

per più riguardi l'opera del Montesquieu, e anche quella del Savigny e dei sociologi, non altrimenti che nel campo della critica storica anticipa e supera gli ardimenti del Wolf e del Niebuhr.

Nondimeno non si può affermare che abbia fatto breccia sul suo secolo. A mala pena la questione circa l'origine della legge decemvirale valse a suscitare un po' di discussione: per il resto, passò in mezzo alla indifferenza, se non anche alle derisioni dei contemporanei; ma intanto egli preparava e riassumeva i tempi nuovi. Certo è: la sua scienza nulla aveva di comune con quella degli uomini della rivoluzione, e neppure il modo di concepire le società umane era lo stesso. Da un lato, una scienza fondata sulle idee astratte della ragione teorica o sulle suggestioni arbitrarie del sentimento; dall'altro, l'analisi dei fatti e i dati positivi della ragione pratica. Da una parte, una società che si presentava come una semplice aggregazione di individui sovrapposti gli uni agli altri, senza radici nel passato, senza legami per l'avvenire, di individui che avevano stretto un contratto per la difesa dei loro diritti naturali e la garanzia della loro indipendenza, subordinando la società e lo Stato ai propri fini particolari; dall'altra un organismo vivo, che segue le sue leggi di conservazione e di sviluppo, e le sue funzioni, nel quale l'individuo e lo Stato, lungi dal contrapporsi o subordinarsi a vicenda, cospirano insieme, e dalla loro azione simultanea e concorde fanno derivare la vitalità e l'armonia del corpo sociale. Sono idee che anticipano la sociologia moderna; ma il secolo, si mostrava tutt'altro che disposto a riceverle, così che ancora per lungo tempo si dovevano considerare i principi dell'89 come l'arca santa, a cui non fosse lecito di toccare. Solo più tardi il fiume della civiltà passerà sopra anche ad essi, e allora i posteri si ricorderanno di Vico. La civiltà è davvero il gran fiume di Goethe. Umile ne' suoi inizi, non svolge dapprima che povere acque, e scende per tortuosi meandri, e qua e là sembra disperdersi, e scompare, poi torna; ma frattanto riceve per via il tributo di nuove linfe, ed altre ancora scendono ad alimentarlo, e così ingrossa, e infine si presenta maestoso, spargendo i suoi benefici dovunque passa, come un Dio. La gratitudine degli Egizi ha raffigurato appunto nel vecchio Nilo l'immagine della bontà divina; e la civiltà non è diversa.


ALTRE PUBBLICAZIONI DELL'AUTORE


1. Degli ordini sociali e del possesso fondiario presso i Longobardi. — Vienna, 1861 (nei *Sitzungsberichte der phil.-histor. Classe der K. Akademie der Wissenschaften*, XXXV).
2. Istituzioni politiche longobarde, libri due. — Firenze, Lemonnier, 1868.
3. La famiglia presso i Longobardi. — Bologna, Garagnani, 1868 (nell'*Archivio giuridico*, vol. I).
4. Gli elementi del municipio italiano nel medio evo. — Padova, Crescini, 1864 (nella rivista *Il Comune*).
5. La schiavitù in Italia, a proposito dell'opera: Gli Ezzelini, Dante e gli schiavi di F. Zamboni. — Padova, Crescini, 1865 (nella rivista *Il Comune*).
6. Di Edgardo Quinet. — Padova, Sacchetto, 1866 (nel periodico *Il giornale di Padova*).
7. Trattato delle obbligazioni secondo i principii del diritto romano. — Padova, Sacchetto, 1868.
8. Degli ordinamenti economici in Austria sotto Maria Teresa. — Bologna, Garagnani, 1868 (nell'*Archivio giuridico*, vol. II).
9. La tavola clesiana. Studio archeologico. — Bologna, Garagnani, 1869 (nell'*Archivio giuridico*, vol. III).
10. Le fonti delle consuetudini milanesi dell'anno 1216, nell'opera di F. Berlan *Liber Consuetudinum Mediolani anni MCCXVI*. — Milano, Agnelli, 1869.
11. La società milanese all'epoca del risorgimento del comune. — Bologna, Garagnani, 1869 (nell'*Archivio giuridico*, vol. III, IV, V e VI).
12. Le donazioni tra' vivi nella storia del diritto italiano. — Firenze, Niccolai, 1871 (negli *Annali della Giurisprudenza italiana*, vol. V, parte III).
13. La famiglia secondo il diritto romano, vol. I. — Padova, Sacchetto, 1876.
14. Compendio della storia della letteratura latina del prof. E. Bender. Traduzione con aggiunta. — Verona-Padova, Drucker e Tedeschi, 1878; 2° ediz. interamente riveduta, ivi, 1888; 3° ediz. ricorretta e migliorata, Verona, Tedeschi e figlio, 1889; 4° ediz. Nuova traduz. sulla 2° ediz. tedesca, ivi, 1896; 5° ediz. ricorretta e accresciuta, ivi, 1896; 6° ediz. ricorretta e accresciuta di notizie bibliografiche e paleografiche, Milano, Albrighi Segati e C., 1899; 7° ediz., Roma-Milano, 1908.

15. La legge romana udinese. — Roma, Salviucci, 1881 (nelle *Memorie della R. Accademia dei Lincei*, serie III, Classe di scienze morali, vol. VII).
16. La prescrizione immemorabile nella storia del diritto. — Torino, Unione tip. editr., 1881 (nel *Digesto italiano*, vol. I, parte I, v. *Ab immemorabili*).
17. L'Acceptilatio. — Napoli, L. Vallardi, 1881 (nella *Enciclopedia giuridica italiana*, vol. I, parte I, v. *Acceptilatio*).
18. La questione sociale e la cassa pensioni per la vecchiaia. — Roma, C. Voghera, 1882.
19. Nuovi studi sulla legge romana udinese (II). — Roma, Salviucci, 1882 (nelle *Memorie della R. Accad. dei Lincei*, serie III, Classe di scienze morali, vol. X).
20. La responsabilità dei padroni per gl'infortuni sul lavoro. — Roma, eredi Botta, 1883.
21. Launegild e garethinx, a proposito dell'opera del Pappenheim sullo stesso argomento. — Bologna, Garagnani, 1883 (nell'*Archivio giuridico*, vol. XXXI).
22. L'allodio. Studi sulla proprietà barbarica. — Torino, Unione tip. editrice, 1886 (nel *Digesto italiano*, vol. II, parte II, v. *Allodio*).
23. Aldi, liti e romani. Studi sulla società dei secoli barbarici. — Milano, L. Vallardi, 1886 (nella *Enciclopedia giuridica italiana*, vol. I, parte II, v. *Aldi*).
24. Una professione di legge gota dell'anno 769. Studio critico, a proposito di quello di A. Pertile sul Codex diplom. Longobardiae. — Roma, Loescher, 1886 (nella *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, vol. II).
25. Il diritto romano nell'Italia meridionale durante i secoli di mezzo. A proposito di uno studio del prof. F. Braudileone, con un documento inedito. — Roma, Salviucci, 1886 (nei *Rendiconti della R. Accademia dei Lincei*, II^a, pag. 261 segg.).
26. Apricana. Studi sugli usi civici con documenti inediti. — Roma, Salviucci, 1886 (nelle *Memorie della R. Accademia dei Lincei*, serie IV, Classe di scienze morali, vol. II, parte I).
27. Chioggia e i gastaldi ducali. — Venezia, Ferrari e Scozzi 1887 (nella *Giovine Chioggia*, numero unico).
28. Della legge romana udinese. Nuove ricerche critiche (III). — Roma, Salviucci, 1887 (nelle *Memorie della R. Accademia dei Lincei*, serie IV, Classe di scienze morali, vol. III, parte I).
29. L'editto di Teodorico. Studi sull'anno della sua pubblicazione. — Roma, Salviucci, 1887 (nelle *Memorie della R. Accad. dei Lincei*, serie IV, Classe di scienze morali, vol. III, parte I).
30. Gli statuti pistoiesi. A proposito di uno studio di L. Zdekauer. Riassunto e cenni critici. — Roma, Salviucci, 1888 (nei *Rendiconti della R. Accademia dei Lincei*, vol. IV, fasc. 6, 1^o semestre, pag. 256 segg.).
31. Polemica bizantina. A proposito di uno scritto di G. Tamassia sullo studio di Bologna. — Roma, E. Loescher e C., 1888 (nella *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, vol. VI).

32. L'interdetto Salviano e un rescritto di Gordiano. Nota critica. — Roma, E. Loescher e C., 1888 (nella *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, vol. V).
33. Singrafe e chirografi. Ricerche sui titoli di credito dei Romani. — Roma, E. Loescher e C., 1889 (nella *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, vol. VII).
34. Le origini dell'università di Bologna. Studio su recenti studj. — Roma, Salviucci, 1889 (nelle *Memorie della R. Accademia dei Lincei*, serie IV, Classe di scienze morali, vol. VI, parte I).
35. Di una recente pubblicazione di G. Tamassia sullo studio di Bologna. Ricerche di E. Landsberg. Traduzione con note. — Roma, E. Loescher e C., 1889.
36. Il testamento di Tello e la legge romana udinese (IV). — Roma, Salviucci, 1889 (nelle *Memorie della R. Accademia dei Lincei*, serie IV, Classe di scienze morali, vol. VI, parte I).
37. Il regesto di Farfa. Note. — Torino, Fratelli Bocca, 1890 (nella *Rivista storica italiana*, vol. VII).
38. Intorno ad una donazione fatta ai 5 febbraio 1110 sotto Pasquale II. Parere. — Roma, Artero, 1890.
39. Romano Lacapeno e Federico II a proposito della *protimesis*. — Roma, Salviucci, 1891 (nelle *Memorie della R. Accademia dei Lincei*, serie IV, Classe delle scienze morali, vol. VIII, parte I).
40. Le università e il diritto. Conferenza. Nell'opera *Gli albori della vita italiana*, vol. III. — Milano, E. Treves, 1891.
41. La cautio muciana e gli eredi intestati. Osservazioni sulla L. 4 § 1 de cond. inst. — Roma, E. Loescher e C., 1891 (nella *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, vol. XI).
42. Thinx e Affatomia. Studi sulle adozioni in eredità dei secoli barbarici. Roma, Salviucci, 1891 (nelle *Memorie della R. Accademia dei Lincei*, serie IV, Classe di scienze morali, vol. IX, parte I).
43. Trani ed Amalfi. Studi sulle consuetudini marittime del medio evo. — Roma, E. Loescher e C., 1892 (nella *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, vol. XIII).
44. Manuale di storia del diritto italiano. Le fonti (Leggi e scienza). — Città di Castello, S. Lapi, 1892, 2^a ediz. riveduta e notevolmente ampliata, 1895, 3^a ediz. di nuovo riveduta e notevolmente ampliata, 1904.
45. Le Questiones de iuris subtilitatibus e la Summa Codicis. Nota critica. — Torino, fratelli Bocca, 1894 (nella *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, vol. XVIII).
46. Iacobi Bertaldi, Splendor venetorum civitatis consuetudinum. — Bononiae, ap. successores Montii, 1895 (anche nella *Bibliotheca juridica medii aevi*, vol. III).
47. La defensa e l'asino di Apulejo. Nota. — Torino, fratelli Bocca, 1896 (nella *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, vol. XXI).
48. Questioni di letteratura giuridica medioevale. Nota critica (I). — To-

- rino, Fratelli Bocca, 1896 (nella *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, vol. XXII).
49. Questioni di letteratura giuridica medioevale. Nota critica (II). — Torino, fratelli Bocca, 1897 (nella *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, vol. XXIII).
50. La scuola di Roma e la questione irneriana. — Roma, tip. della R. Accademia dei Lincei, 1897 (nelle *Memorie della R. Accademia dei Lincei*, serie V, Classe di scienze morali, vol. V).
51. Per la conservazione della laguna di Venezia. — Roma, Forzani e C. 1899 (dagli *Atti parlamentari*, tornata del 12 e 14 giugno 1899).
52. La teoria generale delle obbligazioni particolarmente contrattuali. Studi sugli statuti di Roma e dello Stato romano. — Torino, fratelli Bocca, 1899 (nella *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, volume XXVII, fasc. 1-3).
53. L'autorizzazione maritale. Studi sugli statuti municipali italiani. — Napoli, 1900 (nel volume per le onoranze a F. Peperè).
54. Per la precedenza del matrimonio civile. — Roma, Forzani e C., 1900 (dagli *Atti parlamentari*, tornata dell'8 e 11 maggio 1900).
55. La difesa nell'asino di Apuleio. Nota. — Torino, Fratelli Bocca, 1901 (nella *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, vol. XXXI, fasc. 1-2).
56. Ancora di una professione di legge gotica dell'età langobarda. Nota critica. — Torino, Fratelli Bocca, 1902 (nella *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, vol. XXXVI, fasc. 1-2).
57. Guargangi e cives. Lettera in risposta ad altra del prof. N. Tamassia a proposito di una professione di legge gotica. — Torino, Fratelli Bocca, 1893 (nella *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, vol. XXXV, fasc. 1).
58. La Stantia: studio di diritto langobardo. — Torino, fratelli Bocca, 1904 (nella *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, vol. XXXVI).
59. La comunione dei beni tra coniugi e l'Ecloga isaurica. — Torino, fratelli Bocca, 1904 (nella *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, vol. XXXVI).
60. Rivista critica delle scienze giuridiche e sociali diretta da F. Schupfer e G. Fusinato. — Roma, E. Loescher e C., 1883-85, 3 volumi.
61. Rivista italiana per le scienze giuridiche diretta da F. Schupfer e G. Fusinato. — Roma, E. Loescher e C., 1886-94, e Torino, Fratelli Bocca, 1895-1903, 36 volumi.
-







3 2044 020 392 189



